

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XII — Sessione 1874-75



ROMA, 1875

COTTA E COMP. TIPOGRAFICI DEL SENATO DEL REGNO

Palazzo Madama.

LXVIII.

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Mozioni dei Senatori Chiesi e Manzoni, approvate — Votazione a squittinio segreto di progetti di legge discussi nelle tornate precedenti — Discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d' Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del contenzioso finanziario — Discorso del Senatore Trombetta — Dichiarazione del Senatore De Falco — Parole dei Senatori De Filippo, Relatore, e De Falco per fatto personale — Mozione d'ordine del Senatore Borgatti, e suo discorso in favore del progetto — Istanza dei Senatori Vacca e De Falco — Proclamazione dei Commissari eletti per l'esame del progetto di legge: Affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Comizio Agrario di Pinerolo di una *Relazione sul nuovo misuratore ed assaggiatore Asvisio*;

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di 100 esemplari della *Relazione statistica sui risultati del Censimento 1871, in cui la popolazione è classificata per età, sesso, stato civile ed istruzione*, e dei fascicoli dei mesi di novembre e dicembre 1873 della seconda serie del *Bollettino industriale del Regno*;

Il Generale Giuseppe Garibaldi del suo *Progetto della deviazione del Tevere, compilato dal prof. ing. Amadei*;

La società di Archeologia e di Belle Arti di

Torino del fascicolo primo degli *Atti di quella Società*;

Il dott. Giuseppe Gallo, di un suo opuscolo sulla *Vera origine ed essenza delle cose*;

Il Presidente della Società nazionale emancipatrice e di mutuo soccorso del sacerdozio italiano in Napoli, dello *Statuto dogmatico organico disciplinare della Chiesa Cattolica nazionale italiana*;

Il Ministro dell'Interno di cinque esemplari del *Calendario generale del Regno pel 1875*;

Il Ministro delle Finanze di 15 esemplari del *Annuario di quel Ministero pel 1875*;

I Prefetti di Cuneo, Calabria ultra prima, Treviso, Caserta e Pavia degli *Atti di quei Consigli provinciali*.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 129. Danovaro Giovanni, tipografo in Genova, fa istanza al Senato perchè voglia respingere l'articolo 11 del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito. (*Mancante dell'autentica.*)

130. Parecchi abitanti di Castel Rozzone in provincia di Bergamo. (*Identica alla precedente e mancante dell'autentica.*)

131. La Deputazione provinciale di Udine

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

ricorre al Senato onde ottenere che nell'elenco annesso al progetto di legge per la costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità, siano introdotte alcune modificazioni.

Domandano un congedo di un mese per motivi di salute i Senatori Sylos-Labini, Strozzi, Serra Domenico, Sanseverino, Belgiojoso Carlo, Perranni, Di Sortino, e per motivi di famiglia i Senatori Pepoli Carlo e Brignone, che viene loro dal Senato accordato.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Fra i progetti che furono presentati dal Ministero nell'ultima tornata vi è quello dell'*affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili*. Questo progetto fu altre volte esaminato da una Commissione speciale, e poi discusso in quest'aula. Io crederei opportuno, e ne faccio la proposta, che questo progetto, il quale torna in Senato in seguito ad alcune modificazioni introdottevi dalla Camera dei Deputati, sia deferito nuovamente ad una Commissione speciale. L'altra volta venne deferito a quella stessa Commissione ch'era incaricata dello studio della legge forestale; se non che alcuni de' membri che la componevano, essendo assenti, pregherei il Senato a voler deferire l'esame di questo progetto ad una Commissione di 5 membri da nominarsi nel modo che il Senato crederà più opportuno.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi di deferire l'esame di questo progetto di legge ad una Commissione speciale composta di cinque membri.

Chi approva questa proposta, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Prego i signori Senatori a preparare le schede per la nomina di questi cinque Commissari.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Proporrei che sia deferita all'onorevole Presidenza del Senato la nomina di questa Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Manzoni propone che la Presidenza del Senato nomini questa Commissione.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Penserà la Presidenza a compiere il mandato affidatole.

L'ordine del giorno reca:

Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge discussi nelle tornate antecedenti.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne per quei Senatori che possono sopraggiungere.

Discussione del progetto di legge sulle soppressioni di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del Contenzioso finanziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulle soppressioni di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali e riordinamento degli Uffici del Contenzioso finanziario.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta all'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Signori Senatori! Se havvi cosa di cui mi compiacca in questo progetto di legge... (mi correggo, dirò meglio, perchè per verità non trovo alcun argomento di compiacenza in questo progetto, ancorchè vi abbiano fatto anticipato plauso gli onorevoli Senatori Rossi e Vitelleschi); se vi ha cosa, dirò adunque, che alquanto mi conforti delle disposizioni apparentemente micidiali di questo progetto di legge, è il pensare che viene presentato dall'insigne Ministro Guardasigilli, onorevole Senatore Vigliani, il cui nome è registrato fra le più splendide illustrazioni del Pubblico Ministero. Ciò è alquanto rassicurante per la sorte dell'istituzione, la quale se dovrà ricevere una profonda ferita da questa legge, è sperabile che non sopravverrà la cancrena ad affrettarne la morte. Ma questa profonda ferita io la vedo pur troppo, e temo; temo non

ostante le benevole assicurazioni dell'onorevole Ministro.

Io, quando veggio taluno a sfrondare e colpire risolutamente una pianta che stendeva all'intorno folti e rigogliosi i suoi rami, non posso trattenermi dal gridare: « *Badate, non solamente mi private dell'ombra, ma correte pericolo di portar la scure sopra una parte vitale.* » E quando questa pianta mi è nota, perchè la coltivai con amore per tanti anni, e tutta ne conosco la natura, i tessuti, gli organi, le fibre; quando all'ombra di questa pianta, sulla quale è innalzata la scure, io veggio ricoverarsi abitualmente infermi, vecchi, donne, poveri, fanciulli, allora io grido con maggior apprensione e con maggior forza: « *Badate di non portare la scure sopra una parte vitale.* »

Esagerazioni, mi risponde il Governo, esagerazioni; nessuno mette in discussione l'esistenza del Pubblico Ministero, ma il Governo deve pur pensare alle economie reclamate da tutto il paese. Il Ministero Pubblico rimarrà in vita; ma, come ora si trova, ha fatto il suo tempo; esso sta a disagio, non funziona come dovrebbe funzionare; la sua ingerenza consultiva in molti casi è superflua; sono sempre più scarsi i benefici che reca alla pubblica amministrazione; la sua protezione agli enti morali, ai minori, agl'interdetti, è una protezione più di nome che di fatto; tanto è vero che spesse volte deve concludere contro di loro. E poi le Corti ed i tribunali non hanno bisogno di responsi del Pubblico Ministero per fare giustizia; le Corti e i tribunali non hanno bisogno della sua presenza per sedere legittimamente; insomma questa istituzione richiede pronte riforme, prima delle quali vuole essere una riforma, che profitti alla finanza, vuol essere la soppressione di alcune fra le sue più importanti attribuzioni.

Io rivolgerò una preghiera all'onorevole Guardasigilli (*il ministro di Grazia e Giustizia sta parlando con un Senatore*) . . . io rivolgo (*con forza*) una preghiera all'onorevole signor Ministro Guardasigilli (*continua la conversazione del signor Ministro*), io rivolgerò (*con viva forza*), una rispettosa preghiera all'onorevole signor Ministro Guardasigilli . . . di volermi prestare una benevola attenzione, in quanto che io ho una tempra così infelice, che la disatten-

zione mi turba la mente, e ne avviene poi che invece di potere stringere le mie osservazioni, mi trovo condotto per la via della confusione e del disordine.

Dirò adunque, ora che l'onorevole Ministro ha la bontà di ascoltarmi, che io trovo alquanto violento il rimedio di questa soppressione, come trovo violenta ed improvvida la mutilazione, se prima non si sono sperimentati tutti i mezzi, tutte le cure possibili.

E sono pur questi i suoi principj, onorevole Guardasigilli; li ha toccati, or son due giorni, nell'altro ramo del Parlamento, quando, rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Crispi che ha proposto una riforma della legge sulla stampa, gli ha ricordato i fasti di quell'uomo della scienza, il quale curava e tagliava le parti sane, invece di curare le parti affette dal male.

Sarà veramente un vizio inerente all'istituzione quello che rende il Pubblico Ministero male accetto, debole e fiacco in alcune sue attribuzioni; o non si tratterà piuttosto di cause affatto estranee al suo organismo? Io propendo per quest'ultima versione.

Io non penso come mostrò di pensare l'egregio mio amico, il Senatore Borgatti, nel suo eloquente discorso pronunziato due anni fa in quest'aula, discorso che mi ha fatto male, perchè non vi ho potuto rispondere, ma che ho ascoltato attentamente, e che ora ho riletto con maggiore attenzione.

Io non penso, come l'onorevole Senatore Borgatti, che il Ministero Pubblico come è attualmente costituito, male si accordi con gli ordini costituzionali e colle libere istituzioni. Io non penso, come lui, che il Pubblico Ministero, come è ora costituito, segni uno dei primi passi nella via pericolosa e funesta del socialismo governativo. No, io non lo credo, e pare che non sia pure di questo avviso una grande nazione che in fatto di vera libertà ne sa qualche cosa, voglio dire l'Inghilterra, che ora appunto sta escogitando l'istituzione di un Pubblico Ministero.

L'onorevole Senatore Borgatti a sostegno della sua tesi poco benevola al Pubblico Ministero ha invocato l'autorità di vari scrittori e specialmente di Odilon-Barrot e di Bastiat. Io potrei contrapporgli altri scrittori e statisti e pubblicisti, egualmente autorevoli, che pensarono e scrissero perfettamente il contrario; ma non

lo faccio per tre ragioni. Primo, perchè ho sempre sentito una ripugnanza nel fare citazioni in quest'Aula, giacchè mi pare che il Senato debba deliberare colla mente propria e non col giudizio altrui. Secondariamente, perchè in punto di erudizione, non intendo di misurare le mie forze con quelle dell'onorevole Senatore Borgatti. In terzo luogo, perchè non voglio che gli autori che io potrei citare siano esposti alla taccia di panegiristi del Pubblico Ministero, taccia che egli ha apposto ad Henrion de Pensey, ed alla stessa autorità non sospetta del Merlin, perchè il Merlin ha avuto il gran torto di dire che l'istituzione del Pubblico Ministero è la più bella, la più nobile, la più umana, la più provvida, la più benefica delle istituzioni.

Io lascio che altri si diverta nel derivare la istituzione del Ministero Pubblico dai tempi oscuri, selvaggi, barbari, tirannici; io lascio che altri si diverta nel derivarla dal *procurator Caesaris* delle antiche leggi romane, dagli *auctores fisci*, *auctores pubblici*, *auctores dominici*, dagli ibridi funzionari fiscali, che uscirono dall'anarchia feudale.

Io lascio che altri si diverta nel riferirne la genesi ai Vandali, agli Eruli, ai Goti, ai Visigoti, agli Ostrogoti. Io non me ne do pensiero; io accenno una sola data; io dico soltanto che il Pubblico Ministero, quale è attualmente costituito, è nato da quel medesimo soffio di vita che scosse da capo a fondo l'Italia.

Il Governo sentì allora il bisogno di collocare a fianco della magistratura giudiziaria inamovibile, una magistratura fresca, vigorosa, battagliera, la quale tenesse in freno le tendenze retrive, tenesse in freno i conati della setta repubblicana, e sostenesse intanto le lotte legali di nuovi campioni che da varie parti d'Italia discendevano nella subalpina giudiziaria palestra.

Questa nuova magistratura sorta nel 1859 ha fatto le prime prove in Piemonte. Passò quindi alla Lombardia e si estese poscia alla Toscana, all'Emilia, alle Romagne e alle provincie Meridionali, e successivamente al Veneto, e finalmente a Roma, seguendo passo passo il movimento febbrile delle annessioni. Io non pretendo, non sostengo, non dico che nel volgere di questi 15 anni la istituzione del Pubblico Ministero, che dovette naturalmente nel

suo cammino incontrare difficoltà, ostacoli, triboli, spine, specialmente in quelle provincie ove compariva come ospite straniera, abbia potuto operare prodigi, e sia divenuta, *rebus ipsis dictantibus, et rerum humanarum necessitate suadente*, un'opera grande e perfetta di libertà e di civiltà; no, non lo sostengo, non lo pretendo, non lo dico; nè quando pure lo pensassi, io vorrei affrontare l'autorevole contraddizione del mio onorevole amico, Senatore Borgatti, il quale respinse sdegnosamente il concetto svolto in altra assemblea, che la società civile abbia motivo a rallegrarsi di questa istituzione; istituzione che il Senatore Borgatti vorrebbe rendere responsabile delle sventure della Francia, della caduta della monarchia e dell'impero, e delle orgie scellerate, sanguinose e selvaggie della Comune di Parigi.

Ma poichè l'onorevole Senatore Borgatti giunse a deplorare con Odilon Barrot che il Pubblico Ministero avesse come il monopolio delle cause penali, io rispondo all'onorevole Senatore Borgatti che io non varco i confini d'Italia, mi tengo nel regno; ma che io nel regno d'Italia non conosco di questo preteso monopolio altri risultati, altri frutti che l'avvocato Cappa e l'avvocato Cavagnati; sì, o Signori, lo ripeto altamente, il Pubblico Ministero ha avuto le sue vittime, vittime di un penoso, inesorato dovere; ma che abbia fatto delle vittime, io veramente lo ignorò; a meno che come tali si vogliano qualificare i ladri, gli assassini, i briganti, i sicari, i perturbatori, che il Pubblico Ministero ha fatto relegare ai bagni, ai penitenziarii, alle carceri con un coraggio talvolta non inferiore a quello del prode che espone il petto alla mitraglia nemica.

Non è a caso, signori Senatori, non è neppure per rispondere al Senatore Borgatti, che ho toccato questo punto essenzialmente estraneo al progetto in discussione; no, l'ho toccato appositamente, pensatamente per isgravarmi il cuore da un'angoscia, da un peso, da una impressione immensamente penosa. In sostanza, il Governo con questa legge dice niente meno agli ufficiali del Pubblico Ministero: « Signori, voi mi avete servito egregiamente bene nelle materie penali, voi avete affrontati pericoli, avete calpestato gli insulti, avete spezzato le ire dei malevoli, le insidie dei tristi; sono contento di voi, e vi mantengo integral-

mente nelle funzioni penali; continuate pure a sfegatarvi, a spolmonarvi per mandare al reclusorio e alle carceri nuovi inquilini. Ma nelle materie civili, la cosa è alquanto diversa. In quanto alle materie civili, è vero che avete pure compiuto una grande missione, avete contribuito alla unificazione delle leggi, avete saputo renderle accette in quelle provincie, dove eravi qualche ritrosia; avete sicuramente compiuto ad una grande missione, ma la missione era transitoria, non permanente. Ora, i vostri servizi nelle materie civili non mi sono egualmente utili, egualmente vantaggiosi; insorsero d'altronde suscettività, gelosie, lagnanze, e ad ogni modo le finanze hanno bisogno di qualche riparazione; sono perciò costretto a dispensarvi dagli affari civili, meno poche eccezioni, ed a togliervi la prerogativa di legittimare con la vostra presenza le udienze.»

Se qualcuno mi dicesse, che gli ufficiali del Pubblico Ministero riceveranno questo parziale congedo, questa specie di *ben servito*, con un sorriso di compiacenza, sono pronto a rispondere che costoro sono indegni di appartenere a quella nobile istituzione. E pur troppo ve ne saranno; perchè in tutte le amministrazioni vi sono sempre di quei tali che preferiscono alle fatiche un dolce e placido riposo, ed anche nel Ministero Pubblico vi possono essere taluni ai quali la necessità di avere sempre pronto in mente un corredo di cognizioni legali per poter concludere nelle cause a rito sommario, riescirà un peso insopportabile.

Ma, la Dio mercè, essi non costituiscono che una ben piccola minoranza; i più fra gli ufficiali del Ministero Pubblico non potranno a meno di riflettere alle gravi conseguenze di questa inaspettata falcidia, la quale segna il primo passo alla decadenza del Pubblico Ministero.

Si ha un bel dire che la maggiore importanza degli ufficiali del Pubblico Ministero consiste essenzialmente nella parte penale la quale offre loro il campo di distinguersi, di mostrarsi valenti gladiatori nella eloquenza, nella logica, nelle scienze politiche, nelle scienze sociali, nelle scienze morali, ed anche nella filosofia, nella psicologia, nella tossicologia e nella patologia mentale.

Io rispetto coloro che hanno una tale opi-

nione, ma io penso diversamente. Ben più che all'importanza del Pubblico Ministero, io penso alla sostanza; ben più che all'importanza penso alla stima che deve circondare il Ministero Pubblico presso i collegi giudiziari; e la stima non si acquista con una parola più o meno facile, più o meno eloquente, più o meno elegante, più o meno brillante; si acquista con una profonda dottrina; nè credo così facile, che i più distinti oratori della legge nella parte penale possano raggiungere il grado di stima, cui sono pervenuti in questi ultimi tempi (avverto, che parlo del Piemonte, a cui appartengo) gli Sclopis, gli Stara, i Persoglio... dovrei aggiungere un altro nome, che mi corre spontaneo alle labbra, nome egualmente chiaro nelle materie penali. Ma l'onorevole Ministro Guardasigilli non consentirebbe forse che io ripetessi una rispettosissima testimonianza che mi eruppe dall'anima fin dalle mie prime parole.

La scienza legale nella materia civile ha uno sconfinato orizzonte, e richiede studi, veglie e fatiche assai più che la materia penale, la quale, nella maggior parte dei casi, è arida come la sabbia di un deserto. Togliendo pertanto le cause civili al Pubblico Ministero, voi lo uccidete perchè gli togliete la sua maggior forza, perchè lo rimpicciolite presso i collegi giudiziari, perchè ne scemate l'autorità e la stima; per le quali non basteranno i lauti stipendi, gli ori, gli argenti, la porpora e l'armellino.

Oh! è pur giusta l'immagine della pianta, che viene sfrondata, che viene mozzata di un branco vitale, del branco della scienza in materia civile.

Esagerazioni! si continuerà a ripetere, esagerazioni; il Governo pensa alle economie, non alle poesie.

Gli ufficiali del Ministero Pubblico consci della parte, comunque piccola, che loro riserva la legge, continueranno a studiare, ad istruirsi, a tenersi al corrente della giurisprudenza civile e di tutte le questioni giuridiche.

Queste sono pure illusioni, onorevole Ministro; gli ufficiali del Ministero Pubblico svincolati dall'obbligo di occuparsi delle cause civili e d'intervenire alle udienze, si dedicheranno interamente alla parte penale, che ha sempre un carattere di urgenza; e quando poi dovranno provvedere agli affari civili, agli af-

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

fari di giurisdizione volontaria o nelle cause matrimoniali o di Stato, avranno rigida la mente, come hanno rigide le braccia e le mani l'artista e l'operaio i quali si rimangono lungo tempo senza maneggiare l'arco o toccare i tasti del piano od impugnare la morsa, lo scalpello, o il martello.

Quanto poi al punto delle economie, osserverò soltanto che, anche nell'ordine giudiziario, si possono fare delle economie, come se ne possono fare delle più notevoli nell'ordine amministrativo, affrontando e rompendo con risoluzione gli ostacoli che sono per verità assai gravi.

Io non discendo su questo terreno; io dico soltanto che sono sempre fatali quelle economie che feriscono un'istituzione nel cuore.

Il Governo vede che il contenzioso finanziario sta alquanto a disagio, crede che stia ugualmente a disagio il Pubblico Ministero per sovrabbondanza di attribuzioni; si lusinga di aver trovato una soluzione che, mentre provvede alla finanza, rinvigorisca, rafforzi e rinfanchi ambedue le istituzioni.

Ed il Governo s'inganna; oh! sì, s'inganna a partito; e se me lo consente l'onorevole Ministro Guardasigilli, io vorrei fare un paragone alla buona, nullamente poetico, anzi affatto semplice e prosaico; calza però perfettamente al caso.

Io credo che il Governo, così operando, faccia come quell'incauto padre di famiglia, il quale per fare economia, si dispone a tagliare una falda di un suo abito in buonissimo stato per mettere un gherone, una giunta ad una giubba di diverso colore.

Quale sarà la conseguenza di quest'accomodata? La giubba sarà sempre una giubba, rammentata, e l'abito diventerà inservibile: tutto al più si potrà convertire in una meschinissima giubba. Così l'incauto padre di famiglia avrà due giubbe, ma non avrà più alcun abito conveniente da potere indossare nelle circostanze solenni. (*ilarità*)

Quale credito, quale stima, quale autorità potranno ancora avere le conclusioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali? Qual frutto ne potranno trarre le persone tutelate? Quai lampi di luce potrà attendersi il Governo dai pareri che suole richiedere agli

ufficiali del Pubblico Ministero nelle più ardue questioni civili?

Si confida, si vuole che gli ufficiali del Pubblico Ministero continuino a studiare, ad istruirsi, a tenersi al corrente della giurisprudenza civile e delle questioni; ma intanto si devono diminuire i quadri, si deve ridurre il personale di ciascun ufficio a proporzioni ristrette; appena appena vi sarà il numero sufficiente per attendere agli affari penali e a disimpegnare con fretta, con precipizio, come semplice-forma gli affari di giurisdizione volontaria.

Aggrangasi che il vero scopo, il concetto unico di questa legge sta nell'ordinamento del contenzioso finanziario al quale si vuol dare un efficace indirizzo nella trattazione degli affari.

Ciò vuol dire che dagli uffizi del Ministero Pubblico saranno tolti, sflorati i migliori ingegni, tutti coloro cioè che hanno più profonde cognizioni in materia civile; vi rimarranno i soli criminalisti; cosicchè tra la poca attitudine, od abitudine, che si voglia, agli affari civili, e tra la sempre invadente molteplicità degli affari penali, difficilmente avverrà, che gli ufficiali del Pubblico Ministero si prevalgano della facoltà che l'Ufficio Centrale ha voluto generosamente conservare ad essi, di occuparsi di tutte quelle cause civili nelle quali credano necessario od utile d'intervenire.

Nè si verificherà mai il pericolo presentato dall'onorevole Senatore Borgatti nel ricordato suo discorso, che debba poi il Parlamento invitare il Governo ad una più esatta osservanza della legge.

Intanto si può dire che gli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti di appello, ove sono rarissimi i casi di giurisdizione volontaria, saranno condannati a vegliare sui dotti volumi dei processi di furto, di grassazione, di estorsione, di falso; e quando poi avranno stanchi i polmoni, e fiacca la voce, passeranno tra le file dei Consiglieri di appello (perchè non tutti possono passare alle Corti di cassazione) con molti titoli di benemerenzia sì, ma pochi di scienza. Oh! se la legge dell'ordinamento del Ministero Pubblico avesse potuto prevedere le restrizioni, le limitazioni che si stabiliscono con questo progetto, probabilmente non avrebbe circondato il Pubblico Ministero di tanta maestà

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

ed onorificenza; nè lo avrebbe pareggiato in grado e stipendio al Corpo giudicante.

E fu appunto quest'alta posizione che trasse all'istituzione potenti ingegni, alcuni dei quali non esitarono a lasciare il foro rinunciando ai più larghi preventi e all'attrattiva di una brillante carriera politica. Quindi innanzi, dopo questa legge, non vi sarà più pericolo che il Pubblico Ministero rubi al foro gli ingegni; ma sarà bensì il foro che verrà a rubarli al Ministero Pubblico, seppure ne rimarranno.

Il conte Siccardi, del quale ebbi l'onore di essere sostituito per molti anni, mi ha detto più volte (e le sue parole mi sono scolpite in mente): *Non vi può essere un buon magistrato penale senza che conosca bene addentro le materie civili, come non vi può essere un buon magistrato civile senza che sia familiare col diritto penale.* Senza di questa cumulazione, non si avranno che *mezzi magistrati* (sue precise parole) *con grave danno dell'amministrazione della giustizia.* E il detto di quel sommo giureconsulto e insigne uomo di Stato ebbe una piena conferma nella recente discussione del Codice penale, ove i Senatori Miraglia, Pescatore, Errante, Eula, De Filippo e molti altri, hanno luminosamente dimostrato come le più ardue questioni civili strettamente si ramnodino col diritto penale.

Ora, onorevole signor Ministro, io non credo di allontanarmi dal vero, dicendo che questo progetto di legge lungi dal segnare un progresso, segna un regresso, riconducendo la magistratura a quella infausta separazione tra il civile ed il penale, che era nelle leggi, e negli usi delle antiche provincie, e delle provincie del Mezzogiorno.

Non vi saranno più, è vero, due uffici generali, uno civile, e l'altro penale; vi sarà un unico ufficio; ma quest'unico ufficio non sarà più qual è attualmente una specie di vivaio dei Magistrati, dove i novizi della Magistratura, gli alunni giudiziari, gli uditori vi attingono i tesori della scienza e le nobili tradizioni. Dopo questa legge, gli alunni giudiziari dovranno affrontare le difficoltà, talvolta insuperabili, delle preture, la cui giurisdizione viene ampliata ogni giorno, recandovi le sole teorie, per quanto pregevoli, degli Atenei, ed i precipitati labili studi degli esperimenti di concorso. Ella è questa la

prospettiva che prepara all'ordine giudiziario la legge in discussione.

Ma sarà poi così stringente il bisogno di quest'ostracismo degli ufficiali del Pubblico Ministero dagli affari civili da dover rilasciar loro in questi momenti un certificato, un diploma di superfluità e d'insufficienza; mentre lo stesso onorevole Guardasigilli nella sua Relazione ha benevolmente attestato che gli ufficiali del Pubblico Ministero hanno sempre mantenuto intatto il prezioso retaggio delle nobili tradizioni nonostante le difficoltà, le prevenzioni, gli ostacoli e la fredda accoglienza ricevuta in alcune provincie?

Io lascio in disparte la condizione e gli interessi del contenzioso finanziario al cui disagio non si dovrebbe provvedere con danno di una grande istituzione, la quale ha natura e scopo essenzialmente diversi, e toccherò rapidamente dei principali pretesi difetti ed inconvenienze che hanno determinato il progetto in discussione.

Non è razionale, si dice, questa necessità dell'intervento di un ufficiale del Pubblico Ministero perchè siano legittime le udienze civili. E l'onorevole Senatore Borgatti nelle sue convinzioni, ch'io sono abituato a rispettare ma non sempre a dividere, qualificò la necessità di quest'intervento come una vera esorbitanza, una specie di umiliazione, di sfregio, di dipendenza, di servitù del potere giudiziario.

Io non so davvero se maggiore sia stata la mia sorpresa od il mio dolore nell'udire a svolgere da labbra cotanto autorevoli un concetto che io respingo con tutta la forza dell'anima.

Il Pubblico Ministero si unisce al Corpo giudicante con quel rispetto, che è dovuto al potere giudiziario; ed il Corpo giudicante accoglie sempre l'ufficiale del Pubblico Ministero come si accoglie un membro della stessa famiglia, essendone comuni l'origine, gli studi, le occupazioni, lo scopo. Ammesso il dualismo, naturalmente bisognerebbe pensare al riparo; ma il dualismo non c'è, non ha ragione di essere.

Nella mia carriera giudiziaria ho percorso tribunali e Corti d'appello, ma non mi sono accorto mai di dualismo, di rivalità, di suscettività, di malumori, di attriti fra l'una e l'altra istituzione, che sono istituzioni sorelle. E nel tempo che ho passato come giudice civile nella Corte d'appello di Torino, ho avuto campo di

persuadermi che la magistratura giudicante, lungi dal tenersi offesa dell'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero per la legalità delle udienze, mostrava anzi di compiacersene, ed accoglieva sempre l'ufficiale del Pubblico Ministero con quell'affabilità cordiale che tutta rivela la soddisfazione di vedere riuniti i membri di una stessa famiglia; ed anzi mi ricordo che l'insigne primo presidente Senatore Stara, al comparire nell'aula dell'ufficiale del Pubblico Ministero, batteva palma a palma, esclamando con un sorriso di bontà: *Ora siamo al completo.*

Io sono sempre stato semplice al punto di credere che l'assistenza del Pubblico Ministero alle udienze contribuisce al decoro della Corte o del tribunale, non per ragioni di simmetria e di pompa come pensa l'onorevole Borgatti; ma per più elevate ragioni.

Ad ogni modo, se si vuole che ne rimanga lesa l'autorità della magistratura giudicante, ne sarà lesa come può esser lesa l'autorità di qualunque pubblico funzionario, la cui firma in molti casi è senza valore, se non ha a fianco il bollo dell'amministrazione cui appartiene; come ne può scapitare la dignità di qualunque persona alto locata, quando per dare maggior forza alle sue dichiarazioni è costretta a ricorrere all'autenticazione di un notaio.

Si dice non essere conveniente, che la legittimità delle udienze dipenda dall'intervento di un rappresentante del potere esecutivo. Perché non sarà conveniente?

La giustizia emana dal Re; e non è quindi sconveniente od illogico che un procuratore del Re assista sempre alle sedute delle Corti e dei tribunali per fare, occorrendo, quelle mozioni od istanze che crede necessarie od utili nell'interesse della società e del Governo.

Ad ogni modo questa pretesa sconvenienza non è stata riconosciuta dal Ministero; perchè mantenne l'obbligo dell'intervento, per la legalità delle udienze, nelle supreme Corti di cassazione, ove maggiore dovrebbe essere l'offesa.

Ma è singolare che, mentre si pretende che l'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero sia una specie di offesa per il Corpo giudicante, si dice pure ch'esso torni indecoroso allo stesso ufficiale del Ministero Pubblico, condannato a

perdere il suo tempo per una mera sistematica assistenza.

Senza trattenermi ad esaminare come possa sussistere questo vicendevole disdoro, ch'io non arrivo a comprendere e conciliare, osserverò soltanto come nulla meglio contribuisca a formare il criterio degli ufficiali del Pubblico Ministero che l'assistenza continua alle udienze civili dove le questioni si trattano, si svolgono con tutta l'ampiezza, e con tutto l'impegno, e dove poi sorge nell'ufficiale del Pubblico Ministero il desiderio di cercare nuovi lumi negli autori, e nei giudicati delle Corti nazionali e straniere.

Ma l'Achille degli argomenti, poco cortese a dire il vero, si fa consistere nella pretesa inutilità delle conclusioni del Pubblico Ministero, perchè il più delle volte deve emetterle nelle cause a rito sommario, che sono le più frequenti; e le deve emettere senza poterle escogitare e ponderare, senza potervi infondere quella dottrina, quelle ragioni legali, le quali, sole, possono giustificare il suo intervento.

Quest'obbiezione non dovrebbe essere all'indirizzo del Pubblico Ministero, dovrebbe bensì indirizzarsi al Codice di procedura civile; e mi pare che sia un fare ingiuria al Codice di procedura civile il supporre che abbia prescritta una inutilità; giacchè l'art. 155 stabilisce il procedimento sommario e l'art. 346 prescrive l'obbligo delle conclusioni del Pubblico Ministero nei casi ivi specialmente determinati. Ma anzichè censurare l'istituto del Pubblico Ministero, anzichè censurare il Codice di procedura civile, non vi sarebbe forse maggiore fondamento a censurare quegli ufficiali del Pubblico Ministero che mancano di quel corredo di dottrina e di studi che è assolutamente necessario all'esercizio delle loro funzioni?

È davvero deplorabile che le conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause a rito sommario siano talvolta deboli, leggiere, sbiadite: non dovrebbero essere tali; la luce istantanea è talvolta la luce più brillante, tutto sta nell'aver il combustibile, la materia infiammabile nel cervello.

E su questo punto non sorgerà probabilmente a contraddirmi l'onorevole Ministro Guardasigilli; nè sorgeranno a contraddirmi gli egregi giureconsulti e magistrati che seggono in quest'Aula, e dai quali partirono improvvisamente

tanti sprazzi di luce nelle recenti discussioni legali.

Ma ciò non è tutto, si soggiunge, concessa ancora, che il rappresentante del Pubblico Ministero abbia molto ingegno, molta capacità, molta dottrina, molta facilità di parola, insomma tutte le condizioni desiderabili nel Pubblico Ministero, quale vantaggio potrà tuttavia recare alle persone tutelate se egli deve mantenersi in quella sfera, entro quei confini, che sono stati tracciati dalle conclusioni delle parti, se non ha la facoltà di varcarli e non può neppure proporre altre eccezioni all'infuori di quelle che il tribunale, e la Corte di appello devono rilevare d'ufficio?

Questa osservazione, che ho letta nella Relazione dell'onorevole Senatore De Filippo, non mi persuade, perchè io trovo sempre grande l'utilità delle conclusioni del Pubblico Ministero, anche ristrette entro i confini ora indicati; e perchè ciò? Perchè le impressioni della mia carriera e della mia esperienza mi dicono che le persone incapaci sono ordinariamente le meno capaci a spendere nelle liti. I tutori, i curatori, gli amministratori spingono talvolta l'economia al punto di ricorrere al patrocinio di un avvocato novizio, il quale non potrà con successo trovarsi a fronte di un avvocato di gran valore come, ad esempio, di un Mancini, di un Astengo.

In questi casi è opportuno, è regolare, è provvido, che le ragioni delle persone incapaci siano sorrette da un capace ufficiale del Pubblico Ministero il quale supplisca all'insufficienza dell'avvocato novizio, e proponga; occorrendo, quelle eccezioni che il tribunale doveva rilevare d'ufficio, e forse non ha rilevato, ammessa l'ipotesi che fra i tre giudici non vi sia chi abbia la chiarezza di scorgere queste eccezioni.

Quanto poi alla pretesa posizione equivoca, toccata dall'onorevole Ministro Guardasigilli, in cui si troverebbe il Pubblico Ministero ogni qualvolta deve concludere contro le persone da esso lui tutelate, io rispondo che non veggio posizione equivoca, ma veggio bensì una posizione nobile e franca, quella posizione che rialza il Pubblico Ministero, gli attribuisce autorità, forza e prestigio, lo stacca dagli avvocati delle parti, lo guarentisce dalla censura di essere un'indebita intrusione del potere ese-

cutivo, lo salva dalla taccia di portare lo squilibrio tra le parti; fa ravvisare in lui, non una parte aggiunta, come è detto nella Relazione, non una solitaria opinione personale, ma fa ravvisare in lui un ente, un istituto, il quale costantemente, imperturbabilmente si mantiene nelle elevate sfere dell'interesse sociale e della retta esecuzione della legge.

L'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale ha creduto di dover inserire nella sua Relazione un brano di una recente pubblicazione dell'onorevole Senatore Mirabelli, altro membro dell'Ufficio Centrale, pubblicazione apertamente ostile all'attuale costituzione del Ministero Pubblico.

Pare a me che l'inserzione di quel brano fosse tanto meno necessaria, inquantochè già era stato inserito in forma di nota nella Relazione ministeriale.

Ma l'onorevole Senatore De Filippo ha fatto qualche cosa di più; l'ha incorporato, l'ha immedesimato colla sua Relazione; l'ha fatto suo, e quindi mi è lecito di esaminarlo. Esso suona così:

« L'avviso del Pubblico Ministero pubblicamente ragionato, è di molta, poca o niuna utilità alla Magistratura che delibera, secondo che la dottrina sia molta o poca, o niuna di chi lo pronunzia. »

Il Senatore Mirabelli è uomo di profonda dottrina, di grande autorità, e presiede con molto splendore la Corte di cassazione di Napoli, ma egli non ha fatto qui una grande scoperta!

È incontrastabilmente vero che l'autorità e la stima dell'ufficiale del Pubblico Ministero saranno sempre in proporzione del grado di dottrina che dimostra nelle parole o negli scritti.

Ma di quest'osservazione io fo una girata all'onorevole Guardasigilli, al quale spetta di provvedere ad una buona scelta del personale, allettando e reclutando gl'ingegni, e sbarazzandosi di coloro che fossero inferiori al mandato.

Prosegue il Senatore Mirabelli:

« E questa utilità nelle provincie meridionali prima del 1862 era grande, dappochè essendo il Pubblico Ministero un giudice che aveva tutto comune cogli altri giudici, tranne le funzioni, era scelto tra i migliori della ma-

gistratura, stimato già dai suoi compagni e dal fòro, oltrechè sempre di grado maggiore dei giudici, cioè o pari al presidente, se capo o al vice-presidente, se sostituto. Ma oggi ch'è mutata la costituzione del Pubblico Ministero, oggi che è divenuto il rappresentante del potere esecutivo, che fa una carriera distinta da quella della magistratura e che ha minori guarentigie personali, in modo che il trasferimento dall'ufficio di Pubblico Ministero a quello di giudice è reputato ed è una vera promozione; le sue conclusioni prive dell'autorità che proviene dall'inamovibilità dell'ufficio, dal grado e talvolta anche dalla fiducia che ispira ai magistrati per la sua eminente dottrina, non producono più quella grande utilità che valga la spesa dell'istituto. »

Davvero, o Signori Senatori, che questa diffidenza mi sorprende. Io che nella recente discussione del Codice penale fui appuntato di sfiducia verso il Governo dal Regio Commissario, perchè sosteneva un articolo ministeriale, perchè non volevo riconoscere nel Governo un privilegio esclusivo della divinità, qual è quello di leggere nel cuore degli uomini, e ciò relativamente alle licenze del porto di armi insidiose, e di saper prevedere quali ne facessero buon uso, quali mal uso, quali dovessero impugnarle per offesa, quali per semplice difesa; io che per questa innocente opinione, fui appuntato di sfiducia verso il Governo, io sono più governativo del Governo stesso; in quanto che non credo possibile che dal Ministero partano direzioni, ordini, consigli che non siano conformi alla verità, alla imparzialità, alla giustizia, tanto meno poi nelle cause civili.

Quale influenza d'altronde può avere l'amovibilità del Pubblico Ministero, e la sua dipendenza dal Ministero di Grazia e Giustizia negli affari concernenti gli assenti, i minori, gli interdetti, gli inabilitati e nelle questioni di competenza per materia o per valore, nei conflitti di giurisdizione? Quale interesse vi può avere il Governo da dover eccitare una diffidenza sulle conclusioni del Pubblico Ministero?

L'onorevole Senatore Mirabelli trova che l'utilità delle conclusioni del Pubblico Ministero nelle provincie meridionali, allora era grande quando esso era costituito secondo le leggi anteriori all'anno 1862, val quanto dire, secondo le leggi borboniche che io ho sempre creduto

fossero la negazione di ogni principio di libertà; mentre le conclusioni del Ministero Pubblico, costituito secondo le leggi vigenti non producono più quella grande utilità che valga la spesa dell'Istituto.

Sono dolente, che l'onorevole Senatore Mirabelli, per la cui sapienza ho una profonda stima, non si trovi nel banco dell'Ufficio Centrale; ma poichè l'onorevole Senatore De Filippo si rese con lui solidale e responsabile di quell'osservazione, che ha fatta sua, incorporandola colla Relazione, io mi rivolgo a Lui, e gli dichiaro rispettosamente che non ho mai invidiato alle provincie meridionali il sistema, od istituzione che si voglia di un giudice in missione di Pubblico Ministero, perocchè io amo le posizioni nette, franche, precise, non le incerte ed equivocate; e non arrivo a comprendere la utilità di un pubblico funzionario, che ha l'un piede nell'aula giudiziaria, e l'altro nei recinti governativi.

È naturale, che una lunga consuetudine abbia mantenuto e mantenga negli onorevoli Senatori Mirabelli e De Filippo, e in altri magistrati il desiderio di fare ritorno alle leggi anteriori al 1862. Ma io nell'atto istesso in cui dichiaro altamente di avere una profonda stima della Magistratura napoletana, che, come ben sa l'onorevole De Filippo, ho avuto occasione di conoscere davyicino; nell'atto istesso in cui ricordo con vera soddisfazione il suo patriottismo, la sua sapienza, la sua indipendenza, non posso a meno di dire all'onorevole De Filippo, che se il sistema del giudice in missione di Pubblico Ministero avesse avuto vigore nel 1848, 1849 e 1850, nelle provincie subalpine, da cui partirono quelle prime scintille, che hanno messo in fuoco l'Italia, oh! probabilmente non si sarebbe potuto far fronte alla irruente reazione clericale, probabilmente non si sarebbe potuto tradurre dai pergami al banco d'accusa i mal consigliati parroci ed oratori quaresimali che scagliavano l'anatema contro le libere istituzioni, che predicavano il disprezzo contro l'augusto Monarca, che eccitavano i soldati, i conscritti di leva alla perfidia ed alla ribellione. No, no, onorevole De Filippo, questi risultati col sistema del giudice in missione di Pubblico Ministero, non si sarebbero ottenuti sicuramente.

Vorrei dire molte cose ancora, ma la com-

mozione ed il dolore mi fanno velo alla mente; io penso, o Signori, che nell'Ufficio Centrale sono affatto isolato e solo; e la sua maggioranza è pur troppo imponente per la imponente autorità dei membri che la compongono. Ho contro di me l'onorevole Senatore Mirabelli, degno primo presidente della Corte di cassazione di Napoli, che ha recentemente pubblicato un opuscolo, tutt'altro che benevolo all'attuale costituzione del Pubblico Ministero.

Ho contro di me l'onorevole Senatore De Filippo, che quando teneva i Sigilli dello Stato presentava un progetto di legge, molto simile al presente, e che, a mio avviso, è maggiormente dannoso al Pubblico Ministero, perchè ne snatura la istituzione. Ho contro di me l'egregio mio amico, l'onorevole Senatore Borgatti, il quale, due anni or sono, in quest'aula stessa svolgeva analogo progetto, forse più radicale, e che ora si contenta di questo nella fiducia di una prossima maggiore demolizione. Ho contro di me l'autorità di un uomo illustre, che venero tanto, l'onorevole Senatore Musio, che nelle sue parole, e negli scritti ha sempre mostrata una avversione all'attuale Pubblico Ministero. Oltre di ciò ho contro di me l'opinione del fóro, dei Congressi giuridici, e di reputati pubblicisti italiani. Ho finalmente contro di me il voto di una Commissione, detta dei *Quindici* dell'altro ramo del Parlamento, ove probabilmente bastò che uno dei membri avesse l'opinione, l'eloquenza, e l'autorità dei Senatori Mirabelli, De Filippo, e Borgatti per trascinare gli altri in quel voto. Ad ogni modo mi sento solo, solo colle mie convinzioni e col mio dolore, e bene mi accorgo che le mie parole sono nulla più che lamenti; ciò accresce la mia riconoscenza al Senato, che mi ha tuttavia ascoltato con benevola attenzione; perchè, lo confesso, ho parlato senza coraggio, ho ragionato senza fiducia ed ora finisco senza conclusioni, senza formulare una sola proposta.

Pensi però il Governo che io ho trattato la questione dal lato giuridico, a Lui si appartiene l'esaminarla da un altro lato, assai più grave, dal lato politico, perchè si tratta di disarmo. Pensi il Governo che se le mie parole non sono propriamente un elogio funebre della istituzione del Pubblico Ministero, saranno pur troppo una funebre profezia.

Sperda Iddio l'infausto vaticinio, o preservi

l'Italia dalla necessità di avere altra volta una schiera di prodi, la quale difenda nel campo giudiziario le patrie istituzioni, e la integrità dello Stato, con quella valentia, con quella strategia, con quel coraggio con cui l'esercito saprà occorrendo, difenderle sul campo di battaglia. (*Vari Senatori si recano a stringere la mano all'oratore.*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Falco.

Senatore DE FALCO. Ho ascoltato con pronta e continuata attenzione l'eloquente discorso dell'onorevole Senatore Trombetta, inteso a sostenere e difendere l'istituto del pubblico ministero, ed a purgarlo dalle accuse e dagli appunti che per verità assai ingiustamente ed assai erroneamente gli sono stati fatti; e la sua calorosa parola mi avrebbe grandemente tentato di seguirlo nella via da lui tracciata per compiere, se mai fosse stato possibile, l'opera da lui sì nobilmente e sì egregiamente incominciata.

Ma per personali motivi che il Senato saprà certo indovinare ed apprezzare, e che avrò occasione di esporgli, io ho domandato la parola non già per fare un discorso; nelle presenti condizioni parmi che sarebbe, specialmente per me, cosa poco opportuna, e forse o senza forse, senza frutto. Ma ho domandato la parola unicamente per fare una dichiarazione, e per indicare i motivi e le ragioni del mio voto e della mia condotta nella discussione e nella votazione della presente legge.

Io, ho già avuto, signori Senatori, altre volte occasione di dichiararlo al Senato, non per recenti conversioni, ma per lunghi stadi e per antichi convincimenti, ho idee ed opinioni affatto contrarie a quelle dalle quali è ispirato l'attuale progetto di legge. Io sono convinto, coscienza-samente convinto, che l'istituto del pubblico ministero, quale è andato svolgendosi nel progresso dei tempi e della legislazioni, *rebus ipsis dictantibus ethumana necessitate suadente*, sia una delle più utili ed importanti istituzioni, necessaria ed indispensabile soprattutto nei governi liberi e rappresentativi, e con una magistratura numerosa, forte, indipendente. Io credo che il pubblico ministero, rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria per l'esecuzione della legge, sia e debba essere parte integrale di ogni corte, di ogni tribunale; che esso ha un dovere speciale da compiere, un

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

interesse proprio da rappresentare, da tutelare e difendere, così nei giudizi penali che nei giudizi civili, e quest'interesse è la *personalità* stessa della legge, consentitemi l'espressione; è la legge medesima, la cui scrupolosa osservanza ed esatta esecuzione interessa la società intera, indipendentemente da ogni interesse personale, da ogni considerazione di parte.

Posso ingannarmi in questa mia opinione, errare in questo mio convincimento; ma ho fortunatamente per me tanti e sì illustri nomi di giureconsulti e di pubblicisti che posso ben applicarmi ciò che un insigne magistrato soleva dire in occasioni simiglianti: « ingannarsi ed errare in sì buona compagnia non è poi un grosso peccato; se non altro, se ne ha sempre l'animo soddisfatto e la coscienza tranquilla. » E poi quando io veggo che l'Inghilterra la quale non aveva il pubblico ministero, almeno nella forma nostra e come ufficio permanente, cerca ora d'istituirlo; quando veggo che in Francia, non ostante il mutar di governi ed il facile cangiare di forme politiche, l'istituto del pubblico ministero si regge e si mantiene quale prima fu fondato, e, lungi dal pensarsi a restringerne le funzioni, recenti circolari del Ministro di grazia e giustizia, raccomandano agli ufficiali del medesimo di prendere parte, il più possibile, in tutti i processi, in tutte le cause, e non solo in quelle nelle quali il loro intervento e le loro conclusioni sono necessarie per legge, ma ancora in tutti gli altri giudizi civili; quando veggo che nel Belgio, il paese delle grandi libertà, la Commissione per la revisione del codice di procedura civile, presieduta dall'onorevole Ministro Bara (quello stesso che, non ostante due voti delle Camere legislative, ebbe la virtù ed il coraggio, nel 1867, di riproporre e sostenere, al finire della discussione del codice penale, l'abolizione della pena di morte), quando veggo, diceva, che quella Commissione fu unanime nel respingere la proposta fatta da un avvocato di Namur di togliere dai giudizi civili l'intervento del pubblico ministero; — debbo sempre più convincermi che l'opinione che propugno, ha ben anche per sé il suffragio dell'esperienza e l'esempio dei popoli più civili.

Comprendo, Signori, e non voglio tacerlo, che nelle condizioni nelle quali, per ragioni che non occorre discutere, era stata non ha guari

ridotta questa istituzione del pubblico ministero, ne sia scemata in parte l'autorità ed il prestigio, e mi spiego con questo gli attacchi passionati, violenti, ripetuti, di cui specialmente in questi ultimi tempi è stata fatta segno. Quando del pubblico ministero si era voluto fare non più il rappresentante della legge; il *verbum*, l'organo e la voce imparziale della legge stessa, ma una specie di commissario subordinato e dipendente, era naturale che colla indipendenza ne fosse diminuita la fiducia e l'autorità. Nè questa è querela nuova, comunque riprodotta con forme novelle; è querela antica che è sorta e si è intesa tutte le volte che cagioni simili hanno prodotto, e non potevano non produrre, i medesimi effetti.

Ciò però avrebbe dovuto consigliare, a mio credere, non già di mutare e alterare sostanzialmente l'istituto del pubblico ministero, ma di riordinarlo, restaurarlo, riformarlo pure se volete, e richiamarlo ai suoi veri principii. E son certo che avrebbe fatta opera molto meritoria e degna di grandissima lode chi avesse impresa ed attuata una tale trasformazione.

Nè parmi vi sarebbe stato molto a fare per riuscire a questo riordinamento del pubblico ministero. Bastava elevarne la dignità; assicurarne l'indipendenza. Le quali cose avrebbonsi potuto forse facilmente conseguire, checchè ne pensi in contrario l'onor. Senatore Trombetta, col ravvicinare un poco più il pubblico ministero alla magistratura, coll'affidare le funzioni rinvocabili del suo ufficio, ad un magistrato inamovibile, press' a poco come era nella legge francese del 1790 e nell'ordinamento giudiziario napolitano del 1817; e col elevarne il merito, riducendone il numero. Imperocchè io convengo, Signori, che il numero attuale degli agenti del pubblico ministero sia presso di noi alquanto eccessivo. Esso supera di circa un quarto il numero dei funzionari del pubblico ministero che con identiche, anzi maggiori attribuzioni ha la Francia. Laonde io credo che pur conservandogli le attuali funzioni, il nostro pubblico ministero potrebbe, con utilità del suo decoro e senza danno del servizio, esser alquanto ridotto di numero. Con le quali riduzioni, senza punto alterare l'ordine de' nostri giudizi, avrebbonsi potuto ottenere quelle lievi economie, delle quali in questi ultimi giorni si è menato tanto ru-

more; comunque io pensi che quando si tratta dei bisogni e delle esigenze della giustizia, sia sistema poco saggio quello di volervi provvedere con la rigorosa stregua dei risparmi e delle economie. Economie improvide e forse anche pericolose sarebbero coteste, poichè quello che si risparmierebbe da una parte, si perderebbe in proporzioni maggiori dall'altra.

Ma il progetto, Signori, che siete chiamati a votare, così com'è scritto e come oggi vi si presenta, non modifica, non migliora, a mio credere, l'istituto del pubblico ministero, ma lo altera sostanzialmente e lo muta. Anzi parmi che in questa via di mutamenti e di demolizioni il progetto attuale vada più innanzi di quelli, che dal 1868 l'hanno preceduto in questo cammino; quello dell'Ufficio Centrale, così come è stampato, più innanzi ancora di quello dell'onorevole Ministro.

E per fermo, per quanto apprendo dalla relazione ministeriale, il progetto del 1868 del pari che quello del 1870, non toglievano, ma soltanto rendevano facoltativa, da necessaria che era, la presenza del pubblico ministero alle udienze civili. Non abolivano l'intervento del pubblico ministero nei giudizi civili, ma soltanto restringevano il numero dei casi nei quali, o per la qualità delle persone che piatiscono, o per l'importanza delle questioni che si agitano, la legge richiede, a pena di nullità, non pure l'intervento, ma le conclusioni speciali del ministero pubblico. Non discuto il merito di questi progetti, e specialmente di una aggiunta che era in essi, per la quale si faceva del pubblico ministero l'avvocato necessario ed obbligato delle cause del fisco; ma indubbiamente sotto un certo rapporto erano, a me sembra, assai più limitati e circospetti quei disegni di legge di quello che ora vi sta dinanzi. Ancora nel progetto dell'onorevole Ministro, l'intervento e le conclusioni del ministero pubblico erano conservati almeno nelle cause matrimoniali, nelle quali, fra interessi opposti e passioni spesso violenti, si tratta nientemeno che dell'esistenza della famiglia, base e fondamento dello Stato.

Ma ora, secondo l'ultimo progetto, tutto è cangiato. « Il pubblico ministero, dice l'art. 1, presso le Corti d'appello e i tribunali non interviene nei giudizi civili, se non nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di

azione. Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause nelle quali deve intervenire. »

Ora, o le parole dicono diversamente da quel che suonano, o secondo che è scritto e stampato quest'articolo e quelli che lo susseguono, grandissima è l'innovazione che è portata da questa legge agli uffici ed alle funzioni del pubblico ministero. Per essa al ministero pubblico è tolto affatto, e *in tutti i casi*, ogni intervento nei giudizi civili; è soppresso ed abolito, appena dopo dieci anni da che ha impero il codice di procedura civile, il dovere delle conclusioni del pubblico ministero, anche per quelle cause che la saviezza e la prudenza della legge avevano particolarmente raccomandate alla sua tutela ed al suo patrocinio, per l'importanza degl'interessi e delle questioni che vi si agitano; e a lui non è lasciato che l'esercizio dell'azione penale per la persecuzione dei reati, e le poche azioni civili nelle quali procede come parte principale. A fianco poi a questo pubblico ministero, così depresso e decimato, è istituito l'ufficio del *contenzioso finanziario*, non già come era un tempo, specialmente nel Napolitano, siccome una magistratura provvida, saggia, prudente, chiamata ad avvisare sulla giustizia, la legalità e la convenienza delle cause fiscali da istituire; ma come un collegio di avvocati e procuratori, composto in gran parte con i rettami del pubblico ministero, i cui ufficiali, assimilati nei gradi e nella carriera a quelli del ministero pubblico, saranno gli avvocati ed i procuratori speciali e necessari delle cause del fisco.

Ora, Signori, ancora qui posso ingannarmi, e certo non lo dico con animo ostile o con proposito di opposizione; ma io temo molto che si grandi mutamenti non sieno per riuscire senza danno per le nostre istituzioni, per la nostra magistratura, per i nostri giudizi, per la pubblica amministrazione stessa che si è voluto in quella speciale guisa tutelare e proteggere. Io credo che non sarà senza nocimento questa totale separazione della giustizia civile dalla giustizia penale, e questa soppressione nei giudizi civili dell'intervento calmo e imparziale del pubblico ministero, organo e parola viva della legge, soprattutto nelle grandi questioni di diritto, e nelle cause che per l'importanza dei loro interessi erano particolarmente confi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

date dalla legge alla sua tutela. Io temo che la magistratura giudicante, separata affatto dal ministero pubblico, possa incorrere in un doppio pericolo: o quello di diventare, con danno del potere legislativo, un potere autonomo, staccato da tutti gli altri poteri dello Stato, arbitro assoluto ed irresponsabile dell'interpretazione e dell'applicazione delle leggi; o quello di perdere, con danno dell'autorità giudiziaria, gran parte della sua autorità e del suo prestigio, diventando le assemblee delle corti e de' tribunali una specie di collegi di arbitri, tanto meno rispettati ed autorevoli, quanto meno liberamente eletti. Io credo che il pubblico ministero tolto ai giudizi civili, e ridotto alla sola persecuzione de' reati, perderà, con danno grandissimo della giustizia, ogni autorità ed ogni importanza, ed acquisterà per la natura stessa delle sue funzioni, quella naturale ripugnanza, diffidenza od odiosità, che si voglia dire, che, volere o non volere, circonda ed ha circondato sempre l'ufficio degli inquisitori penali, e dalle quali, fino alla loro totale decadenza, non potettero liberarsi gli antichi avvocati fiscali, e più in là nei tempi, gli *irenarchi*, gli *oziosi* e gli stessi *defensores civitatis*. Io credo che l'ufficio stesso del contenzioso finanziario che s'intende fondare, nel modo come viene costituito, non produrrà quel bene che se ne attende, ed i suoi agenti, avvocati e procuratori necessari di tutte le cause fiscali, avranno tanto minor credito, e tanta minore importanza nell'opinione pubblica e presso la stessa magistratura, per quanto è meno libera e più necessaria per essi la scelta delle cause e l'ufficio della difesa. A me pare, insomma, che, la mercè di questo progetto di legge, noi retrocediamo di parecchi secoli, e riconduciamo il ministero pubblico a quello che era nelle sue prime origini, *inquisitore penale ed accusatore pubblico* da una parte, *avvocato e procuratore delle cause del fisco dall'altra: procurator Caesaris, advocatus fisci*. E gli togliamo quello che il progresso del tempo e della legislazione gli aveva acquistato; il carattere, cioè, di rappresentante imparziale della legge, per invigilarne e richiederne la scrupolosa osservanza e l'esatta esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria.

Ed ora, o Signori, da quali motivi è stato consigliato questo progetto di legge, e sopra quali

ragioni esso si fonda? Io li ho cercati questi motivi e queste ragioni, ma per verità non sono giunto a scoprirli. E dico che non sono giunto a scoprirli, poichè quelli che si sono addotti non mi sembra veramente che sieno sufficienti per giustificare il grande mutamento che vuole introdursi per essi nell'ordine dei nostri giudizi.

Infatti che cosa si dice? Lo avete udito. Togliendo i principali motivi di questo progetto di legge da un'opera di recente pubblicazione, si è detto, in primo luogo, « che il pubblico ministero, allorchè non è parte nei giudizi, non esercita che le funzioni di giudice, con questa differenza che il giudice ha un voto deliberativo nel segreto della camera di consiglio, mentre il pubblico ministero deve pubblicamente ragionare e motivare il suo voto meramente consultivo. Ma siccome si l'uno che l'altro deve giudicare secondo ciò che si è allegato e provato, senza che potessero versare su cose non dedotte, su documenti non esibiti legalmente o sopra eccezioni non promosse, così non vi sia ragione alcuna perchè un funzionario speciale ricordi alla magistratura quale sia la legge e come deve essere applicata. »

Ma non mi pare che vi sia bisogno di un ingegno peregrino per comprendere che questo argomento prova troppo, e per ciò stesso non prova nulla.

Se fosse vero che basti presentare al giudice i fatti e i documenti della causa per essere sicuri della rettitudine e della legalità dei suoi pronunziati, sarebbero affatto inutili e la discussione pubblica, e le difese delle parti, e le arringhe degli avvocati; perciocchè costoro appunto non fanno che ricordare e la legge e la sua intelligenza e la maniera come dev'essere applicata. E messo una volta il piè su questo sentiero, si è per diretta conseguenza menati a rinnegare le più grandi conquiste della civiltà moderna: la pubblicità delle discussioni, la libertà delle difese, la solennità dei dibattimenti, per ritornare alla immobilità delle istruzioni scritte, ed al mistero delle deliberazioni segrete; sogno forse non sgradito di chi teme la pubblicità e le sue imperiose esigenze.

Ma se è della essenza della giustizia la pubblicità delle discussioni e la libertà delle difese, io credo che sia stato, e sarà sempre di grandissima utilità il vedere, fra l'attrito de-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

gl'interessi privati, nella lotta passionata dei contendenti, elevarsi nei dibattimenti giudiziari una voce calma e serena, la quale senza riguardo speciale per questo o quel litigante e senza altro scopo che quello della verità e della giustizia, riconduca la causa ai suoi veri elementi, e tracci e segni la via della sua legale risoluzione, richiamando incessantemente la giustizia al principio che consacra tutti i diritti particolari, che è quello di regolarli secondo l'interesse generale consacrato nella legge. Certo, nè questo magistrato, nè gli avvocati sono lì per ricordare propriamente al giudice quale sia la legge, o per insegnargli il modo di applicarla: si suppone bene che il giudice lo sappia, comunque il fatto possa talvolta stare contro la presunzione. Ma il pubblico ministero e gli avvocati sono lì per cooperare alla verità ed alla solennità delle discussioni giudiziarie, per concorrere alla scoperta della verità giuridica ed alla retta amministrazione della giustizia, gli uni per quanto possa concernere l'interesse particolare dei loro difesi, e l'altro per quanto concerne l'interesse generale della società, alla quale importa che la legge, tutela e garanzia di tutti, sia rispetto a tutti esattamente intesa e rigorosamente applicata.

Si è detto in secondo luogo, che « dinanzi ai tribunali e alle corti che giudicano del merito delle cause, non essendo in giuoco che meri interessi privati, non vi sia ragione perchè fra il giudice e le parti intervenga un magistrato intermediario, che può, se non altro, turbare l'eguaglianza delle loro difese. » Ma molte risposte a questa singolare opposizione.

E primamente, se questo magistrato che conclude sul merito della causa, non è mosso da alcun interesse particolare, la sua indifferenza è guarentigia dell'imparzialità del suo giudizio, ed il suo voto pubblicamente espresso e motivato, non fa che preparare e legittimare dinanzi al pubblico la imparzialità e la giustizia del voto segreto del giudice.

In secondo luogo, io l'ho detto e non dubito di ripeterlo, in ogni giudizio, per chi ben vi guarda, vi è sempre in giuoco non solo l'interesse privato dei contendenti, ma fino ad un certo segno anche l'interesse generale della società, alla quale, come ho già detto, importa

che la legge sia per tutti e contro tutti egualmente applicata.

E se per caso questa teoria sembrasse troppo astratta, troppo assoluta, o per lo meno non interamente corrispondente allo stato attuale della nostra legislazione, non rimane egli sempre vero che fra i giudizi civili ve ne sono parecchi nei quali, o per la qualità delle persone che litigano, o per la natura delle questioni che vi si trattano, la società vi è per un alto interesse pubblico direttamente impegnata, ed ai quali non potrebbe per conseguenza, senza danno, rimanere straniera? E non sono queste cause appunto che la saviezza delle nostre leggi, d'accordo in questo con le migliori legislazioni dei popoli civili, confidava alla speciale cura del pubblico ministero? E non sono ancora queste cause che togliete di presente alla sua vigilanza, radiando con una parola un intero titolo del codice di procedura civile? E credete proprio che la società non abbia alcuna ragione d'intervenire per mezzo di un suo speciale rappresentante in questi giudizi? alcun interesse a sorvegliare con ispeciale cura le cause nelle quali sono in questione l'interesse generale dello Stato e dell'ordine pubblico, lo stato delle persone e le tutele, il matrimonio e la separazione dei coniugi, i minori e gl'interdetti, la competenza dei giudici ed i conflitti di giurisdizione, la ricusazione dei giudici e l'azione civile contro di essi? Credete che la società possa e debba rimanere affatto estranea a queste grandi questioni? lasciarle interamente all'arbitrio delle parti ed all'attrito dei loro interessi e delle loro passioni? Per verità sarà forse di un pregio peregrino questa teorica novella di totale astensione, questa nuova estensione del principio *del lasciate fare e del lasciate passare*; ma io, per me, ho altro concetto della missione tutelatrice dello Stato, e non veggo senza pericolo questo generale abbandono, che taglia i nervi della sua autorità, diminuisce o toglie gli effetti benefici della sua missione.

Si è detto in terzo luogo, che « l'avviso del pubblico ministero pubblicamente ragionato è di molta, poca o niuna utilità alla magistratura che delibera, secondo che la dottrina sia molta, o poca, o niuna di chi lo pronunzia; che questa utilità era grande prima del 1862, soprattutto nelle provincie meridionali, dappoichè essendo il pubblico ministero un giudice che a-

veva tutto comune cogli altri giudici, tranne le funzioni, era scelto tra i migliori della magistratura, stimato già dai suoi compagni e dal foro, oltrechè sempre di grado maggiore dei giudici, cioè o pari al presidente se capo, o al vice-presidente se sostituto. Ma che oggi ch'è mutata la costituzione del pubblico ministero, oggi che è divenuto il rappresentante del potere esecutivo, che fa una carriera distinta da quella della magistratura e che ha minori guarantee personali, le sue conclusioni prive dell'autorità che proviene dall'inamovibilità dell'ufficio, dal grado e talvolta anche dalla fiducia che inspira ai magistrati per la sua eminente dottrina, non producono più quella grande utilità che prima producevano; o, come con parola poco degna e poco riguardosa è detto nello scritto dal quale quell'obiezione è tolta, non produce più quella grande utilità che valga la spesa dell'istituto. »

Io non intendo discutere questa obiezione; sono anzi disposto a dividere, fino ad un certo punto, le querimonie che contiene. Ma, che conchiudere dalla dolorosa osservazione? Certo, la sola conclusione razionale che si possa cavare da questa premessa, è che convenga ricondurre l'istituto del ministero pubblico a quel grado eminente di autorità e di dottrina che prima lo decorava, per produrre quella grande utilità che prima produceva. Ma sarebbe consiglio al certo poco savio e molto improvvido, se togliendo argomento da questo momentaneo scadimento, nel quale, per cagioni al certo non sue, si dice esser disceso l'istituto del pubblico ministero, si volesse non già rialzarlo, ma abatterlo sempre più e degradarlo. Chi ciò facesse, mi pare che somiglierebbe a quell'agricoltore, il quale, avendo un albero maestoso da cui raccoglieva molti ed utilissimi frutti, si avvisasse di abatterlo, solo perchè colpito dalla ghiaia portatavi da un torrente, sia diventato meno fruttifero ed ubertoso, nel mentre sarebbe bastato toglierne le pietre e l'arena per ridonargli l'antica vita ed il primitivo rigoglio.

Ed il danno sarebbe nel caso nostro tanto maggiore, in quanto che svigorito in quella maniera e per quella ragione l'istituto del pubblico ministero, egli si risentirebbe, e non potrebbe non risentirsi del colpo nell'esercizio delle funzioni, che pur gli lasciate, e special-

mente in quello dell'azione penale, che tanto interessa l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Si è detto infine, « che la speditezza del procedimento sommario contribuisce potentemente a togliere rispetto ed efficacia alle conclusioni del pubblico ministero, mettendo questi nella necessità di dare le sue conclusioni quasi all'improvviso, senza che possa recarvi quella cura e quello studio nella sostanza e nella forma, che è necessario per dare una direzione alla magistratura. »

Ma, lasciando stare la questione se il procedimento sommario debba proprio rimanere come è al presente, certa cosa è, che se ad onta della speditezza di tali giudizi si trova, e può trovarsi, un giudice capace a sentenziarne sull'istante, io non so perchè non possa trovarsi un ufficiale del pubblico ministero capace a discuterne le questioni con la stessa facilità e prontezza. E se per la gravità e difficoltà di queste è obbligato il giudice di rimandare ad altra udienza la sua sentenza, può ben rimandarsene ad altra udienza la discussione.

Voi dunque lo vedete, o Signori, le ragioni che si sono addotte a pro dell'attuale progetto di legge non paiono per nessuna maniera sufficienti a giustificare il sostanzial mutamento che s'intende introdurre nell'ordine de' nostri giudizi.

La questione che si è promossa, Signori, è ancor più grave di quello che al primo aspetto si appalesa. Essa si eleva a principî più alti, a questioni più difficili; a quelle che si riferiscono all'ordinamento giudiziario in generale, ed a quello del pubblico ministero in particolare; questioni ardue, difficilissime, che si ricongiungono ancor esse all'ordinamento politico di ciascun paese, ed intorno alle quali si affaticarono e si affaticano gli uomini più dotti, gli scrittori più insigni. Nè queste questioni han mancato di affacciarsi sovente in questo stesso recinto del Senato. Voi ricorderete in effetti, come in occasione di un piccolo progetto di legge, che riguardava certe lievi modificazioni agli ordinamenti giudiziari, vennero mossi qui i più ardui problemi, le più grandi controversie intorno ad un migliore organamento giudiziario: alle nomine, alle promozioni, al trasferimento dei magistrati, all'or-

dine e alla disciplina dei loro corpi, alla elezione dei presidenti, e fino intorno ai titoli e ai gradi dei magistrati.

Più concitate furono le questioni che sorsero intorno all'istituto del pubblico ministero, istituto che essendo rimasto o ignoto, o molto debole in talune regioni, e specialmente in quelle che rimasero fino agli ultimi tempi col processo scritto, spoglie affatto dei vantaggi e della responsabilità della pubblica discussione, almeno per i giudizi civili, non era da tutti egualmente stimato e giudicato, e da alcuni segnatamente guardato con una certa diffidenza ed un certo disdegno. E rammenterete senza fallo i gravi problemi e le svariate questioni che vennero in quella occasione suscitati e promossi. — Vi deve essere un ministero pubblico presso le autorità giudiziarie? Come deve essere costituito? Debb'essere eletto causa per causa a tenore del bisogno, come è stato in gran parte finora in Inghilterra e in America, o per maggiore guarentigia e maggiore sicurezza debbe essere stabile e permanente, come tentasi ora di costituirlo in Inghilterra? Ed in questo caso, deve egli essere un magistrato inamovibile, investito di funzioni amovibili, ovvero dovrà essere un semplice rappresentante del potere esecutivo, revocabile ad arbitrio? Costituito nell'uno o nell'altro modo, quale sarà la sua organizzazione, quali le sue funzioni? Interverrà nell'ordine e nella disciplina interna della magistratura, o soltanto nei giudizi e nei processi? Prenderà parte alle sole materie penali, ovvero anche alle materie civili? Nei giudizi penali l'azione penale debbe essere confidata esclusivamente a lui, ovvero deve essere concesso anche alla magistratura giudicante di poterne promuovere, e con quali guarentigie, l'esercizio? L'intervento del ministero pubblico nei giudizi civili sarà volontario o necessario? Si spiegherà per via di azioni, o anche di semplici conclusioni? Saranno queste richieste in tutte le cause, o in alcune soltanto, e quali?

Queste ed altre simiglianti questioni furono in quella occasione promosse ed agitate; ma per la loro stessa difficoltà e complicità vennero, con saggia prudenza, rimandate dal Senato a' più lunghi studi, a più maturi consigli.

Ora di queste molteplici questioni il progetto attuale non si occupa che di una sola; quella

dell'intervento del pubblico ministero nei giudizi civili, e la risolve contro l'ordine presente de' giudizi, contro il sistema attuale della legislazione. Tutte le altre questioni che si riferiscono a questo subbietto dell'ordinamento giudiziario, quelle stesse che ha toccate sì egregiamente l'onorevole Senatore Trombetta, sono, fino a un certo punto, estranee alla discussione presente. Possono essere conseguenze più o meno lontane del progetto attuale, ma certo non sono in esso distintamente comprese.

Ora, o Signori, io mi asterrò scrupolosamente dall'allargare il terreno dell'attuale controversia, mi limiterò come mi sono limitato a quello solo che forma la materia del presente disegno di legge. Ed intorno a questo stesso, mi asterrò da ogni osservazione personale, da ogni argomento proprio. Mi permetterò soltanto di richiamare l'attenzione vostra, e quella dell'onorevole Ministro, sopra quello che in questi ultimi tempi è stata scritto, o fatto, dagli uomini più competenti e dalle nazioni più civili intorno alla questione speciale che ci occupa.

Io non invocherò l'esempio della Francia, nè ricorderò le fasi della sua legislazione, dalla legge del 1790 che costituì presso la magistratura elettiva i *commissari del governo*, magistrati immovibili nominati dal re, distinti affatto dagli *accusatori pubblici* nominati dal popolo, ed incaricati unicamente di requirere per la esecuzione delle leggi, così nei giudizi civili che nei giudizi penali; fino al decreto organico del 1810 che ordinò il pubblico ministero nella forma attuale, istituto che è sovrastato a tutti i mutamenti politici ed alle forme di governo che con troppa facilità si sono succedute in quel paese.

Io non ricorderò quelle leggi, non solo perchè sono generalmente note e corrispondono in grandissima parte a quelle che imperano attualmente presso di noi, ma specialmente perchè so che da qualche tempo è divenuto come di moda, presso qualcuno, il riguardare con una certa ripugnanza ed un certo disdegno leggi ed istituzioni già prima ciecamente seguite, per affannarsi ad imitare autorità ed esempi prima affatto ignorati o trascurati. Nè io mi meraviglio di ciò, perchè so che l'influenza morale come la politica, nelle nazioni come negli individui, segue sempre il potere e la vittoria. Roma antica non diffuse il suo diritto e le sue leggi

pel mondo che dopo averlo conquistato. Il primo Napoleone non portò il suo codice attraverso l'Europa che dietro le aquile imperiali. Oggi l'Impero germanico varrà certo con la sua potenza a diffondere le idee e gli istituti della dotta Alemagna assai più di quello, che valsero a farlo i nomi di Kant e di Hegel. Noi stessi, nazione rifatta ieri, ma avente la gloria e la responsabilità di due grandi civiltà, avremo influenza per quanto saremo potenti. Ma non bisogna nulla esagerare. Le imitazioni inconsiderate e servili non sono certo utili, nè onorevoli, da qualunque parte vengono; ma sarebbe superbia stolta e vana quella di respingere sotto pretesto di originalità, o peggio per disdegno, le grandi lezioni e gli utili esempi da dovunque provengono. L'umanità è una famiglia; ciascun popolo, ciascuna nazione lavora per sé e per gli altri, ed è in questo scambio continuo d'idee di scoperte di lavori che sta il progresso continuo dell'umanità e l'avvenire del mondo.

Impertanto, Signori, non è l'esempio delle leggi francesi che intendo invocare qui, perchè ricordo che a quelle leggi si è fatta l'accusa di soverchio accentramento, e si è giunto fino a voler trovare nell'innocente istituto del pubblico ministero una delle cagioni delle recenti sventure della Francia. Ma io desidero piuttosto richiamare l'attenzione vostra sopra quanto più di recente si è quivi scritto e pensato intorno a questa istituzione. Imperocchè se, per la lunga esperienza fattane, il pubblico ministero fosse tenuto in Francia in minor pregio di quello che è tenuto, se il suo intervento nei giudizi civili fosse reputato così inefficace ed inutile come presso di noi si pretende, certo questa opinione non avrebbe mancato di farsi strada ed esser propugnata, ora specialmente che tutti i problemi politici, amministrativi, giudiziari sono stati, con vigore novello, richiamati a seria discussione ed esame.

E non pertanto, Signori, per quanto avessi potuto leggere e ricercare non mi è riuscito di rinvenire presso questa nazione alcuno scrittore che proponga o di mutare sostanzialmente l'istituto del pubblico ministero, o solo di allontanarlo dai giudizi civili. Mi è occorso invece di trovar propugnato il sistema contrario.

Io lascerò da parte i nomi illustri di Garat, Merlin, Henrion-De-Pensey, Dupin, Dalloz, Or-

tofan, Ledeau ed altri moltissimi per venire ai più recenti.

Nel 1857 fu pubblicata un'opera che porta per titolo: *Philosophie de la procédure civile — Mémoire couronnée sur la reformation de la justice par Raimond Bordaou*. In quest'opera si contengono non poche proposte di riforme intorno all'ordinamento giudiziario, ma nessuna che accenni al pubblico ministero ed alle sue attribuzioni.

Nel 1867 fu pubblicata un'opera che ha per titolo: *De l'action du ministère public en matière civile par Debacq*. In questa si muovono non poche quistioni sull'azione del pubblico ministero come parte principale nei giudizi civili, ma come *parte aggiunta* si raccomanda di estendere il più possibile il concorso delle sue conclusioni all'udienza.

Nel 1868, poco prima delle riforme liberali dell'impero, fu pubblicata un'opera, che menò non poco rumore, e fu: *La France nouvelle par M. Prevost-Paradol*. Nel Capitolo VII del libro II, che ha per titolo: *De la Magistrature et de l'administration de la justice*, si fanno non poche proposte per un migliore ordinamento della giustizia, specialmente per rispetto alla nomina ed alla promozione dei magistrati; ma quanto al pubblico ministero, fatto un paragone non certo lusinghiero pel talento e la dottrina degli agenti del pubblico ministero rispetto al foro, e meno lusinghiero ancora per i magistrati rispetto al pubblico ministero, non si propone alcun cangiamento, od alcuna innovazione, e solo si raccomanda di confidare, a tenore del bisogno, alcune delle sue funzioni alle maggiori illustrazioni del foro.

Nel 1870 è stato pubblicato nel *Compte-rendu de l'Académie des sciences morales et politiques*, un'interessante monografia di Odilon Barrot, sull'organizzazione della giustizia in Francia: *De l'organisation judiciaire en France*. In questa opera si propongono le più ardite riforme intorno all'ordinamento della magistratura e le forme de' giudizi: ridotti a pochissimi i magistrati, il giuri nei giudizi civili come nei penali, la giustizia ambulante anzichè sedentaria. Ma intorno al pubblico ministero nulla, o pressochè nulla; si raccomanda soltanto di affidare l'accusa penale non solo al ministero pubblico, ma anche ai privati, e di confidare alcune funzioni del pubblico mini-

stero così nei giudizi civili, che nei penali agli avvocati più illustri del foro. Ecco del resto l'intero articolo 7 *Du Ministère public*.

« Je propose de maintenir le droit dont le gouvernement est investi, de choisir librement ceux des officiers de ce ministère qui devront le représenter ; seulement je ne reconnaitrais plus au parquet le droit *exclusif* de poursuite en matière de crime ; j'admettrais tout citoyen à entreprendre cette poursuite à ses risques et périls et sous sa responsabilité. Je ne craindrais pas l'abus d'un pareil droit ; dans l'état de nos mœurs, il en serait fait à peine usage.

» D'ailleurs cet abus pourrait être prévenu par des répressions sévères ; et, à cette occasion, je fais la remarque que nos juges sont beaucoup trop timides et trop réservés dans l'emploi qu'ils font des dommages-intérêts.

» Afin de diminuer autant que possible le nombre des officiers de parquet, je laisserais au gouvernement la faculté de se faire représenter dans telle ou telle affaire, soit civile, soit même criminelle, par un avocat qu'il choisirait dans le barreau, ainsi que cela se pratique déjà pour certaines administrations financières ; ce mandat n'étant qu'accidentel et seulement pour une affaire spéciale, l'avocat qui le riceverait, ne cesserebbe pas d'appartenere à son ordine. En même temps que cette faculté permettrait de réduire le nombre des officiers du parquet, elle tendrait à rapprocher de plus en plus le ministère public du barreau, et cela au grand vantaggio de l'un et de l'autre.»

Nel 1875 è stato pubblicato *Le Budget de l'Etat, comparé, expliqué, mis en lumière dans ses détails — Reformes financières, judiciaires et administratives par E. Vraye*. E fra le riforme progettate non ne ho letta nessuna che riguardi il pubblico ministero, ovvero la restrizione delle sue attribuzioni.

D'altra parte il signor Lavielle nelle sue opere, ed il signor De Vault nei suoi discorsi, propongono che il ministero pubblico intervenga e conchiuda, per regola, in tutti i giudizi civili. Ed il Ministro guardasigilli, con recenti circolari, raccomanda appunto agli agenti del pubblico ministero di seguire questo sistema, di conchiudere nel maggior numero di giudizi civili che sia loro possibile.

Non vi piace per avventura l'esempio della Francia? Ebbene, prendiamo un altro paese go-

vernato con una forma politica affatto diversa. L'articolo 91 della legge del 15 febbraio 1816, sull'ordinamento giudiziario della repubblica di Ginevra, è scritto così:

« Davanti la corte di giustizia ed il tribunale civile, il procuratore generale ed i suoi sostituti saranno intesi tutte le volte che essi stimeranno il loro ministero necessario e l'ordine pubblico interessato. Essi saranno tenuti di conchiudere in tutte le cause concernenti la repubblica, i comuni, gli stabilimenti pubblici, i minori, gl'interdetti, le donne maritate, gli assenti, le successioni vacanti, la direzione della massa de' creditori, nelle declinatorie per incompetenza, e in tutti gli altri casi in cui la legge lo prescriverà. »

E questi casi che estendono l'intervento del pubblico ministero nei giudizi civili sono indicati dagli articoli 255, 295, 322, 376 e 409 del codice ginevrino di procedura civile, ch'è tra i migliori codici di procedura.

In Prussia gli uffiziali del pubblico ministero non fanno parte dei funzionari dell'ordine giudiziario; essi sono nell'esercizio delle loro funzioni indipendenti affatto dai tribunali. Ma il ministero pubblico rappresentato dal *Procuratore di Stato generale*, dai *Procuratori di Stato superiori* e dai *Procuratori di Stato* prendono parte non solo nelle materie penali, ma ancora in parecchi giudizi civili, specialmente in quelli che possono interessare l'ordine pubblico e lo Stato, e nelle cause per nullità di matrimonio o per divorzio.

Presso di noi nel 23 novembre del 1863, l'onorevole Ministro della giustizia Pisanelli presentò al Senato il progetto di un nuovo Codice di procedura civile. In quel progetto è mantenuto l'intervento del pubblico ministero nei giudizi civili, e sono richieste le sue conclusioni, per molte cause come un obbligo, per tutte le altre come una facoltà commessa alla sua discrezione ed a quella della corte o del tribunale. E nella dotta Relazione che precede quel progetto, l'egregio giureconsulto spiega ampiamente le ragioni della necessità ed utilità di questo intervento con parole nobilissime, che sono spiacenti di non poter ricordare al Senato per non allungare di più questo mio discorso.

Nel 1865, quel progetto di codice fu dall'onorevole Ministro Vacca sottomesso all'esame di una Commissione di eletti giureconsulti. Questa

nelle tornate del 3 e 4 maggio del 1865 esaminò la quistione della convenienza dell'intervento del pubblico ministero come parte aggiunta nei giudizi civili, e quasi ad uniformità la risolse per l'affermativa e ne determinò i casi nell'articolo 346 dell'attuale codice di procedura civile; con questa dichiarazione, che il difetto delle conclusioni del pubblico ministero costituisca nullità assoluta del giudizio se sono richieste per ragione di materia, nullità semplicemente relativa, se richieste per ragione di persona.

Nel 1865 un dotto professore di Gand, il signor *Alberico Allard* pubblicò un esame critico del codice di procedura civile italiano. In questo esame toglie in particolare considerazione la questione dell'intervento del pubblico ministero nei giudizi civili, ricorda le obiezioni che erano state fatte al sistema seguito dal codice, e si esprime con queste parole che domando il permesso di leggere per intero.

«Intorno alle cause da comunicarsi al pubblico ministero l'art. 346 ha colmato alcune lacune e chiarito alcuni dubbî, l'esame dei quali, come troppo particolari, andrebbe al di là del nostro proposito.

» Qui però si presenta un'interessante quistione di principî: l'intervento del pubblico ministero, come parte aggiunta, deve essere conservato nelle cause civili?

» La Commissione milanese ha esaminato la quistione molto profondamente, ed è venuta ad una conclusione negativa. Ecco, in compendio, le ragioni che fa valere in pro di un'innovazione così grave: « Quando la società ha un interesse diretto, come per esempio, in materia penale, quando la sicurezza pubblica è turbata o minacciata, quando la vita, l'onore, i beni del cittadino sono posti in pericolo, l'intervento del ministero pubblico è indispensabile. Non è però così in materia civile; qui l'interesse civile soltanto è in giuoco, l'ordine sociale non è punto scosso. Dicesi che la dignità ed il prestigio dell'istituzione ne soffrirebbero, se il suo ufficio si riducesse soltanto agli affari penali. Ma non è forse umiliante per la magistratura vedersi a fianco una specie d'incomodo guardiano, incaricato di vegliare alla retta intelligenza ed esatta applicazione della legge? E codesto antagonismo non è forse tale da far nascere dei conflitti? Una delle due: o i giudici sono,

e si stimano abbastanza illuminati, e non danno alcun peso alle conclusioni del pubblico ministero, ed allora a che avranno esse approdato? O attribuiscono una certa autorità al suo parere, e non è forse da temersi che possano perdere della loro personale autorità, ed anche della loro indipendenza? Aggiungi che nelle materie sommarie il pubblico ministero non sia al caso di esaminare con la profondità necessaria la causa: le sue parole quindi non è sperabile che possano persuadere i giudici. Di più secondo l'attuale organizzazione giudiziaria le funzioni del pubblico ministero sono ricercate da più capaci candidati, poichè offrono più brillante carriera, e più rapidi avanzamenti. Non varrebbe meglio cercare di attirare queste forze vive verso le funzioni di giudice? Sarebbe più conforme a tutte le leggi di economia. Le persone incapaci, ed i corpi morali, difesi secondo legge, non avranno punto mestieri di protezione speciale. Finalmente si dice, che la necessità di comunicare la causa sia sorgente d'impedimenti e ritardi. »

La stessa tesi è stata di recente sostenuta da un membro della Camera degli avvocati nel Belgio, il quale ha portato qualche argomento nuovo.

Contuttociò l'intervento del pubblico ministero sembra dover trionfare di siffatti attacchi. Non vi ha, per quanto è a nostra cognizione, legislazione che vi abbia rinunciato, e ciò che si è fatto è di avere più o meno esteso la cerchia degli affari da comunicarglisi. Se l'esecuzione della legge dà luogo a qualche inconveniente, non bisogna attribuirlo al principio. Non si chiede dal pubblico ministero una sterile ripetizione delle difese; si vuole conoscere la sua opinione e basta che brevemente la motivi. Una buona ragione vale più che dieci cattive, e fa d'uopo passarsi su ciò che non merita di essere confutato. Nè in Francia, nè nel Belgio si è mai visto sorgere alcun conflitto tra i tribunali e i rappresentanti del pubblico ministero. Non è neppure esatto che la carriera del pubblico ministero sia più ricercata; tutto dipende dalle attitudini speciali; l'ufficio del giudice richiede più maturità, più esperienza; quello del pubblico ministero più spontaneità, più *talento di esposizione*, e l'abitudine della discussione. È un fatto che le

cause da comunicarglisi sono meglio istruite, e meglio giudicate delle altre. In tali cause l'interesse pubblico è più o meno in vista, e meritano che vi si adoperi maggior cura. Queste osservazioni sono sufficienti per giustificare il sistema seguito in Italia ed in Francia, che la Commissione Belga, senza opposizione, ha ratificato.

Nel 1869, l'ho accennato poc'anzi, è stato presentato alla Camera Belga, dal Ministro Bara, un progetto di revisione del codice di procedura civile. La relazione di quel progetto ci avverte che quivi ancora fu suscitata la questione del pubblico ministero, ma fu unanimamente risolta dalla Commissione in conformità del codice francese ed italiano. Eccone le parole:

« Dans ce dernier temp, cette partie du code de 1806 a été attaquée à deux points de vue bien différents. D'une part, on a exprimé le désir que le ministère public fût, de droit, entendu dans toutes les causes (M. Lavielle, ch. V., n. 8). — M. R. Vaulx, Discours cité — C'est la pratique suivie en France, en vertu de recentes circulaires. D'autre part, on veut qu'il ne le soit jamais (M. Gislain, avocat à Namur, 1867). Ni l'une ni l'autre de ces idées n'a pu être accueillie par la Commission. La nécessité d'une communication toujours préalable, aurait l'inconvénient de prolonger souvent les débats, sans grand profit pour la justice. Le rôle du ministère public serait même, par ainsi dire, abaissé, par cette intervention forcée.

» Mieux vaut assurément limiter son intervention aux affaires vraiment graves, dans les quelles s'agitent des questions auxquelles la société ne doit pas être étrangère. Si devant la cour de Cassation, le ministère public est toujours entendu, c'est que l'intérêt de la loi elle-même y est en jeu. L'ordre public est donc nécessairement engagé dans les débats soumis à cette juridiction suprême.

» Quant à supprimer absolument les conclusions du ministère public, ON Y PEUT ENCORE MOINS SONGER. Son concours est trop éminemment utile à l'administration de la justice, pour qu'il soit permis d'y renoncer. On allègue, à l'appui de la thèse contraire, l'inégalité résultante de cette intervention, au profit de celui des plaideurs, contre lequel le ministère public conclut, comme s'il ne fallait

tenir aucun compte de l'impartialité de son avis! On ne veut pas d'intermédiaire entre les parties et le juge, comme si le sort du procès ne dépendait pas souvent de la capacité et du talent des avocats! On signale enfin la contradiction possible entre les conclusions du ministère public et le jugement, comme si les réformations par des magistrats supérieurs ne fournissaient pas aux plaideurs de plus pénibles contrastes! »

Dopo questi ricordi io non aggiungerò altre parole; ringrazio anzi il Senato della benevolenza con la quale mi ha ascoltato.

Io non intendo nemmeno fare alcuna proposta. Se avessi qualche cosa a fare, pregherei l'onor. Ministro di riservare questa e le altre questioni che si riferiscono al pubblico ministero, al tempo in cui potrà essere con maggiore maturità trattato e discusso l'ordinamento generale della magistratura; e certo nessuno forse potrebbe con maggiore autorità e competenza risolvere l'arduo problema. Ma per ora mi sembra affrettato e non senza pericolo il grande mutamento che si viene ad introdurre nei nostri giudizi.

Quali che siano però le risoluzioni dell'onorevole Ministro, ed i voti del Senato io dichiaro che mi asterrò scrupolosamente di prendere ulteriormente parte alla questione. Per l'ufficio che ho ancora l'onore di tenere, appartenendo al pubblico ministero, è con ripugnanza che mi sono indotto a prendere la parola in questa controversia che così direttamente lo riguarda; ma era impegnato nella questione da molti miei precedenti, e non poteva tacere del tutto. Però mi avveggo di essere andato più in là di quello che mi era proposto; e per un sentimento di personale convenienza dichiaro che non prenderò alcun'altra parte alla discussione della presente legge, quali che siano le proposte che si facciano, quali le osservazioni e le risposte che mi vengano date.

Una sola cosa mi permetto di aggiungere, ed è di badar bene alle conseguenze di questa legge, non solo per le funzioni che si tolgono al pubblico ministero, ma ancora per l'efficacia di quelle che gli si lasciano. Imperocchè, che cosa è in sostanza il ministero pubblico, ed a che tiene la considerazione che si pone alle funzioni che egli esercita? Non ad altro per certo che alla parte completamente disinteres-

sata che egli è chiamato a compiere nelle contestazioni fra semplici privati. Il giorno in cui il ministero pubblico cesserà di compiere quest'ufficio, il giorno in cui non gli rimarrà delle sue funzioni che quella di parte principale, interessata in proprio nome alle lotte giudiziarie, il cittadino cesserà di vedere in lui il magistrato, organo imparziale e parola vivente della legge, per non considerare che l'avversario; ed il ministero pubblico, nelle funzioni che pur gli lasciate, avrà perduta ogni considerazione, ogni autorità, ogni fiducia.

(*Segni di adesione.*)

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'onorevole Senatore De Falco ha creduto che l'Ufficio Centrale in una modificazione che egli ha fatto al primo articolo fosse andato molto al di là del progetto ministeriale, in quanto che egli ha creduto che l'Ufficio Centrale avesse anche escluso le cause matrimoniali dall'obbligo dell'intervento del pubblico ministero, stando alla lettera materiale di quella modificazione. Io ho forse il torto di non avere dichiarato in tempo essere quello un errore materiale di stampa; ma non l'ho fatto però per due ragioni; primamente perchè l'onorevole Presidente avendo dato lettura del progetto ministeriale, non cadeva in controversia la modificazione portata dall'Ufficio Centrale, il quale, naturalmente, quando si sarebbe discusso il 1. articolo, avrebbe avuto l'onore di segnalarlo per mezzo mio al Senato.

Ed anche per un'altra ragione non l'ho fatto, ed è che dalla Relazione questo errore rilevasi chiaramente.

E mi perdoni l'onorevole Senatore De Falco se mi sorprenda delle sue considerazioni al proposito, salvo che non abbia neppure creduto di volgere un rapido sguardo alla mia relazione, poichè altrimenti avrebbe trovato le ragioni per cui l'Ufficio Centrale precisamente conformandosi al progetto del Ministero e confortandone anzi il concetto, era venuto nell'idea di mantenere il pubblico ministero nelle cause matrimoniali.

Mi permetta il Senato che io dia lettura di queste parole in conferma di quanto ho avuto l'onore di dichiarare.

La Relazione così si esprime:

« Che se nelle cause relative al matrimonio fu conservato l'intervento del pubblico ministero, si è perchè esso è il rappresentante di una istituzione, che è il fondamento della famiglia e dell'intera società. »

Bene a ragione adunque ho detto che mi sorprende come l'onorevole Senatore De Falco abbia potuto credere che l'Ufficio Centrale avesse escluso anche le cause matrimoniali dall'obbligo dell'intervento del pubblico ministero.

Fatta questa dichiarazione, come io son uso a non iscostarmi dal fatto personale, non ho altro da aggiungere.

Senatore BORGATTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore DE FALCO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole De Falco ha la parola per un fatto personale.

Senatore DE FALCO. Dopo la dichiarazione fatta testè dovrei astenermi anche dal rispondere al fatto personale dell'onorevole De Filippo. Ma per questa volta mi si permetta una brevissima parola.

E per verità io non posso non meravigliarmi della meraviglia e della sorpresa dimostrate dall'onorevole De Filippo. Imperocchè il mio discorso e le mie parole sono fondati interamente sugli articoli del progetto dell'Ufficio Centrale così come sono stampati; e così come stanno non possono avere altro senso ed altra intelligenza che quella che io ho loro data.

Difatti quale era l'articolo ministeriale?

Era questo: « Il pubblico ministero presso le corti d'appello ed i tribunali cessa di intervenire nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali, e nei casi in cui a termini di legge procede per via di azione. »

Quale è l'articolo che vi ha sostituito l'Ufficio Centrale?

È questo: « Il pubblico ministero presso le corti d'appello ed i tribunali, non interviene nei giudizi civili se non nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione. »

Ora, se in questo articolo, sostituito dall'Ufficio Centrale a quello del Ministero, sono tolte le parole: *fuorchè nelle cause matrimoniali*, e si dice: *se non nei casi in cui, a termini di legge, procede per via d'azione*; mi parve chiarissimo che il concetto doveva essere quello di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

escludere l'intervento del pubblico Ministero dai giudizi civili *anche nelle cause matrimoniali*, e mantenerlo nei soli casi che *proceda per via di azione*; altrimenti la modificazione dell'Ufficio Centrale non avrebbe avuto senso.

Sono lieto dalla dichiarazione che ha fatto ora l'onorevole De Filippo di essere quello un errore di stampa, ma io non poteva divinarlo. Del resto, la differenza dei due progetti non cadeva che su di un solo caso, e la sostanza di ambedue rimane pressochè la stessa.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Borgatti.

Senatore BORGATTI. Io non ho chiesto la parola per un fatto personale, quantunque più volte ne abbia avuto occasione. Non l'ho chiesta perchè credo di essere, fra gli oratori iscritti, quegli che viene dopo l'onorevole De Falco.

Io tengo molto a parlare nella tornata di quest'oggi, specialmente dopo i giudizi, non sempre esatti, pronunciati, a mio riguardo, dal primo degli oratori che ha parlato.

L'onorevole Senatore De Falco, esordendo il suo discorso, ha promesso di esser breve, di non volere che motivare il suo voto; ma poi ha pronunciato un lungo e dotto discorso, che d'altronde io ho ascoltato con tutta l'attenzione che si conveniva e con molta soddisfazione.

Ora, è stata chiesta la parola per una dichiarazione: non vorrei che, anche per questa dichiarazione, si occupasse l'ultima parte della seduta, e che non rimanesse più tempo a me per parlare quest'oggi; oppure mi fosse concesso di parlare quando il Senato è già stanco, e quand'io non potrei neppure aver coraggio di fare appello alla consueta sua benevola attenzione.

Io prego adunque l'onorevole Presidente di voler interpellare l'onorevole Senatore che ha chiesto la parola per una dichiarazione, se veramente egli sia disposto a contenersi nei termini di una breve dichiarazione; imperocchè, in caso diverso, io pregherei l'onorevole signor Presidente e lo stesso onorevole Senatore Vacca a volermi permettere di parlare in questo momento, rimandando la dichiarazione ad un momento più opportuno.

Senatore VACCA. La mia dichiarazione sarà brevissima.

PRESIDENTE. La dichiarazione che vuole fare

l'onorevole Senatore Vacca, sia che tratti d'astenersi dal voto, sia che motivi il suo voto, parmi indifferente che sia fatta ora o più tardi, perciò mantengo la parola al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Queglino fra voi, o Signori, che hanno potuto assistere alle tornate precedenti, ricorderanno forse che, tanto dall'illustre Senatore Rossi, quanto dall'egregio Senatore Vitelleschi, il primo in occasione di una interpellanza da lui diretta al sig. Ministro delle Finanze per la condizione giuridica ed economica dei pubblici impiegati; il secondo nella discussione generale del progetto di legge sulla sovr'imposta sul registro, mi fecero l'onore di eccitarmi, a più riprese, di interloquire nella questione delle riforme e delle economie, nel senso in cui io ebbi più volte l'onore di parlare dinanzi al Senato, e principalmente nella tornata del 12 dicembre 1873, in occasione della discussione generale dei bilanci. Sononchè, o Signori, la questione delle riforme e delle economie, sollevata dai due lodati Senatori, è troppo vasta e troppo grave perchè io potessi osare di discorrerne per incidenza.

Epperò, riportandomi appunto alle cose ripetutamente dette, prima alla Camera elettiva, indi al Senato, mi limitai a dimostrare in succinto, che sarebbe in occasione di speciali ed appositi progetti di legge, che si potrebbero meglio concretare le idee, venire a pratiche conclusioni, e giudicare rettamente della *bontà*, dell'*opportunità* delle riforme e delle economie, e del *miglior modo* di recarle praticamente ad atto.

Noi ora siamo in questo caso. Abbiamo sott'occhio un progetto di legge, nel quale si trovano mirabilmente riunite le tre indicate ed essenziali condizioni: la *bontà* l'*opportunità* ed il modo praticamente migliore di attuazione.

È buona una riforma, quando, essendo essa rivolta a semplificare le pubbliche amministrazioni, ed a rendere l'azione del Governo facile, spedita, forte; contribuisce ad un tempo a diminuire la spesa in sollievo dei poveri contribuenti, ed a migliorare la sorte degli impiegati: imperocchè, l'economia che si ritrae può e deve servire appunto a migliorare la condizione degli impiegati, senza molestare i contribuenti.

È opportuna una riforma, quando è reclamata

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

da un'opinione illuminata, tranquilla, costante.

È migliore il metodo di attuazione, quando una riforma ha per oggetto principale e per iscopo finale di ricondurre la competenza dello Stato entro i naturali e costituzionali confini, recidendo tutto ciò che eccede cotali confini, e che la pubblica opinione e l'esperienza vengono additando siccome superfluo.

Sono questi i criterii, questi gli scopi, questo il modo di attuazione, onde Governo e Parlamento, fino dai primordi della nona legislatura, si impegnarono solennemente di venire attuando a gradi a gradi il programma amministrativo con cui era stata inaugurata la legislatura precedente, che fu la prima del Parlamento Italiano.

Di tutto ciò io ebbi l'onore di discorrere diffusamente dinanzi al Senato quando fui ammesso a svolgere una proposta di mia iniziativa; la quale, nella sostanza, è identica alla proposta attuale, specialmente dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

E le cose da me, in quella circostanza largamente esposte, potrà ognuno che ne abbia volontà e pazienza, ritrovarle nel rendiconto ufficiale della tornata del Senato del 3 aprile 1873, e nella Relazione successivamente distribuita ai singoli signori Senatori, collo stampato del Senato (N. 117) — Sessione 1871-72.

Riportandomi pertanto alle cose diffusamente dette nella citata tornata del 3 aprile 1873, e nella successiva mia Relazione, ora all'eloquenza vivace e calda dell'onorevole Senatore Trombetta, e a quella forbita ed ornata dell'onorevole Senatore De Falco, io contrapporrò la eloquenza modesta dei fatti, la logica calma dei principii comunemente ricevuti in questa materia; e sarò breve più che potrò, confortandomi di tratto in tratto dell'autorità stessa dell'onorevole Senatore De Falco.

Comincerò dal ricordare che fino dai primordi della nona legislatura, ossia dai primi mesi del 1866, Governo e Parlamento riconobbero e proclamarono solennemente che l'istituzione del pubblico ministero doveva essere riformata, e si trovarono concordi su questo punto. « Che l'intervento del ministero pubblico non è necessario se non nei giudizi penali; e che perciò si debbono restringere le attribuzioni di cotesto istituto ai soli affari

penali » aggiungendo che questo « era uno dei provvedimenti più reclamati dalla pubblica opinione. »

Questo d'altronde non era che la conseguenza logica e necessaria dell'applicazione di un principio fondamentale del nostro nuovo diritto pubblico interno, proclamato dal Governo medesimo per bocca del chiarissimo Senatore Scialoja, allora Ministro delle Finanze; come risulta dalle tornate della Camera dei Deputati del 22 gennaio e del 22 febbraio 1866. Il quale principio fondamentale fu pure confermato sotto la passata amministrazione per bocca dell'esimio Deputato Sella, allora Ministro delle Finanze. Egli infatti così si esprimeva nella tornata della Camera Elettiva, il 13 febbraio 1873: « V'è incontestabilmente (egli diceva) un desiderio generale, che s'impone quasi come una necessità, ed è che il Governo governi il meno possibile.... Si deve quindi desiderare che il Governo metta la mano il meno possibile nelle cose nelle quali non è STRETTAMENTE INDISPENSABILE CHE S'INGERISCA. »

Ora, chi oserebbe asserire che sia strettamente indispensabile che il pubblico ministero, rappresentante del Governo presso l'Autorità giudiziaria (chè tale lo definisce la nostra legge), s'ingerisca delle materie civili? Chi oserebbe affermarlo? Non l'osò neppure uno dei fautori più autorevoli di questa istituzione, l'onorevole Senatore De Falco, il quale invece, essendo Guardasigilli anche in quel tempo, diceva alla Camera dei Deputati nella tornata del 22 novembre 1872: « che il pubblico ministero è necessario SOLAMENTE nelle materie penali, e che nella civile egli lo credeva soltanto molto utile.

A me basta di prender atto di cotesta importantissima confessione; imperocchè è elementare, in diritto pubblico, che nelle cose di Governo ciò che non è necessario, non solo non è utile, ma è dannoso. È dannoso prima di tutto per i contribuenti perchè più il Governo s'ingerisce e più cresce il bisogno di aumentare la classe già troppo numerosa dei pubblici impiegati con pregiudizio di essi medesimi. È dannoso, in secondo luogo, per il Governo stesso, « perchè i Governi sono tanto più deboli quanto più si vogliono ingerire, e perchè quanto più s'ingeriscono tanto più

crebbe la loro responsabilità. E siccome non possono di tutto rispondere, la loro soverchia ingerenza *diminuisce la loro forza*, ed accresce la loro responsabilità. »

Così si esprimeva l'onorevole Senatore Scialoja, Ministro delle Finanze, nella tornata della Camera dei Deputati, il 22 febbraio 1866, in piena conformità di ciò che disse più tardi sullo stesso proposito il Ministro delle Finanze onor. Sella. E bisogna davvero non aver mai aperto un libro, che tratti ai giorni nostri di queste materie, per meravigliarsi di cotali regole elementari del diritto pubblico odierno.

A coteste logiche e necessarie induzioni dei principî fondamentali del nostro diritto pubblico odierno; e alle inevitabili conseguenze dei citati precedenti governativi e parlamentari, aggiungerò ora le manifestazioni dell'opinione pubblica, confermate, e rese autorevoli e solenni: *primo* per fatto ed atto del Governo; *secondo* dalle proposte, deliberazioni, e dagli Atti del Parlamento; *terzo* dai voti del primo Congresso giuridico italiano.

Le manifestazioni della pubblica opinione furono prima di tutto rese autorevoli e solenni per atto e fatto del Governo. Ciò risulta dalla tornata del 20 marzo 1866, della Camera elettiva. Il Guardasigilli d'allora, messo alle strette da una domanda di riforma del pubblico ministero; la quale, sebbene gli fosse mossa da un unico Deputato, era tuttavia l'espressione manifesta di un voto generale della pubblica opinione e della maggioranza parlamentare; il Guardasigilli d'allora, ripeto, messo alle strette da cotale domanda, assunse l'impegno e promise solennemente di presentare *al più presto possibile* (sono parole testuali) un progetto di legge intorno al pubblico ministero.

Vero è che cotale promessa fu abilmente circondata di sottili ed accorte cautele; ma la promessa di presentare un progetto di legge fu fatta; e questo fatto bastò da per sé a creare la necessità di pur fare qualche cosa, e quindi ad esautorare la istituzione del pubblico ministero, tanto più che non erano ancora trascorsi tre mesi dacchè essa era in esecuzione. Sarebbe un recar onta alla franchezza ed al coraggio di quel Guardasigilli, supponendo che egli avesse esitato un solo istante a respingere recisamente quella domanda, se non fosse

stato persuaso, in sua coscienza, che pur qualche cosa bisognava fare.

In seguito dirò il resto. Ma intanto cade qui in acconcio di avvertire che nella tornata del Senato del 31 gennaio 1873, essendo caduta la discussione sull'istituzione del pubblico ministero, alla quale mi stimai in dovere di prendere parte anch'io, tutti fautori ed avversarii della istituzione, fummo d'accordo nel riconoscere che essa doveva essere corretta; ed io anzi presi atto di questa dichiarazione: siccome fummo inoltre tutti d'accordo nel riconoscere che tutte le *grandi questioni*, a cui alludeva il Guardasigilli nella tornata della Camera elettiva il 20 marzo 1866, si riducono ad una sola, la quale possa dirsi veramente *questione di merito*, toccante cioè la sostanza della istituzione; e consiste in sapere se il pubblico ministero debba essere il rappresentante del potere esecutivo, o piuttosto un magistrato inamovibile, un *magistrato in missione*, com'era col sistema che vigeva nelle provincie Napolitane prima della legge attuale. Il Guardasigilli d'allora dichiarò recisamente, nella citata seduta della Camera elettiva, del 20 marzo 1866, che egli opinava per il primo sistema, vale a dire che il pubblico ministero debba essere necessariamente, in uno stato retto a forma rappresentativa, e con un Ministro della Giustizia responsabile, il rappresentante del potere esecutivo. Con che egli stesso veniva a confessare che il progetto di legge da lui promesso non poteva riferirsi che al più od al meno delle attribuzioni attuali del pubblico ministero. E se si dovesse badare attentamente a tutto quello che fu detto nella citata circostanza, come ci ho badato io, se si tenesse conto delle parole onde l'interpellante, ossia il Deputato che aveva mossa la dimanda di riforma del pubblico Ministero, prese atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, bisognerebbe concludere che il signor Ministro era pur egli del parere dell'interpellante e della maggioranza parlamentare; val quanto dire che l'ingerenza del pubblico ministero debba restringersi unicamente alle materie penali. E difatti l'interpellante così concludeva, dopo i discorsi del Guardasigilli: « Io mi compiaccio che il Guardasigilli nella sua difesa del pubblico ministero l'abbia *solo* considerato come magistrato *accusatore*, e *nulla* abbia detto in difesa delle attribuzioni sue in cause civili. »

Io non trovo nel rendiconto della più volte ricordata tornata del 20 marzo 1866, che il Guardasigilli facesse alcun'osservazione, alcuna riserva dopo cotale esplicita dichiarazione dell'interpellante.

Dissi che in secondo luogo le manifestazioni della pubblica opinione furono confermate dalle proposte, dalle deliberazioni, dagli Atti del Parlamento. Valga per tutti una splendida ed accurata Relazione presentata alla Camera elettiva, nella tornata del 24 aprile 1866, in nome di una Commissione, che dal numero dei suoi componenti ebbe nome di *Commissione dei Quindici*.

A pagine 82 e 83 di questa Relazione, che è in un volume della raccolta degli *Atti del Parlamento*, esistente nella biblioteca del Senato; si legge:

« Con ciò si otterrebbe.... (Prima di queste parole sono indicate le diverse riforme ed economie che si potrebbero ottenere sul bilancio della giustizia) con ciò si otterrebbe una notevole economia, la quale potrebbe essere accresciuta *d'assai* con un altro provvedimento *reclamato dalla pubblica opinione*; quello della *diminuzione* del numero e delle *ingerenze* del pubblico ministero. »

E qui avvertò l'onorevole mio amico, il Senatore Trombetta, che la lodata Commissione aveva premesso nella sua Relazione che le economie possono essere o *causa* od *effetto* delle riforme: quando sono *causa*, ossia si fanno le riforme unicamente per ottenere delle economie; in questo caso io sono perfettamente di accordo coll'onorevole Trombetta. Ma quando le economie sono l'*effetto* delle riforme, ossia derivano naturalmente da una riforma buona ed opportuna, e le riforme buone ed opportune sono anche utili; in questo caso i timori dell'onorevole Trombetta debbono svanire; e dovrebbe egli riconoscere che di cotesta materia io non parlo a caso, e che ne ho fatto qualche studio accurato. Ripeto che restringendo le ingerenze del Governo entro i limiti di *stretta necessità* ne derivano sempre questi due vantaggi, che debbono essere inseparabili nelle riforme e nelle economie: si giova ad un tempo al Governo ed ai contribuenti.

Queste erano le regole fondamentali, che la Commissione dei *Quindici* premetteva nella sua

splendida Relazione, compilata dall'onorevole Correnti.

Mi perdoni il Senato la digressione, intanto che io ritorno subito alle citate pagine della detta Relazione; e cioè che fra le riforme proposte per alleggerire il bilancio della Giustizia vi era « un altro provvedimento, *reclamato dalla pubblica opinione*; quello della *diminuzione* del numero e delle *ingerenze* del pubblico ministero. » E qui pure vede l'onorevole Trombetta che non si trattava soltanto di diminuire il *numero* degli ufficiali del pubblico ministero, per fare una economia; ma si diceva di diminuire ad un tempo le *ingerenze* del pubblico ministero, poichè da cotesta diminuzione soltanto sarebbe derivata l'altra del numero degli ufficiali del pubblico ministero.

E più sotto, riassumendo la Commissione le riforme e le economie tutte da essa proposte, concludeva, riguardo al pubblico ministero, che debbano essere « ristrette le sue attribuzioni alle *sole* cause penali, ed alla tutela e difesa dei diritti dello Stato nelle contenzioni civili. » Era intendimento della lodata Commissione di incaricare il pubblico ministero, una volta dispensato dalle inutili sue ingerenze nell'udienze civili, della difesa delle cause erariali dove lo Stato è tratto in giudizio come privato. Intendimento logico senza dubbio, ma che è stato prudente consiglio di abbandonare per ragioni che qui sarebbe fuor di luogo indicare.

Nella Relazione poi della sotto Commissione, nominata nel seno della Commissione dei *Quindici*, e più particolarmente incaricata delle riforme e delle economie pel Ministero della Giustizia, di cui fu Relatore l'onorevole De Cesare, ora meritissimo Consigliere della Corte dei Conti, alla pagina 152, così si diceva:

« La sotto Commissione crede eziandio possibile, *giusto* ed economico, di *restringere le attribuzioni* del pubblico ministero ai *sol*i affari penali, ed alla tutela e difesa dei diritti dello Stato nelle cause civili. » E più sotto a pagina 155.

« La sotto Commissione non può non esprimere il voto che la *MAGGIORE* riduzione del personale delle Corti e dei Tribunali debba cadere sul numero *strabocchevole* degli agenti del pubblico ministero. »

Identiche adunque furono le conclusioni della Commissione generale dei *Quindici* e della Commissione speciale: di restringere cioè l'ingerenza del pubblico ministero per aver modo di diminuire il numero de' suoi ufficiali, e fare un'economia, senza ricorrere ai contribuenti, come era stato dichiarato e promesso formalmente.

Di cotale Commissione, detta dei *Quindici*, oltre ad alcune individualità più spiccate della *Sinistra*, facevano parte i compianti *Cordova*, *Ricci Vincenzo*, *Rattazzi*; oltre il *Depretis*, il *Mordini*, e qualche altro onorevole Deputato allora appartenente al *Centro sinistro*. La *Destra* era rappresentata dagli onorevoli *Minghetti*, *Sella*, *Lanza Giovanni*, *De-Vincenzi*, e qualche altro: nomi certamente non sospetti di essere poco solleciti nella difesa e conservazione delle prerogative e del prestigio del Governo e de' suoi agenti.

Dissi che le manifestazioni della pubblica opinione furono per ultimo confermate e rese solenni ed autorevoli dai voti del primo Congresso giuridico italiano, tenutosi in Roma tre anni or sono. È noto che quella dotta assemblea, competente senza dubbio in questa materia, deliberò a suffragi unanimi che si dovesse esprimere al Governo e al Parlamento il voto che le ingerenze del pubblico ministero fossero ristrette ai soli giudizi penali.

La proposta che diede luogo a cotale unanime deliberazione portava per prima firma quella del compianto uomo di Stato, che diede il suo nome alla legge del 1859, colla quale venne introdotta dalla Francia in Piemonte la istituzione del pubblico ministero.

Si riconosca adunque che se anche l'attuale progetto di legge si spingesse fino ad abolire affatto l'ingerenza del pubblico ministero nei giudizi civili, non sarebbe poi quella enorme cosa, quel *finimondo* (mi si perdoni la frase) temuto dall'onorevole Trombetta; e, sebbene con accento meno concitato, anche dall'onorevole Senatore De Falco. Anzi la riforma sarebbe raccomandata da molti ed autorevoli precedenti, come udiste, o Signori; e ciò che più importa, discenderebbe logicamente dai principî fondamentali del diritto pubblico proprio di uno Stato retto a libertà.

Ma qui l'onorevole Senatore Trombetta diceva: « Voi siete molto più radicali; voi volevate

andare molto più oltre. » Sì, è verissimo; ma per un radicalismo di cui non può temere se non colui che è digiuno degli studî propri di questa materia, e per una ragione molto semplice ed elementare.

Se il Senato me lo permette, leggerò le poche parole che si riferiscono all'infondato giudizio pronunciato contro di me dall'onorevole Trombetta, e che sono raccolte esattamente nel rendiconto della tornata del Senato del 3 di aprile 1873:

« A tutto questo aggiungerò (dicevo allora) che, a mio avviso, si potrebbe, senza pregiudizio alcuno, restringere perfino la competenza del pubblico ministero anche nel penale; e soprattutto si potrebbe e si dovrebbe stabilire, come qualche recente scrittore veniva opportunamente suggerendo, che *anche il privato cittadino abbia diritto di esercitare l'azione penale non solo come parte civile, ma come vera parte accusatrice.* »

Indi io proseguiva:

« In cotal guisa si potrebbe a poco a poco rivendicare all'iniziativa privata ed all'azione penale la necessaria energia e libertà; nè si avrebbe, come ora, a lamentare troppo spesso l'indifferenza dei privati per lo scoprimento e per la repressione dei reati. »

E qui pure mi sia concessa una breve digressione. Avviene dei popoli ciò che accade degli individui sottoposti a tutela. Colui che sa di avere chi si occupi degli affari suoi, poco se ne cura egli stesso; e i sottoposti a tutela non giungono a trattare con intelligenza ed amore i propri affari se non quando sono divenuti liberi nella propria iniziativa, e responsabili del fatto proprio. Anche nel governo dei popoli l'eccessiva e perpetua tutela non è segno di avanzata civiltà e di libertà ben intesa, on. Trombetta; è invece indizio sicuro di infanzia sociale o di servitù. Presso i popoli liberi poca è la tutela, come sono poche le leggi e semplicissimi gli istituti governativi. Anzi le poche leggi sono d'indole negativa; onde impedire che l'esercizio di ogni iniziativa e libertà individuale non trasmodi in pregiudizio dell'iniziativa e libertà altrui.

E qui mi ricordo opportunamente che *Giulio Simon* al Corpo legislativo, se non erro, e durante il secondo impero, disse acconciamente che in Francia era stato invertito il principio

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

fondamentale del diritto pubblico interno. In Inghilterra *si può fare tutto ciò che la legge non vieta*; invece in Francia *non si può fare se non quello che la legge permette*. Indi il lodato pubblicista francese, esclamava: *ormai siamo in Francia ridotti a questo, di non poter più fare il bene se non per via di petizione*.

Nè mi accusi qui l'onorevole De Falco che io sia del numero di coloro che dopo avere incensata la Francia, nei giorni della maggior sua potenza, ora profittano delle sue sventure per condannare tutto quello che essa ha fatto.

Le mie opinioni, sulle istituzioni e sulla legislazione francese, sono sempre le stesse da molti ma molti anni.

Ed ebbi altra volta a ricordare in Senato una molto espressiva sentenza del nostro Cesare Balbo, il quale attribuiva la causa di tutti i mali che ai suoi tempi accadevano in Francia e di quelli che egli vaticinava, e che pur troppo sono accaduti, al *pasticcio* che in Francia si volle fare della *carta rappresentativa inglese*, e delle istituzioni dispotiche del cesarismo repubblicano ed imperiale.

Nè occorre un senno peregrino per comprendere che è da cotale *pasticcio* che deriva la cagione, onde le libertà costituzionali non hanno potuto allignare in Francia. È nelle istituzioni le quali, come quella del pubblico ministero, concepite *ab irato*, nei giorni della baldoria rivoluzionaria, in un momento di reazione e di diffidenza del potere politico verso il potere giudiziario, divennero poscia acconcio strumento di dispotismo sotto il Consolato e l'Impero, che si deve cercar la causa per cui la Francia è tuttavia condannata a dibattersi irrequieta tra la dittatura personale e l'anarchia, ed ora è ridotta ad essere governata da una forma che non si può, nè si deve dire se veramente sia monarchia o repubblica. In sostanza è la negazione di ogni forma di Governo; esempio unico nella storia dei popoli civili!

Ma, riprendendo il discorso, interrotto di nuovo, e continuando su ciò che io aveva l'onore di esporre al Senato, nella più volte citata seduta del 3 aprile 1873, a proposito della esorbitanza delle attribuzioni del Pubblico Ministero anche nel penale, io mi riportava ad un giudizio non sospetto di inclinazioni malevole verso le istituzioni francesi, al giudizio

del compianto Odilon-Barrot, che anche l'onorevole De Falco ha invocato, ma non in quella parte in cui l'insigne giureperito e pubblicista viene dimostrando come l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi penali sia una enormezza; *uno dei principali vizi dell'istituzione*:

« Il diritto di accusa (egli dice) appartiene in Francia a tutti i cittadini, ma è subordinato, nel suo esercizio, all'intervento obbligatorio del Ministero Pubblico. »

Di maniera che, se il Pubblico Ministero non interviene, *l'accusa privata cade di per se stessa* (sono le parole precise fedelmente tradotte dal testo francese nell'opera, che citai nella tornata del Senato del 3 di aprile 1873, indicando, colla consueta mia precisione, il volume, e perfino le pagine).

« Egualmente (soggiunge indi appresso) per la nostra legge ogni azione penale, se è diretta contro un funzionario qualunque, viene subordinata all'approvazione del Consiglio di Stato, nella stessa guisa che, quando è rivolta contro un privato, è subordinata *al beneplacito e buon volere degli agenti del Pubblico Ministero*. Ecco (egli esclama) a che è ridotta l'azione comune in Francia! Ecco ciò che si è fatto del diritto, che spetta a ciascun cittadino di domandare riparazione di un'offesa che gli sia stata recata. Cotale diritto, anzichè essere assoluto, è limitato soltanto dalla responsabilità di colui che l'esercita, *è invece sottomesso al buon volere degli agenti dell'autorità*. »

E continua di questo tenore, incalzando sempre più negli argomenti, per dimostrare che *coste condizioni sono ingiuste ed illiberali*, e che è d'uopo correggere sollecitamente l'istituzione, se si vuole che essa sia conforme a libertà ed a giustizia. E badino gli onorevoli De Falco e Trombetta che lo scritto di Odilon-Barrot sulle istituzioni giudiziarie della Francia è l'ultima, od almeno una delle ultime pubblicate in questi ultimi tempi. Se io ho citato di nuovo questo insigne giureperito e statista francese, non l'ho fatto, per la smania di *ornare i miei discorsi di citazioni*, ma perchè, prima di tutto, l'autorità stessa è stata invocata erroneamente dal preopinante, e perchè i principii a cui si riferisce lo scrittore francese sono gli stessi e gli identici onde io ho sempre sostenuto, e mantengo che le attribuzioni del

Ministero Pubblico sieno eccessive anche nel penale.

Mi viene qui acconcio di dichiarare all'onorevole Senatore Trombetta che se egli vorrà compiacersi di riprendere sott'occhio il rendiconto ufficiale della più volte citata seduta senatoria del 3 aprile 1873, vedrà che io non ebbi mai in animo di rendere responsabile il Ministero Pubblico degli eccessi che, a più riprese, nelle diverse rivoluzioni, disonorarono in Francia non solo la civiltà, ma la umanità.

Soltanto, poichè i difensori del Pubblico Ministero, con un lirismo giovanile davvero, mi venivano cantando con Henrion De Pensey che il Pubblico Ministero *quale* veniva costituito nell'anno VIII della Repubblica Francese è *uno dei progressi della civiltà moderna*; e col Merlin che « la Repubblica Romana non sarebbe caduta, se il pubblico ministero fosse esistito *a reprimere le prime imprese degli ambiziosi* » era naturale che io rispondessi che se cotesti innocenti sfoghi rettorici potevano perdonarsi ai tempi degli Henrion De Pensey e dei Merlin, quando il fascino di coteste istituzioni era accresciuto dai successi strepitosi delle guerre e delle conquiste e dalla gloria di un gran genio, signore della fortunata nazione; non erano tuttavia più tollerabili dopo che una esperienza ben triste aveva pur troppo dimostrato se il Pubblico Ministero avesse la prodigiosa virtù di salvare le repubbliche, gl'imperî, le monarchie sotto qualsiasi forma.

Importata cotale istituzione del Pubblico Ministero in Piemonte nel 1859 tal quale fu istituita sotto la prima Repubblica Francese e si mantiene tuttavia in Francia, voi sapete, o Signori, che colla legge d'unificazione del 1865 venne estesa a tutto il nuovo regno. Ma, come ebbi già l'onore di ricordarvi, non erano ancora passati tre mesi, che il Governo stesso, siccome risulta dalla seduta della Camera elettiva del 20 marzo 1866, tante volte ricordata, dovette prendere impegno di presentare sollecitamente un progetto di legge sul Pubblico Ministero. Tanto poco la nuova istituzione trovò favore in Italia e parve acconcia, com'è di presente, alle libertà conquistate!

Si è detto che in Inghilterra pure ora si sta studiando di introdurre la istituzione del Pubblico Ministero. Io non so, prima di tutto, se ciò avverrà mai; ma, anche avvenendo, chi oserà

affermare che la istituzione del Pubblico Ministero sarà stabilita in Inghilterra tal quale essa è in Francia e da noi? Io credo di poter affermare che se mai accadesse che in Inghilterra si introducesse (di che io dubito assai) la istituzione francese del Pubblico Ministero, non potrebbe essere che limitatamente ai giudizi penali.

Bisogna proprio non avere nozione alcuna della organizzazione giudiziaria inglese, ed ignorare affatto i principî elementari del diritto pubblico di quel libero Stato, per potere credere che si possa ivi introdurre il Ministero Pubblico, come è in Francia e da noi, nei giudizi civili.

In Prussia e in Austria il Pubblico Ministero è costituito per rappresentare lo Stato nei giudizi penali; locchè è veramente conforme alle origini ed allo spirito di questa antica istituzione. L'Austria e la Prussia non sono Stati dove il Governo sia indifferente a conservare le proprie prerogative in tutto ciò che è necessario ad una buona amministrazione della giustizia.

In Italia, come vedemmo, non erano ancora trascorsi tre mesi dacchè la istituzione del Pubblico Ministero era stata estesa a tutto il Regno, tal quale era stata importata dalla Francia nel 1859, che lo stesso governo si vide costretto a promettere formalmente di riformarla, in omaggio al voto generale della opinione illuminata delle persone competenti e della maggioranza parlamentare, che più e più volte avevano espresso il voto di restringere l'ufficio del Pubblico Ministero ai soli giudizi penali.

Ma nel caso nostro non si tratta di restringere l'intervento del Pubblico Ministero alle sole cause penali, nè si tratta neppure di escluderlo dai giudizi civili; si tratta principalmente di togliere quell'enorme, me lo perdoni l'onore Senatore Trombetta, quell'enorme, che si contiene nell'articolo 141 della legge attuale. Io prego gli onorevoli Senatori a concedermi di leggere quest'articolo se, per avventura, non tutti l'avessero presente nella sua forma precisa. Esso dice: « Un ufficiale del Pubblico Ministero *assiste* a tutte le adunanze delle Corti e dei tribunali. In mancanza del suo intervento l'adunanza non è LEGITTIMA. »

Come la udienza non è LEGITTIMA? O che i

tribunali ricevono forse la giurisdizione dalla presenza di un agente del Governo?

Non è LEGITTIMA la udienza neppure quando i privati cittadini contendono in giudizio unicamente del *tuo* e del *mio*, rappresentati dai rispettivi avvocati o procuratori? Ed è ciò comportabile in uno Stato retto a libertà, dove perfino le riunioni popolari sono permesse, e sono *legittime* anche senza l'intervento dell'agente del Governo? Che l'agente del Governo, ossia l'ufficiale del Pubblico Ministero, sia in facoltà di intervenire in tutte le udienze civili, quando lo stima o necessario od opportuno, si passi per ora; ma che *debba* intervenire solo per rendere *legittima* la udienza civile colla ridicola formalità del suo personale intervento, oh questo è troppo; e neppure sotto gli Stati più dispotici, anteriori al nostro Regno, si spinse la ingerenza del Governo nella amministrazione della giustizia a questo eccesso.

Io penso quindi che se anche questo progetto di legge non presentasse se non il vantaggio di togliere quest'enormeza, assolutamente incompatibile colle libere nostre istituzioni, ciò basterebbe senza dubbio perchè il Senato vi debba accordare di lieto animo il proprio suffragio.

E qui mi viene opportuna una dichiarazione.

Taluni mi hanno attribuito il merito di essere stato il primo dei Guardasigilli del Regno d'Italia che iniziò la riforma del Pubblico Ministero. Altri invece mi hanno accusato di aver voluto mettere la mano profana in questa *arca santa* per la velleità di apparire un Ministro innovatore, un Ministro riformatore.

Non è vera nè l'una nè l'altra cosa: non accetto la lode e respingo il biasimo.

Il merito dell'iniziativa è dovuto all'onorevole De Falco, come risulta dalla tornata della Camera elettiva del 20 marzo 1873, in cui egli assunse formale impegno di presentare *al più presto possibile* un progetto di legge.

Per quanto fosse intendimento suo di limitare la promessa riforma del Pubblico Ministero a poca cosa, è pur sempre vero che la necessità di metter mano alla riforma di questa istituzione e di ritoccarla, la creò l'onorevole Senatore De Falco; e quindi è indubitato che il merito dell'iniziativa è dovuto a lui.

In quanto a me, è vero, nel breve tempo in cui fui Ministro, mi occupai di questa riforma;

ma lo feci prima di tutto per un intimo e costante convincimento mio personale; lo feci in secondo luogo per obbligo, perchè tutti ricorderanno che il Ministero, di cui io ebbi l'onore di far parte, ebbe dei poteri straordinari per introdurre alcune riforme negli organici delle *amministrazioni centrali e degli uffici da esse immediatamente dipendenti*; ed esiste la legge che accordò cotali poteri. Ma ebbe inoltre l'invito formale del Parlamento di presentare alcuni progetti di legge per altre riforme, tra le quali si comprendeva principalmente quella del Pubblico Ministero.

Io non potevo adunque dispensarmi dallo studio di un progetto di legge per la accennata riforma; nè mi dispensai per riguardo ancora all'impegno che mi era stato legato dall'illustre mio predecessore, il Senatore De Falco. Aggiungerò inoltre che la Commissione, incaricata del coordinamento del Codice di procedura civile, espresse il desiderio che i casi, nei quali il Pubblico Ministero è obbligato a dare le sue conclusioni, fossero diminuiti; come risulta dalla tornata della Camera elettiva del 16 marzo 1866.

Il merito poi di avere presentata una proposta concreta, savia ed opportuna, è dovuto all'onorevole mio amico, Relatore dell'Ufficio Centrale, il Senatore De Filippo, sotto il Ministero Menabrea-Digny, in cui egli sostenne degnamente il portafoglio della giustizia. Il progetto De Filippo era nella prima parte composto di tre articoli, che nella sostanza corrispondono alla prima parte del progetto attuale. Se l'onorevole De Falco non ne è contento, nè gli sembra che il progetto attuale corrisponda nella sostanza al progetto De Filippo, credo di potergli promettere fin d'ora che nella discussione degli articoli procaccieremo, rendendo più chiara la forma, che la prima parte di questo progetto corrisponda meglio nella sostanza alla prima parte del progetto dell'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FALCO (*interrompendo*). Io non sono contento nè dell'uno nè dell'altro.

Senatore BORGATTI. La identica proposta fu ripresentata dall'onorevole Deputato Raeli, Ministro Guardasigilli, sotto il Ministero Lanza-Sella; ed ora è ripresentata di nuovo dal Ministero presente, per mezzo dell'illustre Guardasigilli attuale, personaggio, il quale ai prin-

cipi di una larga e sapiente libertà congiunge le convinzioni e le abitudini del magistrato e dell'uomo politico, etnace delle necessarie e ragionevoli prerogative del Governo, geloso quant'altri lo possono essere del prestigio delle nostre istituzioni: tutta la sua vita pubblica e la sua splendida carriera ne fanno incontrastabile testimonianza.

Non avendo io potuto, nell'occasione in cui si discusse in Senato, quattro anni or sono, il progetto di legge per le modificazioni all'ordinamento giudiziario, proposte dall'onorevole De Falco, allora pure Ministro della Giustizia, presentare, in forma di emendamento, i tre ricordati articoli, costituenti la prima parte del progetto De Filippo, come m'ero prefisso; vinto dalle insistenti preghiere dello stesso Senatore De Falco e di taluni degli onorevoli miei Colleghi, rinunciai per il momento a presentare i tre articoli in forma di emendamento, ma ad un tempo mi riservai espressamente di presentare i tre articoli medesimi in forma di proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

E ciò feci ben presto; ed ebbi la soddisfazione di veder accolta la proposta per la *lettura*, nel Comitato degli Uffici riuniti a scrutinio segreto, alla quasi unanimità (credo che fossero sessanta voti favorevoli, e due contrari); e di vedere successivamente ammessa la così detta *presa in considerazione*, nella tornata del 3 aprile 1873, a voti unanimi. E ricordo assai bene che in quel giorno il Senato era molto numeroso.

Dunque si tratta, Signori Senatori, di una proposta; presentata prima d'iniziativa del Governo stesso, sotto il Ministero Menabrea-Digny; indi ripresentata, sempre d'iniziativa del Governo, sotto i due Ministeri successivi; ed onorata di splendida votazione e di suffragi unanimi, allorchè, ripresentata in forma d'iniziativa parlamentare da un Senatore, ne vennero esposti i motivi per la *presa in considerazione*, nella seduta pubblica del 3 aprile 1873.

Ora, io domando a voi, o Signori, se vi fu mai progetto di legge che più di questo offra precedenti così splendidi ed autorevoli per essere a voi raccomandato?

Ma non sono questi soltanto i titoli ed i pregi della proposta attuale; la quale, come dissi, corrisponde e deve corrispondere a quella che ebbe nome dall'onorevole Guardasigilli De Fi-

lippo, e di cui ho discorso or ora. Ha essa un altro pregio; ed è di non pregiudicare nessuna di quelle questioni sul Pubblico Ministero, che veramente si possono dire di merito, in quanto toccano veramente la sostanza dell'istituzione. Ciò dimostrerò in breve.

Intanto osserverò, che se i casi in cui il Pubblico Ministero è obbligato a dare per legge le sue conclusioni sono alquanto diminuiti nell'attuale proposta, in confronto della proposta De Filippo, ciò si spiega facilmente dal tempo non breve che è passato; sette anni circa.

Se l'*immobilità* delle civili istituzioni e della legislazione è condizione essenziale per i Governi dispotici, la continua, graduale e progressiva *mobilità* è invece condizione inseparabile dai governi parlamentari. Noi giuristi, ben poco vogliamo persuaderci di ciò; ed avviene che queste questioni, le quali sono complesse e direi piuttosto politiche che giuridiche, vengono per lo più dai giuristi guardate da un lato solo; e se ne discorre come se fra due o tre secoli l'istituzione del Pubblico Ministero, per esempio, od altra consimile istituzione dovesse esistere tal quale essa è di presente.

Perciò io provai più volte, allorchè appartenèvo all'altra Camera, una penosa sorpresa, udendo taluni Giuristi, d'altronde rispettabilissimi, e disposti ad acconsentire che perfino lo Statuto costituzionale sia progressivamente mutabile nelle sue parti non rigorosamente fondamentali, declamare contro coloro che vogliono applicata la massima costituzionale della continua e progressiva mobilità dei Codici, delle istituzioni organiche e via discorrendo. Ben disse pertanto l'onor. Guardasigilli, pochi giorni or sono nell'altro ramo del Parlamento, che anche i Codici, anche le istituzioni organiche subiscono la legge eterna del progresso scientifico e sociale.

Dunque qual meraviglia che il progetto ora in discussione presenti qualche progresso (d'altronde molto poco significante), in confronto di quello presentato sette anni addietro dal Guardasigilli De Filippo?

Ora verrò all'ultimo argomento, che io mi permetto di chiamare *il mio cavallo di battaglia*, *il coronamento* delle argomentazioni, che raccomandano la accettazione del progetto di legge ora in discussione.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di dichia-

rare se il suo discorso debba ancora durare a lungo, perchè in tal caso, dovendosi ancora fare lo spoglio delle votazioni fatte, e l'ora essendo tarda lo pregherei di rimandare la fine del suo discorso a domani.

Senatore BORGATTI. Dieci minuti ed anche meno, ed ho finito.

PRESIDENTE. Allora prosegua.

Senatore BORGATTI. Dissi testè che un ultimo pregio del progetto di legge in discussione, è di non pregiudicare nessuna di quelle questioni che toccano la sostanza della istituzione del Pubblico Ministero, e che potrebbero chiamarsi di merito.

Intorno a che mette bene di avvertire che nella tornata senatoriale del 31 gennaio 1873, essendo caduta la discussione sul Pubblico Ministero, ci trovammo tutti d'accordo, avversari e fautori della istituzione, che essa doveva essere corretta; e che tutte le questioni che veramente si potrebbero chiamare di merito si riducono in sostanza ad una; e consiste in sapere se il pubblico ministero debba essere il rappresentante del potere esecutivo; oppure un magistrato inamovibile.

Or bene, questo progetto di legge ha appunto il pregio di non pregiudicare, come io diceva, la questione di merito, non toccando la sostanza, la essenza, l'inviluppo della istituzione del Pubblico Ministero.

Ma ciò nol dimostrerò io; lascerò che lo dimostri lo stesso onorevole Senatore De Falco, il quale, nella tornata del Senato del 28 gennaio 1873, così si esprime:

« Pel Pubblico Ministero il progetto di legge dell'onorevole Senatore De Filippo, conforme in ciò a quello preparato durante il Ministero dell'onorevole Borgatti (questa circostanza non è esatta, perchè nell'abbandonare il Ministero io lasciai degli studi, non una formale proposta, un vero progetto di legge) non introduceva (diceva allora l'onorevole Guardasigilli De Falco) NESSUNA NOVITÀ SOSTANZIALE; non cangiava nè l'INDOLE, nè le QUALITÀ, nè il MANDATO del Pubblico Ministero; SOLAMENTE restringeva i casi nei quali, a termini della legge attuale, deve conchiudere di necessità negli affari civili, riducendoli di otto, che sono stabiliti nell'articolo 346 del Codice di procedura civile, a tre; rendeva FACOLTATIVO non NECESSARIO l'in-

tervento del Pubblico Ministero nelle udienze civili. »

Credo che questo basti per essere certi che quando, nella discussione degli articoli, sarà dimostrato che la prima parte del presente progetto di legge corrisponde nella sostanza alla prima parte del progetto dell'onorevole De Filippo, non gli possa nè gli debba mancare il suffragio neppure dell'egregio Senatore De Falco. Il quale sarà allora persuaso che anche il presente progetto non offende gli scrupoli suoi; non introduce NESSUNA NOVITÀ SOSTANZIALE; non cangia nè l'INDOLE, nè la QUALITÀ, nè il MANDATO del Pubblico Ministero. E questo fia il suggello delle mie dimostrazioni.

Signori Senatori! Nel chiudere questo mio troppo lungo discorso, concedetemi di ricordare anche una volta che è da nove anni che Governo e Parlamento sono impegnati, in modo formale e solenne, di non ricorrere più ai contribuenti *se pria non siano studiati tutti i mezzi per risecare qualunque superfluo.*

Coll'attuale progetto di legge si scioglie in parte l'impegno assunto; si scioglie cioè riguardo ad una delle nostre istituzioni organiche. Togliendo quello che in essa è evidentemente superfluo, senza toccarne la sostanza, si ottiene il vantaggio di migliorare la istituzione, semplificandola. E semplificandola si ottiene l'altro vantaggio di diminuire il numero del personale del Pubblico Ministero, giudicato *strabocchevole* perfino dai fautori della istituzione; e colla economia che ne deriva si potrà migliorare la condizione economica del personale, che resta, senza smungere di nuovo i poveri contribuenti. Sono appunto i requisiti che ogni riforma deve presentare, come ebbi l'onore di dimostrare, esordendo il mio discorso. Se anche questa riforma, e questa economia fosse respinta, allora, mi si permetta di dirlo con rispettosa franchezza, gl'impegni del Governo e del Parlamento; le ripetute e solenni promesse di riforme e di economie sarebbero un disinganno, una ironia perfino. Ma questo non avverrà, e per ciò tengo per fermo che l'attuale progetto sarà in breve una legge dello Stato. (*Segni d'approvazione.*)

(*Molti Senatori si recano a stringere la mano all'oratore.*)

PRESIDENTE. Ora spetterebbe la parola all'ono-

revole Senatore Vacca, ma stante l'ora tarda gli sarà concessa domani.

Senatore VACCA. Ringrazio il sig. Presidente.

Senatore DE FALCO. Anche da mia parte prego l'onorevole signor Presidente a volermi domani concedere un momento la parola per un fatto personale.

Io ho avuto nel mio discorso la cura di non fare allusione ad alcuna persona e di trattare esclusivamente la questione. Non pertanto sono stato preso di mira dall'onorev. Senatore Borgatti in mille punti nel suo discorso. Ora, mi preme di rispondere se non a tutte, a qualcuna almeno delle osservazioni e degli appunti che mi ha rivolti, per cui, non potendolo ora, mi riservo di farlo domani.

PRESIDENTE. Domani avrà ella pure la parola. La Presidenza, alla quale venne dal Senato deferito l'onorevole incarico di nominare la Commissione per lo studio del progetto di legge: Dei diritti di uso dei boschi demaniali dichiarati inalienabili, ha a quest'uopo eletti gli onorevoli Senatori: Tabarrini — Vitelleschi — Torelli — Guicciardi — Verga.

Si procede ora allo spoglio de' voti.

Risultato della votazione:

Aumento della tassa di registro dovuto sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso:

Votanti	78
Favorevoli	62
Contrari	16

(Il Senato adotta.)

Modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato:

Votanti	76
Favorevoli	69
Contrari	7

(Il Senato adotta.)

Istituzione delle Casse di risparmio postali:

Votanti	79
Favorevoli	71
Contrari	8

(Il Senato adotta.)

Disposizioni preservative della *Doryphora*, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874 preservativi della *Phylloxera*:

Votanti	79
Favorevoli	76
Contrari	3

(Il Senato adotta.)

Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati italiani in Egitto:

Votanti	79
Favorevoli	74
Contrari	5

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno per la tornata che si terrà domani alle 2, è il seguente:

Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

1. Dono nazionale al generale Giuseppe Garibaldi;
2. Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno;
3. Proroga dei termini accordati colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle deputazioni provinciali per la vendita dei terreni già ademprivili appartenenti ai comuni;
4. Convenzione postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874;
5. Approvazione della convenzione del 10 dicembre 1874, con la Francia per la determinazione della frontiera nel *Tunnel* del Cenisio.


Quindi seguito della discussione del progetto di legge: Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del Contenzioso finanziario.

Si discuteranno poscia i seguenti progetti di legge:

Modificazione alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito;

Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).



LXIX.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi — Giuramento del nuovo Senatore Barone Compagna — votazione a squittinio segreto dei progetti di legge discussi nelle tornate precedenti — Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario — Dichiarazione del Senatore Vacca — Parole per fatti personali dei Senatori De Falco e Borgatti — Discorso del Senatore Sineo contro il progetto — Presentazione di un progetto di legge — Discorsi del Senatore Mirabelli e del Ministro di Grazia e Giustizia in favore del progetto — Parole per fatti personali dei Senatori Trombetta e De Filippo — Chiusura della discussione generale — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi intervengono gli onorevoli Ministri degli Esteri, d'Agricoltura, Industria e Commercio e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo di un mese i Senatori Balbi-Senarega e Giustinian per motivi di famiglia, e Malvezzi per motivi di salute, e Miniscalchi-Erizzo, di 21 giorni per motivi di famiglia, che loro viene dal Senato accordato.

L'onorevole Senatore Settembrini scrive alla Presidenza scusando la sua assenza dal Senato per motivi di salute.

Giuramento del nuovo Senatore barone Pietro Compagna.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore barone Pietro Compagna, i cui titoli vennero già convalidati, prego gli onorevoli Senatori Torelli e Chiavarina ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il barone Compagna è introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. barone Compagna del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione di progetti di legge già discussi nelle precedenti tornate.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo degli onorevoli Senatori che sopraggiungeranno.

Seguito della discussione sul progetto di legge per soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali, e riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione generale sul progetto di legge per soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i Tribunali, e riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

La parola spetta all'onorevole Senatore Vacca per una dichiarazione.

Senatore VACCA. Ho chiesto la parola per dichiarare, non senza vivo rammarico, che io mi asterrò dal partecipare così alla discussione come alla votazione di questo progetto di legge; ed eccone le ragioni, che confido saranno apprezzate dal Senato.

Se io mi avvisassi d'intervenire in questa grave discussione, non potrei sfuggire ad un penoso conflitto tra le mie convinzioni antiche, profonde, invariabili, ed un sentimento, d'altra parte, di alta convenienza, che mi impone l'astensione, a cagione della mia posizione d'ufficio.

Queste mie convinzioni ed opinioni antiche già mi accadde di manifestarle più volte in circostanze solenni. Ebbi occasione in taluno dei miei discorsi inaugurali, recitati dinanzi la Cassazione di Napoli, di propugnare una tesi inversa a quella onde informasi il presente progetto di legge.

Era mio intendimento che fosse cosa opportuna e savia di sollevare l'istituto del Pubblico Ministero a tutta l'altezza della sua missione, e questo nell'interesse supremo della buona giustizia. Allora io mi faceva interprete di un voto, di un desiderio, confortato dal suffragio dei più eminenti pubblicisti; ma ora io mi trovo in presenza di un progetto di legge, il che muta la mia posizione.

Ricorderò inoltre al Senato che il Codice di procedura civile porta in fronte il mio povero nome; perciocchè fui onorato, per voto parlamentare, del mandato di por mano alla revisione e pubblicazione delle varie parti della legislazione da unificare.

Or bene; mi si concederà che l'ordinamento del Ministero Pubblico consecrato dal Codice di procedura civile rimarrebbe offeso, e turbato profondamente dalla trasformazione operata da codesto disegno di legge. E da ultimo opportunamente ricordava l'onorevole amico e collega De Falco nella tornata di ieri, che cinque anni or sono, io divisai di sommettere al Senato una proposta di legge d'iniziativa, la quale intendeva precisamente a rialzare l'ufficio del Pubblico Ministero, e che questa proposta ottenne il favore del Senato, sicchè non solo meritò di essere presa in considerazione, ma fu affidata altresì ad una Commissione spe-

ciale, presieduta dal chiaro giureconsulto che ora tiene i sigilli dello Stato; la quale Commissione cui partecipò lo stesso eminente giureconsulto De Falco, in seguito a studi maturi accolse in parte le idee della mia proposta.

E qui non ricorderò che di volo il concetto informante la mia proposta d'iniziativa perchè non ho in animo di fare un discorso.

Pareva a me utile e desiderabile cosa di venire ad una riforma sostanziale dell'istituto del Pubblico Ministero, nello intento di armonizzare la duplice funzione del magistrato che ne assume le parti, per guisa che l'agente amovibile del potere esecutivo, raccogliendo in sé l'augusto carattere di rappresentante della legge trovasse la più efficace guarentigia della sua indipendenza nella inamovibilità del magistrato. E si avverta bene che questo provvido e tutelare sistema non era punto creazione di tipo napoletano, perciocchè fu tolto a prestanza, migliorandolo, dalle istituzioni più progressive dell'Assemblea costituente francese iniziatrice, ardita e feconda del potente risveglio del movimento rinnovatore della società odierna.

Premessi questi ricordi, intenderà il Senato facilmente ch'io non potrei dar favorevole il mio suffragio a questa legge, senza disdire me stesso, le mie opinioni, i miei convincimenti, il mio passato. Dunque dovrei forse combatterla? Ma qui mi trattiene un sentimento di rispetto alla dignità mia, e di alta convenienza rispetto alla mia posizione d'ufficio; perciocchè io penso che pigliando a combattere a viso aperto questo progetto di legge, mi si potrebbe attribuire intendimenti, alieni dall'animo mio: e poi credo che sia nella natura umana affezionarsi e porre amore a quell'ufficio che si ebbe a sostenere per lunghi anni della vita pubblica, e tale è il caso mio.

Se dunque compreso io da questo sentimento alto di dignità, piglio il partito dell'astensione, siccome adoprai del pari nella discussione della legge dell'unica Cassazione, nutro fiducia che il Senato vorrà tenermi giustificato, e che niuno oserebbe sospettarmi di animo incerto, e perplesso, perchè io posso con legittimo orgoglio invocare la testimonianza di tutti gli atti della mia vita pubblica, a documento che non mi mancò mai l'indipendenza e il coraggio delle mie opinioni.

Ciò detto, io dichiaro di astenermi dalla di-

scussione e dalla votazione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore De Falco per un fatto personale.

Senatore DE FALCO. Signori Senatori - Io ebbi un gran torto nel discorso di ieri, e questo fu di essere uscito alquanto dagli stretti confini di una semplice dichiarazione, e di essermi fatto trasportare dalla importanza dell'argomento molto al di là di ciò che mi era prefisso.

Ma tolto questo difetto del quale sinceramente mi pentò, io credo di essermi comportato con tanta temperanza di modi, con tanta moderazione di parole da aver bene il diritto di aspettarmi di essere ricambiato colla stessa moneta.

Non una parola poco riguardosa pare sia sfuggita dal mio labbro; non una allusione diretta o indiretta che sia a qualunque persona, pare che si sia insinuata nel mio discorso. Io mi circoscrissi strettamente all'esame della questione, e mi vi circoscrissi senza sforzo, poichè oltre alla venerazione che tengo per tutti gli onorevoli colleghi del Senato, io ho abitudine di rispettare la sincerità delle convinzioni altrui, come desidero che sia rispettata la sincerità delle mie.

Ma disgraziatamente non ho mietuto quello che aveva seminato, nè ho avuto la fortuna di esser misurato con la stessa misura, ricambiato sempre con la stessa moneta.

L'onorevole Senatore Borgatti nel suo elaborato discorso, mi fece sì spesso, e con tanto sforzo, segno dei suoi attacchi, dei suoi appunti, delle sue critiche, delle sue osservazioni, e qualche volta con forme che francamente lo dirò, non mi parvero nemmeno convenientissime...

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore DE FALCO... che per verità non solo a me, ma a parecchi parve che il suo discorso avesse un carattere singolarmente *personale*. Da qui la necessità di riprendere la parola, e di usare, e forse abusare, ancora una volta dell'indulgenza del Senato.

Certo, signori Senatori, se io volessi rispondere a tutti i punti del discorso dell'onorevole Senatore Borgatti nei quali direttamente o indirettamente si diresse o alluse alla mia persona, dovrei fare una seconda edizione del suo

discorso, ed andarla appuntando, notando e rettificando punto per punto. Ma credo, che sarebbe questo un sistema assai pericoloso per le discussioni parlamentari, perchè non solo le eternerebbe, ma potrebbe spesso mutarle in questioni personali, o peggio in vani pettegolezzi. D'altra parte non avendo sott'occhio l'intero discorso dell'onorevole Borgatti, io non potrei affidarmi alla sola memoria per rilevare tutti i punti del medesimo nei quali possa essere interessata la mia persona. Se mi accadrà di leggerlo, e lo crederò necessario, toglierò l'occasione per dare o chiedere quelle spiegazioni e quei chiarimenti che potrò credere opportuni.

Per ora non posso lasciare senza immediata risposta tre o quattro punti principali del discorso dell'onorevole Senatore Borgatti.

E primamente, io non so per qual ragione, ma probabilmente per la speranza di trovarmi in contraddizione e mettere le mie parole di ieri in opposizione ad altre da me profferite in altre occasioni, l'onorevole Borgatti si sforzò con uno zelo degno di miglior causa, a dimostrare che io sia, se non il padre, per lo meno l'avo, od al peggio il progenitore di questo progetto di legge, e di averne gittato i germi, il seme, e forse anche la pianta ed i rami in un discorso che, essendo Ministro, ebbi occasione di pronunziare nella Camera dei Deputati nel marzo del 1866.

Non so se sieno state queste proprio le parole della sua orazione, e gli chiedo scusa se l'abbia frainteso; ma, mi pare, che questo in sostanza ne sia stato il concetto.

Ora io dovrei ringraziare l'onorevole Senatore Borgatti del dono che intende di farmi, ma siccome io soglio vivere del mio, per poco che questo sia, non posso accettare nè la gloria, nè la responsabilità di una cosa che non mi appartiene.

E quanto al discorso del 1866, che l'onorevole Senatore Borgatti mi ha fatto l'onore di andare a disepellire dalle ceneri in cui giaceva — *parce sculto*, — io che non solo non ho l'abitudine di fare e rifare ripetute edizioni dei miei discorsi, ma non sono uso di rileggere mai, per non rattristarmi, le cose mie, non potrei rammentarmi per filo e per segno quanto in quell'occasione io abbia detto. Confesso che nemmeno questa mattina io abbia avuto il coraggio e la pazienza di andare a rilevare dai

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

polverosi volumi delle discussioni parlamentari quel mio povero discorso. Ma sono certo che nel discorso ricordato dall'onorevole Borgatti non vi sia, nè vi possa essere parola o concetto dal quale si possa desumere la mia paternità del progetto in discussione, e nemmeno che io abbia approvato od accettato le idee od i concetti dai quali è informato. E ne sono certo per quello stesso che l'onorevole Borgatti ebbe la degnazione di ricordarmi nella tornata di ieri.

In effetti, per quanto rammento, l'occasione di quel discorso fu questa. Nell'ordinamento giudiziario del 1865, fu stabilito un nuovo grado che prima non esisteva nella gerarchia del pubblico ministero; quello degli avvocati generali presso le corti d'appello.

Questa creazione novella nell'ordine del ministero pubblico, destò grandi ripugnanze. Si credette che il potere esecutivo avesse ecceduto il suo mandato, creando cariche e soldi novelli, e, come suole avvenire, furonvi clamori, interpellanze, discorsi, nei quali si ridestarono con nuove ire tutti gli attacchi, tutte le querimonie, tutte le accuse che si sono tante volte dette e ridette contro l'istituto del pubblico ministero.

Che cosa feci io? Che cosa dissi io in quella occasione? L'onorevole Senatore Borgatti ebbe la degnazione di ricordarlo. Egli disse, che io difesi vigorosamente l'istituto del pubblico ministero; ne ricordai le glorie antiche, le illustrazioni recenti, i grandi servigi renduti alla cosa pubblica ed allo Stato; sostenni che la sua opera era *indispensabile* nei giudizi penali, che era *utilissima*, — non ricordo per verità se dissi *utilissima* o *utile*, se usai il superlativo, o il semplice positivo.....

Senatore BORGATTI. Disse utilissima....

Senatore DE FALCO. ma insomma dissi per lo meno, che l'opera del pubblico ministero era utile nei giudizi civili. Ed accettai, dopo una tempestosa discussione sorta per ragione di quel grado novello degli avvocati generali, un ordine del giorno col quale il governo prendeva l'impegno di presentare un progetto di legge per un migliore ordinamento del pubblico ministero.

Il Ministero pertanto poco dopo si dimise; vennero le leggi di soppressione delle corporazioni religiose, la guerra per la redenzione della

Venezia, e non vi fu tempo per mia parte a presentare quel progetto di legge; il quale del resto doveva contenere un migliore ordinamento del pubblico ministero, non già la sua demolizione. Ora io per verità non so come in quelle parole, in quel concetto si possa trovare il germe o l'approvazione del progetto attuale. Se io propugnava e difendeva vigorosamente l'istituto del pubblico ministero; se io dichiarava l'opera sua indispensabile nei giudizi penali, *utilissima*, o per lo meno *utile* nei giudizi civili, sarebbe stata singolar cosa che dopo queste dichiarazioni fossi venuto con un progetto di legge o per costringere l'ufficio suo nei giudizi penali dove lo diceva *indispensabile*, o per abolire il suo intervento nei giudizi civili, dove lo diceva *utilissimo*! Sarebbe stata per verità una stranissima risoluzione la mia.

Io non credo che vi sia uomo politico al mondo, il quale ardisca togliere dall'amministrazione della giustizia ciò che crede *utile* a quell'alto scopo. Che si tolga il superfluo, che si tolga l'inutile, lo comprendo; ma che si tolga ciò che si crede *utilissimo*, e sia pure semplicemente *utile* al conseguimento della giustizia, mi parrebbe in verità o teorica strana, o ardire sconsigliato.

Se non che l'onorevole Senatore Borgatti, vedendo forse che nelle parole da me pronunciate non trovava una dimostrazione sufficientissima e chiarissima della sua tesi, andò a cercare questa dimostrazione non più nelle mie parole, non più nelle mie dichiarazioni, ma nel mio silenzio. E ricordò, come l'onorevole Mellana, riassumendo a suo modo il discorso da me pronunciato, disse presso a poco così: « siamo dunque d'accordo che il pubblico ministero debbe restare nelle sole materie penali. »

Ora, diceva l'onorevole Senatore, siccome voi non protestaste, non vi opponeste a queste parole dell'onorevole Mellana, ne viene di diretta conseguenza che voi le accettaste.

Ma qui mi appello al senno ed all'integrità dell'onorevole Borgatti. Io ho stima di lui e come magistrato, e come uomo politico. Ebbene, come giureconsulto egli ricorderà quanto erronea e pericolosa sia stata riconosciuta quella vecchia massima: *qui non negat, e peggio, qui tacet, consentire videtur*.

Come uomo politico poi, comprenderà facilmente che questa massima sarebbe pericolosissima nelle discussioni parlamentari; imper-

ciocchè, che mai avverrebbe se in mezzo al calore di una grande discussione si dovesse ritenere per accolto ed accettato quello che espressamente non è respinto e negato, se prevalesse questa dottrina novella, annunziata dall'onorevole Borgatti, che debba ritenersi avere un Ministro, un Senatore, un Deputato, consentito ed accettato tutto quello che vien detto da un oratore, sol perchè fra l'agitazione della discussione non si alzi ogni momento a negare, a rispondere, a protestare? — Quante cose non ho dette io ieri, che nessuno ha combattute; ebbene, si dirà che sono state accettate? Quante cose ha dette l'onorevole Borgatti, e perchè nè io, nè altri si è alzato a negarle, si dirà che sono state accettate?

Pare dunque evidente che da quella discussione del 1866 non si possa trarre alcun argomento per dedurre che io abbia accettato le idee ed i concetti che sono incarnati nel presente progetto di legge.

L'onorevole Borgatti mi disse in secondo luogo, che nelle discussioni che ebbero luogo nel Senato nel 1873, io accettai il progetto dell'onorevole De Filippo; e che siccome il progetto attuale è identico a quello dell'onorevole De Filippo, così, accolto quello, doveva accettare questo, e non mi rimaneva che abbracciarmi ad esso e votarlo.

Io non so se il progetto attuale sia identico a quello presentato dall'onorevole De Filippo nel 1868; a me pare che per forma e per sostanza vi sia non poca differenza fra i due. Ma il fatto è, onorevole Borgatti, che avrò avuto torto; ma io non ho mai accettato il progetto dell'onorevole mio amico De Filippo, epperò posso molto meno accettare questo. E qui mi permetta il Senato che per giustificarmi da quanto mi appone l'onorevole Borgatti, io legga alcuni brani dei discorsi che ebbi a pronunciare in quell'epoca; ai quali discorsi accennò ieri l'onorevole Borgatti, ma vi accennò leggendo quei brani che a lui piaceva, e trasandandone il principio e la fine, il capo e la conclusione. Sarà, io lo preveggo, un doppio sacrificio pel Senato, quello di ascoltar due volte quei benedetti discorsi; ma che volete, ci siamo tratti a questo martirio!

Ebbene, Signori, ecco il primo discorso da me pronunciato in occasione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudi-

ziario. Mi si era apposto di avere con quel progetto fatto, nel tempo stesso, troppo, e troppo poco. Di aver fatto troppo per aver suscitato questioni gravissime; troppo poco per non averle risolte. E fra le questioni che mi si apponeva di avere inopportunamente sollevate, vi era quella del pubblico ministero.

Ora io, nella tornata del 27 gennaio 1873, difendendomi da questo appanto diceva così: (sono le parole testuali del discorso):

« Io non ho toccata, Signori, la questione del pubblico ministero; e sapete perchè? Perchè effettivamente codesta è una delle questioni più ardenti che vi siano.

» Deve rimanere come è? Deve, in un governo costituzionale, il pubblico ministero essere costituito com'è presentemente, quale rappresentante cioè del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, oppure deve avere un'altra qualità? Deve essere amovibile, ovvero un magistrato inamovibile rivestito temporariamente, come era anticamente nel regno di Napoli, delle funzioni amovibili del pubblico ministero? Deve esercitare le sue funzioni soltanto nelle cause penali, ovvero deve spiegare il suo intervento anche in altre cause, e specialmente in alcune cause civili? L'esercizio dell'azione penale deve essere confidato esclusivamente al pubblico ministero, sicchè, trascurata da lui, possono nascere gli inconvenienti a cui alludeva l'onorevole Senatore Musio; o piuttosto quest'azione penale deve essere confidata anche alla vigilanza delle corti d'appello, che possono richiederne lo sperimento dal pubblico ministero? Questo pubblico ministero deve essere soltanto il rappresentante della legge presso l'autorità giudiziaria, o deve avere anche l'incarico di essere avvocato del Tesoro, e procuratore o consulente delle amministrazioni pubbliche?

» Questioni gravissime, o Signori, sono queste, sulle quali le opinioni sono ben lungi dall'essere d'accordo. E appunto perchè sono questioni gravissime e che vogliono essere maturamente e profondamente studiate, le ho lasciate sì come le trovai nell'ordinamento giudiziario del 1859 e del 1865; perchè in questo momento non vedeva nessuno inconveniente che le cose continuassero ancora come sono; ed inconvenienti gravissimi invece mi è parso che sarebbero potuti sorgere, se nelle presenti

condizioni si fosse demolito con inopportune discussioni la forza ed il prestigio di queste autorità. »

Nella tornata successiva del 29 gennaio, io faceva la storia di quel disegno di legge per dimostrare che quello da me presentato si circoscriveva in limiti assai più ristretti di quelli compresi nel progetto dell'onorevole De Filippo del 1868, e dell'onorevole Raeli del 1870. Ed a questo proposito io diceva così :

« Pel pubblico ministero, il progetto di legge dell'onorevole De Filippo, uniforme in ciò a quello preparato durante il ministero dell'onorevole Borgatti, non introduceva nessuna novità sostanziale; non cangiava nè l'indole, nè la qualità, nè il mandato del pubblico ministero. Solamente restringeva i casi nei quali, a' termini della legge vigente, deve concludere di necessità negli affari civili, riducendoli dagli otto che sono stabiliti nell'articolo 346 del codice di procedura civile a tre; rendeva facoltativo, non necessario, l'intervento del pubblico ministero nelle udienze civili. Proponeva poi una novità di maggiore importanza e che da sè sola avrebbe potuto mutarne l'indole e la natura, quale era quella di rendere il pubblico ministero rappresentante dello Stato nelle cause relative a tasse dirette o indirette, ed in tutte le altre che concernano la pubblica amministrazione, salvo alle amministrazioni interessate la facoltà di aggiungere all'avvocato di diritto, che era il pubblico ministero, un difensore speciale di loro elezione. »

Fin qui lesse ieri l'onorevole Senatore Borgatti; ma se avesse letto un poco più innanzi avrebbe trovato il compimento del mio pensiero. Imperocchè proseguendo la storia di quel progetto di legge, io accennai a quello presentato dall'onorevole Raeli il 10 marzo 1870, ed alle differenze fra questo e quello dell'onorevole De Filippo. E dopo tutta questa storia venendo al progetto in discussione dissi così :

« Io ho cercato, o Signori, di aggiornare tutto quello che poteva essere ancora materia di ardue discussioni, di gravissime difficoltà. Quindi ho messo totalmente da parte la questione del pubblico ministero, perchè se vi ha questione nella quale le opinioni siano diverse e discordanti non solo di qua dal Tronto, ma anche di là (ove pur diceva ieri l'onorevole Senatore Vacca che pubblico ministero e Cas-

sazione sono tenuti in altissimo pregio), si è appunto l'ordinamento del pubblico ministero. E ne avete avuta una prova in questa stessa discussione, per le contrarie opinioni professate sopra siffatto argomento dagli onorevoli Senatori Mirabelli e Conforti, che pure ambidue appartengono alla parte meridiana d'Italia. »

Nè questa parte del discorso, nè quella che precede lesse l'onorevole Borgatti; egli si contentò di leggere soltanto quella di mezzo. Ma dopo averle lette tutte, io domando: si può egli dire che io abbia accettato le restrizioni e le modificazioni che voleva introdurre nell'ordinamento del pubblico ministero l'onorevole De Filippo?

Del rimanente, Signori, che io non abbia accettato quelle idee e quei progetti, quale che sia il loro merito del che ora non discuto, vi sono due FATTI che lo provano inoppugnabilmente.

Il primo è, che se io avessi accettato il disegno di legge in questione, lo avrei certamente riprodotto in quel mio progetto di legge, nel quale pur confessava averne tolte molte disposizioni dal progetto appunto dell'onorevole De Filippo del 1868. Se non lo feci, è prova evidentissima che non credetti opportuno di farlo.

Il secondo fatto è, che l'onorevole Senatore Borgatti ripresentò egli nel corso di quella discussione gli articoli del progetto del 1868 intorno al pubblico ministero, ed io appunto perchè non credeva poterli accettare, lo pregai a ritirare la sua proposta; ed egli ebbe la cortesia di farlo, sebbene si riserbasse di ripresentarla in altra occasione.

Dunque io per rispetto a questo progetto ed a questa questione sono *vergin di servo encomio e di codardo oltraggio*, ed ho intera la libertà del mio voto e della mia opinione.

L'onorevole Senatore Borgatti mi ha detto in terzo luogo, che la questione principale e assorbente del pubblico ministero era quella di vedere se egli dovesse essere rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ovvero un magistrato; e che siccome io aveva dichiarato che era rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, così ogni controversia sia tolta su questa materia, ed io non possa ritornare sul concetto della qualità di magistrato per questo rappresentante del po-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

tere esecutivo. — Ma intendiamoci bene, onorevole Borgatti; che il pubblico ministero sia il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria per la esecuzione delle leggi, nessuno l'ha messo in dubbio; nessuno, credo, potrà metterlo in dubbio, poichè è questa la sua qualità, è questo il suo mandato. E con questa qualità fu istituito fin con la legge francese del 24 agosto 1790; con questa stessa qualità fu mantenuto nell'ordinamento giudiziario napoletano del 1817.

La questione non sta in questo, sta nell'organizzare questa rappresentanza in modo che il pubblico ministero possa meglio rispondere al suo fine, esser libero dagli arbitrii del governo, e compiere con indipendenza la sua missione di invigilare alla esecuzione delle leggi. Ed è intorno a ciò che le opinioni sono varie; se, cioè, le funzioni del pubblico ministero devono essere confidate ad un magistrato amovibile, come sostiene il Meyer e come è per le leggi attuali, ovvero ad un magistrato inamovibile, come era nella legge francese del 1790, e come vorrebbero egregi scrittori, fra i quali il Dupin, l'Ortolan ed il Ledeau.

Ora io ho accennato la questione, ma non ho espressa nessuna risoluzione definitiva della stessa, poichè essa è assai grave per non poter esser trattata di straforo, e si congiunge a quella di tutto l'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Borgatti mi appuntò infine di poca esattezza nella citazione dell'opinione di Odilon Barrot sul pubblico ministero. Io non so da quale opera dell'eminente oratore l'onorevole Senatore abbia tolto la sua citazione; nè mi meraviglierei che un uomo che ha scritto e discorso tanto quanto l'Odilon Barrot, avesse nei suoi scritti manifestate opinioni, non dirò contrarie, ma alquanto diverse secondo il diverso punto dal quale riguardava la questione.

Bisognerebbe in effetti essere affatto ignari della storia per non ricordare come l'istituto del pubblico ministero fu in Francia subietto di grandissime recriminazioni e di grandi accuse, specialmente sotto la Restaurazione, ma per rispetto non già ai giudizi civili, sibbene ai giudizi penali; particolarmente per i processi di stampa, e soprattutto per quelli famosi detti di *tendenza*. Chi avesse vaghezza di ricordare questa pagina importantissima di storia politica e giudiziaria, può leggere con

grandissimo frutto ciò che ne scrissero a quell'epoca il Constant, il Guizot, il Dupin, il Courier, e ciò che ne disse e ne scrisse l'Odilon Barrot.

Ma, la citazione che io feci dell'Odilon Barrot è tolta da una recente pubblicazione intitolata: *De l'organisation judiciaire en France*, che si contiene nel *Compte-rendu de l'Académie des sciences morales et politiques* del settembre 1871.

Io ho qui il libro dove vi è l'articolo VII intitolato appunto *Ministère Public*. Crederei certo di abusare della pazienza del Senato se volessi rileggere tutte le 15 o 20 righe, nelle quali l'eminente pubblicista esamina la questione. Ma chiunque le leggerà, vedrà, ne son certo, che in esse non vi ha parola dalla quale si possa desumere che l'eminente scrittore fosse stato contrario all'istituto del pubblico ministero, od avesse creduto di potersi impunemente togliere il suo intervento dai giudizi civili; e che non ostante le radicalissime sue proposte per la riforma della magistratura, quanto al pubblico ministero, lo conserva pressochè qual è. E soltanto vorrebbe che l'accusa penale non fosse confidata esclusivamente al pubblico ministero, ma concessa anche ai privati, e che così nelle materie penali che nelle civili il governo potesse farsi rappresentare non solo degli ufficiali proprii del ministero pubblico, ma ancora dalle maggiori celebrità dell'avvocheria; nel qual modo, crede l'eminente scrittore che si stabilirebbero dei più utili rapporti fra il pubblico ministero ed il foro: sistema, per verità, che difficilmente potrebbe essere del tutto senza inconvenienti.

Dopo queste spiegazioni sopra i principali appunti direttimi dall'onorevole Borgatti, io ritorno più irrevocabilmente al mio proposito di tacermi affatto e di non prendere alcuna altra parte alla discussione di questo progetto di legge.

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgatti ha la parola per un fatto personale.

Senatore BORGATTI. Riconoscerà il Senato che se io dovessi seguire l'onorevole Senatore De-Falco in tutto ciò che egli è venuto esponendo a proposito del fatto personale, dovrei fare un discorso non breve; ma io non lo farò; sarò

breve, perchè mi è molto facile di rispondere agli appunti dell'onorevole preopinante.

Prima di tutto respingo la supposizione che io abbia voluto alludere alla persona dell'onorevole Senatore De Falco, che rispetto come si conviene, adoperando forme non sempre convenienti; siccome egli ha detto con molta mia sorpresa. Se avessi ciò fatto ne domanderei scusa. D'altronde alle nostre discussioni presiede un Personaggio giusto, ed imparziale, il quale, essendo ad un tempo un perfetto gentiluomo, certamente non mi avrebbe permesso di dire cosa, che tornasse ad offesa di un illustre collega nostro, e disdicevole all'altissimo Consesso, al quale ho l'onore di appartenere.

Io non volli alludere, nè allusi mai alla persona; fu mio intendimento di alludere, ed allusi realmente ai fatti, i quali, essendo in dominio del pubblico, danno a me, come ad ogni altro Senatore, il diritto ed il dovere di parlarne con rispettosa franchezza.

L'onorevole Senatore De Falco ha detto che non avendo sott'occhio il mio discorso, non era in grado di confutare gli appunti miei. Mi sono accorto davvero che non ha sott'occhio alcuna delle cose dette ieri da me, e neppure le ha ben ritenute a memoria, o notate in iscritto, perchè vidi con dispiacere che, mentre io parlava, si allontanò dall'Aula.

Ora, stando sempre nei termini del fatto personale, io prego il Senato a permettermi di leggerè il riassunto dei fatti e delle necessarie loro induzioni, come sono state raccolte dalla stenografia.

Ecco i fatti e le induzioni in brevissimo riassunto.

Abbia la bontà l'onorevole Senatore De Falco di ascoltarmi, come io lo ho ascoltato con riguardo ed attenzione, senza interromperlo mai, nè dar segni di impazienza e di poco benevola attenzione.

Ecco i fatti, ripeto, e le loro necessarie induzioni.

1. Dalla tornata della Camera elettiva del 20 marzo 1866 risulta che l'onor. De Falco, primo dei Guardasigilli del Regno d'Italia, il quale, benchè non fossero ancora trascorsi tre mesi da che la nuova istituzione del Pubblico Ministero era stata estesa a tutto il Regno, assunse l'impegno e promise in modo il più esplicito e for-

male di presentare *al più presto possibile* un progetto di legge sul Pubblico Ministero.

E qui osserverò subito che io non ho detto che con questo fatto l'onorevole Senatore De Falco abbia approvato il progetto ora in discussione: ho detto solo che, essendosi voluto attribuire a me da taluni il merito, e da altri il torto di essere stato il primo Guardasigilli che aveva osato di mettere la mano profana in questa *arca santa* del Pubblico Ministero, non era a me ma all'onorevole Senatore De Falco, a cui veramente era dovuto il merito di avere, per il primo, fra i Guardasigilli del nuovo Regno, riconosciuta la necessità di provvedere sollecitamente ad un miglior ordinamento del Pubblico Ministero, e sentito il dovere di promettere, siccome promise solennemente, la sollecita presentazione di un analogo progetto di legge.

È vero bensì, come dimostrai ieri, che la promessa fu abilmente premunita di accorte cautele; ma essa valse in ogni modo a versare sul Governo la responsabilità di un impegno formale e solenne, che passò ai successori dell'onorevole De Falco; creò una legittima aspettazione nel pubblico; rese le dimande di riforma del Pubblico Ministero più insistenti e maggiormente giustificate; impose il dovere ai Guardasigilli, che vennero dopo, di studiare una proposta e presentarla, come fu presentata la prima volta dall'onorevole De Filippo.

L'onorevole Senatore De Falco ha parlato ora, come parlò ieri, e così nella tornata del 20 marzo 1866, di *grandi questioni* sul Pubblico Ministero.

Qui osserverò prima di tutto che i progetti di legge non si debbono promettere da un Ministro per sollevare delle questioni, ma per risolverle. D'altra parte dissi già ieri che in Senato era stato riconosciuto, con perfetto accordo dei fautori e degli avversari della istituzione del Ministero Pubblico, che tutte coteste *grandi questioni* si riducono in sostanza ad una sola, che possa dirsi veramente di merito; ed è di sapere se il Pubblico Ministero debba considerarsi siccome il rappresentante del potere esecutivo secondo il sistema ora in vigore; oppure come un magistrato inamovibile *ed in missione*, secondo il sistema napolitano.

Ma poichè nella tornata, già indicata, del 20 marzo 1866, l'onorevole Guardasigilli De Falco dichiarò recisamente che egli intendeva di con

servare il sistema attuale; è evidente che il progetto di legge da lui promesso doveva vertire necessariamente sulla maggiore o minore riduzione delle attribuzioni attualmente esercitate da questo istituto. E stando alle dichiarazioni finali della tornata suddetta della Camera dei Deputati del 20 marzo 1866, sembrerebbe che l'intendimento del Guardasigilli De Falco fosse di circoscrivere il Ministero Pubblico ai soli giudizi penali. Ma siccome egli ora respinge con calore una supposizione siffatta, dovrà per lo meno convenire lo stesso onorevole preopinante che, esclusa cotale supposizione, il promesso ed aspettato progetto di legge non poteva concernere se non una diminuzione, più meno innocua, delle attribuzioni del Ministero Pubblico negli affari civili.

Laonde è forza concludere che nella sostanza il progetto suo non poteva non essere identico a quello dell'onorevole De Filippo, e al progetto ora in discussione.

Ma io ho troppo preoccupato il corso progressivo del riassunto; e per ciò riprendo la lettura interrotta dopo il numero 1.

2. Di tutte le grandi questioni (come ho già detto or ora) accennate dal Guardasigilli in quella circostanza, relativamente al Pubblico Ministero, una soltanto può dirsi veramente di merito e toccante la *sostanza* della istituzione; siccome fu riconosciuto in Senato nella tornata del 31 gennaio 1873. E consiste nel sapere se il Pubblico Ministero debba essere il rappresentante del potere esecutivo, od un magistrato vero ed inamovibile, come or ora ho avuto l'onore di dimostrare.

3. L'onorevole Senatore De Falco, Ministro Guardasigilli, si pronunciò per il sistema attualmente in vigore; e questo risulta dal rendiconto ufficiale di quella tornata della Camera elettiva, tante volte citata, del 20 marzo 1866. Donde necessariamente consegue che il progetto di legge da lui formalmente promesso, non poteva concernere che la parte secondaria dell'attuale istituzione; il più od il meno delle sue ingerenze nelle materie civili; come questo pure è stato detto testè.

4. Stando alla dichiarazione fatta per l'interpellanza, di cui alla citata seduta della Camera elettiva, del 20 marzo 1866, onde l'interpellante disse di prendere atto della promessa del Guardasigilli, si dovrebbe persino inferire

che fosse suo intendimento di ridurre l'ufficio del Pubblico Ministero alle sole materie penali.

5. Infine lo stesso onorevole Senatore De Falco, essendo per la seconda volta Guardasigilli, dichiarò, nella tornata della Camera dei Deputati del 22 novembre 1872, che il Pubblico Ministero è necessario *solamente* nelle cause penali.

Da ciò pure io trassi argomento per dimostrare che dalle stesse cose dette ed ammesse dall'onorevole Senatore De Falco si potrebbe davvero concludere che egli stesso riconoscesse allora che sarebbe risoluzione logica, lodevole, opportuna di ricondurre l'ufficio del Pubblico Ministero a ciò che esso fu veramente nelle sue origini: il pubblico accusatore.

Ma in ogni modo l'argomento più stringente, il punto da cui non si scappa è il seguente:

La prima parte del progetto di legge, ora in discussione, è la riproduzione sostanziale della prima parte del progetto De Filippo.

Se ciò è di fatto, come lo è incontrastabilmente, io concluderò oggi, come ieri: che l'onorevole Senatore De Falco ha già anticipatamente espresso il suo voto favorevole alla prima parte dell'attuale progetto.

E valga il vero: egli diceva ieri che la sua coscienza era in gravissima apprensione, parendogli che la prima parte del progetto in discussione contenesse una grande e troppo pericolosa innovazione; che era offesa nel vivo la *sostanza* della istituzione; cambiata *radicalmente* l'indole sua.

Ma quando sia dimostrato, come lo sarà nella discussione degli articoli, che la prima parte del progetto in discussione non si discosta nel fondo dal progetto De Filippo, gli scrupoli dell'onorevole De Falco svaniranno; e ciò avverrà non per effetto delle parole mie, ma per virtù delle sue parole medesime.

E qui, per i signori Senatori che ieri non erano presenti, mi si conceda di leggere di nuovo le parole testuali, colle quali l'onorevole Guardasigilli De Falco, nella tornata del 28 gennaio 1873, alludendo al progetto del Senatore De Filippo, riprodotto, in sostanza, come si è detto, nella prima parte del progetto attuale, diceva....

Senatore DE FALCO. Io non alludeva ad alcun progetto.

PRESIDENTE. Lã prego a non interrompere, e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

prego l'onorevole Senatore Borgatti a non discostarsi dal fatto personale.

Senatore BORGATTI. Scusi, onorevole Presidente; mi sono stati attribuiti fatti e giudizi che sono diversi da quelli da me ieri esposti, laonde mi pare di essere perfettamente nei termini del fatto personale.

Ecco adunque le parole dell'onorevole De Falco, dalle quali potrà il Senato giudicare se sia vero che egli *non alludesse ad alcun progetto*, siccome ora egli, interrompendomi, ha affermato:

« Pel Pubblico Ministero, il *progetto dell'onorevole De Filippo*, uniforme in ciò a quello preparato durante il Ministero Borgatti... »

Rinnovo oggi la dichiarazione fatta ieri che, nel breve tempo in cui io restai al Ministero della Giustizia, preparai degli studi, ma non un formale progetto di legge.

« Il progetto dell'onorevole De Filippo (diceva il Guardasigilli De Falco, continuando il suo discorso del 28 gennaio 1873), uniforme in ciò a quello preparato durante il Ministero Borgatti, non introduceva NESSUNA NOVITÀ SOSTANZIALE, non cangiava né l'INDOLE, né la QUALITÀ, né il MANDATO del Pubblico Ministero. »

Ora, vorrà dire l'onorevole Senatore De Falco, che nel discorso sopra citato *non alludeva ad alcun progetto*, e che il progetto De Filippo, riprodotto sostanzialmente nel progetto in discussione, non può essere da lui approvato, siccome quello che offende, anzi uccide l'istituzione, e vi reca una grave e pericolosissima innovazione?

Ma, se non ottiene la sua approvazione né il progetto De Filippo, né l'attuale, da esso derivato, mi dica un poco di grazia l'onorevole De Falco, con quale concetto egli assumesse l'impegno, nella tornata della Camera dei Deputati, del 20 marzo 1866, di presentare un progetto di legge sul Pubblico Ministero? Non per trasformare il rappresentante del potere esecutivo in un vero e proprio magistrato, perchè egli stesso confessò espressamente che ciò non conveniva all'indole del Governo rappresentativo. Forse per introdurre quattro o cinque parole nella definizione che la legge attuale reca all'articolo 129?

Quest'articolo è così concepito:

« Il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziale,

ed è posto sotto la direzione del Ministero della Giustizia. »

L'onorevole Guardasigilli De Falco, nel progetto di legge da lui presentato al Senato il 30 novembre 1871, col titolo di *Modificazioni all'ordinamento giudiziario*, aggiunse, alla definizione recata nel citato articolo 129 della legge ora in vigore, cinque parole, formulandolo in questo modo:

« Il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria *per la esecuzione della legge*. È posto sotto la direzione del Ministero della Giustizia. »

Niuno potrebbe, senza offendere la serietà dell'onorevole Senatore De Falco, ammettere che la riforma del Pubblico Ministero, promessa da lui medesimo fino dal 20 marzo 1866, la quale doveva risolvere tante *grandi questioni*, venisse alla luce, dopo nove anni, nel modo che vediamo nell'articolo 129, che egli proponeva in luogo di quello che ora è nella legge dell'ordinamento giudiziario. Alla qualità di *rappresentante del potere esecutivo* si aggiungono le cinque indicate parole per dire che il Ministero Pubblico è rappresentante del potere esecutivo *per l'esecuzione della legge*; cosa d'altronde che non occorre dire, e che non introduce innovazione alcuna, se il Pubblico Ministero rimane sempre dipendente dal Ministro della Giustizia, ed esercita in suo nome anche le attuali attribuzioni in materia disciplinare.

Riguardo allo squarcio dell'ultima opera del compianto Odilon-Barrot, riferito ieri, dirò che io lo trassi dal rendiconto ufficiale della tornata del 3 aprile 1873. Ivi è indicata l'opera, ed è: *Mignet, Académie des sciences morales et politiques. Anno 1871, vol. I, pag. 780; vol. II, pag. 38 e seguenti*. Avverta però l'onorevole Senatore De Falco che io non ho mai detto che l'Odilon-Barrot condannasse l'istituzione del Pubblico Ministero; ho detto e mantengo che anch'egli riconobbe che l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero è esorbitante perfino nelle materie penali; impone *condizioni ingiuste ed illiberali*, e costituisce uno dei *principali vizi* dell'istituzione.

E qui pongo fine, ricordando anche una volta che il presente progetto di legge, risecando ciò che nell'istituzione del Pubblico Ministero è evidentemente superfluo ed inutile (ed io aggiungo dannoso, per le ragioni già addotte),

si avrà modo di diminuire il numero degli ufficiali del Ministero Pubblico; con che si otterrà un'economia che servirà opportunamente a migliorare la condizione economica degli ufficiali che resteranno.

Oh, davvero, o Signori, se questo progetto di legge, se la riforma e l'economia che per esso si ottiene fosse per fallire, non credo che nessuno di noi vorrebbe più accordare il proprio voto a nuove leggi che impongano nuovi aggravî al paese, ed esigano nuovi sacrificî dai contribuenti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Sin dal giorno in cui ho potuto leggere il progetto dell'onorevole Ministro, mi sono creduto in dovere di venire ad esporre, con molta semplicità, al Senato, le mie profonde convinzioni intorno al merito, ed all'avvenire di questa grande e nobile istituzione, che è il Pubblico Ministero, la quale credo sarebbe non poco pregiudicata, quando fosse adottato il progetto che avete sott'occhi.

Ma ho avuto un momento d'esitazione. Quando ho sentito che l'onorevole De Falco non intendeva prendere parte alla discussione, e quando ho sentito l'onorevole Senatore Vacca dichiarare che egli voleva persino astenersi dal votare; quando ho veduto mancare la tesi opposta al progetto del Ministero di due così validi campioni, ho detto a me medesimo, a che serve in presenza di queste astensioni, la mia, nè autorevole nè eloquente parola?

A ritenermi in quella esitazione si aggiungeva l'onorevole Borgatti, che io ho imparato a riverire come diligente e sapientissimo magistrato, nella cui mente eletta si unisce la scienza alla coscienza. Ma una grave considerazione mi fece tornare al mio primo proposito.

Gli egregi oratori che hanno presa la parola in questa discussione appartengono tutti agli alti ranghi dell'ordine giudiziario. Essi sono sempre stati, od almeno li ho sempre veduti sul palco scenico della giustizia. Io per contro ho sempre appartenuto ai semplici spettatori. Da mezzo secolo, o Signori, io sto in platea a vedere ciò che si passa su quel nobile palco scenico. Ebbene, io credo, o Signori, che per giudicare del merito degli attori, la platea è il sito dove il giudizio può essere più imparziale; ed ho pensato, onorevoli miei Col-

leggi, che non vi avrebbe fatto dispiacere di sentire quali siano state le mie impressioni nel mezzo secolo passato in quella platea.

L'onorevole Senatore Borgatti si è grandemente occupato di vedere ciò che si era già pensato, che si era già fatto nel seno del Parlamento, e specialmente ciò che avrebbe potuto pensare l'onorevole Senatore De Falco.

Questo veramente non parmi interessi il Senato. Se l'onorevole Senatore De Falco avesse cambiato sentimento, ciò sarebbe avvenuto sicuramente per gravi motivi: *sapientis est mutare consilium*.

Io non vedo che in questo momento sia di grande importanza sapere ciò che si sia pensato ieri: trovo bensì importante il conoscere le ragioni che militano pro o contro il progetto. Ed entro subito in merito, per quanto poco valga l'autorità mia.

Io non mi rivolgo ai magistrati e giureconsulti ai quali le cose che sto per dire sono ben note. Molti fra i nostri egregi colleghi sono estranei a questi studi; estranei alla vita forense e giudiziaria, e forse non hanno avuto campo di meditare sopra ciò che si fa in quella speciale atmosfera.

Havvi oggidì una grande illusione, o Signori: abbiamo i Codici italiani ben ordinati per titoli, capitoli e paragrafi; tutti li devono dunque capire, e non c'è più luogo a questione. Grande illusione, o Signori! Grande illusione che non può in sè avvolgere coloro che appartengono o all'ordine giudiziario od al foro. Le cose umane sono tutte imperfette e le leggi più che ogni altra cosa.

Non havvi, direi quasi, articolo dei nuovi Codici che non abbia dato luogo a gravi discussioni, non di sofisti, non di uomini che desiderassero di offuscare la verità; ma di profondi pensatori.

Il Codice di Napoleone pareva pur esso espresso nei termini più chiari e precisi: eppure vedete quante dozzine d'illustri scrittori hanno accumulati commentarî sopra commentarî intorno a quel Codice civile, e ancora adesso vi sono delle questioni che lasciano qualche volta dei dubbî nella mente dei più profondi giureconsulti.

Dobbiamo sperare che l'ordine giudiziario sarà sempre composto di uomini degni dell'alta missione che loro è affidata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

Non domanderò se voi credete, o Signori, che in ciò siavi stato progresso o regresso.

Non voglio toccare quella delicata questione: io non dubito che l'attuale Guardasigilli porterà sempre tutta la sua attenzione nel fare che la scelta del personale corrisponda ai desiderî, ai bisogni della nazione. Ma fate pure quello che volete; degli uomini perfetti non ne troverete. Tre grandi giureconsulti per comporre un tribunale di circondario, non li troverete sempre; cinque grandi giureconsulti per comporre una sezione di Corte di appello forse sarà meno difficile trovarli; e mi si permetta di dire ancora che non li troverete sempre. Io non credo poi neanche che nel fondo della sua coscienza l'onorevole Guardasigilli si lusinghi di trovare sempre sette uomini sommi per comporre un consesso di Cassazione. Tuttavia io sono persuaso che tutti questi collegî saranno sempre composti d'uomini di merito. Ma fra gli uomini di merito ci sono due categorie; cioè la virtù del giudice consiste in due parti: la scienza, la prima cosa; e la perspicacia della mente, ossia la facilità di afferrare e sceverare i fatti; cosa affatto diversa dalla scienza.

Noi, gente della platea, quando guardiamo a quelle alte sedie de' magistrati, diciamo: qui c'è la scienza; là non c'è scienza eguale, ma c'è una grandissima perspicacia e diligenza: là siamo sieuri che il fatto sarà ben chiarito.

La scienza non è facile; è il frutto di grandi studî, di profonde meditazioni. Ed un povero giudice che è obbligato da mattina a sera a leggere i voluminosi atti, che non sono sempre diretti a fare conoscere la verità, ma anche qualche volta, pur troppo, ad offuscarla; ebbene, credete voi che questo giudice abbia poi molto tempo da dare agli studî teoretici; che possa andare rinvangando le sorgenti della scienza? No: ci saranno degli ottimi giudici, diligentissimi, che consacreranno tutte le loro ore di giorno e di notte agli studî delle cause, e che tuttavia nella scienza non avranno una grandissima altezza di cognizioni: ed io non credo di far torto all'ordine giudiziario nel dire queste cose. E a lato di questi giudici che devono occuparsi del diritto e del fatto, se voi avete uomini superiori che si tengano estranei alle questioni di fatto, che si occupino continuamente ed unicamente della scienza, e portino

alle udienze delle corti e dei tribunali i frutti delle loro imparziali e tranquille meditazioni, credete pure che sarà di non poco vantaggio alla giustizia l'intervento di questi imparziali e dotti consulenti.

Ah! Signori! Non sono io che dico questo; non è la mia esperienza di cinquant'anni che me l'ha insegnato, bensì la storia delle nazioni che hanno maggiormente progredito nella scienza del diritto e nel perfezionamento delle leggi e dell'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Senatore Borgatti dice che è inutile l'intervento del Pubblico Ministero nelle cause civili, anche nelle questioni più astruse. Sarà inutile per lui. L'onor. Senatore Borgatti ha consumata la sua vita in studî lodevolissimi; egli ha la coscienza netta e sicura; ma degli uomini come l'onorevole Borgatti non se ne trovano tanti, e si può essere ottimo giudice senza avere o quella scienza o quella esperienza che lo distinguono.

Prendiamo gli uomini come sono per la maggior parte. Per essi non è inutile certamente l'opera di consulenti imparziali che loro somministrino il tributo di studî e di lavori a cui non tutti possono accudire.

Io faccio appello all'onorevole Borgatti, e gli domando se nei grandi studî che ha fatti abbia lasciata in disparte tutta quella immensa scienza che fu raccolta dagli organi più illustri del Pubblico Ministero; se non abbia mai nulla attinto alle meravigliose elucubrazioni dei d'Aguesseau, dei Merlin, dei Dupin?

Sono pur essi che crearono in Francia una scuola degna dei nostri Papiniani e dei nostri Ulpiani.

E nell'Italia moderna non fu lo stesso? Lo dicano i miei onorevoli colleghi che appartengono alle provincie meridionali. Io era ragazzo, e da lontano ammirava quel colosso di Giuseppe Poerio che rappresentò così nobilmente il Ministero Pubblico nel Regno di Napoli; ed ho ammirato del pari il Niccolini suo degno allievo. Non ricorderò gli altri valentissimi la cui voce era frequentemente ripercossa dall'eco delle mie Alpi.

L'onorevole Senatore Borgatti ha creduto che il compianto Rattazzi avesse fatta una grande innovazione, col decretare da Torino un ordinamento del Ministero Pubblico simile a quello che aveva la Francia. Mi permetta di credere

che è più facile il provare che, in questa parte, la Francia abbia imitato il Piemonte, anziché il Piemonte la Francia. Da tempo assai rimoto il Piemonte, emancipatosi ben prima della Francia dal regime feudale, aveva un Ministero Pubblico di forme simili a quelle che furono poscia adottate al di là delle Alpi. Abbiamo sempre avuto un Ministero Pubblico che nobilmente opinava nelle cause civili, mentre accudiva all'esercizio della giustizia penale, e mai nessuno, nel nostro vecchio Piemonte, revocò in dubbio l'utilità degli opinamenti nelle materie civili di quei profondi sapienti consulenti.

Furono essi davvero i veri sacerdoti della scienza, che ne alimentarono il fuoco sacro.

Mi compiaccio di ricordare fra essi i nomi venerati di Ferdinando Dalpozzo, di Bottone Castellamonte, di Siccardi, di Sclopis, di Stefano Gallina, e mi permetta l'egregio Collega, che mi sta vicino, che io faccia questa violenza alla sua modestia, pronunciando anche il suo riverito nome. Anche il nostro Buoncompagni apparteneva a quella nobile schiera del Pubblico Ministero del Piemonte ed eravamo orgogliosi di questi uomini, e noi forensi andavamo premurosi a raccogliere nei loro registri i frutti dei loro maturi pensieri.

Inutile dunque non può essere mai questa istituzione: inutile ancora meno nelle condizioni attuali della Magistratura, che sicuramente non è condotta al grado di perfezionamento che desidererebbe l'onorevole Guardasigilli: inutile poi tanto meno in presenza di due disposizioni legislative che recarono grave danno all'amministrazione della giustizia.

Ho detto che io non intendeva far confronto tra la scienza attuale e la passata dei membri dell'ordine giudiziario; ma non posso dispensarmi dal denunciare le cagioni che li resero in qualche modo meno autorevoli: furono errori non dell'attuale Guardasigilli, ma di taluno dei suoi predecessori.

Noi avevamo dei collegi giudiziari bastantemente numerosi. Un Guardasigilli, per far piacere al Ministro delle Finanze, li mozzicava; li riduceva a collegi di 5 in Appello, di sette in Cassazione.

Non basta. Avevamo nella nostra magistratura uomini provetti, sperimentati, che godevano la riverenza universale; ebbene, venne

una malaugurata legge che all'età di 75 anni li eliminò addirittura. E non fu poca la perdita che soffrì la magistratura per questa legge. A persuadervi quanto sia da deplorarsi che a quell'età non si possa più far parte dell'ordine giudiziario, basterà un solo nome; quello dell'uomo che onorò tanto l'Italia coll'assumere la presidenza del tribunale che si può dire il più importante del mondo; del tribunale internazionale tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America. Ebbene quell'uomo eminente, che occupò così degnamente un così alto seggio, se fosse a capo di una delle nostre Corti, il che sarebbe certamente da desiderare, se fosse a capo di una delle nostre Corti, dovrebbe lasciare il campo perchè oltrepassata l'età alla quale è permesso di esercitare l'ufficio di magistrato. Ho citato il nome il più conosciuto; ma ne potrei citare molti altri. Si potrebbero comporre parecchie Corti col raccogliere insieme tutti coloro che, valentissimi di corpo e di mente, furono eliminati dall'ordine giudiziale per ragione di età. La magistratura ha perduto molto per la mancanza di personaggi che le recavano l'autorità di lunghi studi e di una vita intemerata.

Ebbene, sino a tanto che non avete corretto questo grave errore, lasciate almeno che vi siano, a lato alle Corti, vedovate dei loro più autorevoli componenti, dei consulenti che suppliscano coi loro ben maturati pareri.

Tale mi parve l'intendimento dell'onorevole Guardasigilli in occasione di una di quelle deplorate eliminazioni avveratasi nella Corte di cassazione di Torino. Allorchè questa si trovò priva di un tratto di uno dei suoi componenti più studiosi, più benemeriti, che aveva consumato la sua vita negli studi più profondi della giurisprudenza, il signor Guardasigilli capì che bisognava, per quanto la legge lo permettesse, usufruire quella non comune capacità. Egli dal seggio della Cassazione la passò al Ministero Pubblico, e per cinque anni ancora i consulti di quell'egregio aiutarono la Corte suprema di Torino ad adempiere il suo grave compito. Dica ancora l'onorevole Senatore Borgatti che sia inutile nelle cause civili il parere di dotti membri del Pubblico Ministero!

Avvi poi, o Signori, una grave considerazione che non si può separare dalla natura delle nostre istituzioni. Noi abbiamo una ma-

gistratura inamovibile, ed io, per la mia piccola parte, mi glorio di avere, per quanto era in me, cooperato a fare che fosse proclamata quella inamovibilità; e tuttavolta che con qualche pretesto si cercò di attenuarne l'efficacia, per quanto potè valere la mia debole voce, ho gridato altamente, costantemente, che l'inamovibilità deve essere sinceramente, lealmente rispettata.

Ma, signori Senatori, come tutte le cose di questo mondo, l'inamovibilità ha i suoi inconvenienti.

È troppo facile lo avvezzarsi progressivamente ad una vita poco operosa. L'inerzia invade. E chi volete che vegga se il magistrato continui a fare veramente il suo dovere? Nelle minori città specialmente, i Tribunali non avranno più nessun controllo.

Come farà il Guardasigilli a sapere ciò che si fa in quei Tribunali?

Dovrà rivolgersi al Sindaco, al Sotto-Prefetto, al brigadiere dei Carabinieri per sapere cosa si fa; se non si giuochi ai tarocchi anzi che dare delle sentenze?

Evidentemente in un Governo costituzionale il Magistrato deve essere rigorosamente inamovibile, santamente inamovibile, indispensabilmente inamovibile; ma ci vuole la vigilanza continua che impedisca gli abusi della inamovibilità.

Un'altra considerazione ancora credo degna di tutta l'attenzione del Senato.

Il Ministero Pubblico, secondo che era istituito in Francia, in Piemonte anche prima che in Francia, secondo che era anche in altre parti d'Italia, aveva questo vantaggio, di mettere in luce il merito degli uomini destinati ad occupare le cariche più importanti dello Stato. Il miglior giudice del mondo, quando dà il suo voto nel segreto di una Camera di consiglio, quando mette fuori una sentenza, che è l'effetto di un voto complessivo, non ha modo di far noto al pubblico il suo valore individuale.

Questo valore individuale non si pone in luce in nessun'altra parte della vita civile così bene come nelle esposizioni, nei pareri, nelle conclusioni del Pubblico Ministero; ed è perciò (e vi prego di ricordarvi di questo, che voi potete testimoniare meglio di me) che di tutti gli uomini cospicui che vennero a far parte del Senato in Roma, in Firenze, in Torino, e

fra i più rimarchevoli certamente, sono oggidi ancora e furono coloro che uscivano dagli uffici dell'avvocato generale e del procuratore generale del Re a Torino.

Vedeste nelle aule senatorie il Siccardi, il Gallina, lo Stara, il Des Ambrois stesso (ricordato anche oggi opportunamente da altro onorevole Senatore a me vicino, che pur gli fu degno compagno in quegli uffici), i quali probabilmente, se fossero stati obbligati a sedere sempre nei tribunali, non sarebbero mai venuti in Senato; e forse alcuni di essi non sarebbero neppur saliti ai primi ranghi della magistratura, perchè si sa che si cammina lentamente quando si va soltanto per ordine di anzianità. I meriti altissimi delle loro persone non furono altrimenti conosciuti che nell'esercizio delle funzioni del Pubblico Ministero. E così, oggi ancora ci vantiamo di avere fra i nostri Colleghi uomini di alto valore che a quella grande scuola si sono educati, ed acquistarono in quella palestra la loro ben rimeritata riputazione.

Ho provato, mi pare, abbastanza che non è inutile in nessun caso l'intervento nelle cause civili del Ministero Pubblico.

Mi è parso anche di aver provato che è talvolta necessario. Aggiungerò che nelle cause civili non fu mai nocivo.

Molte volte si è trovato che negli organi del Ministero Pubblico ci era per la parte penale troppa severità, troppo zelo, che qualche volta mi sia permesso di dirlo, vi furono anche alcune vittime di questo zelo talvolta soverchio. Ma nelle cause civili io non ho mai veduto, in cinquant'anni di esercizio forense, che una conclusione del Ministero Pubblico sia stata nociva alla giustizia.

Ho trovato alcune volte i Magistrati di accordo col Pubblico Ministero e qualche volta in disaccordo. Nei casi di disaccordo ho veduto non di rado l'opinione pubblica dar ragione al Pubblico Ministero. Valga l'esempio di una celebre causa di Torino, nella quale l'onorevole Boncompagni aveva conchiuso con la guida di quei nobili e liberali sentimenti che lo distinguono. Si trattava di una grande eredità che, secondo lui, e secondo me, era devoluta al ricovero di mendicità, con grande frutto per la beneficenza torinese. Vi era una specie di congregazione che voleva averne il monopolio.

Il Pubblico Ministero diede ragione al rico-

vero e la Corte diede ragione al monopolio della congregazione. L'opinione pubblica era col Boncompagni, e diede torto alla Corte per averne respinto il parere. Ma non avvenne mai, ch'io sappia, che l'opinione pubblica abbia biasimato le Corti, per essersi messe d'accordo col Ministero Pubblico nelle cause civili. Posso dunque ripetere, per la lunga mia esperienza, che l'intervento del Ministero Pubblico nelle cause civili fu utile sempre, talvolta necessario, non mai nocivo.

Non così nelle cose penali. In queste soltanto è manifesta la necessità di una riforma: è urgente una riforma radicale.

Il Ministero Pubblico, nel promuovere l'applicazione delle sanzioni penali, debbe essere l'organo severo della legge. Debbe essere perfettamente indipendente nell'esercizio di queste alte funzioni. Ciò dichiarava in modo bastantemente preciso l'onorevole De Falco. Acconsentiva bensì che il Ministero Pubblico si considerasse quale organo del potere esecutivo, ma unicamente *per l'esecuzione delle leggi*. Anche i giudici sono istrumenti del potere esecutivo per l'applicazione delle leggi, poichè, secondo lo Statuto, *la giustizia si emana dal Re*. Il giudice *applica la legge*; e il Ministero Pubblico *ne procura l'esecuzione*. Non possono avere altra norma.

Oh! certamente, se il potere esecutivo volesse valersi del Pubblico Ministero per influenze politiche, sarebbe un gravissimo abuso che dovrebbe essere severamente represso.

Ricorderò all'onorevole Guardasigilli, che splendidamente esercitò per molti anni il Ministero Pubblico, una pagina dolorosa. Io gli ricorderò, che il Ministero Pubblico egli lo ebbe ad esercitare in una parte d'Italia che fu crudelmente resecata.

Erano allora, nella stessa residenza, come Presidente della Corte d'Appello l'onorevole Musio e come capo del Ministero Pubblico l'onorevole Vigliani. Ebbene l'onorevole Musio, magistrato inamovibile, non aveva da ricevere istruzione da nessuno; egli poteva liberamente piangere su quella pubblica calamità, e dire altamente come il modo ancor l'offendesse. L'onorevole Vigliani...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non era più a Nizza allora.

Senatore SINEO. Ebbene mi congratulo con

lei; se ci fosse stato avrebbe sentito tutto il dolore della posizione che occupava.

In quei tristi giorni mi è toccato di provocare aspramente la censura della Camera elettiva intorno al contegno che il potere esecutivo aveva imposto al Ministero Pubblico.

È urgente di provvedere in modo che non si possano rinnovare abusi di questo genere. Certo il Ministero Pubblico deve essere perfettamente indipendente: non c'è da transigere su di ciò. L'ufficiale pubblico, che dispone della libertà individuale dei cittadini, debbe essere superiore a tutte le influenze e a tutte le passioni politiche. Ecco il vero tipo del Ministero Pubblico; ed a questo dovremo arrivare, e non dubito che l'onorevole Guardasigilli ci aiuterà ad arrivarvi. Ecco ciò che reclama l'opinione pubblica.

L'onorevole Borgatti ha creduto di rendersi interprete dell'opinione pubblica coll'oppugnare l'intervento del Ministero Pubblico nelle cause civili. Ma, mi perdoni l'onorevole Borgatti, io credo che egli ha sbagliato. Non è di questo che si è mai preoccupata l'opinione pubblica: non è del danno che non fu, ma è del danno, della minaccia alla libertà individuale, del difetto di protezione sufficiente alla vita e alle sostanze dei cittadini nei giudizi penali. L'onorevole Borgatti l'ha pur detto anch'egli. Ha citato Odilon-Barrot, il quale, in mezzo ad alcune cose che forse potevano sentire di utopia, diceva con molta ragione, non doversi lasciare all'arbitrio degli ufficiali del Ministero Pubblico di arrestare il corso della giustizia criminale a danno di quelli che furono danneggiati da delitti. Similmente non dev'essere nel loro arbitrio di agire senza giusti motivi contro la tranquillità e la libertà individuale dei cittadini.

Ed invero nel paese libero per antonomasia, nell'Inghilterra, non si può trarre in prigione un cittadino senza che un consesso de' suoi concittadini abbia riconosciuto il peso dell'accusa che gli si muove. Questi sono i punti ai quali si debbe provvedere; e perchè non si è ancora provvisto, l'opinione pubblica aspetta con impazienza una radicale riforma.

L'onor. Borgatti sarà probabilmente impressionato di ciò che si è passato in un'epoca che comincia ad esser rimota, in cui vi furono tristi avvenimenti ai quali non si è ancora portato rimedio. Egli esercitava modestamente il no-

bile ufficio di Consigliere di appello a Firenze, e Dio sa con quanta delicatezza, con quanta scienza egli amministrasse la giustizia a coloro che da lui potevano riceverla, allorchè fu sentita colà più che altrove la imperfezione dell'organamento del Pubblico Ministero.

Un Deputato fu aggredito proditoriamente, e gravemente ferito, e si divisero le opinioni; gli uni lo credettero veramente aggredito; gli altri vollero che vi fosse finzione. Ebbene i magistrati competenti si convinsero della lealtà dell'aggressione.

Il procuratore generale Nelli ed il procuratore del Re Borgnini erano recisamente di questo avviso. Era pienamente assicurata la parte lesa che si sarebbe rintracciato il colpevole, durando in carica quegli illustri magistrati, i quali facevano diligenti ricerche. Ebbene, ad un tratto il procuratore generale ed il procuratore del Re scompaiono. I loro successori manifestano subito convinzioni contrarie, si cambiano le veci, ed il leso diventa l'accusato, e dell'assassino si perde ogni traccia.

Ecco ciò che ha impressionato più d'ogni altra cosa l'opinione pubblica contro il Pubblico Ministero: ecco la memoria che forse ancora vive nella mente così coscienziosa dell'onorevole Borgatti. Sicuramente che si può gridare contro il Pubblico Ministero malmenato in quel modo!

Non può dirsi rappresentante della legge chi non è padrone delle sue azioni, non è padrone di essere onesto, non è per nulla indipendente!

L'esempio che ho citato non si cancella: e credete voi che le popolazioni lo abbiano dimenticato? Credete che tutta Italia non ricordi ancora le gravi parole pronunciate in questa Aula su questo argomento da esimî e rispettabili magistrati?

Ma lasciamo per un momento queste considerazioni più commoventi, e torniamo all'esercizio quotidiano della giustizia civile: scendiamo in una regione più calma, dove tutti facilmente saremo consenzienti.

L'onorevole Borgatti ha parlato della missione del fôro, e che le parti hanno i loro avvocati. I loro avvocati sî, qualche volta, ma non sempre. Vi sono circondarî nei quali non vi sono neppure avvocati. Conoscò un circon-

dario in cui non sono che tre procuratori, oh, Dio buono!

Senatore BORGATTI. Si aboliscano.

PRESIDENTE. Pregho il Senatore Borgatti di non interrompere.

Senatore SINEO. Accetto l'interruzione. Vedete Signori, come l'onorevole Borgatti ha bisogno di andar lontano dalla quistione per trovare una risposta.

Ma lasciamo i piccoli tribunali, e veniamo ai più importanti. Ebbene, in una sezione di Corte d'appello, siedono cinque uomini di valore. Si presentano gli avvocati. L'avvocato ha dovere di costituirsi giudice del merito della causa prima di assumere il patrocinio. Non può incaricarsi di una causa di cui non conosca o non creda di conoscere tutta la giustizia. Non è però men vero che due avvocati ugualmente rispettabili ugualmente onesti, ugualmente illuminati sono talvolta in dissenso relativamente al merito di una causa. Mi si permetta di citar dei nomi che posso dire dei più illustri e rispettati, senza far torto ad alcuno. Una Corte d'appello composta di cinque giudici, si vede venire innanzi una causa complicatissima; ed Adriano Mari da un lato e dall'altro P. S. Mancini. Sono due oratori seducenti, entrambi persuasi di aver ragione. Ebbene, quando la Corte resta fluttuante fra i due avvocati, ognuno dei quali ha usata tutta la potenza della sua arte, non credete che la giustizia abbia da guadagnare quando un personaggio imparziale, che ha studiata la causa specialmente nei suoi punti di diritto, viene a porre la quistione con quella fredda ragione che conviene al suo Ministero?

Ah! non private la giustizia di questo così appagante amminicolo! E se le mie parole non bastano a persuadervi, almeno ammettete il dubbio, e guardatevi di por la mano sopra un edificio la cui solidità è di tanta importanza per l'Italia nostra. *Noli tangere!* Non toccate l'edificio della giustizia del quale il Pubblico Ministero è sì gran parte, senza essere ben convinti che non lo guasterete.

Si dice: l'Austria, che ha retto per tanto tempo la Lombardia ed il Veneto, non dava ingerenza al Ministero Pubblico nelle cause civili. Ma, o Signori, io capisco come ciò avvenisse.

L'Austria, potere assoluto ed intruso, che opprimeva il paese con la forza brutale, sentiva

il bisogno di farsi perdonare le sue violenze negli ordini governativi. Aveva grandissima cura di mostrarsi imparziale nella giustizia privata. Mandava giudici estranei a quelle provincie, sottratti così ad ogni influenza locale. Faceva loro posizioni molto comode. Dava loro una procedura speciale. Non aveva paura degli oratori, che non ammetteva alla barra; non voleva pubblicità di giudizi.

Non si può fare nessun confronto tra quell'ordine di cose ed il nostro attuale.

Presso di noi il Ministero Pubblico, giova il ripeterlo, è una gran scuola di scienza legale, superiore alle agitazioni forensi, destinata a tener accesa di continuo, nelle cause civili, la face della giustizia. Fa parte essenziale del nostro ordinamento giudiziale: *noli tangere*. È falsata bensì la sua missione nelle materie penali; ed in ciò sono urgenti le riforme che venivano iniziate col progetto De Falco col dare per unica norma al Ministero Pubblico *Pescuzione delle leggi*.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati: Approvazione di una dichiarazione relativa alla Convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874 fra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera. (*Vedi Atti del Senato, N. 53.*)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro degli Esteri della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Signori Senatori. Se vi è alcuno il quale sia sincero ammiratore ed entusiasta dell'istituto del Pubblico Ministero, questi sono io, e ne è anche testimone il Senato; chè non ho lasciato passare alcuna occasione, nella quale in questo recinto si siano pronunziate parole poco benevoli sul Pubblico Ministero, senza che io non abbia improvvisamente presa la parola per mostrare come l'istituto stesso sia

uno strumento mirabile d'ordine e di libertà.

Non pertanto io sono propugnatore del progetto che ha presentato l'onorevole signor Ministro, anzi me ne felicito con lui e gli faccio i miei ringraziamenti.

Me ne felicito con lui, poichè restringendo in una parte più che accessoria le attribuzioni del Pubblico Ministero, se ne scemano le ragioni di attacco e se ne eleva il prestigio; ne lo ringrazio, perchè ha avuto la degnazione di trascrivere, in nota alla relazione del progetto di legge, taluni brani di un mio opuscolo stampato l'anno scorso in occasione della statistica quinquennale della Corte d'appello di Napoli.

In quell'opuscolo trattai del Pubblico Ministero. Fu mio proposito di indagare come si potesse rendere più autorevole l'istituto; e se potesse meglio resistere agli attacchi, che da ogni parte gli si sono fatti dall'era del nostro risorgimento fin oggi, risecando fra l'altro dalle attribuzioni di esso quelle parti accessorie le quali invece di rinvigorirlo l'infiacchivano, e che potevano essere reputate una permanente diffidenza contro la magistratura. Feci mia l'opinione comune, l'opinione già divenuta coscienza del paese, che l'intervento del Pubblico Ministero nelle cause civili, se può riuscire talvolta utile alla causa, offende spesso il prestigio del Pubblico Ministero medesimo e della giustizia.

Signori, che cosa è oggi il Pubblico Ministero? La sua attribuzione principale è l'esercizio dell'azione penale. Anche gli è proprio il difendere i diritti dello Stato nelle materie civili, quei diritti che sono d'interesse generale, la cui tutela è stata a lui specialmente delegata o che non è stata attribuita ad alcun'altra autorità. Egli dunque interviene in questi casi nei giudizi civili come una parte, la parte che rappresenta gl'interessi generali dello Stato.

Però il Pubblico Ministero ha un'altra attribuzione che dirò accessoria; ha il *dovere*, e mi ascolti il Senato, ha il *dovere* di intervenire in ogni udienza civile. Senza la sua presenza la riunione non è legittima; anche quando in quella udienza esso non abbia affari da trattare deve stare colle braccia conserte al seno ad assistervi, e per osservare che cosa? se l'udienza è pubblica o privata; se il Presidente chiama le cause nell'ordine in cui sono iscritte

nel ruolo; se si turba, oppure no, la pubblica udienza.

Domando: per quale ragione adunque è necessaria l'assistenza del Pubblico Ministero nelle udienze civili?

Si è interpretato l'obbligo della sua assistenza come un dovere di vigilanza sulla Magistratura ch'è inamovibile.

Io non lo credo. Si fanno riunire i corpi eletti, i consigli municipali, i consigli provinciali senza l'assistenza di alcun Commissario Regio, e si diffiderebbe tanto dell'ordine giudiziario, da impedire, che si possa riunire la sezione civile senza la presenza del Pubblico Ministero?

E vedete come sia poco conseguente la legge organica.

Mentre essa dice che l'udienza non è legittima senza la presenza del Pubblico Ministero, se questo è impedito, dispone che chi lo rappresenta sia un Giudice; ed è l'ultimo Giudice del Tribunale che allora assume le funzioni del Pubblico Ministero.

E questo Giudice seduto al banco del Pubblico Ministero deve invigilare se il suo Presidente, se colui sotto la cui direzione egli tuttavia si trova, conservi l'ordine nell'udienza o violi la disciplina.

E questo, o Signori, non avviene raramente; nei Tribunali composti di una sezione avviene anzi quasi sempre.

Il Procuratore del Re esercita specialmente la sua attività nell'azione penale; egli è occupato tutto ne' lavori di ufficio, e difficilmente può intervenire all'udienza civile; e quando non ha un sostituto è necessariamente rappresentato all'udienza civile da un Giudice.

Ma ne volete di più? Il Pubblico Ministero non esiste innanzi ai Tribunali di commercio. Si ha dunque più fiducia nel mantenimento della disciplina e dell'ordine nei Tribunali di commercio di quella che se ne abbia per le Corti di appello e pe' Tribunali civili?

Ora, che cosa fa il progetto?

Rende facoltativo quello che è obbligatorio, nè più nè meno; al *deve* sostituisce il *può*.

Ecco la grande innovazione, colla quale si dice che s'indebolisce il Pubblico Ministero! Rendendo facoltativo il suo intervento all'udienza gli diamo l'agio di occuparsi degli affari più importanti del suo ufficio, aboliamo un obbligo che può essere interpretato come un

oltraggio alla magistratura, e gli risparmiamo la figura, dirò umiliante, di assistere all'udienza da mero spettatore quando non ha affari da trattare.

Il Pubblico Ministero deve necessariamente dare il voto consultivo in alcune cause. Questo voto è necessario per istruire i giudici.

Ecco ciò che ha detto poc' anzi l'onorevole Senatore Sineo. Se tutti i giudici fossero istruiti, comprendo, egli diceva, che si possa fare a meno delle conclusioni del Pubblico Ministero; ma, chi vi assicura che i tre giudici del tribunale siano pienamente forniti della scienza del diritto? Se poi si tratta d'una Corte d'appello, innanzi alla quale vengono avvocati di primo ordine a discutere le cause, come volete che i cinque consiglieri se la cavino bene senza una guida, senza una direzione?

Signori, io debbo altamente confessare che tutti i Ministri Guardasigilli del regno d'Italia si sono sforzati di migliorare l'ordine giudiziario, e posso affermare con piena cognizione di causa che l'ordine giudiziario giornalmente è venuto migliorando, e risponde alle legittime aspettative che ne ha, e ne deve avere il paese.

Come si ottiene la nomina di funzionario del Pubblico Ministero? Come si consegue quella di giudice?

Poichè si porta la questione sul terreno dell'istruzione, e si riguardano i giudici come se fossero giurati che hanno bisogno di chi li istruisca nel diritto, permettetemi di ricordare al Senato, che le condizioni di eligibilità sono più rigorose per i giudici che per gli ufficiali del Pubblico Ministero, perchè questi o fanno richieste o danno voto consultivo, ma quelli giudicano; per cui talvolta si comincia la carriera nel Pubblico Ministero, e quando si è divenuto provetto, si passa a giudice. Mi pare dunque che dal lato, se non altro dell'esperienza, vi debba essere maggiore istruzione nella classe giudicante, che in quella del Pubblico Ministero.

Ma, Signori, questi paragoni sono disdicevoli, e per l'uno e per l'altro ordine. Non credo che la discussione possa e debba portarsi su questo terreno. Certamente sono degni funzionari i rappresentanti del Pubblico Ministero, e del pari degni quelli dell'ordine giudicante.

Gli uni non hanno bisogno dell'istruzione degli altri; ciascuno basta a sè stesso.

Ritorno a quell'ordine d'idee d'onde sono partito.

Il Pubblico Ministero, o Signori, come vi diceva, ha per principale missione l'esercizio della azione penale, ha la tutela di alcuni interessi dello Stato.

Ora, se voi distraete la sua attenzione su molti argomenti, se volete che intervenga anche alle udienze civili, e prenda parte a tutte le cause che alla pubblica udienza si agitano, come potete pretendere una conclusione che sia d'istruzione a' giudici; che sia all'altezza del soggetto, all'altezza degli avvocati che difendono le cause, senza di che, non solo si fa opera inutile, ma dannosa al prestigio dell'istituzione? E ciò è difficilissimo a conseguire, e se nel seggio del Pubblico Ministero trovate un uomo di questo genere, un uomo che abbia sì grande perizia delle materie civili, invece di farlo rimanere in quel seggio per dare un voto semplicemente consultivo ai giudici, lo farete magistrato giudicante.

Se il Pubblico Ministero dovesse portare il suo studio e fare le sue conclusioni in tutte le cause, comprenderei l'istituzione. Ciò non è, e non può essere, dappoichè converrebbe reclutare un altro battaglione di ufficiali del Pubblico Ministero.

Ora, deve prender parte nelle cause che si riferiscono allo stato delle famiglie, alle tutele, agl'interessi dello Stato, alle questioni di competenza e simili? Vi abbisogna necessariamente l'intervento del Pubblico Ministero, in questa specie di cause perchè sia fatta la giustizia? Ma che cosa hanno di particolare queste cause?

Quello che in queste cause vi è d'interesse generale, è affidato alla tutela del Pubblico Ministero, che procede come parte principale. Ma se si tratta d'interessi meramente privati, vi dev'essere la comune tutela, nè vi è ragione che consigli una garanzia maggiore della comune. Se fosse dato al Pubblico Ministero l'obbligo di assistere lo Stato, i pupilli e le persone incapaci a difendersi, comprenderei l'intervento del Pubblico Ministero come *tutore nato* di queste persone; ma non è così.

Esso non può produrre eccezioni che non hanno proposto gli avvocati, nè allegare fatti nuovi; non ha che le stesse attribuzioni del

giudice; supplisce fin dove può supplire un giudice. Perchè dunque volere un magistrato il quale si restringa in queste cause a dare un voto consultivo ai giudici anche contro coloro che deve tutelare?

E non è una manifesta ironia che il difensore dello Stato, il difensore delle persone incapaci domandi ai giudici un verdetto contro la persona stessa che deve difendere?

Ma qui si replica: in queste cause vi è sempre un interesse generale a difendere; degl'interessi generali è custode il Pubblico Ministero.

Ma, Signori, a guardia degli errori e degli arbitrî dei giudici, che possono ledere la legge, ci è un'altra istituzione, ci è la Corte di cassazione. Quando si tratta di cause civili l'interesse è sempre privato; è fra due litiganti. Se mai ci interviene una violazione di legge è la parte stessa che ricorre alla Corte di cassazione denunciando l'errore o l'arbitrio dei giudici.

Se le parti si tacciono, il Pubblico Ministero che crede lesa la legge, denuncia d'ufficio alla Corte di cassazione il giudicato, perchè lo annulli nell'interesse della legge. Anche sotto questo rapporto l'intervento del Pubblico Ministero è inutile perfettamente; anzi è dannoso al prestigio dello stesso Pubblico Ministero e della giustizia.

Che cosa deve dire il pubblico il quale ascolta oggi la conclusione del Pubblico Ministero colla quale chiede il rigetto della domanda, e domani ode leggere la sentenza con cui la domanda stessa è accolta?

Questo conflitto tra il voto consultivo di un magistrato singolo col voto deliberativo di un corpo di magistrati pubblicamente manifestato non è atto certamente ad aumentare la fede nella giustizia, ma bensì a scemarla.

Le sentenze pronunziate dai giudici possono essere state votate a maggioranza, ma è vietato ai giudici sotto pena disciplinare di dire ciò che è passato nella Camera di consiglio; le sentenze sono opera di tutti, tutti le hanno sottoscritte, niuno di essi può rinnegarle. Senza del Pubblico Ministero l'opera della giustizia sarebbe un tutto solidale del collegio; coll'intervento di esso si può avere il pericolo di una diversità di parere e di decisione che torna a discapito più del Pubblico Ministero che del collegio, il quale come corpo è più autorevole;

e riesce sempre a danno del prestigio di tutto l'ordine.

Ma, Signori, quanto ho detto finora è meramente accademico; l'esame delle questioni a cui io ho accennato, sarebbe utile se il progetto vietasse al Pubblico Ministero di pigliare parte nelle cause civili e di dare il suo voto consultivo; ma il progetto si limita invece soltanto a convertire il *dovere* in *potere*.

Quando adunque vi sarà una causa importante, una causa nella quale prendono parte i più distinti avvocati e nella quale sono impegnati gravi interessi; quando si presenti una elegante questione di diritto che possa riflettere le ragioni dello Stato o delle persone non pienamente capaci, o la uniformità della giurisprudenza; chi vieta al Pubblico Ministero di intervenire all'udienza e di fare quella splendida figura che lo rende superiore agli avvocati che hanno parlato prima di lui sostenendo ciascuno le ragioni di una delle parti contendenti?

Allora, o Signori, si eleva il prestigio e la fama del Pubblico Ministero, allora possiamo udire quelle conclusioni che hanno reso immortali i Niccolini e i Poerio e gli altri che sono stati nominati in questo recinto.

Signori, non vi fate le meraviglie se io, meridionale, sia venuto a propugnare questo progetto di legge.

Nelle provincie meridionali (e lo dico perchè certe cose dell'ordine giudiziario, quali erano colà organizzate prima dell'unificazione, siano generalmente conosciute), nelle provincie meridionali, vi era la divisione della giustizia civile dalla penale. Erano due ordini di magistrati interamente diversi: due capi di Pubblico Ministero indipendenti fra di loro: vi era il procuratore generale della gran Corte criminale, e il procuratore del Re presso il Tribunale civile. Il procuratore del Re presso il Tribunale civile non si occupava che di materie civili; il procuratore generale presso la Gran Corte criminale non trattava che materie penali, e l'uno non dipendeva dall'altro. Vi era il procuratore generale presso la Gran Corte civile che non si occupava che di materie civili, e il procuratore generale della Gran Corte criminale, comunque inferiore di grado, non dipendeva dal procuratore generale della Gran Corte civile;

tanto era distinta l'amministrazione della giustizia civile dalla penale.

Ora, mettete a capo del Pubblico Ministero un magistrato e dategli l'incarico unicamente di occuparsi della giustizia civile; scegliete questo magistrato fra i migliori che vi sieno nell'ordine giudiziario, e voi ne avrete come frutto un voto consultivo dotto, ed autorevole, che porterà grandissima luce nella decisione delle cause. Il suo intervento non sarà necessario, ma è sempre utile: se non altro rende più matura e profonda la discussione.

Ma oggi, o Signori, l'amministrazione della giustizia civile e penale è promiscua. Il procuratore del Re è incaricato dell'amministrazione della giustizia penale, e, come accessorio, come cosa secondaria ha il dovere di mandare un suo sostituto alle udienze civili. E chi è questo sostituto? È un aggiunto giudiziario che allora comincia la carriera, è un sostituto procuratore del Re che l'altro ieri era pretore.

Pretendere che questo magistrato sia onnisciente, che sappia materie penali e civili in modo così ampio e si pronto da dare quasi sempre improvvisamente istruzione ad un collegio di magistrati mi par troppo. Quindi avviene quasi sempre che il suo voto consultivo non solo non ha e non può avere quella importanza che avea in un altro sistema, ma riesce a scemare il prestigio di chi lo pronunzia.

Ma sento dirvi: allora rifate tutto il sistema. Per rifare tutto il sistema bisogna dividere le due giustizie, e noi andremo incontro ai mali gravissimi che colla loro riunione si son voluti evitare. In questi tempi in cui pur troppo è mestieri combattere contro le cattive passioni, contentiamoci che il Pubblico Ministero raccolga tutte le sue forze per compiere l'ardua, difficile ed estesa missione di tutelare la pubblica sicurezza, la vita, la libertà, l'onore dei cittadini, perseguitando dovunque, e contro chiunque il reato; lasciamolo a queste funzioni sue naturali; non distragghiamo le sue forze in cose accessorie, e conserviamogli il diritto di far risuonare nell'aula dei tribunali e delle Corti la sua parola dotta e faconda nelle solenni quistioni di diritto civile nella cui trattazione sceglie d'intervenire.

Debbo una risposta ad una osservazione dell'onorevole Senatore Sineo.

Egli crede che colla riduzione del numero dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

magistrati votanti, e col far uscire a 75 anni i magistrati dal servizio attivo, ne sia venuto danno all'amministrazione della giustizia. A me sembra che gliene derivi invece un bene.

Se voi allargate il numero dei magistrati, dove troverete tanti uomini dotti nelle scienze giuridiche? Una delle buone arti di Governo è appunto questa di ridurre il numero dei magistrati, e di pagarli meglio. Per rispetto poi al collocamento a riposo dei magistrati che raggiungono l'età di anni 75 l'onorevole Senatore Sineo guarda solo taluni casi speciali, guarda le sommità, e si occupa soltanto delle ipotesi abbastanza rare del collocamento a riposo di un consigliere o di un presidente di Corte di cassazione. Ma, domando io, se lasciate che nei tribunali e nelle Corti di appello vi sieno giudici di 75 anni, chi disbrigherà i processi? Si potrà avere una mente ancora fresca in quell'età avanzata; ma non si avrà certamente la forza di stare cinque ore alla udienza, nè di consacrare intere giornate alla lettura dei processi ed alla compilazione delle sentenze.

Con quella disposizione si evita l'inconveniente di un grande cumolo di cause arretrate, inconveniente, che fece appunto sancire in Francia il limite di età pei magistrati, ove come è noto si sentì il bisogno di fare una legge colla quale non a 75 anni, ma a 65 pei giudici di tribunale, a 70 per i consiglieri di Corte d'appello ed a 75 per i consiglieri di Cassazione fu stabilito che si dovesse uscire di carica; e questo perchè, come ognuno sa, nei tribunali si deve lavorar più che nelle Corti; giacchè col progredire nelle giurisdizioni le cause diminuiscono di numero.

Ora, se la magistratura fosse composta di giudici di avanzata età, chi lavorerebbe? Allora dovrete crescere il numero dei giudici dei tribunali, e dove troverete il personale? Come lo pagherete?

Quindi, ciò che l'onorevole Sineo vedeva dannoso, cioè il collocamento a riposo dei giudici all'età di 75 anni, a me appare una cosa la quale tende a rendere la magistratura più atta alle funzioni che le sono affidate.

Io finisco come ho cominciato: se vi è un uomo ammiratore ed entusiasta del Pubblico Ministero, sono io. Io son nato, cresciuto ed educato appunto nelle provincie meridionali, dove c'è un culto pel Pubblico Ministero. Io

sono stato procuratore generale per molti anni; ebbene, io posso affermare con pieno convincimento che approvandosi questo progetto di legge, invece di indebolire la solidità dell'edificio, come diceva l'onorevole Sineo, l'edificio si mantiene solido qual è, e si rende più bello perchè gli si tolgono quelle parti che ne bruttano l'euritmia.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ringrazio anzitutto l'egregio Senatore Mirabelli per la splendida e convincente dimostrazione ch'egli vi ha fatta della bontà del progetto di legge che noi vi abbiamo presentato.

Dopo le ragioni da lui esposte con tanto senno e con tanta chiarezza, io comprendo che mi è permesso di contenermi in limiti molto ristretti.

Non mi posso dispensare però anzitutto dal manifestare una specie di sorpresa per la viva opposizione, che quasi repentina ho veduto sorgere contro questo progetto. Di fronte al tenore pacifico e concorde della Relazione dell'Ufficio Centrale, composto di eminenti ed esperientati magistrati, tra i quali non risulta che sorgesse alcun dissenso nell'esame del progetto, io non doveva immaginarmi, non che aspettarmi che il progetto incontrasse in quest'Aula oppositori tanto vivi, e potrei anche dire tanto acerbi.

Anche meno mi poteva aspettare che fra gli oppositori si collocasse uno dei membri dell'Ufficio Centrale, il quale col suo discorso mi richiama alla mente lo stile aspro del pubblico accusatore rivolto contro un accusato, che in verità mi parve tutto creato dalla sua fantasia. Egli, a quanto parmi, avrebbe fatto opera migliore col discutere la legge coi suoi colleghi dell'Ufficio Centrale; egli li avrebbe così messi in grado di raccogliere e presentare al Senato il frutto della loro discussione e del loro esame. Così davanti al Senato probabilmente lo stesso oppositore si sarebbe astenuto, in faccia alle risposte che dai suoi colleghi avrebbe ricevuto, dall'espone gli obbietti che egli con tanto calore ci ha esposti.

Certo, questo procedere sarebbe stato più conforme ai buoni usi parlamentari. Le questioni tecniche amano meglio di essere esaminate e discusse dagli uomini tecnici nella tranquillità

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

del gabinetto anzichè nell'Aula di un Corpo politico, dove la maggioranza dei membri, in generale estranea alla materia tecnica, non può che sentire il peso della discussione che innanzi ad essa viene portata. Ad ogni modo, allorchè le questioni tecniche sono esaminate e ben digerite tra gli uomini tecnici, si presentano poi alla discussione del Corpo politico sotto una veste e un colore, che le rende molto più tollerabili, molto più accettabili.

Accanto all'onorevole membro dell'Ufficio Centrale sorgeva un egregio magistrato, il quale moveva eguale opposizione. Egli vi aveva detto di non voler fare che una dichiarazione, ma poi ha fatto più che un discorso, ha fatto una lunga dissertazione che appariva evidentemente studiata e meditata con lunga cura; sì che io non sono giunto a comprendere il motivo per cui l'oratore abbia stimato di dare al suo discorso un titolo così modesto e contrario al vero.

L'uno e l'altro opponente poi movevano, mi piace il dirlo, da un nobile sentimento, il vivo amore verso un'istituzione, di cui l'uno fu e l'altro ancora è valente ufficiale.

Ma l'amore, o Signori, suole accecare i suoi seguaci, e non permette loro di vedere ciò che per tutti gli altri è visibile. Questo mi pare che sia precisamente accaduto agli onorevoli preopinanti. Nel caso nostro l'uno e l'altro pigliarono le mosse dal falso supposto, che col progetto del Governo si mirasse a scalzare l'istituto nobilissimo e venerando del Pubblico Ministero, che si intendesse a mutarne la base o ferirne l'essenza, e, come mi pare dicesse uno degli opposenti, si tendesse perfino ad ucciderlo.

Se così fosse, o Signori, veramente io dovrei provare un grave rimorso, imperocchè posso ripetere con l'onorevole Mirabelli che sono pur io un grande amico ed ammiratore di questo istituto, nel quale mi glorio di avere passato la maggior parte della mia vita e ben posso dire con Orazio *militavi*; che se non posso aggiungere *non sine gloria*, certo posso asserire con diligenza, con amore e con tutte le forze di quel poco ingegno che è piaciuto a Dio di darmi.

Io arrossirei, o Signori, al solo pensiero che avessi avuto la disgrazia di presentarvi un progetto di legge, che recasse grave ferita ad una istituzione di cui ebbi modo di conoscere, ap-

prezzare ed onorare altamente l'utilità e i grandi vantaggi che ha reso, rende e renderà in avvenire all'ordine sociale e alla grande causa dell'umanità.

Il Pubblico Ministero incaricato di una grande funzione, tutore dei più preziosi interessi dell'umano consorzio, merita, o Signori, tutte le nostre cure le più gelose, merita di essere conservato in tutto ciò che egli ha di utile veramente e di importante.

Ma il vero modo, o Signori, di conservare le umane istituzioni non è quello di immaginarsi che si debbano adorare come l'arca santa, a cui non si pone la mano, non è quello di volerne con una specie d'idolatria l'immutabilità, l'immobilità, mentre tutto il mondo intorno a noi si muta e si muove, mentre noi viviamo in mezzo ad un meraviglioso e continuo progresso.

Il vero modo, o Signori, di mantenere in onore le istituzioni umane ce lo insegnava quel grande uomo politico che era il segretario della repubblica fiorentina. Egli ammoniva tutti gli uomini di Stato, che le istituzioni civili non altrimenti si mantengono che ritemperandole di quando in quando, o, come egli diceva, col ritrarle ai loro principî.

Ora, se noi non andiamo errati, questo è il vero spirito del nostro progetto, questo è il fine a cui la nostra proposta è rivolta.

Che il Pubblico Ministero, quale è tra noi costituito e quale ci venne singolarmente dalla Francia, abbisogni di essere riformato, già ve lo ha dimostrato chiaramente l'onorevole Senatore Borgatti, il quale si ricordava come a codesta verità abbiano ormai reso omaggio concorde il Parlamento, una serie di Ministri e l'intero paese, voglio dire il paese rappresentato da quella parte che specialmente si occupa delle materie giuridiche.

Sono più di dieci anni, o Signori, che noi udiamo ripetere la parola che conviene riformare il Pubblico Ministero, che l'istituzione è ottima, è egregia, ma che però non è stata nell'unificazione legislativa del 1865 regolata in modo da rispondere fedelmente alla natura del governo rappresentativo e neppure ai veri bisogni della giustizia. Nè su questo punto disconveniva l'onorevole Senatore De Falco: egli, come fu detto a ragione, è stato il primo a mandare il grido di allarme, il primo che invitò il paese a pensare che l'istituzione del Pubblico Mini-

stero era stata troppo in fretta ordinata e che abbisognava di essere migliorata. La parola pronunciata nel 1866 non si arrestava, ma progrediva; era raccolta da altri Ministri che presentarono proposte savie, opportune della desiderata riforma al Parlamento.

Diverse cagioni, che io non andrò ricercando, non hanno permesso al Parlamento di discutere quelle proposte, ma non si ristava per questo nè l'opinione pubblica, nè il giudizio dei savî di reclamare che un giorno si venisse a questa riforma. Quando un egregio membro di quest'Assemblea, l'onorevole Senatore Borgatti, introduceva una proposta diretta a questo fine, essa vi otteneva un accoglimento molto lusinghiero, poichè a voto unanime ne veniva deliberata la presa in considerazione.

Mentre in generale si riconosceva il bisogno di riformare il Pubblico Ministero, e a questo fine erano rivolti molti studî, un'altra grave preoccupazione sorgeva nel paese e nel Governo. La strettezza delle nostre finanze obbligava Governo e Parlamento a volgere la più diligente attenzione a tutti i rami della pubblica amministrazione, obbligava di esaminare, se non vi fosse modo di introdurre maggior semplicità, maggiore prontezza, e quindi maggior economia in tutta la nostra macchina amministrativa, che invero è in alcune parti alquanto complicata. Si sentiva vivamente il bisogno di coordinare lo studio della semplificazione dei pubblici uffî coll'altro di alleviare, per quanto sia possibile, il bilancio dello Stato di tutte le spese non necessarie, che sopporta per i pubblici servizi.

Noi ci siamo particolarmente preoccupati, come era nostro dovere, di ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia; e siccome la riforma più urgente e più opportuna si presentava evidentemente per il Pubblico Ministero, ci siamo posti ad esaminare, se non fosse venuto il giorno di passare dalle parole ai fatti, e di attuare finalmente quel concetto che tante volte era stato esposto al Parlamento, e soddisfare a quella promessa che ripetutamente era stata fatta.

Sempre si era ripetuto che il Pubblico Ministero doveva essere riformato, doveva essere ricostituito, doveva essere ricondotto anche ai suoi principî. L'onorevole Senatore De Falco lo ha ripetuto per ora nell'ultimo suo discorso;

ma queste dichiarazioni a me erano sempre sembrate molto vaghe ed indeterminate; conveniva venire ad un concetto concreto.

Un'idea, secondo me, felice, si è presentata, la quale conduceva il Governo ad occuparsi contemporaneamente dei due istituti molto affini tra di loro, comunque diversi; i quali tutti e due si scoprono difettosi, benchè in modo opposto. I due istituti sono: il Pubblico Ministero e gli uffî del Contenzioso finanziario.

È sembrato al Governo che, mentre nell'ordinamento del Pubblico Ministero havvi alcunchè, e non poco, di superfluo, invece nell'ordinamento degli uffî del Contenzioso finanziario si sente il difetto del necessario.

Sovrabbondanza adunque da una parte, e deficienza dall'altra.

Questa considerazione mosse me e l'onor. mio collega delle Finanze a studiare se non vi aveva modo di provvedere contemporaneamente a questi due istituti, togliendo il superfluo dall'uno e facendolo servire a riempire il difetto che si lamenta nell'altro.

Non è bisogno che io mi dilunghi a dimostrarvi come la difesa delle cause civili dello Stato confidata agli ufficiali che si dicono del Contenzioso finanziario, lascia molto a desiderare. Gli uffî del Contenzioso finanziario non sono primieramente ordinati in modo uguale in tutto il Regno. Essi poi sono costituiti sopra basi così ristrette e difettose, che non possono provvedere a tutti i molti e gravi bisogni del patrocinio delle cause dello Stato. Quindi la necessità di ricorrere al patrocinio privato, per cui gravissime spese vengono imposte all'erario, oltre alle difformità di principî e di concetti, che presiedettero alla trattazione delle controversie dello Stato anche intorno a materie eguali, anzi identiche. Il problema non presentava guari difficoltà per ciò che riguarda la necessità di riordinare gli uffî del Contenzioso finanziario. Non si tratta che di adottare una norma uniforme, di allargare la base di questi uffî e di regolare convenientemente il loro ordine interno, la loro disciplina e le relazioni colle diverse amministrazioni dello Stato. Si otterrà con questo sistema il grande e benefico effetto d'impedire che lo Stato s'ingolfi, come gli è pur troppo accaduto, in litigî non convenienti, in controversie giudiziarie,

che non contribuiscono ad altro che a scemare il credito del Governo e aggravarlo di spese.

La questione presentava (non lo dissimulo) maggiore difficoltà per ciò che riguardava la riforma del Pubblico Ministero. Io vi accennava che al Governo parve, seguendo l'avviso di molte persone competenti ed autorevoli, fra le quali tiene certamente un posto distinto l'onorevole Mirabelli, che pubblicò l'anno passato una pregiata opera sopra la riforma giudiziaria, parve, dico, al Governo che nell'istituzione del Ministero Pubblico esistesse in realtà qualche cosa di troppo e di superfluo.

Che il personale del Pubblico Ministero in Italia sia esuberante lo ha dichiarato lo stesso onorevole De Falco, anche avuto riguardo alle sue attribuzioni attuali; egli vi ha detto che il personale del nostro Pubblico Ministero eccede circa di un quarto quello della Francia, che ha servito di modello al nostro. Dunque da questa parte la superfluità sarebbe già dimostrata anche non toccando l'istituzione attuale in alcuna sua parte.

Ma havvi una parte delle sue funzioni, la quale non è sostanziale, come fu osservato, ma è accessoria, che veramente è dimostrata da tempo per lo meno non necessaria e quindi non più tollerabile in una pubblica istituzione: questa parte riguarda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero alle udienze civili e l'obbligo di dare le sue conclusioni ossia esprimere il suo voto in alcune categorie di cause civili. Queste due attribuzioni, non necessarie, obbligano ad accrescere di molto il personale del Pubblico Ministero. Voi intendete, o Signori, che il dover mandare un ufficiale del Pubblico Ministero a tutte le pubbliche udienze delle Corti e dei Tribunali, anche quando vi debba fare il personaggio muto, come diceva l'onorevole Mirabelli, anche quando è costretto ad una passiva assistenza, esige un numero considerevole di ufficiali del Pubblico Ministero.

Aggiungete a questo l'altro obbligo, che io vi accennava, di dare un voto in alcune cause le quali per lo più non esigono nessuna considerazione speciale; e tuttavia il Pubblico Ministero, anche per dire che non c'è nulla da osservare oltre quanto dissero le parti, deve esaminare volumi di carte, e per conseguenza vi deve dedicare una parte non piccola del suo personale.

Noi abbiamo creduto che queste attribuzioni si possano resecare dal Pubblico Ministero senza punto detrarre alla sua essenza ed alla sua importanza.

E invero, o Signori, diciamolo francamente, in che consiste la vera importanza dell'istituto del Ministero Pubblico? In che consiste quell'attributo, che solo lo fa ammirare nella moderna società? Esso consiste nella trattazione delle cause penali, consiste nella nobilissima missione di perseguire in giudizio tutti coloro, che turbano l'ordine e la tranquillità pubblica, che offendono la vita, l'onore, le sostanze dei cittadini. Sotto questo aspetto il Ministero Pubblico è il tutore benemerito della società.

A quest'attribuzione si aggiunge sicuramente un'altra parte egualmente nobile, egualmente importante, che si riferisce ad interessi civili. Ma quali interessi, o Signori? Quegli interessi che riguardano l'intera società, e non hanno altro promotore, altro difensore speciale dalla legge designato: questi interessi sono pure confidati al Ministero Pubblico, ed è ragione che il Ministero Pubblico continui ad esserne incaricato, nè noi vi proponiamo alcuna modificazione o innovazione a questo riguardo.

Evvi ancora un'altra parte delle attribuzioni del Pubblico Ministero, che concerne ciò che noi chiamiamo la giurisdizione volontaria a vantaggio e tutela delle persone amministrato, dei minori, degli interdetti, degli inabilitati. In questa parte il Ministero Pubblico fa veramente l'ufficio di tutore, egli coadiuva le cure e le tutele, dà utili consigli, promuove tutti quegli atti che possono giovare alle persone tutelate. E anche questa parte noi conserviamo intiera ed intatta.

Qual è in sostanza la parte che noi tocchiamo col presente progetto? Qual è questa parte, la cui abolizione ha suscitato così vive inquietudini, ha fatto sospettare che noi vogliamo attentare alla base, all'essenza di questo istituto?

Come io vi diceva, sono le attribuzioni che riguardano due punti che non sono affatto necessari, cioè l'assistenza obbligatoria alle udienze civili dei corpi giudiziari, e le conclusioni nel Pubblico Ministero consultative in alcune cause civili, le quali riguardano lo Stato, la competenza ossia l'ordine delle giurisdizioni

o le contestazioni interessanti quelle stesse persone amministrare che testè io vi menzionava.

Veramente, dopo le osservazioni chiare e splendide fatte con alto senso pratico dall'onorevole Senatore Mirabelli a questo proposito, pare che a me torni inutile l'intraprendere una dimostrazione dell'inutilità del Ministero Pubblico in questa parte del servizio civile della giustizia. Tuttavia mi permetterete che io aggiunga per dovere poche considerazioni ancorchè soprabbondanti.

Se è vero, o Signori, che la riforma d'un istituto si fa prudentemente, quando si richiama l'istituto alla sua origine, ai suoi principî, io posso ben assicurarvi, che le attribuzioni delle quali noi vi proponiamo l'abolizione sono appunto quelle che il Ministero Pubblico raccolse nel lungo corso della sua vita, ma di cui le ragioni sono intieramente cessate. E come è avvenuto, o Signori, che il Ministero Pubblico si trovò chiamato a intervenire a tutte le adunanze dei corpi giudiziari e a dare voto in alcune cause? La storia del Pubblico Ministero fa chiaro a tutti che queste attribuzioni sono sorte dall'origine prima del Ministero Pubblico, quando era chiamato a intervenire nei giudizi civili per interessi feudali, e quindi per occasione dell'ufficio e per associazione d'idee, a prender cognizione anche di quegli affari, i quali allo Stato si riferiscono, e più direttamente potevano interessare il signore feudale da cui l'ufficiale del Ministero Pubblico teneva il suo mandato e propriamente la procura, onde fu detto procuratore.

La giustizia amministrata in nome e per conto dei signori feudali, come non poteva essere personalmente amministrata dai signori, veniva affidata in doppio modo a procuratori che erano uomini di legge. Essi venivano talvolta incaricati di esercitare le funzioni di giudici invece del feudatario, che era investito di tutta la giurisdizione. Altre volte venivano nominati giudici, ignari del diritto, che erano investiti dai feudatari, e ad un tempo venivano collocati accanto ad essi uomini di legge, detti i savî, i quali assistevano i giudici. Questi savî, questi uomini di legge che assistevano i giudici, che non erano giurisperiti, naturalmente presero l'uso di manifestare la loro opinione in tutte le cause, e questo uso si mantenne sino

a che gli uffizi di magistratura in Francia furono venali, ossia si acquistavano per contratto, o si trasmettevano per eredità.

Fintanto che durò questo sistema gli ufficiali del Pubblico Ministero, sotto il nome di procuratori dei feudatari o del sovrano, intervenivano a tutte le udienze e davano voto in quasi tutte le cause.

Allorchè avvenne la grande riforma della Magistratura, e gli uffici giudiziari acquistarono quella nobiltà ed indipendenza che loro conveniva, e ad essi più non furono chiamati uomini che tenevano ed esercitavano quelle cariche come una loro proprietà, ma furono chiamati veri Magistrati, i quali erano togati, erano dottori di legge, avevano tutte le qualità per sostenere il loro ufficio, allora si cominciò a sentire che il bisogno del Ministero Pubblico, ossia dei Procuratori regi, veniva meno nei giudizi civili dove non erano parte; quindi man mano si andò restringendo l'intervento del Pubblico Ministero in queste cause e si è ridotto a quelle poche nelle quali ancora interviene.

A questo riguardo l'illustre Meyer nella sua celebrata istoria delle istituzioni giudiziarie porge una chiarissima dimostrazione, e attesta come in realtà nell'attuale ordinamento della Magistratura non ci sarebbe più una seria ragione per cui il Ministero Pubblico debba intervenire là dove non vi sia un interesse pubblico da sostenere per parte sua, come rappresentante della società ed attore principale. Il lodato scrittore osserva che, cessata la venalità delle cariche di giudicatura, il solo scopo di mantenere la influenza del Governo ha fatto continuare l'intervento degli ufficiali del Governo alle udienze dei corpi giudiziari, e nelle cause civili in forma consultiva.

Egli è adunque in virtù di un uso inveterato di un'antica tradizione, e di una influenza non compatibile colla buona giustizia che si è mantenuto e ancora dura questo intervento del Pubblico Ministero nelle cause che vi ho accennate.

Ma io vi domando a questo punto se vi è ancora un motivo per cui, nello stato attuale del nostro ordinamento giudiziario, la giustizia debba udire il voto del Pubblico Ministero. A me non pare davvero, o Signori, mi sembra invece una specie di offesa che si fa alla ma-

gistratura giudicante. Tutti quelli che hanno seduto in un corpo giudicante hanno potuto acquistare un pieno e tranquillo convincimento dell'inutilità delle conclusioni consultive del Ministero Pubblico e del perditempo di cui esse sono pur troppo costante cagione.

Nè vale il dire che, dopo che la causa è stata discussa tra le parti, dopo che si sono intesi i difensori parziali, è bene che sorga una voce serena ed imparziale a parlare il linguaggio della legge, a sceverare le diverse ragioni delle parti, e proporre ai giudici la decisione che meglio converrebbe di pronunciare. Se i giudici fossero tali che in essi non si potesse presumere una dottrina almeno eguale a quella del Pubblico Ministero, questa ragione potrebbe avere qualche valore; ma vi è stato detto poc'anzi con molta ragione come Ministero Pubblico e Magistratura giudicante abbiano gli stessi requisiti di capacità, traggano la loro vita dalla stessa sorgente, facciano gli stessi studî, compiano lo stesso tirocinio, cosicchè sarebbe veramente strana idea quella di credere che il Ministero Pubblico sia più dotto e più capace che i membri che compongono il corpo giudicante e che arrogar si possa la missione di ammaestrarli.

Dirò di più; un individuo, sia pur egli quanto lo si voglia supporre capace e dotto, non avrà mai la presunzione di essere più capace di un corpo. Fu detto anticamente del grande Papiniano che *ut singulos vincit, ita cedit duobus*. Se Papiniano cedeva all'autorità di due, perchè egli non era che un individuo solo, come potremo noi riporre in un ufficiale del Pubblico Ministero maggior fiducia di senno e dottrina, di quella che meriti un corpo composto di tre, di cinque o di sette magistrati, uomini di toga che fecero i loro studî e il loro tirocinio come gli ufficiali del Pubblico Ministero? Essi ci presentano una presunzione non solo eguale, ma certamente, dirò, superiore, a quella che può offrire un ufficiale qualunque del Pubblico Ministero, sia pur egli degno di rispetto e di alta stima quanto si vuole.

Dunque mi pare assai chiaro che questo voto del Pubblico Ministero nelle poche cause, che sono contemplate nel Codice di procedura civile, non è punto necessario.

Si dice che è utile. Io non dirò che sia inutile; il discutere una questione e farla passare

per molti stadî è sempre una cosa utile per arrivare al vero. Ma io domando, se l'utilità, che se ne può aspettare, quale che sia, compensi poi gli altri inconvenienti di vario genere, che sono già stati accennati nella nostra Relazione e dai precedenti oratori.

Questi inconvenienti sono noti a tutti i magistrati pratici.

Facilmente, o Signori, nasce una specie di antagonismo fra il corpo giudicante ed il Pubblico Ministero, quando avviene, e il caso non è infrequente, che non vi sia accordo fra il voto del Ministero Pubblico e la successiva decisione del corpo giudicante.

Quindi ombre, quindi freddure, quindi alcuni di quei dissapori, che spiacevolmente pregiudicano quella buona armonia, quel buon accordo, che pur tanto conviene che regni in tutto l'ordine giudiziario. Sapete, o Signori, che suole farsi in pratica per mantenere l'accordo fra il voto del Ministero Pubblico e la decisione dei tribunali e delle corti? Avviene ordinariamente che al voto del Ministero Pubblico si fa precedere un ufficioso concerto coi giudici. L'ufficiale del Pubblico Ministero incaricato di concludere si concerta con il commissario o giudice delegato o relatore che è incaricato di studiare particolarmente o riferire la causa; i due magistrati si concertano in modo che da una parte o dall'altra si fa talvolta sacrificio delle convinzioni rispettive e si ottiene quell'armonia che tanto si desidera e giustamente si apprezza.

Voi comprendete quindi, o Signori, che, quando le cose in pratica si riducono a queste misere conseguenze, non si può aspettare una grande utilità da codesto sistema, di cui noi vi proponiamo la cessazione.

Non voglio qui tralasciare di fare un'osservazione sopra ciò che l'onorevole Senatore Sineo diceva intorno alla scienza delle leggi e l'applicazione dei Codici. Esso vi diceva che se i Codici sono chiari, se contengono in modo ordinato tutte le disposizioni delle leggi, pochi tuttavia sono capaci di leggerli bene ed intenderli con senno nelle quistioni che insorgono.

Io mi permetterei qui di osservare che, prima della legislazione codificata, ben vi poteva essere una ragione per la quale convenisse che, prima che il magistrato venisse a pronunciare la sua sentenza, la questione fosse nel campo

allora vasto e confuso del diritto studiata e apparecchiata da un ufficiale del Ministero Pubblico, da un esperto e paziente uomo di legge.

Ognuno conosce quanto fosse intricata la legislazione prima dei Codici moderni; essa era sparsa nei grossi volumi del diritto romano e dei molti chiosatori, commentatori e decidenti; cosicchè era sempre opera molto ardua e faticosa il compiere accuratamente lo studio di qualunque punto controverso di diritto e molti erano i punti disputati e disputabili. In quell'epoca io intendo che potesse non poco giovare che un ufficiale del Pubblico Ministero apparecchiasse lo studio della quistione prima che il magistrato venisse a pronunciare la sua sentenza, e credo che questa ragione abbia in gran parte contribuito a mantenere prima dei codici e a far passare con troppa facilità nei codici, l'obbligo, che ancora spetta oggidì agli ufficiali del Pubblico Ministero, di dare il loro voto in alcuna delle cause civili.

Ma ora che la legislazione è divenuta molto più semplice e chiara, che è scritta in pochi volumi, voi bene intendete che il giudice non ha più bisogno di un preparatore, di un mentore per fare lo studio delle questioni di diritto, per quanto si vogliano dall'onorevole Sineo supporre intricate e difficili. Lo studio è divenuto molto più semplice e pronto, e quello studio che potrebbe fare un ufficiale del Ministero Pubblico lo può fare con eguale facilità e prontezza ogni membro del corpo giudicante.

Ma forse che gli interessi, che il Ministero Pubblico dovrebbe difendere nelle cause in cui è chiamato a conchiudere, non hanno altro presidio, nè altra guarentigia nella legge? O Signori, sarebbe grande errore il credere che manchino altre guarantigie, altri presidi di siffatti interessi.

Una prima guarentigia sta certamente nei giudici medesimi, i quali hanno tutti i poteri come tutti i lumi, che può avere il Pubblico Ministero in queste cause. Il Pubblico Ministero non può mutare lo Stato delle cause, deve attenersi alle istanze ed alle eccezioni delle parti; precisamente come è obbligato di fare il giudice. Egli può sollevare alcune eccezioni di ordine pubblico e supplire in diritto al silenzio delle parti. Ma la legge autorizza egualmente i giudici a sollevare d'ufficio le stesse eccezioni ed a supplire in tutto ciò che appar-

tiene al diritto, alle omissioni o dimenticanze delle parti o dei loro difensori.

Orbene, se il giudice ha dalla legge questa stessa facoltà, ha questa stessa missione, perchè noi la daremo contemporaneamente ad altro magistrato? Se la dimenticasse il Pubblico Ministero, forsechè il giudice non la potrebbe supplire? Il giudice la può supplire anche nella dimenticanza del Pubblico Ministero, come la supplisce nella dimenticanza delle parti. Adunque abbiamo una guarentigia abbastanza larga e piena nel giudice per ciò che riguarda l'interesse pubblico e l'applicazione della legge senza mestieri di altro pubblico ufficiale.

Quanto agli errori di fatto, che fossero incorsi nel procedimento, non vi può essere che un rimedio, ed è quello, che alcune volte la legge permette, di mandare alle parti di istruire maggiormente la causa. Or bene, questa facoltà appartiene al giudice; il Pubblico Ministero non potrebbe che additargliela. Ma il giudice ha forse bisogno di alcun'avvertenza, di alcun eccitamento per dare questo provvedimento dove occorre? No per fermo.

L'ordine delle competenze ossia delle giurisdizioni interessa certamente la società, ma anche in questa parte, o Signori, occorre quella stessa risposta che ho fatto per le altre cause. In tutte le controversie ogni giudice è obbligato d'ufficio ad occuparsi dell'esatta osservanza dei confini della propria competenza, e ogni volta che riconosca l'incompetenza, ha dovere di spogliarsi della cognizione della causa e rimandarla al giudice competente. Che se si trattasse di conflitto di competenza tra poteri diversi dello Stato, a questo conflitto, Signori, provvede una parte speciale della legislazione, vi provvede la legge la quale ha regolato i conflitti; l'autorità amministrativa convenientemente rappresentata può eccitare il conflitto; i giudici avanti cui il conflitto è proposto, debbono sospendere il giudizio e una speciale autorità è deputata a risolverlo. Laonde anche per questo riguardo non abbiamo punto bisogno dell'intervento del Pubblico Ministero.

Quali sono le obiezioni principali, che sono state fatte al nostro progetto di legge? Prendiamo ad esaminarle brevemente.

La prima è stata quella dell'onorevole Senatore De Falco, il quale osservava, che in ogni causa civile vi è un interesse pubblico, vi

è l'interesse della legge da difendere, e conviene che quest'interesse abbia un rappresentante, un difensore nel Pubblico Ministero.

Se l'onorevole Senatore De Falco ha inteso parlare in generale dell'interesse della legge, io credo che egli, troppo ricordandosi di esser membro del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, abbia confusa la missione di questo più elevato Ministero Pubblico, che noi non tocchiamo per ora, con quella che hanno gli altri più modesti ufficiali del Pubblico Ministero presso i tribunali e le Corti d'appello.

Davanti ai tribunali e alle Corti di appello la discussione non si fa nell'interesse della legge; ivi la discussione, come vi è stato già osservato, è d'interesse privato, e riguarda le parti. La legge ci entra, come in ogni giudizio, per la sua applicazione agl'interessi privati che cadono in contesa.

Che se per avventura nel pronunciar la decisione la legge fosse stata violata, e si credesse di provocare una decisione superiore che la annullasse nell'interesse della legge, vi provvede l'istituto della Cassazione. Il Pubblico Ministero, che presso i tribunali e le Corti noi conserviamo, potrà sempre informare il Pubblico Ministero presso la Cassazione, al quale spetta di introdurre l'istanza di annullamento nell'interesse della legge. Ma nei giudizi avanti alle giurisdizioni inferiori la questione si contiene, come vi dicevamo, nei confini dell'interesse dei privati contendenti; davanti ai tribunali e alle Corti di appello mai non si tratta l'interesse puro della legge. Dunque l'obiezione per la sua esagerazione, per la sua troppa vastità cade, dal momento che nemmeno nello stato attuale della legislazione abbiamo questo supposto Ministero Pubblico, il quale sia sempre chiamato a concludere nell'interesse della legge. Se così fosse, come piace all'onorevole De Falco, non solamente nei pochi casi che furono espressamente definiti nel Codice di procedura civile, ma in tutte le cause civili il Ministero Pubblico dovrebbe dare le sue conclusioni, perchè in tutte le cause si verifichebbe questo interesse pubblico, che deriva dalla esatta applicazione della legge, e che alla sua difesa si pretenderebbe affidato.

Si è obbietato in secondo luogo che il Pubblico Ministero perderebbe della sua influenza

e della sua autorità se cessasse di concludere nelle cause civili.

Noi non arriviamo ad intendere come togliendo al Pubblico Ministero non la principale delle sue funzioni, ma funzioni accessorie, esso debba perdere influenza ed autorità.

Ma qual è questa autorità, questa influenza che perderebbe? Se è un'autorità od un'influenza che esso volesse esercitare nei giudizi, io dirò che ci dobbiamo chiamar felici che quest'autorità e questa influenza non solo sia scemata, ma venga a cessare. Se poi è un'autorità ed un'influenza estranea ai giudizi, allora io mi permetto di osservare, per principio d'ordine, che ogni funzionario pubblico deve contentarsi di avere quell'autorità e quell'influenza, che deriva dalle funzioni, che sono naturali all'ufficio suo.

Quando mai, o Signori, si è pensato ad allargare le funzioni di un istituto civile, di una magistratura, unicamente per dare maggiore autorità o influenza a chi esercita la magistratura o rappresenta l'istituto?

Signori, gli uffici pubblici non sono istituiti in nessun paese nè per dare onore, nè per dare soddisfazione a chi li esercita, ma sono istituiti soltanto per comodo e per servizio del pubblico. Se poi si riflette quanto sia nobile e per sè stesso grande l'ufficio che esercita il Pubblico Ministero nei giudizi penali (imperocchè egli non è soltanto il persecutore dei rei, ma, se bene adempie la sua missione, è pure il difensore degli innocenti, i quali siano ingiustamente accusati), io credo impossibile immaginare una funzione, la quale sia più elevata, più nobile, più soddisfacente al cuore ed alla mente di un uomo di quella, tremenda al pari e benefica, che al Pubblico Ministero è confidata nei giudizi penali, nell'amministrazione della giustizia repressiva.

Signori! Quando egli bene adempia questa sua grande missione, sarà da tutti venerato e benedetto; aggirandosi in queste sue funzioni, adempiendole con senno, con intelligenza, con devozione alla giustizia « *propria se jactat in aula* » e nessun magistrato può vantarsi di più importante officio.

Ma si ripiglia: il Ministero Pubblico, ridotto alle sole funzioni penali, diventa odioso. Anche quest'obiezione io davvero non la intendo, e la respingo, perchè credo che nulla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

mai può rendere odioso un pubblico funzionario, se non la maniera con cui esercita le sue funzioni, e non mai lo scopo delle medesime, quando esso è giusto, necessario e santo.

Se dunque il Pubblico Ministero eserciterà nobilmente, caritatevolmente, con giustizia e ad un tempo con umanità le sue severe funzioni negli uffici penali, egli non diventerà, o Signori, mai odioso al pubblico che tutela e protegge, ma invece ne riscuoterà costante riconoscenza e rispetto.

Due parole ancora, o Signori, io vi dirò circa gli esempi, che sono stati invocati di popoli stranieri e di presenti autori che si occupano del Pubblico Ministero.

Quanto agli esempi stranieri, io credo che, se si eccettua la Francia ed il Belgio, dove certo non è stata pronunciata ancora l'ultima parola sul Pubblico Ministero dalle persone dotte e competenti, in tutti gli altri paesi, o Signori, noi troviamo un sistema di Pubblico Ministero tutt'affatto diverso da quello che noi abbiamo, un sistema molto più conforme ai principii di un Governo liberale e civile.

Comincio a parlare dell'Inghilterra. Da qualche tempo i giuristi d'Inghilterra credono, è vero, che il Pubblico Ministero possa essere utilmente introdotto in quel paese classico della libertà e della giustizia, ma non mai in quanto riguarda i giudici civili, e chi in Inghilterra avesse la semplicità di proporre un Ministero Pubblico, un magistrato che si andasse a interporre nei giudizi civili tra le parti contendenti susciterebbe un riso omerico per tutto il Regno Britannico. Non può cadere in mente ad un inglese, Signori, d'istituire un Ministero Pubblico che intervenga ai giudizi civili, che colà sono retti, come sapete, coi giurati. Come volete, o Signori, che potesse essere ammesso un Pubblico Ministero nei giudizi civili, nei quali la gelosia dei privati contendenti non si confida intieramente ai giudici del diritto?

Ma lasciando l'Inghilterra, di cui gli esempi sono sempre di difficile imitazione, non ci mancano altri paesi, che hanno libere istituzioni, e non hanno il Pubblico Ministero nei giudizi civili.

Nominerò anzitutto l'impero Austro-ungarico, il quale ha recentemente rinnovato le sue leggi sui processi civili e sui processi penali, ma nessuno, che io mi sappia, colà ha pensato,

non è venuto in mente ad alcuno degli uomini di Stato di quell'impero di introdurre il Pubblico Ministero nei giudizi civili; perchè, come già vi diceva, l'assistenza del Pubblico Ministero nei giudizi civili è un avanzo di antiche istituzioni, che cessarono di essere, ed esiste e si mantiene ancora unicamente per forza di viete tradizioni, ad onta di ogni contraria ragione.

Che diremo noi della Germania, la quale cammina ora alla testa della civiltà, e come la forza nel mondo impone sempre un gran rispetto, così essa coi poderosi suoi eserciti giunge pure ad ispirare somma riverenza nell'ordine civile? Ebbene forse che la Germania ha accolto nei suoi recenti Codici il Ministero Pubblico nei giudizi civili?

Non mai, o Signori; essa ben si è contentata di mantenere un Ministero Pubblico, limitandolo nelle sue funzioni, in alcune provincie, le quali furono divelte dal primo Impero francese; ma nella Germania propriamente detta non ha introdotto altro Ministero Pubblico, che quello che si occupa esclusivamente delle materie penali.

Ci troviamo dunque in buona compagnia, o Signori, quando noi vi invitiamo a ridurre le funzioni del Ministero Pubblico ai giudizi penali, ed a quella sola parte della giustizia civile, che ancora può richiedere l'intervento di quest'istituto, vale a dire alla difesa di quegli interessi civili, che non hanno altro tutore, che non hanno altro rappresentante, oltre tutti gli atti della giurisdizione volontaria, la quale ha per oggetto la tutela dei minori e delle altre persone amministrate.

Non mi soffermerò a parlarvi degli scrittori, quasi tutti francesi, che sono stati invocati. In Francia è antico il culto o quasi l'idolatria per questo istituto. Tuttavia mi basti il dirvi, che non sono tutti d'accordo gli autori nel modo di costituire il Ministero Pubblico, e che da nessuno è sostenuta la sua necessità nei giudizi civili; lo che per noi è ragione sufficiente per propugnarne la cessazione.

Noi crediamo che il Pubblico Ministero, così costituito come ve lo proponiamo, non avrà nulla da invidiare al Ministero Pubblico di qualunque altro paese, e risponderà assai meglio e più adeguatamente ai bisogni della giustizia, all'ordinamento politico del nostro paese, e di-

venterà anche più accetto e più autorevole nella magistratura medesima, perchè così verranno a cessare quel dualismo, quegli screzi e quelle ombre, di cui io vi faceva cenno, e che derivano principalmente dall'intervento del Ministero Pubblico nei giudizi civili in cui non è parte.

Non è dunque vero, o Signori, che noi imitiamo, come diceva l'onorevole De Falco, quell'agricoltore improvvido, il quale taglia l'albero fruttifero che ha sofferto grave offesa da qualche ingiuria del tempo, invece di curarlo e di farlo rifiorire. Noi facciamo precisamente l'opposto; abbiamo un albero nobilissimo e prezioso, che ha alcuni rami inutili e dissecati; noi tronchiamo, o Signori, rami inutili per far meglio prosperare e rifiorire l'albero rimondato. Il Pubblico Ministero, o Signori, quando sia sgravato delle funzioni che non gli sono omogenee, delle funzioni che, per non essere necessarie, non sono più comportabili in un Governo ben regolato (quando pure fossero utili, locchè noi abbiamo contestato, come lo ha contestato l'onorevole Senatore Mirabelli), quando sia ridotto alle sue vere e naturali funzioni, noi portiamo profonda fiducia che acquisterà maggior vigore e maggior credito, vivrà di una vita nuova, onorata e grande più della vita antica, e noi lo vedremo rifiorire,

Rifatto sì come pianta novella,
Rinnovellata di novelle frondi.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. L'onorevole Ministro con parole poco benevoli, e dovrei dire poco cortesi, che spero vorrà deplorare, mi ha fatto una censura, che io sono costretto a respingere, perchè immeritata.

Egli ha detto, che quasi per sorpresa, e contro gli usi parlamentari io, membro dell'Ufficio Centrale, sono venuto ad esporre nella discussione pubblica del Senato quelle considerazioni che più convenientemente avrei dovuto svolgere nel seno dell'Ufficio medesimo.

Or bene, io formalmente dichiaro che, quelle mie osservazioni le ho svolte compendiosamente nel seno dell'Ufficio.

Posso fallire agli usi parlamentari, non fallisco alla lealtà.

Se poi l'Ufficio non ha creduto di accoglierle, e se l'onorevole Relatore non ne ha fatto menzione, questa non è cosa che mi riguardi.

Non rispondo poi a quelle altre censure dell'onorevole Guardasigilli che si riferiscono alla pretesa acerbità del mio discorso; nè ho avuto intenzione di essere acerbo, nè mi sono accorto di aver pronunziata una parola meno conveniente; ma se dalle mie labbra è uscita qualche espressione alquanto infuocata, essa non fu al certo ispirata da acerbità, ma dalla mia fibra, le cui vibrazioni mi è talvolta difficile di frenare.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'onorevole Senatore Trombetta, nel difendere sè stesso, pare che accusi il Relatore dell'Ufficio Centrale per non avere nella sua relazione accennato alla sua opposizione.

Io prego l'onorevole Trombetta di rammentarsi, che prima che io avessi dato alla stampa la Relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato, ne diedi lettura all'Ufficio Centrale, ed il Senatore Trombetta non reclamò, nè pretese che si fosse fatta allusione al suo voto contrario. Ma ciò dicendo debbo d'altra parte confermare i suoi detti, cioè che egli fu l'unico dissenziente dell'Ufficio Centrale, e se ciò non fu dichiarato nella Relazione, si fu, lo ripeto, perchè lo stesso onorevole Senatore Trombetta non ne mostrò alcun desiderio.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se, riservata la parola al Relatore, intende che sia chiusa la discussione generale.

Chi è d'avviso...

Senatore SINEO. Io non sono d'avviso che si chiuda.

PRESIDENTE. Allora voterà contro.

Senatore SINEO. Ne dirò la ragione: sono state dette tali cose alle quali mi sembra naturale che si possa replicare. Non credo che siavi necessità di lungo discorso, bensì di qualche spiegazione e rettificazione. Ora è troppo tardi, e penso che il Senato vorrà che sia ancora aperta la discussione generale domani per quelle poche osservazioni che occorrerà di sottoporli.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Ad ogni modo io metto ai voti la chiusura della discussione generale; chi non vorrà adottarla voterà contro.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Dichiaro a nome dell'Ufficio Centrale ch'esso si astiene.

PRESIDENTE. Chi è d'avviso che si chiuda la discussione generale, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

La discussione generale è chiusa, riservata la parola all'onor. Relatore.

Si procede ora allo spoglio della votazione seguita a scrutinio segreto.

Il risultato della votazione è il seguente:

Dono nazionale al generale Garibaldi.

Votanti	91
Favorevoli	76
Contrari	15

(Il Senato adotta.)

Approvazione della convenzione 10 dicembre 1871 con la Francia per la determinazione della frontiera nel *tunnel* del Cenisio.

Votanti	89
Favorevoli	88
Contrari	1

(Il Senato adotta.)

Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno.

Votanti	89
Favorevoli	78
Contrari	11

(Il Senato adotta.)

Proroga dei termini accordati colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle Deputazioni pro-

vinciali per la vendita dei terreni già adempriprivili appartenenti ai Comuni.

Votanti	90
Favorevoli	86
Contrari	4

(Il Senato adotta.)

Convenzione postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874.

Votanti	89
Favorevoli	88
Contrari	1

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani che si terrà alle ore due, è il seguente:

1. Votazione a squittinio segreto di progetti di legge già discussi.

2. Seguito della discussione del progetto di legge sulla soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i tribunali, e riordinamento degli Uffici del contenzioso finanziario.

3. Discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

4. Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

RETTIFICAZIONE

Nella pag. 1765, ultima riga, colonna seconda, invece di: *Deputazione provinciale di Udine*, si legga: *Deputazione provinciale di Belluno*.

1878 MAGGIO 22 DEL 1878

Faded text block, likely the main body of the document, containing several paragraphs of illegible text.

Second faded text block, continuing the document's content, also illegible due to fading.

LXX.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1875

Prèsidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Giuramento del Senatore Compagna — Votazione a squittinio segreto di progetti di legge discussi nelle tornate antecedenti — Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del contenzioso finanziario — Discorso del Senatore De Filippo, Relatore — Emendamento del Ministro di Grazia e Giustizia all'articolo 1, accettato dall'Ufficio Centrale — Emendamenti del Senatore Miraglia — Dichiarazioni del Senatore Musio — Considerazioni e dichiarazioni del Ministro e del Relatore intorno agli emendamenti Miraglia — Approvazione del primo emendamento Miraglia e reiezione del secondo — Approvazione del paragrafo 1 dell'articolo 1, coll'emendamento Miraglia — Avvertenza del Ministro sul paragrafo 2, cui risponde il Senatore Mirabelli — Approvazione dell'intero articolo, del 2 e del 3 — Avvertenze e varianti proposte dal Ministro all'articolo 4 — Approvazione dell'articolo 4 emendato e dei successivi fino al 7 inclusivo, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge: modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito — Osservazioni e schiarimenti chiesti dal Senatore Vitelleschi all'articolo 1, forniti dal Ministro della Guerra — Replica del Senatore Vitelleschi — Approvazione dell'articolo 1 — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Giuramento del Senatore Compagna.

PRESIDENTE. Il Senato, in seguito alla Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, ha convalidati i titoli del Barone Compagna.

Trovandosi il nuovo Senatore nelle sale del Senato, invito gli onorevoli Senatori Chiavarrina ed Acquaviva ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Barone Compagna presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto all'onorevole Barone Compagna del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del

Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per squittinio segreto dei progetti di legge discussi nelle tornate precedenti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne a comodo degli onorevoli Senatori che possono sopraggiungere.

Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per la soppressione di al-

cune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Nella tornata di ieri ringraziai l'onorevole Ministro Guardasigilli per essersi degnato di trascrivere, in nota della Relazione che precede il progetto, un brano del mio opuscolo. Mi era proposto di fare un simile ringraziamento all'Ufficio Centrale e principalmente al degno suo Relatore, il quale, me assente, si compiacque d'inserire nella Relazione un altro brano del mio opuscolo. Ieri, per altro, nel calore della parola, dimenticai questo mio proposito. Correggo ora quest'involontario oblio, e ne ringrazio pubblicamente l'Ufficio Centrale e principalmente l'onorevole suo Relatore.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Comprenderà il Senato che dopo gli splendidi ed eloquenti discorsi pronunziati a favore e contro il progetto che stiamo discutendo, nulla rimane ad aggiungere, e lo dico con profondo convincimento, nulla rimane da aggiungere al Relatore dell'Ufficio Centrale; neppure da spigolare, come suol dirsi, sul campo mietuto, poichè il campo è stato non solo mietuto, ma anche spigolato. E poichè mi è corsa sulle labbra questa parola campo, e sei furono i combattenti che mi han preceduto, tre schierati da una parte e tre dall'altra, non è strano che mi sia ritornato in mente, essendo in Roma, il combattimento degli Orazi e dei Curiazî.

Mi affretto però ad aggiungere che la battaglia fu incruenta, che i combattenti rimasero illesi, e che le armi adoperate, sebbene talvolta un po' troppo appuntate, si raccolsero nel vasto campo della scienza e delle dottrine giuridiche. Deciderà il Senato da quale delle due parti stia il diritto e la ragione. Se non che, mi si permetta di dire, che sopra un punto principale tutti i combattenti, ed io con loro, sono rimasti perfettamente d'accordo: tutti vogliamo che la grande istituzione del Pubblico Ministero resti incolume, intatta, gagliarda; nessuno mai si è sognato di demolirla o distruggerla.

L'unico punto di divergenza è questo: i nostri oppositori temono che colla nostra proposta di legge noi veniamo ad indebolire il Pubblico Ministero in guisa da fargli perdere ogni maniera di prestigio e di forza; e noi diciamo e crediamo che invece gliene diamo maggiore e dell'uno e dell'altra; siccome, mi permetto di ripetere l'espressione dell'onorevole Ministro Guardasigilli, siccome ad un albero tagliando i rami secchi, si rende una vita più forte e rigogliosa.

A dimostrare ora il nostro assunto, occorre mettere la questione nei suoi precisi termini; bisogna ridurla alle sue giuste e modeste porzioni, spogiarla di ogni astrattezza giuridica.

Convinto che gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, difendendo questo progetto di legge, l'abbiano fatto benissimo, non farò che riassumere i loro discorsi in pochissime parole. Che cosa vuole questo progetto di legge? Qual è lo scopo che si propone? Esso vuole tre cose:

1. Ridurre in più stretti confini l'obbligo attuale del Pubblico Ministero nel prendere le sue conclusioni ne' giudizi civili.

2. Rendere l'intervento del Pubblico Ministero alle udienze civili non più obbligatorio, ma facoltativo.

3. Permettere che gli ufficiali del Pubblico Ministero, che in seguito a queste riforme rimarranno esuberanti, possano applicarsi all'Ufficio del contenzioso finanziario per la difesa del patrimonio dello Stato.

L'onorevole Senatore Borgatti vi ha mostrato in qual modo, fino da quando ebbe vita il nuovo ordinamento giudiziario, si sentisse il bisogno di ridurre alcune attribuzioni del Pubblico Ministero, rispetto a quelle che egli attualmente esercita ne' giudizi civili; bisogno riconosciuto da tutti i Ministri che si sono succeduti da quell'epoca in poi, e dallo stesso Parlamento.

L'onorevole Senatore Sineo non trovava essere questo un argomento solido, a nostro favore. Mi scusi l'onorevole Senatore Sineo, ma io credo che le leggi non si debbano improvvisare; io credo che una legge può essere facilmente accolta dal paese, quando non si opponga alle idee della sua maggioranza; quando ne esprima i veri bisogni; quando la stampa, l'o-

pinione pubblica, tutti coloro i quali possono manifestare un competente giudizio, si sieno pronunziati in un modo qualunque, almeno sul concetto generale di qualche riforma alle leggi esistenti, che intende il Governo di proporre alla sanzione del Parlamento. Sarebbe improvvido in un Governo libero, di procedere per diverso cammino. Che se in qualche caso accade il contrario, si è perchè sarebbe difficile di ottenere anticipatamente l'assenso del paese; intendendo parlare delle *leggi d' imposta*, contro le quali, come è naturale, ricalcitano sempre se non tutti, almeno una gran parte de' contribuenti.

Ebbene, è noto, o Signori, che oramai da tanti anni che si discute in Italia e fuori intorno alle attribuzioni del Pubblico Ministero, il concetto quasi generale è questo, che per quanto esso sia utile, necessario, indispensabile nelle materie penali, altrettanto abbia a ritenersi per lo meno superfluo in materia civile.

L'onorevole Senatore Sineo citava gli illustri nomi di Dupin, Merlin, Poerio, Nicolini ed altri rappresentanti il Pubblico Ministero presso le Corti di cassazione. E anche noi onoriamo e rispettiamo questi grandi luminari della scienza. Ma qui non si tratta delle Corti di cassazione ove il Pubblico Ministero non guarda l'interesse delle parti, ma quello esclusivo della legge, della quale è il vigile e supremo custode. Le Corti di cassazione restano quali sono senza alcuna modificazione di sorta; noi riduciamo soltanto le attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di appello e dei tribunali. Noi non vogliamo ingerenza governativa fra i litiganti che disputano del mio e del tuo. Noi non vogliamo che fra due difensori venga ad intromettersi un terzo, il Pubblico Ministero, il quale prenda le ragioni di una delle parti e ne assuma la difesa. Fra due contendenti non v'ha, nè vi dev' essere che il giudice. A lui spetta di tenere con mano ferma e sicura la bilancia della giustizia.

Non c'illudiamo, o Signori, le conclusioni del Pubblico Ministero o non hanno alcuna efficacia nell'animo dei giudici, lo che spesso accade, perchè non sempre il Pubblico Ministero può occuparsi profondamente e seriamente dello studio delle cause, distratto in tante altre occupazioni, ed allora l'opera loro è inu-

tile; ovvero accade il caso contrario, e allora non vi è forse un pericolo da scongiurare, un danno possibile da temere?

Ed appunto a questa inutilità, a questo pericolo, a questo danno possibile provvedono le disposizioni di questa legge.

Ora aggiungerò una circostanza di fatto a quelle già esposte nella tornata di ieri dall'onorevole Mirabelli.

L'onorevole Senatore Mirabelli ricordò molto a proposito come presso i tribunali di commercio non esiste il Pubblico Ministero. Aggiungerò che presso le preture non vi è nemmeno. Nè mi si dica che dai Pretori non si decidono che le cause riguardanti una somma inferiore a lire 1,500; perocchè mi è facile rispondere che non sempre il valore conteso costituisce l'importanza di un giudizio, ma più spesso la specie, i fatti, le questioni che vi si rannodano, ne rendono ardua e difficile la risoluzione. E d'altronde, o che forse i pretori non sono competenti a giudicare in altre materie, qualunque sia il valore, e in materie delicate e difficili, come per esempio, nei *giudizi possessorii*?

Bisogna dunque convenire che, sia per ragioni di fatto, sia per ragioni di diritto, la modificazione contenuta nel primo comma dell'articolo 1 del progetto, merita la vostra approvazione.

Quasi come conseguenza naturale e legittima della prima, è indispensabile la seconda modificazione all'art. 141 dell'ordinamento giudiziario. Una volta ridotte le attribuzioni del Pubblico Ministero, non dovendo egli dare le sue conclusioni che solamente nelle cause matrimoniali, a che pro la sua assistenza alle udienze, in modo che, senza di essa, abbiano queste a ritenersi illegittime e nulle?

Ma si è detto e ripetuto più volte, che la presenza del Pubblico Ministero serve ad assicurare l'andamento regolare dell'amministrazione della giustizia. A questa considerazione si è già ampiamente risposto da altri oratori, i quali vi han dimostrato quali altri mezzi offre l'ordinamento giudiziario al Pubblico Ministero, per raggiungere il medesimo scopo.

E poi, diceva benissimo il Ministro Guardasigilli, che ora versiamo in circostanze giuridiche diverse. In altri tempi si comprendeva la necessità di un Pubblico Ministero che assicurasse la regolare amministrazione della giusti-

zia; in altri tempi, quando i giudici non erano a sufficienza forniti di cognizioni legali, in guisa da ritenerli più giurati che giudici. Allora eravi bisogno di un rappresentante della legge, che ne spiegasse le disposizioni e regolasse l'andamento dei giudizi; ma ora che la magistratura giudicante, se non è di più, è almeno uguale al Pubblico Ministero, io domando dove è la necessità del suo intervento?

Diciamolo francamente, e siamo di buona fede: credete voi che in una sezione di Corte d'appello, presieduta dal suo primo presidente, questi abbia bisogno di un sostituto procurator generale (poichè è noto che i procuratori generali in capo, atteso le loro molteplici occupazioni, non assistono mai alle udienze), che può essere anche rappresentato dall'ultimo dei giudici, ovvero un primo presidente di un tribunale abbia bisogno di un sostituto procuratore del Re, e talvolta di un aggiunto giudiziario, per mantenere la dignità ed il decoro dell'udienza, ed assicurare l'esatto procedimento dell'amministrazione della giustizia?

E di fatto, lo stesso ordinamento giudiziario aveva preveduto non essere molto seria, mi si mandi buona l'espressione, l'assistenza d'un Pubblico Ministero, tanto di grado inferiore a colui che la presiede, ed avea cercato d'introdurre una riforma in questo Ufficio, creando un grado intermedio, che fu detto Avvocato generale, tra il procurator generale in capo ed il sostituto procuratore generale, come nella magistratura giudicante, abbiamo il presidente in capo, il presidente di sezione ed il giudice; ma voi sapete in che modo fu accolta questa disposizione dell'ordinamento giudiziario; essa è rimasta lettera morta. È notevole però che fin d'allora s'intese il bisogno di portare nelle pubbliche udienze l'autorità di un rappresentante della legge più elevato ed influente di quello che attualmente non sia.

Il terzo scopo che questo progetto di legge intende raggiungere non riguarda direttamente il Pubblico Ministero, ma anch'esso è una conseguenza delle modificazioni che noi vi apporriamo. Imperciocchè sopresse, come abbiamo detto, alcune delle sue attribuzioni, si dovrà naturalmente diminuire il numero dei suoi ufficiali; e siccome vi è un urgente bisogno di riformare, di migliorare le Direzioni del contenzioso finanziario, così si concede al Governo

la facoltà di applicare cotesti ufficiali pubblici, che resteranno disponibili, alle dette Direzioni in modo che esse rispondano alla compiuta e regolare trattazione degli affari contenziosi dello Stato.

Io non vi dirò in quali condizioni versano gli Uffici del contenzioso finanziario. L'onorevole Ministro Guardasigilli nella sua relazione ve ne ha parlato abbastanza. Rammenterò solamente che oramai col sistema attuale non può andarsi più avanti, perocchè da una relazione della Direzione generale sulla gestione dell'anno 1872, rilevasi che le cause perdute dallo Stato in un anno, furono nella proporzione del 40 0/0, e così quasi della metà, e che le spese giudiziarie d'un anno salirono niente meno che a quasi due milioni.

Ed ecco i tre concetti chiari, semplici, precisi ai quali s'informa questo progetto di legge.

Sono queste e non altre le modificazioni che vi proponiamo, e contro le quali è inconcepibile come siasi eccitato cotanto sdegno e cotanta immeritata censura da parte dei nostri avversari. E pensare che io era stato così ingenuo da credere che questo disegno di legge sarebbe passato senza discussione, od almeno senza discussione generale, e che il Ministro Guardasigilli, occupato nell'altro ramo del Parlamento, aveva dapprima pregato un suo collega di rappresentarlo!

Ma amo sperare che ora, diradate le nubi, e chiarito l'intendimento del Governo e dell'Ufficio Centrale, il Senato vorrà prestarvi piena ed intera la sua adesione.

E qui avrei finito, se non mi corresse l'obbligo di rispondere poche parole ad alcune considerazioni dell'onorevole mio amico il Senatore Trombetta, le quali riguardano quasi personalmente il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Poco fa l'onorevole Senatore Mirabelli, chiedendo la parola per un fatto personale, ha ringraziato l'Ufficio Centrale, e me personalmente, per aver inserito un brano di un suo opuscolo nella Relazione che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato. Intanto l'onorevole Trombetta dichiarò nel suo discorso di esser rimasto quasi scandalizzato di questo fatto, dicendo che io era andato al di là del Ministro, il quale erasi contentato di citarlo in una nota; ed io invece l'aveva incorporato nella relazione, ne aveva fatto, per così dire, succo e sangue.

Ma, sfido io, avrebbe forse voluto l'onorevole Trombetta che io avessi preso qualche squarcio di un suo discorso, come quello che ha ieri pronunziato, o di un suo libro e l'avessi introdotto nella mia Relazione? Era naturale che conoscendo l'opuscolo di un insigne magistrato, che è Capo di tutta la magistratura napoletana, che esercitò per tanti anni l'ufficio del Pubblico Ministero, che a profonde cognizioni giuridiche accoppia una lunga ed illuminata esperienza negli affari, era naturale che io avessi ad avvalorarmi della sua autorevole opinione, ed avessi fatto mio il brano citato, come la migliore e la più eloquente difesa che si sarebbe potuto fare del progetto del Ministero, approvato dall'Ufficio Centrale.

Debbo ora accennare ad un altro punto del discorso dell'onorevole Trombetta, quando si lasciò sfuggire delle espressioni che, per verità, mi hanno sommamente meravigliato. Egli che così nobilmente ha esercitato l'ufficio di procuratore generale presso la Gran Corte criminale di Napoli, non so come abbia potuto affermare che le leggi Borboniche, ossia Napoletane, fossero la negazione di ogni principio di giustizia e di libertà.

Dio mio! Io capirei che il Senatore Trombetta avesse detto che il Governo borbonico era la negazione di ogni principio di giustizia e di libertà, avendolo prima di lui già detto l'illustre Gladstone, quando lo chiamò: *la negazione d'Iddio*; parole che fecero il giro del mondo, e rimarranno una macchia indelebile su quel Governo; ma c'è una gran differenza fra il governo e le leggi. Come mai ignora l'onorevole Senatore Trombetta che noi abbiamo conservato il Codice Napoleone, e l'abbiamo conservato quando da altre provincie, pur sottoposte alla dominazione francese, ne era stato recisamente bandito? Non si rammenta l'onorevole Senatore Trombetta del Codice penale del 1819? Al qual proposito mi permetto di far notare al Senato che, nel 1832, l'illustre Dupin, nella Camera de' Pari di Francia, quando si trattava in quell'epoca d'introdurre in un senso più razionale e liberale alcune modificazioni al Codice francese, le quali erano da altri combattute, l'illustre ed eminente giureconsulto ebbe ad esclamare: ma come? voi combattete in un Governo costituzionale, delle modificazioni già introdotte fino

dal 1819 nel regno di Napoli, che è retto a governo assoluto?

Or dunque come si può dire che le leggi napoletane fossero la negazione d'ogni principio di diritto e di libertà? Me lo perdoni l'onorevole Senatore Trombetta; ma io voglio credere che gli siano quasi impensatamente sfuggite quelle espressioni, non tenendo presente in quel momento la legislazione napoletana.

Risponderò ora ad un ultimo obbietto del Senatore Trombetta. Se non ho male inteso, e se ho bene afferrato il suo concetto, parrebbe che avesse detto che la cattiva riuscita fatta nelle nostre provincie dal Pubblico Ministero nelle cause politiche, abbia in noi eccitato contro di esso una certa avversione. Questo non è punto esatto, poichè non vi è alcuna parte d'Italia più della meridionale nella quale più si tenga in stima ed onore questa grande istituzione; nè potea venir meno il nostro culto a cagione de' giudizi politici.

Il Senatore Mirabelli ci ha detto come era costituito presso di noi il Pubblico Ministero: diviso il civile dal penale; magistrati inamovibili i suoi funzionari, con una missione temporanea, che li elevava al di sopra dei giudici.

Ora qui, trattiamo de' giudizi civili, e non dei penali; ed anche in quelli io potrei dire all'onorevole Senatore Trombetta che non era solo sventuratamente il Pubblico Ministero che inveiva contro gli uomini politici, illustri e coraggiosi patrioti di quelle provincie; erano i giudici che condannavano; questo è il vero fatto doloroso, poichè se non si fossero trovati giudici tanto arrendevoli alle prepotenze Borboniche, non avrebbero avuto luogo tante ingiuste ed inique sentenze.

Ed io vorrei che fosse qui presente l'onorevole Senatore Scialoja, perchè da lui stesso farei dire all'onorevole Trombetta che nella famosa causa nella quale l'attuale Ministro dei Lavori Pubblici fu concordemente dal Pubblico Ministero e dalla Corte speciale di Napoli condannato all'estremo supplizio, l'onorevole Scialoja ebbe le conclusioni favorevoli del Pubblico Ministero, ed i giudici lo condannarono alla relegazione; pene poscia che vennero per grazia sovrana, al primo, commutata in quella dell'ergastolo, ed al secondo, in quella dell'esilio perpetuo dal regno.

Ma io non voglio annoiare più lungamente

il Senato, poichè non vorrei che si credesse che avendo dichiarato di non fare un discorso, mancassi alla promessa.

Dirò solamente, conchiudendo, che essendo stato più volte pronunziato il mio nome in questa discussione come quello che il primo comparve a piè di uno schema di legge su quest'argomento, presentato nel 1868 innanzi all'altro ramo del Parlamento, io abbia dovuto rallegrarmi con me medesimo, e perchè senza dire della benevola accoglienza fatta a quel progetto dall'onorevole Borgatti che ebbe a ripresentarlo negli stessi termini, l'onorevole Ministro Guardasigilli ebbe quasi identicamente a riprodurlo innanzi a voi, egli che ha passato gran parte della sua distinta e luminosa carriera nell'ufficio del Pubblico Ministero; e perchè, d'altra parte, è stato appoggiato e sostenuto da due chiarissimi magistrati, membri anch'essi dell'Ufficio Centrale, i quali se ora si trovano a capo della magistratura, l'uno in Genova, e l'altro in Napoli, esercitarono per lungo spazio di tempo le funzioni del Pubblico Ministero; e questo fatto, se è di conforto all'animo mio che mi assicura di non essermi ingannato nella mia proposta, sarà, lo spero, di arra certa e sicura per ritenere che voi, al pari del Ministero, al pari dell'Ufficio Centrale, riconoscerete l'opportunità, l'utilità, la necessità di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. La discussione generale essendo stata dichiarata chiusa nella seduta di ieri, si passerà ora all'esame degli articoli del progetto di legge.

Do lettura dell'articolo primo:

Art. 1.

« Il Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali cessa di intervenire nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali, e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione.

» Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratta di cause, nelle quali deve intervenire.

» Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente e non si possa immediatamente avere un ufficiale del Ministero Pubblico, sarà disteso processo verbale del fatto, e lo si trasmetterà all'Ufficio del Ministe-

ro Pubblico, affinchè si proceda nelle forme più spedite. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone un emendamento al primo alinea. Domando all'onorevole Ministro se lo accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro che accetto che la discussione si apra sopra il progetto emendato dall'Ufficio Centrale. Soltanto mi riservo nel corso della discussione di presentare al Senato qualche mia osservazione.

Dell'articolo primo dirò tosto che, ristabilito il testo coll'aggiunta delle *cause matrimoniali* stata annunziata dall'onorevole Relatore; io non dissento di accettare una espressione, la quale indichi più chiaramente il concetto che nulla si intende di detrarre all'intervento facoltativo del Pubblico Ministero nei giudizi civili. A questo scopo l'Ufficio Centrale ha proposto di dire, che il Pubblico Ministero *non interviene*, invece di dire che *cessa di intervenire*, come sta scritto nel progetto ministeriale. Col desiderio di rendere anche più chiaro l'accennato concetto, io proporrei di dire *non ha obbligo di intervenire*, e di aggiungere invece un capoverso così concepito: Rimane salva la facoltà concessa dall'ultima parte dell'articolo 346 del Codice di procedura civile e dell'articolo 140 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Questi due articoli sanciscono egualmente la facoltà del Pubblico Ministero d'intervenire nei giudizi civili sempre che lo creda opportuno nell'interesse della legge e della giustizia, e parimente la facoltà per i tribunali e le corti di ordinare la comunicazione degli atti al Ministero Pubblico affinchè esprima il suo voto. Credo che l'Ufficio Centrale, coerente a'suoi principii, vorrà accettare l'una e l'altra delle mie proposte, le quali mi sembrano intieramente conformi alle idee che vennero manifestate.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione se accetta le modificazioni dell'onor. Ministro.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta perfettamente, ed io sono lieto d'essere organo dell'opinione dell'Ufficio Centrale stesso, la quale è identica a quella espressa dall'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Allora prego la Commissione di formulare la sua proposta.

Si apre la discussione su questa formola.

La parola è all'onorevole Senatore Miraglia, sull'art. 1.

Senatore MIRAGLIA. Signori Senatori! Chiusa la discussione generale dopo splendidi discorsi di uomini assai versati nelle discipline giuridiche, a me non rimane che il modesto compito di poter ravvicinare le parti belligeranti, proponendo un emendamento che mi giova sperare sarà accettato dall'onorevole Guardasigilli e dall'Ufficio Centrale.

Non bisogna dissimulare che la Relazione ministeriale che accompagna il progetto di legge e quella dell'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale riassumono le ragioni per le quali si crede inutile e forse anche pericoloso l'intervento del Pubblico Ministero nei giudizi civili; ond'è che leggendo nel testo dell'art. 1 le parole, che il Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali *cessa d'intervenire nei giudizi civili*, si rende chiaro più della luce del giorno che da ogg'innanzi sono chiuse le porte delle udienze civili al Pubblico Ministero, meno quando procede per via di azione. Sarebbe illegale quella udienza nella quale interverrebbe il Pubblico Ministero per aprire la bocca in quelle cause civili in cui non agisce in via di azione.

Se questo fosse il senso del progetto di legge in discussione, io mi sarei schierato nella fila dei più acerrimi oppositori, non ammettendo una trasformazione così radicale nell'istituto del Pubblico Ministero: guarderei con dolore la demolizione di un'opera che si era ottenuta con tanto vantaggio della età presente. Ma l'onorevole Ministro Guardasigilli ha ieri con molta abilità accennato che il progetto in esame non è inteso ad altro che a modificare l'istituto del Pubblico Ministero nel senso di non essere obbligato a concludere all'udienza nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile, ma di essere in sua facoltà il dare le conclusioni. E questa modificazione è consigliata dalla necessità di riordinare l'ufficio del contenzioso finanziario col personale degli agenti del Ministero Pubblico che resta esuberante quando non è necessario dare le conclusioni come parte aggiunta nei giudizi civili. Se non erro, è questo il senso delle parole pronunciate ieri dall'onorevole Guardasigilli.

(Il Ministro fa segni affermativi.)

E poichè l'onorevole Ministro mi fa comprendere di aver io afferrato il suo pensiero, la pace tra i belligeranti si può facilmente stipu-

lare, perciocchè il Ministero Pubblico non riceve alcuna trasformazione, resta tal qual'era, e soltanto diventa facoltativo l'obbligo che attualmente ha di concludere in determinati affari nei giudizi civili. Sicchè ragioni di finanza hanno ispirato questo progetto, e se questa suprema necessità non fosse prevalsa, il Governo non avrebbe avuta alcuna ragione di presentarlo. E ben si è destreggiato l'on. Ministro mettendo innanzi le vedute di finanza, perciocchè non si possono approvare le ragioni che taluni oratori hanno accampate per escludere l'intervento del Ministero Pubblico nei giudizi civili. Per vero eglino dicevano di non esser nè utili, nè necessarie, le conclusioni del Pubblico Ministero nei giudizi civili, perchè non potendo aggiungere eccezioni di fatto a quelle presentate dalle parti litiganti, e non avendo il giudice bisogno della voce del Pubblico Ministero per supplire ai mezzi di diritto omessi dalle parti, ad altro non si riduce la conclusione del Pubblico Ministero che ad una inutile perdita di tempo non solo, ma a provocare una specie di antagonismo colla magistratura giudicante, a tacer che non tutti sono idonei, nella palestra forense, a stare al confronto degli eloquenti avvocati delle parti. Ma se queste ragioni addotte dai medesimi membri dell'Ufficio Centrale dovessero prevalere, la conseguenza logica ed inesorabile ne sarebbe quella di vietare assolutamente le conclusioni del Pubblico Ministero nei giudizi civili. E poichè l'onorevole Guardasigilli ha ben compreso di non potersi chiudere la bocca al Pubblico Ministero nei giudizi civili, non ha potuto in questa discussione adottare le accennate considerazioni, per la ragione semplicissima che sarebbe caduto in contraddizione con se medesimo ammettendo in principio la inutilità delle conclusioni in pregiudizio della giustizia e dell'interesse delle parti, rendendo facoltative queste conclusioni del Pubblico Ministero.

Sicchè non altra è la ragione del presente progetto che la economia, nel fine di sgravare l'erario che non si trova in felici condizioni. Ma io, convinto che il personale degli agenti del Ministero Pubblico è in realtà esuberante, son d'avviso che l'onorevole Guardasigilli potrebbe, senza bisogno di questa legge, ridurre il personale non provvedendo ai posti vacanti. Ed altre riduzioni ed economie salutari si pos-

sono attendere dalla circoscrizione giudiziaria; spero che non sarà lontano il giorno in cui il Parlamento darà facoltà al Governo di divenire ad una nuova circoscrizione giudiziaria riconosciuta indispensabile. Se non si ha fiducia in un Ministero, lo si licenzi, ma dovrà pur sempre esserè un Ministero quèllo che faccia la circoscrizione giudiziaria.

Limitiamoci adunque a riconoscere una estrema necessità di finanza per votare il presente progetto di legge; ma mi dispiace di sentire in queste aule che la riforma del Ministero Pubblico è da più tempo reclamata dal Parlamento e dalla pubblica opinione. Qualche fatto dispiacente ha provocato nel Parlamento delle discussioni per meglio regolare la posizione del Ministero Pubblico in faccia al Governo negli atti della giustizia penale, perciocchè discapita un Governo quando vuol prendere ingerenza negli affari della giustizia? L'azione pubblica per la repressione dei reati anche politici non è nel dominio del Governo; il Ministero Pubblico nell'esercizio dell'azione penale non si deve ispirare all'interesse sempre variabile del Governo, ma alla propria coscienza ed alla autorità della legge. Ma siccome il Ministero Pubblico è il rappresentante del potere esecutivo, si deve studiar modo come meglio delineare la sua posizione in faccia al Governo per quanto riguarda la giustizia penale. È in questo senso che si è reclamata qualche riforma nell'istituto del Pubblico Ministero, ma in quanto alla giustizia civile l'intervento del Pubblico Ministero non può offrir materia a doglianze; e se in qualche scritto o congresso si è espresso il voto di escludere l'intervento del Ministero Pubblico nei giudizi civili, voto che non è accolto dal presente progetto che ammette come facoltativo questo intervento, si deve ritenere che il presente progetto di legge non è una conseguenza dei voti espressi dal Parlamento per la riforma del Pubblico Ministero, poichè, ripeto, se si voleva questa riforma bisognava cominciare dalla ragione penale.

In questo senso adunque io appoggio il progetto di legge, e mi gode l'animo che l'onorevole Ministro Guardasigilli avendo ieri dileguato tutti i dubbî che si erano sollevati contro la bontà dell'istituto del Pubblico Ministero, a me non rimane che di testimoniare ai funzionari che lo compongono tutta la mia stima

e riverenza, e di dichiarare innanzi a questo augusto Consesso che nei tempi in cui viviamo il Pubblico Ministero deve essere conservato con tutte le sue prerogative, e di eliminare ogni sospetto che si volesse ridurre agli antichi procuratori fiscali nelle materie penali. E se nell'attuale organizzazione giudiziaria le Corti di appello ed i tribunali hanno la giurisdizione promiscua negli affari civili e penali, non sarebbe un anacronismo il pensare che un Procuratore generale presso una Corte d'appello, che precipuamente amministra la giustizia civile, dovesse considerarsi come un estraneo a questo corpo eminente, e meritevole dell'ostracismo dalle udienze civili? No; si può persuadere ora l'onorevole Senatore De Falco, che col suo splendido discorso ha dimostrato la nobiltà dell'istituto del Pubblico Ministero, che il progetto di legge non mira a diminuirne le prerogative, gli uffizi e la dignità.

Giunti a questo punto io mi permetto di presentare un altro emendamento all'articolo 1; ed è inteso ad estendere le conclusioni obbligatorie del Ministero Pubblico anche nelle cause che interessano le amministrazioni dello Stato. Per qual ragione si vogliono le conclusioni del Ministero Pubblico nelle cause matrimoniali?

Si è considerato che il matrimonio essendo il semenzaio delle famiglie, interessa alla società di non vederne turbata la inviolabilità con giudizio bene spesso promosso per secondare indegne passioni. Ora, considerazioni di ordine superiore richieggono che il Ministero Pubblico intervenga nelle cause delle amministrazioni dello Stato, perchè i contribuenti sono interessati non solo alla buona amministrazione di questi proventi affidati alle cure del Governo, ma di tutelarne altresì gl'interessi quando si veggono compromessi in via contenziosa. Si vuole il pareggio, si propone questa legge nello scopo di ottenere economie, e poi non si vuole l'intervento del Ministero Pubblico per difendere il patrimonio dello Stato!

Se sotto il dispotismo un magistrato interveniva nei Tribunali per tutelare gl'interessi del Fisco, ed il denaro pubblico si considerava qual patrimonio del despota, si potrà sotto un Governo rappresentativo abbandonare la difesa della finanza, che è la difesa dei contribuenti? Quindici anni di presidenza, non nel segreto di un gabinetto ma alla pubblica udienza, mi

hanno convinto quanto sia utile agl'interessi della giustizia e della finanza l'intervento del Ministero Pubblico nelle cause delle amministrazioni dello Stato.

Se molte delle cause promosse dalle finanze sono avventate, moltissime sono fondate in fatto ed in diritto, e non mancano persone che considerano la finanza come una cuccagna per ricavarne disonesti guadagni; e più volte ho avuto occasione di rilevare che gli agenti del Ministero Pubblico, con uno zelo veramente commendevole, hanno saputo così bene svolgere i documenti delle cause ed i punti di diritto, da portar luce là dove non erano che tenebre.

Preveggo la obiezione che mi farà l'onor. Ministro. Col riordinamento del contenzioso finanziario rappresentato da funzionari assimilati agli agenti del Pubblico Ministero, non occorre più la tutela del Pubblico Ministero nelle cause dello Stato. Ma ben facile è la risposta a questa obiezione. I funzionari del contenzioso finanziario saranno i procuratori e gli avvocati delle amministrazioni; o in altri termini rappresentano la parte interessata, e quindi debbono dipendere dalla volontà dei capi dell'amministrazione ed avvalersi di tutti quei stratagemmi, benchè leciti, dei quali le parti appassionate sogliono far uso in giudizio per guadagnare la causa. Ma l'ufficio del Ministero Pubblico è ben diverso, poichè non rappresenta l'amministrazione della finanza, ma è l'organo della legge, che dà il suo parere coscienzioso ed indipendente nell'unico interesse della buona amministrazione della giustizia, che giova alla stessa finanza. Non veggo adunque la ragione per cui si debba privare la finanza di una salutare protezione, protezione ch'è nell'interesse di tutti i contribuenti.

Oh quante altre cose potrei dire in replica alle osservazioni fatte da valenti oratori, i quali oggi si mostrano avversari di quel Pubblico Ministero che hanno nobilmente esercitato! Rispetto le loro convinzioni, e se replicassi non sarei conciliatore, ma farei forse impegnare un'altra battaglia. Sarà stata fortuna la mia d'incontrarmi con agenti del Pubblico Ministero che hanno saputo corrispondere alla alta loro missione. Non so se vi guadagnerà il prestigio del Governo rendendo muto il Ministero Pubblico nei giudizi civili. Un agente

del Ministero Pubblico che si rispetta, difficilmente prende la parola in una causa civile, nella quale non ha obbligo di concludere, poichè chi s'intromette in cause dove non è chiamato può generar sospetto nell'animo dei litiganti, e nei giudizi bisogna allontanare anche l'apparenza di parzialità.

Ecco perchè insisto nel mio emendamento, e prego caldamente l'onorevole Ministro ad accettarlo. Non è mai superflua la vigilanza nella tutela degl'interessi dello Stato, e conservando al Ministero Pubblico questo ufficio, saremo veramente conservatori di un'istituzione che ha fatto buona prova, e non bisogna demolire senza necessità.

Il Senato apprezzerà, nella sua saviezza, queste povere mie osservazioni, che partono da un animo indipendente e non servile, e credo di rendere un servizio alle nostre istituzioni proponendo un emendamento che eliminerà il sospetto di voler noi fare un'opera demolitrice di un istituto che dev'essere rispettato.

E non potendo ottenere quello che desidererei, mi limito a proporre il seguente emendamento che mi onoro di trasmettere al banco della Presidenza:

« Il Pubblico Ministero, presso le Corti d'appello ed i tribunali, non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali e delle amministrazioni dello Stato, e nei casi in cui, a termini di legge, proceda per via di azione. »

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Musio.

Senatore MUSIO. Signori Senatori!

Fresco di malattia, e non fresco di età, fu necessità e fu prudenza, che io guardassi dal lido le acque un po' tempestose della discussione generale; ma oggi che spero tranquille le onde mi metto anch'io sopra la nave, che non è quella di San Pietro, ma dell'articolo I letto testè. (*ilarità*). Intendo solo di dare i motivi del mio voto.

Finora le udienze civili dei Tribunali e delle Corti erano nulle, se non erano benedette dalla santa e vivificatrice presenza del Pubblico Ministero; ma quando esso non è in giudizio per via di azione, e non è vera parte perchè non ha interesse in causa, ma parte aggiunta, o fantastica, perchè l'interesse attribuitogli è semplice opera di fantasia, allora l'articolo te-

stè letto abolisce la necessità del Pubblico Ministero.

La questione che nell'articolo testè letto si presenta isolata, trovò sede acconcia anche nella discussione generale, nella quale fu nel suo complesso discussa tutta l'entità del Pubblico Ministero; e voi avete udito sommi oratori, magistrati e giureconsulti, altri approvare, altri disapprovare la proposta riforma. Io mi associo a quelli che l'hanno approvata.

Le mie ragioni sono brevi, semplici e poche, e consistono in due domande.

Primamente domando: qual'è la principale, se non l'unica e sola norma, che dee guidare i consigli e l'opera del legislatore quando crea, conserva, modifica od abolisce uffici, istituti ed ordini pubblici di qualunque natura essi sieno? La mia risposta è corta e sta tutta in cinque parole: *il bisogno della cosa pubblica*.

Un ufficio, un istituto, un ordine può essere stato opera di profonda sapienza e di difficile arte, può aver recato immensi benefizi, può avere anche rigenerato la sorte di un popolo e dell'umanità; ma tutte le cessate virtù, tutte le celebrità, tutte le benemerenze, nel dar loro irrecusabile dritto alla gratitudine dei posterì, a gloria imperitura nella storia, non possono impedire che quando esse hanno fatto il loro tempo, quando è cessato il bisogno della cosa pubblica, e per le mutate condizioni dei tempi e dei popoli, sono divenute un danno, un ingombro, un impedimento al progresso, il legislatore usi il dritto e il dovere di abolirle.

La servitù nella sua origine è stata un immenso beneficio fatto all'umanità, giacchè il vincitore avendo il barbaro diritto di uccidere il vinto gli concedeva la vita, e si limitava a togliergli la libertà. Ma quando i progressi del diritto e della morale cristiana hanno gittato nella coscienza del genere umano la convinzione che la libertà è inviolabile come la vita, non è stato giusto di abolire la servitù?

I feudi sono stati il filo che ha introdotto l'ordine nel caos succeduto allo sfacelo dell'impero romano, e che, mutando i servi in coloni, è divenuto un anello di benevolenza fra i vassalli ed il feudatario; ma quando sentimenti più equi hanno dimostrato che bisognava concedere ai coloni l'integrità dei loro dritti al sudore della loro fronte, non è stata questa l'abolizione dei feudi?

I feudi alla loro volta hanno generato un novello caos; ed è la monarchia, che concentrando in sue mani la pienezza del potere ha ricondotto all'ordine la società moderna; ma quando anche questa ha trascorso i suoi confini non fu giusto d'imbrigliarla con leggi fondamentali, ed obbligarla a rispettare tutti i dritti dell'uomo?

Andrei molto lontano citando esempî della stessa importanza; perciò finisco domandando se in tutta la storia vi ha cosa che più degli ordini monastici e religiosi abbia bene meritato delle arti, delle scienze e di ogni progresso umanitario; ma ormai essi avevano fatto il loro tempo, ed erano divenuti un danno ed un impedimento ad ulteriori progressi; quindi noi a tutta ragione ci lodiamo di averli aboliti.

Vengo alla seconda domanda, che ha pure il pregio di essere l'ultima, e domando quando, come e perchè il Pubblico Ministero ha cominciato e poi continuato ad intervenire nei giudizi civili anche quando non è vera parte? Qui si tratta di un punto meramente storico, ed io rispondo con Mayer, che è in mano di tutti ed è la più celebre storia delle istituzioni giudiziarie d'Europa.

Ora, egli insegna che quando i giudizi dall'aperto campo dei servizi popolari andarono a sedere dentro l'angusta cerchia di un Tribunale, ebbero a capo il principe o il feudatario, e per giudici uomini liberi analfabeti che non sapevano nè leggere nè scrivere. Fu presto naturale la necessità che non potendo o non volendo intervenire personalmente nè i principi nè i feudatari, mandassero in loro vece un altro che li rappresentasse come loro procuratore. Ecco come il Pubblico Ministero è intervenuto in origine in tutti i giudizi civili.

È di per sé chiaro, che giudici analfabeti dovevano essere incapaci d'istruire una causa, di ordinarne le prove, di raccoglierne i fatti, di farne la relazione, e perfino di sapere la legge che doveva essere applicata, non che di compilare la sentenza. Quindi tutto ciò doveva essere in mano del procuratore del Re e continuò a rimanervi anche quando fu nominato un separato presidente, che per lo più era un uomo di certo incapace come lo erano i giudici.

Ma oggi, che giudici e Pubblico Ministero fanno gli stessi studi, hanno lo stesso grado di sapere, hanno le stesse virtù, hanno gli

stessi difetti, sono gli stessi uomini — e dico gli stessi uomini, perchè domani saranno primi presidenti quelli che oggi sono procuratori generali e così nei gradi inferiori — oggi che ogni bisogno della cosa pubblica per l'intervento del Pubblico Ministero nelle cause civili in cui non è vera parte, è interamente cessato, io credo che il legislatore ha diritto, anzi dovere di abolire siffatto intervento.

Il giorno che l'onorevole signor Guardasigilli ha presentato questa legge io me gli sono accostato per congratularmi con lui e dirgli, che sebbene io mi aspettassi o tutto o molto di più, mi contentava di questo piccolo passo, sperando in lui di darmi presto il tutto.

La questione del Pubblico Ministero è circondata di prevenzioni, di pregiudizi, di passioni, d'interessi e di rispettabilissimi affetti. Ma bisogna fare di tutto un falò. Io capisco che ci vuol molto coraggio, e lo fo a mie spese; ma io non dubito, che l'onorevole signor Guardasigilli lo avrà; e che chiamato il Pubblico Ministero davanti allo Statuto e davanti a se stesso, egli ci darà una legge che sia opera del senno italiano e non la copia dei libri forestieri.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le modificazioni che il Ministero intende proporre all'articolo I e l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale. Oltre a ciò vi è un emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia così concepito:

« Il Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i tribunali, non ha obbligo di concludere nei giudizi civili fuorchè nelle cause matrimoniali e delle amministrazioni dello Stato e nei casi in cui a termine di legge proceda per via di azione. »

Interrogo l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale, se accettano l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi occorre anzi tutto di ringraziare l'onorevole Senatore Miraglia del franco e poderoso aiuto che egli ha portato al progetto del Governo.

L'autorità della sua parola, e l'alta carica che egli occupa nella magistratura aggiungono un grande pregio e grande valore al suo suffragio.

Mi permetta però che io non accolga intera-

mente le spiegazioni, che a lui è piaciuto di dare intorno al motivo principale che ha mosso il Governo a fare la sua proposta. Mi è sembrato che egli abbia riposto questo motivo nelle considerazioni finanziarie. Io non so se nel mio discorso di ieri mi sia bene spiegato su questo punto; ma parmi certamente che se ho accennato alla considerazione di provvedere alla condizione, in cui si trova la finanza, non ho posto questa considerazione in primo luogo. Non mai il Governo si sarebbe determinato a proporre al Parlamento una riforma di tanto momento per una semplice considerazione finanziaria. Se la finanza vuole essere sempre curata dal Parlamento, singolarmente quando le sue condizioni non siano prospere, pure non vuole mai essere anteposta ad altri interessi che sono degni di maggiore riguardo, e tali sicuramente sono gli interessi della giustizia. Quando avviene che, avvantaggiando la giustizia, si può anche recare qualche sollievo alle finanze, è dovere allora di un provvido Governo di cogliere l'occasione e di soddisfare insieme ai due scopi; ma non mai un Governo savio, e che si rispetta potrebbe per un solo fine finanziario proporre una riforma, la quale in qualunque modo ledesse l'amministrazione della giustizia.

Il primo motivo adunque che mosse il Governo a questa proposta fu quello, che io già accennai, che cioè egli scorse, che nell'istituzione nobilissima del Pubblico Ministero vi aveva una parte la quale si poteva considerare come superflua, e come tale cagionava alle finanze un peso indebito, peso per conseguenza che si doveva far cessare.

E come ad un tempo avveniva che un'altra istituzione, quella cioè degli Uffici del Contenzioso finanziario, peccava per mancanza del necessario, così il Governo ha creduto di fare opera buona congiungendo insieme due riforme, le quali camminano parallele e si stendono amica la mano.

Sia dunque lungi da noi il pensiero che la considerazione finanziaria costituisca il principio dominante di questa riforma; essa è bensì uno dei motivi che concorse a sorreggerla, ma un motivo di ordine interamente secondario, e deve dal Senato essere considerato come tale.

Non posso nemmeno ammettere l'altra osservazione che fu fatta dall'onorevole Senatore Miraglia

intorno allo stato dell'opinione pubblica relativamente all'intervento ossia alla partecipazione del Ministero Pubblico nei giudizi civili come parte aggiunta. Parmi che egli dicesse che in Italia non si sia mai sollevata una parola che disapprovasse questa partecipazione, o per lo meno la denunziasse al pubblico come non necessaria, non utile, e per conseguenza tale da doversi far cessare. Stavo per dire nociva, ma non voglio dire la parola, perchè sarebbe troppo grave. È però certo ed elementare il principio che una funzione la quale nei servizi pubblici non sia necessaria e pesi sull'erario, come è già stato osservato nella discussione generale, si deve considerare pregiudicevole per altro rapporto al generale interesse.

Ma non è vero, o Signori, che la pubblica opinione in Italia non si sia occupata di questo argomento, e che non abbia manifestato chiaramente il suo modo di sentire. È stato parlato più di una volta dell'opera pregiatissima dell'egregio nostro collega Senatore Mirabelli, il quale avendo trattata precisamente questa questione non esitò a dichiarare che a suo modo di vedere era funzione inutile l'intervento del Ministero Pubblico come parte aggiunta nei giudizi civili.

Nel congresso giuridico che si tenne precisamente in Roma, la questione è stata pure esaminata e discussa con molta cura e solennità e fu unanime il voto di quella riunione di giureconsulti che nella parte relativa agli affari civili il Pubblico Ministero aveva bisogno di modificazione; e doveva farsi cessare l'intervento del Pubblico Ministero, dove egli non aveva un interesse pubblico da rappresentare come parte principale.

Che dirò poi dei voti, che ripetutamente e nello stesso tempo si manifestarono in Parlamento e di quelli che anche i diversi Ministri, che si succedettero nell'amministrazione della giustizia, ebbero occasione di palesare colla presentazione di appositi progetti di legge?

La questione fu più volte trattata e fu sempre concordemente risolta nel senso corrispondente al progetto di legge che vi sta d'innanzi.

Premesse queste poche considerazioni, vengo ad esprimere la mia opinione sulla proposta che è stata fatta dall'onorevole Senatore Miraglia.

Quanto alla prima parte, la quale riguarda

una sostituzione di parole, io l'aveva già prevenuta con un'altra formula la quale corrisponde quasi interamente a quella dell'onorevole Senatore Miraglia. Io mi trovo perfettamente d'accordo, con lui nel preferire l'espressione: *non ha obbligo*, all'altra espressione che era stata proposta dall'Ufficio Centrale *non interviene*. Io proponevo di dire: *non ha obbligo d'intervenire*, ma se meglio piace all'on. Senatore Miraglia di dire: *non ha obbligo di conchiudere*, io non voglio fare questione di preferenza tra due locuzioni equivalenti, e accolgo senza difficoltà l'espressione sua, che è più conosciuta e usitata nella pratica.

Ma non posso egualmente accettare l'altra parte molto più grave della sua proposta, quella cioè che tenterebbe a mantenere l'intervento del Pubblico Ministero in tutte le cause civili che interessano le Amministrazioni dello Stato.

Mi permetta l'onorevole Senatore Miraglia che io gli dica francamente che, se in qualche specie di giudizi potrei ammettere l'aiuto del Pubblico Ministero, non sarebbe certamente quella dei giudizi che riguardano la pubblica amministrazione, ma sarebbe piuttosto di quei giudizi che interessano le persone povere, le persone impotenti a provvedere alla propria difesa; in questi giudizi io riconoscerei una qualche opportunità, che il Pubblico Ministero portasse il suo aiuto a coloro che non possono provvedere largamente alla propria difesa.

Ma quando si tratta dei piati delle pubbliche amministrazioni, io vi domando, se lo Stato non sia in grado di provvedere largamente e meglio di qualunque altro litigante alla propria difesa. Intendo benissimo come il Ministero Pubblico dovesse intervenire frequentemente nei giudizi che riguardavano lo Stato, allorchè, abbondando le regalie, essendo ancora in vigore il sistema feudale, o rimanendo gli ultimi suoi avanzi, il Pubblico Ministero poteva incontrare a ogni pie' sospinto un diritto dello Stato da difendere e perciò era chiamato ad assumere la difesa dello Stato; intendo che allora il Pubblico Ministero avesse nelle controversie demaniali la missione di essere quasi il vigile custode dei diritti del sovrano o del feudatario.

Ma questo stato di cose, o Signori, è cessato da un pezzo ed in tutto, e cessò in conseguenza ogni ragione per cui il Pubblico Ministero abbia da intervenire come alleato ne-

nessario nelle cause dello Stato. Io credo quindi di poter dire che lo Stato: *Nec tali auxilio, nec defensoribus istis — Eget.*

Questo progetto di legge intende provvedere più solidamente alla difesa delle cause dello Stato con un ordinamento più largo degli uffici del contenzioso finanziario: perchè dunque in questa circostanza vorremmo noi mantenere ancora l'incarico al Pubblico Ministero di dare le sue conclusioni nelle cause dello Stato? Convieni meglio, o Signori, che il Pubblico Ministero sia tenuto in una sfera indipendente, affatto scevra di ogni relazione governativa in ciò che tocca il *meum et tuum*, ed eguale verso tutti i litiganti. Sà benissimo l'onorevole Miraglia per esperienza di ogni giorno che le conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause demaniali sogliono suonar male agli orecchi dei patrocinatori della parte contraria al Demanio, perchè non piace che egli intervenga coll'autorità del suo voto quando si tratta di statuire sopra la istanza di quel Governo da cui tiene la sua investitura. Io credo che guadagnerà fiducia il Pubblico Ministero, non perderà l'interesse dello Stato, se noi lasceremo che il Pubblico Ministero non abbia più l'obbligo di concludere nelle cause dello Stato, ma gli manteniamo soltanto la facoltà di farlo semprechè per avventura sorgesse una circostanza; si verificasse un motivo per cui convenisse ch'egli facesse sentire la sua voce.

Io pregherei quindi l'onorevole Miraglia a non voler insistere nella seconda parte della sua proposta, mentre dichiaro di non avere difficoltà di accogliere la prima.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Miraglia nella seconda parte del suo emendamento?

Senatore **MIRAGLIA.** Sono dolente che, non essendo stato accettato dall'onorevole Guardasigilli il mio emendamento, non sarà accolto dal Senato; tuttavia insisto anche nella seconda parte.

Senatore **DE FILIPPO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **DE FILIPPO, Relatore.** In verità io sperava che l'onorevole Miraglia si fosse arreso alla preghiera del Ministro Guardasigilli, di non insistere nella sua proposta; ma poichè egli la mantiene, dirò poche parole.

Comprenderà il Senato che l'Ufficio Centrale non può non essere pienamente d'accordo col Ministro Guardasigilli nel respingere l'emendamento.

Innanzitutto; permettete all'Ufficio Centrale di dichiarare al Senato per mezzo mio, che esso non ha mai creduto, come pare che supponga il Senatore Miraglia, che scopo principale di questo progetto sia quello di ottenere un'economia con la riduzione dei ruoli organici del Pubblico Ministero.

Io son convinto che nè nell'uno nè nell'altro ramo del Parlamento vi sia qualcuno che abbia pensato o che pensi mai di sottoporre l'amministrazione della giustizia al bisogno delle finanze dello Stato.

L'onorevole Miraglia era presente quando in poche parole dichiarai quali erano gli scopi che si volevano raggiungere con questo progetto di legge, e non parlai punto di economie. E non ne poteva parlare; e, se gli altri oratori ne parlarono, si fu perchè essi esaminarono le conseguenze che risultano dalle proposte modificazioni al Pubblico Ministero, per effetto delle quali si dovrà necessariamente ridurre il numero dei suoi ufficiali.

Quando voi avete dieci impiegati, dei quali cinque li credete inutili, voi mandate via questi cinque, e fate un'economia; ma non li avete tolti per fare un'economia, ma perchè li avete creduti inutili. Bisogna distinguere la causa dall'effetto.

Ora, siccome qual conseguenza della riduzione di talune attribuzioni del Pubblico Ministero ne verrebbe allo Stato una specie di economia per diminuzione di impiegati, l'onorevole Guardasigilli aveva accennato a questa economia nel senso di avvalersi di questi funzionari esuberanti nell'interesse generale dell'amministrazione patrimoniale dello Stato, e della sua difesa innanzi ai tribunali e alle Corti di appello.

Rispetto poi alla proposta dell'onorevole Senatore Miraglia di estendere anche alle cause che riguardano le amministrazioni dello Stato, l'obbligo al Pubblico Ministero di dare le sue conclusioni, dopo le considerazioni esposte dal Ministro Guardasigilli vi è poco da aggiungere.

A quello cui vorrebbe provvedere il Senatore Miraglia col suo emendamento, noi provvediamo riformando, e migliorando gli uffici del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1875

contenzioso finanziario con l'autorizzazione concessa al Governo di applicare ad essi gli uffiziali esuberanti che dovrebbero essere posti in disponibilità.

E sia certo l'onorevole Miraglia che in questo modo si provvede molto meglio di quello che non provvederebbe la sua proposta, senza costituire un'eccezione, un privilegio che farebbe più male che bene.

In quanto poi a cambiare la parola *intervenire*, con quella di *conchiudere*, l'Ufficio Centrale non incontrerebbe alcuna difficoltà; il che importerebbe poi che nel secondo paragrafo bisognerebbe cambiare la parola *intervenire*, e dire *conchiudere*, per mettere in relazione il secondo paragrafo col primo.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte di quest'articolo come venne concordata tra l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale.

« Il Pubblico Ministero presso le Corti di appello e i tribunali non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali e nei casi in cui a termini di legge procede per via di azione. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo così modificata, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'emendamento Miraglia che consiste nell'aggiungere dopo le parole: *fuorchè nelle cause matrimoniali*, le seguenti: *e delle amministrazioni dello Stato*; poi viene il capoverso:

« Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause, nelle quali deve intervenire. »

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Pregherei l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, di darmi uno schiarimento, secondo il quale esporrò poi un mio dubbio.

Le parole: *nelle cause matrimoniali* rimangono nell'articolo che si sta discutendo?

Voci. Sì, vi rimangono.

Senatore CORSI T. In questo caso nulla ho a soggiungere.

PRESIDENTE. L'emendamento Miraglia non consiste in altro che nell'aggiungere le parole: *e delle amministrazioni dello Stato*.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo dunque l'articolo come sta scritto nel testo ministeriale concordato coll'Ufficio Centrale.

Art. I.

« Il Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i tribunali non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali e nei casi in cui a termini di legge procede per via di azione.

» Rimane salva la facoltà concessa dall'ultima parte dell'art. 346 del Codice di procedura civile e 140 della legge dell'ordinamento giudiziario.

» Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause, nelle quali deve intervenire. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'Ufficio Centrale di fare una osservazione.

Può avvenire che il Pubblico Ministero debba intervenire, ma intervenire secondo il nostro sistema come parte principale; non si può però intendere facilmente come debba intervenire per concludere. Egli potrà intervenire volontariamente per concludere, ma non perchè debba concludere, poichè quanto all'obbligo delle conclusioni noi lo togliamo e riserviamo soltanto la facoltà.

Converrebbe pertanto che si usasse forse una espressione, la quale alludesse ai due casi, cioè quello in cui interviene per agire e l'altro in cui intervenga per concludere volontariamente.

Quindi pregherei l'Ufficio Centrale di voler riflettere un momento prima di accogliere quella sola espressione in questo capoverso.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale se ha osservazioni o proposte da fare in proposito abbia la compiacenza di farle conoscere.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Parrebbe che essendosi adoperata la parola *concludere* in senso largo nel primo comma dell'articolo I, potesse continuarsi ad usare la stessa parola *concludere*, per esprimere la doppia parte che il Pubblico Ministero può avere nelle udienze civili, di fare le sue requisitorie come parte aggiunta e di

presentare le sue conclusioni come parte principale.

In conseguenza la parola *concludere* potrebbe avere un doppio significato, in quanto che il Pubblico Ministero conclude come parte aggiunta perchè deve dare le sue conclusioni come Pubblico Ministero; conclude come parte principale presentando le sue conclusioni come ogni altro litigante.

Con queste spiegazioni parrebbe che la parola *concludere* potrebbe essere sostituita alla parola *intervenire*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l'onorevole Mirabelli delle spiegazioni che ha date, e le accetto, come atté a chiarire il valore doppio che intendiamo di attribuire alla parola *concludere*: vale a dire rimane inteso che questa parola riguarda egualmente la conclusione consultiva e quella presa dal Ministero pubblico come parte principale.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo primo, come venne concordato:

Art. 1.

« Il Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali e nei casi in cui a termini di legge procede per via di azione.

» Rimane salva la facoltà concessa dall'articolo 346 del Codice di procedura civile, e dell'articolo 140 della legge sull'ordinamento giudiziario.... »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sarebbe conveniente che si collocasse il primo capoverso prima dell'aggiunta: *rimane salva*, ecc., perchè il primo capoverso è troppo legato grammaticalmente colla prima parte.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo tenendo conto di questa osservazione:

Art. 1.

« Il Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause ma-

trimoniali, e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione.

» Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause nelle quali deve concludere.

» Rimane salva la facoltà concessa dall'ultima parte degli articoli 346 del Codice di procedura civile, e 140 della legge dell'ordinamento giudiziario.

» Avvenendo un reato in un'udienza, nella quale non sia presente e non si possa immediatamente avere un ufficiale del Pubblico Ministero, sarà disteso processo verbale del fatto e lo si trasmetterà all'ufficio del Ministero Pubblico, affinchè si proceda nelle forme più spedite. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Nulla è innovato quanto alle attribuzioni del Ministero Pubblico presso le Corti d'appello ed i tribunali negli affari di volontaria giurisdizione, e nelle funzioni ad esso affidate da leggi speciali, ed estranee ai giudizi civili. »

(Approvato.)

Art. 3.

« È fatta facoltà al Governo di ridurre il numero degli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello, ed i tribunali in conseguenza della limitazione apportata dall'art. 1 alle loro attribuzioni; e di valersi degli ufficiali che resteranno disponibili per riordinare gli uffici del contenzioso finanziario, senza eccedere gli stanziamenti del bilancio relativi al Ministero Pubblico ed al contenzioso finanziario.

» Gli ufficiali del Ministero Pubblico che verranno addetti al contenzioso finanziario, mantengono i loro titoli di carriera nell'ordine giudiziario. »

(Approvato.)

Art. 4.

« D'ora innanzi i direttori e i sostituti direttori degli uffici del contenzioso finanziario i quali abbiano i requisiti per gli uffici del Ministero Pubblico, sono assimilati nei gradi e nella carriera a quei funzionari di esso coi quali abbiano uguali gli stipendi.

» Le loro nomine saranno fatte sulla propo-

sta del Ministro delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia.

» Gli uditori giudiziari possono essere destinati a compiere il tirocinio presso gli uffici del contenzioso finanziario.

» Presso gli stessi uffici può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'amministrazione delle finanze ha ravvisata la convenienza di risolvere un dubbio, a cui potrebbe dar luogo il disposto di questo articolo.

Esso dispone nella prima parte che i direttori e i sostituti direttori degli uffici del contenzioso finanziario sono assimilati agli ufficiali del Ministero Pubblico, coi quali abbiano comuni gli stipendi, purchè posseggano i requisiti richiesti per la carriera del Ministero Pubblico.

Fra questi requisiti annoverasi l'esercizio della professione di avvocato. Si è domandato, se per gli ufficiali del contenzioso finanziario, che abbiano esercitato da lungo tempo le loro funzioni, si debba loro valutare l'esercizio di tali funzioni come equivalente all'ufficio di avvocato.

Pare che la cosa ragionevolmente non debba ammettere dubbio; perciocchè l'equipollenza delle due funzioni di avvocato e di difensore del demanio nel contenzioso finanziario non possa non essere legalmente e logicamente riconosciuta.

Pure, per escludere intieramente l'insorto dubbio, io proporrei all'Ufficio Centrale di considerare se non sarebbe almeno conveniente che s'introducesse in questo articolo un capoverso che risolvesse il dubbio in questi termini:

« Nel determinare i detti requisiti l'esercizio di funzioni del Contenzioso finanziario si reputa equivalente all'esercizio della professione di avvocato. »

Se l'Ufficio Centrale consente, manderò alla Presidenza la mia proposta.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale consente, perchè trova giustissimo l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 4 come fu modificato:

Art. 4.

« D'ora innanzi i direttori e i sostituti direttori degli uffici del Contenzioso finanziario i quali abbiano i requisiti per gli uffici del Ministero Pubblico, sono assimilati nei gradi e nella carriera a quei funzionari di esso coi quali abbiano uguali gli stipendi.

» Le loro nomine saranno fatte sulla proposta del Ministro delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia.

» Nel determinare i detti requisiti l'esercizio di funzioni del Contenzioso finanziario sarà ammesso come equivalente all'esercizio della professione di avvocato.

» Gli uditori giudiziari possono essere destinati a compiere il tirocinio presso gli uffici del Contenzioso finanziario.

» Presso gli stessi uffici può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Gli Ufficiali del Pubblico Ministero i quali rimanessero senza collocamento per l'attuazione della presente legge, saranno applicati alle Corti od ai Tribunali od agli uffici del Ministero Pubblico, sino a che vengano provvisti di altro stabile impiego.

» Quelli che hanno acquistato il diritto a pensione, possono essere collocati a riposo. »

(Approvato.)

Art. 6.

« È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Un regolamento da approvarsi, con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, prescriverà le norme relative alla direzione ed alla trattazione delle cause, ai rapporti degli uffici del Contenzioso finanziario colle pubbliche Amministrazioni, che vi sono interessate, e tutto ciò che può occorrere per l'attuazione della presente legge, che avrà effetto il

Senatore EULA. Permetta onorevole Presidente. Parmi che bisognerebbe indicare il giorno in cui comincerà ad avere effetto la presente legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si può fissare il giorno 1 gennaio 1876.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rileggerò l'art. 7 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Guardasigilli.

Art. 7.

« Un regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, prescriverà le norme relative alla direzione ed alla trattazione delle cause, ai rapporti degli uffici del Contenzioso finanziario colle pubbliche Amministrazioni, che vi sono interessate, e tutto ciò che può occorrere per l'attuazione della presente legge, che avrà effetto il 1 gennaio 1876. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Anche di questo progetto si procederà in seguito alla votazione per squittinio segreto.

Se vi fossero degli onorevoli Senatori i quali non avessero ancora votato, sono pregati di farlo, essendo all'uopo ancora aperte le urne.

Si sospende la seduta sino all'arrivo del Ministro della Guerra.

(La seduta è sospesa.)

Ripresa della seduta, e discussione del progetto di legge sulle modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta, essendo ora presente l'onorevole Ministro della Guerra.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI ne dà lettura.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale s'intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo:

Art. 1.

« I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, riconosciuti idonei alle armi e non colpiti dalla esclusione a termine della legge organica sul reclutamento dell'esercito in data 20 marzo 1854, son personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre del-

l'anno nel quale compiranno il 39 anno di età. Raggiunta questa età, cessa qualsiasi obbligo al servizio militare, salvo per gli ufficiali il disposto del cap. VI della legge 30 settembre 1873, N. 1591, serie 2. »

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io desidero domandare all'onorevole Ministro della Guerra alcuni schiarimenti, alcune spiegazioni sopra le disposizioni di questa legge: parmi che cadano in acconcio in questo articolo; quando fosse altrimenti, pregherei l'onorevole Ministro di collocarle al loro posto.

Avrei presa la parola nella discussione generale se avessi dissentito dalla legge o avessi avuto alcuna proposta radicale da fare; ma questo non era il caso.

Sento però il bisogno di raggruppare queste brevissime mie parole intorno ad alcune idee generali, di quelle che l'onorevole Relatore chiama nella sua Relazione discussioni accademiche, e che a me paiono assai meno accademiche di quel che non sieno ripiene di eventualità e di fatti gravissimi, e perciò degne della più seria considerazione da parte del Senato. Esse mi sono state suscitate nella mente da quell'attività febbrile per rinnovare gli ordinamenti militari di cui è fatto cenno al principio della nostra Relazione; attività febbrile che se fosse veramente il prodotto, il portato naturale del nostro tempo, sarebbe soggetto di serie considerazioni: comechè in questo caso l'ultima parola della nostra civiltà tanto umanitaria, civiltà che ha così validamente propugnato il trionfo della ragione sopra la forza, che si è tanto occupata del miglioramento morale e materiale della umanità, sarebbe di armare indistintamente tutti i suoi contemporanei di un potentissimo ingegno capace di distruggere un mezzo migliaio, in media, dei loro simili all'ora; e tenerli come stato normale tutti pronti a gettarsi per milioni gli uni sopra gli altri. Sarebbe questa tal conclusione da gettare dubbio nell'animo di coloro che credono al progresso indefinito rettilineo della specie umana, e anche poco confortevole per coloro che si contentano del progresso spirale.

Ora, il fatto reale sta che il servizio obbligatorio che presta la materia a queste conclusioni non è stato ancora adottato da quelle

grandi e fortissime nazioni, che praticano questa civiltà in una grande scala sopra la vasta superficie del globo: che le nazioni latine vi sono state tratte piuttosto a rimorchio; e che quelle popolazioni stesse che per prime l'hanno iniziato, nell'adottare quel sistema di armamento per ragioni locali e speciali, tutte proprie, non si sono punto dubitate d'inaugurare un'istituzione che s'introdurrebbe negli ordinamenti comuni della maggior parte degli Stati del Continente europeo.

Ad ogni modo oggi che il servizio obbligatorio sta per entrare nelle nostre istituzioni, sta per noi di considerarlo in tutti i suoi effetti e nei suoi rapporti con la nostra vita sociale. Il servizio obbligatorio ha i suoi buoni ed anche i suoi nobili lati. Esso permette prima di tutto di disporre del più gran numero possibile di uomini per il servizio militare, lo che si conforma all'adagio che la vittoria sta dalla parte dei grossi battaglioni. Espressione numerica che ha bisogno di essere completata con molte altre cifre di bilancio per essere esatta.

Esso ha anche un altro grande vantaggio, che è quello di ripartire egualmente fra tutte le classi della società il nobilissimo ufficio della difesa della patria: esso accomuna tutte le classi in una condizione di vita onorevole e sana come la vita militare; e finalmente per alcune popolazioni esso presenta anche l'instimabile vantaggio di educarle, e di educarle fortemente e virilmente.

Ma accanto a tutti questi benefici, il servizio obbligatorio solleva dei grossi problemi, problemi talmente gravi, che possono lasciar dubbio se esso debba considerarsi ancora come un semplice esperimento, ovvero come l'inaugurazione di un ordinamento stabile e duraturo. Questi problemi si riducono principalmente a due: il primo accennerò solamente, perchè il discuterlo nell'insieme delle nostre presenti condizioni potrebbe incorrere taccia di discussione accademica. Questo consiste nell'apprezzare l'influenza che possa esercitare il servizio obbligatorio sopra la politica internazionale. Educati tutti gli uomini a portare e a maneggiare le armi con particolare insistenza e a preferenza delle altre abitudini e discipline è assai probabile che almeno una volta ogni generazione voglia provarle; ciò è almeno nell'ordine delle cose, è conforme alla natura

umana, e non so fino a qual punto questa costumanza potrà essere consentanea al desiderio di pace universale che riempie la mente e le labbra di tutti i pensatori e filosofi.

Vi ha un altro problema che non è accademico, ed è l'influenza che il servizio obbligatorio possa avere sopra le arti della pace. È impossibile che questi tre o cinque anni tolti alla gioventù più valida nel miglior momento della vita, non facciano una somma di lavoro e di studio, di cui a lungo andare non si risenta la mancanza e il vuoto nella prosperità e nella ricchezza delle nazioni. Ed infatti fu questa la ragione principale insieme col senso così fortemente pronunziato d'indipendenza che è loro propria che ritennero dall'adottare questo modo di coscrizione, le popolazioni che impiegano preziosamente il loro tempo, nell'operosità pratica della civiltà attiva, nelle intraprese e nei commerci.

Ma c'è una seconda parte di questo problema la quale consiste nel modo di assestare il servizio obbligatorio fra gli usi e le necessità pratiche della vita.

Quanto alla prima parte del problema, una volta ammesso il servizio obbligatorio e volendo persistere nel non ammettere esenzioni, del che discorrerò fra breve, convengo che si è fatto tutto quello che si poteva fare.

Il volontariato, il prolungamento del tempo utile per prestare il servizio è forse tutto quello che si poteva fare in queste date condizioni.

Ed infatti per queste disposizioni vien fatta facoltà ai giovani che si dedicano agli studi o alle professioni di ridurre ad un anno mediante il pagamento di una certa somma di denaro il tempo del servizio attivo: e rimane inoltre a loro la scelta sia pel volontariato, sia per il servizio ordinario di leva di sdebitarsene tra i 20 e i 26 anni, cioè di prestare il servizio sia risecandolo sugli anni dello studio, sia risecandolo sul principio delle carriere.

Evidentemente quelli che esercitano uffici o professioni per vivere si approfitteranno della prima condizione. di saperne cioè un po' meno ma di essere assicurati di una professione una volta che l'avranno ottenuta, quelli invece ai quali il guadagnare la vita non è l'obiettivo unico o il più diretto, preferiranno di compiere gli studi e di intraprendere più tardi le professioni e gli uffici ai quali intendono dedicarsi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1875

Ma per la seconda parte del problema quella cioè di assestare il servizio obbligatorio colle necessità della vita sociale, qui confesso che per me comincia a farsi il buio.

Secondo questo progetto di legge i cittadini tutti indistintamente sono obbligati al servizio delle armi. La questione è di sapere a quale categoria ciascuno di essi appartenga; ma tutti, meno gli esclusi e i riformati, cioè meno i condannati e gl'infermi, ossia meno coloro che non sono di nessun uso per la società, a un dato momento sono chiamati sotto le armi. Ora, domando io, in questo stato di cose la società dove troverà quelli i quali adempiano tanti altri uffici egualmente e più necessari, indispensabili giorno per giorno alla propria esistenza?

Debbo ben spiegare che questa mia domanda accenna particolarmente che io qui intendo parlare dei periodi di tempo nei quali avviene sopra più o meno grandi proporzioni la chiamata sotto le armi, perchè per lo stato di pace ho già detto che se il problema non è ancora risoluto per se stesso, si è però fatto molto, e date certe condizioni, si è fatto tutto quello che si era potuto fare.

Questi periodi di tempo, o Signori, non avvengono sempre per una guerra gravissima per uno di quei flumondi, durante i quali si sospende per così dire la vita sociale, e dove la brevità della durata sta necessariamente in rapporto diretto coll'intensità dell'azione. La chiamata sotto le armi di una o più categorie di una o più leve, ossia di uno o più grandi strati della società, avviene per guerre parziali, per turbamenti sociali che possono essere anche lunghi, e fra le previsioni, le realtà e le apprensioni postume molto lunghi. Durante questi periodi tutti i cittadini di una o più leve, di una o più categorie abbandonano tutti gli uffici indistintamente fino ai più indispensabili che essi riempivano nella società. Come si provvede alla loro mancanza perchè non se ne risenta il complicato meccanismo della vita sociale?

Negli antichi ordini di cose, a questo provvedeva il numero assai più limitato di chiamati al servizio militare e provvedevano le numerose esenzioni.

E qui mi è necessario rettificare quel che a me pare un errore che ho sentito ripetere le molte

volte e pel quale riesce difficile ad intendersi su questa materia. Queste esenzioni, a mio credere, non debbono considerarsi come privilegio a favore degli esentati, ma come un tributo necessario, che sia sì o no gradito a coloro che ne sono soggetto, ai bisogni della vita sociale, tributo tanto utile e valevole quanto quello che presta il soldato.

Tutti sanno come la facoltà di esercitare il nobile mestiere delle armi fosse anzi un privilegio per le classi più elette e più fortunate nell'antico ordine d'idee.

L'idea d'un privilegio annessa all'esenzione in materia di questo nobilissimo fra gli uffici, non è stata mai accettata, e giova sperare che nei paesi che ci sono cari non si accetterà mai. Le esenzioni erano quindi una necessità sociale. Questo era il carattere dell'esenzione. Anticamente dunque questa questione che io sollevo oggi non è mai sorta, perchè il numero limitato di uomini chiamati sotto le armi e le numerose esenzioni provvedevano a che i grossi bisogni della vita ordinaria della società in tempo di guerra o di disordini sociali fossero provveduti: ora, tutto questo è abolito; tutti i cittadini sono chiamati sotto le armi, e non è più parola di esenzione di sorta. Quindi per me sorge questo problema. Chi adempirà in quei tali momenti sieno pur rari, come giova sperare, ma che nessuno può garantire, che non avvengano e che non durino, chi adempirà ai numerosi uffici della vita sociale?

Avendo io diretta a modo di conversazione questa stessa domanda ad alcuno che propugnava questo sistema, che cosa cioè s'intendeva sostituire per questo effetto all'antico ordine di cose, mi è stato risposto; il diritto comune. Io per verità non intendo l'applicazione della parola diritto comune a quest'ordine di fatti o d'idee. Il diritto comune di un popolo è di vivere, al qual diritto comune poi si sottomettono e corrispondono tutti gli altri doveri e diritti parziali e secondari, benchè sacri ed importanti. Uno di questi è quello che regge gli ordinamenti militari; e questo, come pur gli altri non hanno ragione d'essere che in quanto corrispondono a quel sommo dei diritti, l'esistenza.

Se a questo diritto comune così complesso che è il risultato di tutti i doveri e di tutti i diritti, si fa prevalere uno solo di questi, e

s'impone a tutti gli altri, la situazione si rovescia, e il diritto cessa di essere comune e diventa un diritto speciale eccezionale. Vi può essere un diritto militare, come vi è stato un diritto canonico, e come tanti altri diritti che hanno prevalso nella storia precisamente sul diritto comune.

Perciò qui non è questione d'invocare il diritto comune; è questione semplicemente di ottenere il maggior numero di soldati ripartendo bensì il più equamente possibile questo ufficio ed onore insieme indistintamente fra i cittadini, ma a condizione di preservare e garantire tutti gli altri diritti e doveri della vita cittadina.

Ora, legalmente parlando, io non trovo in questa legge una sola disposizione, la quale garantisca tutti gli altri esercizi della vita sociale.

È vero che i casi di una chiamata generale sotto le armi sono necessariamente rari e brevi; ma ho già dimostrato come anche le chiamate parziali tagliano tutto uno strato di vita sociale. Dal momento che non ci sono più distinzioni di sorta, esse lo portano via tutto intiero ed in quello strato sono, e debbono necessariamente esistere, professioni ed uffici essenzialmente indispensabili alla vita.

È vero, che nessun uomo personalmente ed isolatamente è necessario, ma questi uomini stessi considerati nel loro ufficio lo divengono.

Per esempio, gli impiegati dell'amministrazione dello Stato, sono in certe posizioni ed in certe circostanze individui necessari; lo stesso si dica di medici, di chirurghi, d'ingegneri, di magistrati in certe tali condizioni, in certi casi lo sono egualmente: se un giorno dato per un omaggio ad un principio astratto d'eguaglianza, voi li toglieste dal loro ufficio, ciò arrecherebbe assai più gran male di quel che non produrrebbero di bene alla società entrando nelle file dell'esercito.

Essendo io affatto profano a queste questioni, forse non mi sono reso conto dell'insieme di tutto il nostro organamento in fatto di leva.

Ma questa legge che noi stiamo per votare, parmi lasci poco margine ad ulteriori informazioni. Dato il servizio obbligatorio come esso è presentato in questa legge, ritorna per me integro il problema che ha provocato questa mia domanda, come potrà quello accomodarsi delle esigenze pratiche della vita comune?

Vi si provvederà con regolamenti?

I regolamenti non possono e non devono andare oltre certi limiti, e i limiti sono dati dalla legge; l'ipotesi dei regolamenti che fan da legge essi stessi, è la peggiore che potessi immaginare per risolverlo, e quindi lo metto fuor di questione.

Il regolamento, per esempio, non può andare fino ad esimere alcuno dagli effetti di una legge generale per tutti, quella della chiamata sotto le armi; dunque, checchè ne avvenga dopo, ad ogni modo tutti gl'individui che vi sono compresi devono essere necessariamente tolti all'ufficio che adempiono.

Quali saranno adunque i limiti, quale l'estensione di questi regolamenti?

Fino a che punto è utile che una legge organica di questa natura debba abbandonare a un regolamento tutte le sue più gravi disposizioni?

Vado più oltre. Ammettendo che non vi fosse altro modo di provvedere che per via di regolamento, non sarebbe almeno espediente e conforme ai principi che reggono un popolo libero che nella legge vi fosse qualche cosa che sanzionasse questo regolamento che gli desse la forza e la legalità necessaria?

Ecco tutti i quesiti che io pongo non senza qualche timidezza per quel che riguarda lo stato dei fatti a causa della mia incompetenza in fatto di ordinamenti militari, innanzi al Senato nel tempo stesso che all'onorevole Ministro della Guerra.

Continuando a guardare oltre attraverso a questa legge in aggiunta a questi dubbi di carattere più generale mi sono apparsi altri due vuoti che credo meriti di essere riempiti, e questi sono: il servizio dei culti e l'emigrazione.

Per il servizio dei culti mi riservo la parola quando che sia il caso, all'articolo 11, ma per l'emigrazione dirò poche e brevi parole.

L'emigrazione è un elemento entrato oramai fra i fattori ordinari della vita umana, sotto il punto di vista economico e sociale.

La facilità del commercio, il raccorciamento delle distanze, la moltiplicazione delle popolazioni e dei loro bisogni, hanno fatto sì che tutto il mondo è divenuto, economicamente parlando, un'unica e vasta patria, dove ciascuno cerca il suo cantuccio, quello dove trova talvolta, a preferenza del paese natale, una vita sufficiente

ai suoi bisogni, e talvolta anche semplicemente il mezzo per vivere.

Ma vi è di più: le emigrazioni sono delle lunghe mani, con le quali le vecchie nazioni dell'Europa vanno a cercare forza e ricchezza nelle contrade che sono ancor più vive, e che hanno ancora tutti i loro tesori, pronti ad arricchire chi sa cercarli.

Ebbene, io temo che noi, con questa legge leghiamo queste mani, e le tratteniamo dal darci ricchezza e forza con l'ardimento solitario delle intraprese lontane, per trascinarle a confondersi in piccolissimo numero nelle file del nostro esercito.

Per il meschino risultato di pochissimi sottoscritti di più, noi poniamo talvolta questi ardui pionieri del lavoro nel bivio o di lasciare andare in rovina un edificio di fortuna, costruito appena con coraggio ed operosità, ovvero esiliarsi per sempre dalla patria loro.

Ho accennato a questo lato della questione tutto pratico ed utilitario, perchè ognuno sente da sé quel che vi si contiene anche di sostanziale per l'esercizio della libertà individuale nella scelta del domicilio più conveniente e più proprio all'esistenza di ogni cittadino.

Io mi sono sentito incoraggiato a promuovere questa questione da che so che la Germania, questa prima madre del servizio obbligatorio, ha fatto degli accomodamenti a questo effetto, per provvedere cioè in rapporto, con le leggi di leva, a tutti quelli che si trovano lontani dalla loro patria avendo iniziato un lavoro, una fortuna, la quale poi alla fine ridonda a vantaggio della madre patria.

A me poi è sorto questo pensiero dalla conoscenza che mi è accaduto di avere di alcun caso avvenuto a qualche nostro connazionale che si è trovato per questa ragione in posizioni assai difficili.

Questi sono gli schiarimenti e le domande che io desideravo promuovere e dirigere all'onorevole signor Ministro della Guerra, perchè, essendomi egli cortese di risposta, ne avvenga che o queste mie richieste appaiano superflue perchè risulti che a queste difficoltà da me indicate sia già provveduto, e in quel caso le spiegazioni date dall'onorevole Ministro serviranno a confermare il Senato nel desiderio di votare questa legge; se invece appaia nella legge alcuna deficienza, possano i Senatori com-

petenti in queste materie supplirvi con alcuna proposta nel corso della discussione degli articoli; finalmente perchè lo stesso signor Ministro, qualora fosse persuaso anch'esso che alcuna cosa sia da farsi, possa o in questa occasione o successivamente provvedere perchè questa legge possa attuarsi nel modo il meno dannoso, senza inconvenienti e insieme più utile e più efficace per la fortuna d'Italia.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Senatore Vitelleschi ha esposto molto chiaramente alcuni suoi dubbi sugli effetti che potrebbero portare nell'andamento sociale ed economico dello Stato, l'introduzione del servizio militare obbligatorio che sarebbe veramente istituito con questa legge, ed il grande sviluppo che mano mano viene dato agli ordini militari in generale, sia da noi sia negli altri Stati europei.

Anzitutto bisogna che io ricordi all'onorevole Vitelleschi ed al Senato, quali siano per le leggi attuali gli obblighi delle popolazioni d'Italia rispetto al servizio militare.

Da questo servizio è ora esente per ragioni di famiglia una categoria d'individui che si possono calcolare in generale ascendere a circa 45 mila all'anno. Questi 45 mila individui hanno diritto all'esenzione per essere unici figli maschi, per avere un fratello consanguineo sotto le armi, per essere primogeniti di orfani di padre e madre, ecc. ecc. Per tutti gli altri il servizio obbligatorio già esiste nel fatto, imperocchè la sola facoltà che accordano le leggi attuali è il passaggio alla seconda categoria mediante pagamento, ciò che però non esime dal servizio in tempo di guerra, che è appunto quello che ha più particolarmente considerato l'onorevole Vitelleschi.

Con questa legge adunque noi verremo ad estendere il nuovo servizio obbligatorio a circa 45 mila individui all'anno, i quali, del resto, non ne sono neppur ora esenti interamente, perchè sono tenuti ad un certo servizio armato per la difesa dello Stato, essendo che a termini della legge del 1848 devono essere iscritti nella guardia nazionale, tutti quelli di essi che pagano un censo per piccolo che sia. E siffatto obbligo di servizio dura non sino ai quarant-

t'anni, come prescriverebbe questa nuova legge, ma sino agli anni cinquantacinque.

Abbiamo inoltre l'altra legge del 1861, che autorizza il Governo a chiamare in tempo di guerra, ed anche in tempo di pace per un numero limitato di giorni in ciascun anno, tutti quegli individui che non fanno parte dell'esercito, per formare 220 battaglioni di guardia nazionale mobile; e anche questo è un obbligo di servizio che dura sino a 35 anni.

Vede dunque l'onorevole Vitelleschi che, legalmente parlando, in tempo di guerra il Governo attualmente è armato di leggi tali che può richiedere qualunque cittadino, direi quasi sino all'età di 55 anni, a prestare servizio sotto le armi. Invece colla nuova legge quest'autorità del Governo è limitata per tutti indistintamente ai 40 anni.

E parlando sotto questo punto di vista, vi sarebbe una diminuzione, anzichè un aumento negli obblighi generali di servizio militare.

L'onorevole Vitelleschi ha osservato giustamente che in quanto al tempo di pace non c'è molto da preoccuparsi, imperocchè le leggi già votate e quelle che ora si propongono provvedono, almeno per quanto è possibile, a schivare quegli inconvenienti che sono inerenti alla natura del servizio generale obbligatorio, mediante l'introduzione del volontariato di un anno, la facoltà di ritardare la prestazione di questo servizio, e tutti gli altri temperamenti che vi sono adottati per rendere meno gravoso il servizio militare obbligatorio e disturbare il meno possibile l'andamento regolare della società. Egli vede però delle difficoltà gravissime per il tempo di guerra.

Ora, per il tempo di guerra, l'obbligo vero del servizio è esteso solamente fino a 32 anni. L'obbligo di servizio sotto le armi sia nell'esercito permanente, sia nella milizia mobile, che sono veramente i due cardini dell'esercito combattente, si estende sino ai 32 anni. Ma questa forza è costituita precisamente degli stessi elementi che formavano l'esercito, secondo la legge del 1854.

A questo riguardo non s'introduce nessun cambiamento, perchè coloro che attualmente hanno diritto all'esenzione non sarebbero compresi in queste due parti dell'esercito, ma sarebbero ascritte alla milizia territoriale, come

stabilisce l'art. 3 del progetto di legge che stiamo esaminando.

Dunque per questi individui la legge del 1854 non è sostanzialmente cambiata. Questo progetto di legge introduce una nuova specie di servizio, quello di terza categoria, nella quale andrebbero ascritti coloro che fin qui chiamavansi esenti; e dovrebbero appartenere alla milizia territoriale; ma quest'obbligo di servizio sarà regolato da una legge speciale, che fu già discussa nell'altro ramo del Parlamento; e certo questo servizio è ben meno grave che quello nell'esercito permanente e nella milizia mobile.

Ora, in questo altro progetto di legge è chiaramente detto, all'articolo 9, che il Governo, mediante decreto reale, stabilisce le dispense che in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale possono essere concesse nello interesse dei pubblici servizi, cioè appunto per salvaguardare le esigenze sociali: e questo regolamento, che potrebbe anche essere convertito in legge quando fosse richiesto dal Parlamento, comprenderebbe naturalmente una ragguardevole quantità di impieghi e di carriere, ad alcune delle quali ha fatto allusione l'onorevole Senatore Vitelleschi, appunto perchè è nell'interesse non solo di tutta la società, ma particolarmente del Governo, di non interrompere i servizi pubblici e sociali in tempo di guerra.

Dunque vede l'onorevole Vitelleschi che coll'approvazione dell'insieme di leggi che il Governo ha già proposto e che sono in corso di esame, si provvede intieramente a quelle difficoltà che egli ha affacciato, e si provvede appunto perchè date categorie di iscritti nella milizia territoriale, la sola istituzione che in apparenza crei un nuovo peso pei cittadini, possano essere dispensate dalla chiamata in tempo di guerra allo scopo stesso da lui desiderato.

Ma, ripeto, che questi obblighi di servizio che paiono nuovi, non sono che una limitazione di obblighi esistenti in virtù delle leggi del 1848 e del 1861; dacchè alcuni di essi che si estendevano fino al cinquantacinquesimo anno di età, verrebbero invece ridotte fino al quarantesimo.

È bensì vero che la nuova legge, appunto perchè si è diminuita la massa degli uomini requisibili, sarà forse più rigorosamente e più efficacemente eseguita, perchè di più facile ese-

cuzione. Ma questa è un'altra questione; ed io credo che dal momento che si fa una legge, essa debba essere esattamente eseguita. Però, considerando la questione dal punto di vista legale, non c'è dubbio che le leggi attuali sono più rigorose e gravi per la società che non lo sia la legge proposta.

L'onorevole Vitelleschi ha accennato essenzialmente a due difficoltà ch'ei vedrebbe sorgere da questa legge; una si riferirebbe al servizio dei culti, l'altra all'emigrazione.

Quanto al servizio dei culti l'onorevole Vitelleschi si è riservato di parlarne più tardi: allora sarà il caso di esaminare questa questione. Quanto all'emigrazione, ecco come stanno le cose.

Secondo le leggi e le disposizioni anteriori a quelle del 1871, colui che era iscritto nel contingente di prima categoria, non poteva emigrare senza un'autorizzazione speciale dell'autorità militare, anche quando era in congedo illimitato, perchè la legge antica era più rigorosa.

Il contingente di prima categoria era tenuto per cinque anni sotto le armi, poi andava in congedo illimitato per altri sei anni.

La legge nuova lo prende per tre anni soltanto, questo è un vantaggio immenso per il buon andamento sociale. Se dal punto di vista militare è discutibile la convenienza di ridurre la ferma sotto le armi da 5 a 3 anni, tale riduzione è indubbiamente un grandissimo beneficio sotto il punto di vista sociale.

È dimostrato che il contadino, ed i contadini formano la massa dei nostri contingenti, il quale rimane per otto anni sotto le armi, come era una volta il caso per una parte degli iscritti, ritorna difficilmente all'antico mestiere. Tale difficoltà si verificava ancora, ma in misura più tenue, colla ferma di cinque anni stabilita dalla legge del 1854, perchè a 25 anni l'uomo ritorna con maggiore facilità ai campi. Molti preferivano però ancora cercarsi un impiego od un servizio domestico in città, anzichè riprendere le antiche occupazioni.

Invece, con la ferma ridotta a tre anni, che in realtà poi si riduce a due anni e nove mesi, quasi tutti tornano facilmente al mestiere che avevano prima: è questo un vantaggio immenso che si arreca alla società.

Premesse queste considerazioni generali, e ritornando alla questione dell'emigrazione, ecco, ripeto, come stanno le cose.

Prima del 1871, il soldato che aveva terminato i suoi 5 anni ritornava a casa in congedo illimitato, e una disposizione prescriveva che per 6 anni non potesse emigrare senza autorizzazione governativa, la quale limitava anche i paesi in cui uno poteva recarsi, ed escludeva poi in modo assoluto l'emigrazione in America. Invece colla legge del 1871, fu soppresso quest'impedimento, ed ognuno può liberamente emigrare dopo che ha adempiuto ai tre anni di servizio militare. Quindi le condizioni sociali furono da quella legge del 1871 grandemente migliorate.

È bensì vero che il Governo va incontro ad una difficoltà: ed è che, in caso di guerra, difficilmente questi emigrati potranno presentarsi alle autorità militari abbastanza in tempo per concorrere alla difesa della patria. Ma la mancanza è prevista, e si calcola al 2 o 3 0/0 della forza totale dei chiamati, ed i mancanti non sono dichiarati disertori, se non quando emigrarono senza avere ottenuta l'autorizzazione governativa. Certo, quando questi emigrati fanno di essere chiamati in difesa della patria, debbono far di tutto per ritornare in tempo e mostrarsi così solleciti alla chiamata; ma se ne sono impediti da cause di forza maggiore, non sono per questo dichiarati disertori. Disertore è quegli soltanto che manca volontariamente alla chiamata.

Una volta la cosa era diversa. L'emigrazione in massima era proibita dalla legge; ma essa si effettuava pur tuttavia e senza autorizzazione; onde ne avveniva che in caso di chiamata sotto le armi, coloro che per esempio trovavansi in America, ed anche solo in qualche lontano paese d'Europa, nonostante la loro buona volontà, non potevano certamente ritornare in patria nei tre giorni prescritti, e per conseguenza venivano dichiarati disertori. Come già dissi, colla legge vigente quest'inconveniente non può più rinnovarsi, a meno che l'assente rimanga all'estero appositamente per non compiere il proprio dovere.

È anche a notarsi un altro vantaggio arrecato alla società dalle nuove leggi.

Secondo l'antica legge, i militari in congedo illimitato non potevano ammogliarsi che a 26

anni compiuti, e questa condizione se era certamente vantaggiosa all'esercito, dacchè in caso di chiamata sotto le armi pochi erano quei che avevano moglie e numerosa prole, non lo era del pari per la società, che ne risentiva da ciò un grave danno. Ora, noi colla legge del 1871, mentre abbiamo allargato la base del servizio militare, abbiamo però accordati fra gli altri compensi, quello che uno, cessato il servizio militare (adesso cessa ai 23 anni) possa prender moglie ed accasarsi, nè a questo ci siamo limitati; ma abbiamo anche in altre guise diminuiti gli oneri dei cittadini e tutto ciò l'abbiamo fatto appunto nello scopo di conciliare per quanto era possibile l'interesse dell'esercito col maggiore vantaggio della società.

L'onorevole Senatore Vitelleschi ha fatto delle considerazioni elevate sugli inconvenienti che derivano dallo straordinario armamento praticato dalle diverse nazioni, e vede in ciò il pericolo che esse abbiano ad essere trascinate alla guerra. Comprendo questi suoi sentimenti e certo sarebbe da desiderarsi che tutte le nazioni non si occupassero che del buon andamento del servizio sociale e di pace, ma l'Italia non è stata la prima; ma l'ultima a mettersi su questa via.

Quando vediamo le altre potenze entrare in questa via, non è possibile non seguirle, che il far altrimenti forse potrebbe costar troppo caro, quindi è pur necessario che noi non ci esponiamo alle tristi conseguenze che ne potrebbero derivare da una diversa condotta pur tenendo conto dei due grandi principii, quello cioè di migliorare per quanto è possibile le condizioni difensive del paese per qualunque evenienza evitando le spese per quanto è possibile, e disturbando il meno possibile le popolazioni; e credo che tutte le riforme fatte nella legislazione militare furono sempre improntate a questi principii, non mai dimenticati come non lo sono in questo progetto di legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della Guerra delle chiare e corte spiegazioni che in risposta alle mie parole ha date al Senato. Mi rimane ancora qualche dubbio; se non sarà cioè obbligato dalla necessità stessa delle cose a introdurre col tempo

qualche specie (non saprei chiamarle altrimenti) di esenzioni anche per la prima e la seconda categoria; perchè, comprendendo esse la quasi totalità dei cittadini, se ben mi appongo, fino al 32 anno della vita, la chiamata sotto le armi lascerà dei vuoti, che saranno incompatibili, io credo, col buon andamento della cosa pubblica.

Il tempo dimostrerà se i miei dubbj abbiano o no fondamento.

Per quel che riguarda la milizia territoriale, mi permetto osservare all'onorevole Ministro che non è esattamente la stessa cosa che la Guardia Nazionale; e se si raccorcia il tempo, si accresce l'intensità o meglio la prestazione reale del servizio, e questo per certo non è a lamentarsi; ma per quel che riguarda il soggetto della presente discussione, è abbastanza ed anche troppo ben dimostrato che il servizio della Guardia Nazionale non ha mai guastato nessun ufficio nè necessario, nè utile, e neppure dannoso alla società. Ma sulla milizia territoriale non mi trattengo più lungamente, perchè il progetto di legge che vi si riferisce è ancora in discussione. Faccio però voti fin d'ora perchè quelle disposizioni alle quali il Ministro ha accennato per provvedere a tutte le esigenze della vita pubblica e privata assumano il carattere della maggiore possibile stabilità.

Quanto all'emigrazione, io faccio distinzione fra coloro che emigrano pendente il loro obbligo di leva e coloro che sono nati o stabiliti da gran tempo all'estero, ovvero hanno già prestato il loro tempo di servizio attivo. Per i primi, quantunque questo vincolo sia pur grave, io riconosco con l'onorevole Ministro che debbono essere considerati come tutti gli altri, non fosse che perchè non divenga l'emigrazione un modo di sottrarsi alla leva, ma per gli altri, per coloro particolarmente che sono o nati o stabiliti da lungo tempo al di là dei mari con le loro famiglie, e i loro commerci, io persisto a credere che alcun temperamento sarebbe opportuno.

Io non sono di coloro che considerano l'emigrazione come una sventura. Deploro le cause che talvolta la producono; ma l'emigrazione per se stessa io l'ho sempre considerata come un mezzo validissimo d'espansione e di forza. Essa si è sempre prodotta nelle forti nazioni,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1875

e tali le ha prodotte essa stessa. E quindi non credo sia utile impacciarla e vincolarla particolarmente in quella parte che già è all'opera e produce i suoi frutti. Ho particolarmente notato che anche in Germania si era provveduto a questo effetto.

Sarebbe da studiarsi il modo per conciliare questa con le altre convenienze, e prego l'onorevole Ministro di aggiungere questo ai tanti pensieri che l'occupano, di vedere, cioè, se vi sia nulla da fare per l'emigrazione in riguardo al servizio militare.

In quanto all'ultima parte delle parole dell'onorevole Ministro, egli avrà notato che quando ho toccato del soggetto che esse riguardano, mi sono affrettato di dichiarare che io lo riteneva come questione in questa discussione piuttosto accademica. Io l'ho accennata perchè sono punti di vista generali che parmi si dovrebbero, pel bene delle nazioni, aver sempre presenti dai governi nel deliberare intorno agli armamenti; ma non vi ho posta alcuna insistenza perchè può discutersi nei mezzi più o meno confacevoli per raggiungere lo scopo; ma esso deve essere in cima a tutti gli altri nostri pensieri, quello, cioè, che l'Italia sia sicura, forte e rispettata fra le nazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro oratore domanda la parola, rileggo l'articolo 1 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Annunzio al Senato il risultato della votazione seguita a squittinio segreto sopra taluni progetti discussi nelle tornate precedenti.

Cessione di beni alla provincia di Palermo a titolo di dotazione della colonia agricola di San Martino della Scala.

Votanti 83

Favorevoli 78

Contrari 5

(Il Senato adotta.)

Spesa straordinaria per lavori di restauro generale al palazzo Ducale di Venezia.

Votanti 83

Favorevoli 76

Contrari 7

(Il Senato adotta.)

Maggiori spese ai residui 1874 e retro iscritti nel bilancio definitivo di previsione per 1875.

Votanti 83

Favorevoli 71

Contrari 12


(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno per la seduta che si terrà lunedì alle 2 è il seguente:

1. Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito;

2. Discussione del progetto di legge per costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

La seduta è sciolta (ore 6).



LXXI.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875.

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Emendamento proposto dal Senatore Valfrè all'articolo 4; cui risponde il Ministro della Guerra — Ritiro dell'emendamento — Approvazione dell'articolo e dei successivi articoli 5 e 6 — Mozione del Senatore Cadorna Carlo per la discussione complessiva degli articoli 7, 8, 9 e 11, accettata — Discorsi dei Senatori Tabarrini e Mauri in sostegno di un emendamento da essi proposto all'articolo 11; del Senatore Pantaleoni a sostegno dell'articolo 14, giusta il testo dell'Ufficio Centrale — Parole del Senatore Mauri per fatto personale — Discorsi dei Senatori Mamiani e Cannizzaro contro l'emendamento Tabarrini-Mauri — Mozione d'ordine del Senatore Amari, prof. — Dichiarazione del Senatore Gallotti — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i signori Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 132 a 158. — Parecchi cittadini di Modena con 27 distinte petizioni, fanno istanza al Senato perchè modifichi il progetto di legge sul reclutamento dell'esercito in favore dei chierici. (*Petizioni mancanti dell'autentica*).

L'onorevole Senatore Pasolini, domanda un congedo di un mese, per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di

legge sulle modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

Nella seduta di sabato fu approvato l'art. 1; ora si passerà alla discussione dell'art. 2.

Art. 2.

« I cittadini, di cui all'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale, i cui obblighi di servizio ed ordinamento saranno determinati da legge speciale. »

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola lo mette ai voti. Chi lo approva, si alzi.
(Approvato.)

Art. 3.

« Gli inscritti di ogni classe di leva che, essendo idonei al servizio militare, hanno diritto per le leggi vigenti alla esenzione dal servizio nell'esercito, costituiscono il contingente di terza categoria e fanno parte della milizia territoriale. »

» Alla stessa categoria faranno passaggio i sott'ufficiali, caporali e soldati che, in virtù degli articoli 95, 96 e 157 della legge attuale, avrebbero il congedo assoluto. »
(Approvato.)

Art. 4.

« Gli uomini di prima categoria sono obbligati in tempo di pace a prestare cinque anni di servizio sotto le armi, se ascritti alla cavalleria, e tre anni se ascritti ad altr'arma. »

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VALFRÈ. Signori Senatori! Ho domandato la parola su questo articolo per una semplice aggiunta da farsi dopo le parole: *ascritti alla cavalleria*; cioè, aggiungere *ed alla artiglieria*. Tre anni di ferma per la cavalleria sono certamente insufficienti e quella di cinque è molto bene giustificata. Però una parte delle ragioni che militano per la cavalleria militano anche per l'artiglieria, di più se ne aggiungono di quelle speciali a quest'arma. Una delle ragioni che è stata addotta per portare solo a 3 anni la ferma dell'artiglieria, si è, per quanto ricordo, che l'artiglieria piemontese, la quale contava effettivamente parecchi uomini di servizio sotto le armi in tempo di pace di soli 3 anni di servizio, tuttavia molto si distinse nella guerra del 1848; ma le condizioni al presente sono molto diverse; da quel tempo in poi tutto cambiò in artiglieria, allora avevamo la semplicità in tutto: bocche da fuoco lisce, proiettili sferici, colpi in balia dell'azzardo; adesso abbiamo rigatura, retrocarica, esattezza di tiri, spolette a percussione, shrapnel, spolette a tempo; tutte cose molto complicate che per conseguenza esigono maggior tempo per imparare a servirsene bene.

Per conseguenza io credo che non siano più sufficienti tre anni; quindi propongo la ferma di *cinque anni* per l'artiglieria.

Una buona metà, e forse i cinque settimi dei cannonieri hanno da imparare a cavalcare, il buon governo e la pratica dei cavalli e devono essere addestrati in altri svariati lavori.

Un'altra ragione addotta per i 3 anni credo sia onde potere in tempo di guerra aumentare la forza di artiglieria. Nella cavalleria, che non occorre o piuttosto non si può aumentare in tempo di guerra per mancanza di cavalli, gli uomini dell'esercito permanente fanno passaggio alla milizia comunale; per l'artiglieria, che ha altre esigenze, parmi si potrebbe fare l'opposto, cioè mantenerli nell'esercito permanente per due anni di più, vale a dire, cinque anni

sotto le armi, altri cinque in congedo illimitato e due soli nella milizia mobile, esonerandoli dalla milizia comunale.

Allora avremmo dieci classi, che intanto sarebbe una forza assai ragguardevole per batterie di 124 uomini in tempo di guerra. Esse sarebbero sufficientemente ben servite; tanto più che per il momento abbiamo ancora due, se non tre classi che hanno fatto i cinque anni, e per conseguenza per un paio d'anni avremmo quel sussidio d'uomini bene istruiti, sperando che nell'avvenire le finanze si aggiustino ondè poter aumentare di alcuni uomini le classi. Null'altro soggiungo non volendo abusare di più della sofferenza del Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Valfrè propone che dopo le parole: *se ascritti alla cavalleria* si aggiungano le seguenti: *ed all'artiglieria*. È questa l'aggiunta che intende di proporre?

Senatore VALFRÈ. Precisamente.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Guerra ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Debbo incominciare a manifestare il mio rincrescimento di non poter accettare la proposta dell'onorevole Senatore Valfrè, e ne andrò esponendo le ragioni tenendo lo stesso ordine che egli ha seguito nella sua esposizione.

Innanzitutto, vi è da fare un'osservazione ed è questa che presso molti altri eserciti d'Europa e segnatamente in Germania e nell'Austria-Ungheria la ferma dell'artiglieria è stabilita per legge a 3 anni, sebbene effettivamente sia poi anche minore.

Presso di noi legalmente fino a 4 o 5 anni addietro fa, era 5 di anni, ma dal 1869 in poi effettivamente era stata ridotta a 3 anni. Colla legge del 19 luglio 1871 quella ferma venne fissata a 4 anni, ma nel fatto da quell'epoca in poi fu di soli tre anni ed anche di qualche mese meno di tre anni.

In appoggio adunque di quanto è ora proposto di fare presso di noi sta, oltre alle altre considerazioni, l'esempio di quel che si pratica nell'esercito tedesco, che nella guerra del 1870-1871 ha mostrato di avere un'artiglieria buonissima e bene istruita, benchè nessuno dei suoi cannonieri avesse più di tre anni di servizio.

Il Senatore Valfrè ha pur fatto altre considerazioni importanti, ma ne ha tirato certe conseguenze che io non potrei accettare.

Egli ha anzitutto osservato che, dal momento che noi stabiliamo una ferma di cinque anni per la cavalleria, non vi è ragione perchè per l'artiglieria ed in specie per quella di campagna, non la si debba pure stabilire di eguale durata, visto che i cannonieri, oltre al servizio delle bocche da fuoco, devono pure imparare il servizio del cavallo.

Ma qui debbo fargli notare che nella cavalleria il servizio è il più soventi individuale, e che in uno squadrone composto di cento uomini, bastano solo dieci meno atti a cavalcare per renderlo un cattivo squadrone.

Nell'artiglieria invece la cosa è molto diversa, imperocchè ivi gli uomini che hanno bisogno di una speciale istruzione anche nel cavalcare sono in numero ben limitato, bastando due o tre per ogni pezzo, mentre gli altri non sono che manuali, i quali servono per il maneggio del cannone e pel trasporto delle munizioni. Certo che anche questi uomini devono avere una conoscenza del cavallo e del servizio, ma si richiede in loro un'abilità di gran lunga inferiore a quella voluta per l'arma di cavalleria, che ha una parte delle più importanti nelle operazioni di guerra, come sarebbe per esempio il servizio di esplorazioni, e d'avamposti, locchè non succede per l'artiglieria.

L'esperienza dunque, la pratica e l'esempio di altri eserciti, provano la gran diversità che passa tra la cavalleria, i cui uomini hanno bisogno di un'istruzione individuale speciale, e l'artiglieria, quantunque poi siavi certamente maggiore difficoltà a ben comandare una batteria che non uno squadrone.

Vi è poi un'altra considerazione da fare che ha pure toccata l'onorevole Senatore Valfrè, e riguarda la difficoltà del passaggio dal piede di pace al piede di guerra. Per la cavalleria gli organici di pace essendo poco differenti da quelli di guerra, non occorre quindi un grande aumento di forza per passare da un piede all'altro. Ma nella fanteria e nell'artiglieria si calcola che per passare dal piede di pace a quello di guerra occorra duplicare l'effettivo delle unità tattiche. Le compagnie e le batterie in tempo di pace sono dagli organici fissate nella forza di 100 uomini; ma di effettivamente

disponibili non se ne hanno che 80 circa. In tempo di guerra possono raggiungere una cifra di 160 o 200 uomini, e questa forza non si potrebbe certo raggiungere se non avendo un buon numero di uomini che in tempo di pace dopo ricevuta la necessaria istruzione, stanno in congedo illimitato per essere richiamati in tempo di guerra.

Da ciò la necessità di lasciarli maggior tempo disponibili alle case loro per richiamarli in tempo di guerra; cosa che non occorre per l'arma di cavalleria.

L'onorevole Valfrè accennava ad una forza presumibile di 120 a 130 uomini per le batterie di guerra. Io credo che sia caduto in uno sbaglio. La forza sarebbe di 120 a 130 uomini se la batteria fosse formata in guerra di solo 6 pezzi; ma la nostra organizzazione porta le batterie in tempo di guerra a 8 pezzi, e allora si richiedono dai 160 ai 180 uomini presenti. Vede dunque che vi sarebbe un'impossibilità quasi assoluta anche coi temperamenti da lui proposti di aver la forza necessaria in tempo di guerra senza ridurre per quest'arma la ferma di pace.

L'altro temperamento che aveva proposto l'onorevole Senatore Valfrè era quello di limitare il servizio dell'artiglieria nella milizia mobile. Ma egli non ha tenuto conto di un fatto importante nel nostro ordinamento militare, ed è quello che l'artiglieria deve somministrare 30 o 40 batterie alla milizia mobile. Quindi abbiamo necessità che i cannonieri dopo aver appartenuto all'esercito permanente passino nella milizia mobile per comporre poi il personale di queste batterie della milizia mobile, perocchè sarebbe poco meno che assurdo l'immaginare un esercito di seconda linea, che in caso di bisogno può rappresentare una forza effettiva di circa 150 mila uomini, senza che abbia un congruo numero di batterie. Ora queste batterie, o si prendono dall'esercito permanente, diminuendo il numero delle batterie delle divisioni, che pure sono già ridotte ai minimi termini, oppure se ne creano delle apposite.

Il sistema che noi abbiamo adottato è quello di creare delle batterie apposite per la milizia mobile. Ciò posto appare evidente il bisogno di preparare in tempo di pace gli elementi per costituire queste batterie; quindi il sistema

proposto dall'onorevole Senatore Valfrè condurrebbe alla conseguenza di rinunciare a tutte o a gran parte delle batterie della milizia mobile, sulle quali noi contiamo essenzialmente nell'ordinamento di guerra del nostro esercito.

Ridotta a questi termini la questione, secondo me essa avrebbe una soluzione sola.

Stabilita la necessità di avere per l'esercito permanente 100 batterie, come è fissato dal nostro organico sia di pace, sia di guerra, e di avere inoltre 30 batterie almeno di milizia mobile in caso di guerra: se si volesse portare la ferma da 3 a 5 anni, bisognerebbe aumentare la forza in tempo di pace senza toccare al contingente annuo.

L'artiglieria nelle condizioni attuali riceve ogni anno 6700 uomini di leva per stare nel suo piede normale. Or dunque volendo mantenere lo stesso contingente annuo, che è quello che ci dà la forza di guerra, e aumentare di due anni la ferma, bisognerebbe tenere sotto le armi 13 mila uomini di artiglieria, di più che non si tengono oggi, ciò che tradotto in cifra vuol dire 6 o 7 milioni di spesa di più all'anno.

Questa sarebbe una soluzione perfetta sulla quale non potrei fare alcuna obiezione militarmente parlando, dappoichè soddisferebbe a tutti i bisogni.

Ma a questo riguardo vi è un'importante considerazione d'altro ordine da fare.

La ferma ordinaria in genere è di tre anni; e ve ne è poi una speciale di cinque anni per la cavalleria. Dissi poco fa le ragioni tecniche ed economiche che giustificano queste due ferme.

Nota ora che in conseguenza della ferma speciale di cinque anni per la cavalleria, 4200 uomini per ogni leva di 60 o 65 mila uomini, incontrano un obbligo di servizio sotto le armi maggiore degli altri.

Sicuramente, in un regime democratico e di uguaglianza come è il nostro, si trova qualche difficoltà nell'assegnazione degli uomini alla cavalleria; e veramente il dire a certuni: voi perchè siete più belli, più ben fatti, rimarrete cinque anni sotto le armi, mentre gli altri vi staranno soltanto tre anni, ha qualche cosa di arbitrario; con tutto ciò da tre anni che questo sistema si pratica non ha dato luogo a grandi difficoltà, perchè si trova sem-

pre nella leva un certo numero di individui che accettano volentieri di servire in cavalleria perchè, è un servizio più brillante, ed anche perchè assuefatti a maneggiar cavalli, hanno tendenza a questo servizio.

Ma se trattandosi di un numero relativamente assai limitato di uomini, la difficoltà non è, come dissi, grande, essa diverrebbe certamente tale quando questa ferma speciale si dovesse applicare anche all'artiglieria, poichè allora non più 4 mila circa, ma bensì 11 mila sarebbero gli individui ai quali si dovrebbe imporre questo obbligo maggiore; onde anche una considerazione d'indole morale, direi, si oppone alla proposta dell'onorevole Senatore Valfrè.

Riassumendo, dichiaro di non poter accettare questa proposta; 1. perchè vedo che gli eserciti sui quali noi abbiamo modellata la nostra organizzazione, cioè quelli della Germania e dell'Austria, per l'artiglieria hanno una ferma di soli tre anni come proponiamo noi; 2. perchè credo che tecnicamente l'istruzione individuale che si richiede per gli uomini della cavalleria sia di gran lunga superiore a quella che occorre al semplice cannoniere, la quale, secondo me, può benissimo ottenersi con soli tre anni di servizio, limitando ben inteso l'istruzione alla rispettiva specialità, cioè che l'artigliere di campagna impari la manovra dell'artiglieria di campagna, e quello di fortezza la manovra dei cannoni nell'attacco e difesa delle fortezze; 3. perchè darebbe luogo a non lievi difficoltà nella sua applicazione, e nell'assegnazione degli individui, stante la disuguaglianza troppo sensibile negli obblighi e pesi di servizio, tra individui che pure hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti in faccia alla leva; 4. finalmente perchè essa condurrebbe a questa grave conseguenza: o di dover diminuire la forza ed il numero delle batterie in guerra, ciò che assolutamente non potrei accettare, oppure di aumentare il bilancio della guerra di otto milioni, ciò che pur troppo mi è impossibile proporre.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Valfrè se della considerazione del signor Ministro è soddisfatto o se insiste nella sua proposta.

Senatore VALFRÈ. Non insisto, per non far perdere un tempo prezioso al Senato, quantunque

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

non sia persuaso di tutte le ragioni dell'onorevole Ministro. Per esempio, io non trovo che, perchè la Germania ha artiglieria con tre anni di servizio, noi pure dobbiamo averla così. Bisognerebbe che tutte le circostanze fossero pari, che i nostri soldati avessero la calma e l'istruzione elementare primaria che hanno i germanici; a questa calma dei popoli del nord, bisogna sostituire qualche cosa, cioè il tempo che immedesimi ai giovani cannonieri le pratiche dell'artiglieria.

In quanto all'artiglieria della milizia mobile, a dir vero, io non ci conto molto, perchè non so dove si provvederanno gli ufficiali. Ma del resto, ripeto, non insisto, perchè sarebbe forse un far perdere inutilmente il tempo al Senato, che deve imprendere altre importanti discussioni.

PRESIDENTE. Allora, se l'onorevole Valfrè non insiste, rileggo l'art. 4 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 5.

« I giovani che contraggono l'arruolamento volontario di un anno, sono ascritti alla prima categoria. Essi verranno computati nel contingente della leva della propria classe, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

» I volontari di un anno così ascritti alla prima categoria conferiscono al fratello il diritto all'assegnazione alla terza categoria. »

È aperta la discussione sopra il quinto articolo.

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 6.

« Nell'assumere l'arruolamento, i volontari di un anno pagheranno alla cassa militare la somma che sarà ogni anno determinata con Decreto Reale; e durante la loro permanenza sotto le armi riceveranno gli assegni di semplice soldato.

» Tale somma non potrà sorpassare le L. 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria, e L. 1500 per gli altri.

» È pertanto abrogata la condizione imposta dal N. 2, dell'art. 1, della legge 19 luglio 1871, N. 349, ai giovani che aspirano al volontariato di un anno.

» Ai volontari di un anno che sotto l'impero della legge sopracitata contrassero l'arruolamento in tale qualità, o furono ammessi a ritardare l'anno di servizio, saranno applicabili le disposizioni a loro riguardo stabilite dalla legge medesima, ben inteso però che il loro obbligo di servizio dovrà essere protratto fino al compimento del loro 39° anno di età. »

(Approvato.)

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Quanto all'art. 7 ho già dichiarato di accettare il testo dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si leggerà dunque il testo dell'Ufficio Centrale.

Art. 7.

« È esteso fino al 26° anno di età il ritardo della chiamata sotto le armi concesso dall'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 19 luglio 1871 N. 349 per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari, o quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori, ed è accordato e continua ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

» Questa concessione è estesa anche al giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno:

a) Stia imparando un mestiere, un'arte o professione, od attenda a studi dai quali non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

b) Sia indispensabilmente necessario per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attenda per conto proprio o della famiglia. »

Senatore CADORNA C. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Io pregherei il Senato, se ciò piace, di voler permettere che si discutano insieme gli articoli dal 7 all'11 inclusivo, perchè hanno una certa quale correlazione fra loro, e nella discussione possono essere invocati principi uguali tanto riguardo ad un articolo che ad un altro; e proporrei perciò che

la discussione si aprisse cumulativamente sopra questi articoli, salvo a votarli separatamente.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta del Senatore Carlo Cadorna, che gli articoli 7, 8, 9 (il 10 fu soppresso) e 11 siano discussi insieme.

Domando al Senato se accetta questa proposta dell'onor. Senatore Cadorna.

Chi approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si dà lettura degli altri articoli:

Art. 8.

« Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario d'istruzione militare, potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche sino a sei mesi. »

Art. 9.

« Gli studenti universitari i quali prima della estrazione a sorte dichiarino di accettare l'assegnazione alla prima categoria, possono ottenere che in tempo di pace sia ritardata fino al compimento del 26° anno d'età la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi. »

Art. 11.

« La disposizione dell'art. 4 della legge 19 luglio 1871 N. 349 è abrogata. »

PRESIDENTE. Il Senato sa che intorno all'articolo 11 vi è nell'Ufficio Centrale una maggioranza e una minoranza. Dalla relazione avrà appreso che la maggioranza ha sviluppato le ragioni per cui propone appunto l'art. 11, di cui è stata data lettura; vi è anche accennato che la minoranza dissente, ma le ragioni della minoranza nella relazione non si leggono. Acciocchè il Senato possa avere una relazione completa anche nel senso della minoranza, stimo necessario che anche questa esponga le sue idee; dopo di che interrogherò il Senato se appoggia la di lei proposta.

Do quindi la parola agli onorevoli Senatori della minoranza.

Ha la parola l'onor. Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI. La minoranza dell'Ufficio Centrale non ha potuto aderire al partito preso

dalla maggioranza riguardo all'art. 11 della legge che si discute. La maggioranza cancella la disposizione del progetto ministeriale e dichiara abrogato l'art. 4 della legge del 1871.

Questa cancellazione, toglie è vero una dichiarazione che a certi riguardi si ritenne inutile e odiosa, ma l'abrogazione dell'art. 4 della legge del 1871 non solo mantiene ma sibbene aggrava gli effetti di questa legge, specialmente per ciò che riguarda la condizione dei ministri del culto.

Gli effetti che avrà questa legge come è proposta dalla maggioranza rispetto ai ministri del culto, sono questi: un prete sino all'anno trentanovesimo della sua età, sia esso parroco, sia vescovo, abbia qualunqu岸 altra dignità, potrà essere preso, vestito dell'assisa militare e incorporato nell'esercito.

Alla minoranza questo è parso esorbitante; è parso che offendesse certi sentimenti ai quali credenti e non credenti debbono portar rispetto; è parso che offendesse la stessa coscienza del ministro del culto, il quale nella natura del suo ministero trova un impedimento a trattare le armi. La questione, signori Senatori, è grave; noi per altro vogliamo circoscriverla all'articolo che cade in discussione e non già estenderla alle molteplici attinenze che potrebbe avere con un ordine di idee più alto, per non aprire il campo a discussioni interminabili, per non smarrire il fine che noi vorremmo raggiungere.

Noi accettiamo l'articolo ministeriale; ma lo accettiamo con un'aggiunta, la quale ne determini l'applicazione, e la determini in un modo che altre volte trovò accoglienza presso quest'illustre assemblea. Nè noi impugnamo il concetto fondamentale della legge: il servizio militare obbligatorio per tutti. Facciamo, è vero, le nostre riserve su questo ferreo sistema di nazioni armate, e sugli effetti che alla lunga potrà avere sull'economia, sulla civiltà e sulla libertà degli Stati, ma conveniamo coll'onorevole Ministro della Guerra, che non si può resistere a questa tendenza. Ci conforta solamente il pensiero che il secolo come è proclive a precipitare in questi estremi, è poi altrettanto facile ai mutamenti; ond'è che questa legge non sarà eterna.

Sia dunque universale e senza eccezione l'obbligo di tutti i cittadini di prestare il servizio

militare alla patria. Ma, signori Senatori, gli eserciti non si compongono solamente di gente raccolta per dar morte o morire, come dice il poeta, ma vi hanno moltissimi altri uffici egualmente necessari. Accanto alle arti micidiali, un esercito ha pur bisogno di uffici pietosi: di raccogliere i feriti, di assisterli, di curarli nelle ambulanze e negli ospedali; ha bisogno inoltre di molteplici servizi amministrativi. E perchè di questi uffici, di questi servizi, non potranno incaricarsi di preferenza i ministri del culto, che sono ascritti all'obbligo della milizia? Perchè non potrà incaricarsene il ministro del culto, mentre non solamente questi uffici non ripugnano dal suo carattere, ma anzi sono uffici di carità, inerenti alla sua missione?

In questo senso, e non altrimenti, è concepito l'emendamento che noi proponiamo al Senato. Esso non tende ad altro che a rendere compatibile la milizia col ministero sacerdotale.

Neppure noi vogliamo che il prete viva appartato e quasi indifferente ai mali della patria. Anch'egli è cittadino, anch'egli deve partecipare alle fortune liete o triste della nazione. Ma siamo ragionevoli; imponiamogli dei doveri che non ripugnino dal suo carattere e dal suo ministero.

Il nostro emendamento, come vedrà di leggieri il Senato, abbraccia non solamente i ministri del culto cattolico, ma anche i ministri delle altre confessioni, perchè, a nostro avviso, ogni credenza religiosa liberamente accettata e lealmente professata merita il rispetto della legge.

Ha per altro un particolare riguardo verso quelli fra i ministri del culto che esercitano uffici parrocchiali o pastorali (secondo le diverse confessioni), perchè è parso che una distinzione fondata sui fatti esistesse fra questo e gli altri ministeri sacerdotali.

Noi, o Signori, siamo avvezzi a vedere nelle città il clero gaudente, e non ci ricordiamo che ci sono migliaia di luoghi sulle vette dei nostri Apennini, nelle plaghe più malsane delle nostre maremme, dove la parrocchia è l'unica luce di civiltà che risplenda. Ora, se voi levate il parroco e chiudete la chiesa, le popolazioni infelici saranno abbandonate a se stesse

senza alcun altro conforto all'infelice vita a cui sono condannate.

Voi vedete dunque, o Signori, che quando noi invociamo uno speciale riguardo per quelli che esercitano l'ufficio parrocchiale, non abbiamo solamente di mira gl'interessi religiosi, ma intendiamo di provvedere anche ad un bisogno sociale, ad un bisogno di civiltà.

A tutti questi argomenti si oppone dai nostri avversari una sola ragione: la livella inesorabile dell'eguaglianza. E anche noi siamo partigiani dell'eguaglianza, anzi, possiamo dirlo francamente, siamo suoi figliuoli; ma non intendiamo l'eguaglianza in un senso così materiale. Le pietre si adattano col martello tutte ad una medesima misura, ma non così gli uomini con le leggi. E anche la legge che discutiamo, sebbene proclami il principio assoluto dell'eguaglianza, pure ha dovuto essa stessa piegarsi a certe necessità di disuguaglianze sociali, che si impongono da se stesse anche al legislatore il più assoluto. E infatti, o Signori, che cosa è il volontariato di un anno stabilito dalle leggi precedenti e mantenuto da questa? Non è altro che una condizione speciale fatta ai giovani di certe classi che possono spendere una certa somma, di fare un anno di servizio invece di tre.

Noi approviamo e diamo tutto il nostro assentimento a questa disposizione, perchè provvede a certe necessità di studio per alcuni giovani agiati. Ma noi vi troviamo già una prima infrazione a questa livella che si vuole assoluta e inesorabile. Anche la disposizione sancita negli articoli 7 e 9, che concede il ritardo del servizio fino al 26° anno, è un favore per tutti quelli che si addestrano alle professioni liberali, che hanno la direzione di una industria o di una impresa agraria. E che è altro questo se non una specie di privilegio per chiunque si apparecchia a certe professioni? E anche qui noi non solamente crediamo che l'onorevole signor Ministro abbia fatto bene, ma anzi lo lodiamo, per aver provveduto a questa necessità sociale della coltura e della economia.

Voi vedete, o Signori, che l'argomento dell'eguaglianza non è un argomento perentorio, perchè la legge stessa ha dovuto suo malgrado piegarsi a farvi importanti eccezioni. Aggiungerò ancora sul ritardo del servizio, che la facoltà concessa di prostrarlo fino al 26° anno di

età, è cosa che ha un valore maggiore di quello che sembri in apparenza; perchè voi vedete che con questo sistema noi abbiamo un numero non indifferente di giovani ritardatari per cinque anni di leva. Or bene, io domando al signor Ministro, che cosa farà in caso di guerra di questi dottori, di questi ingegneri e avvocati da 21 a 26 anni, i quali non hanno mai maneggiato il fucile, e, quello che è peggio, non hanno imparato la disciplina, l'ubbidienza necessaria al soldato, giacchè non mi pare che nelle Università ci sia per ora questa scuola... (*Clarità e segni di approvazione.*)

Che cosa farà, dico, il Ministro della Guerra di questi giovani? Tutto al più li potrà mandare ai depositi, e così non entreranno nell'esercito combattente.

Dunque vedete che questo favore concesso dalla legge, è un privilegio bello e buono, che fa eccezione al principio assoluto dell'uguaglianza di cui si parla così alto. Di più, questo principio di uguaglianza s'invoca anche perchè si suppone un'uguaglianza di termini fra il ministro del culto ed ogni altro cittadino; ed anche qui la realtà delle cose è diversa nel fatto come è diversa nel concetto stesso delle nostre leggi.

Io lascio andare i *placet* e gli *exequatur*; non voglio toccare neppure da lontano questa materia; ma per quello che riguarda l'esercizio delle funzioni parrocchiali, le nostre leggi hanno interdetto ai parrochi l'eleggibilità politica ed amministrativa come l'hanno interdette ai canonici. Dunque vedete che in certe funzioni che riguardano il culto, le leggi stesse hanno trovato una incompatibilità con certe altre funzioni civili. Ciò costituisce una disuguaglianza fra i preti e gli altri cittadini; disuguaglianza che non creo io, ma che è scritta nella legge stessa.

Come appendice a tutti questi argomenti abbiamo, in appoggio del nostro emendamento, l'esempio delle legislazioni straniere; le quali a questo riguardo considerano tutte in modo eccezionale la condizione dei Ministri del culto, soprattutto poi la condizione di quelli, che hanno l'esercizio del ministero parrocchiale.

E qui spero che non ci si potrà opporre il solito argomento col quale oggi si chiude la bocca a tutti, e che è divenuto come l'*ipse*

dixit degli scolastici, voglio dire l'esempio dell'Allemagna.

Questa volta, o Signori, l'esempio dell'Allemagna conforta la nostra opinione, è in favore del nostro emendamento.

Signori Senatori, la causa è buona, e avrebbe bisogno di un difensore più valoroso; ma io non sono oratore, nè credo poi che siano necessari al Senato troppo lunghi discorsi per farlo persuaso della convenienza del nostro emendamento.

Basta porre lo stato della questione in termini precisi perchè ciascuno di voi possa aiutarsi a risolverla col suo criterio. Inoltre, per certe questioni che toccano veramente gli interessi morali e sociali i più alti, pare a me che in un'assemblea come questa, basti proporre con precisione per vederle risolte secondo la vera ragione delle cose, e secondo il sentimento della coscienza pubblica.

La proposta della minoranza è stampata, e ne darò lettura se il Senato lo crede.

PRESIDENTE. Il Senato conosce la sua proposta e non occorre leggerla.

Il Senatore Mauri vuol parlare adesso, ovvero si riserva la parola dopo che abbiano parlato altri oratori contrari alla proposta?

Senatore MAURI. Prenderei volentieri la parola ora, se il signor Presidente vuol avere la bontà di accordarmela.

PRESIDENTE. Il Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. Io confido che il Senato vorrà essere cortese di benigno ascolto alle osservazioni che verrò facendo, in aggiunta a quelle esposte dal mio onorevole collega ed amico, Senatore Tabarrini che, con me, ebbe l'onore di presentare al Senato l'aggiunta all'art. 11 che cadrà in discussione.

Già l'onorevole mio collega lo ha detto; noi non respingiamo punto il principio a cui la legge s'informa, che è il principio dell'uguaglianza. Però tutti sanno che è antico tema di dispute fra i pensatori, fra i filosofi, fra gli statisti, la ricerca del modo con cui si possano conciliare le uguaglianze di diritto colle disuguaglianze di fatto, con quelle disuguaglianze che in gran parte derivano dalla natura medesima, in gran parte dall'assetto sociale, e circa le quali il concetto dei più savî fu sempre questo: che non si dovesse troppo insistere sulle uguaglianze di diritto, appunto

perchè non riescissero troppo amare e troppo dure a sopportarsi le disuguaglianze di fatto. Circa le quali è naturale che si cerchi singolarmente d'andare incontro al pericolo che esse creino dei veri inconvenienti, onde rimangono offese le ragioni della stretta giustizia.

Noi restiamo colla nostra proposta nei termini della stretta uguaglianza per ciò che riguarda la condizione degli alunni del ministero dei culti, appartengano essi alla confessione cattolica, o ad altre confessioni. Noi non domandiamo per essi veruna eccezione.

Gli alunni del ministero del culto faranno l'anno di volontariato, oppure tre anni di servizio attivo, così come dalla legge è stabilito per tutti, nè in questo noi vediamo alcun detrimento all'esercizio del ministero del culto. Noi crediamo che o coll'anno di volontariato o coi tre anni di servizio attivo gli alunni del ministero del culto faranno prova della vera loro vocazione, e così potranno dar sicurezza di abbracciare quello stato in cui hanno deliberato di entrare con persuasione sincera e profonda. Nè già ci preoccupiamo degli inconvenienti che per codesta specie di alunni possano nascere dalla loro vita nella caserma, e dal loro contatto con chi sia chiamato alla nobile professione delle armi, perchè siamo troppo persuasi della severità della militare disciplina, al cui paragone non crediamo che sia al disotto quella medesima dei convitti e dei seminari.

Del pari noi restiamo nei termini pretti del principio dell'uguaglianza quanto a quei ministri del culto, che se sono della confessione cattolica, abbiano preso gli ordini maggiori; se sono di altre confessioni, siano regolarmente stati inseriti al ministero del culto di quella confessione speciale. Noi li consideriamo anche essi come soldati. Solo in correlazione alle funzioni che esercitano e in correlazione agli obblighi che essi tengono di osservare le particolari norme di quello stato che hanno abbracciato, chiediamo che, considerati come soldati, siano applicati a quei servigi militari, i quali non sono in contraddizione con la natura delle loro funzioni, e che nel tempo stesso non li esonerano dal prestare quel servizio che la legge ha voluto sia prestato da tutti.

Non crediamo del pari di scostarci dal principio della uguaglianza con ciò che domandiamo per quelli che o nel ministero del culto catto-

lico, o in quello delle altre confessioni, esercitano gli uffici o parrocchiali o pastorali. In questi uffici che essi esercitano, noi riconosciamo degli uffici che sono determinati da un vero bisogno sociale, da uno di quei bisogni, a cui si riferiva l'onorevole Ministro della Guerra nella sua relazione, accennando per lo appunto di non aver voluto ammettere altre eccezioni, se non quelle che fossero determinate da bisogni sociali.

Per noi l'esercizio delle funzioni pastorali o parrocchiali, che vogliamo dirle, è l'esercizio di funzioni che sono determinate da un vero bisogno sociale, ed altresì incompatibili con l'esercizio di altre funzioni. E qui mi viene subito in taglio di rammentare la nostra legge elettorale, la quale ha escluso quelli che esercitano le funzioni parrocchiali dalla eleggibilità; della quale esclusione fu accennato come un motivo l'essere incompatibile l'esercizio di esse funzioni che richiedono la presenza materiale e continua dell'individuo che le esercita con le funzioni di deputato chiamato per l'ufficio suo a doversi portare alla sede del Parlamento.

Ora, se questo concetto dell'incompatibilità delle funzioni parrocchiali con l'esercizio di altre ha potuto ammettersi per creare una deroga al diritto comune, e per fare a quelli che ne sono investiti un trattamento diverso da quello che a tutti i cittadini è fatto, e che anche ad essi, in quanto sono cittadini, non si potrebbe negare, parmi che si debba pure ammettere nel caso di cui si tratta, in cui non si può disconoscere una disuguaglianza di fatto, della quale bisogna tener conto nell'applicazione dell'uguaglianza di diritto. Quindi per me, riesce ovvio che non si può fare il trattamento medesimo al cittadino parroco, al cittadino pastore, che si fa a qualunque altro cittadino, appunto perchè il parroco e il pastore son dalla legge posti in una condizione di preta disuguaglianza rispetto agli altri cittadini, avendo essa dichiarato, e a mio credere con molto senno e per motivi assolutamente gravi e rispettabili, che le loro funzioni sono incompatibili con altre, ben potendosi argomentare, che abbia inteso dichiararle incompatibili con l'altre tutte, avendole dichiarate tali con quelle di deputato, così onorevoli per ogni titolo e di lor natura temporanee. Or se parroci e pastori non possono lasciare i lor presbiteri per condursi al

Parlamento, come è da ammettersi che li lascino per rendersi soldati?

Io diceva che nell'esercizio in genere delle funzioni parrocchiali e pastorali, noi ravvisiamo l'esercizio di funzioni determinate da un vero bisogno sociale; e questo, io diceva, dappoi- ché noi siamo nella persuasione che tali funzioni, come quelle tutte de' ministri dei vari culti, mentre rispondono ad un sentimento che è insito nella natura dell'uomo, vogliamo dire al sentimento religioso, servono alla manifestazione di esso, e per conseguenza s'attengono a qualcosa che è intrinseco alla natura dell'uomo, e che ha suo posto nell'ordinamento della convivenza sociale.

Fu detto e fu lasciato dire che noi Italiani siamo un popolo di scettici e di indifferenti in materia di religione. Io credo che coteste sieno due grosse ingiurie fatte alla nazione nostra, e che io, per mio conto, metto in mazzo con quelle che ci si facevano in addietro, e che gli avvenimenti maravigliosi del nostro riscatto hanno interamente sbugiardato. Noi non siamo un popolo di scettici. Sta contro quest'accusa la propria natura della gente nostra, vivace, fantastica, vaga del soprannaturale, che sente il bisogno di derivare dalla sicurezza tranquilla del pensiero il nerbo dell'opera ed è così propensa ad ammirare e ad amare, appunto perchè è propensa a credere; dappoi- ché non si può amare ed ammirare, se non si ha fede negli oggetti dell'ammirazione e dell'amore.

Depone altresì contro questa accusa tutta la serie delle nostre tradizioni letterarie ed artistiche; vi depone principalmente il miracolo del nostro risorgimento, il quale non avrebbe potuto aver luogo, se non per mezzo di un popolo che avesse fede in qualche cosa, innanzi a cui le sollecitudini materiali della giornata non fossero subordinate a pensieri alti e ad affetti generosi.

Del pari io credo che gli Italiani non meritino l'accusa di essere indifferenti in materia di religione. Come lo potrebbero essere, se la religione professata dalla grande maggioranza degli Italiani è inviscerata con tutta la loro storia, con la loro letteratura, con le loro arti?

Certamente la natura degli Italiani non li porta ad essere molto proclivi alle dispute sottili, e quindi è avvenuto che da gran tempo,

e massime dopo il secolo XVI, essi non hanno partecipato a veruna grande controversia religiosa. Ma questo non essersi gli Italiani fram- messi a dispute su questa materia, e questo loro non frammettervisi neppure oggidì, io credo non possa essere argomento di alcuna richiamo; io credo anzi che sia da rallegrarsene piuttosto che da dolersene. Ciò tuttavia non prova che gli Italiani siano indifferenti nel fatto della religione nazionale, di quella religione che fu tenuta in ossequio dai più grandi uomini che la patria onori, e che cominciando da Dante ci offrono una schiera gloriosa sino al Cavour e al Manzoni.

Ma escendo da queste generalità ed entrando a dire più specialmente della nostra proposta, il mio onorevole collega accennava che essa trova riscontro in una disposizione della corrispondente legge dell'impero germanico; essa è quella che io, o Signori, avrò l'onore di leggervi.

L'art. 65 della legge militare germanica, in data del 2 maggio 1874, dopo una prima disposizione che riguarda i funzionari dell'Impero, degli Stati della Confederazione e dei Comuni, non che gli impiegati ferroviari appartenenti alla riserva e alla *landwehr*, ha nel capoverso questa disposizione precisa:

« Quelle persone appartenenti alle classi in congedo illimitato e alla riserva di complemento, che esercitano un ministero spirituale presso qualche congregazione religiosa autorizzata nel territorio federale, non saranno chiamate al servizio delle armi. »

Non vi è bisogno che io faccia notare al Senato che la disposizione testuale di questo articolo risponde precisamente al tenore della proposta che noi abbiamo avuto l'onore di fare, anzi qui c'è qualche cosa di più largo che non ci sia nella nostra proposta perchè qui si parla di tutti quelli che esercitano un ministero spirituale presso qualche congregazione religiosa, e la nostra proposta restringe la domanda che siano mantenuti in congedo illimitato quelli che esercitano un ministero pastorale, vale a dire i parroci cattolici ed i pastori delle altre confessioni religiose. E qui poichè siamo nel discorso della legge militare dell'Impero germanico, mi giova di osservare che quella legge come altre molte che regolano e il reclutamento e il servizio militare in quelle contrade

danno grandissime facoltà alla Commissione di leva, e ai consigli o comitati, per modo che nell'applicazione delle prescrizioni di legge vi si procede con larghissimo arbitrio.

Io per mio conto sono ben contento che la legge nostra non lasci nessun arbitrio, sono ben contento che tutto si determini dalla legge e che perciò non sia possibile che si faccia luogo a nessuna specie di favore all'infuori delle precise prescrizioni della legge stessa.

Però mi compiaccio di aver fatto anche questa avvertenza, da che se ne può derivare che là dove c'è una disposizione del tenore di quella che ho avuto l'onore di leggere, e dove ci sono commissioni di reclutamento che sono fornite di ampia facoltà, la condizione di quella classe di cittadini per la quale noi mostriamo la nostra sollecitudine, è certamente migliore di quella che le sia fatta dalla legge nostra ed anche dalla nostra proposta.

Con essa noi crediamo innanzi tutto di soddisfare ad un vero debito di giustizia.

Crediamo altresì di concorrere a dissipare una certa inquietudine circa l'applicazione di questa legge, della quale si è avuto sentore principalmente dai giornali, e dalle molte petizioni che intorno ad essa vennero presentate anche al Senato, e non solo da vescovi, da parroci, da individui appartenenti al clero; ma altresì da comuni, da sindaci, da cittadini privati.

Le petizioni che vengono dal clero io avviso che possano tutte essere tradotte presso a poco così: « Lasciateci nell'esercizio di quei servizi che sono pure servizi da cui deriva grande vantaggio alla patria, nei quali altri non ci potrebbero sostituire, e tenete che nell'ademperli anche noi paghiamo il nostro debito alla patria. »

E le petizioni dei comuni e dei laici io credo che riescano tutte a questo concetto: « Lasciateci i nostri parroci, lasciateci i nostri preti i quali ci insegnano a rassegnarci alle dure realtà della vita; che ci sono apportatori di tante efficaci consolazioni quando più ne sentiamo il bisogno, e che singolarmente ci verranno di grande conforto quando i nostri figli, i nostri cari saranno esposti alle incerte sorti delle battaglie. »

E qui mi suggerisce cosa che è di grandissima importanza in questo argomento.

Si potrebbe dire da taluno: Se i parroci dovranno abbandonare le loro parrocchie per condursi ad adempiere al loro dovere di cittadini e a formar parte in qualche modo dell'esercito, ben ci sarà modo di poterli in quei loro servigi sostituire.

Ma è per l'appunto questo modo che sarà assai difficile trovare, poste le condizioni che sono state fatte al clero cattolico, giacchè di esso qui principalmente si tratta, dalle nostre leggi sopra l'asse ecclesiastico. In forza di esse si abolirono tutti i benefici semplici, tutte le cappellanie ecclesiastiche e laicali, tutte le fondazioni di culto per sé stanti e non addette alle cattedrali e alle parrocchie.

In forza di esse in qualsivoglia più cospicua e popolosa città del Regno, tranne in questa Roma, quindi innanzi non vi avranno più che un vescovo, dodici canonici e sei cappellani corali, e tanti parroci quante sono le parrocchie coi loro coadiutori dove la legge riconobbe esservi benefici, cui sia annessa la cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nella cura delle anime. Nelle città poi che non son sedi vescovili, e in tutti gli altri comuni, non ci potranno più essere che i soli parroci, ed anche i loro coadiutori in quei pochi dove in adempimento dell'anzidetta prescrizione di legge poterono essere mantenuti.

Or bene, in tale condizione di cose come si potrà supplire al servizio delle parrocchie, quando i parroci ne debbano essere allontanati per obbligo di milizia?

In addietro il clero si arruolava principalmente nella classe dei piccoli proprietari che avevano dei benefici di famiglia, nella classe dei clienti delle case patrizie che avevano appunto molte di siffatte fondazioni ecclesiastiche da conferire e che le conferivano al figlio del loro medico, del loro notaio, del loro ragioniere, del loro fattore, e anche nella classe degli impiegati i quali erano preferiti nella collazione dei benefici di patronato regio governativo, i quali anch'essi sono tutti stati aboliti. Per conseguenza, allettamenti ad entrare nella carriera ecclesiastica non ci sono più; onde, a dirlo in passando, non si può argomentare che il ceto ecclesiastico diventi così numeroso da destare delle apprensioni paurose. Quindi innanzi chi vorrà esser prete bisognerà

che si fornisca di un patrimonio sacro, il cui ammontare delle leggi canoniche è fisso in 250 delle nostre lire, che secondo le attuali prescrizioni devono essere rappresentate o dalla rendita di un capitale ipotecato o da altrettanta rendita pubblica vincolata; altrimenti se ne starà in seminario ad aspettare di essere in grado di concorrere a qualche ufficio parrocchiale o a qualcuna delle sei cappellanie corali non abolite che gli possa servir di titolo per ascendere agli ordini maggiori. Ora, io vi domando, o Signori, se questa non è una condizione di cose di cui bisogna impensierirsi.

Certo, nel momento in cui parliamo penuria di clero nelle provincie del Regno non c'è, sebbene già in talune siasi dato il caso di dover provvedere che uno stesso parroco esercitasse il suo ministero in due e sino in tre diverse parrocchie.

Certo, ripeto, nel momento in cui siamo, il clero nell'esercizio dei parrocchiali uffici in alcune contrade d'Italia è ancora abbastanza numeroso, perchè abbiamo tutto il clero regolare che ha abbandonato i chiostri e che è entrato naturalmente ad esercitare il ministero ecclesiastico nelle parrocchie; ma questo clero regolare si va ogni giorno assottigliando; e per conseguenza noi dobbiamo prevedere che di qui a qualche anno ci troveremo precisamente dinanzi a quella condizione di cose che le nostre leggi hanno creato, vale a dire che in ciascuna diocesi non ci saranno più che un vescovo, 12 canonici, 6 cappellani corali e tanti parroci quante sono le parrocchie con di più qualche serqua di coadiutori.

Or bene, questa è una considerazione che mi pare tale da poter fare impressione anche ai più scalognati amici dell'eguaglianza, giacchè qui si vede evidentemente che quando si volesse far luogo all'applicazione di quella tale livella di cui parlava il mio onorevole collega, si cadrebbe in un vero sconcio; si verrebbe a correre il rischio di far cessare un servizio che dalla legge è reputato necessario, dacchè lo ha riconosciuto incompatibile con l'esercizio delle funzioni parlamentari, e si porrebbe in una condizione disuguale dalle altre un'intera classe di cittadini, che all'altre sarebbe paraggiata nei doveri e non nei diritti.

Un'altra considerazione ed avrò finito.

Il mio onorevole amico non si è voluto oc-

cupare dei *placet* e degli *exequatur*, e sono di accordo con lui, che è tale materia di cui è bene non toccare se non per istretta necessità, massime in quest'aula tranquilla del Senato. Non bisogna però dimenticare una cosa ne'rispetti al clero cattolico. Noi abbiamo molto parlato di libertà della Chiesa, di separazione della Chiesa dallo Stato, e via via, ed abbiamo in proposito dato mano a molti progetti, che sono rimasti allo stato di progetti puri e semplici, nè pare, sian presto per uscirne. Intanto lo Stato ha in suo alto dominio i beni del clero ed i beni dei seminari, i beni delle fabbricerie, e d'ogni altra fondazione avente carattere ecclesiastico, e non ne concede il possesso e l'amministrazione agli usufruttuarii se non col suo beneplacito.

Possiamo noi dire, che quella classe di cittadini che si compone del clero cattolico sia per questo rispetto nella condizione della vera eguaglianza? Possiamo noi dire che verso questa classe di cittadini ai quali imponiamo tanti carichi, che gli altri cittadini non hanno e non possono avere, possiamo noi dire di non essere obbligati a qualche corrispettivo? E ci parrà troppo largo corrispettivo l'assentire che i parroci cattolici rimangano, secondo la nostra proposta nell'esercizio di quelle funzioni, che sono nello stesso tempo altrettanti servigi, e servigi di cui il sentimento pubblico è persuaso che costituiscono una vera necessità sociale?

Io non ho altro da aggiungere; solo mi pare, che in riguardo al clero cattolico noi dovremmo qualche volta preoccuparci che non ci siano indirizzate dal clero cattolico italiano quelle parole che, nel seno dell'Assemblea costituente di Francia, il famoso abate Maury pronunziava in nome del clero cattolico francese:

« Ci avevate promessa la libertà, ci avevate promessa l'eguaglianza, e ci avete negato la giustizia! »

PRESIDENTE. Il Senato avendo deciso che contemporaneamente si discutano cumulativamente gli articoli 7, 8, 9 e 11 del progetto, la parola è al signor Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole Senatore Tabarrini esordendo nel suo dire vi faceva presente quanto sia delicata ed ardua la presente questione; delicata, come sono tutte le questioni che si rapportano alla coscienza umana; ardua, come in tutti i secoli lo furono

le questioni relative al giure fra lo Stato e la Chiesa, fra la credenza e la ragione. Ed una tale questione è d'altronde diventata molto più ardua per due nuovi fatti che si sono rivelati nei nostri giorni, vale a dire il cambiamento completo che si è fatto nelle condizioni del papato per un lato con la dichiarazione della infallibilità, e per l'altro quello che si è fatto nella ragione di Stato (nello Stato nostro almeno) colla libertà che noi abbiamo accordato alla Chiesa.

Ora voi comprenderete bene, o Signori, come io con grande trepidanza assuma a discutere sopra un così arduo soggetto e troppo superiore d'altronde alle povere mie forze, ed al corto ingegno mio. Se non che vecchie convinzioni che da 30 o 40 anni io professo, che ho più volte pubblicamente sostenute ed alle quali fui sempre e rimango fedele tuttora, mi fanno un dovere di prendere la parola a difenderle qui, e portare il mio piccolo contributo in questa discussione.

E qui permettetemi, onorevoli Colleghi, che io cominci dal mettere bene in sodo un punto il quale io credo ben constatato, e certo, e sul quale debbano, pare a me, egualmente convenire i fautori e gli avversari della presente legge. E questo punto è tanto più necessario che io metta ora in sodo, dopo che l'onorevole mio amico Senatore Mauri ha con tanto talento sostenuto i stretti rapporti e legami dell'Italia colla Chiesa, ed ha messo le opinioni da lui difese sotto la salvaguardia della fede e religione nazionale, con che egli ha nello stesso tempo creata una ben delicata posizione a coloro, che venendo a parlare contro le opinioni da lui manifestate, parrebbe fossero quasi in condizione di parlare contro la religione nazionale, contro la religione dai padri nostri professata.

Questo fatto, che io anzi tutto intendo, o Signori, che sia ben messo fuori d'ogni dubbio e contesa è questo.

Havvi un dissidio, un dissenso completo, radicale, irreparabile fra il Vaticano e lo Stato, fra la Chiesa e l'Italia, fra la religione e la ragione, fra i principî del Sillabo proclamati dal Papa e quelli della civiltà nostra e proclamati dallo Statuto.

Vi è egli possibilità di una conciliazione, di

una transazione, di una intelligenza fra le due parti?...

Senatore MAURI. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. In questo momento credo che sarebbe non solo vano, ma assurdo lo sperarlo. Per sua parte il pontefice lo dichiarò nel Sillabo, lo dichiarò in molte encicliche, il disse in ogni circostanza: no, egli non può ammettere i principî dello stato moderno, e per esso proposizione anatematizzata, ereticale l'accettare la possibilità di una sua conciliazione con la moderna civiltà.

Dal nostro lato possiamo tutti desiderare questa conciliazione, ma havvi un solo fra noi che la stimi possibile? Noi tutti giurammo lo Statuto; ed ora quale transazione vi ha egli che sia possibile fra lo Statuto ed il Sillabo? È egli possibile di trovare una via di soluzione fra l'uno e l'altro? Io vi domando, o Signori, possiamo noi abiurare la libertà della stampa, abiurare la libertà dei culti; possiamo noi rinunciare all'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge: rinunciare al diritto dell'insegnamento laico: rinunciare alle ragioni dello Stato, ai principî della moderna civiltà, alle conquiste della scienza e della ragione, e perfino possiamo noi cedere una porzione di territorio che fu già possesso temporale della chiesa per venire a conciliazioni col Vaticano?

Dall'altro lato potremmo noi pretendere che il Papa, il quale si è dichiarato infallibile, ceda su tutte queste questioni, e dichiararsi se stesso in errore? Abbiamo dunque due principî, due potenze, due enti al postutto irreconciliabili fra loro.

Sta da un lato il Vaticano col Sillabo, con l'infalibilità, con tutte le pretese delle decretali e pseudo-decretali, e col predominio supremo sugli Stati.

Sta dall'altro l'Italia coi principî di ragione, con quelli dello stato moderno, con quelli di libertà, con quelli dello Statuto.

Medio fra l'una e l'altro è il clero italiano, che per i suoi doveri spirituali appartiene alla chiesa, come per i suoi doveri naturali, politici e civili appartiene allo Stato, appartiene all'Italia.

Signori, è un andazzo del secolo gridare la croce addosso al clero e chiamarlo quasi solo in colpa di tutti i mali dell'Italia negli ultimi tre secoli. Io non sono fra coloro che dividono

quest'opinione. Il clero, o Signori, è quale la nazione se lo fa, quale il paese se lo merita.

Si è detto le mille volte ed a sazietà che ogni paese ha il Governo che si merita. Io dico con molta più forza e verità che tutte le nazioni hanno avuto ed hanno il clero quale si meritavano, perchè un Governo può col sostegno di truppe straniere o per argomento di guerra o truppe stanziali mantenersi anche contro l'opinione popolare; ma io vi domando, come un clero si sosterebbe in un paese se la opinione pubblica dei credenti gli facesse difetto?

Se dunque il clero d'Italia fu realmente così cattivo come lo si rappresenta durante questi tre secoli, prendetevela, o Signori, con le generazioni di quei tre secoli in Italia.

Osservava l'onorevole Mauri che gli Italiani non hanno voluto mai occuparsi di materie di coscienza: ed egli ne traeva occasione di elogio e la diceva grande fortuna; ed io, Signori, lo annovero fra le più grandi sventure e fra le più gravi colpe dell'Italia; perchè l'Italia per tre secoli ha senza discussione accettato i principii dell'obbedienza passiva, dell'obbedienza cieca, ha abiurato i principii dell'umana ragione, i diritti della scienza, quelli della libertà, e per infingardaggine e codardia consegnò perfino la sua coscienza al prete, senza che mai glie ne domandasse neppure un rendiconto a se stessa.

Non è dunque il clero, o Signori, sono le generazioni le quali ci precedettero che debbono chiamarsi in colpa del misero stato intellettuale e morale dell'Italia dal secolo decimosesto in poi; ed anche in questo momento, se il clero veramente fosse tale quale venne rappresentato da un onorevole Collega, che duolini non vedere in quest'aula, in una recente lettera che egli pubblicava nei diarii, io vi confesso, o Signori, che egli avrebbe fatto la più severa, la più aspra critica alla nostra condotta coi sacerdoti, al modo con cui ci siamo condotti verso il clero cattolico. E certamente se noi dovessimo adottare la politica di ostilità, di persecuzione che egli ci consiglia, il clero cattolico volgerebbe in poco d'ora ad essere quale precisamente egli ce lo descriveva che fosse.

Non vi sono, o Signori, a mio avviso, che due indirizzi politici da potersi seguire dinanzi al clero italiano. Vi è un indirizzo che consiste a riguardare il prete come cittadino, come ognuno di noi, soggetto per un lato a tutti gli

obblighi, a tutti i doveri, a tutti i carichi, ma che goda altresì degli stessi vantaggi, degli stessi diritti, degli stessi onori dei quali gode qualunque altro cittadino.

Vi è un altro indirizzo politico verso il clero e consiste in questo: segregarlo, isolarlo, respingerlo dal ceto comune, farne una casta a parte; ed a questo pur troppo, o Signori, già molto lo porta la natura delle dottrine ascetiche che esso professa, e più ancora l'assenza del matrimonio che naturalmente lo separa troppo dalla vita della famiglia.

Il Cavour, che certo per intuito pratico delle cose non ebbe mai eguale al mondo, aveva sentito, e potentemente, questa difficoltà; ed è per questo che egli anzi voleva che si lasciasse al clero il godimento dei beni immobili, perchè almeno per questo lato esso si riattaccasse allo Stato, al paese, e non avessimo nel nostro seno una classe, la più importante forse della società, la quale non partecipasse ai bisogni del paese, agli istinti, agli interessi del paese, o si distaccasse dagli istituti della patria.

Cavour voleva che noi ammottessimo il clero, per quanto fosse possibile, nella vita politica e civile ed in tutte le contingenze di nostra vita sociale.

Disgraziatamente, o Signori, questa politica non è stata sempre quella seguita dai suoi successori; e se avessi bisogno di altre prove per dimostrare la verità e la sapienza del concetto e quanto ce ne siamo allontanati, io le troverei nella discussione così eloquentemente e sapientemente fatta dai due oratori che mi hanno preceduto.

Sì, o Signori, disgraziatamente questa sapiente politica di eguaglianza, di equità, non è stata sempre seguita.

Davanti alle leggi dello Stato tutti i cittadini dello Stato debbono considerarsi uguali, e non so come si possan fare distinzioni pei chierici e sacerdoti.

Ebbene, o Signori, quando penso ciò che da noi si è fatto per l'insegnamento ed educazione del sacerdozio, io temo trovarmi al polo opposto della dottrina dell'onorevole mio amico il Senatore Mauri, poichè noi abbiamo ceduto i seminari interamente ai vescovi. Non intendo parlare, o Signori, dei seminari di Roma, intorno ai quali la questione poteva essere incerta. Noi, con la legge delle guarentigie, li

lasciammo tutti al Papato, e ben facemmo, perchè probabilmente molte di queste istituzioni non appartengono solo all'Italia, ma a tutto il mondo cattolico

Noi cedemmo alla libera disposizione del Papato anco i Seminarî suburbicari, e ciò sta bene, perchè nelle condizioni eccezionali della sanità di Roma, molti di questi Seminarî sono istituiti nei dintorni di Roma. Ma gli altri Seminarî d'Italia sono tutti mantenuti con le temporalità, che, lasciate che io ve lo dica, sono beni che appartengono alla Nazione, non al Vaticano, sono beni dell'Italia, non della Chiesa.

La nomina quindi degli istitutori doveva appartenere allo Stato, come avviene per tutti gli altri istituti che lo Stato mantiene.

Io non rimprovero la parte del clero, che in quelli imparte l'istruzione, ma mettiamoci la mano sulla coscienza; un professore di un seminario, che sia nominato dal vescovo, se non insegna, se non mantiene i principî del Sillabo, sarà traditore verso chi lo ha nominato, e ben tosto espulso.

Per conseguenza, voi il vedete, con le temporalità dello Stato noi lasciamo crescere un clero educato ai principî i più avversi allo Stato e quindi ci sarà nella vita civile e politica nemico. Abbiamo fatto anche peggio: abbiamo cacciato dalle Università le stesse scienze sacre, le dottrine esegetiche, le bibliche, le canoniche, perchè non sorgesse in un laico almeno il desiderio di lottare un giorno nel campo della scienza contro i principî del Vaticano.

Gl'immensi progressi dell'esegesi biblica fan la gloria dell'Alemagna, e sono una delle belle conquiste della moderna scienza; e noi ne abbiamo cancellato lo studio, lasciando ai vescovi il regolarselo nei seminarî.

In Inghilterra, vediamo un primo ministro, il Gladstone, scendere in questa lotta, ed io leggeva ultimamente nella *Quarterly Review*, due mirabili articoli sulle dottrine gesuitiche, che son scritti dal mio amico Cartwright, membro del Parlamento.

Non dubitate, di questi fenomeni non ne potrete vedere mai in Italia. E se restar debbe la legge sulle Università tale quale ora è, verrà l'epoca in cui sarà più conosciuta in Italia la vita di Cadmo che quella di Cristo, e conosciute più le massime di Solone o di Confucio che l'origine e lo sviluppo di quelle ammirabili

della fede cristiana. Se noi dovessimo seguire in quest'indirizzo, noi perderemmo in tutto il clero, ed in parte anche lo Stato, perchè avremo un clero ignorante e troppo inferiore a tutti i progressi delle moderne scienze, e, per lo Stato, il livello dell'insegnamento e del sapere in Italia sarà più basso che presso le altre nazioni.

Ma lo stesso sistema erroneo di segregazione pel clero, di separazione di esso dagli altri cittadini, ha purtroppo prevalso nella politica nostra. Io aveva assunto delle note, che supponeva mi dovessero servir di guida, perchè io stimava dover parlare prima che gli onorevolissimi colleghi, molto più di me autorevoli, avessero presa la parola; ed in quelle appunto io lamentava, come lamento adesso, quanto i Senatori Tabarrini e Mauri notavano sulle incapacità giuridiche da noi fatte pel clero. L'articolo 25 della legge municipale, l'articolo 98 della legge elettorale, che escludono una parte del clero dai Consigli municipali e provinciali, e dalla Camera, sono funeste applicazioni, secondo me, e conseguenze dell'indirizzo politico che io condanno.

Io dirò lo stesso per ciò che riguarda l'esclusione del clero dalla giuria, perchè io non chiedo, o Signori, eccezioni; io non voglio incapacità legali pel clero, ed anzi credo che sia del più grande interesse della nazione di mettere il clero nella vita civile, nella vita municipale nostra, associarlo alla vita politica, ma assoggettarlo anco a tutti i doveri del cittadino. Agendo in contrario, noi lo faremo uno straniero, e lo getteremo nelle braccia dei nostri avversari.

Non parlerò qui dell'abuso dell'aver lasciato in fatto al Vaticano l'attribuzione delle temporalità, perchè si è promessa una legge, e mi rinerisce di vedere che siasi allontanato dall'aula l'onorevole Guardasigilli, perchè avrei voluto dirgli che io spero che la legge sia tale che dia la proprietà ai veri possessori, ai veri proprietari di essa, ai credenti, alla vera Chiesa, perchè infine anco nel Bellarmino e nel catechismo sul quale siamo stati educati, la Chiesa è definita come l'unione di tutti i credenti, e la si tolga al Vaticano perchè a questo non appartiene, nè appartenne mai. Sono beni della nazione destinati alla persona civile *Chiesa*, ossia alle riunioni dei fedeli.

Io comprendo che quelli che professano la dottrina della separazione del clero dalla vita civile, siano quelli ancora che difendono l'opinione della minoranza, e che si iscrivono contro l'articolo quale è venuto dalla Camera dei Deputati, e ci si presenta migliorato dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, io lo comprendo. Se non che coloro che vogliono il diritto comune per tutti, l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, staranno con la maggioranza dell'Ufficio Centrale; ed io sostengo ora l'abolizione di qualsiasi eccezione nel reclutamento pel clero, perchè spero che sia inizio all'abolizione di ogni altra esclusione ed incapacità per esso.

E qui, o Signori non lasciate, ve ne prego, impiccolire la questione. Io non mi preoccupo in alcun modo che cinquanta o sibbene 200 iscritti di più o di meno sopra 250 mila cittadini appartengano o siano tolti al contingente annuo di leva dell'Italia! Non è di questo che mi cale, ma ben mi cale di non rendere straniero il clero alla nazione e nemico al nostro paese. Ed una tale questione è ben altrimenti grave, ben altrimenti grande ed importante. Signori, si è parlato di questione morale, che nel caso era affidata alla sapienza del Senato; e mi rincresce che sia uscita questa parola dalle labbra dell'onorevole Senatore Tabarrini. L'esercito, Signori, non per noi strumento solo di guerra, ma è la scuola della morale, la scuola dell'onore, la scuola del patriottismo, la scuola di tutte le virtù civili; e guai, o Signori, se allontaneremo il clero dal nostro esercito, perchè lo allontaneremo dalla scuola ove si educa il resto della nazione.

Io sono quindi più che mai fermo nell'opinione di mantenere il clero sotto il diritto comune, e che esso vada soggetto a tutte le leggi del reclutamento militare, perchè io il voglio a parte di tutti i pesi, di tutti i carichi; ma io desidero che goda di tutti i diritti, di tutti i vantaggi della nazione. Voglio che viva con noi, si educi con noi, lavori con noi al bene dell'Italia, e perciò entri con noi altresì nelle file dell'esercito nazionale.

Io sono, o Signori, fra coloro che sperano ancora in una futura pacificazione fra la religione e la ragione, fra la Chiesa e lo Stato; nè vorrei dir cosa irritante o che potesse ferire le opinioni sincere e rispettabili di qual-

siasi credenza; lasciate però che vi accenni, che se il clero italiano fosse stato educato nelle file del nostro esercito non è certo a tale clero, che dalla Sacra Penitenzieria Apostolica si sarebbero dirette quelle due istruzioni del 10 dicembre 1860, e del 9 marzo 1865 che sono, lasciate che vel dica liberamente, un vero immorale appello alla codardia ed al tradimento.

Io, Signori, il vedete, mi dichiaro favorevole al clero. Io credo di perorare qui la vera causa del clero, la vera causa della Chiesa e della religione; perchè un clero il quale si separasse dal suo paese, sarebbe un clero morto ad ogni attività e che non avrebbe alcuna influenza, alcuna parte nella vita religiosa della patria.

La questione è gravissima, una delle più gravi che ci presenti l'epoca moderna; ed io non vorrei che la si rimpiccolisse con il preoccuparsi di particolari poco interessanti o casi eccezionali de' quali la legge non si occupa mai.

Vorrei, o Signori, invece che noi dirigessimo il nostro sguardo alla storia e ne leggessimo gli avvertimenti. Guardate, Signori, la Francia. In Francia il clero cattolico fu legato per lungo tempo, intimamente alla vita civile alla vita politica del paese. Il clero cattolico, tutti lo sapete, fu anzi una parte importantissima delle istituzioni del paese, e molti ecclesiastici ne governarono i destini. Basti citarvi Richelieu, Mazarini, Dubois, Fleury, i quali furono ad un tempo principi porporati della Chiesa cattolica e primi ministri di Francia. Ed il clero, Signori, si mantenne sempre francese. Allorquando venne la rivoluzione dell'89, esso si dichiarò per il popolo e per la libertà, e fu pronto a fare qualsiasi sacrificio, qualsiasi gettito dei suoi privilegi per tenersi in armonia col paese e col secolo.

Vennero disgraziatamente altri tempi; ed altre idee trionfarono ed il clero fu isolato, fu segregato dalle pubbliche istituzioni assoggettato a delle eccezioni, a dei privilegi, e quale è divenuto, o Signori, il clero in Francia?

Non vi parlo della sua morale, perchè io la credo anzi senza macchia; ma intendo parlarvi dei suoi principî politici e patriottici, intendo parlarvi dell'indirizzo da esso assunto nello stato moderno nella nuova civiltà.

Il clero francese ha abiurato quelle dottrine che erano l'anima del paese; il clero francese ha abiurato il gallicanismo che sostenne per

tanti anni; il clero francese è divenuto ultramontano, il clero francese si è fatto fautore di quell'autocrazia, di quella eccessività, di quell'enorme del Vaticano che lo hanno messo e da per tutto in lotta con lo Stato e con la civiltà.

Signori, se la Chiesa cattolica si trova ora nelle tristi condizioni nelle quali la veggiamo, se essa versa in quelle miserabili strette nelle quali ci tocca a combatterla per salvarla, è la sinistra influenza del clero francese che da 30 anni ha dominato in Vaticano che ne è la causa, mentre pur troppo ne era sparita l'influenza del clero italiano.

Ebbene, che la storia di Francia valga ad istruirci. Non separiamo il clero dalle istituzioni del paese. Io desidero, o Signori, che il clero italiano sia anzitutto probò, sia morale, ma che sia anche devoto alla patria, devoto alle virtù civili, attaccato alle nostre istituzioni, alle patrie libertà, e che sia in una parola devoto allo Statuto, e che quindi sia lontano dal Sillabo. Ma per ottenere ciò bisogna che il clero italiano sia soggetto a tutti i doveri, a tutti i carichi, ma altresì ammesso a tutti i diritti e vantaggi delle leggi del paese.

Permettetemi qui che io vi esponga un curioso riscontro che si presenta in questo momento al mio animo.

Nelle tremende lotte del 16° secolo, quando le guerre religiose furono così accanite in tutta Europa e in Francia specialmente, la Francia si mantenne dopo lunghe lotte devota al cattolicesimo. E perchè? perchè il clero cattolico fu patriottico, fu francese, professò le dottrine del popolo e visse col popolo.

Io non so, in questo grande tramestio di idee, io non so in questo grande rinnovamento di principii e di fatti che cosa avverrà delle opinioni religiose nel mondo. Io vel confesso, sono fra coloro i quali desiderano che l'Italia si mantenga cattolica; ma se voi lo volete con me, o Signori, fate che il clero cattolico sia italiano, fate che esso sia nazionale (*bene, bravo!*). Fate che il clero italiano sia liberale, sia istruito, sia patriottico, sia morale, e allora forse avremo quella possibilità di conciliazione che vi diceva impossibile nello stato attuale delle cose fra il Vaticano e l'Italia, fra il papato e la civiltà; perchè l'opera di questo clero italiano rinnovato porterà la sua opera ed il suo potente influsso nel Vaticano.

Ma, o Signori, mi dicono gli onorevoli Senatori Tabarrini e Mauri, volete voi veramente che un parroco, un povero parroco, debba abbandonare la sua parrocchia per venire al servizio militare nell'esercito attivo, vestire le assise del soldato italiano?

Signori, perdonatemi, ma dinanzi alla grave questione del futuro delle opinioni religiose in Europa, dinnanzi alla grave questione dell'avvenire e della salvezza della patria, perdonatemi, o Signori, ma come volete che io mi preoccupi di un ipotetico, di un problematico futuro parroco che si trovi a soli 32 anni capo di una diocesi, e che per le sorti di una guerra venga dalla parrocchia trasportato nell'esercito attivo?

Volete considerare giustamente la cosa? Ebbene guardate quello che praticamente è avvenuto ed avverrà sempre al mondo. Le eccezioni reali, Signori, si impongono da loro stesse, e perciò esse non si scrivono nelle leggi; perchè non vi è eccezione la quale veramente sia reale, e che non si debba, e per forza, rispettare al caso pratico.

E naturalmente se al caso pratico avvenisse l'ipotesi descrittavi dai miei illustri contraddittori, voi vedreste che la cosa si accomoderebbe per necessità da sè e senza verun clamore, perchè a ciò provvederebbe l'autorità militare, con taluno di que' compensi che mal si vorrebbero iscritti nell'articolo di legge. Ma andiamo più oltre. È probabile questo caso? Si è detto che i vescovi e non pochi cattolici giustamente si preoccupano e molto della possibilità che si rimanesse senza clero sufficiente e senza parroci; si è detto perfino che in una montagna si dovrà chiudere la chiesa e nello stesso tempo la casa parrocchiale!

Permettetemi, o Signori, che a queste obiezioni io risponda con delle statistiche.

La Francia nel 1872 aveva 35,387,703 cattolici. Ora, quanti sacerdoti aveva essa per tal numero di fedeli? 52,148.

L'Italia ha 25,753,739 cattolici in tutto il Regno, salvo la provincia napoletana (907,752) nella quale non essendosi tenuto nota dei preti e laici, mi fu forza di toglierla dal calcolo proporzionale. Ora quanti preti secolari ha l'Italia su quella popolazione?... 93,058!

Voi il vedete, o Signori, che l'Italia, stando alle proporzioni della Francia, avrebbe dovuto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

aver solamente un 37,000 sacerdoti, e ne ha pressochè tre volte tanti. Vi pare che il timore espresso dai vescovi, espresso dai miei onorevoli contraddittori sia reale, sia giustificato?

Vi ha detto l'onorevole Senatore Mauri che questo sta bene per il momento, ma che poi cambierà per necessità, giacchè in questo momento vi sono i religiosi delle corporazioni soppresses, i quali servono all'uso delle parrocchie, e riempiono il vuoto che in esse si è fatto in conseguenza delle nostre leggi. Mi rincresce peraltro di dover contraddire l'onorevole Senatore Mauri, ma egli non è bene informato.

Esiste una circolare fortissima di monsignor De Falloux De Condray, segretario della Congregazione per la disciplina dei Regolari, perchè tutti i Regolari si tengano insieme, perchè nessuno di loro serva al ministero del culto generale, benchè molti di loro chiedessero e desiderassero essere impiegati alla cura delle anime. Posso anzi garantire che talun vescovo, avendo insistito per servirsi a ciò di qualche esimio Regolare, non lo ha potuto ottenere, se non che per l'intervento diretto di Sua Santità. Sono dunque 11,145 religiosi i quali costituiscono una riserva, un lusso (perdonatemi la parola colla quale non intendo che vi sia qualsiasi cattiva allusione al loro stato), ma vi hanno precisamente tutti questi religiosi i quali non prestano in nessun modo servizio alla cura delle anime o aiuto al ministero episcopale della Chiesa. Ma, vi ha detto l'onorevole Senatore Mauri: ebbene, o Signori, questo sta bene per i nostri tempi, lasciate che la cosa progredisca, lasciate che il secolo proceda, e allora vedrete che mancherete poi in fine di inservienti al tabernacolo ed all'altare.

Io mi sentirei quasi tentato di esclamare all'onorevole Mauri: Oh, uomo di poca fede! Datemi un clero che risponda al bisogno dei tempi, che risponda ai sentimenti della nazione, alle esigenze della civiltà, della scienza, della libertà, e allora voi vedrete quanti preti sorgessero spontanei dal paese stesso. Non è, o Signori, la temporalità che crea il prete, ma è lo spirito, il sentimento religioso. Quando Cristo istituiva il suo apostolato, non gli dette la temporalità, ma gli dava la fede. Che cosa ha fatto l'immensa potenza, la vasta dominazione del cristianesimo? È che il cristianesimo era il solo elemento di libertà che rimaneva

nell'Impero romano. È che il cristianesimo era il solo elemento dell'indipendenza dell'umana spontaneità e dell'umana coscienza. Fu il cristianesimo il primo che predicò l'eguaglianza degli uomini dinanzi a Dio, dinanzi alla coscienza, l'uguaglianza delle stirpi, l'uguaglianza delle classi. È nel cristianesimo solo che rimase il principio dell'eligibilità perduta nell'Impero; ed ecco ciò che fece la grandezza della Chiesa. Avete visto sorgere allora milioni di preti, sorgere spontanee ricchezze immense, coprire tutte le regioni della terra.

Ebbene, fate che il clero sia buono, fate che esso sia illuminato; fate che le opinioni del clero sieno le opinioni del secolo, sieno le opinioni della scienza e della ragione, altrettanto che quelle della religione, e voi vedrete, o Signori, quando la religione e la ragione marcieranno d'accordo per fare il bene dell'umanità, se avremo penuria di preti e penuria d'inservienti agli altari della religione.

Ma le petizioni dei vescovi voi mi direte!! Io ho un gran rispetto per la personalità dei vescovi. Io ho ancora più grande rispetto per quel vecchio venerando, venerando per la sua età, venerando per le sue virtù personali, venerando per le grandiventure e sventure che hanno riempito la sua vita e che si ritiene rinchiuso in una simulata prigionia, perchè la realtà delle cose nol riconduca ai sentimenti che formarono la gloria della prima epoca del suo pontificato...

PRESIDENTE. Onorevole Pantaleoni, credo che questo non entri nella materia in discussione.

Senatore PANTALEONI. Accetto l'osservazione dell'onorevole Presidente e ben volentieri passerò sopra a questo. Dico dunque, o Signori, in questo caso i vescovi che cosa rappresentano?

Essi non rappresentano più come in altri giorni le popolazioni o il clero, perchè nè clero nè popolazione più li eleggono. Essi rappresentano quel principio esotico che domina in Vaticano e vi ha proclamato il Sillabo, e come io ho giurato fede allo Statuto non posso aderire a petizioni che sono dirette a stringere il clero al Sillabo segregandolo dall'esercito.

Io concludo dunque che io voterò l'articolo della legge senza preoccuparmi di minute eccezioni.

Io accetterò la dizione che è stata fatta dall'onorevole Ufficio Centrale piuttosto che quella

dell'articolo originale perchè io che non voglio eccezioni per il clero, non le voglio neppure e tanto meno per gli uomini della mia professione. E badate che in questo come io rappresento i veri interessi della mia professione, così io stimo di rappresentare i veri interessi del clero e della religione. Ai nostri giorni non ci facciamo illusioni. Ogni privilegio, ogni eccezione è odiosa; e chi ne è l'oggetto non fa che attirarsi la sinistra animadversione di tutti. A che porterebbe in realtà l'eccezione tenuissima che i due egregi Senatori della minoranza vorrebbero pel clero? A torre ad esso le simpatie delle popolazioni senza nessun reale vantaggio. No: non sono essi che in questo caso rappresentano l'interesse della giustizia e della ragione altrettanto che gl'interessi veri del clero; sono io che li rappresento, meglio di loro sono io che sostengo questi interessi non meno che quelli della religione.

Per il bilancio militare è vero che l'adozione dell'articolo importerà qualche spesa; ma che sono poche migliaia di lire in confronto al bene che si avrebbe dando un altro indirizzo al clero?

Vi dirò di più. Il Ministro della Guerra ha dato all'organizzazione dell'esercito un indirizzo di cui lo felicito e lo felicito grandemente. Egli invece di tenersi a quella meschina uguaglianza ha abbracciato il principio vero, quello della selezione, quello dell'applicare tutte le facoltà dei coscritti al migliore scopo che si propone l'ordinamento di un esercito: il solo principio che corrisponde alla realtà delle cose, come osservavano gli onorevoli Senatori che mi hanno preceduto. Io quindi voterò il progetto dell'articolo 11 quale fu redatto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Mauri ha la parola. Lo prego però di attenersi al solo fatto personale.

Senatore MAURI. Comincio dal chiedere scusa all'onorevole collega ed amico Pantaleoni di averlo interrotto, dicendogli che qui non era il Vaticano in causa. E di vero la legge in discussione non riguarda altro che il reclutamento, e in quella parte su cui cade la proposta fatta dall'onorevole Tabarrini e da me riguarda le condizioni speciali di una classe di cittadini. Qui non si tratta di mettere in controversia il Sillabo, nè di fare il processo

al Vaticano; se si trattasse di fare il processo al Vaticano, io chiederei volentieri di essere incaricato della requisitoria, e vi prometto che non sarei molto benigno. (*ilarità.*)

Del resto, l'onorevole mio amico ed io non abbiamo toccato che da lunge le relazioni della Chiesa collo Stato, e del Vaticano noi non abbiamo detto parola. Ma dacchè su quest'ultimo punto il mio onorevole contraddittore ha parlato di conciliazione, io per mio conto dichiaro che della conciliazione non accollo nemmeno il concetto. Che vi è da conciliare fra la Chiesa e lo Stato, essendo le condizioni loro affatto diverse? Che ha la Chiesa da dare allo Stato o da riceverne? e viceversa che ha lo Stato da dare alla Chiesa o da ricevere da essa? La Chiesa altro non ha che lo spirituale, e lo Stato altro non ha che il temporale: il che riesce a dire che la Chiesa e lo Stato non si possono fare alcuna reciproca cessione. È per questo che il concetto della conciliazione io assolutamente lo respingo, in quanto ritengo che non abbiamo nemmeno i termini di una possibile conciliazione, perchè conciliazione non si dà, se non quando le due parti hanno qualche cosa di che possano rispettivamente ceder parte. Ora, la Chiesa certo non può cedere parte alcuna dello spirituale, di che lo Stato non saprebbe che farsi. E lo Stato dal canto suo non può nulla cedere alla Chiesa, perchè i suoi diritti sono assoluti, fuori d'ogni contestazione; nè verrà caso mai che ne possa fare alla Chiesa la menoma renuncia. Questo dico per sfuggire il rischio d'esser frainteso, e perchè, non ignorando che, sebbene abbia dichiarato di non essere altro che un partigiano convinto della libertà religiosa, sono in voce di essere un pochino clericale, si sappia almeno che di conciliazione non ne voglio sapere.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Mamiani.

Senatore MAMIANI. (*Segni d'attenzione.*) Io non seguirò l'amico mio Senatore Pantaleoni nelle sue considerazioni larghe, varie, sintetiche circa lo Stato morale della Chiesa e intorno a molti gravissimi particolari di ciò che suolsi domandare oggi partito clericale. Da un lato a me non sembra che tali ricerche sieno bisognevoli alla legge e all'articolo che in questo momento ci occupa; dall'altro, io non potrei trattare

quelle materie nè con maggiore acume nè più dottamente del mio amico preopinante.

L'atto parlamentare che or discutiamo non è legge di reazione, legge odiosa di sospetto; è al contrario una legge direi quasi quieta e modesta di giustizia e imparzialità.

Che cosa domanda, Signori, l'articolo 11.? Che la legge comune di reclutamento si applichi eziandio al clero. E perchè insino a qui tutte le leggi comparse intorno al proposito schiudevano sotto varie forme un uscio e un varco alle eccezioni ed alle dispense, l'art. 11, con parole a mio avviso le più chiare, le più esplicite, le più precise, pronunzia un no assoluto a qualchesia privilegio. La legge deve essere veramente imparziale e comune.

Ora, sotto questo rispetto che effettivamente è lo spirito della legge intero e massimamente de' primi articoli già da Voi approvati, sotto questo rispetto, io replico, l'aggiunta proposta dagli illustri colleghi Mauri e Tabarrini, mi dissuona in modo singolarissimo; in quanto che con essa noi ricasciamo dritti dritti nel privilegio. Cambinsi pure le frasi e le loro collocazioni; nel fondo il privilegio ricomparisce in anima e in corpo; e se guardasi allo spirito dell'aggiunta e a quello dell'articolo ne escono due parole *qui crient*, direbbero i Francesi, *crient de se trouver ensemble*.

Ma lasciamo star ciò. La proposta del sicuro fu fatta con ottimo intendimento; ed io anzi mi intratterrò ad esaminare alcuni casi di eccezione che, un momento fa, l'uno dei proponenti della aggiunta ha con molto acume posti in nostra notizia. I volontari, notava egli, che stanno sotto le armi un anno solo, invece di tre non escono dalla legge comune, non costituiscono una vera eccezione?

Non nego che la prima apparenza mostrasi qui contraria alla egualità cui mira la legge principalmente.

Ma, Signori, i volontari, anzi tutto, pagano; e ciò domanda un compenso. In secondo luogo, i volontari, appunto perchè hanno modo di pagare, è presumibile nel generale che sieno forniti di sufficiente educazione; maggiore per lo manco di quella dei manuali e dei contadini. Per conseguenza la legge può presumere altresì con buon fondamento che un anno d'istruzione ed esercizio per essi equivaler possa

alli tre domandati al proletario ed al campagnolo.

L'altro punto di disuguaglianza è stato trovato nella negazione e privazione dei diritti politici imposta ai parroci, ai vescovi e nel generale ai sacerdoti.

Avanti ogni cosa, io dovrei osservare che qui nella legge non parlasi di diritti, bensì di doveri, anzi del primo fondamentale dovere. La legge presente vuol questo significare: chi nasce cittadino d'Italia, nasce suo soldato. Tale obbligazione è come ingenita in ciascheduno di noi; e non corre il paragone coi diritti i quali vengono conferiti a certe classi speciali di cittadini e non mai a tutti. Nulladimeno io aggiungo a ciò con lealtà e candore, che il giorno in cui si proporrà in questo consesso una legge la quale dischiuda le porte dei collegi elettorali e, se vuolsi anche, del Parlamento ai parroci ed ai pastori, il mio suffragio in sino da quest'ora è impegnato, è promesso.

Avvi poi contro il principio di uguaglianza e imparzialità della legge una terza obbiezione stata significata testè dalla minoranza dell'Ufficio Centrale, ed è grave davvero e degnissima di riflessione.

Noi, non c'è da dubitare, abbiamo da qualche tempo, cambiato il nostro modello, non già il nostro padrone, intendasi bene. Prima era usanza volgere l'occhio all'esemplare francese; oggi è di moda guardar al tedesco.

Quando poi piglieremo a studiare il modello italiano, davvero che io nol so!

Comunque ciò vada, il fatto si è che trovasi in Prussia una disposizione di legge molto netta, molto categorica, e la quale, in fondo in fondo, porrebbe in atto la eccezione medesima che i signori della minoranza dell'Ufficio Centrale introdurrebbero nella presente legge. Mi pare che il senso dell'allegata disposizione sia a un dipresso, che chiunque è dedicato agli uffici religiosi e al ministero ecclesiastico, andrà esente dall'obbligo del servizio attivo nella milizia. Ciò è patente e ciò si applica al caso in perfetto modo.

Tuttavolta, io osservo nel generale che noi non siamo tenuti a imitare in ogni cosa quello che si fa e prescrive sul Reno e sull'Elba. Potremmo pensare e trovare anche noi alcun che di meglio e di più coerente. Ma, lasciando

ciò stare, io dico che le circostanze fra i due paesi sono differentissime e posso definirle, mi sembra, con due parole. Noi qui professiamo universalmente, costantemente la separazione assoluta della Chiesa e dello Stato. Ora, non si può affermare altrettanto dell'impero prussiano, almeno infino al dì d'oggi; e però l'ingerimento governativo porge colà con quella esenzione un leggier compenso alla Chiesa ed agli altri culti. Noi qui professiamo, di nuovo lo esprimo, che la Chiesa e lo Stato si vivano indipendenti; e di più, proclamiamo (io almeno così interpreto la opinione pubblica) proclamiamo la grande verità, che la religione è il primo, il più solenne interesse dell'individuo, ma non è, non debbe essere mai funzione dello Stato. (*Bene!*)

Ribattute le istanze, io mi stringo di più a quello che testualmente propone la minoranza dell'Ufficio Centrale; e mi sembra (giova ripeterlo) ch'essa introduca, senza meno, una dispensa ed una eccezione là proprio dove la legge significa più specialmente il proposito della eguaglianza e della imparzialità. Il divario è sol questo: il privilegio invece d'invadere i cominciamenti della milizia comparisce manifesto alla metà della carriera; ma egli esiste in fatto e nessun'arte di parola, nessuna sottilità di distinzione lo può negare e nascondere.

Avvi poi, secondo me, un privilegio nel privilegio; perchè quanto a coloro che reggono il ministero pastorale, potranno, secondo l'aggiunta, restare in congedo illimitato; e cioè a dire: non se ne moverà più parola e saranno in effetto fuor dell'esercito. Mi rimane poi un leggier dubbio sulla espressione usata nell'aggiunta.

Tra le funzioni pastorali s'intendono eziandio quelle ministrare dai rabbini? (*Il Senatore Mauri fa cenno affermativo*).

Benissimo. Ringrazio la minoranza dell'Ufficio Centrale d'avermi levato d'ogni incertezza. Del resto, ripigliando il filo de' miei concetti, piacemi di dichiarare che io davvero non sono punto nemico del clero. Soltanto lo compiangio della via deplorabile entro la quale procede un po' per amore e, più che un poco, per forza. Dacchè anche nel clero si conta un'aristocrazia ed una democrazia; e questa soffre delle soverchierie ed esorbitanze dei capi. Ad ogni modo, io penso in verità che con intenzioni, certo, ottime la minoranza dell'Ufficio Centrale cre-

dendo di proporre cosa non pur conveniente ma favorevole al clero, gli rende invece un assai cattivo servizio. Nessuna condizione di essere è tanto detestata ne' giorni nostri, massime in Italia, quanto ciò che viene significato dalla parola privilegio; discenda esso a minimi gradi, comparisca sotto qualunque sembianza, coprasi con blandimenti e dissimulazioni, riuscirà sempre a rendere sospetti e mal visti coloro ai quali si vorrà attribuirlo. Aggiungo poi che il privilegio diverrà odioso con agevolezza tanto maggiore in quanto cada, come nel nostro caso, in materia gravosa all'universale.

Il dover essere tutti soldati è obbligo indeclinabile ma non succede senza gravezza di fatica e di pericolo, e il pericolo, è talvolta mortale; però in materie si fatte occorre con più scrupolo di guardarsi dall'eccettuare e privilegiare nessuno. Nella maniera propriamente che io vedo che fa la legge. Da poichè le varie esenzioni quivi registrate provengono o da nativa impotenza dell'uomo o da condizioni sfortunate e straordinarie di famiglia, tutti casi non generati dal nostro arbitrio ma dal nostro destino.

Ma quale ufficio, qual professione, quale carriera è nativa ed ingenita? Chi mai va pensando che l'uno debba necessariamente essere magistrato, l'altro ministro, un terzo sacerdote? Nessuno nasce tonsurato e chercuto, nessuno è prete senza saperlo e volerlo. E perciò il giovine che s'incammina al presbiterato, vegga prima assai bene quello che fa, prenda quante precauzioni abbisognano; ma non si ricoveri sotto le ali d'un odioso privilegio. (*Bene! benissimo!*)

Da un'altra banda, io torno a considerare che questo dovere il quale tutti abbiamo inverso la patria, comparisce nel generale tanto gravoso e rischioso che non può negarsi che gli uomini studiano per sottrarsene ogni pretesto, ogni industria, ogni malizia, entrano in tutte le vie che sembrano discostarli da quello. Guai se con la legge apriamo un solo usciolino. Passeranno tutti per esso od almeno quanti più sia fattibile. Or bene, che facciam noi, che fa la minoranza dell'Ufficio Centrale? Eziandio con questo mezzo privilegio in veduta noi procuriamo di accrescere il numero dei preti invece di scemarli.

Il mio illustre collega Pantaleoni mi ha recato una veramente lieta notizia, insegnandomi che l'Italia conta non meno di novantanove

mila preti. Ciò mi discioglie da qual sia timore, da qual sia scrupolo di scemare di troppo la falange sacerdotale. (*ilarità*)

Ad ogni modo, è assai lungo tempo che si va ripetendo dagli uomini ragionevoli, non più che ragionevoli: i preti sieno pochi ma buoni. Dio mio, a me sembra che la minoranza dell'Ufficio Centrale voglia operare il contrario; dacchè in vista del privilegio, molti del sicuro farannosi chierici, molti saliranno agli ordini sacri con iscarsa vocazione, con prove affatto incompiute della bontà e sincerità della loro missione.

Ma per mio avviso deesi notare nell'aggiunta qualcosa di peggio.

La minoranza dell'Ufficio Centrale dispensa dall'esercitare la milizia e il maneggio dell'armi solo gl'investiti degli ordini maggiori. A senso mio, è tal quale che dire: chierici affrettatevi ad entrare negli ordini sacri, legatevi col voto solenne, diventate sacerdoti; che allora nessuno potrà chiamarvi al rischioso maneggio dell'armi nè a nessun'altra specie di fazione militare. Ora ciò mi riesce sopramodo sconveniente; perocchè se mai i tempi hanno domandato che gli ordini maggiori si contraggano con maturità di senno, con lunga esperienza del mondo, con prove acerbe e iterate nelle battaglie della vita, certo sono i tempi che noi corriamo.

Ma per non riuscire prolioso, vengo speditamente a ciò che ha parlato al bel cuore e alla pronta e viva immaginazione della minoranza dell'Ufficio Centrale. Essi con gli occhi della mente hanno veduto preti, parroci, vescovi arrivare al campo, aggrupparsi a stuoli sotto le tende, caricare le armi, montar la guardia, e secondo i comandi sparare contro al petto del nemico e talvolta anche del cittadino. Tutto questo fu bastevole, per mio giudizio, a turbare la lor fantasia; perchè gli usi correnti sono troppo diversi dal figurato spettacolo; usi, d'altra parte, generali ed inveterati; e nel più degli uomini ciò che non è mai stato si giudica per impossibile.

Ma innanzi ogni cosa, poniamo in disparte i vescovi. Perchè sarà un gran beneficio che i vescovi di quindi innanzi prima di cinger la mitria abbian varcato il 40° anno di età.

Quanto ai parroci, taluno qui avvertiva molto opportunamente che non v'è parroco il quale

non sia provveduto di almeno un coadiutore. E vogliamo noi credere che le guerre nell'avvenire si prolunghino di trent'anni come la troppo famosa del secolo decimosettimo? Al contrario tutto ci annunzia che le guerre saranno assai brevi dopo la tremenda arte trovata di mietere con un sol colpo intieri battaglioni. Ebbene, per quell'uno o due anni che dureranno le fazioni guerresche, i buoni contadini contenterannosi della messa e predicazione del coadiutore, ... e nessuno sa poi se questi predicherà meglio o peggio del suo superiore. (*ilarità prolungata*).

Ma io vo più oltre, o Signori; io desidero e prego con molta istanza che non venga dentro la legge inserito come prescrizione eccezziva della legge medesima quello che avverrà naturalmente e spontaneamente; avverrà, ripeto, per sentimento del convenevole non per comando importuno e pericoloso di legge. Mai non crediate che i nostri generali, i nostri capi d'esercito trastullerannosi a costringere a bella posta parroci e sacerdoti a qualche fazione di arme che paia sconvenire al lor ministero, mentre d'altro lato potranno adoperarli assai utilmente nelle ambulanze e negli spedali.

Ma ciò sarà giudizioso e libero atto dei capi i quali lo adempiranno giusta la notizia delle persone, delle circostanze, delle opportunità; secondo i tempi, secondo i luoghi.

Questo solo io domando, non sia tutto ciò indebita prescrizione di legge, sia opera invece dell'ottimo discernimento degli ufficiali superiori. Nulla di spietato, nulla di violento è nella culta natura italiana, nulla che non sia concepito e sentito giusta i termini del convenevole. L'esercito nostro tanto è generoso quanto discreto, e così bravo come ragionevole. (*Bene.*)

I rappresentanti della minoranza del nostro Ufficio Centrale hanno testè espresso altresì la importanza e il numero delle petizioni favorevoli al lor concetto e state presentate alle due Camere in questi giorni. Hanno pure que' rappresentanti avvertito noi tutti con apposite parole che di costa alle petizioni dei vescovi avviene pure parecchie di sindaci. La qual cosa da me non si nega. Solo pongo in vostra considerazione, o Signori, che l'Italia conta parecchie migliaia di comuni; e qualora i sindaci rispettivi fossero stati provocati a delle contro-

petizioni, ne avremmo avuta una larga pioggia. (*Clarità*)

Le petizioni impertanto di pochi sindaci sparsi qua e là non rilevano molto; sono espressioni di giudicî individuali. Le petizioni dei vescovi hanno certo maggior peso. Non le ho lette, salvo qualche brano nelle gazzette o qualche sunto comunicato al Senato. Ma nella chiara e ordinatissima Relazione sopra la legge, scritta dal Senatore Borsani, imparo che il concetto generale delle prefate petizioni non tanto si stende ad accusare la legge quanto insiste a far sentire come la milizia e la guerra siano incompatibili sostanzialmente con lo spirito dei Vangeli e che un sacerdote o un parroco vada a porsi in caso di doversi bruttare di sangue umano.

Sta contro di ciò che pur troppo fu da parecchi parroci reputato cosa ottima di pigliare le armi e spandere copioso sangue in un paese vicino cattolico; e ad essi i canoni non hanno turbata la mente; e lo spirito dei Vangeli non eccitava ribrezzo veruno. Ma io tronco subito questa specie di ingenerosa difesa e pongomi dallato al santo pensiero che dettava le petizioni dei vescovi. Noi rappresentiamo, sembrano dire, il Vangelo più di tutti, meglio che tutti, a ciò almeno ci sforziamo di giungere. Qual'è l'aura più perfetta, l'aroma più celeste che esala dal santo libro? Senza dubbio la carità universale e abborrire dal sangue eziandio del nemico. (*Bravo!*)

Sta bene. Ma la vita civile non è quella dei soli asceti; nè la legge di carità sconfinata basta da sè sola a condurre a bene gli umani negozi. La società civile ha obbligo di difendersi e difendere la patria nella cui salute giace pur la salute degli asceti e dei vescovi. Quindi per questo rispetto la società civile attuta gli scrupoli dell'episcopato, ed usa col clero, a così parlare, una onesta violenza e lo riconduce ai pensieri, agli uffici e agli obblighi del cittadino.

Signori; io sono un magro e scarsissimo erudito. Tuttavolta parmi certo di aver letto una epistola di un grande uomo, venerato come santo, celebrato come pontefice, di Gregorio Magno e nella quale, scrivendo all'imperatore Maurizio, dolevasi appunto che quel sovrano sentisse poca ritrosia ad aggregare il clero all'esercito. Or bene, quel grande e santo uomo, dopo aver esaurito con rimesse parole cotal sua

blanda lamentazione, aggiunge questo periodo che chiude tutta la epistola:

« Ciò nonostante, o maestà Cesarea, ho dato ordine che le vostre prescrizioni siano da tutti i preti, è dappertutto obbedite. »

Mi confido che il clero italiano farà altrettanto e s'affretterà d'imitare l'esempio del Magno Gregorio. (*Vivissimi segni d'approvazione; molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Dopo il discorso splendido dell'onorevole Mamiani, mi resta poco a dire perchè non vorrei fare ripetizioni. Desidererei soltanto di ribattere alcuni argomenti che sono tratti dall'articolo 7 e dall'articolo 9 nei quali è stato creduto si tratti di un privilegio per coloro che si destinano agli studi.

Io non ho bisogno di leggere questi articoli per dimostrare che non si tratta di privilegi, ma di un interesse dell'esercito il quale è collegato cogli interessi degli studi e della scienza.

Le disposizioni di questi articoli hanno sempre di mira principale l'interesse dell'esercito; hanno di mira di preparare durante la pace il più gran numero di soldati pei tempi di guerra colla minore spesa delle finanze, e col minore dissesto possibile dell'ordinamento sociale.

Quei due articoli tendono ad attirare nella prima categoria dell'esercito tutta la più colta ed intelligente gioventù del paese; perchè, badate, per potere essere volontario e per potere godere del lieve vantaggio promesso dall'articolo 9, bisogna incominciare dal rinunciare alla probabilità di sortire in seconda categoria. L'esercito ha così assicurati nella prima categoria tutti i cultori di studi e di scienze, la parte più eletta della Nazione; in tempo di pace li agevola a compire i loro studi, per potere averli in tempo di guerra nelle prime file.

Il privilegio dei cultori di studi sta di essere essi i primi esposti alle palle nemiche, e di dare in tempo di guerra il primo esempio di abnegazione, far dei loro studi, della loro intelligenza e della loro vita sacrificio sull'altare della patria.

Di ciò non si dolgano i cultori di scienza, non si dolgano i padri che fanno sacrifici per educare i figli, poichè è bisogno degli eserciti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

moderni avere nelle loro file non solo uomini robusti, ma menti educate ed elevate. Non chiamate un privilegio ciò che in fondo è un sacrificio.

La proposta degli onorevoli Mauri e Tabarini consta di due parti. In una vi è una vera dispensa ed è per tutti coloro che esercitano il ministero pastorale, i quali potranno restare in congedo illimitato. È inutile di rammentare che l'onorevole Ministro della Guerra dimostrò che il pericolo di essere chiamato sotto le armi non è che sino ai 32 anni, perchè al di là di questa età il Governo avrà l'attribuzione con un Decreto Reale di esonerare un certo numero di individui appartenenti alla milizia territoriale, e saranno certamente esonerati i parroci ed i vescovi; dunque questo pericolo non dura che fino ai 32 anni.

Egli è certo che pochi saranno i parroci e pastori al di sotto di 32 anni. Dunque la chiamata sotto le armi non priverà il paese di parroci, ce ne sarà qualcheduno anche sotto dei 32 anni, e quest'uno che sarà al di sotto, potrà fare quello che fanno gli altri ecclesiastici. Perciò io credo che questa parte non si debba assolutamente accettare.

L'altra parte è che gli ecclesiastici chiamati sotto le armi siano assegnati ai servizi sanitari, si dovrebbe anche dire ai servizi amministrativi; ma io credo che realmente ciò sarà fatto; ma sarà fatto sotto il punto di vista, per cui deve essere fatto, cioè nell'interesse dell'esercito, non per vantaggio degli individui che sono chiamati sotto le armi. Lo stesso Ministro della Guerra, per le stesse ragioni per cui assegnerà certo i laureati in medicina, a cagion d'esempio, al servizio sanitario, e desidererebbe di averne molti, per le stesse ragioni prenderà gli ecclesiastici e li destinerà a quei servizi che meglio si possono da essi fare. È nell'interesse del servizio e dell'esercito che il Ministro farà ciò; è nell'interesse della disciplina, del decoro dell'esercito medesimo.

Io non credo possibile che vi possa essere un Ministro, che per il solo gusto di vedere portare le armi a colui che è stato parroco, lo assegni ad un reggimento, in luogo di assegnarlo dove egli può meglio servire con maggior profitto. Credo perciò che l'intento dei due preopinanti della minoranza dell'Ufficio Centrale sarà soddisfatto; io vorrei ispirare loro la fiducia, che

non è possibile, che un Ministro della Guerra, solo per disprezzo del clero, solo per fare loro uno sfregio, volesse consegnare ai preti un fucile. quando li potrebbe applicare in un altro servizio in cui riuscirebbero bene, giacchè è da credere che gli ecclesiastici faranno benissimo il servizio di infermieri. Così anche si provvederà al bisogno religioso; poichè nell'armata voi avete dei credenti, avete degli uomini pei quali il trovarsi vicini ad un prete sarà una consolazione, e voi coi preti infermieri provvederete a tutto.

Ora, io credo che voi dovete avere completamente questa fiducia, che sarà fatto ciò che proponete, salvo ostacoli; nè so quali potrebbero essere, perchè il numero delle persone che si richiede pei servizi sanitari in tempo di guerra è un numero molto esteso, nè il numero dei preti sarà soverchio a questo servizio d'infermieri. Ci sono anche alcuni altri servizi amministrativi che possono benissimo convenire ai sacerdoti i quali devono avere una certa coltura, onestà e probità. Io crederei che i due signori proponenti dovrebbero restar soddisfatti di questo consentimento generale che non sarà possibile di fare altrimenti, salvochè vi fossero degli abusi; val quanto dire che quest'abitudine di esonerare dal servizio attivo militare gli ecclesiastici, per uno di quei pregiudizi che in alcune provincie è radicato, producesse un numero straordinario di preti.

È cosa poco probabile.

Ora, si dice: va bene, se questo è, se nessuno dubita che tutti quelli che saranno sacerdoti andranno al servizio sanitario, perchè non inserite ciò nella legge? Noi nella legge abbiamo cancellato qualunque cosa che potrebbe parere un diritto eccezionale, ed è nell'interesse della disciplina che l'inscritto non vada sotto le armi con un diritto dato dalla legge, ma ci vada col dovere di essere eguale a tutti e di ubbidire a tutti gli uffici e servizi ai quali sarà destinato. Per le medesime ragioni per le quali non si dice nella legge che il medico che è chiamato sotto le armi deve essere destinato al servizio sanitario, non si deve dire che un ecclesiastico deve essere destinato a tale o tal altro servizio.

Evvi una grande differenza tra l'essere assegnato ad uno o all'altro servizio per attribuzione del Ministro della Guerra nell'interesse

dell'esercito, e l'esservi assegnato per un favore fatto ad una classe dalla legge.

Se lo fate per legge ciò avrà un significato e delle conseguenze che sono certamente lontanissime dalla intenzione dei proponenti.

L'onorevole Mamiani l'ha accennato poc'anzi; ci sono stati dei giovani che si sono mutilati d'un dito, d'un orecchio per essere esentati dal servizio militare. L'amore della vita dei figli è tale nell'animo di certe madri e di certi padri, da indurli a fare qualunque sacrificio anche di un membro dei loro figli per scansarli dal pericolo di affrontare il nemico in campo aperto. Esistono queste provincie, in cui avvengono tali fatti. Quanti tormenti a se stessi si sono fatti per esonerarsi dal servizio militare! Ora, se aprite una porta per legge per sfuggire al servizio, quanti si faranno preti perciò? È questo un male grandissimo della Chiesa stessa, perchè vi darà un grandissimo numero di preti, fatti per calcolo.

Noi non siamo in condizioni da affidarci ai vescovi. In altri paesi dove c'è un accordo continuato tra Chiesa e Stato, dove i vescovi hanno una certa dipendenza dal Ministro dei culti, l'autorità del vescovo in quella parte della legge è un'autorità civile.

Io non potrei confidare nei vescovi, non posso fidarmi che essi impediranno gli abusi.

Colle nostre relazioni col clero e coi vescovi, colla via che essi hanno preso, e quella che abbiamo preso noi, è inutile di sperare di fidarci a loro.

Dunque non possiamo sancire nella legge un menomo privilegio che non produca veramente degli abusi, i quali non sono certamente giovevoli neppure alla società.

Vi è un'altra considerazione e non è insignificante. Quando voi chiamate tutti sotto le bandiere, quando anche il prete lascia la sua parrocchia, se è al di sotto di 32 anni, e va sotto le bandiere come soldato eguale a tutti, o Signori, egli ci va col convincimento di essere soldato legato alle sorti dell'esercito, ci va colla idea che deve cooperare alla difesa nazionale come qualunque altro cittadino; non importa che sia assegnato ad uno piuttosto che ad altro servizio; egli è un soldato che presta servizio; è nell'interesse dell'esercito che è assegnato all'uno piuttosto che all'altro ufficio, non per riguardo a lui. Quando dunque que-

sto parroco tornerà alla sua parrocchia ed un soldato gli dirà: tu, quando io ero sul campo di battaglia ti stavi sotto la tenda, all'ospedale, egli potrà rispondere: io ci stavo per prestare quel servizio che mi era stato assegnato, e per obbedire alla legge, ma non per un privilegio che questa legge mi dava.

Quando il sacerdote è assegnato ad un ufficio non per un privilegio, ma nell'interesse del servizio dal capo dell'esercito, quel servizio sarà da lui prestato più efficacemente, perchè egli potrebbe essere mandato in altro corpo. Egli prova più forte il sentimento del dovere, e se trova conveniente di stare negli ospedali, adempierà il suo servizio in modo che i suoi superiori militari riconoscano l'utilità di lasciarvelo. Se invece egli è in quel posto per un diritto scritto nella legge, egli comincerà a non credersi soldato come gli altri; egli crederà che la legge ha voluto velare un privilegio in favore suo; che la legge destinandolo a quel servizio speciale, ha voluto, in modo indiretto, escluderlo dal servizio militare; che i legislatori trovarono legittime certe massime che stanno in alcuni libri ecclesiastici, cioè che l'ecclesiastico non ha patria, che non deve cooperare alla difesa di alcuna patria, che la sua patria è il mondo, dirò meglio, la Chiesa. Egli crederà che non è stato chiamato sotto le bandiere, ma soltanto invitato a prestare un ufficio di beneficenza negli ospedali, tanto per i concittadini come pel nemico.

Inserendo nella legge l'aggiunta Mauri e Tabarrini, voi accettate e proclamate la massima del diritto canonico scritta in tempi in cui gli eserciti erano mercenari, non in tempi in cui gli eserciti sono costituiti da tutta la nazione; voi proclamate che il prete di pien diritto non va all'esercito per cooperare alla difesa della patria, ma per compiere degli atti di beneficenza, e moralmente egli dunque non si crederà legato alla disciplina militare.

Se noi accettassimo questa disposizione, stabiliremmo una dissonanza nella nostra legislazione. In altri paesi ciò può non costituire una dissonanza, perchè la Chiesa vi è collegata collo Stato ed il Ministro dei Culti, può imporre ad essa alcune condizioni atte ad impedire gli abusi; ma non da noi che abbiamo proclamata la libertà della chiesa, bilanciata

solamente dalla libertà di discussione, e dall'uguaglianza perfetta dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini, compresi i preti.

In favore dell'emendamento proposto non avvi altra ragione che la massima di diritto canonico, giacchè questa è la ragione della ripugnanza che vi fa vedere il prete soldato; questo vi ha fatto dire che ponendo al prete le armi in mano si offende la sua coscienza.

Insomma, siccome il dritto canonico dice: che il prete non deve far parte della milizia, così voi trovate il modo che la nostra legge riconosca la massima del dritto canonico.

Sarà la prima volta dopo che abbiamo tolto ogni tutela alla Chiesa, che introduciamo nelle nostre leggi un po' di dritto canonico; perchè non l'abbiamo fatta nemmeno nel matrimonio civile, ed avremmo allora avuto più ragione per l'ordine morale e sociale; or a questo riguardo la massima parte delle interpretazioni dei magistrati è che il prete si presenta al sindaco come qualunque altro cittadino, non si deve ricercare la sua qualità, e non gli si può negare, non dico l'esercizio di un diritto, ma di un capriccio, perchè bisogna che intervengano circostanze speciali per legittimare quest'atto; ebbene, egli è libero di calpestare il diritto canonico per esercitare un capriccio, e dev'onsi invece adottare le massime del diritto canonico per creare uno stato eccezionale che potrà dar luogo a cattive interpretazioni, e che fa una dissonanza con tutta la nostra legislazione? Noi abbiamo preso una via dalla quale non possiamo deviare, la nostra linea è che la Chiesa sia liberissima e ciò non ho bisogno di svilupparlo, e per compenso non vi è che un po' di libertà di discussione. Non si ha da dare al prete la somma somma degli eguali diritti e doveri di tutti i cittadini? Questa sarebbe una dissonanza evidente. In pratica poi i riguardi alle persone possono conciliarsi con la convenienza del servizio e dell'esercito. Se ciò che voi proponete per legge sarà invece fatto per le attribuzioni del potere esecutivo, verrà fatto con maggior decoro per gli stessi preti, e per loro stesso onore senza fare alcuna delle eccezioni che ci farebbero deviare dai principj che ci hanno diretto nelle nostre relazioni colla Chiesa negli ultimi tempi.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Io farò osservare all'onor. Presidente, che il Senatore Cannizzaro, il Senatore Mamiani ed il Senatore Pantaleoni hanno parlato tutti tre contro la proposta della minoranza; io sono disposto a parlare nello stesso senso, e credo che sarebbe bene alternare i discorsi, perchè parlando tutti un dopo l'altro quelli che sostengono la medesima opinione, si resta poi obbligati a ripetere quello che altri hanno già detto; credo perciò che la discussione procederebbe molto meglio se si alternasse.

Io non so se il signor Presidente abbia conoscenza di chi voglia parlare in favore o contro la detta proposta; ma se l'avesse, io lo pregherei di dare la parola ad un altro oratore iscritto per parlare in favore.

PRESIDENTE. Dopo l'onorevole Senatore Amari in ordine d'iscrizione viene il Senatore Cadorna Carlo per parlar contro; quindi il Senatore Gallotti che ha dichiarato di parlare in merito; finalmente vengono i Senatori Lauzi, Alfieri, Angioletti e Cerruti i quali non hanno dichiarato se intendano di parlare pro o contro.

Io ritengo ragionevole l'osservazione del Senatore Amari; perciò invito gli onorevoli Senatori che ho nominati a voler dichiarare se intendono di parlare in favore o contro la proposta della minoranza.

Senatore AMARI, *prof.* Perdoni; parmi che qualcheduno abbia dichiarato di parlare in merito.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Perdoni l'onorevole Presidente, e perdoni il Senatore Amari se non posso aderire al loro invito. Se questa domanda mi fosse stata fatta dopo che il primo oratore aveva parlato in un senso, io avrei presa la parola, ma venendomi fatto questo invito, quando l'orologio segna le sei meno un quarto, bisognerebbe credere il Senatore Gallotti troppo giovane per accettarlo.

PRESIDENTE. Allora stante l'ora inoltrata, sarà riservata la parola al Senatore Gallotti per la seduta di domani.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento col quale si approva la concessione di una ferrovia da Fiumicino a Ponte Galera (*Vedi Atti del Senato N. 54*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

L'ordine del giorno della seduta che si terrà domani alle ore 2, è il seguente:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

- a) Codice penale del regno d'Italia;
- b) Disposizioni sulle Società e sulle Associazioni commerciali;

c) Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del Contenzioso finanziario.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:


1. Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'Esercito (*seguito*).

2. Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

3. Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellamare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa.

4. Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitarii.

La seduta è sciolta (ore 5 50).



LXXII.

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Congedo — Dichiarazioni del Senatore Borsani, Relatore del progetto di Codice penale, intorno ai lavori di coordinamento del medesimo — Votazione a squittinio segreto del progetto di Codice penale e del progetto di legge: Soppressione di alcune attribuzioni al Pubblico Ministero — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione alle leggi vigenti sul reclutamento dell'esercito — Discorsi del Senatore Gallotti e Lauzi — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Discorso del Senatore Amari, prof. — Parole del Senatore Gallotti per fatto personale cui risponde il Senatore Amari, prof. — Discorsi del Senatore Cadorna C. e del Ministro in risposta ai precopinanti — Dichiarazione del Senatore Cadorna C. — Discorsi dei Senatori Alfieri e Cerruti — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro della Guerra e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri di Grazia e Giustizia, e dell'Interno.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Ugolino Della Gherardesca domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. «L'ordine del giorno recherebbe la continuazione della discussione del progetto di legge: *Modificazione alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.*

L'articolo 67 del nostro Regolamento è così concepito:

« Quando una proposta comunque iniziata sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni od emendamenti, il Senato dopo d'aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione cui ne era stato af-

fidato il preventivo esame, acciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga, se siavi luogo, le inesattezze provengenti da errori di fatto.

» Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve esser sempre preceduto da nuova lettura, salvochè il Senato deliberi altrimenti: in quest'ultimo caso però l'Ufficio Centrale o la Commissione deve ragguagliare l'assemblea delle modificazioni introdotte nella compilazione. È pure in facoltà del Senato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito.

» La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede non potrà dar luogo a nuove discussioni, salvo sulle modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione. »

In virtù del disposto di questo articolo il Ministro di Grazia e Giustizia propose al Senato che il lavoro di coordinamento e di correzione per qualunque inesattezza che fosse incorsa nella compilazione del Codice penale, venisse demandato alla stessa Commissione che con tanto zelo e con tanta sollecitudine si adoperò, per

presentare al Senato una nuova e completa redazione.

La Commissione accettò questo incarico, e oggi è in condizione di riferire al Senato sul suo nuovo lavoro.

Sotto questo rispetto, il disposto dell'art. 67 è stato pienamente osservato, e lo è stato pure nel fare stampare e distribuire le modificazioni introdotte nel Codice medesimo.

Spetta ora al Senato il deliberare se vuole che si dia o no lettura di tutto il Codice penale, oppure si leggano soltanto le correzioni che vi sono state introdotte.

Facendomi interprete del Senato, io credo che vorrà dispensare dalla lettura di tutto il Codice così coordinato.

Ritenendo dunque il Senato consenziente, io darò la parola all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Sentita la relazione sulle correzioni e modificazioni fatte, se nessuno chiederà la parola, io metterò ai voti tutto in complesso il lavoro di coordinamento, e quindi passeremo alla votazione del Codice a squittinio segreto.

Preveggo che lo stesso bisognerà fare per la legge sulle società commerciali, quando sarà presente l'onorevole Senatore Corsi incaricato dall'onorevole Senatore Lampertico, Relatore di quel progetto a volerlo rappresentare.

Il Senatore Borsani, Relatore della Commissione per il Codice penale, ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione del Codice penale, avendo fatto pubblicare con la stampa e distribuire agli onorevoli Colleghi il lavoro di coordinamento, si crede dispensata di entrare nei minuti dettagli di questo lavoro, tanto più che chiunque di voi lo abbia anche rapidamente letto avrà compreso che si tratta di piccole correzioni e di qualche miglioramento nella dizione dei diversi articoli per renderne più facile e più chiara l'intelligenza. Tuttavia, se in qualche parte a prima giunta può sembrare che le correzioni portino innovamento o aggiunta al testo primitivo, non vi ha che da confrontare questi piccoli cambiamenti con la discussione avvenuta in Senato, per conoscere che non fu mutato il concetto, ma solamente fu corretto qualche materiale errore o qualche inesatta citazione di articoli, e si è riparato a qualche piccola omissione; e ciò allo scopo di rendere più rispondente il testo alle delibera-

zioni del Senato stesso. Io quindi attenderò che il Senato dichiari se in qualche parte intende di eccepire sul lavoro della Commissione, e allora mi riservo di dare le opportune spiegazioni.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende si ometta la lettura di queste modificazioni e correzioni, di cui ha parlato l'onorevole Relatore della Commissione.

Chi approva ne sia ommessa la lettura, si alzi.

(Approvato.)

Ora, se nessuno chiede la parola sopra le dette modificazioni e correzioni, metterò ai voti questo nuovo lavoro di coordinamento.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione del Codice penale, e del progetto di legge: Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario.

Senatore ARALDI-ERIZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARALDI-ERIZZO. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che mi astengo dal votare sul Codice penale.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa dichiarazione nel processo verbale.

Si procede all'appello nominale per la votazione.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte per quei signori Senatori che potranno ancora intervenire.

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetto di legge: Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

Seguendo l'ordine dell'iscrizione, la parola spetterebbe all'onorevole Senatore Amari, prof.; siccome però è stato osservato che gli oratori che han preso ultimamente la parola, avevano parlato in favore, per alternare, darò la parola all'onorevole Senatore Gallotti.

L'onorevole Gallotti ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Anzitutto io domando scusa ai miei onorevoli colleghi, se il mio discorso sarà forse alquanto disordinato.

Così deve avvenire, perchè da poco di ora mi è stata data una nuova che a tutti i Napolitani è dolorosissima: la nuova della morte di Ruberto Savorese;

Virtù lo fece e poi ruppe la stampa.

Signori, io in questo difficile ed importante argomento, metterò dall'un dei lati qualunque parola di credenza religiosa; io così farò, perchè, parlando da uomo politico ad uomini politici, potrò sperare di persuadere taluni, che altrimenti non sarebbero stati facilmente persuasi. E non rammenterò neppure l'articolo del nostro Statuto, ov'è detto che la religione dello Stato è la cattolica.

Gli onorevoli preopinanti, i quali han tenuto un'opinione diversa dalla mia, spero, non se l'avranno a male se io combatterò, certo debolmente, taluni loro argomenti. Essi sanno che l'opinione è libera come l'aria, e come ciascuno che vuole che la sua opinione sia rispettata, deve rispettare quella degli altri. E spero che le mie parole non saranno certo tenute come mancanza del rispetto dovuto all'onorevole Mamiani, ed agli altri due oratori, i quali pure han difeso una sentenza simile alla sua.

L'art. 11 pare che non sia stato accettato da alcuno dell'Ufficio Centrale; se non che tre hanno creduto che dovesse essere radiato, e insieme dovesse anche essere radiato l'art. 4 della legge 19 luglio 1871, del quale il Senato mi permetterà di dare lettura.

« Art. 4. Gli studenti universitari in medicina, in chirurgia, farmacia e veterinaria, ascritti alla seconda categoria, sono dispensati dietro loro domanda dall'istruzione militare; ma, in tal caso, hanno l'obbligo di servire in tempo di guerra sino al compimento dell'anno 34 di età, sia presso i corpi di esercito attivo, sia presso la milizia provinciale rispettivamente come medici, chirurghi, farmacisti o veterinari effettivi, oppure semplicemente esercenti, secondo che abbiano già conseguito la laurea ed il diploma, oppure non l'abbiano ancora ottenuto.

» Quelli di essi che, compiuto l'anno 25 di età non fossero per anco dichiarati medici, chirurghi, farmacisti e veterinari, perdono il

diritto conferito dalla prima parte di quest'articolo, e sono chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione di seconda categoria, e correre la sorte nella classe di leva dell'anno in cui sono chiamati all'istruzione militare.

» Uguale dispensa può essere accordata agli ascritti alla seconda categoria che siano alunni cattolici in carriera ecclesiastica od aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato, coll'obbligo però di prestare in tempo di guerra la loro assistenza sino all'età di 34 anni negli spedali e nelle ambulanze.

» Quelli di essi che, compiuto il 25 anno di età non avessero ottenuto gli ordini maggiori se trattasi di cattolici, o non fossero stati dichiarati ministri del proprio culto, se trattasi di altre comunioni religiose, o che avessero lasciata la carriera ecclesiastica dopo il 25 anno di età; sono chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione di seconda categoria, e correre la sorte della classe di leva dell'anno in cui sono chiamati all'istruzione militare. »

Quindi, o Signori, pare a me che la maggioranza dell'Ufficio Centrale nel non approvare l'art. 11, e nel voler radiato l'art. 4, ha voluto stabilire il principio col quale si vuol informare la legge, cioè che tutti devono egualmente servire lo Stato senza far eccezione alcuna.

La minoranza, o Signori, ha accettato quest'art. 11, senonchè vi ha fatto quelle modifiche che tutti i miei colleghi conoscono, e che tanto eloquentemente sono state motivate e spiegate dai due oratori componenti la minoranza. Le opinioni che gli oratori della minoranza hanno manifestate son quelle, pare a me, che erano pure dell'onor. Ministro della Guerra, e ciò si rileva dall'art. 9 che l'on. Ministro aveva in origine proposto alla Camera elettiva; nè credo necessario leggerlo; perchè non può non essere a cognizione degli onorevoli miei colleghi.

Dirò solo come in quell'articolo 9 è detto che i ministri del culto hanno obbligo di servire in tempo di guerra nell'esercito permanente in qualità di cappellani presso i corpi, o di assistenti presso gli ospedali, nelle infermerie o presso le ambulanze sino al termine dell'obbligo al servizio militare.

Questa legge, o Signori, non fu imitazione di

quella di un altro Stato che sarebbe il Prussiano. E per provare quello che dico rammento solo che il 4 articolo è nella nostra legge di reclutamento del 1871, e la legge alemanna è del 2 maggio 1874.

Dico queste cose perchè, forse non ho bene capito, ma mi è paruto che l'onorevole Mamiani per questo fatto ci volesse accusare di volere esser sempre pedissequi di qualche potenza; che sarebbe stata prima la Francia, ora la Prussia. Credo di aver errato, altrimenti dovrei domandare perchè non ci accusa pure di organare il nostro esercito ad imitazione del prussiano.

La scienza, o Signori, è di tutti i paesi della terra; in qualunque Stato s'inventi qualche cosa utile, gli altri hanno diritto di accettarla, di adottarla, e non credono offeso il loro amor proprio se così fanno. Tutti gli uomini superiori, principalmente se furono uomini politici, le grandi cose che fecero, sempre le fecero giovandosi di quanto di buono gli altri avevano detto, di quanto di buono i popoli avevano praticato.

Solo io potrei dire che quell'uomo superiore, che regge le cose dell'impero alemanno, quando fece questa legge, che ci si fa colpa di citare ad esempio, quando disse che colui che appartiene a qualsiasi culto non debba prestare servizio colle armi, si trovava contro un numero immenso di cattolici, cui faceva guerra, e che gli facevano guerra. Ma sapeva pure che mal serve il suo partito chi si mostra ingiusto col partito avverso. Sapeva che tutti abbiamo l'universale per spettatore e per giudice; sapeva egli che la via ferrata, che il telegrafo, che la libera stampa fanno sì che niuna cosa può rimanere nascosta, che ognuno ha diritto di dire la sua opinione, che l'universo incivilito è divenuto come una sola famiglia alla cui sentenza tutti dobbiamo piegare il capo.

L'onorevole Senatore Cannizzaro con quella lealtà che lo distingue, mi pare consentisse che i ministri dei culti non debbano andare a combattere; ed infatti farebbe ridere, o Signori, che un sacerdote dedito alle cose del culto cattolico dovesse andare a combattere accanto agli altri soldati; ciò farebbe un cattivo effetto, perchè potrebbe parere una cosa fatta per isfregio al suo carattere di sacerdote, fatta per isfregio di quella religione alla quale appartengono almeno i nove decimi dei

nostri bravi soldati. E io non vorrei che si facesse cosa che potesse turbare le menti dei nostri soldati. La cosa più bella e più importante che noi abbiamo, è certamente il nostro valoroso esercito.

Si può pensare in un modo o in un altro: si può amare una forma di Governo a preferenza di un'altra; in una cosa però tutti gli uomini debbono consentire, cioè nello amore della gloria del proprio esercito; e ogni volta che sento narrare qualche nobile e generosa azione, so di certo che qualche ufficiale, che qualche soldato deve avervi avuto parte se vi era presente, e ne son lietissimo.

Io chiedo all'onorevole Cannizzaro, quando egli mi ammette che il chierico, che il ministro di un culto non debba andare a combattere, perchè non consente che si dichiari a quali uffici il ministro di un culto dev'essere destinato?

Ma io gli domando: nel caso che ci fosse una guerra, che cosa dovrebbe fare il Ministro della Guerra, se un Deputato gli dimandasse, perchè non comanda che i ministri del culto vadano a combattere come soldati, e se il Ministro della Guerra fosse del numero di coloro che credono che il prete deva andare armato come gli altri soldati? Credo averlo udito dire qui da un Senatore, che cosa avverrebbe? Quali garanzie date voi dunque ad un ministro di culto?

Ho inteso dire da un onorevole Senatore che egli non è nemico del clero cattolico, ma vorrebbe ci amasse. Ed io gli domando che cosa fa per esserne amato, quando gli nega quello che l'Austria, la Germania, la Francia, tutti gli Stati non negano ai ministri dei loro culti?

Gli rammento la risposta dell'oracolo nelle *Novelle* del Boccaccio a chi voleva sapere come dovesse fare per essere amato. L'oracolo rispose: *ama*.

Dimando perdono se ho detto una cosa forse non abbastanza seria, che forse potrebbe destare ilarità. Non dimentico le belle parole di Pietro Giordani a Gino Capponi quando gli disse: « questi, Gino mio, non sono tempi da ridere » ed io ripeto: lo sono molto meno i tempi che corrono, e lo è molto meno la discussione che stiamo facendo.

Il principio cui è informata la legge sul reclutamento, è quello dell'uguaglianza di tutti innanzi alla legge.

Convengo che questo principio è santo. Ma

io domando: è utile, ovvero dannoso che perciò si aboliscano talune, dirò, agevolazioni, perchè una nazione possa avere ministri pel culto, perchè possa conservare la sua religione?

È utile ovvero no che gli Italiani abbiano una religione? Se è utile, volete o no che abbia i suoi ministri questa religione? Se è indispensabile che un culto abbia i suoi ministri, è necessario che facciate per costoro almeno quello che propone nella sua aggiunta la minoranza dell'Ufficio Centrale.

Sì, è indispensabile, o Signori, che ogni paese abbia una religione. Dite pure che volete che la religione del filosofo sia la morale. Tenete pur per voi se volete questa massima, ma non potrete negarmi che la religione sia la morale del popolo che è innumerevole.

Voltaire, una volta che in presenza dei suoi domestici taluni suoi amici ripetevano certe parole che egli soleva dir loro quando erano soli, disse loro a voce bassa: tacete, volete farmi uccidere dai miei domestici?

Vi è pure un'altra ragione per la quale io consiglierei votare con la minoranza dell'Ufficio Centrale.

Signori, in Italia ci sono due esagerati partiti opposti ai quali non appartiene nessuno dei miei colleghi; ma ognuno di loro nuoce più a se stesso che al partito avverso. Tutti due nociono all'Italia. Uno di questi partiti, del quale credo opportuno di parlare, asserisce, predica, dice a tutti che non sia possibile amare l'Italia ed esser cattolico.

Coloro che appartengono a questo partito ignorano, ovvero vogliono ignorare il male che essi fanno all'Italia. È colpa loro se molti pei quali la libertà d'Italia fu il più bel sogno della loro giovinezza, lo scopo dei loro studi, costò loro sacrifici e persecuzioni, ora quasi hanno mutato pensiero, cercano tenersi in disparte, o almeno il loro amore per l'Italia è affievolito.

Credano essi pure a Maometto, ma vorrei dimandare loro se sanno che l'immensa maggioranza degli Italiani è cattolica, se credono essi poterli mutare di pensieri. Ed indegni concittadini del Macchiavelli, ignorano che chi non può distruggere un nemico deve farselo amico.

Di tante difficoltà incontrate nel fare l'Italia, moltissime si sarebbero evitate se tutti avessero almeno fatte le viste di essere cattolici.

Qui mi credo in debito di dichiarare che sono cattolico, che credo poterlo essere e servire l'Italia, perchè credo poter servire la mia patria e la religione dei miei avi.

Uno degli onorevoli oratori ha detto che tutto si fa e si rifà e tutto è ora mutabile. Io tengo, o Signori, che il secolo XVIII fu il secolo del libero esame ed il secolo XIX è il secolo degli esperimenti. Tutto è incertezza, o Signori, tutto si rifà, ed è incerto quali saranno le vere basi della novella civiltà.

Ma io almeno vorrei che coloro che questo tempo chiameranno antico, quando avranno a giudicare i fatti ora avvenuti, e specialmente quelli che riguardano i fatti delle tre razze latine, io vorrei che potessero assegnare un bellissimo posto all'Italia; io vorrei che potessero dire che questo popolo ha dimenticato lo spirito di parte che fece tanto male all'Italia; io vorrei che si dicesse che questo popolo sacrificò sull'altare della patria qualunque risentimento, qualunque antipatia, qualunque vendetta e non altro seppa che, amare la patria sopra ogni cosa al mondo è dovere santissimo e solo la nequizia degli uomini ne fece una virtù.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Signori Senatori. Se ho desiderato di parlare in quest'occasione non fu già perchè io pensi che le mie parole possano aggiungere luce alla discussione; non perchè creda a me il potere di convincere le opinioni contrarie, ma perchè ho pensato che in questo argomento, che ora è gettato in mezzo alle dispute degli uomini, e a dispute ardenti e talvolta anche irose, il mio pensiero non poteva scendere nascosto nel buio dell'urna, ma deve essere aperto a voi e a tutti, per quanto è possibile.

Esordirò con due brevi osservazioni sopra alcune sentenze o concetti della dotta Relazione dell'Ufficio Centrale, delle quali con tutta la riverenza che professo agli egregi membri dell'Ufficio medesimo, non saprei capacitarmi.

Queste sentenze o concetti di cui oso lagnarmi, stanno in fine dei due primi commi del quarto capitolo della Relazione a pagina 3.

Con la prima si dice che nella formazione dell'esercito non vi devono essere eccezioni

all'infuori dell'impotenza e dell'indegnità, nè si fa cenno delle incompatibilità.

Colla seconda si dice, che sembra alla Giunta che questo ritorno al passato (e allude all'opinione espressa dalla minoranza dell'Ufficio Centrale, o da quelli che con lei consentono) se trova favore presso autorevoli personaggi, è da ritenere che c'entra non per poco l'abitudine.

La prima osservazione sarà questa: è impossibile escludere affatto in tutte le funzioni sociali, in tutti gli organamenti, le incompatibilità. Viene naturalmente al pensiero di ognuno che molte volte può accadere che i doveri e le funzioni dei cittadini, egualmente utili, più o meno proficue, non possono simultaneamente esercitarsi. E di incompatibilità sono piene le nostre leggi. Io le trovo nel Codice civile dove si parla delle tutele e delle cure; io le trovo nell'organamento giudiziario quando si parla dei giurati ed anche della magistratura nei casi in cui ci può essere conflitto di interessi; le trovo nella legge comunale e provinciale, e finalmente le trovo appunto in conseguenza della legge politica, nella stessa rappresentanza della nazione. Nel maggiore, nel più grande dei diritti dei cittadini, molte persone sono escluse appunto per ragione d'incompatibilità, dal rappresentare il paese, nel mentre sicuramente non sarebbero nè incapaci, nè indegne.

Ma su quest'argomento dell'incompatibilità hanno già parlato gli onorevoli autori dell'emendamento componenti la minoranza dell'Ufficio Centrale alla cui opinione mi accosto, come vedrete e per conseguenza non ne terrò maggior discorso. Piuttosto mi ferisce l'altro asserito della Relazione, che, cioè, il professare le idee che noi sosteniamo possa considerarsi come un ritorno al passato, possa farsi piuttosto per abitudine che per convinzione.

Io non posso accettare, me lo perdoni la maggioranza dell'Ufficio Centrale, io non posso accettare questa sentenza.

Ritorno al passato! Ma definiamo che cosa è questo passato, poichè la frase è un poco vaga. Io ve lo dirò cosa intendo per passato.

Passato in generale nella moderna società è l'epoca anteriore al 1789, anteriore alla dichiarazione dei dritti dell'uomo, fatta dall'Assemblea di Francia; passato per l'Italia è l'epoca

anteriore al 1848, sono gli antichi regimi, tutto ciò che è stato prima del nostro risorgimento, di quell'aurora di libertà in cui il senno ed il valore dei Subalpini cominciarono l'opera della redenzione, che felicemente è giunta al suo termine. Ora nessuno, che in questa materia pensi come me e come appunto ha professato la minoranza dell'Ufficio Centrale, intende di ritornare al passato.

Non è il passato, è il presente che noi vogliamo mantenere; e si vorrebbe star lontani da un avvenire, che, come vi dimostrerò, potrebbe essere pieno d'inconvenienti.

E difatti, un riguardo al clero nel reclutamento dell'esercito non è attualmente in vigore nella legge del 1871? — poichè il progetto di legge che noi discutiamo adesso, finchè non sarà sancito e promulgato, appartiene all'avvenire. Dunque non è il passato, è il presente a cui in massima noi vorremmo attenerci. Ci è qualche varietà nella forma, ma il concetto è questo: un riguardo al clero nel reclutamento.

In quanto all'abitudine sarebbe veramente strano che un uomo avesse a dire; che i preti non debbano portare il fucile, perchè durante la sua vita non ha mai veduto che l'abbiano portato. Questo è un genere di ragionamento che non si può supporre, e meno ancora in una persona che ha l'onore di appartenere a questo consesso.

Detto queste cose, e ammesso che io ho una convinzione e che non parlo per forza di abitudine, entro in materia.

Signori, io vengo ad esporvi la mia convinzione, e dovrò ripetervi ben volentieri una dichiarazione che poc'anzi faceva l'onorevole collega barone Gallotti.

Io sono cattolico, mi professo cattolico, e spero continuare a vivere e morire nella fede de' miei padri; ma qui non è il credente che parla, non il privato colle sue aspirazioni, ma è l'uomo pubblico, è il Senatore, è quella particella del potere sovrano legislativo che si chiama Senatore, e che entrando in quest'aula ha giurato di non avere altro scopo nell'esercizio delle sue funzioni, che il bene inseparabile del Re e della patria. Per conseguenza, le cose che sto per accennarvi, le direi egualmente se fossi un credente in Maometto, od un adoratore di Buddha.

Ho detto che qui siamo unicamente per coo-

perare al bene inseparabile del Re e della patria. Ora, Signori, per me la patria non è una astrazione filosofica, non è una figura poetica; per me la patria è il complesso dei cittadini, è la massa degli Italiani miei concittadini coi loro bisogni, con le loro glorie, colle loro sventure, colle loro aspirazioni.

Ora, entrando in questa materia bisogna avvertire: che quando io vengo a sostenere un riguardo (notate che uso la parola *riguardo*) alla posizione del clero, io non mi preoccupo tanto del clero per se stesso, mi preoccupo di quella immensa massa di cittadini che professano una religione; e se io parlerò in particolare del cattolicesimo, è perchè l'immensa maggioranza del paese è cattolica; ma dichiaro che fedele ai principj dello Stato, e fedele ai miei principj personali intendo, applicare le stesse massime anche a coloro che professano altri culti tollerati nel Regno. Per conseguenza questo riguardo, che molti hanno voluto chiamare con quella parola antipatica di privilegio, io lo ritengo giusto e non lo applico direttamente ai componenti il clero, ma lo ritengo necessario all'immensa maggioranza dei cittadini. È in loro favore che io desidero che qualche cosa si faccia in questa materia, di modo che, permettetemi di dire, che se privilegio voleste chiamarlo, sarebbe veramente di nuovo genere e strano, un privilegio a favore della universalità dei cittadini.

L'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale di cui ora si tratta ha due parti. Nella prima accoglie l'articolo ministeriale, nella seconda parte aggiunge qualche cosa di cui parleremo poi. La prima parte assoggetta in genere al servizio militare anche i membri del clero e suppone che se anche non facessero quel servizio ordinario di 3 anni sotto le armi, possono però fare il volontariato di un anno. Io mi preoccupo della deficienza del clero, e temerei che ai bisogni religiosi delle popolazioni potesse mancare il numero sufficiente di ministri del culto.

Vi ho detto poc' anzi che m'interesso della maggioranza del paese, e che credo che tutti abbiano una religione, e dirò altresì che seguano un culto. Non vorrei che alcuno mi dicesse: ma, e gli increduli e gli atei, dove li lasciate? Veramente io credo che ci andrebbe il microscopio per discernere in mezzo alla po-

polazione qualche ateo e qualche miscredente, giacchè non tutti coloro che apparentemente, non dirò affettano, ma mostrano di aver nessun sentimento religioso, sono veramente miscredenti. Un poco ci entra la moda, un poco il timore di sentirsi chiamare codini, un poco si fa per fare la corte a qualche personaggio elevato che professa simili dottrine. È un fatto che per un motivo o per l'altro vi è chi si mostra miscredente, ma io non gli credo. Non credo nemmeno a quelli che in buona fede credono di essere miscredenti.

Io credo invece, che il sentimento religioso è talmente insito e connaturale nell'uomo, che non vi ha creatura ragionevole, non vi può essere uomo che non lo senta. Accade qualche volta che questo sentimento si nasconde in un ripostiglio, come si fa di cosa preziosa o di un farmaco potente, e non si ricordiamo più di averli; ma vengano le avversità, vengano le grandi commozioni d'animo, vengano i grandi pericoli, e allora ci ricordiamo di quel sentimento che avevamo riposto.

Questa mia sentenza potrebbe sembrare arida, e far crollare il capo a qualcheduno che potrebbe dire: che autorità ha quel signore lì per dire che i miscredenti non sono miscredenti? Così permettetemi che vi legga quattro linee di un omino che vale qualche cosa; Francesco Bacone di Verulamio, il quale parlando dell'ateismo così si esprime: « Dicit » scriptura: *dixit insipiens in corde suo, non est Deus!* Non dicit: *cogitavit in corde suo.* » Adeo ut magis intra se hoc asserat, tanquam rem quam lubens optaret, quam quod poenitus hoc credat, et sentiat. »

Dunque che l'ateo illuda sè stesso, e creda di non credere quello che crede, perchè desidererebbe di non crederlo, questo lo dice Bacone, e giustifica il mio asserto.

Torno all'argomento. La gran maggioranza del paese ha un sentimento religioso, professa un culto, e ha diritto che lo Stato non impedisca che le sue aspirazioni, i suoi bisogni religiosi siano menomati col numero deficiente dei sacerdoti.

Ma circa al numero dei sacerdoti ho sentito ieri da autorevoli miei Colleghi due asserti che veramente non sono molto d'accordo tra di loro: l'onorevole Senatore Pantaleoni mi ha letto una statistica, dalla quale, colla lealtà

che gli è propria, ha desunto che dei preti ne abbiamo a bizzeffe, che se ne può levare, che tanto ce ne rimarranno sempre ancora abbastanza; l'illustre Senatore Mamiani ha ammesso che sono pochi, ammette anche che siano per diventare più pochi, ma conchiude col dire, *pochi ma buoni*, e ciascuno è andato colla sua mente a completare quella frase, *pochi ma buoni come i versi del Torti*.

Dacchè l'illustre Manzoni ebbe scritta quella frase, tutti la ripetono e la completano.

Ora, la frase del Manzoni era verissima, era giustissima finchè parlava del poeta e dei versi, ma poi la poesia è una bellissima cosa, eleva gli ingegni, ingentilisce gli animi, ma la poesia non è una funzione ordinaria della società. E quindi sta benissimo: i versi e i poeti siano pochi e buoni; sarebbe desiderabile che fossero pochi e buoni anche i pittori, gli scultori, i maestri di musica. Ma quando si tratta di servizi generali, ordinari, necessari, indispensabili a tutti i singoli cittadini, allora non è più il caso di dire: *pochi e buoni*; bisogna dire: *buoni, ma quanti ne occorrono*. Infatti in alcune provincie era limitato il numero degli avvocati, erano pochi, era presumibile che fossero buoni; ma si pensò al numero occorrente al bisogno dei cittadini, e si lasciò senza limitazione che chiunque ne avesse i requisiti potesse esercitare l'avvocatura.

Lo stesso dicasi di altre professioni delle quali non si limita il numero, sebbene ridotti i professanti sarebbero migliori.

Ora, non ci preoccuperemo noi di esaminare se il numero dei sacerdoti corrisponda ai bisogni delle popolazioni? Io credo che dobbiamo preoccuparcene, ed inoltre credo che i preti siano pochi e che vadano continuamente diminuendo; e l'esperienza delle provincie che io conosco, e di altre di cui sento parlare, mi convince sempre più di questo fatto. Recentissimamente, mentre io per rimettermi in salute, ero assente dal Senato, ho avuto certezza che in una diocesi, che non è nemmeno una delle più grandi, nel 1874 sono morti 30 preti e se ne sono fatti due. Il numero scema. Sono di ciò causa condizioni generali sociali, e in questo io non voglio entrare; accenno al fatto e mi pare che un certo riguardo a non diminuire anche di più il numero dei preti sarebbe cosa provvida. Nondimeno, sia perchè chi troppo vuole nulla

stringe e bisogna contentarsi del poco che si ha, sia perchè pongo fiducia nei sentimenti di chi ha proposto l'emendamento, cioè degli onorevoli Senatori Mauri e Tabarrini, io accetto la prima parte, cioè l'articolo ministeriale, e la accetto anche per la ragione seguente.

A rigor di termini, non si può dire che il volontariato di un anno, che può incominciarsi a 17 anni, tocchi veramente agli alunni in carriera ecclesiastica, giacchè io non posso considerare come alunni in carriera ecclesiastica dei giovanetti unicamente per il motivo che sono in un convitto che si chiama seminario a studiare umanità e retorica, ed escono portando una vesta talare o nera, o azzurra, o rosso-mattone. Ciò non basta per poterli dire alunni in carriera ecclesiastica, finchè vi stanno a studiare materie letterarie, finchè sono padroni di andarsene, e passare ad un liceo dello Stato, o darsi a qualunque altra carriera o professione.

Ora, un volontario di un anno, che non posso ancora considerare come vero alunno in carriera ecclesiastica, che a 17 anni va ad esercitarsi nelle armi, e a 18 anni passa in congedo, non mi pare che si pregiudichi nella sua vocazione, perchè a 18 anni ha ancora il tempo per fare, se vuole, gli studi teologici, ed entrare negli ordini sacri, i quali veramente definiscono colui che si destina al sacerdozio della chiesa.

È vero che sicuramente dalla convivenza, per quanto moralizzatrice mediante la disciplina, con altri giovani che non hanno veruna idea di fare il prete, con un po' di abitudine di caserma, forse qualche vocazione resterà per via. Ma di queste vocazioni che restano per istrada io non mi preoccupo.

Per questa parte dunque io credo che possiamo ammettere quest'idea dell'eguaglianza con gli altri, ed io accetto la prima parte.

Vengo alla seconda parte; e qui non solamente accetto, ma prego anche il Senato ad accettare l'aggiunta proposta dalla minoranza dell'Ufficio Centrale. Si tratta di coloro che hanno cura di anime, sia del culto cattolico o di altre comunioni religiose.

Il parroco, sparso su tutta la superficie del regno è un personaggio importante, e permettete che io mi limiti a parlarvi dei parroci di campagna; mi restringo a questi, giacchè se

la quasi totalità degli italiani è cattolica, sicuramente lo è in grandissima maggioranza la popolazione della campagna che rappresenta press'a poco i cinque settimi della popolazione totale. Occupandomi di questa, mi occupo dell'immensa maggioranza dei cittadini italiani.

Io, per abitudine di famiglia, ho sempre passati diversi mesi dell'anno in campagna, ed ora sono divenuto campagnuolo; ho trasportato il mio domicilio in campagna, e, senza pretendere di essere un Cincinnato, quando riposo da quelle poche cure che presto alla cosa pubblica, preferisco recarmi in mezzo ai contadini, quindi la campagna la conosco.

Ora, Signori, sapete cosa è il parroco in campagna? È il moralizzatore della popolazione. Moralizzatore con efficacia, poichè mette come sanzione della morale i premi ed i castighi della vita futura. Quei sommi veri dell'esistenza di Dio, dell'immortalità dell'anima, della responsabilità delle nostre azioni non enterebbero in quelle rozzi menti, se non fossero loro proclamati in nome di Dio e sotto la sanzione religiosa del parroco.

Credete voi che in campagna quei buoni curati si occupino di alta teologia, o del diritto pubblico ecclesiastico che facciano perorazioni coi contadini, o per l'infallibilità, o per un diritto o per un altro? Niente di tutto questo. Il parroco spiega il Vangelo, e questo è dir tutto. Il parroco, l'ho sentito centinaia di volte, insegna all'uomo il lavoro, insegna all'uomo il rispetto della cosa altrui; alla moglie insegna la fedeltà verso il marito, al padre l'amore pei figli, ai figli il rispetto e la riverenza ai genitori, a tutti il perdono delle offese. E quest'uomo non vorremo tenerlo da conto, non sarà di nostro interesse; sarà un privilegio il mantenere, a quest'immensa massa di buoni cittadini, il mezzo di conservarsi morali? Io vorrei immaginare un paese che rimanesse senza parroco per due o più anni, io vorrei vedere chi moralizzerà il villaggio. Mi si risponderà: il maestro di scuola. Poichè adesso non vi ha miracolo che non si attenda dal maestro del villaggio. Il maestro di scuola ha fatto i Bismarck ed i Moltke, questi geni straordinari che Iddio concede alle nazioni a periodi di secoli. Il maestro di scuola farà sempre la sua scuola ai bambini, come fa adesso. La scuola è un'opera buona, e che io, come tutti gli altri, desidero

che sia generalizzata in tutti i Comuni d'Italia.

Il maestro di scuola insegnerà i primi rudimenti del leggere e dello scrivere e del conteggiare, che sono già un prezioso acquisto per quella gente nell'umile condizione in cui devono vivere, ma moralizzerà, farà prediche, insegnerà delle massime buone? Insegnerà dei precetti, che i bambini reciteranno poi a memoria, farà cantare degli inni patriottici; quando gli scolari mostreranno cattive tendenze, distribuirà qualche amorevole scapellotto, in onta ai regolamenti, ma qui è tutto. Fuori di scuola, che vedete? La prima cosa che fanno quando escono i ragazzi è di prendersi pei capelli, darsi quattro pugni, portarsi via il berretto, i libri, ed in seguito, a riprova dell'avuto insegnamento, vedrete scrivere qualche parolaccia sui muri col carbone, o disegnare qualche oggetto tutt'altro che decente.

Il maestro di scuola ci sia, ammetto il bene che può fare, ma immaginare che moralizzi la popolazione e non solo i ragazzi ma i giovani, gli adulti, i vecchi, credo che sia opera vana sperarlo.

Cerco di abbreviare per non tediare il Senato.

Ho spiegato l'importanza che io do ai parroci e la necessità di fare in modo che non siano tolti alle popolazioni, specialmente campestri.

Si è detto: se un parroco va via, ci sarà il parroco vicino. Per dir questo bisogna conoscere ben poco le condizioni della campagna dove il parroco il più delle volte deve fare delle miglia per visitare i malati, per assistere i moribondi. L'attendere a due parrocchie contemporaneamente è cosa superiore alle forze di un uomo.

Ma, si dice; i parroci, avranno passato i 40 anni di età, e non saranno molestati. È vero, ci sono molti parroci vecchi, e questi sono i più caritatevoli, i più tolleranti, i più moderati e sono quelli che sono già in relazione stretta intima, con tutta la popolazione da loro dipendente, di cui hanno benedetto l'unione matrimoniale, hanno battezzati i figli, hanno seppelliti i morti, dopo averne le ultime ore di vita confortate con le celesti speranze. Ma accanto al vecchio parroco sta il cappellano coadiutore giovane. Ora se questo gli si toglie è un togliere la forza al parroco, perchè è in età

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

grave, e non potrà più disimpegnare tutte le sue pietose funzioni.

Ho detto le ragioni speciali per le quali io appoggio grandemente l'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale.

Però due obiezioni vengono spesso in campo « badate che il clero ci è nemico, tutto ciò che voi fate in suo favore, ritornerà in nostro danno, voi riscaldate una serpe in seno ! »

Signori, esiste pur troppo un partito che si chiama clericale, od ultramontano, ma questo è un partito politico, che si è disgraziatamente insinuato nella Chiesa, ma non è la Chiesa, non è la religione, e se nelle alte sfere si può trovare chi segua questo indirizzo pericoloso e si serva a fini politici delle cose religiose, non crediate che nel basso clero possa questo accadere, specialmente nelle campagne, dove ho già detto, di queste materie non si parla nemmeno, e non si capirebbero, se se ne parlasse.

Vè poi un'altra obiezione, che ha fatto capolino da qualche tempo. Si dice: « Voi volete favorire il clero, voi tirate alla conciliazione. Siete poco meno che traditori della patria, io vi ho riconosciuti; capisco chi siete; volete la conciliazione dello Stato con la Chiesa. »

E qui, nell'espore il mio pensiero, mi duole di dover per la prima volta contraddire ad un'osservazione del mio amico Senatore Mauri; sarà la prima volta, dopo più che mezzo secolo di amicizia.

L'onorevole Senatore Mauri ha respinto l'idea di conciliazione; ma nel respingerla mi pare che sia caduto nello stesso equivoco che domina nella stampa in questa questione. Si confonde conciliazione con transazione.

Infatti ieri, il mio amico e collega, ed ora anche vicino, diceva: « Noi non cederemo mai alla Chiesa nessun diritto dello Stato; quindi non possiamo conciliarci. Ma Dio guardi anche me dal solo pensare di cedere nulla dei nostri diritti. I nostri diritti li abbiamo, ed intendiamo di tenerceli intatti, come dobbiamo rispettare quelli della Chiesa.

La conciliazione non è una transazione; la transazione veramente si compone di una concessione reciproca di diritti veri o controversi, concessione che una parte fa all'altra per venire a concludere la transazione stessa. Ma la

conciliazione può stare senza la transazione, e mi spiego.

Noi, colla legge delle guarentigie, abbiamo stabilito nettamente la separazione dello Stato dalla Chiesa, abbiamo tracciato due sentieri paralleli, che non possono incontrarsi mai.

Ora, da che vengono i guai presenti? Non vengono da noi che siamo sul nostro sentiero e camminiamo dritti su quello; vengono da quelli che pretendono che noi invadiamo il loro sentiero, mentre essi stessi tentano invadere il nostro. Ma se accadrà, cosa assai difficile, ma che però può accadere, che la Chiesa cammini tranquilla sul suo sentiero, e lo Stato sul suo, senza che l'uno si lagni dell'altro, ma non sarebbe il caso, mentre ciascuno camminerà per la propria via, di sorridersi e toccarsi la mano? Ora io non credo che la conciliazione intesa in questo senso, esecuzione leale della legge delle guarentigie, sia un caso da abbominarsi. È da abbominarsi la transazione, e in questo convengo perfettamente; ma siccome l'escludo, così non accetto rimproveri che io possa momentaneamente coltivare un pensiero di transazione.

Io ho finito, mi resta la perorazione. Io vorrei rivolgermi all'onorevole signor Ministro e pregarlo di accettare l'emendamento che colle mie deboli forze ho cercato di sostenere, ma non ardisco farlo, mi basterà che egli non lo combatta. Io dirò perchè non mi azzardo fare questa preghiera assoluta.

A suoi tempi quel giovinone del Berni scrisse un sonetto molto noto, nel quale descrivendo la condizione, a' suoi tempi del Papato, diceva:

« Il Papato è un composto di rispetti
» *Di se, di ma, ecc.* »

con quel che segue. Se Berni fosse al mondo non lo scriverebbe più il sonetto sul Papato, perchè il Papato è diventato tutt'altro che un composto di *se* e di *ma*.

Forse il Berni applicherebbe quei versi al Ministero, cui non ne faccio un rimprovero, un appunto, ma che si trova realmente in mezzo a tanti *se*, a tanti *ma*, e qualche volta non trova la via per viste di prudenza, per condotta politica, e non può sempre dire nettamente e schiettamente (come io pover' uomo dico qui), la sua opinione. Di modo che per queste ragioni io mi limito a pregare il Ministero a non batterci; al Senato invece dirò che lo prego ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

accogliere l'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale, e spero nel Senato il quale seppe sempre avere certi riguardi, certe cautele (ne ha dato prova anche nel Codice penale), e in tutte le occasioni, sempre mantenendo fermi e intatti i diritti dello Stato, senza debolezza, con generosità, ma con fermezza allo stesso tempo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE. Io dirò brevi parole. Convengo coll'onorevole preopinante che il Senato avviserà nella sua prudenza e saviezza a ciò che debba fare in questa materia; ma non ammetto che il Ministero sia per rimanere incerto in una questione di tanta gravità.

Quali sieno, o Signori, le opinioni del Ministero sulla questione ecclesiastica, e sui rapporti della Chiesa collo Stato, esso ha avuto occasione di manifestare testè, nè con reticenze, od esitazioni, come pareva dubitasse l'onorevole preopinante, ma con tutta la franchezza nell'altro ramo del Parlamento.

Il Ministero ha dichiarato che manteneva fermo quell'indirizzo generale politico che l'Italia ha seguito dai tempi del Conte di Cavour sino ad oggi, ma che nella sua applicazione avrebbe in qualche parte tenuto conto dell'opportunità. Nella questione presente però non è di opportunità che si parla.

Si tratta, o Signori, di una legge che ha per obbietto il diritto comune, si tratta di pareggiamento di condizioni, non già di persecuzione, nè di esclusioni.

Il mio onorevole collega il Ministro della Guerra, il quale è in questa materia competente, certamente più di me, vi dimostrerà che le conseguenze che taluni onorevoli Senatori hanno presupposto non possono temersi nè dall'articolo quale l'altro ramo del Parlamento lo ha votato, nè quale la maggioranza dell'Ufficio Centrale lo propone modificato. Vedrà il Senato se gli convenga di accettare questa modificazione alla quale il Ministero non potrebbe in nessuna guisa contraddire, perchè trova che il pensiero stesso vi è riprodotto e ne è corretta per avventura la forma. Il Ministero non potrebbe accettare l'emenda-

mento proposto dalla minoranza dell'Ufficio Centrale e per lo contrario lo respinge.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Signori Senatori, avete oggi uditi i generosi discorsi dell'onorevole Senatore Gallotti, dell'onorevole Senatore Lauzi, i quali nella bontà e candore dell'animo loro hanno creduto, e vi hanno esposto uno stato di cose, il quale io giudico lontano dal vero; direi quasi ch'essi hanno fatta un'egloga della Chiesa cattolica; che vi hanno dipinta la vita agricola, senza le sue noie e i suoi mali, hanno descritta la campagna, facendo astrazione...

Senatore GALLOTTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore AMARI, *prof.*... dei lupi e delle volpi. Ma io non intendo inoltrarmi in questo terreno, non intendo promuover ora in Senato una discussione religiosa e politica intorno la situazione nostra di faccia al clero romano, o vaticano, come meglio or si direbbe. Io mi limiterò strettamente al testo dell'emendamento e dell'articolo che è messo in questione.

Ieri avete sentito, dagli onorevoli Senatori Tabarrini e Mauri, lo sviluppo dell'emendamento da loro proposto, e circondato d'una fitta siepe di ragioni e di opposizioni, alle quali oggi se ne è aggiunta qualche altra dagli onorevoli Gallotti e Lauzi. Io non imprenderò a ribattere d'una in una le ragioni allégate, alle quali in parte è stato risposto ieri. Mi par sistema più sicuro e più pratico andare diritto allo scopo dell'emendamento, agli effetti che produrrebbe, onde dedurrò e sottoporro al Senato le ragioni per le quali io penso che non debba esser approvato.

Veramente si potrebbe dire che la minoranza dell'Ufficio Centrale, vedendo che la concessione proposta nel primo schema dal Ministero a favore degli ecclesiastici era uscito fuori dalla porta, l'ha voluto poi far rientrare per la finestra. Si sente nella forma stessa dell'emendamento un sale accademico degno degli eruditi ed arguti autori della proposta. Volendo distruggere l'articolo votato dall'altro ramo del Parlamento, essi l'hanno conservato testualmente con una piccola aggiunta che ne porta via la parte più essenziale. L'articolo dice:

« Per gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica, e per gli aspiranti al ministero del

culto in altre comunioni, cessano le esenzioni e le dispense stabilite nelle leggi precedenti. »

Ed ecco l'aggiunta:

« Quelli però che appartengono, ecc., » e così con l'artificio dei *ma* si passa ad esentarli dal servizio militare in un modo o in un altro.

Ieri l'onorevole Senatore Cannizzaro accennò su questo la sua opinione, che è anche la mia. Io suppongo che quando si venisse al bisogno di chiamare la seconda ed anche la terza categoria, di armare tutti i cittadini per la difesa della patria, certo il Ministro della Guerra non avrebbe il desiderio di mettere il fucile in spalla a tutti i sacerdoti e molto meno ai parroci. Ma dall'altro lato sono fermamente convinto che approvare l'emendamento sarebbe dare agli ecclesiastici un diritto che non avrebbe nessun altro cittadino; stabilire un'eccezione alla quale non v'è nessuna ragione.

E non mi si dica qui che i sacerdoti per dovere del loro ministero, per obbedienza ai canoni non possono prendere le armi. Prima di tutto si potrebbe rispondere che forse non si tratta di far loro prendere le armi. Ma dato anche ciò, che faremmo noi se si adottasse la proposta? Noi scriveremmo in una legge dello Stato i canoni della Chiesa, mentre noi abbiamo stabilito una separazione assoluta della Chiesa dallo Stato. Noi scriveremmo nelle nostre leggi una disposizione, l'origine della quale è estranea ai poteri dello Stato; una disposizione i cui termini noi non possiamo nè conoscere, nè moderare; tanto meno lo possiamo oggi, che, come voi sapete, ciò che era un tempo, e si continua a chiamare per consuetudine la *Chiesa cattolica*, è divenuta corpo morale assolutamente diverso da quello che si conosceva sotto tal nome. La Chiesa cattolica è composta adesso di due parti sole e ben distinte: una oligarchia che comanda a verga; e un clero, incominciando dai vescovi, che ciecamente deve obbedire. Le leggi emanate dal capo della Chiesa non hanno bisogno di essere sanzionate. Ora, come possiamo noi nelle nostre leggi stabilire una esenzione fondata sopra ordinamenti che non dipendono da noi stessi, dei quali noi non possiamo fissare i limiti, non possiamo prevedere le mutazioni? No; ciò non deve essere.

A questo proposito mi torna a mente l'esempio che si è voluto cavar dalle leggi mi-

litari d'altri paesi e in specie della Germania. Voi vedete, o Signori, che non solo non v'ha analogia nel caso, ma che l'esempio è molto dissonante.

In Germania lo Stato dà leggi alla Chiesa e la infrena in quel modo che sappiamo tutti. Non intendono al certo i proponenti che noi ci mettiamo in quella via; nè io l'intendo. Lasciamo dunque le altre nazioni coi loro concordati, e coi loro speciali e severi statuti ecclesiastici, e provvediamo in casa nostra secondo le condizioni delle cose che abbiamo dinanzi agli occhi, e secondo è richiesto dalla assoluta separazione della Chiesa dallo Stato.

Noi non possiamo dar leggi alla Chiesa, nè accettarne da lei.

Adottando l'emendamento della minoranza del vostro Ufficio Centrale, si andrebbe incontro all'altro gravissimo inconveniente, che noi daremmo ai vescovi, alle autorità ecclesiastiche, che non so quali siano, che non possiamo sapere quali si presenteranno come tali, daremmo, dico, il potere di esentare realmente dei cittadini dal servizio militare, di esentarli nel numero che piacesse al clero, e nelle condizioni che ci si volessero rappresentare; poichè, ricordatelo bene, noi non siamo in grado di conoscere le qualità che darebbero diritto al privilegio.

Ora, come volete voi consegnare ad altro potere la chiave dell'unica porta per la quale si potrebbe sfuggire secondo la legge attuale al servizio militare? Perchè, dovete ricordare che l'esenzione dal servizio militare oggi in Italia non può essere concessa da nessuno; non c'è Parlamento, non c'è autorità nello Stato che possa esentare un uomo dal servizio militare; il Ministro della Guerra deve destinare gli uomini a tale e a tal altro servizio dell'esercito, e nell'interesse dell'esercito stesso, e del paese; ma esentarne uno dal servizio militare, il Ministro, nè altri non può, se non che per le incapacità fisiche determinate dalla legge. Ebbene, questo potere che nessun altro tiene, vorreste voi darlo in mano del clero?

Io non partecipo della fiducia e della serenità nella quale vivono alcuni intorno alle intenzioni dell'alto clero, le intenzioni di quella mano di stranieri che attualmente governa la Chiesa, e che per scansare le parole aspre ho chiamata meramente oligarchia. Ricordate, o

Signori, che non è guari, in quest'aula stessa, in una solenne discussione, sostenendo partiti diversi, ed anche contrari, tutti gli oratori convennero che nello stato attuale la Chiesa cattolica ha evidentemente un indirizzo, un intento nè favorevole, nè indifferente allo stato nostro, ma prettamente ostile. Io non voglio designare con altre parole quali sieno le tendenze di tale oligarchia, la quale non è italiana, ma straniera; ma non possiamo dimenticare ciò che hanno scritto certi alti dignitari: che le proteste contro gli atti del Governo italiano sono opportune a farsi « per le rivendicazioni dell'avvenire. » Le rivendicazioni dell'avvenire, voi sapete che cosa significhino? —

Ora, alla parola rivendicazione io non opporrò la parola vendetta. Le nostre leggi certamente non devono avere l'impronta di reazione, il nostro Governo deve andar sicuro di sé e camminare nella via che si è proposta; sì, ma dobbiamo guardarci quando sappiamo aver tanti nemici; e precisamente a questi nemici ed a' loro vassalli non dobbiamo dare in mano il mezzo di rendersi popolari in Italia, dispensando quel tristo privilegio, che nessuno, siccome ho detto, può concedere. Io penso perciò che l'emendamento non si debba consentire. Io son scuro che presentandosi il caso, il Ministro della Guerra provvederà nel modo più conveniente, perchè siano rispettate le coscienze, ed alleviato a tutti i cittadini, tonsurati o no, il peso di quel sacro dovere, ch'è la difesa della patria. Ma io voglio che nulla ne sia scritto nella legge, e spero che il signor Ministro non faccia intorno a questo alcuna dichiarazione esplicita. Il Ministro della Guerra sa bene ciò che deve rispondere: dico solo che per parte mia non desidero che egli faccia alcuna dichiarazione esplicita, la quale, ancorchè non abbia virtù di legge, potrebbe per avventura dare una specie di affidamento all'esenzione dal servizio militare. E perciò, se mai l'articolo proposto si tramutasse in un ordine del giorno, io non mi sento affatto disposto ad appoggiarlo.

Finora ho trattato esclusivamente dell'emendamento proposto dalla minoranza dell'Ufficio Centrale, e però l'art. II del progetto di legge.

Si è notata di passaggio tra le ingiustizie che si rinfacciano al progetto di legge, che noi negheremmo ai chierici quelle agevolzze che

sono concesse agli studenti universitari. Queste agevolzze, come sapete, consistono nel fare il servizio come volontari di un anno e poi passare in congedo illimitato, ovvero nel differire fino al 26.º anno di età l'entrata nel servizio militare.

Si è detto che essendo addetto il clero a un ministero che torna utile al pubblico, è necessario dare a' giovani che si avviano a quello le medesime agevolzze concesse agli studenti. Io debbo ricordare al Senato che gli studenti delle Università e degli altri stabilimenti, dei quali si parla nell'articolo 7 del progetto, sono iscritti; il Governo li conosce, sa che hanno subito un esame, che ciascuno è arrivato al tal punto; la classe loro non si può nè diminuire, nè aumentare. All'incontro che significa questa espressione: *alumni in carriera ecclesiastica*?

Quali sono gli alunni in carriera ecclesiastica?

Poco fa l'onorevole Lauzi, con un intento diverso dal mio, facea pur notare quanto sia vaga ed incerta una classe così designata.

Si tratta forse degli studenti de' seminari vescovili. Ma come daremo loro un privilegio, se legalmente non li conosciamo e non li possiamo conoscere se non da persone che non dipendono da noi e che, per giunta, abbiamo ragione di non credere amici nostri?

Chi ci assicurerà che insieme co' chierici dei seminari vescovili non vengano in lista altri sventurati giovanetti; i novizi, per esempio, che continuano ad entrare in molti conventi nonostante la loro abolizione?

Tenete per certo, o Signori, che sotto il nome di alunni in carriera ecclesiastica qui entrebbe uno e là un altro, ed avremmo una lista che non finirebbe mai.

Dunque mi pare che la legge in questa parte non sia affatto parziale a danno del clero. D'altronde non è punto vietato ai chierici di iscriversi ad una Università, o ad altro dei nostri stabilimenti di istruzione, e credo ch'essi ci guadagnerebbero molto nella loro istruzione, la quale da quello che si ritrae con certezza, è molto difettosa e zoppica molto.

Finalmente io pensò che il paragrafo *a* di questo stesso articolo, darebbe facoltà al Ministro, quando venisse un caso speciale e degno di considerazione, darebbe facoltà, io dico, di

differire la chiamata sotto le armi anche per un alunno che si trovi in uno studio ecclesiastico, il quale non potrebbe interromperlo senza suo danno.

Da questa parte dunque il progetto del Ministero è anche inappuntabile e merita l'approvazione del Senato.

Io intendeva di toccare un ultimo punto degno dell'attenzione del Senato, ma mi basta di farne un sol cenno dopo le parole pronunziate dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, le quali saranno mille volte più efficaci di qualunque considerazione che io potessi sottoporvi.

Io voleva sottomettere al Senato che rinviando la legge all'altro ramo del Parlamento con una mutazione sì grave, sì sostanziale come quella proposta dalla minoranza dell'Ufficio Centrale, potrebbe nascer causa di conflitti ne' poteri dello Stato; conflitti dei quali fino a questo momento l'Italia per sua ventura non ha dato alcun esempio al mondo; poichè qui i due rami del Parlamento, anzi tutte le parti del potere legislativo, hanno cospirato con perfetta armonia al bene della patria e al consolidamento di questa meravigliosa rivoluzione che ha fatto rinascere l'Italia a nuova vita e l'ha avviata a nuova grandezza.

Le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, io lo replico, mi dispensano dal toccare questo punto, il quale basta accennare. Permettete soltanto, o Signori, che io vi ricordi i sentimenti di un uomo insigne del quale tutti veneriamo la memoria e deploriamo la recente perdita.

Comprendete che io alludo al nostro presidente Des Ambrois, il quale all'aprirsi di questa medesima sessione, quasi con voce fatidica diceva a nome vostro:

« Alieni da ogni spirito di parte amiamo la » moderazione che non nasce da debolezza, ma » è culto della ragione e della giustizia; siamo » conservatori senza avversare il progresso » che è legge della Provvidenza e vita dei popoli. »

Mi par che seguiremo le massime ricordateci dal defunto nostro-Presidente, se voteremo questi articoli della legge come sono proposti dall'Ufficio Centrale.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al Senatore Gallotti che l'ha domandata per fatto personale, però io dichiaro che non ho inteso pronunziarsi nulla che lo riguardi personalmente; non ho inteso che degli elogi, ma nel dubbio che io abbia frainteso, gli accordo la parola, pregandolo ad attenersi nei limiti di un fatto personale.

Senatore GALLOTTI. Non uscirò dal fatto personale.

Se è vero che ogni diritto impone un obbligo, i riguardi, o Signori, coi quali parlo sempre a tutti i miei colleghi, mi danno diritto di pretendere gli stessi riguardi.

L'onorevole preopinante ha detto che abbiamo fatto un'egloga. Le mie parole furono abbastanza serie per credere che non si possa tacciarini di aver fatto egloghe. Io ho proposto nè più nè meno, ciò che l'onorevole Ministro della Guerra propose alla Camera elettiva, e dissi quella parola che non ripeterò per tema di uscire dal fatto personale.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Dichiaro all'onorevole Gallotti che ho adoperata la parola egloga nel senso più schietto e benigno che le si possa dare. Ho voluto dire che gli onorevoli Gallotti e Lauzi rappresentano a se stessi e al Senato la condotta della Chiesa cattolica in Italia, quale si può desiderare da animi generosi e patriottici come i loro.

Io credo che la realtà delle cose non risponda al bello ideale che gli onorevoli Senatori si figurano, e però ho usata la voce egloga che suonò sempre stato di pace, innocenza e lealtà.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. Permetta. L'oratore che viene ora per ordine d'iscrizione è il Senatore Cadorna Carlo. Ella, come Relatore ha diritto di parlare anche subito, se lo desidera, se pure non consente che parli prima il Senatore Cadorna il quale avrebbe preso la parola fin da ieri se non fosse stato per alternare i pro e i contro.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Acconsento che parli l'onorevole Cadorna.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cadorna ha la parola.

Senatore CADORNA C. Io sarò brevissimo; anzi debbo dichiarare che se avessi dovuto seguire il mio desiderio avrei taciuto, poichè al punto a cui è giunta la discussione, e dopo gli elaborati ed efficaci discorsi che si sono fatti in favore dell'articolo 11 di questo disegno di legge, temo assai che la mia parola possa essere ritenuta inutile.

Debbo però confessare che mi sento spinto a dire poche parole da che udii difendere l'articolo 11 in nome dell'ingerenza dello Stato nelle cose della Chiesa.

Da ventisette anni che ho l'onore di sedere in Parlamento, io cattolico, ho difeso costantemente, per quanto da me si poteva, i diritti dello Stato nelle materie che naturalmente spettano alla sua autorità. Rispettando completamente i diritti della Chiesa nelle cose spirituali che solo le appartengono, non sarei disposto a votare una legge la quale fosse d'ingerenza dello Stato in materia che non sono di sua competenza. È perciò che, votando l'articolo 11 come è stato proposto dall'Ufficio Centrale intendo di dimostrare che, esso, lungi dal costituire una ingerenza dello Stato nelle cose della Chiesa, si fonda per l'opposto sul principio della separazione delle materie spirituali dalle temporali, dell'autorità religiosa, della politica, e sul principio della libertà religiosa e politica. Difendo questo articolo nel nome della separazione delle competenze, e nel nome della libertà.

A misura che l'Italia andava costituendo la sua unità politica, e tanto più al compimento della medesima, le si presentò gigante la così detta questione religiosa, per le immense difficoltà che essa minacciava, sì all'interno che dall'estero. In qual modo le ha essa superate? Essa le ha superate adottando il principio formulato dal conte di Cavour, *Libera Chiesa in libero Stato*.

Un oratore, che pur si dichiarò favorevole all'articolo 11, accusò in massa tutti i Governi, che si succedettero, e il Parlamento di non aver compreso la formola del conte di Cavour, e di averla fin qui male interpretata, e peggio applicata.

Io non ho punto intenzione di seguire l'onorevole Senatore nella sua lunga escursione nel campo della politica di ingerenza nelle cose religiose, che secondo lui, lo Stato avrebbe

dovuto seguire per conformarsi alla formola del conte di Cavour.

Mi limiterò a dire che noi che avemmo l'onore di lottare per tanti anni accanto all'illustre uomo di Stato, e che avemmo l'onore di sedere con lui nei Consigli della Corona, possiamo, senza troppa iattanza, credere che abbiamo conosciuto un po' meglio di altri le sue intenzioni e le sue opinioni.

Dissi che non entrerò in questa questione, epperò mi restringo ad affermare che il mondo intero riconosce che la mercè di questo principio applicato, come da noi venne inteso, abbiamo felicemente superate le interne e le esterne difficoltà.

Credo di non essere indiscreto riferendo ciò che mi diceva, or non a guari, un illustre uomo di Stato di una grande nazione in un'amichevole conversazione. Esprimendo le sue simpatie per l'Italia, e pei suoi politici successi, egli che aveva diritto d'interpretare l'opinione del suo paese, soggiungeva: « ciò che vi procaccia di più la simpatia di questo popolo è il modo col quale avete risolto la questione religiosa; voi avevate quattro volte e più di difficoltà da superare, che non qualsivoglia altro paese, e le avete felicemente superate. »

Ho udito da avversari del principio di separazione e di libertà seguito dall'Italia, invocarsi anche l'autorità dell'illustre Gladstone, dell'uomo straniero il più simpatico all'Italia, del suo più antico sincero e costante amico. Non ho l'autorità di giovarmi delle mie cognizioni personali per interpretare le sue opinioni; ma dirò che chiunque abbia letto la sua pubblicazione: *I decreti del Vaticano*, della quale in pochi giorni si vendettero 150,000 esemplari in Inghilterra, ha potuto trovare alla fine di quella grande ed eloquente requisitoria contro i decreti del Vaticano questa interrogazione che egli fece a se medesimo. « Dunque, dopo di tutto ciò, voi rinnegate i principi di libertà che voi stesso avete largamente applicati ai cattolici? Credete voi dunque necessario di cambiare di politica? No, egli rispose. Io combatterò, io lotterò contro le pretese politiche del Vaticano; ma non rinnegherò, ed anzi persisterò nella mia politica di libertà. »

Ho detto ciò per provare che la grande autorità del signor Gladstone non può essere invocata contro l'applicazione del sistema procla-

mato dal Conte Cavour, e seguito fin qui dall'Italia.

Questo principio come deve essere applicato? La cosa è assai semplice; bisogna che le materie e le competenze spirituali siano distinte, e siano in fatto separate dalle temporali; e che a ciascuna delle due autorità sia lasciata piena libertà nelle materie che sono della loro competenza. Bisogna che lo Stato non permetta che la Chiesa s'immischi nelle cose dello Stato e che lo Stato non s'immischi in alcuna maniera nelle cose della Chiesa. In ciò consiste il principio del Conte di Cavour, e questo è il modo col quale è stato dal Governo e dal Parlamento fin qui applicato, per quanto le circostanze lo hanno permesso, e con quel graduale progresso che gli avvenimenti consentirono; ed il corso non è ancora compiuto.

Ora, lo Stato può in due maniere immischiarsi nelle materie che non gli appartengono, o disponendo in modo che vincoli cose o persone che non siano nella sua competenza; o stabilendo dei privilegi, i quali pigliano ragione da credenze, da persone o da cose religiose. Fuori di questa norma assoluta v'ha violazione apertissima del principio e della formola del Conte di Cavour.

Io reputo cosa essenzialissima che in nessun caso la legislazione d'Italia si scosti da questo principio, imperocchè, aperta una volta la porta, non vi sarà più lecito di chiuderla. Oggi voi farete questa legge a favore dei chierici, domani farete una disposizione in vista del matrimonio, posdomani ne farete un'altra in fatto di pubblica istruzione, sempre con argomenti egualmente forti a quelli che si adducono ora contro l'art. 11 di questo disegno di legge, e voi, senza che ve ne accorgiate, vi troverete sopra un terreno assolutamente opposto a quello che avete fin qui percorso gloriosamente e con tanto successo.

È facile immaginarsi quali ne sarebbero le conseguenze: oltre al danno di un abbandono di un principio giusto, liberale, fecondo di utilissimi risultati, molti altri danni ne conseguirebbero e il primo fra questi, ed il più grave il dover rinunciare assolutamente al principio della libertà della Chiesa nelle materie che alla medesima appartengono, ed il dover applicare il principio opposto a quello della formola del Conte di Cavour, entrando in una serie

infinita d'ingerenze dello Stato nelle cose religiose.

A ciò prego vogliano ben pensare quegli onorevoli miei colleghi ed amici che proposero e difendono l'emendamento all'art. 11.

Signori, quando un potere costituisce un privilegio, necessariamente egli deve provvedere a che di questo privilegio non si possa abusare. Questa è la storia di tutti i popoli cattolici nei secoli passati. Le ingerenze dei governi secolari nelle cose della Chiesa, le quali in molti casi e in molti luoghi andarono tanto oltre da diventare talvolta ridicole, come in Sicilia dove le visite pastorali delle diocesi si facevano in nome, per autorità, e per mandato del Re, furono conseguenza, e rimedio necessario dei privilegi che in quei tempi ebbe la Chiesa.

I privilegi riconosciuti alla Chiesa furono causa per cui i governi dovettero immischiarsi nelle cose ecclesiastiche, imperocchè non è possibile abbandonare una particella, sia pure piccola, del proprio potere ad un altro, senza riservarsi il diritto d'intervenire in ciò che egli fa, onde aver modo di provvedere, all'uopo alla propria tutela.

Ecco, o Signori, come il privilegio generi necessariamente l'intervento dello Stato nelle cose religiose, e come questa ingerenza dello Stato produca la negazione della libertà religiosa. Ora, io vi domando, dove andremmo noi se entrassimo sventuratamente in questa via? A voi, o Signori, la risposta, dopo i successi che abbiamo ottenuti coll'applicazione del principio della separazione delle materie, e delle competenze, e del principio della libertà e della indipendenza della Chiesa e dello Stato.

Egli è adunque, o Signori, in nome di questa libertà che io difendo l'articolo 11 della legge di cui si tratta, come venne proposto dall'Ufficio Centrale.

Vengo ora all'emendamento proposto dalla minoranza dell'Ufficio Centrale stesso, e dico, che esso costituirebbe un vero privilegio.

L'art. 11 stabilisce che *nessun* cittadino italiano può esentarsi dal prestare il proprio petto e la propria persona in difesa della patria.

Comprendete, Signori? nessuno. I proponenti dicono: *eccettuati i preti*. Io domando, è questa un'eccezione, è questo un privilegio sì o no? Il dimostrare l'evidenza è cosa molto dif-

ficile. Dappoichè ponete una regola generale, assoluta, e poi stabilite una eccezione a favore di una sola classe di persone perchè han concessione con materie e cose religiose, evidentemente voi costituite un privilegio pel clero.

A me pare così evidente che l'emendamento proposto all'articolo 11 della legge è una eccezione, un privilegio, una deviazione dai principî che regolano la politica governativa e parlamentare dell'Italia, che non potrei, pur volendo, nè darne maggior prova, nè ammettere alcun dubbio ragionevole.

Si è detto che si metterà il fucile in spalla ai vescovi, che si spopoleranno le parrocchie, che vi sarà deficienza del clero.

Valenti oratori han già risposto vittoriosamente a queste opposizioni, ed io non farò che una brevissima aggiunta alle cose dette.

L'ipotesi d'un vescovo di 32 anni, che debba andare alla guerra, col fucile in spalla, indipendentemente da ogni altra considerazione, è così lontana da ogni probabilità di fatto pratico, che non può essere considerata come un ostacolo alla sanzione di una legge.

Debbo poi osservare, in generale, che se mai si dovessero valutare tutti i casi particolari nei quali una legge può produrre un qualche inconveniente, per rigettare la stessa legge, io dubito assai se mai alcuna legge avrebbe la fortuna di essere votata in Parlamento.

Quanto poi alla deficienza del clero, farò notare che se il clero è numeroso, come risulterebbe da una statistica che ieri fu letta, cote sta deficienza non sarebbe punto a temersi. Che se il clero non è così numeroso, se sussistesse in fatto che esso sia scarso anche solo per le parrocchie, io domando: dove saranno i preti i quali andranno ad assistere i morenti per la patria sul campo di battaglia? Credete voi che un parroco stia meglio nel suo comunello, dove assisterà le 5 o 6 persone che in un intero anno lasciano questo mondo, o non piuttosto nelle ambulanze o negli ospedali, dove potrà assistere una cinquantina di prodi che, per la difesa del paese, renderanno l'anima a Dio?

Nè si dica, o Signori, che nei comuni la popolazione vedrà malvolentieri che il curato vada a servire nell'armata, in quei servizi nei quali sicuramente e praticamente il Governo li destinerà. Il popolano nostro sente l'amor della patria, ed ha provato con solenni fatti di es-

sere ragionevole e sensato. Egli sarà contento di vedere il curato prestare i suoi servigi al suo paese, come li prestano i suoi stessi figli, e le famiglie contadine, che vedranno il parroco andare colà dove sono i loro figli, non se ne lagneranno.

Che se, come è già accaduto, per qualche mese occorrerà che un parroco debba supplire ad un collega vicino, perchè questo stia sotto le armi, per servire il suo paese, ciò non spiacerà, nè parrà grave ad alcuno.

Dovrebbe per l'opposto parere assai grave, e massime dal punto di vista degli autori dell'emendamento, che, nella supposta scarsità di preti, ai soldati che muoiono per la patria fosse negato il conforto di avere al loro fianco chi dia loro i desiderati soccorsi della propria religione.

Ciò risponde anche all'altra opposizione per la quale ci si disse: ma badate bene che l'Italia è tutta cattolica, e che queste cose produrranno un effetto molto disastroso nel paese. Io desidererei inoltre che si ponesse ben mente alle conseguenze di un simile ragionamento.

Ciò vuol dire che le idee, le opinioni, le credenze cattoliche, delle quali lo Stato non può esser giudice (nè lo sarà mai) debbono esser prese dallo Stato come base e come guida nel fare le sue leggi.

Ma dove andremmo, o Signori, con un principio di questa fatta? Esso sarebbe una porta aperta, per la quale potrebbe passare qualunque pretesa, e dalla quale nessuna pretesa potrebbe essere esclusa; e tutti sappiamo di quali, e di quante enormi se ne siano avanzate, e se ne accampino nel nome dei principî cattolici, dei quali noi, come legislatori, non possiamo disputare.

Al postutto, o signori, abbiamo fiducia nel buon senso, e nel patriottismo del nostro popolo, di cui esso diede tante prove. Esso ha provato di ben comprendere, talora anche solo istintivamente, il principio della distinzione tra le materie spirituali e le materie politiche, poichè, pur conservando la sua religione volle l'unità della patria e la libertà. Che se pur si supponga, che qualche lamento si potesse sollevare in alcuna frazione della popolazione non credo che quest'argomento possa essere tenuto in conto per impedire la votazione favorevole

ad una legge giusta, patriottica e liberale, ed il paese intero ne farebbe giustizia.

Si è pure osservato, che noi appoggiamo quest'articolo della legge in nome dell'eguaglianza. Ma quest'eguaglianza, ci si disse, è già violata le centinaia di volte dalle nostre leggi. Di fatto i parrochi, i curati non sono eleggibili al Parlamento; essi non possono entrare nel possesso dei beni delle loro parrocchie se non hanno il *placet* o l'*exequatur*.

Quanto all'eleggibilità, basti il notare che questa disposizione della legge non è fatta contro una classe particolare di persone. La legge elettorale dichiara ineleggibili molte classi di persone, e sono ineleggibili i parrochi per la stessa ragione per cui sono ineleggibili molte altre classi di laici; ond'è che tale disposizione non può dirsi una legge di disuguaglianza e tanto meno che essa sia fatta a danno del clero. È una legge generale come tutte le altre, e, per conseguenza, non può essere invocata come legge di disuguaglianza.

Quanto poi al *placet*, mi piace che siasi invocato quest'argomento, perchè esso prova precisamente che cosa sia costretto di fare uno Stato, il quale, pur seguendo il principio proclamato dal conte di Cavour, non ha potuto raggiungere la compiuta separazione delle materie e delle competenze spirituali dalle temporali.

Voi sapete tutti, o Signori, l'origine dell'articolo 16 della legge delle guarentigie; voi sapete che quest'articolo è stato aggiunto durante la discussione di quella legge. E perchè vi è stato aggiunto? Perchè si lasciavano ancora sussistere, come enti civili e cogli effetti civili, tutti i benefici parrocchiali e tanti altri benefici maggiori. Il beneficio ecclesiastico ha questo di proprio e di essenziale, che la dote materiale del medesimo non possa mai essere separata dall'ufficio spirituale, del quale ultimo non può disporre evidentemente che il vescovo.

Quando dunque la legge mantiene colla sua azione il beneficio, essa dà col fatto proprio la disponibilità di tutti i beni benefici ai vescovi.

Ora, che avremmo noi fatto se non si manteneva il *placet*? Noi avremmo posto tutto il laicato cattolico nelle mani e nell'arbitrio dell'episcopato e del clericato superiore. Ai cat-

tolici non sarebbe rimasto alcun mezzo di tutela nella designazione dei loro pastori, dappoichè lo Stato avesse rinunciato a quell'unica difesa che in esso potevano ancora trovare. Ecco la ragione della conservazione del *placet* fino all'epoca in cui si sarebbe fatta la legge sull'asse ecclesiastico prevista dall'art. 18 della stessa legge.

Questo *placet* è stato mantenuto precisamente perchè esiste ancora una legge da abolirsi, la quale è una negazione del principio della separazione dello Stato dalla Chiesa.

L'argomento che fu opposto dagli onorevoli preopinanti è appunto prova maggiore che nulla si deve fare che ripugni a questo principio; e che la prima conseguenza di queste deviazioni è la necessità della ingerenza dello Stato nelle cose spirituali e la negazione della libertà della Chiesa.

Ora debbo aggiungere due parole a riguardo degli articoli 7 e 9.

Alla prima lettura del disegno di legge, io ebbi l'impressione che questi articoli stabilissero un'eccezione a danno del clero; e siccome io amo la verità, e, fedele alle mie convinzioni, non voglio eccezioni nè privilegi in favore, nè contro nessuno, così era disposto a vedere se non vi si potesse rimediare in qualche modo. Ma debbo confessare che, esaminando questi articoli, ho trovato lo scioglimento dei miei dubbj, ed ora desidero soltanto che ciò sia confermato dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, onde sia assolutamente escluso che questa legge possa parer in alcuna parte una legge fatta contro il clero, e rimanga puramente legge di giustizia e di libertà.

Mi parve a primo aspetto che gli articoli 7 e 9 alludendo agli studenti universitari usassero questa locuzione al fine di escludere gli studenti delle sacre facoltà, che, dedicandosi al culto, si dedicano a una professione.

Però ho riflettuto innanzi tutto a ciò, che or ora diceva l'onorevole Senatore Amari, cioè che i seminarj si trovano in una condizione assolutamente diversa da quella in cui si trovano tutti gli altri istituti pubblici.

I seminarj non hanno iscrizioni, e il Governo non conosce, nè sa, nè può sapere chi li frequentano. Inoltre i seminarj sono in una condizione affatto speciale loro riconosciuta dalla legge stessa in vista della loro natura, ed in

forza appunto del principio della separazione e della libertà. Essi pertanto differiscono grandemente da tutti gli altri istituti.

Ora, per mettere i seminarî in condizione uguale alle Università, la legge dovrebbe far cessare quelle esenzioni che ha stabilito appunto per rispettare il principio della separazione della Chiesa dallo Stato, e della libertà della Chiesa. Ciò non potendosi fare, e per altra parte non essendovi uguaglianza di condizione fra questi istituti, ho trovato in ciò una ragione la quale mi parve sufficiente a giustificare la locuzione usata.

Quanto all'articolo 9, v'ha un'altra considerazione decisiva. L'articolo 9 non accorda la dilazione al passaggio sotto le armi che a quegli studenti i quali prima dell'estrazione a sorte dichiarino di accettare l'assegnazione alla prima categoria. Ora, domandare ciò a coloro che si destinano alla carriera ecclesiastica; domandar loro che differiscano ad andare sotto le armi precisamente in quel tempo in cui sarebbe loro assai più difficile d'andarvi; domandare loro che si obblighino, prima della estrazione a sorte, a servire nella prima categoria, sarebbe stata cosa poco seria. Queste ragioni mi hanno persuaso a smettere i miei scrupoli; ed ora desidererei soltanto che nella discussione piacesse al Ministero e all'Ufficio Centrale di fare qualche dichiarazione la quale allontani assolutamente l'idea che questi articoli contengano disposizioni eccezionali contro la classe dei chierici.

L'onorevole mio amico il Senatore Mauri finiva ieri il suo discorso citando un detto dell'abate Maury: *ci avete promessa la libertà e ci avete negato la giustizia.*

Io credo di aver provato che l'articolo 11 di questa legge è conseguenza necessaria, immediata del principio: *libera Chiesa in libero Stato*; che l'emendamento della minoranza della Commissione è una deviazione grave da questo principio, che mira a costituire un privilegio; e conseguentemente credo di aver dimostrato che con questa legge si dà e la giustizia e la libertà.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale potrà dare all'onorevole Cadorna tutti gli schiarimenti chiesti.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'articolo 11 che forma il soggetto principale dell'attuale discussione diede luogo a questioni molto elevate, sia politiche, sia religiose, le quali furono con molta profondità di dottrina trattate dai diversi oratori che parlarono ieri ed oggi. Io non intendo quindi di trattare la questione da punti di vista tanto elevati come fu fatto da essi, e con brevi parole anche dal Presidente del Consiglio; ma mi limiterò ad esporre alcune considerazioni di fatto, affinchè il Senato sia pienamente illuminato prima di venire alla votazione o dell'articolo quale fu proposto dall'Ufficio Centrale e che sarebbe accettato dal Ministero, oppure dell'emendamento che fu proposto dalla minoranza della Commissione stessa e che il Ministero non può accogliere.

Quali sarebbero le conseguenze dell'articolo della maggioranza dell'Ufficio Centrale? Le conseguenze sono ben diverse da quelle che furono accennate dapprima dall'onorevole Tabarrini e poi più dettagliatamente dall'onorevole Lauzi, i quali s'immaginano che l'applicazione del principio in quest'articolo contenuto avrebbe per sicura conseguenza l'abbandono in tempo di guerra, per parte dei loro pastori, di tutte od almeno di gran parte delle parrocchie.

Ora, io debbo ricordare al Senato che la legge attualmente in vigore, e quella che stiamo discutendo, se sarà approvata, obbligherà al servizio di guerra i cittadini soltanto fino all'età di 32 anni e non già fino a 39, come accennava l'on. Tabarrini; imperocchè da 32 anni a 39 faranno servizio nella milizia territoriale; milizia la cui legge di organamento fu già votata dall'altro ramo del Parlamento, e spero di poter domani presentare all'esame di questo consesso. Ebbene, in quella legge vi è un articolo apposito il quale stabilisce che in tempo di guerra tutte le milizie territoriali possono essere chiamate alle armi, ma vien poi lasciato in facoltà del Governo di determinare con decreto reale, quali siano gli uffici, cariche e impieghi i cui titolari od agenti, nell'interesse dei pubblici servizi, potranno godere di dispensa dalla chiamata stessa.

Ora, non vi è dubbio che in questa applicazione, come ho già avuto l'onore di esporre ieri l'altro all'onorevole Senatore Vitelleschi,

il Ministro, qualunque esso sia, non potrà meno di tener conto delle necessità non solo delle ferrovie e degli uffici governativi, ma per anco di tutti quegli uffici sociali che sono più meritevoli di riguardo; e tra questi io metto appunto le parrocchie.

Posta la questione in questi termini, che cosa succederà d'oggi innanzi per gli uffici del culto? Un giovane che abbracci la carriera ecclesiastica può al pari degli altri giovani fare il suo anno di volontariato a 17 o 18 anni; e in questo modo a 19 anni egli sarà già libero dal servizio sotto le armi, potrà attendere ai suoi studi, completare la sua istruzione, e farsi sacerdote. E siccome gli ascritti alla prima categoria, tra i quali saranno quindi innanzi tutti i volontari di un anno, sono obbligati per 12 anni al servizio nell'esercito, ossia per 8 anni nell'esercito permanente e 4 nella milizia mobile, ecco che a 29 anni questi giovani sarebbero perfettamente liberi; giacchè passerebbero alla milizia territoriale che val quanto dire che in tempo di guerra potrebbero essere dispensati dalla chiamata. Se poi invece di cominciare il servizio a 17 o 18 anni, facoltà che accorda la legge, uno vuole attendere la leva, vale a dire, prenderebbe il servizio a 20 anni, a 32 anni sarà pur sempre libero da ogni servizio di guerra.

Di qui vede il Senato che i sacerdoti cattolici essendo ordinariamente consacrati sui 25 anni, pochissimi saranno i parroci dai 29 ai 32 anni; e per quei pochi che si troveranno in questa condizione e che potranno essere chiamati non ne nasceranno poi troppo gravi sconcerti per il funzionamento delle parrocchie. Quelli tra di essi poi cui toccasse partire in caso di guerra, certamente saranno adoperati come cappellani presso i corpi, giacchè, come ne ha dimostrata la necessità l'onorevole Senatore Cadorna, un buon numero ne occorre per la spirituale assistenza di una massa di soldati la cui grandissima maggioranza è cattolica.

Ma molti temono che questa legge possa diminuire anzi rendere impossibile il reclutamento (mi si permetta quest'espressione) degli ecclesiastici.

Io credo invece che dessa non avrà certamente un simile effetto; il perchè non bisogna dimenticare che questa nuova legge, se non conserva più le esenzioni assolute, ammette

però sempre le esenzioni dal servizio di guerra, ossia stabilisce che coloro, i quali avrebbero presentemente diritto all'esenzione assoluta, siano quindi innanzi ascritti alla milizia territoriale; e così se una famiglia abbia un solo maschio il quale ora sarebbe esente affatto secondo la legge in vigore, per la legge nuova verrà ascritto alla milizia territoriale. Parimenti se vi sono in una famiglia due figli, uno dei due è di diritto assegnato alla milizia territoriale; se ve ne sono quattro, due ne sono assegnati alla milizia stessa, e così via discorrendo per tutti gli altri casi attuali di esenzioni.

Ora, nulla impedisce che gli ascritti alla milizia territoriale, i quali non sono soggetti a nessuna chiamata nell'esercito attivo, possano fare il prete. È inoltre da notare che la surrogazione di fratello continua sempre ad essere ammessa; e se di due fratelli uno abbia la vocazione per la carriera ecclesiastica e l'altro per le armi, all'occorrenza, siccome uno dei due è esente, possono scambiarsi gli obblighi in modo che entrambi possano seguire la propria vocazione. E quest'ultimo è appunto l'espediente che abbiamo visto più frequentemente adottarsi dal 1871 in poi. Diffatti la legge di quell'anno più non ammette la dispensa assoluta, ed ammette solo il passaggio dalla prima alla seconda categoria mediante il pagamento di una data somma.

Ebbene, nei 4 anni dacchè funziona quella legge si è verificato che non ascendono a 200 all'anno i giovani che hanno domandato questo passaggio per poter poi continuare nella carriera ecclesiastica; invece nella maggior parte dei casi essi hanno per ciò approfittato di uno dei due mezzi indicati, ossia quello dell'esenzione o surrogazione di fratello.

Così stando le cose, mi pare non abbiano serio fondamento i timori degli onorevoli Tabarrini e Lauzi che possa per questa legge essere compromesso il servizio delle parrocchie.

Risolta in questo modo la questione pratica, io non entrerò nella questione di diritto che è stata dottamente trattata da altri oratori alle cui opinioni mi associo interamente.

Dirò solo che se pericoli ne possono venire per la religione, nascerebbero, quando si facesse diversamente, da quel che è proposto con questa legge; quando cioè si lasciasse an-

cora sussistere una specie di privilegio per una categoria di persone che sarebbero i sacerdoti, o ministri dei culti.

Quindi, se il Senato esamina bene le conseguenze di questa legge, vedrà che esse non possono perturbare menomamente l'andamento del servizio religioso in tutto lo Stato, e che d'altra parte adottando la proposta della minoranza dell'Ufficio Centrale, creeremmo un privilegio o distinzione a favore di quelli che seguono la carriera ecclesiastica; privilegio che ripugna al sentimento di eguaglianza che deve esistere fra tutti i cittadini; per cui io non posso a meno di raccomandare al Senato di non ammettere l'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale, quando essa, come io lo prego, non acconsentisse di ritirarlo.

E qui debbo poi fare presente che la proposta della minoranza si divide in due parti; la prima tende a dispensare dal servizio colle armi i membri del clero che siano chiamati in tempo di guerra, destinandoli invece a servizi speciali di infermieri, capellani ecc.; la seconda parte poi vuole dispensati assolutamente dalla chiamata quelli che esercitano il ministero pastorale, ossia i parrochi, i pastori ecc. Ora, mentre la prima parte trova un riscontro anche nella legge austriaca e nella germanica, la seconda parte non ha riscontro che nella legge francese. Dico questo perchè qualcuno ha letto male traducendo l'articolo della legge dell'Impero Tedesco. Quest'articolo dice:

« Le persone che sono rivestite di un ufficio spirituale in un' associazione religiosa, non saranno chiamate al servizio *con le armi*. »

E non già al servizio *sotto le armi* come fu letto e tradotto. Ora, è questa una differenza ben notevole che non isfuggirà al Senato, e che costituisce un sistema tutto contrario a quello che si è supposto.

Ripeto adunque che la seconda parte dell'emendamento non ha riscontro che nella legge francese. Ma in Francia, come si sa, i sacerdoti sono pagati dallo Stato ed è solo in casi simili, cioè quando esista una stretta unione fra lo Stato e la Chiesa, come hanno dimostrato molto bellamente alcuni Senatori che prima presero la parola e specialmente l'onorevole Mamiani, che si possono stabilire per legge di queste eccezioni.

Dunque la seconda parte della proposta della

minoranza dell'Ufficio Centrale, oltre di non essere praticamente necessaria, non è politicamente opportuna.

In quanto alla prima parte, non è sufficiente ragione per farla accettare, l'addurre l'esempio della Germania e dell'Austria, le quali si regolano appunto a questo riguardo in modo consimile a quello proposto.

Anche noi, come già dissi, nella pratica adotteremo per i membri del clero tutte quelle misure che saranno conciliabili colle esigenze del servizio; ma quel che mi sembra non conveniente, è che si introducano nella legge apposite speciali disposizioni, le quali sarebbero contrarie a quella assoluta separazione dello Stato dalla Chiesa che noi vogliamo seguire. Del resto, la mancanza di queste disposizioni speciali non impedirà, come hanno accennato molti Senatori, che nel fatto poi per le stesse necessità del servizio si adottino di queste distinzioni. E veramente la legge sul reclutamento dà gli uomini per l'esercito sì in pace che in guerra, ma al Ministro spetta poi d'impiegarli nel miglior modo possibile, nel modo più utile per il servizio militare e per la difesa della patria. Nessuna legge ed in nessun paese dispone difatti che, per esempio, i telegrafisti debbano far parte del Genio, che i medici ed i farmacisti debbano essere incorporati nel corpo sanitario e far servizio negli spedali, come pure non vi è nessuna disposizione che obblighi di mandare nel genio e nell'artiglieria gli artieri ed i meccanici; ma con tutto ciò è un fatto costante che per l'interesse stesso del servizio questi uomini vengano ascritti a questi corpi speciali.

Ora, non vi è dubbio che i sacerdoti, per la istruzione ed educazione che hanno e per le morali ed intellettuali loro condizioni, saranno assegnati o alle compagnie di sanità, oppure impiegati come scrivani, assistenti, ecc., e ben di rado adoperati come soldati combattenti.

Per tutte queste ragioni io nuovamente raccomando alla minoranza dell'Ufficio Centrale di non insistere nel suo emendamento, e in caso diverso pregherò il Senato di non approvarlo e di attenersi invece all'idea della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore Cadorna espose un dubbio sortogli a proposito degli articoli 7 e 9, ossia che i chierici non potessero godere dei di-

ritti di tutti gli altri cittadini, ed osservava che mentre non si vuole il privilegio, d'altra parte non si vogliono neppure restrizioni; e ciò è più che giusto.

Riguardo all'articolo 7 è da osservare che esso modifica l'articolo 1 della legge 19 luglio 1871. Ora, che cosa stabilisce quest'articolo? Che un individuo qualunque il quale posseda una istruzione elementare sufficiente, mediante un esame e pagando una data somma, possa essere ammesso al volontariato di un anno, il quale può compiersi tra il 17 ed il 21 anno di età.

In via speciale poi stabilisce che gli studenti universitari possano ritardare anche a fare l'anno di volontariato sino al 24 anno di età, ossia che essi possano prestare quest'anno di servizio tra il 17 ed il 24 anno di età.

Invece l'articolo 7 di questo progetto viene adesso a stabilire che della facoltà di ritardare a far l'anno di volontariato possano godere, oltre gli studenti universitari e quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori, anche i giovani che assumendo l'arruolamento volontario di un anno:

a) Stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studî dai quali non possano essere distolti senza grave pregiudizio per il loro avvenire;

b) Siano indispensabilmente necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

In queste ultime categorie possono dunque essere compresi anche quelli che seguono il corso degli studî religiosi; e quest'estensione è stata fatta appositamente, perchè dalla facoltà di protrarre l'anno del volontariato non resti esclusa nessuna categoria.

Il Senato deve anche tener conto di quest'altra circostanza, cioè: che l'esperienza ci dimostra che pochissimi sono quelli i quali approfittano di questa facoltà di protrarre l'anno del volontariato più tardi del 21 anno. Generalmente tutti preferiscono di farlo prima ed il Ministero è stato indotto ad allargare questa facoltà fino al 26 anno appunto vedendo che pochissimi ne approfittavano.

L'articolo 9, come ha accennato l'onorevole Senatore Cadorna, veramente non si applica

che agli studenti universitari; ma, a dire il vero, il Ministero nell'altro ramo del Parlamento aveva proposto che i soli studenti di medicina potessero ritardare a recarsi sotto le armi fino al 25 e 26 anno di età senza essere obbligati al volontariato di un anno; e in corrispettivo di ciò gli obbligava a decidersi per la prima categoria, vale a dire a perdere l'alea dell'estrazione. E questa è una condizione molto grave, poichè uno deve rinunciare ad un terzo di probabilità nell'estrazione a sorte, giacchè, come si sa, due terzi degli iscritti vengono classificati in prima categoria ed un terzo in seconda categoria. Egli bisogna quindi che cominci a rinunciare all'alea della sorte; si decida ad entrare in prima categoria e come tale accetti di fare poi a 23, 24 o 25 anni il suo servizio di 3 anni sotto le armi.

Questa proposta a tutta prima era solo limitata agli studenti di medicina, e siccome il Ministero aveva osservata la difficoltà di reclutare i medici per l'esercito, così questo sarebbe stato un mezzo di provvedere al servizio sanitario in tempo di pace con poca spesa e con vantaggio anche degli studenti stessi; ma la Camera ha creduto di estenderla a tutti gli studenti universitari, ed il Ministero non si è opposto; e la ragione principale ne è questa, che egli è convinto che non si verificheranno più di due o tre casi all'anno di individui che vogliano valersene, perchè un laureato medico a 23 o 24 anni sa *a priori* che viene a fare i suoi tre anni di servizio nell'esercito come medico, e quindi questo torna ad utile per lui e per l'esercito; ma un avvocato, un ingegnere non potrà fare altro che il soldato.

Ora, volete voi che uno studente in legge ed in matematica invece di venire a fare il suo anno di servizio come volontario dai 17 ai 20 anni, aspetti di essere laureato per compiere poi 3 anni di servizio dai 25 ai 28 anni? Questo non è probabile. Può succedere a taluni disgraziati che non avendo mezzi per pagare quelle lire 1200 onde fare il volontariato di un anno, si obblighino a fare il servizio di 3 anni dopo terminato il corso universitario; ma di questi casi se ne potranno presentare due o tre all'anno e non di più. Questa, come ripeto, fu la ragione per la quale il Ministero accettò l'aggiunta fatta dall'altro ramo del Parlamento; cioè di estendere quest'articolo 9 a tutti gli

studenti dell'Università anzichè limitarlo ai soli studenti di medicina.

Aggiungo ora al Senato che quest'articolo 9 non dà un diritto assoluto ma soltanto facoltativo.

L'articolo dice così:

« Gli studenti universitari i quali prima della estrazione a sorte dichiarano di accettare l'assegnazione alla prima categoria *possono ottenere* (notate bene, o Signori, *possono ottenere*) che in tempo di pace sia ritardata fino al compimento del 26° anno d'età la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi. »

Come vede il Senato, il Governo può accordarlo questo ritardo o rifiutarlo. Ora, non sarà certo il caso di rifiutarlo, perchè ritengo che pochissimi cercheranno di approfittarne. Certamente se il numero di quelli che ne fanno domanda divenisse troppo esorbitante, allora sarebbe naturalmente il caso con un Decreto Reale di stabilire delle norme per limitare questo numero. Ma questo bisogno, come ripeto, credo non sarà per presentarsi.

L'onorevole Tabarrini ha pure accennato come questo favore del volontariato di un anno e la facoltà di protrarre il servizio costituiscano un gran vantaggio per gli studenti universitari.

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha già risposto in parte su questo punto; io debbo però aggiungere qualche parola per stabilire quale sia la condizione di coloro che ritardano il servizio al 26° anno, condizione che è per loro piuttosto dannosa che vantaggiosa.

È detto infatti in questa legge che gli 8 anni di servizio nell'esercito permanente decorrono dal giorno dell'incorporazione; quindi coloro che ritardano il servizio fino a 26 anni, sono soggetti ad essere incorporati nell'esercito di prima linea fino ai 34 anni e nella milizia mobile fino ai 38 anni.

Non c'è quindi alcuna diminuzione di tempo rispetto all'obbligo di servizio in tempo di guerra; la sola differenza consiste in ciò, che mentre tutti gli altri rimangono esenti dal servizio negli eserciti di 1^a e 2^a linea all'età di 32 anni, coloro che ritardano l'incorporazione fino a 26 anni, vi sono astretti fino ai 38 anni.

Effettivamente poi ci potranno guadagnare gli uni o gli altri, considerando gli individui d'una stessa classe, secondochè la guerra scoppi più presto o più tardi.

Dirò anzi di più. La legge dice che in tempo di guerra queste facilitazioni saranno sospese; ne verrà di conseguenza che, in caso di guerra, un individuo che abbia ottenuto il ritardo a prestare servizio, sarà nonostante chiamato, e benchè non mandato subito, come disse l'onorevole Senatore Tabarrini, nell'esercito di prima linea, sarà tenuto al deposito; e se la guerra durasse per più di quattro anni, stia pur certo l'onorevole Senatore che quest'individuo partirebbe pel campo in prima linea.

Dunque, ben lungi dall'averne un vantaggio effettivo negli obblighi di servizio, lo studente che ritarda a prendere servizio militare ha un riconosciuto svantaggio. Ma questi individui alcune volte sono più astuti di quelli che fanno le leggi, giacchè capiscono che non conviene a loro di ritardare; diffatti noi vediamo che tutti coloro che scelgono di fare il volontariato di un anno vengono tutti dai 18 ai 20 anni.

Concludendo, io non posso che dichiarare al Senato che la votazione dell'articolo quale venne proposta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, la quale non vi ha apportato che una modificazione di forma, che, come ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio, lo rende forse più corretto della proposta ministeriale già votata dall'altro ramo del Parlamento, la votazione, dico, di quest'articolo, non produrrà conseguenze che possano punto pregiudicare il servizio religioso, mentrechè adottando la modificazione proposta dalla minoranza dell'Ufficio Centrale si verrebbe a creare uno stato di cose assai difettoso nei principî, senza ottenere in fondo un risultato pratico diverso.

Ed invero, questi individui che saranno chiamati sotto le armi eventualmente dopo essere stati consacrati preti o ministri di un culto, saranno, per la necessità, stessa delle cose, preferibilmente impiegati nei servizi dei non combattenti, come appunto desiderano gli onorevoli preopinanti.

Circa poi alla proposta di dispensare i parroci dalla chiamata sotto le armi, il Ministero non la può accettare, poichè ciò costituirebbe un vero privilegio ed un regresso; nè nelle nostre leggi dal 1869 in poi, nè nelle leggi estere,

non è ammesso che uno sia di diritto dispensato dall'esser chiamato sotto le armi in tempo di guerra perchè è parroco o vescovo.

Senatore TABARRINI. Si dice: *Potranno restare...*

MINISTRO DELLA GUERRA... Potranno restare: intendesi dire con ciò che è in facoltà loro di restare, oppure che è in facoltà del Governo di lasciarli in congedo illimitato alle case loro?

In ogni modo il Ministero non può accettare nè la prima nè la seconda parte dell'emendamento, che prega il Senato di respingere.

Senatore CADORNA C. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Ho chiesto la parola per ringraziare l'onorevole Ministro delle spiegazioni che mi ha date, e per dichiararmi completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Essendo assente l'onorevole Relatore della Ufficio Centrale ha la parola il Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io mi limiterò a dichiarare e spiegare il mio voto.

A mio avviso sarebbe stato miglior consiglio restringere i dibattimenti alla specialità dell'oggetto contemplato in questa legge. Ma la quistione si è allargata pel modo in cui fu trattata nell'altro ramo del Parlamento; e per le considerazioni che hanno messo in campo parecchi degli oratori che hanno parlato prima di me, crebbe in estensione ed in importanza l'argomento per la dichiarazione che all'onorevole Presidente del Consiglio piacque fare or ora e di cui lo confesso, non so capire la ragione di opportunità.

Permettetemi di esporre in quali termini la presente quistione mi sembrasse per natura propria e pel bisogno pubblico da porsi e da contenersi. Era, secondo me, necessario che, nel decretare i modi dell'armamento generale della nazione, il Governo ed il Parlamento considerassero particolarmente ciò che occorresse nell'interesse di alcuni servizi pubblici che sono pure specialmente richiesti per l'esercito in tempo di guerra.

A tale effetto erano opportunissime tanto le disposizioni di legge che si riferivano al servizio sanitario medico, quanto quelle che, provvedendo alle ambulanze militari, determinavano il modo con cui i ministri dei culti

sarebbero stati adoperati nell'esercito. Senonchè si è voluto fare una questione di diritto; si è invocato il principio d'uguaglianza assoluta; si è parlato di privilegi e di eccezioni odiose.

Io rispetto le opinioni dei miei autorevoli colleghi che hanno considerato sotto questo aspetto l'argomento in deliberazione; ma non posso convenire con essi. Altri articoli della legge stessa escludono il concetto dell'uguaglianza di trattamento per tutti i cittadini che essa colpisce, e nessuno se ne è lagnato: basti accennare che voi avete approvato la ferma di tre anni in fanteria, di cinque nella cavalleria. La prima parte dell'emendamento proposto dagli onorevoli Tabarrini e Mauri non porta esenzioni, non privilegi, ma la pura e semplice determinazione del modo con cui i ministri dei culti presteranno il servizio militare.

Per la seconda parte dell'emendamento, non nego che vi si possa ravvisare una forma di privilegio; ma essa è così ristretta e speciale nell'applicazione pratica da dover essere determinata piuttosto con criterî di opportunità politica e di utilità sociale, anzichè farne una questione di principî giuridici.

Io non mi do veramente pensiero che della parte che accennava il genere di servizio da prestarsi dai sacerdoti, dai ministri del culto di qualsiasi confessione religiosa una volta che sono chiamati.

Anzi, dopo le aperte e sagge dichiarazioni dell'onorevole Ministro della Guerra, la quistione si restringe a sapere se le disposizioni in discorso debbano essere lasciate all'arbitrio dei regolamenti o degli ordini dei comandanti, oppure se occorra la più sicura guarentigia della legge.

Per quanto io stia pago alle assicurazioni dell'onorevole Ministro della Guerra, esse non possono persuadere se non per ciò che concerne la sua persona. Accettiamo anche gli apprezzamenti dell'onorevole Cannizzaro, e di altri, sulla evidente convenienza che ha l'esercito stesso di adoperare gli ecclesiastici nei servizi che sono più appropriati al loro sacro ministero. Ma, o Signori, non bisogna fare la legge con criterî di impressioni che possono mutare secondo le persone e secondo i tempi. È bene che contro le pressioni dei partiti, contro certi

impulsi di circostanze passeggiere, siano avvalorati dalla legge il senno ed il potere dei Ministri e degli altri ufficiali pubblici.

Quindi, per ciò che sia di quella parte dell'emendamento proposto dagli onorevoli Tabarrini e Mauri, che riguarda l'applicazione dei ministri del culto, quando fossero chiamati sotto le armi, agli uffici d'infermiere o d'ambulanza, io non posso recedere dall'opinione che mi era formato dapprima, cioè di volere in proposito una formale disposizione di legge. Tutt'al più faccio qualche riserva, pel caso in cui venisse dimostrato che vi è pericolo evidente di non potere avere questa legge approvata dai due rami del Parlamento, in questo scorcio di sessione. Allora sarebbe il caso di assicurarsi quanto meno dello spirito in cui il Senato, d'accordo col Governo, intende l'applicazione della legge, mediante un apposito ordine del giorno.

Devo apertamente dichiarare ancora che le parole testè pronunziate dall'onorevole signor Presidente del Consiglio, m'impegnano vieppiù a dare il voto favorevole all'emendamento Tabarrini, per considerazioni di politica.

È difatti un concetto eminentemente politico quello della misura dei riguardi che gli uomini di Stato italiani devono serbare verso la religione dell'immensa maggioranza della nazione. Io non parlo di principî giuridici, parlo di un fatto che entra in modo importantissimo nello insieme dell'ordine sociale di ciascun paese. Perciò dev'essere molto considerato da chi sta al Governo, da chi fa le leggi.

Io credo che si possa senza toccare i principî giuridici, senza andar contro alla massima della separazione della Chiesa dallo Stato, massima che forse moltissimi quanto me rispettano, ma che nessuno più di me rispetta e vuole costantemente applicata, io credo, dico, che si possa benissimo in un'assemblea politica d'accordo cogli uomini di Stato che siedono al Governo, prendere una deliberazione nella quale si tenga conto delle condizioni religiose del paese, perchè esse hanno una grande influenza sull'ordine sociale.

In questo caso si fa luogo a giudizi di apprezzamento che anche tra uomini di comuni principî liberali possono differire assai. Così, io, che consento pienamente colle idee esposte dall'onorevole Lauzi, senza mettere certamente in confronto la mia esperienza politica con

quella del Presidente del Consiglio, opino che in questo momento sarebbe più savia politica l'usare, in una quistione in cui è impegnato e l'interesse del culto dominante di gran lunga fra noi ed il sentimento religioso della grande maggioranza dei cittadini italiani, usare, dico, maggiori riguardi di quelli che il signor Presidente del Consiglio invece considera inopportuni.

Per queste ragioni ho creduto mio debito di esprimere francamente al Senato, i motivi del voto che persisto a dare favorevole all'emendamento proposto dagli onorevoli Senatore Tabarrini e Mauri.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Angioletti.

Senatore ANGIOLETTI. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Allora la parola spetterebbe al Senatore Cerruti se persiste a volerla.

Senatore CERRUTI. Avrei rinunciato alla parola per non porre difficoltà alla votazione dell'articolo se lo avessi veduto posto in armonia con l'emendamento proposto dagli onorevoli Mauri e Tabarrini.

Io vorrei convincermi delle ragioni portate da coloro che hanno detto che la nuova legge non minaccia una lenta distruzione del clero; ma io sono invece persuaso che se si vota l'articolo quale ce lo ha offerto la maggioranza dell'Ufficio Centrale, noi andremo incontro a questo pericolo. Questa almeno è la mia radicata convinzione.

Sapete quale sarà il primo risultato della votazione dell'art. 11 del progetto di legge?

Io non vorrei sembrarvi paradossale, ma temo che funesto ne debba essere il risultato, cioè la distruzione, o quanto meno il deperimento dei nostri grandi monumenti religiosi.

Noi ci aggiriamo tra le rovine di Roma, e domandiamo quale fu la causa della catastrofe della grande metropoli dell'universo. Signori, ci si risponde, sono stati i Vandali ed i Goti. Ma nè gli uni nè gli altri hanno distrutto nulla; essi saccheggiarono i monumenti, derubarono quanto vi era di prezioso, e si sono ancora conservati i decreti di Teodorico che proibivano di danneggiare i monumenti pagani. Al nono secolo dell'era volgare questi monumenti erano ancora in piedi e soltanto si trovavano in uno stato di degradazione e di rovina.

Due furono i fattori di questa rovina: l'azione

distruggitrice del tempo, e l'abbandono o l'incuria degli uomini.

Nè abbiamo bisogno di ricorrere all'epoche antiche per convincerci di queste verità.

Quando scoppiò la rivoluzione francese, i cui effetti si fecero sentire alcuni anni più tardi in Italia, furono lasciate in abbandono molte delle nostre chiese.

Venne la Ristorazione del 1814, e si volle restituire al culto cattolico varî di quei monumenti; molti però fra questi si trovarono talmente degradati che le spese di restauro sarebbero state più forti che quelle della demolizione e della riedificazione. Queste chiese voi le vedete ancora in Italia convertite in magazzini di legnami, in fabbriche di carrozze, in fabbriche di cordami od altre consimili; e per non parlarvi che della mia città nativa, Genova, ricca non solo di palazzi ma anche di chiese, sovvegomi aver visto ancora in piedi la gran chiesa di S. Domenico che fu d'uopo demolire, e sulla cui area fu costruito un teatro, il teatro Carlo Felice; e siccome non si aveano ancora i comodi per la pittura dei scenarî si dedicarono a quei lavori due altre chiese, quella di S. Agostino e quella di Via Lata, egualmente abbandonate.

Le stesse cause produrranno gli stessi effetti; e credo che nessuno di voi voglia che un giorno il viaggiatore forestiero venga a visitare le rovine delle nostre cattedrali, delle nostre basiliche, delle nostre Certose, come attualmente visita le rovine di Persepoli e di Palmira.

Noi abbiamo bisogno di un clero più numeroso di quello degli altri paesi. Si è fatto il confronto fra il clero di Francia e quello d'Italia. Io ammetto la cifra di 93 mila sacerdoti in Italia perchè ufficiale; ma metto in dubbio quella di 52 mila per la Francia perchè parmi molto al di sotto del vero.

D'altronde, ammesso anche il paragone, conviene riflettere alla differenza tra il numero e la vastità dei monumenti religiosi dei due paesi.

Se si esclude Nôtre-Dame di Parigi e quattro o cinque altre cattedrali, in Francia non vi sono grandi chiese, mentre in Italia ne abbiamo moltissime. Sapete voi che per mantenere la sola cattedrale di Milano si richiedono più di 80 religiosi fra sacerdoti, diaconi, sud-

diaconi ed ostiarii, e che per sostenere la basilica di S. Pietro ne occorrono più di 150?

V'ha un'altra ragione poi per cui in Italia il clero è più numeroso che altrove: primieramente sono qui congregati molti sacerdoti di altre nazioni, e poi l'Italia provvede di sacerdoti, specialmente italiani, le missioni all'estero.

Percorrete tutte le parti del mondo e vi troverete dei missionarî italiani. Io ne ho visto nei punti più estremi; ne ho visto al Paraguay e ne ho visto in Persia, ove due sacerdoti italiani ufficiavano sotto le tende della R. Missione straordinaria d'Italia.

In tutti i luoghi di Terra Santa, nel Libano, nell'Asia Minore ed in tutte le repubbliche americane voi troverete dei missionarî italiani, i quali compiono al doppio ufficio del servizio divino e delle scuole; e questi sacerdoti sono appunto reclutati fra quei 93 mila che esistono in Italia.

L'emendamento che propone la minoranza esclude forse alcuno degli alunni ecclesiastici dal compiere il suo servizio militare? Primieramente questi giovani devono fare, come tutti gli altri, od il volontariato d'un anno od i tre anni od i cinque della ferma permanente. Al termine di questo volontariato e di questa ferma rimangono essi definitivamente liberi? No, signori. Mentre essi stanno compiendo i loro studî teologici se viene a scoppiare una guerra, sono chiamati come chiunque altro a correre sotto le armi. Non è che allorquando essi abbiano preso gli ordini maggiori, che l'emendamento della minoranza vi chiede di esentarli, non già dal servizio militare, ma da un ramo di servizio per applicarli ad un altro del servizio stesso, cioè alla assistenza religiosa dei feriti ed al servizio delle ambulanze e degli ospedali.

Con questo noi abbiamo già fatto un gran passo, o Signori, se facciamo un confronto col passato. Anticamente gli alunni ecclesiastici erano esenti di diritto. Una legge restrittiva posteriore ne ridusse il numero ad uno ogni 20,000 abitanti; una terza li sottopose alla legge comune della affrancazione, ed attualmente si sottopongono al volontariato ed alla ferma.

Parmi che ciò basti per ora e che possiamo arrestarci, per accordare un tempo di prova al sistema proposto dalla minoranza.

L'articolo che ci presenta l'Ufficio Centrale,

secondo me, tende all'incognito, e l'incognito in materia così grave mi spaventa; mentre non vedo alcun pericolo nell'accordare cinque o tre anni di prova al sistema proposto dagli onorevoli Tabarrini e Mauri.

Signori! La difficoltà della quistione che oggi si agita in materia di clero, nasce dalla difficoltà che s'incontra nei due partiti estremi; e forse noi non ci siamo mai spiegati abbastanza chiaramente su ciò che desideriamo e su ciò che non vogliamo; ma credo che siamo concordi nelle nostre aspirazioni, cioè nel volere un clero affezionato alle istituzioni nostre ed alla patria.

Noi non vogliamo di quei sacerdoti che, abusando del testo dei libri santi, ne ricavano allusioni ingiuriose alla sacra persona del Re. Non vogliamo di quei sacerdoti che organizzano dei pellegrinaggi per eccitare le popolazioni al disprezzo delle istituzioni nazionali. Noi non vogliamo di quei sacerdoti che colle loro corrispondenze all'estero promuovono arruolamenti contro il nostro paese. Vi sono dei giovani di distinte famiglie straniere, figli di madri timorate, i quali sono pronti, ad una data occasione, a rispondere all'appello ed a scendere in Italia per battersi contro di noi, come sarebbero andati altre volte alle crociate o come si batterebbero in un torneo.

E tanto meno vogliamo di quei sacerdoti che dandosi titolo di preti filosofi, di preti senza pregiudizî, vengano a spargere le dubbiezze e lo scetticismo nel cuore della nostra gioventù; ma vogliamo di quei sacerdoti esemplari per condotta, che sono tolleranti verso gli altri, quei sacerdoti la cui credenza poggia sulle due solide basi della fede e della ragione; della fede la quale c'insegna che la religione è bella perchè viene da Dio; della ragione la quale ci persuade che la religione non può venire che da Dio appunto perchè è santa ed è bella. Io credo che questo sia il clero che vogliono tutti, ed in ciò siamo perfettamente d'accordo; e mi consola il pensare che a questa classe di clero appartiene appunto la grande maggioranza dei nostri sacerdoti italiani.

Si è detto che il clero cattolico è intollerante; ma io penso che il cattolicesimo è l'unica religione a cui sia permesso di essere tollerante perchè nulla ha da perdere al confronto; anzi la tolleranza è uno dei principali attributi del cattolicesimo, mentre l'intolleranza suole ani-

mare colui che prova il bisogno di tenere viva una fede che si sente raffreddare nel cuore.

Noi cattolici saremo tolleranti verso tutte le credenze.

Noi rispetteremo quella religione che è scesa dal Sinai col Decalogo, i cui figli lungo tempo perseguitati divennero sotto l'ala della libertà nostri buoni e sinceri fratelli. Noi rispetteremo quella religione che ha dato all'umanità un Newton ed un Francklin, e che ha ispirato i sacri poemi di Klopstock e di Milton. Noi rispetteremo quella religione i cui sacerdoti seppero seppellirsi sotto le rovine di Missolonghi per difendere l'indipendenza del loro paese; ma rimarremo fedeli a quella augusta religione nella quale siamo nati e che ha dato all'Italia Colombo, Galileo, Volta ed il Magnanimo Carlo Alberto.

Ma, per conservare questa religione, noi dobbiamo avere un culto esterno, e questo culto non è possibile senza i sacerdoti; ed io credo che l'articolo che ci propone l'Ufficio Centrale ci conduca ad una strada opposta.

Signori! mentre io parlo in favore della conservazione del clero, devo pure confessare che lo abbiamo talvolta trovato opposto alle nostre aspirazioni, ed è bene dire una volta ciò che noi pensiamo.

Quando Voi votaste quella legge di secolare ristorazione che rese Roma all'Italia, non avete certamente sentito tremare i vostri polsi, nè avete creduto uscire dalla cerchia della più rigida ortodossia. Per parte mia, se in materia tanto grave avessi avuto il menomo dubbio, sarei andato al di là del precetto di Salomone: *in dubio abstine*; ed avrei lasciato cadere dall'altezza di un metro una palla nera nell'urna per provare a tutti quali fossero i miei sentimenti.

Si è chiesto, beninteso fuori delle aule parlamentari, se i nostri soldati abbiano principî di religione, e se sentano il bisogno dei conforti della fede. Questa domanda mi richiamò alla memoria un bellissimo passo del Châteaubriand. Egli parlava di quei soldati che la tremenda Convenzione aveva incorporato nelle quattordici armate opposte alla grande coalizione formata in Europa a danno della libertà della Francia. Châteaubriand diceva: « Est-ce que nos soldats de Jemappes et de Valmy n'avaient pas de religion? Est-ce que nos braves des

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Pyramides et de Héliopolis étaient des athées? » Io domanderò a costoro: forse che i nostri soldati di Goito e della Cernaia erano uomini senza religione? Forse che i nostri soldati di Solferino, di Castelfidardo, di Gaeta e di Calatafimi erano degli atei? Oh! Signori, quei soldati avevano molta religione e molta fede, perchè seppero morire per la patria e per il Re.

La natura non si contraddice giammai. Un ateo non avrà mai coraggio, ed il codardo non avrà mai religione.

Vorrei poter votare questa legge se non destasse in me serî timori; perchè vorrei vedere messa in attività una legge che è urgentemente richiesta dalla pubblica opinione, e che è destinata a coronare l'opera del benemerito Ministro della Guerra che da più anni si affatica per dare all'Italia un esercito quale le conviene.

Quando l'onorevole Ministro Ricotti presentò all'altro ramo del Parlamento il primitivo progetto, l'art. 9, divenuto ora l'art. 11, ma del tutto cambiato, fu oggetto di viva polemica fra i due opposti partiti. Io mi trovava in una società di distinte dame, ove si leggeva quell'articolo, e allorchè si giunse alle parole: *ma essi* (gli alunni cattolici) *contraggono l'obbligo di servire in tempo di guerra*, senza progredire più oltre, vi fu uno scoppio di indignazione contro l'onorevole Ricotti, accusato da tutte quelle dame di volere l'umiliazione del clero.

All'indomani mi trovai in un circolo di giovanotti, che discorrendo sullo stesso articolo non seppero trovarvi altro che un privilegio per il clero, il quale invece di essere applicato alle funzioni attive della guerra era destinato alla cura dei feriti, al servizio delle ambulanze.

Signori! in grammatica due negative fanno un'affermativa, ed io mi convinco che in logica due censure diametralmente opposte fanno un elogio. E di grande elogio parmi degno lo onorevole Ministro per quel suo primo pensiero.

Egli aveva compreso che vi è un onore ed una gloria superiore a quella del soldato stesso, ed è quella di chi sul campo di battaglia si espone ad essere ferito senza ferire, ad essere ucciso senza uccidere. Questo posto glorioso il Ministro Ricotti lo aveva assegnato al clero. Ditemi ora dov'è l'umiliazione da una parte, dove è il privilegio dall'altra.

Ora poi, devo confessarvi che trovo l'aggiunta della minoranza più accettabile ancora che la proposta primitiva del Ministero, e che può essere accolta senza pericolo, mentre invece l'articolo dell'Ufficio Centrale ci lancia verso l'ignoto.

Votando questo articolo, che mi permetterete di chiamare radicale, noi non potremo mai tornare addietro. Noi non facciamo in questo momento uno Statuto, ma una legge; e dando un certo tempo di prova all'articolo della minoranza potremo sempre, se troveremo che ne derivino degli abusi e che l'uscio, di cui parlava uno dei nostri onorevoli Colleghi, lasci aperto l'adito a serî inconvenienti, potremo, dico, sempre andare innanzi con una nuova legge che vi apportî rimedio.

La prova a cui sottomettiamo ora gli alunni del clero parmi già ben dura, ed io prego rispettosamente il Senato a votare l'aggiunta della minoranza dell'Ufficio Centrale, salvo ad ogni evenienza a correggerne gli abusi con una nuova legge.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda il seguito della discussione di questo progetto di legge è rimandata a domani.

Il risultato della votazione è il seguente:

Progetto di legge per un nuovo Codice penale.

Votanti	93
Favorevoli	74
Contrari	18
Astenuti	1

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del Contenzioso finanziario.

Votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	12
Astenuto	1

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Al tocco — Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti:

Approvazione di una dichiarazione relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874, tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera;

Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea Roma-Civitavecchia) a Fiumicino.

Alle due — Seduta pubblica:

I. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sulle società e sulle associazioni commerciali.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito (*Seguito*);

Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità;

Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Na-

poli, Castellamare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa;

Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese imprevedute nell'anno 1873;


Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme del fondo per spese imprevedute dell'anno 1874;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese imprevedute dell'anno 1874;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese imprevedute dell'anno 1875;

Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese imprevedute dell'anno 1875.

La seduta è sciolta (ora 6 1/4).



LXXIII.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo — Comunicazione di un messaggio della Presidenza della Camera elettiva — Relazione del Senatore Corsi sul lavoro di coordinamento fatto al progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali — Approvazione del lavoro suindicato — Seguìto della discussione del progetto di legge: Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito — Discorso del Senatore Vitelleschi — Riassunto del Relatore — Repliche dei Senatori Tabarrini e Mauri — Considerazioni del Ministro della Guerra — Variante del Senatore Lauzi all'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale — Spiegazione chiesta dal Senatore De Gori all'art. 7, fornita dal Ministro della Guerra — Approvazione degli articoli 7 ed 8 — Proposta ed aggiunta dell'Ufficio Centrale all'art. 9 — Considerazioni e modificazione proposta dal Senatore Angioletti cui rispondono il Senatore Cannizzaro ed il Ministro — Reiezione della modificazione Angioletti — Approvazione dell'articolo 9 coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale, accettata dal Ministero — Ordine del giorno Torelli, Boncompagni e Verga all'art. 11 — Domanda del Senatore Chiesi di votazione per divisione sull'emendamento Tabarrini-Mauri — Osservazione del Senatore Cossilla — Dichiarazione del Senatore Tabarrini — Votazione sull'ordine della votazione — Reiezione della prima parte dell'emendamento Tabarrini-Mauri col subemendamento proposto dal Senatore Lauzi — Approvazione dell'articolo 11 dell'Ufficio Centrale — Parole dei Senatori Amari prof., Duchoquè e Torelli, sull'ordine della votazione — Variante proposta dal Ministro all'articolo 12, accettata dall'Ufficio Centrale, approvata — Approvazione dell'articolo 12, modificato, e dei successivi 13, 14, 15, del 16 modificato, e dei 17 e 18 — Approvazione dell'ordine del giorno — Presentazione di un progetto di legge — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente l'onorevole Ministro della Guerra e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Domanda un congedo di un mese per motivi di salute l'onorevole Senatore Colonna, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Dalla Camera dei Deputati è pervenuto alla Presidenza del Senato il seguente messaggio:

Roma, 24 maggio 1875.

Il Presidente sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Vice-Presidente del Senato del Regno il progetto di legge di iniziativa parlamentare già discusso ed approvato nella seduta d'oggi, contenente: Modificazione all'articolo 100 della legge elettorale.

Invitando la E. V. di sottoporlo all'esame di codesto illustrissimo consesso, ecc.

Il Presidente della Camera dei Deputati
G. BIANCHERI.

Questo progetto di legge avrà il suo corso; sarà stampato cioè e distribuito agli Uffici.

Darò ora la parola all'onorevole Senatore Corsi affinchè egli renda conto al Senato del lavoro di coordinamento eseguito dall'Ufficio Centrale il quale esaminò il progetto di legge sulle Società ed associazioni commerciali. Dopo di ciò, in seguito all'approvazione di detto lavoro per parte del Senato, si potrà procedere sul medesimo alla votazione a squittinio segreto.

Il Senatore Corsi ha la parola.

Senatore CORSI. Il Relatore della legge sulle società ed associazioni commerciali, onorevole Senatore Lampertico, ebbe incarico dal Senato di fare, sul progetto medesimo, un lavoro di coordinamento che era reso indispensabile dopo le variazioni e modificazioni che furono introdotte nel progetto medesimo durante la discussione che se ne fece davanti il Senato.

Il Senatore Lampertico assente mi ha pregato di surrogarlo.

Le modificazioni, o meglio le piccole variazioni di coordinamento che furono introdotte in questo progetto sono state stampate e distribuite ai signori Senatori. Se tuttavia si desidera udire la lettura di queste varianti, o si richiedesse qualche schiarimento relativo alle medesime, io mi dichiaro pronto agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende che si dia lettura del progetto di legge come venne definitivamente coordinato, in seguito al lavoro eseguito dall'Ufficio Centrale. Il Senato sa essere in sua facoltà di dispensare da questa lettura, se la crede superflua.

Chi intende che si prescinda dalla lettura del progetto coordinato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora, se nessuno domanda la parola, metto ai voti le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale al progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali, modificazioni che i signori Senatori avranno già lette, essendo le medesime state, secondo il regolamento, stampate e distribuite.

Chi approva queste modificazioni, si alzi.

(Approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge: Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

La discussione deve continuare sugli articoli 7, 8, 9, 11, secondo le deliberazioni prese dal Senato.

La parola spetterebbe all'onorevole Relatore; ma non trovandosi egli in questo momento nell'Aula, la do all'onorevole Senatore Vitelleschi, che è il primo fra i rimanenti iscritti per parlare su questo argomento.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io mi era riserbata la parola sull'articolo 11, come che io lo consideri un episodio di quello stato di cose che scaturisce dal persistere a considerare come diritto comune, quello che non è che un dovere speciale, benchè nobilissimo dei cittadini.

Io non seguirò i miei colleghi preopinanti negli alti voli che hanno spiegato nelle incommensurabili regioni della storia, della filosofia, della teologia e del diritto. Io non lo farò per due ragioni. La prima è perchè le mie ali non vi bastano, la seconda perchè mi sono avveduto che andando tanto alto, si perde di vista la terra. Dalle alte regioni dell'eguaglianza, dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, dell'onorevole Pantaleoni, cosparse delle benevoli supposizioni dell'onorevole Cannizzaro, spazi vastissimi nei quali è molto più facile di aggirarsi con i mezzi illimitati dell'eloquenza del pensiero che non con l'andare faticoso ed impacciato della legislazione, l'articolo 11 non si vedeva più, o almeno se ne smarrivano tutti quei particolari che sono proprio quel che interessa di conoscere per poterlo accordare con gli altri nostri ordinamenti.

Io quindi mi manterrò anche per questo articolo sul terreno nel quale mi posi trattando dell'articolo primo, ossia nell'esame del lato pratico della questione, dei modi e delle conseguenze della sua esecuzione.

Il primo articolo di questa legge, mi rincrebbe ripetere parole già tanto ridette in questa discussione, ma mi è indispensabile per

esprimere tutto il mio pensiero, il primo articolo di questa legge chiama tutti i cittadini indistintamente dai 20 ai 39 anni di età sotto le armi. Si è detto che in realtà le prime e le seconde categorie non vincolano oltre i 32 anni di età, e che le terze categorie non sono chiamate che negli estremi bisogni a prendere le armi; ma le prendono anche esse attivamente presentandosene l'occasione; quindi ne segue che tutti i cittadini dai 20 ai 40 anni sono nel caso di essere chiamati a far la guerra.

Ora, vi è da un altro lato una legge che regola le istituzioni religiose, e qualche cosa che è più che una legge, cioè una costumanza razionale assentita dall'opinione universale, che interdicono ai ministri dei culti riconosciuti e rispettati in Europa l'imbrattarsi di sangue, e quindi l'uso attivo delle armi e della guerra. Io vorrei sapere, o Signori, chi di voi sinceramente e con animo persuaso consiglierebbe le istituzioni religiose a cancellare questo precetto dalla loro legislazione, e chi di voi intraprenderebbe di combattere con successo questa opinione universale! Coloro stessi che oggi li vogliono far prendere le armi, filosofi, istoriografi, uomini politici, hanno aspramente rimproverato e spietatamente condannato i sacerdoti, quando tradotti dalla ferocia dei tempi le hanno impugnate; ed hanno avuto ragione.

Ma dove hanno torto è quando da quei fatti oggi poi ne traggono ragione per forzarli eglino stessi a violare questa legge naturale del loro ministero; a turbare di nuovo questa forma della divisione del lavoro che è una delle conquiste del genio pratico dell'epoca nostra; a volere spingere nella guerra attiva ministri di ogni e qualsiasi religione riverita e riconosciuta. E qui bisogna anche ridare il suo vero senso alla parola guerra, che non si è considerata in questa discussione che in un senso solo, che è forse quello che ha il meno sovente. A intendere gli onorevoli preopinanti, non si fa la guerra che per difendere la patria; ed allora l'eloquenza ha bel giuoco nel mostrare il sacerdote combattendo fra le ruine fumanti della patria insieme a tutti gli altri cittadini. Ma questo è il caso eccezionale dove il cuore supplisce alle leggi e ai regolamenti; ma vi sono tanti altri motivi che portano alla guerra, tanti scopi per i quali si fa senza quello della difesa del paese. Ed in tutti questi casi io do-

mando a ciascuno degli onorevoli Senatori, e specialmente a quelli che han preso la parola in questa discussione, se piacerebbe loro vederci prendere parte i ministri del culto; se ciò parrebbe loro conveniente e soprattutto utile; e se proporrebbero alle varie istituzioni religiose d'introdurre come un elemento opportuno, istruttivo o preparatorio alla disciplina ecclesiastica, la vita abituale, normale del campo o della caserma!

Ad ogni modo, ponendo anche da banda le questioni di convenienza o meno, questo fatto esiste; e, ripeto, esiste non per una speciale legge canonica, ma esiste per un consenso generale, il quale regola e s'impone a tutte le istituzioni religiose. Ora, qual è il risultato pratico di questo stato di cose? Il risultato pratico è che messa in confronto da un lato la legge che stiamo per votare e dall'altra questa legge, questa istituzione, questa generale disciplina, come volete chiamarla, che regge le istituzioni religiose, queste, e particolarmente la religione della maggioranza del paese, per la sua logica inflessibile, si troverebbero nella condizione di non potere più ordinare nè eleggere i loro ministri fino alla età di 40 anni: ed in fatti, come si vorrebbe che esse ordinassero un ministro in condizioni che l'obbligano *a priori* a dover eventualmente ma necessariamente mettersi in contraddizione della legge che lo governa?

Ma ammettiamo che esse lo facciano, ammettiamo che esse trovino più o meno facilmente, secondo le leggi che le governano, una o più combinazioni, e le troveranno di certo, per accomodarsi dentro questa nuova legge sotto questo aspetto. Ed in quel caso cosa avviene? Avviene che questi ministri i quali saranno stati ordinati sotto l'impero di questa legge, quando suonerà l'ora della guerra, voi sarete obbligati di andarli a cercare, vescovi, parroci, pastori, rabbini, tutti, là dove si trovano, ossia nelle sedi parrocchiali, episcopali, nelle loro missioni, e dovrete trarli fuori del loro ufficio e mandarli al campo!

Si è detto che saranno pochi; l'onorevole Ministro ha dimostrato che si tratta di un piccolo numero di quelli che aventi cura d'anime si troveranno costretti marciare; e ciò pel limite d'età della prima e seconda categoria, per le facoltà lasciate al Regolamento, per la mi-

lizia territoriale e così discorrendo; l'onorevole Relatore ha voluto anche esso dimostrare l'esiguità del numero, anch'esso ha fatto gli stessi calcoli di età e di probabilità, ma ha dovuto anch'esso concludere con l'onor. Ministro che dei casi ve ne saranno, e conclude nella sua Relazione dicendo che non sarà poi così gran guaio che si disturbi la carriera di qualche ecclesiastico. Ma qui non si tratta della carriera degli ecclesiastici; bensì si tratta di lasciare alle eventualità, a quel che resta dei condannati o dei riformati, dei ciechi, degli storpi, ed ai ripieghi che la buona volontà di un ministro può trovare in un regolamento, il servizio della religione del paese, almeno per tutta la generazione fino all'età matura dei quaranta anni!

Ora io domando, pare a voi che questo stato di cose risponda veramente alle costumanze, all'opinione e alla coscienza del paese che noi amministriamo? Le leggi sono fatte per i paesi che si amministrano. Se le leggi si potessero modellare sopra linee ideali ed astratte per seguire un tipo assoluto, ci sarebbe un solo Codice per tutte le nazioni, e durerebbe tutta un'epoca: le leggi si fanno per i paesi che si governano, tenuto conto dello stato, dei fatti, del grado e della forma della sua civiltà.

Ora, io vi ripeto la mia dimanda, lo stato di cose che emerge da questa legge per quel che riguarda i ministri del culto, pare a voi che veramente risponda all'opinione, alle costumanze, alla coscienza di tutta l'Italia?

Ma vi dirò di più; vi domanderò anche se vi pare che questo stato di cose risponda ad una certa specie (non trovo la parola idonea a esprimere il mio pensiero), chiamerò di convenienza, di galateo (altra non ne trovo) che sogliono adottare i governi bene assennati verso le grandi istituzioni con le quali, anche quando quelli che li compongono non vi partecipino, pure sanno di dover contare?

E ciò fanno perchè la storia insegna loro che i validi e forti popoli mutano o modificano qualche volta la loro religione, ma non disprezzano mai impunemente quella che hanno: perchè non è solo una questione di fede, ma è una questione di onore.

Le grandi istituzioni devono rispettarsi a vicenda se vogliono poi essere rispettate esse stesse.

Questo, a mio avviso, è il senso politico del gran concetto del nostro insigne uomo di Stato, che è stato citato tante volte e a tanti propositi in questa discussione. Io così lo intendo; piuttostochè scambiarlo con una misura burocratica per sapere fino all'ultimo scrupolo dove finiscano le ingerenze laiche e dove comincino le ecclesiastiche.

Di tutti gli oratori che hanno parlato, io non ne intesi nessuno che abbia elevato obiezioni di massima contro quel che io affermo. Nessuno ha detto che i ministri del culto dovessero andare effettivamente a combattere; nessuno trovò che sarebbe lodevole ed opportuno di andare a requisire i vescovi, i parroci e i pastori nell'esercizio delle loro funzioni per distrarneli, metter loro un sacco sul dorso e portarli agli avamposti. Da queste conclusioni tutti cercano di rifuggire come possono.

Per la prima parte si è detto, che vi erano facoltà nei Ministri, modi nei regolamenti per evitarlo, che era nell'interesse stesso della cosa che ciò si evitasse, che non vi sarebbe Ministro che non lo volesse, ecc.

Per l'altra parte si sono fatti conti di età, di anni di servizio, di combinazioni di categoria, per dimostrare la rarità, l'eccezionalità del caso; ma tutti si sono scusati dal sostenerne la convenienza. Tutti hanno detto, non esser probabile che ciò avvenisse; ma nessuno ha avuto il coraggio di dire: sta bene che ciò avvenga; ed era naturale — vi è troppo alto senso politico nel Senato, perchè altro giudizio potesse manifestarsi anche dai singoli componenti di esso. Ma allora, sapete cosa si dice? Tutto ciò si farà per regolamento. Ma, a questo punto, o Signori, sorge una questione di diritto pubblico o piuttosto di diritto costituzionale assai più grave che non sia la questione di convenienza fin qui da me discussa.

Io non so ben intendere cosa possa in uno Stato retto a forma costituzionale un regolamento sopra il disposto di una legge organica, all'infuori di interpretarla ed applicarla fedelmente: il regolamento di una legge organica deve dire ciò che dice la legge; ora, siccome nella legge non è detto nulla a questo riguardo, il regolamento non potrà neppure esso far nulla, almeno di sicuro, di generale, di fisso; e ne volete la dimostrazione? essa è facile a darsi. Cominciamo dalla prima difficoltà che

concerne la prima parte dell'emendamento degli onorevoli Senatori Tabarrini e Mauri, perchè gli ecclesiastici non sieno costretti ad essere combattenti. Ma volete che l'onorevole signor Ministro della Guerra riempia le amministrazioni e le infermerie di canonici se non ne ha bisogno? Come potete pretendere che egli lo faccia?

E se questi pastori, questi ministri non sono idonei, come talvolta può avvenire, volete che li trascini inutilmente dietro le amministrazioni?

Se saranno di troppo o non saranno idonei, che dovrà farne il Ministro? La legge ve lo dice chiaramente: se voi votate l'articolo proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, dovrà mandarli nelle file, perchè la legge vuole che anche il prete prenda parte in condizioni eguali di tutti gli altri nell'armata.

Quindi l'onorevole Ministro della Guerra o dovrà imbarazzare al di là o fuori del bisogno con questi chierici le infermerie e le amministrazioni, ed in questo caso evidentemente mancherebbe allo spirito della legge; o, se non fa questo, egli sarà obbligato a mandare questi individui laddove tutti consentite che non devono andare, cioè nelle file dei combattenti.

Passiamo alla seconda parte.

Nessuno porrà mai in dubbio che possa essere in facoltà del regolamento di lasciare a casa quel cittadino, che la legge chiama sotto le armi; dunque per la seconda difficoltà, quella che concerne l'abbandono delle parrocchie e delle sedi pastorali, non v'ha regolamento che possa farci nulla; andrà all'infermeria o andrà al campo, ma il parroco deve partire e il vescovo anche esso, e ciò fino ai 40 anni in caso assai raro, ma fino ai 32 come caso ordinario: e perchè non possono esservi ministri di culto fino a quell'età? Questa stessa se dovesse essere la conseguenza necessaria di tali disposizioni, sarebbe una violenza indiretta fatta all'esercizio della libertà di coscienza della maggioranza dei cittadini.

Veniamo quindi a conclusione schietta e sincera: se s'intende che il regolamento si uniformi veramente alla legge, e non potrà che poco o nulla, e nulla certo per la questione in genere. Se poi s'intende che il regolamento o la volontà del Ministro possa andar più in là di questi confini, allora sorge una questione

gravissima, una questione vitale, avvegnachè io metterei poca fede nella durata delle istituzioni libere in un paese dove fosse ricevuto ed anche accettato che una cosa si dicesse alto per legge ed un'altra sottovoce nel regolamento.

E qui mi piace di ben chiarire una cosa. In questa specie di questioni dal volgo politico generalmente si crede che siano in giuoco solamente le istituzioni religiose. Quando si è riuscito a far prevalere quest'idea s'intavola la polemica d'ordinanza con i qualificativi annessi, e il giuoco è fatto. Ho visto molte partite guadagnate, e non so se siano più guadagnate che perdute a questo modo. Ma le istituzioni religiose, o Signori, sono avvezze da gran tempo a camminare fra le difficoltà; ne hanno viste ben altre che queste. Esse vivono particolarmente di contraddizione: esse sono costruite in queste previsioni e vi si adattano con pieghevolezza e mirabile elasticità. Queste piccole vessazioni le fortificano anzichè danneggiarle.

Sono le istituzioni civili che sono in giuoco quando invece di essere adatte ai costumi e alla coscienza del paese, sieguono vaghe astrazioni o interessi e passioni parziali, e quando particolarmente per naturale reciprocità al tempo stesso poco opportune e poco osservate, devono trovare una espressione diversa, e talvolta opposta nelle leggi e nei regolamenti.

Ma, per arrovellarsi in mezzo a tutte queste difficoltà, piuttosto che accettare francamente che quel che voi tutti volete sia espresso per legge, ci deve essere qualche gran ragione. Quali sono queste difficoltà per accordare questa specie di esenzione ai chierici, o piuttosto quali sono le ragioni per violentare tutte le molle delle nostre istituzioni se non per non concederla almeno per non dirlo?

Ho troppo alto concetto del senso eminentemente pratico dell'onorevole Ministro della Guerra, per credere ch'egli faccia alcun assegnamento sopra i due o trecento ecclesiastici che entreranno nell'armata per effetto di questa legge. Credo che egli non conti gran fatto sopra questa novella legione Tebana. È anzi probabile che, come me, egli pensi che se potesse recare qualche cosa nell'armata sarebbe dell'imbarazzo. Non è dunque per certo una questione di contingente. Sarà dunque per rispetto al principio di eguaglianza che non può farsi eccezione di

sostanza nè di forma. Ed infatti è l'argomento che ho inteso maggiormente ripetere da tutti i preopinanti.

Ho detto il primo giorno che presi la parola, quel che pensava, e l'ho ripetuto oggi, del diritto comune applicato al servizio militare; lo stesso dico dell'eguaglianza, che n'è la conseguenza. Questa specie d'eguaglianza non sarebbe applicabile che in un paese dove tutti facessero un solo mestiere, ovvero in un paese diviso per tribù: in un paese così costituito ogni tribù avrebbe una legge conveniente alla sua occupazione; avremmo forse in quel caso anche la tribù dei leviti come gli antichi israeliti, ma ogni tribù potrebbe governarsi con una eguaglianza perfetta: ma in una popolazione la quale deve bastare a tutti i varî ed infiniti bisogni dell'esistenza politica e sociale, questa specie di uguaglianza io non so capirla. Io intendo l'uguaglianza in questo senso, che tutti i cittadini debbano avere un'egual parte di diritti e di doveri, ma l'uguaglianza intesa a quel modo, mi ricorda il possessore di quella ricca Biblioteca che faceva tagliare ad un'eguale altezza tutti i volumi che la componevano perchè fossero tutti uguali avanti il bibliotecario. Del resto, io rispondo a quest'argomento della uguaglianza, ma avrei potuto farne anche a meno, perchè tutti hanno dovuto riconoscere che quest'uguaglianza non è stata sempre conservata, e che se oggi si ricorda coscienziosamente, altre volte è stata posta affatto in dimenticanza.

L'uno si è avveduto che era stata fatta una eccezione sfavorevole ai chierici in materia di elezioni che è il diritto più importante e che corrisponde a tutti i numerosi doveri del cittadino; un altro si è avveduto che erano sottoposti a delle eccezionalità sfavorevoli in materia di proprietà, altro diritto importantissimo che trova le sue radici nel diritto di natura; io mi sono avveduto per mio conto che si erano fatte per i chierici delle eccezioni sfavorevoli nel Codice penale. Anche il Codice penale non è cosa di poco rilievo. In tutte queste occasioni l'uguaglianza è stata meno scrupolosamente osservata. Ma dice l'onorevole Mamiani: l'uguaglianza deve essere, prima di tutto, avanti ai doveri. Ma, onorevole Mamiani, doveri senza diritti, o che non corrispondono ai diritti, conducono a qualche cosa, ma non all'eguaglianza.

È stato detto anche che l'esclusione in ma-

teria di elezione non è unicamente per i chierici, ma sono compresi in tutta una classe anzi con altre classi di cittadini. Ciò è vero per quel che riguarda l'eleggibilità; ma quando certa classe di cittadini una volta per l'uguaglianza, una volta per la disuguaglianza, si trova sempre dal lato sfavorevole, riesce più difficile il dimostrare loro che sieno eguali a tutti gli altri. (*ilarità*)

Ma su questo argomento non voglio insistere, perchè, ripeto, questo concetto dell'uguaglianza mi pare affatto spostato nell'applicazione assoluta che vuol farsene in questa legge.

Non parlo di un'altra obbiezione non intesa in Senato perchè tale da non trovare eco in quest'assemblea, ma che pure ha esercitato la sua influenza nelle conversazioni private; quella, secondo la quale la giustizia e la saviezza non dovrebbero adoperarsi che a condizione di non essere mai richieste; caso complicato e assai peregrino di timore di aver paura, che avrebbe per lo meno l'inconveniente di dare ai nostri nemici un modo sicuro di farci commettere qualsiasi errore; si tratterebbe solamente di pregarci di non farlo.

Rimangono le ragioni addotte dall'onorevole Cannizzaro. Esso sembrava preoccuparsi del danno che potrebbe portare l'emendamento della minoranza qualora venisse adottato, e alla leva perchè tutti cercherebbero di sfuggirvi per la scappatoia ecclesiastica, e alla Chiesa stessa perchè si introdurrebbero nel clero tutti i refrattari dell'esercito.

Per quel che riguarda l'esercito, non si sottrarrebbero al servizio attivo che coloro che avrebbero attuale cura d'anime; quindi non potrebbero moltiplicarsi più che non sia il numero delle parrocchie, e delle sedi pastorali: nè queste si aumenterebbero pel desiderio dei renitenti. Quanto a tutti gli altri ministri chiamati a servire nelle amministrazioni e nelle infermerie, non vi sarebbe troppo di che considerarli in migliori condizioni, e più al sicuro, perchè la vita degl'infermieri e dei medici non è nè più dolce, nè assai più sicura che quella della massa dei combattenti. Per quel che riguarda la Chiesa valgono le ragioni stesse, ma poi ad essa la cura di provvedere; noi ne abbiamo anche troppo delle nostre responsabilità, e quindi per questo lato invito l'onorevole Can-

nizzaro a seguire l'adagio volgare, a non volere essere più cattolico del Papa.

Dopo queste, che ho citate, altre ragioni di dubitare non so trovare, all'infuori della ragione di convenienza politica o piuttosto di convenienza parlamentare. Si tratta di rimandare il progetto di legge all'altro ramo del Parlamento e rimandarlo con una modificazione rilevante, una modificazione che può aver sembianze di esser in opposizione con quel che quell'assemblea aveva deliberato.

Per la prima parte oramai mi pare che sia inevitabile che la legge ritorni all'altra Camera. A ciò bastano le modificazioni portate dall'Ufficio Centrale.

Per la seconda parte, ossia per la divergenza, la specie di antagonismo che si creerebbe fra i due rami del Parlamento su questo soggetto, è un'obbiezione cotesta che è proprio la negazione del concetto costituzionale, in forza del quale ognuno dei poteri ha il proprio ufficio, ed è l'insieme di questi vari uffici che determina l'andamento dello Stato. Non può concepirsi l'azione dell'uno senza quella dell'altro, e il sì e il no hanno talvolta, da parte di ciascuno di essi, la stessa significazione, o almeno lo stesso obbiettivo, il bene del paese. Prendiamo il caso presente e vediamo in qual modo possa ognuno dei poteri esercitare in quello il proprio ufficio.

Evidentemente l'altra Camera ha, col suo voto in questa materia, fatto un largo omaggio al principio di eguaglianza.

Abbiamo veduto che altra ragione concludente non può immaginarsi. Nell'altra Camera i concetti politici, per la sua natura elettiva, hanno una naturale prevalenza, e quindi influiscono maggiormente sopra le sue deliberazioni.

Il Senato invece è chiamato specialmente ad occuparsi dell'applicazione di questi principi; ed infatti tutte le materie che riguardano questioni di diritto e di giurisprudenza si trovano ad essere di sua speciale pertinenza.

Ricondotta così al loro naturale ufficio l'azione dei due rami del Parlamento, e, considerata in rapporto a questa legge, chiaro apparisce che l'altra Camera ha creduto di dare un'assoluta affermazione al principio di eguaglianza, e questa, nell'applicarlo, riconosce e vede fino a che punto sia possibile, e quali

siano i modi di attuarlo nel caso presente, e introduce le modificazioni opportune perchè questa deliberazione si accomodi alle condizioni di esistenza della nazione: è ufficio della nostra Camera il fare queste correzioni, o meglio questi miglioramenti ad una legge, conservando, anzi rendendo possibile ed efficace il pensiero che la informa.

Mi rimane a sottoporre al Senato un'ultima considerazione. Checchè ne sia dei ragionamenti teoretici, esiste un fatto, fatto assai significativo, ed è che noi saremmo i primi a far questa invenzione, di mandare a far la guerra i ministri del culto.

Nessun altro popolo civile, nessun'altra nazione vi ha neppure pensato. Ma, Signori, se tutti gli altri paesi non l'hanno fatto, qualche ragione ci sarà; non saremo poi proprio noi i più gran sapienti che vi siano al mondo. Dirò, anzi, che in fatto di scienze filosofiche, di scienze di Stato, e soprattutto di vita politica, attiva ed operosa, ossia in tutte quelle conoscenze teoriche e pratiche donde sono stati tratti gli argomenti per invitarci a respingere l'emendamento degli onorevoli Mauri e Tabarrini, noi siamo gli ultimi venuti. Per nostra sventura siamo arrivati un po' più tardi; e perciò faremmo bene di studiare ancora le nostre e le altrui condizioni prima di allontanarci da certe norme generali di Governo. Io non sono inclinato alle imitazioni inintelligenti, ma neppure alle inconsulte originalità. Per trovare un esempio si è dovuto aver ricorso all'imperatore Maurizio, si è dovuto andarlo a cercare fra le vecchie ruine bisantine. Quelle sono cose troppo vecchie, ed ora diventerebbero troppo nuove.

Io credo che il nostro ottimo, patriottico e valoroso esercito ha bisogno di molte altre cose, ha molte altre provvisioni da attendere da noi prima che lo dotiamo di queste peregrine invenzioni. Io quindi trovo che l'emendamento proposto dagli onorevoli Mauri e Tabarrini, quantunque non corrisponda a tutto quello che io desidero, perchè quest'istituzione del servizio obbligatorio avrebbe bisogno di essere completata di altre disposizioni, affinchè possa veramente e stabilmente accomodarsi con minor danno possibile nella vita della nazione, sia da adottarsi come efficace per il soggetto del quale si occupa, e come tendente a rendere

più pratico, a rendere possibile il servizio obbligatorio.

Quanto allo scopo che si propone l'emendamento della minoranza, esso provvede precisamente ai due sconci lamentati; tiene lontano dalle opere attive di guerra i ministri dei culti, pure associandoli a tutte le vicende e alla fortuna del paese: non toglie in tempo di guerra agli uffici pastorali coloro che si trovano ad esercitarli, tempo quello particolarmente nel quale non devono essere inutilmente disturbate le costumanze e la coscienza delle popolazioni.

Esso è inoltre un passo nella via di un'esplicazione più razionale del servizio obbligatorio, esplicazione senza la quale questa istituzione, già necessariamente gravosa, potrebbe divenire intollerabile, e risolvere negativamente l'esperimento della sua convenienza e della sua opportunità.

Dopo aver detto quel che io sento dell'emendamento degli onorevoli Senatori Mauri e Tabarrini, e di averci pienamente aderito, io aggiungerò altresì che mi parrebbe che dovrei avere una certa fiducia che il Senato lo votasse, e la dovrei avere perchè quanto al Ministero esso contiene l'idea stessa che il Ministero aveva proposta.

Per quel che riguarda il Senato, evidentemente se l'Ufficio Centrale ha respinto l'art. 11 ministeriale, egli è perchè i commissari dei vari Uffici hanno ricevuto tale incarico; l'Ufficio Centrale per questa parte unanime ha espresso l'opinione degli Uffici; ed infatti io ne posso essere testimone per la parte che riguarda il mio Ufficio.

Ora, è impossibile che il Senato abbia voluto respingere l'art. 11 meramente per una questione di redazione; è impossibile che il Senato che è così riguardoso a non creare imbarazzi inutili, rimandi una legge organica all'altro ramo del Parlamento per una dicitura più corretta.

In una così profonda modificazione della società italiana il Senato non ha esso trovato altro a ridire, che sulla forma e sulla maniera di esprimere uno stesso concetto? Ciò non è verosimile.

Evidentemente dunque il Senato ha respinto l'articolo 11 perchè sentiva che esso non conveniva, non era applicabile al nostro ordinamento sociale. Mancava la proposta da sostituire a

quella, e questa l'ha presentata la minoranza dell'Ufficio Centrale. Il pensiero quindi del Senato per essere intiero, per avere una significazione, data la proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale, deve essere completato con l'emendamento della minoranza. Ecco le ragioni che devono darmi fiducia che venga adottato.

Infrattanto però sono intervenute le dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

Che influenza eserciteranno esse sopra il voto del Senato?

Manet alta mente repostum iudicium.

Ad ogni modo sarebbe assai bene che il Senato provvedesse.

Chechè però ne avvenga, l'emendamento dell'onorevole Mauri e dell'onorevole Tabarrini resterà come testimone della esistenza e della vitalità di un ordine d'idee che è e che deve essere in un Corpo conservatore come è il Senato.

Ordine d'idee del quale non mi dilungherò a stendere il programma ma che si può riassumere in due tratti caratteristici, cioè, nella prevalenza del senso politico-pratico sopra le astrazioni dottrinarie e speculative; e nella convinzione profonda che sia molto più conveniente allo spirito, al genio e alla fortuna d'Italia un sistema di libertà eguale per tutti che quello dell'eguaglianza illiberale di tutti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Onorevoli Senatori! Al punto a cui sono condotte le cose, voi comprendete che mi resta ben poco a dire, ad aggiungere.

Se io dovessi solamente consultare l'interesse della discussione di questa importantissima legge, io dovrei imporre a me stesso il silenzio, perchè difficilmente potrei trovare cose nuove o tali almeno da meritare la vostra attenzione.

Questo io posso fare solamente, non dirò già di utile, ma di meno inutile: riassumere per sommi capi la discussione generale che si è fatta ed esporvi le idee prevalenti nell'Ufficio Centrale sulle diverse questioni che sono ora state agitate.

La quistione che ci tiene divisi risale ai prin-

cipi fondamentali dell'organamento dell'esercito.

I popoli primitivi hanno pochi istituti, e questi semplici assai, direi anzi appena abbozzati. Eppure, bene osservando, si trova sempre sotto le forme incomplete e difettose il tipo di una perfezione ideale.

Per non dipartirci dal nostro subietto, osservo che i popoli primitivi non ebbero mai ciò che noi intendiamo oggigiorno per un esercito ordinato, disciplinato e stabile. I popoli primitivi non ebbero mai che la cittadinanza armata. Or bene, questo mi pare che sia veramente il perfetto ideale della forza armata delle nazioni; concetto che, ridotto ai suoi veri termini, significa la difesa del paese affidata agli interessati; significa la difesa della casa affidata al suo custode fedele, la famiglia; ed eccovi la vera immagine dell'esercito.

È ottimo dunque l'istituto che fa concorrere alla formazione dell'esercito tutti i cittadini dello Stato senza eccezione, non solamente per la precipua considerazione della giustizia che presieder deve alla distribuzione dei diritti e dei pesi, ma anche per un'altra ragione, ed è che la forza morale degli eserciti dipende per molta parte dalla coscienza universale che tutte vi sono impegnate ed interessate le forze vive della nazione: questo essendo veramente il fomite della fiducia tra la cittadinanza ed i suoi soldati, i quali sentono crescere il coraggio a misura che vedono più largamente rappresentato il paese nelle loro squadre.

Questo doppio pregio dell'uguaglianza applicata alla formazione degli eserciti, di essere cioè condizione di giustizia distributiva e condizione di convenienza politica, non è disputato da nessuna delle parti che hanno conteso su questo articolo 11 ed è ammesso anche dagli onorevoli Mauri e Tabarrini; se non che questo concetto essi lo vorrebbero temperato, e dicono: sta bene l'uguaglianza di diritto, ma purchè ci ingegniamo di acconciarla alle diversità di fatto che esistono in ogni civile società. A questo proposito ricordo un'immagine messa in campo or ora dall'onorevole Senatore Vitelleschi, che ci ha detto: Badate di non fare come quel bibliotecario che tagliava i volumi perchè fossero tutti di una misura; rispettate dunque la disuguaglianza di fatto.

Io risponderò con un'altra immagine.

Che direste, Signori, di quel proprietario che avesse diverse case e che volendo ridurle tutte ad un livello e farne una casa sola con porticato in fronte, ne desse incarico all'architetto, ma gli dicesse: per il porticato le colonne le ho già, solo che non sono della stessa misura; ve ne ha delle lunghe e delle corte, e non voglio che le lunghe siano accorciate, nè le corte siano allungate? Come farebbe l'architetto a rispettare la disuguaglianza delle colonne ed agguagliare il livello della fronte della casa? Sarebbe impossibile; e ciò significa, o Signori, che vi sono dei concetti così assoluti, che non ammettono restrizioni.

Tale è il concetto della libertà, tale quello dell'uguaglianza. Chi domandasse la libertà, temperata dalle note arti del paterno regime, credereste voi che avreste una vera libertà? no, e come questa non sarebbe vera libertà così non sarebbe vera uguaglianza quella che si accomodasse ad una sola di quelle disuguaglianze di fatto a cui accennano i nostri avversari. Ammessa una sola eccezione, l'uguaglianza se ne va e vi sottentra il privilegio.

E so bene che questo sistema di conciliazione si fa scudo di esigenze sociali molto interessanti e molto gravi. Si è detto infatti: con questo modo di fare di ogni uomo, di ogni cittadino un soldato, dove andranno a finire le arti della pace che sono tanto necessarie all'esistenza del consorzio sociale?

Dove troveremo poi i grandi fattori dell'attività sociale se i cittadini saranno tutti soldati? Prima di tutto non facciamo esagerazioni. Saranno tutti soldati? Ma chi ha detto mai che l'esercito il quale comprende in sé tutti i cittadini debba tenere e sempre tutti gli uomini occupati nel mestiere delle armi?

Saranno tutti iscritti alla milizia; ma voi sapete bene a che si riduce il servizio militare. Si riduce ad una ferma di dodici anni e nulla più; di cui tre soli di servizio effettivo, e questo pure per gli iscritti di prima non per quelli di seconda categoria. Del resto l'obbligo del cittadino è di stare in aspettazione per i casi eventuali delle chiamate straordinarie sotto le armi.

Tutto questo non distruggerebbe niente affatto i grandi fattori dell'attività sociale, perchè gli amministratori pubblici, i funzionari, gli industriali ed esercenti di arti e professioni,

passato il vigesimo terzo anno di età, rimangono tranquilli al loro domicilio.

Nè, o Signori, vi deve mettere in apprensione la considerazione delle circostanze di guerra in cui tutti quelli che si trovano iscritti alla milizia attiva possono essere chiamati sotto le armi; perchè se temete che allora vengano meno gli esercizi sociali, gli esercizi della pace, io vi domanderò se in quei supremi momenti credete che sia meglio di avere una decina di soldati di più al campo, o di avere in città un centinaio di operai, di esercenti che vi forniscano tutti i comodi della vita. Quelle contingenze, Signori, si sa che sono eccezionali: sono contingenze di sacrifici nelle quali ogni cittadino deve imporre a se medesimo delle privazioni; e sono tempi di crise transitoria che cessano e che danno luogo poi al ritorno delle cose al loro stato normale.

Ciò vuol dire che in queste circostanze chi non troverà il calzolaio racconcerà le scarpe il meglio che potrà, chi non troverà il fornaio farà il pane in casa, chi non troverà l'avvocato, il magistrato, sospenderà la lite. Ciò non farà cascare il mondo, non farà pericolare la società; ma se voi per avere nelle città degli esercenti e degli operai, private l'esercito di validi e vigorosi soldati, potrete avere una disfatta che sia fatale alla libertà, all'indipendenza, all'onore del paese.

Oltre che, quest'idea dell'eguaglianza, dirò, riconosciuta in modo che si accomoda anche alle disuguaglianze individuali, disuguaglianze di fatto, ci condurrebbe molto più innanzi che non pare, perchè noi non abbiamo da considerare una sola classe di persone.

Noi adesso ci occupiamo del clero, ma se entriamo nella retta via delle eccezioni, dovremo occuparci di altre classi di persone non meno interessanti alla società (e questo era nel concetto che io rispetto dell'onorevole Senatore Vitelleschi.)

Verranno allora in questione i magistrati; per esempio una città si farà a dirvi: noi abbiamo un tribunale che si compone di un presidente e di due giudici; se mi portate via un solo giudice qui non si fa più nulla, bisognerà chiudere le porte del tribunale e sospendere il corso della giustizia. Verranno poi gli stabilimenti industriali, i grandi opifici i quali diranno: noi siamo in pericolo di rovinare la nostra for-

tuna con immenso danno altrui e del pubblico se voi ci levate il direttore, o il capo-fabbrica, o i migliori operai. Verranno appresso gli uffici e gli stabilimenti pubblici che interessano pure tutto il paese e che correranno pericolo di soffrire qualche detrimento per le esigenze dell'armamento del paese. Ma se noi andiamo di questo passo, se noi vogliamo ammettere delle eccezioni per ogni interesse compromesso, per ogni comodo disturbato, noi andremo a fare una grande riduzione all'esercito, e allora saremo costretti a rivolgerci al signor Ministro della Guerra perchè pensi a modificare un pochino quella cifra molto lusinghiera di due milioni di baionette che egli ci promette col suo piano di organizzazione dell'esercito.

Non so dire davvero a che si ridurrà in questo modo l'esercito: e notate che qui sta il forte della questione; perchè noi non ci occupiamo di fare una grande riunione di forze così per l'ambizione di mettere in parata un numero grande di soldati in qualche occasione di pubblica cerimonia.

Noi vediamo intorno a noi eserciti poderosissimi, e finchè sono amici nostri sta bene, non ci fanno paura, ci danno anzi conforto: ma se un giorno fossero contro di noi, sentiremmo tutti il massimo pregio di questi due milioni di baionette, dalle quali dovrebbe uscire più numeroso e forte l'esercito attivo destinato a salvare l'onore, la libertà e i grandi interessi della patria.

Ma i nostri avversari non si spaventano nè facilmente si arrestano ad una prima obiezione, e trovano singolare che noi ci occupiamo di uguaglianza mentre abbiamo disuguaglianze, e molte, scritte nella legge stessa. Qui, o Signori, avrò poche cose a dire perchè questo è un oggetto al quale è stato risposto vittoriosamente da molti chiarissimi oratori che hanno avuto prima di me la parola.

Mi occuperò solo di due argomenti che si riferiscono all'organizzazione militare.

Si dice che abbiamo il volontariato, abbiamo il ritardo del servizio per gli studenti universitari, che sono eccezioni belle e buone; per cui se ci stanno queste, possiamo metterne una terza in favore del clero.

Non è vero, prima di tutto, e fu detto l'altro ieri, che il volontariato costituisca un privilegio; il volontariato costituisce un'eccezione che, secondo me, è più onerosa ai volontari che allo

Stato. Perchè, cosa si consente al volontario? Di ridurre il tempo della sua istruzione. Ma siccome i volontari necessariamente (e bene osservava questo illustre Sen. Mamiani) debbono trarsi da quella classe di cittadinanza che lascia presumere abbia la maggiore coltura e civiltà, questa che si dice un'eccezione ci darà per risultato che, siccome il volontario deve rinunciare al beneficio della seconda categoria, sarà assicurato allo Stato ed al paese di avere nelle linee di battaglia i migliori soldati, i più intelligenti e quelli che sentono di più i doveri del cittadino e gl'interessi della patria. Mi pare chiaro che con questo si provveda più all'interesse del paese che all'interesse individuale di una classe di persone.

Quanto agli studenti universitari, si è fatta una speciosa argomentazione che, a primo aspetto, quasi persuade. Si dice: «Badate che gli studenti universitari potendo ritardare fino al 26° anno la loro chiamata sotto le armi, potrà accadere che, dovendosi mettere un esercito in piede di guerra, e mandarlo alla frontiera per difendere il paese, se ne sono esonerati per quell'anno di servizio, sono soldati perduti. Ma non si è pensato che con questo sistema, che non è di privilegio, non si fa altro che trasportare il tempo del militare servizio, invece che dal ventesimo al trentaduesimo anno, dal ventesimo sesto al trentasettesimo. In questo modo è evidente che nella regolare evoluzione delle classi di leva si operano dei compensi che tolgono le possibilità dei temuti inconvenienti. Infatti, se per un'ipotesi, nell'anno 1890, uno studente di soli 24 anni eviterà il servizio di campo in virtù dell'art. 9 della legge, vi sarà altro studente della classe, per esempio del 1876, che, avendo goduto esso pure a suo tempo del ritardo della chiamata, dovrà prestare il servizio campale nel 1890, tuttochè in quel tempo abbia oltrepassato l'anno 32°, e lo stesso potrà accadere allo studente che io ho supposto non compreso nel contingente del 1890. In tutto ciò, come ben vedete, non si nasconde privilegio o eccezione al diritto comune.

Altri esempi si sono citati di eccezioni al diritto comune, fra i quali l'ineleggibilità politica nelle condizioni previste dagli articoli 97 e 98 della legge 17 dicembre 1860. Nè io mi farò a confutare le conclusioni che se ne

ricavano, ciò che hanno già fatto molti egregi oratori: io a tutte queste obiezioni farò una risposta sola, breve e decisiva. Se il paese, o Signori, fosse minacciato dall'invasione d'una epidemia, e mentre Governo e consigli sanitari stessero attivando le precauzioni per impedirla, sorgesse taluno a sconsigliarli per la ragione che di malattie ce n'è già molte altre, che direste?

Eppure questo è il consiglio dei nostri avversari. L'uguaglianza civile è un'ottima cosa, ci dicono, ma poichè alcune disuguaglianze sono già scritte nella legge, lasciate che ce ne sia una di più in beneficio dei sacerdoti. Ma io rispondo, che se il principio dell'uguaglianza è buono e tuttavia incontra delle eccezioni nella legge, conviene cancellare le eccezioni, conviene risanare il corpo sociale e non aggravarne le infermità.

Questa mi pare la vera soluzione della questione.

Ma entriamo finalmente in un altro ordine di idee. La contraddizione all'articolo 11 del progetto muove dalla supposizione d'una assoluta incompatibilità del sacerdozio coll'esercizio della milizia, di quella specie diremo di indegnità che incorre il sacerdote che immischiandosi in fatti d'armi, lo fanno ritornare poi all'altare colle mani intrise di sangue. Ma, o Signori, parmi che l'onorevole Ministro della Guerra abbia ieri già risposto molto conclusivamente a questa obiezione. Noi abbiamo due periodi nel servizio militare: la ferma che non interessa a noi in questo momento perchè su questa il clero non muove eccezione; questo è un servizio che si compie prima della consacrazione del sacerdote e non gli dà alcun pensiero; abbiamo dunque l'obbligo del servizio eventuale che è riservato ai militari in congedo, cioè l'obbligo del servizio che ha luogo solamente quando avvenga l'occasione di guerra, o di straordinarie perturbazioni dell'ordine interno dello Stato.

Ma vediamo quanti saranno i sacerdoti che potranno trovarsi esposti a questo contingente?

Prendendo la media di sei anni, perchè ordinariamente la consacrazione dei sacerdoti si fa dai 26 ai 28 anni, si avrà un migliaio di sacerdoti all'incirca che potranno essere colpiti da questa disposizione; ma in realtà questo numero conviene assottigliarlo di molto.

In primo luogo sono da sottrarre i riformati; poi vengono quelli, i quali, per le circostanze che un tempo davano diritto all'esonazione, passano alla terza categoria, che può benissimo denominarsi incruenta, essendo destinata al servizio dell'interno, proprio della guardia nazionale; finalmente sono da sottrarre quelli che, quantunque incorporati nei quadri dell'esercito, pure hanno una destinazione speciale o nelle infermerie, o nelle sussistenze, o nell'amministrazione, per cui si trovano naturalmente esclusi dalle fazioni guerresche. Fatte tutte queste deduzioni, rimarrà forse un centinaio di sacerdoti che dovranno impugnare le armi. Ora si potrà sul serio dire che si crea un imbarazzo alla Chiesa per un numero così limitato di sacerdoti che forse dovranno combattere in tempo di guerra?

Ad ogni modo mi pare che a questo inconveniente può riparare molto comodamente la Chiesa, ritardando l'ordinazione di pochi anni. Non sarebbe un grave inconveniente, perchè si tratterebbe di ritardarla per quei soli, i quali, come ho accennato or ora, non si fossero trovati al tempo della leva nelle circostanze o di essere riformati o di passare alla terza categoria, che vuol dire forse un centinaio o poco più di preti; i quali non avrebbero infine ad aspettare il conferimento degli ordini che per sei anni al più, e forse per soli quattro od anche meno.

Ma lasciamo pure tutto questo e veniamo a prender di fronte la questione.

È egli proprio ed assolutamente vero che la professione delle armi è causa di incapacità, anzi di indegnità del sacerdozio?

In ogni caso abbiamo noi il diritto o il dovere di occuparcene?

Ecco le due domande che io mi propongo.

Alla prima domanda ha risposto ieri splendidamente l'illustre nostro Terenzio Mamiani. Egli ha gettato uno sprazzo di luce che rischiarerà la questione; e in quella lettera con la quale il venerando pontefice lamenta al principe temporale che i sacerdoti siano distolti dall'altare e tratti a correre le vicende della guerra, è ammirabile che dopo modeste doglianze egli si rassegni, e colla calma e la dignità dell'uomo veramente giusto dica: io ho esposto a te, o principe, queste mie ragioni; ma nello stesso

tempo ho ordinato ai miei sacerdoti che obbediscano alle tue leggi.

Mi pare che sia questo non solamente un bell'esempio di umiltà, ma un fatto che trae a conseguenze gravi e decisive, quantunque l'onore Vitelleschi abbia osservato che è forse un po' troppo antico.

Ebbene, vediamo di avvicinarlo a noi, proviamoci ad attingere più largamente nella storia. Io credo che se la consulteremo, se vi guarderemo un poco più addentro, troveremo che i preti la guerra l'hanno sempre fatta. Io non trovo tempi in cui i preti non siano andati alla guerra e non l'abbiano esercitata con molta libertà.

Nei tempi anteriori a Carlo Magno, nessuno lo ignora, i sacerdoti erano soggetti senza eccezione al servizio militare; era una conseguenza della costituzione sociale di que' tempi; naturalmente i preti che avevano delle signorie, dovevano avere anche gli obblighi che vi erano inerenti; erano chiamati al servizio militare e vi andavano.

Il primo che ha tolto di mezzo quest'obbligo del servizio militare e che ha impartita al clero l'immunità, è stato Carlo Magno. Ma il suo statuto non ha avuto una lunga durata; anzi, si può dire, non ha avuto quasi vita, perchè subito dopo, nel regno di Lodovico Pio, troviamo uno statuto, il quale dichiara che i Vescovi saranno obbligati ad andare alla guerra quando vi saranno chiamati, e puniti in caso di disobbedienza. *Si Episcopus absque manifesta infirmitate remanserit, pro tali negligentia emendetur.* Guai al Vescovo che avesse rifiutato e non avesse giustificato di essere ammalato! Se avesse rifiutato il servizio militare senza giustificare nel tempo stesso una malattia che ne lo impediva, era soggetto alle pene comuni; e l'abate Nigello di Agliano che ha scritto le gesta di Lodovico Pio, ricorda con compiacenza di avere esso medesimo servito nell'esercito imperiale nella guerra mossa da quel principe contro i Brettoni.

Del resto tutte le cronache fino assai dopo il mille, attestano che i chierici hanno fatto sempre la guerra. Ed a questo proposito pure trovo che l'abate Guido di Chiaravalle dà la ragione per cui facevano la guerra, che non è la stessa per cui la facevano prima. Non è più per ragione di vassallaggio, non è più in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

servizio del principe, ma: *Propter abundantiam temporalium rerum, flamma, cæde possessiones Ecclesiarum prelati defendunt.*

I prelati dunque facevano la guerra come tutti gli altri principi per difendere i propri possedimenti e per aumentarli.

Eccoci dunque che veniamo fino ai tempi posteriori al mille, e troviamo ancora i ministri del culto occupati in fazioni di sangue. Nè qui finisce.

Io vi ricordo Papa Giulio II che volendo spogliare il duca di Ferrara dei suoi possedimenti, portò, nel cuor dell'inverno, l'esercito sotto Mirandola, ne assunse il comando, vi vegliò la notte a dirigere le operazioni dell'assedio, e fu visto, ne' giorni del combattimento, curvato sopra un cannone per puntarlo bene, onde più sicuro e più grande fosse l'eccidio.

Vi ricorderò il cardinale di Sion che pochi anni dopo, nel 1513, si mise alla testa di un esercito svizzero, valicò le Alpi e venne nelle pianure di Lombardia per aiutare il duca Massimiliano Sforza a riconquistare lo Stato di Milano; ed ebbe parte nella sconfitta dei Francesi, ed andò a finire la sua impresa occupando la Savoia con intendimento di annetterla ai suoi possedimenti della Svizzera. Potrei moltiplicare gli esempi, potrei ricordarvi ciò che l'illustre Mamiani disse ieri di una nazione a noi legata per razza ed origine, la quale è da mezzo secolo che si strazia e si consuma in guerre civili, atrocissime, e conta sempre de' sacerdoti fra i condottieri.

E potrei citare moltissimi altri esempi; ma finisco rammentando un fatto di laudabile patriottismo del nostro clero nel 1848; quando abbiamo veduto intere legioni composte di preti scendere sui campi di Lombardia per cooperare alla liberazione del territorio dallo straniero.

Io, o Signori, non voglio esagerare l'importanza di questi fatti; ma vi domando: se realmente fosse vera ed assoluta quest'incompatibilità dell'esercizio spirituale del sacerdozio con gli atti della milizia, come mai ha potuto avvenire che tanti vescovi e pontefici hanno visto i loro sacerdoti impegnarsi in fazioni di guerra per cause moltissime e diverse, e senza esservi costretti dal comando imperioso della legge, e non li hanno poi rimossi dall'altare, permettendo anzi che continuassero a disimpe-

gnare il sacro loro ministero? Io vi domando, o Signori, se dopo ciò non è permesso dubitare dell'assoluta indegnità del sacerdote che ha esercitato il mestiere delle armi?

Io, ricordando che i sacerdoti hanno fatta la guerra per il proprio loro interesse, potrei dedurre che può bene anche la legge obbligarli a militare per la difesa della patria. Ma io non voglio spingermi fino a questa conclusione. A me basta potere affermare che la legge che attualmente discutiamo non offende gli interessi della Chiesa, nè il carattere del sacerdote, essendo antichissimo il fatto del servizio militare dei chierici, e per ciò stesso assai disputabile che produca l'indegnità degli uffici dell'altare.

Questo dubbio affacciatosi alla mia mente trova conferma, o Signori, in un fatto particolare che mi preme di ricordarvi. Avete udito dall'onorevole Mauri accennare ad alcune petizioni di vescovi al Parlamento, colle quali si domanda appunto che l'obbligo al servizio militare dei sacerdoti sia cancellato dalla legge.

Non vi dovrei parlare di queste petizioni, perchè esse non sono regolari nella forma, non sono autentiche, e talune non hanno nemmeno quell'esteriore segno di autorità, che è il bollo episcopale. E pur dovendone dire, costretto dall'onorevole collega, mi è forza notare che una parte dei vescovi petizionari non sono muniti dell'*exequatur* regio. Non ne traggio però conseguenza, non volendo sollevare dubbi sulla dirittura delle intenzioni di quei prelati.

Io dico solamente, o Signori: noi di questi vescovi ricorrenti non ne abbiamo che l'esiguo numero di quattordici, e tutti appartenenti alle provincie venete, lombarde e agli antichi Stati sardi.

Quattordici vescovi soli, tutti delle provincie ai piedi delle Alpi! Ma se fosse una verità assoluta che questa legge degrada il sacerdote ed è incompatibile con gli uffici dell'altare, se fosse vero tutto ciò, come si spiegherebbe che tutti i vescovi delle altre provincie italiane non hanno fatto reclamo, non hanno levata la voce per protestare contro questa legge che pur si qualifica esorbitante, oppressiva? Questo per me è un fatto molto significativo, e vi prego tenerlo in considerazione, perchè, ripeto, la storia da una parte, e dall'altra la noncuranza ed inazione della generalità dei vescovi della

Penisola nel momento decisivo di questo gravissimo conflitto, ci deve persuadere che vi è dell'esagerazione in tutto questo rumore di incompatibilità ed indegnità. E voglio bene attribuirlo ad eccesso di zelo, perchè non amo fare supposizioni che non siano degne o del clero o del paese, nè voglio credere che vi sia di mezzo lo spirito di ostilità al Governo; ma mi pare che l'eloquente silenzio di presso che tutti i vescovi e di tutti i sacerdoti significa che si è visto il pericolo dove non è, e gli si dà un'importanza che non ha in fatto.

Ma finalmente veniamo alla seconda domanda. Siamo noi che dobbiamo occuparci di queste cose?

La legge provvede all'ordine pubblico, non si occupa degli interessi privati, individuali o collettivi che siano. Capisco che un tempo lo Stato dovesse occuparsi anche della religione, perchè un tempo era una istituzione nazionale, politica, lo Statuto la dichiarava qualche cosa di attinente allo Stato.

Ora, tutto questo è cambiato; la legge che emancipò la Chiesa dallo Stato, ha rimessa la Chiesa nella sua vera, nella sua propria condizione. Essa è un istituto privato, non più un istituto pubblico, politico. L'istituto privato provvede ai propri interessi liberamente; e se i servizi che la legge impone ai cittadini, sono di lor natura tali che sturbino alquanto i modi ordinari della sua azione, pensi essa al rimedio. Lo Stato non ha diritto dunque nè dovere d'ingerirsi delle cose della Chiesa, anzi, qualora volesse intromettersi, egli si esporrebbe ad essere rimproverato d'ingerenza illegittima dagli stessi ministri dell'altare, che non la tollererebbero, come offensiva della loro indipendenza.

Io non voglio dilungarmi maggiormente su questo argomento, perchè fu già largamente e dottamente ieri sviluppato dal Senatore Cadorna, ed io correrei rischio di distruggere l'impressione che le sue parole han fatto sull'animo vostro, coll'aggiungere ora nuove ed inopportune esplicazioni.

Chiuderò dunque il mio discorso con poche parole sul merito dell'emendamento proposto dai Senatori Tabarrini e Mauri.

E innanzi tutto, vorrei che fosse meglio specificato ciò che hanno inteso di dire i nostri colleghi; vorrei mi fosse data la ragione per cui

nella prima parte dell'emendamento hanno ripudiato la formola della maggioranza dell'Ufficio Centrale, e ripresa quella che era stata formulata dalla Camera dei Deputati.

In questo modo si direbbe che si sono creati un precedente. Infatti l'emendamento dice: « Per gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica e per gli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose, cessano le esenzioni e le dispense stabilite nelle leggi precedenti. » Ma dunque, solamente per gli alunni del clero cattolico; e per gli aspiranti al ministero degli altri culti?

E perchè non anche per gli altri che hanno comune coi chierici il privilegio pel disposto dell'articolo della legge del 1871? Si direbbe che si è voluto lasciare un'altra classe di privilegiati, perchè non fossero solo i chierici; e quest'altra classe di privilegiati, come ben comprendete, è la classe degli studenti di medicina, di chirurgia, di farmacia e di veterinaria; la quale secondo la legge del 1871, ancora vigente, ha facoltà di esonerarsi dal servizio militare, prestando invece il servizio medico, chirurgico, farmaceutico o veterinario nei corpi dell'esercito. Ciò è sì vero che il secondo alinea dell'emendamento è appunto corrispondente a questo concetto.

Ivi infatti si riprende la locuzione già usata nella legge del 1871, cioè « saranno destinati (i chierici) alle compagnie di sanità ed assegnati al servizio degli ospedali e delle ambulanze. » E notate bene, o Signori, che in queste compagnie al servizio degli ospedali o delle ambulanze, oltre alla massa dei soldati infermieri per una parte e porta-feriti per l'altra i quali costituiscono le due categorie di cui si compongono le compagnie, si aggiunge un ecclesiastico, il quale secondo le stesse norme dell'ordinamento della mobilitazione dell'esercito, non è funzionario militare, ma è un funzionario puramente religioso, è quello che erano appunto i ministri del culto che si applicavano ai corpi di esercito secondo la legge del 1871.

Voi vedete adunque che in questo modo si viene a distruggere precisamente colla seconda parte la prima parte dell'articolo; si viene a stabilire il privilegio, appena pronunciata l'eliminazione di tutte le eccezioni. Si dice che per gli alunni cattolici sono tolte tutte le esenzioni e tutte le dispense e poi si dà loro il beneficio

di fare il servizio spirituale, che è l'esenzione.

(Il Senatore Tabarrini fa cenno di disapprovazione.)

Perdoni l'onorevole Senatore Tabarrini, ma mettiamo le cose nella loro semplicità elementare: il beneficio della dispensa dal servizio militare, qualunque contingenza pratica che si possa immaginare, fu sempre accordato dalla legge con la condizione di un corrispettivo.

La differenza non sta che nella forma. Quando c'era l'affrancazione, l'iscritto otteneva l'esenzione dal servizio militare pagando una somma in denaro. Ora, il prete ottiene l'esenzione dal servizio militare, pagando non più in denaro, ma con prestazioni personali e prestazioni che ora assolutamente non hanno più il carattere militare.

Ecco il perchè io mantengo che questo è un vero privilegio non consentaneo ai principî della legge, un privilegio anzi che contraddisce apertamente al concetto dell'obbligo generale del servizio militare.

Con quest'articolo adunque non è vero che si dia una destinazione particolare militare ai sacerdoti; no, con quell'articolo si esentano dal servizio militare per dar loro una destinazione che non è militare.

Infine, ciò che gli onorevoli Mauri e Tabarrini presentano come un modo del servizio militare è invece il corrispettivo della dispensa dal servizio stesso.

E notate bene che io non intendo mica di venire alla conclusione che il sacerdote non possa essere occupato nei servizi di sanità e di amministrazione od anche se vuolsi di culto; questo è nei poteri del Ministro della Guerra, il quale riceve tutti i chiamati sotto le armi, e a lui spetta dar loro la destinazione che egli crede più conveniente, scegliendo i servizi ed uffici più adatti alla loro attitudine e ciò nell'interesse dell'ordinamento dell'esercito.

Tutto questo sta bene; ma ci è una differenza grande tra la distribuzione dei servizi e il privilegio; e, lo ha notato molto bene l'altro giorno l'onorevole Senatore Cannizzaro, ci è una differenza, ed è che il prete, il quale è legato al servizio militare, quantunque non lo presti in effetto, ha però il carattere militare e l'obbligo del servizio militare, che lo stringe ad agire lealmente, a servire fedelmente e con zelo secondo gli ordini ricevuti e i bisogni del ser-

vizio; che se avesse ad allontanarsi dalla linea retta, sa bene che si trova esposto per questo solo fatto ad essere richiamato dalle sue attribuzioni naturali e ad essere incorporato in uno dei corpi attivi dell'esercito.

Ecco la differenza caratteristica che passa tra il privilegio e la facoltà che ha il Ministero di destinare i sacerdoti ad un servizio non militare, ad un servizio che non implichi il bisogno di usare delle armi.

Ma voi vedete quanto siamo lontani dalla posizione che farebbe ai ministri del culto lo emendamento proposto, che sarebbe quello di essere esonerati assolutamente e per disposizione di legge dal servizio militare, spogliati del carattere militare, e chiamati per legge ad assumere attribuzioni non militari in una amministrazione dipendente dall'esercito.

E tutto ciò a parte, se evidente è la convenienza che il Ministro della Guerra non sia obbligato a dare agli uomini incorporati nell'esercito destinazioni disadatte alle loro attitudini, io credo poi che sarebbe un grave pericolo quello di volerlo obbligare a destinare tutti coloro che vengono dal clero agli uffici esclusivamente di infermeria e di ospedale, per la ragione che si potrebbe farvi un agglomeramento troppo più grande del bisogno; mentrechè in altri luoghi in cui i sacerdoti potrebbero essere impiegati utilmente senza fare il mestiere della guerra, si patirebbe penuria di uomini. I sacerdoti avranno ugualmente appagate le loro aspirazioni o che siano destinati ad un ospedale, o presso le ambulanze per assistere o per trasportare i feriti, o che siano invece destinati a fare un altro servizio, per esempio nelle sussistenze, o nei tanti altri rami di amministrazione che seguono gli eserciti combattenti; e intanto non accadrà che per una non saggia distribuzione molte forze siano lasciate nell'inerzia.

Vi è poi, come già fu notato, il privilegio evidente per quelli che esercitano il Ministero pastorale, de' quali, è detto che potranno restare in congedo illimitato. Mi pare che sarebbe stato più proprio il dire che potranno essere messi in congedo assoluto; perchè il soldato ch'è in congedo illimitato non ha altra eventualità di servizio che quella di essere chiamato in occasione di guerra: e se in quest'occasione voi gli permettete di restare in

congedo, tanto vuol dire che resti escluso definitivamente dal servizio militare. Qui l'indole del privilegio è così evidente che, credo bene, neanche gli onorevoli Senatori Tabarrini e Mauri vorranno contenderlo.

Io credo con ciò di aver risposto anche ad una domanda che faceva l'on. Senatore Vitelleschi, il quale credeva che l'Ufficio Centrale, cancellando l'articolo 11 del progetto e sostituendovi l'abrogazione dell'articolo 4 della legge 1871, avesse servito a un bisogno di euritmia più che altro. Ed io appunto denunciando il carattere proprio dell'emendamento degli onorevoli Mauri e Tabarrini, ho chiarito che l'articolo 11 approvato dalla Camera è stato cancellato per escludere qualsiasi sorte di privilegio, e singolarmente per rimettere nella stessa condizione i chierici, i medici, i chirurghi, i farmacisti e i veterinari, i quali, come prima tutti ugualmente ottenevano la dispensa dal servizio, così ora tutti ugualmente rientrano nel diritto comune.

Signori, ho finito il mio compito.

Capisco bene che avrei potuto dire molte e molte altre cose, ma avrei pur dovuto ripetere, compendiare ciò che è stato egregiamente sviluppato dai colleghi che mi hanno preceduto nel corso della discussione; e di ripetizioni per verità ne ho fatte anche di troppo, da stancare la vostra sofferenza. Io avrei voluto dire cose che valessero a dissipare affatto i dubbi dalla vostra mente; e probabilmente io lascio ciascuno di voi fermo nelle proprie convinzioni: colpa forse mia, e forse della posizione di chi è obbligato ad essere ultimo a prender la parola.

Usatemi dunque compatimento. Io confido che ormai finita essendo la discussione, il vostro voto appagherà l'aspettazione del paese.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI. Se non fosse una profonda convinzione della convenienza dell'emendamento che abbiamo avuto l'onore di proporre al Senato, noi non torneremmo ad insistervi; specialmente dopo le improvvise e molto assolute dichiarazioni fatte ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma appunto perchè noi crediamo che l'emendamento nostro sia, per ogni rispetto, conveniente, e non distrugga per nulla l'economia della legge qual è stata proposta

dall'onorevole Ministro della Guerra, noi v'insistiamo e lo raccomandiamo al Senato.

Ci duole che molti dei nostri contraddittori ci abbiano frainteso e che la questione sia uscita dai limiti precisi nei quali ci eravamo studiati di contenerla, riducendola poco più che ad una questione di regolamento. Ed infatti nel tempo stesso che ammettevamo che l'obbligo della milizia fosse universale per tutti i cittadini, non esclusi i ministri del culto, si proponeva, a riguardo di questi ultimi, un modo di applicazione del principio generale, che non offendesse il loro carattere. Ma la questione è stata portata sopra un altro terreno; si è stranamente allargata, e se ne è fatta una questione religiosa e politica. Non dico che le questioni anche le più umili non possano sollevarsi in alte regioni, e così crescerne l'importanza; ma avviene spesso che con questi allargamenti si smarrisce la via diritta che ci può condurre ad una soluzione; e questo credo che sia accaduto nel caso nostro.

Rendo omaggio all'onorevole Ministro della Guerra; egli ci ha perfettamente compreso, ed il suo discorso è stato un discorso pratico, senza frasi e pieno di buon senso. Egli in conclusione, che cosa ha detto?

« Convengo con voi che questa legge è gravosa, che disturberà molte posizioni e molti servizi sociali; ma che cosa volete? è una necessità, e bisogna subirla, perchè tutte le nazioni d'Europa hanno adottato presso a poco il medesimo sistema, e l'Italia non può rimanere addietro.

» Il paese sopporterà questa come ha sopportato tante altre necessità; ed io dal canto mio farò di tutto perchè la nuova legge nella sua applicazione rechi il minor disturbo possibile a certe necessità sociali, specialmente per ciò che riguarda il servizio del culto. E poichè l'esercito con l'aggregazione dei ministri del culto non verrebbe ad acquistare che poche centinaia di soldati, mal disposti e forse male accetti, io mi adopererò ad impiegare questa specie di coscritti in servizi che non siano ripugnanti al loro carattere. »

Questo è un discorso pratico e sensato; e ci avrebbe pienamente appagati, se il signor Ministro ci avesse potuto dare la garanzia che egli sarebbe rimasto al Ministero della Guerra per 15 o 20 anni. Allora noi gli avremmo cre-

duto sulla parola ed avremmo stracciato il nostro emendamento.

Ma pur troppo sappiamo che i Ministri sono mutabili, che i regolamenti si mutano coi Ministri, e per ciò insistiamo per avere nella legge una garanzia più efficace di quella delle dichiarazioni ministeriali.

I nostri onorevoli avversari peraltro non hanno imitato il ritegno del Ministro della Guerra nel contenere la questione nei suoi veri limiti.

Si è declamato assai, si è ragionato di cose che non avevano che una lontana attinenza coll'argomento che ci occupa. Alcuni hanno anche spostato la questione per poterci combattere più facilmente.

Io non voglio, nè posso annoiare il Senato, ripigliando ad una ad una tutte le obiezioni che ci sono state fatte; questo lavoro sarebbe tedioso per me e forse inutile per i nostri onorevoli colleghi che da tre giorni ci ascoltano; i quali hanno ormai fermato le loro opinioni e già deciso del loro voto.

Inoltre se alcun fatto vi sarà che bisogni di essere rettificato, lo farà il mio collega Senatore Mauri. A me importa soltanto di difendere il nostro emendamento da alcun'è censure generiche che gli sono state fatte, e che lo hanno messo a torto in mala vista.

E prima di tutto, siccome nelle questioni preferisco sempre di mettere in evidenza le concordanze che posso avere cogli avversari, noterò un punto sul quale tutti o almeno i principali dei nostri avversari hanno emesso un giudizio uguale al nostro. Anche noi vogliamo che il clero partecipi alla vita civile della nazione, che non stia appartato e quasi indifferente alle fortune buone o triste della patria. Anche noi non vogliamo fare del clero una casta straniera al paese e senza legami con lui. A questo riguardo noi abbiamo ritenuto che l'entrare del clero nell'esercito fosse cosa buona e salutare. Ma, Signori miei, quando noi invitiamo ad entrare nella vita civile persone, che, diciamolo francamente, non ci sono molto amiche, bisogna che facciamo loro una parte conveniente, per averle con noi con animo ben disposto. Voi non potete gettar loro una fune al collo, e condurle colla violenza a fare cosa, a cui il loro ministero ripugna. In questa maniera, piuttostochè avere dei cooperatori, avrete

dei nemici, o almeno la gente che porterà il mal animo nelle istituzioni nelle quali volete farla entrare. Perciò mentre conveniamo nel principio, l'applicazione che se ne vuol fare in questa legge, ci sembra in tutto sbagliata. E qui finiscono le concordanze coi nostri oppositori, e bisogna passare alle obiezioni.

Si è detto e ripetuto fino alla sazietà, che noi nel tempo che ammettevamo a parole il servizio militare obbligatorio per tutti, pur di sotto mano facevamo passare un'eccezione in favore dei ministri del culto.

Noi aborriamo, signori Senatori, da questi artifizî da Legulei. Lo dissi fin dal primo giorno, e lo ripeto oggi, un'eccezione al servizio noi non la facciamo, e vogliamo anzi che il ministro del culto entri esso pure nell'esercito, al pari di qualsiasi altro cittadino; solamente vorremmo che, nel soddisfare a quest'obbligo, la legge determinasse quale specie di servizio se gli debba imporre perchè non ne rimanga offeso il carattere del suo ministero. Con questo, a noi non pareva quando proponemmo l'emendamento, e non pare neppur oggi dopo tanto dire, che si proponga una eccezione la quale vulneri il principio dell'eguaglianza.

Si è detto che noi facevamo fare alla legge un passo indietro, che combatteavamo una disposizione progressiva.

Ma qui, Signori, bisogna intenderci, perchè io incomincio a non aver più esatto il senso delle parole.

Cosa è una disposizione progressiva? È una disposizione che deve tendere al meglio di una istituzione, di una legge. Or bene, io non mi sento molto d'accordo con coloro che trovano progressivo tutto quello che distrugge, tutto quello che diminuisce le garanzie morali della società.

Quando si discuteva il Codice penale, ho udito chiamar progressive tutte le disposizioni che riducevano notabilmente le pene. Noi abbiamo ora in esame un progetto di legge che riduce assai la necessità della custodia preventiva, ed estende la libertà provvisoria anche ai rei di delitti molto gravi; e sento dire che anche questa è una legge progressiva. Or bene, io non so quale sarà la fine di tutto questo progresso. Perciò io non mi sgomento dell'obiezione che mi si fa, anche nel caso nostro,

di combattere una disposizione progressiva; perchè l'obbiezione non mi pare seria.

Si è pur detto che noi volevamo portare nella legge le irregolarità stabilite dal diritto canonico per il prete che impugna le armi.

Noi non abbiamo cercato nel diritto canonico le ragioni di sconvenienza del prete soldato; non ci si è neppure pensato.

Noi abbiamo cercato le ragioni di quest'incompatibilità nella natura delle funzioni sacerdotali e nella coscienza pubblica; e questo non si potrà impugnare da nessuno dei nostri onorevoli contraddittori, perchè è un fatto che tutto il mondo civile è unanime nel riconoscere che l'esercizio della milizia è per sua natura incompatibile coll'esercizio del ministero del culto.

Non faccio distinzioni di religioni, e perciò non ho bisogno di citare le Decretali nè altri testi del diritto canonico, sebbene non vedessi nessun male a citarli. A questo riguardo non concludono nulla gli esempi di storie antiche citate dai nostri avversari. Primieramente sono fatti avvenuti in condizioni di tempi, di luoghi, tutt'affatto diverse dalle nostre, singolarmente per quello che riguarda il servizio militare. Il vescovo feudatario che conduce i vassalli negli eserciti imperiali, non è il prete soggetto alla leva nell'anno di grazia 1875. Queste distinzioni non hanno bisogno di esser maggiormente svolte dinanzi al Senato; si capiscono da sé per chiunque ha pratica di storie.

Ed appunto perchè nè la storia, nè il diritto antico ci potevano aiutare in questo argomento, noi cercavamo di trovar modo per cui la milizia nelle condizioni attuali fosse compatibile con l'esercizio del ministero del culto; e questo modo credevamo di averlo trovato nell'indicare a quali uffici pietosi ma pur necessari ad ogni esercito combattente, il ministro del culto doveva essere addetto.

Con questo temperamento che rispetta il carattere sacerdotale, noi credevamo di rendere un omaggio anche alla libertà di coscienza, largamente intesa come s'intende nei paesi veramente liberi; fra i quali l'Inghilterra, l'unico paese forse in Europa dove la libertà sia pianta indigena che ha rami fioriti e profonde radici. Or bene, io credo che se in Inghilterra si proponesse non solamente di incorporare nella milizia un membro della chiesa stabilita, ma anche un semplice Quacquero, credo che prima

bisognerebbe rovesciare la costituzione inglese.

Finalmente si è data una certa tinta clericale alla nostra proposta: e noi per verità eravamo tanto lontani dal prevedere questa censura, che ce ne siamo grandemente meravigliati. La cosa non si è detta esplicitamente, ma traspariva da tutti i discorsi dei nostri avversari.

Noi per verità da questa accusa credevamo di essere perfettamente al coperto, una volta che potevamo allegare l'esempio del principe di Bismark, quando due anni fa, ha fatto approvare al Parlamento germanico la sua legge sulla milizia, con una disposizione perfettamente conforme al nostro emendamento.

Ora, a noi sembrava che questo scudo potentissimo valesse a salvare le nostre povere persone da questa taccia. Ma, Signori miei, questo non è stato vero: e noi siamo passati per clericali insieme col principe di Bismark!

Purtroppo, o Signori, noi nel fare le leggi organiche sempre vogliamo astrarre dalle condizioni di fatto del paese. E per questa legge sulla leva, noi non abbiamo neppure pensato che esiste nel nostro paese da mille anni una gerarchia ecclesiastica, costituita in vescovadi, in parrocchie, in capitoli; che è unita in strettissime relazioni con la nostra vita civile; conaturata ai nostri costumi ed alle nostre consuetudini. Or bene, un bel giorno noi diciamo a noi stessi: immaginiamo che tutto questo non esista, il paese sia una prateria americana; e così facciamo le nostre leggi.

Noi consideriamo i 25 milioni d'italiani come 25 milioni di unità che si prestano a tutte le possibili combinazioni di un matematico. Così facciamo le leggi organiche! In verità a me non è parso mai che questo fosse un sistema buono, che questo fosse un sistema col quale si potessero fondare le istituzioni e non moltiplicare soltanto i volumi del Bollettino delle leggi. Dico fondare istituzioni, cioè farle coerenti alla natura del paese ed applicabili al mondo della realtà e non a quello della fantasia.

L'opposizione incontrata dal nostro emendamento fa meraviglia quando sentiamo che quasi tutti convengono, almeno i più temperati, e fra questi citerò l'onorevole Cannizzaro, nel nostro concetto; e dicono: ma sì, avete ragione; che i ministri del culto siano ado-

perati negli uffici meno ripugnanti al loro ministero è cosa conveniente che si fa e che si farà.

L'onorevole Cannizzaro nel suo discorso è arrivato a dire che non ci sarebbe Ministro della Guerra in Italia che ricusasse questi temperamenti. Ma dopo tutte queste concessioni, quando noi diciamo: mettetele nella legge, garantite così questo principio, voi vi rifiutate.

La legge provvida allo studente, all'ingegnere, al meccanico, deve rimanere muta per il prete; tutto deve essere rilasciato all'arbitrio del Ministro. E quando si dice all'arbitrio del Ministro, si dice una cosa inesatta; perchè quando si farà la mobilitazione, e speriamo che riesca, come il Ministro crede, con quella sollecitudine, con quella esattezza con cui l'abbiamo veduta riescire in altri paesi; dico che quando si farà la mobilitazione, quando si metterà in moto tutta questa grande massa di gente, in otto o dieci giorni, credete voi che il Ministro della Guerra voglia stare a decidere se il prete deva andare a servire l'artiglieria o l'ospedale? Ma questa è cosa a cui gli infimi capi di corpo appena provvedono. Il Ministro non può in questo essere responsabile di nulla.

Ma il Senato è stanco di così lunga discussione ed io non voglio abusare della sua benevola attenzione. Tornando a raccomandare il nostro emendamento, concludo che si potrà votare questa legge da alcuni come un'arma di guerra contro un partito avverso; da altri come una necessità stringente per l'ordinamento dell'esercito; ma nessuno potrà votarla come una legge di libertà e di giustizia.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. Io non mi propongo che di fare alcune osservazioni circa i principali appunti che vennero mossi alla proposta che l'onor. Tabarrini ed io abbiamo avuto l'onore di presentare al Senato.

Prometto di essere breve, e manterrò senza più la promessa.

Ciò che io verrò dicendo sarà principalmente rivolto a dimostrare che se la proposta nostra non ha avuto la fortuna di essere accolta dal Governo, non è però, a nostro avviso, in se medesima, una proposta che contrasti, nè con lo spirito della legge che è in discussione, nè con quei principî di libertà, d'ordine e d'in-

dipendenza dello Stato che prevalgono in quest'Assemblea, e che noi, con quanti partecipano ai nostri convincimenti, ci onoriamo di professare, siccome ha già dichiarato con sì nobili parole l'onor. Senatore Gallotti.

A tout seigneur, tout honneur; e per conseguenza mi rivolgerò prima all'onor. Ministro della Guerra.

Egli ha mostrato d'intendere in un senso diverso da quello che noi gli abbiamo attribuito, l'art. 65 della legge del 2 maggio 1874, che s'intitola: *Legge militare dell'impero germanico*. In quell'articolo è detto che le persone appartenenti alle classi in congedo illimitato e alla riserva di complemento che esercitano un ministero spirituale presso qualche congregazione religiosa autorizzata nel territorio federale, non saranno chiamate al servizio delle armi. Io ho avuto presente il testo tedesco di questa legge e la traduzione che ne venne pubblicata nella *Rivista Militare*, giornale che si stampa sotto gli auspici del Ministero della Guerra. Il signor Ministro accennava, che la parola tedesca, a cui corrispondono le italiane *servizio delle armi*, ha un diverso significato.

Se bene ricordo, nel testo che io ebbi sott'occhio vi era la parola *gewehrdienst*, la quale mi è paruta aver traduzione esatta nella anzidetta locuzione italiana; ma trattasi di cosa di sì lieve momento, che non franca la spesa di fermarsi sopra.

Quello che a noi importa di stabilire, è che la disposizione della legge germanica comprende qualche cosa di benigno; qualche cosa che involge una condizione eccezionale a favore di quelle persone che esercitano un ministero spirituale presso qualche congregazione religiosa. Ora, a tali persone appartengono senza dubbio i sacerdoti del nostro culto, e gli addetti al ministero dei culti in tutte l'altre confessioni, e a più forte ragione i parroci.

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha prodotto una statistica del clero italiano la quale porta il numero degli addetti al culto cattolico a 93,000. Io non metto punto in dubbio la veridicità dei dati di quella statistica, ma faccio osservare al mio onorevole amico che il numero da lui arrecato non bisogna, per l'oggetto che ci riguarda, pigliarlo nel suo complesso. Sono, e saranno 93,000 gli addetti al culto cattolico in Italia, ma essi sono sparsi in

ben diversa proporzione nelle varie provincie e città del Regno. Vi hanno provincie e città dove essi abbondano, anzi, anche a creder mio sovrabbondano; ma ci sono provincie, città e comuni dove assolutamente non abbondano e dove se ne va ogni dì più manifestando la penuria.

Lo stesso Senatore ha citato una circolare di un monsignor De Falloux, con la quale sarebbe stato inibito ai membri delle corporazioni religiose soppresses di prestare il loro servizio come preti secolari nelle chiese e nelle parrocchie.

Io non dubito che questa circolare esista; ma non posso nemmeno dubitare che essa non sia punto osservata, perchè, per le funzioni ufficiali che ho l'onore di esercitare, mi consta che sono moltissimi gli appartenenti alle famiglie religiose soppresses i quali officiano nelle chiese e nelle parrocchie, e che vi sono stati ammessi dopo che ebbero obbedito a quelle prescrizioni che in proposito le leggi in vigore impongono. Forse sarà accaduto di questa circolare del prelado pontificio quello che accade della maggior parte delle ordinanze che partono dalla curia e cancelleria romana, le quali danno sempre luogo a quel comodo espediente delle dispense.

L'onorevole Senatore Cannizzaro si è mostrato molto impensierito del gran numero di preti che potrebbero approfittare della disposizione compresa nella prima parte della proposta da noi fatta.

Comincio dall'osservare che di chierici non è il caso di occuparci.

I chierici, secondo la nostra proposta, sono abbandonati a quelle che diconsi disposizioni del diritto comune, e per conseguenza sono nelle condizioni di tutti gli iscritti di leva, senz'ombra di eccezione.

Restano i preti. L'onorevole Cannizzaro si preoccupa del gran numero di quelli che per essere dispensati dal servizio attivo si renderanno preti, al fine di poter essere ascritti a' servigi de' non combattenti.

Ma io faccio osservare all'onorevole Senatore che è assai difficile che questo avvenga nelle condizioni, che ora son fatte a chi abbraccia lo stato ecclesiastico. Que' preti, di cui egli vede le centinaia e le migliaia, hanno pur bisogno di campare la vita e di procacciarsi

un decente modo con che sostentarsi; ora, dove essi lo troveranno questo modo, mentre benefici più non ci sono, e bisogna che se ne stiano ad aspettare di essere chiamati a qualche parrocchia, a qualche beneficio coadiutorale, a qualche canonicato o cappellania di cattedrale? fondazioni ecclesiastiche le quali sono in quel ristrettissimo numero che io ho già avuto l'onore di esporre al Senato.

Chi provvederà, io domando, al mantenimento di tutti questi preti? Certo non potrà provvedervi il vescovo il quale, ove non abbia ottenuto l'*exequatur*, non ha temporalità di cui disporre e vive pur esso di elemosine e di oblazioni; ed ove abbiato ottenuto, e sia al possesso di una mensa, ha appena, nella maggior parte delle diocesi, con che sostentarsi decorosamente egli stesso; dacchè in forza delle disposizioni delle nostre leggi sull'asse ecclesiastico, le mense vescovili sono ridotte a proporzioni molto sparute. Il che io accenno in via di fatto, e non per moverne doglianza, dappoichè non sono certamente da rimpiangere i tempi delle laute prebende prelatizie. Ora, per questo rispetto è chiaro, che se la nostra proposta venisse accolta dal Senato, non ne deriverebbe alcun inconveniente; ritenuto altresì che gli addetti al ministero ecclesiastico, i quali volessero vantaggiarsi della prima disposizione in essa contenuta, dovrebbero provare la loro condizione, vale a dire di avere veramente ottenuto gli ordini maggiori. Con che è remosso un altro dubbio che fu messo fuori, quello, cioè, che della disposizione di cui parlasi possano gli addetti al ministero ecclesiastico approfittare, non solo in grandissimo numero, ma eziandio senza essere stati sottoposti a verun sindacato.

Per questo particolare converrà pure che somministrino delle prove, e delle prove veramente autentiche; nè fuor di dubbio gli ufficiali del Ministero della Guerra od altri ufficiali civili che abbiano l'incarico di verificare tali prove, si lasceranno allucinare da vane mostre, ma cercheranno di scoprire la pura e semplice verità.

L'onorevole Senatore Mamiani, dal quale mi è doloroso di dissentire in quest'argomento, mentre mi onoro di consentire pienamente con lui negli argomenti più vitali e più importanti, insinuava che non è da spaurirsi delle parroc-

chie che rimarranno senza parroci, costretti che questi siano al servizio militare, perchè i parroci potranno essere suppliti dai loro coadiutori.

Ma l'illustre Collega dimenticava che le parrocchie provvedute di coadiutori, nelle condizioni create dalle nostre leggi, sono pochissime e sono le parrocchie delle città, le parrocchie dei comuni più grossi e popolosi.

Le più tra le parrocchie e massime quelle delle regioni montane, sono affatto sproviste di coadiutori, e non hanno che un don Abbondio qualunque, partito il quale non rimarrebbe che la Perpetua. (*ilarità*)

Lo stesso onorevole Senatore Mamiani citava la lettera di S. Gregorio Magno all'imperatore d'oriente Maurizio, e ne traeva opportuno argomento di ricordare le benemerenzze di quel grande pontefice, che spese l'ingegno, la dignità, la vita a perpetuo servizio d'Italia. Or mi è occorso di rilevare che la lettera di Gregorio Magno non accenna a un ordine che fosse stato dato dall'imperatore Maurizio di chiamare al servizio delle armi tutti gli ecclesiastici, ma esclusivamente i monaci.

È noto che in Oriente, di quei tempi, erano numerosissimi gli *asceteri*, o monasteri, nei quali si radunavano grandi moltitudini che vivevano con o senza regola, ma non eran punto addetti ad ecclesiastici servigi, e davano occasione assai spesso a gravissime scissure e a pericolosi tumulti. Allo scopo di fare assumere il servizio militare a cotesti monaci, non già al sacerdozio in genere era diretta la costituzione dell'imperatore Maurizio, a cui era ben naturale che Gregorio Magno si mostrasse assai condiscendente, perchè egli era un imperatore che professava e patrocinava la fede cattolica, dopo una lunga serie d'imperatori ariani che l'avevano disdetta e perseguitata.

Del rimanente, regge il fatto che il pontefice nella sua lettera accenna d'aver dato ordine che la costituzione imperiale venisse dai vescovi pubblicata; ma in questo particolare è da avvertire quale fosse la condizione speciale della Chiesa in quell'epoca rimpetto al principato.

In forza del singolare assetto che ebbero Chiesa e Stato massime dopo Teodosio e Giustiniano, i vescovi avevano parte nell'amministrazione civile dell'impero; erano in più casi considerati come altrettanti ufficiali pubblici ed

avevano fra le loro attribuzioni quella di pubblicare le costituzioni che da Costantinopoli loro pervenivano. Ciò posto, mi pare che rimanga attenuato il valore di quell'argomento che l'illustre Senatore Mamiani con molta abilità intese ritrarre dal documento interessante da lui citato, massime per ciò che riguarda la deferenza della podestà ecclesiastica verso la civile; deferenza ch'è d'altronde conforme alle più note dottrine evangeliche.

Si prese altresì occasione dalla nostra proposta di toccare delle relazioni in che siamo col Vaticano. Ma intorno a ciò lasciatemi ricordare quel testo della Scrittura: *Sufficit cuique dici malitia sua*.

Quando verrà il giorno che si abbia da entrare a parlare di ciò che nel senso scritturale possiam chiamare *la malizia* del Vaticano, allora sarà il caso che in proposito si diano tutte le opporune spiegazioni; ma le relazioni col Vaticano nulla hanno che fare con la modesta proposta nostra. Parimenti sembrami che non c'entrino punto le attenenze fra la Chiesa e lo Stato nel senso della famosa formola *cavouriana*.

Io non ho bisogno di dire che sono dei più devoti a quella formola: non ho bisogno di dirlo per aver già in altre occasioni dichiarato al Senato che mi onoro di professare il principio della libertà religiosa, di cui la detta formola è l'esplicazione più chiara e completa. Per essa è stabilita la incompetenza reciproca, della Chiesa in qualsivoglia materia civile, e dello Stato in qualsivoglia materia spirituale ed ecclesiastica. Ora, la nostra proposta non porta punto che la Chiesa disponga in materia civile, e lascia lo Stato nel pieno esercizio della sua competenza, ammettendo ch'esso termini, nel caso di cui si tratta, intorno a cittadini appartenenti al ceto ecclesiastico, così come intorno agli altri tutti: solo intende a far che lo Stato riconosca le speciali condizioni, in cui è questa classe di cittadini, come riconosce quelle degli inabili al servizio militare per difetti fisici o necessità di famiglia. Ciò non contrasta con la celebre formola: *libera Chiesa in libero Stato*; la quale se riesce a stabilire che Chiesa e Stato siano in una reciproca condizione di libertà e indipendenza, non importa che coesistano come se reciprocamente non avessero notizia l'una dell'altro. Dal suo canto

la Chiesa che è nello Stato, non può non riconoscerlo e non ammettere quelle leggi di esso che in tutte le materie civili ha stretto obbligo di osservare. Lo Stato dal suo canto non può ignorare che la Chiesa la quale vive in esso, è costituita in una data forma, ed ha per conseguenza un sacerdozio, al quale appartengono vescovi e parroci esercitanti funzioni ecclesiastiche dichiarate incompatibili dallo Stato stesso con altre civili funzioni. Ebbene, la disposizione contenuta nella nostra proposta muove unicamente dal concetto che lo Stato riconosca tali condizioni di fatto, e ne pigli indirizzo per determinare nell'argomento in quistione. La competenza dello Stato è strettamente da noi rispettata, massime perchè non intendiamo che il trattamento d'eccezione da noi chiesto per gli addetti al ministero dei culti sia concesso alla chiesa cattolica come un privilegio e costituisca veramente un privilegio. In tutto quello che l'onorevole mio collega ed io abbiamo detto, ci siamo ben guardati dall'alludere a privilegio di sorta alcuna; ed anche nell'accennare alla disposizione concernente quei ministri dei culti che esercitano le funzioni del ministero parrocchiale, noi non abbiamo fatto altro che invocarla come una conseguenza o un corrispettivo delle funzioni stesse, le quali, dichiarate incompatibili dalla legge con quelle di deputati al Parlamento, di consiglieri comunali, di giurati, incompatibili sono pure da riconoscere con la qualità di soldati combattenti.

Per ultimo accennerò a quello che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha detto delle petizioni che vennero presentate al Senato intorno a questa legge; petizioni che appartengono tanto al clero quanto al laicato, come io ebbi già l'onore di dichiarare nella precedente tornata. Dal piccolo numero delle petizioni che si sono presentate dal clero, o, per dir più esatto, dai vescovi, che in nome del clero le hanno prodotte, egli ha tratto un argomento per affermare che il clero in genere non riconosca un gran guaio nell'obbligo del servizio militare.

Mi duole che la spiegazione ch'io darò su questo particolare, mi costringerà ad esporre un fatto assai deplorabile; ma essendo esso un fatto reale pur troppo, non bisogna dissimularlo.

Le petizioni dei vescovi, alle quali ha fatto allusione l'onorevole Relatore dell'Ufficio Cen-

trale, partono dai vescovi delle vecchie provincie Subalpine, della Lombardia e della Venezia; partono da quei vescovi, ai quali non si poté imporre di mettere in dubbio che il Governo di Re Vittorio Emanuele II, sia il vero e legittimo Governo d'Italia.

Essi per conseguenza non hanno esitato ad indirizzare le loro petizioni al Governo del Re, al Senato ed alla Camera dei Deputati. Ma nell'altre provincie del Regno l'episcopato è indettato altrimenti, e quindi, per servire a quella miserabile politica a cui si fa sacrificio dei più preziosi e veraci interessi della Chiesa, si tenne in disparte, come se ciò che promosse sì calorose istanze dell'episcopato lombardo-veneto e subalpino, non lo riguardasse.

Non credo dovere aggiungere altro a non abusare della pazienza del Senato, e, come l'onorevole mio collega, finirò facendo voti che il Senato accolga la nostra proposta; rassegnato, nel caso d'una deliberazione contraria, a confortarmi nella persuasione d'aver ubbidito alla mia coscienza.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Suppongo che il Senato dopo l'ampia discussione che è stata fatta su quest'art. 11, vorrà venire alla votazione. Io mi limiterò quindi a brevi dichiarazioni.

L'articolo che propone la maggioranza dell'Ufficio Centrale è concepito in questi termini: *La disposizione dell'art. 4 della legge 19 luglio 1871, N. 349, è abrogata.* Trattasi adunque di abrogare una disposizione la quale si trova in vigore da 4 anni, e di cui si conoscono quindi gli effetti e le conseguenze che produceva. Ora, quali sieno questi effetti e queste conseguenze io ebbi già occasione di accennarlo, e lo indicava pure l'Ufficio Centrale nella sua relazione; consistono in ciò, che circa 200 alunni ecclesiastici per ogni classe di leva, approfittavano di quest'articolo per farsi dispensare dall'istruzione annuale di 2 mesi.

E dappoichè, come fu pure osservato, questi alunni non sono ordinariamente consacrati sacerdoti che all'età di 25 anni, così sono in tutto 1400 sacerdoti, ossia 200 per ciascuno tra gli anni 25 e 32 che, una volta abrogato questo articolo, saranno in caso di guerra chiamati sotto le armi.

Ora gli onorevoli Tabarrini e Mauri colla

loro proposta vorrebbero che questi 1400 individui conservassero il diritto assoluto di essere adibiti ad alcuni servizi speciali da indicarsi nella legge, cioè al servizio negli ospedali ed all'assistenza dei malati.

Invece il Governo domanda di non stabilire per legge questo diritto, ma di accettare la sua dichiarazione che in massima saranno applicati a questi servizi; e ciò perchè è nella natura e necessità stessa delle cose.

La legge nostra di leva e tutti i regolamenti per la sua applicazione stabiliscono che il Governo, ossia il Ministro della Guerra, che rappresenta in questa parte il Governo, deve applicare ciascuno individuo chiamato in guerra al servizio che crede più utile, tenuto conto della sua costituzione fisica, delle sue qualità intellettuali e delle qualità morali.

Ora è naturale che quegli che sarà sacerdote, per le sue qualità intellettuali e morali, sarà principalmente destinato ai servizi di assistenza dei malati, nè occorrerà per ciò che lo prescriva la legge; ed ecco perchè io trovo inutile ed inopportuna la proposta dei due onorevoli Senatori.

L'onorevole Senatore Tabarrini sviluppando l'emendamento proposto, e per dimostrare che con esso non si vogliono creare privilegi, così esprimevasi: « Noi non vogliamo dispensare gli ecclesiastici dalla milizia: vogliamo solo che sia indicato il modo come devono prestare il loro servizio; quindi non ammettiamo una eccezione. »

Io dico invece che questa eccezione si ammetterebbe; imperocchè la legge di leva, se non nella lettera certo nello spirito, prescrive come già dissi, che non solo i sacerdoti, ma anche tutti gli altri individui debbano essere applicati ai servizi ai quali sono più addatti.

E difatti la legge non indica già che i telegrafisti debbano essere ammessi nella sezione telegrafica del genio, ed i ferrovieri nelle compagnie militari ferroviarie; pure questa loro destinazione è prescritta dai regolamenti e da tutte le istruzioni, essendo essa una necessità.

Se per legge adunque si venisse a determinare il modo col quale devono essere impiegati i sacerdoti e non gli altri, si farebbe realmente un'eccezione per loro; ed io questa eccezione non la trovo proprio opportuna.

Ma l'onorevole Senatore Tabarrini soggiun-

geva: come volete che il Ministro della Guerra al momento della mobilitazione dell'esercito possa occuparsi individualmente della destinazione di tutti i sacerdoti che sono chiamati sotto le armi?

Dio ne guardi! Vi sono le istruzioni che parlano, ed esse lo stabiliscono, senza che io sia obbligato a farlo in quel momento. Mi dispiace non aver qui il regolamento per la mobilitazione dell'esercito, nel quale vedrebbe l'onorevole Senatore Tabarrini che è stabilito che i telegrafisti saranno destinati ai telegrafi, gli impiegati di ferrovia alle compagnie ferroviarie, ed i sacerdoti agli ospedali delle rispettive divisioni. Naturalmente, del vantaggio di poter essere assegnato a ciascuna di queste specialità di servizio un individuo non può e non deve godere, se non fino a quando se ne mostri meritevole.

Ora, pongasi invece che sia un diritto stabilito dalla legge; ed allora, meritevole o no, il Governo si troverà legato e dovrà talune volte impiegare un individuo in un servizio per il quale non è adatto.

Per tutte queste ragioni e per la considerazione che noi vogliamo mantenere la più assoluta separazione fra lo Stato e la Chiesa, io prego che il Senato s'accontenti di prendere atto delle mie dichiarazioni e di non inserire nella legge una disposizione nel senso dell'emendamento proposto.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Non è per rientrare nella discussione che ho chiesto di nuovo la parola, ma soltanto per proporre una aggiunta all'emendamento degli onorevoli Tabarrini e Mauri. La mia aggiunta consisterebbe nell'intercalare nell'emendamento dopo le parole: *al servizio degli spedali e delle ambulanze*, le parole: *o in uffici amministrativi*. Spero che gli onorevoli autori dell'emendamento vorranno accettare questa mia aggiunta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si limita a dire che non accetta l'emendamento neanche con questa aggiunta.

PRESIDENTE. Prima che si venga all'articolo 11, il Senato ricorderà che vi sono ancora da votare gli articoli 7, 8, e 9. L'articolo 10 è soppresso dall'Ufficio Centrale di accordo col Ministero poichè questi ha aderito che la di-

scussione si aprisse sul testo dell'Ufficio stesso.

Ritorniamo dunque sugli articoli non ancora votati.

Art. 7.

« È esteso fino al 26° anno di età il ritardo della chiamata sotto le armi concesso dall'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1871, N. 349, per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari, o quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori, ed è accordato e continua ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

» Questa concessione è estesa anche al giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno:

a) Stia imparando un mestiere, un'arte o professione, od attenda a studî dai quali non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

b) Sia indispensabilmente necessario per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attenda per conto proprio o della famiglia. »

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE GORI. Per un principio di lodevole equità questo articolo concede la facoltà del volontariato, ossia del servizio anticipato, a diverse categorie di giovani che viene esplicando nei periodi seguenti.

La forma data ai periodi i quali accennano a questa facoltà, è molto ampia ed anche elastica, in quanto che si concede la facoltà del volontariato a chiunque sia giudicato necessario per il governo di uno stabilimento agricolo industriale e commerciale. In conseguenza il legislatore contempla professioni non già acquisite ma acquirenti.

Io domando all'onorevole Ministro ed all'Ufficio Centrale se in questa così larga dizione s'intendano compresi quei giovani, che, giunti all'età di diciotto anni, hanno ottenuto il primo grado per l'esercizio di una professione, che tutto il Senato riconoscerà importantissima, voglio dire quelli che in una scuola magistrale hanno ottenuto il diploma per l'insegnamento elementare inferiore per ottenere poi quello dell'insegnamento superiore o tecnico. Domando, se in questa così larga dizione si intende che i giovani che hanno ottenuto il diploma di

maestro elementare inferiore possano essere considerati in senso favorevole alle facoltà in questi periodi comprese. In questo caso non ho nulla da aggiungere; ma se per avventura si ritenesse opportuno di fare una dichiarazione speciale, io invoco che sia introdotta, in quanto che mi pare che chi si dedica all'insegnamento elementare e ci si dedica con tanto studio e impegno da avere già ottenuto in un'età così precoce facoltà d'insegnamento, merita di essere parificato a tutti coloro i quali nell'esercizio degli studî mirano a conseguire una professione in futuro, mentre che questi ne sono già in possesso.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Non c'è dubbio; e l'articolo è stato redatto appunto in senso largo per poterlo applicare a tutti quei casi in cui l'interruzione di qualsiasi studio, arte o mestiere all'età di 20 anni potrebbe portare pregiudizio all'avvenire dei giovani.

Come ho già detto ieri al Senato, il Governo in questa proposta fu molto più largo che non in quella dell'anno 1871, imperocchè nel 1871 non poteva ancora conoscere quali conseguenze sarebbero potuto derivare da una disposizione simile.

Oggi però dopo quattro anni di esperienza abbiamo potuto vedere che coloro i quali domandano di ritardare a far l'anno di volontariato fino all'età di 24 o 25 anni, anzichè compierlo a 17 o a 18 anni, non sono che pochissimi e quei soli che vi sono proprio costretti dalla necessità.

Di fronte a questo stato di cose, il Governo credette quindi di essere molto più largo nelle sue proposte, e di estendere questa facoltà a tutti gli studenti in genere; ed inoltre agli artisti, pittori, scultori, meccanici, ecc., i cui studî sono pure utilissimi ed importantissimi.

Io assicuro adunque l'onorevole Senatore De Gori che è nel concetto di questo articolo che esso debba pure essere esteso ai maestri di scuola elementare, e sarà loro pure applicato quante volte se ne presenti il caso.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Gori ha null'altro ad aggiungere?

Senatore DE GORI. Nulla.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la lettura dell'articolo 7.

Lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo, vogli alzarsi.

(Approvato.)

Art. 8.

« Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario d'istruzione militare, potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche sino a sei mesi. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Gli studenti universitari i quali prima della estrazione a sorte dichiarano di accettare l'assegnazione alla prima categoria, possono ottenere che in tempo di pace sia ritardata fino al compimento del 26. anno d'età la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1. gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone di aggiungere alle parole: *gli studenti universitari*, quest'altre, cioè: *e degli istituti assimilati*; onde non nasca equivoco, e s'intenda che nel beneficio stabilito da quest'articolo sono compresi non solo gli studenti che compiono i loro studî nelle Università, ma anche quegli altri che li compiono in istituti assimilati alle Università.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole signor Ministro se intende di accettare questa modificazione.

MINISTRO DELLA GUERRA. La modificazione che proporrebbe l'Ufficio Centrale a quest'art. 9 io veramente non la crederei indispensabile, perchè quando si dice: *gli studenti universitari*, s'intende che sieno anche compresi gli studenti delle scuole superiori di matematiche; ma però non mi rifiuto a che sia ammessa.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Io dubito molto che dalle disposizioni contenute in quest'articolo, specialmente se venisse adottata l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale, possano derivarne all'esercito danni non indifferenti.

Quest'articolo concede a tutti gli studenti universitari la facoltà di protrarre il loro arruolamento sino al 26° anno della loro età.

Se essi ne profitteranno, domando io, che cosa accadrà? Accadrà che tutti questi giovani, o una parte di essi, anche una piccola parte, come ieri osservava l'onorevole signor Ministro, appartenenti alla classe più intelligente e la più interessante del paese, si sottrarrà, se non nell'apparenza, ma certamente nella sostanza, al servizio militare; e in tal modo il famoso concetto del servizio obbligatorio si ridurrà a una frase molto dubbia, molto equivoca. E mi spiego. Supponiamo che quest'articolo non esista; i giovani che arrivano all'età di 21 anno, che è l'epoca immutabile che inesorabilmente li chiama sotto le armi, prenderanno le loro misure, procureranno di prendere la laurea prima. Ci sono alcune facoltà che permettono di farlo. Io conosco dei giovani.... L'onorevole Senatore Cannizzaro mi fa atto di denegazione; ma io conosco dei giovani che si sono laureati all'età di 21 anno ed anche all'età di 20 anni. Ma, supponendo che questo non possa essere, interromperanno i loro studî, e prenderanno la laurea dopo.

Io credo che per un giovane, che abbia voglia di studiare, un'interruzione di tre anni di studio, diminuita di sei mesi, dei quali abitualmente fa loro grazia l'onorevole Ministro della Guerra, io credo, ripeto, che non debba molto influire sul loro avvenire. Di più, prendendo servizio a 21 anno, l'età della poesia e delle avventure, è probabile che parecchi di questi giovani si decidano a continuare nella carriera delle armi, con la speranza, con la sicurezza di raggiungere presto il grado di ufficiale, al quale faciliterebbe loro la via l'istruzione di cui fossero già provvisti, e si trasformerebbero presto in un vero e proprio elemento di forza per l'esercito.

Ma, se quest'articolo resta com'è, io credo che la scena cambierà completamente. Questi giovani, divenuti uomini, vedranno avvicinarsi con sacro orrore (e su questo punto solo io sono d'accordo coll'onorevole Senatore Tabarrini) vedranno avvicinarsi con sacro orrore questo 26° anno. Essi che a quell'epoca si saranno già formati una posizione, avranno forse ottenuto un impiego, e molto probabilmente si saranno creata una famiglia, troveranno che tre anni di ser-

vizio militare rappresentano tre secoli di tribolazioni. Verranno, si arruoleranno piuttosto che farsi arrestare come renitenti. Verranno, ma che soldati saranno?

Io, Signori, mi risparmio dal dipingervi, perchè è facile l'immaginarlo, ed il Ministro della Guerra conviene con me che piuttosto che aver soldati come quelli, sarebbe meglio non averli.

In poche parole, io credo che avere o non avere quest'articolo significhi avere a carico o a vantaggio dell'esercito tutti i giovani di cui si parla.

Come si possa fare a concedere tale facoltà agli studenti in medicina, lo comprendo tanto bene che son pronto a dar loro il mio voto favorevole.

Quando i medici a 26 anni hanno compiuto i loro studi e vengono a pagare il loro tributo nell'esercito, mentre continuano ad esercitare la loro professione, si rendono utili e molto utili all'esercito stesso; ma per gli altri non vi è altro da fare che il mestiere del soldato dal quale ripugnano per le loro tendenze e per la loro età.

Nè è da credersi che se questo articolo non esistesse, lo sviluppo, l'esercizio delle diverse professioni verrebbe ad esserne impacciato. I casi di esenzione che per ragioni fisiche o legali si verificano ogni anno, stanno, ai casi di arruolamento, come 4 1/2 a uno.

La statistica dell'egregio generale Torre ci riferisce che nell'ultimo anno ora passato, nel 1874, si presentarono alla leva 273,751 giovani; l'onorevole Ministro della Guerra ne ha preso 65,000, e ne rimangono 208,751, i quali sono liberi, liberissimi di fare l'avvocato, di fare il letterato, di fare il matematico, di fare il prete, di fare tutto quello che vogliono; e se noi vogliamo sottrarre da questa cifra anche la seconda categoria (la quale non esige che quaranta giorni di sospensione di studi), ne restano 178,751.

La legge del 1854, e quelle che successivamente le modificarono, provvedono largamente a tutte le necessità della società e della famiglia, senza che ci sia bisogno di altre concessioni, le quali, comunque sia, risultano sempre a carico dell'esercito, il che, non bisogna dimenticarlo, o Signori, è l'istituzione sulla quale deve il paese poter sempre contare.

Dei così detti temperamenti al servizio ob-

bligatorio se ne sono già fatti tanti, che se continueremo a temperare, finiremo proprio collo stemperare il nostro povero esercito. Un'eccezione a favore dei medici si può e si deve fare, secondo il mio modo di vedere, perchè havvi l'utilità stessa dell'esercito, che, a mio avviso, è la sola ragione, l'unica fonte dalla quale noi possiamo trarre il diritto di creare un privilegio a favore di una classe di cittadini. In un paese come il nostro, dove la bandiera dell'uguaglianza è spiegata così largamente, nessuna altra ragione può aver valore. Quindi io credo che sarà equo, giusto, utile, politico, che tutti gli altri cittadini siano uguali in faccia a questa legge.

Che se quell'articolo rimane, la disuguaglianza che ne risulta sarà anzi sorgente di gravissimi inconvenienti; e per convincerne il Senato, io porto solo un paragone, mettendogli sotto gli occhi due padri di famiglia; uno che abbia un primogenito studente, un secondogenito qualunque: un altro padre di famiglia che abbia pure due figli, i quali non sono studenti nè l'uno nè l'altro. Quello che è studente dichiara di prendere il servizio al 26° anno, esenta il fratello, e per 5 anni di seguito questo padre di famiglia ha due figli che non appartengono all'esercito.

L'altro padre di famiglia che non ha studenti, manda il primogenito ad estrarre il numero; gli tocca il numero alto e va in seconda categoria. Tocca l'anno susseguente al secondogenito; estrae il numero basso e va in prima categoria.

Viene la guerra. Che cosa accade?

Che il primo padre di famiglia ha due figli i quali sono effettivamente esentati dall'andare contro il nemico a farsi forare il petto da una palla; il secondo padre di famiglia ce li manda tutti e due. Io domando se questo è giusto.

(Il Ministro della Guerra fa segni di denegazione.)

L'onorevole Camozzi, mio vicino, mi avverte che in tempo di guerra questa facoltà non vale. Io gli risponderò che non varrà per l'apparenza, ma in sostanza vale; inquantochè che cosa potrà fare l'onorevole Ministro quando una guerra si presenterà sull'orizzonte?

Sarà sempre nell'interesse del Governo di fare la parte di provocato piuttosto che quella

di provocatore; onde aspetterà a fare i preparativi di guerra più tardi che sarà possibile.

Tutti sappiamo che le guerre ora non durano anni e neppur molti mesi; per conseguenza, quando cotesti due esentati saranno chiamati sotto le armi, io credo che prima di essere istruiti tanto da potersi presentare al nemico, la guerra sarà finita; per cui il caso che ho avuto l'onore di esporre al Senato esiste, ed io vi prego per conseguenza, o Signori, di modificare questo articolo aggiungendo dopo le parole: *gli studenti universitari*, le altre: *di medicina e di chirurgia*.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza l'onorevole Angioletti di mandare il suo emendamento al banco della Presidenza.

(Il Senatore Angioletti lo trasmette al banco della Presidenza).

PRESIDENTE. Ne do lettura.

« Gli studenti universitari di medicina e chirurgia, i quali ecc. » E questo non è vero?

Senatore ANGIOLETTI. Precisamente. Io vi prego dunque, o Signori, di modificare questo articolo, perchè se rimane come si trova, io credo che voi affermerete implicitamente in faccia al paese che val meglio sottrarre all'esercito una parte delle sue forze, anzichè porre il più piccolo ostacolo al conseguimento di una laurea qualunque. O con altre parole direte, che non importa che ogni cittadino in Italia impari a servire con le armi il proprio paese, ma basta che ai suoi gusti, alle sue tendenze, non sia posto impaccio.

Io mi permetto di farvi osservare, che questa affermazione sarebbe molto pericolosa e compromettente, specialmente di fronte ai recenti avvenimenti noti a tutti; i quali hanno ampiamente provato che nella vita delle nazioni ci sono certi momenti supremi, nei quali, me lo permetta l'onorevole Senatore Cannizzaro che ha domandato la parola, la vera, la sola scienza che persuade, più che nelle biblioteche delle Università, sta nelle biblioteche militari; e più che nel *gius* canonico e nel *gius* civile, sta nei regolamenti; più che nei *meetings* e nelle accademie, sta sul campo di battaglia.

Con queste parole voglio dire che non bisogna trarre dall'esercito tutto quello che una idea anche non molto ponderata a volte può

suggerire. Non bisogna considerare l'esercito come una cosa secondaria, specialmente quando si tratta di somministrare al Ministro della Guerra la materia prima, che è la cosa più interessante per costruire quell'edificio.

Ma non volendo abusare della bontà del Senato, concludo con queste parole: o voi credete che questa concessione sia una cosa seria, della quale molti giovani profitteranno, e per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, dovete eliminarla da questa legge, modificando l'articolo come ve l'ho proposto. Se poi non la credete cosa seria, come ieri l'onorevole Ministro disse, vale a dire la credete tale della quale pochi o nessuno profitteranno; e dovete pure eliminarla, poichè in questo caso mancherebbe lo scopo, nè vi rimarrebbe che la parte odiosa di un privilegio.

PRESIDENTE. L'onorevole Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Non facevo che richiamare ciò che il Ministro della Guerra ha detto l'altro ieri per dimostrare che colui che ritarda il cominciamento del suo servizio militare non ha alcun vantaggio, invece ha lo svantaggio di restare impegnato sino all'età avanzata.

Consideri l'onorevole preopinante il caso dei due padri dopo alcuni anni, e vedrà che l'uno avrà il suo figlio libero, e l'altro invece avrà l'obbligo di andare sotto le armi. Se allora verrà la guerra, colui che si è giovato dell'articolo 9 sarà in condizione sfavorevole. Nè è da credere, partendo dal momento attuale, che vi sieno più probabilità per una guerra negli anni vicini che negli anni lontani. Crederei invece che le probabilità di essere al servizio militare durante una guerra sieno più per colui che ritarda che per colui che si affretta di saldare il suo obbligo. Al più si può dire che le probabilità sono eguali.

Quelli contemplati dall'articolo 9 non sono che volontari con tre anni di servizio in luogo di uno.

I volontari di un anno rinunziano alla probabilità di sortire in seconda categoria, possono fare l'anno di servizio sino al venticinquesimo anno, e pagano col denaro il beneficio di limitare il servizio a ciò che è necessario per l'istruzione militare.

Ciò è fatto nell'interesse dell'esercito per attirare alla prima categoria i giovani più colti

e più educati; poichè è ammesso oggi da tutti gli organizzatori di eserciti che è utile, soprattutto in tempo di guerra, avere nelle armate un certo numero di giovani intelligenti.

Gli stessi motivi hanno suggerito l'articolo 9.

Si è fatto questo calcolo:

Nelle Università vi è un certo numero di studenti poveri i quali sono in ogni paese del mondo i più studiosi di tutti, perchè devono provvedere a sè stessi coi propri sforzi, col proprio lavoro.

Costoro studiano il più delle volte con pensioni come quelle che dà il Collegio delle provincie a Torino. Ottengono questo favore non solo per la loro povertà, ma per prove di capacità e di zelo negli studî.

Costoro non possono pagare ciò che occorre per essere volontari di un anno, e potranno giovare dell'art. 9 per compire i loro studî. E siate sicuri, che se le loro famiglie potessero disporre di mille lire, si farebbero volontari di un anno.

Questi poveri studenti per voler terminare i loro studî rinunziano alla probabilità di appartenere alla seconda categoria e accettano di iscriversi nella prima categoria; non potendo pagare le mille lire, pagheranno con altri due anni di servizio personale, al di là di ciò che è stato giudicato necessario per l'istruzione militare. Ecco in che sta il privilegio. Gli inconvenienti temuti dall'onor. Angioletti non esistono.

L'onorevole Angioletti ha detto che questi laureati a 25 anni saranno cattivi soldati perchè faranno il servizio di mal animo. Rifletta egli che lo farebbero in uno stato morale peggiore se fossero costretti interrompere i loro studî appena iniziati, perdere il beneficio della pensione e non sapere come provvedere al loro avvenire. Invece, avendo la laurea, verranno coll'animo calmo e rassegnato, sicuri di avere una professione compiuta i tre anni di servizio. L'esercito ci guadagnerà di avere nella prima categoria ingegneri laureati, matematici e naturalisti.

Ho visto qual perturbazione produce dovere interrompere i corsi per andare al servizio militare. Fortunatamente ho visto pure dei capi di corpi inteneriti per questi giovani che avevano dovuto interrompere i loro studî, pro-

curare il modo che avessero tempo di continuarli anche essendo sotto le armi, lasciandoli, cioè, intervenire alle lezioni universitarie. Ma ciò è possibile quando il reggimento è di guarnigione in una città dove sia l'Università; altrimenti non è possibile. E come volete che un giovane faccia volontieri il servizio militare, mentre prevede la grave difficoltà di riprendere i suoi studî e di darsi alla professione che avea prescelto?

L'altro invece che ha la sua laurea è un uomo tranquillo, ha l'attitudine a studiar da sè, e può coltivare il proprio ingegno, studiando nelle ore che ha libere; e perciò sarà un soldato più morale e disciplinato.

L'articolo 9 non ha dunque gl'inconvenienti temuti dall'onor. Senatore Angioletti; concilia invece gl'interessi dell'esercito coll'interesse militare e sociale di non turbare gli studî usando un piccolo riguardo verso la povertà di giovani intelligenti e volenterosi, che scontano con due anni di servizio di più la colpa di non aver mille lire per iscriversi tra i volontari di un anno.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Come ha accennato l'onorevole Senatore Cannizzaro già fin da ieri, discorrendo in genere dei riguardi che si usano ad alcune categorie d'individui nell'interesse sociale, io rispondeva alle obiezioni che furono testè fatte dall'onorevole Senatore Angioletti. Mi limito ora quindi ad aggiungere poche spiegazioni.

L'articolo dice: « *Gli studenti universitari i quali, prima dell'estrazione a sorte, dichiarino di accettare l'assegnazione alla prima categoria, possono ottenere che, in tempo di pace, sia ritardata fino al 26° anno di età la loro chiamata sotto le armi.* » Due condizioni si mettono quindi in quest'articolo; la prima che sia studente, la seconda che possono ottenere. Ora, l'interpretazione da darsi a quest'articolo è che la chiamata in servizio potrà essere protratta fino al 26° anno di età quando uno sia sempre studente fino all'età stessa. Ma non tutti gli studenti arrivano a quell'età prima di prendere la laurea: forse ciò succederà per la facoltà di medicina, ma, in generale, a 22 o 23 anni gli studenti hanno terminato il loro corso universitario, ed allora non pos-

sono più prostrarre la prestazione del loro servizio; per cui il 26° anno formerebbe l'eccezione, la regola sarebbe invece per i 22 o 23 anni.

Vi è di più. L'articolo dice: « possono essere. » E qui devo premettere che nel suo primo articolo il Governo limitava questa facoltà agli studenti di medicina, ma la Camera elettiva ha creduto di estenderla a tutti gli studenti universitari di qualunque categoria.

Io non mi sono opposto per la grande ragione che credo saranno pochissimi, all'infuori di quelli accennati dall'onorevole Senatore Cannizzaro, coloro che si varranno di questa facoltà la quale è pagata così cara, perchè per fruirne devesi rinunciare all'estrazione a sorte, e quindi alla probabilità di essere assegnati alla seconda categoria, probabilità che è del 33 0/0, ed inoltre uno devesi obbligare a fare tre anni di servizio non ai 18 o 20 anni ossia nella veramente giovanile sua età, ma bensì in quella già più matura di 24 o 25 anni. L'onorevole Senatore Angioletti ha considerato il dolore che dovranno provare questi individui andando ad una simile età a fare il servizio, ed ha aggiunto che essi vi si sobbarcheranno proprio perchè stretti dalla necessità e perchè non hanno le lire 1200 da pagare per fare il volontario. Certo non può essere per loro un piacere, ma è pur vero che essi hanno almeno la consolazione di non interrompere i loro studi, il che non è lieve vantaggio.

Se io ho accettata questa disposizione proposta dalla Camera, gli è che mi sembra giusta e benefica. Io conosco un giovane distintissimo, pieno di talento, a cui mancava poco tempo per laurearsi, quando l'anno scorso dovette sottostare alla leva e partire in prima categoria: fortunatamente per lui misurava 1,88 di altezza e perciò venne incorporato in uno dei reggimenti granatieri di stanza a Roma, ove forse con buona volontà potrà fare il soldato e prepararsi egualmente all'esame di laurea; ma senza questa combinazione sarebbe forse andato in una città di provincia ove non si trova un'università ed avrebbe perduto tre lunghi anni per i suoi studi; e tre anni d'interruzione, io sono di parere che possono tornare molto nocivi agli studenti.

Del resto se si pone mente che l'accordare o no questa proroga è in facoltà del Governo, giacchè nell'articolo è detto: *possono ottenere*,

quando si cercasse abusarne ed eccessivo fosse il numero delle domande, egli limiterà il numero delle concessioni e così saranno ovviati tutti gli abusi che ha mostrato temere il Senatore Angioletti.

Osservo poi che una disposizione analoga esiste già in Prussia, in Austria e in molti altri paesi; ed è uno di quei compensi che si danno alle popolazioni, quasi in corrispettivo del maggiore onere che loro ne viene dall'applicazione dell'obbligo generale al servizio militare, senza che per altra parte ne venga danno all'esercito.

Quanto alle conseguenze che da questa disposizione ne ha dedotte l'onorevole Senatore Angioletti ne' casi particolari da lui esaminati, mi dispiace di dovergli dire che è incorso in vero errore. Egli ha supposto due padri di famiglia con due figli ciascuno, e che uno di questi padri abbia un figlio studente. Lo studente chiama il rinvio ed esonera l'altro per sei anni, e per sei anni questo padre ha un figlio disponibile e, se viene la guerra, nessuno dei due parte.

Il suo compagno ha pure, come si disse, due figli; il primo per effetto dell'estrazione a sorte è passato in seconda categoria e l'altro in prima categoria, e partono tutti e due. Primo errore.

La legge dice che quando il primogenito ha servito in seconda categoria per effetto del sorteggio, resta in seconda categoria fino a che il secondogenito, al quale sia toccata l'assegnazione alla prima categoria, si rechi sotto le armi, e allora il primo dalla seconda passa alla terza categoria; ed ecco che uno solo dei due parte, in caso di bisogno, per la guerra.

La vera differenza tra un padre e l'altro l'ha benissimo indicata l'onorevole Senatore Cannizzaro, e consiste in ciò che l'un padre di famiglia potrà avere i suoi due figli liberi prima per sei anni, ma li avrà legati più tardi per 12 anni in tutte le eventualità di guerra che possano accadere; mentre l'altro avrà bensì i suoi figli legati prima per i sei anni, ma li avrà poi anche in libertà sei anni prima. Quanto a peso d'obbligo di servizio, gli effetti saranno dunque eguali, con questo divario però che lo studente avrà perduto il beneficio dell'estrazione a sorte, e quindi al suo entrare

in servizio passa in prima categoria, ed ha così avuto un danno reale.

Dimostrato così come effettivamente da questa disposizione non possa derivare che uno spostamento nel tempo in cui si compie l'obbligo di servizio, spostamento che può essere talvolta un vantaggio e tal'altra anche un danno, io non ho difficoltà ad accettare la proposta dell'Ufficio Centrale, di far, cioè, un'aggiunta nel senso che fra gli studenti universitari siano pure compresi quelli degli altri istituti o scuole pareggiate alle Università, dacchè questo era precisamente nel pensiero mio, e mi pareva dovesse intendersi implicitamente compreso.

Per contro, non potrei in alcun modo accettare la restrizione che l'onorevole Senatore Angioletti vorrebbe fare di questa facoltà, limitandola ai soli studenti di medicina; e nonchè restringerla così, io spero di vederla invece quanto prima estesa ai cittadini tutti, studenti o non studenti.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Angioletti se insiste nel suo emendamento.

Senatore ANGIOLETTI. Sì, insisto. Mi dispiace di dovere osservare all'onorevole Ministro della Guerra, forse m'ingannerò, non avendo la legge ed il regolamento sotto gli occhi....

MINISTRO DELLA GUERRA. Sì, è in errore.

Senatore ANGIOLETTI... Ma io avevo ed ho ancora nella mia testa che quando il primogenito è in seconda categoria non esenta il secondogenito dal servizio militare in prima categoria. Potrei aver torto.

Quanto poi al *possono essere*, io prego il Senato a credere che quando havvi una porta aperta e fa tanto di passarci uno (come diceva ieri l'onor. Senatore Cadorna) da quella porta vi passano tutti; *possono*, nel nostro paese, vuol dire hanno diritto.

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'emendamento del Senatore Angioletti il quale consiste nel dire: « Gli studenti universitari di medicina e chirurgia, i quali prima dell'estrazione a sorte, ecc. » è appoggiato?

Chi lo appoggia, abbia la bontà di alzarsi.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo allora l'articolo nel modo com'è stato modificato dall'Ufficio Centrale col consenso del-

l'onorevole signor Ministro per metterlo ai voti.

Art. 9.

« Gli studenti delle Università e degli istituti assimilati i quali prima della estrazione a sorte dichiarino di accettare l'assegnazione alla prima categoria, possono ottenere che in tempo di pace sia ritardata fino al compimento del 26° anno d'età la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1 gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi. »

Chi approva quest'articolo così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

L'articolo 10 è soppresso.

Si passa all'articolo 11 siccome è proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal signor Ministro.

È a questo articolo che si rannoda l'emendamento degli onorevoli Senatori Tabarrini e Mauri. Ed è relativamente a questo stesso articolo che venne anche proposto un ordine del giorno.

Per procedere con ordine, leggerò prima l'emendamento Tabarrini e Mauri, secondo il quale è conservato l'articolo 11 come fu adottato dalla Camera elettiva nei termini seguenti:

« Per gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica e per gli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose cessano le esenzioni e le dispense stabilite nelle leggi precedenti; » poi si farebbe la seguente aggiunta:

« Quelli però che appartengono alle classi in congedo illimitato, in caso di chiamata sotto le armi, saranno destinati alle Compagnie di Sanità ed assegnati al servizio degli spedali e delle ambulanze, quando provino d'aver ottenuto gli ordini maggiori o d'essere stati dichiarati ministri di un culto; quelli poi che eserciteranno il ministero pastorale, potranno restare in congedo illimitato. »

È inutile domandare se questo emendamento è appoggiato perchè diversi oratori in numero maggiore di 4 lo hanno sostenuto coi loro discorsi.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Se si procede alla votazione

di quest'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale, io chiederei che lo si votasse per divisione. Chiederei cioè che prima se ne ponesse ai voti quella parte che concerne la destinazione del servizio degli alunni in carriera ecclesiastica chiamati sotto le armi dal congedo illimitato, e precisamente sino alle parole inclusive: *o d'essere stati dichiarati ministri di un culto*; e che poi si mettesse ai voti il resto dell'emendamento dalle parole: *quelli poi che ecc. ecc.* Possono benissimo esserci molti, ed io son del numero, i quali, mentre non accettano la seconda parte dell'emendamento degli onorevoli Tabarrini e Mauri, ne accettino però la prima. E perciò la mia proposta di divisione mi pare pienamente giustificata.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno che ho menzionato è firmato dai signori Senatori Torelli, Buoncompagni e Verga, ed è concepito in questi termini:

« Udite le dichiarazioni del Ministro della Guerra, e ritenuto che i sacerdoti cattolici e i ministri degli altri culti chiamati sotto le armi in tempo di guerra saranno preferibilmente impiegati in servizi non combattenti, passa alla votazione dell'articolo. »

Veramente il regolamento del Senato non determina nulla intorno alla preferenza che debbono avere gli ordini del giorno sugli emendamenti o viceversa; però, siccome io penso che l'accettazione o la ripulsa di questo ordine del giorno possa influire molto sull'esito della votazione definitiva riguardo all'art. 11, credo più consentaneo allo spirito del nostro regolamento di far precedere la votazione dell'ordine del giorno, a quella dell'emendamento.

Metto dunque ai voti l'ordine del giorno, di cui do nuovamente lettura....

Senatore DI COSSILLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI COSSILLA. Domanderei, se dopo votato l'ordine del giorno, nel caso che fosse ammesso, non si procederebbe più alla votazione dell'emendamento?

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Siccome la minoranza dell'Ufficio Centrale non accetta l'ordine del giorno, domando che sia messo prima ai voti

il suo emendamento; se poi il suo emendamento verrà respinto, sarà allora il tempo di approvare o non approvare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Torelli.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se nella votazione debba avere la precedenza l'ordine del giorno o l'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale.

Chi è d'avviso che debba avere la precedenza l'ordine del giorno, voglia alzarsi.

(Non è ammessa.)

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Rinnovo la mia domanda, che l'emendamento sia votato per divisione. Io approvo la prima parte di esso, cioè, fino alle parole inclusivamente: *o d'essere stati dichiarati ministri di un culto*; e non approvo la seconda. Imperocchè, mentre nella prima parte non veggo alcun privilegio, ma una semplice destinazione di servizio pel caso di chiamata sotto le armi, nella seconda al contrario un privilegio, se non altro, si rasenta, perchè i pastori, a cui si accenna, non sono chiamati sotto le armi, e possono restare in congedo illimitato. Ripeto quindi che approvo la prima parte e non l'ultima, e per ciò domando la divisione nella votazione dell'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La domanda di votare per divisione essendo ammessa dal nostro Regolamento non può essere rifiutata.

Ricordo ora al Senato che l'onorevole Senatore Lauzi propone un'aggiunta alla seconda parte dell'emendamento: egli vorrebbe, cioè, che dopo le parole:

« Quelli però che appartengono alle classi in congedo illimitato, in caso di chiamata sotto le armi, saranno destinati alle Compagnie di sanità ed assegnati al servizio degli ospedali e delle ambulanze, si aggiunga: *o in uffici amministrativi.*

Interrogo la minoranza dell'Ufficio Centrale se accetta quest'aggiunta.

Senatore TABARRINI. La minoranza dell'Ufficio Centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento della minoranza dell'Ufficio Centrale.

Per maggior chiarezza do lettura dell'articolo 11 del progetto ministeriale che il Ministro della Guerra ha dichiarato di abbandonare,

accettando invece quello proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, ma che la minoranza di esso intenderebbe di mantenere e di completare col proposto emendamento.

Art. 11.

« Per gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica e per gli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose cessano le esenzioni e le dispense stabilite nelle leggi precedenti. »

Do ora lettura della prima parte dell'emendamento degli onorevoli Mauri e Tabarrini coll'aggiunta dell'onorevole Lauzi. Se questo emendamento non verrà accolto, s'intenderà naturalmente caduto anche l'articolo 11 del progetto ministeriale.

« Quelli però che appartengono alle classi in congedo illimitato, in caso di chiamata sotto le armi, saranno destinati alle compagnie di sanità ed assegnati al servizio degli spedali e delle ambulanze, o in uffizi amministrativi quando provino d'aver ottenuto gli ordini maggiori o d'essere stati dichiarati ministri di un culto. »

Chi approva quest'emendamento, è pregato di sorgere.

(Dopo prova e controprova non è approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo 11 proposto dall'Ufficio Centrale e accettato dal Ministero.

Art. 11.

« La disposizione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1871, N. 349, è abrogata. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

L'ordine del giorno si metterà ai voti prima di passare alla votazione a scrutinio segreto.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Fo osservare al Senato che quest'ordine del giorno non si può più votare perchè l'articolo 11 della legge già è votato e l'ordine del giorno contiene una dichiarazione contraria a questo articolo.

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ. Io credo necessario che l'ordine del giorno sia messo in votazione, poichè nel caso in cui esso non sia approvato, io

ed altri Senatori potremmo non dare il nostro voto alla legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Il Ministero dichiara che non ha difficoltà ad accettare quell'ordine del giorno come è concepito, salvo qualche piccola modificazione di forma resa necessaria dopo che si è deciso di votarlo al termine della legge. Infatti esso finisce colle parole: *si passa alla votazione dell'art. 11*, e siccome ora l'articolo 11 è già votato, bisognerà mutare questa chiusa.

Ma mantenendo la sostanza dell'ordine del giorno il Ministero non ha nessuna difficoltà di accettarlo, imperocchè rappresenta intieramente le sue idee, e, senza fargli una prescrizione assoluta, dichiara semplicemente che i sacerdoti saranno impiegati in servizi non combattenti.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Comincio col dichiarare che l'ordine del giorno non è per nulla contrario alla legge, come vorrebbe il Senatore Amari; e del resto, il signor Ministro ha già risposto categoricamente, accettandolo.

Ora permettete che lo sviluppi brevemente.

I tre proponenti, firmati a quell'ordine del giorno, non si nascondono come gli ordini del giorno non siano vincoli indissolubili; più caro ne sarebbe stato inserire lo stesso concetto nella legge; ma anche in queste lotte conviene considerare le possibilità, o dirò meglio, le probabilità della riuscita, e quando non si può ottenere ciò che si vorrebbe nella sua ampiezza, è meno male ottenere qualcosa, anzicchè nulla.

Noi abbiamo udite le dichiarazioni del signor Ministro, intorno all'impiego dei sacerdoti in tempo di guerra. A noi parve che fosse solamente su di essi che si concentrasse l'interesse maggiore della disputa. D'altronde, il servizio ch'essi saranno chiamati a fare in tempo di guerra, è di tal natura che pur troppo di lunga mano anche il numero dei sacerdoti sarà insufficiente al bisogno.

Le moderne campagne hanno provato che fra tutti i servizi, quello che diventa più difficile si è quello dell'ambulanza. Si tratta che colle armi perfezionate i morti e i feriti sono in ragione del doppio e del triplo di quanto avveniva

colle guerre anteriori, nelle guerre napoleoniche.

Le descrizioni delle masse dei feriti rimasti senza soccorso, dopo le battaglie del 1870-71, sono affliggenti, malgrado si formassero anche compagnie di volontari per recare soccorsi. Fecero molto, o, per dir meglio, impedirono che il male non fosse ancora di gran lunga maggiore.

Se avvi pertanto una certezza, si è che non mancherà sicuramente l'occasione d'impiegare in quell'opera pietosa i sacerdoti.

Ora, se a queste ragioni per un impiego che sarà richiesto dalle imperiose circostanze, voi aggiungerete anche la promessa del Ministero, data in un'occasione così solenne, com'io spero che voglia darla, accettando il mio ordine del giorno, questo potrà aver per effetto che a nessun Ministro possa venire in pensiero di togliere da quell'occupazione, così in armonia col loro sacro ministero, i sacerdoti, senza che ciò apparisca evidentemente un capriccio personale, anziché un bisogno dell'esercito.

È vero che poc'anzi l'onorevole Tabarrini mostrò non avere piena sicurezza e citò anzi come probabile che nella confusione dei grandi appelli si dimenticherà questi impegni e si avrà altro per la testa.

Sotto tale rapporto non potrei dire se non che: povera Italia! se i suoi Ministri della Guerra aspetteranno allora ad organizzare come conviene le ambulanze, se solo allora si dovesse sapere chi dovrà farne parte. Io sono certo invece che si penserà in tempo e si troverà che il contingente di sacerdoti sarà il primo menzionato fra quelli che devono far parte dell'ambulanza.

Ripeto che solo per effetto di un capriccio essi potrebbero venir mandati fra i combattenti.

Ora, io non credo che si troverebbe un simile Ministro della Guerra, poichè davvero sarebbe assai più quello che perde di quello che può guadagnare. Epperò io pregherei il signor Ministro ed il Senato ad accettare il nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà posto in votazione una volta esaurita la discussione della legge. Passiamo ora all'art. 12.

Art. 12.

« È tolta la facoltà di far passaggio dalla

prima alla seconda categoria mediante il pagamento di una somma, com'era concesso dalla legge 19 luglio 1871, N. 349.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Questo progetto di legge fu presentato all'altro ramo del Parlamento fin dal novembre 1874. Allora si sperava che esso avrebbe avuto un corso più sollecito, e che la legge sarebbe stata promulgata prima del mese di aprile di quest'anno. Siccome le operazioni di leva non s'intraprendono che nel mese d'agosto e mesi successivi, così vi sarebbe stato tempo a che la legge fosse da tutti ben compresa avanti di essere applicata, e, per così dire, acclimatata, e quei che ancora intendevano godere dei vantaggi di quella cessante, avrebbero potuto farlo. Ma questo progetto, avendo avuto corso più lento, e dovendo ora di nuovo ritornare all'altro ramo del Parlamento, in seguito alle varianti che vi furono introdotte dal Senato, ne verrà che esso non potrà essere promulgato che alla fine di giugno od in luglio; e siccome le operazioni di leva, come ho detto, incominciano già in agosto o sul principio di settembre, così pregherei il Senato di voler introdurre in quest'articolo un'altra variante, e dire:

Art. 12.

« A datare dal 1° luglio 1876 è tolta la facoltà di far passaggio dalla prima alla seconda categoria mediante il pagamento di una somma, com'era concesso dalla legge 19 luglio 1871, N. 349. »

Così, senza prostrarre tutta la legge al 1876, si conserverebbe soltanto ancora per la leva prossima la facoltà di fare passaggio dalla prima alla seconda categoria e ciò fino al primo luglio 1876; mentre le altre parti della legge stessa, poco discostandosi da quelle in vigore, potranno tosto essere applicate.

La soppressione della facoltà di far passaggio dalla prima alla seconda categoria è il fatto più grave sancito da questa legge, ed esso, come ripeto, non andrebbe in vigore che col 1° luglio 1876. In questo modo per la classe ventura del 1855 coloro che vogliono venire a fare il volontario di un anno e conseguire poi quel passaggio, avrebbero avanti a sé un anno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

e più e potrebbero vedere quel che loro più convenga di fare.

Invece, non concedendosi nessuna dilazione e applicandosi questa disposizione ai giovani della vicina classe 1855, non dirò che si giuochi loro un tiro di sorpresa ma insomma finora avevano l'affidamento di passare dalla prima alla seconda categoria e tutto ad un tratto lo si vedrebbero togliere senza quasi che si lasci loro il tempo di compiere quegli atti che occorrono per ottenere ancora quel passaggio, e conoscere quali saranno gli effetti della nuova legge.

Rinnovo quindi la preghiera di modificare come segue quest'articolo :

« A datare dal 1° luglio 1876, è tolta la facoltà di far passaggio dalla prima alla seconda categoria mediante il pagamento di una somma, com'era concesso dalla legge 19 luglio 1871, N. 349. »

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio Centrale questa modificazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato per metterlo ai voti:

Art. 12.

« A datare dal 1° luglio 1876, è tolta la facoltà di far passaggio dalla prima alla seconda categoria mediante il pagamento di una somma, com'era concesso dalla legge 19 luglio 1871, N. 349. »

Chi approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 13.

« La riforma pronunciata prima del discarico finale non è irrevocabile, ed è riservata al Ministro della Guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro Consiglio di leva entro il periodo di anni due dall'ottenuta riforma. »

(Approvato.)

Art. 14.

« Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, mandati in congedo illimitato; coloro però che fanno parte del contingente di prima categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi. »

(Approvato.)

Art. 15.

« È fatta facoltà al Ministro della Guerra di accordare la rafferma volontaria di un anno ai militari che hanno compiuto la ferma permanente di anni otto.

» Egli potrà inoltre concedere che rimangono sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche sino a che cessi il loro obbligo di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, senza che contraggono nuove ferme volontarie, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che ultimata la loro ferma d'obbligo intendano di proseguire il servizio. »

(Approvato.)

Art. 16.

« Le disposizioni contenute nei primi quattro articoli della presente legge saranno applicate a tutti coloro che, al tempo della promulgazione di essa, si troveranno ascritti all'Esercito, sotto le armi od in congedo illimitato.

(Approvato.)

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Anche qui sarebbe d'uopo introdurre una lieve modificazione, e fare un'aggiunta che è sfuggita pure nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

Dopo le parole: « *Le disposizioni contenute nei primi quattro articoli*, bisognerebbe aggiungere e *nell'articolo 11* della presente legge saranno anche applicate, ecc. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro propone che l'articolo sia modificato nei seguenti termini:

Art. 16.

« Le disposizioni contenute nei primi quattro articoli e nell'art. 11 della presente legge saranno anche applicate a tutti coloro che, al tempo della promulgazione di essa, si troveranno ascritti all'Esercito, sotto le armi od in congedo illimitato. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 17.

« I militari che, alla data della promulgazione della presente legge, si trovassero già nei casi previsti dagli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento dell'esercito, potranno aver valere il loro diritto al congedo assoluto,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

purchè ne facciano regolare domanda entro sei mesi. »

(Approvato.)

Art. 18.

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative al reclutamento dell'esercito. »

(Approvato.)

Porrò ora ai voti l'ordine del giorno, proposto dagli onorevoli Torelli, Boncompagni e Verga.

Esso è concepito nei seguenti termini:

« Il Senato udite le dichiarazioni del signor Ministro della Guerra;

» Ritenuto che i sacerdoti cattolici e i ministri degli altri culti chiamati sotto le armi in tempo di guerra saranno preferibilmente impiegati in servigi non combattenti, passa alla votazione della legge. »

Senatore GALLOTTI. Io mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva quest'ordine del giorno, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali e del progetto di legge:

Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini F. fa l'appello nominale.)

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, sulla milizia comunale e territoriale (*Vedi Atti del Senato, N. 56*). Io pregherei la Presidenza del Senato a voler trasmettere questo progetto di legge allo stesso Ufficio Centrale che ha esaminato il progetto di legge sul reclutamento che si è or ora discusso, giacchè il progetto di legge che ora presento è una conseguenza, anzi il complemento di quello.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge.

Il Senato ha inteso il desiderio, espresso dall'onorevole Ministro di demandare l'esame di questo schema di legge all'Ufficio Centrale stesso che ha studiato il progetto di legge testè discusso sul reclutamento. Non essendovi opposizione, l'istanza dell'onorevole Ministro della Guerra s'intende accettata.

Mentre si procede allo squittinio delle leggi votate, dò lettura dell'ordine del giorno per la seduta che si terrà venerdì alle ore 2.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari;

Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità;

Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellamare di Stabia, Salerno, Palermo-Venezia e Bosa;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875;

Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.

Comunico ora al Senato il risultato della votazione seguita a scrutinio segreto:

Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'Esercito:

Votanti . . .	85
Favorevoli . .	60
Contrari . . .	25

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali:

Votanti . . .	86
Favorevoli . .	76
Contrari . . .	10

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

LXXIV.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Congedo — Discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari — Discorsi dei Senatori Imbriani e Scacchi, cui risponde il Ministro — Replica dei Senatori Imbriani e Scacchi — Dichiarazioni del Senatore Cannizzaro, Relatore, intorno ad una petizione di 1500 studenti della Università di Napoli — Considerazioni del Senatore Amari, prof. — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Spiegazione data dal Relatore al Senatore Scacchi sull'art. 4 — Schiarimenti chiesti dal Senatore De Gori all'art. 4, fornito dal Relatore — Emendamento allo stesso articolo del Senatore De Gori, non accettato dal Ministro — Ritiro dell'emendamento — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6, ultimo del progetto — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge: Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità — Dichiarazioni del Senatore De Filippo, Relatore, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Chiusura della discussione generale — Approvazione per articoli del progetto — Presentazione di un progetto di legge — Mozione del Senatore Chiesi, approvata — Approvazione per articoli del progetto di legge: Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellamare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa — Risultato della votazione dei progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro d'Istruzione Pubblica e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 159. — Parecchi studenti delle diverse Facoltà nell'Università di Napoli, in numero di 1500 circa, fanno istanza perchè sia dal Senato respinto il progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati per disposizioni intorno alle tasse e al sistema degli esami universitari.

(Petizione presentata dal Senatore Imbriani.)

L'onorevole Senatore Araldi-Erizzo domanda un mese di congedo per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Discussione del progetto di legge: Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari.

È aperta la discussione generale.

La parola spetta all'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Io sento la necessità di specialmente invocare la benevolenza del Senato nella questione che mi apparecchio a

trattare, perciocchè alla ordinaria disadornatezza della mia parola oggi si aggiungerà l'aridità della materia. Sarò obbligato di parlare tecnicamente in materia di metodi, di disciplina e di organismo di scuola. Eppure m'incuora l'importanza suprema del subbietto, trattandosi appunto di scuole, e segnatamente di scuola universitaria ch'è il complemento dell'educazione scientifica del paese. Chi ama l'Italia, e nessuno è tra voi che non l'ami, sa che l'avvenire suo sta tutto negli studi e nelle armi. Il culto del pensiero nazionale e quello della forza nazionale, la scuola e l'esercito, sono le condizioni prime e le prime necessità da adempiere seriamente per la prosperità della patria nostra. È mestieri che la forza delle armi sia posta ai servigi del pensiero adulto della nazione. La scuola ha la precedenza: ecco il suo momento logico e patriottico nella costituzione della nazione. Istruiamo, educhiamo virilmente la gioventù, e fondiamo sopra solide costruzioni la libertà d'Italia. Da questo lato una questione di scuola assume la dignità di una questione sociale e politica. E da siffatte considerazioni io traggo buon argomento di fidare nell'indulgenza vostra, o Signori.

Richiamare in vigore un vecchio istituto dell'Università napoletana, rimettere la matricolazione degli studiosi in quel nobilissimo Ateneo, da pochi anni dismessa per l'art. 5 della legge del 1862, non poteva non riescire accetto ai professori che amano veramente gli studenti, agli studenti che veramente intendono al loro avvenire scientifico.

Costante è stato il desiderio delle Facoltà napoletane, perchè il vecchio istituto si richiamasse a vita, e per tal forma si distinguesse l'ordine degli studenti costituito in faccia agli insegnanti e l'ordine degli insegnanti in faccia agli studenti, con diritti e doveri vicendevoli, gravi del pari, del pari reverendi. Lo studente debb'essere distinto dall'estraneo all'Università, perchè intende ad uno speciale fine scientifico; e per raggiungerlo gagliardamente e pienamente ha una serie di doveri a compiere. Chi meglio ravvisa, determina e compie siffatti doveri di scuola, è l'uomo più libero, se la libertà ottima umana sta nell'adempimento del dovere umano secondo le varie condizioni della vita per cui l'uomo passa e secondo i varî fini che egli si propone di compiere. Codesto, non al-

tro è il fondamento razionale e il razional fine della matricolazione universitaria. E Napoli l'aveva fino al 1860; e la nuova legge organica del 1861, a mia proposta sancita nel tempo de' pieni poteri, la manteneva spogliata di tutto quello che potesse contenere di vessatorio, indotto dall'indole del dispotismo distrutto ed estraneo al suo semplice e puro concetto razionale. Ma l'articolo 5 della legge del 1862 interruppe siffatto corso di cose; e movendo da ragioni alquanto remote, comunque per un certo rispetto commendevoli, creò un privilegio di franchigia di matricolazione per l'Ateneo napoletano, non tenendo conto del danno che derivava al buon organismo dall'intermissione del registro di matricola, fonte di tutela scolastica dello studente e sana prevenzione contra i possibili arbitrî della scuola, e garanzia della libertà dello studente, anche considerata dal lato della scelta sua per l'insegnante pubblico o privato che intenda seguire.

Codesta maniera di matricolazione, e non altra, fu sempre reputata necessaria e sempre invocata dalle Facoltà napoletane. Nè gli studenti, nè i professori potevano dissentire dalla bontà intrinseca di tale istituto.

Ma la proposta dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione parlava d'*iscrizione*, e della *iscrizione* quale avea vigore nelle Università italiane, da estendersi alla Università napoletana. Ora, siffatta iscrizione, così com'è scritta e praticata, porta seco alcune concomitanze, che sembravano o inutili e supervacanee, o impossibili ad eseguire, o da ultimo nocive, e turbavano il concetto razionale e puro della matricolazione, e ne scemavano l'efficacia del provvedimento. Nè la discussione fatta nella Camera elettiva sgombrò i dubbî, dopo una Relazione che avea in parte modificato la proposta ministeriale, nè li scemò. E dopo una lotta politica e non tecnica, la quistione rimase più avvulpata; e a darle un carattere più fosco e meno rispondente al concetto razionale organico in siffatta materia fu presentato *ex improvviso* e votato un articolo che includeva l'adozione di capitoli interi della legge Casati del 1859 sulla pubblica istruzione. Dietro l'adozione pura e semplice di siffatta parte addizionale, non discussa e votata d'assalto, molto dippiù parve turbato il concetto semplice organico della matricolazione: ed allora provammo il bisogno di

aver delle spiegazioni, perciocchè parecchi eravamo disposti a votar contro lo schema passato al Senato, ove non avessero luogo alcune modificazioni o si fossero autorevolmente fatte serie dichiarazioni da chi ne aveva il debito, intorno al genuino concetto della iscrizione che s'intendeva realizzare, spoglio di ogni ingombro irrazionale e vessatorio.

E qui mi corre l'obbligo di dichiarare al Senato, ch'ebbi l'onore di essere udito ieri dalla sua Commissione, di essere udito dal signor Ministro; e presso l'una e l'altro trovai oltre la cortesia, ch'è natura in quei valentuomini, una tale benignità nel far buon viso alle mie rimostranze, che io dovetti indurne ch'essi intendevano l'iscrizione nel suo valore intrinseco e genuino, spoglia d'ogni idea accessoria che potesse turbarne la schiettezza del concetto. Insomma a me fu avviso riconoscere che, tranne il nome, il signor Ministro non intendeva che richiamare in vigore la matricolazione, e far questa comune a tutte le Università italiane, senza nessun diritto privilegiare per alcuna. Oggi adunque mi rimane breve compito innanzi a voi, onorevoli colleghi, e me ne espedirò agevolmente, aspettando dall'egregio Ministro quelle dichiarazioni, le quali fatte da lui assumono autorità solenne, segnatamente se fatte davanti a questo alto consesso. Codeste dichiarazioni, accompagnando la legge, ne segnano i confini e gl'intenti, e determinano sovraneamente il suo contenuto, oltre del quale e fuori del quale non è lecito vagare. Si sarà a tal modo saputa non solo la lettera della nuova legge, ma eziandio la sua *vis ac potestas*. Chi allora eseguendola potrà snaturarla?

L'iscrizione Casati adunque soffre di tre appunti e trae seco tre concomitanze, che l'organismo moderno non patisce e che debbono essere eliminate: 1. l'esame d'iscrizione; 2. il cattivo ordinamento della *chiamata* od *appello* per accertare la frequentazione dei discenti; 3. una tendenza a restringere troppo il privato insegnamento fuori il recinto o dentro il recinto universitario, insegnamento da promuovere anzi o almeno da rispettare nella sua manifestazione, sia perchè porge più largo campo alla attività insegnativa razionale, sia perchè è acuto stimolo all'insegnamento ufficiale, aprendo con esso una nobile e proficua gara, sia infine perchè da questa gara e lotta intellettuale de-

riva un gran bene e la studentesca si giova del meglio che si manifesta.

E dapprima, a che può servire l'esame di ammissione o d'iscrizione dopo le prove dello insegnamento secondario compiuto, attestato dalla *licenza liceale*, di cui i giovani debbono andar forniti per essere ammessi ai corsi universitari? Sappiamo tutti che il Ministero si è occupato e si occupa di scartar degli studî liceali *il troppo ed il vano*, ch'è in buon dato. Si occupa a meglio stabilire le norme di una coltura generale che debba esser preparazione razionale ed opportuna per gli studî superiori scientifici e per l'esercizio professionale, prescindendo da tutto quello che estendendo la superficie degli studî secondari li fa mancare di profondità; la superficie troppo larga degli studî liceali toglie loro il fondamento migliore di siffatti studî preparatori, là profondità.

La cultura generale è la vera ed indispensabile educatrice delle menti, ed è determinata razionalmente, e tende a svolgere le forze intellettuali ed a fare che si abituino a pensare esattamente ed a manifestare esattamente le cose pensate. Intelletti logici ed espressione corretta, ecco la degna e precipua occupazione del liceo, ecco la opportuna preparazione per ogni scienza. Debbono i liceali saper poco, ma saperlo esattamente, debbono correttamente manifestarlo.

Così fortificati d'intelletto e di forma esteriore del pensiero, avranno ricevuto quella cultura generale, comune ed opportuna per qualunque nozione scientifica ulteriore, che appariranno in Università.

Su questo fondamento si costruisce saldamente l'edificio scientifico; a chi sa pensare esattamente e rettamente esprimersi, torna agevole il cammino ulteriore ed arduo della scienza. Ma se (come oggi usa malauguratamente di fare) si estende il programma degli studî secondari, usurpando sull'insegnamento più alto e distraendo le forze dell'intelletto giovanile, voi impedirete la cultura generale e nulla farete seriamente studiare della parte superiore e scientifica, per cui le menti non sono debitamente preparate. L'è lavoro intempestivo e vano.

In questo lavoro apparente di sapere si disgustano e si affogano gl'intelletti migliori: e si affogano ne' mocci, permettetemi la sconcia,

ma fotografica frase. A questo spettacolo, la bile dei buoni Italiani si commove, ed è generosa e patriottica bile: *difficile est satyram non scribere*, direbbe il satiro di Aquino. Ma voi che oggi moderate la pubblica istruzione, cesserete tanta infamia e tanto danno. Non si porta un nome universalmente ammirato, senza sentirsi stretto da gravi doveri e senza correre una potente responsabilità. E voi certamente provvederete, signor Ministro, a che le licenze liceali attestino quel che debbono attestare: ogni lusso di scienze in esse è vera povertà, è vera miseria e perdizione d'ingegni.

E dopo le prove liceali presenti e future, si esigerà un altro esame dal Governo per essere ammesso nell'Università? Un altro inutile esame dopo i molti precedenti ed in prospettiva degli infiniti esami speciali futuri? Risparmiate, in nome di Dio, le energie mentali e le alacrità dei giovani e serbatele integre e robuste per fini ulteriori e migliori. Dunque per essere matricolati od iscritti, basterà la licenza liceale. E se è cattivo ed insufficiente l'esame liceale, migliorate quello, e non ponete oltre quello un altro esame, sperando senza fondamento logico che sia migliore: uno e buono, non due esami e cattivi.

Ma passiamo oltre. Si vuole accertare la frequenza dei giovani alle scuole, e si sceglie il peggiore dei modi ed ormai screditato, ma che vige tuttora nei regolamenti delle Università italiane, tranne in Napoli. La *chiama*, o Signori, questa *numerazione del bestiame*, è indegna dei professori, indegna degli studenti: in un numeroso uditorio torna poi impossibile. È tempo perduto tolto alle scuole. È inganno vicendevole di professori e studenti, perciocchè chi impedirà fra tanta gente che l'uno risponda in vece di uno o più assenti? Chi impedirà che molti dopo risposto dispariscano dalla scuola?

Al professore debb'essere lasciato il carico dell'accertamento di frequenza; egli lo può in mille guise e tutte oneste eseguire; egli ha le conferenze, egli ha i dubbî di scuola a risolvere, egli ha i premi interni di scuola a conferire ai più degni; egli è richiesto dai giovani spesse volte di certificati di assistenza, e codesti giovani sono interessati a mostrarsi assidui. E poi, e poi? l'accertamento migliore e sicuro della frequenza dell'alunno è la eccel-

lenza del professore che lo ammaestra. La cattedra dell'ottimo insegnante è sempre frequentata; non vi ha se non il cattivo, o negligente insegnante che vede la sua cattedra deserta; ed è ben a dritto: e questo deserto è monito al Ministro per discernere il valente e morale dall'imperito ed immorale professore, e per provvedere.

Quando l'accertamento è rimesso al professore, sappia egli che può farlo, a patto che faccia il suo dovere insegnando bene e dando le lezioni prescritte. Senta l'orgoglio degli onesti e valenti professori nel vedere frequentata e riboccante la sua aula di giovani, senza l'inciviltà e la mala creanza della chiama. Il deserto non si forma che intorno al professore ignorante o non curante; e questo sfregio gli è dovuto; gli è il marchio del mal locato ufficio. Il Ministro allora verifichi, e provveda, e presto.

Io rammento un caso avvenuto in tempo della dominazione borbonica nella vile riazione dopo il 1849. Una donna notissima di Napoli, in quella turpissima epoca, avea promosso ed ottenuto delle petizioni al Re (qual Re! Ferdinando II!) per la revoca dello Statuto, e le avea al re presentate, e ne avea conseguito, premio al turpissimo atto, una cattedra per suo marito di Codice civile nell'università: l'azione turpe e malvagia era allora il criterio per la provvista delle cattedre. Finchè in quell'Università l'appello degli studenti fu in vigore, lo pseudo-professore ebbe uditorio; altrimenti i poveri giovani non sarebbero, senza l'assistenza per appello, stati ammessi agli esami. Ma sull'insistenza del Nicolini (se non vado errato) e d'altri pochi a cui ripugnava la pratica pessima dell'appello, il governo borbonico l'abolì: fu atto sano e casuale di governo, insano. Ma lo pseudo-professore, cessato l'obbligo dell'appello, vide farsi il deserto intorno alla sua cattedra, perciocchè i giovani non obbligati si affrancarono dalla inutile pena di sentirlo. Temette allora di perdere la cattedra, chiarendosi la sua nullità; ebbe ricorso al re, che per i meriti delle moglie reazionaria rimise tosto in vigore l'appello. Questo provvedimento salvò il menno professore, ma contristò di nuovo i suoi uditori, tenuti nel domicilio coatto della sua scuola (*Ilarità*). Ciò che spiacque anche al Borbone in un suo lucido intervallo,

non debbe piacere di fermo ad un Ministro del Regno d'Italia!

E da ultimo, non spegnete l'insegnamento privato in Napoli, che ha splendide e storiche tradizioni, e che in tempi miserrimi venne rappresentato nelle discipline giuridiche da Giovanni Manno, da Giuseppe Pisanelli, da Domenico Capitelli, presidente della Camera Napolitana del 1848, e sopra ogni altro da quel Roberto Savarese, alto intelletto di cui Napoli piange amaramente la perdita recente, perciocchè è perdita senza conforto di sostituzione, senza speranza di successione. Chi oserebbe nel campo giuridico, tra' presenti, aspirare a colmare il voto prodotto dalla sua morte? Questo insegnamento privato, tollerato di fatto perchè mal visto o sprezzato dal Governo, salvava in secoli tristissimi un avanzo di civiltà fra noi napolitani, e compensava in parte l'inefficacia dell'insegnamento superiore ufficiale contaminato dal favore e dalla paura.

Ciò che Napoli ha serbato di sapere e di civiltà è dovuto tutto al privato insegnamento. E l'onorevole Ministro, che confessò in altro tempo di non aver mai seguito l'Università napolitana, è documento splendido di quello che i buoni ingegni potevano conseguire mediante l'opera unica de' privati docenti. Oggi codesto insegnamento privato fuori del recinto universitario, dove ha un altro fine e non meno degno a compiere, debbe meritare tutta l'attenzione di un governo civile. È mestieri che non si uccida coi provvedimenti ufficiali, che non se ne riduca l'attività, l'energia, il concorso per la diffusione della scienza. Non è guari, dicemmo che il professore ufficiale anche degno *quandoque dormitat*: lo tenga desto il buono insegnamento privato e gareggi con lui; questa gara non sarà senza una grande utilità pe' giovani studenti, pei professori ufficiali, pei privati docenti che si eserciteranno nelle sane ed incontaminate lotte scientifiche ed agevoleranno con l'attrito delle menti la via alle difficoltà presenti della nazione, non meno che matureranno le aspettate sorti che alle degne nazioni promettono i destini.

Ricordatevi, signor Ministro, dell'insegnamento superiore fuori Università, e proteggete sotto alcune condizioni e garanzie razionali; fate che siffatte garanzie rimangano accertate da' pareri tecnici delle Facoltà univer-

sitarie. Non richiedete troppe garanzie e pareri, perchè le *troppe garanzie* e le *nulle garanzie* sono del pari viziose.

Lasciate aperto a voi stesso il campo di correggere un possibile errore delle Facoltà, a voi responsabile, e non ad altri che senza responsabilità rappresentano il parassitismo nell'ordine educativo. E pel valore de' privati docenti fuori Università rimettetevene soprattutto al criterio de' padri di famiglia, all'interesse dei giovani, alla fama generale diffusa sul luogo. I cattivi privati docenti chiuderanno scuola; reggeranno i soli buoni. Della merce dell'intelletto si assegna facilmente il valore e si determina sul libero mercato, come della più nobile delle merci; ma come d'ogni altra merce. Nessuno vuol pagare il suo per aver roba cattiva; nessun discepolo, nessun padre di famiglia vorrà dispendiarsi per disimparare o per non imparare.

E qui rammenterò di nuovo Domenico Capitelli, privatissimo docente di diritto sotto i Borboni; frequentatissima era la sua scuola, perchè vi suonava la parola di un valente uomo. La polizia sospettosa gliela chiuse. Gli successe a dettar la lezione stessa un volgarissimo uomo, sperando di succedere ne' diritti del Capitelli salendo la medesima cattedra, nella medesima sala. Gli studenti lo sentirono, se ne allontanarono, e gli chiusero di *motu proprio* la cattedra, come la polizia l'avea chiusa al suo predecessore. La merce era guasta, e putiva!

L'interesse individuale e la libertà del mercato dà il giusto prezzo alle merci. I cattivi professori son destinati a morir di fame: ciò che giova alla gioventù, non mi accorerà mai. Cesserà con la libertà l'invasione dei guastamestieri e dei farabutti.

Ma se volete veramente con efficacia prevenire ogni danno che potesse derivare alla gioventù dal cattivo o mediocre insegnamento privato, procacciate che il pubblico ed ufficiale sia ottimo. Allora questo non temerà concorso di alcuno e le sorti intellettuali dei giovani saranno assicurate. Provvedete! è in mano vostra il farlo. *Hoc opus, hic labor*.

Dirò da ultimo brevemente delle tasse: so donde avviene questo aumento comunque lieve di tasse.

Avete molti esami universitari, avete molte

propine a pagare agli esaminatori a cui son dovute. L'è mestieri di trovar modo da provvedere con nuove entrate.

Ma, e perchè non sentite le Facoltà, che da lung' ora invocano, e giustamente invocano, l'abolizione dei programmi e delle tesi, l'abolizione degli esami speciali sostituendovi la collazione di tre soli e solenni gradi accademici; o almeno la riduzione a pochi degli esami speciali?

Questo provvedimento, di cui ciascuno sente il bisogno urgente, procaccerebbe una grandissima economia di propine, e renderebbe a un tempo stesso serie le prove de' pochi esami che offrirebbero il criterio schietto del profitto dei giovani. Sarebbe una immensa riforma ed una immensa economia, vantaggio morale e materiale! Osatelo voi, signor Ministro, che mostrate di aver la virtù rara dell'audacia del bene.

Togliete la vergogna dei *ripetitori* e *preparatori* di tesi che sono perdizione dei giovani e disonore della scienza, come della morale. La scienza *polverizzata* nella tesi perde la sua prima qualità sintetica della coordinazione e del suo complesso e della sua unità; gli è un bello edificio disfatto. Il programma del professore debb'essere abbandonato alla sua coscienza, se è degno professore, e lo ravviserete nei suoi frutti, nei giovani ammaestrati convenevolmente, come debbe risultare da pochi esami seriamente dati. Io non aggiungo in cosa chiarissima, ed ormai consentita dall'universale, altre parole. Mi parrebbe di dubitare di aver provato; mi parrebbe fare torto alla gravità del consesso fra cui oggi suonano le mie parole, e della cui benevolenza sento il debito di non abusare.

Chiuderò il mio dire manifestando il pensiero che a voler razionalmente costituire e indur la disciplina della studentesca, è mestieri che si osservi prima la disciplina da' professori. È mestieri che la disciplina cominci dall'alto. Non basta esser capace professore, è mestieri esser diligente professore. Il giovane non abbandonerà mai il professore capace e diligente. Il Ministro li conosce da' rapporti trimestrali degli onesti rettori, e provveda. Gran danno deriva a' giovani dal dovere di deputati a cui son chiamati molti professori: il giovane rimane privo d'insegnamento in molti periodi dell'anno scolastico: l'insegnamento disconti-

nuo e saltuario obbliga il giovane a rivolgersi ad altri con difficoltà e scapito, o a cader in isciopero. È mestieri trovar un modo di conciliare il doppio dovere; è mestieri che il giovane abbia la continuità delle lezioni in un sostituto. A molti giovani che si lamentavano dell'assenza del professore, sono stato condannato, io rettore, a dare una risposta poco giusta ad una giusta domanda: è brutto aver torto innanzi a' giovani. Ciò tutto genera o pone i germi dell'indisciplina peggiore, perchè viene dall'alto donde dovrebbe derivare l'esempio del dovere adempiuto. E qui ad onor del vero debbo aggiungere che qualche professore ha saputo conciliare il doppio dovere: se si può, perchè non si vuole da tutti? Ci ha professore, signor Ministro, che da 6 anni non ha dato nessuna lezione; ma ciò non ha impedito a suo riguardo il benefico corso della contabilità. Ha rotto con la scuola, non con la ragioneria. Ciò vuol dire, come ho fatto notare nelle mie relazioni trimestrali, o che il professore è inutile o che inutile è la cattedra: e per avventura nel caso da me indicato ci ha cumulo d'inutilità. (*ilarità*)

Provveda pure, signor Ministro, che non si diano ispezioni od altri incarichi ai professori universitari nel tempo delle loro lezioni: ci sono in ogni caso le vacanze che possono impiegarsi in simili uffici lucrosi ed estranei agli obblighi universitari. A questo modo un professore Deputato, tra il dovere del Parlamento e l'esecuzione dell'incarico ricevuto, consuma quasi tutto l'anno scolastico. Non è codesto un modo solenne d'inserire l'indisciplina nello studente e di perdere ogni autorità sull'animo suo?

Le due discipline sono dunque logicamente ed organicamente inseparabili. E l'efficacia direttiva della superiore è il fondamento primo della inferiore.

Dirò ancora (e credo mio debito il non tacerlo), che il reclamo degli studenti presentato al Senato e passato alla Commissione, non essendo determinato, si risolve in un voto di giustizia che ha un contenuto logico. A me è paruto che siffatto contenuto trovasse il suo riscontro nelle osservazioni da me fatte. Se mi appongo, il Senato le accoglierà: e se il signor Ministro le reputerà esatte; egli le satisfarà. (*Segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Scacchi.

Senatore SCACCHI. Io mi proponeva di esporre i motivi del mio voto contrario al progetto di legge che è ora in discussione, compito per me ingratisimo perchè era convinto di dover urtare l'opinione della maggioranza, e di più che avrei perduto il tempo inutilmente. Fortunatamente l'esempio del collega Imbriani mi mette sulla strada della moderazione, ed io seguo assai volentieri il suo esempio. Prendo i due temi ch'egli ha creduto di dover soprattutto appoggiare: che gli esami siano pochi, e che siano seri, perchè se non sono pochi non potrebbero esser seri. Accetto pure, e spero siasi ottenuto, che l'esame di ammissione sia abolito. Ritengo altresì, come disse l'onorevole Senatore Imbriani, che non si debba fare l'appello di coloro che assistono alle cattedre universitarie; e potrei dimostrarvi che quest'appello, che si faceva prima del 1860, è inutile nell'Università di Napoli, e sarebbe impossibile lo attuarlo.

Ma, ritorno ai due temi: esami pochi, e seri. Se questo mi si concedesse, darei il mio voto a questa legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Allora lo darà.

Senatore SCACCHI. Ma io non so se con questa legge si possano ottenere esami pochi e seri.

Trovo, a ragion d'esempio, nell'art. 3. che il numero degli esami, ed il modo di darli sarà determinato con un Decreto Reale udito il parere del Consiglio superiore. Intanto sempre si è declamato contro questi esami le cui materie sono sminuzzate. Un Ministro si è succeduto all'altro, e ciascuno ha portato la mano su quello che era stato fatto dal predecessore, moltiplicando gli esami. Non sono due anni ancora che in quest'Aula ho declamato contro l'esame di lingua greca negli esami liceali e ginnasiali e contro l'esame di lingua latina troppo rigoroso; e che cosa vedete succedere? Dietro questi miei reclami si è aggiunto un esame novello, l'esame di poesia; a chi non sappia scrivere un madrigale, un elogio, è chiusa la strada per essere avvocato, per essere medico, per essere architetto, per essere naturalista: come posso sperare che gli esami si vengano fare meno numerosi?

Passo innanzi, è leggo l'art. 4:

Art. 4.

« Gli esami saranno pubblici, ed avranno luogo per ciascun candidato.

» Oltre i professori ufficiali, saranno chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo accademico, ed a preferenza fra i privati doctenti.»

Veramente questo articolo io lo trovo nella legge del 1859, lo trovo perfettamente copiato nella legge napoletana del 1861.

Se permettete, io leggerò quest'articolo come è espresso in questa legge.

« Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna del professore, o di uno dei professori incaricati dell'insegnamento intorno al quale dovranno aver luogo gli esperimenti, e di due altri membri, l'uno dei quali potrà essere scelto anche in altra Facoltà, l'altro potrà essere scelto fuori del Corpo accademico ed a preferenza fra i privati insegnanti. »

Ora non trovo differenza essenziale del come è concepita la nuova legge e quest'articolo, se non che mentre con l'antica legge si permette che un solo degli insegnanti privati possa appartenere alla Commissione esaminatrice, la nuova legge dice: uno o due membri scelti fuori del Corpo accademico, ed a preferenza fra gli insegnanti privati.

E credete, Signori, che introducendo due insegnanti privati nelle Commissioni esaminatrici, in luogo di uno, si renderanno gli esami più seri? I privati insegnanti sono uomini; e gli uomini noi li dobbiamo prendere tali quali sono, e non quali dovrebbero essere.

Un privato insegnante, il quale è pagato dal suo studente, quando lo deve esaminare, voglia o non voglia, deve avere desiderio d'approvarlo.

E per quanto il signor Ministro si elevi con l'ingegno sopra tutta la scolaresca, deve persuadersi che di altrettanto è avanzato dagli studenti in fatto di piccole malizie. Io conosco gli studenti napoletani, e parlo di questi; essi sanno benissimo quale è l'insegnante privato che nella Commissione esaminatrice sa meglio degli altri far valere il suo voto; ed è a questo che accorrono. E se questo insegnante voi lo chia-

mate nella Commissione esaminatrice, come potete rendere serio l'esame?

Se mi permette il Senato, narrerò un esempio dell'impegno che si ha a rendere seri gli esami, avvenuto, non sotto il presente Ministro, ma sotto i passati, i quali anche hanno detto di volere buoni esami.

Nelle provincie napoletane vi sono delle scuole universitarie aggregate a tre licei; vi è questo privilegio. Queste scuole universitarie avevano anche il dritto di esaminare in alcune materie, e, se mal non ricordo, erano gli esami di farmacia e gli esami di notariato; ma gli scritti dei candidati erano giudicati dall'Università di Napoli. Giungevano il più delle volte dei temi svolti magnificamente tanto da sembrar svolti da professori.

Con tutto ciò era evidente che lo studente non intendeva ciò che scriveva, perchè erano d'ordinario sbagliati i termini tecnici della scienza. E così, ad esempio, in un eccellente scritto di botanica, si trovava *pestello* in luogo di *pistillo*. (*ilarità.*)

Così ancora avveniva che per le preparazioni farmaceutiche, talvolta venivano alla Facoltà dell'Università di Napoli gran copia di magnifici cristalli di cianuro, di mercurio, come si possono ottenere nelle grandi fabbriche, con più giorni di riposo; e però era evidente che il saggio spedito era una frode, essendo impossibile che simili cristalli si potessero ottenere in una preparazione fatta in piccolo e in breve tempo.

Ebbene, noi facevamo delle rimostranze al rettore, perchè le trasmettesse al Ministro; e non una, non due, ma le più volte furono fatte queste rimostranze.

La Facoltà non ebbe mai alcuna risposta ai suoi reclami, o, per dire in altri termini, ebbe una risposta col fatto, e nel tempo stesso una dura lezione contro la sua petulanza. Immaginate, se è possibile, il partito che piacque al Ministro adottare. Il Ministro ordinò che gli esami non fossero più giudicati dai professori di Napoli, ma dalle medesime scuole aggregate ai licei.

Ora, io vi domando se questa è la strada per poter rendere seri gli esami. E che cosa è rimasto all'Università di Napoli? È rimasto al rettore dell'Università l'umiliazione di firmare i diplomi, i quali sono dati in conseguenza di

questi esami, approvati da una corporazione di stranieri a quest'Università, da una corporazione che ha dato quest'esempio d'inesattezza, non voglio dire di falsità.

Ora, se vogliamo fare degli esami seri; io vi dico che volentieri accetto tale partito; ma ripeto, che non trovo che questi esami, che i provvedimenti contenuti in questo progetto di legge siano seri.

Il signor Ministro domanda la facoltà di disporre del numero degli esami. Noi abbiamo avuto un altro progetto di legge, non è gran tempo, nel quale per lo meno si diceva: gli esami speciali non possono essere più che tre o quattro.

Almeno si sapeva che cosa si approvava con quell'articolo; ma approvando il terzo articolo della presente legge non sapete cosa approvate.

Convengo coll'onorevole mio collega Imbriani che una volta che vi siete fitto in mente di fare gli esami seri non avete bisogno di imporre nuove tasse perchè siano pagate ai professori che intervengono nella Commissione esaminatrice. Le Commissioni saranno ridotte a meno di un terzo o ad un quarto.

Per gli esami dei farmacisti, a ragione di esempio, trovo nell'ultimo regolamento una disposizione per gli esami generali che io non saprei immaginare la migliore, in guisa che uno il quale sostiene mediocrementemente bene gli esami generali che si richiedono per i farmacisti può essere dichiarato buon farmacista.

Vi sono poi sei esami speciali. A che servono questi esami speciali? Non servono a nulla. Quindi aboliteli. Nè voglio entrare in altri particolari; questi esami si potrebbero abolire, o, se non abolire, si potrebbero cumulare diverse materie insieme.

Io dunque mi riepilogo: volentieri darò il mio voto a questa legge, se vedrò da una parte che sia abolito l'esame di ammissione, se vedrò una qualche disposizione perchè gli esami siano seri e siano pochi. E poi in quanto alla nuova tassa, essa è inutile se il signor Ministro si decide a diminuire il numero degli esami.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sono lieto di potere ai due onorevoli Senatori che hanno discorso fare dichiarazioni atte a persuaderli

che l'animo mio non sia punto diverso dal loro, e gl'intendimenti con i quali io ho presentato questa legge sieno appunto conformi a quelli che essi hanno manifestati.

Vi è forse fra me e loro questa sola differenza: che essi credevano forse non necessario per conseguire il fine che ci proponiamo, di conformare con la presente legge l'Università di Napoli a tutte quante le altre rispetto all'iscrizione obbligatoria, e a tutti i punti nei quali essa discorda dalle altre; ed io invece credevo e credo che per conseguire questo fine la condizione principale fosse di conformare l'Università di Napoli alle altre del Regno, così rispetto all'iscrizione come nel rimanente, per porre in grado il Ministro di avere un comune fondamento di legge nelle riforme che avesse riputato necessario d'introdurre nell'ordinamento universitario, rispetto alle discipline degli studenti e all'ordinamento degli esami.

Io dunque credevo e credo necessario introdurre questa conformità; e potrei risparmiarmi di dimostrarlo poichè gli onorevoli Senatori accettando pure in qualche modo, l'uno più l'altro meno, questa conformità, non si mostrano lontani dal votare la legge. Tuttavia ne dirò qualcosa; e questo, perchè qui non parliamo a noi soltanto, ma le nostre parole sono raccolte anche fuori di questo recinto, e possono servire a dissipare false opinioni e pregiudizî i quali poi impediscono l'azione ordinata dell'amministrazione.

Infatti è una opinione falsa che l'introduzione dell'iscrizione obbligatoria nell'Università di Napoli, sia una innovazione quasi offensiva delle tradizioni di quella Università; una siffatta asserzione è al tutto priva di fondamento. Se vi riportate alla legge che l'onorevole Imbriani pubblicò nel 1861, vi è forse incerto se veramente l'iscrizione dovesse essere obbligatoria anche per gli alunni i quali non sentivano le lezioni dei professori ufficiali, quantunque a me pare che questa fosse la sua più corretta interpretazione; ma è certo che l'iscrizione è obbligatoria, secondo quella legge, per gli studenti i quali seguivano i corsi dei professori ufficiali della Università.

E l'onorevole Imbriani nell'introdurre questa disposizione nella legge sua non s'ispirava già dalla legge del 1859, ma dalle più antiche tradizioni dell'Università napoletana stessa; dap-

poichè in questa la prima condizione per lo studente il quale volesse in qualunque maniera aspirare al grado dottorale era, per effetto della legge del 1816, ch'egli dal principio dell'anno scolastico presentasse un certificato notarile, che attestasse esser egli proprio la persona che recava quell'atto; e mediante quell'atto egli poteva *matricolarsi*, che è quello che noi diciamo: *iscriversi*. S'esigeva, cioè, più di quello che noi vogliamo ora; giacchè per noi basta la presenza e l'affermazione di colui che vuol essere iscritto, mentre il Governo napoletano voleva provata l'identità della persona mediante l'atto autentico a cui ho accennato.

Era poi anche necessario, per venire ammesso all'esame di grado, l'attestato della Congregazione di spirito a cui lo studente doveva essere iscritto, e quello della Commissione di vigilanza sugli studenti; ma questi due, nè si propone dal Governo di ristabilirli, nè vedo che nessuno di quelli i quali si lagnano dei violati diritti degli studenti napoletani, proponga, per ossequio alla loro venerata e sicura libertà anteriore, d'esigerli da capo.

Queste prescrizioni della legge napoletana, che potrei leggervi testualmente se non temessi di sciupare il vostro tempo, erano, del resto, comuni a tutte quante le Università italiane. E come non lo sarebbero state? Le Università erano corporazioni; e come si sarebbero governate o rette senza notizia e registro di quelli che le costituivano?

E le prime, si badi, furono corporazioni di studenti, voglio dire di persone associate per imparare; non furono, se non, più tardi, corporazioni di professori, cioè di persone associate per insegnare. È quindi chiaro che nella vecchia Università di Napoli vigeva per alcune facoltà più, per altre meno, e non poteva altrimenti essere, l'obbligo d'immatricolarsi o d'iscriversi che noi oggi rinnoviamo. E vigeva altresì l'obbligo, che all'Università si dovesse essere appartenuto per un certo tempo prima di prendere il grado. La prova degli studî fatti era data mediante gli esami, che due o tre volte durante il corso eran dati, a certi intervalli, avanti alle Facoltà, e che eran la condizione del conferimento dei gradi. Queste prove tornavano per dir così a' nostri esami speciali aggruppati insieme in due o tre punti del corso. Ebbene, che cosa facciamo noi? Non vi paia

un paradosso, noi rinnoviamo nei punti essenziali quelli antichi ordini delle Università italiane, e della napoletana tra le altre. Noi introduciamo l'iscrizione nell'Università di Napoli in luogo di quell'immatricolazione che nelle leggi anteriori esisteva, senza chiedere al giovane che presenti per ciò alcun certificato; e ripristinando l'art. 125 della legge del 1859, così per l'Università di Napoli come per tutte le altre, ci mettiamo in grado, considerata la varia natura delle Facoltà, i vari bisogni dell'istruzione, in ciascuna e le cautele opportune, di accordare ai giovani una parte più o meno grande, secondo le varie Facoltà, di quella libertà che oggi manca così agli studenti napoletani come a tutti gli altri di ordinare cioè, a lor posta gl'insegnamenti propri di ciascun corso entro il periodo di tempo determinato a ciascuno.

Noi dunque non facciamo che ripristinare nell'Università napoletana la vera, la necessaria, la propria essenza di ogni Università in questa materia; la quale era stata dimenticata rispetto a quella dalla legge del 1862, nata nel suo art. 5 da uno strano miscuglio di dimenticanze per parte di tutti e di compromessi subitanei e parlamentari.

Ma una volta risoluto di conformare in ciò l'Università napoletana a tutte le altre, ho dovuto pensare, che essendo questa tanto più numerosa delle altre, era necessario riformare, ritoccare in qualche parte l'ordinamento di tutte. Non è già che coteste riforme non sarebbero state pure utili per le altre Università soltanto; ma esse diventano più urgenti e più necessarie una volta che si assoggetta alla iscrizione obbligatoria, alle norme comuni, anche l'Università di Napoli, così fuor di misura più popolosa.

Ecco dunque il perchè io chiesi al Parlamento — e la Camera dei Deputati già vi acconsentì — la facoltà di modificare il sistema degli esami appunto in questa occasione.

Ed ora verrò ad una ad una alle domande, od ai desiderî dell'onorevole Senatore Imbriani; ed osserverò come nessuno dei pericoli che egli teme, sia necessariamente connesso con l'iscrizione, e come nell'ordine delle mie idee questi pericoli saranno cansati tutti.

In primo luogo, parmi che l'onorevole Sena-

tore Imbriani accennasse alla moltitudine degli esami...

Senatore IMBRIANI. All'esame d'ammissione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... E questa prima obbiezione si riferiva a due punti; all'esame d'ammissione e agli esami speciali.

Ora, perchè ho io chiesto al Parlamento la facoltà di riordinare il sistema di esami? Io, e qui rispondo anche all'onorevole Senatore Scacchi, non ho proposto un sistema d'esami nella legge stessa, per due ragioni. La prima perchè le occupazioni del Parlamento erano e sono tali che io non avrei potuto sperare di venirne fuori; la seconda, perchè io davvero penso che in materia così tecnica convenga lasciare qualche larghezza al potere esecutivo, circondandolo di quei ritegni e freni, che si riputeranno necessari.

Uno dei difetti della legge del 1859, è appunto l'aver soverchiamente specificato, particolareggiato in questo punto come in alcuni altri, poichè quegli i quali la compilavano, sapevano che un Parlamento non l'avrebbe discussa. Sicchè il Governo, nelle riforme che ha introdotte via via correggendo la legge, ha dovuto continuamente girarle attorno anzichè correre liberamente la via migliore.

Ed ora, perchè ho richiesto questa facoltà? L'ho chiesta non mica di mio capo, ma perchè avendo in principio dell'anno invitate di nuovo le varie Facoltà del regno a dirmi il loro parere sul sistema degli esami, queste Facoltà sono tornate sulle opinioni già espresse nelle loro relazioni annuali e le hanno confermate. In che cosa si conformano queste opinioni delle Facoltà? In questi due punti quasi del tutto: Che l'esame d'ammissione sia soverchio, e che gli esami speciali sieno un dannoso spreco di tempo.

L'esame d'ammissione è soverchio e dannoso perchè duplice e turba il criterio della maturità del giovine già formato coll'esame di licenza liceale.

Gli esami speciali poi hanno, secondo il parere comune di queste Facoltà, una grande magagna, ed è che siccome essi sono esami di materie e non annuali, i giovani si assentano dalle Università quasi tutti o in gran parte durante il primo anno o i primi due anni degli insegnamenti ripartiti in più anni, affidando-

si di poter ricuperare il tempo nell'ultimo anno.

Sono poi così faticosi questi esami speciali per i professori che nessun'amministrazione riesce a farli fare a dovere.

Io ho letto nella relazione delle Facoltà giuridiche di Padova che sei professori soli vi dovettero dare 910 esami speciali in un mese, nel mese di luglio, e 63 esami generali nella prima quindicina di agosto!

Domando io quali forze umane possano resistere ad un lavoro così seccaginoso, così lungo, così veramente affaticante come questo di esami speciali tanto moltiplicati quanto vuole il presente ordinamento; e s'aggiunga poi, così diversi di numero da un anno all'altro di corso.

Io non ho potuto non concluderne che qui c'era qualche cosa a rimediare. E le Facoltà delle Università aggiungevano: badate! non solo gli esami speciali sono molti, ma esami speciali così moltiplicati sono poi chiusi da un esame generale di nessuna serietà e importanza.

E qui bisogna che il Senato avverta che noi siamo, rispetto agli esami speciali e rispetto agli esami generali, fuori della legge del 1859. Anzi il sistema della legge del 1859 non si è mai potuto effettuare, perchè quel sistema assoggettava i giovani all'esame speciale soltanto sulle materie *principali* del corso; e noi ve li abbiamo assoggettati a tutte le materie del corso.

Ed'altra parte, secondo quel sistema, gli esami così generali come speciali, erano assoggettati a programmi comuni per tutte le Università; e quantunque ciò fosse, con alcune varietà, mantenuto nel regolamento del 1862, si dovette metter da parte sin da principio perchè di difficilissima, anzi impossibile esecuzione, e fu abbandonato violando la legge perchè la legge non era eseguibile.

L'esame generale poi, come si è indotto ora, in che difetta? Coloro che sono professori lo sanno; con esso non si riesce a provare alla fine del corso che lo studente sappia davvero e ricordi ciò, su cui durante gli anni di quello è stato interrogato via via negli esami speciali. L'esame generale oggi si restringe ad una dissertazione scritta a vapore, e in una camera chiusa, da un giovane che nondimeno riesce spesso a deludere la vigilanza dei suoi custodi (giacchè l'onorevole Scacchi ha osservato ed a

ragione, che gli studenti sono più astuti anche del Ministro), e ad una prova orale che si aggira sulla materia affine a quella trattata nella dissertazione.

A questo si aggiunge la magagna dei temi di cui ha parlato l'onorevole Imbriani. Certo che sminuzzare in temi una disciplina per sottoporvi lo studente ad esame è un mezzo adatto a far togliere ogni vigore scientifico all'insegnamento. La scienza gli si spezza in pillole, n'è rotta, per così dire, dinnanzi ai suoi occhi quella che ne è la principale virtù cioè la unità, la complessità sua, la comune cospirazione delle sue parti in un organismo solo.

Se anche egli avesse studiate tutte quelle parti, il che non succede, e i temi appunto abilitano studenti e professori a tralasciarne parecchie, smarrirebbe del pari quello che è la propria vita, la salutare efficacia dello studio, cioè a dire la cognizione intima del nesso delle idee svolte dal professore, che è il solo mezzo appropriato a perfezionargli e sviluppargli le facoltà raziocinative ed inventive, che paiono appunto nella maggioranza dei nostri studenti, a giudicare da ciò che scrivono e sottoscrivono, così povere e spente.

Ebbene, che io sia in questa via, cioè a dire che io non ami quest'articolo delle tesi, n'è prova il mio Decreto per l'esame di licenza liceale dove ho abolito i programmi per le stesse ragioni che mi paiono da abolire le tesi negli esami universitari. E qui dico di passaggio all'onorevole Scacchi che non ho punto conoscenza, che nè io nè altri abbia richiesto l'esame di poesia per la licenza ginnasiale, e se egli mi dimostra in qual Decreto sia stata commessa questa vera malvagità, io sono disposto a sopprimere la scellerata disposizione subito.

Senatore SCACCHI. Glielo dirò poi.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Ora, quali sono le mie idee intorno agli esami?

Se il Senato vuol conoscerle, io le dirò pure; nulla di meno, per vero dire, la mia idea principale è che nel riformare il sistema di esami, io devo ascoltare le Facoltà e solo dopo esaminate le loro proposte e sentito il Consiglio superiore, con matura considerazione, risolvermi. Io non chiedo quindi altro se non che mi si accordi, mi si riconosca l'attitudine a scegliere tra i varî giudizi e suggerimenti che

mi verranno dalle persone più competenti in questa materia complicalissima e difficilissima.

Ma, mi direte: intanto voi non avete nessuna idea vostra? Io ne ho e molto semplici. L'esame serve a due cose; a provare che l'insegnamento è stato efficacemente seguito dal giovine, ed a dare una garanzia alla società che il giovine è adatto a compiere l'ufficio ch'egli vuol compiere in essa.

Ebbene, allora come dev'essere fatto l'esame?

Dev'essere siffattamente ordinato da poterne scaturire veramente la prova che il giovine abbia acquistato le scienze proprie del corso seguito da lui, e sia in grado di esercitare la professione, che da quelle scienze prende norma e regole.

In somma, l'esame dev'essere complessivo, cioè a dire, abbracciare le varie scienze che il giovine deve avere imparato durante il suo corso, e quindi generale; il che non vuol dire che non possa essere ripartito in più tornate, anche distanti di qualche intervallo di tempo le une dall'altre, e le scienze quindi, apprese da lui, divise in parecchi gruppi. Inoltre l'esame deve essere tale che la persuasione che questo giovine sia adatto all'ufficio a cui vuol essere abilitato, nasca veramente in quelli i quali devono adoperarvelo. Perciò il Ministro dell'Istruzione Pubblica se vuole risolvere bene il problema dell'ordinamento degli esami, deve consultarlo non solo colle Facoltà al punto di vista scientifico, quanto al punto di vista pratico colle altre amministrazioni centrali dello Stato, alle quali servono in così gran misura gli studenti esciti dalle Università che egli dirige. Quelle amministrazioni, difatti, devono essere convinte che i giovani così come furono istruiti sieno in grado di compiere gli uffici che da esse dipendono. Solo così, noi potremo cansare cotesta moltitudine di esami di cui ora siamo oppressi, esaminati ed esaminatori insieme, non solo durante l'insegnamento, ma anche dopo, anzi durante tutta la vita; poichè davvero credo che oggi non esista paese al mondo in cui gli esami siano più moltiplicati che nel nostro.

Per liberarci da così grave piaga l'esame dev'essere tale che paia conseguito dal giovine il risultato scientifico per un lato, e dall'altro acquistata l'idoneità pratica ad esercitare gli uffici che le amministrazioni dello Stato e le

altre pubbliche e le private vorranno affidare al giovane abilitato.

A questo non è necessario nè utile seminare di esami il cammino universitario dello studente; bensì richiederlo di provare la sua scienza e la sua attitudine il giorno che egli ha finito il suo corso e deve entrar nella vita ad esercitarvi quella particolare professione a cui si vuole addire.

E questo è il sistema che io vedo introdotto dappertutto in Europa. Non voglio però dire, se per alcune Facoltà come la matematica, sia necessario qualche esame speciale. Sarà altresì da studiare se nel corso della Facoltà medica, essendo esso il più lungo di tutti e dividendosi in due parti assai bene distinte, non si debba dopo il primo triennio introdurre un esame teorico, e al fine dell'altro triennio un esame pratico; se sopprimendosi l'esame di ammissione, e contentandosi della licenza liceale per introduzione agli studî universitari, si debba invece mantenere nella Facoltà di lettere, o in quella di scienze, quando vi cominciano i corsi normali, o quando dalla Facoltà matematica il giovine deve passare alla scuola di applicazione degli ingegneri.

In genere, però, l'esame nel corso universitario dev'essere unico, e venire in fine complessivo per tutte le materie che il giovine deve avere imparato, non trascurando di saggiarlo in nessuna delle necessarie. Però si può credere in Italia la vita scientifica non sia abbastanza vivace da lasciare così tanti anni il giovine senza dare nessuna prova di sè. E certo, le ragioni dette dall'onorevole Imbriani vi hanno una gran parte; e forse, anche, se la voglia d'insegnare in alcuni professori non è molta, quella d'imparare in una buona parte di studenti non sovrabbonda neanche.

Ahimè! una delle grandi piaghe delle Università è l'essere così facili a corrompersi come già i conventi: ed abbisognare di continue riforme e ripigli; ond'è che nessuna Università forse è rimasta splendida ed illustre per molto tempo.

I due interessi che dovrebbero unirsi per tenerne vivace l'organismo, si sogliono invece combinare per mortificarlo. All'ardore dell'insegnare da una parte e dell'imparare dall'altra, si surroga via via la tranquilla abitudine del non insegnare per gli uni e del non impa-

rare per gli altri. Si forma come una tacita co-
spirazione per intorpidire gli spiriti e cullarli;
sicchè bisogna una sveglia continua per iscuo-
terli e risuscitarli. Una potente vita scientifica
è il mezzo più adatto a ciò; ma neanche esso
è perpetuamente efficace.

Ebbene, finchè questa vita scientifica non sia
più vigorosa di quello che ora non sia in Italia,
bisogna aggiungere questo, che al fine dell'anno
il professore pubblico o privato debba esami-
nare il giovane su tutta quanta la materia in-
segnatagli, a fine di poter dire ed attestare se
lo studente ne abbia approfittato tanto da pas-
sare innanzi senza suo danno. Questa specie
di *colloquio* tra il professore e lo studente do-
vrebbe essere obbligatorio per questo, e del suo
risultato dovrebbero notificare l'esito così a lui
come alla sua famiglia; però lasciar libero lo
studente di conformarsi o no. L'attestato del
professore deve avere ragion di consiglio. Se
il giovane vuole andar oltre a suo rischio e
pericolo, egli è avvertito; e quando egli fallisse
agli esami generali, non potrà incolparne che
se medesimo.

Spero che questi schiarimenti rispetto agli
esami, e a' miei criterî di riforme, possan ba-
stare; e passo a un altro dei punti sui quali
mi ha interrogato l'onorevole Imbriani.

Io dirò alla prima che non credo grande-
mente all'efficacia della chiama. Io sono stato
e son professore; ho avuto sempre pochi sco-
lari, perchè son professore di lettere, facoltà
poco fortunata, ma non ho fatto mai l'appello.

D'altra parte nelle Università che superano
i mille studenti, cotesto appello è assai diffi-
cile, e prende troppa parte del tempo alle le-
zioni. Però si badi, nelle Università in cui il
numero degli studenti è piccolo, la chiama non
solo può esser fatta, ma può tornare utile,
poichè in quelle, per dir così, l'attrito della vita
scientificà è abitualmente minore, sicchè di mezzi
artificiali per tenere sveglia e pronta la scola-
resca può sentirsi maggiore necessità; dove
nelle Università grandi supplisce o dovrebbe
supplire la più vivace gara degl'insegnanti e
dello studio.

Vi sono mezzi per ottenere la frequenza degli
studenti?

Non bisogna illudersi: per ottenerla intera,
continua, perfetta non ve ne sono. Ma pure ad

una meta così utile v'è molti modi di avvici-
narsi.

Ed ecco, quello che io ne scriveva nella mia
circolare 6 novembre ai rettori:

« È necessario che i professori procurino di
conoscere personalmente i loro studenti; se-
guano quanto meglio si possa il loro progredire
negli studi, e si pongano in grado di ri-
lasciare con sicurezza e coscienza gli attestati
scolastici, che di frequente sono dimandati. »
E questo mi par davvero quello che si possa
fare di meglio e di più efficace.

Quanto più il professore si affatterà collo
studente, più cercherà di farselo amico, più
ne investirà, son per dire, lo spirito, più sen-
tirà la nobiltà dell'ufficio suo e lo adempierà
con affetto, tanto più lo studente seguirà, pre-
gierà, tanto più anche verrà ad ascoltare le sue
lezioni, non fosse altro per amore a lui se
non per amore della scienza. Se l'amore della
scienza vien confortato nell'animo del giovane
dall'affetto al professore, allora si ottiene una
pronta, vigorosa, efficace frequenza degli stu-
denti alle lezioni. Altrimenti saranno pure pre-
senti, ma presenti cadaveri; e i mezzi artificiali
che si usino, saranno applicati non a uomini,
ma a macchine incapaci di qualsiasi proprio e
spontaneo impulso.

Io credo schiettamente che sarebbe assurdo
introdurre come mezzo di disciplina nell'Uni-
versità di Napoli, o in qualsiasi altra Università
molto popolosa, la chiama o l'appello.

Certo, l'iscrizione obbligatoria è mezzo as-
sai adatto a crescere la frequenza; e sarebbe
un mezzo di maggiore efficacia quantunque non
vada esagerato neanche. Il pagamento della
tassa d'iscrizione non fatto a beneficio dello
Stato, come ora, in una sol volta, ma a bene-
ficio del professore, divisa in tante rate quante
sono i corsi che lo studente deve seguire, i
professori che deve udire; giacchè chi ha pa-
gato la tassa al professore ufficiale o privato
più difficilmente non va a sentire le lezioni di
un professore che gli costa. A ciò appunto mi
avvio con questa legge. E quando noi potremo
domandare al Ministro delle Finanze la cessione
della somma che annualmente fruttano le tasse
universitarie, e potremo quindi senz'aggravio
ulteriore de' contribuenti dello Stato attribuire
tale somma a compenso dell'opera dei profes-
sori ufficiali, allora vi dico che avremo ag-

giunto all'iscrizione obbligatoria il mezzo più efficace di frequenza che si possa introdurre in un ordinamento universitario. Questa legge, ripeto, ci avvia a ciò, perchè imponendo essa una tassa speciale per gli esami, tutte quante le altre tasse che si pagano dagli studenti divengono tasse di iscrizione ai corsi, e potranno essere per intero divise in tante quote quanti sono i corsi che il giovane deve seguire in ogni Facoltà.

Sin da ora queste quote saranno pagate all'insegnante privato, se lo studente lo preferisce all'ufficiate; mentre quelle corrispondenti ai corsi degli insegnanti ufficiali, continueranno ad esser pagate all'erario; ma noi gettiamo il germe della mutazione e vi arriveremo più tardi.

Quando le condizioni delle finanze lo permetteranno, io stesso (o chi si troverà al mio posto), domanderà la cessione della tassa d'iscrizione in tutto e in parte a beneficio degli insegnanti ufficiali. E allora avremo ricondotto davvero tutto quanto l'insegnamento universitario nelle condizioni normali; e potremo dire ai professori governativi che il compenso che l'insegnamento dà loro, è sufficiente per qualunque onesto desiderio di lucro e di guadagno e non debbono quindi attendere ad altro che ad insegnare.

Ora, non possiamo chiedere ciò ai professori perchè li compensiamo troppo scarsamente, e non potrebbero vivere ragionevolmente, nè provvedere a tutte le necessità della loro condizione sociale, col solo stipendio del Governo. Sino a che continuerà così non potremo imporre loro quello che per antica consuetudine era in altre Università, ed è durato sino a ieri l'altro, che cioè l'insegnante sia solo insegnante, e non si addica a nessun'altra professione; non faccia, cioè, l'avvocato, o il medico, correndo da un tribunale ad un altro, da uno ad altro ammalato; e riputando la cattedra, come un'appendice passaggiera e sommaria d'ogni altra sua occupazione.

Allora solo potremo dire ai professori che la scienza è gelosa e non vuole che i suoi fedeli seguano altre professioni, quantunque nobili e dignitose a lor posta.

Ed ora veniamo alla terza domanda dell'onorevole Senatore Imbriani circa gl'insegnanti privati.

Qui corre un altro errore.

Pur troppo io ho letto, non senza dolore, che i Borboni i quali non hanno rispettato nulla avessero pur rispettato l'insegnamento privato, sul quale noi volevamo ora porre le sacrileghe mani! Viviamo sicuri, o Signori, che se qualcosa di bene vi fosse stato in questo a rispettare, i Borboni n'avrebbero fatto scempio come del resto.

Ecco quello che in Napoli era. V'era rimasto vivo e non modificato da legge l'articolo significato delle lauree dottorali, secondo il quale, chi le conseguiva, aveva diritto d'insegnare. Anzi, onorevole Senatore Scacchi, chi le conseguiva, in tempi anche più antichi, aveva non solo diritto, ma obbligo d'insegnare; il *doctor* doveva essere *regens*; i *doctores non regentes* non s'introdussero che più tardi tardi a mano a mano. E questo concetto delle lauree non s'era modificato nell'Università di Napoli, come in tutte le altre nelle quali il titolo d'insegnante andò diventando più speciale, per due ragioni: per la moltitudine grande di studenti che in Napoli si affollano, e perchè al Governo piacque sempre più di trovar modo e tenerne lontana la più gran parte. L'affollamento degli studenti, d'altra parte sarebbe stato per sè solo sufficiente a creare scuole private; poichè non vi è nulla come la calca degli studenti per generare dei professori. Ma badate, questa gran larghezza in teorica soffriva in pratica una gran restrizione. Queste scuole private non avevano per sè nessun diritto agli occhi del Governo e potevano da un momento all'altro essere chiuse per poco che il pensiero di quegli insegnanti si fosse mostrato, non voglio dire ardito, ma appena più restio al più assoluto ossequio all'ordine di cose allora vigente, o l'avesse in qualche maniera toccato; se ordine si può senza bestemmia chiamare quello che esisteva allora in Napoli. Chi può paragonare a questa libertà paurosa e soffocata quella di cui godono ora nell'espansione del proprio pensiero non solo i docenti privati, ma qualsiasi insegnante ufficiale del Regno d'Italia?

L'apertura d'una scuola non era accordata senza bene accertarsi preventivamente dei sentimenti religiosi e politici di chi la chiedeva o almeno della sua prudenza. Si potevano insegnar cose soltanto che non importassero nulla

al Governo napoletano, o non gli cagionassero nessuno dei mille sgomenti ai quali andava soggetto.

E dopo tutte queste garanzie il Governo stesso vigilava continuamente sull'insegnante privato e se per poco questi usciva dalle discipline a lui tracciate, o perdeva altrimenti la fiducia del Governo, non vi era bisogno di alcuna legge, ma bastava un Commissario di polizia per chiudere le porte della scuola senza che rimanesse più nessun diritto di riaprirle.

Certo, v'erbero nobilissimi spiriti i quali in ispecie sino al 1848 riuscirono a mantener viva la face della scienza, in mezzo agli arbitrii tuttora crescenti della polizia, e alla corruzione degli ordini scolastici; e noi dobbiamo loro una infinita gratitudine. Il Pisanelli, il Mancini, e tanti altri, e sopra tutti, quegli il quale pur troppo è morto appunto in questi giorni, e a cui come a maestro mio, avrei voluto attestare quanta gratitudine gli devo, e quanta memoria conservo di lui, mescolandomi nella folla dei suoi ammiratori ed amici, che ne hanno accompagnata la bara al sepolcro; dico Roberto Savarese. Ma non bisogna immaginare, per quelli rari e mirabili esempi, che fosse un vero o vitale organismo quello che era diventato il naturale e spontaneo rimedio d'un disorganismo voluto e procurato ad arte; giacchè l'università non era già allora quella di ora, ma povera, magagnata, inerte.

Poichè mi permetta l'onorevole Senatore Imbriani di osservargli che corre una poca differenza del modo in cui è ordinata ora l'Università napoletana a quello in cui era prima del 1859.

E pure, di questa curiosa libertà ed arbitrio anteriore rimase traccia nella sua legge del 1861. Secondo questa ogni laureato può insegnare quando gliene sia data facoltà dal Ministro dell'Istruzione Pubblica. Si guardi che concetto curioso! Un laureato ha diritto d'insegnare per ciò solo che ha la laurea, pur conseguita con quegli esami che il Senatore Scacchi vilipende a ragione.

Ma questo diritto non solo è temperato, ma è tolto da ciò che il capo dell'istruzione pubblica poteva ricusargli cotesta facoltà di insegnare.

Io, Ministro della Pubblica Istruzione, potrei oggi ritirarla a tutti quelli che l'esercitano.

Però, come quando il Ministero d'Istruzione non fu in Napoli il Ministro si sentì molto impacciato a discernere a chi dovesse e a chi non dovesse darla, incaricò il rettore dell'Università di fare le sue veci. Donde è nato che oggi in Napoli nessuno sa neanche quanti g'insegnanti privati sieno, e quali, con poche eccezioni, sieno, sentitelo da un egregio uomo, caro a tutti e di genialissimo ingegno, e già rettore di quell'Università stessa. Non ne pronuncio il nome, perchè non vorrei che gli accadesse nulla di simile a ciò che è accaduto al professore Semmola (*Ilarità*), quantunque sarebbe bene, che gli studenti sapessero che alle riforme introdotte con questa legge sono favorevoli per lo meno i tre quarti dei professori che insegnano in Napoli, e tutti i professori napoletani che insegnano in altre Università dello Stato. Ed ei diceva in uno degli anni scorsi, ma molto vicino:

« Io non intendo parlare degli insegnanti pareggiati, il cui insegnamento ha effetti legali; questi vanno messi da parte. Io ho inteso e intendo parlare di quei tanti insegnanti privati che senza alcun titolo, oppure con solo una laurea insegnano ad un grande numero di giovani.... Questi tali insegnanti fanno quel che vogliono, senza che nessuno abbia autorità nè di vigilare il loro insegnamento nè d'impedirlo. Sono sirene che attirano i giovani e fanno un triste mestiere. »

Ed io non vi leggo che una delle sue relazioni; poichè le sue lagnanze e le altrui sono in questa materia ripetute e molto.

Il Senatore Imbriani ha detto poi che g'insegnanti pareggiati concludono ora poco o nulla. S'intende. Che cosa è l'insegnante pareggiato? Un insegnante privato, il cui corso ha effetti legali, il cui corso, cioè a dire, conferisce allo studente che lo segue gli stessi diritti che spettano allo studente che segue il corso dell'insegnante ufficiale. Ma quali sono questi diritti quando, come succede in Napoli, lo studente che si presenta all'esame non ha obbligo di dire nè quando, nè da chi, nè che cosa ha imparato?

Oggi, quegli insegnanti privati i quali pur vogliono trovare un nome per distinguersi dalla turba, o anche, quegli i quali sentono il bisogno di distinguersene con un titolo, piuttosto che con una vera reputazione di merito su-

periore, coloro, dico, che si vergognano di essere confusi con quella turba chiedono di essere fatti insegnanti pareggiati. Ma la legge napoletana del 1862 non dà nessun mezzo di pareggiare insegnanti privati, poichè essa non esigendo nessuna iscrizione, nè, dove questa mauca, avendo nessun senso la frase *effetto legale*, molto naturalmente non s'era dato pensiero di provvedervi. Sicchè guardate che cosa n'è venuto fuori. Agl'insegnanti privati i quali sono andati chiedendo di diventare pareggiati, e che colla legge vigente nell'Università napoletana non potevano ciò conseguire s'è detto che bisognava applicare alla loro domanda la legge del 13 novembre 1859, una legge che in Napoli non è pubblicata. A questa conclusione assai ragionevolmente venne il Consiglio superiore, e l'amministrazione vi s'attenne. Ma l'effetto fu molto chiaramente che la richiesta del titolo d'insegnante pareggiato a Napoli se n'è allentata, è scemata di molto.

Sicchè oggi anche l'insegnamento privato è in gran confusione in Napoli; e questa legge che discutiamo, è destinata a trarlo fuori di questa confusione ed a ricondurlo a quel lustro e a quello splendore che aveva prima, lustro e splendore che non può acquistare se non è messo in grado e forzato di esporsi alla luce del giorno l'insegnante privato, e non gli si assicura un compenso che non gli può essere guarentito, se lo studente suo non sia iscritto con tutti gli altri alla segreteria dell'Università comune.

E a Napoli, per il curioso privilegio di cui credono di godere, è accaduto questo, che mentre in tutte quante le Università del Regno oggi, noi ripaghiamo al giovane la tassa che egli ha pagata al Governo, se al principio dell'anno ed alla fine provi di aver seguito il corso di un insegnante privato, invece nell'Università di Napoli, non essendoci iscrizione, il Governo non è in grado di ripagargli la tassa, nè lo fa. Sicchè mentre per tutto altrove l'insegnante privato è pagato dallo studente senza aggravio del corso dell'insegnamento corrispondente alla tassa; in Napoli, invece, la paga dell'insegnante privato è tutta a carico dello studente, ed è un soprappiù delle tasse. Nelle altre Università l'insegnamento privato è pagato in *dentro*, se m'è lecito esprimermi così, delle tasse, a Napoli solo in *fuori*.

Ed io confesso che l'opposizione alla legge l'avrei capita quando mi fosse venuta da altre provincie d'Italia, od anche dal mio onorevole collega delle Finanze, il quale potrà perderne anche un 50 a 60 mila lire all'anno d'entrata; ma non la comprendo, per vero dire, negli studenti e negl'insegnanti privati napoletani, o piuttosto la comprendo. Le leggi di pubblica istruzione sono in generale noiose, e studiate, lette, sapute da così pochi, mentre tutti ne parlano; e quella parte di studenti, forse assai piccola, che si mostrò così rincreasevolmente avversa alla legge, fu sobillata da passioni politiche, e da interessi privati.

Ora, che cosa bisogna fare rispetto agli insegnanti privati di Napoli ai quali preme tutt'altro che l'avvenire della gioventù e della coltura italiana? Per prima cosa bisogna regolare la condizione loro presente e certo nel far questo è ragionevole l'attenersi al partito che l'onorevole Senatore Imbriani ha suggerito....

Senatore IMBRIANI. Mi riservo di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... interrogare, cioè, le Facoltà dell'Università napoletana per averne un parere circa a quegli che esse credono di doversi riconoscere insegnanti privati con effetti legali o no; poichè d'ora innanzi non si potrebb'essere insegnante privato se il proprio corso non avesse questi effetti, o almeno si sarebbe tale inutilmente, poichè gli studenti loro diserterebbero. Sentito il parere delle Facoltà, rivisto dal Consiglio superiore, il Ministro, pur rimanendo libero, userà o no delle facoltà che gli accorda l'art. 96 della legge 15 novembre 1855.

Quanto all'avvenire l'onorevole Senatore Imbriani chiedeva che fosse sempre interrogata la Facoltà e non il solo Consiglio superiore. Ebbene, l'onorevole Senatore ha ragione, ha ragione da un pezzo, poichè si suole fare appunto così. Secondo la legge che ora introduciamo in Napoli, per diventare docente privato non vi sono che due modi: o con un esame dato dinanzi alla Facoltà, in un certo modo speciale, o per diretta concessione del Ministro quando si tratti di persona di certe qualità.

È comune a tutte le Università d'Europa, il primo modo. La laurea non può avere oggi il valore che altra volta le si attribuiva di abilitazione ad insegnare se non quando tutto

il corso anteriore sia ordinato a questa, come succede nelle Facoltà di scienze e lettere; ma non in quelle di diritto e di medicina, per le quali la laurea ha un valore specialmente professionale.

Quanto al secondo modo, il Ministro non vuol conferire il titolo di docente privato senza avere interrogata prima la Facoltà, e poi il Consiglio superiore.

Ed io credo utile che si deva sentire e quelle e questo. Le Facoltà sono in grado di dare un parere tecnico, e di più possono attestare sopra alcune qualità del candidato note ad esse solamente. Il Consiglio superiore, d'altra parte, è un'autorità superiore a tutte quante le suscettibilità che nel seno d'una Facoltà si possono talora suscitare e cospirare ad impedire appunto che un docente privato entri nella gara dell'insegnamento pubblico. Pur troppo, anche le Facoltà non sono senza magagne; e il Consiglio superiore, rigorosamente diretto, le sana.

Ora, io non ho altro da aggiungere. Io sono stato mosso a proporre questa legge dall'amore vivissimo, dall'affetto grandissimo che porto agli studenti delle Università d'Italia, e soprattutto, se c'è luogo a un *soprattutto* in una simile disposizione d'animo, a quelli dell'Università di Napoli, ch'è pur la mia patria.

Non importa punto che una parte di questi mostri di non intendere oggi il beneficio che le si fa, perchè son persuaso che l'intenderà domani. Gli applausi non mi hanno mai mosso nè più in qua nè più in là del mio proponimento; non mi lusingano, nè gli aspetto; ma sono sicuro che verrà giorno in cui gli studenti che oggi sono all'Università di Napoli e quelli che loro succederanno, benediranno il coraggio che affronta oggi così vietati pregiudizî; pregiudizî dei quali non hanno colpa, ma che sono mantenuti, ispirati nei loro animi mal preparati a difendersene, nelle lor menti ignare dei principî che devono regolare una materia così difficile, come quella degli ordinamenti scolastici, sono, dico, mantenuti ed ispirati da interessi privati o partigiani, da passioni d'ogni sorta, ma tutte abbiette, che hanno tutt'altra mira che quella dell'affetto ai giovani ed alla libertà della quale s'ammantano per nascondere il lor vero aspetto!

L'amore agli studî, a quelli che li seguono o li professano, alla libertà delle scienze, non è

proprio se non di quelli che hanno studiato e che professano la scienza: ed è ardentissimo in me.

Nella materia degli studî, come in ogni altra, l'istinto della civiltà e della libertà ha guidato fin da principio e guida ogni passo del Governo italiano; lo guida in ispecie in questa legge che il Senato discute oggi. Chi dice che gli ordini d'uno dei governi anteriori che esisteva in Italia, sentissero in qualunque parte quell'ispirazione civile e liberale meglio e più del Governo italiano, che è succeduto a tutti, mentisce e bestemmia; e mostra, confuso dalle reminiscenze del passato, di non intendere la vita presente della nazione, e di non essere in grado di avviar questa ad un migliore avvenire.

Io sono lietissimo che l'onorevole Imbriani, così dotto e perito degli antichi ordinamenti delle Università napoletane, non abbia pronunciato nessuna simile bestemmia, ed abbia riconosciuto largamente i benefî, onde il Governo italiano è stato augurio e principio così all'insegnamento superiore, come ad ogni parte d'insegnamento nelle provincie, alle quali egli ed io abbiamo l'onore di appartenere. E la presente legge così intesa, come egli ed io l'intendiamo, non iscema questi benefî, ma li aumenta e li cumula e prepara un più vigoroso, un più efficace, un più sano sviluppo intellettuale e morale a questa balda e vivace gioventù, che s'affolla nelle sale della più popolosa Università d'Italia; di quella che già per questo solo e per la sua antica riputazione e per la qualità de' suoi professori promette, bene ordinata, una più larga, una più copiosa messe di scienza e di progresso all'Italia. (*Bene! Benissimo!*)

Senatore IMBRIANI. Riprendo la parola per temperare due proposizioni del signor Ministro, dopo averlo ringraziato delle fattemi dichiarazioni: la promessa dell'uomo onesto è vincolo.

La legge del 1861 era di una natura transitoria, ed era la via all'unificazione prossima. Quindi riteneva qualcosa di quel periodo di transizione.

Il diploma dottorale medioevale serbato dai Borboni in Napoli fino al 1860 dava il diritto ad insegnare. Per non rompere interamente con la tradizione e per frenarne in certo modo l'abuso, si prescriveva che il capo della pubblica istruzione poteva autorizzare all'insegnamento

colui che fosse fornito di laurea. Questa facoltà attribuita al Ministro impediva l'insegnamento del guasta-mestiere.

Riguardo alla bontà dell'insegnamento privato sotto i Borboni, basti ricordare Roberto Savarese nella scienza giuridica, Luigi Palmieri nelle discipline fisiche, Pietro Romaglia nelle scienze mediche. Sarebbe lunga l'enumerazione di privatissimi ed ottimi docenti in quei tempi di miseria pubblica. Perchè invidiarci noi stessi queste glorie nostre? Perchè negare quello che la storia del passato secolo specialmente ci afferma e la tradizione recente ci ha serbato vivo nelle memorie di un mondo a cui noi vecchi apparteniamo e che a mano a mano scompare?

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Scacchi.

Senatore SCACCHI. L'onorevole Ministro ha dichiarato di non conoscere che in alcun regolamento sia prescritto l'esame di poesia negli esami ginnasiali. Io credo di non aver parlato di regolamento. Se ne avessi parlato l'espressione sarebbe stata erronea. Ma mi pare aver semplicemente detto che sono stati chiamati i giovani a dar quest'esame di poesia; sono sicuro che il signor Ministro mi presterà fede. Egli, in ogni modo, potrà facilmente assicurarsene; ed io, per certo, non l'avrei detto se non fossi più che sicuro per cognizioni dirette, non per relazioni altrui.

Nel suo discorso il signor Ministro ha parlato dei professori pareggiati dell'Università di Napoli, ed ha detto che veri professori pareggiati nell'Università di Napoli non ve ne sono, perchè non vi è iscrizione ai corsi come nelle altre Università.

L'art. 5 della legge dice: « Chiunque volesse esporsi all'esame per il conseguimento dei gradi accademici senza essere *prima iscritto ai corsi universitari, ecc.* »

Mi pare chiaro che con questo articolo non si vieta, ed anzi si desidera, che gli studenti napoletani s'iscrivano. E quindi avranno il vantaggio di riscuotere quella porzione di tassa che, secondo la legge, viene accordata, quando gli studenti sono iscritti ai corsi di professori pareggiati. Ma il fatto è, che nessuno, che io sappia, degli studenti napoletani ha richiesto di essere iscritto onde riscuotere la tassa, per avere assistito alle lezioni fatte dai professori pareggiati.

Mi sembra strana una tal cosa, e pare che gli studenti napoletani o non si persuadano che vi potesse essere una tal legge, o si facciano scrupolo di ripigliarsi la tassa pagata allo Stato. È nemmeno ai professori pareggiati è venuto in mente di consigliare ai loro studenti di iscriversi per farsi restituire le tasse pagate.

Adduco un esempio per chiarire quello che ho detto. Vi è in Napoli un professore di fisica universitaria il quale raccoglie 200 uditori all'incirca. Vi sono due professori di fisica pareggiata i quali ancora raccolgono buon numero di uditori e tra questi ve ne sono alcuni che assistono alle lezioni dell'Università. Nessuno di questi studenti che assistono alle lezioni dei due professori pareggiati si è iscritto ed ha creduto aver dritto di ritirare la tassa riguardante l'esame di fisica.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Ci è stata trasmessa la petizione, che fu annunciata al principio di questa seduta, di circa 1500 studenti della Università di Napoli, la maggior parte, io credo, maggiori di età.

In questa petizione gli studenti espongono rispettosamente al Senato alcune loro idee contro la legge che stiamo discutendo. Essi credono che questa legge sia contraria alla libertà del pensiero, credono inoltre che sia contraria alla libertà dell'insegnamento, e credono perfino di vedere lo spettro del partito clericale che spegnendo questa libertà se ne potrebbe valere.

Da quello che ho avuto l'onore di dire nella Relazione, comprenderete che la Commissione crede invece che questa legge regolarizza, anzi fonda in Napoli il vero privato insegnamento, quello che deve fare efficace concorrenza all'insegnamento ufficiale e quello che deve estenderlo e compirlo; ed inoltre dà agli studenti una moderata e preziosa libertà di intervenire nella scelta dell'ordine de' loro studi, richiamando in vigore quell'art. 125 che fu nel fatto abrogato coi regolamenti Matteucci. Tutti sanno che la libertà accordata da quello articolo fu rispettata appena durante il ministero Mamiani, ed essendosi dovuto applicare in momenti di rivolgimenti politici, in cui il principio dell'autorità ed il rispetto alle leggi erano scossi, diè

luogo ad abusi, i quali consigliarono di sopprimere quella libertà, che ora si ristaura.

In verità io mi aspettava che l'opposizione a questa legge fosse fatta da coloro che non vogliono accordare agli studenti alcuna scelta nè delle materie, nè dell'ordine di studiarle; non mi aspettava che sarebbe stata combattuta in nome della libertà del pensiero, e dei diritti degli studenti.

Del resto, dopo ciò che tanto eloquentemente ha detto l'onorevole signor Ministro, credo di nulla aggiungere; gli studenti onesti si disinganneranno col tempo, e non avranno che a rileggere la discussione che è seguita quest'oggi, e lo scambio di spiegazioni avvenute tra gli onorevoli Senatori Imbriani, Scacchi ed il signor Ministro per convincersi che, con questa legge, essi hanno acquistato una preziosa libertà, di cui sinora non hanno neppure avuto sospetto, e guarentigie per non essere ludibrio di cattivi privati insegnanti.

Detto ciò, rimetto la petizione al banco della presidenza.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Debbo ricordare al Senato una necessaria distinzione. Spesso chi vuole conseguire un intento, adopera parole sonanti e trite generalità. Della espressione: *libertà d'insegnamento*, si è fatto molto abuso come di tante altre: si è chiamata libertà di insegnamento la libertà dell'ordine degli studi, la quale è un'altra cosa.

Come vi ha detto or ora l'onorevole Relatore, la legge Casati ammette non solo la libertà di insegnamento propriamente detta, ma anche concede allo studente di una facoltà di ordinare, come gli torni più comodo, la serie degli studi ch'egli dee percorrere; è quella maniera di libertà che dopo il primo anno in cui andò in esecuzione la legge Casati è stata in certo modo abbandonata, e che ora si ristabilisce. Certamente, è anche questa una delle vie che il legislatore ha voluto lasciare aperte, non vedendo alcun inconveniente a soddisfare in ciò i desiderî e i comodi individuali.

Lo replico, questa non va confusa con la libertà che si lascia a' cittadini di insegnare pubblicamente in concorrenza coi professori ufficiali: libertà che la legge Casati ha concesso e che, se la non è esercitata nella più

parte d'Italia, l'ostacolo non si dee attribuire alla legge. Abbiamo tanti istituti di istruzione superiore mantenuti a pubbliche spese, che potrebbe dirsi ridondante il numero de' professori ufficiali e mancante quello degli studenti; il che vuol dire che la proporzione tra gli uni e gli altri è per l'appunto inversa di quella che fa prosperare l'insegnamento privato.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede debba chiudersi la discussione generale.

Non facendosi opposizione, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È esteso l'obbligo della iscrizione ai corsi alla Università di Napoli.

» I corsi degl'insegnanti a titolo privato debbono essere notificati al rettorato di quella Università, ed annunziati insieme con quelli degl'insegnanti ufficiali, ma potranno esser fatti anche fuori del recinto della Università. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« La tassa d'iscrizione ai corsi, ai quali si applica l'articolo 102 della legge del 13 novembre 1859, verrà pagata dallo studente alla cassa della Università e da questa all'insegnante a titolo privato. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Il numero degli esami e quello dei componenti le Commissioni esaminatrici sarà determinato con Decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Gli esami saranno pubblici, ed avranno luogo per ciascun candidato.

» Oltre i professori ufficiali, saranno chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo accademico, ed a preferenza fra i privati docenti. »

Senatore CANNIZZARO, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Debbo dare uno schiarimento al professore Scacchi su quest'articolo.

Devono sapere l'onorevole Senatore Scacchi ed il Senato, che quest'articolo 4 non era nel primitivo progetto del Ministro. Esso è stato introdotto nell'altro ramo del Parlamento come una garanzia, giacchè il Ministro domandava una latissima facoltà di modificare la forma ed i modi degli esami.

L'altro ramo del Parlamento non l'accordò che vincolandola a queste condizioni, e perciò ripeté quella parte della legge anteriore, che volle rimanesse intatta, cioè l'obbligo di fare l'esame in pubblico, e di farlo ad un candidato per volta. Si volle mettere questo come limite della facoltà che si accordava al Ministro. Si temeva che la facoltà si potesse estendere sino al punto di fare gli esami non più pubblici, e a non farli più a un candidato per volta. Per cui gli si disse: insomma, modificate il numero dei componenti la Commissione, modificate il numero degli esami che lo studente deve fare, ma non toccate quelle utilissime disposizioni introdotte dalla legge Casati, indicate in questo articolo.

Ed invero quelle due disposizioni degli esami pubblici ed individuali furono una profonda riforma ed un grandissimo progresso sugli esami precedenti.

Io ho assistito e fatto esami prima e dopo la legge Casati, e posso testimoniare come quest'ultima legge fece fare grandi progressi.

Io, dal canto mio, ho sempre creduto che colla legge Casati si sarebbero potuti far bene gli esami. Io non credo che nella maggior parte delle Università italiane questi esami speciali siano tanto bassi quanto si va predicando; ad ogni modo, non nego che alcuni inconvenienti ci erano nelle Università numerose. Nell'Università numerose era impossibile che si componessero tutte le Commissioni degli esami speciali di tre membri; quindi non ho avuto difficoltà che si accordasse la facoltà di modificare questo numero.

Neppure ho avuto alcuna difficoltà di accordare che si modificasse il numero degli esami, vale a dire che l'onorevole signor Ministro possa farlo, purchè tenga presente la raccomandazione di non far perdere il carattere del-

l'esame particolare in ciascuna delle materie fondamentali che compongono l'insieme di un corso.

Quindi questo articolo 4 non fa che limitare le attribuzioni del Ministro, obbligandolo a rispettare quelle due massime che sono costantemente quelle che hanno reso gli esami attuali molto migliori degli esami precedenti. Del resto, in fatto di esami, Signori, sono gli esaminatori che li fanno bene, non i regolamenti; questi regolamenti possono giovare a togliere gl'inconvenienti amministrativi, vale quanto dire, renderanno possibile di fare un esame serio; ma il farlo serio, Signori, dipende dalla coscienza degli esaminatori, e qualunque legge si faccia è inutile, se gli esaminatori non prenderanno essi sul serio gli esami.

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE GORI. In fatto di esami, il valore, l'importanza degli esami la fanno gli esaminatori, ha detto in questo momento l'onorevole Relatore della Commissione. Questa verità, sulla quale non è possibile il contrastare, mi ha ribadito un dubbio grave che io intendo di manifestare.

In Italia le Università le quali hanno facoltà di dare i gradi dottorali sono 18, incominciando da quella di Napoli popolata di oltre 10,000 studenti e scendendo a quella di Camerino che, se non erro, ne ha in media una trentina. È naturale: se esiste memoria viva delle più o meno antiche divisioni d'Italia, l'espressione più chiara sta appunto nelle singole Università. Esse rappresentarono sempre l'antica potenza dei Comuni o la meno antica sede di un principato.

È naturale che nelle età municipali, le signorie incoraggiassero gli studî pel decorò, per l'importanza e per la ricchezza del proprio paese; ed è pur naturale che i principi, grandi o piccoli che fossero, avessero molto a cuore di avere in casa propria sotto gli occhi, i pubblici studî. Ognuna ha tradizioni onorande, ed io le rispetto, ma non è men vero che per questa molteplicità, per questa disseminazione di Università alcune vivono in un'atmosfera, la quale manca di quegli elementi, di quel personale di cui nell'articolo che adesso si sta discutendo (che può essere lievemente modificato) è parola, cioè del collegio degli esami-

natori. E qui ripeto le parole dell'onorevole Cannizzaro: *Il valore degli esami lo fanno gli esaminatori.*

L'onorevole Relatore, toccando nella sua Relazione questo punto, ha rammentato l'esempio dell'Università di Londra, ed egli ha detto ciò che è perfettamente vero; che in Londra cioè si è formato un numeroso personale speciale destinato a compiere l'ufficio di esaminatori nell'Università.

Ma d'onde, domando io all'onorevole Relatore, è stato tratto questo numeroso personale reclutato, questo contingente di dove si è tratto? Si è tratto da una categoria numerosissima e competentissima a funzionare da esaminatori. Tutti sanno, e voi lo sapete meglio di me, come i ventidue collegi dell'Università di Oxford, i quindici dell'Università di Cambridge, come i privati docenti che sono stati da gran tempo abilitati intorno all'Università di Edimburgo, diano un personale numerosissimo sparso per tutta l'Inghilterra, il quale molto facilmente, alla circostanza degli esami, può essere chiamato a Londra a funzionare nei collegi di esaminatori dei giovani di quell'Università.

Anzi si è dato un caso, che la frequenza della chiamata dei liberi docenti, che tutti sanno quanto sono numerosi dell'Università di Edimburgo, ha prodotto questa spiacevole conseguenza per quell'antica sede della scienza e dell'insegnamento, che moltissimi hanno abbandonato Edimburgo; e quella città la quale un tempo era piena di lezioni private, piena di gabinetti, i quali erano aperti a tutti i desiderosi degli studi, adesso è rimasta grandemente depauperata, in quanto che a Londra si sono concentrati moltissimi di quei docenti, i quali venivano troppo frequentemente chiamati a fungere l'ufficio di esaminatori nell'Università di Londra.

Chi darà il personale nelle piccole Università per completare questi collegi di esaminatori, i quali giustamente l'onorevole Cannizzaro stabilisce come il fondamento e l'anima degli esami? Intendo, che per Napoli, ove consuetudine antica ha sempre mantenuto un numero ragguardevole e distinto di privati docenti, non sarà difficile; intendo come in quelle città ed in quelle Università nelle quali sono esistiti un tempo dei collegi di dottori, com'è stato all'Università di Torino, com'era all'Uni-

versità di Roma alla quale, se non erro, una ricognizione ufficiale al Collegio dei dottori è stata conservata, non sarà difficile il chiamare degli estranei al corpo accademico a compiere il collegio di esaminatori; ma nelle piccole Università, nelle città in cui non vi sono privati docenti, o un corpo abbastanza numeroso d'insegnanti accademici, di che vorrete comporre il collegio degli esaminatori?

Il Senato sa bene che è concesso per legge, che una Facoltà universitaria si limiti ad aver solo tre professori ordinari. Gli altri possono essere o supplenti o straordinari. Questi tre professori ordinari saranno appunto quelli i quali per obbligo debbono esaminare lo studente in quell'insegnamento che gli han somministrato.

Saranno assorbiti i tre professori ordinari nella Commissione ordinaria; e come la completerete? Andrete cercando il medico più accreditato, l'avvocato più distinto, l'ingegnere più competente per completare il collegio degli esaminatori; e procurerete con molta industria di figurarvi che questi egregi soggetti siano docenti privati.

Ora, io dico: se è vero, come è a mio avviso verissima la massima dell'onorevole Cannizzaro, che la bontà degli esami dipenda dalla bontà degli esaminatori, è indispensabile che questi collegi di esaminatori siano allo stesso livello, abbiano tutti le stesse qualità, gli stessi requisiti, gli stessi precedenti, lo stesso esercizio nella propria scienza da renderli meritevoli di sedere in collegi che siano destinati a dar lauree. Io sono desideroso di sapere in qual modo l'articolo che è adesso in discussione potrà essere applicato nelle piccole Università le quali hanno sede in quelle città ove non esistono collegi dottorali, o il corpo accademico sia tanto ristretto da non somministrare il personale necessario a comporre il collegio di esaminatori.

Dopo questa risposta, io mi riservo a giudicare se possa essere probabile un pericolo grave che sorgerebbe da questa impossibilità, cioè che negli esami di laurea, anzi nei diplomi di laurea che le 18 Università italiane rilasciano ai nuovi dottori, ci fossero due gradazioni: ci fossero i diplomi di laurea rilasciati da Università, le quali per il personale componente i collegi esaminatori, dessero la massima garan-

zia ai nuovi dottori; e ce ne fossero di quelli, i quali fossero diplomi di tolleranza e di compenso.

Io credo che per tutti coloro, i quali nelle Università italiane pervengono ad ottenere il grado dottorale, debba esserci un battesimo eguale, e per conseguenza in ciascuna Università il valore del collegio esaminatore sia allo stesso livello.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Senatore De Gori sa che quello che egli accenna è un inconveniente che la legge presente non corregge, poichè in questa parte la legge presente non muta l'ordine di cose che esiste oggi: vale a dire, che ciascuna Università conferisce essa i suoi attestati per esami speciali e per esami generali.

Come si può riparare all'inconveniente di cui ha parlato il Senatore De Gori? Egli dice: gli esaminatori sono di merito diverso da una Università all'altra.

Ma, se è esatto quello che l'onorevole Relatore affermava, che i buoni esaminatori facciano i buoni esami, quando questi sieno di merito diverso, daranno titoli di valore diverso.

Senatore DE GORI. Io non ho detto che gli esaminatori avranno un merito diverso.

Pur troppo so che questo è proprio di tutte le istituzioni umane: in ciascun collegio di uomini c'è sempre il merito diverso. Io ho domandato: come comporrete i collegi di esaminatori di fronte a questo articolo di legge, il quale dice: « oltre i professori ufficiali, saranno chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo accademico, ed a preferenza fra i privati docenti »; e dove il corpo accademico è così ristretto, e dove i privati docenti non esistono, come, domando io, applicherete l'articolo quarto?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Badi l'onorevole Senatore De Gori, che quest'articolo è riprodotto dalla legge e dal regolamento vigente.

Adunque, se c'è difetto, è quello che esiste. Ed io credo che sarà eliminato in gran parte ed anche vinto colla legge presente, dappoichè usando della facoltà che la legge stessa accorda per diminuire il numero degli esami, si

diminuirà altresì il bisogno degli esaminatori privati.

S'aggiunga che il Ministro non è mica obbligato dalla legge di prendere i docenti privati da quelle Università dove fanno l'esame. Si può prenderne anche dalle altre Università e persino estranei all'insegnamento. Il che si potrà fare tanto più agevolmente ora che si dà modo di pagarli meglio.

Vi sarebbe una soluzione più radicale, quella, cioè, introdotta dal regolamento Matteucci; ma sarebbe troppo violenta, e l'onorevole Amari lo sa, che provò subito quanto fosse impossibile ad applicarla. Vi sarebbe il sistema vigente in Prussia dove le Università non fanno esse gli esami, che sono fatti invece da Commissioni di Stato. Questo rimedio, ripeto, non sarebbe bene accolto nelle condizioni presenti d'Italia, nè di facile applicazione. Io credo che colla legge presente si possa evitare di applicare un rimedio così radicale, contentandosi di andar temperando via via il male, diminuendo gli errori, e migliorando la condizione dell'esaminatore. Del resto, l'onorevole Relatore ha detto bene; i buoni esaminatori fanno i buoni esami; ma si deve aggiungere: che senza i buoni studî non vi sono buoni esami. Non vi ha esaminatore, per severo che sia, che riesca a rigettare più del 50 0/0 dei suoi esaminandi. Però se 100 di questi valgono tutti e ciascuno nulla, per buono che sia l'esaminatore, ve ne saran sempre cinquanta che non meritavano di passare e son passati.

Io spero che questi schiarimenti bastino all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE GORI. La spiegazione molto facile e chiara che mi ha data l'onorevole Ministro collima perfettamente con ciò che io ho esposto, laonde spero che l'onorevole Ministro non avrà difficoltà a dichiararlo nell'articolo che discutiamo. Quindi io propongo l'aggiunta di poche parole all'articolo medesimo, che sarebbero le seguenti: *o dal corpo accademico di altra vicina Università.*

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non potrei accettare l'emendamento che propone l'onorevole

Senatore De Gori, poichè non aggiunge nulla alla facoltà che mi accorda l'articolo, ed avrebbe per effetto di rendere la legge di non immediata applicazione.

Se l'onorevole De Gori volesse prendere atto della mia dichiarazione, io credo che l'applicazione dell'articolo non presenterà difficoltà e che non occorra aggiungere altro.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore De Gori?

Senatore DE GORI. Non insisto.

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. Vorrei rivolgere due parole all'egregio Cannizzaro, riguardo a quello che ho detto intorno all'art. 4. Io non ho fatto osservazione alcuna sul primo comma di quest'articolo. Sta benissimo che gli esami siano fatti in pubblico e, per ciascun aspirante, separatamente. Le mie osservazioni riguardano l'ultima parte del secondo comma, che cioè i professori e docenti privati siano chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici e, secondo il mio avviso, non è infallibile, che in generale i docenti privati siano i peggiori esaminatori.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Realmente il prof. Scacchi esprime un'opinione che forse non differisce dalla mia personale: che realmente, in molti casi, l'obbligo che ha il Ministro di introdurre i liberi docenti nelle Commissioni esaminatrici non rialza ma abbassa il rigore degli esami.

Ma io lo prego a riflettere una cosa: che in un Governo costituzionale le leggi non si fanno da uno o da due, ma con il consentimento di molti; ora, ciò che prescrive questo articolo è creduto uno dei diritti dei privati docenti; e perciò nella legge Casati, che stabilisce il privato insegnamento, fu introdotta questa disposizione che anche il privato docente potesse assistere, per garantire il privato insegnamento da quegli abusi che si potessero supporre nella gara dei professori ufficiali. Ora quest'idea, di garantire il privato insegnamento è talmente coerente alla legge Casati che difficilmente noi potremo levarlo.

Vedo che l'altro ramo del Parlamento, non essendovi nel progetto primitivo, l'introdusse

come guarentigia ed in difesa del privato insegnamento. Siccome tutti i timori erano che gli interessi dei privati docenti potessero essere soverchiati dall'insegnamento ufficiale, così si volle confermare quella disposizione della legge Casati, che portava la garanzia al privato insegnamento. L'esperienza dimostrerà se i privati insegnanti adempiranno bene a quest'ufficio. Se faranno male, la pubblica opinione se ne convincerà; ed allora si potranno eliminare.

Per queste ragioni le osservazioni hanno peso perchè sono fatte da uomo che ha esperienza nelle cose che riguardano il privato insegnamento in molte delle nostre Università; ma la disposizione di questo articolo è una disposizione teoretica che non può per ora essere eliminata.

Del resto, ciò non è una novità, ma esisteva nella legge precedente, e non si volle mutare; questo articolo non aggiunge nè toglie nulla allo stato attuale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo che ho testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 5.

« Gli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, oltre le tasse stabilite dalla legge 11 agosto 1870, allegato K, pagheranno una sopratassa d'esame nelle misure seguenti :

a) Gli studenti delle facoltà di giurisprudenza e di medicina e chirurgia, e quelli di matematiche pure colla scuola d'applicazione, lire 100.

Gli studenti delle facoltà di scienze fisiche, naturali e matematiche, e quelli di farmacia, aspiranti alla laurea, gli studenti di filosofia e lettere, e gli aspiranti al diploma di abilitazione alla professione farmaceutica, lire 50.

Il pagamento di questa sopratassa sarà ripartito in tante quote annue quanti sono gli anni del corso prescritti pel conseguimento della laurea o del diploma;

b) Gli studenti aspiranti al diploma di notaio, procuratore o causidico, pagheranno per ogni anno del loro corso la stessa quota annua che si paga dagli studenti aspiranti alla laurea in giurisprudenza.

Gli studenti di veterinaria e agraria e di

chirurgia minore, e le aspiranti levatrici pagheranno per ciascun anno di corso, lire 12.

Le quote annue della sopratassa d'esame si verseranno dagli studenti nella cassa dell'Università od Istituto, prima della iscrizione agli esami annuali.

Il fondo che annualmente viene costituito dalle quote versate dagli studenti, sarà distribuito ai membri delle Commissioni esaminatrici, in ragione del numero degli esami cui ciascun membro avrà preso parte.

Un regolamento approvato per Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione stabilirà i modi nei quali sarà annualmente fatta questa distribuzione, e l'uso della somma eccedente le retribuzioni degli esaminatori. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Saranno pubblicate ed estese alla Università di Napoli le disposizioni contenute nel capo V della legge 13 novembre 1859, sulla pubblica istruzione, e quelle contenute negli articoli 113, 114, 115, 118, 122 e 125 del capo VII delle legge medesima.

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Lo squittinio segreto di questo progetto di legge si farà più tardi.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico del mio collega Ministro della Marina, un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante: « Maggiori spese, e spesa straordinaria a compimento di lavori in corso nell'arsenale militare marittimo di Spezia (V. *Atti del Senato* N. 62)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici del progetto di legge che presenta a nome del suo collega il Ministro della Marina.

Questo progetto sarà stampato e distribuito ai signori Senatori.

Discussione del progetto di legge per la costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per la costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto.

Senatore DE FILIPPO, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Son tenuto a riferire sulla petizione della Deputazione provinciale di Belluno pervenuta dalla Segreteria del Senato all'Ufficio Centrale.

La Deputazione provinciale di Belluno ricorre al Senato onde ottenere una modificazione sulle linee delle strade segnate coi N. 58 e 59, chiedendo che quella sotto il N. 58 sia stabilita col tracciato della nazionale Pontebbana pel Monte Mauria, Lorenzago, ponte di Pelos, Lozzo, Domegge, Pieve di Cadore, in congiunzione a Tai colla nazionale, N. 48; e che alla strada N. 59 sia sostituita quella da Belluno ad Agordo per la costruzione dei ponti in muratura e dei ripari verso il torrente Cordevole.

L'Ufficio Centrale, senza entrare nella questione di merito, e d'altronde riconoscendo la utilità delle strade siccome son tracciate nei N. 58 e 59, non crede che sia opportuno in questo momento d'introdurre alcuna modificazione. E, però se ne rimette al giudizio del Ministro dei Lavori Pubblici, il quale sarà in grado di dare in proposito al Senato le necessarie spiegazioni.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Posso dare una risposta all'onorevole Relatore e sarà breve.

Il Senato conosce già le due strade delle quali si tratta perchè anche nel 1869 ebbe ad occuparsene.

Nel 1869 il Governo propose che una di queste strade fosse classificata nazionale, e così fu votata dall'altro ramo del Parlamento, ed è la strada da Tolmezzo, Rigolato per Santo Stefano a Monte Croce. L'altra strada è quella che

si dirama dalla precedente a villa Santina, per Forno di Sopra, Lorenzago e Auronzo a Monte Mesurino.

Il Senato allora non approvò la legge che era stata votata dall'altro ramo del Parlamento, perchè dubitò che la seconda strada fosse forse più importante della prima.

Dunque abbiamo già un voto della Camera dei Deputati che ha ritenuto che una di queste strade abbia tanta importanza da meritare di essere classificata nazionale: ed abbiamo il dubbio mosso nel Senato che l'altra strada avesse una maggiore importanza e che meritasse essa di essere classificata nazionale.

Il Senato respinse la legge votata dall'altro ramo del Parlamento invitando il Ministero a fare degli studî di confronto fra le due linee.

Il Ministero fece questi studî; inviò sul luogo due ispettori del genio civile, i quali esaminarono le condizioni di queste due strade, e riferirono che tutt'e due avevano una grande importanza, ma che quella di Monte Croce, cioè quella votata come nazionale dall'altro ramo del Parlamento, meritasse di essere nazionale: e che la seconda, cioè quella di Monte Mesurino, dovesse per lo meno essere classificata provinciale con sussidio dello Stato.

Ciò, secondo me, prova abbastanza quanto queste due strade sieno importanti: esse sono la continuazione di due strade provinciali della provincia di Udine; mettono in comunicazione la valle del Tagliamento colla valle del Piave e, passato il confine del Regno, con quella della Drava. Della loro importanza quindi non è a dubitare.

La provincia di Belluno vorrebbe ora che il tracciato di una di queste strade fosse modificato in maniera che il Ministro non può assolutamente accogliere, perchè devierebbe dall'obiettivo che essa si propone di raggiungere; e che si sostituisse una sua strada d'interesse secondario ad un'altra delle due strade di cui discorriamo.

Per queste ragioni io pregherei il Senato di non accogliere la petizione della Deputazione provinciale di Belluno.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, interrogherò il Senato se intende che sia chiusa la discussione generale.

Chi intende sia chiusa la discussione generale, si alzi.

(Approvato.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Per facilitare l'attuazione della legge 30 agosto 1868 nelle provincie più deficienti di viabilità, saranno intraprese o compiute le strade provinciali enumerate nella presente legge, le quali, per quanto concerne la spesa e il modo di costruzione, sono divise nelle tre serie stabilite dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1869, N. 5147. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« a) La prima serie è composta delle seguenti:

1. Strada nella vallata del Sangro, da Castel di Sangro a Torino del Sangro;
2. Strada per bosco Martese, da Teramo a raggiungere la strada di prima serie Aquila-Ascoli;
3. Traversata dell'Appennino fra Plati e Santa Cristina;
4. Traversata dell'Appennino fra Giffone e Cinquefrondi a Mammola;
5. Strada da Mongiana per Fabrizia e Croceferrata a Grotteria;
6. Strada da Nicastro alla marina di Sant'Eufemia;
7. Strada da un punto della nazionale N. 36 presso Soveria Mannelli alla nazionale N. 61 presso Santa Severina;
8. Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati;
9. Strada da presso Caselle in Pittari allo Scario;
10. Strada da Cuccaro a Sanza sulla nazionale di Val d'Agri;
11. Strada dalla nazionale delle Puglie dopo Ariano nel sito detto Serralunga alla provinciale di Melfi;
12. Strada da Benevento a San Bartolommeo in Galdo, e prolungamento fino all'Appulo-Sannitica;
13. Strada da Petrella per Palata alla ferrovia;
14. Strada Isernia-Atina-Roccasecca;
15. Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone per Forlì, Roccasecura e Cerro;

16. Strada da Capestrano per Forca di Penne alla provinciale Chieti-Teramo;
17. Strada del Vomano, da Montorio per Forcella alla ferrovia;
18. Strada da Tagliacozzo pel piano del Cavaliere all'incontro della provinciale di Tivoli fra Roviano e Cantalupo.
19. Strada dalla Madonnuzza di Petralia sulla nazionale Termini-Taormina alla provinciale Messina-Montagne sotto Calascibetta;
20. Strada da Trapani per Castelvetro al l'incontro della provinciale di Porto Empedocle presso Montallegro.
- » b) Appartengono alla seconda serie:
21. Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano per Trivigno, alla provinciale di prima serie Brienza-Montemurro, sotto Marsiconuovo;
22. Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi;
23. Strada da Chiaravalle a Guardavalle;
24. Strada da Pizzo a porto Santa Venere e Longobardi;
25. Strada da porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea;
26. Strada da San Giovanni Paliati alla provinciale Acri-Bisignano;
27. Strada dai Coraci alla nazionale Silana, attraversando presso Fontana di Piazza la provinciale Rogliano-Parenti;
28. Strada da Mormanno per Papisidero a Scalea;
29. Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita;
30. Strada dalla provinciale Eboli-Corleto per San Rufo, San Pietro e Sant'Arsenio alla strada di Polla;
31. Strada da Rocca d'Aspide per Bellosguardo a Sant'Angelo Fasanella;
32. Strada da Amalfi per Positano a Meta sulla linea da Castellammare a Sorrento;
33. Strada da Sarno per Bracigliano a Forino;
34. Strada da Paternopoli per Montella verso Acerno;
35. Strada della Baronìa che, partendò da Grottaminarda, va ad incontrare la provinciale di Melfi;
36. Strada dall'Aia di Martinelli alla nazionale di Matera;
37. Strada da Foiano per Montefalcone, Gi-
nestra, Castelfranco alla stazione ferroviaria di Greci;
38. Strada da Cerignola a Lavello;
39. Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all'Appulo-Sannitica;
40. Strada da Pietracatella a Campo Marino;
41. Strada in prolungamento di quella del Trigno da Trivento a Campobasso per Torella e Castropignano, e sua diramazione da Torella alla comunale di Frosolone;
42. Strada da Guilmi alla stazione di Casalbordino;
43. Strada da Perano a Castiglione Messer Marino;
44. Strada da Sotto Chieti per Pretoro, all'incontro della strada da Francavilla a Lama dei Peligni, per Semivicoli e Penne;
45. Strada dal Vomano sotto Forcella a Penne per Bisenti e Bacucco e sua diramazione Bisenti-Elice-Marina;
46. Strada da Opi per Forca d'Acero a San Donato;
47. Strada dalla Marsicana presso Cerchio ad Alfedena;
48. Strada da Santa Lucia nel Circolano per la valle del Salto a Rieti; e diramazione da Santa Lucia per i Prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda-Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo;
49. Strada dalla Barca dei Monaci a Radusa;
50. Strada da Lercara a Chiusa per la Filaga;
51. Strada di San Giuseppe dei Mortilli, da Poggio reale a San Cippirello;
52. Strada da Francavilla a Lama dei Peligni per Semivicoli a Penne;
53. Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo;
54. Strada da Sant'Agata all'incontro della nazionale Termini-Taormina;
55. Strada da Rotonda per Viggianello alla nazionale del Sinni presso Favale;
56. Strada da Agnone a San Barnaba presso San Buono;
57. Strada delle Radici, da Sassuolo alle Radici in Val di Secchia;
58. Strada dalla nazionale Pontebbana presso i piani di Portis per Tolmezzo, Rigolato, Sappada e Santo Stefano a Montecroce;
59. Diramazione della precedente, da Villa

Santina per Ampezzo, Lorenzago ed Auronzo al monte Mesurino.

» c) Appartengono alla terza serie le strade:

60. Strada provinciale dalla marina, di Cantanzaro per Vattiato a Cutro;

61. Strada da Sessa a Mignano;

62. Strada di Pontereale, da Capriati fino al ponte di 25 archi sul Volturmo. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Le provincie, nel cui territorio sono poste le strade provinciali della prima e seconda serie, dovranno stabilire nei loro bilanci le somme necessarie perchè rientri nelle Casse dello Stato, in annualità eguali, nel periodo di quattordici anni, incominciando dall'anno in cui i lavori sieno intrapresi in ciascuna provincia, la parte della spesa loro attribuita per le strade medesime.

» L'iscrizione di tali spese nei bilanci provinciali sarà obbligatoria.

» Questa obbligazione si estenderà anche a quelle somme maggiori che potessero eventualmente occorrere per le costruzioni rispettive. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Entro sei mesi, dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli provinciali delibereranno sull'andamento generale delle strade di prima e seconda serie, che sarà approvato a termini dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865, allegato F.

» Se i Consigli non delibereranno in questo termine, il Ministero promuoverà l'approvazione degli andamenti proposti dal Genio civile, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

» Nei casi previsti dal paragrafo secondo del citato articolo di legge, ove nel termine di due mesi, dalla comunicazione del Ministero, i Consigli provinciali non daranno le loro repliche, si riputeranno assenzienti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. »

(Approvato.)

Art. 5.

« La costruzione e la spesa delle strade provinciali comprese nella terza serie è per le pro-

vincie obbligatoria, ed è obbligatorio il relativo contributo pei comuni interessati.

» Le provincie ed i comuni dovranno provvedere alla spesa di costruzione delle dette strade, mediante stanziamenti obbligatori ripartiti sopra otto bilanci comunali, cominciando da quello del 1876.

» Gli stanziamenti annuali potranno essere superiori, ma non inferiori all'ottava parte della spesa assegnata a ciascuna amministrazione.

» Il sussidio sarà assegnato al momento in cui, determinato mediante regolari progetti il costo dell'opera, si darà mano ai lavori.

» L'opera sarà appaltata dalla Deputazione provinciale, e collaudata coll'intervento di un ingegnere del Governo. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Le disposizioni contenute negli articoli 5, 8, 9, 10, 12 e 14 della legge 27 giugno 1869, N. 5147, sono applicabili alle strade di cui all'articolo 2 della presente legge.

» Per le strade provinciali di terza serie, decretate colla presente legge o colla legge 27 giugno 1869, le provincie sono autorizzate ad assumere a loro carico, in tutto od in parte, la spesa spettante ai comuni. »

Art. 7.

« È approvata la spesa di lire 46,824,000 per le strade provinciali comprese nella prima e seconda serie, di cui all'articolo 2.

» È approvata quella di lire 596,000 per concorso dello Stato alla costruzione delle strade provinciali comprese nella terza serie, di cui all'articolo 2. »

Art. 8.

« La spesa così autorizzata col precedente articolo 7 di lire 47,420,000 si ripartirà sui bilanci dei lavori pubblici in apposito capitolo, col titolo :

Spesa per la costruzione di strade provinciali nelle provincie più deficienti di viabilità col concorso di queste provincie o comuni, nel modo seguente:

1876	L.	500,000
1877	»	2,500,000
1878	»	4,500,000
1879	»	5,000,000
1880	»	6,000,000

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1875

1881 »	7,000,000
1882 »	7,000,000
1883 »	7,000,000
1884 »	7,920,000

Totale . . . L. 47,420,000

(Approvato.)

Art. 9.

« I tronchi delle strade indicate all'articolo 2, i quali al 1 gennaio 1876 si trovassero ultimati, saranno consegnati alle provincie per provvedere al loro mantenimento.

» I tratti in costruzione per le strade medesime passeranno allo Stato, od alle provincie, se da quello o da queste dovranno essere compiuti.

» I fondi stanziati dalle provincie o dai comuni per la costruzione o sistemazione di tali tronchi sul bilancio 1875 ed anni precedenti, che non fossero stati erogati al 31 dicembre 1875, dovranno essere o versati nelle casse dello Stato se appartengono a strade comprese fra le provinciali di prima e seconda serie, o in quelle delle provincie per le strade della terza serie.

» Saranno applicabili ai tronchi di strade medesime le disposizioni degli articoli 88 e 89 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, restando a carico delle amministrazioni, cui prima appartenevano, le spese dei lavori da esse eseguiti anteriormente alla consegna, comprese le indennità per occupazioni ed espropriazioni. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Cesserà il sussidio accordato colla legge del 30 agosto 1868 a quelle strade comunali obbligatorie comprese nell'articolo 2, che passano fra le provinciali, per tutti quei lavori che per gli effetti della presente legge passano a carico dello Stato e delle provincie. »

(Approvato.)

Art. 11.

« Le opere occorrenti alla costruzione e sistemazione delle strade indicate all'articolo 2 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità. »

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà votato cogli altri a squittinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di ripresentare al Senato un progetto di legge che era già stato presentato dal mio predecessore, onorevole Correnti, sulla conservazione dei monumenti ed oggetti di arte e di archeologia. (V. *Atti del Senato N. 65.*)

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Siccome questo progetto di legge è stato studiato altra volta da una Commissione senatoria speciale nominata dall'onorevolissimo nostro Presidente, io farei la proposta che esso venisse rimandato alla Commissione medesima, con facoltà al signor Presidente di provvedere con altre nomine alla mancanza di quei membri che per avventura fossero assenti od impediti.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta dall'onorevole Senatore Chiesi.

Se non vi sono opposizioni, la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi s'intenderà approvata.

La Presidenza provvederà poi a sostituire qualche Commissario nel caso di sua assenza o di impedimento.

Discussione del progetto di legge per maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa.

Si dà lettura del progetto:

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge: (Vedi *infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1875

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale s'intende chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

« Sono autorizzate le seguenti maggiori straordinarie spese a compimento delle opere marittime sottoindicate:

a) Costruzione di un nuovo molo a Porto Empedocle o di Girgenti per . . .	L. 1,650,000
b) Prolungamento del molo militare o di S. Vincenzo nel porto di Napoli per	» 2,055,000
c) Costruzione del molo di protezione nel porto di Castellammare di Stabia per	» 100,000
d) Costruzione dell'antemurale nel porto di Salerno per	» 300,000
e) Costruzione della diga a difesa della cala nel porto di Palermo per	» 750,000
f) Costruzione di banchine a Venezia per	» 900,000
g) Costruzione del porto di Bosa	» 185,000
Totale	L. 5,940,000

È aperta la discussione su quest'articolo.
Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.
Chi lo approva, sorga.
(Approvato.)

Art. 2.

« Le dette somme saranno stanziare nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici, a seconda del progredire delle opere, cominciando:

Dal 1875 sotto il capitolo 115 di quel bilancio pel porto di Girgenti	L. 605,000
Id. sotto il capitolo 119 <i>ter</i> di quel bilancio pel porto di Napoli	» 375,000
Id. sotto il capitolo 110 <i>bis</i> pel porto di Castellammare	» 25,000
Id. sotto il capitolo 122 <i>bis</i> pel porto di Salerno	» 40,000
Id. sotto il capitolo 120 pel porto di Palermo	» 76,000
Id. sotto il capitolo 128 pel porto di Venezia	» 140,000
E dal 1876 sotto apposito capitolo da istituirsi pel porto di Bosa.	» 60,000

(Approvato.)

Art. 3.

« Nei bilanci attivi del Ministero delle Finanze dal 1875 in poi verranno, sotto appositi capitoli, iscritte le quote dovute dagli enti morali cointeressati, giusta la legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F, a titolo di concorso nelle indicate spese. »
(Approvato.)

Anche lo squittinio segreto su questo progetto sarà fatto più tardi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe ora la discussione dei seguenti progetti di legge riguardanti:

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873, N. 48;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874, N. 49;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874, N. 50;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875, N. 51;

Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875, N. 52.

Questi progetti non essendo d'urgenza, il Senato se ne occuperà quando verranno in discussione altre leggi finanziarie.

Ora si passerà allo scrutinio segreto delle tre leggi che furono oggi discusse.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente:

Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa:

Votanti	74
Favorevoli	63
Contrari	11

(Il Senato adotta.)

Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari:

Votanti	74
Favorevoli	70
Contrari	4

(Il Senato adotta.)


Costruzione di strade nelle Provincie che più difettano di viabilità:

Votanti	75
Favorevoli	64
Contrari	11

(Il Senato adotta.)

Per la ventura tornata i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6).





1950

LXXV.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Presentazione di nove progetti di legge, di due de' quali è chiesta e accordata l'urgenza.*

La seduta è aperta a ore 4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno e della Guerra.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno per modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria degli imputati, progetto già approvato dall'altro ramo del Parlamento (V. *Atti del Senato*, N. 66); l'altro pel riordinamento del notariato (V. *Atti del Senato*, N. 69).

Questo secondo progetto fu iniziato in quest'alto Consesso e venne da lui approvato. Ultimamente ebbe esso altresì l'approvazione della Camera dei Deputati, la quale v'introdusse poche e lievi varianti. Importando assai che questo progetto convertasi finalmente in legge, per soddisfare al desiderio generale del paese, io pregherei il Senato a volersene occupare in via d'urgenza e deferirne l'esame a quella Commissione istessa alla quale venne affidato questo incarico la prima volta, autorizzando l'onorevolissimo signor Presidente a surrogarne i membri che fossero mancanti ovvero assenti.

Ho inoltre l'onore di presentare al Senato un progetto di legge in nome dell'onorevole mio collega Ministro dei Lavori Pubblici che riguarda disposizioni organiche relative alle spese

per le opere idrauliche di seconda categoria (V. *Atti del Senato* N. 70).

Infine ho l'onore di presentare tre progetti di legge in nome dell'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze; il primo per una tassa sopra alcune qualità di tabacchi (V. *Atti del Senato* N. 67); il secondo per anticipazioni sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al demanio (V. *Atti del Senato*, N. 68); il terzo infine per l'approvazione di una convenzione tra le finanze ed il municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali e pel compimento della costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare (V. *Atti del Senato*, N. 71).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi progetti di legge, tanto di competenza sua quanto di competenza degli onorevoli suoi colleghi. Essi saranno stampati e avranno corso a termini del Regolamento.

Per quello sul riordinamento del notariato, l'onorevole Ministro ha chiesto due cose: la prima, che venga esaminato d'urgenza; la seconda, che sia deferito alla stessa Commissione ch'ebbe ad esaminarlo l'altra volta, con mandato al Presidente di surrogarne quei membri che fossero mancanti od assenti.

Interrogo il Senato se approva la proposta che sia esaminato d'urgenza, come pure quella di deferire al Presidente il mandato per la surrogazione dei membri assenti o mancanti.

Chi approva queste proposte, sorga.

(Approvate.)

Sarà cura del Presidente di tosto adempiere il mandato che gli viene deferito.

La parola è al signor Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per autorizzazione al Comune di Bergamo di tumulare le salme di Giovanni-Simone Mayr e di Gaetano Donizetti, nella Basilica di Santa Maria Maggiore di detta città (V. *Atti del Senato*, N. 72).

Ho inoltre l'onore di presentare al Senato altro progetto, che fu pure approvato dall'altro ramo del Parlamento, per una proroga della facoltà accordata al Governo dalla legge comunale, di riunirei piccoli Comuni (V. *Atti del Senato*, N. 73).

Prego il Senato di volere esaminare e discutere d'urgenza questo secondo progetto, in vista che col 30 del corrente mese scade la facoltà che ha il Governo di fare le aggregazioni dei Comuni contemplati in questo progetto; e siccome molte pratiche relative a queste aggregazioni sono in corso, e stanno per essere definite, sarebbe dispiacente che l'attuale Sessione fosse prorogata, senza che questa facoltà venisse accordata al Governo, poichè ciò l'obbligherebbe a sospendere i lavori già fatti e che si stanno facendo, per l'aggregazione dei piccoli Comuni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'Interno della presentazione di questi due progetti che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

E siccome ha chiesto l'urgenza per il secondo, interrogo il Senato se intende accordarla.

Chi approva ne sia accordata l'urgenza, sorga.

(Approvato.)

La parola è al signor Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, che si riferisce a spese straordinarie per continuare i lavori della carta topografica d'Italia. (V. *Atti del Senato*, N. 74).

Siccome questo progetto di legge piuttosto che tecnico, è essenzialmente finanziario, poichè si tratta di proseguire i lavori da ultimarsi per il resto d'Italia, lavori, che sono

già ultimati per le provincie napoletane e siciliane, così prego il Senato a volerlo deferire alla Commissione permanente di Finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e sottoposto all'esame della Commissione permanente di Finanza.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 4 e 1/4).

RETTIFICAZIONI

Nel resoconto della tornata del 26 scorso maggio a pag. 1931, colonna 1, linea 22, dove leggesi: *dovendosi mettere un esercito in piede di guerra, e mandarlo alla frontiera per difendere il paese, se ne sono esonerati per quell'anno di servizio, sono soldati perduti*; leggasi invece: *dovendosi nel frattempo mettere un esercito sul piede di guerra e mandarlo alla frontiera per difendere il paese, tutti quelli che godono del ritardo del servizio sono soldati perduti*.

A pag. 1931, colonna 2, linea 33; dove leggesi: *la ferma che non interessa*; leggasi invece: *la ferma e il congedo illimitato; quella non interessa*.

A pag. 1931, colonna 2, linea 38; dove leggesi: *pensiero, abbiamo dunque*; leggasi: *pensiero. Rimane dunque, ecc.*

Nel resoconto della seduta del 28 scorso maggio a pag. 1980, colonna 1^a alle linee da 35 a 50 vanno sostituite le seguenti:

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare per incarico anche dei miei colleghi della Marina e delle Finanze i seguenti progetti di legge:

Maggiori spese per lavori nell'arsenale militare marittimo di Spezia. (*Vedi Atti del Senato*, N. 62):

Maggiore spesa per l'approfondamento ed allargamento dei canali di grande navigazione nell'estuario di Venezia (*Vedi Atti del Senato*, N. 57).

Spesa straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conse-

guenza delle piene avvenute nel 1872 (*Vedi Atti del Senato, N. 58*).

Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio (*Vedi Atti del Senato, N. 59*).

Maggiore spesa occorrente alla costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave lungo la strada nazionale Callalta in provincia di Treviso (*Vedi Atti del Senato, N. 60*).


Maggiore spesa per compiere il trasferimento della Capitale in Roma (*Vedi Atti del Senato, N. 61*).

Maggiore spesa per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia. (*Vedi Atti del Senato, N. 63*).

Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali (*Vedi Atti del Senato, N. 64*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questi otto progetti di legge che saranno stampati e sottoposti per ragione di competenza all'esame della Commissione permanente di finanza.





LXXVI.

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Congedi — Sunto di petizioni — Presentazione di un progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della seduta del 28 maggio che è approvato.Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge il processo verbale della seduta del 6 giugno che è pure approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro delle Finanze di 400 esemplari di ciascuna delle seguenti relazioni:

*Del servizio nelle Direzioni del Contenzioso finanziario;**Del Commissariato governativo presso la Società per la vendita dei beni demaniali;**Dell'Amministrazione delle Gabelle;**Del servizio del Tesoro;**Delle imposte dirette;**Della tassa sul macinato.*Il Presidente della Società per i diritti civili dei coniugi e dei figli, del *Regolamento di quella Società.*Il Dott. Pacifico Valussi, di una sua *Memoria sulle opere pie nella società italiana presente.*Il Prefetto di Catania, di alcuni *Cenni storici sull'istituto nautico di quella città.*L'avv. Vittorio Odiard, delle *Notizie di Bardonecchia* scritte dal cav. Luigi Des Ambrois.Il signor Camillo Montagnola, di alcuni esemplari di un suo *Discorso critico-economico-politico sui progetti del generale Garibaldi.*Il Ministro delle Finanze, di 100 esemplari dell' *Annuario delle finanze per il 1875.*Il signor F. P. Cestaro, di una sua *Ode per la nuova corazzata DUILIO.*La Commissione Centrale di beneficenza di Milano, del *Bilancio consuntivo 1874 delle Casse di risparmio di Lombardia.*Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, del *Primo volume della prima serie (1869) e dei fascicoli di gennaio e febbraio 1874 del Bollettino industriale del Regno e di 80 esemplari della Relazione sull'amministrazione dell'economato generale del 1874.*Il Senatore comm. Fiorelli, della sua *Descrizione di Pompei*, e di una *Relazione sopra quegli scavi dal 1861 al 1872.*I prefetti di Sondrio, Girgenti, Pesaro, Perugia, Forlì, Cosenza, Udine, Chieti e Mantova, degli *Atti di quei Consigli provinciali.*S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano, Presidente del Consorzio nazionale, di 200 esemplari del *Bollettino ufficiale* di quel Consorzio.

I signori Senatori Menabrea e Pantaleoni domandano un congedo di un mese per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 160. Alcuni furieri maggiori della Guardia Nazionale di Roma in previsione che pel rior-

dinamento della milizia comunale abbia a cessare il loro impiego, invocano l'appoggio del Senato onde ottenere dal Governo un altro mezzo per provvedere alla propria sussistenza.

161. I sindaci dei Comuni di Porta al Borgo, Porta S. Marco, Porta Carratica e Porta Lucchese (Circondario di Pistoia, provincia di Firenze) porgono al Senato motivate istanze onde ottenere che dal Governo non venga secondato il voto espresso dal Consiglio Provinciale di Firenze per l'aggregazione di quei Comuni al territorio esterno del Comune di Pistoia.

162. La Giunta comunale di Salza Irpina (Avellino), richiama l'attenzione del Senato sopra le disposizioni dei progetti di legge relativi al reclutamento dell'esercito ed alla milizia territoriale e comunale acciò sia convenientemente provveduto alla sicurezza pubblica ed alla tutela della privata proprietà.

163. Giuseppe De Negri, notaro di Genova, sottopone alle considerazioni del Senato alcune osservazioni intorno al progetto di legge sul notariato.

164. La Deputazione provinciale di Reggio (Emilia) ricorre al Senato onde ottenere che nel progetto di legge relativo alle disposizioni organiche circa le spese per opere idrauliche di seconda categoria siano introdotte alcune modificazioni.

165. Il sacerdote don Primo Tamba di Lugo ricorre al Senato onde ottenere che dal Governo gli venga accordata una pensione sopra il beneficio conferitogli con Bolla pontificia in risarcimento del danno patito pel denegato *exequatur*.

166. Gabellini Pietro, notaio a S. Giovanni Marignano (Forlì), ricorre al Senato onde ottenere che nel progetto di legge sul riordinamento del notariato venga introdotta un'aggiunta che provveda ai notai cui sia venuto meno l'uso delle mani e della vista.

167. La Giunta comunale di Fermo ricorre al Senato onde ottenere che l'articolo 2 del progetto di legge relativo alla facoltà accordata al Governo per la riunione dei piccoli Comuni venga modificato in modo da assoggettare alla legge comune l'aggregazione della parrocchia S. Giorgio al Comune di Porto San Giorgio.

168. La Giunta Municipale di Lodi fa istanza perchè venga dal Senato accettata la proposta

adottata dalla Camera dei Deputati in ordine al collocamento degli Archivi notarili.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Per incarico del Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato il bilancio definitivo di previsione della entrata e della spesa per l'anno 1875 già approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta di ieri (*Vedi Atti del Senato N. 75*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà inviato alla Commissione permanente di Finanza.

Il Senato è convocato in seduta pubblica pel giorno 21 corrente per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875;

Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875;

Riordinamento del notariato (*d'urgenza*);
Spesa straordinaria per lavori di difesa dello Stato;

Provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro;

Provvista di armi da fuoco portatili a retrocarica;

Approvvigionamento di mobilitazione dell'Esercito;

Modificazioni alla legge 14 giugno 1874, N. 1999, sui lavori di difesa del golfo della Spezia;

Approvazione di una dichiarazione relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1875

gennaio 1874, tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera;

Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea Roma-Civitavecchia) a Fiumicino;

Maggiore spesa per l'approfondamento ed allargamento dei canali di grande navigazione nell'estuario di Venezia;

Spesa straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene avvenute nel 1872;

Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio;

Maggiore spesa occorrente alla costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave lungo la strada nazionale Callalto in provincia di Treviso;

Maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma;

Maggiori spese a compimento di lavori in corso nell'arsenale militare marittimo di Spezia;

Maggiore spesa per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia;

Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali;

Tassa sopra alcune qualità di tabacchi;

Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al demanio;

Approvazione della convenzione tra le Finanze ed il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali e pel compimento della costruzione d'un carcere giudiziario a sistema cellulare;

Tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donizzetti nella basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo;

Proroga della facoltà accordata al Governo per la riunione dei piccoli Comuni;


Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia;

Approvazione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875.

Tutti questi progetti, comprensivamente all'ultimo, o sono in pronto, o saranno in pronto pel giorno stabilito per la seduta. Potranno inoltre essere posti all'ordine del giorno anche quei progetti di legge che il Governo potrà presentare in questo frattempo.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).





LXXVII.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Presentazione di sette progetti di legge — Messaggi del Presidente della Camera dei Deputati — Proposta del Presidente, approvata — Congedo.*

La seduta è aperta alle ore 4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Presentazione di sette progetti di legge.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni progetti di legge recentemente votati dalla Camera dei Deputati:

1. Alienazioni di fabbricati demaniali posti in Roma in piazza Colonna, in Torino in piazza Carlo Emanuele II (*V. Atti del Senato N. 78*).

2. Autorizzazione al Governo di anticipare lire 5 milioni in buoni del Tesoro alla Società di navigazione a vapore *La Trinacria* (*V. Atti del Senato N. 79*).

3. Provvedimenti ferroviari d'urgenza (*V. Atti del Senato N. 80*).

4. Convenzione per la costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari (*V. Atti del Senato N. 81*).

5. Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del

primo circondario consorziale di Ferrara (*V. Atti del Senato N. 82*).

6. Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata, a sezione ridotta, dalla stazione di Ciampino sulla linea Roma-Napoli e Nemi. (*V. Atti del Senato N. 83*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e avranno corso a norma del Regolamento.

La parola è all'onorevole Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, approvato dalla Camera elettiva (*V. Atti del Senato N. 84*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge, al quale sarà pure dato corso a termini del Regolamento.

Darò lettura al Senato di due note trasmesse dall'onorevole Presidente della Camera dei Deputati.

Roma, 17 giugno 1875.

« Nella tornata di ieri la Camera ha discusso ed approvato il progetto di legge, d'iniziativa parlamentare, per un'inchiesta sulla Sicilia.

» Il sottoscritto ha pertanto l'onore di tras-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1875

metterlo a S. E. il vice-Presidente del Senato del Regno, onde si compiaccia porlo all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il Presidente della Camera

G. BIANCHERI. »

Roma, addì 17 giugno 1875.

« Nella tornata di ieri (16) la Camera ha discusso ed approvato il progetto di legge d'iniziativa parlamentare intitolato :

« Opere idrauliche per preservare la città di » Roma dalle inondazioni del Tevere. »

» Il sottoscritto ha l'onore di trasmetterlo a S. E. il vice-Presidente del Senato del Regno onde si compiaccia porlo all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il Presidente della Camera

G. BIANCHERI. »

A norma del nostro Regolamento questi progetti dovrebbero essere stampati e distribuiti negli Uffici per il loro corso ordinario. Devo peraltro avvertire che il mandato dei nostri Uffici sarebbe già spirato; quindi, attenendoci rigorosamente al Regolamento converrebbe oggi procedere al sorteggio dei nuovi Uffici e atten-

derne la costituzione, per poi distribuire loro questi progetti di legge. Il Senato, in certi casi ha creduto potersi dispensare dalla rigorosa osservanza del Regolamento; perciò io propongo che stante la strettezza del tempo e dei calori che sempre più incalzano, il Senato voglia confermare gli Uffici tali quali furono sorteggiati nell'ultimo bimestre, sicché ai medesimi abbiano a rimettersi i progetti di legge oggi presentati. In tal modo, tra oggi e domani potrà eseguirsi la stampa, e gli Uffici potranno riunirsi lunedì prima della seduta pubblica per la nomina dei rispettivi Commissari.

Interrogo il Senato se approva questa mia proposta.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.


(Approvato.)


Si ritiene adunque che il Senato approva che sia confermato il mandato agli Uffici come si trovano attualmente costituiti.

Prima di sciogliere la seduta devo comunicare al Senato che il Senatore Arese domanda il congedo di un mese per motivi di famiglia.

Non facendosi osservazioni, questo congedo si riterrà per accordato.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 4 1/2).





LXXVIII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggio del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873 — Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874 — Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874 — Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875 — Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875 — Discussione del progetto di legge: Riordinamento del notariato — Approvazione degli art. 1 e 2 — Dichiarazione del Senatore Chiesi all'art. 3, e raccomandazione del Senatore Lauzi ai quali risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Schiarimento chiesto dal Senatore Tabarrini cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli successivi dal 4 al 100 inclusive — Dubbio del Senatore Ferraris sull'art. 101, cui rispondono il Ministro di Grazia e Giustizia e il Senatore Astengo, Relatore — Approvazione degli articoli dal 101 al 155 ultimo del progetto e dell'annessavi tariffa — Approvazione per articoli de' seguenti progetti di legge: Spesa straordinaria per lavori di difesa dello Stato — Provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro — Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica — Approvvigionamento di mobilitazione dell'esercito — Modificazione alla legge 14 giugno 1874, N. 1999, sui lavori di difesa del golfo della Spezia.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, dei Lavori Pubblici e della Guerra, e più tardi intervengono i Ministri della Marina, degli Affari Esteri, dell'Interno, ed il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Il suddetto Senatore, *Segretario*, BERETTA dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:
N. 169. Giuseppe De Negri, notaio a Genova,

sottopone al Senato alcune osservazioni intorno al progetto di legge sul riordinamento del notariato.

170. Merighi Vittorio fa istanza al Senato perchè sia sospesa l'approvazione del progetto di legge che dichiara di pubblica utilità i lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, di una *Medaglia fatta coniare in occasione del quarto centenario di Ariosto.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dei *Risultati del movimento della popolazione nel 1873.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Il signor Drochi Luigi, di un suo *Canto*, intitolato: *Garibaldi a Roma*.

La società di navigazione R. Rubattino e C., di una *Statistica sul movimento merci e passeggeri nei piroscafi di quella società nel 1874*.

I Prefetti di Reggio (Calabria) e Porto Maurizio, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1874*.

Chiedono un congedo di un mese, per motivi di salute, i Senatori Musio, Di Belgioioso Carlo, Cialdini, Salvagnoli-Marchetti, Sanvitale, Di Campello, e di 15 giorni, per lo stesso motivo, il Senatore Strozzi e il Senatore Galeotti di 8; di un mese per motivi di famiglia, i Senatori Di Belgioioso Luigi, Gallotti e Martinengo, e di 15 giorni, pure per motivi di famiglia, il Senatore Di Torrearsa, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio, pervenuto alla Presidenza dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

A S. E. il Presidente del Senato.

« In conformità della disposizione contenuta nell'art. 5 del R. Decreto 15 dicembre 1872, N. 1175, ho l'onore di presentare al Senato 200 copie della *Relazione del Consiglio direttivo sulla R. scuola superiore di Commercio in Venezia, per l'anno scolastico 1873-1874*, la

quale è stata dal Consiglio medesimo trasmessa al Ministero, secondo che è prescritto dall'articolo 12 dello Statuto della scuola anzidetta, approvato col R. Decreto 6 agosto 1857, N. 4530.»
Roma, 16 giugno 1875.

Per il Ministro
E. MORPURGO.

Discussione di vari progetti di legge.

L'ordine del giorno reca la discussione di diversi progetti di legge, primo fra i quali è: Convalidamento di decreti reali di prelevamento di somme del fondo per spese impreviste dell'anno 1873.

Si dà lettura dell'articolo unico, di cui si compone questo progetto di legge.

Articolo unico.

Sono convalidati i tre Decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese impreviste, stanziato al Capitolo 184 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1873.

Si dà pure lettura della tabella annessa.

Tabella delle somme prelevate coi seguenti decreti reali dal fondo iscritto al capitolo 184 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1873, per le spese impreviste, e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei Ministeri Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio indicati nell'annesso elenco (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.)

Decreto reale di autorizzazione			Ministero
Numero	Data	Somme prelevate	
1750	28 dicembre 1873	88,300 »	Finanze.
1751	Idem	468,125 »	Detto.
1753	Idem	8,000 »	Agricoltura, Industria e Commercio.
		564,425 »	

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Elenco dei capitoli del bilancio 1873 ai quali furono portate in aumento le somme prelevate dal fondo per le spese impreviste coi tre decreti reali descritti nella precedente tabella.

Numero	Denominazione	Somma
Ministero delle finanze.		
106	Fitto di locali in servizio della guardia doganale	50,000 »
115	Fitto di locali (Dogane).	6,000 »
125	Stipendi agli impiegati dei magazzini di depositi di sali	28,000 »
126	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito di sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio	4,300 »
91	Indennità agli ispettori (Imposte dirette)	35,000 »
94	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse (Imposte dirette)	15,125 »
95	Fitto di locali (Imposte dirette)	18,000 »
214	Spese diverse residue 1870 e retro pel prestito nazionale del 28 luglio 1866	400,000 »
Totale		556,425 »
Ministero di agricoltura, industria e commercio.		
17	Ispezioni alle società industriali ed agli istituti di credito	3,000 »
55 bis	Costruzioni di alcuni locali nell'edifizio del Ministero	5,000 »
Totale		8,000 »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola la discussione generale è chiusa, e trattandosi di un solo articolo, questo progetto sarà votato a squittinio segreto.

Veniamo al N. 2 dell'ordine del giorno, cioè al progetto di legge per convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874.

Anche questo progetto consta di un articolo unico.

Se ne dà lettura coll'annessavi tabella.

Articolo unico.

Sono convalidati i Decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal Fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo N. 179 del Bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Tabella delle somme prelevate dal fondo di lire 6,500,000 iscritto al capitolo del N.179 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874 per le spese impreviste, e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei diversi Ministeri, indicati nell'annesso elenco (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026).

Decreto reale di autorizzazione			MINISTERO	Capitolo
Numero	Data	Somma prelevata		
2022	11 luglio 1874	45,000	» Lavori pubblici	153 <i>quater</i>
2023	Id.	2,500,000	» Lavori pubblici	100 <i>bis</i>
2045	9 agosto 1874	200,000	» Lavori pubblici	248
2046	Id.	14,859 67	Istruzione pubblica	58
2047	Id.	35,000	Istruzione pubblica	39, 55
2048	Id.	200,000	Marina	45, 63 <i>septies</i>
2067	29 agosto 1874	832 96	Istruzione pubblica . . L. 820 »	63 <i>septies</i>
			Agricoltura, Ind. e Comm. » 12 96	56
2087	6 settembre 1874	100,000	» Finanze	103
2088	Id.	45,000	» Finanze	169 <i>ter</i>
2089	Id.	2,500	» Istruzione pubblica	63 <i>novies</i>
2090	Id.	22,851 72	Marina	23
2107	22 settembre 1874	500,000	» Interno	33
2108	Id.	200,000	» Lavori pubblici	55
2109	Id.	80,000	» Lavori pubblici	100 <i>bis</i>
2110	Id.	2,000	» Finanze	256
2111	Id.	26,900 94	» Lavori pubblici	57
2112	Id.	20,000	» Interno	155
2113	Id.	40,000	» Lavori pubblici	82
				58
	<i>Da riportarsi</i>	4,034,945 29		

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Decreto reale di autorizzazione			MINISTERO	Capitolo
Numero	Data	Somma prelevata		
	<i>Riporto</i>	4,034,945 29		
2114	22 settembre 1874	20,000 »	Finanze	135
2133	7 ottobre 1874	200,000 »	Finanze	126
2134	Id.	3,400 »	Lavori pubblici	200
2204	5 novembre 1874	38,000 »	Agricoltura, Industria e Commercio .	7
2205	Id.	5,000 »	Agricoltura, Industria e Commercio .	34
2206	Id.	205,000 »	Finanze	173
2207	Id.	2,718 »	Istruzione pubblica	63 <i>decies</i>
2208	Id.	15,000 »	Lavori pubblici	43
2234	12 novembre 1874	127,902 10	Interno	66
2235	Id.	84,000 »	Lavori pubblici	196
2236	Id.	350,000 »	Finanze	96
2243	15 novembre 1874	273,000 »	Agricoltura, Industria e Commercio .	31
2244	Id.	12,548 94	Interno	9
2245	Id.	6,000 »	Istruzione pubblica	3
2258	19 novembre 1874	30,000 »	Lavori pubblici	58
2250	Id.	100,000 »	Finanze	170
2251	Id.	145,000 »	Lavori pubblici	182 <i>bis</i>
2262	Id.	1,900 »	Interno	50
	Totale . . .	5,654,414 33		

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se niuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa e questo progetto, essendo composto di un solo articolo, sarà votato a squittinio segreto.

Segue il N. 3: Progetto di legge per convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874.

Si dà lettura dell'articolo unico di cui componesi questo progetto.

Articolo unico.

Sono convalidati i Decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal *Fondo per le spese impreviste*, stanziato al capitolo 179 del Bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874.

Si dà ora lettura dell'annessavi tabella:

Tabella delle somme prelevate dal fondo di lire 6,500,000 inscritto al capitolo N. 179 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874 per le spese impreviste, e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei diversi Ministeri, indicati nell'annesso elenco (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026).

Decreto reale			MINISTERO	Capitolo
Numero	Data	Somma prelevata		
2305	27 dicembre 1874	640,000	» Finanze	169 <i>quater</i>
2306	Id.	15,000	» Affari esteri	2
2307	Id.	250	» Agricoltura, Industria e Commercio	10
		1,500		16
2308	30 dicembre 1874	12,000	» Finanze	20
		97,000		22
2309	Id.	74,000	» Finanze	24
		100		134
Totale . . .		839,850		

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Elenco dei capitoli del bilancio 1875, ai quali furono portate in aumento le somme prelevate dal Fondo per le spese impreviste.

Numero	DENOMINAZIONE	Somma
Ministero delle finanze.		
20	Pensioni del Ministero di istruzione pubblica	12,000 »
22	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici.	97,000 »
24	Pensioni del Ministero della marina.	74,000 »
134	Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative	100 »
169 quater	Spesa per le opere e le espropriazioni occorrenti per l'ap- plicazione al porto franco di Genova degli articoli 35 e 42 del regolamento doganale 11 settembre 1862	640,000 »
Totale		823,100 »
Ministero d'agricoltura, industria e commercio.		
10	Ufficio centrale dei saggi	250 »
16	Ispezioni alle società industriali ed agli istituti di credito.	1,500 »
Totale		1,750 »
Ministero degli affari esteri.		
2	Stipendi del personale all'estero	15,000 »
RIEPILOGO		
	Ministero delle finanze	823,100 »
	Ministero di agricoltura, industria e commercio.	1,750 »
	Ministero degli affari esteri.	15,000 »
Totale		839,850 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e il progetto essendo composto di un articolo, sarà cogli altri votato a squittinio segreto.

Passiamo al N. 4: Progetto di legge per convalidazione di Decreti Reali, di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.

Anche questo progetto consta di un articolo unico.

Se ne dà lettura colla tabella che vi è annessa.

Articolo unico.

Sono convalidati i due Decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese impreviste stanziato al Capitolo N. 178 dello stato di prima previsione 1875 per la spesa delle Finanze.

Tabella delle somme prelevate coi seguenti decreti reali dal fondo inscritto al capitolo N. 178 dello stato di prima previsione 1875 per la spesa delle finanze, per le spese impreviste, e portate in dumento ai capitoli dei bilanci dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, e indicati nell'annesso elenco (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026).

Decreto reale di autorizzazione			MINISTERI
Numero	Data	Somma prelevata	
2397	28 marzo 1875	400,000 »	Lavori pubblici.
2422	4 aprile 1875	150,000 »	Finanze.
	L.	550,000 »	

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Elenco dei capitoli del bilancio 1875 ai quali furono iscritte le somme prelevate dal fondo per le spese impreviste coi due decreti reali descritti nella precedente tabella.

Numero	DENOMINAZIONE	Somma
Ministero delle finanze.		
95 bis	Anticipazioni di spese di perizie, a sensi dell'articolo 18 della legge 13 settembre 1874, n.2056 (servizio del macinato.)	150,000 »
Ministero dei lavori pubblici.		
238	Assestamenti e riparazioni straordinarie alle opere idrauliche in causa delle piene del 1872	400,000 »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, ed anche questo progetto che non consta che di un solo articolo, sarà votato cogli altri a squittinio segreto.

Viene da ultimo il N. 5: Progetto di legge per convalidazione di Decreto Reale, di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

È convalidato il Decreto Reale 14 gennaio 1875, N. 2327, con cui venne autorizzata la prelevazione di L. 200,000 dal Fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo 178 dello stato di prima previsione 1875 per la spesa delle Finanze, in aumento al capitolo N. 42, *Arsenale della Spezia*, dello stato di prima previsione medesimo pel Ministero della Marina.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale, ed anche questo progetto sarà votato a suo tempo a squittinio segreto, non componendosi che di un articolo unico.

Discussione del progetto di legge sul Riordinamento del Notariato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge riguardante il *Riordinamento del notariato* che il Senato dichiarò di urgenza.

Questo progetto di legge fu presentato sino dal 1868 e dal Senato venne discusso ed approvato articolo per articolo.

L'onorevole signor Ministro Guardasigilli nel ripresentarlo nella attuale legislatura all'altro ramo del Parlamento enunciò i motivi per i quali il medesimo non potè essere discusso.

Il signor Ministro, ripresentandolo, vi ag-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

giunse alcune modificazioni ch'egli credette necessarie.

La Camera Elettiva, approvandone quasi interamente il testo, vi introdusse alcune lievi modificazioni.

Innanzi tutto non credo che sia indispensabile il darne preventivamente lettura articolo per articolo; nullameno interrogo il Senato.

Chi crede che si prescinda da questa lettura è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

I notari esercitano ancora le altre attribuzioni loro specialmente deferite dalle leggi:

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale e con la qualità di ministro di qualunque culto.

(Approvato.)

Art. 3.

In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e correzionale, vi è un collegio di notari ed un archivio.

Ogni collegio ha un Consiglio notarile. Sarà istituito un archivio nei capoluoghi di mandamento, quando si verifichino le condizioni indicate nell'articolo 101.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola, non già per proporre emendamenti, ma unicamente per fare una dichiarazione.

Nel progetto che fu votato dal Senato era istituito un archivio notarile per ogni provincia.

Questo sistema degli archivi noti fu lungamente esaminato nella dotta Relazione dell'onorevole Senatore Poggi, che fu Relatore del progetto la prima volta che esso venne presentato al Senato.

Il Senato approvò il sistema che vi fosse un archivio notarile in ogni capoluogo di provincia, il qual sistema, al parere di dotti giuriconsulti, è preferibile ad ogni altro, e anche dall'esperienza è dimostrato migliore di tutti.

La Camera dei Deputati ha creduto di modificare questo sistema.

Il progetto, come venne da lei modificato, istituisce un archivio notarile non in ogni capoluogo di provincia, ma in ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e correzionale, e di più istituisce ancora degli archivi mandamentali.

Io credo che questo non sia il migliore dei sistemi rispetto agli archivi, e che gli archivi così frazionati perdano dell'importanza che hanno e che devono avere, e rispondano meno allo scopo al quale sono destinati. Ad ogni modo, siccome è tanto l'interesse che questa legge sia votata, perchè l'Italia possa finalmente, dopo tanti anni, avere una legge unica per il notariato, io mi astengo dal proporre qualsiasi emendamento a questo e ad ogni altro articolo del progetto, per non incagliare l'attuazione di questa legge, coerente alla massima che l'ottimo è nemico del bene.

Ho voluto solo fare quest'osservazione, perchè si sapesse che io non posso approvare la disposizione di quest'articolo.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. A questo punto credo il momento opportuno per fare una raccomanda-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

zione all'onorevole signor Ministro Guardasigilli. Dopo che col trattato del 1748, la parte al di là del Po del Principato di Pavia fu levata al Ducato di Milano ed unita agli Stati Sardi, fu nel 1751 fra le altre cose convenuto che le minute dei notai appartenenti al collegio di Pavia, ma residenti nella parte del territorio che era stata ceduta, fossero consegnate all'autorità sarda. Questo stralcio dell'archivio pavese venne fatto, e quelle minute furono consegnate; ma tutti i rogiti, tutte le minute consegnate, salvo la parte che può essere stata rosicchiata dai topi, sono rinchiusi in un gran camerone di Voghera senza ordine alcuno, di modo che è accaduto molte volte che persone, cui premeva di conoscere alcuno di quei documenti, hanno dovuto rinunciarvi, per l'impossibilità di trovarlo. Ora, coll'applicarsi della presente legge e coll'attivazione degli archivi di circondario, desidererei che fosse richiamata l'attenzione delle competenti autorità su questo deposito affinché esso venga unito all'archivio del distretto ed ordinato in modo che ogni cittadino il quale abbia eventualmente bisogno di quelle minute, possa trovarle.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La variazione più importante che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, è quella che riguarda l'ordinamento degli archivi notarili. Il primo progetto del Governo istituiva presso ciascun Tribunale civile e correzionale un Collegio di notari, e per ogni Collegio un Consiglio notarile, collocando accanto a ciascun Consiglio un archivio degli atti notarili.

Il Senato credette di stabilire gli archivi provinciali, sostituendoli a quelli che in origine erano stati proposti nel progetto del Governo. Invece la Camera ha stimato più conveniente di stabilire un archivio notarile *obbligatorio* in ogni capoluogo di distretto di Tribunale civile e correzionale, facendo facoltà ai mandamenti di costituire a loro spese archivi mandamentali.

Intorno al modo di costituire questi archivi notarili sono divise le opinioni degli uomini più competenti. Intanto però quel che è molto essenziale ed incontestabile, si è che conviene assolutamente provvedere in modo sicuro alla

conservazione degli atti che tanto interessano la società. Come però vi si debba provvedere, se cioè gli archivi debbano essere più o meno numerosi, se nel circondario o nel mandamento, è un punto che, come diceva, è molto discusso e controverso. Citerò, per esempio, che nelle antiche provincie del Regno, gli archivi sono ancora confusi con gli uffici che una volta si dicevano di *insinuazione* ed ora chiamansi di *registro*.

L'onorevole Senatore Chiesi, nel richiamare l'attenzione del Senato sopra la variazione introdotta dalla Camera de' Deputati, presentò delle osservazioni che accennerebbero alla preferenza a darsi agli archivi provinciali.

Si astenne per altro dal fare alcuna proposta, non volendo, e con molta ragione e saviezza, intorbidare il corso ulteriore di questo progetto di legge che è da tanto tempo desiderato e giustamente aspettato.

Però io non lascierò senza risposta le poche osservazioni dell'onorevole Senatore Chiesi.

Non si può *a priori* con sicurezza affermare che gli archivi provinciali siano i più adatti, i più congrui secondo il sistema di riordinamento del notariato introdotto dal presente progetto. E qui parmi basterà ritenere che il progetto attuale stabilisce un collegio notarile presso ciascun tribunale civile e correzionale, vale a dire in ciascun circondario; e stabilisce egualmente delle relazioni giuridiche tra il collegio notarile e il tribunale civile e correzionale. Ora, è stato osservato nell'altro ramo del Parlamento che era più conforme al principio di armonia che dove vi era il collegio notarile, dove esiste il tribunale il quale esercita sul collegio notarile e sull'andamento del notariato certe determinate attribuzioni, fosse pure molto conveniente che si trovasse l'archivio notarile; per modo che il collegio notarile, per aver le minute che sono state redatte nel distretto del collegio, non fosse costretto a rivolgersi ad altra sede. Si è pure osservato, ed a me pare non senza buone ragioni, che conveniva non allontanare di troppo le minute degli atti da quei luoghi dove sono state ricevute, e dove si trovano le persone interessate a procurarsene la copia.

Ora, non vi è dubbio che il sistema degli archivi provinciali allontana di molto il deposito delle minute originali dai luoghi dove sono

state ricevute; mentre al contrario il sistema degli archivî distrettuali ha il vantaggio di avvicinare notevolmente il deposito degli atti a quei notari che li hanno ricevuti ed alle parti che vi sono interessate.

Si aggiunga ancora una considerazione, ed è che per la sicurezza della conservazione degli atti notarili è di qualche giovamento il non concentrarne una troppo grande quantità in un sol luogo. Se per disgrazia accade un incendio in un archivio notarile provinciale, voi correte rischio di perdere gli atti notarili di tutta la provincia.

Al contrario, se questi atti sono distribuiti in archivî distrettuali, questi disastri, ove avvengano, avrebbero delle conseguenze meno gravi e più ristrette. È vero che la Camera non si è limitata ad ammettere gli archivî distrettuali, ma ha pure aggiunto la facoltà di costituire degli archivî mandamentali.

Però riguardo a questi archivî conviene che il Senato ritenga, che in essi non saranno mai depositati gli atti originali dei notari, ma sono destinati soltanto ad accogliere quelle copie degli atti notarili che i ricevitori del registro ricevono dai notari, e debbono ogni biennio consegnare agli archivî.

Ora dunque non si può dire che gli archivî mandamentali vengano a menomare la integrità degli archivî distrettuali. Presentano d'altra parte, questi archivî, il vantaggio che scerverando le copie dagli originali, qualora avvenga uno di quei disastri a cui poc'anzi io accennava e in forza del quale si perdessero gli originali, rimarrebbero sempre salve le copie che sarebbero raccolte in archivî mandamentali.

Si deve però ritenere che la Camera ha aggiunto a questa facoltà un peso, che è quello di provvedere intieramente alle spese ed al mantenimento di siffatti archivî; ciò che, io credo, limiterà certamente l'uso della facoltà a quei mandamenti che hanno grande importanza. Dove si tratti di mandamenti di poca importanza, tutto fa presumere che non si farà uso della detta facoltà, e che non si vorrà subire il peso che all'esercizio della stessa la legge annette.

Per queste considerazioni, parmi che si possa senza esitazione e senza timore di menomare in una parte importante questo progetto di

legge, accogliere la modificazione che vi è stata introdotta dalla Camera.

In quanto poi al desiderio ch'è stato espresso dall'onorevole Senatore Lauzi, io mi faccio un dovere di dichiarare che ne terrò conto particolare; e quando si tratterà di provvedere all'attuazione della legge, farò in modo che quegli atti, dei quali ha fatto menzione, sieno attentamente esaminati, raccolti ed ordinati, se mai disgraziatamente ancora si trovano in quello stato deplorabile, cui egli lamentava, ed abbiano un avvenire che li compensi del cattivo loro passato.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Giacchè il Guardasigilli fu così cortese di dare precise spiegazioni sopra le disposizioni di questa legge che riguardano gli archivî notarili, mi permetterei di aggiungere una domanda.

In alcune provincie italiane e segnatamente nella Toscana, esistono archivî notarili di antica formazione che fanno corpo da sè e contengono atti di più secoli; e questi depositi sono importanti non tanto per interessi privati quanto ancora per un interesse storico; poichè contengono forse gli atti più antichi che si conservino dei secoli passati.

Noi abbiamo un archivio notarile centrale a Firenze ordinato da Cosimo Primo, il quale comprende tutti gli atti notarili dell'antico ducato di Firenze; ne abbiamo un altro a Siena, che comprende quelli dell'antico Stato di Siena; uno a Lucca, che comprende quelli della Repubblica Lucchese.

Ora, questi depositi, che hanno una grande importanza, che sono bene ordinati e conservati con grande diligenza, io gradirei sapere dal signor Ministro Guardasigilli, se per effetto di questa legge vi sarà pericolo che siano scomposti o in qualche parte alterati nel loro ordinamento. L'articolo 145 della nuova legge, conferisce in questa materia al Governo i poteri discrezionali; ed io sarei molto lieto se il signor Ministro con la sua ordinaria cortesia vorrà rassicurarmi che questi depositi di atti antichi e recenti, che hanno buoni cataloghi e repertori, continueranno nella loro presente condizione, o se saranno sciolti e divisi secondo le disposizioni della legge che si discute.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domandola parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Era naturale che Governo e Parlamento si preoccupassero nella legge del notariato di quei preziosi archivî che da tempo antico sono ordinati in alcune parti d'Italia per la conservazione degli antichi atti notarili, i quali, come ben osservava l'onorevole Tabarrini, non contengono solo atti di interesse privato, ma ben anche atti i quali grandemente interessano la cosa pubblica.

Si potrebbe dire che il notaio in Italia nei tempi antichi ha sostenuto un grande ufficio; egli è stato il custode, il conservatore dei monumenti storici; egli è affatto conforme ai principî di buon ordine e d'interesse pubblico che questi depositi di atti notarili, che si trovino bene ordinati in alcune parti d'Italia, siano conservati; essi non soffriranno alcuna modificazione. Questa è l'intenzione del Governo, come credo pure dei due rami del Parlamento, che hanno data tale facoltà al Governo coll'approvazione dell'art. 145.

Posso dunque assicurare l'onorevole Senatore Tabarrini che gli archivî della cui conservazione si mostra così giustamente sollecito, saranno rispettati e mantenuti in quelle buone condizioni in cui si trovano, e, se fosse necessario, migliorati; cosicchè non abbiano punto a soffrire nella loro costituzione e nel loro avvenire dal novello riordinamento del notariato.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Rendo grazie delle spiegazioni cortesi che il Guardasigilli volle darmi, e con me credo che lo ringrazieranno i cultori delle discipline storiche quando i concetti che egli ha espresso siano, come spero, mantenuti.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

(Sono quindi letti ed approvati i seguenti articoli:)

Art. 4.

Un decreto reale da pubblicarsi con la presente legge determinerà, uditi i Consigli provinciali, il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto di collegio notarile.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari potrà, uditi i Consigli pro-

vinciali, essere rivista e modificata ogni 10 anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei detti Consigli, quando ne sia dimostrata la necessità.

TITOLO II.

DEI NOTARI

CAPO I.

Della nomina dei notari.

Art. 5.

Per essere nominato notaio è necessario:

1. Essere cittadino del regno ed aver compiuto l'età di ventiquattro anni;

Chi ha compiuto gli anni ventuno può essere nominato notaio, quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'età di anni ventiquattro, e vi sia il parere favorevole del Consiglio notarile e della Corte d'appello;

2. Presentare i certificati di moralità;

3. Avere compiuto nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei Codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale e del diritto penale ed averne superati gli esami;

4. Aver ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile;

5. Aver fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un notaio residente nel distretto del collegio;

Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui;

6. Avere sostenuto con approvazione un esame d'idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Art. 6.

Chi vuole essere ammesso all'esame d'idoneità deve presentare la domanda al Consiglio notarile del collegio a cui è iscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente.

Il Consiglio delibera sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, dev'essere sempre mo-

tivata. Contro la deliberazione che la rigetta è ammesso il ricorso al tribunale civile, che pronunzierà in Camera di consiglio.

Art. 7.

L'esame è dato presso la Corte d'appello del distretto da una Commissione composta di un presidente di sezione o di un consigliere della Corte d'appello delegato dal primo presidente, del presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello o di un giudice da lui delegato, di un membro del pubblico ministero presso la Corte d'appello da nominarsi dal procuratore generale, e di due membri del Consiglio notarile del luogo suddetto da nominarsi dal presidente di detto Consiglio. Il presidente o il consigliere della Corte d'appello è il presidente della Commissione.

Art. 8.

L'esame è verbale e per iscritto:

L'esame verbale verserà sulle materie del dritto civile e commerciale e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi e sui regolamenti relativi alle tasse sugli affari in quanto riguardano i notari.

L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un atto tra i vivi o di un atto di ultima volontà che sarà estratto a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal presidente della Commissione.

Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari.

Art. 9.

Per conseguire l'approvazione d'idoneità è necessaria la maggioranza dei voti degli esaminatori.

Nel caso di rigetto, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso sei mesi dal rigetto medesimo.

Art. 10.

Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile nel cui distretto essa ebbe luogo, deve renderla pubblica entro un mese con invito agli aspiranti a concorrervi.

La domanda pel concorso si presenta al Consiglio notarile coi necessari documenti entro quaranta giorni successivi alla pubblicazione.

Art. 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti presentati dai concorrenti, propone per la nomina.

Nella proposta si deve principalmente tener conto dell'anzianità di esame degli aspiranti quando la loro condotta successiva all'approvazione riportata nell'esame d'idoneità non consigli diversamente. Nel caso di pari anzianità si terrà conto dell'esame.

Art. 12.

La proposta del Consiglio notarile insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, sentito il Pubblico Ministero, esprimerà in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 13.

I notari sono nominati a vita con decreto reale.

Art. 14.

Il cambio di residenza fra due notari che vi consentano, può essere autorizzato con decreto reale, sentito il parere dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

CAPO II.

Dell'esercizio delle funzioni notarili.

Art. 15.

Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve:

1. Dare cauzione nel modo stabilito in appresso;

2. Prestare giuramento davanti il tribunale civile *di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le proprie funzioni;*

3. Far registrare alla cancelleria dell'archivio il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data, l'atto di prestazione del giuramento, e farsi iscrivere nel ruolo di cui all'articolo 21;

4. Ricevere il sigillo o segno del tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dall'archivio;

5. Scrivere in un registro apposito, tenuto nella cancelleria dell'archivio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6. Provvedersi dall'archivio i repertori indicati nell'art. 53.

Art. 16.

La cauzione è data o in rendita del debito pubblico o con deposito di denaro nelle casse determinate dalle leggi e dai regolamenti, o con ipoteca sopra beni immobili.

Il notaro esercente può in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.

Art. 17.

La cauzione deve rappresentare una rendita: Di lire 500 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i centomila abitanti;

Di lire 300 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i cinquantamila abitanti;

Di lire 200 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i diecimila abitanti;

Di lire 100 per tutti gli altri notari.

Se la cauzione è offerta in danaro, basta che si depositi un capitale capace di produrre la rendita suddetta, ragguagliato a cento lire per ogni cinque di rendita.

Art. 18.

L'idoneità della cauzione è dichiarata dal tribunale civile in Camera di consiglio, premesso il parere del Consiglio notarile e sentito il Pubblico Ministero.

Se la cauzione è prestata con ipoteca sopra beni immobili, il valore dei beni da sottoporsi ad ipoteca deve superare di un terzo l'importare del capitale corrispondente alla rendita

prescritta per la cauzione, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2027 del Codice civile.

Tanto la prima iscrizione dell'ipoteca, quanto la rinnovazione devono essere fatte a cura del notaro. Quando si tratti di rinnovazione, ove questi non presenti al conservatore archivista, un mese prima della scadenza del termine stabilito per la rinnovazione, il certificato comprovante la medesima, lo stesso conservatore la farà eseguire a spese del notaro.

Art. 19.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione, nell'ordine seguente:

1. Al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

2. Al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;

3. Al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'archivio o del Consiglio notarile;

4. Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio.

Art. 20.

Il sigillo menzionato nel numero 4 dell'articolo 15 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dall'iscrizione del nome, cognome, qualificazione di notaro e luogo di sua residenza, e non può essere variato nè alterato.

Nel caso di smarrimento, l'archivio ne fornisce un altro, sul quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale, di cui il notaro, prima di farne uso, deve lasciare l'impronta nel registro dell'archivio.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, non potrà il notaro servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio, che lo conserverà nel modo stesso col quale dovrà custodire quelli dei notari defunti o cessanti dall'esercizio.

Art. 21.

Quando siano adempiute le formalità stabilite nell'articolo 15, il presidente del Consiglio notarile ordina l'iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti del collegio, e fa inserire nel giornale in cui si pubblicano gli avvisi giudiziari del tribunale civile l'avviso dell'am-

missione del notaro all'esercizio delle sue funzioni. Fa pure affiggere codesto avviso in tutti i capoluoghi dei comuni, in cui il notaro ammesso ha facoltà di esercitare il suo ufficio, e ne trasmette copia al presidente del tribunale civile.

Art. 22.

Le disposizioni degli articoli 15 e 21 si osserveranno, in quanto vi possono essere applicabili, anche nel caso di traslocazione del notaro da uno ad altro ufficio.

Il notaro traslocato è però dispensato dalla prestazione di un nuovo giuramento.

Ove il detto notaro fosse iscritto presso un altro Consiglio notarile, sarà pure trasmessa al presidente di questo Consiglio una copia dell'avviso accennato nell'articolo precedente, il quale si darà cura di far pubblicare l'avvenuto traslocamento a norma dell'articolo precedente.

Art. 23.

Il notaro deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel Comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro tre mesi dal decreto di nomina.

Questo termine può essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come può essere dallo stesso Ministro prorogato per altri tre mesi, nel caso di legittimo impedimento del notaro.

Art. 24.

Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che n'è richiesto.

Egli deve ricusarlo:

1. Se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume;

2. Se v'intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, salvo che v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale

o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non iscritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Il notaro può ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.

Art. 25.

È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal numero 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.

Art. 26.

Il notaro non può prestare il suo ministero fuori del distretto del collegio notarile cui è ascritto.

Art. 27.

Non può il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni, salvo per cagione di pubblico servizio. Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente due mesi. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.

Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non può esercitare le sue funzioni.

CAPO III.

Della decadenza dalla nomina di notaro e della cessazione dall'esercizio notarile.

Art. 28.

Il notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti nell'articolo 23.

Cessa dall'esercizio notarile per dispensa,

interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.

S'intende cessato dall'esercizio il notaro che per causa del servizio militare rimanga assente dalla residenza in cui non si trovi altro notaro oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente. Dovrà però essere riammesso all'esercizio del notariato al cessare del servizio militare, subito che si renda vacante un posto nel distretto a cui apparteneva.

Art. 29.

La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro o quando il medesimo, per infermità o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.

Se l'infermità o la debolezza di mente è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.

Art. 30.

La rimozione ha luogo:

1. Se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibile con l'esercizio del notariato;

2. Se viene inabilitato ai termini dell'articolo 339 del Codice civile;

3. Se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla.

I notari rimossi possono essere riammessi all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè sieno cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione.

Art. 31.

La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa domandata dal notaro sono dichiarate con decreto reale.

La cessazione dall'esercizio per le altre cause sopra accennate è dichiarata, sull'istanza del Pubblico Ministero, giusta le norme stabilite negli articoli 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129.

L'istanza promossa dal Pubblico Ministero per la cessazione definitiva dall'esercizio notarile produce di diritto l'interdizione temporanea del notaro fino a sentenza per la quale sia rigettata l'istanza medesima.

Art. 32.

La sospensione e la destituzione sono applicate nei casi determinati nel titolo quinto, capo primo, delle pene disciplinari.

Art. 33.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutori promossi sulla medesima, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne dà notizia al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine.

Art. 34.

La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunziata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà pubblicata per mezzo d'inserzione nel giornale degli avvisi giudiziari, e per mezzo d'affissi nel luogo di residenza del notaro e nel capoluogo del distretto del collegio notarile.

Art. 35.

L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un notaro deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena di una multa estensibile a lire trecento.

Art. 36.

Nel caso di morte, di dispensa per infermità di mente, di rimozione o destituzione del notaro, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte che si trovano nell'ufficio del notaro; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli si procederà alla consegna dei documenti all'archivio a norma dell'articolo 92.

Nel caso di sospensione od interdizione temporanea del notaro dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'articolo 60.

Art. 37.

Il sigillo del notaro morto, o che ha cessato dall'esercizio, od è stato nominato in altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro sospeso, od interdetto temporaneamente dall'esercizio, per rimanervi finchè dura la sospensione o l'interdizione.

Art. 38.

Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio, lo svincolamento della cauzione è pronunciato dal tribunale civile, dopo che sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile.

La domanda di svincolamento dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale, ed inserita per estratto e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel giornale ufficiale del regno e nel giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicata per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza ed alla porta degli uffizi di registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.

Le opposizioni dello svincolamento devono farsi alla cancelleria del tribunale.

Decorsi sei mesi dal giorno dell'ultima inserzione e pubblicazione, senz'altro che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolamento, sentito il Pubblico Ministero. Quando sieno state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente.

Art. 39.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

TITOLO III.

DEGLI ATTI NOTARILI

CAPO I.

Della forma degli atti notarili.

Art. 40.

L'atto notarile è ricevuto dal notaro alla presenza di due testimoni.

Art. 41.

Il notaro deve conoscere personalmente le parti.

Quando non le conosca personalmente, deve accertarsi dell'identità delle loro persone per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere coloro medesimi che intervengono all'atto come testimoni.

Art. 42.

I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del regno o stranieri in esso residenti, essere in pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 24, i mariti di esse, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso.

Art. 43.

L'atto notarile è intitolato in nome del Re, colla formola prescritta dalla legge.

Esso deve contenere:

1. L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e della casa in cui l'atto è ricevuto, e, per gli atti d'ultima volontà, anche dell'ora;

2. Il nome, cognome, l'indicazione della re-

sidenza del notaro e del Consiglio notarile presso cui è iscritto;

3. Il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti;

Se le parti od alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non tanto rispetto ad esse, come rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo;

4. La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaro o per mezzo di fidefacienti;

5. L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantità delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione o disposizione;

6. La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre;

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto delle mappe censuarie, dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

7. L'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8. La menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni;

La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere omessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si farà menzione;

9. La menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10. La sottoscrizione delle parti, dei testimoni, dei fidefacienti e del notaro;

Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11. Negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio del notaro e dei testimoni.

Art. 44.

Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola, prima della sottoscrizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti, il notaro deve:

1. Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare, in modo che si possano sempre leggere;

2. Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla prima delle dette sottoscrizioni;

3. Fare menzione in calce dell'atto, e prima delle stesse sottoscrizioni, del numero tanto delle parole cancellate quanto delle postille.

Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire, mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti, si reputano non avvenute.

Art. 45.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino, di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, semprechè questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, come è stabilito nell'articolo 43.

Art. 46.

Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto col l'intervento di un interprete che sarà scelto dalle parti contraenti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e non può essere scelto tra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaio di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana; ma di fronte all'originale dovrà porsi anco la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti com'è detto nell'articolo 43. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

Art. 47.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto, e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso, e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni o gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento giusta il primo capoverso dell'articolo 46. Può essere scelto fra i parenti o gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone. Egli deve sottoscrivere l'atto, e quando non possa sottoscrivere sarà osservato il disposto dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43.

Art. 48.

Se alcuna delle parti sia un muto od un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

Il muto o sordo-muto che sappia leggere e scrivere deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 49.

L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'articolo 1316 del Codice civile:

1. Se è stato rogato dal notaio prima di essere scritto nel ruolo a norma dell'art. 21;

2. Se fu ricevuto da un notaio che abbia cessato dall'esercizio per qualunque delle cause espresse dalla legge, e dopochè la cessazione è stata pubblicata;

3. Se fu ricevuto in contravvenzione al numero 2 dell'articolo 24;

La contravvenzione al numero 3 dell'articolo 24 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4. Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 26, 40, 42, 45, 46, 47 e 48 e dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43;

5. Se esso manca della data, o non contiene indicazione del luogo in cui fu ricevuto;

6. Se non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni.

Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaio che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene nella medesima sancite.

Art. 50.

È vietato al notaio di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge.

Art. 51.

Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del regno.

CAPO II.

Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.

Art. 52.

Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.

A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. I documenti uniti all'atto avranno il numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno di essi.

I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

Art. 53.

Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra i vivi e l'altro per gli atti d'ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati.

Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterrà:

1. Il numero progressivo;
2. La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura;
3. Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;
4. L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione;
5. La nota della seguita registrazione dell'atto.

Nel repertorio degli atti d'ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunto dai medesimi.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti amendue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione dal più anziano in ufficio.

Art. 54.

Ogni repertorio prima d'essere posto in uso è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha la residenza. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio.

Art. 55.

Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti fuori dei casi espressi nell'articolo 65, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Art. 56.

Il Consiglio notarile può stabilire che vi siano in ciascun anno ispezioni periodiche, ed anche straordinarie se concorrono giusti motivi, per mezzo di alcuno dei suoi membri all'oggetto di verificare se gli atti siano stati ricevuti, e i repertori tenuti e conservati con regolarità e precisione, e generalmente se siano state osservate le norme stabilite dalla legge.

Il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze, d'accordo con quello della Giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

Qualora venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od

una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaio, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato l'ispezione.

Art. 57.

Di ciascuna verificaione verrà steso un processo verbale, nel quale si deve indicare:

L'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo;

Il nome e cognome, la qualità, il domicilio o la residenza dell'ufficiale che procede all'ispezione;

Il nome, cognome e la residenza del notaio, e l'indicazione del Consiglio presso cui è iscritto;

Il numero degli atti e dei repertori esistenti e verificati;

Le contravvenzioni rilevate;

Le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal notaio e dall'ufficiale anzidetto. Ove il notaio rifiuti di sottoscrivere, ne sarà fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto.

Art. 58.

Quando abbia proceduto all'ispezione un membro del Consiglio notarile, il processo verbale di verificaione sarà depositato nell'ufficio del Consiglio, e qualora sieno state rilevate contravvenzioni, copia del medesimo sarà trasmessa al procuratore del Re.

Se l'ispezione fu fatta da un delegato del Ministero di Grazia e Giustizia o da un delegato del Ministero delle Finanze, il processo verbale di verificaione sarà depositato nell'archivio del Ministero che l'ha ordinata o in quel luogo che da esso verrà designato, e, qualora siano state rilevate contravvenzioni, ne sarà trasmessa copia al procuratore del Re ed al Consiglio notarile.

CAPO III.

Delle copie, degli estratti e dei certificati.

Art. 59.

Il notaio, finchè risiede nel distretto dello

stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciar le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti o presso lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione nè la lettura, nè dar copia degli atti d'ultima volontà, o rilasciarne estratti o certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Art. 60.

Nel caso di sospensione o d'interdizione temporanea dall'esercizio di un notaio, il presidente del tribunale civile, sentito il parere del Consiglio notarile, determinerà se gli atti originali e i repertori debbano rimanere tuttavia in custodia del notaio sospeso od interdetto, od essere depositati presso un altro notaio esercente nello stesso luogo, che sarà designato dal presidente del Consiglio notarile.

Quando il presidente del tribunale abbia determinato che gli atti ed i repertori debbano rimanere in custodia del notaio sospeso od interdetto, e quando il notaio non possa per impedimento temporaneo spedire le copie, gli estratti e i certificati, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio, nel primo caso sulla richiesta del notaio impedito, e su quella degli interessati nel secondo, un altro notaio dello stesso luogo per la detta spedizione.

Se nel luogo della residenza del notaio sospeso, interdetto od impedito non abbia residenza un altro notaio, o se vi siano altri giusti motivi, il presidente del Consiglio notarile delegherà, per ricevere il deposito o per la spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, un altro notaio esercente nel distretto del collegio notarile, scegliendolo, per quanto sia possibile, nel luogo più vicino alla sua residenza.

Art. 61.

Per la consegna degli atti e dei repertori al notaio designato dal presidente del Consiglio notarile a riceverne il deposito, e per la restituzione dei medesimi al notaio già interdetto o sospeso, si stenderà processo verbale coll'intervento del pretore del mandamento.

Art. 62.

Il notaro depositario o delegato a norma dell'articolo 60 deve far menzione, nelle copie, negli estratti e nei certificati che saranno da lui rilasciati, dell'avuta delegazione, indicando la data della medesima, senza esprimerne la causa.

Se il deposito o la delegazione ebbe luogo per causa d'interdizione o d'impedimento temporaneo, egli ha diritto alla sola metà degli onorarî per le operazioni che compie, rimanendo l'altra metà a vantaggio del notaro interdetto o impedito.

Art. 63.

Le disposizioni dell'articolo 44 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte e cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però ed aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite dal detto articolo saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto e non per postilla.

Art. 64.

Il notaro deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivere alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell'originale, salvochè, riguardo a queste ultime, chi richiede la copia vi abbia rinunciato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura delle inserzioni non copiate.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti ed i certificati debbono avere alla fine la data della spedizione, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione e col sigillo, e colla dichiarazione quanto alle copie ed agli estratti «in conformità dell'originale»; se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.

Oltre le accennate formalità, il notaro deve

osservare nelle copie che spedisce quelle stabilite dal Codice di procedura civile.

CAPO IV.

Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.

Art. 65.

Gli atti possono dal notaro essere rilasciati in originale alle parti, quando contengono soltanto procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.

Alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo.

Art. 66.

L'atto con cui il notaro autentica le sottoscrizioni apposte alle scritture private, è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaro, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Esso è sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaro, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del numero 10 dell'articolo 43.

Art. 67.

Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, o fuori del regno, saranno legalizzati in conformità delle disposizioni del regolamento generale giudiziario.

CAPO V.

Degli onorari e delle spese.

Art. 68.

Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto e certificato, e per ogni altra opera-

zione eseguita nell'esercizio della sua professione ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese.

Gli onorari e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 69.

Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Ove l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro.

Art. 70.

Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto al medesimo alcun onorario o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di ragione, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Art. 71.

Il notaro deve apporre in calce dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati, la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto o certificato, e sottoscriverla.

Art. 72.

Le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari, quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

Le disposizioni precedenti non sono applicabili agli onorari ed alle spese dovute al notaro per le operazioni ch'egli avesse eseguito soltanto nell'interesse di alcuna delle parti. In questo caso le disposizioni stesse si applicheranno alle sole parti nell'interesse delle quali le dette operazioni furono eseguite.

Art. 73.

Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.

Art. 74.

Il notaro che abbia scientemente esatto per gli onorari e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una pena pecuniaria eguale al doppio della somma esatta in più, oltre la restituzione di questa.

TITOLO IV.

DELLE ADUNANZE DEI COLLEGI,
DEI CONSIGLI E DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CAPO I.

Delle adunanze dei Collegi.

Art. 75.

I notari iscritti presso un Consiglio notarile costituiscono un collegio che si aduna nel capoluogo del distretto.

Le adunanze del collegio sono ordinarie o straordinarie, e le une e le altre sono convocate mediante avviso del presidente del Consiglio notarile.

Art. 76.

L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno nel mese che sarà stabilito dal collegio stesso all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, e di discutere il conto consuntivo e presuntivo presentato dal Consiglio medesimo.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei notari.

In questo caso hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei notari iscritti presso il Consiglio.

Art. 77.

Il collegio è presieduto dal presidente del Consiglio notarile, ed ha per segretario quello del Consiglio medesimo.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della metà almeno dei notari iscritti presso il Consiglio; se alla prima convocazione non interviene la metà degli iscritti, si farà una seconda convocazione; ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

CAPO II.

Dei Consigli notarili.

Art. 78.

Il Consiglio notarile è composto di sei membri nelle città in cui il numero degli abitanti non supera i cinquanta mila, di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila, di dodici nelle città aventi una popolazione maggiore.

I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio.

Art. 79.

I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni, ma possono essere sempre rieletti. Essi sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine d'anzianità.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto pel tempo in cui sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 80.

Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Non ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione, si procede

ad una seconda, nella quale sono validamente eletti quelli che ottengono maggiori voti.

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra eguali il maggiore di età.

Art. 81.

Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente, salvochè per il segretario la preferenza dovrà darsi al più giovane invece che al più anziano.

Essi stanno in ufficio per tre anni, e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.

Art. 82.

Il presidente e, in sua mancanza, il più anziano in età fra i membri del Consiglio convoca e dirige le adunanze di questo.

Il segretario e, in sua mancanza, il più giovane fra i membri del Consiglio stende i processi verbali delle adunanze, ne rilascia copia e custodisce tutte le carte relative alle medesime.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 83.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento dei due terzi dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono reputati dimissionari.

Art. 84.

Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:

1. Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri;

2. Vigila la condotta dei praticanti, e il modo in cui i medesimi adempiono ai loro do-

veri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità;

3. Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti;

4. Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;

5. S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;

6. Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.

Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaro una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti.

Art. 85.

Il tesoriere del Consiglio esige le ammende e le multe, i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile a norma della tariffa coi mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato.

Art. 86.

Il Ministro di Grazia e Giustizia può sciogliere il Consiglio notarile che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della Corte d'appello, in Camera di consiglio. In tal caso e sino alla composizione del nuovo Consiglio le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato.

Entro due mesi dal giorno dello scioglimento del Consiglio notarile si procederà all'elezione dei nuovi membri nel modo stabilito dall'articolo 144 della presente legge.

CAPO III.

Degli archivî notarili.

Art. 87.

Ogni archivio ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio.

Art. 88.

Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale fra i notari esercenti e tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro sopra una terna proposta dal Consiglio notarile, sentito il parere della Corte d'appello; non può essere rimosso se non con decreto reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

Se fu scelto fra i notari aventi la residenza nella città in cui ha sede l'archivio, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del notariato, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte.

Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

Art. 89.

Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati dal Consiglio notarile sulla proposta del conservatore dell'archivio.

I detti impiegati non possono essere rimossi se non con provvedimento del Consiglio sulla proposta o sentito l'avviso del conservatore.

Art. 90.

Gli stipendî del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'archivio, verrà stabilita nell'adunanza del collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio.

La pianta e gli stipendî deliberati dal collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello.

Art. 91.

Nell'archivio sono depositati e conservati:

1. Le copie certificate conformi degli atti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositati negli archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti;

2. La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaio deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'archivio secondo la tariffa. La detta copia è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaio e munita dell'impronta del suo sigillo;

3. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel regno, semprechè non siano già depositati presso un notaio esercente;

4. I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferita la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile;

5. I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.

Art. 92.

La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente è fatta nel termine di un mese dal di della cessazione dall'esercizio o dal cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'articolo 36, si fa, nella sede dell'ufficio notarile, dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli, al conservatore dell'archivio coll'intervento del Presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinuncia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaio, o da un suo procuratore speciale al conservatore con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaio o di un membro da esso delegato.

Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'ufficiale, notaio o procuratore. Il processo verbale è esteso in doppio originale, l'uno dei quali

viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio sono a carico di questo.

Art. 93.

Quando sia seguito il deposito degli atti originali e dei repertori, si procederà immediatamente all'ispezione e verificaione di quelli non ancora verificati in presenza del conservatore dell'archivio.

Art. 94.

Gli atti originali ed i repertori sono custoditi nell'archivio in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Le copie debbono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaio.

Art. 95.

Il presidente del Consiglio notarile veglia alla custodia di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio, al regolare andamento del servizio del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso lo stesso, e denunzia le contravvenzioni contro le discipline dell'archivio al procuratore del Re, perchè si proceda contro coloro che hanno contravvenuto.

Art. 96.

Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, dei repertori e sigilli depositati nell'archivio e del regolare andamento del servizio nel medesimo.

Nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, coi mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato, i diritti e le tasse dovute all'archivio a norma della tariffa, fa le spese e paga gli stipendi giusta i mandati spediti volta per volta dal presidente del Consiglio notarile.

Alla fine d'ogni anno rende conto della sua gestione innanzi al collegio notarile.

Art. 97.

Il conservatore permette l'ispezione e la let-

tura e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'archivio, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 59.

Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore può delegare l'autenticazione delle copie, degli estratti e certificati ad un impiegato dell'archivio. La delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale civile.

Art. 98.

L'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaro sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaro sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.

Il notaro, finchè vive, può far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa.

Art. 99.

Ogni archivio ha un ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli archivi distrettuali e mandamentali, secondo le norme che saranno stabilite col decreto reale indicato nell'articolo 145.

Art. 100.

Non è permesso ad alcuno di entrare o rimanere nell'archivio in tempo di notte, nè di portare, accendere o ritenere in qualunque tempo fuoco o lume nè fumare nelle stanze ove si conservano carte.

Art. 101.

Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno trasmettergli, a termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Ho domandato la parola, non per proporre emendamenti sopra quest'articolo, comunque lo ritenga non essere uno di quelli già sanciti dal Senato fino dal 1868, ma solo per provocare qualche spiegazione; specialmente intorno a questo, per conoscere se l'intelligenza del medesimo, che mi sembra la più ragionevole di questo articolo, sia effettivamente quella che venga anche divisa tanto dalla Commissione come dall'on. Ministro. Nell'art. 99 in correlazione al concetto degli archivi mandamentali facoltativi, stato introdotto nell'altro ramo del Parlamento, si comincia ad indicarne l'esistenza, per rimandare al decreto reale, di cui all'art. 145, le discipline riguardanti il relativo servizio.

Nell'articolo 101, dopo aver stabilito che gli *archivi mandamentali* si istituirebbero sulla domanda ed a spese dei comuni *interessati*, il che, per me, equivale al dire dei comuni che compongono il mandamento, si dispone che gli *uffici del registro del mandamento* debbono trasmettere all'archivio mandamentale le copie certificate conformi degli atti notarili.

Il Senato ricorda che i territori, o distretti degli uffici del registro, non corrispondono ai territori o distretti mandamentali. Dato adunque sia istituito un *archivio mandamentale*, siccome avrebbe per iscopo od oggetto gli *interessi* dei comuni che compongono il mandamento, mi sembra che la *trasmissione* che l'ufficio del registro deve fare all'archivio mandamentale, giusta l'articolo 101, debba esser di quegli atti notarili, che sarebbero stati ricevuti dai notari esercenti nei comuni del mandamento.

Tale mi sembra essere il precetto dell'articolo 101, sì per la lettera, come per la ragione che lo informa; siccome però potrebbe forse dar luogo a qualche dubbio di interpretazioni, mi è sembrato opportuno il chiarirlo, affinchè vi si possano poi conformare le norme disciplinari previste nell'articolo 99.

Mi sono indotto a fare questo rilievo, quasi commento preventivo, perchè altro simile ed analogo potrebbe essere non del tutto inopportuno, per esempio, sull'articolo 65, già da noi votato, in cui è stabilito che i notari possono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

spedire per originale, come si diceva in qualche parte d'Italia *per brevetto*, fra gli altri atti, le delegazioni elettorali, *nei casi determinati dalle leggi politiche*. Siccome vi sono elezioni politiche ed amministrative; siccome nelle une come nelle altre si ammettono simili delegazioni; siccome non avvi ragione di distinguere fra elezioni *politiche* ed *amministrative*, ed anzi, forse, vi sarebbero ragioni per favorire ancor più le delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato amministrativo, non è, a mio avviso, dubbio che le parole: *leggi politiche*, furono usate, quasi in contrapposto alle leggi d'ordine *civile*, non per limitare la disposizione all'elettorato *politico*, nè per escludere l'*amministrativo*, e che colle parole « *leggi politiche*, » si debba intendere che con una sola locuzione si abbraccia il diritto di elettorato sì politico come amministrativo.

Intanto stimo opportune spiegazioni che sciolgano ogni dubbio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non mi pare dubbio che l'articolo 101 debba esser inteso nel senso che molto razionalmente è stato spiegato dal Senatore Ferraris. È certo che in ciascuno archivio mandamentale non possono essere depositate che le copie di quegli atti che siano stati ricevuti nell'ambito del mandamento; cosicchè, dove avvenga che un ufficio di Registro abbracci più di un mandamento, certamente avrà copia degli atti che si trovano depositati, e da quest'ufficio saranno trasmessi a quei mandamenti che abbiano ottenuto di stabilirvi un archivio mandamentale.

Questo mi pare che sia chiaramente il senso dell'articolo.

Parmi egualmente chiaro che il senso delle parole *leggi politiche* usate nell'articolo 65 debba essere quello accennato dall'onorevole Ferraris. Siccome le elezioni sono di natura politica e di natura amministrativa, dovendo il legislatore con una sola locuzione indicare l'una e l'altra, si è attenuto alla locuzione più ampia, tanto più che, come non ignora l'onorevole Ferraris, alcuni credono che il diritto di elettorato amministrativo abbia non so che di carattere politico, cosicchè fu disputato se le cariche e gli uffici municipali non abbiano eziandio un ca-

rattere politico. Osservo poi che questa locuzione sarebbe già approvata dal Senato perchè in questa parte la Camera non ha introdotto alcuna modificazione.

Parmi quindi che, dopo queste spiegazioni, il Senato possa tranquillamente accettare il disposto dell'articolo in esame.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Rel.* L'onorevole Ferraris ha chiesto il parere dalla Commissione. Dichiaro a nome di questa, che essa è della stessa opinione espressa dall'onorevole Ministro sia sull'art. 101 che sull'articolo 65 già votato.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo 101, sorga.

(Approvato.)

(Sono quindi letti ed approvati gli articoli seguenti:)

Art. 102.

A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel Comune, od altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro.

Art. 103.

Il conservatore dell'archivio mandamentale, adempiendo alle condizioni prescritte nell'articolo 97, permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie, secondo il disposto dell'articolo 1334 del Codice civile.

Art. 104.

Le tasse ed i diritti, prelevate le spese di scritturato, e le partecipazioni, di cui all'articolo 98, cedono in vantaggio dei Comuni interessati e servono al pagamento dello stipendio dell'archivista, che verrà determinato colle norme stabilite nell'articolo 90, ed alle altre spese per l'archivio.

Art. 105.

Gli archivi mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 95, 96 e 100.

TITOLO V.

DELLA VIGILANZA SUI NOTARI; SUI CONSIGLI E SUGLI ARCHIVI; DELLE PENE DISCIPLINARI E DEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE MEDESIME.

Disposizioni generali.

Art. 106.

Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivî notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta alle Corti d'appello, ai procuratori generali presso le medesime, ai tribunali civili ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Art. 107.

Il notaro che compromette in qualunque modo la delicatezza del suo ufficio o il decoro del ceto a cui appartiene, od altrimenti contravviene ai proprî doveri, è soggetto a pene disciplinari.

CAPO I.

Delle pene disciplinari.

Art. 108.

Le pene disciplinari contro i notari che infrangono i proprî doveri sono:

1. L'avvertimento;
2. La censura;
2. L'ammenda o la multa;
4. La sospensione e la destituzione.

Le dette pene hanno luogo indipendentemente da quelle in cui il notaro può incorrere a norma delle altre leggi, e quantunque l'infrazione non produca la nullità dell'atto.

Art. 109.

L'avvertimento consiste nel rimostrare al notaro il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi.

La censura è una dichiarazione formale del mancamento commesso e del biasimo incorso. Essa produce di diritto la decadenza della qualità di membro del Consiglio notarile, e la privazione del diritto di eleggibilità per un biennio.

Art. 110.

È punito coll'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 43, o degli articoli 44, 50, 62, 63 e 64, e numero 2 dell'articolo 91, o che nella conservazione degli atti, o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 52 e 53.

Con la multa di lire 51, estendibile a lire 400, il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 27, dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43, e del capoverso dell'articolo 59, e che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'articolo 43;

Con la multa di lire 51, estendibile a lire 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti.

L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile.

Art. 111.

È punito con la sospensione:

Da uno a sei mesi il notaro:

1. Che è recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'articolo 27;
2. Che ha contravvenuto alle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48;
3. Che non ha conservato, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
4. Che non ha tenuto i repertori prescritti dall'articolo 53, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'articolo 54;
5. Che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43.

Dai sei mesi ad un anno il notaro che contravviene al prescritto degli articoli 24, 26, 40, 41 e 42.

La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità anche per un

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta.

Art. 112.

È sospeso di diritto il notaro:

1. Contro del quale sia stato rilasciato il mandato di cattura;

2. Che sia stato condannato per alcuno dei reati contemplati nell'articolo 116, o contro il quale sia stata pronunciata la destituzione, nel tempo che pende il giudizio d'appello.

Art. 113.

Può essere sospeso il notaro:

1. Contro del quale siasi iniziato procedimento per alcuno dei reati contemplati nell'articolo 116, o per contravvenzione notarile punibile colla destituzione;

2. Che sia stato condannato ad una pena correzionale per un reato diverso da quelli contemplati nell'articolo 116, anche durante il giudizio d'appello.

Art. 114.

La sospensione del notaro condannato a pena correzionale non può eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata.

Decorso il detto termine, se il notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e il suo posto diviene vacante.

Egli potrà essere riammesso all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Art. 115.

È punito colla destituzione:

Il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione, salvo il disposto dal penultimo capoverso dell'articolo 110.

Il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto degli articoli 24 e 26, o nelle contravvenzioni indicate nell'articolo 111, numeri 2, 3 e 4, o che si rende per una terza volta colpevole delle contravvenzioni indicate sotto i numeri 1 e 5 dell'articolo 111.

Il notaro che abbandona il luogo di sua re-

sidenza in occasione di malattie reputate epidemiche e contagiose;

Il notaro che non ha conservato, per dolo, i repertori o gli atti da lui ricevuti, o presso lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

Art. 116.

È destituito di diritto il notaro condannato ad una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, truffa, calunnia o per reato contro i buoni costumi.

Art. 117.

Le contravvenzioni all'articolo 100 sono punibili con l'ammenda di lire cinquanta, ed in caso di recidiva con la privazione dell'impiego.

Art. 118.

Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche dal primo grado dell'ammenda alla censura.

CAPO II.

Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.

Art. 119.

L'avvertimento o la censura sono applicati dal Consiglio notarile sull'istanza fatta dal presidente d'ufficio o dal Pubblico Ministero, o dietro denuncia delle parti e previo avviso dato al notaro.

Se viene applicata la pena dell'avvertimento, questo è dato al notaro dal presidente personalmente o per lettera.

Se viene applicata la pena della censura, il notaro deve presentarsi davanti al Consiglio per essere ripreso dal presidente in piena adunanza.

Art. 120.

Contro il provvedimento che applica la pena della censura è data al notaro facoltà di ricor-

rere nel termine di cinque giorni al tribunale civile il quale provvederà in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero può, entro lo stesso termine, ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolta la sua istanza per la censura.

Copia della sentenza pronunciata dal tribunale sarà trasmessa dal cancelliere al Consiglio notarile per la sua esecuzione.

Art. 121.

Il notaro che, senza giustificare un legittimo impedimento, non obbedisce all'intimazione di presentarsi davanti al Consiglio notarile nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo 119, è punito colla sospensione da quindici giorni a tre mesi, la quale, in caso di recidiva, può essere estesa ad un anno.

La non comparizione del notaro sarà accertata dal Consiglio notarile con processo verbale, che sarà trasmesso dal presidente al Pubblico Ministero pel relativo procedimento.

Art. 122.

Se il notaro è membro del Consiglio notarile, la censura è applicata dal tribunale civile in Camera di consiglio sull'istanza del Pubblico Ministero.

Qualora non comparisca, è punito con la sospensione, giusta il disposto della prima parte dell'articolo precedente.

Il notaro contro del quale è stata decretata la pena della sospensione cessa di far parte del Consiglio notarile, e non può essere più rieletto per tre anni.

Art. 123.

L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal tribunale civile in Camera di consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 124.

Sull'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti il tribunale per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza e del decreto è notificata

allo stesso notaro nei modi stabiliti per le citazioni e nel termine fissato dal decreto medesimo.

Art. 125.

Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di mandato generale o speciale, e può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore, e presentare uno scritto a sua difesa.

Il mandato speciale può essere steso in fine dell'atto di citazione.

Art. 126.

Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronunzia sulle istanze proposte in Camera di consiglio.

Art. 127.

La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione.

L'appello dalla medesima si deve proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza che sarà eseguita per cura del Pubblico Ministero.

L'appello per parte del notaro è proposto con ricorso alla Corte, presentato alla cancelleria. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che fissa il giorno in cui la Corte provvederà in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. Se il procuratore del Re intende appellare dalla sentenza del tribunale, trasmetterà al procuratore generale una informazione contenente i motivi dell'appello. Il procuratore generale, se crede fondato l'appello, farà la sua istanza al presidente della Corte, giusta l'articolo 124. L'appello deve essere presentato alla cancelleria della Corte e notificato al notaro nel termine di trenta giorni dal dì della notificazione della sentenza.

Le norme stabilite negli articoli 124, 125 e 126 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.

Art. 128.

Si può ricorrere alla Corte di cassazione contro le sentenze dalle Corti d'appello per in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

competenza, per violazione delle forme o per violazione o falsa applicazione della legge.

La domanda in questi casi deve essere fatta nei modi e nel termine prescritto dall'articolo precedente e si osserveranno, quanto al procedimento, le regole ivi richiamate.

Il ricorso del notaro non deve essere preceduto da deposito.

Art. 129.

Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti accennati nell'articolo 123 le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

Art. 130.

Le contravvenzioni contemplate nell'art. 117 sono di competenza del tribunale civile e vengono giudicate a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 131.

Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la dichiarazione di questa.

Nelle dette sentenze ed in quelle che pronunciano la destituzione e nei decreti di mandato di cattura sarà fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'art. 112.

Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il Pubblico Ministero dovrà richiedere l'autorità giudiziaria, che proferì la sentenza, di riparare la omissione.

La sospensione del notaro nel caso espresso dall'articolo 113, numero 2, può essere pronunziata anco dal tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.

Le sentenze che pronunziano la sospensione sono esecutorie nonostante appello.

Art. 132.

La riabilitazione del notaro destituito al seguito di una condanna pronunziata da un tribunale criminale non potrà domandarsi se non nei casi, modi e termini prescritti dalle leggi penali vigenti e dal Codice di procedura penale.

Non potrà per altro essere mai riabilitato all'esercizio del notariato il notaro che fosse stato condannato per reati di falso, furto, frode, truffa o calunnia.

Art. 133.

Il notaro destituito in via disciplinare nei casi contemplati dall'articolo 115 della presente legge, potrà chiedere la sua riabilitazione dopo decorsi tre anni dal dì che la sentenza di destituzione divenne irrevocabile.

La domanda dev'essere presentata al Consiglio notarile presso il quale era iscritto il notaio; il Consiglio delibera sulla domanda, e la deliberazione è sottoposta all'omologazione della Corte d'appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il procuratore generale.

Art. 134.

Le disposizioni contenute in ambidue i capi di questo titolo sono comuni ai conservatori degli archivî, in quanto vi possono trovare applicazione.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 135.

Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

Quei notari però che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitarvi validamente le loro attribuzioni per cinque anni.

Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero stabilito dal regio decreto indicato nell'articolo 4.

Art. 136.

I notari che hanno qualche impiego, od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'art. 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge e ciò far constare al tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

Sono eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo.

Sono pure eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale.

Art. 137.

I notari che, secondo le leggi anteriori, han dato una cauzione minore di quella stabilita dall'articolo 17, non saranno obbligati a completarla. Quelli che avessero data una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dell'art. 39.

Art. 138.

I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al tribunale civile nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, correlandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio.

I notari che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella giurisdizione del tribunale civile, e fissato nel regio decreto accennato nell'articolo 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al tribunale incorrono di diritto nella sospensione:

Art. 139.

Il tribunale, presa ad esame la domanda coi

documenti presentati, emetterà il suo avviso, sentito il Pubblico Ministero, e, qualora trovi necessaria la presentazione di altri documenti, fisserà al notaro un termine per presentarli.

L'avviso del tribunale sarà dal cancelliere trasmesso colla domanda e coi relativi documenti alla Corte d'appello, la quale darà il suo parere, sentito il procuratore generale.

Questi trasmetterà tutte le carte al Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 140.

Nel decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio e nel caso espresso dal primo capoverso dell'articolo 138, sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'articolo 134, rimanesse vacante nella giurisdizione di un tribunale civile qualche posto di notaro, giusta il numero stabilito dal reale decreto accennato nell'articolo 4, avrà luogo il concorso.

Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

Art. 141.

Nei due mesi dalla installazione del Consiglio notarile, il notaro deve adempiere a quanto è prescritto dall'articolo 15 riguardo alla firma, al sigillo e all'iscrizione sul ruolo dei notari.

Il notaro, finchè non ha ricevuto il nuovo sigillo, continuerà ad usare quello che già ritiene.

Art. 142.

Coloro che hanno compiuto il corso di studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ed hanno cominciata e continuata regolarmente la pratica notarile sotto le stesse leggi, saranno ammessi, al termine della medesima, all'esame d'idoneità, ancorchè non avessero fatto gli studi e sostenuti gli esami prescritti dai numeri 3 e 6 dell'articolo 5.

Quelli tra essi che fossero già stati dichiarati idonei all'esercizio del notariato secondo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

le leggi anteriori, potranno senz'altro concorrere a posti vacanti.

Art. 143.

Tutti i fondi, mobili, carte e registri spettanti alle Camere notarili, collegi od altri corpi rappresentanti il ceto dei notari, saranno rimessi ai Consigli istituiti dalla presente legge.

Dove il distretto di un collegio notarile anteriore venga in virtù della presente legge diviso in più distretti, i fondi e i mobili saranno divisi fra i collegi nuovi, e le carte e i registri coi relativi scaffali rimarranno nella sede dove si trovano.

Art. 144.

Nei tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge saranno convocati straordinariamente i collegi per cura dei presidenti dei tribunali civili, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dai presidenti dei tribunali, assistiti dai rispettivi cancellieri.

Per la rinnovazione nei primi due anni dei membri del Consiglio in questa occasione eletti, si estrarranno a sorte quelli che dovranno uscire.

Art. 145.

Con decreto reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli archivî notarili.

Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provvedere con decreti reali alla sistemazione degli archivî notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

Nel riordinamento degli archivî saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli archivî medesimi.

I capi degli archivî esistenti, che siano al tempo della pubblicazione della presente legge nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.

Art. 146.

È data facoltà al Governo di conservare gli attuali archivî comunali per le carte depositate sino alla promulgazione della presente legge, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza dell'archivio distrettuale e sotto la vigilanza del Consiglio notarile del capoluogo della provincia.

Art. 147.

Nei comuni dove fosse dalle leggi anteriori ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Art. 148.

Gli uffici notarili di proprietà privata attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

È conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio, il diritto di esercizio della professione giusta il disposto dell'articolo 135.

Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà, rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la facoltà di assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.

Art. 149.

Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici risultanti per ciascuno di essi dall'ultimo titolo di acquisto anteriore al 1 gennaio 1874.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Art. 150.

I notari coadiutori con diritto di futura successione, ed i notari sostituti che all'epoca dell'attuazione della nuova legge avranno i requisiti stabiliti dalla legge precedente per essere nominati notari effettivi, saranno pure nominati notari nel luogo dell'attuale loro residenza, anche in eccedenza al numero stabilito nella tabella di cui all'art. 4, con che ne facciano domanda, e si uniformino alle prescrizioni dell'art. 15.

Art. 151.

Agli attuali sostituti che per la completa loro abilitazione al notariato dovessero ancora sostenere altro esame, e dopo l'attuazione della presente legge lo sostenessero con favorevole risultato, sarà in caso di concorso a posti vacanti, a termini dell'art. 11, computato come utile per l'anzianità il tempo passato nell'esercizio delle funzioni di sostituto.

Art. 152.

Le spese di primo stabilimento degli archivî di distretti instituiti dalla presente legge saranno anticipate dalla provincia.

La provincia ne sarà rimborsata coi proventi degli archivî nei modi e termini che verranno concertati tra il Consiglio provinciale ed il Consiglio notarile.

Nel caso di dissenso il rimborso sarà regolato dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno.

Art. 153.

Il patrimonio spettante ad archivî notarili ora esistenti nel regno si devolve di diritto ed in proporzione della popolazione dei rispettivi Circondarî agli Archivî di Distretto che a quelli subentrano per effetto della presente legge.

Art. 154.

È approvata l'annessa tariffa notarile per gli effetti della presente legge della quale fa parte integrante.

Art. 155.

Tutte le leggi, i regolamenti e le disposi-

zioni riguardanti l'ordinamento e l'esercizio del notariato cesseranno di avere vigore dal giorno in cui la presente legge sarà attuata.

Non è però derogato nelle provincie napoletane e siciliane a quella parte dell'art. 35 della legge 23 novembre 1819 sul notariato, in cui è dichiarato che il solo certificato del notaro senza intervento di testimoni basta ad assicurare la verità della sottoscrizione nelle fedî di credito e polizze di Banco.

PRESIDENTE. Verrebbe ora in esame la tariffa notarile. Interrogo il Senato se intende che se ne dia lettura per metterla ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La tariffa è già stata approvata colla votazione dell'articolo 154 che dice: « È approvata l'annessa tariffa notarile per gli effetti della presente legge, della quale fa parte integrante. » Era permesso allora a ciascun Senatore di fare osservazioni sulla tariffa. Nessuna osservazione essendo stata fatta, credo che la tariffa si debba avere come approvata, come del resto si è praticato nell'altro ramo del Parlamento.

Faccio osservare soltanto che nell'ultimo articolo della tariffa è occorso un errore di stampa.

Laddove si è citato l'articolo 137, si doveva citare l'articolo 21 della presente legge, perchè è l'articolo 21 che tratta della iscrizione del Notaro nel ruolo del Collegio, e non è l'articolo 137, il quale non fa altro che richiamare la disposizione dell'art. 21.

PRESIDENTE. L'errore sarà debitamente corretto. Si dà ora lettura della Tariffa notarile già approvata.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge).

**Tariffa notarile ammessa al progetto di legge
sul riordinamento del notariato**

CAPO I.

*Degli onorari e dei diritti accessori
dovuti ai notari.*

Art. 1.

Al notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

1. Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;

2. Onorario proporzionale sul valore dell'atto;

3. Onorari per le operazioni precedenti agli atti;

4. Onorario ad ore per i processi verbali e i testamenti pubblici;

5. Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;

6. Diritti accessorî e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti od allegate ai medesimi.

Art. 2.

Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto a ciascun notaro, per intero al notaro che redige l'atto, e per metà all'altro notaro.

Per i detti atti è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è redatto, e per un terzo all'altro notaro.

§ 1. — Onorari fissi.

Art. 3.

Per tutti gli atti che contengono procure generali, l'onorario è di L. 10 »

Per le procure speciali (*ad negotia*), di » 5 »

Per le procure alle liti davanti ai tribunali e alle Corti, di L. 3 »

Per le procure alle liti davanti i pretori, di » 2 »

Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di » 1 »

Non è dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi e comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato di una metà, se essi non sono più di tre, e viene raddoppiato se sono in numero maggiore.

Non è dovuto che un solo onorario, qualunque sia il numero dei mandatari, ancorchè questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

Art. 4.

Per gli atti di consenso a matrimoni, l'onorario è di L. 2 »

Per gli altri atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente di » 4 »

Per gli atti di promessa di matrimonio, di » 5 »

Per gli atti di delegazione di censo per l'esercizio del diritto di elettorato, di » 5 »

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica, di » 5 »

Per gli atti di nomina di arbitri, di » 15 »

Per il ricevimento di un testamento segreto, di » 15 »

Per il deposito di un testamento olografo, di » 10 »

Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di » 5 »

Per gli atti di deposito di altri documenti, di » 5 »

Per la restituzione di un documento depositato, di » 2 50

Per gli atti di protesto, se la cambiale od il biglietto all'ordine non eccede lire 1000, di » 5 »

Se eccede la detta somma, di . . » 10 »

Per le autenticazioni delle firme in atti di valore indeterminabile, di . . . » 3 »

§ 2. — Onorari proporzionati sul valore.

Art. 5.

Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione o d'ipoteca in atto separato, di costituzione di dote, d'enfiteusi, di costituzione di rendita, di reinvestimento, se il valore non eccede le lire 500, è dovuto l'onorario di lire 5.

Se eccede le lire 500, ma non le 1000, sono dovute, oltre le lire 5, altre lire 3; in tutto lire 8.

Se eccede le lire 1000, ma non le lire 5000,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

oltre le lire 8, sono dovuti, per ogni 100 lire d'aumento, cent. 50.

Se eccede le lire 5000, ma non le 10,000, oltre le lire 8 ed il precedente aumento progressivo sino a lire 5000, sono dovuti per ogni 100 lire, cent. 30.

Se eccede le lire 10,000, ma non le 20,000, oltre le lire 8 ed i precedenti due aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 25.

Se eccede le lire 20,000, ma non le 100,000, oltre le lire 8 ed i precedenti tre aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 15.

Da lire 100,000 in su, oltre le lire 8 ed i precedenti quattro aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 10, ma il totale non potrà eccedere le lire 500.

Per gli atti di permuta, gli onorarî anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.

Art. 6.

Gli onorarî stabiliti dall'articolo precedente sono pure dovuti:

Per i contratti di società e di comunione di beni sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

Per gli atti di divisione, sulla metà del valore della massa senza detrazione di debiti;

Per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

Per i contratti di locazione, ridotti alla metà;

Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso e cancellazione d'ipoteca separata dalla quietanza, ridotti al quarto;

Per gli atti di quietanza, l'onorario non può essere minore di lire 2; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di lire 5.

Art. 7.

Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorarî fissati dagli articoli medesimi, ridotti al quinto.

Ma l'onorario non può essere minore di lire 2.

Art. 8.

Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre gli onorarî stabiliti dagli articoli 4 e 11, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorarî stabiliti dall'articolo 5, ridotti al terzo sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non rinvocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorarî proporzionali ridotti al decimo.

§ 3. — *Onorarî per gli atti preparati dal notaro e non stipulati.*

Art. 9.

Per gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario di lire 3 per ciascun'ora in tal lavoro impiegata.

§ 4. — *Onorario ad ore.*

Art. 10.

Per i processi verbali relativi ad inventarî, a conti, a divisioni e vendite giudiziarie, è dovuto l'onorario di lire 10 per le prime tre ore, e di lire 3 per ciascuna ora successiva; ma l'onorario non può superare le lire 30 al giorno.

Il notaro ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime tre ore, ancorchè impiegasse minor tempo.

In questo caso però l'onorario è ridotto a lire 5, se l'inventario o la divisione riguarda un'eredità che non eccede il valore di lire mille.

Art. 11.

Al notaro che riceve il testamento pubblico è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo precedente.

Lo stesso onorario è dovuto per il processo verbale di apertura o pubblicazione del testamento segreto od olografo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

§ 5. — *Onorario per copie, estratti, certificati, ispezione, lettura e collazione degli atti.*

Art. 12.

Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaio il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti.

L'onorario non potrà però essere minore di lire 3, nè maggiore di lire 50.

Art. 13.

Per ogni altra copia l'onorario è di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire mille;
Di lire 3, se il valore eccede la detta somma;
Di lire 5, se il valore eccede le lire cinque mila;

Di lire 10, se il valore eccede le lire dieci mila.

Art. 14.

Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di lire 2.

Art. 15.

Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di lire due. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di lire 2 dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di lire 1 per ciascuno degli altri atti accennati nel certificato medesimo.

Art. 16.

I notari devono spedire gratuitamente e senza costo di spesa le copie richieste per le cause di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, salvo ai medesimi il diritto di ripetizione nei casi e secondo le norme stabilite per le tasse di cancelleria.

Art. 17.

Per l'ispezione o la lettura d'un atto ai privati, è dovuto l'onorario di lire 1.

Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di lire 1 per ogni mezz'ora successiva.

Lo stesso onorario è dovuto per la colla-

zione della copia dell'atto coll'originale, domandata dalle parti.

§ 6. — *Diritti accessori.*

Art. 18.

Per l'accesso del notaio sono dovute le seguenti indennità:

1. Ad una distanza non maggiore di 2 chilometri dal proprio ufficio L. 2 »
2. A distanza maggiore di 2 chilometri » 3 »
3. Ad una distanza maggiore di 5 chilometri » 5 »
4. Ad una distanza maggiore di 10 chilometri » 10 »

Qualora negli accessi il notaio possa far uso di strada ferrata, ha diritto al posto di seconda classe.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di » 8 »

Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità pel soggiorno è di » 5 »

Se l'accesso del notaio è richiesto per ricevere un testamento di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffizi di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.

Art. 19.

Per ogni carta di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati, sono dovuti al notaio cinquanta centesimi per dritto di scritturazione.

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni.

Art. 20.

Per l'iscrizione degli atti nei repertori è dovuto al notaio il diritto di centesimi cinquanta per ogni atto.

Art. 21.

Per ogni annotazione al margine d'un originale, domandata od ordinata a norma di legge

nell'interesse dei privati, è dovuto al notaro l'onorario di lire una.

Non è dovuta alcuna tassa per le annotazioni che il notaro deve fare d'ufficio, o che sono ordinate nell'interesse pubblico.

§ 7. — *Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.*

Art. 22.

Nei casi non indicati specificamente nei paragrafi precedenti, le tasse si debbono regolare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari, sono applicabili le tasse stabilite dalle tariffe relative.

CAPO II.

Degli emolumenti dovuti ai Consigli notarili.

Art. 23.

Ai Consigli notarili sono dovuti emolumenti:

Per conciliazioni e pareri ;

Per esami ed iscrizioni ;

Per copie, estratti e certificati, e per diritti accessori.

§ 1. — *Per conciliazioni e pareri.*

Art. 24.

Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel numero 5 dell'art. 84 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse :

Se l'oggetto della controversia supera il valore di lire cinquanta L. 2

Se l'oggetto supera il valore di lire cento » 3

Se l'oggetto supera il valore di lire cinquecento » 5

Se l'oggetto supera il valore di lire mille » 10

Se l'oggetto supera il valore di lire cinquemila » 20

Se l'oggetto supera il valore di lire diecimila » 40

La tassa è pagata dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la

metà della tassa dalla parte che ne ha fatta la domanda.

Art. 25.

Per ogni parere chiesto da un notaro, per oggetto attenente all'esercizio delle sue funzioni, è dovuto al Consiglio l'onorario di lire 6.

Se la richiesta del notaro concerne più quesiti, è dovuto per ciascuna risoluzione l'onorario di lire 3.

§ 2. — *Per esami ed iscrizioni.*

Art. 26.

Per l'iscrizione del candidato alla pratica notarile, è dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 20 ;

Per l'esame d'idoneità, è dovuta allo stesso Consiglio la tassa di lire 50.

Il candidato che si presenta ad un secondo esame non paga che la metà della tassa.

§ 3. — *Per copie, estratti, certificati e diritti accessori.*

Art. 27.

Per le copie, gli estratti ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 13, 14, 15.

Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati, è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'art. 19.

Art. 28.

Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi sulla richiesta delle parti, è dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 2.

CAPO III.

Degli emolumenti dovuti agli archivi notarili.

Art. 29.

Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, è dovuta dal notaro la tassa di lire 40.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Se il notaro era già iscritto ad un altro collegio, è dovuta la tassa di lire 20.

Nel caso di traslocazione del notaro nella giurisdizione dello stesso tribunale, è dovuta la tassa di lire 10.

La tassa dovuta al Consiglio notarile per l'esame di idoneità, in ordine all'art. 26, è versata nella cassa dell'archivio.

Art. 30.

Colla presentazione delle copie accennate nel numero 2 dell'art. 91 della presente legge, il notaro deve pagare all'archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse :

Se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 5, la tassa è di L. 0 25

Se supera le lire 5 la tassa è di » 0 50

Se superará le lire 10, la tassa è di » 1 »

Se supera le lire 30, la tassa è di » 2 »

Se supera le lire 50, la tassa è di » 3 »

Se supera le lire 100, la tassa è di » 5 »

per cento.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa è dovuta all'archivio sull'onorario maggiore che può spettare al notaro per la natura dell'atto medesimo.

Art. 31.

Le tasse dovute agli archivi dai notari sono a carico delle parti.

Art. 32.

Per le copie, gli estratti, i certificati, l'ispezione o lettura degli atti e per ogni altra operazione sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.

Non è dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.

Non è dovuta alcuna tassa per le copie, gli estratti ed i certificati spediti per uso d'ufficio e nell'interesse dello Stato.

Art. 33.

Qualora per la ricerca dell'atto occorresse di esaminare i repertori od altri volumi di uno o più notari, è dovuta la tassa di lire 2 per l'esame dei repertori e dei volumi di ciascun notaro.

Ove non si trovi l'atto richiesto, la tassa è ridotta alla metà.

Non è dovuta alcuna tassa per le ricerche fatte sulla richiesta delle autorità giudiziarie ed amministrative.

CAPO IV.

Degli emolumenti dovuti per le ispezioni degli uffici ed archivi notarili, ed ai periti per riproduzione di atti, di impronte o disegni.

Art. 34.

Per le spese di accesso e di soggiorno all'incaricato di procedere alle ispezioni di uffici o di archivi notarili, sono dovute le tasse determinate nell'articolo 18.

Per il processo verbale d'ispezione, è dovuta allo stesso incaricato la tassa stabilita dall'articolo 10.

Art. 35.

Se la spesa accennata nell'articolo precedente rimane a carico del Consiglio notarile, la tassa per il processo verbale è di lire 5, se non fu impiegato un tempo maggiore di sei ore, e non potrà mai eccedere le lire 10.

Se la spesa deve essere sopportata dal Ministero della Giustizia o delle Finanze, sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali.

Art. 36.

Ove sia necessaria l'opera di periti per la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Le dette tasse sono ridotte alla metà, se la copia o l'estratto è richiesto per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

Per l'iscrizione del notaro nel ruolo del collegio, ordinata a norma dell'articolo 21 della presente legge, è dovuta all'archivio la tassa di lire 20.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Ove il notaro avesse già pagato una tassa non minore di lire 10 per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notari esercenti, giusta le leggi anteriori, non è dovuta alcuna tassa per la nuova iscrizione nel ruolo del collegio.

Anche questo progetto di legge sarà votato cogli altri a squittinio segreto.

Si passa alla discussione dei cinque progetti di legge N. 41, 42, 43, 44 e 45.

Se ne dà lettura:
(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale sopra ciascuno di questi progetti di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli di cui si dà nuovamente lettura.

N. 41. Spesa straordinaria per lavori di difesa dello Stato.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 21,900,000, delle quali:

a) per fortificazioni	L. 13,000,000
b) per magazzini ed altre costruzioni militari	» 6,400,000
c) per l'armamento delle fortificazioni	» 2,500,000
	<u>L. 21,900,000</u>

(Approvato.)

Art. 2.

La detta somma di L. 21,900,000 sarà iscritta nei bilanci del Ministero della Guerra dal 1875 al 1878, col riparto per anni e per capitoli determinato dal quadro seguente:

CAPITOLI DELLA SPESA	ANNI				Assegnamento complessivo
	1875	1876	1877	1878	
a) Per fortificazioni	1,000,000	2,400,000	4,300,000	5,300,000	13,000,000
b) Per magazzini ed altre costruzioni militari	900,000	1,000,000	2,000,000	2,500,000	6,400,000
c) Per armamento delle fortificazioni	»	500,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000
Totale per bilancio annuale	1,900,000	3,900,000	7,300,000	8,800,000	21,900,000

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà votato a squittinio segreto in una delle prossime sedute.

Passiamo al N. 42. Provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 4,500,000 per acquisto e trasporto di materiali per batterie da campagna di grosso calibro.

(Approvato.)

Art. 2.

La predetta somma di lire 4,500,000 verrà ripartita come segue nei bilanci della guerra ed in continuazione degli assegni fatti colla legge N. 1881 del 19 aprile 1874:

Anno 1875	L. 100,000
» 1876	» 2,900,000
» 1877	» 1,000,000
» 1878	» 500,000

(Approvato.)

Anche questa legge sarà votata a squittinio segreto in tempo opportuno.

Viene ora il N. 43. Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 16,000,000 di lire per la fabbricazione di armi da fuoco portatili, delle relative cartucce e buffetterie.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Art. 2.

La predetta somma di lire 16,000,000 verrà ripartita come segue sui bilanci della guerra in continuazione dell'assegno fatto per armi da fuoco portatili colla legge 26 aprile 1872, numero 801:

Anno 1875	L. 1,000,000
» 1876	» 5,000,000
» 1877	» 5,000,000
» 1878	» 5,000,000

(Approvato.)

Questa legge, come le precedenti, sarà votata a squittinio segreto in altra seduta.

Passiamo al N. 44. Approvvigionamenti di mobilitazione dell'Esercito.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di sei milioni di lire per compiere gli approvvigionamenti di mobilitazione per l'esercito.

(Approvato.)

Art. 2.

La detta somma di sei milioni di lire sarà ripartita come segue sui bilanci della guerra ed in continuazione dell'assegno fatto allo stesso scopo colla legge 26 aprile 1872, N. 801:

Anno 1875	L. 500,000
» 1876	» 2,000,000
» 1877	» 2,000,000
» 1878	» 1,500,000

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge verrà a suo tempo votato per squittinio segreto.

Viene ora il progetto N. 45. Modificazioni alla legge 14 giugno 1874, N. 1999, sui lavori di difesa del golfo della Spezia.

Articolo unico.

Il ripartimento per annate, determinato dall'articolo secondo della legge 14 giugno 1874, N. 1999, della spesa straordinaria autorizzata colla legge 12 luglio 1872, N. 920 per una

diga attraverso il golfo della Spezia e per opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso è modificato come segue:

Anno 1875	L. 500,000
» 1876	» 1,500,000
» 1877	» 1,500,000
» 1878	» 1,500,000
Anni successivi	» 13,100,000

Non facendosi osservazioni, e trattandosi di articolo unico, anche questo progetto sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica alle ore due per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di una dichiarazione relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874, tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.

Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea Roma-Civitavecchia) a Fiumicino.

Maggiore spesa per l'approfondamento ed allargamento dei Canali di grande navigazione nell'estuario di Venezia.

Spesa straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene avvenute nel 1872.

Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio.

Maggiore spesa occorrente alla costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave lungo la strada nazionale Callalto in Provincia di Treviso.

Maggiore spesa per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia.

Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donizzetti nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo.

Proroga della facoltà accordata al Governo per la riunione dei piccoli Comuni.

Modificazioni all'articolo 100 della Legge elettorale.

La seduta è sciolta (ore 5 20).

LXXIX.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo — Comunicazione della Presidenza — Mozione dei Senatori Chiesi e Borsani sul progetto di riforma del Codice della marina mercantile, approvata — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Approvazione di una dichiarazione relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874 tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera; Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea Roma-Civitavecchia) a Fiumicino; Maggiore spesa per l'approfondamento ed allargamento dei canali di grande navigazione nell'estuario di Venezia; Spesa straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene avvenute nel 1872; Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio; Maggiore spesa occorrente alla costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave lungo la strada nazionale Callalto in provincia di Treviso, Maggiore spesa per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia; Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali; Tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donizzetti nella basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo — Discussione del progetto di legge per proroga della facoltà accordata al Governo per la riunione dei piccoli Comuni — Relazione di una petizione attinente a questo progetto di legge fatta dal Relatore Senatore Verga — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione del progetto di legge per modificazione all'art. 100 della legge elettorale — Emendamento proposto dal Senatore Sineo all'art. 1, oppugnata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Cannizzaro — Replica del Senatore Sineo — Considerazioni del Senatore Tabarrini Relatore — Ritiro della variante del Senatore Sineo — Approvazione per articoli del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Atti diversi.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, degli Affari Esteri, dei Lavori Pubblici, di Agricoltura, Industria e Commercio e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, ed il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Domandano un congedo di un mese il Senatore Bellavitis per motivi di servizio e il Senatore Errante per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Il comune di Castellarano per mezzo del suo sindaco manda al Senato un indirizzo, nel quale si esprimono sentimenti di profonda gratitudine al Governo di Sua Maestà il Re e ai due rami del Parlamento, per l'ap-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

provazione della legge per la costruzione di strade nelle provincie che difettano di mezzi di viabilità.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Approvazione di una dichiarazione relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874 tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIESI. Prima che si proceda alla discussione di questo progetto di legge mi permetterei di fare una proposta.

L'onorevole signor Ministro della Marina, di accordo coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, nella tornata del 17 aprile scorso presentò d'iniziativa al Senato il progetto di riforma del Codice per la marina mercantile.

Questo progetto riguarda la riforma del Codice della marina mercantile quale oggi è in attività, approvato dal Senato il 5 novembre 1864. Quando il Senato ebbe ad esaminare il detto Codice, nominò una Commissione di nove membri.

Io crederei opportuno che anche per questo progetto, il quale porta una riforma al detto Codice della marina mercantile, fosse nominata una Commissione di nove membri, la quale appunto potesse applicarsi all'esame ed allo studio di quest'importantissimo progetto nel tempo delle prossime vacanze.

La mia proposta adunque è che il Senato voglia nominare una Commissione di nove membri per lo studio del detto progetto, il quale potrà essere discusso subito dopo trascorso il tempo delle vacanze dell'estate.

PRESIDENTE. La proposta del Senatore Chiesi essendo conforme al nostro regolamento, interrogo il Senato se prima di tutto approvi che sia nominata una Commissione di nove membri la quale durante le vacanze si occupi dell'esame di questo progetto di riforma del Codice di marina mercantile.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Prego i signori Senatori di voler preparare la scheda per la nomina di questa Commissione.

Senatore BORSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI. Propongo che questa nomina sia deferita alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta del Senatore Borsani che la nomina di questa Commissione sia demandata alla Presidenza.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Discussione di vari progetti di legge.

PRESIDENTE. Come si è detto, l'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Approvazione di una dichiarazione relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1871 tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi da alcuno la parola, la discussione generale è chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla qui annessa dichiarazione stipulata tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, e sottoscritta a Parigi il 5 febbraio 1875, in ordine all'art. 3 della convenzione monetaria addizionale del 31 gennaio 1874.

È aperta la discussione generale sopra quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'art. 6 della legge 24 agosto 1862, N. 788, nella parte in cui dispone che i pezzi di lire cinque d'argento al titolo di 900 millesimi non si conieranno, se non per conto, e sopra domanda dei privati.

(Approvato.)

Si dà ora lettura dell'annessavi dichiarazione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

DÉCLARATION

Les soussignés, délégués des Gouvernements d'Italie, de Belgique, de France et de Suisse, s'étant réunis en conférence en exécution de l'article 3 de la convention monétaire additionnelle du 31 janvier 1874, et dûment autorisés à cet effet, ont, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, arrêté les dispositions suivantes :

Article 1^{er}.

Sont prorogées pour l'année 1875 les dispositions de l'article 1^{er} de la convention additionnelle du 31 janvier 1874, relatives aux limites assignées à la fabrication des pièces d'argent de cinq francs pour la Belgique, la France l'Italie et la Suisse.

Art. 2.

Le Gouvernement italien, ayant exposé la nécessité, où il se trouve, de refondre en 1875, pour la convertir en pièces de cinq francs, une somme de dix millions d'anciennes monnaies d'argent non décimales, chacun des Gouvernements contractants est autorisé à faire fabriquer, en sus du contingent fixé par l'article précédent, une quantité de pièces d'argent de cinq francs qui ne pourra excéder le quart du dit contingent.

Art. 3.

Sont imputés sur les contingents fixés par l'article 1^{er} les bons de monnaie délivrés jusqu'à la date de ce jour.

Art. 4.

En dehors du contingent fixé par l'article 1^{er} ci dessus, le Gouvernement italien est autorisé à laisser mettre en circulation la somme de vingt millions de francs en pièces d'argent de cinq francs, fabriquées dans les conditions de l'article 2 de la convention additionnelle du 31 janvier 1874 et immobilisées jusqu'à ce jour dans les caisses de la Banque Nationale d'Italie.

Art. 5.

Une nouvelle conférence monétaire sera tenue à Paris, dans le courant du mois de janvier

1876, entre les délégués des Gouvernements contractants.

Art. 6.

Il est entendu que, jusqu'après la réunion de la conférence prévue par l'article précédent, il ne sera délivré de bons de monnaie pour l'année 1876, que pour une somme n'excédant pas la moitié du contingent fixé par l'article premier de la présente déclaration.

Art. 7.

La présente déclaration sera mise en vigueur, dès que la promulgation en aura été faite, d'après les lois particulières de chacun des quatre États.

En foi de quoi les délégués respectifs ont signé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en quatre expéditions à Paris, le 5 février 1875.

(L. S.) A. MAGLIANI.

(L. S.) RESSMAN.

(L. S.) V. JACOBS.

(L. S.) TH. DE BOUNDER DE

(L. S.) G. DUMAS.

MELSBROECK.

(L. S.) E. DE PARIEU.

(L. S.) DE SOUBEYRAN.

(L. S.) KERN.

(L. S.) FREER-HERZOG.

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi del Ministero per gli affari esteri.

Il direttore generale

A. PEIROLERI.

PRESIDENTE. La votazione a squittinio segreto di questo progetto si farà insieme cogli altri che verranno man mano approvati.

Ora viene in discussione il progetto di legge: Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea Roma-Civitavecchia) a Fiumicino.

Prego gli onorevoli membri della Commissione di prendere i loro posti.

Si dà lettura del progetto di legge e della convenzione che vi è annessa.

Articolo unico.

È approvata la convenzione sottoscritta il 15 aprile 1875, tra i Ministri delle Finanze e dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Lavori Pubblici ed il signor Ignazio Noccioli per la concessione al medesimo della costruzione e dello esercizio di una strada ferrata pubblica dalla stazione di Ponte Galera a Fiumicino.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, dà lettura della convenzione.

Convenzione fra S. E. il commendatore Marco Minghetti, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, e S. E. il commendatore Silvio Spaventa, Ministro dei Lavori Pubblici, rappresentanti l'amministrazione dello Stato da una parte, ed il signor Ignazio Noccioli dall'altra, si è convenuto e si conviene quanto appresso.

Art. 1.

Il Governo italiano accorda al signor Ignazio Noccioli la concessione della costruzione e dell'esercizio a tutte sue spese, rischio e pericolo di una strada ferrata, che diramandosi dalla linea Roma-Civitavecchia alla stazione di Ponte Galera, arrivi a Fiumicino.

La concessione è fatta ed accettata sotto l'osservanza delle condizioni generali della legge venti marzo milleottocentosessantacinque sui lavori pubblici e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelli della presente convenzione ed unito capitolato.

Art. 2.

In conto del deposito definitivo previsto all'articolo 2 del capitolato, ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire novantacinquemila novecento, capitale nominale corrispondente alla rendita di lire quattromila settecento novantacinque al portatore consolidato italiano 5 per cento, come dalle ricevute provvisorie di deposito della Intendenza di Finanza di Roma del 14 dicembre milleottocento settantaquattro, N. 1487, 1488, 1489.

Art. 3.

È fatta facoltà al concessionario di cedere la presente concessione sotto i medesimi patti

ad una società anonima da costituirsi a norma dello articolo 295 della legge sui lavori pubblici, o ad una società anonima già costituita, da accettarsi dal Governo, e che presenti pure le garanzie volute dallo stesso articolo della legge.

Art. 4.

Il concessionario per gli effetti della presente convenzione elegge il domicilio legale in Roma alla propria dimora, via dei Lucchesi, N. 31.

Art. 5.

La presente convenzione non sarà valida fino a che non sia stata approvata per legge.

Fatto a Roma oggi quindici aprile milleottocento settantacinque.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Finanze

Firmato: M. MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Firmato: S. SPAVENTA.

Il concessionario

Firmato: IGNAZIO NOCCIOLI.

Sottoscritti all'originale:

A. VITALI, testimonio.

A. VIVALDI, testimonio.

A. VERARDI, capo sezione.

Capitolato per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino.

TITOLO I.

SOGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Art. 1.

Strada ferrata che forma oggetto della concessione.

Il concessionario si obbliga di eseguire a sue spese, rischio e pericolo la costruzione di una strada ferrata che diramandosi dalla stazione di Ponte Galera sulla ferrovia da Roma a Civitavecchia condurrà a Fiumicino, giusta il progetto di massima firmato dal signor Ignazio

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Noccioli e portante il visto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data del giorno 11 gennaio 1873, ed introducendovi le modificazioni di cui sarà detto nel presente capitolato.

Art. 2.

Cauzione definitiva.

Emanata la legge di approvazione dovrà il concessionario entro due mesi dalla data della pubblicazione della stessa legge dare una cauzione definitiva di lire cento cinquanta mila in contanti od in rendita pubblica al portatore al corso di borsa, imputando in detta cauzione il deposito primordiale fatto a garanzia dell'atto di concessione.

Art. 3.

Perdita del deposito preliminare.

Se la presentazione della cauzione non verrà effettuata nel termine prefisso dall'articolo precedente si intenderà avere il concessionario rinunciato alla concessione ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora, o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II.

PROGETTI E CONDIZIONI DI ESEGUIMENTO.

Art. 4.

Limite di tempo per gli studi particolareggiati.

Il concessionario dovrà presentare all'approvazione del Governo in doppio esemplare gli studi particolareggiati della intiera linea entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione della concessione.

Art. 5.

Forma dei progetti.

Gli studi particolareggiati di cui all'articolo precedente dovranno comprendere:

1. La planimetria generale della strada in scala non minore da 1 a 2000;
2. Il profilo longitudinale corrispondente nella stessa scala della planimetria per le lun-

ghezze ed in quella da 1 a 200 per le altezze, con riferimento al livello del mare, come piano di paragone;

3. I profili trasversali nel numero necessario perchè si abbia una idea esatta del terreno, compresi le sezioni trasversali normali della via tanto pei rilevati quanto per gli sterri;

4. I tipi speciali delle opere quali sarebbero i viadotti ed i ponti che raggiungano od oltrepassino la luce di metri 10, in scala non minore da 1 a 100;

5. I tipi delle stazioni, degli scali per le merci e degli altri edifici speciali in scala non minore da 1 a 500.

Per le opere secondarie, cioè per i ponti aventi la luce minore di metri 10, i piccoli sifoni, le traversate a livello, le case cantoniere, i caselli di guardia, ecc., basterà che vengano presentati moduli normali, secondo le varie grandezze.

I preaccennati disegni saranno accompagnati da quadri numerici nei quali dovranno essere contenute tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei e curvilinei agli angoli delle tangenti, ai raggi delle curve ed alle misure delle inclinazioni della linea rispetto alla orizzontale.

Faranno seguito a questi documenti la stima del lavoro, e la relazione che dovrà contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche che furono preferite, non che all'ampiezza delle luci assegnate ai ponti.

Una copia di detti disegni verrà restituita al concessionario munito del visto della amministrazione. La seconda copia resterà negli archivi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Termine pei lavori.

Il concessionario è tenuto ad incominciare i lavori immediatamente dopo l'approvazione degli studi particolareggiati e a darli ultimati nel termine di mesi sei dalla data dell'approvazione ministeriale degli studi suddetti.

Dovrà altresì avere fatte tutte le provviste dei materiali occorrenti perchè entro detto termine la linea possa essere aperta al permanente e regolare servizio pei trasporti a grande ed a piccola velocità.

Art. 7.

Lunghezza della linea.

La ferrovia tracciata nel progetto di massima che serve di base alla presente concessione verrà accorciata di circa mezzo chilometro, per modo che la stazione di Fiumicino, sia collocata tra il fosso Fronzino ed il principio della Borgata.

Art. 8.

Raggi delle curve, intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario e pendenza massima.

Le curve del tracciato non avranno il raggio minore di metri seicento, però sarà ammesso il raggio di metri cinquecento, per la curva al sortire dalla stazione di Ponte Galera.

Gli intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario non saranno inferiori a metri novanta.

La pendenza maggiore non supererà il cinque per mille.

Art. 9.

Corpo stradale.

Il corpo stradale con le opere d'arte d'ogni genere, sarà preparato per un solo binario di rotaie dello scartamento di metri 1,445, coi raddoppiamenti che saranno riconosciuti necessari nelle stazioni per lo scambio dei convogli ed il pronto, sicuro e completo servizio dei viaggiatori e delle merci.

Art. 10.

Larghezza del piano stradale.

La larghezza normale del piano stradale su cui poserà la massicciata non sarà mai minore di metri 5,50.

Quando l'altezza dei rilevati raggiunga o superi i metri quattro, la larghezza suaccennata dovrà, a richiesta del Governo, portarsi a metri 600; ovvero dovranno essere fatte banchine laterali alla metà circa dell'altezza del rilevato.

Fra le facce interne dei ponti, dei viadotti, sottovie, sifoni, ecc., detta larghezza non sarà mai al disotto di metri 4,50.

Art. 11.

Inclinazione nelle scarpate nei rilevati.

Le scarpate dei rilevati sia del corpo stradale sia di qualsivoglia altra sua dipendenza ed accessorio, non potranno mai avere la inclinazione minore di uno e mezzo di base per uno di altezza.

Una minore inclinazione della preindicata potrà darsi a quelle scarpate quando i rilevati siano formati con detriti di materie rocciose.

Le scarpate degli sterri dovranno avere la inclinazione dell'uno od anche quella dell'uno e mezzo di base per uno di altezza secondo che verrà richiesto dalla natura sciolta o franosa dei terreni.

Se gli sterri cadono in roccia che sia di natura compatta e resistente, le scarpate potranno anche sopprimersi ovvero la loro inclinazione potrà ridursi alla sola misura richiesta dalla conformazione geologica delle rocce stesse.

Art. 12.

Piantagioni e seminazioni delle scarpate.

Le scarpate dei rilevati e degli scavi aperti in terreno, che può permettere la vegetazione saranno rivestite con piantagioni di acacia, salci, vetrici e seminate con erba medica con altre graminacee in tutta la loro estensione.

Art. 13.

Fossi di scolo.

Al piede di ogni scarpata nei rilevati e negli sterri sarà praticato un fosso di scolo della profondità non mai minore di metri 0,25 e della larghezza in sommità di metri 0,75.

Ove le condizioni speciali di luogo lo esigessero, una capacità maggiore dovrà essere data a questo fosso di scolo, tanto negli sterri che nei rilevati.

Verrà deviato il profilo longitudinale del fondo di detto fosso del parallelismo con quello della strada ferrata, quando questa abbia una limitata pendenza che non sia sufficiente al sollecito scolo delle acque.

Art. 14.

Remozioni stagni d'acqua.

Rimane il concessionario obbligato a rimuovere a proprie spese tutti i ristagni d'acqua

che in dipendenza della costruzione della ferrovia potessero formarsi a danno della pubblica salute nelle campagne adiacenti e nelle vicinanze della strada ferrata.

Quando il concessionario a seguito di ordini della competente autorità governativa, non avesse operato la rimozione degli stagni, l'autorità stessa potrà provvedere d'ufficio a maggiori spese del concessionario.

Art. 15.

Deposito di terra sovrabbondante proveniente dagli sterri.

Nei luoghi in cui si avrà terra sovrabbondante proveniente dagli sterri sarà la medesima trasportata in rifiuto nelle vicinanze della strada ferrata ed in quei siti che a ciò si riconoscano più opportuni.

Art. 16.

Traversate a livello.

L'incrociamiento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45 gradi a meno che per circostanze eccezionali non venga dall'amministrazione superiore riconosciuta la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, saranno distanti almeno metri 3 50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco misurata a squadra della strada attraversata dai 4 ai 6 metri secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà di metri 2 a metri 4.

In tutte le traversate a livello ambo le ruotaie saranno munite di contro-ruotaie di ferro, la larghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1 50 la larghezza libera del varco, determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita o in discesa aventi la inclinazione più o meno dolce, secondo la importanza delle esistenti strade, e previi i

necessari accordi con le amministrazioni interessate.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali e con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte di acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 17.

Muri divisorii.

Nei punti ove la ferrovia è in contatto con la strada provinciale, dovrà essere a cura del concessionario costruito un muro divisorio dell'altezza non minore di metri due.

Art. 18.

Traversine di legname per l'armamento della strada.

L'armamento della strada sarà fatto sopra traversine di legname sano e di essenza forte.

Potranno anche essere ammessi i legnami di essenza dolce, purchè sieno preparati secondo un sistema di preservazione di riconosciuta ed esperimentata efficacia.

La lunghezza di dette traversine non sarà minore di metri 2 e centimetri 60. Quelle intermedie potranno essere semicilindriche, colle dimensioni di centimetri 25 in larghezza, di centimetri 12 1/2 nel mezzo della sezione.

Quelle che corrispondono al punto di unione delle ruotaie saranno di sezione rettangolare colla larghezza di centimetri 25 e l'altezza di centimetri 12 1/2.

La distanza da una traversina all'altra non sarà mai maggiore di metri 0,90, misurata da mezzo delle medesime.

Art. 19.

Ruotaie per l'armamento.

Le ruotaie saranno di ferro battuto e del sistema Vignolles.

Le medesime non potranno avere una lunghezza minore di metri 5 40 ed un peso minore di chilogrammi 36 per metro lineare.

Verranno fissate sulle traversine col mezzo di

un sufficiente numero di chiodi di ferro dolce a testa ripiegata di buona qualità e bene lavorati, e saranno riunite fra loro col sistema delle sopresse (*eclisses*) strette con quattro chivarde a vite.

Art. 20.

Massicciata.

La massicciata composta di ghiaia fluviale o di cava o di pietrisco mondo di terra, avrà in base una larghezza di metri 4 60, ed al piano delle rotaie quello di metri 3 20, sarà alta 0 50, sorgendo libera sul piano superiore del corpo stradale, senza rinflanchi di banchine.

Art. 21.

Case cantoniere.

Le case cantoniere saranno stabilite alla distanza non maggiore di metri mille dugento; sarà tuttavia in facoltà del concessionario di sostituirvi delle semplici garette, dove i vicini abitati permettano ai guardiani di ricoverarsi alla sera senza scapito del servizio.

La classificazione e distribuzione delle garette, caselli e case di guardia dovrà, a tempo opportuno, essere approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 22.

Stazioni.

Il concessionario dovrà porsi d'accordo col proprietario ed esercente della ferrovia da Roma a Civitavecchia per tutti i lavori che, in base a progetti da approvarsi dal Ministero, esso concessionario dovrà fare a sue cure e spese per ampliamento ed adattamento della stazione di Ponte Galera, all'oggetto che la stazione medesima si presti convenientemente al doppio uso.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare lo stabilimento di altre stazioni intermedie o di semplici fermate nelle località nelle quali se ne riconoscesse il bisogno.

I progetti generali e la classificazione delle stazioni e fermate dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici; dette stazioni e fermate saranno provvedute di tutte le fabbriche e degli stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza e regolarità del servizio della

strada ferrata, corredate dei necessari binari di percorso e di recesso e di deposito.

Il piano della via ferrata dovrà, per quanto è possibile, essere disposto orizzontalmente. Solo nel caso che al soddisfacimento di questa condizione si oppongano troppo gravi difficoltà e spese, la pendenza potrà portarsi al 2 50 per mille, evitando però di toccare questo limite nelle parti in cui occorrerà di eseguire manovre di veicoli a mano d'uomo.

Le sale di aspetto avranno l'ampiezza proporzionale al concorso dei viaggiatori, ed il loro corredo sarà conveniente a seconda delle diverse classi cui vengono destinate.

Oltre agli altri mobili, dovranno essere provvedute di un orologio, collocato in modo visibile dal pubblico.

Art. 23.

Vetture.

Le vetture d'ogni classe devono essere coperte.

Quelle di prima e seconda classe saranno chiuse lateralmente da vetrate; quelle di terza classe dovranno essere chiuse da sportelli di legno, od almeno munite lateralmente di cortine di cuoio.

TITOLO III.

STIPULAZIONI DIVERSE.

Art. 24.

Durata della concessione.

La concessione della linea che forma soggetto del capitolato presente, è fatta per anni novanta a decorrere dalla data della legge di approvazione.

Art. 25.

Restituzione della cauzione.

La cauzione definitiva di lire centocinquanta mila sarà restituita per decimi a misura che il concessionario avrà giustificato di avere erogato esclusivamente nella costruzione della strada ferrata una somma corrispondente a tre volte tanto il decimo da restituirsi.

L'ultimo decimo rimarrà in deposito fin dopo la finale collaudazione della strada ferrata.

Art. 26.

Franchigia doganale.

È concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada; nonché delle macchine locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenti per la prima provvista, necessari per l'esercizio della strada nella qualità e quantità indicate nella tabella A annessa al presente capitolato per quanto però tali oggetti non si possono trovare nello Stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo.

Dovrà il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele, che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 27.

Esenzione di alcuni atti dal diritto proporzionale di registro.

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di una lira, ed andranno esenti da qualunque tassa proporzionale di registro i seguenti documenti:

1. L'atto di concessione fatta dal Governo.
2. L'atto con cui il concessionario cedesse ad altri la concessione ottenuta.

Computano inoltre al concessionario le esenzioni e le facilitazioni di cui all'articolo 292 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 28.

Conservazione dei monumenti.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del Prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè sieno trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, dei frammenti archeologici e per tutti quegli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 29.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data della presentazione degli studi par-

ticolareggiati da farsi a senso dell'articolo 4 del presente capitolato e sino al termine della concessione sarà pagato dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire sessanta per chilometro, sopra la lunghezza chilometrica della intera linea, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 30.

Numero dei convogli ed orari.

Il servizio della strada ferrata pei viaggiatori e per le merci sarà fatto col numero dei convogli e cogli orari che, sentito il concessionario, verranno dal Ministero dei Lavori Pubblici determinati.

Questi convogli però non potranno essere in nessun caso meno di due al giorno, tanto per l'andata che per il ritorno.

Art. 31.

Tariffa pei trasporti.

Per i trasporti, tanto dei viaggiatori che delle merci, verranno applicate le tariffe che saranno in vigore per la ferrovia da Roma a Civitavecchia, salvo le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire introdotte nelle tariffe della linea medesima, e che il concessionario si obbliga di accettare.

Altrettanto dicasi per i diritti da percepirsi per spese accessorie, come quelle di caricamento, scaricamento, deposito e magazzino.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo saranno pure applicate le tariffe speciali che saranno in vigore per la linea da Roma a Civitavecchia.

Non potrà il concessionario introdurre alcuna variazione nelle tariffe approvate, senza la espressa autorizzazione del Ministero.

Art. 32.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari, incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del regno e di controllare la gestione del concessionario, verranno trasportati gratuitamente, del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinativa corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà servirsi.

Art. 33.

Servizi di posta.

Il servizio di posta per tutte le lettere, stampe e dispacci del Governo ed in genere di ogni oggetto cartaceo relativo al pubblico servizio da un'estremità all'altra della linea, o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal concessionario nel modo seguente:

1. Tanto nei treni ordinari dei viaggiatori e di mercanzie, quanto in quelli celeri, diretti, *omnibus* o misti, che saranno designati dal Governo, il concessionario dovrà riservare gratuitamente un compartimento speciale per i bisogni del servizio postale e per contenere anche gli agenti incaricati di questo servizio;

2. Se il volume delle corrispondenze e degli oggetti di cui sopra o circostanze di servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali, o se l'amministrazione volesse stabilire degli uffici postali ambulanti, il concessionario dovrà fare il trasporto, con qualsivoglia treno, sia di andata che di ritorno, anche di questi veicoli, su cui prenderanno posto gli agenti postali, in quel numero che sarà stabilito dalla Direzione generale delle poste.

I vagoni postali, da eseguirsi secondo i modelli forniti dall'amministrazione delle poste, potranno essere costrutti e dovranno sempre essere mantenuti e riparati dal concessionario, mediante il rimborso delle spese sostenute, da liquidarsi;

3. L'amministrazione delle poste non potrà pretendere alcun cambiamento né negli orari, né nel corso o nelle fermate dei convogli;

4. Quando vi siano treni speciali in partenza, l'amministrazione delle poste potrà valersene pel trasporto dei dispacci postali e del corriere o delle vetture ambulanti;

5. Quando l'amministrazione delle poste domandi un convoglio speciale, il concessio-

nario potrà aggiungervi vetture per viaggiatori di ogni classe e carri per trasporto di merci a grande velocità purchè il servizio postale non sia pregiudicato.

Per questi treni speciali il corrispettivo dovuto al concessionario sarà:

Per ogni treno speciale per i viaggiatori, composto di non più di dieci veicoli, e per ogni chilometro utile percorso, lire 2;

Per ogni vettura al di là delle dieci, e per ogni chilometro utile percorso, lire 0 20;

6. Il peso delle vetture per il servizio delle poste non potrà, col carico, eccedere ottomila chilogrammi;

7. Quando occorra, dovrà il concessionario prestarsi a trasportare gratuitamente su convogli ordinari le vetture del corriere montato sopra *trucks* forniti gratuitamente dal concessionario;

8. Ove sarà permesso dalle esigenze del servizio della strada ferrata, il concessionario dovrà prestarsi, a richiesta dell'amministrazione delle poste, a fornire nelle stazioni un locale sufficiente per ufficio postale o per deposito delle valigie;

9. L'amministrazione delle poste, in tutti i treni in cui essa non avrà ufficiali propri, potrà richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere ed i dispacci per consegnarli ai capi-stazione, i quali faranno per parte loro consegna a quegli agenti o delegati dell'amministrazione delle poste che saranno incaricati di venire a riceverli nelle stazioni medesime.

Le norme che dovranno regolare questo servizio saranno stabilite di comune accordo;

10. L'amministrazione delle poste potrà stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, a condizione però, che questi stanti od apparecchi per la loro natura e disposizione non siano di impedimento né di pericolo alcuno alla circolazione dei convogli, né al servizio delle stazioni.

Art. 34.

Trasporto gratuito di lettere.

Il concessionario non potrà trasportare gratuitamente che le lettere, i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio

della ferrovia, formante oggetto della presente convenzione.

Art. 35.

Telegrafi.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee che hanno anche fili per servizio governativo, saranno curate dall'amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrisponderà all'amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire 8 al chilometro pel primo filo ed altre lire 5 per ogni altro filo ad uso del concessionario.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio, e sarà obbligo dei medesimi di denunciare immediatamente alla prossima stazione telegrafica od alla più vicina autorità competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alla manutenzione delle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata.

Art. 36.

Telegrammi in servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici, fuorchè quelli relativi al servizio della sua linea di strada ferrata.

Art. 37.

Servizio telegrafico per privati.

Dietro richiesta del Governò il concessionario dovrà fare anche il servizio dei dispacci telegrafici governativi e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti che saranno approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, e delle istruzioni della Direzione generale dei telegrafi dello Stato.

In compenso del suddetto servizio il concessionario riterrà per sè il 50 per cento delle tasse interne riscosse per la trasmissione dei telegrammi privati, versando ogni rimanente nelle casse dello Stato.

Art. 38.

Trasporto dei militari e commissari militari.

Il concessionario dovrà trasportare gratuitamente sulla linea i commissari militari di cui all'art. 91 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito, i quali avranno sempre libero l'accesso alla strada ferrata per istudiarne l'esercizio ordinario.

Art. 39.

Esercitazioni militari.

Salvi e mediante concerti da prendersi in ogni caso perchè non ne sia danneggiato il servizio, il concessionario dovrà ammettere sulla sua linea gli ufficiali ed altri militari che vi fossero mandati dal Ministero della Guerra per impraticarsi nell'esercizio ferroviario pel servizio dell'esercito in caso di guerra, e concedere l'uso ai medesimi di alcune vetture e carri per esercitare le truppe nel carico e scarico sulle ferrovie.

Art. 40.

Disposizioni relative alla mobilitazione dell'esercito e dei casi di guerra.

Quando per rapide concentrazioni di truppe, sia per servizio d'ordine pubblico sia per mobilitazione dell'esercito divenga necessario di sospendere i treni ordinari di viaggiatori o di merci per eseguire i trasporti militari, il concessionario non avrà diritto per questo ad alcuna speciale indennità.

Se per causa di guerra il Governo farà rimuovere le rotaie od intercettare in qualunque modo la ferrovia, ne sopporterà egli la spesa, ma il concessionario non potrà opporsi, nè avrà diritto ad alcuna indennità pel sospeso esercizio.

Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata sarà ristabilita nelle pristina condizioni a spese dello Stato.

Art. 41.

Mobili e provviste da rilevarsi dal Governo in caso di riscatto.

Gli oggetti mobili e le provviste indicate nell'articolo 249 della legge sui lavori pubblici verranno rilevati dal Governo, purchè riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manuten-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

zione della strada, a prezzo risultante da stima, fissata di accordo, od in caso di dissenso, determinato a giudizio di arbitri.

Art. 42.

Caso di decadenza.

Verificandosi il caso preveduto dall'art. 254 della legge sui lavori pubblici, e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto ivi contemplato, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in servizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti, ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite, e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 43.

Tronchi e stazioni comuni.

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a società concessionarie, che fossero autorizzate a costruire e ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni o dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni, che verranno d'accordo convenute, od in caso di dissenso stabiliti da arbitri.

Art. 44.

Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.

Il concessionario dovrà impiegare esclusivamente degli italiani salve le eccezioni, che dietro giustificati motivi venissero approvate dal Governo.

Un quinto almeno dei posti del servizio attivo dello esercizio delle strade dovrà essere riservato ad ex sotto ufficiali o ad ex carabinieri reali, che abbiano servito effettivamente dodici anni nell'esercito ed abbiano riportato apposito certificato di buon servizio, purchè non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, e siano sani e ben disposti.

Art. 45.

Decisioni del Ministero.

Ogni qual volta a termini di questo capitolo, intervenga una deliberazione o decisione del Ministero, l'adempimento da parte del concessionario implicherà l'accettazione delle imposte condizioni delle date decisioni, ed escluderà ogni diritto del concessionario stesso a ripetere dal Governo indennità o compenso, per titoli derivanti dalle intervenute deliberazioni e decisioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Finanze

Firmato: MARCO MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Firmato: SILVIO SPAVENTA.

Il concessionario

Firmato: IGNAZIO NOCCIOLI.

Sottoscritti all'originale:

- A. VITALI, testimonio
- A. VIVALDI, testimonio
- A. VERARDI, capo sezione.

Oggetti necessari all'armamento e materiale mobile per la ferrovia Ponte Galera-Fiumicino.

Ruotaie di ml. 6 30, metri lineari 23,000, chilogrammi 36 Tonnellate 828,000

Ganasce num. 636 per chilometro del peso di chilogrammi 3 cadauna sono tonnellate 1,998 che per metri lineari 11,500 formano » 23,000

Bulloni n. 1272 per chilometro del peso di chilogrammi 0 390 che sono tonnellate 0 496 che per metri 11,500 formano » 5,700

Chiodi num. 4452 del peso di chilogrammi 0 330 che sono tonnellate 1,469 che per metri 11,500 formano . . . » 16,893

Cuori per scambi a corpo . . . » 0,500

Colonne idrauliche n. 2 . . . » 1,300

Grù fisse lungo il canale di Fiumicino n. 40 » 40,000

Tonnellate . . . 915,393

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Materiale mobile.

Locomotive n. 3.	
Vagoni 1 ^a classe n. 6	
Id. 2 ^a id. » 8	
Id. 3 ^a id. » 12	
Vagoni merci » 25 con cassa	
Id. » 25 coperti	
Piattaforme macchine n. 2	
Id. vagoni » 2	
Dischi alle stazioni » 2	
Manubri per scambi » 7	

Firmati all'originale:

NOCCIOLI IGNAZIO.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Finanze

MARCO MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

SILVIO SPAVENTA.

A. VITALI, testimonio
A. VIVALDI, testimonio
A. VERARDI, capo sezione.

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Roma, 18 aprile 1875.

A. VERARDI, capo sezione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola e questo progetto di legge constando di un articolo unico, secondo il regolamento, sarà votato insieme agli altri a squittinio segreto.

Secondo l'ordine del giorno, si procederà ora alla discussione del progetto di legge: Maggiore spesa per l'approfondamento ed allargamento di canali di grande navigazione nello estuario di Venezia.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la maggior spesa di L. 253,380 26 (duecentocinquantatremila trecentottanta e centesimi ventisei) per soddisfare il credito del signor Giovanni Busetto, soprannominato *Fisola*, risultante dalla convenzione stabilita il di 23 dicembre 1874 tra l'amministrazione dei Lavori Pubblici ed il detto signor *Fisola*, a totale tacitazione dei suoi crediti per lavori eseguiti nel canale di Malamocco come sup-

posto continuatore dell'impresa Antonio Scarpà in base al contratto 23 febbraio 1868.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

La detta maggiore spesa verrà imputata al capitolo 129 *bis* del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1875 sotto la denominazione: *Transazione Fisola per scavi nell'estuario di Venezia*.

(Approvato.)

Anche questo progetto verrà in seguito votato a squittinio segreto.

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge: Spesa straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene avvenute nel 1872.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

Interrogo il Senato se crede che si possa prescindere dalla lettura dell'annesso quadro.

Chi approva la mia proposta, sorga.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire due milioni quattrocento mila per gli assettamenti e le riparazioni, secondo l'annesso quadro A, delle opere idrauliche, in conseguenza delle piene del 1872.

Questa spesa, da iscriversi nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici, per lire un milione e seicento mila sarà portata in aumento del capitolo 238 dell'esercizio 1875, e le rimanenti lire ottocento mila verranno stanziare nel 1876 in apposito capitolo della parte straordinaria.

(Approvato.)

Art. 2.

Le opere da eseguirsi per effetto dell'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato.)

Art. 3.

Nei bilanci attivi dello Stato saranno iscritte le quote di rimborso spettanti alle provincie ed agli altri interessati chiamati a contribuire alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Quadro A.

Circondario idraulico	Numero progressivo	Corso d'acqua	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO	
				per lavoro	per circondario idraulico
Arezzo	1	Canale allacciante destro	Sistemazione dell'alveo e degli argini nell'ultimo tronco	44,500 »	44,500 »
Bologna	2	Fiume <i>Reno</i>	Saltuari alzamenti delle arginature	40,000 »	40,000 »
Este	3	Fiume <i>Gorzone</i>	Rialzo, ingrosso ed imbancamento dell'argine sinistro in Drizzagno II Pisani e Volta Moggia.	30,000 »	
Id.	4	Canale <i>S. Caterina</i>	Rifilo, rialzo ed ingrosso d'argine nelle località beni comunali di Vighizzolo e Carceri inferiormente alla Botte di Vighizzolo sullo scolo Lezzo	26,000 »	56,000 »
Ferrara	5	Fiume <i>Po</i>	Ricarico di sassaia ai froldi Zocca, Antonelli e Nogarolo	15,000 »	
Id.	6	Fiume <i>Reno</i>	Alzamento delle arginature nei tratti più depressi.	17,300 »	
Id.	7	Fiumi diversi	Addizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	40,069 01	72,369 01
Grosseto	8	Fiume <i>Bruna</i>	Sistemazione dell'argine sinistro dello sbocco del Fosso al guado delle Tanaglie.	59,600 »	59,600 »
Lucca	9	Fiume <i>Serchio</i>	Compimento del tratto d'argine maestro a sinistra tra il callone Michelucci e la sua congiunzione con quello situato al di sotto della corte Salani	134,000 »	134,000 »
				A riportarsi	406,469 01

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Segue Quadro A.

Circondario idraulico	Numero progressivo	Corso d'acqua	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO	
				per lavoro	per circondario idraulico
			<i>Riporto</i>		406,469 01
Mantova	10	Fiume <i>Po</i>	Rialzo ed ingrosso dell'argine sinistro e sistemazione di banca in tre tratti. . .	350,000 »	
Id.	11	Id.	Riparazioni al froldo Cavallarolo . . .	105,000 »	
Id.	12	Id.	Sistemazione della coronella Mirasole. . .	166,000 »	
Id.	13	Id.	Difesa al froldo Sacchetta	143,000 »	
Id.	14	Id.	Compimento difesa frontale al froldo di Ostiglia.	156,000 »	
Id.	15	Fiumi diversi	Addizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	240,995 22	
					1,160,965 22
Milano	16	Fiumi diversi	Addizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	35,232 80	
					35,232 80
Padova	17	Fiume <i>Bacchiglione</i>	Ributto dell'argine sinistro dal ponte di Roncajette fino a Ca Zorzi	183,000 »	
Id.	18	Fiumi diversi	Parziali alzamenti delle arginature . .	50,000 »	
					233,000 »
Pavia	19	Fiume <i>Po</i>	Addizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	130,490 45	
					130,490 45
Piacenza	20	Fiume <i>Po</i>	Imbancamento di alcuni tratti d'argine del Mezzano e Calendasco	20,000 »	
					20,000 »
Pisa	21	Fiume <i>Arno</i>	Sistemazione d'un tratto d'argine sinistro a difesa del sobborgo del portone posto fra il cavo Banti ed il Torrino Scotti.	49,724 66	
			<i>A riportarsi</i>		1,986,187 48

Segue Quadro A.

Circondario idraulico	Numero progressivo	Corso d'acqua	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO	
				per lavoro	per circondario idraulico
			<i>Riporto</i>	1,986,187 48
Pisa	22	Fiume <i>Arno</i> .	Sistemazione della ripa sinistra a valle della città di Pisa presso Luicchia. .	43,000 »	92,724 66
Ravenna	23	Fiume <i>Ronco</i> ed altri	Difese frontali saltuarie	30,000 »	
Id.	24	Fiume <i>Reno</i>	Alzamento dell'argine destro	10,000 »	40,000 »
Rovigo	25	Fiume <i>Po</i>	Ributto ed imbancamento in frodo Car-ravieri	47,000 »	
Id.	26	Fiumi diversi	Parziali alzamenti	30,000 »	
Id.	27	Id.	Addizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	42,323 71	139,323 71
				Totale . . .	2,258,235 85
Somma presuntiva per le spese ulteriori della Commissione del Po e del Reno e per imprevedibili emergenze.					141,764 15
				Totale generale . . .	2,400,000 »

Anche questo progetto verrà in seguito votato a squittinio segreto.

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge: Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio.

Si dà lettura dell'articolo unico,

Articolo unico.

È autorizzata una maggiore spesa di un milione (L. 1,000,000) pel compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio,

da iscriversi nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici 1875-1876, cioè:

Bilancio 1875 (in aggiunta alla somma ammessa al capitolo 58) L. 600,000
 Bilancio 1876 » 400,000

Totale . L. 1,000,000

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, ed essendo questo progetto di legge composto di un ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

articolo unico, sarà pur esso votato a squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge: Maggiore spesa occorrente alla costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte Piavelungo la strada nazionale Callalto in Provincia di Treviso.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire trecento ottantamila (L. 380,000) per la costruzione del ponte metallico od in legno sul Piave a Ponte di Piave in provincia di Treviso, lungo la strada nazionale Callalta, da iscriversi in appositi capitoli dei bilanci pel Ministero dei Lavori Pubblici 1875-1876, cioè:

Bilancio 1875	L. 280,000
» 1876	» 100,000

Totale	L. 380,000

È aperta la discussione generale su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, il progetto sarà votato assieme agli altri a squittinio segreto, non constando che di un solo articolo.

Giusta l'ordine del giorno viene ora in discussione il progetto di legge: Maggiore spesa per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia.

Se ne dà lettura.

Art. 1.

È approvata l'unita convenzione tra il Regio Governo e il Comune di Venezia, per lo stabilimento in quella città dei magazzini generali.

Art. 2.

In aggiunta al credito di lire 1,000,000 accordato coll'allegato B della legge 11 agosto 1870, N. 5784, per sussidio al Municipio di Venezia nella costruzione dei magazzini generali, è aperto un nuovo credito di lire 800,000 da iscriversi per lire 400,000 sul bilancio 1876, e per lire 400,000 sul bilancio 1877.

Si dà ora lettura della convenzione che vi è annessa.

CONVENZIONE

fra il Regio Governo ed il Municipio di Venezia per lo stabilimento dei magazzini generali.

Si premette che l'allegato B della legge 11 agosto 1870 nello stabilire che al 1 di gennaio 1874 sarebbero soppresses le franchigie doganali della città di Venezia e vi sarebbero ordinati dei magazzini generali, apriva sui bilanci 1871, 1872 e 1873 il credito di un milione di lire a sussidio di quel Municipio per la costruzione dei suddetti magazzini.

Le franchigie doganali di Venezia vennero infatti soppresses al giorno stabilito, ma varie difficoltà impedirono fin qui che si mettesse mano alla costruzione dei magazzini.

Prima fra queste difficoltà era la insufficienza della somma fissata per il sussidio. Il municipio faceva valere da una parte lo stato poco florido delle sue finanze e dall'altra il costo eccezionale delle opere edilizie a Venezia per la singolare giacitura della città e per l'instabile letto della laguna.

Altra difficoltà era la scelta del sito per erigervi il nuovo stabilimento.

Dopo lunghi studi e trattative si addivenne ad una combinazione, in virtù della quale il Governo accorderebbe al Municipio il sussidio di un milione e ottocentomila lire in luogo del milione stabilito dalla legge 11 agosto 1870 e il Municipio si obbligherebbe a fornire gratuitamente al Governo in acconcia parte dello stabilimento dei magazzini generali i locali necessari pei relativi servizi. I magazzini generali sarebbero stabiliti alla spiaggia di Santa Marta, in prossimità alla stazione ferroviaria, per tutte le merci eccettuati gli olii minerali; per gli olii minerali sarebbe mantenuto a titolo di magazzino generale sussidiario il deposito attuale alla Sacca Sessola, in via di costruzione.

Se non che, per la costruzione dei magazzini generali a Santa Marta, il Municipio aveva d'uopo di alcuni spazî e fabbricati demaniali esistenti in quella spiaggia e mostrava il desiderio di farne acquisto dal Governo. Si addivenne infatti alla descrizione degli accennati spazî ed immobili e stabilitosene il valore in lire novemila novecento novanta, come da perizia dell'ufficio del Genio Civile, ne fu combi-

nata la cessione, verso pagamento di questa somma.

Il Municipio si mostrò pure desideroso di acquistare dal Governo la Sacca Sessola affine di dare al deposito degli olii minerali tutto lo sviluppo di cui tale deposito ha bisogno. E anche di questo spazio fu convenuta la cessione per la somma peritale di lire quindici mila, obbligandosi il municipio a costruire e fornire nella Sacca Sessola le abitazioni necessarie per gli impiegati doganali verso equo canone da stabilirsi.

A seguito del che, tra il Regio Governo, rappresentato dal direttore generale delle Gabelle, commendatore dottore Luigi Bennati de Baylon e il Municipio di Venezia, rappresentato dal Sindaco commendatore Antonio Fornoni, si stipulò la seguente convenzione:

Art. 1.

È portato a lire un milione e ottocento mila il sussidio di un milione assegnato dall'allegato B della legge N. 5784, 11 agosto 1870, al Comune di Venezia per la costruzione dei magazzini generali alla spiaggia di Santa Marta e del magazzino generale sussidiario per gli olii minerali in Sacca Sessola, nonchè per lo acquisto ed espropriazione dei fondi necessari all'apertura delle vie e per lo scavo dei canali d'accesso di competenza comunale.

Art. 2.

Il Governo cede al Municipio di Venezia, verso il pagamento del peritato prezzo di lire 9990 (lire novemila e novecento novanta) gli spazi e stabili demaniali situati nel circondario di Dorso Duro nella spiaggia di Santa Marta, e consistenti:

a) in un locale entro la batteria di Santa Marta, ai numeri di mappa 4 ed anagrafico 1978, di pertiche censuarie 0,65, con la rendita imponibile di lire 60;

b) magazzino, ex-chiesa di Santa Marta, ai numeri di mappa 5 ed anagrafico 1977, di pertiche censuarie 0,55, con la rendita imponibile di lire 225.

c) forte di Santa Marta, alla lettera A di mappa, di pertiche censuarie 3,66, senza rendita.

Art. 3.

Il Governo cede al comune di Venezia la

Sacca Sessola, verso il pagamento del peritato prezzo di lire 15,000 (italiane lire quindicimila).

Art. 4.

Il prezzo degli immobili e spazi ceduti al Municipio sarà diffalcato dal sussidio di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

Il Municipio metterà a disposizione del Governo negli stabilimenti dei magazzini generali a Santa Marta ed alla Sacca Sessola i locali che saranno riconosciuti necessari pel collocamento degli uffizi e dei corpi di guardia pel servizio della dogana e del dazio consumo da esercitarsi nei magazzini stessi. Fornirà e farà collocare le garette che possono occorrere per le guardie.

Art. 6.

Il Municipio per quanto riguarda la Sacca Sessola, si obbliga alla esatta osservanza del regolamento speciale 20 dicembre 1841, salvi gli effetti delle nuove disposizioni regolamentarie della laguna. Si obbliga eziandio a costruirvi e fornire al Governo le abitazioni necessarie per gli impiegati doganali che vi saranno destinati, verso però il pagamento di quell'equo canone d'affitto che tra esso ed il Governo sarà di concerto stabilito.

Art. 7.

La presente convenzione non sarà valida se non sia approvata dal Consiglio comunale di Venezia e sanzionata dai poteri legislativi.

LUIGI BENNATI.

ANTONIO FORNONI.

LUIGI QUERROLO, *teste*.

GIROLAMO DE BARZI, *teste*.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio comunale in seduta del 16 maggio 1874 con 28 voti favorevoli e uno contrario.

BENNATI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola la discussione generale si intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Rileggo l'articolo 1.

(Vedi sopra).

È aperta la discussione su quest'articolo:

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Rileggo l'articolo 2.

(Vedi sopra):

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto è rimandata assieme agli altri.

Ora viene in discussione il progetto di legge: Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Niuno chiedendo la parola, la discussione generale si intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di utilità pubblica dall'amministrazione demaniale dello Stato:

1. Di vendita al signor Giudici Antonio di un appezzamento di terreno della piazza di Legnago, pel prezzo di lire 3411 40, come da istromento nei rogiti Regazzoni dottor Cesare dei 29 dicembre 1873;

2. Di vendita alla fabbriceria della chiesa di Sant'Alessandro in Milano di due locali sottostanti alla chiesa stessa, pel prezzo di lire 1228 20, come da istromento nei rogiti Della Vedova dottor Lorenzo dei 9 febbraio 1874;

3. Di vendita alla provincia di Cuneo del fabbricato già ad uso del collégio militare in Racconigi, pel prezzo di lire 79,000, come da istromento nei rogiti Bramardi Maurizio dei 19 febbraio 1874;

4. Di vendita al comune di Conselve di quel fabbricato delle carceri pretoriali, pel prezzo di lire 2600, come da istromento nei rogiti Venezze dottor Stefano dei 21 marzo 1874;

5. Di vendita della caserma di San Vittore in Cremona al sacerdote Manini don Ferdinando, pel prezzo di lire 15,247 10; come da atto convenzionale dei 10 aprile 1874;

6. Di vendita di terreno della superficie di metri quadrati 470 al Municipio di Sondrio, pel prezzo di lire 470, come da istromento nei rogiti Gianoli dottor Giovanni Battista dei 19 maggio 1874;

7. Di vendita al Municipio di Milano di quella caserma detta dell'Incoronata, pel prezzo di lire 90,000 come da istromento nei rogiti Scurati dottor Alessandro del 1. giugno 1874;

8. Di vendita di terreno all'opera pia delle dame di carità della parrocchia di San Carlo in Torino, pel prezzo di lire 5320 80, come da atto convenzionale del 6 luglio 1874;

9. Di vendita alla provincia di Como dell'utile dominio di quel palazzo prefettizio, pel prezzo di lire 35,476 80, come da istromento nei rogiti Binda dottore Carlo dei 16 luglio 1874;

10. Di vendita di boschi della Carnia a diciotto di quei comuni, costituiti in consorzio, pel prezzo di lire 455,000, come da istromento ricevuto ai 31 agosto 1874 dalla prefettura di Udine;

11. Di vendita alla provincia di Massa del fabbricato in Castelnuovo di Garfagnana, detto *la Rocca*, pel prezzo di lire 20,000, come da atto convenzionale del 3 ottobre 1874;

12. Di vendita alla provincia di Ferrara dell'antico castello di quella città, pel prezzo di lire 110,000, come da istromento nei rogiti Leziroli dottore Francesco del 4 novembre 1874;

13. Di vendita al comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo) di un piccolo fabbricato, pel prezzo di lire 250, come da atto convenzionale del 10 dicembre 1874;

14. Di vendita alla Camera di Commercio di Livorno di quell'antico cantiere navale detto dei *Mori* e degli annessi locali, pel prezzo di lire 15,100 annue, come da istromento nei rogiti Pellegrini avvocato Alfredo dei 19 dicembre 1874;

15. Di vendita alla fabbriceria della chiesa di Sant'Eustorgio in Milano di due locali terreni della confinante caserma, pel prezzo di lire 1,480 15, come da atto convenzionale ricevuto da quella prefettura ai 3 dicembre 1874;

16. Di permuta di terreni alla chiusa del naviglio, detta *la Conca fallata*, presso Milano colla ditta Ambrogio Binda e compagni, come da istromenti nei rogiti Della Vedova dottor Lorenzo del 10 gennaio e del 9 ottobre 1873;

17. Di permuta col Municipio di Gonzaga

della caserma demaniale dei reali carabinieri con altro stabile di ragione del comune coll'obbligo dell'erario di soddisfare la differenza fra i valori delle proprietà permutate in lire 2096 40, come da istrumento nei rogiti Bartolini dottor Cesare del 29 gennaio 1874;

18. Di cessione gratuita al Municipio di Bologna di due piccoli appezzamenti di terreno per l'allargamento di due strade esterne alla città, come da atto convenzionale del 27 febbraio 1874;

19. Di cessione in perpetuo al Municipio di Firenze dell'uso e godimento del giardino dei Semplici nella stessa città, per l'annuo canone di lire 500, come da istrumento a rogito Pier Antonio Spighi del 4 agosto 1869.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente all'istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino, l'ex-Villa della Regina e l'ex-convento delle Cappuccine, l'una sui colli, e l'altro in via Nuova di detta città, con effetto dal giorno dell'accordata precaria concessione dell'uso, per la prima dal 18 giugno 1868 e pel secondo dal 6 settembre 1867.

I due fabbricati, qualora cessassero di essere sede dei collegi dell'istituto, saranno reversibili allo Stato.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge riguardante la tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donizzetti nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo.

Si dà lettura del progetto.

Articolo unico.

« Il Comune di Bergamo è autorizzato a far tumulare le salme di Giovanni Simone Mayr e Gaetano Donizzetti nella chiesa di Santa Maria Maggiore in detta città. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa, e il progetto, constando di un solo articolo, sarà votato a suo tempo a squittinio segreto.

Passeremo alla discussione del progetto di legge: Proroga della facoltà accordata al Governo per la riunione dei piccoli comuni.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore VERGA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA, *Relatore*. Oltre alla petizione che è pervenuta al Senato per parte del Comune di Fermo, contro l'aggregazione di un territorio che costituisce la parrocchia di S. Giorgio al Comune di Porto S. Giorgio, che forma l'oggetto dell'art. 2. di questo progetto di legge della quale si fa cenno nella Relazione dell'Ufficio Centrale, è pervenuta pure un'altra petizione per parte di quattro sindaci dei Comuni del Circondario di Pistoia che sono il Sindaco di Porta a Borgo, il Sindaco di Porta S. Marco, il Sindaco di Porta Carratica, il Sindaco di Porta Lucchese.

È a ritenere che il Comune di Pistoia ha inoltrato istanza per ottenere, in appoggio al paragrafo ultimo dell'art. 14 della legge comunale e provinciale, un territorio esterno mediante l'aggregazione del territorio di questi quattro Comuni rurali limitrofi.

Questa istanza avrebbe ottenuto voto favorevole dal Consiglio provinciale di Firenze; ed i sindaci dei detti quattro comuni con questa petizione vorrebbero che il Senato, in occasione che discute sulla proroga delle facoltà accordate temporariamente al Governo dall'articolo 250 della legge comunale e provinciale, introducesse una disposizione declaratoria al detto articolo 14, colla quale essenzialmente venisse esclusa al Governo la facoltà di decretare questa aggregazione.

Siccome si tratta di un affare che, trovandosi in corso d'istruzione non ha peranco avuto la sua risoluzione, così l'Ufficio Centrale non crede che sia il caso di prendere questa petizione in considerazione e d'introdurre alcuna disposizione declaratoria in questo progetto di legge, per lasciare piena ed intera la libertà e la responsabilità del Governo nei provvedimenti che sarà per prendere sulla domanda del Comune di Pistoia, e vi propone perciò di approvare

lo stesso progetto come venne votato dalla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la conclusione dell'Ufficio Centrale, che è per l'approvazione di questo progetto di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare nella discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

Le facoltà accordate dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 250 della legge comunale, e le altre disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1870, N. 5815, sono prorogate per cinque anni, a contare dal 1° luglio prossimo venturo.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di distaccare dal Comune di Fermo, ed aggregare a quello di Porto San Giorgio il territorio che costituisce la Parrocchia San Giorgio, fra il torrente Ete, Vivo e Bocca di Rivo, dell'estimo censuario di L. 217,460 12, salvi i contemporanei debiti compensi, sentiti gli abitanti di quel territorio, i Consigli comunali interessati, ed il Consiglio provinciale, e sul parere conforme del Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge, sarà cogli altri votato a squittinio segreto.

Si passa ora all'ultimo progetto di legge portato dall'ordine del giorno d'oggi: Modificazione dell'art. 100 della legge elettorale.

Si dà lettura dei tre articoli del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io riconosco l'opportunità di questo progetto di legge; ma credo che si debba raggiungere in modo diverso lo scopo principale cui mirano gli autori del progetto.

La giurisprudenza adottata dalla Camera elettiva, nell'interpretazione dell'art. 100 della legge elettorale conduce all'assurdo; pone in facoltà dei Ministri di creare delle eleggibilità. Un

professore non può essere nominato perchè il numero è completo tra i posti assegnati ai professori. Ecco che il Ministro dell'Istruzione Pubblica attribuisce a questo professore la qualità di membro del Consiglio d'Istruzione Pubblica, e così lo rende eleggibile. È questa davvero una anomalia alla quale la Camera ha voluto rimediare, eliminando così una fallace interpretazione della legge. Ma in quest'occasione mi pare ragionevole di esaminare la convenienza di mantenere a danno del corpo insegnante e dell'ordine giudiziario il limite ristrettissimo imposto dal primo capoverso dell'art. 100.

Gli insegnanti, anche delle università, ed i membri dell'ordine giudiziario sono impiegati regî stipendiati; devono dunque essere compresi nel quinto che i Deputati impiegati non possono oltrepassare. Ma che vi sia poi un limite assai più ristretto per gli insegnanti delle università e dei membri dell'ordine giudiziario, veramente non mi pare nè giusto, nè utile. Nella categoria degli impiegati, i membri del corpo insegnante e dell'ordine giudiziario sono tra quelli che possono arrecare nelle discussioni della Camera lumi preziosissimi; presentano inoltre maggiori guarentigie d'indipendenza; non sono ugualmente minacciati dagli arbitrî ministeriali, perchè godono di una specie di inamovibilità.

Perchè dunque, fra tutti gl'impiegati dello Stato, si sono scelti gl'insegnanti ed i magistrati per colpirli con una più rigorosa esclusione?

Ve ne dirò la ragione storica.

In una legislatura del Parlamento Subalpino si trovò che i voti degli elettori si erano portati in massa sopra i membri di una Corte di appello, della Corte d'appello di Casale, e ne avvenne che questa fu deserta d'un tratto. Non si potevano più dare le sentenze, perchè i signori Consiglieri erano partiti per occupare i loro seggi alla Camera.

Era un'accidentalità affatto straordinaria che non si riprodusse; molto meno si potrà riprodurre dopo gli allargati confini del regno, che offrì un campo più esteso alla scelta degli elettori. Ma l'esempio colpì la Commissione nominata dall'onorevole Rattazzi per la riforma della legge elettorale. Si suppose che quell'assorbimento elettorale potrebbe avverarsi in una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

università, non meno che in un collegio giudiziario. Da ciò nacque l'infelice concetto che si è attuato col detto primo capoverso dell'articolo 100.

Per verità, l'inconveniente cui si voleva rimediare non fu tolto radicalmente coll'adottato temperamento. I tredici magistrati, che attualmente si possono ammettere nella Camera, potrebbero essere tutti e tredici membri della stessa Corte giudiziaria. I tredici professori potrebbero appartenere tutti alla stessa università. Potrebbe dunque oggi ancora, pel fatto delle elezioni politiche, rimanere sospeso o il corso della giustizia, o l'insegnamento universitario. Adunque, senza raggiungere appieno lo scopo che il legislatore si era proposto, si è caduto nell'incongruità di escludere preferibilmente i membri dell'ordine giudiziario ed i professori universitari dalla Camera dei Deputati, coll'anteporre loro semplici impiegati amovibili, pei quali non milita la stessa presunzione di capacità e d'indipendenza.

A me dunque pare che, se conviene assecondare il voto della Camera elettiva, ciò far si debba con forma diversa, più coerente al desiderio che dobbiamo avere di accrescere il più che sia possibile il numero delle capacità nella Camera elettiva, le quali sicuramente non saranno mai troppe. Per un tal fine propongo semplicemente di abrogare il primo capoverso dell'art. 100 della legge elettorale.

È non solo con questa semplice disposizione voi darete, o signori Senatori, maggior probabilità alla Camera elettiva di reclutarsi tra le migliori capacità, ma toglierete eziandio una eccezione che ha qualche cosa di odioso, e reca sfregio a quegli ordini d'impiegati che sono fra i più meritevoli di riverenza e di fiducia.

Io capisco benissimo che ad un primo presidente di Corte d'appello, ad un rettore d'Università, debba rincredere di vedersi portar via un membro distinto del Corpo cui presiede; ma questo può accadere anche in ben altri servizi, forse anche con maggior danno del servizio pubblico.

Io domanderei, se fosse presente, al Ministro della Guerra se sarebbe molto lieto di vedersi tolti ad un tratto gli ufficiali superiori, per esempio, dello Stato maggiore generale dell'esercito; domanderei al Ministro della Marina cosa direbbe se si vedesse tolti gli ufficiali su-

periori della Marina, i capitani di vascello od altri della cui opera il suo dipartimento ha incessante bisogno.

È evidente che la ragione della legge è troppo estesa, colpirebbe tutti, ed ha per la magistratura e per il corpo insegnante qualche cosa di odioso che è tempo di cancellare.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di mandare la sua proposta scritta alla presidenza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Sineo sostanzialmente sostituisce un suo progetto a quello che discutiamo e che proviene dall'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento.

Se bene si esamina il progetto di legge che ora cade in discussione, si scorge che esso non ha che uno scopo, ed è quello di risolvere un dubbio che è insorto più di una volta intorno all'applicazione del secondo comma dell'articolo 100 della legge elettorale.

Questo secondo comma stabilisce una limitazione intorno al numero dei magistrati e degli insegnanti, i quali possono essere chiamati a far parte della rappresentanza nazionale. Il limite consiste in questo, che gl'insegnanti e i magistrati chiamati alla qualità di deputati non possano mai eccedere l'ottavo di quel numero d'impiegati che può sedere nella Camera elettiva, il quale è, come sapete, il quinto del numero totale. Nessun dubbio è insorto che io sappia, per ciò che riguarda l'applicazione di questo limite alla magistratura. Ma il dubbio che principalmente e più di una volta si è elevato, riguarda i membri del corpo insegnante. È accaduto che qualche deputato rivestiva due qualità; la qualità d'insegnante e ad un tempo la qualità di membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica; si è domandato, se questo deputato che riunisce due qualità, debba andar soggetto alla doppia limitazione, quella cioè del quinto, che è comune a tutti i funzionari, e l'altra dell'ottavo del quinto, che è particolare alle due categorie di funzionari che io indicava, degl'insegnanti, cioè, e dei magistrati.

Non istarò ad esporre al Senato quali sieno le opinioni, non sempre uniformi, che sono invalse su questo punto nelle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento; ma insisterò

unicamente sopra la considerazione che sola ora si presenta sostanziale, che, cioè, importa che questo dubbio sia risoluto; ed a risolverlo è unicamente inteso il progetto che ora è sottoposto al Senato.

Il progetto infatti risolve la questione nel senso che la qualità di professore, per esempio, debba prevalere a quella di membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, per ciò che riguarda l'obbligo, la necessità di essere sorteggiato in ordine alla seconda limitazione, che è quella dell'ottavo.

Ora, l'onorevole Sineo che cosa ci proporrebbe di fare? Egli non è amico della seconda limitazione che è prescritta nel comma secondo. A suo parere, sarebbe meglio che tutti i funzionari fossero rimessi, come erano una volta, nella stessa condizione; che tutti andassero soggetti ad una sola limitazione, a quella del quinto. Egli vorrebbe quindi fare scomparire la limitazione dell'ottavo e per i magistrati, e per gli insegnanti ed anche per altri funzionari, come sarebbero i membri del Corpo del Genio civile, i quali pure possono rivestire doppia qualità, avere cioè la qualità di ufficiale del Genio civile, e ad un tempo essere membri del Consiglio superiore di ponti e strade, ossia delle opere pubbliche.

È un sistema del tutto diverso dal sistema del progetto quello che propone l'onorevole Sineo; è, ripeto, un nuovo progetto di legge che egli vorrebbe sostituire a quello sottoposto alla discussione del Senato.

La proposta dell'onorevole Sineo ci obbligherebbe quindi ad entrare in un nuovo ordine d'idee, in una nuova discussione che allargherebbe di molto l'argomento, e ci dilungherebbe assolutamente dall'oggetto assai più limitato intorno a cui si aggira lo schema di legge che ora stiamo discutendo.

Io non mi farò qui a sottoporre ad esame le diverse osservazioni che ha fatte l'onorevole Senatore Sineo intorno alla convenienza della *sublimitazione* che è stabilita nel secondo comma dell'articolo 100. Io credo che la discussione andrebbe probabilmente molto in lungo, e ci porterebbe certo in un campo diverso e assai più vasto, se dovessimo esaminare tutti i motivi, i quali hanno potuto consigliare la limitazione speciale che è stata portata al numero degli insegnanti e dei magistrati che possono se-

dere nella rappresentanza nazionale. Questo solo dirò, per quanto riguarda la magistratura, che io sono profondamente convinto che la magistratura non possa conciliare l'adempimento de' due doveri egualmente importanti ed essenziali: non è possibile che un magistrato chiamato a sedere come Deputato in Parlamento, possa compiere convenientemente, in una misura direi accettabile e tollerabile, il proprio ufficio di magistrato verso lo Stato, da cui riceve remunerazione e stipendio, ed il grave mandato del Deputato. A mio avviso, la legge è stata molto savia nell'apportare per lo meno un limite al numero de' magistrati che possono accoppiare le qualità di magistrato e di Deputato.

Si potrebbe forse disputare, se non convenisse andare molto più in là, cioè passare all'esclusione assoluta. È cosa certamente desiderabile che ogni cittadino possa servire la patria nei nobili seggi della rappresentanza nazionale; ma non possiamo dissimulare, o Signori, essere impossibile che si possano senza danno lasciare scoperte cariche importanti che direi vitali per l'ordine sociale, come sono quelle della magistratura, per dare qualche membro della magistratura alla rappresentanza nazionale.

Converrebbe dimostrare che la rappresentanza nazionale non si potesse costituire in modo conveniente senza ricorrere al corpo giudiziario e senza debilitare e pregiudicare l'amministrazione della giustizia che abbisogna di tutti i suoi magistrati.

Io credo che queste considerazioni si possano anche applicare agli insegnanti.

È molto doloroso il vedere che parecchi insegnanti sono pressochè sconosciuti agli studenti, che quasi mai si vedono salire su quelle Cattedre alle quali essi sono stati destinati e per cui ricevono una remunerazione dallo Stato.

Per me vi confesso che ho sempre creduto che sia un principio di disordine sociale il permettere che un cittadino qualsiasi venga posto nella condizione di mancare per necessità o al dovere di magistrato o di professore, ovvero all'importante ufficio di membro del Parlamento. Per me questo cittadino presenta sempre avanti alla società una posizione anormale e increscevole; ma poichè sarebbe stato troppo grave privare in tutto due classi rispettabili, quali sono quelle della magistratura e degli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

insegnanti, dell'onore di sedere nella Camera elettiva, si è creduto di trovare un temperamento che conciliasse il diritto di questi funzionari di sedere in Parlamento con i riguardi dovuti al servizio pubblico dei due rami di pubblica amministrazione che sono il giudiziario, e quello dell'insegnamento pubblico; e questo temperamento parve essersi trovato nella doppia limitazione del quinto e dell'ottavo del quinto che sta scritta nel secondo comma dell'articolo a cui è relativo il progetto di legge che ora esaminiamo.

Prego, del resto, l'onor. Sineo ad osservare che la sua proposta potrebbe forse essere introdotta in Parlamento, come un progetto di generale riforma che tenderebbe a stabilire un altro sistema relativamente alla esclusione dei pubblici funzionari dalla Camera elettiva; ma che attualmente noi ci occupiamo di argomento più limitato, argomento che tutto consiste nel risolvere un dubbio della legge elettorale; nè io credo che possa in questa occasione proporsi un nuovo sistema. Vede dunque l'onorevole Senatore Sineo che non sarebbe nè opportuno nè conveniente in questo momento di mutare, seguendo la sua proposta, la materia del progetto di legge, e perciò il campo della presente discussione, lo che renderebbe necessario un nuovo studio e una nuova Relazione dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore per quei principî più larghi che professa sulle esclusioni elettorali, può benissimo dichiararsi contrario al progetto di legge che discutiamo, contrario nel senso che non ami restringere in alcun modo la esclusione di che si tratta, giacchè non crederei che lo possa essere nel senso che non trovi conveniente di risolvere il dubbio che si vuole far cessare.

Credo invece che, quando egli ammettesse l'esclusione, sarebbe pur facilmente persuaso che conviene togliere il dubbio che esiste nell'applicare la esclusione stessa; ma come egli non è amico dell'esclusione in massima, intenderei pure che non sia amico di questa legge e la rigetti. A ogni modo non ravviserei mai conveniente e conforme alle strette regole parlamentari il sostituire con un emendamento un progetto nuovo di legge a quello che è stato presentato, tanto più nel caso attuale in cui il progetto è di iniziativa parlamentare.

Quindi io, in primo luogo, pregherei l'onorevole Sineo a voler desistere dalla sua proposta; e quando questa mia preghiera non venisse da lui accolta, mi rivolgerei al Senato per pregarlo di non voler seguire l'onorevole Sineo nella nuova via in cui ci vorrebbe trasportare.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha prima la parola l'onorevole Cannizzaro. Dopo lui spetta la parola all'onorevole Sineo e quindi a lei, onorevole Tabarrini.

Senatore CANNIZZARO. Io aveva espressa una opinione negli Uffici riguardo a questa legge che presso a poco si avvicina a quella dell'onorevole Sineo, cioè, espressi il desiderio che fosse ritardata l'approvazione, da parte del Senato, di questa legge per dar tempo forse ad alcune opinioni che si potrebbero manifestare conformi a quella accennata dall'onorevole Sineo; vale a dire che nel mentre con un'interpretazione si restringe il numero dei professori che possono entrare nel Parlamento, contemporaneamente si potrebbe fare qualche proposta che allargasse il limite stabilito dalla legge.

Questo mio desiderio già ebbi a esprimerlo. Ma, una volta che la legge è presentata, bisogna che noi riguardiamo quale è il pensiero che la dettò.

Non si trattò tanto di risolvere un dubbio, ma con questo progetto si ebbe il pensiero di evitare che l'interpretazione benigna che si era data all'art. 100 per accogliere un più gran numero di professori avesse potuto recare inconvenienti. Ma gli inconvenienti a cui dava luogo non consistevano già nel maggior numero di professori entrati nella Camera; anzi la Camera si trovava contenta di questo grande numero di professori che aveva, tanto che furono sempre tutti d'accordo nel dare una interpretazione tale alla legge che non fosse stato escluso quel maggiore numero di essi che erano stati eletti.

Si volle rispettare la volontà che gli elettori avevano costantemente e ripetutamente manifestata.

E difatti nel mentre per le altre classi degli impiegati il limite assegnato dalla legge non

viene mai coperto, per i professori eletti si è sempre trovata una eccedenza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Sì, e per disgrazia.

Senatore CANNIZZARO. Se sia questa una disgrazia o una fortuna non lo saprei dire: certo è che nella Camera il pensiero di coloro che presentarono quel progetto di legge non fu punto quello di evitare l'eccessivo numero dei professori, ma fu quello di evitare che la carica di membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica potesse esser data per motivi politici e precisamente perchè ci sarebbe potuto anche da taluno ricercare quella qualità di membro del Consiglio superiore per poter entrare nella Camera senza essere compreso nel sorteggio del numero dei professori. Il motivo principale di questo progetto di legge era adunque quello di non guastare l'importante istituzione del Consiglio superiore d'istruzione pubblica e a questo motivo io mi associo completamente.

Del resto io torno a dire che questo ottimo scopo che la legge si propone potrebbe accoppiarsi all'altro di rispettare il desiderio degli elettori dimostrato col fatto costante dell'eccedenza del numero dei professori eletti, nel mentre gli altri impiegati non superano mai il numero assegnato dalla legge.

E ciò io credo si sarebbe potuto conciliare benissimo, adottando una riforma completa, col dare, cioè, l'interpretazione che, la qualità di membri del Consiglio superiore non escluda dal sorteggio i professori eletti Deputati; ma nel tempo stesso allargando il limite stabilito dalla legge per i professori, e così si sarebbe tenuto conto dell'opinione pubblica.

Io quindi voterò l'articolo perchè qui non è impegnato l'interesse della Camera, ma l'interesse del Consiglio superiore perchè non devii dal suo scopo, e non sia fatto pretesto ad altri fini.

D'altra parte mi associerei ad una proposta nel senso di tener conto del desiderio degli elettori quando, per esempio, l'altra Camera ne volesse prendere l'iniziativa.

Esprimo perciò il desiderio che si tenga conto di questa volontà degli elettori, allargando in una giusta misura il numero dei professori che potrebbero entrare al di là di quello che è prescritto dalla legge attuale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Se si trattasse di una legge che avesse qualche carattere d'urgenza, io capirei perfettamente il desiderio dell'onorevole Guardasigilli, acciocchè si prescindesse da qualunque più ampia discussione. Ma qui non vi è carattere d'urgenza, almeno lo suppongo. I Ministri sono stati incoraggiati da recenti trionfi che loro sembrarono vevoli ad assicurare la loro permanenza al potere. E quindi probabilmente avremo il piacere di vederli ancora su quei seggi per un tempo sufficiente a riformare pacatamente la legge elettorale.

L'onorevole Guardasigilli sicuramente non ha afferrato il mio pensiero, quando ha creduto che io non fossi disposto a votare il primo articolo di questo progetto. Io lo voterò volentieri se non posso ottenere qualche cosa di meglio. Ma vorrei indurre il Senato a provvedere più radicalmente. Non si tratta con ciò di sostituire un nuovo progetto a quello d'iniziativa della Camera elettiva. Scusi signor Ministro; niente affatto. Siamo precisamente nei termini di un semplice emendamento il quale va un po' al di là della proposta adottata dalla Camera elettiva; ma non è che un emendamento; il quale, se fosse accettato dal Senato, soddisferebbe pienamente il voto di quelli che non vogliono più lasciare ai signori Ministri la facoltà di aprire o chiudere ad alcuni professori l'ingresso alla Camera elettiva.

Io sono lieto che l'onorevole Guardasigilli ripugni a questi mezzi, e spero che sarà perfettamente d'accordo con i suoi onorevoli Colleghi, e specialmente desidero che lo sia col signor Ministro dell'Interno, che, nel passato, non m'è sembrato sia sempre stato dello stesso sentimento.

Sarà sicuramente minore il numero dei professori e dei magistrati che aspireranno all'onore di rappresentare la Nazione se, nelle loro candidature, non saranno giovati dell'appoggio e dal favore dei signori Ministri.

Bramo che intanto il Senato non si lasci sfuggire quest'occasione per togliere di mezzo, fra gl'impiegati, una inopportuna distinzione, diretta a far prevalere talvolta coloro che sono meno meritevoli sì per capacità che per indipendenza.

Se il Senato credesse che questa questione

meriti di essere più ampiamente esaminata, non ci sarebbe, credo, nessuno ostacolo a che fosse meditata ulteriormente dall'onorevole Ufficio Centrale, che non ha peranco considerata la cosa sotto questo aspetto. Del resto, se il Senato non è disposto ad entrare per ora in questa questione, io sicuramente sono dispostissimo a votare l'articolo 1 del progetto.

PRESIDENTE. Insiste onorevole Sineo nella sua proposta?

Senatore SINEO. Sentirò che cosa ne dice l'Ufficio Centrale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Dopo quanto ha detto l'onorevole Guardasigilli, a me non rimangono che poche considerazioni a fare sopra il progetto di legge che ci occupa.

L'Ufficio Centrale esaminando questo progetto di legge, il quale non contiene altro che alcune dichiarazioni dirette a stabilire una più ristretta interpretazione di un articolo della legge elettorale, e che fu presentato alla Camera elettiva per iniziativa parlamentare, ha creduto di usare la massima riserva, e penso che di questo il Senato non vorrà fargliene carico. L'Ufficio Centrale ha considerato la legge nei termini nei quali era proposta, e si è scrupolosamente astenuto dal sollevare questioni che in qualche modo potessero condurre a modificarne il concetto fondamentale. La legge non ha altro fine che quello di dichiarare il senso dell'articolo 100 della legge elettorale perciò che riguarda i magistrati e i professori. In questo campo ha circoscritto il suo esame l'Ufficio Centrale; e siccome ha riconosciuto che la interpretazione che si dava all'articolo 100 della legge elettorale, era razionale, e riconduceva questa disposizione, allargata da una troppo facile giurisprudenza, ai termini del vero, l'Ufficio Centrale ve ne ha proposto l'approvazione.

Quanto alla questione promossa dall'onorevole Senatore Sineo, non crede che sia nè utile nè opportuno di esaminarla, appunto per le ragioni di convenienza che ho già accennate. Che se anche su questa questione si volesse sapere l'opinione dell'Ufficio Centrale, dirò brevemente che mentre non contestiamo che dall'intervento dei professori e dei magistrati nella

Camera elettiva può venirne non poco giovamento alla discussione delle leggi, non possiamo per altro dissimulare che quando le influenze politiche s'insinuano nella magistratura e nell'insegnamento, gli effetti sono sempre deplorabili. Così anche per questa ragione, l'Ufficio Centrale insiste perchè la legge sia approvata quale la Camera elettiva l'approvò, e che il Senato non voglia lasciarsi indurre a farvi modificazioni, delle quali non si potrebbero sperare buoni effetti.

PRESIDENTE. Insiste nella sua proposta l'onorevole Senatore Sineo?

Senatore SINEO. Non insisto.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende che la discussione generale su questo progetto di legge venga chiusa.

Chi è di quest'avviso, sorga.

(Approvato.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

All'articolo 100, comma 2 della legge elettorale 17 dicembre 1860, dopo le parole: *che possono essere ammessi nella Camera*, si aggiungeranno queste altre: *quand' anche appartengano ad uno dei Consigli designati al N. 7 dell'articolo 97*.

È aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Al detto articolo 100, comma 4, dopo le parole: *le elezioni nuove degli impiegati saranno nulle*, si aggiungerà il seguente comma:

Sarà nulla parimenti l'elezione degli impiegati designati nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi.

(Approvato.)

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli andranno in vigore col principio della prossima legislatura.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1875

Anche questo progetto di legge sarà votato a squittinio segreto insieme cogli altri.

L'ordine del giorno d'oggi rimane così esaurito.

Avverto i signori Senatori che domani si comincerà la seduta colla votazione a squittinio segreto dei progetti di legge fin qui discussi; li prego quindi a trovarsi all'ora dovuta al loro posto.

L'ordine del giorno per domani è il seguente :

1. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ultimi discussi.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria;

Maggiori spese a compimento di lavori in corso nell'arsenale militare marittimo di Spezia;

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1871;

Affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili;

Tassa sopra alcune qualità di tabacchi;

Approvazione della convenzione tra le Finanze ed il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali e pel compimento della costruzione d'un carcere giudiziario a sistema cellulare;

Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

LXXX.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi — votazione per squittinio segreto di sei dei progetti di legge approvati nelle precedenti sedute — Discussione del progetto di legge: Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria — Relazione sopra due petizioni attinenti a questo progetto di legge, fatta dal Senatore Gadda, Relatore — Approvazione per articoli del progetto — Approvazione del progetto: Maggiori spese straordinarie a compimento dei lavori in corso nell'arsenale marittimo della Spezia — Discussione del progetto di legge: Affrancamento dai diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili — Considerazioni del Senatore Tabarrini, relatore, cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione degli articoli del progetto — Approvazione del progetto di legge: Tassa sopra alcune qualità di tabacchi — Composizione della Commissione che avrà incarico di riferire intorno al Codice della marina mercantile — Approvazione dei progetti di legge: Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato pel 1871; Approvazione della convenzione tra le Finanze ed il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali e pel compimento della costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare; Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia — Proclamazione dell'esito dello squittinio segreto su sei dei progetti di legge discussi nelle anteriori tornate.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici, il Ministro della Marina ed il Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, di Agricoltura, Industria e Commercio, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo di un mese, per motivi di famiglia, il Senatore Pasolini, e per motivi di servizio il Senatore Imbriani; per motivi di salute i Senatori Lampertico, Serra Domenico, Serra Francesco, Rossi Alessandro,

e per lo stesso motivo di 15 giorni i Senatori Costantini e Camozzi-Vertova, e di 5 giorni il Senatore Di Cossilla, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca in primo luogo la votazione a squittinio segreto dei progetti di legge già votati per alzata e seduta nelle precedenti tornate.

Ora si farà l'appello nominale per la votazione di sei di questi progetti, e le urne rimarranno aperte per comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Prego poi i signori Senatori a non assentarsi dall'Aula, pel caso che si dovesse procedere alla votazione di altri progetti di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, Tabarrini fa l'appello nominale.)

Discussione di vari progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria.

Si dà lettura del progetto.

(V. *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Mi corre il debito di render conto brevemente al Senato di due petizioni che vennero trasmesse al vostro Ufficio Centrale. Una di queste petizioni è della Deputazione provinciale di Reggio d'Emilia. In essa si domanda che l'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria che riguarda quelle Province venga modificato radicalmente. Inoltre si domandano alcune diminuzioni nel debito degli arretrati.

La vostra Commissione ha considerato che queste osservazioni messe innanzi dalla Deputazione di Reggio non riguardano per una parte le disposizioni del presente progetto di legge, perchè questo nulla dispone sulle classificazioni delle opere idrauliche. La classificazione delle opere idrauliche sarà fatta dal Governo in base alla legge generale delle opere pubbliche con procedimento che è già determinato in quella legge, e in quel procedimento hanno le provincie e gl'interessati tutte le necessarie garanzie e difese.

Sarà quindi quella la sede in cui la provincia di Reggio potrà far valere le sue ragioni; e quelle considerazioni che fossero fondate in diritto troveranno certamente accoglienza presso il Ministero dei Lavori Pubblici. Le altre considerazioni della Deputazione di Reggio che si riferiscono agli arretrati trovano, ad avviso dell'Ufficio Centrale, una sufficiente evasione e direi quasi una accoglienza nell'attuale progetto di legge; perchè, quantunque in questo progetto di legge non si abbandonino gli arretrati, la loro esazione però è limitata e compartita per annualità, in modo che non possono soffrirne gl'interessi della provincia e dei consorzi, che sono chiamati a pagare.

Nè d'altra parte le condizioni della pubblica finanza permettono che lo Stato abbandoni tali arretrati.

Nel presente progetto di legge, è limitata ad 1 centesimo e mezzo per anno la sovrimposta che si esige per tale titolo, e quindi in questi limiti non può riescire troppo gravosa ai debitori.

Per queste considerazioni la petizione di Reggio al Senato trova nella legge quella evasione che è possibile.

Vi è anche una petizione della Deputazione di Mantova; ma anche questa petizione, che del resto era già stata presentata alla Camera dei Deputati, non trova qui la sua sede opportuna, perchè, ripeto, anche essa si riferisce principalmente alla classificazione delle opere idrauliche del Po, e il progetto non si occupa di stabilire la classificazione.

E a tale proposito, io credo opportuno di ricordare al Senato, a tranquillità del proprio voto, che vi è l'ordine del giorno che venne accettato dal Governo dinanzi alla Camera dei Deputati, il quale tiene impregiudicata la detta questione non solo, ma obbliga ancora il Governo a rivedere, in epoca non remota, questo argomento grave della classificazione delle opere idrauliche.

L'attuale progetto di legge non mira ad altro se non a stabilire che, senza danno degli interessati, si possano esigere gli arretrati, che questi arretrati non si rinnovino, e per l'avvenire si contribuisca con un'annualità, la quale possa essere sostenuta dalle parti interessate.

Questo progetto di legge ha quindi una speciale importanza anche finanziaria.

Non credo necessario di aggiunger altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

Il contributo annuo che, secondo l'articolo 95 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F, le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con Decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali, e previo parere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati. Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati, non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo a sensi dell'articolo 95. Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non darà luogo ad alcuna indennità.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

Non esistendo consorzi, o finchè non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti a termini dell'articolo 175 della legge vigente sui lavori pubblici.

Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.

(Approvato.)

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1° saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le

spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20 marzo 1865, allegato F.

Il contributo del decennio 1876-1885, sarà determinato nei modi stabiliti nel detto articolo 1, tenendo per base la spesa del decennio 1865-1874.

(Approvato.)

Art. 4.

Il rimborso allo Stato, da parte delle provincie e degli interessati per i contributi insoluti a tutto l'anno 1875, commisurati nei limiti dell'articolo 1, verrà dal Governo ripartito per modo che l'ammontare equivalga in ciascun anno ad un centesimo e mezzo dell'imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati, per la provincia, e similmente un centesimo e mezzo dell'imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati, sui perimetri consorziali, dedotte le somme per qualsiasi titolo di contributo pagate allo Stato per spese idrauliche di seconda categoria. La somma all'uopo necessaria dovrà essere iscritta separatamente da quella dell'esercizio corrente nei bilanci consorziali e provinciali, e caricata nei ruoli degli interessati compresi nei perimetri di cui all'art. 2.

È data facoltà al Ministro delle Finanze di ammettere ciascuna provincia e ciaschedun consorzio al pagamento dei rispettivi debiti arretrati complessivamente in una sol volta, od in grosse rate che non importino scadenza più lontana di quattro anni, accordando loro uno sconto conveniente che li compensi del sacrificio cui dovranno soggiacere, e sia proporzionato al vantaggio che vi ritroverà lo Stato nell'accelerata riscossione.

Questa facoltà cesserà d'avere effetto dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato.)

Questo progetto di legge verrà votato a squittinio segreto insieme agli altri che si discuteranno in questa seduta.

Si passa alla discussione del progetto di legge: Maggiori spese straordinarie a compimento di lavori in corso nell'arsenale militare marittimo di Spezia.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale; se nessuno domanda la parola s'intenderà chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo P

Art. 1.

È autorizzata la nuova spesa di lire 300,000 per lavori nell'arsenale marittimo di Spezia.

Se non si fanno osservazioni, metterò ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Tale spesa verrà iscritta nel bilancio della Marina per l'esercizio 1875, sotto il titolo: *Arsenale della Spezia*.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà votato cogli altri a squittinio segreto.

Essendo in questo momento assente l'onorevole Relatore del progetto di legge: Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio del 1871, passeremo intanto alla discussione del progetto di legge: Affrancamento dai diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha specialmente fermato la sua attenzione sull'art. 2 di questo progetto di legge. L'art. 2 contiene la prescrizione di alcune formalità, perchè le disposizioni della legge e quelle specialmente che riguardano le dichiarazioni del diritto di servitù a carico dei boschi demaniali imposte agli utenti, siano note a tutti coloro che vi hanno interesse.

Si prescrive in quest'articolo che i sindaci dei comuni nei quali sono compresi i boschi demaniali inalienabili, debbano ogni tre mesi durante un anno, fare affiggere nei luoghi più cospicui la legge medesima, o almeno le disposizioni che possono interessare le popolazioni.

L'Ufficio Centrale crede che questo scrupolo di cautela, acciò la legge venga sicuramente a

piena cognizione degli interessati, non modifichi per nulla il principio generale che fa obbligatoria la legge appena sia regolarmente pubblicata, nè alteri i termini stabiliti nell'art. 1 per le dichiarazioni da farsi dagli utenti.

Se questo non fosse, le disposizioni della legge potrebbero in certo modo apparire di dubbia applicazione, perchè se alcuno dei Sindaci omettesse di fare queste notificazioni, o non le facesse ai tempi debiti, da questa omissione si potrebbe trarre motivo per credere prorogati anche i termini stabiliti per le dichiarazioni, e subordinata l'efficacia della legge alle notificazioni dei Sindaci.

L'Ufficio Centrale ha perciò considerato che queste notificazioni dei Sindaci fossero un di più sulle forme ordinarie di pubblicazione, che non potessero avere influenza sulla esecuzione delle altre disposizioni della legge, e mirassero soltanto ad assicurare che la legge non passasse ignorata dagli interessati con pregiudizio dei loro diritti; tanto più che, nel caso, si tratta di gente montagnuola, di poca coltura e quasi separata dal mondo, la quale ha bisogno di essere edotta degli atti che deve fare, per non veder perenti i suoi diritti.

Su questo concetto dell'Ufficio Centrale, noi pregheremmo l'onorevole Ministro che ha proposto questa legge, a volerci essere cortese di qualche schiarimento che potrà anche servire a toglier di mezzo ogni dubbio nell'applicazione della legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non posso rettificare in alcuna guisa l'opinione espressa dall'onorevole Relatore, Senatore Tabarrini, sibbene debbo confermarla in ogni sua parte; imperocchè colla proposizione di quest'articolo 2 nell'altro ramo del Parlamento non si ebbe altro in mira che di usare una paterna sollecitudine verso gli abitanti di quei comuni i quali debbono esercitare dentro un dato termine i loro diritti, rendendoli periodicamente avvertiti che decorre per loro un tempo dopo il quale i loro diritti non sarebbero esperibili. Per certo non si è voluto far dipendere la decorrenza della prescrizione dall'adempimento delle formalità stabilite nell'articolo 2, bastando a ciò la pubblicazione della legge fatta nel modo consueto.

PRESIDENTE. Interrogo l'Ufficio Centrale se è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si dichiara soddisfatto, ed è lieto di avere bene interpretato l'intenzione dell'onorevole proponente.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

Tutti coloro che pretenderanno avere diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili dalla legge del 20 giugno 1871, N. 283, serie 2^a, dovranno fare la dichiarazione, corredata dall'indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio di prefettura della provincia.

Questa dichiarazione potrà essere fatta presso il rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla all'ufficio di prefettura.

Coloro che nei primi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non avranno fatta la suindicata dichiarazione, saranno ammessi a farla, contro il pagamento di un'ammenda da lire 5 a 25, nel termine di sei mesi immediatamente successivi.

Trascorso l'anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno esercitare il diritto d'uso soltanto coloro che avranno presentata la suddetta dichiarazione, e tutti gli altri s'intenderanno decaduti da qualsiasi diritto.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Nel corso dell'anno dalla pubblicazione della presente legge, i sindaci dei Comuni nei cui territori sono situati i suddetti boschi, dovranno notificare, di tre mesi in tre mesi e nei modi che guarentiscano la maggior possibile pubblicità, le disposizioni della presente legge, e segnatamente la decorrenza dei termini prefissi alla dichiarazione, e le relative comminatorie.

(Approvato.)

Art. 3.

È data facoltà al Governo, qualora non si provveda altrimenti con patti speciali, di af-

francare i boschi suddetti da qualsiasi diritto d'uso, sia mediante la cessione agli utenti, a titolo enfiteutico od in proprietà assoluta, di una parte del bosco di un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto d'uso, sia mediante un corrispondente compenso in danaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù d'uso sia riconosciuto, in tutto od in parte, indispensabile alla sussistenza di una popolazione, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale, e il Consiglio di Stato, sospenderà l'affrancazione regolando l'esercizio dei diritti d'uso.

(Approvato.)

Art. 4.

Ove le parti non possano mettersi d'accordo o intorno all'esistenza ed estensione del diritto d'uso, o intorno alla quantità del bosco da cedere, od intorno all'ammontare del compenso, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

Gli atti di affrancazione compiuti per via conciliativa sono resi esecutorii con Decreto Reale, previo avviso del Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Art. 5.

Per i diritti d'uso esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata nell'articolo 1 sarà fatta dall'amministrazione stessa.

È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di fare valere direttamente i loro diritti.

(Approvato.)

Art. 6.

Con regolamento da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge, e da approvarsi con Decreto Reale, sarà provveduto all'esecuzione di questa legge.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta a suo tempo.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Tassa sopra alcune qualità di tabacchi.

Si dà lettura del progetto di legge e del relativo Decreto Reale coll'annessavi tabella.

(V. *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

Sarà riscossa a beneficio esclusivo dello Stato una tassa di una lira a chilogrammo:

1. Sui trinciati di 2^a qualità;
2. Sui rapati di 3^a qualità;
3. Sui caradà di 3^a qualità;
4. Sui zenzigli di 3^a qualità.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Il prodotto della tassa di cui nel precedente articolo, sarà aggiunto al prodotto netto del monopolio nella determinazione del canone che la società dovrà garantire allo Stato per gli anni 1879, 1880, 1881, 1882 e 1883.

A cominciare dal 1 gennaio 1879, la tassa sarà considerata a tutti gli effetti come parte integrante dei prezzi di vendita.

(Approvato.)

Art. 3.

Qualora negli anni 1875, 1876, 1877 e 1878 la vendita dei generi colpiti dalla tassa suddetta presentasse una diminuzione in confronto delle quantità rispettivamente vendute nel 1874, lo Stato compenserà il monopolio della differenza che per effetto di una tale diminuzione si sarà verificata nell'utile netto dell'esercizio.

Questo articolo si applicherà alle diminuzioni nei rapati di 3^a qualità solo in quella parte in cui la loro vendita scemasse al di sotto della

progressione aritmetica decrescente che vi fu nel triennio 1872-74.

(Approvato.)

Art. 4.

Qualora in qualcuno degli anni dal 1875 al 1878 la vendita dei trinciati di 1^a qualità presentasse un aumento maggiore di quello che si sarebbe ottenuto se in ogni anno si fosse avuto la progressione aritmetica media nella vendita pari a quella che si ottenne nei quattro anni del periodo precedente, l'utile netto ricavato annualmente dal monopolio per effetto di tale maggiore vendita dovrà anzitutto servire a pareggiare o diminuire quanto fosse dal Governo dovuto pel compenso promesso nel caso previsto dall'art. 3.

(Approvato.)

Art. 5.

È convalidato l'unito Regio Decreto 14 gennaio 1875.

(Approvato.)

Rileggonsi ora il Regio Decreto e la tabella annessi al progetto.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 22 corrente, i tabacchi rapati, i caradà e zenziglio e i trinciati saranno venduti ai prezzi determinati dall'annessa tabella.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 14 gennaio 1875.

VITTORIO EMANUELE

MARCO MINGHETTI

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

TABELLA

QUALITÀ DEI TABACCHI	Prezzi di vendita al pubblico	
	per chilogramma	per ettogramma
Rapati		
Qualità superiore . . .	12 30	1 30
Prima qualità . . .	10 40	1 10
Seconda qualità . . .	7 60	0 80
Terza qualità . . .	4 80	0 50
Caradà e Zenziglio		
Qualità superiore . . .	12 30	1 30
Prima qualità . . .	10 40	1 10
Seconda qualità . . .	7 60	0 80
Terza qualità . . .	5 80	0 60
Trinciati		
Qualità superiore . . .	10 40	1 10
Prima qualità . . .	7 60	0 80
Seconda qualità . . .	5 80	0 60

Chi approva questi allegati al progetto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Anche questo progetto sarà a suo tempo votato cogli altri a squittinio segreto.

Prima di procedere oltre nella discussione, debbo render conto al Senato del risultato della nomina dei signori Commissari per l'esame del progetto di legge: « Riforma del Codice della marina mercantile » nomina affidata per mandato di fiducia alla Presidenza.

I signori Senatori componenti detta Commissione sarebbero gli onorevoli: Acton, Astengo, Bembo, Cusa, Duchoquet, Miraglia, Musio, Spinola e Verga.

Veniamo adesso alla discussione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1871. »

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

TITOLO I. — Entrate.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio riscosse e versate in tesoreria nell'anno 1871 sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo (prospetto A), nella somma di lire *millecentonovantatrè milioni, cinquecento quarantotto mila, trenta-quattro e centesimi settantasette*, cioè:

Ordinarie	L. 1,016,003,551 63
Straordinarie	» 177,544,483 14
	<u>L. 1,193,548,034 77</u>

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Le entrate per fondi somministrati al Tesoro centrale dagli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia e regolati durante il 1871, sono constatate secondo il prospetto C nella somma di lire *otto milioni, seicentoquaranta mila, ottocentoquattro e centesimi novantuno* (lire 8,640,804 91).

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

Art. 3.

I pagamenti fatti dal Tesoro durante l'anno 1871, per spese ordinarie e straordinarie del bilancio, sono stabiliti (prospetto A) nella cifra di lire *milleducentosettantasette milioni, settecentottanta mila, settecento e ottantacinque centesimi trentuno*, cioè:

Per spese ordinarie . . .	L. 1,125,907,656 50
Per spese straordinarie . . .	» 151,873,128 81
	<u>L. 1,277,780,785 31</u>

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

Art. 4.

Sono convalidati nella somma di lire *quattrocentoquarantaquattro mila, seicentoventotto e centesimi cinquantuno*, i reintegri a diversi capitoli del bilancio definitivo di previsione 1871, per corrispondenti somme versate in tesoreria, come dall'allegato N. 1 al prospetto *B*.

(Approvato.)

Art. 5.

Sono approvati nella somma di lire *seicentotrentadue mila, settecentoquattordici e centesimi quarantasette* i pagamenti fatti durante l'esercizio 1871 in eccedenza ai fondi approvati per capitoli come risulta dall'allegato N. 2 al prospetto *B*.

(Approvato.)

Art. 6.

L'uscita per fondi somministrati dal Tesoro centrale agli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia e regolati durante il 1871, è stabilita nella somma di lire *tre milioni seicentotrenta mila, trecentottantuna e centesimi sessanta*, come al prospetto *C* (lire 3,630,381 60).

(Approvato.)

TITOLO III. — Disavanzo.

Art. 7.

Il disavanzo dell'anno 1871, risulta come segue:

Entrate versate in tesoreria nell'anno 1871 (prospetto *A*) L. 1,193,548,034 77
Pagamenti fatti dal Tesoro nell'anno 1871 (prospetto *A*) » 1,277,780,785 31

Disavanzo per la gestione del bilancio definitivo del 1871 (prospetto *A*) L. 84,232,750 54

Entrate regolate nel 1871 per gli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie giusta l'allegato numero 1 al prospetto *C*. L. 8,640,804 91
Pagamenti id. » 3,630,381 60

Avanzo sulla gestione degli

stralci delle cessate amministrazioni finanz. L. 5,010,423 31 5,010,423 31
L. 79,222,327 23

Liberazioni di tesoreri per casi di forza maggiore (prospetto *C*) » 13,200 »

Disavanzo totale dell'anno 1871 L. 79,235,527 23

(Approvato.)

TITOLO IV. — Resti attivi e passivi.

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio definitivo 1871, rimaste da riscuotere al chiudimento dell'esercizio, ascendono giusta il prospetto *B*, a lire *sessantacinque milioni, due cento trentaquattro mila, trecento ventinove e centesimi ventisei*, cioè:

Ordinarie L. 39,465,799 19
Straordinarie » 25,768,530 07
L. 65,234,329 26

L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie rimaste a pagare alla chiusura dell'esercizio 1871, per impegni assunti in conto delle spese autorizzate nel bilancio definitivo di previsione 1871, ascendono (prospetto *B*) a lire *centottantadue milioni, centocinquantunmila, duecento diciotto e centesimi ottantuno*, cioè:

Spese ord. L. 93,771,791 76
Id. straor. » 88,379,427 05

L. 182,151,218 81 182,151,218 81

Differenza in più dei resti passivi a fronte dei resti attivi in conto del bilancio definitivo del 1871 . . . L. 116,916,889 55

Le entrate da regolare al 31 dicembre 1871, per fondi somministrati dagli stralci delle cessate amministrazioni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

finanziarie, giusta l'allegato
N. 1 al pro-
spetto C. L. 2,316,823 49
Le usc. id. » 4,850 77

Differenzain

più delle en-
trate sulle u-
scite. . L. 2,311,972 72 2,311,972 72

L. 114,604,916 83

(Approvato.)

TITOLO V. — Situazione del Tesoro.

Art. 9.

Il conto del Tesoro alla fine dell'anno 1871 rimane stabilito come appresso:

	Attività	Passività
Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1871 (prospetto C)	L. 151,686,237 05	
Crediti di tesoreria id. id.	» 113,101,237 05	
Debiti di tesoreria id. id.	» »	1,050,446,052 56
	<hr/>	<hr/>
	L. 264,787,436 84	1,050,446,052 56
Con un debito di tesoreria	L.	<hr/> <u>785,658,610 62</u>

(Approvato.)

Anche questo progetto sarà poi votato a suo tempo a scrutinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge:

Approvazione della convenzione tra le Finanze e il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali e pel compimento della costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare.

Si dà lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il 15 aprile 1875, coll'addizionale in data del 22 maggio 1875, ambe a rogito del notaio Curzio Franchi, residente in Roma, fra le Finanze dello Stato ed il Municipio di Milano, mercè la quale questo si assume il compimento della costruzione del carcere giudiziario a sistema cellulare in quella città per il prezzo di lire 546,000, ricevendo a tacitazione e compenso della somma stessa un valore corrispondente in stabili demaniali.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa, e il progetto di legge constando di un solo articolo sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge:

Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia.

Si dà lettura del progetto di legge.

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e constando pur anche questo progetto di legge di un solo articolo, sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

(Si sospende la seduta e dopo pochi minuti viene ripresa.)

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Si procede allo spoglio dei voti.

Il risultato della votazione è il seguente:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1875

Spesa straordinaria per lavori di difesa dello Stato:

Votanti	72
Favorevoli	60
Contrari	12

(Il Senato approva.)

Provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro:

Votanti	72
Favorevoli	66
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica:

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Approvvigionamento di mobilitazione dell'esercito:

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Modificazione alla legge sui lavori di difesa del golfo della Spezia:

Votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Riordinamento del notariato:

Votanti	72
Favorevoli	65
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Debbo far presente al Senato che per domani non vi sarebbero in pronto che i seguenti progetti di legge:

Maggiori spese per compiere il trasferimento della capitale in Roma;

Approvazione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875;

Autorizzazione al Governo di anticipare cinque milioni alla Società della *Trinacria*.

Per domani adunque ci sarebbe materia in pronto per tenere seduta, ma dopodomani saremmo costretti ad arrestarci, non essendo ancora pronte le Relazioni per i progetti di legge sui *provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza*; sulla *inchiesta sulla Sicilia*, e sulle *opere idrauliche per preservare la Città di Roma dalle inondazioni del Tevere*, presentato alla Camera elettiva dal generale Garibaldi, e di altri progetti che sono allo studio; e le relazioni dei quali non possono essere distribuite che dopo domani.

Mi pare perciò che sarebbe opportuno fare vacanza domani, tanto più che è giorno festivo, e tenere seduta pubblica venerdì alle ore 2 per discutere i progetti di legge che saranno in pronto.

Chi approva questa proposta, si compiaccia alzarsi.

(Approvato.)

La seduta è sciolta (ore 5).

LXXXI.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi — Votazione a squittinio segreto sopra 6 dei progetti di legge discussi in precedenti sedute — Approvazione del progetto di legge: Maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma — Discussione del progetto di legge: Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875 — Considerazioni del Senatore Cambray-Digny cui risponde il Ministro delle Finanze — Parole dei Senatori Cambray-Digny e Bellinzaghi — Domanda del Senatore Pepoli G. cui risponde il Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Lauzi cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dei totali parziali e generali della entrata ordinaria e straordinaria (Tabella A) e del Titolo 1° Parte 1° del Bilancio del Ministero delle Finanze (Tabella B) — Risultato della votazione su diversi progetti di legge discussi nelle tornate antecedenti.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, ed i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo d'un mese: per motivi di salute, i Senatori Maglione, Venini, Antonacci, Pepoli Carlo; per motivi di famiglia, d'un mese il Senatore Gozzadini, di 20 giorni il Senatore Michiel, di 15 giorni i Senatori Buoncompagni-Ottoboni e Della Gherardesca, e di giorni 8 il Senatore Borghesi-Bichi, che viene loro dal Senato accordato.

L'ordine del giorno reca in primo luogo la votazione a squittinio segreto di alcuni pro-

getti di legge già discussi nelle tornate precedenti.

Preveggo però i signori Senatori che la prima urna comprende i numeri 48, 49, 50, 51, 52, che sono progetti di legge relativi a convalidazione di Decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste degli anni 1873, 1874 e 1875.

Giusta l'art. 55 del nostro Regolamento, se nessuno chiede la divisione di questi cinque progetti, si farà la votazione con un solo squittinio segreto.

Si procederà all'appello nominale, e si terranno aperte le urne a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Dopo questa prima votazione, se ne farà una seconda a squittinio segreto sovr'altri progetti di legge, già discussi nelle precedenti tornate.

Si procede ora all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

Discussione del progetto di legge per maggior spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma.

Prego gli onorevoli membri della Commissione permanente di Finanza a prendere i loro posti.

Si dà lettura del progetto di legge :

Articolo unico.

È autorizzata una maggiore spesa di lire 5,000,000 per il trasferimento della capitale del Regno a Roma, da iscriversi in aggiunta a quella assegnata dalla legge 3 febbraio 1871, N. 33, ripartendosi per un milione di lire nel bilancio 1875 dei Lavori Pubblici, e per gli altri quattro milioni nei successivi bilanci del 1876 e 1877.

Ora si darà lettura delle singole spese formanti la cifra di 5 milioni portata dal progetto di legge:

Per compiere la costruzione dell'edificio delle Finanze L. 2,792,000 »

Per soddisfare al municipio di Roma le spese sostenute pel trasporto di un tratto dell'acquedotto Felice, attraversante l'area destinata alla costruzione dell'edificio delle Finanze L. 60,000 »

Per sistemare negli espropriati monasteri di Santa Teresa e dell'Incarnazione alcuni uffici del Ministero della Guerra che trovansi in locali presi in affitto . . . » 325,000 »

Per collocare le guardie di Sua Maestà, che provvisoriamente sono acquartierate nel monastero di Santa Teresa sopraindicato . . » 75,000 »

Per concentrare nella rimanente parte del fabbricato dei SS. Silvestro e Stefano in Capite, ove trovansi il Ministero dei Lavori Pubblici, l'Ufficio locale delle Poste, e l'Ufficio centrale telegrafico, nonché la direzione provinciale delle Poste e quella generale e compartimentale dei telegrafi . . . » 545,000 »

Per la sistemazione della Direzione generale delle poste nella parte del fabbricato della Minerva ora occupata dagli uffici del Ministero delle Finanze . . . » 30,000 »

Pei magazzini del materiale telegrafico » 25,000 »

Per le spese di montatura dell'ufficio telegrafico, e trasporto di esso e dell'ufficio postale nei nuovi locali » 40,000 »

Per la definitiva sistemazione del Ministero della Pubblica Istruzione nel palazzo annesso all'ex convento dei PP. Domenicani della Minerva » 30,000 »

Finalmente pel pagamento degli assegni al personale di direzione, ed assistenza ai lavori, spese di liti, di consegna, ed altre diverse (Vedasi distinta annessa alla relazione della Commissione della Camera dei Deputati, pagina 7, Num. 47). » 481,663 »

Per indennità di trasferte agli impiegati, trasporto mobili e materiale degli uffici da trasferirsi in Roma » 596,337 »

Totale . . L. 5,000,000 »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, e trattandosi di un progetto di legge composto d'un articolo unico, la votazione ne verrà fatta a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875.

PRESIDENTE. Viene in secondo luogo la discussione del progetto di legge : Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875.

Se ne dà lettura.
(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale, ed ha la parola il Senatore Cambray-Digny.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori Senatori. Domando il permesso al Senato di richiamare l'attenzione sua e quella del Governo sopra la questione finanziaria, la quale da qualche tempo parmi un poco lasciata in disparte.

La questione finanziaria, o Signori, è senza dubbio la questione capitale del Regno d'Italia. La questione finanziaria non si potrà dir risolta finchè noi non avremo raggiunto l'equilibrio fra l'entrata e la spesa del bilancio.

Il Senato non può aver dimenticato come nel decorso anno in occasione di una discussione importante io notassi che le condizioni della nostra finanza, lungi dall'essere pericolose, sarebbero state discrete ogni volta che si fosse riusciti a raggiungere il pareggio, prima che fosse esaurito il mutuo di un miliardo contratto colle banche. In una parola io diceva che noi, per assicurare l'avvenire delle nostre finanze, avevamo un'urgente necessità, ed era quella di fare il pareggio per il bilancio del 1877; e dimostravo che la cosa, lungi dall'essere impossibile, non era nemmeno difficile.

L'onorevole Ministro delle Finanze fece allora buon viso alle mie parole; ho veduto poi con grandissima soddisfazione che quel concetto egli ha adottato, e lo ha confermato con la sua autorevole parola, tanto nel discorso agli elettori di Legnago, il quale conteneva il programma generale della sua amministrazione, quanto eziandio nella sua esposizione finanziaria.

Allora si calcolava che il disavanzo dell'anno decorso 1874 sarebbe stato di 104 o 105 milioni: il signor Ministro nella esposizione finanziaria annunciava quello del 1875 in 54 milioni; ed era già un grande progresso.

Adesso nel bilancio di prima previsione del 1876 ho veduto che si conta di ridurre il disavanzo a 23 milioni.

Aggiungo a questo che in diverse occasioni il Ministro ha notato come alle sue previsioni abbiano sempre corrisposto i fatti. Quindi è che noi, o Signori, abbiamo da applaudirci grandemente, e possiamo sperare fondatamente che a questo supremo scopo, cui dobbiamo intendere, cioè che per il 1877 sia raggiunto l'equilibrio tra le entrate e le spese, non sia difficile di arrivare.

Ed allora sarà raggiunto l'altro scopo, cui accennavo or ora, che cioè il pareggio sarà

fatto prima che sia esaurito il miliardo del mutuo fatto con le Banche; in quanto che, se non erro, oggi resterebbero a consumare 110 milioni, dei quali 50 vanno ad essere destinati a sopperire alla deficienza dell'anno corrente, e ne resterebbero sessanta per il 1876.

La pubblica opinione apparentemente ha udito con soddisfazione e fiducia queste affermazioni del Ministero, e voi vedete infatti che il saggio a cui è ascisa la rendita dello Stato è molto soddisfacente; oggi noi abbiamo la rendita al 78 0/0 che, senza la ricchezza mobile, vuol dire presso a poco all'89 0/0.

Se non che siffatte speranze, che io credo fondate, sembrano messe in dubbio dai risultati di cui parla la relazione della onorevole Commissione di Finanza.

In essa per l'anno corrente 1875 si parla di un disavanzo di 97 milioni. Ora, io credo che sia necessario portare la nostra attenzione su questo punto.

Signori, è questo risultato una semplice conseguenza della viziosa forma che si dà ai nostri bilanci, ai conti che si presentano al Parlamento.

Contro questa forma, il Senato non può averlo dimenticato, io ho ripetutamente elevato la voce, perchè a me è sembrato sempre, e mi pare averlo anche dimostrato, che i bilanci come noi li accettiamo, come noi li presentiamo, non rappresentano, non rispondono alle verità sostanziali di fatto. Certamente, accumulando da una parte le entrate, i debiti nuovi e i residui delle entrate non rimosse, e dall'altra parte le spese dell'esercizio, i debiti che si pagano e le spese residue non ancora soddisfatte degli anni anteriori, si spostano i risultati e non si arriva mai a veder chiara la verità.

Facendo quest'amalgama di cose, che non possono, nè dovrebbero andare insieme, una questione di bilancio, una questione tutta patrimoniale si trasforma in una questione di cassa.

Così abbiamo quest'anno effettivamente una deficienza di 97 milioni, deficienza apparente perchè queste specie di previsioni non si sono verificate mai.

Ne volete una prova? Non avete che a gettare gli occhi sulla prima pagina del documento che il Ministero ci presenta, il prospetto C, che in sostanza è il riassunto di tutte le operazioni contenute in questo bilancio, com-

pletata con i movimenti dei debiti e crediti di tesoreria.

Da questo prospetto risulterebbe che, stando ferma questa deficienza di 97 milioni, il Governo non potrebbe fare il servizio di tesoreria ed arrivare alla fine dell'anno con un conveniente residuo di cassa, senza usare tutte le risorse possibili, senza emettere tutti i 300 milioni dei buoni del tesoro, senza farsi dare tutte le anticipazioni dalle banche. E tutti gli anni ci si presenta questo prospetto *C* in questa medesima forma ed a queste estreme risorse non accade mai di ricorrere. Mai il Governo ha emesso tutti i 300 milioni, mai ha preso tutte le anticipazioni dalle banche.

Dunque evidentemente non è esatta questa previsione, e non è esatta per questa ragione: la somma dei pagamenti (che è prevista in 1,494,152,530 54) come più tardi spiegherò meglio al Senato parlando del servizio del Tesoro, non arriva mai alla somma prevista, e non si verifica perciò mai il disavanzo passivo che viene calcolato in questo modo.

Ma, non è così che l'onorevole Ministro ha preveduto i disavanzi di cui or ora ho parlato.

Questi disavanzi sono veramente le differenze fra le vere entrate e le vere spese, sono quelle che risultano dalle autorizzazioni, da quello che, nel linguaggio adottato, si suole chiamare le competenze dell'anno. E sono veramente le competenze dell'anno che costituiscono il vero bilancio normale dello Stato, quelle sul quale devono basarsi gli studi e le considerazioni dalle quali si possano desumere le vere condizioni delle finanze.

Ora, o Signori, voi vedete che l'onorevole Ministro, penetrandosi di questa verità ha introdotto nei documenti che presenta al Parlamento un'innovazione, alla quale io altamente applaudisco. Nei bilanci di prima previsione tanto del 1875 quanto del 1876, egli ha introdotta una classificazione, sommaria se si vuole, delle cifre che compongono il bilancio, la quale classificazione a me apparisce essenzialmente razionale, e tale da portare la luce su questa intricata materia.

Egli ha classificate le partite del bilancio in tre categorie. La prima comprende la vera entrata e la vera spesa; la seconda il movimento dei capitali; la terza le partite di giro, le quali

si trovano in entrata e in spesa nella medesima somma.

Sarebbe stato utilissimo che, come siffatto lavoro fu eseguito nel bilancio di prima previsione del 1875, così esso fosse stato fatto anche per il bilancio definitivo; per la colonna delle competenze si intende, perchè quella è, come io diceva or ora, la sostanza vera del bilancio.

Non avendolo trovato nei documenti presentati al Parlamento, io l'ho fatto da me e sono arrivato ai seguenti risultati:

Le entrate di competenza, che nel bilancio di prima previsione sono	
previste in . . .	M. 1,058 42
sono ora nel bilancio definitivo	M. 1,077 05
e le spese di competenza che erano nel bilancio di prima previsione	» 1,112 34
sono ascese nel definitivo a ;	» 1,122 41

Ne risulta che il disavanzo che era	» 53 92
nella prima previsione è ora ridotto a	» 45 36
in questo bilancio definitivo.	

Lasciando da parte le partite di giro che risultano di	M. 129 05
nella prima previsione e di	» 130 37

nell'attuale, noi troviamo poi i seguenti dati per il movimento dei capitali.

I capitali attivi erano nel bilancio di prima previsione di	» 78 17
quelli passivi erano di	» 78 41

ne risultava quindi una piccola deficienza di	M. 0 24
tra capitali da realizzarsi e quelli che si sarebbero erogati. Aggiungendo, come è stato aggiunto nel bilancio definitivo, la somma di M. 50 del mutuo colle banche, i capitali che si realizzano vengono ad essere M. 125 80 e quelli che si vanno ad erogare in pagamento di debiti od altro sono »	76 14

così ne emerge un avanzo disponibile di	M. 49 66
---	----------

il quale esuberantemente basta a coprire il disavanzo tra l'entrata e la spesa.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

E questo risultato sarebbe veramente abbastanza soddisfacente, senonchè qui vengono fuori alcune spese nuove le quali non sono nel bilancio, ma sono già approvate dalla Camera dei Deputati e in parte ancora già votate dal Senato.

E difatti vengono a gravare l'anno 1875 di M.	2 05
di spese militari, più »	4 03
di spese diverse, essenzialmente straordinari e come quelle per il trasferimento della capitale, o per gli argini del Po ed altri simili; abbiamo per i porti »	1 16
ed altre spese minori per . . . »	0 19
<hr/>	
in tutto sono M.	7 53
che ingrosseranno il disavanzo, e da »	45 36
<hr/>	
lo porteranno a M.	52 89

Se questo fosse tutto, io non me ne allarmerei; ma non ignoro, e tutti noi lo sappiamo, come non essendo state discusse nell'altro ramo del Parlamento le convenzioni ferroviarie, dalle quali il Ministero si aspettava una diminuzione nel bilancio, invece ne venne la necessità di due maniere di nuovi aggravî al bilancio medesimo.

Si è votata dalla Camera ed è proposta al Senato una legge che, in un primo articolo, destina 15 milioni per nuovi lavori alle Calabro-Sicule e, in un secondo articolo, autorizza il Governo a convertire in rendita le Obbligazioni Romane.

Io ignoro quale aggravio al bilancio potrà venire da questa seconda disposizione, ma non mi dissimulo che da ambedue ne nascerà un aumento di spesa ragguardevole, il quale mi preoccupa grandemente; giacchè non vorrei che si rifacesse la strada indietro, mentre così felicemente eravamo andati avanti verso la meta desiderata.

Ora adunque, a tranquillizzare me e tutti quelli i quali sono con me, e credo che siano i più, a prendere vivo interesse alle condizioni finanziarie del paese, io mi permetterei di rivolgere alcune domande all'onorevole signor Ministro delle Finanze. Vorrei sapere in sostanza quale sia l'aumento di spesa che risulterà dal ritiro delle Obbligazioni delle ferrovie Romane, e vorrei sapere poi quali prov-

vedimenti egli intenda pigliare per poter sopperire a questa spesa, e all'altra, per i maggiori lavori alle Calabro-Sicule.

Inoltre poi (e questo veramente non sarebbe il momento opportuno di fare questa terza domanda; ma giacchè si tratta oggi la questione in generale, sarà bene entrare in questi dettagli), giacchè ho visto nel bilancio una previsione per le Calabro-Sicule di 20 milioni vorrei sapere se è veramente necessario di portare la spesa in quest'anno a 35 milioni.

Il signor Ministro intenderà come nel fare queste interrogazioni io sia mosso dal vivo desiderio che si prosegua in quella via, sulla quale oramai siamo avviati, e non si faccia sosta, non si torni indietro, e che sia mantenuto il principio proclamato da lui stesso, ed accettato così solennemente dal Senato nel decorso anno, che a nuove spese si oppongano sempre nuove entrate; in sostanza, che non ci si allontani dal supremo scopo che noi dobbiamo raggiungere, di avere fatto l'equilibrio del bilancio per l'esercizio del 1877.

E supposto, come io non dubito, che le sue risposte saranno interamente soddisfacenti, io avverto che resta sempre un disavanzo di 52 milioni, che da qui a tutto il 1877 bisogna eliminare, e quindi mi prendo la libertà di pregarlo a volerci dare un cenno dei provvedimenti coi quali egli conti di raggiungere anche questo risultato.

Rammento inoltre che nell'esposizione finanziaria, l'onorevole signor Ministro notò che vi sono alcuni speciali debiti dello Stato che vengono sollecitamente in scadenza, ai quali bisogna provvedere.

In primo luogo vi è un certo numero di obbligazioni ecclesiastiche, rimaste in circolazione e non rientrate in pagamento dei beni venduti, che il signor Ministro calcolava nell'esposizione finanziaria circa 30 milioni.

Ci è un debito colla Società dell'Alta Italia di 45 milioni, fatto quando ad essa passò la strada ferrata ligure. Ci sono altri 14 milioni di materiale mobile della medesima linea.

Senza dubbio io credo che questi debiti possono facilmente sistemarsi mediante una conversione, e anzi, col saggio attuale della Rendita, una conversione porterebbe, invece di un aggravio, una diminuzione di bilancio al capitolo degl'interessi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

Nonostante mi permetto di richiamare anche su questo l'attenzione del signor Ministro, perchè una parola di lui valga a tranquillizzare tutti noi intorno a questa questione, e a dimostrare come si provveda alla sistemazione della finanza in tutte le sue parti.

Adesso avrei da toccare un'altra questione non meno grave e non meno importante che è quella dei residui.

Ho detto poco fa che la colonna delle competenze è secondo me la parte sostanziale del bilancio, nè certo ho mutato opinione da pochi momenti in qua: ma non per questo rimane meno importante la questione dei residui che vediamo nel bilancio medesimo.

I residui sono, come ognuno sa, attivi e passivi. Si chiamano residui attivi quelle entrate degli esercizi precedenti che non sono state riscosse. Si chiamano residui passivi quelle spese degli esercizi stessi che non sono state pagate.

Ora, noi troviamo in questo bilancio che i residui attivi, cioè le entrate dei precedenti esercizi non ancora riscosse ammontano a M. 259 46 e troviamo che i residui passivi, cioè le spese che non sono state ancora pagate ammontano a M. 262 99 di guisa che la differenza di . . M. 3 53

non sarebbe significante e non vi sarebbe luogo a fare una discussione intorno ad essa, se tutti i residui attivi si riscuotessero, e se tutti i residui passivi si pagassero contemporaneamente. Ma non è così.

In primo luogo si presenta questo dubbio. Se parte dei residui attivi non fossero riscotibili e se tutti i residui passivi dovessero poi pagarsi, nascerebbe evidentemente una perdita per lo Stato. Non sarebbe soltanto una questione di cassa, sarebbe invece una vera questione patrimoniale. In sostanza lo Stato verrebbe a perdere una somma più o meno importante dei suoi assegnamenti.

Io dunque prima di tutto vorrei che l'onorevole signor Ministro dicesse se veramente crede che vi ha una parte di questi residui attivi che non possa essere facilmente realizzabile e nel caso affermativo volesse dirci quale porzione della somma, che ho detto or ora, egli crede che sia da non poter facilmente riscuotere; e finalmente con quali mezzi egli intenderebbe provvedere.

Passandopiù oltre, è da avvertire che di questi residui attivi del bilancio presentato si tratta d'incassare nel 1875 M. 132 98 e che si calcola di rimandare al 1876, e forse dopo » 126 48 Da un'altra parte rispetto ai residui passivi si fa calcolo di pagare, nel corso del 1875 M. 226 09 e rimandare agli anni successivi » 36 90

Ma qui viene una osservazione. Se noi, sui residui attivi, incassiamo nel 1875 solo M. 132 98 e se ne paghiamo. » 226 09 ne viene la conseguenza di una nuova

deficienza per quest'anno di . . » 93 11 e nasce allora una questione di cassa che a me apparisce di una certa gravità, così a prima vista.

Però, per rendersi conto dell'importanza che può avere questa questione, darò un'occhiata al conto del Tesoro. Ora, se non erro, e se ho saputo leggere i documenti presentati, delle entrate del 1875 che sono valutate a M. 1,333 23 compresi i nuovi debiti, la vendita dei beni, ecc. si ritiene di non incassare che » 69 90 per cui la riscossione per questo titolo

si limiterebbe ad , » 1,263 33 ed aggiungendo a questo i residui attivi incassabili che si calcolano a » 132 98

si arriva ad un totale di incassi di M. 1,396 31

Le spese di competenza, cioè le spese ordinarie e straordinarie, debiti da rimborsare ed altre simili, sono previste nel bilancio di competenza per M. 1,328 92 si ritiene di non pagarne per . . » 60.86

quindi questi pagamenti verrebbero a ridursi a » 1,268 06 a cui, aggiungendo i residui che ci sono da pagare, in » 226 09

la somma totale di sborso sarebbe » 1,494 15 Dalla differenza di queste due cifre di

pagamenti in » 1,494 15 e di riscossioni in » 1,396 31 emerge appunto quella deficienza di

cassa di M. 97 84 impropriamente chiamata il disavanzo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

Ora, o Signori, io so quello che l'onorevole Ministro risponderà alle mie osservazioni; risponderà più chiaramente di quello che io non abbia fatto or ora, che i pagamenti iscritti in questo bilancio non si effettuano tutti per intero. Infatti egli lo disse anche nella esposizione finanziaria; nel 1871 i pagamenti furono minori del 15 0/0 della somma iscritta nel bilancio; furono minori del 12 0/0 nel 1873; furono minori del 10 0/0 nel 1874; ed egli stima che nell'anno corrente, essendosi sempre gradatamente perfezionati gli ordinamenti amministrativi, si debba pagare l'8 0/0 di meno; coll'8 0/0 di meno sopra M. 1,494, si fanno M. 120, i quali bastano per coprire e far sparire anzi quella deficienza di 97 milioni di cui or ora parlava.

Ne convengo pienamente; e solo mi permetto di notare che nel far sparire codesta deficienza, non si fa sparire (bene inteso) il disavanzo.

E giacchè sono su questo argomento, io terminerò queste mie parole, raccomandando all'onorevole signor Ministro delle Finanze di studiarli a rettificare le forme di questi nostri conti presentati al Parlamento, in modo che se ne deduca chiaramente e facilmente la verità: ritenendo io che nel mostrare al Parlamento ed al paese, in modo chiaro e semplice, i conti della Finanza, si gioverà grandemente al credito dello Stato.

PRESIDENTE. Ha la parola il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Molto opportunamente l'onorevole Senatore Digny ha richiamato l'attenzione del Senato e con esso quella del paese sopra la questione finanziaria, la quale primeggia ancora sopra tutte le altre; e se alcune discussioni ce ne hanno per un momento allontanato, noi dobbiamo rientrare di nuovo in via e tener sempre gli occhi rivolti verso il porto, al quale da tanto tempo ci affatichiamo di arrivare. L'onorevole Senatore Digny ha notato, come oggi noi ci troviamo in grado di poter con molta esattezza fare le nostre previsioni. Ed io mi sono compiaciuto di vedere che, nei due anni scorsi le situazioni del tesoro, ed i resoconti hanno confermato quello che nei bilanci e nelle esposizioni finanziarie avevamo creduto di poter asserire.

Ora trovandoci noi alla metà dell'anno 1875, ed essendo in discussione il bilancio defini-

tivo, è molto naturale che altri possa chiedere se i risultati che abbiamo ottenuto in questo primo semestre o almeno nei primi 5 mesi (perchè del mese attuale è evidente che io non posso ancora avere i conti) ci facciano sperare che anche quest'anno come nei decorsi il fatto corrisponda alle previsioni.

L'onorevole Senatore Digny inoltre si è preoccupato molto giustamente di un fatto nuovo e inaspettato il quale ebbe luogo negli ultimi giorni di discussione della Camera dei Deputati, la presentazione cioè, e l'approvazione dei provvedimenti ferroviari d'urgenza. Parve, ed a ragione, all'onorevole Senatore che questa legge venisse a modificare il nostro bilancio, e a perturbare il piano finanziario da me esposto.

Io ho udito altre volte in questo medesimo recinto le sue osservazioni circa la forma dei nostri bilanci, e in parte vi consento. Egli non potrà negare però che, per chi sappia bene aggirarsi, dicasi pur con lui in questo labirinto, c'è modo di riconoscersi ad ogni passo e di trovare tutti gli elementi che si desiderano.

Certamente i bilanci nella forma loro sono alquanto complicati; occorre averci un po' di pratica per scernere subitamente i varî aspetti ma vi si giunge di sicuro. Ma che questa forma non fosse perfetta l'ho riconosciuto appunto quando nel bilancio definitivo del 1875, e in quello di prima previsione del 1876 ho introdotto in apposito prospetto una nuova classificazione delle entrate e delle spese.

Ringrazio l'onorevole Digny di approvare la nuova classificazione e tengo molto cara la sua lode in questa materia, imperocchè veramente credo anch'io che importi divisar ben chiaramente la differenza fra l'entrata e la spesa vera da quello che è movimento di capitali, come estinzione di vecchi debiti o accensione di nuovi, senza di ciò non avremo mai una idea perfettamente esatta di quello che noi riscuotiamo, e spendiamo propriamente per i bisogni dello Stato.

L'onorevole Senatore Digny non ignora inoltre avere io creata una Commissione di autorevolissimi personaggi, la quale prendesse a considerare la nostra legge di contabilità ed esaminasse con la scorta dell'esperienza, se ed in quali punti essa poteva semplificarsi.

Premesse queste considerazioni, io vedrò di

rispondere alle varie domande che l'onorevole Senatore Digny mi ha dirette; e comincerò dal dire con lui come il bilancio di competenza sia quello che costituisce il vero e proprio disavanzo. Sebbene oggi vi sia inclusa anche l'estinzione di debiti e l'alienazione di capitali patrimoniali, siccome nel 1875 queste due partite quasi si equilibrano; il disavanzo che risulta delle spese sulle entrate del 1875 nella parte della competenza è corrispondente propriamente al vero.

Nel bilancio di prima previsione il disavanzo era calcolato in 55 milioni. Nel bilancio di definitiva previsione il disavanzo è di 45 milioni e 700 mila lire incirca. Però questo non è tutto il disavanzo, perchè vi sono le così dette spese fuori bilancio.

Queste non sono altro che quelle spese, le quali vengono stanziare per legge, dopo che il bilancio è stato presentato. È evidente che io non potevo iscrivere in bilancio le somme che voi avete testè votato. Vero è che si potrebbero mettere anch'esse in bilancio con una specie di clausola riservativa per vedere ad un solo colpo d'occhio la situazione dell'entrata e della spesa; ma ad ogni modo egli è più corretto l'aspettare che il Parlamento abbia dato il suo voto, e che la Corona abbia sancito le leggi votate dal Parlamento, per poter dire: ecco una nuova spesa, la quale si aggiunge a quelle del bilancio. La legge di contabilità del resto lo prescrive. Quali e quanti sieno queste spese lo ha accennato l'onorevole Digny, e mi sembra per quest'anno che non possa venirne più alcuna, avvegnacchè per le spese impreviste e per le spese maggiori e di ordine vi è in bilancio un fondo di riserva a disposizione del Ministero che non si può oltrepassare: adunque le nuove spese salgono per il 1875 a 7 milioni e mezzo, eccetto l'ultima concernente i provvedimenti ferroviari la quale fa, per così dire, parte da sè, e ne parlerò più tardi.

Questi 7 milioni e mezzo provengono per due milioni circa da spese militari, per quattro milioni dall'arginatura del Po, dal trasferimento della capitale, della strada Piacenza e Bobbio, il restante da lavori nei porti, dal restauro del palazzo ducale di Venezia, dagli studi per la sistemazione del Tevere e altre che non annovero. Ora, aggiungendo detta

somma di sette milioni e mezzo ai quarantacinque milioni e settecento mila lire che costituiscono il disavanzo per il 1875, avremo il disavanzo vero e proprio di competenza pel presente anno in 53 milioni e 200 mila lire, disavanzo che comprende ancora gli 8 milioni dati al Governo per le spese impreviste, sia che vengano da spese d'ordine, obbligatorie, sia da cause inopinate. Le sole spese che non vi si comprendono, sono quelle votate d'urgenza per le ferrovie di cui dissi che parlerò più innanzi.

Mi affretto però a ricordare che indipendentemente da quella ultima legge sono iscritti circa 30 milioni di costruzioni ferroviarie nella competenza del 1875, dei quali 20 milioni per le Calabro-Sicule. Questo è solo per avvertenza.

Abbastanza rimarchevole è dunque il nostro disavanzo di quest'anno, cioè da 53 milioni e mezzo a 54 milioni; però non ostante le spese maggiori e nuove noi siamo rimasti nello stesso limite che ci dava il bilancio di prima previsione. Le spese maggiori che abbiamo avuto sono bilanciate da un aumento di entrata, poichè è principalmente dalla parte delle entrate che è cresciuta la nostra previsione.

Adesso che abbiamo esaminata la questione del bilancio di competenza delle entrate e spese dello Stato, passiamo alla seconda questione che riguarda il Tesoro ed il conto di cassa.

Potete voi fare il servizio di tesoreria? Le previsioni che avete fatto nella esposizione finanziaria si mantengano? I cinque mesi che sono scorsi confermano o debilitano le vostre previsioni? Ecco quello che mi si chiede.

Abbiamo detto che il nostro bilancio attuale si chiude in 45 milioni e 700 mila lire di disavanzo di competenze. Questo è il primo elemento della situazione del Tesoro al quale si aggiungono i 7 milioni e mezzo di spese nuove. Passiamo agli altri elementi.

Io cercherò di essere il più chiaro possibile, ma la materia è così arida che richiede tutta la benevola attenzione degli onorevoli Senatori.

Non tutte le entrate che abbiamo iscritte nel bilancio vengano in riscossione entro il 31 dicembre, alcune si riscuotono solo nel gennaio o nei mesi susseguenti.

Così alla loro volta non tutte le spese che abbiamo stanziato per quest'anno sono ammesse

a pagamento entro l'anno, alcune vengano in gennaio altre in susseguenti mesi dell'anno venturo.

Ecco dunque un primo lavoro che noi facciamo. Noi ci domandiamo: delle entrate stanziare in bilancio, quante non saranno versate in cassa al 31 dicembre 1875, giorno in cui chiudiamo secondo la legge di contabilità i nostri conti?

Noi abbiamo calcolato che sessantanove milioni e mezzo circa di entrate si riscuotano solo dopo chiuso il conto, cioè nell'anno prossimo, e di riscontro nelle spese abbiamo calcolato che sessanta milioni e mezzo si paghino solo dopo che il conto è chiuso; dunque vi hanno 9 milioni che non costituiscono disavanzo, ma di cui per passare dal vero e proprio bilancio dell'entrata e spesa al conto del tesoro, noi dobbiamo tener calcolo, e questo è il secondo elemento, cioè a dire una differenza di 9 milioni fra le entrate che si riscuoteranno e le spese che si pagheranno nell'anno che sono iscritte.

Adesso veniamo ad un terzo elemento, cioè ai residui.

La situazione dei residui è questa: attivo 262,900,000 lire, passivo 249,400,000.

L'onorevole Digny ha detto 259 milioni ed ha ragione, ma in quei 259 milioni ci sono 10 milioni di carta che io doveva prendere l'anno passato e che ho preso invece quest'anno, e per conseguenza li tolgo via dai residui; dunque abbiamo una differenza assoluta fra i residui attivi e passivi di 13 milioni e mezzo. Supposto il caso che ha fatto l'onorevole Digny, cioè a dire che noi pagassimo e riscuotesimo tutti i residui degli anni scorsi, *ab origine*, si avrebbe una differenza di 13 milioni e mezzo. Ora questa differenza di 13 milioni e mezzo è un terzo elemento che conviene calcolare nel conto di cassa.

Finalmente questi residui attivi e passivi sono anch'essi soggetti alle stesse condizioni che ho detto dell'entrate e delle spese, cioè a dire non vengano tutti a pagamento ed a riscossione entro l'anno. Una parte verrà negli anni venturi, perciò anche questa questione del tempo diventa un elemento importante.

Non è solo la differenza assoluta fra i residui attivi e passivi che io debbo calcolare rispetto all'anno corrente, ma altresì la differenza fra

quelli che verranno al pagamento e alla riscossione nel 1875 e quelli che verranno al pagamento e alla riscossione solo negli anni venturi.

E qui nasce un'avvertenza degna di tutta la vostra attenzione.

Quando si fa il bilancio rispetto ai residui attivi poco importa che noi calcoliamo di riscuoterne molti o pochi perchè non trattasi che di un calcolo di previsione; e se ne venissero pagati di più di quelli che sono calcolati il Tesoro li riceverebbe egualmente perchè per riscuoterli non ha bisogno di nessun visto e di nessun permesso. Perciò, ripeto, mettiamo nel bilancio del 1875 quella somma di residui attivi che rigorosamente presumiamo di riscuotere nel corso dell'anno: e se riscuoteremo di più, tanto meglio, nessuno ci farà difficoltà. Invece non è così dei residui passivi che quando non fossero iscritti nel bilancio e pur venissero al pagamento non si potrebbero saldare perchè la Corte dei Conti non ci porrebbe il suo visto. Noi dunque abbiamo bisogno, quando calcoliamo i residui passivi, di tenerci piuttosto larghi e dobbiamo sempre presupporre che ne vengano a pagamento più di quelli che probabilmente verranno.

Ecco perchè voi troverete che la somma dei residui attivi che noi riteniamo riscuotibili nell'anno è sempre ristretta in paragone di quella dei residui passivi che presumiamo di pagare.

Ora se voi ponete mente al bilancio che vi sta sott'occhio vedrete che noi di quelle tali L. 249,500,000 di residui attivi che abbiamo da riscuotere supponiamo di riscuoterne sole L. 123,100,000 in quest'anno e il resto in lire 126,400,000 mandiamo a riscuoterlo agli anni venturi.

Nel mentre di L. 262,900,000 di residui passivi noi ne portiamo negli anni venturi soli L. 36,800,000 vale a dire presupponiamo di dover pagarne L. 226,000,000. E questo è l'effetto delle considerazioni che vi faceva testè.

Ora la differenza fra i trasporti dei residui attivi ed i trasporti dei residui passivi somma a 89,600,000 lire. È un quarto elemento che si debbe aggiungere nel conto del Tesoro.

Riassumendo: 45,700,000 lire è il disavanzo vero e proprio che risulta dal bilancio; 7,500,000 sono le spese che dobbiamo aggiungere per effetto di leggi votate, e che non sono com-

prese nel bilancio. Dunque 53,200,000 è il vero e proprio disavanzo di competenza del 1875. A questo bisogna aggiungere tre elementi; la differenza fra i trasporti nell'entrata e nella spesa dell'anno corrente che abbiamo veduto essere di 9,000,000, la differenza assoluta tra i residui attivi e passivi che abbiamo detto essere di 13,500,000 lire, la differenza per cagione della previsione del tempo, di loro riscossione e pagamento, rispetto al 1875 che è di 89,600,000, il che tutto sommato ammonta a 165,300,000.

In che cosa varia questo bilancio da quello di prima previsione? È variato in alcuni particolari ma non nella somma complessiva, anche allora io stimava doversi calcolare dalle somme complessive tra le spese e le entrate la differenza di 165,000,000.

Questa è la somma sulla quale noi dobbiamo ora ragionare.

La somma di lire 97,500,000 che è stata citata dal Relatore rappresenta la differenza totale fra le spese e le entrate iscritte nel bilancio definitivo differisce da questa per ciò solo che nelle entrate sono comprese le L. 60,000,000 di carta, cioè 10 dell'anno passato e 50 del corrente, e nelle spese non vi sono comprese le lire 7,500,000 che non erano votate alla presentazione del bilancio. Fatta questa detrazione e quest'aggiunta si avrà la somma di lire 97 milioni e mezzo con cui si chiude il bilancio.

Ma qui viene quel secondo calcolo di cui ha parlato l'onorevole Senatore Cambray-Digny e che merita pure la vostra attenzione.

Qui è dove il Ministro delle Finanze deve fare le sue congetture.

Il Ministro delle Finanze dice: vediamo colla esperienza degli scorsi anni: delle somme che noi abbiamo portato in bilancio, quali veramente vengono a pagamento o a riscossione?

Prendiamo le spese.

Ebbene, come vi ha accennato l'onorevole Senatore Digny se voi riguardate gli anni passati troverete che nel 1871 la spesa effettiva fu del 15 per cento minore della presunta; nel 1872 fu del 13 per cento; nel 1873 fu del 12 per cento, e nel 1874 del 10 per cento, e ciò prova che noi ci accostiamo sempre ad una previsione più esatta.

Per quest'anno ho calcolato la differenza solo dell'8 per cento quindi ne ho dedotto che que-

st'anno noi dovremo far uscire dalle nostre casse la somma di lire 3,183,000,000.

Vediamo se possiamo fare qualche induzione sui cinque mesi che sono decorsi.

Nel triennio 1872, 73 e 74 vi è una singolare coincidenza cioè a dire supposto che le spese fatte, in tutto l'anno, siano rappresentate da 100, quelle che si sono fatte nei 5 primi mesi rappresentano il 30 e mezzo. Tutti i tre anni si è fatta una spesa 30 e mezzo per cento dell'anno intero.

Ora se si fosse verificato la stessa proporzione quest'anno, avremmo dovuto spendere 422 milioni, ma se invece voi guardate la situazione del conto del Tesoro della fine di maggio 1875, voi troverete che abbiamo speso solo 389 milioni, dunque qui ci sarebbe da rallegrarsi e da concluderne che spenderemo molto meno; ma io credo che non bisogna lasciarsi adescare da questi risultati, perchè se si va a fare un'analisi fine, si vede che il Ministero delle Finanze aveva speso nel 1874 fino maggio 43 milioni di più di quello che ha speso quest'anno e si trova che vi furono 13 milioni di regolazione nella contabilità della cessata depositaria di Roma che vi sono 14 milioni di obbligazioni ecclesiastiche già ricevute alla fine di maggio, ma non riscontrate e perciò non ancora iscritte ai capitoli, e così via dicendo.

Laonde se dal conto del Tesoro apparisce che la spesa è minore, pure per le ragioni che ho dette, e volendo essere prudente e riservato, mantengo ferma la cifra che io dissi allora, e per conseguenza non ho che a concludere, che per quanto riguarda la spesa, quantunque i cinque mesi passati potessero indurre la persuasione che si spenda di meno dell'anno passato, però io credo che la somma che il Tesoro dovrà far uscire dalle proprie casse nell'anno 1875 sarà di 1383 milioni.

Adesso vengo all'entrata. Io ho fatto un lavoro minutissimo per formarmi un'idea del rapporto fra l'anno scorso e il presente, fra il previsto e il reale, e sui dati dei primi cinque mesi scorsi il bilancio capitolo per capitolo, e mi è sembrato potere concludere che il Tesoro riceverà in cassa (se non avvengono circostanze straordinarie, se le cose procederanno come sono procedute sin qui) 1,306,000 di lire, quella somma cioè che io presunsi incassare. Come non volli dire meno nella spesa, non vo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

glio dire di più nell'entrata benchè vi sia qualche speranza di meglio. Dunque 1383 di uscita, 1306 di entrata, ne segue che io ho bisogno di 77 milioni per fare il servizio di tesoreria. Come contassi di provvedere per questi 77 milioni, lo dissi nell'altro ramo del Parlamento; a questi 77 milioni, io provvedeva con 10 milioni di carta del Consorzio, accordatimi fino dall'anno passato, e che non aveva ritirato, e poi con altri 50 milioni di carta presi pur dal Consorzio, che mi sono stati accordati nella legge del bilancio di prima previsione di quest'anno, e fanno sessanta-milioni.

Credevo poi che mi diminuissero le spese ferroviarie per 13 milioni e di tanto alleggeriva il bilancio e finalmente gli altri 4 milioni presumeva poterli prendere dalla cassa perchè al primo gennaio la cassa era ben fornita. Invero aveva 145 milioni, e se per molti vaglia che furono pagati immediatamente il fondo si restrinse a 118 milioni, pure per 4 milioni, mettiamo anche 6, 7 milioni, io poteva attingerli nel fondo di cassa e me ne rimaneva abbastanza. Imperocchè io presumeva che al primo gennaio la normale media del fondo dovesse essere almeno di 100 milioni.

Voi non ignorate che mi avete data la facoltà di emettere 300 milioni di buoni del Tesoro; però un Ministro di Finanza attento, non debbe fare troppo assegnamento su questo debito fluttuante: volendo calcolare una media, che del resto è giustificata da tutti i precedenti, può sperare di tenerne in circolazione 170 milioni. Ma al 1. gennaio, ne avevo 198, dunque poteva probabilmente supporre che mi rientrassero 28 milioni di buoni del Tesoro da pagare; se non che avendo 40 milioni disponibili sulle anticipazioni delle banche di emissione, la somma di 28 milioni, che da un lato avrei dovuto restituire, poteva prenderla dall'altro; ed ecco come ne rimaneva inalterato il servizio del tesoro per tutto l'anno 1875.

Oggi 13 milioni mi vennero meno perchè le convenzioni ferroviarie non furono discusse: però codesto ha una conseguenza, a mio avviso, cioè che i buoni del tesoro resteranno in cassa più di quello che sarebbero rimasti. In fatti pare evidente che una parte di quelle somme che erano collocate in buoni del tesoro sulla previsione di un'operazione finanziaria prossima, e che, se quest'operazione si fosse fatta,

ne sarebbero usciti come io prevedeva, rimarrebbero impiegati più lungamente nella medesima forma.

Ora io credo che ritardandosi quest'operazione, i buoni del Tesoro resteranno probabilmente al 1 gennaio 1876 quali erano al 1° gennaio 1875, cioè nel limite di 198 milioni.

Se guardo oggi lo stato della cassa, ne ho in circolazione 236 milioni, sebbene, come voi sapete, io abbia già ribassato due volte l'interesse che oggi è al 2, al 3 e al 4 0/0 per il tempo maggiore d'un anno; nonostante la modicità di questo interesse, i buoni del Tesoro affluiscono e sono alienati con grande facilità.

Preveggo dunque che quando anche una parte ne sia ritirata, pure in complesso non vadano al disotto di quello che erano al 1 gennaio 1875, cioè 198 milioni.

Ed ecco dove, per mia congettura, io trovo il supplemento di quella somma la quale mi mancherebbe per la non discussa convenzione ferroviaria.

Io credo pertanto, o Signori, che nonostante che le convenzioni ferroviarie non siano state discusse, allo stato delle cose, col bilancio com'è, coi risultati effettivi ottenuti nei primi cinque mesi dell'anno corrente, io credo, dissi, di poter confermare pienamente le mie previsioni, e di poter assicurare che, a meno di circostanze straordinarie e fuori della nostra previsione, il servizio di tesoreria sarà fatto senza che si abbia bisogno di ricorrere ad altri provvedimenti.

Però debbo fare una riserva; e qui viene quell'ultima legge dei provvedimenti ferroviari urgenti, della quale ha parlato l'onorevole Senatore Digny, ed intorno a cui debbo dare alcune spiegazioni, prima in se stessa, e poi negli effetti che potrebbe avere sopra il Tesoro. Questi schiarimenti sono tanto più necessari, quantocchè essa apparisce a prima giunta una contraddizione di tutto il piano che ho più volte delineato.

Voi sapete, o Signori, che il progetto di convenzioni ferroviarie conteneva quattro distinti e notevoli concetti.

Il primo era quello di riscattare le Ferrovie Romane da una società la quale, come sapete, versa in gravissime condizioni. Accolto il concetto che il Governo divenisse proprietario di ferrovie (e qui non mi farò adesso, nè mi pare

opportuno il momento, a svolgere le nostre idee su questa materia) parve che convenisse ancora che lo Stato riscattasse dalla società delle Meridionali le sue linee, tanto più che questa società andava incontro a delle difficoltà specialmente nell'avvenire.

Abbiamo nelle nostre convenzioni il diritto di riscattare dopo 10 anni la ferrovia ligure, e fra 20 anni anche quelle dell'Alta Italia.

Il nostro concetto dunque conteneva per ora il riscatto delle Ferrovie Romane e delle Meridionali, quindi conteneva una terza idea, quella di affidare alla Società delle Meridionali, nota per la sua solerzia e per la sua buona amministrazione, l'esercizio di tutte quelle linee delle quali sarebbe il Governo divenuto proprietario: e finalmente una quarta idea era che il compimento delle nuove costruzioni ferroviarie, decretato dal Parlamento, fosse, sotto la direzione del Governo, fatto dalla società medesima la quale s'incaricava di trovare mediante un'operazione finanziaria i fondi necessari non solo a quelle costruzioni ma altresì al pagamento dei debiti delle ferrovie romane.

Questi erano i concetti racchiusi in quella legge, e quest'ultimo concetto, cioè di non porre le costruzioni ferroviarie a carico del bilancio, fu da me annunziato più volte, e discendeva eziandio da un ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 21 febbraio 1874. Però è naturale che appunto per ciò, che queste convenzioni contenevano tante clausole insieme riunite, dovessero incontrare molte difficoltà.

Noi sperammo sempre di poter arrivare alla discussione di questo progetto di legge, e v'insistemmo fortemente; ma solo negli ultimi giorni Governo e Commissione finirono per trovarsi interamente d'accordo sopra il progetto che doveva essere sottoposto alle deliberazioni del Parlamento e la relazione fu presentata. Ma a quell'ultima ora era vano sperare che si potesse fare una discussione, la quale per quanto vi ho detto racchiude in sé tante e così ardue questioni da risolvere. Adunque che cosa poteva succedere? Due effetti ne conseguivano; primo bisognava arrestare i lavori delle Calabro-Sicule. I contratti in corso non sono stati stipulati da noi; se ben ricordo, noi non ne abbiamo stipulato che un solo, quello della linea di Montedoro il quale non viene a carico del

bilancio del 1875; ma i contratti che abbiamo trovato portavano per questo anno una spesa di 49 milioni: 20 erano stanziati secondo la legge; 6 ne avevamo di trasporti dell'anno passato; altri 8 ci è parso che si potessero rimandare all'anno venturo. Ma restavano sempre 15 milioni, senza dei quali avrebbe bisognato troncar netto i lavori di questa importante linea.

A ciò dunque occorreva provvedere. Inoltre vi era un pericolo, cioè a dire che i portatori delle Obbligazioni delle Ferrovie Romane, i quali già da quattro semestri non toccavano alcun denaro sulle loro cedole, e che già più volte avevano non solo reclamato amministrativamente ma erano andati anche innanzi ai tribunali ed avevano minacciato il fallimento, vi era, dico, il pericolo che questi portatori delle Obbligazioni continuassero con più pertinacia e fermezza la loro azione e precipitassero il fallimento della società delle Ferrovie Romane.

Ora, io credo che ognuno di voi sarà d'accordo col Governo nel ritenere che il fallimento di una grande società è sempre cosa disastrosa in generale, e che i suoi effetti si farebbero sentire sul credito pubblico in modo svantaggioso.

Occorreva dunque trovare un mezzo non da impedire assolutamente il fallimento, perchè riconosco anch'io che non si può assicurare in modo assoluto che gli obbligatari non facciano fallire la società delle Ferrovie Romane, ma da indurli ad astenersi dal portare quest'ultimo colpo.

La combinazione che bisognava trovare a tal fine doveva esser tale che potesse allettare gli obbligatari impazienti di toccare qualche parte dei loro interessi e che nello stesso tempo tornasse utile al Governo.

Pertanto all'ultima ora, come dissi, proponemmo d'accordo con la Commissione della Camera dei Deputati quei due articoli che stanno davanti alle vostre deliberazioni. Con l'uno si accorda al Governo la facoltà di stanziare in bilancio 15 milioni per la continuazione delle ferrovie Calabro-Sicule; e col secondo gli si dà la facoltà di convertire in 15 lire di rendita italiana al portatore ogni obbligazione delle ferrovie Romane.

Come io accennai, questa combinazione è fatta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

per allettare i portatori delle obbligazioni delle ferrovie romane, perchè il prezzo a cui si vendevano quelle obbligazioni il giorno prima che questa legge fosse dalla Camera votata, era di qualche punto inferiore a quello che sarebbero costate 15 lire di rendita italiana. E per conseguenza vi è ragione di credere che gli obbligatari siano da ciò invitati a fare questa operazione, tanto più che essi toccherebbero subito il primo semestre della loro rendita. D'altra parte, in quanto al Governo, esso faceva un'operazione diretta a scongiurare un sinistro evento come il fallimento, ed in ogni peggiore caso, supposto anche il fallimento, crediamo che lo Stato non avrebbe avuto una sensibile perdita.

Che, se si riesce ad impedire il fallimento, si sarà fatta una operazione di Tesoro veramente utile, imperocchè, siccome colle convenzioni ferroviarie lo Stato aveva assunto l'obbligo di pagare tutte le cedole arretrate delle obbligazioni, egli verrebbe in questo modo ad usufruirle per sé ed avvantaggiare il Tesoro di una differenza che potrebbe, come disse la Commissione della Camera dei Deputati, giungere fino a 20 milioni di guadagno.

Però, verranno queste obbligazioni al cambio? Mi ha domandato l'onorevole Cambray-Digny. Quanto pagherete perciò? Io dichiaro che non posso dirlo; le obbligazioni sono 762,921 e portano un annua rendita di 11,443,815.

Io non posso dire quante ne verranno al cambio. Ho già avuto delle offerte, non so se si fermeranno o se progrediranno, perchè moltissime di queste obbligazioni sono in mano di piccoli possessori; ma in difetto di positive induzioni, volendo prendere una media, sarebbero 5 milioni e mezzo di pagamenti per le ferrovie Romane, ai quali sono da aggiunger 15 milioni per le ferrovie Calabro-Sicule, che verrebbero a gittarsi come corpo estraneo nel bilancio, come elemento nuovo e perturbatore di tutti quei risultati che ho avuto l'onore di spiegare al Senato.

Io debbo dire che non posso e non debbo considerare questa operazione che come una anticipazione. Per me credo, come dissi alla Camera, e come la Camera ha dichiarato, che alla costruzione delle ferrovie si deve provvedere in modo diverso; ed ora sta davanti a lei un progetto di legge ed una relazione concor-

data col Governo. Allo stato delle cose devo ritenere che questa ultima legge non rappresenti che un'anticipazione e che quindi i suoi effetti non debbano pesare sul bilancio del 1875. Ma, si dirà: supponiamo che il novembre o il dicembre varcassero senza che si fosse provveduto: io oso sperare possibile il farvi fronte, e ciò per la ragione che ho lungamente spiegato, vale a dire che, non facendosi l'operazione finanziaria che dalle convenzioni era richiesta, i buoni del tesoro rimangono più facilmente nelle casse del Governo. Nondimeno dichiarai alla Camera, e ripeto al Senato, che faccio espressa riserva che al riaprirsi della Sessione, ove occorra, verrò davanti al Parlamento, presentando i provvedimenti necessari.

Questa riserva fatta allora la ripeto oggi, e non solo rispetto al Tesoro, ma altresì rispetto al Bilancio, perchè non si venga poi a dire che il disavanzo è cresciuto di venti e più milioni, mentre io non ho inteso di far altro che provvedere ad un'urgenza estrema mediante un'anticipazione che dovrà dal Parlamento regolarsi prima della fine dell'anno corrente.

Vi ho mostrato, o Signori, che il bilancio di definitiva previsione, nonostante gli aumenti di spesa votati dalla Camera ed in parte dal Senato, non presenta un disavanzo maggiore di quello che presentasse il bilancio di prima previsione, vale a dire rimane sui 53 milioni circa.

Vi ho indicato quali sono gli elementi che compongono quel che si chiama servizio del Tesoro, e vi ho dimostrato come io abbia ragione di credere di poterlo compiere senza ulteriore dimanda di mezzi.

Ne eccettuo solo gli ultimi provvedimenti ferroviari fatti urgentemente all'ultima seduta della Camera per i quali io debbo ritenere di fare semplicemente un'anticipazione: e sebbene in quanto al servizio di Tesoro, potessi ancora sperare di avere modo di sopperirvi, pure mi riservo espressamente di domandare per questa parte che è del tutto estranea ai miei calcoli precedenti, un supplemento di mezzi al Parlamento.

L'onorevole Senatore Digny mi ha chiamato a parlare del 1876 e anche del 1877, l'anno felice, secondo lui, nel quale deve farsi il pareggio, e lo spererei io pure.

In quanto al 1876 egli comprende bene che

le previsioni fatte un anno innanzi (perchè al marzo si distribuiscono stampate) sono sempre soggette a variazioni posteriori, quindi bisogna valutarle con meno certezza delle previsioni che si fanno poscia nell'ottobre e novembre successivo. Ad ogni modo le previsioni attuali pel 1876 portano nel bilancio un disavanzo di lire 23,300,000: questo sarebbe il disavanzo di competenza cioè fra l'entrata e la spesa, però non vi sono nè possono esservi comprese le spese che furono votate o si stiano votando dal Parlamento.

È evidente, ripeto, che io non poteva inscrivere in bilancio perchè nè la Camera nè il Senato le avevano votate. Bisogna adunque che noi teniamo conto oltre le variazioni che possono occorrere nel bilancio presentato anche di queste nuove spese delle quali non ho qui il conto: per stare al sicuro, possiamo calcolarle una ventina di milioni, ed è sempre meglio prevedere più che meno.

Di fronte a questo disavanzo che cosa ci sta? Ci stanno 15,000,000 di obbligazioni sui beni demaniali, che devono far riscontro per una serie di tre anni alle spese delle fortificazioni.

Ci sta la diminuzione delle somme stanziare in bilancio per la costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule quando sia ad esse provveduto, siccome io insisto, ed insisterò sempre.

Io non parlo del concorso alle spese della ferrovia del Gottardo, ritenendole a carico del bilancio; non parlo del finimento della ferrovia ligure che poteva affidarsi alla società dell'Alta Italia, e che pur nondimeno abbiamo preferito di tenere anch'esso fra le spese di bilancio, ma ho per fermo che alla costruzione delle Calabro-Sicule debba provvedersi diversamente e che per conseguenza ne debba venire un'esonerazione nei bilanci, della quale già più volte ho parlato come di uno degli elementi del mio piano.

Pel rimanente, io faccio assegnamento sopra due cose: la rinnovazione degli abbonamenti del dazio consumo e la rinnovazione dei trattati commerciali.

Gli abbonamenti pel dazio consumo scadono col 31 dicembre. Io aveva meditato lungamente su quest'argomento e prevedendo che potesse nascere qualche danno per alcuni comuni dalla rinnovazione pura e semplice degli abbonamenti, presentai un progetto di legge al Par-

lamento; nè ciò solo, ma presentai eziandio una serie di temperamenti opportuni; feci insomma tutto quanto era per me possibile, ma sventuratamente i miei desiderî non furono esauditi, e quindi oggi non mi rimane che ad adempiere la legge conforme essa esiste nell'interesse dello Stato. Lo dissi più volte, prevedi ove si giungeva: non è mia la responsabilità.

La seconda parte, cioè la rinnovazione dei trattati di commercio; ho tutta la speranza che possa aver luogo alla metà dell'anno venturo; quindi non tutti i suoi effetti si potrebbero sentire nell'anno medesimo.

Certamente e la Francia, e l'Austria, e la Svizzera, che sono le tre potenze con cui abbiamo trattati con tariffe di convenzione, hanno mostrato le migliori disposizioni.

Il trattato colla Francia, che scade il 19 gennaio 1876, è già denunziato; similmente fu già denunziato quello che abbiamo coll'Austria, che scade il 30 giugno 1876.

Quanto a quello colla Svizzera, il quale non scaderebbe che nel maggio, io debbo dire che nel Governo svizzero abbiamo trovato le migliori disposizioni per anticipare di un anno la scadenza del trattato medesimo, ed è questa la ragione delle speranze che ho dianzi manifestate.

Codeste nazioni si mostrarono desiderose di intendersi con noi, e penetrate ad un tempo del sentimento che noi abbiamo loro espresso francamente, cioè che, mentre intendiamo di tener fermo il principio del libero scambio, senza lasciarci smuovere punto da quella via maestra che deve produrre la prosperità economica del paese, abbiamo però il diritto di cercare in accrescimenti moderati e non protettivi delle nostre tariffe doganali una risorsa per l'erario.

Per evitare poi ogni eventualità di ritardo, abbiamo denunziato altresì i trattati colle altre potenze, pur facendo loro intendere il motivo e il significato di questa denuncia, e pronti sempre ad accordar loro il trattamento della nazione più favorita.

Io ho fiducia che con questi mezzi noi potremo raggiungere il desiderato equilibrio fra le entrate e le spese, e debbo solo ripetervi l'avvertenza che i nuovi trattati commerciali non potrebbero produrre i loro effetti pieni nel 1876.

Ora non mi rimane a dire che dell'ultima

SÈSSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

parte, cioè di quella che riguarda il valore dei residui.

Evidentemente, o Signori, quel giorno che noi avremo raggiunto il pareggio, non per questo avremo mica una situazione prospera, perchè abbiamo un miliardo di carta, e il debito fluttuante a cui riparare.

Bisognerà pensare a tutte queste cose, quel giorno che avremo il pareggio, e fra queste pongo ancora la questione dei residui da liquidare.

Io non posso oggi determinare con precisione il valore di tutti i residui attivi.

Nella situazione del Tesoro, che presentai alla Camera, mostrai che fra gli arretrati d'imposte dirette e per istralcio di amministrazioni passate, si poteva ritenere che vi fossero 42 milioni di difficile esigenza; ora poi è venuta una legge la quale modifica grandemente i residui, ed è quella delle opere idrauliche.

Evidentemente quella legge ha l'effetto di farci riscuotere ciò che finora non si riscuoteva. Nulla omettevamo sul quadro delle somme da riscuotere dalle provincie riverasche del Po, secondo la legge, ma erano cifre che formavano una maggior somma di residui, ma che più si agglomeravano, più divenivano di difficile esigenza; per questo io ed il mio antecessore abbiamo insistito vivamente per avere una legge la quale determinasse, in limiti più temperati, il concorso di quelle provincie; ma questo ci fa scomparire un'altra somma, molto grossa. Nè mancano alcune altre partite assai dubbie, ed io credo che volendo stare al sicuro converrà aggiungere a quelli sopraindicati, altri 30 milioni di difficile esigenza; tutto il resto lo credo di esigenza sicura.

D'altra parte non credo che tutti i residui passivi verranno a pagamento; ve ne sono alcuni che nelle liquidazioni diminuiscono, altri si cancellano; altri cadono da per se stessi per prescrizione.

Noi portiamo naturalmente in bilancio per cinque anni tutte le cedole che non paghiamo, e altri assegnamenti ancora, i quali poi passati i cinque anni scompaiono di modo che noi avremo nei residui passivi una diminuzione, ma di questa diminuzione non saprei dare una esatta estimazione.

Finalmente l'onorevole Senatore Digny ha parlato di alcuni debiti che non appariscono

nel bilancio e che pure esistono, e dei quali io già aveva fatto menzione nella mia esposizione finanziaria davanti all'altra Camera. Come dissi, ad uno di questi, che era il più importante, ho provveduto da quell'epoca in poi. Io ho provveduto a pagare all'Alta Italia i 45 milioni in oro, dei quali eravamo debitori verso di essa, e vi ho provveduto diminuendo dell'1 0/0 l'interesse netto che paghiamo, portando un risparmio all'erario di un mezzo milione circa e trasportando il pagamento del capitale al 1890.

Ma se questi ed alcuni altri debiti come dissi già allora non sono portati in bilancio come capitali, si trovano però in bilancio gli interessi passivi e quindi ciò non può perturbare l'andamento della nostra amministrazione.

Certo quel giorno che avremo raggiunto l'equilibrio per l'entrata e la spesa avremo fatto un gran passo, prima di tutto moralmente, perchè non conosco nessuna rivoluzione così grande come quella d'Italia, la quale abbia potuto colle forze sue proprie, e mantenendo i suoi impegni sempre, nè venendo mai meno ai suoi doveri morali, arrivare all'equilibrio; e l'Italia vi arriverà.

Lo credo poi economicamente un beneficio immenso in quanto che da esso ne risulterebbe un eccitamento, uno stimolo, una sicurezza per tutte le industrie per tutti i commerci dello Stato, è un aumento del nostro credito, che renderebbe i capitali (questo elemento indispensabile all'industria ed al commercio), a miglior prezzo di quello che siano attualmente. Voi scorgete già gli effetti utili di un miglioramento nella condizione delle finanze, poichè parte per le nostre disposizioni, parte per benigno riguardo della provvidenza, l'aggio dell'oro è diminuito, e la nostra rendita ha aumentato notabilmente da due anni in qua: questi effetti ci sono un indizio, ci sono un'arra di quello che avverrà il giorno, in cui questo pareggio sarà raggiunto.

Io, come ho detto, confido che quel giorno non sia lontano; vi ho mostrato con quanta cautela si procede nelle previsioni; ma certo a una condizione, ed è, che non ci abbandoniamo a fallaci speranze, che non ci lasciamo andare a spese inconsulte, che tiriamo, se non da imposte nuove, da quelle esistenti tutto il massimo che la legge ci permetta di trarne,

che insomma noi adoperiamo con quella parsimonia, con quella energia e con quella risoluzione senza delle quali potrebbe anche avvenire che, giunti vicino al porto, una tempesta ce ne respingesse di nuovo. Ma io spero che noi, o Signori, vedremo, e non lontano, il giorno fortunato in cui l'equilibrio fra le spese e le entrate sia conseguito. (*Benissimo! bravo!*)

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho chiesto la parola solamente per ringraziare il signor Ministro degli schiarimenti che ha voluto dare al Senato ed a me, e per esprimere la mia soddisfazione d'aver potuto trovare un'occasione di mettere nuovamente in chiaro la vera condizione delle finanze dello Stato.

Senatore BELLINZAGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BELLINZAGHI. Giacchè mi trovo fortuitamente in Senato, io sono lieto di esserci arrivato in un giorno in cui ho potuto udire dalla bocca dell'onorevole nostro Ministro delle Finanze l'esposizione sulla situazione del Bilancio del nostro paese, fatta con quella lucidezza che è tutta sua propria.

Io ho detto l'anno scorso da questo posto che, per quanto non sia ottimista, non sono neppur da metter nella classe dei pessimisti; e quindi divido le speranze del nostro Ministro di Finanze, quando, ben inteso, siano accompagnate da quei savî consigli con i quali egli ha finito il suo dire.

In merito alla forma del bilancio, per quanto sia desiderabile che alcune idee dell'onorevole Senatore Digny possano essere applicate, io credo che ben di poco si potrà codesta forma modificare, perchè in linea di contabilità stretta non si potrà fare diversamente. È un fatto che talvolta par di trovarci in un labirinto di cifre, ma pure studiandoci dentro ci si trova il vero; per cui, ripeto, credo che poco ci si potrà cambiare.

Certo che sarebbe desiderabile, quanto ai residui attivi, che se ne facesse il trasporto con quell'esattezza con cui userebbe un commerciante che secondo i casi trasporta, anche per una lira, un credito di centinaia di mila lire,

e ciò per non farsi inutili illusioni, quando su questo credito è disperato o di difficilissima esazione; ma non credo neanche che il medesimo sistema possa tenere il Governo, massime per i crediti verso i corpi morali, crediti che se son poco sicuri oggi, potrebbero farsi buoni domani ed esigersi così per l'intero.

Ho visto poi che il signor Ministro delle Finanze spera, per quel che gli manca, di accomodare le sue faccende col dazio consumo. Ma qui, se su qualche Comune si potrà fare un certo calcolo, ne sorgeranno altri con dei giusti piagnistei a dimostrare l'impossibilità di sopportare ulteriori aumenti; per cui, mi permetta il signor Ministro che io tema molto sull'esito del miglioramento, di un aumento forte su quelle partite del bilancio dello Stato. In quanto ai trattati di commercio, vi è una questione assai grave: ma io sono lieto che siano in scadenza, e spero che il Ministero tenendo fermi quei principî di libero scambio che devono essere mantenuti per tutelare la prosperità generale, non mancherà anche di tutelare g'interessi delle nostre industrie in modo che possano prosperare e far concorrenza alle industrie estere; perchè se voi le mettete in condizione di non potersi mettere neppure all'opera, che cosa ne avviene? Ne avviene che l'estero sapendo che noi, in una data industria, non possiamo produr niente aumenta tutti i prezzi; e il consumatore, il quale crede che per effetto del libero scambio avrà il vero buon mercato, troverà i prodotti di quelle industrie monopolizzate all'estero a prezzi altissimi, mentre li avrebbe a prezzi miti se vi si potesse, in paese, far concorrenza con industrie identiche.

Io spero quindi che i trattati di commercio, mentre potranno avvantaggiare sensibilmente le nostre finanze, saranno fatti in modo da tutelare, meglio che oggi non facciano, le nostre industrie.

Oggi le nostre industrie hanno trovato una tutela in cosa che, non a torto, da alcuno dei miei colleghi fu detta deplorabile. Parlo del corso forzoso. Esso veramente è deplorabile; ma io vorrei poter calcolare l'importanza degli utili percepiti da molti industriali in causa del corso forzoso. Io non dubito che presto arriveremo al pareggio del nostro bilancio; ma il corso forzoso non scomparirà che in forza di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

quella provvidenza che ci ha largito l'anno scorso un raccolto così abbondante che fece ribassare di molto l'aggio dell'oro; ed io sono d'avviso che l'unica operazione finanziaria che può far scomparire insensibilmente il corso forzoso sia la continuazione dei buoni raccolti.

Con la prosperità dell'industria, o Signori, scomparirà il corso forzoso naturalmente; ed allora solo un'operazione finanziaria straordinaria più facilmente si potrà applicare e ci permetterà riprendere i pagamenti in oro.

Speriamo dunque che continueremo ad avere raccolti in modo da permettere che l'aggio dell'oro non riprenda un nuovo volo in senso contrario a quello dell'anno scorso.

Chiudo col ripetere che mi rallegro di avere assistito a questa seduta, per aver sentito dalla bocca dell'onorevole Ministro delle Finanze notizie abbastanza tranquillanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola...

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Ho domandato la parola non per contraddire in alcuna parte la splendida esposizione fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri; ma unicamente per rivolgere al medesimo due domande, le quali si attengono veramente alla votazione del bilancio.

Io credo che l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, quanto qualunque altro debba volere fermamente che tutte le rendite o i proventi dello Stato di qualunque natura, sieno regolarmente iscritti nel bilancio.

Ora, non mi è parso (potrò ben ingannarmi poichè il bilancio dello Stato, come ben disse l'onorevole Ministro delle Finanze, è un labirinto, attraverso il quale è difficile aggirarsi senza il filo d'Arianna) che sieno iscritti i proventi che derivano all'erario dall'appalto delle inserzioni giudiziarie, cioè il danaro che si ricava da quei giornalisti ai quali il Governo accorda il privilegio di dette inserzioni.

Una volta ben so che queste inserzioni erano concesse gratuitamente; ma dietro domanda, se non erro, della Camera dei Deputati, il signor Ministro saviamente venne nella determinazione che fossero dati a pagamento, e quindi da questa determinazione deve pure essere avvenuto un considerevole aumento di ren-

data che deve essere, a mio avviso, regolarmente iscritto nel bilancio dello Stato.

L'altra domanda che voglio rivolgere all'onorevole Presidente del Consiglio è questa: io mi rammento che uno degli addebiti che noi nel passato movevamo concordemente ai governi caduti, era quello di moltiplicare e alterare le leggi con delle circolari.

Ora, se mal non mi appongo (sarei lieto se il Ministero rettificasse le mie asserzioni e dissipasse il mio dubbio), in questi ultimi tempi è stata dal Ministero delle Finanze diramata una circolare, la quale altera radicalmente la legge relativa al macinato con una nuova disposizione importantissima.

La legge ha accordato agli esercenti i molini il diritto di poter ricorrere, date certe formalità, e fatto certo deposito in rendita pubblica, o prestato una garanzia solidale, contro le determinazioni dell'agente delle tasse.

Ora, questo ricorso non era vincolato da ve-run altro deposito, fuori di quello che rappresentava la differenza tra la tassa dimandata dal fisco e quella offerta dal contribuente; ma la circolare pose un'altra condizione, la quale viene ad inceppare e diminuire il diritto di ricorso che la Camera dei Deputati ed il Senato hanno accordato ai contribuenti.

La circolare porta la data dell'ottobre 1874 ed è firmata dall'onorevole Ministro. Essa dispone che nessuno possa essere ammesso a fare un ricorso contro le operazioni dell'agente del fisco, se non ha fatto un deposito ulteriore oltre a quello fissato dalla legge votata dal Parlamento, onde far fronte alle spese eventuali di procedura, e questo deposito è calcolato naturalmente a beneplacito dell'agente delle tasse.

Ora l'onorevole signor Ministro vedrà di per sé medesimo che non è giusto nè regolare l'aumentare le difficoltà, ed il suscitare degli ostacoli nuovi, all'esercizio di un diritto accordato dalla legge ai contribuenti.

Se il Ministero chiede al Parlamento di modificare la legge, la maggioranza può accordare favorevole voto; ma fino a che ciò non avviene, non posso ammettere che la volontà ministeriale modifichi la volontà del legislatore.

Dico questo perchè ho udito molte lagnanze in proposito, e perchè mi duole sentire biasimare quel Governo che tutti abbiamo concorso a fon-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

dare e che io appoggio con tutte le forze dell'animo mio. Mi duole quando odo dire: Badate noi torniamo agli errori dei governi passati, noi torniamo al sistema delle circolari contro cui io e l'onorevole signor Presidente del Consiglio, sin nella nostra giovinezza abbiamo protestato.

Ecco le modeste domande che io volevo rivolgere all'onor. Presidente del Consiglio, lietissimo se sarò caduto in errore, e lietissimo di togliere qualunque dubbio in proposito.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Rettifico subito la prima parte.

Il provento di cui ha parlato l'on. Pepoli si trova nel capitolo 38 dell'entrata sotto la denominazione « Entrate eventuali diverse pei Ministeri. » Del resto, siccome quelle concessioni si fanno mediante contratto registrato alla Corte dei Conti, così è evidente che l'entrata è versata al Tesoro. Non si potrebbe fare diversamente. Su questo punto non ho altro a soggiungere; quanto alla seconda parte non ho ora presente la circolare in questione; ma posso assicurare l'onorevole Senatore Pepoli che io credo che, se esiste, essa non sarà disforme dalla legge e anzi nello spirito vero della legge che abilita a prendere quelle disposizioni che assicurino in caso di contestazione tutte le spese eventuali occorse. Mi riservo del resto di rispondere più accuratamente all'onorevole preopinante appena avrò davanti agli occhi la circolare e la legge.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. A me basta di richiamare l'attenzione del Ministro su questa circolare, sicuro, che se essa è contraria alla legge, ciò che io credo fermamente, esso sarà il primo a modificarla.

Quanto poi alla prima parte del mio discorso sono lieto d'imparare che il provento che ho citato viene iscritto fra i redditi eventuali, e non muovo dubbio in proposito; ma l'onorevole Ministro deve rammentare che questa indicazione io l'ebbi da persona competentissima a cui diressi privatamente domanda identica a quella che ho formolato oggi, e mi meraviglio di quanto mi accade perchè quella persona è di intimissima conoscenza del signor Ministro.

Quindi prego l'onorevole Presidente del Con-

siglio di dire ad esso, in mio nome, che è caduta in errore.

Rammento anzi ch'essa ne indicò un altro cespite di rendita.

MINISTRO DELLE FINANZE..... L'altra si riferisce a un fondo sanitario, ma il provento in discussione è effetto di contratti e posso assicurare l'on. Pepoli che la persona che lo ha informato è caduta in errore.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Non ho che una piccola interrogazione a rivolgere all'onorevole Ministro delle Finanze, e credo opportuno approfittare di questo momento, per non interrompere poi la discussione degli articoli del bilancio, quando verranno in discussione.

Con legge del 14 giugno dell'anno scorso pubblicata precisamente un anno oggi, fu stabilita una tassa sugli affari di Borsa; e su ciò non ho nulla a dire. Fu questa gradita, e votata dal Parlamento, e già produce ottimi effetti.

Per l'esecuzione di questa legge fu fatto un regolamento, approvato con Decreto Reale del 6 settembre ultimo passato; ma qui, come qualche volta accade, si è infiltrato un articolo, il quale va un momento al di là della legge, e produce quegli inconvenienti di cui intendo parlare.

L'articolo di cui mi preoccupo è l'articolo 14 del Decreto sopracitato...

MINISTRO DELLE FINANZE. Posso assicurare l'onorevole Senatore Lauzi che furono date tutte le disposizioni perchè quell'articolo non venisse applicato, per cui il Debito Pubblico non gli dà esecuzione.

Senatore LAUZI... Allora, ringrazio l'onorevole signor Ministro di questa notizia, e di avermi con ciò chiarito e consolato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale su questo progetto è chiusa.

Intanto che i signori Segretari fanno lo spoglio dei voti, si incomincerà la lettura del bilancio.

Dichiaro fin d'ora che le cifre di quei capitoli sulle quali non si faranno osservazioni si riterranno per approvate, e che non verranno posti ai voti che i totali parziali e generali.

Il Senatore, Segretario, BERETTA legge:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

PARTE PRIMA			
ENTRATA			
<i>(Escluso l'Asse Ecclesiastico)</i>			
TITOLO I.			
ENTRATA ORDINARIA			
<i>Imposta fondiaria.</i>			
1	Tassa sui fondi rustici	128,452,390 76	36,736,300 »
2	Tassa sui fabbricati	54,490,791 99	15,987,751 39
3	Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti	3,141,000 »	141,105,251 39
<i>Imposta sui redditi di ricchezza mobile.</i>			
4	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	171,378,051 04	53,762 »
5	Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti	7,829,000 »	2,460,000 »
<i>Tassa sulla macinazione.</i>			
6	Tassa sulla macinazione dei cereali	73,114,200 »	2,513,702 »
<i>Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.</i>			
7	Tassa sulle successioni	24,000,000 »	101,000,000 »
8	Tassa sui redditi delle manimorte	4,902,300 »	
9	Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri Istituti di credito	3,474,800 »	
10	Tassa di registro	50,420,900 »	
11	Tasse ipotecarie	5,583,200 »	
<i>Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione.</i>			
12	Carta bollata e bollo		
13	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie		
<i>Tassa sulla coltivazione dei Tabacchi in Sicilia.</i>			
14	Tassa sulla coltivazione dei Tabacchi in Sicilia		
15	Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazoze, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata		
<i>Dazi di confine.</i>			
16	Dogane e diritti marittimi		
<i>Dazi interni di consumo.</i>			
17	Dazi interni di consumo		
<i>Private.</i>			
18	Tabacchi		
19	Sali		
<i>Lotto.</i>			
20	Lotto		
<i>Proceduti di servizi pubblici.</i>			
21	Poste		
22	Telegrafi		

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

23	Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato	2,200,000 »	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui pro-	1,336,914 86
24	Proventi delle Cancellerie giudiziarie	4,800,000 »	fitti netti annuali della Cassa dei depositi	
25	Concessioni diverse governative	5,154,700 »	e prestiti	7,893,818 41
26	Tasse e proventi vari riscossi dagli Agenti demaniali	2,436,452 »		
27	Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	950,000 »	<i>Rimborsi e concorsi nelle spese.</i>	
28	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure	3,573,087 46	41 Proventi delle carceri	2,666,507 38
29	Diritti ed emolumenti catastali	1,009,200 »	42 Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	125,000 »
30	Saggio e garanzia di metalli preziosi	220,066 22	43 Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del Bilancio dello Stato	26,031,715 06
31	Proventi eventuali delle Zecche	73,987 25	44 Rimborso dovuto dai volontari presso i Corpi e Distretti militari per il loro mantenimento ed alloggiamento (Legge 19 luglio 1871, n. 349)	1,504,491 70
		76,814,697 63	45 Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni	6,000,000 »
			46 Interessi semestrali delle Obbligazioni 5 per 100 sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate	10,088,981 »
32	Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato	16,091,265 75	47 Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle Obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	252,321 09
32 bis	Proventi dei canali riscattati dalla Compagnia generale dei canali d'irrigazione italiani (Canali <i>Cavour</i>) colla Convenzione 24 dicembre 1872, approvata colla Legge 16 giugno 1874, n. 2002	3,903,500 »	48 Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale	42,083,999 40
33	Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di Amministrazioni governative	10,322,972 11	49 Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	323,596 46
34	Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito	34,135,343 29		
35	Rendite di beni di Enti morali amministrati dal Demanio dello Stato	965,888 88		
		65,418,970 03		
			TITOLO II.	
			ENTRATA STRAORDINARIA	
36	Ricupero di multe e spese di giustizia	2,072,100 »	50 Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	1,194,600 38
36 bis	Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato dovute dai mugnai ai sensi dell'art. 18 del testo di legge approvato col R. decreto 13 settembre 1874, n. 2056 (serie seconda)	400,000 »	51 Concorso nelle spese per opere idrauliche straordinarie	8,426 45
37	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	110,000 »	52 Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	861,281 09
38	Entrate eventuali diverse pei Ministeri	2,236,801 66		
39	Entrate eventuali per giro di partite	1,738,001 89		

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

53	Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate, e di Enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	2,802,149 97	(art. 15 della Legge 19 giugno 1873, n. 1402)	per memoria
54	Alienazione di Obbligazioni sui beni ecclesiastici.	19,030,733 69	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione a termini di Legge	per memoria
55	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia	1,100,000 »	Prodotto dei Buoni del Tesoro e delle rendite di compendio del deposito dell'impresa Vitali, Charles, Picard e comp., da valere a rimborso dei pagamenti delle opere di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule (Convenzione 10 marzo 1873)	2,420,000 »
56	Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato	1,490,073 73		
57	Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc.	30,000 »		
57 bis	Capitale ricavabile da alienazione di titoli esteri di rendita pubblica	6,000,000 »		117,606,717 88
58	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche	668,300 »	PARTE SECONDA.	
59	Affrancamento del Tavoliere di Puglia	2,044,947 »	ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.	
60	Capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della Società anonima	5,369,000 »		
61	Rata dovuta al Governo dal Municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della foce	561,698 »	TITOLO I.	
62	Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della Legge 20 aprile 1871, n. 192	6,000 »	ENTRATA ORDINARIA.	10,307,500 »
63	Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privata	29,055 »		332,000 »
63 bis	Ricavo per alienazione di navi (legge 31 marzo 1875, n. 3423)	per memoria		10,639,500 »
64	Debito dei Comuni per dazio di consumo	280,000 »	TITOLO II.	
65	Residui attivi per gli stralci delle cessate Amministrazioni	4,131,913 67	ENTRATA STRAORDINARIA.	
66	Residui attivi diversi	9,367,445 15		
67	Somministrazione di biglietti dal Consorzio delle Banche d'emissione	60,000,000 »		
68	Interessi dovuti sui crediti dell'Amministrazione del Tesoro	211,089 75		
69	Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento		Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	37,842,700 »
			Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870)	2,061,800 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

75	Fondo di Cassa degli Agenti della riscossione per il ramo Asse ecclesiastico al chiudimento degli esercizi 1869 e 1870.	1,501,374 86
		<u>41,405,874 86</u>
	Riepilogo	
	PARTE PRIMA	
	ENTRATA (escluso l'Asse ecclesiastico)	
	TITOLO I.	
	ENTRATA ORDINARIA.	
	Imposta fondiaria	186,084,182 75
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	179,207,051 04
	Tassa sulla macinazione	78,114,200 »
	Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	141,105,251 39
	Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione	2,513,702 »
	Dazi di confine	101,000,000 »
	Dazi interni di consumo	58,000,000 »
	Privative	167,000,000 »
	Lotto	79,427,308 12
	Proventi di servizi pubblici	76,814,697 63
	Rendite del Patrimonio dello Stato e di quelli amministrati	65,418,970 03
	Entrate eventuali	7,893,818 41
	Rimborsi e concorsi nelle spese	89,076,612 09
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	<u>1,226,655,793 46</u>
		<u>117,606,717 88</u>
		<u>1,544,262,511 34</u>

PARTE SECONDA

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I. — Entrata ordinaria	10,639,500 »
TITOLO II. — Entrata straordinaria	41,405,874 86
	<u>52,045,374 86</u>

Riassunto generale.

<i>Entrata ordinaria</i>	1,237,295,293 46
<i>Entrata straordinaria</i>	159,012,592 74
TOTALE	<u>1,396,307,886 20</u>

MINISTERO DELLE FINANZE**PARTE PRIMA**

DEBITO PUBBLICO, GUARENTEGIE E DOTAZIONI.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Debito consolidato.

1 Rendita consolidata 5 per cento	348,791,491 75
2 Rendita consolidata 3 per cento	6,408,080 44
	<u>355,199,572 19</u>

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

3	Rendita per la Santa Sede	16,125,000 »			398,777 40
<i>Debito redimibile.</i>					
4	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	57,587,040 89			1,619,502 52
5	Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	13,083,800 »			6,985,329 96
6	Prestito di lire 45,000,000 fatta dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia	3,546,798 02			2,866,734 98
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia	3,509,800 »			26,630,183 70
8	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia	2,145,400 »			3,032,389 09
9	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane	177,465 39			505,010 60
10	Interessi di capitali diversi dovuti dalle Finanze dello Stato	1,532,020 »			62,808,788 »
11	Annualità e prestazioni diverse	4,900,000 »			»
<i>Debito variabile.</i>					
12	Interessi dei Buoni del Tesoro	11,496,670 47			53,241,318 63
13	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	1,200,000 »			29,975,500 »
14	Annualità di cent. 50 per cento dovute al Consorzio delle Banche di emissione pella somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.)	4,503,000 »			83,216,818 63
15	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate	43,518,754 48			»
16	Vincite a lotto	49,869,409 »			23,257,400 »
<i>Debito vitalizio.</i>					
17	Pensioni del Ministero delle Finanze	13,749,061 81			1,383,577 »
18	Pensioni del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti	7,021,297 94			417,317 38
19	Pensioni del Ministero degli Affari Esteri				
20	Pensioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica				
21	Pensioni del Ministero dell'Interno				
22	Pensioni del Ministero dei Lavori Pubblici				
23	Pensioni del Ministero della Guerra				
24	Pensioni del Ministero della Marina				
25	Pensioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio				
<i>Dotazioni.</i>					
26	Dotazioni della Casa Reale				14,250,000 »
27	Spese pel Senato del Regno				392,800 »
28	Spese per la Camera dei Deputati				814,008 55
<i>Rimborso ai prestiti.</i>					
<i>Titoli da acquistarsi a contante.</i>					
29	Estinzione dei debiti redimibili iscritti nel Gran Libro				53,241,318 63
30	Estinzione dei debiti speciali non iscritti nel Gran Libro				29,975,500 »
<i>Titoli da ricevere in pagamento.</i>					
31	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Estinzione)				23,257,400 »
TITOLO II.					
SPESA STRAORDINARIA.					
32	Rimborsi di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato				1,383,577 »
33	Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata				417,317 38

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

34	Interessi sovra anticipazioni statuarie di stabilimenti di credito	1,500,208 34			
35	Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400.	200,000 »			
36	Spese per compensi ai danneggiati dalle Truppe borboniche in Sicilia	886,274 »			
37	Pensioni straordinarie	3,819,809 22			
38	Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma	300,000 »			
39	Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio	250,000 »			
40	Rate arretrate dovute sopra rendite di Debito Pubblico di nuova creazione	100,000 »			
		8,857,185 94			
PARTE SECONDA.					
SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE					
TITOLO I.					
SPESA ORDINARIA					
Amministrazione centrale.					
<i>Ministero.</i>					
41	Personale	2,774,300 »	45	Personale	7,000 »
42	Spese d'ufficio	127,298 »	46	Spese d'ufficio	18,000 »
		2,901,598 »			25,000 »
<i>Corte dei conti.</i>					
43	Personale	1,248,564 »	47	Personale	640,056 »
44	Spese d'ufficio	96,000 »	48	Spese d'ufficio	94,592 »
		1,344,564 »			734,648 »
Amministrazione esterne.					
<i>Intendenze di finanza.</i>					
51	Personale	6,818,466 »	49	Spese di commissione ed altre occorrenti per pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.	320,600 »
52	Spese d'ufficio	627,548 »	50	Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi	555,590 »
53	Fitto di locali non demaniali	138,827 »			876,190 »
		7,584,841 »			
<i>Contenzioso finanziario.</i>					
54	Personale	239,311 »			
55	Spese d'ufficio	27,879 »			
		267,190 »			

Tesoreria centrale.

Direzione generale del debito pubblico.

Spese di generale servizio.

Intendenze di finanza.

Contenzioso finanziario.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

		Regie Zecche e monetazione.	
68	Personale		78,490 »
69	Spese d'ufficio	56,500 »	9,856 »
70	Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete	9,660 »	
71	Spese d'esercizio della Zecca di Roma	66,160 »	1,772 »
			56,811 51
			<u>146,929 51</u>
<i>Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.</i>			
72	Personale		1,272,900 »
73	Spese d'ufficio ed indennità fisse		178,377 15
74	Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse		632,090 »
75	Fitto di locali		279,062 »
76	Aggio d'esazione ai Contabili		3,948,299 55
77	Spese di coazione e di liti		507,507 58
78	Restituzioni e rimborsi		2,886,969 »
79	Carta bollata, macchine e punzoni		639,233 »
81	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali		2,604,137 51
82	Stabilimento metallurgico di Mongiana		18,397 »
83	Stabilimento minerario d'Agordo		719,979 »
84	Contribuzione sui Beni demaniali		6,758,309 32
			<u>20,535,261 11</u>
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>			
84 bis	Personale		206,558 »
84 ter	Materiale e spese diverse		924,854 94
			<u>1,131,412 94</u>
<i>Amministrazione esterna delle imposte dirette e del Catasto.</i>			
85	Personale degli Ispettori delle Imposte dirette		257,800 »
86	Indennità agli Ispettori per giri di ufficio		189,030 42
<i>Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.</i>			
56	Personale		56,500 »
57	Spese d'ufficio ed indennità		9,660 »
			<u>66,160 »</u>
<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>			
57 bis	Personale	51,782 »	
57 ter	Materiale e spese diverse	1,739,875 50	
		<u>1,791,657 50</u>	
<i>Amministrazione del lotto.</i>			
58	Personale	892,475 87	
59	Spese d'ufficio fisse	29,500 »	
60	Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse	153,601 01	
61	Spese di materiale	130,000 »	
62	Aggio di esazione	6,105,196 05	
62 bis	Fitto di locali	3,150 »	
		<u>7,313,922 93</u>	
<i>Amministrazione esterna del Tesoro.</i>			
Servizio del Tesoro.			
63	Personale dei tesorieri provinciali	229,846 »	
64	Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali	299,930 »	
65	Trasporto fondi e spese diverse	90,000 »	
66	Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito Pubblico	50,500 »	
67	Servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio	47,500 »	
		<u>717,776 »</u>	

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

37	Personale degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	2,561,363	69	Costruzione, riparazioni e manutenzione dei piroscafi, e degli altri legni doganali, e sostituzione di quelli che si rendono inservibili	400,000	»
88	Spese d'ufficio degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	765,473	05	Sussidi e remunerazioni alle Guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti	73,790	»
89	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse	136,350	89	Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni	655,000	»
90	Fitto di locali	197,707	07	Aggio agli Esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle Provincie Lombardo-Venete	4,000	»
91	Spese diverse occorrenti pel servizio della conservazione del Catasto	601,724	»			
92	Spese di coazione e di liti	170,280	29			
93	Restituzioni e rimborsi	16,000,000	»			
		20,879,729	41		15,696,418	»
	<i>Servizio del macinato.</i>					
94	Personale tecnico compartimentale e provinciale del macinato	622,840	»	Personale	3,830,740	»
95	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali	3,885,910	»	Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse	138,357	»
95 bis	Anticipazione di spesa di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col R. Decreto 13 settembre 1874, n. 2056 (Serie 2 ^a)	250,000	»	Compensi agli Agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte	45,000	»
96	Aggio di esazione ai Contabili	3,533,990	»	Fitto di locali	220,000	»
97	Rimborsi e restituzioni di tasse	1,046,320	»	Spese di materiale e diverse per le Dogane	310,000	»
		9,339,060	»	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi	800,000	»
				Compenso ai costruttori di navi in legno nei Cantieri italiani	200,000	»
					5,544,097	»
	<i>Amministrazione esterna delle Gabelle.</i>					
	<i>Spese comuni ai diversi rami.</i>					
98	Stipendi agli Ispettori superiori ed agli Ispettori e sotto Ispettori delle Gabelle	480,499	»	Spese relative alla riscossione del dazio di consumo, e restituzione di diritti indebitamente esatti	620,000	»
99	Spese d'ufficio e di giro agli Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle	173,129	»			
100	Soldi ed assegni pel personale della Guardia doganale	12,500,000	«	<i>Tasse di fabbricazione e di coltivazione.</i>		
101	Fitto di locali in servizio della Guardia doganale	510,000	»	Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazoze, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata, e restituzione della tassa sugli alcool esportati	90,000	»
102	Spese di casermaggio e diverse per la Guardia doganale	900,000	»			

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

116	Spese diverse per la riscossione della tassa di coltivazione dei tabacchi in Sicilia . . .	17,308 »
		<u>107,308 »</u>

Sali.

117	Stipendi e spese d'Ufficio agli impiegati delle Saline	103,829 »
118	Paghe agli operai delle Saline e spese eventuali diverse	404,950 »
119	Indennità ai rivenditori dei sali	1,900,000 »
120	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali	289,694 »
121	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'Ufficio	90,817 »
122	Fitto di locali	190,000 »
123	Compra e macinazione di sali	2,500,000 »
124	Trasporto di sali	2,200,000 »
125	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso	3,000,000 »
126	Preparazione del sale agrario ed industriale	190,000 »
127	Bonificazioni ai salatori di pesci	190,000 »
128	Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	20,000 »
		<u>11,079,290 »</u>

*Spese comuni
per l'amministrazione finanziaria.*

129	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'Ufficio	410,990 »
130	Dispacci telegrafici governativi	147,010 »
131	Spese per i trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria	103,910 »
132	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato	166,833 »
133	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,610,856 05
133 bis	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio	7,335,700 »
133 ter	Rimborso delle spese di posta al Banco di Napoli, alla Banca Romana ed al Banco di Sicilia pel servizio del Debito Pubblico ed agli altri uffici ed istituti che hanno diritto per legge o per contratto al godimento della franchigia postale	100,200 »
134	Casuali	237,780 »
		<u>10,113,279 05</u>

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

(Messi ai voti vengono approvati senza discussione i totali parziali e generali del bilancio.)

PRESIDENTE. Ora comunico al Senato il risultato della votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impresse degli anni 1873, 1874, 1875:

Votanti	85
Favorevoli	80
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Approvazione di una dichiarazione relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1871 tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera:

Votanti	84
Favorevoli	79
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera sulla linea Roma-Civitavecchia a Fiumicino:

Votanti	87
Favorevoli	79
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Maggiore spesa per l'approfondimento ed allargamento dei canali di grande navigazione nell'estuario di Venezia:

Votanti	84
Favorevoli	81
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria per gli assettamenti e le

riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene avvenute nel 1872:

Votanti	85
Favorevoli	82
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio:

Votanti	85
Favorevoli	78
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Si procede ora all'appello nominale per la votazione degli altri progetti di legge già discussi nelle precedenti tornate.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini, fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio dei voti.

Comunico al Senato il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Maggiori spese per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia:

Votanti	80
Favorevoli	74
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Maggiore spesa occorrente alla costruzione di un ponte sul fiume Piave a ponte di Piave lungo la strada nazionale Callalto in provincia di Treviso:

Votanti	80
Favorevoli	78
Contrari	2

(Il Senato approva.)

Modificazione all'articolo 100 della legge elettorale:

Votanti	80
Favorevoli	75
Contrari	5

(Il Senato approva.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1875

Tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donizzetti nella basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo.

Votanti	80
Favorevoli	69
Contrari	11

(Il Senato approva.)

Proroga della facoltà accordata dal Governo per la riunione dei piccoli comuni.

Votanti	80
Favorevoli	76
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Votanti	80
Favorevoli	76
Contrari	4

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani è il seguente:

I. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge da ultimo discussi.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875 (*seguito*);

Autorizzazione al Governo di anticipare lire cinque milioni in Buoni del Tesoro alla Società di navigazione a vapore *La Trinacria*;

Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio;

Provvedimenti ferroviari d'urgenza;

Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere;

Convenzione pella costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato, per Romano e Chiari;

Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ciampino a Nemi;

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.

Avverto il Senato che la seduta di domani comincerà alle ore 2 precise.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

...

...

...

...

...

LXXXII.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Votazione a squittinio segreto sopra sei dei progetti di legge approvati in precedenti sedute* — *Seguito della discussione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa pel 1875 del Ministero delle Finanze* — *Approvazione dei singoli capitoli dal 135 al 212 inclusivo, e dei totali parziali e generali* — *Discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti* — *Approvazione dei singoli capitoli e dei totali parziali e generali* — *Discussione del bilancio del Ministero dell'Interno* — *Domanda e preghiera del Senatore Pepoli G. cui risponde il Ministro dell'Interno* — *Rèplica del Senatore Pepoli G.* — *Osservazioni dei Senatori Gadda e De Luca, ai quali risponde il Senatore Pepoli G.* — *Replia del Senatore Gadda* — *Approvazione dei singoli capitoli e dei totali parziali e generali* — *Discussione del bilancio del Ministero degli Affari Esteri* — *Approvazione dei singoli capitoli e dei totali parziali e generali* — *Discussione del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici* — *Approvazione dei singoli capitoli dal 1 all'87 inclusivo* — *Domanda del Senatore Tabarrini al Ministro delle Finanze sul capitolo 88 (Maremmes toscane)* — *Risposta del Ministro* — *Approvazione dei singoli capitoli dall'88 al 269 e dei totali parziali e generali del bilancio* — *Approvazione dei singoli capitoli e dei totali parziali e generali dei Ministeri della Guerra, Istruzione Pubblica, Agricoltura, Industria e Commercio, e Marina e dei quattro articoli del progetto di legge* — *Discussione del progetto di legge: Autorizzazione al Governo di anticipare L. 5,000,000 in buoni del Tesoro alla società di navigazione a vapore La Trinacria* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Bellinzaghi fornito dal Ministro delle Finanze* — *Approvazione dell'articolo unico del progetto e dell'annessavi Convenzione* — *Discussione del progetto: Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio* — *Avvertenze del Ministro delle Finanze cui risponde il Relatore Senatore Pallieri* — *Approvazione degli articoli del progetto* — *Discussione del progetto di legge: Provvedimenti finanziari d'urgenza* — *Dichiarazione del Ministro delle Finanze* — *Spiegazioni del Ministro dei Lavori Pubblici e del Relatore Senatore Ferraris cui risponde il Ministro delle Finanze* — *Proposta del Senatore Sineo, ritirata in seguito ad osservazioni del Ministro delle Finanze* — *Approvazione degli articoli del progetto* — *Proclamazione dell'esito dello squittinio seguito nel corso della seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Intervengono successivamente il Presidente del Consiglio, ministro delle Finanze, e i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, degli Esteri, della Guerra, di

Agricoltura, Industria e Commercio, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

Atti diversi.

Domandano un congedo di un mese per motivi di salute i signori Senatori Nitti e Sylos-Labini che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a squittinio segreto dei progetti di legge discussi nelle tornate precedenti.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne per comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Seguito della discussione sul bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875.

Ieri si è discusso e votato il Titolo I della spesa del Ministero delle Finanze.

Si passa ora al Titolo II: *Spesa straordinaria*.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

Amministrazione del Tesoro.

135	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	11,400	»
136	Assegni di disponibilità	350,000	»
137	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni state soppresse	151,000	»
138	Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi	440,000	»
139	Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale	54,184	»
140	Personale straordinario per lavori relativi al Debito Pubblico	178,697	»
141	Spesa per l'aggio sull'oro	14,250,000	»
142	Rimborso alla Banca Nazionale di spese ripetibili, a senso del contratto per l'appalto delle Zecche dal 1 gennaio 1862 a tutto dicembre 1873	800,000	»
143	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate	75,190	»
143 bis	Spesa occorrente al Contenzioso finanziario per lavori arretrati	30,000	»
144	Spesa per ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, di argento e di eroso-misto di conio italiano	500,000	»
145	Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori	150,000	»
147	Rimborso delle spese del già dominio di Lombardia anteriori al 31 marzo 1860	58,440	»
148	Residui passivi delle amministrazioni dei cessati Governi	10,005,185	19
148 bis	Indennizzazioni dovute secondo le leggi per espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	2,566,586	27
149	Rimborso ai Comuni della Toscana per effetto della legge di perequazione dell'imposta fondiaria	106,200	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

150	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale) - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie	154,600	»	161	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro	1,235,241 39 782,497 46
151	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione B stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica, ed approvata colla legge 23 marzo 1871, N. 137	280,175 76		162	Impianto del catasto dei fabbricati	1,768,660
151 bis	Spesa per l'amministrazione della cessata <i>Ferma Mista Testa</i> di Parma	14,551 66			<i>Amministrazione del macinato.</i>	
	<i>Amministrazione del demanio e delle tasse.</i>			163	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato	»
152	Acquisti eventuali di stabili	55,206 22			<i>Amministrazione delle gabelle.</i>	
153	Spese per la valutazione dei beni demaniali	48,081 02		164	Sussidio di un milione di lire al municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali	300,000
154	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex gesuiti ed ex-figuorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati	854,432 05		165	Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa	40,000
155	Rimborso di somme versate dagli esattori e pagamento d'imposte e sovrainposte ed altre dovute da debitori insolubili i cui beni sono stati devoluti al demanio dello Stato (art. 54 della legge)	97,014	»	166	Spese diverse e di materiale per magazzini dei sali	50,000
155 bis	Opere complementari dei Canali Cavour - Acquisto e costruzione di cavi diramatori	1,514,582 67		167	Costruzione di dogane nelle città franche e sussidi a quei Municipi che costruirono magazzini generali	1,560,000
	<i>Amministrazione delle imposte dirette.</i>			168	Costruzione di nuove caserme ed ampliamento di altre ad uso della guardia doganale	67,893
156	Censimento territoriale (Personale) - Spese fisse	393,984 67			<u>44,659,799 35</u>	
157	Censimento territoriale (Personale) - Spese variabili	712,248 33			<i>PARTE TERZA.</i>	
158	Censimento territoriale (Materiale)	120,229	»		<i>ASSE ECCLESIASTICO</i>	
159	Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati	351,429	»		<i>TITOLO I.</i>	
160	Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati devoluti alle Provincie	4,532,090 66			<i>SPESE ORDINARIE.</i>	
				169	Spese generali d'amministrazione	2,919,857 14
				170	Aggio di esazione ai contabili	1,622,234 82
				171	Contribuzione fondiaria	6,650,468 61

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875.

172	Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'asse ecclesiastico	856,010	92	181	Anticipazione alla Giunty liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma (Regio Decreto 3 agosto 1873, n. 541)	670,000	»
173	Assegni agl'investiti dei benefici di Regio Patronato	457,908	50	182	Spese per l'impianto delle Tesorerie provinciali nelle Provincie Meridionali	5,576	»
		12,506,479	99	183	Spese per il cambio decennale delle cartelle di consolidato ed altre per l'allestimento di titoli di Debito Pubblico.	149,634	74
	TITOLO II.			184	Spese di bollo sulle cartelle del Consolidato 5 per cento da cedersi per le operazioni di conversione di debiti redimibili	36,826	80
	SPESA STRAORDINARIA.			185	Residui relativi agli antichi servizi del Tesoro	140,247	»
174	Spese inerenti alla vendita dei beni	1,207,188	55	186	Restituzione di fondi speciali ai Corpi morali delle Provincie della Venezia e di Mantova a termini dell'articolo 7, lettere B, C, D, E, della convenzione A, approvata colla legge 3 marzo 1871, n. 137	649,329	48
175	Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi	907,393	19	188	Spesa straordinaria per la provvista di casse forti alle Prefetture e Sotto-Prefetture per la custodia dei titoli del Debito Pubblico	28,026	50
176	Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico	402,020	81	189	Obbligazioni 5 40 per cento - Decreti 25 luglio e 24 settembre 1859 - Romagna	324,663	»
		2,517,102	55	190	Spese diverse per l'impianto delle Intendenze di finanza istituite con Regio Decreto 26 settembre 1869, n. 5286	5,188	49
	PARTE QUARTA.			191	Regolazione delle somme versate in conto della imposta prediale delle Provincie Venete e di Mantova con certificati e bollette relative a versamenti fatti in conto del Prestito forzoso emesso dal Governo Austro-Ungarico colla legge 25 maggio 1866, e portate a carico dell'Italia a termini della Convenzione A del 6 gennaio 1871, approvata colla legge del 23 marzo stesso anno, n. 157	64,000	»
	FONDO DI RISERVA E PER LE SPESE IMPREVISTE				<i>Amministrazione del demanio e delle tasse.</i>		
177	Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	4,000,000	»	192	Stabilimento delle allumiere nella Provincia di Roma (Residue spese)	8,276	80
178	Fondo per le spese impreviste (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	5,450,000	»	193	Armamento dei Capi-guardia e delle Guardie dei Canali <i>Carovis</i>	3,000	»
		9,450,000	»		<i>Amministrazione del Tesoro.</i>		
	<i>Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1875.</i>			180	Concentramento nella Zecca di Milano del servizio della monetazione e della stampa delle medaglie		
	<i>Amministrazione del Tesoro.</i>						

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

194	Spese per l'inventario dei beni della Corona.	49,464	73	208	Adattamento di locali demaniali ad uso di dogana nel porto di Civitavecchia	31,133	»
195	Indennità aggiudicata ai signori Litta-Vi-sconti-Arese per mancata esazione dei dazi sopra i porti sui fiumi Po, Ticino e Gravellone	1,450	15	209	Spese residue del 1871 e retro, e dei diversi rami gabellari	1,370,780	»
196	Pagamento dei debiti della Casa borbonica nell'Italia meridionale	160,355	91	210	Spese per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale in Venezia	102,052	»
197	Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina assegnate in dotazione alla Corona	30,907	»	211	Spese residue del 1872 e retro per costruzioni, riparazioni e manutenzioni di edifici in servizio dell'Amministrazione gabellaria	31,189	»
198	Cessione del Regio Teatro di Parma	42,300	»	212	Spese per le opere e le espropriazioni occorrenti per l'applicazione al porto franco di Genova degli articoli 35 e 42 del Regolamento doganale 11 settembre 1862	640,000	»
200	Spese afferenti all'azienda dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni amministrative dal demanio per conto del Fondo pel culto	96,479	33				
		21,872	27			5.150,984	99
201	Beni delle prelature e dei vescovadi in sede vacante in Sicilia	24,048	»				
202	Restauro alle volte ed alle pareti della grande aula nel palazzo Ducale in Genova	1,730	66				

Riepilogo

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Debito pubblico.

Debito consolidato	355,159,572	19
Rendita per la Santa Sede	16,125,000	»
Debito retribibile	86,482,524	30
Debito variabile	110,587,833	95
Debito vitalizio	62,808,788	»
Dotazioni	15,456,808	55

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contanti	83,216,818	63
Titoli da riceverli in pagamento	23,257,400	»

TITOLO II. — Spesa straordinaria	8,857,185	94
TOTALE della Parte I	761,991,731	56

Amministrazione delle imposte dirette e del Catasto.

203	Rimborso di compensi fatti dagli esattori dell'Isola di Sardegna in seguito a rettifiche catastali	80,000	»
204	Spese residue 1870 e retro per Prestito Nazionale del 28 luglio 1866	280,136	13
205	Compenso ai Comuni sulla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870	45,852	»

Amministrazione delle Gabelle.

206	Lavori di adattamento e riduzione di locali di proprietà privata a magazzini di deposito di sali	17,207	»
207	Nuove costruzioni per l'ingrandimento del magazzino di deposito di sali in Cervia	7,200	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

PARTE II.			
SPESA D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE			
—			
TITOLO I. — Spesa ordinaria.			
Amministrazione centrale.			
Ministero delle Finanze	»	2,901,598	
Corte dei Conti	»	1,344,564	
Tesoreria centrale	»	25,000	
Direzione generale del Debito pubblico	»	734,648	
Spese di generale servizio	»	876,190	
Servizi speciali ed amministrazioni esterne.			
Intendenza di finanza	»	7,584,841	
Confenzioso finanziario	»	267,190	
Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo per la privativa dei tabacchi	»	66,160	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	»	1,791,657	50
Amministrazione del lotto	»	7,313,922	93
Amministrazione { Servizio del Tesoro	»	717,776	
esterna del Tesoro. { Regie Zecche e monetazione		146,229	51
Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari		20,535,261	11
Amministrazione dei canali riscattati - Canali <i>Caroux</i>		1,131,412	94
Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto		20,879,729	41
Servizio del Macinato	»	9,339,060	
Amministrazione { Spese comuni ai diversi rami		15,696,418	
esterna { Dogane		5,544,097	
delle Gabelle { Dazio di consumo		620,000	
{ Tasse di fabbricaz. e coltivaz.		107,308	
{ Sali		11,079,290	
Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria			
			10,113,279
			118,816,332
			44,659,799
			5,150,984
			168,627,116
PARTE III.			
ASSE ECCLESIASTICO.			
TITOLO I. — Spesa ordinaria		12,506,479	99
TITOLO II. — Spesa straordinaria		2,517,102	55
TOTALE della Parte III		15,023,582	54
PARTE IV.			
Fondo di riserva e per le spese impreviste		9,450,000	»
Risultato Generale			
—			
PARTE I. — Debito Pubblico, Guarentigie e Dotazioni		761,991,731	56
» II. — Spese d'amministrazione e Privative		168,627,116	79
» III. — Asse ecclesiastico		15,023,582	54
» IV. — Fondo di riserva e per le spese impreviste		9,450,000	»
TOTALE		955,092,430	89

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

Spese diverse e comuni.

15	Spese postali	11,500 »
16	Dispacci telegrafici governativi	77,548 70
17	Sussidi a vedove ed a famiglie d'Impiegati dipendenti dall'Amministrazione	138,200 »
18	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	146,510 59
18 bis	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	3,790,000 »
19	Casuali	53,600 »
		4,217,357 29

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

20	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	191,220 »
21	Assegni di disponibilità	322,700 »
22	Sussidi alle Cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge	213,390 »
23	Aumento di Funzionari giudiziari in alcune Corti d'appello e tribunali, ed istituzione di nuove preture	98,900 »
		826,210 »
<p><i>Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1875.</i></p>		
24	Assegno per la riedificazione della Basilica Ostiense	183,350 »
25	Assegni di culto nella Provincia di Roma	14,080 »
26	Fondo per restauri straordinari in alcune chiese di patronato regio	12,800 »

(Messi ai voti vengono senza discussione approvati i singoli capitoli e i totali parziali e generali del bilancio del Ministero delle Finanze).

PRÉSIDENTE. Si passa alla discussione del Bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1	Ministero (Personale)	456,710 »
2	Ministero (Spese d'ufficio)	50,820 »
		507,530 »

Amministrazione giudiziaria.

3	Magistrature giudiziarie (Personale)	20,133,200 »
4	Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio)	885,000 »
5	Archivi (Personale)	306,000 »
6	Archivi (Spese d'ufficio)	49,800 »
7	Archivi (Spese variabili)	19,800 »
8	Spese di giustizia	5,740,000 »
9	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali	30,800 »
10	Pigioni	102,900 »
11	Riparazioni	133,000 »
12	Spese di viaggio e di tramutamento ed indennità di missione	135,960 »
		27,536,460 »

Culti.

13	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi)	226,504 »
14	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili)	214,690 »
		441,194 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

27	Lavori supplementari ai locali della Corte di appello in Roma	5,200
28	Quota di concorso al Comune di Bologna per la provvista di un palazzo di giustizia	26,000
29	Lavori ai locali per la sezione III della Corte d'appello in Venezia	18,315
30	Congruè	8,295
31	Indennità di decime	8,224
32	Assegni diversi di culto	19,400
33	Spese sul fondo spogli, e sedi vacanti in Sicilia	28,830
34	Costruzione di edifizii sacri	33,219
35	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le Provincie Toscane	234
36	Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le Provincie della Venezia e di Mantova	41,112
37	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le Provincie Napolitane e Siciliane	9,794
38	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (indennità agl'impiegati dell'amministrazione centrale, spese per adattamento di mobili ed altre accessorie)	1,000
39	Spese straordinarie alla chiesa di S. Andrea in Mantova	26,482
40	Assegnamento straordinario a favore del Collegio Italo-Greco di S. Adriano in Calabria	47,850
		1,310,395
Riepilogo		
TITOLO I. — Spesa ordinaria		
	Amministrazione centrale	507,530
	Amministrazione giudiziaria	27,536,460
	Culti	441,194
	Spese diverse e comuni	4,217,359 29
		32,702,543 29
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	1,310,395
	TOTALE	34,012,938 29

(Messi ai voti sono approvati senza discussione i singoli capitoli e i totali parziali e generali del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del Bilancio del Ministero dell'Interno.

L'onorevole Senatore Pepoli G. è iscritto per aver la parola su questo bilancio.

L'onorevole Pepoli G. ha facoltà di parlare.

Senatore PEPOLI G. Ho chiesto la parola per rivolgere all'onorevole signor Ministro dell'Interno una domanda ed una preghiera.

Noi abbiamo votato l'anno scorso una legge intorno alle spese comunali, e sulla proposta del Ministero abbiamo messo dei limiti ai centesimi addizionali dell'imposta fondiaria, cercando con questi mezzi di riparare all'esorbitanza delle tasse che colpiscono la proprietà.

L'onorevole Ministro dell'Interno molto acconciamente con una sua circolare ha richiamato all'osservanza della legge diversi comuni che se ne erano allontanati. Vi sono però comuni che continuano ad imporre straordina-

riamente i proprietari al di là del limite concesso dalla legge per delle spese facoltative. Noi vediamo pur troppo continuamente i comuni accordare dei fondi per dei teatri, per dei pubblici passeggi, per delle ferrovie, per un'infinità di altre spese che non hanno in alcun modo il carattere obbligatorio. Reputo dunque che sia indispensabile che il signor Ministro voglia prendere in attento esame tutti i bilanci dei comuni e richiamare questi all'osservanza della legge; imperocchè è evidente che continuando in questa via ne verrebbero due mali; cioè ne verrebbe in primo luogo un grande scapito al principio d'autorità per la violazione tollerata della legge, ed in secondo luogo se continueremo a lasciare che i comuni proseguano in questa via, certissimamente scemeremo le finanze dei proprietari fondiari per modo che non sapranno più a qual partito appigliarsi.

Quindi io insisto presso il signor Ministro perchè voglia dare istruzioni severissime ai signori Prefetti di non approvare che quelle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

spese che sono conformi prettamente alla legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Sono lieto che l'onorevole Senatore Pepoli abbia cominciate le sue osservazioni col riconoscere che da parte del Ministro dell'Interno si era fatto quanto era possibile perchè la provvida legge votata dal Parlamento, che mette alcuni limiti alle spese facoltative dei comuni, fosse rigorosamente osservata. Sarà bene però il richiamare i termini di quella legge, giacchè dalle parole dell'onorevole Pepoli dovrei desumere che egli non le ricordi bene.

La legge che fu votata dal Parlamento vieta le spese facoltative che abbiano per oggetto servigi fuori dei limiti del comune, ma non toglie ai comuni il potere di far spese facoltative; per queste stabilisce che non si possano superare i limiti d'imposta prescritti dalla legge; e di ciò è giudice la Deputazione provinciale.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'esame dei bilanci dei Comuni, e la rettifica dei bilanci stessi, sa bene l'onorevole Pepoli, non è l'ufficio che spetta al Ministero dell'Interno; questo ufficio spetta esclusivamente alle Deputazioni provinciali, ed il Ministero dell'Interno può solo intervenire, come interviene sempre, ogni qual volta si sia violata la legge, quando ne venga denunciata la violazione.

Io non ho mancato di raccomandare ai Prefetti, quali Presidenti delle Deputazioni provinciali, di curare che i limiti imposti dalla legge non fossero sorpassati; e da informazioni che mi son fatto somministrare da molti comuni del Regno, ho potuto conoscere con piacere che gli effetti della legge, alla quale ha fatto allusione l'onorevole Senatore Pepoli, sono stati migliori di quello che si potesse forse sperare, essendosi in moltissimi Comuni depennate spese che erano meno necessarie, in omaggio al disposto della legge.

Io credo dunque che non ci sia che a rallegrarci dell'effetto prodotto da quella legge. Da parte mia poi assicuro l'onorevole Senatore Pepoli che ho fatto e che farò quanto potrò perchè si ottenga il risultato da lui desiderato; ma per ottenerlo più sicuramente è necessario

che ogni persona influente si adoperi a far sì che da parte delle Deputazioni provinciali si faccia di tutto per mantenere i Comuni entro i limiti più moderati, nello stanziamento delle spese per quanto utili e desiderate.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Mi duole, onorevole signor Ministro, di dover rispondere alla di lei osservazione che io rammento benissimo i termini della legge, e che parmi piuttosto, se ho bene inteso, che sia l'onorevole signor Ministro che non li abbia bene a mente.

La legge dice che non possono essere superati i centesimi addizionali se non per spese *obbligatorie*, e non per spese *utili*, e l'onorevole signor Ministro dell'Interno sa perfettamente che il carattere delle spese obbligatorie è definito tassativamente nella legge comunale,

Ora io posso assicurare l'onorevole signor Ministro che in moltissimi comuni, e posso citare il mio, che certamente è uno dei principali d'Italia, si sono sorpassati i centesimi addizionali per le spese del teatro, per le spese di un nuovo giardino, per tante altre spese che non hanno minimamente il carattere obbligatorio, e che quindi sono state sorpassate contro le disposizioni chiare, precise, categoriche della legge. So che coi piccoli comuni si è usato grandissimo rigore; ma mi permetta di dirle, onorevole Cantelli, che nei grandi comuni questa legge è stata pochissimo osservata.

Mi duole di non aver meco alcuni riassunti che ho fatto appunto per i principali comuni, perchè con essi potrei meglio dimostrare che questa disposizione di legge è stata spessissimo violata. Io che ebbi l'onore di esserne il Relatore in questo recinto, non posso non rammentare le disposizioni chiare e precise di essa.

Io ho cominciato il mio breve discorso col rendere omaggio al signor Ministro, perchè in una circostanza ha saputo con una circolare richiamare i comuni al proprio dovere. Quindi io desidererei appunto che il signor Ministro con una nuova circolare definisse bene quali sono le spese che hanno veramente indole obbligatoria e quelle che non lo hanno; e ciò anche nell'interesse dello stesso Ministro delle Finanze, poichè è evidente che quella legge ebbe lo scopo di impedire che si esaurissero dai comuni le forze dei proprietari fondiari

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

onde poterne all'occorrenza usufruttare a beneficio dello Stato.

Ma se la legge non è osservata, a me sembra pur troppo che avremo fatta opera vana ed illusoria. Quindi io credo di essere perfettamente nella legge domandando al signor Ministro di volere con una circolare richiamare i comuni, e soprattutto i Prefetti, all'osservanza di questa legge, imperocchè sta a questi ultimi l'annullare le deliberazioni dei Consigli che non hanno fondamento nella legge.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Avrei da osservare all'onorevole Pepoli che non occorre una definizione delle spese non obbligatorie. Dal momento che la legge comunale determina quali sono le spese obbligatorie, la definizione c'è già nella legge comunale.

Quelle che non sono iscritte come tali nella legge, non sono obbligatorie; ed è appunto a quelle che si riferisce la disposizione ristrettiva della legge che abbiamo votato nello scorso anno.

Io non credo poi che si possa chiamare il Governo a render conto delle deliberazioni che la legge attribuisce alla competenza speciale della Deputazione provinciale.

È la Deputazione provinciale che deve autorizzare i Comuni a sorpassare i centesimi addizionali.

Quando la Deputazione provinciale trova che un Comune, o per la condizione finanziaria, o per la natura di alcune spese, deve essere autorizzato a superare i centesimi addizionali accordati dalla legge, lo autorizza.

Dunque l'accusa, se è fondata, andrebbe rivolta alle Deputazioni provinciali. Io non credo che molte Deputazioni provinciali abbiano abusato: a me consterebbe invece del contrario. La Deputazione provinciale che ho l'onore di presiedere non ha certo abusato: il Comune di Roma non sorpassa i centesimi addizionali.

Quindi io non so perchè si debba venire a fare una censura in questo momento sopra una disposizione legislativa, la quale mi pare abbia la sua perfetta e regolare applicazione. Se vi è qualche abuso speciale, lo si denunci, e certamente o il Prefetto o il Ministero, secondo la competenza, vi provvederanno. Ma non potrà essere che un fatto speciale, e non una cala-

mità generale, né una generale deviazione dalla legge: mi pare anzi che la legge sia generalmente osservata.

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Prima di tutto sento il dovere di dichiarare che esiste veramente una circolare ministeriale bastantemente grave, e tale da dover essere assolutamente eseguita dai Prefetti.

Per la parte che riguarda la provincia di Ancona, da me amministrata, posso assicurare innanzi tutto il Senato che quell'onorevole Deputazione provinciale, superiore ad ogni elogio, merita a buon dritto ch'io colga quest'occasione per dichiarare ch'essa si è resa altamente benemerita del paese pel costante e scrupoloso zelo col quale ha sempre fatto e fa rispettare la legge.

L'onorevole Senatore Pepoli ha detto ragionevolmente che non si potevano imporre per la legge del giugno 1874 i centesimi addizionali oltre il limite legale, tranne che per le spese obbligatorie.

Mi permetta però di fargli osservare che le spese obbligatorie non sono quelle soltanto che sono indicate nella legge comunale e provinciale. Tra le spese obbligatorie contemplate nella legge del 1874 vi sono pure quelle che risultano da contratti, già stabiliti, già in esecuzione.

Quindi le Deputazioni provinciali spesso si sono trovate nella durissima necessità di dovere approvare talune spese, le quali non erano obbligatorie, erano invece essenzialmente facoltative, ma vincolate da contratti precedenti cui era impossibile potere sconoscere.

Posto ciò, io potrei assicurare l'onorevole Pepoli, che senza altra circolare dell'onorevole Ministro, per la legge appunto del 1874, quando viene presentato il bilancio comunale, spetta al Prefetto di esaminare e verificare tutto ciò che può essere contrario alla legge e respingere il bilancio al comune, e soltanto trasmetterlo alla Deputazione provinciale quando, osservata la legge, si debba per ispesse obbligatorie sorpassare il limite legale dei centesimi addizionali.

Fatte queste osservazioni, altro non ho da aggiungere.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Pepoli che questa è la terza volta che domanda la parola.

Senatore **PEPOLI G.** Sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PEPOLI G.** Voleva semplicemente osservare che fra le cose esposte dall'onorevole Senatore De Luca e dall'onorevole Senatore Gadda vi ha un enorme divario.

Il Senatore De Luca ha convenuto meco che sono i Prefetti quelli i quali devono osservare se le spese obbligatorie siano state oltrepassate.

Osservo poi al Senatore Gadda che io non intesi di muovere censura di sorta al Ministero.

Ho semplicemente osservato, che avendo il signor Ministro diramato una circolare ai Prefetti, colla quale s'invitavano ad obbligare i Comuni a rispettare gelosamente la legge, sarebbe stato desiderabile che quelle istruzioni fossero eseguite.

Ripeto dunque che le mie parole non suonano né censura, né biasimo.

Osservo pure al Senatore Gadda che la Deputazione provinciale non può accordare ai

Comuni di sorpassare i centesimi, addizionali, per questo solo che le spese sieno utili o le condizioni del Comune eccezionali.

Questo è contrario alla legge, perchè la legge non lascia più facoltà alla Deputazione provinciale di fare ciò che essa voglia; ma dice tassativamente che non potranno accordare ai Comuni di sorpassare i centesimi addizionali se non per le spese obbligatorie.

Senatore **GADDA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **GADDA.** Ho chiesto la parola per dichiarare che in ciò che ho detto non vi è contraddizione.

È di competenza della Deputazione provinciale, per la facoltà che le accorda la legge, di autorizzare i Comuni a sorpassare i centesimi addizionali.

Del resto, ho già dichiarato che simili accuse non possono farsi che in relazione a fatti speciali e concreti; diversamente la discussione riesce vuota e inutile. Io non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente, si prosegue nella discussione del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale

1	Ministero (Personale)	773,472
2	Ministero (Spese d'ufficio)	45,723
3	Ministero (Manutenzione dei locali)	12,548
		831,743 »

Consiglio di Stato.

4	Personale	413,460
5	Spese d'ufficio	20,000
		433,460 »

Archivi di Stato.

6	Personale	509,660
7	Spese d'ufficio	63,894
8	Fitti di locali	37,563
9	Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse	45,898
		657,015 »

Amministrazione provinciale.

10	Personale	6,925,500
11	Indennità di residenza	170,970
12	Spese d'ufficio	674,955
13	Spese diverse	69,300
		7,840,725 »

Opere pie.

14	Servizi vari di pubblica beneficenza	141,710
----	--------------------------------------	---------

		<i>Sanità interna.</i>		
16	Spese diverse	99,229	»	
17	Sifilicomi (Personale)	102,866	»	
18	Sifilicomi (Spese di cura e mantenimento)	1,232,183	»	
19	Sifilicomi (Manutenzione dei fabbricati)	83,853	»	
20	Sifilicomi (Fitti di locali)	5,620	»	
		1,523,751	»	
		<i>Sanità marittima.</i>		
21	Personale	330,590	»	
23	Spese diverse	134,917	»	
25	Manutenzione dei fabbricati	71,538	»	
24	Fitto di locali	8,976	»	
		546,021	»	
		<i>Sicurezza pubblica.</i>		
25	Servizio segreto	750,000	»	
26	Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale)	3,005,250	»	
27	Spese d'ufficio	175,021	»	
28	Guardie di sicurezza pubblica (Personale)	4,639,540	»	
29	Indennità di trasferta e gratificazioni agli Uffiziali ed alle Guardie di sicurezza pubblica.	270,971	»	
30	Spese diverse per gli Uffiziali e per le Guardie di sicurezza pubblica	287,874	»	
31	Fitti di locali	210,355	»	
32	Manutenzione dei locali e del mobilio	130,278	»	
33	Gratificazioni e compensi ai Reali carabinieri	455,408	»	
34	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica	296,255	»	
		10,220,952	»	
		<i>Amministrazione delle carceri.</i>		
35	Personale	4,467,000	»	
36	Spese d'ispezione, indennità, gratificazioni, sussidi, e vestiario delle guardie	573,325	»	
37	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia	23,981,075	»	
38	Trasporto dei detenuti	1,441,112	»	
39	Servizio delle manifatture nelle case penali	1,561,471	»	
40	Fitto di locali	168,070	»	
41	Manutenzione dei fabbricati	1,088,465	»	
		33,280,518	»	
		<i>Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.</i>		
42	Funzioni pubbliche e feste governative	10,021 70	»	
43	Ricompense per azioni generose	8,676	»	
44	Gazzetta ufficiale	18,703	»	
45	Indennità di traslocamento agli impiegati e spese per missioni amministrative	151,391	»	
46	Dispacci telegrafici governativi	250,000	»	
47	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	1,123,246	»	
47 bis	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	4,841,000	»	
48	Casuali	112,134	»	
		6,515,171 70	»	
		TITOLO II.		
		SPESA STRAORDINARIA		
49	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	9,927	»	
50	Assegni di disponibilità	38,286	»	
51	Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione	35,383	»	
52	Figli dei morti per la causa nazionale	12,318	»	
53	Indennità alla Guardia Nazionale, soprassoldo alla truppa, ed altre spese eccezionali per la sicurezza pubblica.	1,758,415	»	

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

54	Assegni mensili agli ex-ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848 e nel 1849	25,774	»	Teramo - Carcere giudiziario	4,660	»	
55	Assegni a stabilimenti di beneficenza	82,818	»	Spoleto - Carcere giudiziario	6,100	»	
56	Raccolta degli atti del Parlamento	30,102	»	Tempio - Casa di forza	18,000	»	
57	Provvista d'armi per le Guardie di sicurezza pubblica	47,534	»	Ferrara - Carcere giudiziario	14,500	»	
58	Costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino	177,675	»	<i>Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1875.</i>			
59	Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema cellulare	120,258	»	3,038,966 72			
60	Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari	194,502	»	92	Resti passivi delle Amministrazioni dei cessati Governi	53,206	»
61	Spese d'impianto di case penali	118,613	»	93	Casermaggio dei RR. Carabinieri	12,754	30
62	Spese straordinarie per gli archivi di Stato	102,387	»	94	Casermaggio delle Guardie di sicurezza pubblica	7,734	»
63	Gazzetta Ufficiale (Indennità agli eredi Botta)	8,000	»	95	Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune per le Province Napolitane	17,854	»
64	Bergamo - Casa penale di San Francesco (Riduzione di camere a celle)	19,378	44	96	Opere straordinarie al sifilicomio di Napoli	17,800	»
65	Rovigo - Carcere giudiziario	9,075	»	97	Costruzione di vetture cellulari per il trasporto dei detenuti	30,800	»
66	Montesarchio - Casa penale	13,000	»	98	Costruzione di un nuovo carcere in Palermo	88,938	»
67	Perugia - Casa penale femminile	21,000	»	99	Compimento delle opere di costruzione di un carcere cellulare giudiziario in Sassari	61,980	»
68	Oneglia - Penitenziario	6,900	»	100	Acquisto del lazzeretto di Saliceta San Giuliano presso Modena	55,615	»
69	Sarzana - Carcere giudiziario	13,700	»	101	Adattamento ad uso di carcere di pena del già Monastero di San Tommaso in Noto	2,100	»
70	Cesena - Carcere giudiziario	3,230	»	102	Riparazioni alle rovine di Todi	31,920	»
71	Chieti - Carcere giudiziario	3,400	»	103	Armamento della Guardia Nazionale	8,554	»
72	Trani - Carcere giudiziario	7,342	»	3,428,222 02			
73	Saluzzo - Casa correzionale	3,650	»	Riepilogo			
74	Catania - Carcere giudiziario	19,421	»	—			
75	Termini Imerese - Carcere giudiziario	12,900	»	TITOLO I. — Spesa ordinaria.			
76	Trapani - Carcere giudiziario centrale	4,160	»	Amministrazione centrale	831,743	»	
77	Venezia - Casa penale maschile	20,000	»	Consiglio di Stato	433,460	»	
78	Civita Castellana - Casa penale	11,872	»	Archivi di Stato	657,015	»	
79	Pavia - Carcere giudiziario	2,000	»	Amministrazione provinciale	7,840,725	»	
80	Napoli - Carcere del Carmine	18,057	»				
81	Parma - Penitenziario	8,540	»				
82	San Leo - Casa di relegazione	3,852	80				
83	Bergamo - Casa penale di S. Francesco (impianto dell'infermeria)	7,080	»				
84	Pozzuoli - Bagno penale	2,538	88				
85	Ariano - Carcere giudiziario	9,000	»				
86	Padova - Casa di forza (lavori di riordimento)	5,040	»				
87	Padova - Casa di forza (completamento della via di ronda)	8,577	»				

Opere pie	141,710
Sanità interna	1,523,751
Sanità marittima	546,021
Sicurezza pubblica	10,220,952
Amministrazione delle carceri	33,280,518
Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.	6,515,171 70
<hr/>	
TITOLO II. — Spesa straordinaria.	61,991,066 70
	3,428,222 02
<hr/>	
TOTALE	65,419,288 72

(Messi ai voti sono approvati senza discussione i singoli capitoli e i totali parziali e generali del bilancio del Ministero dell'Interno.)
 PRESIDENTE. Si passa alla discussione del bilancio del Ministero degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

1 Stipendi del Personale del Ministero	232,000
2 Stipendi del Personale all'estero	849,730
3 Assegni del Personale all'estero	2,820,000
4 Indennità diverse, viaggi e missioni	600,000
5 Spese d'Ufficio del Ministero	72,530
6 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	37,500
7 Spese segrete	100,000
8 Spese dragomannali	230,000
9 Spese di posta, telegrammi e trasporti	250,000
10 Sovvenzioni	350,000
11 Provvigioni	20,000
11 bis Spesa per l'acquisto dei francobolli e dei cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	6,000
12 Casuali	108,830
<hr/>	
	5,676,590

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

13 Assegni provvisori e d'aspettativa	14,012 10
14 Indennità ai Regi Agenti all'estero per spese di cambio	130,000 »
<hr/>	
	144,012 10

Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inseriti nello Stato di prima previsione pel 1875.

15 Riparazione alle due case in Pera e Therapia. — Acquisto di due cassette di legno attigue alle medesime	106,000 »
16 Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'Amministrazione centrale) — Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie	145,190
<hr/>	
	250,158 »

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria	5,676,590
TITOLO II. — Spesa straordinaria	250,158 »
<hr/>	
TOTALE	5,926,748 »

(Messi ai voti sono senza discussione approvati i singoli capitoli e i totali parziali e generali del bil. del Ministero degli Affari Esteri.)

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

13	Concorsi e sussidi per opere idrauliche con- sortili e comunali	268,636 95	
14	Spese eventuali per le opere idrauliche	520,647 91	
		<hr/>	8,141,346 06
	<i>Bonifiche.</i>		
15	Assegni ed indennità fisse al personale di bonifica	128,000 »	
	<i>Porti, spiagge e fari.</i>		
16	Manutenzione e riparazione dei porti	1,354,000 »	
17	Escavazione ordinaria dei porti	1,383,184 35	
18	Personale subalterno pel servizio dei porti	98,421 04	
19	Pigioni pel servizio dei porti	2,581 67	
20	Manutenzione ed illuminazione dei fari	456,419 33	
21	Personale pel servizio dei fari	160,302 28	
22	Sussidi per opere ai porti di 4. ^a classe (ar- ticolo 198 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	75,200 »	
		<hr/>	3,530,108 67
	<i>Strade ferrate.</i>		
23	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese fisse)	368,500 »	
24	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese variabili)	59,943 75	
25	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule (Spesa obbligatoria)	1,839,670 »	
		<hr/>	2,268,113 75
	<i>Telegrafi.</i>		
26	Personale dei Telegrafi di direzione, manuten- zione ed esercizio (Spese fisse)	3,549,171 43	
27	Retribuzioni ad incaricati di Uffici di 3. ^a ca- tegoria, ed ai fattorini in ragione di tele- grammi (Spesa d'ordine)	1,130,504 45	
		<hr/>	
	<i>Titolo I.</i>		
	SPESA ORDINARIA.		
	<i>Amministrazione Centrale.</i>		
1	Ministero (Personale)	663,000 »	
2	Ministero (Materiale)	36,032 45	
		<hr/>	699,032 45
	<i>Lavori Pubblici.</i>		
	<i>Real Corpo del Genio civile.</i>		
3	Personale	1,898,700 »	
4	Spese d'ufficio	185,476 67	
5	Spese di trasferte, d'indennità e diverse	748,708 65	
		<hr/>	2,832,885 32
	<i>Strade.</i>		
6	Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali	7,271,261 86	
7	Concorsi obbligatori per opere stradali	163,130 16	
8	Sussidi concessi ai comuni ed ai consorzi per opere stradali	173,619 24	
		<hr/>	7,608,011 26
	<i>Acque.</i>		
9	Manutenzione e riparazione delle opere idrau- liche di 1. ^a categoria e d'irrigazione	1,050,253 12	
10	Manutenzione e riparazione delle opere idrau- liche di 2. ^a categoria	4,800,556 08	
11	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrau- liche di 1. ^a categoria e d'irrigazione)	300,680 »	
12	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrau- liche di 2. ^a categoria)	1,200,572 »	
		<hr/>	
	<i>Titolo I.</i>		
	SPESA ORDINARIA.		
	<i>Amministrazione Centrale.</i>		
1	Ministero (Personale)	663,000 »	
2	Ministero (Materiale)	36,032 45	
		<hr/>	699,032 45
	<i>Lavori Pubblici.</i>		
	<i>Real Corpo del Genio civile.</i>		
3	Personale	1,898,700 »	
4	Spese d'ufficio	185,476 67	
5	Spese di trasferte, d'indennità e diverse	748,708 65	
		<hr/>	2,832,885 32
	<i>Strade.</i>		
6	Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali	7,271,261 86	
7	Concorsi obbligatori per opere stradali	163,130 16	
8	Sussidi concessi ai comuni ed ai consorzi per opere stradali	173,619 24	
		<hr/>	7,608,011 26
	<i>Acque.</i>		
9	Manutenzione e riparazione delle opere idrau- liche di 1. ^a categoria e d'irrigazione	1,050,253 12	
10	Manutenzione e riparazione delle opere idrau- liche di 2. ^a categoria	4,800,556 08	
11	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrau- liche di 1. ^a categoria e d'irrigazione)	300,680 »	
12	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrau- liche di 2. ^a categoria)	1,200,572 »	
		<hr/>	

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione Centrale.

1	Ministero (Personale)	663,000 »
2	Ministero (Materiale)	36,032 45
		<hr/>
		699,032 45

Lavori Pubblici.

Real Corpo del Genio civile.

3	Personale	1,898,700 »
4	Spese d'ufficio	185,476 67
5	Spese di trasferte, d'indennità e diverse	748,708 65
		<hr/>
		2,832,885 32

Strade.

6	Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali	7,271,261 86
7	Concorsi obbligatori per opere stradali	163,130 16
8	Sussidi concessi ai comuni ed ai consorzi per opere stradali	173,619 24
		<hr/>
		7,608,011 26

Acque.

9	Manutenzione e riparazione delle opere idrau- liche di 1. ^a categoria e d'irrigazione	1,050,253 12
10	Manutenzione e riparazione delle opere idrau- liche di 2. ^a categoria	4,800,556 08
11	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrau- liche di 1. ^a categoria e d'irrigazione)	300,680 »
12	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrau- liche di 2. ^a categoria)	1,200,572 »
		<hr/>

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

28	Indennità di missione, di tramutamento, di interpretazione e di cauzione	170,225	62	Rimborsi ai titolari degli Uffici postali per le corrispondenze rinviata, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine)	210,000	
29	Pigioni ed assegnamenti per le spese di scrittoio, e per le pernottazioni negli Uffici (Spese fisse)	333,782	94	Aggio del 25 per cento ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine)	61,000	
30	Spese d'esercizio e di manutenzione	908,067	81	Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine)	147,400	
31	Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spese d'ordine)	460,000	»			
32	Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazione in denaro di buoni di cassa per risposte pagate ecc. (Spesa d'ordine)	35,000	»			
33	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine)	200,148	31			
34	Servizio telegrafico semaforico	182,865	10			
		<u>6,969,765</u>	<u>66</u>		<u>22,343,750</u>	
				Spese comuni e generali.		
35	Personale dell'Amministrazione delle Poste. }	3,527,000	»	51	Dispacci telegrafici governativi	35,227
36	Personale degli Uffici di seconda classe	2,073,410	»	52	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	774,159
37	Personale dei corrieri, messaggieri, portali lettere e serventi	1,661,000	»	53	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative (Spesa d'ordine)	248,835
38	Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni	495,150	»	53 bis	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio (Spesa d'ordine)	1,500,000
39	Assegnamenti ai titolari degli Uffici postali italiani all'estero	30,500	»	54	Casuali per tutti i servizi dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti	179,660
40	Canon ai Mastri di posta	19,640	»			<u>2,737,883</u>
41	Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse)	3,484,170	»			
42	Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze	650,000	»			
43	Servizio postale e commerciale marittimo	8,499,940	»			
44	Indennità per missioni, per traslocazioni, per visite d'ispezione, di viaggio agli impiegati sugli ambulanti, di servizio di notte e di stazione	370,000	»			
45	Spese diverse per il materiale	330,000	»			
46	Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli Uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute (Spesa obbligatoria)	310,000	»	55	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi	33,150
47	Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine)	474,540	»	56	Assegnamenti di disponibilità	23,700
				57	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Lavori)	5,000,119
						<u>5,056,969</u>

TITOLO II.

SPESE STRAORDINARIA

Spese comuni e generali.

Lavori pubblici.

Strade.

- 58 Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX. - Costruzione dei tronchi in lacuna nelle Province di Genova, Pavia e Piacenza (Spesa ripartita)
- 59 Miglioramento della strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel colle di Tenda, numero XXIII. - Cuneo (Spesa ripartita).
- 60 Strada nazionale da Alessandria al Gran S. Bernardo, n. IX. - Costruzione di un'arcata in muratura in sostituzione dell'attuale impalcatura in legname del ponte sul torrente Eylex. - Torino
- 61 Strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, n. XVI. - Trasporto di un tratto sulla sommità del colle di Nava e costruzione di una casetta di ricovero. - Porto Maurizio.
- 62 Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. XXV. - Rettifica del tronco dell'antico Lazaretto per Primolano ai Quattro Cantoni. - Vicenza.
- 63 Strada nazionale detta di Vallarsa, n. XLIV. - Sistemazione del tronco dal ponte sul Proà a Malo. - Vicenza.
- 64 Strada nazionale di Alemagna, n. XLVII. - Ricostruzione del ponte sul torrente Ruda di Penib. - Belluno
- 64 bis Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII. - Costruzione di una parte della disastrosa riva del Boscón. - Belluno
- 65 Strada nazionale Pontebbana, n. LI. - Ricostruzione del ponte stabile in pietra sulla Roggia del Molino. - Udine
- 65 bis Strada nazionale Pontebbana, n. LI. - Lavoro di parziale deviazione della suddetta strada nella località detta delle Milacche. - Udine.
- 66 Strada nazionale dello Spluga, n. IV. - Sistemazione del tronco fra Chiavenna e Bocca d'Adda nella località denominata Valli Soppia e Pissarotta. - Sondrio.

67	Strada nazionale da Firenze a Forlì, n. XXVII. - Rettifica del tratto fra Terra del Sole ed il confine colla Provincia di Forlì. - Firenze.	12,000	»
68	Strada nazionale da Firenze ad Ancona, numero XXVIII. - Correzione della ripidissima salita fra la Chiesa della Madonna e la porta Romana nella città di Tolentino - Macerata.	30,000	»
68 bis	Strada nazionale da Fano al confine colla Provincia di Roma, n. XXIX - Deviazione della salita del Bazzotto dopo Favermelle - Pesaro	20,750	»
68 ter	Strada nazionale da Fano al confine colla Provincia di Roma, n. XXIX. - Deviazione del tratto rimpetto al fossato di S. Lazzaro nel Comune di Fossombrone. - Pesaro.	14,300	»
68 quater	Strada nazionale Cassia. - Riparazione al tronco deviato da Acquapendente al ponte Gregoriano sul fiume Paglia, per un tratto di metri 156, fra le sezioni 18 e 28. - Roma.	25,500	»
69	Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle Province Napolitane (Spesa ripartita)	4,014,231	51
70	Strada nazionale degli Abruzzi, n. XXXI. - Sistemazione del tratto fra la sezione prima e la sezione seconda del tronco dal miglio 29 fino al ponte sul Volturmo. - Campobasso.	18,000	»
70 bis	Strada nazionale delle Calabrie, n. XXXVI. - Opere di costruzione dei due ponti Tiro secondo e Tiro terzo lungo il tronco compreso fra ponte Vertù e Tarsia stati distrutti dalle piene dell'inverno 1873. - Cosenza.	21,200	»
70 ter	Strada nazionale da Sapri alla Valle d'Agri, n. LIX. - Sistemazione e completamento del sesto tronco compreso fra Sanza e Buona-bitacolo. - Salerno.	13,500	»
71	Apertura e sistemazione della rete stradale nell'Isola di Sardegna (Spesa ripartita)	3,044,373	20
72	Compimento della rete stradale di conto nazionale e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (Spesa ripartita)	2,948,398	02
72 bis	Strada nazionale Palermo. - Messina. Rimesione di danni e sistemazione del tronco compreso fra la miliaria 53 e S. Caterina. - Caltanissetta.	15,000	»
75		1,304,049	»
35		493,006	»
»		29,900	»
»		10,500	»
»		29,700	»
»		10,620	»
»		23,600	»
»		29,500	»
»		23,600	»
»		28,000	»
»		29,950	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

73	Sussidi per la costruzione delle strade comunali obbligatorie	3,501,240 63
	<i>Acque.</i>	<hr/> 15,690,919 46 <hr/>
	<i>Opere idrauliche di prima categoria.</i>	
74	Apertura di un canale di navigazione fra i laghi di Como e di Mezzola	<i>Per memoria</i>
75	Fiumi Brenta e Bacchiglione nelle Provincie di Padova e Venezia. - Sistemazione secondo il piano Fossombroni-Paleocapa (Spesa ripartita)	300,771 49
76	Naviglio Adigetto - Rovigo - Riduzione ad uso di magazzino idraulico del fabbricato erariale già appartenente alle poste nell'interno di Rovigo	17,000 »
	<i>Opere idrauliche di seconda categoria.</i>	<hr/> 317,771 49 <hr/>
77	Fiume Reno - Bologna - Costruzione di un muro d'ala a sinistra della chiavica. - Due Portoni	12,500 »
78	Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico presso Scorzarolo	18,000 »
79	Fiume Secchia - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico in Villa Rovereto	21,000 »
80	Fiume Po - Piacenza - Costruzione di un magazzino idraulico a Roncarolo	15,000 »
81	Torrente Crostolo - Reggio Emilia - Costruzione di un magazzino idraulico in Santa Vittoria	22,000 »
82	Torrente Canalazzo Tassone - Reggio Emilia - Costruzione di un magazzino idraulico al ponte della Forca	24,000 »
83	Fiume Po - Rovigo - Ampliamento del magazzino idraulico di Crespino	6,600 »
84	Fiume Adige - Verona - Costruzione di un magazzino idraulico a Bonavigo	14,500 »
85	Fiume Brenta - Vicenza - Costruzione di una casa idraulica a Cortigliano	5,000 »
86	Costruzione e completamento di idrometri sul Po nelle Provincie di Cremona, Mantova, Piacenza e Rovigo	14,800 »
	<i>Bonifiche.</i>	<hr/> 153,400 » <hr/>
87	Lago di Bientina	222,936 87
88	Maremmе Toscane	550,727 72

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI. Pregherei l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici a darmi qualche schiarimento sopra la prosecuzione dei lavori di colmata nelle maremme toscane, e spiegarmi se egli si augura, colla cifra che è stata posta nel bilancio di quest'anno, di poter riprendere i lavori di colmata secondo gli ultimi pro-

getti approvati dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

I danni che sono derivati dalle interruzioni che hanno avuto le opere bonificatrici nelle maremme toscane, sono stati troppo grandi perchè si possa essere indifferenti che si ritardi ancora il loro compimento.

Se anche colla cifra che è stata segnata in bilancio, si potranno ricominciare i lavori di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

colmata, sarebbe cosa molto consolante, e dimostrerebbe la sollecitudine del Governo per l'esecuzione di opere pubbliche le quali interessano una delle principali provincie d'Italia.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ebbi già occasione in quest'aula di rispondere ad una domanda presso che simile, che mi fu fatta dall'onorevole Senatore De Gori quando fu discusso il bilancio di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Senatore De Gori mi domandò allora se io credevo che colla somma stanziata nel bilancio di quest'anno, io potessi far riprendere le colmate nella bonificazione delle Maremme toscane. Allora io risposi come posso rispondere oggi. Risposi che la somma stanziata nel bilancio di quest'anno non basta per riprendere le colmate, ma che queste si potranno riprendere solo nell'anno venturo. E la ragione di ciò è che per riprendere le colmate bisognerebbe fare ancora un lavoro di cui non è prevista la somma negli stanziamenti dell'anno corrente. Io non ho creduto di dovere aumentare questo stanziamento che per sè è già molto

cospicuo e raggiunge, come il Senato sa, la somma di lire 500,000. Nondimeno l'amministrazione non dispera del tutto di riprendere le colmate anche quest'anno, perchè crede di poter fare qualche risparmio sopra altri lavori previsti, che potranno forse differirsi e così compiere quegli apparecchi necessari per ravviare le colmate, ma di ciò non è ancora sicura.

Questa è l'unica risposta che posso fare all'onorevole Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro, e non mi auguro altro se non che egli possa operare questi risparmi, per affrettare quanto è possibile la ripresa dei lavori delle colmate.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, si riprende la lettura del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Siamo al capitolo 89.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI continua la lettura.

89	Stagni di Vada e Collemezzano	12,924 59
90	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	397,367 54
91	Paludi di Napoli, Volla e contorni	49,705 50
92	Torrenti di Somma e Vesuvio	202,833 59
93	Torrente di Nola	116,702 27
94	Regi Lagni	215,265 05
95	Bacino Nocerino	72,090 68
96	Agro Sarnese	84,632 34
97	Bacino del Sele	125,607 69
98	Vallo di Diano	183,203 81
99	Stagno di Marcianise	14,595 14
100	Piana di Foadi e Monte San Biagio	47,024 68
101	Lago di Averno	50,451 62
102	Lago Salpi	134,685 29
103	Salina e Salinella di S. Giorgio sotto Taranto	19,739 »
104	Lago di Bivona	39,000 »
105	Piano di Rosarno	21,120 »
106	Piana di San Vettorino	8,837 54
107	Bonificazioni Pontine	22,761 15
107bis	Concorso nel bonificamento delle Valli grandi Veronesi ed Ostigliesi. - Concorso dello Stato al decimo della spesa	63,120 »
108	Spese per progetti di opere di regolazione dei torrenti per ovviare ai danni che arrecano alle ferrovie dello Stato	14,980 05

2,670,221 67

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

129	Escavazione per miglioramento dei fondali dei porti di Genova, Livorno e Venezia.	787,726	62
130bis	Faro di Capo Caccia. - Saldo dei lavori eseguiti per la costruzione del faro	30,000	»
		4,326,371	60
	<i>Strade ferrate.</i>		
131	Spese di sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese fisse)	175,000	»
132	Spese di sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese variabili)	60,864	67
133	Costruzione della stazione di Venezia. (6 ^a rata di rimborso alla Società ferroviaria dell'Alta Italia)	416,667	»
134	Concorso del Governo nella spesa per la costruzione della ferrovia del San Gottardo (Legge 3 luglio 1871, n. 311, serie 2 ^a)	7,142,000	»
135	Ferrovia San Severino-Avellino - Continuazione dei lavori di costruzione	3,616,000	»
136	Ferrovia Ligure - Costruzione (Spesa ripartita)	7,540,060	54
137	Ferrovie Calabro-Sicule - Costruzione (Spesa ripartita)	26,099,306	88
138	Ferrovie Calabro-Sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles, Picard e Comp. giusta la Legge del 31 agosto 1868, n. 4587 e la Convenzione del 10 marzo 1873 approvata con Decreto Ministeriale 21 luglio success.	2,404,648	79
		47,455,047	88
	<i>Telegraf.</i>		
139	Ampliamento e completamento della rete telegrafica del Regno	720,866	34
		694,557	75
	<i>Porti, spiagge e fari.</i>		
109	Porti di Bari di 3 ^a classe. - Terza rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto, autorizzata colla Legge 14 agosto 1870, n. 5823	350,000	»
110	Porto di Bosa di 3 ^a classe. - Costruzione del porto (Spesa ripartita)	19,953	58
111	Porto di Catania di 3 ^a classe - Terza rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto, autorizzata colla Legge 31 luglio 1870, n. 5783	250,000	»
112	Porto Corsini di 3 ^a classe. - Sistemazione del porto (Spesa ripartita)	203,196	39
113	Porto di Gallipoli di 3 ^a classe. - Costruzione delle opere di protezione del porto (Spesa ripartita)	263,056	20
114	Porto di Genova di 1 ^a classe. - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	525,801	71
115	Porto di Girgenti di 3 ^a classe. - Costruzione di un molo nuovo (Spesa ripartita)	307,017	63
116	Porto di Livorno di 1 ^a classe. - Costruzione del nuovo porto (Spesa ripartita)	238,616	20
117	Porto di Messina di 1 ^a classe. - Compimento del bacino di carenaggio (Spesa ripartita)	260,923	60
117bis	Porto di Milazzo di 2 ^a classe. - Concorso dello Stato nella spesa occorrente per la deviazione del Rivo Rosso dal porto	8,000	»
119	Porto di Ortona di 3 ^a classe. - Costruzione di un pennello	14,040	»
119bis	Porto di Napoli di 1 ^a classe. - Acquisto di una grue da collocarsi sul molo di S. Gennaro	12,500	»
122	Porto di Reggio di 3 ^a classe. - Terza rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto, autorizzata colla Legge 14 agosto 1870, n. 5823	215,100	»
124	Porto di Santa Venera di 3 ^a classe. - Costruzione del porto nel golfo di S. Eufemia (Spesa ripartita)	145,881	92
125	Porto di Savona di 3 ^a classe. - Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	694,557	75

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

149	149	266,912	2,585
150	150	78,740	81
151	151	34,821	61
152	152	16,440	69
153	153	6,775	»
154	154	14,254	46
155	155	298,461	25
156	156	29,900	34
157	157	4,430	82
158	158	1,162	61
159	159	1,500	38
160	160	107,780	»
161	161	15,760	»
162	162		6,000
			»
			3,775
			47
			253,296
			50
			109,382
			16

Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non accenti riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione per 1875.

Lavori pubblici.

Strade.

140	Strada nazionale di Valle Roja, n. XV. - Compimento della strada da Ventimiglia al confine francese	266,912	67
141	Strada nazionale del litorale da Genova al confine francese, n. XVIII. - Costruzione di un ponte sul torrente Roja presso Ventimiglia	11,054	16
142	Strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, n. XVI. - Riparazioni al ponte della Catalana sul fiume Tanaro all'ingresso dell'abitato di Ceva, e modificazione del tratto di detta strada fra il suddetto ponte ed il Borgo Torretta. - Cuneo	29,900	»
143	Strada nazionale da Susa in Francia pel Monginevro, n. XII. - Costruzione di un ponte in muratura di m. 12 di luce sul torrente Ripa presso l'abitato di Cesana - Torino	4,430	»
144	Strada nazionale del Monginevro, n. XII. - Riforma di tratti saltuari	1,162	90
145	Strada nazionale del Monginevro, n. XII. - Trasporto di un tratto fuori dell'abitato di Chiomonte. - Torino	1,500	»
146	Strada nazionale da Torino alla Svizzera per il Gran San Bernardo, n. IX. - Sistemazione dei tronchi fra Montalto e Borgofranco	107,780	»
147	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo confine Svizzero, n. IX. - Sistemazione del secondo tronco in Circondario d'Ivrea fra il rivo Chiusuma ed il tratto già sistemato presso la rupe Bandesia	15,760	»
148	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo confine Svizzero, n. IX. - Ristau-		

149	149	2,585	81
150	150	78,740	61
151	151	34,821	69
152	152	16,440	»
153	153	6,775	46
154	154	14,254	25
155	155	298,461	34
156	156	29,900	82
157	157	4,430	61
158	158	1,162	38
159	159	1,500	»
160	160	107,780	»
161	161	15,760	»
162	162		6,000
			»
			3,775
			47
			253,296
			50
			109,382
			16

razione in muratura del ponte sul torrente Valgrisana
 Strada nazionale da Aosta in Francia per il Piccolo San Bernardo, n. IX. — Compimento della linea tra la Thuille ed il confine Francese. - Torino
 Strada nazionale da Cuneo alla Francia per il Colle dell'Argentera, n. XIV. - Compimento dei tronchi in lacuna
 Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, n. VII. - Compimento della linea fino al confine Svizzero fra Cannobbio ed il torrente Valmara. - Novara
 Strada nazionale del Sempione, n. VI. - Costruzione di due nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti a sinistra del ponte sul Toce alla Masone. - Novara
 Spese straordinarie per le strade già provinciali nella Liguria, nel Piemonte e nella Sardegna
 Strada nazionale del Tonale, n. II. - Costruzione del tronco dal ponte di legno al Tonale
 Strada nazionale del Tonale, n. II. - Ricostruzione del ponte sul Serio a Seriate. - Bergamo
 Strada nazionale dello Stelvio, n. III. - Sistemazione al passo della Porrettina. - Sondrio
 Indennità ai proprietari per antiche espropriazioni in Lombardia
 Strada nazionale da Verona a Modena, numero XLII. - Ricostruzione del ponte Molino sul Tartaro. - Verona
 Strada nazionale detta Vallarsa n. LVI. - Sistemazione sopra nuova sede del tronco dal pozzo di Fabrega al sedere del Thiene. Vicenza
 Strada nazionale Collalta da Treviso a Trieste, n. XLIX. - Costruzione di un ponte sul Piave a Ponte di Piave
 Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. XLV. - Costruzione di un ponte stabile sul Brenta a Curtarolo. - Padova
 Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII. - Sistemazione e miglioramento del tronco di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

163	strada nella località denominata la <i>Riva di Santa Maria Maddalena</i> presso Castelnuovo. - Belluno	5,013 70	175	Strada nazionale dal Modenese al Fiorentino per l'Abetone, n. XXV. - Ricostruzione del ponte sul torrente Limestone ad un solo arco. - Firenze	4,370 »
164	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII. - Ricostruzione e miglioramento del tronco di strada nella località denominata la <i>Riva di Belluno</i> fra Feltre e Buero. - Belluno	383 01	176	Strada nazionale da Arezzo a Fossombrone, n. XXVII bis. - Correzione della salita detta di Fontesecca. - Arezzo	16,000 »
165	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII. Sistemazione del tratto attraversante il torrente Gubbia fra il ponte sul Cismon e l'abitato di Arsiè. - Belluno	5,453 13	177	Strada nazionale di San Martino, n. XXIX bis. Sistemazione del primo tronco detto <i>La Catalica</i> presso la città di Rimini o correzione di alcune fortissime pendenze nel resto della strada. - Forlì	1,500 »
166	Strada nazionale di San Vito e San Daniele, n. L. - Sistemazione del tronco fra Comarzo e Triveriaco. - Udine	6,000 »	178	Costruzione di una casa cantoniera da erigersi sulla sommità della salita del Cifo lungo la strada nazionale da Firenze ad Ancona. - Perugia	12,520 »
167	Strada nazionale Colthalta da Treviso a Trieste, n. XLIX. - Costruzione di un ponte sul Tagliamento fra San Michele e Latisana - Udine	20,363 38	179	Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, detta già Lauretana. - Costruzione del ponte sul Potenza presso le rovine dell'Elvia. - Macerata	6,000 »
168	Strada nazionale del Pulfero, n. LII. - Costruzione di un ponte sul torrente Torre. - Udine	21,811 79	180	Strada nazionale da Firenze ad Ancona, numero XXVIII. - Rettifica del secondo tratto dal cancello Giorgini a metri 35 dopo il ponte sul fosso Cérvia - Macerata	7,806 »
169	Trasporto di fondi dai capitoli dal 67 al 72 del Bilancio 1868. - Treviso - Udine - Venezia	23,048 16	181	Strada nazionale Sannitica - Rettifica del tronco fra la via Croce ed il primo rettilineo della piana di Sepino - Campobasso	121,870 »
170	Strada nazionale da Spezia a Cremona, numero XXII. - Sistemazione del tronco fra i ponti Monia e Rotto	5,021 57	182	Strada nazionale da Angitola a Soverato, numero XXXVIII. - Sistemazione di un tronco sulla marina di Soverato - Catanzaro	23,000 »
172	Strada nazionale da Spezia a Reggio Emilia. - Costruzione di due ponti sul Biola e Canalaccio	40,271 75	183	Strada nazionale Messina - Palermo per Catania - Riforma in muratura del ponte Fudelia lungo il tratto dal miglio 103 al 108 - Caltanissetta	11,300 »
172 bis	Strada nazionale da Pavia al Mantovano. - Costruzione di un ponte in chiatte sul Po fra Viadana e Brescello - Cremona e Reggio Emilia	1,761 63	184	Strada nazionale da Bosa ad Orosei - Riforma della carreggiata, costruzione di parapetti, e rivestimenti di fossi stradali lungo il tronco compreso fra il villaggio di Suni e la città di Bosa - Cagliari	21,000 »
173	Strada nazionale da Livorno al confine Mantovano, n. XXIV. - Costruzione di un ponte sul torrente Fegana al suo sbocco nel Serchio. - Lucca	6,394 »	185	Resti passivi del 1867 e precedenti per le Provincie Venete e di Mantova	3,577 23
174	Strada nazionale da Firenze a Forlì, n. XXVII. - Costruzione di un ponte sul rivo delle Marinaie - Firenze	79,640 »	186	Resti passivi del 1861 e precedenti per le Provincie Toscane	7,865 45
		13,822 29			

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

187	Resti passivi del 1861 e precedenti per le Province Napolitane	3,083	76	199	Torrente Idice - Bologna - Costruzione di un magazzino idraulico presse San Martino	20,000	»
188	Strada del Berghente nei Comuni di Guardamiglio e di San Rocco al Porto - Milano - Indennità ed interessi a Carlo Raffaglio e ad Enrico Albuzio e spese relative	6,322	20	200	Torrente Idice - Bologna - Costruzione di una di guardia al passo del Dritto	2,745	36
189	Spese pel completamento della Statistica strale	2,510	98	201	Fiume Reno - Bologna - Ricostruzione di sette idrometri resi inservibili	3,000	»
		<u>1,827,877</u>	<u>92</u>	202	Fiume Po - Cremona - Costruzione di un magazzino idraulico a Torricella del Pizzo	15,000	»
				203	Fiume Po - Cremona - Costruzione di un magazzino idraulico in Isola Pescaroli	15,000	»
				204	Fiume Po - Ferrara - Costruzione di due magazzini idraulici	14,948	39
				205	Fiume Reno - Ferrara - Costruzione di una casa di guardia al fiume Dosso	1,252	20
				206	Fiume Reno - Ferrara - Ampliamento del magazzino idraulico di San Prospero	961	»
				207	Fiume Reno - Ferrara - Costruzione di una stalla e rimessa per gli alloggiamenti idraulici di Argenta e Sant'Alberto	1,179	»
				208	Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico in Dosolo	3,786	88
				209	Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nella sezione di Revere	2,899	66
				210	Fiume Oglio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico di fronte a Gazzuolo alla casa del ponte	11,881	»
				211	Fiume Mincio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nei pressi di Follonica	10,000	»
				212	Fiume Secchia - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nella sezione di San Benedetto	16,000	»
				213	Fiume Secchia - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico presso l'idrometro della Fracassina	15,000	»
				214	Fiume Panaro - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico nel Comune di Ravarino	7,813	10
				215	Fiume Gorzone - Padova - Costruzione di un magazzino idraulico ad Anguillara	15,000	»
				216	Fiume Adige - Padova - Ampliamento del magazzino idraulico dei Masi	6,000	»
				217	Torrente Parma - Parma - Costruzione di cinque idrometri lungo il torrente, tre a sinistra e due a destra	1,158	»
187	Resti passivi del 1861 e precedenti per le Province Napolitane	3,083	76				
188	Strada del Berghente nei Comuni di Guardamiglio e di San Rocco al Porto - Milano - Indennità ed interessi a Carlo Raffaglio e ad Enrico Albuzio e spese relative	6,322	20				
189	Spese pel completamento della Statistica strale	2,510	98				
		<u>1,827,877</u>	<u>92</u>				
	<i>Acque.</i>						
	<i>Opere idrauliche di prima categoria.</i>						
190	Canale di Este-Padova - Costruzione di un magazzino idraulico in Este	10,000	»				
191	Canali Cavetta e Revedoli - Venezia - Allargamento ed approfondimento dei canali per la navigazione	6,076	»				
192	Canale Cavetta - Venezia - Ricostruzione del ponte di legno a Cavazuccherina	4,203	56				
193	Naviglio Busse - Verona - Concorso dello Stato nella spesa di sistemazione dell'ultimo tronco del canale navigabile Busse	90,000	»				
194	Resti passivi del 1867 e precedenti per le Province Venete e di Mantova. Concorso obbligatorio dello Stato nelle spese consorziali per opere idrauliche	169,083	54				
		<u>279,363</u>	<u>10</u>				
	<i>Opere idrauliche di seconda categoria.</i>						
196	Torrente Quaderna - Bologna - Costruzione di un magazzino idraulico nella località detta <i>La Guardata</i>	8,000	»				
197	Torrente Quaderna - Bologna - Sistemazione del diversivo dello stesso torrente dal ponte della Fiorentina alla Cassa di colmata dei torrenti Idice e Quaderna inferiormente al confine Mazzacorati - Ratta	70,449	79				
198	Torrente Quaderna e Cassa di colmata - Bologna - Costruzione di una casa di guardia	6,000	»				

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

218	Fiume Po - Pavia - Costruzione di dodici idrometri, parte in legno e parte in pietra . . .	20,000	»	238	Assestamenti e riparazioni straordinarie alle opere idrauliche in causa delle piene del 1872	4,140,455	03
220	Fiume Po - Pavia - Costruzione di un magazzino idraulico a Mezzanino . . .	15,000	»	239	Riparazione e sistemazione delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868 . . .	138,463	11
221	Fiume Po - Pavia - Costruzione di un magazzino idraulico a Pieve Porto Morone . . .	20,000	»	239bis	Concorsi e sussidi a termini di legge per opere idrauliche di terza e quarta categoria danneggiate dalle piene del Po, del Ticino e dall'Adige nel 1872 . . .	48,000	»
222	Fiume Po - Pavia - Costruzione di un magazzino idraulico per le arginature di Campomaggiore e di Rottino Rottone . . .	15,000	»			4,326,918	14
223	Fiume Po - Piacenza - Costruzione di un magazzino idraulico in S. Nazario . . .	6,103	80				
225	Fiume Lamone - Cassa di bonificazione - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia presso la strada reale . . .	858	17				
226	Fiume Savio - Ravenna - Costruzione di un magazzino idraulico . . .	1,249	83				
227	Fiume Ronco - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia presso S. Bartolo . . .	1,415	30				
228	Fiume Po - Reggio Emilia - Costruzione di un magazzino idraulico in Gualtieri . . .	10,000	»	240	Lago di Agrano - Compimento della bonificazione . . .	120,000	»
229	Fiume Po - Rovigo - Costruzione di una casa di guardia nella sezione di taglio di Po a destra . . .	20,000	»	241	Bonificazione dell'Agro Brindisino - Legge 30 giugno 1872, N. 910. . .	108,679	52
230	Po di Tolle - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico . . .	4,685	»			228,679	52
231	Fiume Adige - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia . . .	10,000	»				
232	Po di Venezia - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia . . .	1,407	»				
233	Fiume Po - Rovigo - Ampliamento del casello annesso al sostegno di Polesella . . .	10,000	»	242	Porto di Brindisi di 1ª classe - Grande restaurazione . . .	18,641	98
234	Fiume Po - Ramo detto di Goro - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico in Ariano . . .	10,182	93	243	Porto di Cotrone di 2ª classe - Costruzione di una banchina in legno . . .	11,200	»
235	Fiume Tagliamento - Udine - Costruzione di un magazzino idraulico a Latisana . . .	10,932	»	244	Porto di Livorno di 1ª classe - Prolungamento della via Vittorio Emanuele . . .	8,500	22
236	Fiume Adige - Verona - Costruzione di un magazzino idraulico in Volta Carpi . . .	1,221	34	245	Porto di Messina di 1ª classe - Ricostruzione di 40 metri di banchina . . .	5,880	»
237	Fiume Bacchiglione - Vicenza - Ampliamento del magazzino idraulico a Perarolo . . .	752	»	245bis	Porto di Palermo di 1ª classe - Opere di difesa alla cala del Porto . . .	1,607	17
		406,881	75	246	Porto di Napoli di 1ª classe - Prolungamento del molo militare . . .	32,094	57
				247	Porto di Nisida di 2ª classe - Costruzione e collocamento di due boe di ormeggio . . .	3,068	»
				248	Porto-canale di Pesaro - Compenso a diversi proprietari per occupazione di terreni e danni arrecati in causa dei lavori eseguiti al porto-canale di Pesaro . . .	1,166	77

Opere idrauliche promiscue.

Bonifiche.

Porti, spiagge e fari.

249	Porto di Rimini di 3 ^a classe - Prolungamento del molo murato destro	10,869 35	lia, compreso il tronco da San Nicolò a Piacenza, in forza della legge 14 maggio 1865, N. 2279	98,013 50	
350	Porto di Salerno di 3 ^a classe - Compimento dell'antemurale	2,415 07	Ferrovia Napoli-Ceprano	16,106 70	
251	Porto di Siracusa di 3 ^a classe - Costruzione di scali d'alaggio e banchina	7,450 »	Ferrovia Sarno-Sanseverino	10,000 »	
252	Venezia-Estuario - Compimento delle dighe al porto di Malamocco ed escavazione dei canali di grande navigazione	44,558 33	Indennità alla scaduta società della ferrovia Aretina	1,870 »	
253	Porto di Viareggio di 3 ^a classe - Sistemazione della foce del porto-canale	24,402 66	Traforo del Moncenisio - Legge 5 agosto 1857, N. 311	104,689 75	
254	Faro dell'isola di Tavolara - Costruzione del faro e provvista delle macchine d'illuminazione	13,296 70		7,623,110 71	
		185,150 82	<i>Telegraf.</i>		
	<i>Strade ferrate.</i>		267	Spese di trasferimento dell'Ufficio telegrafico di Milano in altro locale ceduto dal Demanio	27,000 »
255	Ferrovia da Savona a Bra, e da Cairo ad Acqui - Costruzione	3,399,939 20			
256	Ferrovia Asciano-Grosseto - Spese per lavori di compimento e per liquidazione a saldo degli accollatori	631,495 48	<i>Poste.</i>		
257	Spese per la Commissione di liquidazione delle contabilità arretrate colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia	17,593 38	268	Spese occorrenti a mobiliare nuovi Uffici succursali postali	10,610 »
258	Acquisto della Società delle ferrovie Romane della linea da Firenze a Massa per Pistoia - Nona ed ultima rata	1,225,087 64	269	Spesa per riduzione della chiesa del Carmine in Palerme, ad uso d'Ufficio postale	56,900 »
259	Ferrovie Calabro-Sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles, Picard e Comp., giusta la convenzione approvata colla legge 31 agosto 1868, N. 4587	1,637,972 82		67,510 »	
260	Concorso del Governo nella spesa di costruzione del ponte sul Po della ferrovia Modena-Mantova per Borgoforte (R. decreto 1 ^o dicembre 1870, N. 6094)	104,152 24	Riepilogo		
261	Eseguimento dei lavori ferroviari nelle provincie Venete	376,190 »			
262	Spesa a saldo della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie dello Stato nelle antiche provincie, cedute alla Società dell'Alta Ita-				
			<i>Titolo I. — Spesa ordinaria.</i>		
			Amministrazione centrale	699,032 45	
			Real Corpo del Genio civile	2,832,885 32	
			Strade	7,608,011 26	
			Acque	8,141,346 06	
			Bonifiche	128,000 »	
			Porti, spiagge e fari	3,530,108 67	
			Strade ferrate	2,268,113 75	
			Telegraf.	6,969,765 66	
			Poste	22,343,750 »	
			Spese comuni e generali	2,737,883 »	
				57,258,896 17	

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Spese comuni e generali	5,056,969	65
Strade	15,690,919	46
Lavori pubblici { Opere idrauliche di 1 ^a cat.	317,771	49
{ Opere idrauliche di 2 ^a cat.	153,400	»
Bonifiche	2,670,221	67
Porti, spiagge e fari	4,326,371	60
Strade ferrate	47,455,047	88
Telegraf.	720,866	34

Capitoli aggiunti.

Strade	1,827,877	92
Lavori pubblici { Opere idrauliche di 1 ^a cat.	279,363	10
{ Opere idrauliche di 2 ^a cat.	406,881	75
Bonifiche	4,326,918	14
Porti, spiagge e fari	228,679	52
Strade ferrate	185,150	82
Telegraf.	7,623,110	71
Poste	27,000	»
»	67,510	»
	<hr/>	
	91,364,060	05

Bilancio generale.

TITOLO I. — Spesa ordinaria	57,258,896	17
TITOLO II. — Spesa straordinaria	91,364,060	05

TOTALE

 148,622,956

 22

(Messi ai voti sono approvati i singoli capitoli e i totali parziali e generali del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.)

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il bilancio del Ministero della Guerra.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1	Amministrazione centrale (Personale)	1,177,400
2	Amministrazione centrale (Materiale)	80,500
3	Stati Maggiori e Comitati	4,802,500
4	Corpi di truppa dell'Esercito permanente	73,139,370
5	Carabinieri Reali	19,566,100
6	Corpo Veterani ed Invalidi	969,100
7	Corpo e servizio sanitario	1,636,530
8	Personali vari dell'Amministrazione esterna.	4,030,100
9	Scuole militari	3,118,300
10	Compagnie di disciplina e Stabilimenti penali militari	1,043,900
11	Vestiaro e corredo alle truppe, e spese dell'opificio e magazzini centrali	12,336,140
12	Pane alle truppe e sovvenzioni per viveri	17,804,940
13	Foraggi ai cavalli dell'Esercito	12,612,400
14	Casermaggio, cioè: letti, legna, lumi per le truppe ed arredi ai comandi ed uffici militari	4,329,500
15	Trasporti e spese d'alloggio alle truppe in marcia e missioni	1,787,580
16	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	2,850,060
17	Materiali e stabilimenti d'artiglieria	4,649,020
18	Fitti d'immobili ad uso militare	439,000
19	Materiale e lavori del Genio militare	4,129,900
20	Istituto topografico militare, biblioteche di presidio e spesa per la <i>Rivista militare italiana</i>	437,500
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	990,940
22	Paghe agli ufficiali in aspettativa	246,960
23	Ordine militare di Savoia	252,900
24	Spese di giustizia criminale militare	29,600
25	Dispacci telegrafici governativi	22,500
26	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,037,750
26 bis	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle	24

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1875.

27	cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	1,125,000 »
	Casuali	206,000 »
		<hr/>
		177,851,490 24

40	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861	51,007 67
41	Spese straordinarie casuali	58,644 27
42	Demolizione dei parapetti nei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città (Legge 11 giugno 1868, N. 4441)	37,100 »
43	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie)	72,681 11
44	Armamento della guardia nazionale mobile (Legge 4 agosto 1861, N. 143)	261,048 96
45	Fortificazione a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1857)	5,587 77
		<hr/>
		25,181,908 48

Riepilogo

TITOLO I. - Spesa ordinaria	177,851,490 24
TITOLO II. - Spesa straordinaria	25,181,908 48
TOTALE	<hr/>
	203,033,398 72

(Messi ai voti sono approvati i singoli capitoli e i totali parziali e generali del Ministero della Guerra.)

PRESIDENTE. Non essendo presente il Ministro della Marina si passa alla discussione del bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI legge:

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

28	Paghe di disponibilità ad Impiegati	8,950 »
29	Carta topografica delle Province Meridionali.	377,257 96
30	Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto	6,898,549 69
31	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino	997,975 98
32	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso.	4,101,829 47
33	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste	1,773,817 99
34	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi	2,259,315 18
34 bis.	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	1,578,270 16
34 ter.	Provviste per completare le dotazioni di vestiario dell'esercito	3,231,086 20
35	Costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	99,668 45
36	Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare	1,823,850 21
37	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	757,784 83
38	Spese militari del 1860 e precedenti nelle Province Meridionali	768,952 58
39	Resti passivi del 1861 e precedenti nelle Province Toscane	18,530 »
		<hr/>
		24,695,838 70

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

TITOLO I. SPESA ORDINARIA.			
<i>Amministrazione centrale.</i>			
1	Ministero e Provveditorato centrale (Personale)	326,009	33
2	Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale)	29,666	62
3	Ministero, Provveditorato centrale e Consiglio superiore di pubblica istruzione (Materiale)	94,672	»
4	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc.	71,865	»
<i>Amministrazione scolastica provinciale.</i>			
5	Amministrazione scolastica provinciale (Personale)	522,212	95
6	Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle Scuole primarie)	451,565	»
<i>Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.</i>			
7	Regie Università (Personale)	172,873	»
8	Regie Università (Materiale)	624,438	»
9	Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari	4,127,693	»
10	Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Personale)	1,248,497	»
11	Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Materiale)	200,830	»
12	Scuole di medicina-veterinaria (Personale)	390,698	»
13	Scuole di medicina-veterinaria (Materiale)	560,394	»
		116,492	»
		126,022	»
		6,770,626	»
<i>Istituti e corpi scientifici e letterari.</i>			
16	Istituti e corpi scientifici e letterari (Personale)	149,976	»
17	Istituti e corpi scientifici e letterari (Materiale)		202,887
18	Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale)		485,663
19	Biblioteche nazionali ed universitarie (Materiale)		264,141
			1,102,667
<i>Belle arti.</i>			
20	Accademie, Istituti di belle arti e Musei (Personale)		875,424
21	Accademie, Istituti di belle arti e Musei (Materiale)		485,798
22	Spese diverse per belle arti		215,508
23	Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale)		267,097
24	Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale)		179,182
			2,023,009
<i>Istruzione secondaria.</i>			
25	Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale)		3,292,883
26	Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale)		1,501,283
27	Convitti nazionali (Personale)		142,121
28	Convitti nazionali (Materiale)		345,430
			5,281,717
<i>Istruzione magistrale ed elementare.</i>			
29	Sussidi all'istruzione primaria		1,833,374
30	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale)		799,608
31	Educatandi femminili (Personale)		169,340
32	Educatandi femminili ed istruzione superiore femminile (Materiale)		306,866
33	Istituto dei sordo-muti (Personale)		27,171
34	Istituto dei sordo-muti (Materiale)		153,692
			3,290,051

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

35	Incoraggiamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti . . .	»	5,000	»	Biblioteca universitaria di Sassari . . .
36	Sussidi ad Impiegati ed Insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani . . .	65,185	»	»	Pinacoteca dell'Accademia di belle arti in Milano . . .
37	Scavi e conservazione delle antichità . . .	33,595	»	»	Scuola d'applicazione degl'Ingegneri di Torino . . .
38	Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte . . .	331,838	»	»	Università di Pisa . . .
39	Indennità di trasferta agl'Impiegati dipendenti dal Ministero . . .	341,616	90	»	Università di Roma . . .
40	Dispacci telegrafici governativi . . .	26,054	11	»	Università di Torino . . .
41	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . .	1,050	»	»	Scuola d'applicazione degl'Ingegneri di Napoli . . .
41bis	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio . . .	826,891	88	»	Istituto ostetrico di Firenze . . .
42	Casuali . . .	486,491	»	»	Spese diverse di belle arti . . .
		66,621	»	»	Università di Padova . . .
		2,179,342	89	»	Scuola d'applicazione degl'Ingegneri di Roma . . .
				»	Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo . . .
				»	Istituto di belle arti in Napoli e Gallerie di Firenze . . .
				»	Congresso degli Ingegneri, Centenario di Michelangelo, Congresso ed Esposizione geografica internazionale di Parigi . . .
				»	Regia Calcografia di Roma . . .
				»	Ministero della Pubblica Istruzione (spese di impianto) . . .
				»	Università di Modena . . .
				»	Riparazioni straordinarie al soffitto del salone della Biblioteca Universitaria di Genova . . .
43	Università di Catania . . .	13,999	»	»	nova . . .
44	Università di Palermo . . .	34,186	»	»	Istruzione secondaria classica nelle Provincie Napolitane . . .
45	Università di Pavia . . .	17,787	»	»	Catalogo delle Biblioteche delle Corporazioni religiose . . .
46	Palazzo ducale di Venezia . . .	35,383	05	»	Ispezioni straordinarie . . .
47	Assegni di disponibilità . . .	27,992	96	»	»
48	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . .	16,413	»	»	»
49	Scuole secondarie (Spesa straordinaria pei gabbinetti dei Licei) . . .	43,036	»	»	»
50	Università di Cagliari . . .	10,105	»	»	»
51	Università di Roma (Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, fisiologia e fisica) . . .	242,801	»	»	»
52	Università di Roma (Spese d'impianto pel materiale scientifico dei laboratori di fisica e chimica) . . .	16,622	»	»	»
53	Università di Napoli . . .	82,676	»	»	»
54	Biblioteca universitaria di Sassari . . .	»	»	»	»
56	Pinacoteca dell'Accademia di belle arti in Milano . . .	»	»	»	»
57	Scuola d'applicazione degl'Ingegneri di Torino . . .	»	»	»	»
58	Università di Pisa . . .	»	»	»	»
59	Università di Roma . . .	»	»	»	»
60	Università di Torino . . .	»	»	»	»
61	Scuola d'applicazione degl'Ingegneri di Napoli . . .	»	»	»	»
62	Istituto ostetrico di Firenze . . .	»	»	»	»
63	Spese diverse di belle arti . . .	»	»	»	»
64	Università di Padova . . .	»	»	»	»
65	Scuola d'applicazione degl'Ingegneri di Roma . . .	»	»	»	»
66	Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo . . .	»	»	»	»
66 bis	Istituto di belle arti in Napoli e Gallerie di Firenze . . .	»	»	»	»
66 ter	Congresso degli Ingegneri, Centenario di Michelangelo, Congresso ed Esposizione geografica internazionale di Parigi . . .	»	»	»	»
66 quat.	Regia Calcografia di Roma . . .	»	»	»	»
66 quin	Ministero della Pubblica Istruzione (spese di impianto) . . .	»	»	»	»
66 sex.	Università di Modena . . .	»	»	»	»
66 sept.	Riparazioni straordinarie al soffitto del salone della Biblioteca Universitaria di Genova . . .	»	»	»	»
66 oct.	Istruzione secondaria classica nelle Provincie Napolitane . . .	»	»	»	»
66 nov.	Catalogo delle Biblioteche delle Corporazioni religiose . . .	»	»	»	»
66 dec.	Ispezioni straordinarie . . .	»	»	»	»
	Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inseriti nello Stato di prima previsione pel 1875.	»	»	»	»
67	Università di Parma . . .	»	»	»	»
68	Collegio medico-cerusco di Napoli . . .	»	»	»	»
69	Scuole normali (Acquisto di materiale scientifico) . . .	»	»	»	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

Università ed altri Stabilimenti d'insegna-
 mento superiore 6,770,626 »
 Istituti e Corpi scientifici e letterari 1,102,667 »
 Belle arti 2,023,009 »
 Istruzione secondaria 5,281,717 »
 Istruzione magistrale ed elementare 3,290,051 »
 Spese diverse 2,179,342 89

TITOLO II. — *Spesa straordinaria* 1,329,986 80

TOTALE 23,124,050 64

(Messi ai voti sono approvati senza discussione i singoli capitoli e i totali parziali e generali del Ministero dell'Istruzione Pubblica.)
 PRESIDENTE. Si passa alla discussione del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
 Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

PARTE PRIMA

Spese d'amministrazione proprie del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale). 372,615 »
 2 Ministero (Spese d'ufficio) 33,449 »

 406,064 »

70 Accademia delle arti del disegno di Firenze (Costruzione dell'edicola pel David di Michelangelo e riattamento del locale). 28,310 »
 71 Regia Calcografia di Roma 14,107 06
 72 Spese per danni della bufera 13 giugno 1874 ad alcuni edifici in servizio dell'istruzione pubblica 2,663 »
 73 Restauri all'Istituto di belle arti di Napoli. 35,000 »
 74 Riparazioni straordinarie all'Istituto di belle arti in Roma 2,654 32
 75 Università di Siena 2,497 »
 76 Università di Bologna 17,000 »
 77 Università di Sassari 4,000 »
 78 Biblioteca Alessandrina di Roma 4,222 »
 79 Biblioteca universitaria di Napoli 3,500 »
 80 Università di Torino 33,268 »
 81 Ripulitura e restauro esterno del fabbricato universitario di Roma 4,888 »
 82 Scuole d'applicazione degli Ingegneri di Napoli e Torino 18,678 »
 83 Osservatorio astronomico di Milano 17,540 »
 84 Riparazioni all'edificio del Collegio di musica di Palermo 1,167 »
 85 Collegio Longone di Milano 4,175 »
 86 Galleria di belle arti in Firenze. 8,697 »
 87 Istituto superiore di perfezionamento in Firenze (Osservatorio astronomico). 28,250 »
 88 Scuole di medicina-veterinaria 7,200 »
 89 Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'Impiegati dell'Amministrazione centrale — Spese di adattamento di mobili ed altre accessorie) 2,674 »
 90 Resti passivi delle Province Venete 24,806 »

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale. 522,212 95
 Amministrazione scolastica provinciale 624,438 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

<i>Agricoltura.</i>			
3	Boschi (Spese fisse)	1,030,070	»
4	Boschi (Spese di amministrazione e diverse)	308,213	»
5	Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze e medaglie d'onore . . .	393,954	»
6	Razze equine	800,649	»
7	Bonifiche, irrigazioni e servizio idrografico.	67,100	»
		<u>2,599,986</u>	»
<i>Industria e Commercio.</i>			
8	Ufficio centrale dei saggi (Personale) . . .	16,830	»
9	Ufficio centrale dei saggi (Spese diverse) . .	8,084	»
10	Ufficio di saggio facoltativo dell'oro e argento (Spese fisse)	136,050	»
11	Ufficio di saggio facoltativo dell'oro e argento (Spese diverse)	33,974	»
12	Miniere e cave (Spese fisse)	124,576	»
13	Miniere e cave (Spese diverse)	37,874	»
14	Ispezioni alle società industriali ed agli Istituti di credito	53,874	»
15	Privative industriali (Personale)	8,617	»
16	Privative industriali e diritti d'autore (Spese diverse)	8,917	»
17	Premi ed incitamenti all'industria ed al commercio	97,886	»
18	Pesi e misure (Spese fisse)	484,652	»
19	Pesi e misure (Spese varie)	182,268	»
20	Pesi e misure (Aggio d'esazione)	56,419	»
21	Pesi e misure (Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione)	93,453	»
		<u>1,343,474</u>	»
<i>Insegnamento industriale e professionale.</i>			
22	Scuole ed Istituti superiori	292,730	»
23	Istituti tecnici, di marina mercantile e Scuole speciali	1,778,055	61
24	Scuole d'arti e mestieri	104,590	»
25	Insegnamento industriale e professionale (Spese varie)	138,994	»
26	Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami)	53,817	»
	<i>Statistica.</i>	<u>2,368,186</u>	<u>61</u>
27	Statistica	81,179	»
<i>Spese comuni ai vari servizi.</i>			
28	Studi e documenti sulla legislazione	12,583	»
29	Fitto di locali	52,669	»
30	Riparazioni ed adattamenti di locali . . .	22,701	»
31	Indennità di tramutamento agl'Impiegati . .	17,096	»
32	Dispacci telegrafici governativi	404	»
33	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	110,335	13
33 ter	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	375,000	»
34	Casuali	35,259	»
		<u>626,047</u>	<u>13</u>
TITOLO II.			
SPESA STRAORDINARIA			
<i>Agricoltura.</i>			
35	Boschi (Spese diverse straordinarie)	99,154	»
36	Riparto dei beni demaniali-comuni nelle Provincie Meridionali, subriparto dei terreni adempribili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle Provincie Venete	15,624	»
37	Sussidi annui agli ex-Agenti forestali	38,227	»
38	Colonie delle Isole di Lampedusa e Linosa . .	62,552	»
		<u>215,557</u>	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello Stato di prima previsione pel 1875.

PARTE I. - Spese d'amministrazione proprie del Ministero d'Agricoltura, Ind. e Commercio.

50	Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le Provincie Venete e di Mantova - Spese varie	4,093	»
51	Spese per lo scorporo ed il riparto dei terreni adempribili in Sardegna	21,000	»
52	Marchio (Spese obbligatorie)	5,005	»
53	Esposizione universale di Parigi nel 1867	550	»
54	Esposizione universale di Vienna	158,179	»
55	Pubblicazione delle tavole di ragguglio dei pesi e delle misure — Spese varie	22,590	»
55bis	Costruzione di alcuni locali nell'edificio del Ministero	19,564	»
		<hr/>	
		230,981	»
		<hr/>	

PARTE II. — Economato generale.

56	Spese per il censimento	1,889	»
57	Pubblicazione del censimento generale della popolazione	115	»
58	Sussidi agli Impiegati e compositori di ruolo già addetti alla soppressa Tipografia Camerale in Roma ed al personale già addetto al soppresso Archivio della Tipografia Camerale stessa	900	»
		<hr/>	
		2,904	»
		<hr/>	

Industria e commercio.
 39 Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia 2,486 25
 40 Carta geologica d'Italia 35,127 »

 37,613 25

Spese comuni ai vari servizi.

41	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	2,200	»
42	Assegni di disponibilità	24,759	»
		<hr/>	
		26,959	»

PARTE SECONDA.

Economato generale.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

44	Economato generale (Personale)	65,322	»
45	Economato generale (Materiale)	4,305,198	»
46	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrativi governative. Spese di manutenzione e riparazione dei magazzini dell'Economato generale.	2,493 22	»
47		13,802	»
		<hr/>	
		4,386,815 22	»

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

48	Tipografia ed Archivio Camerale in Roma	32,747	»
49	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità ad Impiegati dell'Amministrazione centrale — Spese di adattamento di mobili ed altre accessorie e spese varie relative)	74,008	»
		<hr/>	
		106,755	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

Riepilogo

PARTE PRIMA.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	406,064	»
Agricoltura	2,599,986	»
Industria e Commercio	1,343,474	»
Insegnamento industriale e professionale	2,368,186	61
Statistica	81,179	»
Spese comuni ai vari servizi	626,047	13
	<u>7,424,936</u>	<u>74</u>

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Agricoltura	215,557	»
Industria e Commercio	37,613	25
Spese comuni ai vari servizi	26,959	»
Capitoli aggiunti per residui 1874 e retro	230,981	»
	<u>511,110</u>	<u>25</u>

RIASSUNTO DELLA PARTE PRIMA

Titolo I. — Spesa ordinaria	7,424,936	74
Titolo II. — Spesa straordinaria	511,110	25
Totale della Parte prima	<u>7,936,046</u>	<u>99</u>

PARTE SECONDA.

Titolo I. — Spesa ordinaria	4,386,815	22
Titolo II. — Spesa straordinaria	106,755	»
Capitoli aggiunti per residui 1874 e retro	2,904	»
Totale della parte seconda	<u>4,496,474</u>	<u>22</u>

Riepilogo generale.

PARTE I. — Spese d'amministrazione proprie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

7,936,046 99

PARTE II. — Economato generale

4,496,474 21

TOTALE

12,432,521 22

(Messi ai voti vengono senza discussione approvati i singoli capitoli e i totali parziali e generali del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.)

PRESIDENTE. Viene ora da ultimo il bilancio del Ministero della Marina.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1. Ministero (Personale)	429,928	43
2. Ministero (Materiale)	30,085	»
3. Consiglio superiore di Marina	82,280	»
	<u>542,293</u>	<u>43</u>

Armamenti navali.

4. Navi in armamento ed in disponibilità	2,085,350	96
--	-----------	----

Servizio militare.

5. Stato Maggiore generale della Regia Marina	1,977,948	36
6. Corpo del Genio navale	257,046	35
7. Ufficiali d'amministrazione	777,052	19

8	Corpo sanitario militare marittimo	415,745 63					
9	Corpo Reale Equipaggi	4,151,718 31					14,601 16
10	Corpo Reale Fanteria Marina	823,150 75					112,105 98
11	Pane e viveri	5,222,017 31					814,681 63
12	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione	91,938 08					
13	Giornate di cura e materiali d'ospedale	356,559 53					
14	Distinzioni onorifiche	75,909 90					
		<hr/>					
		14,149,086 41					
	<i>Servizio del materiale.</i>						
15	Legnami diversi	824,623 84					
16	Canape, cavi, stoppa ed altri materiali	820,185 71					
17	Materie grasse e resinose, droghe e colori	513,966 68					
18	Macchine, metalli, utensili, ecc.	2,780,254 85					
19	Artiglierie e munizioni	1,099,132 89					
20	Carbon fossile ed altri combustibili	2,016,928 81					
21	Mercedi agli operai	3,973,151 21					
22	Conservazione dei fabbricati	480,027 67					
23	Riproduzione del naviglio, costruzione delle due corazzate <i>Duilio</i> e <i>Dandolo</i> , dei quattro piroscafi <i>Scilla</i> , <i>Cariddi</i> , <i>Rapido</i> e <i>Staffetta</i> , dell'avviso <i>Cristoforo Colombo</i> , delle due cannoniere <i>Guardiano</i> e <i>Sentinella</i> , e di un porta-torpedini	8,596,046 96					
		<hr/>					
		21,104,318 62					
	<i>Servizi diversi.</i>						
24	Scuole di marina	135,640 32					
25	Servizio scientifico (Personale)	116,869 68					
26	Servizio scientifico (Materiale)	155,969 08					
27	Spese di giustizia	46,471 63					
28	Specie giuridiche di patrocinio legale	24,742 90					
29	Noli, trasporti e missioni	131,392 78					
		<hr/>					
		611,086 39					
	<i>Marina Mercantile.</i>						
30	Corpó delle Capitanerie di porto	658,422 75					
31	Conservazione dei fabbricati	29,551 74					
32	Fitto di locali ad uso delle Capitanerie di porto						
33	Spese varie per la Marina mercantile						
		<hr/>					
34	Dispacci telegrafici governativi	22,256 82					
35	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,178,553 74					
35bis	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	206,770 » 86,129 95					
36	Casuali	2,493,710 51					
	TITOLO II.						
	<i>SPESA STRAORDINARIA.</i>						
	—						
37	Maggiori assegnamenti	1,460 57					
38	Assegnamenti di aspettativa e disponibilità	94,709 12					
39	Lavori per riordinamento ed ingrandimento dell'Arsenale di Venezia	1,892,963 98					
39bis	Maggior somma per la costruzione dei bastimenti indicati al Capitolo N. 23 e per quella di un nuovo porta-torpedini	2,000,000 » 3,989,133 67					
	<i>Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1875.</i>						
40	Adattamento di un locale ad uso di Ufficio di Porto sull'estuario di Venezia	3,000 »					
41	Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate in costruzione	1,713 24					
42	Arsenale della Spezia	360,318 85					
43	Ultimazione di costruzioni navali autorizzate colla Legge 18 maggio 1865	267,079 58					

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

44	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili, ed altre accessorie)	319 72
45	Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate già in mare	35,890 50
46	Trasformazione delle carabine della Regia Marina in armi a retro carica	1,168 65
47	Primo approvvigionamento dell'Arsenale di Venezia	5,964 »
48	Residuo fondo per costruzioni navali, assegnato con Leggi anteriori a quella del 18 maggio 1865	512 72
49	Fitto di bacini, scali di alaggio e di locali	10,221 20
50	Spese diverse per servizio del Genio militare	3,461 35
51	Assegnamenti diversi	8,886 42
		<hr/>
		4,687,669 90

Riepilogo

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale	542,293 43
Armamenti navali	2,085,350 96
Servizio militare	14,149,086 41
Servizio del materiale	21,104,318 62
Servizi diversi	611,086 39
Marina mercantile	814,681 63
Spese comuni	2,493,710 51
	<hr/>
	41,800,527 95

TITOLO II. — Spesa straordinaria	4,687,669 90
	<hr/>
TOTALE	46,488,197 85

(Messi ai voti sono senza discussione approvati i singoli capitoli e i totali parziali e generali del bilancio del Ministero della Marina.)

PRESIDENTE. Passeremo adesso alla discussione degli articoli del progetto di legge: Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1875, giusta la Tabella A annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privata in conformità alle tariffe in vigore.

È aperta la discussione su quest'articolo:

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

La spesa del Regno per l'anno 1875 è definitivamente approvata nella somma di lire *mille quattrocentonovantaquattro milioni, centocinquantaquattro mila, cinquecentotrenta e centesimi cinquantiquattro* (L. 1,494,152,530 54) riparti-

tamente fra i diversi Ministeri e distintamente per capitoli, secondo la Tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono approvati gli aumenti alle somme trasportate dal 1874 su taluni capitoli di spese *d'ordine ed obbligatorie*, giusta la Tabella C annessa alla presente legge, nella somma complessiva di lire *tre milioni trecentosessantatremila settantadue e cent. settantuno* (L. 3,363,072 71), già inclusa nella cifra stabilita all'articolo 2.

(Approvato.)

Art. 4.

All'Elenco A delle spese *d'ordine ed obbligatorie* ed all'Elenco B delle spese *di riscossione* annessi allo Stato di prima previsione 1875, sono aggiunte le spese contemplate dai capitoli dei bilanci dei vari Ministeri, indicati nell'annessa Tabella D.

(Approvato.)

Chi approva l'intero progetto riguardante il bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa pel 1875, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta a suo tempo assieme agli altri.

Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione al Governo di anticipare L. 5,000,000 in Buoni del Tesoro alla società di navigazione a vapore *La Trinacria*.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Autorizzazione al Governo di anticipare L. 5,000,000 in Buoni del Tesoro alla Società di navigazione a vapore *La Trinacria*.

Si dà lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a concedere nell'anno 1875 alla società di navigazione a vapore *La Trinacria*, una anticipazione di lire cinque milioni, rappresentati da Buoni del Tesoro, sulla sovvenzione dovuta alla società stessa giusta la convenzione del 14 aprile 1872 approvata con la legge del 2 luglio dello stesso anno n. 925.

L'anticipazione stessa dovrà essere fatta nei modi e colle condizioni indicate nel progetto di convenzione che viene alligato alla presente, e in nessun caso potrà essere accordata dal Governo, se non vi corrisponderà la costituzione di un pegno di cinque o più piroscafi liberi da ogni altro vincolo, e che, a giudizio di periti designati dal Governo, rappresentino un valore di almeno 7 milioni di lire.

Si dà ora lettura del progetto di convenzione che vi è annesso.

Art. 1.

Il Governo consente di anticipare, nell'anno 1875, alla società di navigazione a vapore *La Trinacria* la somma di lire 5 milioni sulla sovvenzione dovuta alla società stessa, giusta la convenzione del 14 aprile 1872, approvata con legge del 2 luglio stesso anno, n. 925, la quale somma sarà rappresentata da Buoni del Tesoro di eguale valore capitale, a dodici mesi,

e portanti l'interesse prescritto pei Buoni del Tesoro.

L'interesse dei Buoni, al lordo della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, è a carico della società.

Art. 2.

I Buoni del Tesoro di cui all'articolo precedente saranno estinti interamente in sette anni a cominciare nel 1876, adoperandosi pei primi sei anni, pel pagamento tanto del capitale quanto degli interessi al lordo della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, la somma di lire 850,000 per ciascun anno, e nel settimo anno quella minor somma che sarà necessaria per l'intera estinzione di tutti i Buoni emessi.

I Buoni del Tesoro non estinti alla scadenza con la quota annua suddetta, saranno rinnovati per altri dodici mesi, e così di seguito fino alla totale estinzione.

Art. 3.

La società *La Trinacria* cede al Tesoro, per la graduale estinzione dei Buoni del Tesoro, l'intera sovvenzione di lire 850,000 all'anno dovutale dalla amministrazione postale, giusta la convenzione del 14 aprile 1872, per gli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881, e tanta parte della sovvenzione dovutale per l'anno 1882, quanta sarà necessaria per la completa estinzione dei Buoni del Tesoro emessi.

Art. 4.

Nel caso che, per qualunque causa, venisse a cessare nella società *La Trinacria* il diritto a ricevere la sovvenzione accennata nell'articolo precedente, o che parte della sovvenzione medesima venisse ritenuta per multe inflitte, giusta l'articolo 21 del quaderno d'onori annesso alla convenzione del 14 aprile 1872, la società dovrà fornire o completare la somma di lire 850,000 all'anno da impiegarsi nella graduale estinzione dei Buoni del Tesoro mediante versamento da farsi al Tesoro tre giorni prima della scadenza annuale dei Buoni stessi.

Art. 5.

La Banca si obbliga di scontare alla società *La Trinacria* i Buoni del Tesoro, pel capitale di lire cinque milioni rappresentanti l'anticipazione fatta a quest'ultima dal Go-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

verno, e di prestarsi alla proporzionale rinnovazione dei Buoni stessi alla scadenza, nel modo stabilito dall'articolo 2 della presente convenzione, versando nelle casse dello Stato, prima della scadenza dei Buoni, la somma per ciò occorrente.

Art. 6.

A maggiore garanzia degli obblighi tutti assunti con la presente convenzione, nonchè dell'adempimento della convenuta proporzionale rinnovazione dei buoni del Tesoro nel modo stabilito all'articolo 2, la società *La Trinacria* dà in pegno al Governo cinque o più piroscafi di sua proprietà, liberi da ogni altro vincolo e di un valore accertato dai periti designati dal Governo, e non minore di lire sette milioni, rimanendo fermò l'oppignoramento di altro dei piroscafi della società stessa, già preso giusta l'articolo 7 della convenzione del 14 aprile 1872.

Saranno sostenute dalla società tutte le spese relative alla stipulazione degli atti corrispondenti, osservate le disposizioni dell'articolo 287 del Codice di commercio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore BELLINZAGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BELLINZAGHI. Nel mentre dichiaro che sono disposto a dare il mio voto favorevole a questo progetto di legge, desidererei, dalla compiacenza dell'onorevole Ministro delle Finanze, di sapere se egli è convinto che con questa concessione che si fa alla Compagnia di cinque milioni, di cui siamo garantiti, si ha la certezza morale sulla continuazione dell'esercizio della navigazione, giacchè non è scopo nostro solamente di essere certi del nostro capitale, ma scopo nostro è la certezza altresì della continuazione dell'esercizio della navigazione della Compagnia.

Io dunque vorrei sapere se il signor Ministro ha la convinzione che non possano nascere altri disguidi finanziari di questa Compagnia, da dovere poi trovarsi, in un periodo di tempo non lontano, ancora nell'identica condizione; per cui concludo col chiedere, se è persuaso che con questi cinque milioni di buoni del Tesoro che anticipiamo, la Compagnia si metta in misura di saldare i suoi debiti, e di

continuare con una certa larghezza di mezzi nell'esercizio della navigazione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il punto principale di questa convenzione è evidentemente quello cui ha accennato l'onorevole Senatore Bellinzaghi, perchè sarebbe inutile il fare una operazione, quand'anche fosse garantita e non si corresse rischio di perdere, se essa non dovesse avere per precipuo effetto di mantenere vita e vigore ad una Compagnia.

Io debbo dire che la Compagnia mi presentò tutti i suoi conti per dimostrare questo, ma siccome io credo che sia necessaria ancora qualche ulteriore indagine e verifica a tale uopo, egli è perciò che io non volli stringere il contratto e sottoporlo al Parlamento. Mi limitai a domandare l'autorizzazione di farlo in appresso, riservandomi di verificare ancora più accuratamente, se ciò che risulta dai libri della Compagnia, e da tutti i dati che mi ha somministrato sia perfettamente in regola, accertandomi inoltre del valore dei legni dati in pegno dalla Compagnia, tenendo ad un tempo conto di tutte le altre circostanze che possono condurre a una operazione veramente proficua; poichè senza di ciò, come benissimo ha detto l'onorevole Bellinzaghi, non avrebbe scopo. Lo scopo è di porgere maniera all'impresa di continuare, essendo di grandissimo giovamento alla Sicilia ed all'Italia.

Senatore BELLINZAGHI. Io mi dichiaro pienamente soddisfatto delle spiegazioni che si è compiaciuto darmi l'onorevole Ministro, e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la votazione di questo progetto di legge, il quale consta di un articolo unico, è rimandata cogli altri a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge per anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio.

PRESIDENTE. Giusta l'ordine del giorno, viene ora in discussione il progetto di legge: Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio.

Si dà lettura del progetto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, legge il progetto.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'elaborata relazione fatta dall'Ufficio Centrale accenna all'emissione di tre obbligazioni simili a quelle del 1865 per la somma, in complesso, di quindici milioni. Io credo che l'onorevole Relatore abbia voluto esprimere il concetto di procurarsi la somma di quindici milioni, sia poi che le obbligazioni debbano essere maggiori o minori.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Come il signor Ministro, così ognuno degli onorevoli Colleghi che abbia letta la relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato in nome della sua Commissione di Finanza, avrà agevolmente rilevata l'omissione della parola *procurarsi* nel paragrafo terzo della seconda pagina, seconda colonna.

Questo paragrafo, nei termini in cui è stampato, conterrebbe anzi tutto un errore di aritmetica, perchè 15 milioni non sono un multiplo di 505, quale bisogna che necessariamente sia tanto il montare complessivo delle tre obbligazioni governative cui riguarda l'articolo 1° del progetto di legge, quanto il montare di ciascuna di esse. Di fatto, le nuove obbligazioni che la società per la vendita dei beni demaniali emetterà in dipendenza della presente legge saranno, come le precedenti, del valore nominale di lire 505 caduna, e siccome il complesso del loro valore nominale, che sarà perciò un multiplo di 505, dovrà essere precisamente pari all'importo delle obbligazioni governative, così è manifesto che queste dovranno constare di tal somma che divisa per 505 dia un numero intero. Ora, non v'ha numero intero la cui moltiplicazione per 505 abbia 15 milioni per prodotto. La cifra di 15 milioni sta fra quelle che risultano dalla moltiplicazione di 505 per 29,702 e per 29,703. Non si può adunque dire che il Ministro delle Finanze debba emettere obbligazioni simili a quelle del

1865 per la somma di 15 milioni, ma si bene per *procurarsi* la somma di 15 milioni.

Astrazione poi fatta da ogni calcolo numerico, la somma cui dovranno ammontare le obbligazioni governative per ottenere 15 milioni in circa, non si potrà determinare che al momento della loro emissione, perocchè dovrà essere maggiore o minore secondo che sarà più basso o più alto il prezzo delle obbligazioni sociali.

Noi fortunatamente ci troviamo oggi in condizioni assai diverse da quelle in cui vennero emesse le prime obbligazioni. Allora il Governo per avere 150 milioni si dovette obbligare a restituirne 212 e 100 mila lire, con gl'interessi al 5 per 100 su quest'ultima somma, ossia per 15 milioni si obbligò a restituirne 21 e 210 mila lire, ossia a dare 141 40 per 100. Ora sta per verificarsi, secondo ogni probabilità, il caso inverso: io confido che il Governo si procurerà i 15 milioni, mediante obbligazioni inferiori a questa somma, benchè non sia assolutamente escluso, da che ci è ignoto l'avvenire, che possa accadere il contrario.

Dico che vi ha fondato motivo di credere che l'ammontare delle obbligazioni governative potrà essere tenuto al di sotto di 15 milioni. Ed invero le obbligazioni sociali nei listini delle borse italiane, e segnatamente in quella di Milano ove si fa la maggiore contrattazione di questi titoli, sono quotate oltre 525 lire, alla borsa di Londra al 98 circa per 100; e poichè non è in moneta inglese, bensì italiana, non in oro, bensì in carta, che si accordano al Ministro i 15 milioni, prendendo conseguentemente per base i corsi delle borse italiane, si vede ch'egli potrebbe procurarsi una somma superiore a quella con emettere obbligazioni per sole lire 14,428,860, che rappresentano il valore nominale di 28,572 obbligazioni sociali, mentre dall'alienazione di queste a 525 si ricaverrebbero 15,000,300 lire.

Le obbligazioni demaniali sono andate sempre aumentando di valore, e quest'aumento proseguirà certamente ancora, benchè di poco, per essere prossime al pari in oro, e non lontano, cioè in media a due anni e mezzo, il loro ammortamento. Vero è che da qualche giorno il loro prezzo va diminuendo in Italia, ma non abbiamo da dolercene, stante che ciò sia dovuto alla diminuzione del disaggio della carta, e se

per questa causa continuassero a diminuire per modo da rendere fallito il calcolo che ho fatto or ora, ne andremmo ben lieti.

Vuolsi però d'altra parte avvertire che, fra gli avvenimenti possibili, quantunque del tutto improbabili, ve n'ha pure di quelli che potrebbero deprimere i corsi dei titoli di credito, e costringere il Ministro delle Finanze ad emettere obbligazioni per somma superiore ai 15 milioni.

Si tratta intanto di un titolo che, come ho detto, ha acquistato sempre maggior favore. Ciò si è verificato specialmente a Londra, da che si vide con quanta esattezza e puntualità si osservavano i patti e le clausole del prestito del 1864. Delle 15 serie, la prima estrazione ebbe luogo in principio del 1866, la seconda in principio del 1867, e così di seguito una all'anno, talchè al presente sono ridotte al terzo.

Non sarebbe fattibile al Governo trovar danaro a migliori condizioni.

Ma, affinchè l'operazione riesca a dovere, è indispensabile, per mio avviso, che anche alle nuove obbligazioni sociali vengano annesse le cartelle di godimento.

Le nuove obbligazioni non potrebbero conseguire lo stesso alto prezzo cui sono giunte le precedenti; se con esse non si confondessero in tutto e per tutto. Qualunque differenza tra le antiche e le nuove tornerebbe a queste di grave nocimento, posciachè importerebbe infallantemente non già soltanto una differenza di valore equivalente al tenue prezzo della cartella, ma grandemente maggiore.

Nè mi arresta l'obiezione che si muove in contrario, e che consiste nel dire: i detentori delle 420 mila cartelle annesse alle obbligazioni del 1865 hanno acquistato il diritto di partecipare per metà agli utili provenienti dal prelievamento del quinto sull'eccedenza del prezzo di aggiudicazione dei beni a confronto di quello di stima. Non può tale loro diritto essere in niuna guisa menomato, come avverrebbe qualora si ammettessero altri a godere della compartecipazione ad essi soli spettante per intero.

Io rispondo a siffatta obiezione additando il modo in cui si dovrà procedere.

L'obiezione sarebbe insuperabile se non vi fosse mezzo di emettere le nuove cartelle senza violare il diritto dei detentori delle cartelle già emesse, diritto che vuol essere scrupolosamente

rispettato, e mantenuto intatto ed illeso. Ma il mezzo vi è.

Il Governo rimborsa la società delle somme ch'essa paga per l'ammortamento delle obbligazioni, ma a nulla è tenuto in riguardo alle cartelle di godimento emesse nel 1865, per le quali deve la società corrispondere la quota di compartecipazione testè mentovata. Or bene, si emettano le nuove obbligazioni in forma identica alle precedenti, e però con la cartella di godimento, precisamente come nel 1865; si dichiara che le antiche cartelle conservano, ad esclusione delle nuove, integro il diritto alla detta compartecipazione; che ciascuna delle nuove cartelle dà diritto ad una somma uguale alla quota di compartecipazione dovuta a ciascuna delle prime; e assuma il Governo l'obbligo di soddisfare l'importo delle nuove cartelle. Così, quando sarà ultimata la vendita dei beni, la società liquiderà e pagherà la somma spettante a ciascuna delle 420 mila prime cartelle, e pagherà nello stesso tempo e modo la stessa somma per ciascuna delle nuove cartelle; ed il Governo rimborserà la società di quanto avrà pagato per quest'ultime cartelle. Ecco sciolto il problema, e vinta ogni difficoltà.

Ripeto però quello che ho detto nella relazione, che su questo punto bisogna lasciare al Ministro piena libertà e la conseguente responsabilità. Egli potrà quindi appigliarsi al partito che gli sembrerà più conveniente, e, ove avesse a trattare con uno o più istituti di credito pel collocamento delle nuove obbligazioni, potrà scegliere quella combinazione che secondo i casi si appaleserà migliore.

A me basta aver enunciata la mia idea, della quale farà l'onorevole Ministro quel caso che stimerà, persuaso io del resto che egli adotterà, come sempre, quella soluzione che sarà più vantaggiosa ed utile all'interesse dello Stato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'osservazione ultima dell'onorevole Relatore ed il partito che mi lascia aperto rimpetto alla cartella di godimento meritano tutta la considerazione; ma credo che per avventura vi sia un modo anche più semplice per arrivare allo stesso risultato; imperocchè sul mercato si trovano queste cartelle di godimento staccate in grandissima co-

pia ed al prezzo di cinque lire; cosicchè niente vieterebbe che l'operazione possa farsi, aggiungendo alla nuova obbligazione una vecchia cartella di godimento, di cui, ripeto, è grandissima la copia e grandissima la facilità di trovarne sui mercati.

Ma questo sarà da vedersi a suo tempo.

Non seguirò poi l'onorevole Relatore in quella parte che si riferisce al prezzo della cartella di godimento dianzi accennata. È un punto troppo difficile ad intendersi, prima che l'operazione si faccia.

Quello solo che posso dichiarare, giusta il desiderio dell'onorevole Relatore, si è che cercherò di fare del mio meglio, onde l'operazione riesca il più possibile vantaggiosa al Tesoro.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Mi scusi l'onorevole Ministro, ma, se dall'un canto non ho la presunzione che il metodo da me suggerito sia superiore a quanti se ne possano escogitare, io mi permetto dall'altro di crederlo preferibile a quello che egli ha or ora indicato.

Il Governo può, e talvolta deve, acquistare dei titoli alla cui ammortizzazione sia tenuto, ma mi pare contrario alle funzioni del Governo l'andare per le piazze acquistando dei titoli di credito ai quali esso è estraneo, per distribuirli ed averli poi ad ammortizzare. Comprendo benissimo che l'acquisto delle cartelle possa farsi da un istituto di credito che si assuma di collocare in tutto o in parte le nuove obbligazioni, ma non è ammissibile, per mio avviso, che possa ciò farsi direttamente dal Governo. Ripeto, del resto, che ho piena fiducia che il signor Ministro farà quello che potrà maggiormente conferire all'interesse dello Stato.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, si passerà alla discussione degli articoli del progetto.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a procurarsi un'anticipazione di lire quindici milioni sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al demanio, oltre quella di cui tratta la convenzione del 31 ottobre 1864, approvata con

la legge del 24 novembre dello stesso anno, N. 2006.

Per l'anticipazione suddetta il Governo emetterà tre obbligazioni nominative alle condizioni stabilite per le simili obbligazioni emesse in virtù della convenzione medesima.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

L'ipoteca sui beni da alienare a garanzia delle obbligazioni di cui tratta l'articolo precedente, avrà efficacia senza la formalità della iscrizione prescritta dalle leggi in vigore nel Regno.

(Approvato.)

Art. 3.

Le obbligazioni anzidette saranno rimborsate negli anni 1881, 1882 e 1883.

(Approvato.)

Art. 4.

Il Governo è autorizzato a fare nei bilanci attivi e passivi le variazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Si procederà a suo tempo alla votazione per squittinio segreto anche di questo progetto di legge.

Discussione del progetto di legge sui provvedimenti ferroviari di urgenza.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge sui Provvedimenti ferroviari di urgenza.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ieri ebbi occasione, rispondendo all'onorevole Senatore Digny, di spiegare il concetto del Governo riguardo alle obbligazioni romane; ora veggo che nelle mie spiegazioni date all'Ufficio Centrale io non ho per avventura espresso il mio pensiero abbastanza lucidamente, poichè nella relazione di questo progetto di legge è detto ritenersi dal

Governo che la metà circa di queste obbligazioni potranno venire al cambio. Io come dissi all'Ufficio Centrale ho presentemente qualche offerta, ma non posso sapere quante obbligazioni verranno al cambio, non posso affermare nulla in proposito. Dissi che vi sono 762,921 obbligazioni le quali importano una rendita annua di 11 milioni, ma non so, ripeto, quante possano venire al cambio. Per ipotesi prendiamo la metà; questo era unicamente un dato da cui io partiva in mancanza di qualunque altro. Ecco donde vennero fuori quei 5 milioni che graviterebbero sul Tesoro; ma io non potrei dar ragione di una simile congettura perchè realmente non ho motivo di credere che vengano o non vengano al cambio; ho alcune offerte, per ora però non sono che un principio, quindi non potrei precisare quale sarà la somma che graverà sul Tesoro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Anche a me tocca di completare le spiegazioni che ebbi l'onore di dare all'Ufficio Centrale, allorchè fui invitato di intervenire nel suo seno a riguardo di questo progetto di legge; imperocchè pare che le spiegazioni che detti non sieno state sufficienti.

L'onorevole Relatore ha fatto molte osservazioni sopra la proposta del Governo di aumentare il capitolo 137 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici nella somma di 15 milioni.

Queste osservazioni elegantemente da lui esposte contengono in fondo una censura.

Questa censura io non posso accettarla in nessuna parte.

Mi sarebbe veramente difficile di condensare in volgare il valore di questa censura. Riflettendoci sopra, il costruito che ne ho potuto ricavare sarebbe questo:

Il Relatore biasima il Ministero di avere con la sua proposta violato la legge sulla contabilità generale.

Lo biasima ancora molto dolcemente di non aver saputo prevedere quale sia il costo delle ferrovie Calabro-Sicule.

Discorrerò prima del primo appunto, e poi del secondo.

Il Ministero ha violato la legge di contabilità domandando al Parlamento la somma di 15 milioni, per far fronte ai lavori che si eseguono

sulle Calabro-Sicule, e che devono pagarsi nel corso di quest'anno?

Veramente, per quanto io abbia cercato, non ho potuto trovare dove questa violazione stia.

La storia delle Calabro-Sicule è nota al Senato. L'onorevole Relatore ne ha ricordato un cenno.

Le Calabro-Sicule sono una rete ferroviaria di 1200 e più chilometri. 640 chilometri furono costruiti parte dalla Società Concessionaria detta la Vittorio-Emanuele, e parte da un'impresa accollataria che si assunse il compito di compierli per un prezzo di 38 milioni.

Rimanevano ancora 630 chilometri, come erano misurati sopra progetti di massima.

La legge del 28 agosto 1870 stabilì che la costruzione di questi 630 chilometri fosse continuata senza interruzione, direttamente dallo Stato, salvi sempre gli obblighi e gli effetti approvati colla legge del 21 agosto 1868, relativa all'impresa Vitali, Charles Picard e C. All'articolo 8 della stessa legge è detto che le somme necessarie per la costruzione suddetta si ricaveranno mediante consolidato 5 per cento iscritto sul gran libro del Debito pubblico.

All'articolo 10 poi veniva stanziata la somma di 10 milioni per l'anno 1870 e per l'anno 1871, 1872, 1873, 1874, venti milioni di lire annue, salvo il caso di non avvenuta concessione l'aggiungere le maggiori somme che potessero occorrere.

Dunque, secondo questa legge, la somma da spendere per le ferrovie Calabro-Sicule non è determinata; si stanziava una prima somma di 90 milioni, salvo poi ad aggiungere il resto, se non avesse luogo la concessione:

Nel 1873, colla legge 23 giugno, il Governo ottenne la somma di altri 46 milioni, da stanziarsi 20 milioni nell'anno 1875, 20 nel 1876 e 6 milioni nel 1877. Con questa somma il Governo sperava di poter compiere gli altri 630 chilometri delle ferrovie Calabro-Sicule. Però chi legge la relazione del Ministero, e più specialmente la relazione della Commissione della Camera dei Deputati, si fa facilmente persuaso che questa somma non era che un calcolo approssimativo, fatto sopra i progetti di massima, perchè nel 1873 non erano compiuti tutti i progetti esecutivi di diversi tronchi da appaltare. Ora, cosa è seguito quando questi progetti sono stati compilati? È seguito questo: I pro-

getti esecutivi hanno importato la somma di 143 milioni circa; il ribasso dell'asta in media fu pressochè del 12 per cento, e quindi, malgrado una riduzione sopra la somma totale di 16 milioni, il prezzo delle Calabro-Sicule, secondo i contratti di appalto, salì a 126 milioni, senza tener conto delle spese di amministrazione e delle provviste di materiale mobile, che erano computati in 16 milioni nella relazione che accompagnò la legge del 1873.

Quando io venni al Ministero, trovai già questa legge fatta; rimanevano pochi altri appalti a concludere, e furono conchiusi. Ma mi sono accorto che oltre ai 6 milioni di maggiore spesa, che gli appalti importavano, oltre a questi sei milioni io aveva delle perizie di lavori nuovi e di riparazioni pei guasti avvenuti ai lavori fatti e di opere di consolidamento, che salivano a circa 26 milioni. Che cosa doveva fare il Ministro dei Lavori Pubblici? Doveva venire innanzi al Parlamento, esporgli queste cose, e chiedergli i 26 milioni, e più i sei milioni che bisognavano per compiere la costruzione delle Calabro-Sicule; ed è questo ciò che io feci, e non l'ho fatto oggi, ma sin dal maggio 1874.

Nel 1874, nel presentare alla Camera le convenzioni ferroviarie, noi abbiamo detto che per compiere le Calabro-Sicule bisognavano ancora 32 milioni, cioè i 26 milioni circa di spese nuove addizionali, di cui sin d'allora si era manifestato la necessità, più sei milioni che avevano importato gli appalti dei progetti esecutivi. Il progetto di legge delle convenzioni ferroviarie non è stato discusso dall'altro ramo del Parlamento. Intanto eravamo innanzi a questa condizione di cose, che nel bilancio del 1875 io non aveva più che 20 milioni per far fronte ai lavori che si eseguirebbero nell'anno, mentre, secondo i contratti fatti, e legittimamente fatti, e registrati alla Corte dei conti, i lavori che si potevano fare in quest'anno potevano salire sino a 49 milioni. Anche stringendo la spesa da ogni parte, si è visto che con meno di 35 milioni non si potrebbe assolutamente passare l'anno.

Allora abbiamo domandato, agli ultimi momenti delle sedute della Camera, quando ci siamo fatti persuasi che le convenzioni non si potevano altrimenti discutere, che ci fossero dati per legge speciale questi 15 milioni.

Domando io in che consiste l'irregolarità del procedere del Ministro?

Ma avete impegnato, può dire l'onorevole Relatore, lo Stato per queste maggiori somme prima che le somme vi fossero concesse. Sì, ho impegnato lo Stato, dirò io, non tanto a nome mio ma a nome anche dei miei predecessori, perchè la legge ci autorizzava a ciò fare, perchè la legge aveva autorizzato la costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule a spese dello Stato, ma non aveva determinato la somma da spendere che anzi, lasciando indeterminata la spesa, fissava l'epoca in cui le strade dovevano essere compiute.

L'autorizzazione però data dalla legge per l'esecuzione di quelle ferrovie, importa la facoltà d'impegnare lo Stato allo scopo di compierle.

Ma quest'impegno dello Stato nel 1875 eccede forse i 136 milioni che sono stati votati dal Parlamento? No, non gli eccede. Infatti dei 136 milioni autorizzati per queste ferrovie fino ad oggi non ne furono stanziati in Bilancio che 110; de' quali 110 milioni 89 all'incirca sono stati pagati a tutto il 1874. Nel 1875, prevedo che ne saranno pagati altri 35. Per conseguenza se ai 110 milioni io chieggo che si aggiungano altri 15 che mi daranno i 35 milioni che mi abbisognano in quest'anno, io non oltrepasso i 136 milioni già votati.

L'onorevole Relatore dice poi alcune cose circa i calcoli del Ministero che sono ancora più inesatte. Questo è l'altro appunto.

Egli dice che il Ministero nella relazione presentata alla Camera elettiva il 17 gennaio ed il 17 marzo 1873, divisava in 114,856,350 la spesa occorrente per compiere i 632 chilometri oggetto dello stanziamento del 1870. Io ho qui tanto la relazione del 17 gennaio 1873, quanto quella del 17 marzo e, per dire il vero, questa somma di 114,856,350 io non la trovo in nessuna maniera. Nella relazione del 17 marzo 1873 il Ministero dice chiaramente che la somma allora presunta era di 136 milioni.

In base al preventivo di massima, l'importo dei lavori pel compimento delle ferrovie Calabro-Sicule era valutato nella cifra di 120 milioni, cui aggiunta la spesa del materiale mobile e dell'amministrazione in 16 milioni si arriva al totale di 136 milioni.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

Quanto alla relazione del 17 marzo 1873 io l'ho pure presente e vedo che il Ministero non si è mai sognato di dire che le Calabro-Sicule costassero 114 milioni. Il Ministero in questa Relazione dà il conto degli appalti a tutto dicembre 1872 che ascendevano a 89 milioni, e dei lavori fatti fino al 31 dicembre 1872 che ascendevano a 21 milioni. Forse il Relatore avrà dedotto dai 136 milioni i lavori fatti in 21 milioni e avrà trovato la cifra di 114 milioni. Ma i lavori fatti erano stati pur pagati. Non intendo come si potessero mettere fuori di conto e dire che le Calabro-Sicule venissero a costare 114 milioni; come se i lavori fatti già per 21 milioni non dovessero pagarsi. Ma al Relatore tutto questo deve esser parso tanto più inesplicabile, inquantochè il Ministero nel progetto di legge presentato alla Camera nel maggio 1874 sulle convenzioni, ha detto che per compiere le Calabro-Sicule abbisognassero ancora 96 milioni. Qui veramente c'è confusione. Prima 90, poi 46 milioni, che sono 136 milioni, poi 114. Ora 96 milioni: o che confusione è questa! Mi pare che questo sia il sentimento del Relatore.

Ebbene, basta riflettere un poco perchè sia facile vedere con chiarezza la vera situazione delle cose.

Il Ministero nel 1874 ha ritenuto che per le Calabro-Sicule bisognassero ancora 96 milioni, perchè fino al 1874 erano stanziati 90 milioni, ma fino a tutto il primo semestre del 1874 di questi 90 milioni non potevano essere spesi che 72 milioni: per conseguenza restavano a spendere nel secondo semestre 18 milioni.

Ora, 18 uniti a 32 milioni, che è la maggiore spesa che il Governo presumeva che le Calabro-Sicule dovevano costare, ed aggiungendovi i 46 milioni, il cui stanziamento cominciava dal 1875 in poi, si ha precisamente la cifra di 96 milioni.

Dunque il Ministero nel 1874 diceva: mi bisognano ancora 96 milioni per compiere le Calabro-Sicule, comprendendo in questi 96 milioni la spesa del secondo semestre 1874 di 18 milioni, gli stanziamenti degli anni 1875-76-77, e più i 32 milioni che sempre ha detto essere la maggiore spesa che gli bisognava per compiere queste strade.

Dunque qui non vi è confusione alcuna.

Ma il Ministero ha dichiarato non potersi de-

terminare la spesa definitiva per le Calabro-Sicule: i 15 milioni, dice il Relatore, dovere riescire oltre i 46; non potersi prevedere se e come potessero bastare; essere urgente il pagare i lavori in corso e per contratti stipulati.

Sì, io ho detto che con precisione non è possibile sapere oggi ciò che le Calabro-Sicule importeranno. Ciò che so è questo, che oltre gli appalti fatti, i quali importano la somma di 126 milioni, per progetti di cui la più gran parte è stata già approvata dal Consiglio superiore e dal Consiglio di Stato, le somme necessarie per compiere le Calabro-Sicule, comprese le spese di amministrazione e materiale mobile, appariscono nella cifra di 168 milioni; e questa cifra di 168 milioni, l'ho detto alla Camera dei Deputati, alla Commissione del bilancio di prima previsione, alla Commissione sulle Convenzioni ferroviarie ed alla Commissione del bilancio di prima previsione del Senato, la somma di 168 milioni non è una spesa enorme per 638 a 640 chilometri di ferrovia nelle condizioni di quelle che debbonsi costruire in Sicilia.

Chi conosce le condizioni con cui si costruiscono le strade in Sicilia, non può meravigliarsi di questi risultati.

La spesa chilometrica dividendo la somma di 168 milioni per 638 torna 263 mila lire al chilometro all'incirca.

Noi prevediamo che ci abbisogna questo, ma non sappiamo di certo che non ci abbisognerà altro, perchè, come dissi, le condizioni in cui si costruiscono le ferrovie in Sicilia sono delle più difficili che immaginare si possano; i costruttori più abili, più sperimentati si sgomentano delle difficoltà che s'incontrano nei terreni in cui quelle ferrovie di necessità devono condursi. Ma quanta sarà questa maggior spesa che voi credete possibile? Io non posso assumere la responsabilità di dichiararlo. Questa infallibilità, me lo permetta l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, io assolutamente non voglio arrogarmela.

Quindi, concludo queste mie avvertenze, sulle obiezioni mosse dal Relatore, in questo modo, dicendo che io non credo di avere menomamente mancato a nessuna legge, nemmeno a quella della contabilità dello Stato, quando sono venuto al Parlamento per chie-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1875

dere i fondi necessari per le ferrovie Calabro-Sicule.

Io sono venuto in tempo, prima che l'anno incominciasse, nè è mia colpa se la mia proposta non fu discussa. Se sono stato costretto di ricorrere ad un compenso così improvviso, come quello che oggi si discute in questo recinto, la colpa non può essere nè anche mia. Se il Relatore desiderava avere schiarimenti intorno a questi 15 milioni, stava a lui di chiedermeli, ed io li avrei forniti con quella ampiezza maggiore che avrebbe desiderato, e gli avrei potuto esibire gli avvisi del Consiglio superiore che ha approvato i progetti di lavori addizionali, i pareri del Consiglio di Stato, che gli ha riconosciuti necessari, e così egli si sarebbe pienamente convinto della necessità e convenienza della spesa di questi 15 milioni di cui io chiedo l'approvazione al Senato.

Senatore FERRARIS, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS, *Relatore*. Sono agli ordini del Senato. Non voglio trattenerlo per molto tempo; ma è pur necessario che io dia qualche spiegazione, non nell'interesse del Relatore, ma nell'interesse dell'Ufficio Centrale e della dignità del Senato.

Se dunque i miei colleghi avranno la compiacenza di prestarmi benevola attenzione, risponderò con brevità alle osservazioni fatte dai Signori Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici.

Ambidue, o fecero al Relatore un soverchio onore, o vollero ascrivergli una responsabilità che non è sua.

Il Relatore non è che l'interprete dell'Ufficio Centrale; quindi io rispondo non in nome mio, ma in nome dell'Ufficio Centrale, di cui debbo conoscere e conosco le intenzioni e le idee.

Qui, però, debbo dare al Senato un'informazione.

L'onorevole nostro collega Senatore Devincenzi, sebbene eletto dal suo Ufficio a membro dell'Ufficio Centrale, non potè prender parte al lavoro che l'Ufficio medesimo ha compiuto. Quindi, non è delle sue idee che io possa costituirmi interprete.

Ove l'onorevole Devincenzi fosse intervenuto nell'Ufficio e qualunque opinione vi avesse espressa, egli avrebbe senza dubbio trovato

in me un'eco fedele. Ma poichè la cosa andò altrimenti, rimane inteso che le notizie e le considerazioni che io andrò esponendo, sono quelle della maggioranza dell'Ufficio che volle onorarmi della nomina di Relatore.

Detto ciò, entro senz'altro in materia.

Dall'apparato con cui gli onorevoli Ministri diedero principio alle loro parole sembrava quasi che volessero accennare ad una rettificazione di quello che l'Ufficio Centrale ha esposto. Ora, io prego i miei colleghi i quali hanno già avuto la compiacenza di leggere la nostra Relazione, e quelli che non l'avessero ancora letta, di volerla esaminare attentamente. Senza che io scenda a maggiori dimostrazioni, essi avranno modo di convincersi agevolmente che le cose nella medesima riferite sono esattamente riferite ed espresse.

È possibile che nel riprodurre *ad horas et ad modum belli* qualche concetto degli onorevoli Ministri, non si siano usate le loro precise parole, le loro precise espressioni; ma io sono certo di averne afferrato il senso e il significato; e le cose che gli onorevoli Ministri vennero oggi a dire in Senato, non si dipartono punto da quello che l'Ufficio Centrale ha detto ed in cui assolutamente persiste.

Perlocchè, io risponderò brevemente all'appunto fattoci dal signor Ministro delle Finanze di avergli attribuita una affermazione che non gli è mai uscita di bocca, l'affermazione cioè che una metà delle obbligazioni comuni delle Romane si presenteranno al cambio in rendita che vien loro offerto col progetto votato dalla Camera e che è attualmente sottoposto all'alta deliberazione del Senato.

Ignoro se la parola abbia male corrisposto al nostro pensiero; ma certo è che l'Ufficio Centrale non ha mai inteso di esprimere a tale proposito altro concetto in fuori di questo, nel quale poi si riassume tutta la sostanza della discussione: che pel servizio di questo progetto di legge occorrono 20 milioni e che di questi 20 milioni, cinque sono destinati al pagamento degli interessi delle obbligazioni comuni delle Romane che verranno presentate al cambio.

Essendo undici i milioni che si richiederebbero nella ipotesi che tutte le dette obbligazioni si presentassero agli sportelli, ne viene che i cinque che il Ministro domanda, e che, uniti ai 15 necessari per la continuazione dei lavori

delle Calabro-Sicule, formano appunto i 20 rappresentati dall'intero progetto, corrispondono a circa metà delle nominate obbligazioni. Laonde noi abbiamo creduto di arguire che, secondo l'onorevole Ministro, era da presumere che metà delle obbligazioni verranno al cambio. E questo abbiamo inteso di dire, e null'altro che questo.

Vengo ora all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Egli ebbe a notare come la Relazione fosse (mi servo della stessa sua parola) *dolcemente* concepita. Interprete anche in questa parte dei sentimenti dei miei colleghi, dico, che se non è dolce, la Relazione è certo della maggiore convenienza possibile, e sono lieto che nessuna parola si sia potuta rilevare che non convenisse perfettamente alla calma, alla prudenza e alla dignità con cui procedono le discussioni in quest'Aula.

Forse, se il Relatore avesse parlato in suo nome, non ve lo nascondo, avrebbe potuto in qualche punto essere più deciso e più spiccato, e avrebbe potuto far risaltare maggiormente qualche ombra. Ma io era interprete dei miei colleghi, e doveva soprattutto essere interprete, ripeto, della calma dignitosa con cui procedono le discussioni in questo recinto.

Ma sebbene non dovessi dipartirmi da questa linea di condotta, io non potevo però dimenticare nè il modo improvviso come questo progetto di legge apparve anche dinanzi all'altro ramo del Parlamento, nè la diversa posizione in cui Camera e Senato si trovavano per rapporto allo studio ed alla piena cognizione delle questioni che dal medesimo dipendono.

Poichè, mentre la Camera aveva tutti gli elementi necessari ad edificare sè medesima sull'oggetto della discussione, tutti questi elementi mancano completamente al Senato.

Alla Camera elettiva erano stati presentati relativamente a questa materia due distinti progetti di legge. Ma non parliamo che dell'ultimo, quello del 12 dicembre 1874. E per mezzo della sua Commissione, la Camera aveva potuto occuparsene lungamente.

Non era ancora pubblicata la relazione; ma si diceva che essa era già in pronto.

E pertanto la Camera elettiva, a cui si presentava un progetto di legge che era come uno stralcio di altro progetto il quale aveva for-

mato oggetto e materia delle sue disamine, poteva recare sopra il medesimo un assai più maturo giudizio di quello che sia concesso al Senato.

Cosa doveva fare l'Ufficio vostro Centrale?

È chiaro. Ove esso avesse creduto di non poter prescindere dall'esame degli elementi e dei documenti che si coordinano a questo progetto di legge e che gli mancavano, l'Ufficio avrebbe dovuto adottare una conclusione diversa ed opposta a quella che ha adottato.

Se non lo fece, se non volle farlo, ciò fu per tutti quei riguardi che sono espressi nella relazione.

In ogni modo però l'Ufficio Centrale ha creduto che fosse nella dignità di quest'assemblea e nella convenienza delle sue discussioni di non tralasciare almeno che alcuno degli elementi di fatto i più essenziali e i più importanti che si riferiscono a questa questione fossero richiamati alla attenzione del Senato; non quelli estranei al suo apprezzamento, perchè ancora non era stato presentato il progetto di legge, ma quelli che risultavano da deliberazioni già votate e sanzionate per legge.

Premesse queste avvertenze, dirò all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici che, sebbene noi abbiamo ripetutamente accennato a disposizioni di legge, a quelle che regolano i lavori pubblici ed i contratti che si fanno nell'interesse dello Stato e a quelle della legge di contabilità; tuttavia (potrà darsi che risulti forse dal complesso delle nostre considerazioni), per quanto io abbia nuovamente percorso la relazione, non mi è riuscito di trovarvi quelle parole di violazione e di censura che egli disse.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non sarà stata l'espressione, ma il pensiero era quello....

Senatore FERRARIS, *Relatore*. Io non verrò nemmeno a dire che il nostro pensiero sia stato precisamente quello che l'onorevole signor Ministro ha creduto di attribuirci...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non ho fatto che togliere il velo...

Senatore FERRARIS, *Relatore*. L'aver voluto velare un tale concetto, posto che esso esista, serve appunto a dimostrare con quale riserbo si è voluto per parte della Commissione procedere in questa discussione.

Ma veniamo a quello che preme, e lasciamo le frasi superflue, e lasciamo ancora di ricor-

dare quei fatti che l'onor. sig. Ministro volle rammentare di nuovo al Senato, sebbene l'Ufficio Centrale siasi fatto lo scrupolo di non riferirli nella Relazione. La legge sui lavori pubblici, la legge sulla contabilità dello Stato che cosa impongono? Impongono che non si assumano a carico dello Stato obbligazioni maggiori di quelle fissate nello stanziamento del bilancio...

(Il Ministro dei Lavori Pubblici fa cenno di voler contraddire.)

L'onorevole signor Ministro avrà una opinione diversa.

Egli però mi permetterà di averne io una assolutamente opposta alla sua.

Non vogliamo fare una discussione giuridica, perchè il Senato non è un tribunale, nè un Consiglio di Stato, avanti al quale si debba discutere di questioni giuridiche.

Io professo l'opinione che ho detto, e come la professa anche la maggioranza dell'Ufficio Centrale. Se in qualche parte abbia potuto o possa esservi a questo proposito discussione sull'intelligenza della legge, è quello che il Senato vedrà.

Ed aggiungo che qui non si tratta di tale opinione che possa allarmare chicchessia, poichè essa non tende affatto a provocare una discussione od una deliberazione, le quali possano essere in contrasto colle conclusioni dell'Ufficio Centrale, che sono favorevoli all'adozione del progetto.

Dunque noi crediamo che secondo le leggi sui Lavori Pubblici e sulla contabilità dello Stato, il Governo non possa assumere impegni pecuniari oltre i limiti dello stanziamento del bilancio.....

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (*interrompendo*). Pregherei l'onorevole Relatore a leggere gli articoli.

Senatore FERRARIS, *Rel.* In questa materia, materia assolutamente giuridica, noi affermiamo, ed il signor Ministro contrappone un'affermazione contraria. Ma non è il caso che il Senato debba pronunciarsi sopra questo argomento.

In ogni ipotesi credo impossibile il mettere in dubbio che in un Governo retto da uno Statuto come il nostro, se si deve procedere e si procede con una grandissima riserva in tutto ciò che si attiene a spese, tanto più rigorosamente si debbano osservare le norme sancite

dalle leggi, quando si tratti dell'attuazione delle spese medesime.

Ma tronchiamo ed abbreviamo la discussione.

Noi abbiamo creduto che il Governo il quale aveva il diritto di spendere 20 milioni nel 1875 non potesse spenderne 35, e lo abbiamo creduto di fronte alle disposizioni delle leggi che ho indicate, e di fronte a quello che è la principale preoccupazione dello Stato, cioè di non sorpassare, senza una ponderata deliberazione, i limiti dello stanziamento del bilancio.

Qual'è l'osservazione che noi abbiamo mossa al signor Ministro? L'osservazione fu del modo come verranno sistemati i conti del 1875. In qual modo sistemerete voi questi conti dopo i fatti dei quali stiamo ragionando? Ecco l'osservazione, ecco la domanda che abbiamo rivolta al signor Ministro.

Quale sia stata la sua risposta io non lo voglio ricordare. Essa emerge da ciò che il signor Ministro disse nell'altro ramo del Parlamento, e che noi abbiamo sufficientemente riprodotto nella relazione; e l'idea alla quale egli doveva ricorrere; è il giudizio che di questa sua risposta noi abbiamo creduto di esprimere. Fatto è che noi siamo partiti dal convincimento che ho detto.

L'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici volle entrare in qualche apprezzamento di cifre, e volle anche credere che talune delle cifre, citate nella relazione, non fossero perfettamente esatte.

Ora, noi crediamo di poter affermare che le cifre citate nella relazione sono perfettamente esatte, e che la cifra di 114,856,350 è la cifra che risulta dai calcoli che stanno nella relazione presentata alla Camera elettiva, il 22 luglio 1874, sul progetto presentato il 6 maggio precedente. E sebbene nel progetto presentato ai 10 dicembre 1874 siasi poi fatta una confutazione della detta relazione della Camera elettiva....

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La relazione Gabelli?...

PRESIDENTE. Non interrompa signor Ministro.

Senatore FERRARIS, *Relatore*... Abbia pazienza e sentirà che al nobile nome da lei citato, io ne associerò altri due, l'autorità dei quali non può certamente contestarsi dall'onorevole signor Ministro...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Relatore ha detto che nelle relazioni presentate

alla Camera elettiva, alli 17 gennaio e 17 marzo 1873, il Ministro dei Lavori Pubblici divisava in lire 114,856,350 la spesa ancora occorrente per compiere i 630 chilometri (che poi risultarono dai progetti definitivi 638) oggetto dello stanziamento del 28 agosto 1870.

Ora, io ho qui le due relazioni del Ministro dei Lavori Pubblici dalle quali apparisce che egli non ha mai pensato a stabilire il costo delle ferrovie Calabro-Sicule, nella cifra asserita dall'onorevole Relatore.

Adesso egli dice di avere trovata questa cifra nella relazione Gabelli; ecco donde nasceva la mia meraviglia, non già dall'aver egli nominato il Relatore Gabelli.

Senatore FERRARIS, *Relatore (alquanto concitato)*. Mi dorrebbe di trovarmi costretto a deviare da quella linea di assoluta riserva che ho indicata in principio.

L'onorevole Ministro dice di manifestare la sua meraviglia...

Sta a me il manifestar meraviglia per vedermi interrotto, mentre non ho ancora finito di esprimere il mio concetto. Prego poi il signor Ministro di ritenere che, quando affermo una cosa, potrò essere in errore, ma che non soglio già cadere in quegli errori così grossolani che egli ha creduto di potermi rinfacciare in questo momento.

Nella relazione del 22 luglio 1874 della Camera dei Deputati, a pagina 63, si allega che la risultanza della somma dei 114 milioni emergeva dal combinare assieme le cifre indicate nelle due relazioni ministeriali, 17 gennaio e 17 marzo 1873.

Ora, io sono andato a leggere quelle relazioni, ed in quelle relazioni ho trovato delle informazioni le quali producono precisamente questa conseguenza. Si è pertanto creduto che, in un fatto di ordine assolutamente secondario, tale allegazione potesse ritenersi siccome vera ed esatta. Tanto più che l'allegazione medesima si trova confermata da testimonianze delle quali, come ho detto, è impossibile che il signor Ministro dei Lavori Pubblici contesti l'autorità, voglio dire le testimonianze degli onorevoli signori Ministri Spaventa e Minghetti.

Nel progetto che essi presentarono il 10 dicembre 1874, si leggono le confutazioni di molti argomenti accennati nella relazione del-

l'onorevole Gabelli, ma la cifra dei 114 milioni non si trova in alcun modo contraddetta.

Ma, o Signori, siano 114 o 120 milioni, la questione non è questa, ed io non la lascio spostare, e non la lascerò spostare il Senato. La questione è unicamente questa: se, essendovi una legge come quella del 26 giugno 1873, la quale aveva autorizzato la spesa di 46 milioni, 20 dei quali da iscriversi nel bilancio del 1875, 20 in quello del 1876 e 6 in quello del 1877, fosse autorizzato il Governo a spendere di più, e lo fosse perchè nella legge del 28 agosto 1870, che io conosco benissimo, si diceva che le Calabro-Sicule sarebbero costruite per conto dello Stato. Il principio che venne dichiarato da quest'ultima legge è unicamente codesto: che in allora e per allora queste ferrovie si sarebbero fatte a carico dello Stato e che per questo oggetto veniva stanziata in bilancio la somma di 90 milioni (28 agosto 1870), più i 46 milioni che vennero stanziati il 26 giugno 1873.

Anzi, giacchè piacque all'onor. Ministro di ricordare il tenore dell'art. 10 della legge dell'agosto 1870, il quale articolo si trova trascritto nella nostra relazione, si noterà come in tale articolo sia detto che, quando occorressero somme maggiori dei 90 milioni, si sarebbe fatto nell'ultimo triennio la domanda di altri fondi. Nell'ultimo triennio si fece la domanda dei 46 milioni, ed in tal guisa trovarono la loro esplicazione ed il loro esaurimento la dichiarazione e la riserva espresse nella legge dell'agosto 1870. La legge del 20 giugno 1873 integrava appunto ed esauriva il disposto della legge del 1870.

Che fosse lecito al Ministero di presentarsi al Parlamento e dire che non bastavano i 90 milioni, come non bastavano i 46, non è questa la questione. Ne discuteremo allorquando verrà in questo recinto un'altra legge da approvarsi dall'altro ramo del Parlamento. Ma, attualmente, a che cosa ci troviamo di fronte? Ad una domanda di 15 milioni, la quale, contro le prime previsioni, viene ad aumentare la somma di 20 milioni che era stata stanziata per i lavori delle Calabro-Sicule nel corso di questo anno.

Ora, l'opinione dell'Ufficio Centrale è, che siffatto stanziamento, che non era portato da alcuna legge speciale, non poteva essere au-

torizzato unicamente perchè la somma della quale si tratta fosse già stata spesa.

Che il Parlamento possa stanziare 15 milioni oltre i 46 già iscritti, questo è fuori di contestazione; ma che ora, unicamente sotto forma di ampliamento di un articolo del bilancio del 1875, si autorizzi la spesa ulteriore di 15 milioni, è quello che l'Ufficio non vi propone di respingere, ma su cui l'Ufficio ha creduto di richiamare l'attenzione del Senato, perchè effettivamente è sembrato, e sembra ancora, che se ne voglia dire, cosa meno regolare e sotto ogni rapporto meno conveniente.

È questa una censura che noi vogliamo fare al Ministero? No. Quello che noi abbiamo voluto è che non passasse senza osservazione un fatto che non ci è sembrato rigorosamente regolare; ciò che era nostro debito e conforme alla principale missione del Senato.

Non andiamo discutendo ora la questione di diritto, se vi possa o non vi possa essere ragione e facoltà nel potere esecutivo di eccedere mediante contratto le somme stanziate in bilancio; lasciamola pure in sospenso; ma certo è che, trattandosi di una somma di 15 milioni la quale viene completamente a turbare l'assetto del bilancio dello Stato, e mentre si sogliono fare delle discussioni gravi anche per somme di molto minore rilevanza, il vostro Ufficio Centrale doveva credere ed ha creduto che non si potesse, senza negligere ciò che il Senato deve soprattutto custodire, non fare almeno l'avvertenza che, se i debiti si sono assunti, se vi sono delle ragioni politiche per le quali siansi dovuti contrarre, e se debbono essere soddisfatti, il Senato non entrerà nel completo loro apprezzamento, e, sebbene veda la cosa meno regolare, tuttavia concederà i fondi.

A me dunque sembra che, ridotta la cosa alla sua vera espressione, essa possa compendiarsi in questo: che il Ministero avendo presentato un progetto coll'approvazione del quale l'altro ramo del Parlamento ha creduto che all'articolo 137 del bilancio del 1875 si potessero aggiungere 15 milioni, il vostro Ufficio Centrale, se non ha creduto di proporvi la reiezione del progetto medesimo e se vi propone anzi di aderire alla domanda che venne fatta al Senato di sancire col suo voto la deliberazione della Camera dei Deputati, ha però cre-

duto di ricordare tutte le circostanze le quali potevano avere un'influenza sul vostro voto, non fosse altro che per avvertire che non passa inosservato al Senato un fatto così grave come quello su cui si ragiona. E, per concludere, ripeto esser lontana da noi ogni idea di censura o di accusa di violazione di legge, e che solo si volle porre in evidenza, e questa sia l'ultima mia parola in questa discussione, che una maggiore regolarità avrebbe richiesto che, per questo eccesso di spesa, si fosse potuto in altra forma avere l'approvazione del potere legislativo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi compiaccio moltissimo che l'onorevole Relatore a nome dell'Ufficio Centrale abbia dichiarato che questa era un'avvertenza che non aveva carattere di censura, e di ciò sono molto lieto; ma appunto perchè a questa avvertenza ci pone il Ministero grande importanza, vedrà il Senato come si tengano da noi in grandissimo conto le sue osservazioni, e come non dobbiamo lasciarle passare senza addurre quelle ragioni che crediamo militare a favore del Ministero. E la vivacità e lo studio che abbiam posto nel rettificare quanto credevamo non esatto, è una prova del rispetto nostro alle osservazioni del Senato.

Ora però mi si permetta di dire brevissimamente due cose. La prima è, che non potevo lasciar passare assolutamente senza risposta una frase che indicava aver io un fondamento di ritenere che vengano 5 milioni o 5 e mezzo di obbligazioni.

Avrei contraddetto apertamente ciò che dissi ieri, e un Ministro delle Finanze o non deve far congetture o le deve fare basandole su fatti fondati. Io non posso promettere che siano 5, siano 4, 2 o 1 milione.

Lascierò anch'io da parte la questione giuridica, la quale però è stata risolta dalla Corte dei Conti colla registrazione dei contratti; ma cionondimeno farò osservare all'Ufficio Centrale che lo stanziamento di questi 15 milioni entra nei 136 che sono già stati votati. Il Parlamento ha votato 90 milioni, più 46, cioè 136 in complesso. Le spese fatte furono di 84 milioni a tutto il 1874 più 26 stanziati nel bilancio attuale. Ora la Camera viene ad aggiungervene 15, dunque ve ne ha 125 sopra 136.

Egli è vero che noi abbiamo domandato alla Camera ancora 32 milioni per completare questi lavori; ma all'infuori di questi 32 milioni e delle somme che potranno venir stanziare pel complemento, nella somma che è per legge stanziata già ha capienza questa somma di 15 milioni.

Dunque non c'è nel fatto una maggiore spesa. Noi non abbiamo creduto che vi fosse altro che un'anticipazione di quella somma che doveva essere stanziata nell'anno venturo. Ecco la forma e la sostanza del nostro ragionamento.

Quanto al modo improvviso, esso è vero, ma fu una necessità. Noi non potevamo, nè dovevamo credere che non si discutessero le convenzioni ferroviarie. Arrivati a questa convinzione, e non solo di moto nostro ma per esortazione e accordo della Commissione stessa, si pensò che non si potevano lasciare in sospeso tutti i lavori già incominciati. Sarebbe stato un grave fatto invero quello di lasciare i lavori delle Calabro-Sicule in sospeso al 30 giugno; tanto più, ripeto, inquantochè essendosi spesi soli 110 milioni ne restano ancora 26, sui quali i 15 che veniamo adesso a discutere trovano largo campo, e ve ne restano ancora.

Ecco le spiegazioni che ho creduto di dare e che spero appagheranno il Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola...

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Il Ministero avrà avvertito che l'Ufficio Centrale fu unanime nel deliberare per l'approvazione del secondo articolo del progetto di legge; ma la stessa unanimità non ottenne l'art. 1.

Non vorrei entrare in una discussione che trattenesse troppo a lungo il Senato per esporre i motivi del mio dissenso, perchè io appartengo alla minoranza dissenziente. Ma vorrei conservare piena la libertà del mio voto; libertà di voto che non è perfettamente concessa a chi crede indispensabile di votare l'articolo 2 e di respingere il primo.

Sono due materie affatto distinte, che non hanno niente di comune. Sono due disposizioni affatto separate; dovrebbero costituire i soggetti di due leggi diverse.

Io domanderei questa separazione, perchè

ho prestata la massima attenzione alle spiegazioni date dall'onorevole Presidente del Consiglio, circa la convenienza di adottare il primo articolo, ma non ne sono persuaso. Non ne sono persuaso perchè, quando pende davanti alla Camera elettiva la questione sulle convenzioni da farsi colla società delle ferrovie Romane, non si debbe introdurre nessuna novità che possa pregiudicare le ulteriori deliberazioni del Parlamento intorno a quelle convenzioni.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a non volere allontanarsi dall'aula dovendosi votare la legge che stiamo discutendo.

Senatore SINEO. Io credo che la proposta contenuta nell'articolo primo, se fosse accettata, modificherebbe immediatamente i nostri rapporti con quella società.

Io già non ho paura di quell'idea del fallimento che sembra avere dominata la risoluzione del Ministero. Io non credo che, perchè una società fa cattivi affari, ciò debba influire sul credito della nazione. In tutti i paesi vi sono delle società bene amministrate, altre no. Le società che fanno cattivi affari debbono attribuire a se stesse le conseguenze fatali che siano per risentire.

Io non credo per niente che il credito della nazione sia minacciato, qualunque sia la sorte che possa essere riservata alla società delle ferrovie Romane, ed aspetto tranquillamente le deliberazioni della Camera dei Deputati che fu la prima ad essere interrogata sul merito delle convenzioni prementovate. Vedremo poi ciò che il Senato dovrà deliberare.

Per questo motivo propongo che si divida in due l'attuale progetto di legge, affinchè si possa venire sopra ciascuno di essi ad una votazione perfettamente libera.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sineo di mandare la sua proposta alla presidenza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole Sineo paragona una società di strade ferrate a qualunque altra società industriale che si forma per oggetto di speculazione; ma vi è una grande differenza, perchè qui si tratta di un servizio pubblico.

Se questa sera non si potesse colla ferrovia partire, l'onorevole Sineo ne sarebbe al certo conturbato (*ilarità*). Bisogna pensare che in

fondo, quando una società ferroviaria fallisce, il Governo se ne deve impossessare lui, amministrarla, e condurla in proprio.

Ma lasciando a parte la questione, che un giorno discuteremo, se meglio convenga che le ferrovie siano in mano di società private, oppure del Governo, io credo che la legge attuale non modifica per nulla i nostri rapporti, e non implica nemmeno la necessità del riscatto.

Il Governo che è creditore di 46 milioni di buoni del tesoro, diventerebbe per tal modo possessore di obbligazioni ipotecate sulla medesima.

Rannodata così la operazione, l'onore. Sineo potrebbe approvarla con tutta tranquillità di coscienza, riservandosi di votare contro al riscatto; sempre però pensando che se una società di ferrovie fallisce, il Governo necessariamente se ne deve preoccupare.

Vi è un'ultima osservazione, di merito, ed è che non vi è attinenza fra i due articoli della legge in discussione.

Questo non è esatto; l'attinenza vi ha realmente ed è nata da ciò che, come spiegai ieri, nel progetto davanti alla Camera erano riassunti questi vari punti, e all'ultima ora si tralasciò quello che non parve indispensabile per provvedere intanto al servizio. Quella chiusa lì non è logica, non è razionale, come l'onorevole Senatore Sineo osservò, ma se non vi è il nesso logico vi è però una necessità, dirò, amministrativa; perchè che cosa farebbe l'onorevole Sineo dividendo questi due progetti? Renderebbe necessaria la convocazione dell'altro ramo del Parlamento, e la discussione delle due leggi distinte. E d'altra parte non bisogna dimenticare che il 30 di giugno batte alla porta, e che i fondi che sono stanziati per le Calabro-Sicule sarebbero venuti meno a quell'epoca come abbiamo avuto l'onore di esporre più volte davanti alla Camera ed anche al Senato, e spero quindi che per queste considerazioni di convenienza economica l'onorevole Senatore Sineo passi sopra a quel distacco che in apparenza esiste fra l'articolo primo e il secondo di questo progetto di legge.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sineo ha la parola.

Senatore SINEO. Le considerazioni in ultimo luogo accennate dall'onorevole Presidente del Consiglio, in ciò che concerne la costruzione delle Calabro-Sicule, hanno per me un gran peso; ma l'impressione ne è attenuata da questa osservazione, che una volta che il Senato avesse votato, in una legge separata, il concetto dell'articolo secondo, non c'è probabilità che questo concetto, che ebbe già nell'altra Camera favorevole accoglienza, venga modificato dopo che il Senato l'abbia approvato. A me pare che vi sarebbe una certezza morale che quest'articolo passasse in legge senza che al Ministero abbiano ad avvenirne imbarazzi o difficoltà. Ad ogni modo non vorrei io essere la cagione di tali imbarazzi e difficoltà; perciò ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri la parola, la discussione generale è chiusa.

• Si rileggono gli articoli:

Art. 1.

Da ora e fino a tutto ottobre 1875 è data facoltà al ministro delle finanze di applicare alle obbligazioni comuni della società delle ferrovie romane le disposizioni della legge 8 marzo 1874, n. 1834, serie seconda, con che però le obbligazioni siano consegnate con tutti i cuponi scaduti e non soddisfatti e il godimento della rendita da darsi in cambio decorra soltanto dal 1. gennaio 1875.

È aperta la discussione su quest'articolo; se nessuno chiede parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

È autorizzato l'aumento di 15 milioni alla somma inserita al capitolo 137 del bilancio dei lavori pubblici pel 1875.

(Approvato.)

Anche la votazione di questo progetto di legge si farà a squittinio segreto cogli altri.

Ora, si procede allo spoglio delle votazioni fatte.

L'ordine del giorno per la seduta che si terrà domani alle ore due, se non vi sono opposizioni, essendo giorno di domenica, è il seguente:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia;

Maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma;

Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875;

Autorizzazione al Governo di anticipare lire cinque milioni in buoni del Tesoro alla società di navigazione a vapore *La Trinacria*;

Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al demanio;

Provvedimenti ferroviari d'urgenza.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere;

Convenzione per la costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato, per Romano e Chiari;

Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ciampino a Nemi;

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara;

Provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza;

Inchiesta sulla Sicilia.

Il risultato della votazione sui progetti di legge già discussi è il seguente:

Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria:

Votanti	92
Favorevoli	85
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Approvazione della convenzione tra le Finanze ed il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali e pel compimento della costruzione d'un carcere giudiziario a sistema cellulare:

Votanti	90
Favorevoli	86
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1871:

Votanti	92
Favorevoli	89
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Affrancamento dei diritti di uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili:

Votanti	93
Favorevoli	85
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Tassa sopra alcune qualità di tabacchi:

Votanti	92
Favorevoli	83
Contrari	9


(Il Senato approva.)

Maggiori spese a compimento di lavori in corso nell'arsenale militare marittimo di Spezia:

Votanti	92
Favorevoli	86
Contrari	6

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 7).



LXXXIII.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Omaggi — Congedi — votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia; Maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma; Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875; Autorizzazione al Governo di anticipare lire cinque milioni in Buoni del Tesoro alla società di navigazione a vapore La Trinacria; Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio; Provvedimenti ferroviari d'urgenza — Discussione del progetto di legge per opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere — Dichiarazioni del Senatore Alfieri, cui rispondono il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed il Senatore Tabarrini dell'Ufficio Centrale — Considerazioni del Senatore Gadda, e dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Replica del Senatore Alfieri, e spiegazioni del Senatore Beretta e del Ministro dei Lavori Pubblici — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli di questo progetto di legge — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Convenzione per la costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari; Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ciampino e Nemi — Discussione del progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara — Dichiarazione del Senatore Bella — Parole del Senatore Beretta, Relatore — Parole del Senatore Pepoli G. e spiegazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei diversi articoli di questo progetto di legge — Discussione del progetto di legge: Inchiesta sulla Sicilia — Discorso del Senatore Cannizzaro in favore, e osservazioni del Senatore Sineo contro il progetto — Chiusura della discussione generale — Risposte del Presidente del Consiglio e del Senatore Borsani, Relatore, al Senatore Sineo — Replica del Senatore Sineo — Approvazione per articoli del progetto — Mozione di tener seduta domani a mezzodì, approvata — Risultato della votazione sui progetti di legge discussi nella tornata antecedente.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, il Ministro dell'Interno ed il Ministro dei Lavori Pubblici; più tardi intervengono i Ministri della Pubblica Istruzione, della Guerra, di Grazia e Giustizia e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Guerra, del primo volume della *Storia della campagna del 1866 in Italia*.

Il Senatore Della Valle a nome del Comitato promotore, di 100 esemplari del *disegno di una lapide con iscrizione da esporsi in Torino per onorare la memoria del cav. Luigi Ees Ambrois*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, dei fascicoli dei mesi di marzo e aprile 1874 del *Bollettino Industriale del Regno*.

Il Senatore Bella, dei *Cenni monografici sulle bonificazioni Ferraresi, e di due esemplari delle tre vedute fotografiche di quei lavori*.

Il Ministro delle Finanze, di 100 esemplari di ciascuna delle *Relazioni del Segretariato Generale delle Finanze 1873-74 e dell'officina carte-valori 1874*.

Il cav. Raffaele Lanciano ex-Deputato, di due sue opere intitolate: *L'universo, l'astro e l'individuo*, e *Saggio di scienza prima*.

Domandano un congedo di 15 giorni per motivi di salute i signori Senatori Acquaviva e Colonna, che viene loro accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a squittinio segreto di 6 progetti di legge già discussi ed approvati per alzata e seduta nelle tornate precedenti.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

Discussione del progetto di legge sulle Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del suddetto progetto di legge.

(V. *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Disposto a negare il mio voto a questa legge, ho chiesto di parlare per esporre i motivi di cotesto mio diniego. Essi dipendono da considerazioni tecniche, finanziarie e di opportunità.

Rispetto alle prime dirò che non mi persuade in materia di opere pubbliche, per una impresa di cui forse non si potrebbe immaginare la più importante in tutto il Regno, non mi persuade la presentazione di una legge di massima. Una legge di cotesta fatta dovrebbe riferirsi ad un progetto concreto, ben determinato, corredato

di tutte le informazioni e dimostrazioni tecniche.

A decretare un'opera ingentissima che richiede una spesa tanto rilevante, non è il caso di farsi spingere da sentimenti di patriottismo, pei quali riconosco che non si potrebbe seguire esempli più insigni di quello dell'illustre iniziatore di questa proposta nell'altro ramo del Parlamento.

Qui si vuole la maggiore ponderazione, il riscontro degli uomini speciali i più competenti, i calcoli più rigorosi, e le riflessioni più mature.

Accennerò in secondo luogo alle ragioni della finanza. Avendo per profondo convincimento approvato il programma delle rigorose economie, dichiarato dal Governo, e desideroso di vedere le stesse massime osservate dalle aziende provinciali e comunali, non mi so capacitare che ci si voglia ora incamminare per una via opposta. Mentre altera il proprio programma finanziario il governo impone alla provincia, ed al municipio di Roma, un concorso che può riuscire gravosissimo nelle condizioni nelle quali sappiamo che essi si trovano. Nè appare poco singolare che mentre la legge determinerebbe il concorso dello Stato, essa non rechi nulla di determinato e di fisso in quanto ai modi nei quali provincia e comune provvederanno alla partecipazione loro.

Cresce la meraviglia e si fanno i dubbi più gravi se poniamo la deliberazione che ci è proposta a riscontro di una delle previsioni dell'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio nella abbagliante esposizione finanziaria di ieri l'altro.

Cotesta previsione, che potrebbe dirsi lieta per rispetto al tesoro dello Stato, se questo potesse fare astrazione dall'interesse degli enti minori che in esso si contengono; cotesta previsione portava un vantaggio di 10 o più milioni per l'erario dalla scadenza, salvo errore a tutto il 1875 degli appalti del dazio consumo. Ma questo vantaggio sarà tutto a scapito di molti dei comuni più cospicui, singolarmente di Roma.

Con una prospettiva di tal fatta come dunque conciliare l'incoraggiamento, la spinta, anzi dirò l'obbligo, che questa legge reca al Municipio di Roma?

Io non voglio considerare come definitive ed

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

irrevocabili delle previsioni, se non tette, per lo meno molto oscure.

Voglio sperare che una sessione più feconda da quella che sta per finire faccia un avvenire più prospero alle finanze dello Stato, e migliorino quelle della provincia e della città di Roma. Ma aspettiamo che queste speranze non siano più dei meri desiderii; aspettiamo che i preventivi dello Stato come quelli del Municipio offrano un aspetto più rassicurante per intraprendere lavori colossali, innanzi ai quali tutti sanno che sono venute meno le forze di ben altri potentati che non sia il presente. Regno d'Italia.

Terminerò coll'allegare le ragioni di opportunità.

Nessuno vorrà negare che il migliorare le condizioni economiche, igieniche della Capitale del Regno sia questione di interesse generale d'Italia, sia questione, non temo di dirlo, altamente politica.

Io non mi sento certamente competente a decidere da me le questioni che importano all'avvenire economico ed igienico della Capitale. Quindi me ne rimetto ai pareri di altri, e veggo che sono diversissimi.

Le persone assai autorevoli nella scienza, e nelle cose di Governo, persone che hanno posto con passione lo studio il più accurato nell'indagare quanto potesse maggiormente contribuire al miglioramento economico ed igienico di Roma, non sono tutti d'accordo intorno alla precedenza da darsi ai lavori del Tevere.

Taluni con grande autorità raccomandano di dedicare i sacrifici che Stato e Municipio fossero disposti a fare per esempio ad accrescere e rinsanare gli alloggi.

Le considerazioni che son venute svolgendo, mi impediscono di approvare questo progetto di legge. Senza presumere di far colle mie parole mutare di parere altri miei colleghi che fossero mossi da altri criterii, ho creduto bene in argomento così rilevante; di dichiarare i motivi del mio voto negativo, anzichè lasciarlo cadere muto nell'urna.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente io credo che non si possa negare che il preservar Roma dalle inondazioni debba portare un vantaggio igienico ed economico alla città. È anzi strano

il pensiero che si possa lungamente concepire una capitale moderna soggetta a delle inondazioni periodiche, alcune delle quali gravissime.

Però l'onorevole preopinante ha detto che volendo pure giovare all'interesse igienico ed economico della città vi sarebbero altri modi più utili ai quali rivolgere questo concorso dello Stato. Io, a dire il vero, li ignoro, forse vi saranno, ma non sono a mia conoscenza. Mi piace ricordare che quando il Governo italiano ha portato la capitale a Roma, il primo pensiero che ha avuto, la prima cosa che ha fatto è stata quella di rivolgere i suoi studi all'argomento che oggi è sottoposto alle deliberazioni del Senato. Una Commissione creata il 28 dicembre 1870, vale a dire 3 mesi appena dopo l'ingresso delle nostre truppe in Roma ebbe l'incarico di rivolgere i suoi studi sopra tale argomento. Frutto di questi lavori e di questi studi furono molti progetti e molte tavole di cui la Commissione, se non erro, ha avuto comunicazione. Cosicché non si può dire che in questa materia studi non ne siano stati fatti.

Mancano solo quelli esecutivi, mancano ai cani studi parziali per poter preferire una linea piuttosto che un'altra. Laonde mi pare che essendo la cosa per sé utile economicamente e giuridicamente ed avendovi il Governo italiano posto mente fino dal suo primo venire in Roma è quasi direi preso un impegno morale verso la città, il Ministero oggi sostenendo questo progetto non fa che adempiere quanto il Ministero precedente, quasi direi spinto dalla pubblica ed unanime voce, aveva ideato al suo primo venire in questa città.

Resta la seconda parte, che è la parte finanziaria. E veramente se credessi che questo disegno di legge dovesse perturbare l'andamento delle nostre finanze, io non gli avrei porto certamente aiuto. Ma io credo e spero che l'onorevole preopinante avrà attentamente considerato l'articolo 6 di questo progetto di legge.

In esso vien detto: « che l'annualità, di che all'articolo 4, non verrà iscritta nel bilancio dello Stato; se prima non sia determinata per legge la nuova entrata colla quale provvedervi. »

Adunque quest'opera non può, non deve per-

turbare l'andamento del nostro bilancio; essa dovrà essere supplita da una nuova entrata, la quale non verrà né per naturale sviluppo del bilancio, ma deve essere decisa dal Parlamento stesso.

Vero è che nell'altro ramo del Parlamento fu anche indicata la possibilità d'introdurre speciali economie nel bilancio per controbilanciare questa spesa, la quale già non verrebbe che in un certo lasso di tempo, e rappresenterebbe gli interessi e l'ammortizzazione di un capitale, che non può mai in nessun caso oltrepassare i 30 milioni.

Si parlò anche di trovare speciali economie del bilancio. Io però, senza ripudiare in modo assoluto questa forma; ebbi ad accennare all'altro ramo del Parlamento, e ripeto a questo, che fino a che non mi sia dimostrata positivamente quale speciale economia deve controbilanciare questa spesa, debbo tener fermo a presentarle un provvedimento, non di Tesoro, ma un provvedimento di bilancio, il quale faccia fronte alla spesa medesima. Sarà un sacrificio certamente che s'imporrà la nazione, ma un sacrificio che s'imporrà per mostrare come essa partecipi alla vita di questa capitale, la quale versa in condizioni veramente difficili, più difficili assai di quelle in cui si trovano le altre capitali moderne, per le condizioni della terra e del clima; e quindi merita di essere dalla nazione stessa aiutata a mettersi al livello di tutte le altre capitali.

Nè mi spaventa quanto ha detto l'onorevole preopinante circa gli oneri maggiori che graveranno il comune di Roma, perchè credo che le sue risorse cresceranno notabilmente.

Il comune di Roma come tutti i Comuni del Regno, è soggetto a dover fare delle spese per condizioni interne sue proprie, e non può pretendere che il Governo faccia ad esso condizioni diverse da quelle che fa agli altri Municipi.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. A conferma delle cose dette dal sig. Presidente del Consiglio ed a giustificazione dell'Ufficio Centrale, credo di dovere aggiungere che l'Ufficio Centrale ebbe a sua disposizione tutti gli studii fatti per questa grande opera del Tevere, e desunse dai me-

desimi la distinzione delle opere per la sistemazione del fiume nell'interno della città, sulle quali c'è ben poca discrepanza di opinioni, da quelle relative al canale scaricatore soggette a gravi controversie. Perciò l'Ufficio Centrale fece le sue riserve per questa parte della impresa, ed ha insistito sulla necessità di studii ulteriori, che dovranno farsi anche per ciò che riguarda la questione igienica, della quale per ora non è stato trattato che in modo secondario.

Questo ho creduto dire a giustificazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Mi permetto di aggiungere qualche cosa alle parole dette dall'onorevole Alfieri, e ricorderò che il Governo oltre ad avere con un decreto del gennaio 1871 nominato una Commissione composta de' più distinti idraulici, chiamandoli in Roma per studiare la sistemazione del Tevere non ha dimenticato l'altra questione dell'Agro Romano, che, come egli diceva benissimo, è forse la principale per migliorare le condizioni di Roma. Ma la questione del Tevere se si riferisce in gran parte alla questione igienica, è nella massima parte questione di decoro e di civiltà, non potendosi lasciare la capitale del nuovo regno soggetta a periodiche inondazioni.

Al miglioramento delle condizioni sanitarie influisce principalmente l'altra opera a compiersi, quella del bonificamento dell'Agro Romano.

Il Governo di Sua Maestà con decreto dello stesso giorno nominava nel gennaio 1871 un'altra Commissione che ha studiato il bonificamento dell'Agro Romano.

Questa Commissione ha fatto degli studii che il Ministero di Agricoltura e Commercio ha diramato per le stampe, e che hanno ottenuto un plauso generale. Ora credo che il Governo abbia in pronto un progetto di legge relativo a questa grande opera del bonificamento, e questo progetto è il frutto di tutti i profondi studii di quegli illustri uomini competenti che facevano parte di quella Commissione.

La questione del Tevere adunque non è una questione principalmente igienica; ha un lato igienico, ma come ben dissero altri che parlarono di quest'argomento, è questione che ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

guarda: più specialmente le condizioni materiali della capitale. Ed io applaudo alle parole dette dall'onorevole Senatore Alfieri, colle quali spinge il Governo a fare tutto quello che può nel giusto limite di giustizia, secondo le forze finanziarie dello Stato, per trarre il paese fuori da una situazione che non è normale; poichè, lo ripeto, non può essere tollerato che un paese civile come Roma, che è la capitale del Regno vada soggetta ad un continuo pericolo di inondazioni.

La mancanza ed il caro delle abitazioni, di cui ha parlato l'onorevole Alfieri, è pure un argomento grave, ma non esclude che intanto si possa provvedere alla sistemazione del Tevere. Con questo noi facciamo un gran passo verso quel migliore avvenire a cui aspiriamo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Senatore Gadda coll'intento di appoggiare il progetto dei lavori del Tevere ha accennato ad un'altra questione egualmente importante, se non più importante, la questione dell'Agro Romano. Ha detto che il Governo, mentre si preoccupava di preservare Roma dalle inondazioni del Tevere, nominava ancora una Commissione su quale avesse a studiare le condizioni igieniche del territorio circostante a questa città, e che frutto degli studi di questa Commissione era un progetto già bello e compiuto che il Governo avrebbe da eseguire. Ora io non entrerò nel merito di questo argomento; già ebbi, nell'altro ramo del Parlamento, occasione di spiegare gli intendimenti miei e quelli del Governo intorno allo stesso; ma m'importa di dichiarare che il Governo non ha un progetto fissato, stabilito, intorno alla maniera come risanare l'Agro Romano. Vi è sì un progetto della Commissione a cui ha accennato l'onorevole Gadda, ma circa il valore di questo progetto il Governo ha concepito moltissimi dubbi e non si risolverebbe senz'altro a proporne l'attuazione se prima non precedessero altri studi per assicurare la bontà e l'efficacia del progetto medesimo.

L'onorevole Gadda poi non può ignorare la spesa grande che il progetto di risanamento dell'Agro Romano importerebbe, nè credo che voglia incoraggiare il Governo oggi, mentre

propone l'esecuzione dei lavori del Tevere, di proporre ancora l'esecuzione dei lavori necessari per il risanamento dell'Agro Romano...

Senatore GADDA. Domando la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... Una cosa alla volta. I lavori del Tevere importano una spesa non piccola; ciò che ci sarà da fare per l'Agro Romano lo vedremo poi. Quando avremo acquistato maggiori forze finanziarie si penserà ancora all'Agro Romano, ma in questo momento io non potrei, per conto mio, accettare l'eccitamento indiretto che si potrebbe scorgere nelle parole dell'onorevole Gadda, cioè di presentare al Parlamento il progetto relativo all'Agro Romano.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io voglio dichiarare che non ho creduto, nè era mia intenzione, di eccitare il Governo a presentare un progetto di legge; non ho voluto che completare le mie parole su questa grande questione, accennare cioè come il Governo avesse già pensato seriamente a questo, perchè ricordo benissimo le gravi spese che sono costati quei lavori i quali hanno avuto il plauso di molti.

Quel progetto non avrà corrisposto alle idee del Ministro e del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; questo a me non consta, ed io capiva bene che sarebbe stato affatto inopportuno il momento di volere impegnare il Governo a presentare quel progetto di legge; io volli soltanto, piuttosto che rispondere, aggiungere una parola alle cose dette, mi pare con molta opportunità, dall'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Al Senato non può dispiacere ch'io abbia provocato le risposte date alle mie osservazioni intorno a questo progetto di legge. Ma devo con rincrescimento dichiarare che non ne sono rimasto abbastanza persuaso.

Io confronto il progetto di legge per i lavori del Tevere, con quanto avvenne per decretare una delle più grandi opere che siensi compiute in Italia.

Quando si deliberò il traforo delle Alpi, furono accordati i fondi dal Parlamento subalpino, non sopra un progetto di massima, ma per l'esecuzione di un determinato disegno, già

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

stato lungamente discusso dagli uomini tecnici, e che ebbe ancora il riscontro di una discussione nel Parlamento subalpino stesso.

Io vorrei che lo stesso metodo fosse seguito per la deliberazione che ora ci è chiesta. A noi invece si chiede di discutere la spesa, il concorso dello Stato, della provincia, del Comune di Roma. Ma i caratteri precisi, il piano definitivo, la parte, in una parola, scientifica e tecnica di questa impresa, non è stabilita e ci lascia nella incertezza.

Non posso del pari ricredermi dalle obiezioni che ho avanzate sotto l'aspetto finanziario. Mi duole di vedere che la formola, alla quale io ho applaudito, di « Nuovi proventi per nuove spese » vada soggetta ad una interpretazione, permettete la parola, così *latitudinaria*.

Io capisco che quando una spesa è dimostrata urgente, quando è dimostrata più urgente di tutte le altre, si domandi al paese un sacrificio speciale in aggiunta di quelli che già si sono fatti. Il paese, persuaso di fare opera sommamente utile, facilmente si risolverà per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti a sopportare quell'aggiunta di sacrifici. Questa è, per me, la vera rigorosa interpretazione che bisognerebbe dare alla massima: « A nuove spese, nuovi proventi. » Ma quando dei proventi, che dovrebbero essere destinati a colmare il disavanzo, io vedo farne uso, con mezzi piuttosto di tesoreria che di finanza, per nuove spese, come è accaduto per far fronte alle opere di difesa dello Stato, allora io non sono più soddisfatto dell'interpretazione che si dà alla ridetta massima.

Quando non vi è un'urgenza grandissima, quando voi non potete, come in questa circostanza, determinare il modo col quale questi denari saranno spesi, ma è indicato solo lo scopo finale che si vuole raggiungere, allora non si ha motivo sufficiente di chiedere al paese nuovi sacrifici.

Dunque sotto questi due aspetti mi duole di non potere accettare le risposte date dagli onorevoli signori Ministri.

In quanto poi alle spiegazioni fornite con tanta competenza dal nostro onorevole collega Senatore Gadda, mi permetta di dirgli ch'è se egli mette in paragone di un progetto di legge che probabilmente, malgrado il mio voto contrario, sarà tra poco votato, quello che è sem-

plicemente ancora allo stato di studio di una Commissione, io lo trovo di facile contentatura. Dubito che tanto la cittadinanza di Roma quanto quelle persone competentissime cui ho già fatto allusione come quelle che si occuparono in modo particolare dei miglioramenti alle condizioni economiche ed igieniche della Capitale, possano tenersi paghe dal sapere che fu fin dal 1871 nominata una Commissione per studiare le bonifiche dell'Agro Romano e la questione di nuovi quartieri nella Città.

Del resto, a coloro che si fossero fatte delle illusioni, l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici con una lealtà della quale io non posso che altamente lodarlo, ha dato or ora un avvertimento altrettanto savio quanto opportuno.

Ciò detto gli onorevoli signori Ministri comprenderanno, senza voler togliere valore ad una parte delle osservazioni che hanno contrapposto alle mie, che io non mi sento rimosso dal mio proposito di respingere la legge.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. L'onorevole preopinante si oppone al progetto di legge per due ragioni nelle quali insiste.

L'una accenna a non esservi progetto concreto per il lavoro che si tratta di eseguire in forza di questa legge. In merito però già aveva dichiarato l'onorevole Senatore Tabarrini, membro dell'Ufficio Centrale, che questo progetto vi è. È un complesso di studi che si può dire quasi perfetto, e col progetto d'oggi non si fa altro che votare una somma di 50 mila lire per completare gli studi medesimi, su alcune proposte accessorie; per cui spero non vorrà per questa ragione persistere l'onorevole preopinante, e confido che non vorrà il Senato seguirlo nel non votare questa legge, rassicurato che l'impegno che si assume con questa legge non è, quanto agli studi, che quello di spendere 50 mila lire per completare gli studi stessi, assai meditati; e se il Senato desiderasse di vederli si potrebbero anche far recare nell'Aula.

La seconda ragione per cui egli si oppone si è di non essere persuaso che sia importante, che sia urgente quest'opera. A me pare inutile l'estendersi nel dimostrare l'insussistenza di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

questo suo argomento. La necessità, l'urgenza della sistemazione del Tevere è reclamata fino dal primo insediarsi nella nuova capitale, e tenne sempre preoccupato il paese. Nessuno mai ha messo in dubbio questa necessità e quest'urgenza; la principale difficoltà che si frapponesse finora non era altro che quella di determinare la quota di contributo in cui dovesse concorrere lo Stato colla Provincia e il Comune. Ora, con questa legge si viene finalmente a prescrivere che lo Stato assumerà la metà della spesa, l'altra metà sarà repartita fra la Provincia e il Comune, e la spesa non dovrà eccedere 60 milioni.

Questa legge quindi non fa che stabilire delle massime; non porta un impegno assoluto della spesa in oggi perchè poi all'articolo sesto, come diceva l'onorevole Presidente del Consiglio, è stabilito che si dovrà proporre un'altra legge speciale di una speciale entrata per far fronte a questa spesa; dunque quando verrà dopo concretato anche questo studio e verrà presentato al Parlamento il progetto completo dell'operazione da farsi concordato sul progetto della relativa entrata, allora potrà ancora il Senato prendere la sua decisione con tutta quella sagacia, con tutto quel senno di cui è dotato.

Io quindi a nome dell'Ufficio Centrale non posso che pregare il Senato a voler dare il suo voto a questo progetto di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Alle spiegazioni date dall'onorevole membro dell'Ufficio Centrale, io voglio aggiungerne qualche altra, che spero persuaderà l'onorevole Alfieri che in questo argomento il Governo procedette molto più saviamente di quello che non apparirebbe dalle sue osservazioni.

L'obbiezione che fa l'onorevole Alfieri è che manca un piano determinato esecutivo delle opere che si vogliono fare. Ora è bene che il Senato ricordi l'origine di questo progetto di legge e le fasi che ha subito.

L'onorevole proponente di questo progetto di legge nell'altro Ramo del Parlamento chiedeva l'approvazione di un'opera determinata che consisteva nella sistemazione urbana del

Tevere e nella costruzione di un canale scaricatore.

Della sistemazione urbana del Tevere abbiamo un progetto non solo di massima, ma esecutivo. Quello di massima è stato approvato da una Commissione costituita dal Governo degli uomini più competenti nella materia. Il progetto esecutivo non è stato ancora intieramente sottoposto alle deliberazioni del Consiglio superiore; ma per la parte principale, che è quella della costruzione di muri di sponda è stato già esaminato e approvato.

Da un progetto, quale ho detto, è nato quello che ora il Senato sta esaminando. Nel progetto primitivo era come ammessa la necessità di un canale scaricatore, ritenendosi che non basti la sistemazione interna del Tevere per preservare Roma dalle piene. È una questione nella quale uomini competentissimi non sono anche arrivati a mettersi d'accordo. Vi è al contrario chi suppone che la sistemazione interna, come è progettata, abbasserebbe di tanto il pelo della piena del 1870, che elevando i muri di sponda a una certa altezza si preserverebbe Roma così da una piena simile a quella del 1870, come dalle piene maggiori. Ma chi pensa che l'effetto delle opere che si faranno, sul pelo della massima piena, non sarà tale da essere sicuri o da una piena simile a quella del 1870, o da piene maggiori, crede che, oltre alla sistemazione interna, faccia di bisogno di qualche opera esterna, affinché una parte delle acque del fiume sia divertita da Roma; senza di che non si raggiungerebbe lo scopo.

In questo dubbio io credo che l'altro ramo del Parlamento ha adoperato saviamente lasciando indeterminato il modo con cui l'opera dovrà essere eseguita, perchè se bastasse la sistemazione interna è evidente, che la spesa dello scaricatore, che non sarà piccola, diventerebbe inutile; e se la sistemazione interna non bastasse, e quindi fosse necessario di fare lo scaricatore, e questo non si facesse, la spesa grandissima che faremo per la sistemazione interna diventerebbe anche essa inutile.

Per queste ragioni io credo che l'altro ramo del Parlamento bene si avvisò di modificare il progetto originario, come era venuto dal suo illustre proponente, lasciando a ulteriori studi il decidere su questa parte.

L'onorevole Senatore Alfieri però, oltre ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

una obbiezione tecnica fatta contro il progetto di legge, ed alle obbiezioni finanziarie alle quali io non rispondo, ne ha fatto un'altra di un genere tecnico-economico, a cui non posso a meno di replicare qualche parola.

Egli dice, vi sono uomini competentissimi i quali dubitano, che le opere del Tevere siano quelle che più gioverebbero oggi alla città di Roma; vi sono altre maniere come giovare a questa città, se il Governo vuole porgerle la mano per migliorare le condizioni sue, e quelle della sua cittadinanza.

Io intendo a che allude l'onorevole Senatore Alfieri, ma credo che la sua idea sia erronea.

Per me fra il giovare a Roma difendendola dalle inondazioni del Tevere, e quindi rinnovando la parte più popolosa della città, la parte più vecchia, od aiutarla a far nuove costruzioni nella parte alta, ci trovo questa differenza; che, facendo le opere del Tevere, si giova all'universalità della popolazione di Roma, la quale, senza di queste opere, rimarrà per lungo tempo ancora in quelle condizioni che tutti conosciamo, e delle quali certamente nessuno si compiace, per non dire una parola più severa; mentre per contro, aiutando le nuove costruzioni nella parte alta si giova ad una classe di cittadini, che nella propria agiatezza ha i mezzi di fuggire i pericoli della malaria e di preservarsi da tutti gli altri mali di questo clima.

Per ciò tra l'una maniera di giovare a Roma, e l'altra, io per me, sto a quella che giova al maggior numero e quindi sono per le opere che si propongono di fare per la sistemazione interna del Tevere.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri Senatori la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Tutte le opere necessarie a preservare la città di Roma dalle massime inondazioni del Tevere sono dichiarate di pubblica utilità.

È aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

E stanziata nel bilancio del Ministero dei

Lavori Pubblici la somma di lire 50 mila per completare gli studi tecnici necessari a conseguire lo scopo, di cui all'articolo 1, tenuto conto che la spesa complessiva per le opere predette non possa oltrepassare in nessun caso la somma di 60 milioni. I relativi progetti di arte dovranno ottenere l'approvazione del Governo, previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(Approvato.)

Art. 3.

Devranno contribuire alla spesa i proprietari dei beni difesi colle predette opere dalle inondazioni, come pure i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere stesse che vengano a conseguire un maggior valore per la loro esecuzione.

Una legge speciale determinerà l'entità e il riparto del contributo, il modo e il tempo entro il quale i contribuenti dovranno effettuare il pagamento.

(Approvato.)

Art. 4.

La spesa contemplata nell'articolo 2 sarà sostenuta per metà dallo Stato, e pel rimanente sotto deduzione del contributo di cui all'articolo precedente, che sarà riscosso dal comune e dalla provincia a diminuzione del loro onere, sarà sopportata per tre quarti dal comune e per un quarto dalla provincia di Roma, e dovrà essere stanziata nei rispettivi bilanci a misura dell'avanzamento dei lavori.

La spesa dello Stato in nessun caso potrà eccedere la somma capitale di 30 milioni, da fornirsi sotto forma di annualità corrispondenti al servizio degli interessi e della quota di ammortamento della somma capitale medesima.

(Approvato.)

Art. 5.

Le opere saranno eseguite per cura dell'amministrazione dello Stato, giusta le norme prescritte dalle leggi generali vigenti.

(Approvato.)

Art. 6.

L'annualità, di che all'articolo 4, non verrà

iscritta nel bilancio dello Stato, se prima non sia determinata per legge la nuova entrata colla quale provvedervi.

(Approvato.)

Art. 7.

Una Commissione di vigilanza, della quale faranno parte tre membri nominati dal Governo, due dal municipio ed uno dalla provincia, veglierà all'andamento dei lavori.

Un regolamento, da approvarsi con decreto reale, determinerà le attribuzioni della Commissione predetta, e provvederà in ogni parte alla esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Si procederà in seguito allo scrutinio segreto su questo progetto di legge.

Discussione di altri progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto circa la Convenzione pella costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari.

Si dà lettura del progetto e della convenzione e capitolato che vi sono annessi.

Articolo unico.

È approvata la convenzione sottoscritta addì 11 giugno 1875 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e la Società ferroviaria dell'Alta Italia per la costruzione e l'esercizio di un tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari, in sostituzione dell'altro da Treviglio a Coccaglio previsto dalle anteriori convenzioni approvate colla legge 8 luglio 1860 e 14 maggio 1865.

Convenzione per la costruzione e l'esercizio di un tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari.

Essendosi verificata la condizione prevista dall'articolo 16 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, in forza della quale il Governo poteva obbligare la società delle ferrovie dell'Alta Italia a costruire ed esercitare una linea diretta fra le stazioni di Treviglio e Coccaglio, il Regio Governo invitava la

società medesima a presentare il relativo progetto di esecuzione.

Le prime operazioni intraprese all'uopo sul terreno fecero però riconoscere che con una linea diretta fra le suindicate stazioni non si sarebbe ottenuto pienamente l'intento cui mirava la sua concessione, quello cioè di abbreviare, per quanto fosse possibile, la lunghezza del transito sulla linea principale Milano-Venezia, mentre un tale scopo avrebbe potuto essere raggiunto tracciando quella linea più al basso in direzione di Romano e Chiari, con che si sarebbe altresì provveduto assai meglio ai bisogni dei molti centri di popolazione sparsi in quel territorio

Siccome però questa soluzione non troverebbe appoggio nel tenore della convenzione 25 giugno 1860, approvata per legge, poichè la nuova linea andrebbe ad accordarsi coll'esistente non più a Coccaglio, ma nelle vicinanze di Rovato, così fra il Regio Governo, rappresentato da S. E. il commendatore Marco Minghetti, Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze e da S. E. il commendatore Silvio Spaventa, Ministro dei Lavori Pubblici, e la società delle ferrovie dell'Alta Italia rappresentata dal signor commendatore Mattia Massa, come da mandato speciale di procura del Consiglio di amministrazione in data 7 giugno corrente, ricevuto a Milano dal notaio Lazzati e qui unita;

Fu convenuto quanto segue:

Art. 1.

La società delle ferrovie dell'Alta Italia si obbliga di costruire e di esercitare una linea da Treviglio a Rovato, in sostituzione dell'altra da Treviglio a Coccaglio, cui si riferiscono le convenzioni 25 giugno 1860 e 30 giugno 1864, approvate rispettivamente colle leggi 8 luglio 1860 e 14 maggio 1865.

Art. 2.

- La nuova linea avrà principio nel prolungamento del rettilineo che precede la grande curva di accesso all'attuale stazione di Treviglio, e passando in prossimità ed a nord di Romano e Chiari, andrà a raggiungere l'esistente linea nel territorio di Rovato.

Art. 3.

L'allacciamento delle diramazioni di Bergamo

e di Cremona alla linea principale sarà fatto in modo da soddisfare convenientemente allo scopo di agevolare le comunicazioni da Bergamo a Milano e dall'una all'altra delle diramazioni medesime, e ciò in base al progetto che verrà approvato dal Ministero.

Art. 4.

Si pattuisce che la costruzione e l'esercizio della nuova linea avranno luogo alle stesse condizioni che per quella da Treviglio a Coccaglio, ora abbandonata, furono stipulate nelle citate convenzioni 25 giugno 1860 e 30 giugno 1864 colle modificazioni ed aggiunte contenute in quella del 4 gennaio 1869 e relativi atti addizionali approvati colla legge del 28 agosto 1870, n. 5857.

Però la costruzione della nuova linea dovrà essere terminata in due anni a datare dal giorno in cui sarà promulgata la legge che approva la presente convenzione.

Fatto, letto e sottoscritto in doppio originale a Roma, oggi undici giugno mille ottocento settantacinque.

Il Presidente del Consiglio
Ministro delle Finanze

Firmato: M. MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Firmato: S. SPAVENTA.

Il rappresentante dalla società
dell'Alta Italia delle ferrovie
Firmato: *ingegnere* MATTIA MASSA.

Firmato: A. VERARDI, *testimonio*.

Firmato: MATTEO COBOEVICH, *testimonio*.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

A. VERARDI, *capo-sezione*.

N. 4046/3946 di repertorio.

Milano, addì sette giugno mille ottocento settantacinque.

Procura.

Il Consiglio di amministrazione della Società anonima per le ferrovie dell'Alta Italia, con deliberazione del 5 giugno 1875, approvò il progetto di convenzione per la costruzione e per lo esercizio del tronco di ferrovia da Tre-

viglio a Rovato, in sostituzione dell'altro da Treviglio a Coccaglio, proposto dalla sua Presidenza, con lettera 24 maggio ultimo scorso, n. 1771, al Ministero dei Lavori Pubblici, accettando le modificazioni in tale progetto introdotte dal Ministero predetto nella lettera 29 maggio detto, N. 36,330.

La convenzione definitiva da stipularsi tra la rappresentanza del R. Governo e quella del Consiglio di amministrazione, rimase pertanto concordata colle condizioni che qui si trascrivono.

Art. 1.

La Società delle ferrovie dell'Alta Italia si obbliga di costruire e di esercitare una linea da Treviglio a Rovato, in sostituzione dell'altra da Treviglio a Coccaglio, cui si riferiscono le convenzioni 25 giugno 1860 e 30 giugno 1864, approvate rispettivamente colle leggi 8 luglio 1860 e 14 maggio 1865.

Art. 2.

La nuova linea avrà principio nel prolungamento del rettilineo che precede la grande curva di accesso all'attuale stazione di Treviglio, e, passando in prossimità ed a nord di Romano e di Chiari, andrà a raggiungere l'esistente linea nel territorio di Rovato.

Art. 3.

L'allacciamento delle diramazioni di Bergamo e di Cremona, alla linea principale sarà fatto in modo da soddisfare convenientemente allo scopo di agevolare le comunicazioni da Bergamo a Milano, e dall'una all'altra delle diramazioni medesime, e ciò in base al progetto che verrà approvato dal Ministero.

Art. 4.

Si pattuisce che la costruzione e l'esercizio della nuova linea avranno luogo alle stesse condizioni, che, per quella da Treviglio a Coccaglio ora abbandonata, furono stipulate nelle citate convenzioni, 25 giugno 1860 e 30 giugno 1864, colle modificazioni ed aggiunte contenute in quella del 4 gennaio 1869 e relativi atti addizionali, approvati colla legge del 28 agosto 1870, N. 5857.

Però la costruzione della nuova linea dovrà essere terminata in due anni a datare dal

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

giorno in cui sarà promulgata la legge che approva la presente convenzione.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia, colla predetta deliberazione 5 giugno corrente, vista l'urgenza colla quale il Governo reclama la stipulazione della convenzione, delegò al sig. commend. Mattia Massa, ingegnere in capo del servizio di manutenzione e dei lavori, in assenza del direttore generale, i poteri per rappresentarlo in detta stipulazione

Inerendo a tale deliberazione, i sottoscritti, nobile Carlo d'Adda, del fu marchese Febo, Senatore del Regno, quale presidente; e commend. Guglielmo Fortis, del fu Giulio, quale membro del Consiglio d'amministrazione, agendo per detto Consiglio, a sensi e per gli effetti degli articoli 39 e 40 degli statuti sociali, approvati col R. decreto 27 gennaio 1861, rilasciano procura al sig. commend. Mattia Massa, perchè, in rappresentanza della società ed in concorso dei rappresentanti del R. Governo, riduca a definitiva stipulazione e sottoscriva, in nome del Consiglio, la intesa convenzione per il tronco da Treviglio a Rovato, e conferiscono al signor procuratore ogni facoltà opportuna allo scopo, promettendo di avere per rato e fermo tutto quanto sarà operato in esecuzione e nei limiti del presente mandato.

Firmati all'originale:

CARLO D'ADDA, *presidente del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia.*

GUGLIELMO FORTIS, *consigliere di amministrazione.*

AUGUSTO VITALINI, *testimonio.*

Dottor GUIDO BOSSI, *testimonio.*

Certifico io, notaio sottoscritto la verità delle firme apposte a questo atto dagli illustrissimi commendatori nobile Carlo d'Adda fu marchese Febo e Guglielmo Fortis fu Giulio, presidente il primo e membro il secondo del Consiglio di Amministrazione della Società delle ferrovie dell'Alta Italia, persone da me conosciute, in presenza mia nonchè degli infrascritti testimoni, pure a me noti ed idonei, sig. Augusto Vitalini fu Bortolo, dott. Guido Bossi di Bernardo.

In fede di che, apposto il segno del mio tabellionato, mi sottoscrivo, e rilascio la presente all'illustrissimo sig. commend. Mattia Massa, previa registrazione al n. 4046[3946] del mio repertorio.

Milano, 7 giugno 1875.

Firmato: dott. ANTONIO LAZZATI fu Felice, residente in Milano.

Visto per la legalizzazione della firma del dottor Antonio Lazzati, regio notaio qui residente.

Milano, dal regio tribunale civile e correzionale, l'8 giugno 1875.

Per il cavaliere presidente

Firmato: MALACRIDA.

» ARCELLI, *vice-cancelliere.*

Registrato a Milano, li 7 giugno 1875, volume 172, foglio 177, n. 12,556, Atti privati. Esatto lire tre e centesimi sessanta.

Il vicevitore: firmato BIANCHI.

Per copia conforme ad uso amministrativo

A. VERARDI, *capo-sezione.*

È aperta la discussione su questo progetto di legge e sulla annessa Convenzione.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e siccome questo progetto è composto di un solo articolo sarà votato in seguito a scrutinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge: Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ciampino a Nemi.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge e della Convenzione che vi è annessa col relativo capitolato.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Articolo unico.

È approvata la convenzione sottoscritta il 4 giugno 1875 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici ed il signor Giuseppe Augusto Cesana, per la concessione al medesimo della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata pubblica, a sezione ridotta, dalla stazione di Ciampino a Nemi.

Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da Ciampino a Nemi.

Fra Sua Eccellenza il commendatore Marco Minghetti, Ministro delle Finanze, e Sua Eccellenza il commendatore Silvio Spaventa, Ministro dei Lavori Pubblici, per conto dell'amministrazione dello Stato, ed il signor Giuseppe Augusto Cesana, si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo italiano concede al signor Giuseppe Augusto Cesana la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da Ciampino a Nemi, che il pre nominato concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta ed accettata sotto l'osservanza delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, e dei regolamenti dalla medesima derivanti nonchè di quelle della presente convenzione e del capitolato qui unito.

Art. 2.

In conto del deposito definitivo, previsto dall'articolo 2 del capitolato, ed a titolo di cauzione provvisoria, per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito preliminare di lire tremila trecento (L. 3300) di rendita in cartelle al portatore del debito pubblico dello Stato, corrispondente, al prezzo di Borsa, ad una somma superiore alle lire cinquanta mila (L. 50,000), come risulta dalla quitanza della tesoreria provinciale del 3 corrente, numero 41.

Art. 3.

Tutte le questioni che potessero insorgere tra il Governo ed il concessionario in ordine all'eseguimento della presente convenzione e dell'annesso capitolato saranno definite nei modi e nelle vie prescritte dalle leggi generali del Regno.

Art. 4.

Il concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il domicilio legale

in Roma, presso la sua persona e dimora, via dell'Archetto, n. 94.

Art. 5.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva, se non dopo approvata per legge.

Fatta a Roma, oggi, quattro giugno mille ottocento settantacinque.

*Il Presidente del Consiglio
Ministro delle Finanze*

Firmato: M. MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Firmato: S. SPAVENTA.

Il concessionario

Firmato: G. A. CESANA.

Firmato: A. VITALI, *testimonio*,

Firmato: F. SCARLATA, *testimonio*.

Firmato: A. VERARDI, *capo-sezione*.

Capitolato per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da Ciampino a Nemi

TITOLO I.

SOGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma soggetto della concessione.

Il concessionario si obbliga di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta dalla stazione di Ciampino, sulla linea da Roma a Napoli, a Nemi, secondo il progetto di massima redatto dallo ingegnere Carlo Ducci e vidimato dal concessionario stesso, in data 6 agosto 1874, e seguendo nel tracciamento la variante indicata con linea turchina nella planimetria a cui corrisponde il profilo longitudinale segnato col n. 3.

Art. 2.

Cauzione definitiva.

Emanata la legge di approvazione della presente concessione, dovrà il concessionario, en-

tro tre mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*, dare una cauzione di lire centomila in numerario od in titoli al portatore del consolidato italiano al corso di Borsa, imputando in detta cauzione il deposito primordiale eseguito a garanzia dell'atto di concessione.

Questa cauzione non verrà restituita al concessionario se non dopo che i lavori saranno stati ultimati e collaudati definitivamente.

Art. 3.

Perdita del deposito preliminare per mancata effettuazione della cauzione definitiva.

Se la prestazione della cauzione non verrà effettuata nel termine prefisso dallo articolo precedente, si intenderà avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II.

PROGETTI E CONDIZIONI DI ESEGUIMENTO.

Art. 4.

Limite di tempo assegnato per la presentazione dei progetti particolareggiati.

Il concessionario dovrà presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici gli studi particolareggiati della strada ferrata entro sei mesi dalla data della legge di approvazione della concessione.

Art. 5.

Norme da seguirsi per la compilazione degli studi particolareggiati.

Gli studi particolareggiati di cui all'articolo precedente dovranno essere in doppio esemplare e comprendere:

1. La planimetria generale della strada in scala non minore di 1 a 2000;
2. Il profilo longitudinale nella stessa scala della planimetria per le lunghezze ed in quello di 1 a 200 per le altezze;
3. I profili trasversali nel numero necessario perchè si abbia un'idea esatta del terreno e

le sezioni trasversali normali della via tanto pei rilevati quanto per gli sterri;

4. I tipi speciali delle opere d'arte, quali sarebbero i viadotti ed i ponti che raggiungono ed oltrepassano la luce di metri 10, in scala non minore di 1 a 100;

5. I tipi delle stazioni degli scali per le merci e degli altri edifici speciali, in scala non minore di 1 a 500.

Per le opere secondarie, cioè, per i ponti aventi la luce minore di metri 10, i piccoli sifoni, le traversate a livello, le case cantoniere, i caselli di guardia, ecc., basterà che vengano presentati moduli normali secondo le varie grandezze.

I preaccennati disegni saranno accompagnati da quadri numerici, nei quali dovranno essere contenute tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei e curvilinei agli angoli delle tangenti, alla lunghezza di queste tangenti, ai raggi delle curve ed alle misure delle inclinazioni delle linee rispetto alla orizzontale.

Faranno seguito a questi documenti la stima del lavoro e la relazione che dovrà contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche che furono preferite, non che all'ampiezza delle luci assegnate ai punti.

Una copia di detti disegni verrà restituita al concessionario, munita del *visto* dell'amministrazione.

La seconda copia resterà negli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6.

Termine fissato per il principio e per l'ultimazione dei lavori.

Il concessionario è tenuto ad incominciare i lavori dopo due mesi dalla data della notificazione dell'approvazione governativa degli studi definitivi, ed a darli ultimati nel termine di un anno decorrendo dalla data medesima.

Dovrà altresì avere fatte tutte le provviste di materiali occorrenti perchè entro i detti termini l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti a grande e piccola velocità.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Art. 7.

Raggio delle curve ed intervalli rettilinei.

Le curve del tracciato non potranno avere il raggio minore di metri 100. Gli intervalli rettilinei fra due curve di flessio contrario non saranno in nessun caso minori di metri 40.

Le pendenze non oltrepasseranno il 28 per cento.

Art. 8.

Corpo stradale.

Il corpo stradale colle opere d'arte di ogni genere, sarà preparato con un solo binario di ruotaie con lo scartamento di metri uno, coi raddoppiamenti che saranno riconosciuti necessari nelle stazioni per lo scambio dei convogli ed il pronto, sicuro e completo servizio dei viaggiatori e delle merci.

Art. 9.

Larghezza del piano stradale e fra le faccie interne dei ponti e viadotti.

La larghezza normale del piano stradale su cui poserà la massiciata non sarà mai minore di metri 4.

Fra le facce interne dei ponti, viadotti, sottovia, sifoni, ecc., si terrà la larghezza di metri 3 50 purchè si costruiscano una o più piazze di ricovero per i cantonieri e per i guardiani di quei manufatti, ponti, viadotti o muri di sostegno, che avessero una lunghezza superiore ai metri 50.

Art. 10.

Inclinazione delle scarpate nei rilevati.

Le scarpate dei rilevati, sia del corpo stradale, sia di qualsivoglia altra sua dipendenza ed accessorio non potranno mai avere l'inclinazione minore di uno e mezzo di base per uno e mezzo di altezza. Una minore inclinazione della preindicata potrà darsi a queste scarpate quando i rilevati siano formati con detriti di materie rocciose purchè dette scarpate vengano sostenute con muri di pietre in calce od anche a secco.

Le scarpate degli sterri potranno limitarsi all'inclinazione dell'uno, ed anche a quella

dell'uno e mezzo di base per uno di altezza, secondo che verrà richiesto dalla natura sciolta o franosa dei terreni.

Se gli sterri cadono in roccia che sia di natura compatta e resistente, le scarpate potranno anche sopprimersi, ovvero la loro inclinazione potrà ridursi alla sola misura richiesta dalla conformazione geologica della roccia stessa.

Art. 11.

Piantagioni e seminagioni delle scarpate nei rilevati e negli sterri.

Le scarpate dei rilevati e degli scavi aperti in terreno che può permettere la vegetazione saranno rivestite con piantagioni di acacia, salci vetrici o seminate con erba medica o con altre graminacee in tutta la loro estensione.

Dove la natura delle materie di che furono formati i rilevati fosse tale da non consentire la vegetazione, le scarpate dovranno essere coperte con uno strato di buona terra per la grossezza di centimetri dieci almeno e seminate con erba medica come sopra.

Art. 12.

Fossi di scolo a piè delle scarpate nei rilevati e negli sterri.

Al piede di ogni scarpata nei rilevati e negli sterri sarà praticato un fosso di scolo della profondità non mai minore di metri 0 25, e della larghezza in sommità di metri 0 75.

Ove le condizioni speciali di sito lo esigesero una capacità maggiore dovrà essere data a questo fosso di scolo, tanto negli sterri che nei rilevati.

Verrà deviato il profilo longitudinale del fondo di detto fosso dal parallelismo con quello della strada ferrata quando questa abbia una limitata pendenza che non sia sufficiente al sollecito scolo delle acque.

Art. 13.

Rimozione degli stagni d'acqua.

Rimane il concessionario obbligato a rimuovere a proprie spese tutti i ristagni d'acqua che in dipendenza della costruzione della sua ferrovia potessero formarsi a danno della pubblica salute nelle campagne adiacenti o nelle vicinanze della strada ferrata.

Quando il concessionario, a seguito di ordini della competente autorità governativa, non avesse operato la rimozione degli stagni, l'autorità stessa potrà provvedere d'ufficio a maggiori spese del concessionario.

Art. 14.

Deposito di terra sovrabbondante proveniente dagli sterri.

Nei luoghi in cui si avrà terra sovrabbondante proveniente dagli sterri sarà la medesima trasportata in rifiuto nelle vicinanze della strada ferrata od in quei siti che a ciò si riconosceranno più opportuni.

Art. 15.

Traversate a livello.

L'incrociamiento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45° a meno che per circostanze eccezionali non venga dall'amministrazione superiore riconosciuta la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata saranno distanti almeno metri 3 50 dalla ruotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco misurata a squadra della strada attraversata dai quattro ai sei metri secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri due a metri quattro.

In tutte le traversate a livello ambe le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1 50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa aventi la inclinazione più o meno dolce secondo la importanza delle esistenti strade e previ i necessari accordi con le amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere

la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali, con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 16.

Sotterranei e pozzi.

I sotterranei saranno rivestiti da muratura nel caso che s'incontri cattiva ed instabile roccia, o si abbiano filtrazioni d'acqua, o sia piccola la grossezza dello strato di suolo sovrastante.

La loro larghezza misurata a livello delle rotaie, non sarà minore di metri 3 e di metri 3 75 a livello dell'imposta della volta.

L'altezza dei medesimi, contata dal piano delle rotaie alla chiave della volta, non dovrà essere minore di metri 3 80.

Per la sicurezza dei cantonieri e dei guardiani saranno nell'interno dei sotterranei praticati a distanza, alternata dall'una e dall'altra parte non maggiore di metri 50, delle nicchie ove possano comodamente ritirarsi tre o quattro persone.

L'apertura superiore dei pozzi sia che questi debbano rimanere per la ventilazione, e sotterraneo ultimato, sia che abbiano a servire per la costruzione del medesimo, non dovrà essere stabilita in alcuna strada pubblica.

Nel primo caso detta apertura dovrà essere circondata da un muro di forma cilindrica alto per lo meno due metri dal terreno e coperto da una ramata di filo di ferro avente figura conica.

L'apertura inferiore dei pozzi dovrà cadere fuori della larghezza del sotterraneo, cioè in uno dei suoi fianchi.

Sarà provveduto allo scolo delle filtrazioni con appositi canali o cunicoli opportunamente disposti, i quali vadano a versare le acque raccolte in una fogna longitudinale posta fra la volta rovescia ed il piano delle ruotaie.

Art. 17.

Opere d'arte.

Tutte le opere d'arte saranno costrutte in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

muratura od in ferro, ovvero in parte dell'uno ed in parte dell'altro di detti materiali.

Art. 18.

Case cantoniere.

Le case cantoniere sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tale numero e così collocate, che la distanza fra due successive non ecceda i metri 1,200.

Art. 19.

Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Ciampino--Marino--Castello--Albano--Genzano--Nemi.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero.

In quelle intermedie le punte degli aghi, degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Saranno provvedute di tutte le fabbriche e degli stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza e regolarità del servizio della strada ferrata e corredate dei necessari binari di percorso, di recesso e di deposito.

Il piano della via ferrata nelle stazioni dovrà, per quanto è possibile essere disposto orizzontalmente.

Le sale di aspetto avranno l'ampiezza proporzionata al concorso dei viaggiatori, ed il loro corredo sarà conveniente a seconda delle diverse classi cui vengono destinate.

Oltre agli altri mobili, dovranno essere provvedute di un orologio collocato in modo visibile al pubblico.

Nelle stazioni secondarie e nei relativi binari di servizio dovranno essere fatti gli opportuni aumenti appena i bisogni del traffico ne dimostrassero la necessità.

Art. 20.

Traversine di legname per l'armamento della strada.

L'armamento della strada sarà fatto sopra

traversine di legname sano e di essenza forte.

Potranno anche essere ammessi legnami di essenza dolce, purchè siano preparati secondo un sistema di riconosciuta ed sperimentata efficacia.

La lunghezza delle traversine non sarà minore di metri 1,80.

Quelle intermedie potranno essere semicilindriche colle dimensioni di centimetri 25 in larghezza e di centimetri 12 e 1½ nel mezzo della sezione.

Quelle che corrispondono al punto di unione delle ruotaie avranno le preindicate dimensioni di larghezza e di altezza, ma quest'ultima sarà uniforme, cioè la sezione di dette traversine sarà di figura rettangolare.

La distanza da una traversina all'altra non sarà mai maggiore di metri 0,90, misurata da mezzo a mezzo delle medesime.

Art. 21.

Ruotaie per l'armamento.

Le ruotaie saranno di ferro battuto e del sistema di Vignolles.

Le medesime non potranno avere una lunghezza minore di metri 5,40 ed un peso minore di chilogrammi 25 per metro lineare. In detto peso verrà tollerata una deficienza che non superi il 3 per cento, ristrettamente però al decimo della totale provvista.

Verranno fissate sulle traversine col mezzo di un sufficiente numero di chiodi di ferro dolce a testa ripiegata, di buona qualità e bene lavorati e saranno riunite fra loro col sistema delle sopresse (*éclisses*) strette con quattro chiavarde a vite.

Art. 22.

Massicciata.

La massicciata sarà composta di ghiaia fluviale o di cava, ovvero di pietrisco mondo di terra.

Se la medesima sorgerà libera sul piano della strada cioè senza rinfianchi di banchine od arginelli di terra e sia disposta con le scarpe aventi la inclinazione di 45, avrà di base la larghezza non minore di metri 3 50 e l'altezza di centimetri 40. Quando venga incassata con dette banchine ed arginelle a parete interna

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

verticale dovrà avere larghezza di metri 2 30 e la stessa altezza di centimetri 40.

Art. 23.

Vetture delle diverse classi.

Le vetture di ogni classe dovranno essere coperte.

Quelle di prima e seconda classe saranno chiuse lateralmente da vetriate, quelle di terza classe dovranno essere chiuse da sportelli di legno od almeno munite lateralmente di cortine di cuoio.

TITOLO III.

STIPULAZIONI DIVERSE.

Art. 24.

Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni 90 a decorrere dalla data della legge di approvazione della concessione medesima.

Art. 25.

Concessione di franchigia di dogana.

È concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, non che delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenti per la prima provvista necessaria per lo esercizio della strada ferrata concessa nella quantità e qualità indicata nella tabella annessa al presente capitolato per quanto però tali oggetti non si possano trovare nello stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo.

Dovrà il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle finanze.

Art. 26.

Estensione di alcuni atti dal diritto proporzionale di registro.

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di una lira ed andranno esenti da qualunque tassa proporzionale di registro i seguenti documenti:

1. L'atto di concessione fatto dal Governo;

2. L'atto con cui il concessionario cedesse ad una società anonima la concessione ottenuta;

3. Gli atti relativi allo acquisto ed alla espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia.

Art. 27.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso al Governo per mezzo del Prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 28.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data della legge che approverà la presente concessione sino al termine della concessione medesima sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire 60 per chilometro sopra la lunghezza chilometrica della sua linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dello esercizio.

Art. 29.

Numero dei convogli ed orari.

Il servizio della strada ferrata per i viaggiatori e per le merci sarà fatto col numero di convogli, e con gli orari, che sentito il concessionario verranno dal Ministero dei lavori pubblici determinati.

Questi convogli però non potranno essere in nessun caso meno di due al giorno e ciascuno per andata e ritorno.

Art. 30.

Tariffa per i trasporti.

Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle

merci saranno adottate le tariffe in vigore per le ferrovie romane (rete ex-pontificia) salvo le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottati per la rete medesima e che il concessionario si obbliga di accettare.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo sarà pure applicata la tariffa speciale in vigore per le linee romane (rete ex-pontificia).

I prezzi delle predette tariffe sono considerati come prezzi massimi, salva al concessionario la facoltà di ribassarli a tenore dello articolo 272 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 31.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei lavori pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa o di biglietti per una determinata corsa nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 32.

Servizio di posta.

Il servizio di posta per tutte le lettere e per i dispacci del Governo da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa, o da punto a punto della medesima sarà fatto gratuitamente dal concessionario alle condizioni seguenti:

1. Nei treni ordinari di viaggiatori e di merci che saranno designate dall'amministrazione superiore, il concessionario sarà obbligato di riservare gratuitamente un compartimento speciale abbastanza vasto per i bisogni dell'amministrazione delle poste destinato a ricevere oltre alle valigie delle lettere e dei dispacci anche l'agente postale incaricato di questo servizio.

2. Se il volume delle valigie di posta o le circostanze del servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali, e se l'amministrazione delle poste volesse stabilire degli uffici postali ambulanti, il concessionario sarà obbligato di fare il trasporto con qualsivoglia treno ordinario sia di andata che di ritorno anche di detti veicoli.

Questi veicoli dovranno essere costruiti e mantenuti a spese del concessionario mediante rimborso da convenirsi d'accordo e saranno eseguiti secondo i modelli forniti dall'amministrazione delle poste.

3. L'amministrazione delle poste non potrà esigere alcun cambiamento né degli orari, né nel corso e nelle fermate dei convogli ordinari.

Se essa vorrà servirsi di un treno speciale che corra con velocità ordinaria ed anche eccezionale, il concessionario non potrà rifiutarsi mediante i compensi delle spese che saranno determinati di buon accordo od a giudizio di periti.

4. Quando l'amministrazione delle poste domandi un convoglio speciale, il concessionario avrà diritto di aggiungervi vetture per i viaggiatori di ogni classe e vagoni per il trasporto delle merci a grande velocità a suo proprio profitto, purché il servizio postale non ne sia pregiudicato.

5. Il peso del carico delle vetture per il servizio delle poste sarà limitato alla misura di cui le vetture stesse saranno state riconosciute capaci secondo le norme ordinarie del traffico.

6. Finché non sia interamente compiuta la linea di strada ferrata, saranno gratuitamente trasportati sui tronchi aperti all'esercizio coi convogli ordinari le vetture del corriere sui *trucks* da fornirsi gratuitamente.

7. In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere il concessionario metterà gratuitamente a disposizione dell'amministrazione delle poste i locali ad uso d'ufficio.

8. L'amministrazione delle poste rinunciando alla facoltà concessa ai numeri 1 e 6 di quest'articolo potrà invece richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere ed i dispacci per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'amministrazione delle poste, incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

9. L'amministrazione superiore si riserva il diritto di stabilire a sue spese gli *stanti* ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, fermo che questi *stanti* per la natura loro e la loro disposizione non siano di impedimento, nè di pericolo alla circolazione dei convogli nè al servizio delle stazioni.

Art. 33.

Trasporto della corrispondenza di servizio.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 34.

Stabilimento delle linee telegrafiche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee nei pali di quella costrutta dal concessionario.

Art. 35.

Telegrammi di servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada, e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 36.

Telegrammi del Governo e dei privati.

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dalla direzione generale dei telegrafi.

In compenso del suddetto servizio il concessionario riterrà per sé il 50 per cento delle tasse riscosse pei telegrammi privati versando l'altra metà nelle casse dello Stato.

Esso sarà però tenuto a versare interamente in detta Cassa le tasse estere dei telegrammi privati spediti per l'estero.

Art. 37.

Sorveglianza della linea telegrafica.

Il concessionario dovrà fare invigilare gratuitamente dai suoi agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilirsi per conto del Governo lungo la sua linea di strada ferrata.

Gli agenti incaricati di questa vigilanza dovranno denunziare immediatamente alla prossima stazione telegrafica od alla più vicina autorità competente tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Art. 38.

Tronchi e stazioni comuni.

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a società concessionarie che fossero autorizzate a costruire a od esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute ed in caso di dissenso stabiliti da arbitri.

Art. 39.

Privilegi.

I privilegi che potessero competere al concessionario per le diramazioni, intersezioni, prolungamenti di linea non che per le linee laterali a senso degli articoli 269 e 270 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici non saranno applicabili alla presente concessione, che quando si tratta di ferrovie a scartamento ridotto.

In tale caso il privilegio di prelazione sopra le linee a scartamento ridotto che corrano lateralmente a quelle concesse, si eserciterà entro un limite non maggiore di un chilometro di distanza per parte delle linee dell'attuale concessione.

Art. 40.

Arbitri.

Verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Art. 41.

Decadenza dalla concessione per mancato compimento dei lavori.

Pel caso preveduto dall' articolo 254 della detta legge e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite, che si trovassero in esercizio, cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite, e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 42.

Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.

Pel personale non tecnico, assunto dal concessionario al suo servizio, dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, la

attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

Art. 43.

Decisioni del Ministero.

Ogni qual volta, a termini di questo capitolato, intervenga una deliberazione o decisione del Ministero, l'adempimento da parte del concessionario implicherà l'accettazione delle imposte condizioni e della data decisione ed escluderà ogni diritto del concessionario stesso di ripetere dal Governo indennità o compenso per titoli derivanti dalle intervenute deliberazioni e decisioni.

Il Ministro delle Finanze

Firmato : M. MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Firmato : S. SPAVENTA.

Il Concessionario

Firmato : G. A. CESANA.

Firmato : A. VITALI, *testimonio.*

Firmato : F. SCARLATA, *testimonio.*

Firmato : A. VERARDI, *capo-sezione.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

**Elenco del materiale occorrente per la costruzione ed esercizio della ferrovia economica
Ciampino-Nemi pel quale si domanda l'esenzione del dazio.**

INDICAZIONE DEI MATERIALI	Unità di conto	QUANTITÀ	PESO	PESO
			unitario	complessivo
			Chilogrammi	Chilogrammi
<i>Materiale da introdursi a peso per binari correnti e vie di servizio</i>				
Guide di ferro di sei metri, n. 6820	ml.	40,920	25 »	1,023,000
Stecche	num.	13,648	1 25	17,060
Chiavarde	»	27,500	0 20	5,500
Tirafondi	»	100,000	0 12	12,000
Piastre alle giunzioni	»	7,000	0 52	3,640
Filo di ferro zincato di 5 millimetri	ml.	8,000	0 15	1,200
Totale chilogrammi				1,062,400
<i>Materiali da introdursi a valore.</i>				
			Lire	Lire
Scambi semplici	num.	24	1,000	24,000
Piattaforme	»	2	2,000	4,000
Bilancia a ponte	»	1	1,000	1,000
Gru di carico	»	1	750	750
Dischi segnati	»	2	600	1,200
Locomotive a due assi	»	4	30,000	120,000
Vetture viaggiatori miste	»	10	4,500	45,000
Bagagliai	»	4	2,100	8,400
Vagoni a piattaforma	»	14	1,700	23,800
Vagoni scoperti	»	10	2,000	20,000
Vagoni coperti	»	6	2,400	14,000
Totale L.				262,150

Il presidente del Consiglio ministro delle finanze

Firmato: M. MINCHETTI.

Il ministro dei lavori pubblici

Firmato: S. SPAVENTA.

Il concessionario

Firmato: G. A. CESANA.

Firmati: A. VITALI testimonio.

» F. SCARLATA testimonio.

Firmato: A. VERARDI capo sezione.

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

A. VERARDI capo-sezione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa. Questo progetto constando di un solo articolo, la sua votazione è mandata allo squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge per dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.

Si dà lettura del progetto e dell'atto disciplinare che vi è annesso.

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di apertura e sistemazione di canali, di strade di accesso, di fabbricati, di allargamento del Volano, ed altre necessarie alla bonificazione, per prosciugamento meccanico, dei terreni paludosi del primo circondario di Ferrara, da eseguirsi a cura e spese della società anonima autorizzata col regio decreto 22 dicembre 1872, secondo i due progetti Biondini 21 dicembre 1872 e 21 dicembre 1874, e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nell'atto disciplinare in data 29 maggio 1875, annesso alla presente legge.

Art. 2.

Le espropriazioni ed i lavori d'allargamento ed approfondamento del Volano, di cui al progetto 21 dicembre 1874, ed all'articolo 2 dell'atto disciplinare, dovranno compiersi nel termine di quattro anni dalla pubblicazione della presente legge; ed entro il termine di dieci anni le altre espropriazioni ed opere contemplate nel progetto 21 dicembre 1872, a termini dell'articolo 8 dell'atto predetto.

Art. 3.

L'aumento del reddito, che deriverà ai terreni per effetto della bonificazione, non sarà soggetto ad imposta fondiaria per venti anni dalla pubblicazione della presente legge.

Con Decreto Reale saranno stabilite le discipline per l'accertamento dei terreni contemplati in quest'articolo.

Atto disciplinare delle condizioni assunte dalla società anonima, approvata con regio decreto 22 dicembre 1872, per il prosciugamento dei terreni paludosi del primo circondario idraulico di Ferrara.

Art. 1.

La società anonima per la bonifica dei terreni ferraresi, approvata con regio decreto 22 dicembre 1872, provvederà alla bonificazione per essiccamento meccanico dei terreni paludosi del primo circondario consorziale ferrarese, eseguendone i lavori a norma del progetto 21 dicembre 1872, dell'ingegnere signor Giovanni Biondini, secondo il quale le acque sollevate da quei terreni sono versate nel Po di Volano sopracorrente all'abitato di Codigoro.

Art. 2.

L'allargamento ed approfondamento dell'ultimo tronco di Po di Volano, da Codigoro al mare, sarà eseguito a tutte spese della società, e giusta il progetto 21 dicembre 1874 dello stesso ingegnere signor Giovanni Biondini, nel termine di anni quattro.

Art. 3.

Le acque del Volano, pel fatto dell'introduzione di quelle della società, non potranno in nessun caso elevarsi al di sopra dell'ordinata di metri 12 30 del profilo allegato al suddetto progetto Biondini.

Art. 4.

Per le osservazioni dirette a constatare lo stato di elevazione delle acque nel Volano sarà stabilita entro l'alveo di Volano, a spese della società, e secondo le norme che saranno prescritte dall'ingegnere-capo governativo di Ferrara, una scala idrometrica riferita ad un caposaldo invariabile.

Art. 5.

Quando il Governo lo trovi opportuno per la fatta esperienza, la società avrà l'obbligo di portare la larghezza in fondo dell'alveo del Volano a 20 metri col corrispondente approfondamento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Art. 6.

Quando non ostante l'ampliamento del Volano, venissero a constatarsi rigurgiti ed inondazioni dannose alla proprietà altrui pel fatto delle introduzioni delle acque della società, la medesima sarà tenuta al risarcimento dei danni.

Per la procedura relativa saranno applicabili le disposizioni degli articoli 124, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.

Art. 7.

Per qualsiasi infrazione alle precedenti prescrizioni verrà assoggettata la società al pagamento di una multa di lire 2000.

Art. 8.

Tutte le opere di bonificazione dovranno essere ultimate entro il termine di anni dieci dalla data della legge che ne dichiarerà la pubblica utilità, senza che la società possa esimersi da questo obbligo per qualsiasi evento ordinario e straordinario anche di forza maggiore, salvo i casi di guerra guerreggiata sul luogo.

Non compendosi l'opera entro il termine suddetto, il Governo, valendosi della cauzione di cui all'articolo 13, e dei materiali, effetti, macchine ed altro di pertinenza della società, potrà provvedere d'ufficio al compimento dei lavori.

Art. 9.

Al Governo spetta il diritto di far sorvegliare la esecuzione dei lavori, e di farli collaudare quando siano in ogni parte ultimati.

Le spese all'uopo occorrenti saranno a carico della società, la quale dovrà prestarsi al pagamento loro, subito che le ne sia fatta richiesta dal Governo.

Art. 10.

La società dovrà assoggettare all'approvazione del Governo qualunque progetto di variazioni, che intendesse d'introdurre nei surriferiti due progetti approvati, come pure ogni proposta di nuovi lavori oltre a quelli già autorizzati.

Art. 11.

Accordandosi dal Governo qualsiasi altra

immissione di acque in Volano, la società non potrà farvi opposizione, nè pretendere compensi per qualunque titolo.

Qualora poi per tali nuove concessioni si eseguissero opere nell'alveo del Volano, dalle quali la società risentisse vantaggio, essa dovrà concorrere nelle spese relative in proporzione degli utili rispettivi.

Art. 12.

Il Governo resterà estraneo alle contestazioni che potessero elevarsi da corpi morali e particolari verso la società, a carico della quale dovrà rimanere ogni conseguenza dipendente da esse.

Art. 13.

A garanzia degli impegni assunti dalla società, ed a tutela degli interessi dell'amministrazione e delle ragioni dei terzi, la società stessa depositerà nelle Casse dello Stato, fra 15 giorni dalla pubblicazione della legge d'utilità pubblica, la somma di L. 200,000, la quale potrà essere convertita in ipoteca legale per una somma quadrupla sui beni immobili acquistati dalla società, sui fabbricati e sui lavori da essa eseguiti per la bonificazione, subito che risulti formalmente che l'importare loro ecceda il quadruplo della somma suddetta.

Art. 14.

Per gli effetti della presente la società dovrà stabilire il suo domicilio legale in Roma.

Roma, addì 29 maggio 1875.

Il sottoscritto giusta il mandato ricevuto dal Consiglio d'amministrazione della società per la bonifica dei terreni ferraresi, come apparisce dall'atto di deliberazione del 23 aprile 1875 certificato dal presidente del Consiglio d'amministrazione, commendatore Torrigiani, in data 24 stesso mese, accetta, ed a nome e per conto della società medesima assume l'obbligo della piena osservanza di quanto è prescritto nell'atto disciplinare sopraesteso.

L'amministratore delegato

GIUSEPPE BELLA.

Approvato dalla Camera dei Deputati il 17 giugno 1875.

V. Il Vice-Presidente della Camera
A. PIROLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore BELLA. Domando la parola per fare una dichiarazione.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Bella.

Senatore BELLA. In questo progetto di legge trattasi di una grande operazione alla quale io personalmente ho preso una parte attiva; mi trovo perciò nella necessità di dichiarare al Senato che mi asterrò dal dare a questo progetto di legge il mio voto, nel mentre d'altra parte sono ben pronto di offrire al Senato tutte quelle dilucidazioni e schiarimenti che intorno a questa operazione da taluno dei miei onorevoli colleghi mi venissero richieste.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Beretta.

Senatore BERETTA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale deve render conto al Senato di una petizione che venne presentata dal signor maggiore Vittorio Merighi, per mezzo di uno dei nostri colleghi.

Il maggiore Merighi domanda al Senato che voglia sospendere la votazione di questa legge per delle ragioni sue particolari. Egli accenna di aver avuto affidamento dal Governo della concessione della bonificazione del primo circondario idraulico di Ferrara, di cui oggi si tratta, affidamento che esso dice di aver avuto fin dal 1869.

In forza di quell'affidamento egli ha costituito una società, e poscia non poté ottenere la concessione stessa, e vede in oggi proposto al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera elettiva, in cui dichiarasi di pubblica utilità il progetto di bonificazione dello stesso primo circondario di Ferrara.

L'Ufficio Centrale non si è preoccupato delle ragioni che possa vantare il signor Merighi davanti al Governo, in quanto che risulta che ha già avviato degli atti giudiziari in proposito; quindi se atti giudiziari sono in corso dovranno avere il loro compimento, ed il Parlamento non deve interloquire sulla materia.

L'Ufficio Centrale si è preoccupato di vedere se il progetto di legge presentato all'Ufficio ha caratteri per i quali possa invitare il Senato a

dargli la propria sanzione; e dalla relazione che i signori Senatori avranno letto, si saranno convinti della ragionevolezza del progetto ministeriale.

Si tratta di una società la quale è divenuta proprietaria di gran parte del circondario stesso, che ha sostenuto delle spese gravi e di canalizzazione e d'impianto di macchine di forza potentissima; domanda ora di potere completare questa bonificazione, la quale va a produrre un vantaggio grandissimo, sia dal lato sanitario della provincia, sia dal lato economico generale del paese; va a produrre un vantaggio, innanzi al quale non dovrebbe arrestarsi il Senato dall'accordare la propria sanzione.

Quindi, lasciando che il Governo abbia a dichiarare se crede di avere ragioni sufficienti per esimersi da ogni responsabilità nell'argomento, l'Ufficio Centrale non ha altro che a far voti perchè il progetto venga accolto:

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pepoli Gioacchino.

Senatore PEPOLI G. Avevo domandato la parola appunto per provocare dall'onorevole Ufficio Centrale delle spiegazioni sulla petizione che gli era stata rimessa, e son lieto di dichiarare che gli schiarimenti dati dall'Ufficio Centrale mi hanno pienamente soddisfatto.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A me basterebbe di rimettermi alle spiegazioni date dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, però, siccome il Relatore riferendo su questa petizione del signor Merighi, ha accennato ad un impegno, che questi pretenderebbe: che il governo fino dal 1869 avesse contratto seco lui per la concessione della bonifica delle valli ferraresi, così è bene che il Senato sappia quale sia il tenore delle lettere che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio scrisse, per mezzo della Prefettura di Ferrara, al signor Merighi in data del 26 maggio 1869; donde egli argomenta l'esistenza di tale impegno.

Di questa lettera mi basta di accennare la conclusione.

Il signor Merighi domandava la concessione della bonificazione delle valli ferraresi, dicendo di avere già un progetto in pronto per l'esecuzione dei lavori; e una convenzione colla quale egli avrebbe tale progetto acquistato, e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

una decisione del primo circondario ferrarese circa l'attuazione della bonificazione.

Il Ministero conchiudeva la sua lettera dicendo che con le suindicate convenzioni il signor Merighi non entrava in possesso del progetto già approvato, ma doveva prima di tutto soddisfare a pagamenti considerevoli che in esso erano previsti. In sino a tanto quindi che il signor Merighi non possedesse alcun progetto, il Ministero non poteva dar corso alla sua istanza per concessione ed avrebbe accordata invece la sua cooperazione a termini di legge a chi avesse presentato regolarmente il progetto senz'alcuna opposizione.

Ora è avvenuto che la Società con la quale il signor Merighi aveva trattato, trasformata in altra fornita di mezzi maggiori, ha presentato al Governo regolare domanda di questa concessione, dimostrando che di 30 e più mila ettari che entrano nel raggio di questa bonifica, essa ha già acquistato 20 mila ettari in sua libera proprietà.

Questa Società ha esibito al Governo un progetto regolare delle opere che intende eseguire; e tale progetto è stato approvato pienamente dal Consiglio Superiore. Quindi il Governo, riconoscendo la grande utilità di tale opera, si è fatto un dovere d'incoraggiarla, e prese tutte le cautele che il Senato riconoscerà nel progetto di legge e nell'atto disciplinare annesso, è venuto innanzi al Parlamento per domandare la dichiarazione di pubblica utilità per l'esecuzione di que' lavori, senza i quali la bonificazione di quelle terre non può essere compita.

Io credo che queste spiegazioni bastino a persuadere il Senato di approvare senz'altro questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli:

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di apertura e sistemazione di canali, di strade di accesso, di fabbricati, di allargamento del Volano, ed altre necessarie alla bonificazione, per prosciugamento meccanico, dei terreni paludosi del primo circondario di Ferrara, da eseguirsi a cura e spese della società anonima autorizzata col regio decreto 22 dicembre 1872,

secondo i due progetti Biondini 21 dicembre 1872 e 21 dicembre 1874 e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nell'atto disciplinare in data 29 maggio 1875, annesso alla presente legge.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Le espropriazioni ed i lavori d'allargamento ed approfondamento del Volano, di cui al progetto 21 dicembre 1874, ed all'articolo 2 dell'atto disciplinare, dovranno compiersi nel termine di quattro anni dalla pubblicazione della presente legge; ed entro il termine di dieci anni le altre espropriazioni ed opere contemplate nel progetto 21 dicembre 1872, a termini dell'articolo 8 dell'atto predetto. »

(Approvato.)

Art. 3.

« L'aumento del reddito, che deriverà ai terreni per effetto della bonificazione, non sarà soggetto ad imposta fondiaria per venti anni dalla pubblicazione della presente legge.

» Con Decreto Reale saranno stabilite le discipline per l'accertamento dei terreni contemplati in quest'articolo. »

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge:

Inchiesta sulla Sicilia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di due progetti di legge riguardanti l'uno i provvedimenti di pubblica sicurezza, e l'altro un'inchiesta sulla Sicilia.

Signori Senatori! Colla speranza che la discussione dell'uno e dell'altro progetto possa rimaner semplificata, stimerei opportuno di invertire l'ordine del giorno, e invece di metter prima in discussione il progetto di legge relativo ai provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, propongo sia prima discusso quello riguardante l'inchiesta sulla Sicilia.

Ritengo consenziente il Senato a questa mia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

proposta, e quindi si dà lettura del progetto di legge riguardante l'inchiesta sulla Sicilia.

(V. *infra*.)

È aperta la discussione generale.

La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Parlando su questo progetto di legge per l'inchiesta sulla Sicilia, io credo di dover prima esporre gli argomenti che conducono a rettificare il concetto dell'Ufficio Centrale riguardo allo scopo ed alla portata di questa legge.

L'Ufficio Centrale ha dichiarato che era un equivoco in cui è incorsa la opinione pubblica, riguardare scopo finale dell'inchiesta la ricerca dei provvedimenti per ricondurre allo stato normale la sicurezza pubblica in quelle provincie siciliane in cui fosse gravemente turbata.

L'inchiesta invece secondo il giudizio del suddetto Ufficio dovrebbe soltanto raccogliere notizie sui commerci, sulle industrie, sulla viabilità e sopra altre cose di simil genere.

In verità, per combattere questo concetto, e per raddrizzare questo che credo un equivoco dell'Ufficio Centrale, equivoco molto grave per le conseguenze e per l'indirizzo che potrebbe essere dato all'inchiesta alterandone il significato, io non avrei che a leggere le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri dette nell'altra Camera.

« L'inchiesta, ha detto più volte, deve avere per mira non solo le ragioni che conturbano la pubblica sicurezza ed i rimedi che vi si possono applicare ma deve estendersi altresì » (come desiderava la minoranza di quella Commissione) « ad esaminare l'andamento dei pubblici servizi. »

Dunque lo scopo principale, il motore era di esaminare lo stato di pubblica sicurezza in Sicilia, i mali che da questo lato affliggono quelle provincie e proporre i rimedi.

Le altre, dirò così, erano circostanze concomitanti che bisognava anche esaminare per raggiungere lo scopo principale. Siccome io giudico di una grande importanza questo concetto dell'inchiesta, siccome io voterò l'inchiesta, ma precisamente perchè mira a riconoscere lo stato della pubblica sicurezza nelle provincie siciliane e a proporre i rimedi efficaci che valgano a guarire completamente e ricon-

durre quelle provincie nello stato normale, perciò desidero di riassumere brevemente la storia della genesi di questi due progetti di legge, dell'inchiesta e dei provvedimenti di pubblica sicurezza, nati insieme ed intimamente connessi; onde sorga da questa breve storia realmente quale fu il pensiero che li dettò, quale fu lo scopo a cui mirano.

Rammerò brevemente che il Ministero nel discorso della Corona richiamò l'attenzione della nazione sul bisogno di provvedere allo stato di pubblica sicurezza in alcune provincie dove questa era gravemente turbata, e nessuno dubitò certamente che queste provincie fossero per la maggior parte le siciliane; nessuno ha interesse di negarlo e di nascondere che lo stato della sicurezza pubblica nella Sicilia reclamava tutta la sollecitudine del Governo e forse anche del potere legislativo.

Il Ministero era spinto a ciò prima di ogni altro dai Siciliani medesimi. Non ho che a rammentare il Consiglio provinciale di Palermo, che fu minacciato di essere disciolto dal Prefetto precisamente perchè si occupava di chiedere al Governo energici provvedimenti per rimettere lo stato di sicurezza pubblica nelle campagne della provincia ed in quelle limitrofe. Il Prefetto, conte Rasponi, si oppose a questa deliberazione considerandola come escisse dal campo delle attribuzioni del Consiglio provinciale; ma ciò nullameno il Consiglio a grande maggioranza emise il voto che richiamava l'attenzione del Governo sullo stato della pubblica sicurezza dell'isola intera, e reclamava dei provvedimenti.

E non solo i Siciliani ciò reclamavano, ma trovarono i loro reclami eco in tutta Italia ed in tutti i popoli civili. Ed invero, noi sappiamo che ci fu un momento in cui lo stato della pubblica sicurezza in Sicilia fu il tema del giornalismo dei paesi i più illuminati, e che tutti sospingevano il Governo italiano a provvedere, come di cosa che grandemente ledeva il progresso dell'isola ed era di gran disdoro all'intera nazione italiana.

Quindi il Governo fu mosso, dirò, da questa spinta a richiamare l'attenzione del Parlamento con parole certamente autorevoli sopra questo sconcio che si osservava a grave danno di quelle provincie medesime.

Io, in verità, non posso nascondere che al

momento che si discuteva, prima del discorso della Corona, il da fare su questo soggetto, aveva un pensiero diverso, ed ho osato di manifestarlo al Presidente del Consiglio con una lettera particolare.

Io allora opinava che non era ancor giunto il momento opportuno per discutere l'importante e complicata questione della sicurezza pubblica nell'isola; ma con eguale franchezza io vi devo dichiarare che ora dopo l'avviamento che hanno preso le cose, nonostante qualche inconveniente e qualche agitazione stata prodotta, dopochè mi si è fatto sperare con questa legge dell'inchiesta che si riescirà a determinare ben bene la natura, l'indole del male da un corpo così autorevole quale sarà la Giunta nominata per questa legge e ad indicare i rimedi che devono essere opposti a questo male, io dichiaro che fo plauso all'iniziativa presa dal Governo, iniziativa che ci richiamava l'esempio dei popoli liberi più virili i quali attaccano di fronte le questioni più difficili, non cercano di evitarle per vie indirette, con sotterfugî.

Dunque, oggi, come ho detto, ritiro l'opinione che avevo allora e dall'avviamento delle cose essendo venuti a far capo a quest'inchiesta, dalla quale io spero molto, credo che possiamo essere soddisfatti di quella prima ardita iniziativa presa dal Ministero, di richiamare cioè l'attenzione del Parlamento e di tutta la nazione sulla grave questione della sicurezza pubblica in quelle provincie dove era turbata, ossia in gran parte nelle provincie siciliane.

Il Ministero difatto presentò un progetto di legge contenente varî provvedimenti che egli credeva bastare a raggiungere lo scopo di rimettere la sicurezza ov'era turbata, ma in argomento così complesso, in un problema così difficile, egli non pretese aver trovato l'unica soluzione, e perciò si rimise ai risultati degli studî e delle discussioni del Parlamento, non ostinandosi in altro che nel far riconoscere il bisogno di provvedere.

La Commissione dell'altro ramo del Parlamento, essendosi posta coscienziosamente all'opera, cercò prima di ben riconoscere e determinare la natura, l'indole, l'estensione e la intensità del male che trattavasi di curare ed analizzare quelle cause che l'hanno o prodotto

o mantenuto o cresciuto, la cognizione delle quali cause avrebbe compito il concetto della natura del male, e giovato a suggerire e scegliere i rimedi.

Ma quella Commissione non potè raggiungere questa meta.

Difatti, la Commissione interpellò molte persone che avevano avuto pubblici uffici in Sicilia; fece una specie di breve inchiesta per conto suo, ed ebbe delle opinioni disparate, divergenti, sia sulla natura dei mali, sia sulla loro gravità, sia sulle cause che li hanno prodotti e li mantengono.

I documenti che il Ministero aveva presentati in appoggio di questa legge, non bastarono a chiarire la Commissione in modo da farsi un concetto compiuto sulla diagnosi di questa malattia che si trattava di guarire; anzi crebbero i dubbî e la incertezza. Difatti quei documenti contenevano degli apprezzamenti, delle affermazioni contrarie ed opposte. Da un lato, alcuni funzionari dell'amministrazione pubblica in Sicilia affermavano che non erano ancora stati adoperati tutti i mezzi che sono nelle attribuzioni del potere esecutivo, e che adoperando tutti questi mezzi si sarebbe ristabilita la sicurezza pubblica, senza bisogno di leggi eccezionali; altri funzionari affermavano il contrario, cioè il bisogno di leggi eccezionali per ottenere il pieno effetto desiderato; altri infine erano incerti: tutti però erano d'accordo sui buoni risultati, sul miglioramento che si potrebbe ottenere da un più largo, coordinato ed energico uso delle attribuzioni del potere esecutivo. Dall'altro lato, molte divergenze vi erano nei giudizi sull'estensione e sull'intensità del male.

Alcuni funzionari giudicavano la corruzione così estesa a tutte le classi della società siciliana che non era possibile avere dalla cittadinanza di quell'isola alcuna cooperazione, doverla anche evitare, in materia di pubblica sicurezza. La popolazione siciliana è per essi un organismo così corrotto e guasto da non restare un'unghia di netto.

All'incontro il commendatario Gerra, spedito dal Ministero in Sicilia e Segretario generale del Ministero dell'Interno, in quei medesimi documenti affermava solennemente avere acquistato il convincimento che i cittadini siciliani presterebbero efficace opera per coadiuvare

pubblici funzionari, nei quali riponessero fiducia.

Egli è vero che, fra tutte queste discrepanti opinioni, l'opinione del Governo era rappresentata dalla parola di questo alto funzionario che sta a fianco del Ministro dell'Interno.

È vero, che l'opinione del Governo in quei documenti manifestata era, che si poteva avere piena fiducia negli onesti cittadini siciliani, per avere suggeriti i mezzi diretti a provvedere alla pubblica sicurezza e per metterli in esecuzione. Ma vi erano quegli altri funzionari civili che dicevano tutto il contrario, e lo dicevano con tale asseveranza che la Commissione rimase su questa parte della diagnosi, ossia sulla gravità ed estensione del male, dubbiosa e confusa. Rimase dubbiosa incerta e perplessa anche perchè i documenti erano davvero incompleti. Io non nascondo che in tutti gli atti preparatori della legge di sicurezza se vi è una cosa che biasimo, è certamente quella che la persona nella quale il Ministero dell'Interno aveva posto fiducia ed a ragione fiducia, stette troppo poco tempo nell'isola per raccogliere e riportare quell'insieme di cognizioni sulle quali il potere esecutivo avrebbe meglio potuto illuminare il Parlamento sulla natura del male, e sui rimedi da opporvi. In poche settimane che il commendatore Gerra stette nell'isola, poté formarsi quel convincimento da lui manifestato e che ho sopra ricordato; poté interrogare quante persone furono a contatto con lui; poté dai suggerimenti di cittadini siciliani riunire quelle proposte che egli poi sottopose al Governo; ma non poté dare quell'insieme di dati statistici, che sarebbero stati bisognevoli per illuminare completamente la Commissione che doveva compilare un progetto così importante come quello che riguarda la pubblica sicurezza.

Mi si permetta una digressione. Io voglio fare qui francamente, lealmente una dichiarazione. Credo, nei primi giorni che questa questione venne in luce, d'essermi, in conversazioni particolari, espresso con molta vivacità contro la pubblicazione di questi documenti che veramente contenevano offese ed anche calunnie per la cittadinanza siciliana.

Oggi volete che esprima lealmente il mio concetto?

È questo: Io non dirò: *Ai posteri l'ardua sentenza*, ma dirò: *a conti finiti il giudizio*.

Potrà darsi che questa franchezza del Ministro nell'aver presentato tutto ciò che aveva in mano, senza scelta e senza cautele, riesca al fin dei conti di qualche utilità. Tutto dipende dalla condotta ulteriore del Governo.

Gli uomini di Stato abili spesso traggono profitto, non dirò dai propri errori, ma da quegli atti di cui non prevedevano gli effetti. Resterà a vedere se il Governo Italiano saprà trarre profitto anche da questa agitazione, da questo risentimento, fenomeno morale cattivo per il momento, per raggiungere la meta che si propone. Perciò io ripeto: *a conti finiti il giudizio*. Ad ogni modo, io sono contento che i cittadini siciliani abbiano saputo in quale concetto erano tenuti da alcuni pochi funzionari governativi. È poi bene che anche coloro che si occupano di cose pubbliche abbiano avuto occasione di conoscere la disparità d'idee e di giudizi che esiste fra gli uni e gli altri funzionari amministrativi e politici, e misurare la loro perizia; si potranno così spiegare le ragioni della inefficacia della pubblica amministrazione, soprattutto nella sicurezza pubblica.

Si: è stato forse utile che questi documenti così contraddittori e scuciti siano stati pubblicati. I miei concittadini siciliani alla fin fine non debbono dolersi di questa pubblicazione; hanno ragione di essere sdegnati contro coloro che pensarono e scrissero questi rapporti, ma essi debbono ben preferire che questi rapporti abbiano visto la luce piuttosto che restare nascosti nei forzieri, negli scrigni, negli archivi del Ministero dell'Interno e turbare la mente del Ministro presente e dei futuri con ridicoli sospetti e fatali diffidenze.

Ripigliando ora il filo del mio discorso, i documenti presentati dal Ministro dell'Interno al Parlamento, che erano tutto ciò che il Ministero poteva presentare in appoggio al suo disegno di legge, non riescirono ad illuminare la Commissione della Camera dei Deputati, a cui ne fu affidato l'esame. Dalla insufficienza dei dati e delle informazioni offerte dal Ministero nacque dunque spontanea da tutti i lati l'idea di una inchiesta.

Il concetto di questa inchiesta venne *allargandosi* man mano che la Commissione andò avanti, e si accorse che il problema era più

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

vasto di quello che pareva. Parve infatti in sulle prime trattarsi di una semplice quistione di polizia; quindi di ordinamento amministrativo dei servizi pubblici andò passo passo estendendosi quindi l'esame per le tante attinenze che la questione di sicurezza pubblica ha con lo stato della viabilità in Sicilia, colle condizioni economiche e sociali, colla divisione e le condizioni della proprietà, specialmente in una parte della campagna siciliana. Nelle mani della Commissione la questione si *allargò* talmente che non si poteva da un lato solo riparare senza avere sotto agli occhi i fili che costituivano tutta la tela della pubblica sicurezza nell'isola.

Così nacque il concetto dell'inchiesta, ed è per ciò che fu detto di esaminare le condizioni sociali-economiche e dei pubblici servizi, allo scopo però finale di provvedere alla pubblica sicurezza.

Io non avrei che a disepellire le discussioni che si fecero, per dimostrare che questo e non altro fu il pensiero che ispirò il progetto di legge per l'inchiesta.

Ora, a me pare francamente che l'Ufficio Centrale voglia rimpicciolire tale concetto dell'inchiesta; e per vero, per sapere le notizie sul servizio dei telegrafi e delle poste, non varrebbe la pena che tre rappresentanti dell'uno e tre rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento andassero in Sicilia; nè può dirsi che si voglia conoscere lo stato delle industrie e dei commerci, quando si consideri che venne fatta di recente per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio un'inchiesta industriale, ed ove quella non bastasse, un'altra se ne potrebbe ripetere; ma anche questa non è una questione così elevata e così grave com'è la questione della sicurezza pubblica, questione che tocca, dirò così, tutto l'insieme dell'ordinamento sociale-economico e dei servizi pubblici dell'isola.

Io considero, o Signori, questa legge dell'inchiesta come la risposta che il Parlamento darà a quelle parole che furono fatte pronunziare dal Re nel discorso di apertura di questa sessione.

Il Governo richiamò con quel discorso l'attenzione del Parlamento sopra i provvedimenti di pubblica sicurezza in quelle provincie nelle quali era gravemente turbata.

L'altro ramo del Parlamento non poté dai dati che gli furono forniti, dalle informazioni che raccolse e dalla discussione, di altra cosa convincersi che della gravità del male che trattasi di curare; ma non poté formarsi un concetto chiaro dell'indole di questo male, e molto meno dei rimedi atti a guarirlo. Votò perciò la legge dell'inchiesta solenne.

Questa è dunque la legge più rilevante che risponde a quella parte del programma del Ministero, manifestato nel discorso della Corona.

Il Ministero, non mostrandosi di altra cosa curante che di raggiungere lo scopo che si era prefisso e che aveva additato allo studio del Parlamento, accettò l'inchiesta come il più efficace metodo di scoprire i più acconci provvedimenti di sicurezza pubblica nell'isola; disse però: nel frattempo che l'inchiesta si compie ho bisogno di essere rivestito di alcune facoltà per provvedere ai casi di recrudescenza di delitti tanto nell'isola che in qualche parte del continente, per provvedere in modo provvisorio. A questa domanda fu risposto con l'articolo di legge sulla sicurezza pubblica.

Questo è il significato di questa ultima legge, legge temporanea, provvisoria, occasionale, da applicarsi soltanto quando certe gravi emergenze sorgessero, ma la legge importante è quella dell'inchiesta.

La legge dell'inchiesta è una risposta degnissima che il Parlamento dà all'invito della Corona di occuparsi della sicurezza pubblica in Sicilia, una risposta nella quale riconosce la gravità del male; e questa risposta data in questo modo credo sia la più conveniente non solo per l'utile pratico che raggiungerà, come dimostrerò più tardi, ma altresì per la dignità del Parlamento italiano all'interno e all'estero.

Signori, se da tutta questa discussione sui provvedimenti di sicurezza pubblica nella Sicilia ne fosse risultato in conclusione che non ci è nulla da provvedere, noi avremmo fatto per lo meno ridere l'Europa, l'Italia e più di ogni altro la Sicilia.

L'Europa, che ha intime relazioni commerciali coll'isola, non ignora lo stato di poca sicurezza pubblica in alcune campagne siciliane, non ignora le difficoltà che provengono da ciò al progresso delle industrie e dei commerci e reclama tanto vivamente quanto la cittadinanza siciliana perchè vi si ponga rimedio; così nell'in-

teresse dei siciliani come in quello di tutti i popoli civili che hanno relazioni commerciali colla Sicilia.

Chi non ha visto in questi ultimi anni l'interesse che tutta la stampa di Europa, forse più che la stampa italiana, ha mostrato per la sicurezza pubblica nella Sicilia?

Or qual giudizio si farebbe di noi se dichiarassimo che non ci è nulla da fare? Se invece però ci affrettassimo ad applicare provvedimenti improvvisati, si rischierebbe di compromettere la dignità del Governo, la dignità del Parlamento; giacchè è facile che cadessimo in errore facendo in fretta la diagnosi di una malattia così complessa qual'è lo stato di sicurezza nelle campagne siciliane, e non meditando bene la scelta dei rimedi.

Invece noi mostreremo di voler provvedere con la ponderazione conveniente all'importanza e gravità del male, votando la più solenne inchiesta che sia mai stata fatta; un'inchiesta nella quale prendono parte i due rami del Parlamento e il potere esecutivo, un'inchiesta che dovrà esaminare sino alle sue radici le condizioni della sicurezza pubblica nell'isola e proporre rimedi.

L'inchiesta aveva, secondo il mio concetto, anche un altro lato buono nelle circostanze attuali.

Signori, in quei documenti pubblicati dal Ministro dell'Interno vi sono, da parte di alcuni funzionari, delle informazioni molto malevoli sulla cittadinanza siciliana. Nonostante che l'opinione del Governo fosse tutt'altra, pure essendo quelle accuse contenute in atti ufficiali, recherebbero certamente grave discredito alla riputazione dell'isola, ove non fossero smentite per mezzo di prove, per mezzo di un esame spassionato che sia fatto da un corpo autorevole.

Or bene, non vi era riparazione migliore che il Governo potesse accordare senza ledere la propria dignità alla cittadinanza siciliana, che quella di accettare questa inchiesta, dalla quale saranno smentiti molti fatti narrati e saranno rettificati i giudizi strani emessi sulle varie classi della cittadinanza siciliana.

Non è la propria opinione che il Governo sottometta ad esame, ma le opinioni di alcuni funzionari dipendenti da lui, tanto dissonanti l'una dall'altra. Però lo ripeto: queste opinioni,

nonostante che sieno contrarie a quella del Governo manifestata dall'onorevole Gerra, pure, essendo pubblicate in atti ufficiali, non possono rimanere senza essere solennemente smentite in faccia all'Europa, per il decoro dell'isola e di tutta la nazione.

Io credo, o Signori, che il risultato dell'inchiesta confermerà pienamente l'opinione che il Segretario generale del Ministero dell'Interno aveva espresso in quei medesimi documenti.

Il Segretario generale del Ministero dell'Interno in quella pur troppo breve visita che fece nell'isola, rivolse il suo esame principalmente a questo: cioè, a vedere sino a che punto si potesse contare sulla cooperazione della cittadinanza siciliana, per avere degli utili suggerimenti, e per essere aiutato nel compimento e nell'esecuzione di provvedimenti da prendersi. Egli si esprime così:

Io ho acquistato il fermo convincimento che i cittadini siciliani coopereranno efficacemente colle autorità per le misure da prendersi ove *queste ispireranno la loro fiducia.*

Ecco ciò che l'onorevole Segretario disse.

Ora, io credo che dall'inchiesta risulterà perfettamente confermato questo giudizio. Naturalmente è importante che intorno a ciò si sappia tutta ed intera la verità, non solo per rendere giustizia alla cittadinanza, che si è potuta credere offesa da alcuni brani di quei documenti, ma altresì per bene scegliere i rimedi più adatti a combattere e vincere i promotori e gli autori dei reati nelle provincie siciliane; giacchè è facile il capire che questi rimedi scelti dovranno essere diversi secondo che la cittadinanza coopera o no colle autorità.

Altra cosa è quando il Governo deve tutto fare da sé, quando deve portare tutto il peso di un paese muto ed inerte; altra cosa è quando egli deve eseguire i suggerimenti ricevuti dalla più eletta parte dei cittadini col loro appoggio e la loro cooperazione.

Io credo, o Signori, che l'inchiesta metterà in evidenza le proposte ed i suggerimenti che dai cittadini siciliani sono stati dati nell'interesse della sicurezza pubblica; che metterà in evidenza come la maggioranza di alcune città ha avuto per mira la guerra a ciò che ora con nuova nomenclatura si chiama mafia; e per ciò basta rammentare la storia dell'ammini-

strazione della città di Palermo. Ebbene, la maggioranza della cittadinanza siciliana ha eletto un'amministrazione, la prima amministrazione che è stata eletta in Palermo, la quale aveva nel programma: Guerra alla corruzione sotto qualsiasi forma, e qualche volta guerra atroce, guerra alla vera mafia; non alla sognata alta mafia, ma alla bassa mafia che infesta le campagne e commette reati e delitti.

L'amministrazione del comune di Palermo che cosa trovò?

Trovò il maggior numero di impiegati del municipio, non posso dire disonesti, ma fiacchi e facili a transigere colla corruzione; trovò la cinta daziaria del comune di Palermo affidata ad un corpo armato composto in buona parte precisamente di quei tali ai quali si può applicare ugualmente tanto il nome di camorristi quanto quello nuovo di maffiosi; uomini di una certa robustezza fisica e di un certo coraggio, ma la cui potenza stava precisamente nel timore che incutevano, perchè si sapeva che non avevano scrupolo di commettere qualche violenza ed anche qualche più grave reato.

Con questa gente il governo borbonico avea fatto un patto tacito: non commettete reati clamorosi; dilapidate invece le finanze municipali, lasciando al municipio una sola parte degli introiti dei dazi. Or bene, l'amministrazione municipale di Palermo, quei pochi cittadini che furono eletti, organizzando da loro una guardia di giovani onesti, respinsero in un giorno con un colpo di Stato parecchie centinaia di questi maffiosi, senza alcun timore affrontando i pericoli che certamente vi sono nel mettere alla porta, nel levare il pane (non importa se legittimo o no) dalla bocca di quella gente.

Altrettanto fecero poi nell'amministrazione comunale, ed in tutti i rami in cui il comune poteva avere qualche ingerenza diretta o indiretta, come in tutte le opere di beneficenza. Si fece guerra alla corruzione su tutta la linea.

Io non ho bisogno di citare dei nomi di uomini, tanto più che alcuni sono qui presenti, i quali in questa lotta prolungata non si lasciarono fermare da tacite o esplicite minacce, da più o meno gravi pericoli.

Ebbene la maggioranza della cittadinanza di Palermo ha continuato ad eleggere, a sostenere

questi uomini che si erano proposto di far la guerra ai maffiosi, e nello stesso tempo aprire scuole, e adoperare tutti i mezzi di moralizzare. Se non che quest'amministrazione cominciò a diventare un po' pesante per la troppa sua attività.

Un'amministrazione che lavora molto, spende anche molto; spendendo molto, impone molti dazi; per cui giunse il momento in cui l'amministrazione fu mutata. Si elessero bensì degli uomini onesti, ma più conservatori, i quali certamente non deviarono dalla via della moralità, ma furono un po' meno rigorosi persecutori di alcuni abusi tradizionali. Ebbene, questi uomini essendo parsi meno rigidi contro le varie specie e gradazioni di mafia, non durarono al potere, e tornarono quelli che aveano per programma guerra energica, qualche volta troppo viva ed affrettata, a tutti i vecchi abusi e pregiudizi.

Non nego che alcuni comuni dell'isola sulle prime non seguirono questo esempio; alcuni stretti dalla urgenza di difendere le loro proprietà non curarono molto la scelta delle guardie rurali; ma la moralità anche in questi comuni ha acquistato sempre terreno; dalle guardie rurali si sono venuti escludendo gli elementi meno morali. So, per esempio, che alcuni comuni reclutano ora come guardie rurali i congedati militari. Sarà un grande progresso.

L'inchiesta porrà in evidenza quante volte la cittadinanza siciliana ha cooperato nel reprimere e punire reati soprattutto dopo le giornate di settembre 1866, e le ragioni per cui poi si è venuto intiepidendo il suo zelo e si è ritirato il suo appoggio nelle cose di sicurezza pubblica.

Dai documenti presentati sorge un fatto doloroso che colpisce; ed è il completo distacco della cittadinanza siciliana da alcuni funzionari del Governo, la diffidenza reciproca, diffidenza giunta a quel limite da indurre questi funzionari alle espressioni che abbiamo letto e al convincimento che i cittadini siciliani non possano esser chiamati a prender parte in nessuna cosa che riguardi i provvedimenti di pubblica sicurezza. Ora, questo distacco, questa diffidenza reciproca è la più grave malattia che bisogna curare, ed è il primo male che bisogna guarire; senza di che non si potranno nè scegliere, nè applicare provvedimenti efficaci

atti a sanare la pubblica sicurezza. Questo è presso a poco il concetto espresso anche dall'onorevole Gerra nella sua relazione, il quale aggiunse che è assai facile guarire la malattia della diffidenza.

Ma come avviene, Signori, questo fenomeno di sfiducia e di separazione? È un fenomeno che ha il suo fondamento in falsi giudizi che ebbero origine dall'esagerazione di certi fatti.

Voi sapete, o Signori, che la calunnia comincia sempre coll'esagerazione delle cose; esagerate i contorni o le tinte di una bella figura dipinta da Raffaello e ne farete il più brutto mostro. Basta dunque esagerare le tinte di un fatto per fare di un atto di carità un delitto di corruzione, e via discorrendo. Ora come si può ciò spiegare? Compatite un poco la mia confusione nello spiegare questo fenomeno, perchè vorrei studiare le parole che bastano per non cadere anch'io in esagerazioni.

Dico dunque che è avvenuto in Sicilia un fatto singolare: la seguente sfiducia che i pubblici funzionari venuti da altre provincie hanno avuto contro i cittadini del paese.

Tutti rammenterete come la città di Palermo fu funestata da quella famosa sètta di accoltellatori. Fortunatamente le loro imprese durarono poco: gli accoltellatori furono arrestati; si fece rapidamente il processo; i giurati rapidamente condannarono, e fu eseguita la pena di morte sopra tre di questi accoltellatori.

Dopo eseguita la pena di morte l'opinione pubblica rimaneva vivamente preoccupata della possibilità che questi non fossero che semplici esecutori, ed esistesse una mente occulta che dirigeva questa nerissima trama degli accoltellatori. Si fecero dunque anche col giornalismo a stimolare la polizia da un lato, la Procura generale dall'altro perchè indagassero.

Ebbene, si sapeva che il Pubblico Ministero, la Polizia lavoravano in segreto.

Una bella mattina i cittadini di Palermo si svegliano, e sanno che in quella notte con un grande sviluppo di forze militari e di carabinieri si era circondata la casa di molti cittadini, e soprattutto la casa di un nostro collega, notissimo per generosità e patriottismo; che si era fatta una perquisizione minutissima per cercare le carte e tutto ciò che potesse provare la complicità in queste terribile sètta. Si circondava la casa dell'Arcivescovo di Palermo

e si arrestava il Ciandro Calcara, uomo ottuagenario, uomo dottissimo, integerrimo sacerdote che associava la dottrina alla carità ed al patriottismo più puro.

L'effetto che da questi fatti si produsse nella pubblica opinione, o Signori; non è mestieri di descriverlo.

Sopra alcuni degli arrestati meno noti, la pubblica opinione faceva diversi giudizi.

Del caso del Senatore che non correva alcun rischio, si rideva; tanto pareva strano il sospetto! Tutt'altra era l'emozione prodotta per il caso dell'ottuagenario sacerdote, il quale aveva corso il rischio di essere trascinato in prigione in compagnia dei più volgari assassini, se il comandante dei carabinieri non l'avesse preso in consegna nel proprio alloggio.

Dopo alcuni giorni e dopo molti tentativi per colorire questa tela fantastica e grottesca, cadde tutto il famoso processo nel più grande discredito; non si poté raccapezzare come sia andato il fatto.

La polizia accusava l'autorità giudiziaria e questa ne dava la colpa alla polizia.

Il pubblico rimase spaventato, scorgendo come la fama intemerata di una vita di 80 anni non bastasse a salvare da sospetti così gravi.

I pubblici funzionari spesso in Sicilia vivono come in paese straniero, senza sufficienti relazioni coi cittadini.

Narrerò altri fatti per spiegare questo fenomeno.

La settimana prima delle giornate di settembre, i liberali di Palermo avvertivano l'autorità che si preparava un moto insurrezionale, reazionario. Indicavano perfino dove vi erano uomini armati, riuniti nelle vicine campagne. La polizia rispondeva che erano matti, assicurava che nulla vi era, e spingeva le cose a segno da minacciare coloro che avvertivano l'autorità e suggerivano i mezzi di difesa come propagatori di false notizie al fine di spargere l'agitazione.

Il capo della polizia, poco inchinevole per le sue idee politiche e religiose ai partiti liberali avanzati, si era lasciata metter la benda dai retrivi, i quali avrebbero visto volentieri che la medesima polizia avesse perseguitato i liberali da cui si temeva una resistenza all'impresa di settembre.

Il Questore avrebbe volentieri perseguitato, se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO-1875

non era la temperanza del Prefetto, quei liberali unitari che nelle giornate di settembre furono poi segno alla persecuzione degli insorti rurali, ed anche dopo dovettero emigrare dalla provincia di Palermo, dopo che qualcuno di loro provò il pugnale.

La popolazione di Palermo è stata anche testimone dello spettacolo di un processo mosso contro il capo e gli agenti della questura, siciliani, da un Procuratore generale di altre provincie, il quale dovette essere di buona fede tratto in errore o almeno in esagerazioni da macchinazioni simili a quelle che aveano ingannato altre volte la questura o l'autorità giudiziaria. Fu una vera festa per i nemici di tutte le questure; un vero giubileo, come mi suggerisce l'onorevole amico vicino. (*Iilarità*)

Evidentemente esiste là un piccolo nucleo di partito retrivo, residuo della vecchia mala signoria, a cui non piace la confidenza tra la cittadinanza siciliana ed i funzionari del Governo italiano. Gli uomini di questo gruppo che io, usando la nuova nomenclatura, chiamerò mafia nera, cercano di circondare ogni nuovo funzionario che arriva, soffiare ed alimentare nel suo animo la diffidenza, e poi mano mano esagerando alcuni fatti, colorandone altri, ed altri inventando di pianta, compongono quei romanzetti che fanno fare i processi e gli errori che ho sopra rammentato.

Essi paiono abilissimi ad impadronirsi di tutte le vie di comunicazione colle autorità giudiziarie, amministrative e politiche, e senza bisogno di riunioni nè di patti di setta, agiscono col disegno unico di rivolgere le autorità contro i cittadini del paese; e mostrandosi poi patriotti ferventi aizzano i risentimenti dei cittadini contro il Governo. Gettano scintille di discordia, vi soffiano dentro, spargono zolfo sopra ogni braccia accesa, purché raggiungano lo scopo di dividere i liberali l'uno dall'altro ed il Governo da tutto il paese. Pur troppo hanno raggiunto parte del loro scopo!

Frutto di questo lavoro infernale devono essere, certamente le accuse che alcuni funzionari hanno fatto contro alcuni onestissimi ed illustri cittadini siciliani, di complicità e manutengolismo coi malandrini che infettano le campagne. Non vi è nulla ora che deve essere occultato; è tempo di sventare le trame

molto progredite di questa infernale macchinazione.

Da questa causa son nate tutte le vaghe ed indeterminate accuse alle varie classi della cittadinanza siciliana contenute in alcuni dei famosi documenti.

Tutte queste cose dovranno bene essere apprezzate ed analizzate dalla Giunta per l'inchiesta in Sicilia.

L'inchiesta dovrà preparare lo studio della vera legge dei provvedimenti di pubblica sicurezza. Ed invero, a ragione l'altro ramo del Parlamento non potè fare una legge colle sole informazioni contenute nei documenti presentati dal Ministero. Dirò francamente l'impressione che a me fecero quei documenti. Questa impressione non fu tanto il risentimento come siciliano, quanto la vergogna e lo scoraggiamento per la poca perizia nelle cose politiche e morali degli scrittori di alcuni di quei documenti.

Non parlo di tutti: eccettuo certamente l'onorevole Gerra, il Berti e qualche altro; ma in generale nell'insieme di quei rapporti la cosa più notevole che ne sporge è la poca perizia tecnica di coloro che erano invitati a fornire i dati per la diagnosi dello stato di pubblica sicurezza in Sicilia, e per la ricerca dei rimedi.

Nel vedere usata in quei rapporti tanto largamente ed estesamente la parola mafia (non so se si scriva con una o con due *f*) (*ilarità*), mi corsero alla memoria quei ciarlatani che si mettono a far da medici, ed avanti ai loro malati coprono la loro ignoranza con alcune parole che fanno un certo effetto sul volgo, tenendo il posto di idee esatte e definite. Così, presso a poco, fanno molti pubblici funzionari nella diagnosi sullo stato della sicurezza pubblica in Sicilia, in quei famosi documenti che doveano servire ad illuminare i legislatori.

Colla parola mafia pare loro aver tutto detto, tutto definito. E dopo avere asserito che la mafia si estende dall'uno all'altro membro dell'organismo civile siciliano, dopo aver detto che questa misteriosa crittogama ha gettato radici in tutti gli strati sociali, e si è estesa a tutte le classi dell'isola, essi si pongono alla ricerca di una esatta e scientifica definizione di questa parola, che neppure nel gergo delle prigioni ha avuto mai un senso definito e preciso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Essi procurano di soddisfare la curiosità del Ministro dell'Interno, il quale chiedeva la spiegazione di una parola da loro così frequentemente usata.

Chi dà una, chi un'altra definizione. Alcuno di essi dà alla parola mafia tanta estensione da abbracciare dallo scolarotto che uscito dal liceo non sfugge l'occasione di un duello per vanità di parer uomo, sino al più scellerato delinquente.

Guardate quanta estensione e quanta gradazione di mafia! Forse molti tra voi temeranno di potervi essere stati compresi in qualche periodo della loro vita. Tutto questo, o Signori, accusa un difetto di metodo nell'investigare e definire i fenomeni sociali, le malattie che affliggono gli organismi civili.

Che direste, o Signori, di quel medico il quale al letto di un ammalato osservando una delle forme morbose più comuni, per esempio, una febbre intermittente, restasse attonito e dichiarasse trattarsi di malattia nuova, mai vista, non mai osservata e la denominasse da una parola raccolta dalla bocca dell'ammalato e di persone ignoranti che lo circondano?

Che direste se egli annunziasse all'ammalato che tutto il suo organismo è guasto, tutti i suoi umori corrotti, tutte le funzioni invertite, gli organi incancreniti?

Presso a poco fecero così i medici che hanno diagnosticato la mafia in Sicilia.

Se essi invece fossero stati uomini educati nello studio della storia e della politica, si sarebbero accorti che ciò che avviene nelle campagne di una parte di Sicilia non è una malattia sociale nuova nell'umanità, che molti popoli civili d'Europa l'hanno subita in tempi antichi o recenti. Questo modo di diagnosticare la malattia senza offendere e scoraggiare l'ammalato avrebbe accennato ai rimedi, a quei rimedi che l'esperienza di altri popoli potrebbe suggerire.

Permettete, o Signori, che io continui questa requisitoria contro i documenti presentati dal Ministero in appoggio alla legge di sicurezza pubblica.

Ho voluto esaminare questi documenti con uomini dotti di politica e di amministrazione e posso ora bene affermare che rivelano il difetto di cognizioni tecniche in coloro che scrissero alcuni di quei rapporti.

In quei documenti spunta il 1874 come un fungo, senza che se ne vedano le radici e le origini. Come può fare un concetto chiaro di un fenomeno sociale, quale è quello del malandrinnaggio in Sicilia, senza che se ne veda il nesso collo stato precedente, ed i legami colle condizioni topografiche e sociali, con tutte quelle cause le quali definiscono l'indole del male e guidano la scelta della cura?

Io sono andato cercando in quei documenti qualche dato statistico su quei condannati che gli avvenimenti della rivoluzione hanno riversato nella società ad una volta senza che avessero scontato la loro pena; avrei desiderato di poter vedere se essi erano divenuti nuclei di nuova corruzione o se essi non avevano avuto alcuna sensibile malefica azione; ciò mi avrebbe rischiarato sulla natura dei provvedimenti da proporre.

Ma nulla ho trovato intorno a ciò nei documenti.

Avrei desiderato la statistica della sicurezza pubblica dell'isola almeno in un decennio, avrei desiderato poter tracciare la curva che indicasse il corso della malattia sociale malandrinnaggio, per iscoprire poi se in questo corso vi fosse alcuna legge ed alcuna connessione con altri fatti politici e sociali. Così fa anche il medico tracciando la curva del variare delle temperature delle febbri, ecc., ecc.

Non avendo trovato nulla nei documenti ministeriali mi sono procurato da me queste notizie, le ho riunite ed espresse in curva, ho veduto che vi erano state parecchie oscillazioni irregolari nel numero e gravità dei delitti costituenti il brigantaggio o malandrinnaggio che voglia dirsi; questo numero però cominciò a crescere progressivamente dal 1871, precisamente a quell'epoca nella quale avvenne quel grave scandalo del mandato di arresto spedito contro il Questore tuttora in funzione, e nel quale la pubblica autorità fu quasi gettata nel fango e fu distrutto ogni suo prestigio.

Spero che alcuno non vorrà dar la colpa alla cittadinanza siciliana di questo grave scandalo, della sua troppo lunga durata e dei funesti effetti che ne seguirono, poichè i cittadini non scelgono né destituiscono procuratori generali e questori. Questa connessione tra l'accrescimento del malandrinnaggio e lo scemare del prestigio dell'autorità, avrebbe già indicato una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

parte dei rimedi, la parte che io credo più importante, quella che dovrà fare la cura radicale del male, cioè rialzare il prestigio dell'autorità pubblica colla concordia della autorità politica e giudiziaria.

Io non ho mai capito perchè non si possa mantenere questo perfetto accordo. Io non capisco perchè tutti i pubblici funzionari non possano fare un solo fascio, quando si tratta di combattere i più tristi nemici della pubblica sicurezza, e di difendere la vita e la proprietà dei cittadini. Non è questo lo scopo unico dei funzionari di diverso ordine? Non è questo lo spirito dominante di tutte le leggi, di tutti gli ordinamenti giudiziari, politici amministrativi? La divisione delle loro attribuzioni, le procedure, le forme, sono altro che mezzi per raggiungere questo fine? Nella mia ignoranza di queste cose speciali, parmi spesso che i mezzi presi come fine e i fini come mezzi.

Chiudo questa digressione e torno al mio argomento. Ho detto che dai documenti ministeriali si ricava la poca perizia tecnica di alcuni funzionari dell'ordine politico amministrativo che sono stati in Sicilia. Mi si risponderà che non si ha un numero di funzionari capaci, sufficienti da coprire tutti i posti.

Questa risposta mi suggerisce di rivolgermi al Ministro dell'Istruzione pubblica, che qui vedo presente, per rinnovargli la preghiera di accogliere la proposta che è stata più volte fatta, di fondare cioè una scuola speciale di scienze politiche ed amministrative.

Il Ministro sa bene che il corso per la laurea in giurisprudenza non basta a far dei pubblici amministratori, poichè in quel corso anche il diritto amministrativo si studia sotto il punto di vista legale, cioè per interpretare ed applicare le leggi. Ciò non basta per coloro che debbono applicare la fisiologia e la patologia sociale, per coloro che debbono indagare i fatti normali e patologici della società ed indicare i rimedi. Se tutti i funzionari che scrissero i rapporti pubblicati, fossero stati educati nelle scienze sociali e nella storia, avrebbero descritto, definito i mali che si lamentano in alcune provincie siciliane, le loro cause e circostanze, ed avrebbero additato i rimedi, trattando la quistione altamente senza ferire ed offendere alcuna parte del popolo italiano.

Io mi rivolgo a lungo al Ministro della Pub-

blica Istruzione perchè provvegga una scuola che faccia funzionari politici ed amministrativi i quali potrebbero fare il loro tirocinio presso grandi amministrazioni centrali dello Stato.

Io non so perchè le cure della pubblica istruzione s'abbiano a restringere ad educare medici ed ingegneri negli studi scientifici e nei pratici, e non si abbia a fare altrettanto per coloro che debbono guidare la cosa pubblica.

In questa accusa di poca perizia tecnica io non voglio comprendere tutti coloro che scrissero qualche rapporto inserito nella raccolta dei documenti pubblicati in appoggio della legge di pubblica sicurezza.

Mi affretto per esempio di fare un'eccezione per il prefetto di Girgenti, signor Berti. Io non so quali studi scientifici egli abbia fatto e quale coltura egli abbia, nol conoscendolo per altro che per il suo rapporto; ma questo dimostra certamente un grande senno, grande temperanza di giudizi, ed una sana pratica nelle cose di pubblica sicurezza. Ecco ciò che egli dice sulla mafia:

« Tutti fanno delle esposizioni più o meno esatte, più o meno comprensibili sulla costituzione e sugli intendimenti della mafia, ma nessuno sa propriamente definirla. Per parte mia credo che un po' di mafia alligni da per tutto, e che essa non sia un poco invidiabile privilegio della sola Sicilia. La mafia è uno dei caratteri, direi quasi, patologici della società che in Sicilia attualmente si manifesta con sintomi più gravi e con forme più energiche che altrove. »

Per appagare poi la curiosità del Ministro, il perito prefetto si rivolge ad un siciliano, ed ecco come egli narra la conversazione: « Che cosa è la mafia? gli domandai. Ed egli a rispondermi colle solite perifrasi e circonlocuzioni.

« Vi prego di farmi, gli dissi, una esposizione scritta di questi vostri concetti chiara ed esatta per quanto possibile; e il giorno dopo ebbi la nota che qui trascrivo. »

E qui trascrive una lunga descrizione delle varie categorie e gradazioni di mafiosi con tinte che lo stesso Berti avverte essere esagerate; dalla qual descrizione si ricaverebbe che la parola *mafia* introdotta recentemente nel dialetto siciliano, o meglio nel gergo delle pri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

gioni, comprende qualunque qualità, grado, modo, forma ed intento dei prepotenti.

Conchiudo il mio discorso.

Io voto l'inchiesta con piena soddisfazione perchè ne attendo la riparazione all'onore della cittadinanza siciliana, offesa da alcune insinuazioni contenute nei documenti pubblicati; perchè ne spero il fine di quella infausta separazione tra i funzionari del Governo e la popolazione dell'Isola, che, continuando, produrrebbe impaccio alla nazione e nuove sciagure all'Isola; e perchè infine sono convinto che condurrà a quell'insieme di provvedimenti efficaci che valgano a rimettere in Sicilia la piena sicurezza.

La Sicilia ha fatto in questi ultimi anni dei grandissimi progressi non solo materiali ma anche morali, specialmente nelle città; si è creata a Palermo una classe di operai moralissima per mezzo delle scuole; domandate a quelli che dirigono gli opifici, se vi è alcuna differenza tra quegli operai e quelli delle altre provincie; ed ivi già sorgono grandi edificii meccanici dove sono impiegati operai capacissimi; si è creata una popolazione, direi, della moralità media delle altre città civili; e questo bene si andrà successivamente propagando, soprattutto se verranno adottati quei tali provvedimenti consentiti dal paese stesso.

Io non sono profeta, nè figlio di profeta (*ilarietà*); ma io sono interamente convinto che da questa inchiesta risulterà un insieme di provvedimenti suggeriti dagli stessi cittadini siciliani con piena conoscenza di causa, e questi medesimi provvedimenti saranno applicati col concorso di questi cittadini medesimi, purchè si faccia la scelta dei funzionari governativi che sappiano ispirare fiducia.

Le persone che compongono la Giunta dell'inchiesta, oltre che appartengono ad un gran corpo dello Stato, hanno per la loro missione tale autorità morale, che raggiungeranno certamente il loro effetto; ma i funzionari del Governo che applicheranno i provvedimenti che saranno poi scelti, bisogna abbiano quelle qualità speciali che sono adattate all'indole della popolazione.

La popolazione di un'isola potrà avere certi modi speciali di considerare e di giudicare gli uomini; ebbene, bisogna tener conto di questo, e scegliere quegli uomini che possano

ispirare la fiducia; se ciò si farà, io credo che in pochi anni raggiungeremo quello stato di sicurezza che farà progredire più rapidamente la prosperità che, nonostante i guai della sicurezza, ha progredito pur sempre. (*Vivi segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola sulla discussione generale, interrogo il Senato se intende che abbia ad esser chiusa.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Il magnifico discorso dell'onorevole preopinante mi conduce ad una conseguenza contraria a quella che egli ne ha ricavata; dirò meglio, aggiunge poderosi argomenti a quelli che mi suggerivano le conclusioni, che io sono per sottoporre al Senato. Ma permettete ch'io chiami prima la vostra attenzione sopra una questione costituzionale.

È un caso affatto nuovo; ed un Governo costituzionale non deve essere troppo proclive ad adottare le novità, di cui non si conoscono bene tutte le conseguenze.

Nessun dubbio che ciascuno dei poteri dello Stato ha ampia facoltà di ordinare le inchieste che crede; ma che si uniscano questi poteri per procedere assieme ad un'inchiesta, è un fatto assolutamente nuovo, ed io credo che meriti di essere ben meditato.

Quando uno dei poteri ordina un'inchiesta, la fa liberamente come crede, con tutti i componenti che gli sembrano più adattati allo scopo che si propone; le investigazioni si fanno secondo lo spirito del Corpo che ha ordinata l'inchiesta. Invece quando concorrono i tre poteri, quale sarà l'impulso soverchiante?

Ciascun potere che ordina l'inchiesta, ne determina poi le conseguenze. Ma quando avrete fatta un'inchiesta coi tre poteri riuniti, chi decreterà l'uso che dovrà farsene?

La Commissione d'inchiesta non potrà dare che dei suggerimenti. Chi trarrà le conseguenze di questi suggerimenti? Chi piglierà la iniziativa delle risoluzioni che verranno dopo?

Mi pare che sono cose che meritano almeno di essere anticipatamente ponderate.

La Costituzione ci traccia il modo con cui deve procedere ciascun potere dello Stato. Ebbene, continuiamo a procedere come si è sempre fatto secondo lo spirito e la lettera dello Statuto, e non cerchiamo dei nuovi mezzi ter-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

mini di cui, lo ripeto, non vedo bene quali possano essere tutti gli inconvenienti.

Gl'inconvenienti sarebbero minori se dovessero concorrere soltanto le due Camere.

È assolutamente incongrua l'aggiunta di membri estranei al Parlamento. Sarebbe anche questa una cosa affatto nuova. Ciascuna Camera opera da sé, non ammette a discutere alcuno che non ne faccia parte, eccettuati i Ministri e i Commissari Regi; ma questi non possono dar il voto nel ramo del Parlamento in cui sono estranei. E come volete che in una Commissione parlamentare ci siano dei membri che non appartengono a nessuno dei due rami del Parlamento e che debbano aver il voto eguale a quello dei membri del Parlamento?

Questa mistura di elementi eterogenei si dimostra ancor più incongrua dirimpetto allo scopo di questa inchiesta; dirimpetto allo scopo vero tratto dalla sua origine, quale lo ha esposto l'onorevole preopinante.

Questa inchiesta è diretta principalmente a vedere quali siano le cause dei mali che si lamentano in una parte importantissima del Regno. Di quelle cause non dobbiamo giudicarne anticipatamente. Se si nomina un'inchiesta per ricercarle, bisogna lasciarne in sospeso il giudizio.

Ebbene, fintantochè resta in sospeso il giudizio, fintantochè s'ignora se fuvvi colpa del popolo o del Governo, non si può lasciare ingerenza di sorta al Governo nella scelta dei suoi giudici.

In ogni caso poi, quando l'inchiesta si volesse decretare nella forma che vi è proposta, bisognerebbe almeno evitare di mettersi in opposizione con una disposizione precisa dello Statuto.

Lo Statuto prescrive all'articolo 61 che così il Senato come la Camera dei Deputati determini per mezzo di un suo regolamento intorno il modo secondo il quale abbiano ad esercitare le proprie attribuzioni.

Quando si domanda al Senato la nomina di tre componenti della Commissione, bisogna lasciare al Senato di procedere nelle forme volute dal suo regolamento alla scelta dei tre personaggi. Il mettere per legge che il Senato debba scegliere tre componenti piuttosto in una forma che in altra, è imporre un regolamento, è modificare il regolamento del Senato

in questa parte; è dare agli altri poteri, nelle operazioni interne del Senato, una ingerenza vietata da detto art. 61 dello Statuto.

Passo ad un ordine di considerazioni che forse vi sembreranno ancor più gravi.

Delle inchieste se ne sono fatte molte sotto l'attuale costituzione del Regno d'Italia, se ne sono fatte di quelle che hanno dato luogo ad immenso lavoro.

Quali furono i risultati? Vi è stata inchiesta da cui siasi potuto ricavare qualche conseguenza sensibile per il miglioramento delle cose del paese?

Io non me ne ricordo. Si è usufruita l'opera di uomini superiori, si sono fatte fatiche improbe, e che se ne è avuto?

Abbiamo tre volumi d'inchiesta di cose economiche ordinate, per ragioni di somma opportunità, dalla Camera dei Deputati. La Relazione distesa con rara diligenza, dopo lunghi ed accuratissimi studi, mise in luce la necessità di urgenti provvedimenti. I tre preziosi volumi sono seppelliti negli archivi della Camera elettiva. Nessuno ci ha più pensato. Spese di tempo sottratto alle intelligenze che possono valersene diversamente per il bene del paese, spese anche materiali; e tutto questo non condusse a nulla.

Fra le operosissime inchieste che rimasero prive sin qui d'ogni risultato, è da annoverarsi quella eseguita or sono sette anni intorno alle condizioni della Sicilia. Come mai possiamo credere che l'inchiesta da farsi nel 1875-76 sia per essere più fortunata nei suoi risultati di quella che si è fatta nel 1867? E perchè, prima di ordinare la nuova inchiesta, non si esamina se quella già fatta non ci somministra lumi bastevoli per eliminare la seconda?

L'inchiesta del 1867 fu solenne, ordinata dalla Camera dei Deputati, commessa ad uomini superiori, ad uomini che ci hanno portato tutto l'animo loro e tutta l'alta loro intelligenza per arrivare a qualche utile conseguenza.

Avrei voluto che il nostro Ufficio Centrale ne avesse presa cognizione prima di proporci l'adozione della legge attuale.

Ma, o Signori, secondo me, cresce, a misura che ci medito, cresce l'evidenza della inopportunità dell'inchiesta che attualmente vi si propone. Come vi diceva, io ne era già convinto, ed ha raggiunto il massimo grado la mia con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

vinzione dopo che ho udito il discorso testè pronunciato dall'onorevole Cannizzaro.

Chi può dubitare, dopo quel discorso, che i disordini della Sicilia provengano dagli strumenti inetti di cui si è servito il Governo per governarla?

Questa dimostrazione non l'ha fatta soltanto l'onorevole Cannizzaro, essa risulta ampiamente dagli atti parlamentari.

Molte cose furono dette sul conto degli agenti del Governo nella lunga discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati; non tutto fu ammesso; molte cose furono contrastate, alcune credo anche eliminate; si è provato che molte affermazioni erano erronee; ma bastano quelle che furono ammesse per provare che la Sicilia è stata governata in un modo deplorabile, e che da quel mal governo derivano le anomalie che vi sono attualmente denunciate dal potere esecutivo.

L'inchiesta adunque o è fatta, o la possiamo fare coi documenti che abbiamo, con quelli che ci furono distribuiti, di cui si valse l'onorevole Senatore Cannizzaro, o, meglio, probabilmente col domandare che ci siano comunicati i documenti dell'inchiesta del 1867, e, per corona, meditando i risultati della discussione che ha avuto luogo nel seno della Camera dei Deputati.

Così è, o Signori, che nel mentre da un lato non mi pare molto consentaneo allo spirito della nostra Costituzione la forma dell'inchiesta che vi si propone, molto meno il modo in cui si vorrebbe arrivare alla costituzione della Commissione d'inchiesta, dall'altro lato è evidente agli occhi miei l'inutilità dell'inchiesta stessa, perchè i dati dei quali abbiamo bisogno li troviamo ampiamente nei documenti che possediamo, ed in quelli che possiamo procurarci.

Per queste ragioni, propongo che sia incaricato il nostro Ufficio Centrale di esaminare tutti i documenti sin qui accennati, e ricavarne quelle conclusioni che una Commissione d'inchiesta potrebbe suggerire. Faremo così più presto, con minore spesa, e senza dare tanto incomodo ai nostri Colleghi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Prego l'onorevole Presidente di riservarmi la parola.

PRESIDENTE. Chi approva la chiusura della discussione generale, voglia alzarsi.

(Approvata.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole Senatore Sineo ha combattuto l'inchiesta dal lato della forma e dal lato della sostanza.

Nella forma gli sembrò singolare e non consona allo spirito delle nostre istituzioni; nella sostanza gli sembrò inutile. Quanto alla forma, veramente noi siamo alquanto nuovi in questa materia, perchè finora le inchieste fatte furono votate da un solo dei rami del Parlamento.

La forma però adottata e proposta da una parte della Commissione ha la sua origine in un altro progetto che di comune accordo fra i partiti della Camera in occasione di un'altra inchiesta era stato scelto.

Io trovo ragionevole il pensiero che laddove si devono prendere dei rimedi legislativi i poteri i quali concorrono a fare la legge abbiano parte negli studi e nella preparazione dell'opera che deve compiersi.

Quanto poi all'inutilità dell'inchiesta, io mi dolgo che le parole dell'onorevole Cannizzaro abbiano potuto generare questo convincimento nell'animo dell'onorevole Senatore Sineo. A me parve che egli volesse dimostrare il contrario.

Io non entrerei ad esaminare il discorso dell'onorevole Senatore Cannizzaro; in alcune cose dovrei dissentirne, in alcune altre vi acconsento, in quella soprattutto che sia di somma importanza una grande fiducia fra coloro che sono incaricati dell'amministrazione, e la cittadinanza del paese.

Questa io credo che se dovunque è una condizione di buon governo lo sia massimamente per la Sicilia, avuto riguardo al carattere ed ai sentimenti di quella nobile provincia; ma nello stesso tempo l'onorevole Senatore Cannizzaro riconosceva anch'egli che vi erano molti mali i quali sono antichi, e molto più di quelli che l'onorevole Senatore Sineo crede e che richiedono una vera e studiata diagnosi, per usare della parola da lui adoperata.

Il Governo perciò ha accettato di buon grado l'inchiesta, e non fece mai alcuna opposizione a questo concetto, avendolo trovato buono fin da principio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Nè io dissento dall'onorevole Senatore Cannizzaro che lo scopo primo fu quello di esaminare i mali che affliggono la pubblica sicurezza in Sicilia e di trovarne il rimedio; ma aveva ragione anche l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale quando diceva abbracciare uno spazio più vasto, e che queste cause stesse si intrecciano talmente colle condizioni sociali ed economiche del paese, che male farebbe colui il quale volesse esaminare solo un lato di quella questione, trascurando di studiare complessivamente quali sono i bisogni dell'Isola.

Io mi auguro che quello che l'onorevole Senatore Cannizzaro ha detto sia vero, e sono sicuro che, come egli spera, e come spero anch'io, la Commissione d'inchiesta troverà la cooperazione della cittadinanza, e credo anch'io che i provvedimenti i quali dovranno stabilire l'ordine normale in alcune provincie (perchè in alcune provincie della Sicilia la pubblica sicurezza è buona) sono di più forme e diverse da quelle che il Governo ha proposto; ma ciò non toglie che, mentre il Governo accetta l'inchiesta, esso debba ancora ritenere necessario di essere armato durante questo periodo, perchè laddove il bisogno si senta egli possa usare efficaci mezzi onde tutelare la sicurezza pubblica. Ma di ciò non è il caso di parlare in questo momento. Io ho voluto semplicemente toccare a questo punto solo, pur dichiarando che il Governo, per parte sua, accetta di buon grado l'inchiesta, e si associa all'onorevole Senatore Cannizzaro per augurarsi i buoni risultati che egli si aspetta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dopo le parole dette dall'onorevole Presidente del Consiglio mi resta ben poco da aggiungere.

Io mi unisco al giudizio che egli ha dato relativamente alle eccezioni mosse dall'onorevole Senatore Sineo contro la forma di questa Commissione d'inchiesta.

Io credo che la forma debba essere determinata dallo scopo.

Se quest'inchiesta è istituita allo scopo d'illuminare i due rami del Parlamento ed il Governo, io trovo giusto e conveniente che i due rami del Parlamento ed il Governo vi sieno egualmente rappresentati. Nè quindi metto

dubbio che la forma della Commissione, se pure è nuova, sia non di meno ineccepibile.

L'onorevole Sineo però è andato più oltre. Esso si è addentrato nel merito, ed ha trovato che l'inchiesta è perfettamente inutile.

Per me, se debbo dire il vero, rimango un poco imbarazzato a rispondere al concetto dell'onorevole Senatore Sineo, perchè mi pare che implichi una certa tal quale contraddizione.

Egli ha detto da prima che d'inchieste se ne sono già fatte molte, e tutte senza risultato. Ma poi, per provare l'inutilità della presente inchiesta, ha detto che noi possiamo profittare di quella dell'anno 1867.

Ma se questa che fa pure parte delle inchieste che furono fatte in passato, non ha come le altre potuto dare risultati concludenti ed utili, come potremo noi trarne giovamento? Quale che possa essere la ragione per cui furono insufficienti i suoi risultati, è bene che vi sia supplito con nuove indagini, con nuove ricerche.

Oltrechè poi è da avvertire che l'inchiesta del 1867 era circoscritta alla sola provincia di Palermo, ed ora si deve allargare il campo dei nostri studi: poichè nella Sicilia vi sono provincie le quali sono funestate dai malandrini ed altre non poche che sono tranquille quanto e forse più che le provincie del Continente. Sta bene però che gli studi si estendano a tutta l'Isola, per riconoscere anche le cause vere onde in un luogo imperversa tanto il delitto e nell'altro è perfetto ordine e quiete.

Io credo che questo solo debba bastare per persuaderci della convenienza di quest'inchiesta; del resto, l'onorevole Senatore Cannizzaro ha detto egregiamente: noi dobbiamo confidare, per compiere quest'opera, nel concorso degli stessi Siciliani; ed io sento profondamente questo convincimento perchè ho avuto la fortuna di conoscerli e di poterne giudicare per esperienza.

Io ho fatto non breve soggiorno in Sicilia, e per la conoscenza che ho acquistata del paese e degli uomini, mi sono persuaso che, se non ne è lieto il presente, lo è di molto l'avvenire, e che se vi sono dei tristi che suscitano il disordine, vi sono pure gli uomini onesti, illuminati, i quali possono e desiderano agevolare il ristabilimento dell'ordine e promuovere il benessere pubblico.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Debbo giustificarmi della imputazione di contraddizione che mi fa l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Rammento all'oratore che la discussione generale è chiusa. Non può avere la parola che per fatto personale.

Senatore SINEO. Mi limiterò al fatto personale.

Sarebbe molto giusta l'osservazione dell'onorevole Relatore se tutti avessero potuto leggere la Relazione e i documenti dell'inchiesta dell'anno 1867.

Ma è ancora un segreto! Stampatela!

Voci. È stampata.

Senatore SINEO. Domando perdono, non è stampata; si è persino vietato che fosse liberamente comunicata ai Deputati. I resoconti della Camera dei Deputati mettono in chiaro che non è più stato permesso nemmeno ai Deputati di prendere visione degli atti di quell'inchiesta, fuorchè coll'uso di straordinarie precauzioni.

Quell'inchiesta, signori Senatori, fu ordinata dalla Camera dei Deputati con la massima solennità. Fu fatta con somma diligenza da personaggi distintissimi presieduti da un antico Guardasigilli che aveva lasciata luminosa traccia del suo passaggio al potere. Non possiamo ammettere che sia da considerarsi come non avvenuta. (*Interruzione*)

Mi sento dire ch'essa è stata limitata a Palermo! Si sa che Palermo riassume la Sicilia. (*Nuova interruzione*)

Mi si dice che vi sono delle provincie che sono tranquille; ma se sono tranquille, perchè vi volete l'inchiesta? Perchè non la fate a Torino, a Genova? E perchè non vorreste conoscere prima ciò che si è fatto nella provincia dove veramente pare che ci fosse più da studiare e dove si è già studiato? Non fuvvi dunque per parte mia ombra di contraddizione. Io sono perfettamente logico quando vi dico: prima di fare una seconda inchiesta, informatevi dei risultati della prima.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

È ordinata un'inchiesta sulle condizioni so-

ciali ed economiche della Sicilia e sull'andamento dei pubblici servizi.

È aperta la discussione sopra questo articolo. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

L'inchiesta sarà fatta da una Giunta composta di nove membri, dei quali tre saranno nominati dalla Camera dei Deputati, tre dal Senato del Regno, e tre con Decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

La Giunta eleggerà fra i suoi membri il proprio presidente.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono applicabili ai testimoni chiamati dalla Giunta le disposizioni di cui agli articoli 306, 364, 365, N. 3, 368, 369, N. 4, 370 N. 4, del Codice penale.

Se il testimone ritratta la falsa testimonianza e palesa il vero dinanzi alla Giunta prima che contro di lui si sia istituito procedimento penale, la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere sarà diminuita da uno a tre gradi.

(Approvato.)

Art. 4.

Entro un anno saranno presentati al Governo i documenti e la relazione dell'inchiesta la quale verrà trasmessa alle due Camere del Parlamento e pubblicata.

(Approvato.)

Art. 5.

Per provvedere a questa inchiesta sarà stanziata nel bilancio 1875 del Ministero dell'Interno, capitolo 53, la somma di lire 100,000.

(Approvato.)

Art. 6.

I componenti della Giunta di nomina del Senato e della Camera dei Deputati saranno scelti dalle rispettive Presidenze.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Anche questo progetto di legge sarà cogli altri votato a squittinio segreto.

È stata presentata al banco della Presidenza una proposta sottoscritta dai signori Senatori Manzoni, Valfrè, Cosenz, Tanari, Scarabelli, Cornero, Ruschi, Mezzacapo, Devincenzi, Atenolfi, Della Rocca e Petitti, i quali propongono che la seduta di domani cominci a mezzogiorno.

Chi ammette questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani è il seguente:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere;

Convenzione pella costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato, per Romano e Chiari;

Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ciampino a Nemi;

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.

II. Discussione del progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

Quello relativo all'inchiesta sulla Sicilia verrà poi votato a squittinio segreto contemporaneamente a quello sui provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, ed ora si procede allo spoglio dei voti.

Annunzio al Senato il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio:

Votanti	95
Favorevoli	86
Contrari	9

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia:

Votanti	94
Favorevoli	89
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma:

Votanti	94
Favorevoli	82
Contrari	12

(Il Senato approva.)

Autorizzazione al Governo di anticipare lire 5 milioni in buoni del Tesoro alla società di navigazione a vapore *La Trinacria*:

Votanti	94
Favorevoli	72
Contrari	22

(Il Senato approva.)

Provvedimenti ferroviari d'urgenza:

Votanti	94
Favorevoli	76
Contrari	18

(Il Senato approva.)

Approvazione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875:

Votanti	94
Favorevoli	86
Contrari	8

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

LXXKIV.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggio — Discussione del progetto di legge: *Provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza* — Comunicazione del Senatore Borsani, Relatore — Discorso dei Senatori Pe-
poli G. e Amari, prof., contro il progetto — Discorso del Senatore De Falco — Dichiarazioni del
Ministro di Grazia e Giustizia — Comunicazione del risultato della votazione sui progetti di
legge discussi nella tornata precedente — Ripresa della discussione — Discorso del Senatore
Vacca contro il progetto — Schiarimenti e dichiarazioni del Ministro dell'Interno — Discorso
del Senatore Cannizzaro contro il progetto — Spiegazioni fornite dal Ministro di Grazia e
Giustizia — Considerazioni dei Senatori Sineo e Perez contro il progetto.

La seduta è aperta alle ore dodici e mezza.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici, ed intervengono successivamente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e i Ministri degli Affari Esteri, dell'Istruzione Pubblica, di Agricoltura, Industria e Commercio e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

Il Prefetto della provincia di Cremona fa omaggio al Senato degli *Atti della sessione ordinaria e straordinaria del 1874 di quel Consiglio provinciale*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la votazione a scrutinio segreto di alcuni progetti di legge.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

Discussione del progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del pro-

getto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

Se ne dà lettura.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

Articolo unico.

Fino al 1° luglio 1876 nelle provincie, circondarî e comuni dove la pubblica sicurezza sia gravemente turbata da omicidî, da grassazioni, da ricatti o da altri crimini contro le persone e le proprietà, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, potranno essere applicate per Decreto reale le disposizioni seguenti:

a) Il Ministro dell'Interno sulla proposta d'una Giunta provinciale composta dal Prefetto, che la presiede, dal presidente e dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia, avrà facoltà di assegnare un domicilio coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia e agli ammoniti indicati nell'articolo 105 della legge 6 luglio 1871, N. 294, serie seconda;

b) Il parere della Giunta sarà richiesto dall'autorità politica del circondario: la Giunta dovrà assumere le opportune informazioni e sentire personalmente il denunziato, previa ci-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875.

tazione da notificarsi per mezzo di un agente di pubblica sicurezza;

c) Se la persona citata non comparisce, la Giunta potrà spiccare contro di essa mandato di arresto: potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso, dentro 15 giorni dall'arresto, deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al Ministro dell'Interno l'assegnazione di un domicilio coatto: il Ministro provvederà sulla proposta entro quindici giorni;

d) Le persone che sieno state arrestate per mandato della Giunta non potranno, se deferite all'autorità giudiziaria, essere ammesse alla libertà provvisoria;

e) Le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e agli individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsità o reticenza nelle loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate, e non sarà loro concessa la libertà provvisoria durante la procedura che contro di esse sarà istituita;

f) Il Ministro dell'Interno non potrà assegnare il domicilio coatto per un tempo maggiore di quello proposto dalla Giunta; esso avrà pure facoltà di rivocare o ridurre l'assegnazione al domicilio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ho chiesto la parola solamente per annunciare al Senato che l'onorevole Senatore Pepoli ha depositato al banco della Presidenza, e la Presidenza ha comunicato all'Ufficio Centrale una deliberazione del *meeting* di Bologna.

Io mi limito ad accennare che la deliberazione che vi fu presa non è altro che un voto espresso perchè il Senato rigetti la legge che viene ora posta in discussione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Secondo l'ordine d'iscrizione la parola spetta all'onorevole Senatore Pepoli G.

Senatore PEPOLI G. lo chieggo licenza al Senato ed agli onorevoli signori Ministri, che altamente rispetto e che mi duole di dover combattere in questa circostanza, di esplicare brevemente le ragioni che m'inducono a votare contro questo progetto di legge. Ma prima di cominciare a svolgere il mio modestissimo ragionamento, debbo richiamare l'attenzione del Senato sopra una questione quasi direi pregiudiziale.

Io ho udito con molto mio stupore voci autorevoli nella Camera dei Deputati e nel Paese accusare gli oppositori di questo progetto di legge di difendere e di proteggere i malandrini, di volere la libertà del male, di rendersi quasi complici moralmente dei disordini che turbano la pubblica sicurezza in Italia.

Ed ho udito soprattutto denunziare alla pubblica opinione la opposizione a questa legge come faziosa, ed affermare che scalza i principî medesimi del Governo.

Io protesto contro questa erronea interpretazione. Fra noi è questione non di fine, è questione semplicemente di metodo. Denunziateci quindi all'Italia, all'Europa, non come uomini nemici dell'ordine, ma come uomini che non credono alla efficacia dei farmachi ministeriali.

Nel 1847, dopo aver compiuta la più mirabile riforma che mente di Ministro abbia mai conseguito, Robert Peel era rovesciato nella Camera dei Comuni da una maggioranza ostile di 47 suffragi, precisamente sopra una questione di ordine pubblico. Egli aveva domandato indarno al Parlamento dei provvedimenti eccezionali per difendere la vita e gli averi dei cittadini in Irlanda.

Io ho letto attentamente i resoconti di quella celebre tornata, e non ho trovato che quell'illustre uomo di Stato e i suoi amici adoperassero contro i loro oppositori quel linguaggio che i Ministri rivolgono oggi contro gli oppositori di questa legge; e certamente Roberto Peel non osò dichiarare che se la Camera dei Comuni avesse respinto la legge da lui proposta, il decoro, l'onore, la sicurezza dell'Inghilterra non si sarebbero mai rialzati.

Ciò detto, Signori, dichiaro che io combatto gli attuali provvedimenti perchè li credo inopportuni ed inefficaci. Li credo inopportuni perchè essi sollevano due questioni, una politica ed una regionale, le quali hanno grandemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

conturbato il Paese, e reso, a mio avviso, più difficile la soluzione del grave problema della sicurezza pubblica in Italia.

Se l'onorevole Ministro avesse presentata alla Camera dei Deputati la legge quale oggi sta dinanzi al Senato, forse la questione politica si sarebbe evitata, forse la discussione dell'altro ramo del Parlamento sarebbe stata più calma e serena, e forse i partiti opposti avrebbero trovato modo di conciliarsi tra loro.

Ma la legge presentata dall'onorevole Ministro Cantelli alla Camera dei Deputati, ad onta delle sue esplicite dichiarazioni, mi permetta di dirlo, aveva essenzialmente colore, carattere politico. E non è leggendo i fogli di opposizione, non è meditando i discorsi pronunziati alla Camera dei Deputati, che in me è nato questo convincimento; ma leggendo semplicemente i documenti ufficiali presentati dall'onorevole Ministro Cantelli.

Egli prima di presentare al Parlamento lo schema di legge, chiese ad alcuni Prefetti la loro opinione.

E questi non esitarono a rispondergli che alcuni articoli avrebbero sollevato ardenti questioni politiche, avrebbero dato luogo a dolorosi equivoci, a funesti apprezzamenti.

Soprattutto all'articolo 2 il Prefetto Cotta-Ramosino ravvisava un pensiero politico nell'aver detto che le persone sospette di far parte di associazioni potevano essere arrestate preventivamente senza aggiungere la qualità di ammonite, e consigliava poi di sopprimere integralmente l'articolo 7 in cui si parla dello scioglimento delle società, e ciò perchè nella facoltà richiesta potevasi eziandio ravvisar uno scopo politico.

Nè altrimenti ragiona nella sua relazione il Prefetto Sensales.

Tutti i Prefetti, non eccettuato il Prefetto Fortuzzi, ravvisavano poi nell'articolo decimo una minaccia alla libertà di stampa.

Non moltiplicherò le citazioni, non chiamerò la vostra attenzione sul rapporto del Prefetto Salzi che profondamente amareggiò il mio animo, e la nobile provincia di Ferrara. Dirò soltanto che egli dà una interpretazione largamente politica alla legge proposta che egli vorrebbe allargare appunto in quel senso che i Ministri oggi ripudiano. Non è quindi a meravigliarsi se questa legge abbia suscitato delle

ire politiche ed abbia portato la questione fuori di quel campo sereno dove era opportuno di circoscriverla, seppure si voleva raggiungere un utile risultamento.

Ho eziandio accennato che questo progetto di legge ha suscitato una questione regionale; imperocchè, hanno un bel dire i Ministri che la legge è stata suggerita dalle condizioni di pubblica sicurezza di tutta Italia; ma la verità è che se non vi fossero stati disordini nella Sicilia, questa legge non sarebbe stata proposta, perchè nella maggioranza delle provincie italiane certamente regnano la quiete e l'ordine, e l'Italia non era meritevole che il suo Governo le recasse ingiuria sì grave come quella di proporre una legge che non ha precedenti in nessun paese civile d'Europa.

E questo carattere regionale si è maggiormente sviluppato e rinvigorito dopo la pubblicazione dei rapporti di alcuni Prefetti, i quali, naturalmente accusando in massa gli abitanti di alcune provincie, hanno svegliato la loro suscettività; suscettività legittima e di cui abbiamo udito in quest'aula un'eco eloquente nel discorso pronunziato ieri dall'onorev. Senatore Cannizzaro.

Io quindi affermo risolutamente che, suscitando le passioni politiche e regionali, il Ministero ha aumentato le difficoltà del problema sul quale oggi siamo chiamati a deliberare.

Io non posso poi nascondere che questa legge ha indebolito l'autorità del Governo invece di rafforzarla. Sì la ha indebolita, onorevoli colleghi, perchè certamente non rafforza il principio di autorità il vedere un Ministro proporre una legge severissima e poscia abbandonare le proprie idee, i propri concetti per accoglierne altri d'indole molto più ristretta e più mite. Nè ha certo rafforzato il principio di autorità la pubblicazione di certi documenti, poichè credo che nell'interesse del Governo sarebbe stato molto più opportuno che questa pubblicazione non fosse avvenuta, perchè crea un doloroso precedente e rende per l'avvenire difficili, ardue, le relazioni fra il Ministero ed i Prefetti.

Non è forse un fatto molto grave che un Prefetto abbia dovuto abbandonare il proprio posto dopo la pubblicazione delle informazioni che egli nel secreto dell'ufficio aveva fornite al suo superiore?

Mi si permetta poi di dire che neppure l'urgenza giustifica la discussione inconsulta di questa legge, imperocchè siamo tutti d'accordo, ed il Governo per il primo, che oggi le condizioni dell'Italia e della Sicilia sono grandemente migliorate. Ho detto discussione inconsulta perchè essa ha avuto, a mio avviso, un altro gravissimo effetto, ed è stato quello di scindere la maggioranza della Camera, e di assottigliare le falangi ministeriali.

Io credo che non valeva la pena che il Ministro dell'Interno, per ottenere facoltà di cui molto verosimilmente non avrebbe mai usato, commovesse e turbasse così grandemente l'Italia. E questa meraviglia aumenta se attentamente si legge il rapporto diretto dall'onorevole Cantelli ai Prefetti della Sicilia. In esso poneva nettamente la questione. Egli domandava ad essi se le leggi attuali erano sufficienti a mantenere l'ordine, imperocchè il Governo non poteva ricorrere a mezzi straordinari che in caso di assoluta urgenza. La risposta della maggioranza dei Prefetti, tre sopra quattro, se non erro, fu che le leggi attuali erano sufficienti, ma che non erano state applicate coll'energia e colla celerità necessarie. I mali della Sicilia non sono dunque attribuibili all'impotenza della legge, ma all'impotenza del Governo, all'impotenza dei Ministri e dei loro agenti. È dunque necessario di occuparsi del modo di curare questa impotenza, piuttosto che escogitare nuove leggi e nuove armi di difesa.

Io non attribuisco questa impotenza interamente ai Ministri del Re, soprattutto ai Ministri attuali, i quali hanno cercato ogni via per curare le dolorose piaghe dell'Isola, ed hanno spiegato sufficiente energia nel volere che in Sicilia la legge sia severamente applicata. Dirò invece che questa impotenza nasce dall'insufficienza dei mezzi di cui essi dispongono per applicare severamente le leggi.

Per vincere la guerra che in Sicilia ferve tra il bene ed il male, giova rammentare il detto di Montecuccoli: « Per vincere, sono necessarie tre cose: Danari, danari e danari. »

Io per me credo che per ristabilire l'ordine in Sicilia vi sia effettivamente bisogno di fondi che il Ministero non ha a sua disposizione, e che non ha creduto di domandare al Parlamento. Per me credo fermissimamente

che sia stato un errore gravissimo l'abolire le spese di rappresentanza dei Prefetti, perchè si è tolto loro il mezzo di mettersi in contatto colla società.

Credo che sia stato un altro e più grave errore quello di aver abolite le spese segrete di polizia, perchè non vi è governo, nè repubblicano, nè costituzionale, nè assoluto, che possa fare senza una buona polizia; e senza denaro questo scopo non si può raggiungere.

Ma vediamo un poco quali sono i rimedi, quali sieno le ragioni per le quali i Prefetti credono che l'ordine sia turbato in Sicilia.

Insufficienza di forza per la repressione del malandrino; per la repressione di questo malandrino, difetto nel personale di pubblica sicurezza per numero e qualità, mancanza di prestigio ed energia nell'amministrazione della giustizia, difettoso ordinamento delle compagnie dei militi a cavallo.

I Prefetti quindi proponevano che fosse grandemente aumentata la forza armata delle provincie, specialmente quella di Palermo, di Caltanissetta, di Catania e Girgenti, al fine di stabilire nuove pattuglie militari, colonne mobili, distaccamenti in alcune masserie.

Domando al signor Ministro come è possibile applicare questi rimedi efficacissimi senza avere a propria disposizione i fondi relativi ed indispensabili.

Proponevano quindi che fosse destinato un delegato di pubblica sicurezza assistito da due guardie in ogni capoluogo di mandamento, aumentando conseguentemente il personale delle compagnie e dei drappelli, tanto da concederne un dato numero anche ai sotto-prefetti i quali per lo più ora ne sono privi.

Inoltre che le indennità le quali ora si trovano concesse agli ufficiali di pubblica sicurezza distaccati nelle provincie di Palermo, Girgenti e Caltanissetta, sieno concesse anche a quelli della provincia di Trapani. E per attuare questa riforma dovranno convenire i signori Ministri che è necessario denaro, sempre denaro.

MINISTRO DELL'INTERNO. Si è già fatto.

Senatore PEPOLI G. Continuando questo rapido esame, essi domandano che il personale della magistratura, dei pretori, delle Regie procure, dei giudici istruttori, sia considerevolmente aumentato. Ed anche qui l'onorevole Guarda-

sigilli converrà che per esaudire questa preghiera egli ha necessità del concorso del suo onorevole collega il Ministro delle Finanze. Ispirata a questo concetto la minoranza della Commissione dell'altro ramo del Parlamento aveva nel suo controprogetto raccomandato che si fosse appunto stanziata nel Bilancio una somma per far fronte a queste spese veramente indispensabili. Conchiudevano poi conformi i Prefetti chiedendo un aumento dei soldati, ed aumento del soprassoldo dei militi a cavallo. Anche questo è un provvedimento che si risolve in ultima analisi in pecunia.

L'onorevole signor Ministro dell'Interno in un allegato della sua relazione afferma, ed io gliene faccio molte lodi, che egli ha assegnate 2,496,000 lire come spese straordinarie per ottenere la sicurezza in Sicilia.

Ma questa somma, se si guarda ai risultati fin qui ottenuti, è insufficiente, e quindi sarebbe necessario aver il coraggio di domandare dei nuovi fondi al Parlamento. È vero che mi si dirà che le condizioni del bilancio sono gravi, e che seguendo il mio consiglio si turberebbe l'armonia delle nostre finanze e ci allontaneremmo sempre più da quel pareggio che è il porto a cui noi tutti miriamo; ma io credo che vi sieno delle spese che si impongono naturalmente per se medesime. Ieri per esempio noi abbiamo votati i lavori del Tevere a beneficio della provincia romana, abbiamo votato i fondi per fortificare i valichi alpini, senza preoccuparci delle condizioni del nostro bilancio.

Io credo, o Signori, che se vi ha una spesa utile, necessaria, davanti alla quale nè il Parlamento, nè il Paese, nè il Governo devono arrestarsi, è certamente quella che con la pubblica sicurezza ha attinenza.

Detto ciò, debbo subito soggiungere che non è unicamente il difetto di denaro che paralizza l'azione governativa in Sicilia; ma che manca adesso molte volte il concorso energico, pronto, sicuro degli impiegati subalterni. Io non mi fo giudice delle cose dette ieri dall'onorev. Cannizzaro; mi appago di leggere i documenti ufficiali, e da questi documenti rilevo che l'azione del Governo in Sicilia procede intralciata, non procede cioè in quel modo che tutti gli onesti dovrebbero desiderare.

L'onorevole Cannizzaro ha citato il rapporto fatto al Consiglio dei Ministri dal segretario

generale del Ministero dell'Interno, onorevole comm. Gerra. Ora, in questo rapporto da lui citato con molta lode trovo queste parole: «La dolorosa condizione presente nasce in parte dalla debolezza dell'ordinamento nuovo, congiunta agli errori della sua applicazione.» Per me questa leale dichiarazione conferma luminosamente le accuse che risuonarono nell'altro ramo del Parlamento e che vennero ripetute ieri dall'onorevole Cannizzaro in quest'aula medesima.

Leggendo poi alcuni fra i rapporti dei Prefetti, scritti nella massima parte egregiamente e con molta conoscenza pratica del Paese, non posso associarmi al biasimo che l'on. Cannizzaro ha rivolto a tutti questi egregi funzionari, alcuni dei quali certamente in Sicilia hanno dato prova di moltissimo coraggio e di moltissimo zelo. E ciò dico con intimo convincimento, poichè trovo anche in quei rapporti pienamente confermati i dubbi sulla condotta in genere di certi funzionari della Sicilia.

Trovo per esempio che il corpo dei militi a cavallo è in parte un avanzo di galeotti che furono raccolti, prima dal Governo Borbonico, poscia dai Governi provvisori e dal Governo Nazionale, che non poterono indagare gli antecedenti di molti fra essi, perchè i registri di polizia sono stati arsi. Trovo poi che Prefetti, magistrati, generali, si dolgono in genere del modo con cui i pretori amministrano la giustizia nell'Isola.

Un Prefetto non si perita di affermare che l'azione dei pretori procede lenta, che poco sono le ammonizioni a fronte delle denunce, e molti i giudizi di contravvenzioni andati a vuoto.

Il prefetto Cotta-Ramosino riferisce al Ministro che è impossibile raggiungere lo scopo d'avere una giustizia pronta e spedita se si lascia nelle mani dei pretori il diritto di ammonizione; ed il medesimo Ministro Cantelli per diverse ragioni veniva alla medesima conclusione.

Nella relazione con cui accompagna il primitivo progetto di legge, egli insisteva perchè il Parlamento togliesse ai pretori il diritto di ammonire. Ecco le sue savie parole:

«Farò notare che l'inconveniente, non ai pretori, ma al sistema adottato è imputabile, il quale sistema porta a confondere nella persona del pretore due funzioni diverse, una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

delle quali è incompatibile col carattere del magistrato. Il vizio dunque sta nella confusione delle due funzioni, l'una delle quali tenderebbe a fare repudiare al pretore quelle forme che a lui, come magistrato, devono essere sacre.

Reca quindi meraviglia che nella nuova legge, invece di diminuire le attribuzioni dei pretori, siano state queste aumentate, poichè la Giunta non potrà mandare a domicilio coatto nessuno che non sia stato preventivamente ammonito appunto dal pretore.

Io ho sempre sentito a dire che uno degli errori dei governi caduti era quello di confondere assieme le attribuzioni del potere politico e le attribuzioni del potere giudiziario, dalla quale confusione spessissimo nasceva un doloroso attrito che ritardava la giustizia e produceva quegli arbitrî che noi tutti abbiamo così altamente lamentato. E noi con questa legge invece tolleriamo che i pretori, continuando a profferire sentenze di ammonizione, non come magistrati, ma come delegati di pubblica sicurezza, aumentino quella fatale confusione dei due poteri della quale il Ministro Cattelli così eloquentemente dolevasi.

Nè conviene dimenticare che questa legge aggrava le condizioni delle cose per il modo con cui crea la Giunta che deve mandare i cittadini ammoniti a domicilio coatto.

La Giunta riescirà composta di due magistrati e del Prefetto; subordinando così il potere politico al potere giudiziario. Io temo molto che in questo modo sventuratamente vedremo rinnovarsi ad ogni momento quei conflitti fra i due poteri i quali pur troppo sono una delle cagioni principali che hanno creato nella Sicilia, ed anche in altre provincie d'Italia, quelle condizioni poco prospere della pubblica sicurezza che turbano il cuore d'ogni onesto cittadino. A conferma delle cose dette io vi citerò i principali dati statistici che, esaminando le tabelle unite al progetto di legge, mi sono caduti sott'occhio, e sono tre:

Il numero grandissimo di latitanti, cioè 1368; il numero grandissimo degli ammoniti, cioè 2784; ed infine l'enorme numero di delitti di cui gli autori rimangono ignoti, numero che, non lo nascondo, mi ha fatto molto senso, e sul quale richiamo l'attenzione dei miei colleghi. Nel triennio 1872-73-74, furono commessi circa 19,000

furti, per 10,000 dei quali son cogniti gli autori, ed ignoti per 8,317. Le grassazioni furono 6,800 delle quali si conoscono gli autori per 4800; rimasero incogniti invece per 2,500. Nel 1872 le grassazioni furono 688. Nel 1874 furono 1023. Se così straordinaria impunità non si debbe attribuire all'indole delle popolazioni, ed io mi associo di buon grado alle dichiarazioni dell'onorevole Cannizzaro, tuttavia bisogna pur ammettere che questo stato della pubblica sicurezza, che vi lascia oltre il 50 per cento dei delitti ignoti e per conseguenza impuniti, è un fatto gravissimo, che confermerebbe in parte le accuse ed i sospetti che vennero accennati. E così che le amministrazioni politiche non procedono regolarmente nell'Isola.

Un altro fatto grave egualmente, se non più grave, deriva dalle mostruose assoluzioni pronunziate dal corpo dei giurati.

La nuova legge sarà efficace, o signori Ministri, ad impedire che si rinnovino i dolorosi fatti che ho accennato, se non appresterete prima i mezzi per eseguirla energicamente? Oggi sfuggono alla mano della giustizia 1,300 latitanti; coi provvedimenti eccezionali proposti questo numero crescerà certamente, poichè tutti quelli che si sentiranno minacciati si rifugieranno nelle campagne.

Dove troverete voi la forza per arrestarli? Se non ne avete oggi tanta per impadronirvi di 1300 colpevoli, avrete voi la forza di impadronirvi di duemila? Nè veggo neppure come potrete colla nuova legge rimediare all'altro male cui accennava, cioè a quello che il 50 per cento degli autori di delitti rimangono ignoti.

A questo male non si ripara che aumentando la vigilanza della polizia, raddoppiando le guardie di pubblica sicurezza e i tribunali, depurando il corpo dei militi a cavallo, e purificando e migliorando la giustizia dei Pretori.

E non avendo voi chiesto il modo di attuare queste riforme, io sono condotto a chiedervi: Che volete voi fare della legge proposta, voi che non avete saputo attuare la legge del 1871?

A che vale un'arma perfezionata in mani inesperte che non sappiano di essa valersi?

Io confesso il vero, e qui sarò assai più conservatore dei signori Ministri, che non avrei esitato un istante solo a domandare la sospen-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

sione della giuria in Sicilia. So che dico una bestemmia per molti; ma nel *credo* liberale vi sono due articoli che io non ho mai ammesso che col beneficio dell'inventario: la Guardia Nazionale e la giuria.

Io lo dico alla buona, non credo alla loro efficacia. Eppure mi pare di essere un buon liberale.

Dunque con vostra buona venia, onorevoli colleghi, io vi avrei senza tante frasi e tante restrizioni mentali proposta la sospensione della giuria in Sicilia, anzichè propor leggi che offendono il diritto comune, leggi che cristallizzano nella nostra legislazione delle disposizioni che in nessun altro paese del mondo sono state iscritte.

Nelle leggi eccezionali applicate dai Ministri inglesi nell'Irlanda non trovate traccia di disposizioni così mostruose. Ho cercato indarno argomento per potere onestamente mutare opinione e per convertirmi in questo proposito.

Ho letto con molta attenzione la relazione del mio amico Depretis all'altro ramo del Parlamento, ed ho veduto che ha raggranellato insieme molte cifre per poter venire alla conclusione che la giuria funziona bene in Sicilia; ma io confesso francamente che quelle cifre non mi hanno persuaso, perchè esistono documenti ufficiali che provano precisamente e luminosamente il contrario.

L'onorevole Cantelli, nella sua relazione osserva che le intimidazioni potevano egualmente sull'animo dei giurati che sopra quello dei testimoni, e soggiunge che tali e tante furono le arti per intimidazione della *mafia*, che in Palermo non fu possibile, nel famoso processo del furto del Monte di Pietà, di costituire la giuria, come leggesi in un rapporto del Prefetto ed in un altro del comando dei carabinieri. Tutti rammentano la scandalosa assoluzione di un brigante a Messina; e l'onorevole Gerra dice che la giuria è l'arena nella quale la mafia ama dare spettacolo della sua potenza.

Io porto opinione, o Signori (mi duole di ferire forse la suscettibilità di molti miei amici), che nell'ambiente della Sicilia non è possibile che si ristabilisca l'ordine, se ci ostineremo a lasciarvi funzionare la giuria.

È qui debbo aggiungere che sono poi rimasto meravigliato di leggere in un rapporto se-

gnato *Costa*, una singolare proposta, cioè di lasciare funzionare la giuria in Sicilia, ma di accordare ai magistrati la facoltà di sospendere gli effetti dei suoi giudicati. Per me torna meglio sospenderla recisamente che di dar al paese il singolare spettacolo di giurati che assolvano, e di giudici che mantengano in carcere cittadini riconosciuti innocenti dai loro giudici naturali.

Per verità, quest'opinione non è stata emessa dall'onorevole *Costa*, che è segretario generale al Ministero della Giustizia; ma è stata riferita semplicemente da lui. L'onorevole *Costa* ha trasmesso, d'ordine del suo Ministro, alla Commissione le opinioni di diversi magistrati; ma l'egregio Guardasigilli ha creduto opportuno di non dire quali magistrati avevano stese quelle relazioni; imperocchè egli osserva, molto acconciamente, che pubblicandone i nomi avrebbe reso difficile l'ottenere i rapporti dai magistrati, e il Ministero avrebbe certamente recato un grave nocumento al pubblico servizio. Che ne dice l'onorevole Cantelli di questo giudizio?

Per tutte queste ragioni, o Signori, io rifiuto recisamente di votare una legge che credo inopportuna ed inefficace, e che non può, secondo il mio debole avviso, avere altro pratico risultato che di aggravare maggiormente il male che turba l'Italia, ed in ispecial modo l'isola di Sicilia, rinfocolando le ire politiche e le ire regionali.

Non posso poi, per compiacere unicamente il Ministero, sancire delle massime che sono evidentemente contrarie ai più elementari precetti della giustizia e diminuire le libertà individuali senza ragione e senza necessità.

La relazione dell'onorevole Borsani non distrugge questi miei dubbî e queste mie convinzioni.

L'onorevole Borsani (almeno tale è l'impressione che ha lasciato in me la lettura della sua relazione) non può dirsi veramente convinto che questa legge sia opportuna ed efficace; egli vi propone semplicemente, o signori Senatori, di fare un esperimento; molto più che l'impero dei nuovi provvedimenti di polizia non deve durar che un anno, e che prima di confermarli conosceremo il risultato dell'inchiesta.

Lo ripeto, non mi sento il coraggio di vo-

tare una legge per fare semplicemente un esperimento.

Io credo che gli esperimenti che si tentano sopra i paesi e sopra i popoli possano avere delle dolorose conseguenze; e che soprattutto è inopportuno ed inutile il votarli allorché anche gli amici del Ministero lo reputano per lo meno inefficace.

Io non posso poi sancire col mio voto una legge che, mentre non provvede efficacemente alla sicurezza pubblica in Sicilia, lascia trasparire il pericolo che essa possa un giorno diventare un'arma politica, e ciò, che è anche più riflessibile, un'arma in mano ai rancori personali e privati. Si voglia o non si voglia, questa legge sottrae i colpevoli ai suoi naturali giudici, e deroga ai più elementari principî di giustizia. Sommettendo il giudizio della contravvenzione alle ammonizioni dei pretori, ne viene che basti esser ammoniti per essere poi mandati a domicilio coatto.

Ora, può il paese far sicuro assegnamento sui pretori?

Certamente no, se si debbono credere i dubbî, i sospetti, le paure che traspirano persino nei documenti ufficiali sopra di essi.

Fino a che siederanno su quei banchi Ministri moderati e onesti come gli attuali, questa legge non diventerà mai un'arma politica; ma chi può presagire quali sarebbero le conseguenze del cattivo esempio se i partiti estremi ottenessero il potere?

Il partito costituzionale e liberale debbe sempre ristsarsi dal creare colpevoli precedenti che si possano invocare contro di lui per legittimare arbitrî di parte.

Il Guardasigilli obietterà forse che è difficile ammettere che un ammonito non sia un uomo realmente colpevole.

Io risponderò che l'onorevole Senatore Cannizzaro, e non fu smentito da nessun Ministro, ci ha narrato che in Sicilia esiste una mafia nera, la quale in altri tempi ingannò magistrati e Prefetti, e li spinse ad arrestare perfino un nostro collega come maffioso; e ciò perchè esso aveva esercitato un atto di carità. Per un atto di pietà, se questa legge fosse esistita, il Senatore di S. Elia avrebbe quindi potuto essere ammonito e mandato a domicilio coatto.

Riassumo le cose fin qui dette. Respingo questa legge perchè è inopportuna, inefficace, e non

aggiunge forza al governo. Invito il Ministro a chiedere invece i mezzi necessari per applicare alla Sicilia efficacemente la legge del 1871 che valse a pacificare interamente la Romagna.

Io poi appoggio vivamente l'inchiesta perchè spero che essa dissiperà molti equivoci, rimuoverà molti veli, ed indicherà al Parlamento i mezzi opportuni per tranquillizzare quelle parti infestate d'Italia, ed appagare i desiderî onesti di quelle severe popolazioni. Nè biasimo la forma in cui è stata votata, poichè trovo giusto, logico, costituzionale che tutti i tre grandi poteri dello Stato vi partecipino e vi concorrano. In questo studio di pacificazione credo utile che l'opera della Camera dei Deputati sia congiunta a quella del Senato e del potere esecutivo. Io sono sicuro che quegli egregi cittadini che saranno eletti a compiere questo nobilissimo ufficio, sapranno farlo con imparzialità, senza cedere ad interessi e rancori di partiti, animati soltanto da amore e carità di patria. Io confido poi che rammenteranno le parole di Adamo Smith e Roberto Peel, e troveranno in Sicilia una nuova e luminosa conferma. Io confido che l'inchiesta proverà che certe tasse che gravitano le materie alimentari, e soprattutto il pane, aumentano l'immoralità, l'ozio, il delitto in ogni paese, e che se si vuole che cessino bisogna fare come han fatto l'Inghilterra e l'Olanda che le hanno largamente e saviamente abolite.

Poche parole ancora ed ho finito.

So che gli sguardi della Sicilia sono oggi rivolti unicamente verso il Senato, sperando che questa legge non venga approvata o venga moderata. Io non nutro questa fiducia, e credo anzi che la legge sarà votata, non per le sue estrinseche bontà, ma per timore di una crisi ministeriale, la quale naturalmente potrebbe recare gravi perturbazioni nel paese. Ma se il Senato non può impedire che questa legge sia adottata, lo possono benissimo i Siciliani medesimi.

Io spero che i signori Ministri ripeteranno in quest'aula le promesse che pronunziarono nell'altro ramo del Parlamento, cioè, che fino a tanto che non nasceranno nuovi disordini, nuovi perturbamenti, non applicheranno questi provvedimenti in Sicilia. Dipende quindi dai Siciliani medesimi di provvedere a che ciò non avvenga.

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

Oggi la quistione si riassume in questo dilemma: o è colpa dell'inerzia delle autorità locali, o è colpa delle popolazioni; se le autorità devono raddoppiare di zelo per isciogliere il dilemma in loro favore, altrettanto devono fare i cittadini; questa è la sola lotta degna di un popolo e di un Governo civili.

I ricordi della giovinezza sono quelli che si insinuano e durano maggiormente nell'animo degli uomini. Non vi dolga quindi, o signori Senatori, se io torno col pensiero a quegli anni della mia giovinezza in cui noi lottavamo contro i governi dispotici che opprimevano il nostro Paese.

Duolmi che non sia qui presente l'onorevole Presidente del Consiglio, perchè io vorrei ricordargli i modi che noi abbiamo usati per protestare vivamente contro i disordini delle Romagne e le accuse delle quali ci siamo valse per rovesciare prima nell'opinione pubblica e poi di fatto il Governo pontificio.

L'accusa più grave ed amara che noi gli abbiamo lanciato è stata quella di non saper mantenere l'ordine pubblico nelle Romagne.

Noi scrivevamo in una memoria inviata al governo francese, e che ebbe l'approvazione dell'illustre Conte di Cavour, ed anche, se bene rammento, dell'onorevole Presidente del Consiglio, che la colpa dei disordini che affliggevano le Romagne non era attribuibile all'indole delle popolazioni, ma al Governo, il quale si ostinava a voler ottenere il ristabilimento della pubblica sicurezza in quel paese con mezzi correzionali, cogli stati d'assedio, anzichè moralizzando la propria amministrazione e cercando di reprimere colla legge, col concorso dei cittadini, colle istituzioni libere, i delitti.

Ai siciliani invece rammenterò ciocchè diceva agli abitanti delle vicinanze del Po in occasione delle piene di due anni or sono: costruite argini, cercate di salvare le vostre campagne; ed essi rispondevano: non tocca a noi ma tocca al Governo il pensare a questi provvedimenti; e intanto che noi discutevamo, le acque si riversavano sulle nostre pianure.

Una popolazione che ha dato prova di tanto affetto di patria e di tanto coraggio, non deve nè può aspettare i risultati dell'inchiesta, per stendere la mano al Governo, per operare.

Siciliani, vigilate voi stessi sulla sicurezza

pubblica della vostra isola se volete evitare nuovi dolori e maggiori vergogne. (*Bene! bravo!*)

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Amari, professore.

Senatore AMARI, *prof.* Dall'indirizzo che ha preso fin da ieri questa discussione, perocchè ieri in parte si è trattato lo stesso affare di cui ci occupiamo oggi, da questo indirizzo, io dico, ho veduto con profonda soddisfazione come non son fallite le speranze che la presente discussione calmasse le ire, invece di gittare olio sul fuoco.

Se non m'inganno, mi son accorto ieri dell'ottima disposizione degli animi, guardando le oneste facce dei signori Senatori, mentre parlava l'onorevole Senatore Cannizzaro; guardando altresì le facce dei signori Ministri, oneste e pensierose, come d'uomini che rifletteano sulla gravità delle cose che il nostro onorevole collega veniva esponendo al Senato.

Io mi auguro buon frutto della presente discussione: ch'essa ci conduca ad un partito degno della saviezza del Senato; che valga insieme a calmare l'agitazione che si è mossa in Sicilia.

È superfluo dire al Senato che io disapprovo altamente le dimostrazioni che si sono fatte o piuttosto tentate in Sicilia; che disapprovo il linguaggio di alcuni giornali della Sicilia e non meno quello di alcuni giornali di qua dal Faro i quali qualche volta, per troppo zelo in favor del Ministero, hanno rimbeccato con parole amare.

Botte e risposte mostrerebbero che rimanesse ancora nella nostra schiatta un po' di quelle vecchie bizzarrie che il poeta dileggiò nella « Secchia rapita » e che prima e poi ci costarono tante lagrime.

Ma speriamo che cessi questo mal vezzo in Italia e che, nel presente caso, tanto i giornali della Sicilia quanto gli altri rinuncino alla retorica irosa e partigiana.

Dopo ciò, dico francamente che disapprovo la condotta del Governo nell'indirizzo che ha preso il presente progetto di legge.

Io non ho bisogno di dichiarare che al Ministero seggono delle persone con le quali da lungo tempo, e con alcune di esse da tempo anteriore alla nostra rigenerazione, ho avute sempre relazioni amichevoli. E in particolare per l'onorevole Cantelli, il quale come Ministro

SESSIONE DEL 1874-75.—DISCUSSIONI —TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

deil'Interno è più interessato che ogni altro in questa discussione, io debbo aggiungere che riconosco da lui delle cortesie, delle dimostrazioni di stima delle quali gli sono gratissimo.

Ma, Signori, noi non seggiamo qui per dare sfogo alle nostre passioni, per ricambiare atti di benevolenza e di cortesia; noi seggiamo qui per fare gli affari del paese.

Non ispiaccia dunque a nessuno il franco linguaggio ch'io terrò sulla condotta del Governo. Si tratta di una delle più gravi quistioni che possono presentarsi al Parlamento.

Non è uopo di ricordare che la sicurezza pubblica è il principale scopo della società civile; che perciò il principale dovere del Governo in tutte le circostanze è quello di conservare la sicurezza pubblica, e di ristabilirla dove per avventura fosse turbata.

Dal 1860 a questa parte, sia mentre aveva io l'onore di sedere nei Consigli della Corona sia prima o dopo, io non ho mai cessato di dire ai Ministri, ai membri del Parlamento, a tutti coloro che potevano aver parte negli affari del paese, che le condizioni della Sicilia meritavano particolare considerazione e riguardo; e che soprattutto era mestieri donar a quell'isola due beni che non conobbe mai sotto il Governo borbonico: Lavori pubblici e sicurezza pubblica.

Circa i lavori pubblici debbo confessare che certamente non è mancata la buona volontà al Governo; parlo di tutti i Ministeri che si sono succeduti, non solamente del Ministero attuale; ma i provvedimenti presi non hanno sortito l'effetto che si desiderava.

Le cagioni sono state diverse, mettendo a capo di tutte le strettezze dell'erario. Tra le altre cose abbiamo inteso ieri dalla bocca del signor Ministro dei Lavori Pubblici che in vari punti i lavori sono ritardati di molto dalla instabilità del suolo. Si vede che Enceclado ha la pelle dura ed anche sdruciolevole. Speriamo che con tuttociò la scienza trovi modo di ribadire la ferrovia addosso al gigante, e so bene che non mancherà all'onor. Spaventa la forza, nè la buona volontà.

Toccando dei Lavori Pubblici, non sono uscito dal tema della presente discussione; poichè le ferrovie e le strade da ruota sono uno dei mezzi più certi che adoperar si possano per la restaurazione della sicurezza pubblica. Voi sa-

pete che le linee ferroviarie sono appena incominciate in Sicilia; che le strade ordinarie difettano; e che ciò agevola l'opera dei malandrini.

• Sì, o Signori, in Sicilia la sicurezza pubblica restaurata con tutti i mezzi. Io non rifuggo dagli eccezionali. Io credo che vi sono dei casi in cui si debba adoperarli. Noi abbiamo l'esempio dalle nazioni più civili, le più ferme nella pratica della libertà, le quali non hanno avuto alcuno scrupolo di adoperare leggi eccezionali. Per ciò la questione non è, se la coscienza liberale e costituzionale ci permetta di prender di tali provvedimenti, ma se quelli siano necessari nel caso attuale e quali sian da tenere i migliori.

All'aprire della sessione fui lieto di vedere citato questo punto importante nel discorso della Corona. Fui lieto quando il Ministero presentò all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge sulla materia. Poi questo progetto si vide arenare. Il Ministero non è certamente responsabile della pioggia nè del bel tempo; ma io credo che sino a un certo punto debba rendere ragione dell'andamento di quei provvedimenti legislativi ch'ei propone come necessari, e tanto più nel caso che ne abbia riconosciuta l'urgenza. In tal caso, parmi che una delle Camere del Parlamento possa domandargli conto del corso che faccia lo schema di legge nell'altro ramo. Mi maravigliai quindi della lunghissima sosta che avean fatta i propositi provvedimenti di sicurezza pubblica. Sentii meraviglia maggiore quando li vidi tutti ad un tratto incalzati, dirò quasi precipitati; e vidi presentare al tempo stesso alcuni documenti novelli per provare il bisogno di pronto riparo.

Bisogna convenire che la scelta dei documenti non è stata felice. Voi capite, o Signori, che alludo ad uno il quale non voglio indicare più particolarmente. Ancorchè gli anni e le vicende mi abbiano acquistata maggiore tolleranza che non ne sortii da natura, mi salì il sangue agli occhi quand'io lessi quello scritto; e la stessa impressione sentirono alcuni nostri colleghi, e molti, oh molti! de' nati di là dallo stretto di Messina.

Le impressioni, o Signori, non si misurano dalla gravità dei colpi: in sè stessi i colpi non erano gravi, erano una ripetizione di quelle accuse insulse che solean dare a tutta l'Italia.

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

i viaggiatori triviali quando l'Italia era un'espressione geografica: *il dolbe fan niente; non si lavora; si vuol vivere senza lavorare e perciò si vive a spese degli altri...* come se gli altri non facessero parte della popolazione quando si accusa tutt'intera d'improbabilità e di ladroneccio. Sono parole, o Signori, che a leggerle la seconda volta mi facean ridere di me stesso che me n'era adirato. La calma non è stata mai la virtù delle intere popolazioni. Le offese fatte in comune si risentono più vivamente. Indi lo sdegno che ha commosso gli animi in Sicilia. Lo potrete dire un po' esagerato; ingiusto, mai, no.

La Sicilia non è quale altri l'ha dipinta; l'universale ama l'ordine, sente il dovere: e molti e molti sono in quell'isola gli ardenti zelatori dell'unità nazionale. Or questi appunto hanno sentita l'offesa più gravemente che gli altri. Non parmi impossibile che abbia soffiato nel fuoco alcuni di quei tali che si sentirono minacciati da questa legge, i quali, io vorrei perseguitati più efficacemente ch'essa non proponga: possibilissimo credo che aizzi i buoni quella mafia nera di cui vi parlava ieri l'onorevole Cannizzaro, la quale certamente non se ne sta inoperosa e cerca sempre di suscitare odio al Governo nazionale, come fa assiduamente in tutta la nostra terraferma e in tutta l'Europa: vero mantice pronto a soffiare sempre su tutti i principj d'incendio.

Così è facile a capire in che modo si sia formata un'opinione pubblica non favorevole al Governo per cagione di quella malaugurata pubblicazione di documenti. Io son certo che non tutti i documenti rappresentano il pensiero del Ministero; nel prova tra gli altri la relazione del Segretario generale dell'Interno, d'onorevole Gerra, di cui si è già parlato, nella quale tutti abbiamo riconosciuto il dettato d'un uomo savio che vede le cose come sono, e non cerca di spiegare i mali reali con la causa immaginaria d'un perversimento universale.

L'ingiurioso scritto, Signori, esacerbò la discussione nella Camera dei Deputati; ma di ciò io non parlo altrimenti, perchè noi alla soglia di quest'aula dobbiamo dimenticare quello che sappiamo dell'altro ramo del Parlamento, come l'altro ramo dimentica tutto quello che si dice nelle nostre discussioni. Questa usanza è stabilita da' popoli, che ab antico praticano

la libertà costituzionale. Mi spiace che tal misura non si osservi sempre in Italia. Io vorrei che nell'una Camera non si parlasse mai dell'altra nè con biasimo nè con lode, poichè spesso una parola si trae dietro l'altra e possono nascere dei conflitti spiacevolissimi.

Io vi ho detto dell'opinione pubblica surta in Sicilia in questo incontro. Sappiate che io non la ritraggo dai giornali, sia di qua sia di là dal Faro, tra i quali non mancano di quei che vanno suscitando gli animi, nè più nè meno dei monelli che corrono per le strade vendendo quei fogli, e chi più grida spera venderne di più. La ritraggo da fedelissime relazioni che si hanno di quel paese, le quali son degne di tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento.

Si dice che l'opinione pubblica è sovrana del mondo; e questo è vero quando essa si stende per lungo tratto di tempo e di spazio. In periodi corti e in minor campo l'opinione regna meno assolutamente e muta più facilmente: e questo appunto io spero che avvenga ora in Sicilia. Riflettendo meglio su la cagione si dissiperà il risentimento. Così accade che una figliuola malcontenta, talvolta, della sua madre, corre ad abbracciarla quando persuadesi che il supposto torto non è grave. Ma in simili casi è mestieri che la madre, la quale abbia forse trattata la figliuola da disciola, ritorni anch'essa ai sentimenti naturali e non si parli più dell'offesa nè dall'una parte nè dall'altra.

Questo paragone non ho addotto per figura rettorica.

Qui, o Signori, si tratta davvero di famiglia. Non è solamente la schiatta, non è solamente la lingua, nè la geografia, nè il patto del plebiscito che unisce la Sicilia alla Penisola, è anco la comunanza dei popoli dell'una e dell'altra, nei progressi della civiltà e nei grandi fatti della storia. *(Bene!)* Voi sapete che dall'11° al 13° secolo la Sicilia ebbe gran parte nell'incivilimento della Terraferma; sapete che divenute men frequenti le comunicazioni tra queste due parti della Nazione al tempo che l'Italia fu divisa e scissa, le aspirazioni alla libertà riano varono e restrinsero; dopo tanto tempo i legami: e così nel 1848 uno dei primi esempi del riscatto venne dalla Sicilia; così, nel 1860, gli abitatori di essa diedero quell'audace spinta al risorgimento nazionale; quella spinta per la

quale invece di tre Italie n'abbiam fatta una sola, e siam venuti a sedere qui in Roma. È da considerare che le liti in famiglia recano talvolta funestissime conseguenze. Si comincia coi dispareri; poi si può giungere a' dissapori, a' dissidii, a' rancori e questi, quando che sia portano conseguenze gravi.

Ricordate, che se la geografia politica dell'Italia oggi non coincide perfettamente colla geografia fisica, noi lo dobbiamo a' rancori del tempo passato i quali è bene evitare nell'avvenire. È bene di fare che all'era delle discordie succeda l'era dell'unità e dell'amore.

Mi permetterete, o Signori, di portare in questa grave discussione un ricordo di certi miei studii.

Gli Arabi dividono la cronologia in due parti: il tempo dell'ignoranza e il tempo dell'*islam*. Il tempo dell'ignoranza era quello delle guerre di tribù a tribù e dell'anarchia, anteriore alla predicazione di Maometto. Che l'Italia riconosca il suo tempo d'ignoranza, ignoranza dico della vita nazionale, e ponga il 1860 tra l'era della discordia e l'era dell'unità.

Questa noi abbiamo inaugurata; manteniamola, osservando i doveri ch'essa c'impone: la fratellanza, lo scambievolmente rispetto, la tolleranza, la concordia per sentimento o almeno per ragione! (*Benissimo!*)

Vengo alla legge eccezionale che vi è proposta. Ieri noi abbiamo votata un'inchiesta sulle condizioni della Sicilia. Non mi si dica che l'inchiesta non ha lo scopo della sicurezza pubblica.

Se non l'unico, il principale frutto che se ne vuole ricavare è di conoscere l'origine dei mali nei quali si trova la Sicilia sotto il punto di vista della sicurezza pubblica; di andare rintracciando le tante radici che alimentano questo pessimo tronco del malandrinaggio.

Dunque, se il Parlamento e il Governo si sono accordati nell'inchiesta al solo fine, o almeno al principalissimo, di conoscere lo stato della sicurezza pubblica in Sicilia e le cagioni che l'hanno alterata, la prudenza più comune vuole che si provvegga quando si saprà tutto, quando si vedrà chiaro nelle cause che producono il male attuale; e certamente, se queste cause le conosciamo imperfettissimamente, non possiamo arrivar mai a trovare il rimedio.

E non ci dica il Ministero, ch'esso vede il

male dov'è, e gli dà addosso, salvo a ricercarne poi le cagioni; perchè anche su questo punto, sull'aspetto; cioè, e sulla consistenza del male reale, ci sono molti dubbii.

Ieri, o Signori, ve li ha accennati l'onorevole Cannizzaro: e dalla benignità colla quale lo ascoltavate anche voi, signori Ministri, mi sono persuaso con piacere che, come vi diceva al principio delle mie parole, si è cominciato a vedere un altro orizzonte oltre a quello che era presentato in tutto quel complesso di documenti e di relazioni che accompagnavano il progetto di legge.

Io veramente non vedo ragione che ci sconsigli dall'aspettare per la votazione della presente legge gli effetti dell'inchiesta e ci spinga invece a prendere ora una misura temporanea, della quale l'opportunità è molta incerta, la efficacia non è per nulla dimostrata.

Sventuratamente si tratta di una legge che doveva essere di polizia e che per una catena di circostanze male augurate è divenuta legge politica o piuttosto legge di discordia.

Signori! io vi prego di ponderar bene prima di darle corso. Io mi rivolgo al Ministero pregandolo che non insista a farla discutere sino all'ultimo.

Dichiaro che con ciò non intendo dare al Ministero un voto di sfiducia; anzi colgo questa occasione per ringraziare l'onorevole Cantelli della buona volontà che ha mostrata mettendosi a cercare le cause della mancata sicurezza pubblica in Sicilia, dei provvedimenti che ha dati a quest'effetto, e dirò anco del pensiero di proporre un progetto di legge ch'egli credeva adatto a riparare il male.

Ma il progetto non posso affatto approvarlo per varie ragioni, delle quali la prima è la infelicità delle circostanze che accompagnarono la formazione di esso.

Ora, io verrò ad un brevissimo esame della legge, senza riguardarla dal lato legale, che io lascio giudicare agli uomini competenti. Io voglio considerare la costituzione dell'autorità che dovrebbe usare i poteri eccezionali proposti: una Giunta, della quale il Prefetto sarà presidente, e componenti due magistrati del capoluogo. Ebbene, noi qui abbiamo un principio di discrepanza. Il Prefetto, da un lato è quello che vede i fatti e deve comunicarli alla Giunta. Decide la Giunta, nella quale la maggioranza

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

appartiene ai magistrati. Ora questi, avvezzi per istudî e per educazione ai criterî ed ai modi legali, vi saranno tanto più tenaci quanto più dotti e probi, ma si troveranno in una strana condizione. Potranno interamente i magistrati credere alle parole del Prefetto? od avranno mezzi sufficienti per verificare i fatti? Io penso che no.

Dall'altro lato, potrà il Prefetto indurre i magistrati nella persuasione che egli ha attinta dalle informazioni degli agenti di polizia? Non lo credo nemmeno. Quello che succederà è questo, che avremo delle Giunte composte a caso. In una provincia ove è un Prefetto abile e due magistrati un po' deboli, là il Prefetto sarà la Giunta; dall'altro lato, dove il Prefetto sarà abile o no ma siederanno accanto a lui magistrati capaci ed usi al criterio legale, quivi i magistrati saranno la Giunta e quello che dirà il Prefetto sarà di pochissimo o di nessun effetto.

Sapete bene, o Signori, che qui non fo ipotesi gratuite, ma che i dispareri tra le autorità amministrative ed i magistrati di Sicilia li abbiamo veduti in molti casi; se ne parlò qui ieri, e si scorgono da documenti. Questa è considerazione gravissima.

Le Giunte alle quali date questi poteri eccezionali, non saranno dunque omogenee.

Le avrete di un colore in questa provincia e di un colore diverso in quell'altra, senza tanta speranza di ridurle ad una medesima attitudine: perchè se pure riesca al Ministro dell'Interno di mutare il prefetto in una data provincia, non potrà il Ministro di Giustizia far lo stesso così facilmente pei magistrati.

Finalmente, essendo già votata l'inchiesta parlamentare io debbo domandare all'onorevole Ministro se egli intenda fare funzionare la Giunta di sicurezza durante l'inchiesta parlamentare nelle provincie della Sicilia occidentale per le quali, parliamo chiaro, si fanno questi provvedimenti. Egli è evidente che una Commissione parlamentare, lì dove si trova sovrasta ad ogni altra autorità. Questa Commissione ha il diritto di chiamare chiunque dinanzi a sè. Mi parrebbe strano e indecoroso l'esercizio di quelle due autorità sì diverse nello stesso luogo; ed assai peggio che la Giunta di sicurezza pubblica tagliasse l'erba sotto i piedi della Commissione parlamentare ed allonta-

nasse coloro che le paresse non far sentire dalla Commissione.

Tra pei difetti inerenti alla proposta legge, e per le ripugnanze che essa ha destate, io la respingo; onde prego nuovamente il Ministro a ritirarla, e, se esso non creda di poter discendere alla mia preghiera, mi rivolgerò al Senato affinchè differisca la continuazione di questa discussione fin quando avremo sotto gli occhi i risultamenti dell'inchiesta.

(Segni di adesione su vari banchi.)

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Cannizzaro; ma egli ha ceduto il suo turno all'onorevole De Falco. L'onorevole De Falco ha perciò la parola.

Senatore DE FALCO. (*Movimento d'attenzione*) Signori Senatori, nel prendere la parola in questa importante discussione io, per verità, non intendo addentrarmi molto nella questione dell'opportunità e della convenienza del presente progetto di legge che accolto, dopo una viva discussione, dall'altro ramo del Parlamento, è ora sottoposto al vostro voto. Si è ormai detto tanto contro e a favore di questi provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza che, a mio modo di vedere, difficilmente rimane un argomento nuovo ad aggiungere per l'una o per l'altra tesi, e più difficilmente una opinione e un convincimento che non siano già formati sul merito di essi.

Per me, francamente lo dichiaro, sono in generale poco amico della moltiplicazione delle leggi, e ancor meno delle leggi eccezionali che derogano alle guarentigie del diritto comune. Io credo che questa maniera di leggi, se pure giova pel momento, lascia d'ordinario dietro sè un lungo strascico di diffidenze, di rancori, di odî che è difficile calmare, e sol di raro si riesce ad estinguere; e quel che è peggio, infiacchisce la forza delle leggi comuni, e abitua gli animi ed i costumi alla necessità di più rigorose disposizioni preventive ed alla misura di pene più severe. Le leggi eccezionali agiscono come nelle malattie acute le medicine violenti, che, anche guariscano, sono però sempre seguite da *postumi* ben gravi, e soventi volte perniciosi quanto la stessa malattia.

Però io credo che a codeste supreme misure di governo non bisogna ricorrere che nei casi di assoluta necessità, e quando i ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

medi ordinari sono dimostrati assolutamente inefficaci ed impotenti. Ed anche quando a codeste misure si è costretti far ricorso, io credo che non si possa utilmente farlo che adempiendo una triplice condizione. La prima, che i provvedimenti straordinari che si propongono, si discostino il meno possibile dalle leggi comuni. La seconda, che la facoltà di adoperarli sia affatto temporanea e ristretta in angustissimi confini. La terza, che l'uso di esse non vada mai al di là della stretta necessità e dei fini per i quali sono stati consentiti, e che perciò sieno essi adoperati sotto la più rigorosa responsabilità del governo, colla maggiore temperanza, con la più scrupolosa prudenza, affinché possano veramente riuscire a sgomento de' malvagî, a tutela dei buoni, e produrre quel grande bene che se ne attende.

Ora io dicevo, o Signori, che non intendo addentrarmi in tutte le ardue questioni sollevate da questo progetto di legge. Non intendo esaminare, se le condizioni della sicurezza pubblica sieno tali che richieggano istantaneamente, almeno in alcune provincie del regno, dei provvedimenti eccezionali destinati a reprimere l'audacia di certe specie di malfattori, e restituire ai buoni ed onesti quella tranquillità e sicurezza, che costituisce il primo fra i doveri del governo, il primo fra i diritti dei cittadini.

Molto meno intendo farmi a ricercare se le condizioni peculiari della sicurezza pubblica nella Sicilia, questa nobile e generosa contrada cui l'Italia tanto deve ed il cui nome è stato più di frequente ripetuto nelle discussioni cui ha dato luogo questa legge, sieno a tal punto, che non bastando a tutelare la vita e le sostanze dei cittadini l'applicazione continua e vigorosa delle leggi vigenti, sia necessario por mano a provvedimenti speciali che, allontanandosi il meno possibile dalle leggi comuni, abbiano questo solo scopo di rendere più pronta, più efficace e più sicura l'azione della giustizia. Nè ricercherò quali sieno la cagioni antiche o recenti di questi mali. Questioni sarebbero queste assai vaste, assai complicate, che eccederebbero di molto i confini del mio discorso, e che io per verità nè potrei trattare con piena competenza, per la scarsezza delle notizie che ho sul grave argomento, nè assolvere con sufficiente larghezza, per l'angustia del tempo che ne stringe.

Una sola cosa mi par indiscutibile, ed è questa: che se i mali lamentati veramente esistono, come pare sia da tutti riconosciuto, comunque ne sieno diversamente indicate le cagioni; se effettivamente in condizioni affatto anormali versa la sicurezza pubblica in alcuni di quei paesi, certo nè il governo, nè il Parlamento possono rimanersene spettatori indifferenti o neghittosi, e dovere indispensabile dell'uno e dell'altro è di provvedere innanzi tutto ai bisogni ed alle necessità presenti.

Tuttavia, Signori, io non vorrei essere frainteso, nè tacere il mio intero concetto. Io credo che (anche lasciando da parte l'idea che si possa avere della maggiore o minore utilità delle leggi eccezionali), in presenza dei miglioramenti che, per confessione stessa del governo, le condizioni della sicurezza pubblica sono andate acquistando anche nei paesi in cui erano più perturbate, avrebbesi potuto per avventura affidarsi tuttavia all'azione energica e vigorosa delle leggi esistenti, senza aver ricorso a leggi nuove ed eccezionali; soprattutto quando queste incontravano una grandissima repugnanza in coloro stessi che vi erano più direttamente interessati. Imperocchè è difficile che le leggi, sieno pure le migliori, fruttino, quando la pubblica opinione ne diffidi o le respinga. Credo ancora che, ammessa la convenienza e la necessità di un'inchiesta sulle condizioni morali, economiche e civili della Sicilia, si sarebbe, forse o senza forse, potuto attendere tranquillamente i risultati di questa inchiesta per conoscere viemmeglio i mali e le loro cagioni, e provvedere ai rimedi con maggiore sicurezza ed in condizioni migliori.

Ma, Signori, vi hanno due considerazioni che un corpo eminentemente politico come è il Senato, non mi pare possa perder di vista o trascurare.

La prima è, che questa legge, richiesta or fa qualche tempo quasi generalmente come un bisogno urgente della sicurezza pubblica, e presentata, mi affretto a dirlo, con le migliori intenzioni del mondo dal governo come una legge puramente amministrativa, diretta contro i delinquenti più audaci ed i malfattori della specie peggiore, abbia per una serie disgraziata di accidenti perduto il suo primo carattere, e da questione puramente di opportunità e di convenienza amministrativa, si sia mutata in questione essenzialmente politica e, quel che più

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

importa, in questione di governo per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto all'audacia del delitto e la pervicacia dei malfattori. Or voi ben comprendete, o Signori, che mutata per siffatta guisa la questione, essa ha acquistata altra importanza ed altra gravità, e quello che avrebbesi potuto nell'un caso senza danno concedere o indugiare, difficilmente lo si potrebbe nel secondo, senza che la forza e l'autorità del governo ne rimanessero alquanto scosse e menomate.

La seconda considerazione è che, ammessa una volta la necessità di provvedere a condizioni eccezionali con eccezionali provvedimenti, la legge che si propone, nel modo come è stata emendata e corretta nell'altro ramo del Parlamento, ha per lo meno un vantaggio; quello, di essere la più mite e, quasi quasi direi, la più innocua delle leggi eccezionali possibili. Del che pare abbian convenuto tutti, non escluso l'onorevole Senatore Amari e l'onorevole Senatore Pepoli, il quale sembrami abbiano fin tratto un argomento di censura.

E per verità, Signori, quando si paragonano le disposizioni contenute in questo progetto di legge con quelle proposte da qualcuno che pur si mostrò di poi il più tenace avversario di esso, non si può non rimaner compresi di meraviglia. Secondo quelle proposte, come già ebbe a notare l'onorevole Ministro della giustizia, si concedeva sconfinata facoltà ai prefetti ed ai sotto-prefetti di arrestare i così detti *maffiosi* e *camorristi*, con l'obbligo o di metterli fra quindici giorni a disposizione della Giunta che li rilegherebbe al domicilio coatto, o di rimetterli fra dieci giorni a disposizione di un tribunale straordinario composto di magistrati di Corte di appello; si dava facoltà a questo tribunale di giudicare con forme rapide, senza intervento di giurati e senza possibilità di ricorso in Cassazione, siccome reati di ribellione i reati di *brigantaggio* e di *malandrinnaggio* (parola terribilmente elastica, indefinita e indefinibile), e tutte le associazioni di malfattori scoperte nel territorio della sua giurisdizione; di ordinare l'arresto di *chiunque*, sia per propria iniziativa, sia per requisitoria del pubblico ministero; di applicare le pene del codice aumentate di un grado, e fin di rinviare gli assoluti alla Giunta pel domicilio coatto. Or certo, quando si confrontano le disposizioni

del presente progetto di legge con quelle così severamente escogitate, è difficile visia qualcuno che, sbigottito dall'inconcepibile severità di queste ultime, non si appigli, per timore di peggio, al poco o nessun pericolo delle prime. Queste hanno almeno due di quelle condizioni che poco fa accennavo come necessarie a correggere e legittimare le leggi eccezionali.

Questa legge in effetti, (meno in una delle sue disposizioni, quella del n. 4 relativa ai testimoni falsi o reticenti, che avrebbe dovuto e potuto, per verità, esser concepita e formata con maggiore precisione ed esattezza), di non molto si discosta dalle disposizioni contenute nelle leggi attualmente in vigore, e singolarmente in quella di sicurezza pubblica del 1871.

La sua durata è poi affatto temporanea, ed il suo impero limitato e circoscritto al breve periodo di un anno. Rimane, è vero, il timore dei pericoli che possono sorgere dall'applicazione di questa legge; timore tanto più ragionevole in quanto che essa va ad essere applicata presso popolazioni che si trovano, a ragione o a torto che sia, concitate dalle ripugnanze e dalle apprensioni nate dal disgraziato concetto, che questa sia legge tutt'affatto speciale per una regione sola d'Italia. Ma rispetto a questo io mi affido alle dichiarazioni ripetutamente fatte dal governo, le quali spero vorrà ancora qui riferire; che questa legge, cioè, anche nei termini nei quali è stata emendata, non sarà messa in atto se non QUANDO e DOVE ne fosse manifesta la necessità, e sempre poi con quella prudenza, quella temperanza e quella moderazione che leggi somiglianti richieggono, e che nel caso nostro sono tanto più necessarie quanto più gli animi sono agitati e commossi.

Ma, Signori, havvi un lato della questione che per verità non può rimanere inosservato; ed è su di questo che io intendo più specialmente richiamare l'attenzione del Senato.

È stato detto; ed a ragione, che le ardenti discussioni sollevatesi in occasione di questa legge abbiano, più ancora che la sostanza della legge stessa, lasciato negli animi impressioni funeste, tracce dolorose. Gravi e molteplici accuse, specialmente per rapporto all'amministrazione tenuta nella Sicilia, sono state scagliate contro il governo, e, come fu già osservato, non contro questo o quel Ministero, ma

contro il governo in genere, contro l'ente governo italiano dal 1860 in poi.

Anche ieri l'onorevole Cannizzaro, sebbene con forma temperata e corretta, accennò a non pochi fatti di epoche più o meno recenti sui quali quelle accuse e quegli appunti principalmente si fondano. Più reciso, l'onorevole Senatore Sineo si riportò senza commenti alle accuse lanciate contro il governo nell'altro ramo del Parlamento, e concluse che ogni altra inchiesta sopra i mali e le cagioni dei mali che travagliano la Sicilia, tornasse affatto inutile.

Ora, o Signori, io lascio a coloro cui tocca rischiarare e giustificare i fatti nei quali possono essere interessati. Lascio al governo la cura di scolare e difendere dalle ingiuste censure questo ente governo italiano, che alla fin fine è il governo nazionale sôrto e sostenuto dal voto e dall'opinione del paese. E son certo che non gli riuscirà arduo il dimostrare che tutte le amministrazioni che si sono succedute al reggimento della cosa pubblica, avranno potuto in questo o quel rincontro ingannarsi ed essere ingannate, errare, se pure vi piace, in questo o quel provvedimento, chè alla fin delle fini infallibilità umana io non ne conosco; Dio solo è infallibile. Indubitatamente però tutte queste amministrazioni non hanno avuto altro fine, altro proposito, altro scopo che di promuovere il bene della Sicilia, come quello delle altre provincie del regno; ed ogni loro opera, ogni loro cura, ogni loro studio è stato rivolto a migliorare, per quanto più possibile, le condizioni morali, civili ed economiche del paese.

Ma, Signori, vi è un fatto più speciale, più diretto, che è stato sovente rammentato in questa discussione. Questo fatto è quello dei processi e dei giudizi, ai quali accennava ieri l'onorevole Cannizzaro, promossi e proseguiti nel 1871 dal procuratore generale di Palermo contro il questore ed altri funzionari ed agenti della sicurezza e della forza pubblica di quella provincia; processi che, in verità, per la commozione che destarono, per le parti che suscitavano, per le contrarie passioni che vi si affollarono d'intorno, diedero disgraziatamente luogo a non pochi deplorabili incidenti, i quali per isventura maggiore par che tentino a risorgere e rinfocolarsi sotto altra forma e con altri scopi.

Il fatto pertanto di quei processi e di quei

giudizi è stato, come doveva naturalmente succedere, diversamente inteso, variamente apprezzato, e secondo gli umori ha dato luogo a varie note, a varî appunti, a varie accuse.

Alcuni, come l'onorevole Cannizzaro, hanno fatto rimprovero al governo di aver permesso quei processi, che egli, il Cannizzaro, persona del luogo e certo più di me a conoscenza degli uomini e delle cose, diceva suscitati dalla *mafia nera*; di aver tollerato che si prolungassero sì a lungo, dal luglio all'ottobre del 1871, e quasi quasi ha creduto poter far derivare, se non dallo scandalo, almeno dallo spettacolo inusitato di quella specie di lotta fra le autorità, di quella continuazione di processi e di recriminazioni, lo scadimento della forza e dell'efficacia delle autorità della sicurezza pubblica nella Sicilia.

Altri per contrario, e fra questi chi forse per dovere di ufficio e per debito di coscienza lo avrebbe meno dovuto, hanno rivolte, per quel fatto, accuse affatto contrarie al governo. Si è detto, o per lo meno si è insinuato e voluto far credere, che il governo abbia se non impedito, messo inciampi al proseguimento di quei processi; abbia non pur tollerati, ma protetti in certa guisa quei colpevoli, impedendone l'arresto e la punizione; e si è giunto fino ad annunziare e diffondere che per giudicarli si sia appositamente mandato un consigliere dalla corte di appello di Catanzaro a quella di Palermo, ed erasi fin predisposta e concordata la sentenza che li assolse. Accuse gravissime per vero, ma per fortuna di raro esempio, e che anche in mezzo alle ire più accanite dei partiti nessuno fin ora aveva osato profferire.

Ora, siccome quei processi e quei giudizi ebbero luogo nel tempo in cui io aveva l'onore di reggere il Ministero di grazia e giustizia, ognun vede come io non potrei affatto tacermi innanzi a quelle ingiuste accuse, a quelle sinistre insinuazioni. Devo perciò domandarvi il permesso di ricordare se non tutti, per lo meno alcuni dei fatti che han rapporto a quegli avvenimenti, i quali varranno, io spero, a dileguare di per se soli quelle insussistenti accuse, quelle deplorabili imputazioni.

Con ciò io non intendo, Signori, trasportare in questa assemblea l'eco di discussioni sôrte in altro luogo; molto meno intendo far oggetto di esame discorsi che sono stati altrove

profferiti. So anche io quello che poco fa ricordava l'onorevole Senatore Amari, che non si possa in un ramo del Parlamento far diretta allusione a ciò che è stato detto od opinato nell'altro. Tuttavia, essendo stato in quella occasione direttamente attaccato per gli atti da me compiuti nella qualità di Ministro, io credo che potrei a rigore sostenere, che non mi si possa negare la facoltà di giustificare la mia condotta innanzi al paese ed ai miei colleghi, nel seno del corpo politico a cui appartengo. Gli esempî degli altri Parlamenti, e specialmente del Parlamento inglese, i medesimi esempî domestici del nostro Senato che in occasioni simiglianti ha in questo modo proceduto, potrebbero fornir per avventura argomento ed appoggio alla mia tesi.

Ma io non amo complicare le questioni; desidero invece sfuggire le difficoltà, soprattutto quelle che potrebbero eccitare delle giuste suscettibilità. Però io lascio affatto da parte la discussione e i discorsi cui ho accennato. Non mi soffermerò nemmeno ai fatti che precedono la mia amministrazione. Di parecchi di questi è stata già fatta giustizia da altri che ne aveva notizia maggiore. Io mi ciroscriverò semplicemente ai fatti che si riferiscono alle relazioni fra il Ministero di grazia e giustizia e la Procura generale di Palermo durante i processi del 1871, affinchè sull'appoggio di inoppugnabili documenti si possa giudicare qual fondamento si abbiano le gravi accuse che sono state lanciate contro il governo e la magistratura.

Prima però d'inoltrarmi in questa discussione, mi si permetta un'osservazione generale.

In tutte le amministrazioni, Signori, si possono introdurre de' soggetti cattivi, degli uomini che, prescelti a fare il bene, si avvalgono sventuratamente dello stesso potere che è loro concesso, per fare il male. Nel codice penale non vi è senza ragione un titolo apposito, che ha per epigrafe: « De' reati commessi dai pubblici funzionarî nell'esercizio o per occasione dell'esercizio delle loro funzioni. » Questi reati sono puniti con un grado più della pena ordinaria; ma questa severità della legge mostra che i casi di prevaricazione non sono rarissimi, molto meno impossibili. Codesto pericolo è maggiore nelle amministrazioni che han bisogno di un grandissimo numero di agenti e sottoagenti; è ancor più grave, bisogna convenirne, nelle

molteplici diramazioni della sicurezza pubblica e della polizia. È antica la querela che abituati, anzi obbligati costoro a rasentare in certo modo il delitto e quasi a convivere con i colpevoli, si trovino, per la natura stessa delle loro funzioni, più facilmente esposti alle tentazioni del male.

Non pertanto non si è mai pensato che la responsabilità di questi fatti possa risalire fino al governo. Nessuno, nemmeno i più puritani o i più severi, ha mai osato sostenere questo principio. La responsabilità del governo comincerebbe se riconosciuto colpevole un funzionario, non lo rimovesse d'ufficio; se scoperto reo, non lo punisse, o lo facesse punire.

Ora, Signori, io non dico già che fra tutti gli agenti e funzionarî della sicurezza pubblica della Sicilia, o d'altrove, non vi siano stati o non vi possano essere de' colpevoli. Taluni sono stati già giudicati e puniti; altri sono ancora sotto processo; altri ancora si potranno scoprire degni di pena. Ma non bisogna generalizzare. *Chi ha rotto, paghi*, fu detto a ragione; chi è chiarito reo, sia punito, e severamente punito.

Ma non è qui la questione. La questione sta nel vedere la condotta tenuta dal governo nella direzione di quella difficile amministrazione; nel vedere se egli ha cercato tutti i mezzi possibili per migliorarla e farla progredire; e più specialmente, se nell'epoca de' famosi processi promossi contro una gran parte di que' funzionarî, si è contenuto nei rigorosi termini della imparzialità, della legalità e della giustizia.

Fatta questa osservazione, io ho innanzi tutto una parola a rispondere all'onorevole Cannizzaro.

Io gli dirò, che egli è troppo giusto e troppo sagace per comprendere che, denunziati una volta, sia pure dalla *mafia* nera, a carico del questore e degli altri imputati i gravi reati che loro venivano apposti, il governo non poteva certamente impedire che i processi si fossero istruiti, e che la giustizia avesse avuto il suo corso; non poteva non lasciare libera l'azione del pubblico ministero per scoprire e far punire quei reati.

Se alcuno si fosse avvisato ad un contrario partito (e credo difficile che abbia potuto esserci) avrebbe certamente fatta opera non solo ingiusta ed illegale, ma, ancora più, dannosa ed impolitica. Imperocchè nessuna cosa sostiene mag-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

giormente l'autorità dei governi che l'egualianza e l'indipendenza della giustizia; nessuna cosa scuote più fortemente l'autorità e la forza delle pubbliche amministrazioni, che la tolleranza delle colpe e, peggio, la impunità dei delitti dei loro funzionari. (*Bene! Bravo!*)

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore DE FALCO. Quanto poi alle accuse assai più gravi che, in un contrario senso, sono state per quei processi fatte al governo, esse sono fortunatamente respinte da documenti irrecusabili che si conservano negli archivi del Ministero, e che, se non tolti, debbono pure trovarsi nella Procura generale di Palermo.

Per verità, dopo tre o quattro anni, io non aveva, o Signori, memoria precisa di tutti i particolari dei fatti occorsi in quei gravi momenti; me ne ricordava in confuso, come delle cose lontane che, compite una volta con tranquillità di coscienza, o non tornano, o tornano assai di rado alla memoria. Non essendo, per la stessa ragione, mio costume di lasciar gli uffici pubblici portandone meco le carte ed i documenti, io aveva pochi, anzi nessun elemento per rammentar con precisione tutto quello che nelle accennate circostanze ebbe luogo. Ho dovuto pregare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia a permettermi di riandare le carte che a quei penosi fatti si riferiscono.

L'onorevole Ministro me lo ha, nella sua equità, permesso, ed ho avuto così occasione di rivedere tutta quella lunga sequela di atti, di note, di corrispondenze, di telegrammi e di rapporti. E debbo confessare che nel percorrere quella fitta serie di documenti, ho spesso provato non poco dolore; io ne ho tratta però sempre più ferma la persuasione che in quelle circostanze difficilmente si poteva fare altro, o diversamente da quello che fu fatto, e che il governo rimase costantemente nei limiti della legalità e della giustizia.

Io sono dolente, o Signori, di non potere nelle angustie di questa discussione ricordare tutti quei documenti, riassumerli, leggerli, se necessario.

Ho inteso che si vogliano pubblicare non so quali documenti relativi a quella questione. Se si pubblicano tutti, per me sono tranquillo. Ma, se pubblicandosi non fossero completi, fin d'ora prego l'onorevole Ministro guardasigilli sia di

deporre quelli che si conservano al Ministero sul banco del Parlamento perchè possano essere noti, sia di permetterli che siano pubblicati nella loro integrità. Per ora permettete che io dica qualche cosa sulle accuse più gravi che, per la ragione di quei processi, si son andate spargendo contro il governo.

E prima di tutto come nacquero quei processi, e quali furono le prime, le ripetute, le continue dichiarazioni ed avvertimenti che il governo ebbe a fare intorno ai medesimi? Tollerate che lo ricordi in brevi parole.

Signori, io fui chiamato a reggere il Ministero di grazia e giustizia nel febbraio del 1871; era allora procuratore generale a Palermo l'onorevole Taiani, che reggeva quel grave ed importante ufficio dal 1868 (*Segni d'attenzione*). Dal febbraio all'aprile del 1871, non vi fu, per quanto rammento, alcuna nota o alcun rapporto che avesse richiamata l'attenzione speciale del governo, sia sopra condizioni anormali della sicurezza pubblica in quella provincia, sia sopra gravi reati commessi dai suoi agenti. Pare che l'autorità giudiziaria e l'autorità politica procedessero, almeno in quei mesi, di accordo.

Fu verso la metà dell'aprile che, essendo pervenuto al Ministero di giustizia un reclamo stampato da un avvocato di Girgenti, col quale venivano denunziati alcuni abusi che si dicevano commessi da agenti della sicurezza pubblica, io fui sollecito di trasmetterlo al procuratore generale perchè dovesse informare sopra quei fatti e, trovati veri, avesse a procedere a termini di legge. Il procuratore generale rispose con due lunghi rapporti del 23 aprile e del 4 maggio, con i quali annunziava che alcuni di quei fatti erano veri e già soggetti a giudizio; altri erano dubbii ed avrebbero formato oggetto d'indagini od istruzioni; altri erano affatto falsi od esagerati.

Il governo pertanto non si arrestò a questa sola ricerca, e volendo procedere, ove ne fosse stato bisogno, ad una riforma ancor più radicale della sicurezza pubblica e rimuovere ogni pretesto o ragione a querimonie o male voci, divisò di affidare la questura di Palermo ad un magistrato, che per i suoi antecedenti, pel suo ufficio, per la sua posizione avesse potuto dare ai suoi atti maggiori guarentigie di legalità.

Furono tutti d'accordo in questo proposito. Il solo procuratore generale mise in campo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

delle difficoltà. Secondo lui, come si raccoglie da una nota del 26 maggio, « se vi erano pericoli nell'attuale amministrazione della sicurezza pubblica della città e provincia di Palermo, ve ne erano maggiori nel rovesciarla; e quella macchina amministrativa o doveva restare come era, o doveva cader tutta. Che se si voleva farla cadere a pezzi, il primo ad esser tagliato fuori non doveva essere il questore; nè pel momento sarebbe stato possibile trovare un successore serio all'Albanese, che reggeva allora la questura. »

Comprenderà il Senato come messo il governo fra questi due pericoli, o del conservare tutto o del rovesciar tutto, era difficile che non si fosse appigliato al consiglio più prudente, di cominciare dal rettificare e riordinare per gradi. Però si rimase fermi nel disegno di affidare ad un magistrato l'ufficio di questore. E perchè l'opera di costui potesse riuscire più proficua, ed attuare quell'accordo tra il potere giudiziario ed il potere amministrativo, di cui parlava ieri l'onorevole Cannizzaro, si stimò utile che questo magistrato fosse scelto sulle indicazioni e col consenso del procuratore generale.

Varî nomi furono quindi successivamente proposti e messi da parte. In fine si cadde d'accordo su di un egregio magistrato, il signor Ferroluzzi, allora procuratore del re a Girgenti, ed ora a Palermo. Il procuratore generale fu incaricato di chiedergli se accettasse il nuovo e più difficile ufficio. Il Ferroluzzi oppose dapprima delle difficoltà; accettò, o sembrò almeno che accettasse dipoi; quando tutto ad un tratto, mutato parere, ruscò definitivamente il grave compito, nè fu possibile rimuoverlo dalla sua determinazione.

Perchè questa risoluzione, quando sembrava certa l'accettazione del Ferroluzzi, ed era stata anche ufficialmente annunciata? Non se ne seppe mai al vero la cagione. In una lettera che l'egregio magistrato scrisse al prefetto della Provincia, l'illustre general Medici, lettera della quale mandò copia al Ministero, egli rassegnò il suo rifiuto con queste parole: « Malgrado le più esplicite e franche dichiarazioni fattemi dalla S. V. in riguardo alla *pienissima libertà* nella quale mi avrebbe lasciato onde seguire quell'indirizzo che avrei creduto più acconcio allo scopo di tutelare la pubblica sicurezza, pure l'esistenza dei procedimenti annunziati e le conseguenze

che i medesimi debbono moralmente produrre, mi avrebbero creata tale posizione da rendere impossibile il mio compito. » Presso che lo stesso scrisse egli al Ministero. Altri aggiunsero, o indicarono altre ragioni.

Il fatto fu, Signori, che divulgate queste pratiche, divennero il subbietto di varî e contrarî commenti. La *Gazzetta di Palermo* riferì in uno degli ultimi numeri del giugno un dialogo che diceva esser seguito fra il Ferroluzzi e il procuratore generale, nel quale quest'ultimo avrebbe fatto cenno di processi che era nel proposito di iniziare contro alcuni agenti della sicurezza pubblica.

Questa notizia, come era da attendersi, sfiduciò que' funzionarî, destò voci e commenti che scossero affatto la forza morale dell'amministrazione. Ora, che cosa fece il governo? Cercò forse nasconderne le colpe? sottrarre i colpevoli alla meritata pena? No, Signori; sia detto ad onore di quella storica onestà che è il Lanza, allora Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, fu egli il primo a richiedere che si compissero, e presto, i minacciati processi, onde venisse in chiaro la verità, e fossero puniti i colpevoli.

Ecco una nota che in data del 28 giugno egli scrisse al Ministero di grazia e giustizia:

« Uno degli ultimi numeri della *Gazzetta di Palermo* riportava un dialogo che sarebbe seguito fra Ferroluzzi, procuratore del Re, ed il signor Procuratore generale, nel quale questo ultimo avrebbe toccato della necessità che taluni delegati ed ispettori venissero in mano della giustizia e che un processo fosse aperto a carico loro.

» Come l'E. V. ben comprende, ciò ha prodotto una vera commozione in tutto il personale addetto al servizio di pubblica sicurezza in quella città, ed il prestigio e l'autorità del governo in questa parte ne rimasero fortemente scossi. È perciò a desiderarsi che le procedure a cui accenna il signor procuratore generale sieno *colla maggiore possibile sollecitudine regolarmente compiute, affinchè se vi sono colpevoli, sieno conosciuti e puniti (Bene!), e sia restituita la calma agl'innocenti, e la forza morale ad una categoria di funzionarî che tanto ne abbisogna, specialmente in mezzo a popolazioni così facili alla diffidenza.* »

Io non faccio commenti; certo non si poteva

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

dire nè più, nè meglio di quello che dal Ministro dell'Interno fu detto perchè la giustizia avesse avuto liberamente e sollecitamente il suo corso.

Fu in seguito a questi antecedenti, Signori, che pervenne al Ministero il rapporto del 3 luglio 1871 col quale il procuratore generale di Palermo annunciò l'iniziarsi di un grande processo a carico di varî funzionari della sicurezza pubblica della provincia. Io desidererei poter leggere originalmente quel rapporto; ma perchè ripugno grandemente a pubblicazioni, non consigliata da gravi necessità, di documenti che altri abbia scritti e trasmessi per ragioni di ufficio, mi asterrò dal farlo. Dirò soltanto che con quella nota il procuratore generale rimetteva al Ministero un lungo rapporto del procuratore del Re a carico di un tal Davide Figlia, ispettore di pubblica sicurezza, e di un tal Giacomo Salmeri, sindaco di Villabate, imputati di falsità e di calunnia; ed il rapporto finiva coll'annunziare essere la istruzione sulle tracce di altri reati a carico di quelli e di altri funzionari pubblici. Quindi il procuratore generale aggiungeva, che « mercè la riunione di questi processi, connessi per l'indole dei fatti e per la condizione degl'imputati, credeva non esser lontano dall'afferrare le fila di una vera associazione di malfattori sotto la direzione di ufficiali di sicurezza pubblica ». E conchiudeva che « siccome temeva che avesse potuto sorgere dagli interrogatori una chiamata di correi che allargando sempre più la cerchia della istruzione avrebbe potuto recare imbarazzo al governo, lo che parevagli avesse dovuto assolutamente evitarsi, così assicurava che non appena qualche cosa di simile avesse avuto a verificarsi, avrebbe richiamato presso di sè l'intero processo, per poter trovare (sono sue parole), mercè i lumi del Ministero, i temperamenti atti a provvedere agli interessi della giustizia senza lesione della dignità del governo. »

Ora, che cosa risposi io a questo rapporto? Io vi domando, Signori, il permesso di leggere per intero questa nota, come quella che segna il concetto e l'intenzione del governo in presenza dei gravi fatti che si venivano annunciando:

« Firenze, 9 luglio 1871.

» Rilevo dal controcitato rapporto essersi la

S. V. decisa ad iniziare un procedimento contro gli agenti della forza pubblica per fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, e che, secondo la S. V. mi assicura, possono fare scoprire il filo di una vera associazione di malfattori sotto la direzione di ufficiali della pubblica sicurezza.

» Questa risoluzione, dopo i precedenti pur troppo dolorosi, e specialmente dopo gli spiacevoli incidenti verificatisi in occasione della nomina del questore di Palermo, non mi sorprende; credo anzi che fosse ormai l'unica possibile. Ritengo però che la S. V. avrà, prima di mettersi in questa via, riconosciuta la necessità di percorrerla intera, ed avrà apprezzate tutte le conseguenze che da questi fatti abbastanza nuovi nella pubblica amministrazione possano derivare. È in questa guisa soltanto e con questa condotta che potrà rialzarsi quel principio di autorità che è oggi a Palermo grandemente compromesso.

» La S. V. teme che possa sempre più allargarsi la cerchia dell'istruttoria, ed assicura che in tal caso richiamerebbe a sè l'intero processo per poter trovare, mercè i lumi del Ministero, i temperamenti atti a provvedere agli interessi della giustizia senza lesione della dignità del governo. Per mia parte mi preme assicurarla che una volta iniziato il procedimento io debbo rimanere, come rimarrò, estraneo alle deliberazioni che potessero essere prese a riguardo di esso. (*Bene, bravo!*)

« Io sorveglierò soltanto perchè rimanga indipendente da ogni estranea influenza l'azione dei magistrati dell'istruzione, e perchè quella del pubblico ministero sia mantenuta nei limiti di quella leale imparzialità che deve costituire per esso una legge indeclinabile ».

(*Bene, benissimo da tutti i banchi.*)

Fin qui pertanto non si era parlato del questore Albanese. Nel 17 luglio venne la prima volta annunziato per telegramma essere sorta prova contro di lui per mandato in un omicidio commesso nel 1869, e pel quale vi era stato un processo a carico di *rei ignoti*, chiuso nel 1870 con sentenza di non farsi luogo a procedimento. Poi nel 30 luglio, se mal non rammento, venne annunziata l'uccisione di due fratelli di cognome Bruno, latitanti ambedue per imputazione di assassinio; e nel 13 agosto si annunciò essere sorta anche per questi omi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

cidì prova di mandato a carico del questore Albanese. E intorno allo stesso tempo, altro processò gravissimo per molteplici reati venne iniziato a carico di un tal Catinella, delegato di pubblica sicurezza a Corleone, il quale venne anche arrestato assieme con altri parecchi che dicevansi suoi complici.

Io non dirò, Signori, quali erano questi reati, quali i fatti relativi a quegli omicidì, quali le prove, o per meglio dire gli indizî, le congetture, gli argomenti sopra i quali quelle terribili accuse si fondavano. La Corte giudicò nell'ottobre del 1871 delle molteplici accuse prodotte contro il questore Albanese, e per difetto di prove dichiarò non farsi luogo a procedere; per alcuni de' reati che gli erano stati apposti, lo stesso procuratore generale aveva nelle sue requisitorie ritirata l'accusa. Altra sezione d'accusa, composta di giudici diversi da quelli del 1871, giudicò in agosto od ottobre del 1872 dei molteplici reati apposti al Catinella, e dopo un anno di carcere sofferto da costui ed il proseguimento di tre o quattro istruzioni, dichiarò del pari non farsi luogo a procedimento per difetto di prove sufficienti.

Io non commento queste sentenze. Ministro di giustizia, come diceva a ragione l'onorevole Guardasigilli, io mi astengo assolutamente dal giudicare le sentenze dei tribunali. Guai il giorno in cui il potere esecutivo, od il legislativo s'intromettesse nei giudizî, e si facesse giudice e censore delle sentenze dei magistrati, come guai il giorno in cui i magistrati si arrogassero il potere legislativo; e si facessero giudici o censori delle leggi! Ogni libertà sarebbe perduta; non regnerebbe che la più deplorabile confusione. (*Bene! benissimo!*)

Ma ognuno comprende che in presenza di tutte queste accuse, gravissima era divenuta la posizione delle cose; i reati ed i processi ogni giorno crescevano, per fatti antichi o nuovi; pareva che la giustizia, rimasta per lungo tempo inoperosa, si fosse risvegliata ad un tratto per riprendere l'opera sua e, quel ch'è più, per mirare ad un fine che insino allora non era stato guardato.

Non pertanto, Signori, in mezzo a tutta questa complicazione di fatti e di processi, quale fu la condotta tenuta costantemente dal governo? L'onorevole Ministro lo ha già detto nell'altro ramo del Parlamento. Il governo lasciò sem-

pre libero il procuratore generale di esercitare le sue funzioni di accusatore pubblico, come la sua coscienza gli dettava; tutt'al più raccomandò prudenza, attenzione, sollecitudine, di cui non vi è mai abbastanza in cose di questa natura. Ed era giusto che in un processo siffatto la ponderazione, la prudenza, che debbono essere doti costanti del magistrato, fossero adoperate all'ultimo grado.

In tutte le note, in tutti i telegrammi che occorre scambiare fra il Ministero ed il procuratore generale, questo pensiero costantemente vi domina: che si facesse giustizia imparzialmente per tutti e contro tutti, quanto più presto, meglio; che si proseguissero le istruzioni con alacrità, ma con calma e senza passioni, con energia, ma con imparzialità, e soprattutto con la maggiore diligenza e la più grande sollecitudine.

Senonchè, Signori, due appunti, ed in apparenza gravi, sono stati mossi al governo riguardo a questo periodo delle istruzioni. Il primo è di non avere accettate nè respinte le dimissioni offerte dal procuratore generale dopo aver iniziato quei gravi processi; la seconda di aver sospesa la esecuzione del mandato di cattura spedito nel 7 settembre contro il questore Albanese.

A questi due appunti ebbe già occasione di rispondere l'onorevole Ministro di giustizia, ed io non posso che ringraziarlo delle sue risposte.

Ognuno comprende che iniziati una volta quei gravi processi, il governo non poteva accettare quelle intempestive dimissioni. Sarebbe stato far credere all'intendimento di allontanare da Palermo l'uomo che mostrava voler rinvigorire la giustizia e risollevarne la bandiera; sarebbe stato far supporre che si fossero voluti proteggere quei funzionari, contro i quali il procuratore generale aveva creduto di muovere le sue accuse; e sì l'una cosa che l'altra erano affatto lontane dal proposito del governo. Non poteva poi respingere ad un tratto quelle dimissioni, perchè, nel provvedere sulle stesse, il governo bisognava tenesse conto e del modo, e del tempo e delle forme come erano state presentate.

Ora, io non ricorderò che la ragione delle dimissioni fu in questo solo: che essendo stata in un rapporto ripetuta la frase che si sareb-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

bero fatte al principio di autorità tutte le concessioni conciliabili con la giustizia, io mi credetti nel debito di replicare che nessuno domandava o poteva domandare concessioni incompatibili con la giustizia; ma importava soltanto che il principio di autorità non fosse stato scosso senza prove manifeste o per private passioni, e che la giustizia avesse proceduto con quella calma e quell'imparzialità che solo può conciliare rispetto e confidenza nei suoi atti. Dirò soltanto, non essere esatto che il governo avesse tenuto sospese le offerte dimissioni come una spada di Damocle sopra il capo di colui che doveva dirigere il processo.

Se questo fosse stato il suo intendimento, certo non vi era bisogno di quella sospensione, essendo gli ufficiali del pubblico ministero magistrati affatto amovibili. E d'altronde se avesse voluto render men libera e meno indipendente l'azione della giustizia, sarebbe bastato rimuoverlo da quel luogo, ed ogni questione sarebbe cessata. Ma appunto perchè era nel voto del governo che quei processi si fossero fatti seriamente, con imparzialità e con giustizia, esso non poteva prima del loro compimento giudicare della ponderazione e della prudenza con le quali erano stati iniziati, e della ponderazione e della prudenza con le quali sarebbero stati proseguiti.

Nonpertanto, Signori, anche dopo l'offerta delle dimissioni, non vi fu atto alcuno che avesse mutato il primo indirizzo e le prime raccomandazioni del governo, o che avesse potuto far dubitare della fiducia che il governo riponeva in quel magistrato. Ciò è fatto chiaro da tutta la corrispondenza di quel tempo, e specialmente da una nota del 26 agosto che, comunque alquanto lunga, domando il permesso di ricordare.

« Ho letto, si diceva in quella nota, il rapporto del 14 agosto circa l'omicidio dei fratelli Bruno; quello del 19 agosto col quale offre le sue dimissioni, e i due ultimi rapporti del 21 agosto circa i molteplici reati imputati al delegato di pubblica sicurezza di Corleone, Catinella, ed alla grassazione commessa il 17 agosto nelle vicinanze di Monreale ed imputata a tre guardie campestri di quel comune.

» Quanto ai rapporti del 14 e del 21 agosto relativi ai crimini quivi riferiti, io non ho che

una parola a dire. Ed è, che l'istruzione per essi proceda alacramente, e che giustizia sia fatta contro quelli che risulteranno colpevoli (*mormorio di approvazione*). Solo non posso passare sotto silenzio alcune frasi tra le altre che si leggono nel rapporto del 21 agosto.

» Se il governo è stato ingannato nella scelta di alcuni agenti della sicurezza pubblica, come il Catinella di Corleone, le guardie campestri di Monreale ed altri che sieno; ovvero se questi messi in ufficio abbiano travalicato dai loro doveri e sieno divenuti volgari colpevoli od assassini, ciò per quanto sia deplorabile non torna certo a colpa o a disdoro dell'intera amministrazione pubblica. Sono fatti la cui responsabilità non può andare oltre i suoi autori; ed il governo compie per intero il suo dovere tosto che, scoperti gli autori de' reati, li lascia all'azione indipendente e spassionata della giustizia.

» Del pari io non posso ammettere quell'indiretto biasimo che pare si voglia insinuare contro tutta la passata amministrazione della giustizia, laddove si dice, che « una volta questi reati o la giustizia non li avrebbe saputi giammai, ovvero con processuncoli contro ignoti, ne sarebbe stata sepolta la memoria negli archivî, mentre oggi furono noti, i testimoni non furono reticenti, e le autorità tutte sollecite alla scoperta dei colpevoli; il tutto in grazia di un suo *controsistema*, che ha rialzato la giustizia e la legge, e scrollata la dittatura del delitto. » Quale sia cotal dittatura non so; bene son lieto che il delitto sia represso, e che l'imperio della legge sia rialzato; ma non so comprendere come questo sia l'effetto di un suo *controsistema*. La giustizia non ha, nè può avere che un solo sistema; quello di ricercare il vero con calma ed impassibilità, e di punire i colpevoli quando sieno scoperti. D'altronde son già tre anni che V. S. esercita costì l'alto ufficio di procuratore generale, nè io posso credere che Ella abbia oggi un sistema diverso da quello tenuto ieri e sempre.

» Più meritevole di considerazione, sì per la forma come pel contenuto sarebbe il suo rapporto del 19 agosto. Ma non è ora il momento di entrare su di esso in particolari discussioni. Per ora, questo solo voglio notare, che non ho mai inteso di scrivere una parola od una frase che mettesse in dubbio la di lei giustizia e lealtà. Se

io avessi nutrito cotali sentimenti, ben altro sarebbe stato il mio dovere. Ma trattandosi di fatti gravissimi, sòrti, non giova dissimularlo, inopinatamente, perchè annunziati o per lo meno riuniti d'improvviso nel rapporto del 3 luglio, preceduti da spiacevoli incidenti e, quel che è peggio, accresciuti ed aggravati di giorno in giorno, era mio dovere di richiamare tutta l'attenzione, la sollecitudine e l'imparzialità della giustizia sopra processi, che concernono parecchi agenti della forza e della sicurezza pubblica, e nei quali si accenna a colpire tutta un'amministrazione. Tale e non altro è stato il fine a cui erano manifestamente rivolti tutti i miei telegrammi, le mie note tutte, a cominciare da quella del 9 luglio e giungendo fino a quelle del 9 e dell'11 agosto.

» Un bisogno superiore domina in questo momento la situazione; ed è che sia fatta al più presto la luce sui fatti riferiti nei suoi rapporti, e che con la massima sollecitudine e costante imparzialità ne sia fatta giustizia, in maniera che nemmeno dai più maligni si possa insinuare il sospetto che il governo intenda spiegare la minima influenza sull'andamento di coteste istruzioni.

« Così stando le cose, appena è necessario aggiungere che, fino a quando non siano terminati i processi, nè ella può lasciare il suo posto, nè il governo deliberare sulle sue dimissioni. » (*Bene!*)

Dopo ciò non si parlò più di coteste dimissioni; e non se ne parlò fino al maggio del 1872, quando, finiti già quei processi, e nominato quel procuratore generale a consigliere della Corte di Cassazione di Napoli, credette non accettare questo ufficio e insistere sulle sue dimissioni.

Quanto poi alla sospensione del mandato di cattura spedito contro il questore Albanese, bisogna tener conto che lo stesso procuratore generale, nel dare avviso al Ministero di esser stato spedito quel mandato, partecipò nel tempo stesso di averne fatta sospendere la esecuzione per darne, come doveva, preventiva notizia al governo. Quella sospensione, per verità, fu mantenuta. E fu forse disposizione non interamente corretta; ma fu mantenuta perchè è nelle regole ordinarie della procedura che ogni volta che si provoca un mandato di cattura contro un funzionario pubblico, il quale non può essere allontanato dal suo posto senza lasciare vuota la carica e com-

promettere l'amministrazione pubblica, se ne debba dare avviso al capo del dicastero da cui dipende, affinchè, prima che la cattura si eseguisca, sia provveduto ai bisogni del servizio.

D'altronde, quel mandato di cattura non venne spedito che proprio alla vigilia del giorno in cui il processo fu avvocato dalla sezione di accusa. Dopo, nessuno più lo rammentò; parve a tutti fosse equo di attendere il pronunziato della Corte.

Ed avrebbe potuto forse esservi anche un'altra ragione per consigliare quella sospensione, se fosse stato noto un fatto che è stato di recente annunziato. Questo fatto è, che il mandato di cattura non fu chiesto nè spedito per deliberazione spontanea del procuratore del re e dell'istruttore, ma per disposizione del procuratore generale che impose al procuratore del re di richiederlo. Ora, di questa facoltà dei procuratori generali, prima che le istruzioni sieno avvocate dalle sezioni di accusa, può ragionevolmente disputarsi.

Ma qui, Signori, degli appunti più gravi, dirò anzi delle accuse più acerbe sono state insinuate e diffuse.

Si è detto che il governo abbia mandato un consigliere apposito da Catanzaro per istruire e giudicare di questa causa; e la favola del consigliere mandato per questo giudizio è stata accolta, sfruttata, commentata nelle foggie più strane, ed ha formato oggetto di articoli, di corrispondenze, di polemiche di ogni maniera.

Io lo dico con dolore, con acerbissimo dolore, non avrei mai creduto che nella mia vita avesse potuto sorgere un giorno in cui un'accusa siffatta mi sarebbe apposta. (*Con voce commossa*): Antico magistrato, propugnatore costante della indipendenza della magistratura, amante e desideroso, quanto altri mai, della giustizia, non mi cadeva in mente che un sospetto sì indegno avesse potuto sorgere mai contro la mia persona. Io me ne appello a quanti magistrati sono qui nel Senato, incominciando dal suo illustre Presidente, me ne appello a quanti onorandi magistrati sono in Italia; dicano essi, se le due volte che ho avuto l'onore di reggere il Ministero di giustizia, abbia mai, non dirò con questi atti inusitati, ma con una insinuazione, con una parola, in un modo qualunque cercato d'intromettermi od influire nell'amministrazione della giustizia.

(Voci: No, no giammai.)

Ma fortunatamente, o Signori, l'ingiurioso sospetto è smentito, radicalmente smentito da documenti irrefragabili.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ebbe già a ricordare alcuni particolari di questi fatti. Tollerate che io li ricordi tutti.

Il magistrato a cui si accenna, Signori, è il consigliere Lanzafame, che io non conosco di persona, ma che mi si è detto, e ora e prima, essere un egregio magistrato generalmente stimato. Ora, chi ha proposto il trasferimento di questo magistrato da Catanzaro a Palermo? Il Presidente ed il Procuratore generale. (*Sensazione.*)

Quando lo hanno proposto?

Il 7 luglio, quando non era nemmeno sorto il processo contro il questore.

Chi ha riconfermata la proposta anche dopo incominciati i processi, ed alla vigilia del decreto di traslocazione? Il Procuratore generale.

Era stato, Signori, trasferito da Palermo a Roma l'egregio consigliere Moreno, ora procuratore generale a Messina; occorreva provvedere al posto che era rimasto vuoto. Come in questi casi si usa, furono mandate ai capi di quella Corte, presidente e procuratore generale, tutte le domande di coloro che aspiravano al posto vacante, perchè prescegliessero e facessero la loro proposta. Quale fu la loro risposta?

Eccola: è stata già altrove letta e pubblicata.

« Palermo, 7 luglio 1871.

» Quando si mette innanzi il nome del signor cavaliere Giuseppe Lanzafame, ogni altro pretendente non può e non deve che tacere. I sottoscritti e tutti i componenti la Corte ed il fòro di Palermo saranno lietissimi di averlo qui compagno e giudice; egli sarà sempre il benvenuto come lo sarebbe in qualsiasi corpo giudiziario, sia pure l'altissimo del regno. E non si sarebbe dai capi di questa Corte trascurato di proporlo innanzi a tutti gli altri se non avessero tenuta precoce la proposta.

» Aspettando quindi i sottoscritti che il regio governo si degni ordinare il tramutamento di esso signor Lanzafame, locchè vorrebbe es-

ser presto, perchè in atto la Corte di appello manca di molti consiglieri, sia perchè alcuni sono deputati al Parlamento, e perchè non possono alcuni altri prestare servizio per mala salute, ed a questo si aggiunge che il consigliere Calvino trovasi in congedo per due mesi a ragione della morte del padre.

» Sottoscritti: Il primo Presidente, Schiavo. — Il Procuratore generale, Taiani. (*Mormorio di sorpresa*)

Ciò non pertanto, o Signori, io ricordo che o per lettera od in altro modo che ora non rammento, il procuratore generale, incominciata la istruzione dei processi in questione, fece istanza per avere a presidente della sezione di accusa il consigliere Pugliatti, addetto esso pure alla Corte di Catanzaro.

Per verità qui potrebbe sorgere una prima questione; se cioè possa esser giusto ed equo che, in pendenza di un grave processo, si componga la sezione di accusa con giudici chiesti appositamente dal pubblico ministero. Certo la facilità ad accogliere simili proposte non è cosa da desiderare. Non pertanto io aveva fiducia nella giustizia del procuratore generale di Palermo, e non ricusai di assentire alla sua domanda, se fosse stato possibile il farlo. Chiesi perciò, innanzi tutto, informazioni sul Pugliatti; e seppi fra l'altre cose che difficilmente sarebbe tornato, senza promozione, alla corte di Palermo d'onde era già uscito tre anni innanzi, e seppi pure che il suo stato di salute non era prospero a segno da poterglisi affidare grandi lavori.

Perciò nel 5 di agosto diressi al procuratore generale un telegramma concepito in questi termini: « Prego indicarmi se creda più utile per Palermo consigliere Pugliatti, ovvero Lanzafame; e se creda conveniente restituire il procuratore regio alle sue funzioni di sostituto procuratore generale, (alle quali era stato già da tempo nominato). Proponga in questo caso il suo successore. »

Che rispose il procuratore generale? Ecco il suo telegramma del 9 agosto: « Consigliere Lanzafame OTTIMO, (*Sensazione generale*) ma sua anzianità minima sarebbe impedimento destinarlo presidenza sezione di accusa, che tanto interessa. Cambiamento procuratore del re, prima avocazione noto processo sarebbe ritenuto come misura lesiva magistratura o sintomo pressione. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

Dunque voi lo vedete: il procuratore generale riteneva ancora una volta *ottimo* il Lanzafame; solo suo timore era quello che per la sua poca anzianità non avesse potuto presedere la sezione di accusa.

Che cosa fece il Ministero? Fece quello appunto che aveva proposto il procuratore generale. Non amosse il procuratore del re, per evitare qualunque sospetto, per quanto ingiusto ed infondato; trasferì il Lanzafame al posto del consigliere Moreno, sulla proposta appunto che ne era stata fatta dal presidente e dal procuratore generale, fino dal 7 luglio; proposta riconfermata dal procuratore generale col telegramma del 9 agosto, col quale qualificava siccome *ottimo* quel consigliere. E nel partecipare codeste risoluzioni al presidente ed al procuratore generale con nota degli 11 agosto, all'uno ed all'altro indicava le ragioni della nomina, ed aggiungeva, che spettava ad essi di provvedere di accordo ai bisogni della sezione di accusa nei modi che la legge stabilisce; e che io confidava vi avrebbero *provveduto in maniera da soddisfare convenevolmente alle esigenze della giustizia*.

A fronte di questi documenti, che rimare, Signori, della diceria del *consigliere apposito* mandato da Catanzaro a Palermo? — Eppure si è detto che il Pugliatti non era infermo, e che interrogato da qualcuno avesse risposto che egli non era stato nemmeno richiesto di ritornare a Palermo.

Sarebbe un particolare affatto inutile, poichè nel rapporto al procuratore generale degli 11 agosto non si parla della malattia del Pugliatti, ma delle difficoltà messe da lui pel suo ritorno a Palermo. Non pertanto la verità si fa sempre strada, e, sebbene spesso fra stenti e dolori, pur finisce ordinariamente per trionfare.

Ora, vi ha fortunatamente nel Ministero un rapporto del primo presidente della corte di appello di Catanzaro, del 19 agosto 1871, scritto per tutto altro oggetto che quello onde è ora quistione, e propriamente per richiamare l'attenzione del governo sulle condizioni di quella corte. In esso si leggono queste parole:

« A togliere di mezzo il molto arretrato che vi è nel ramo degli appelli correzionali, io avevo disposto che in questo primo periodo feriale, oltre alle due adunanze ordinarie per settimana, se ne tenessero altre due straordi-

narie che avrei preseduto io medesimo, mentre il consigliere Pugliatti presederebbe le due ordinarie. COLPITO DA PARALISI IL CONSIGLIERE PUGLIATTI (*Oh! oh!*), ho dovuto surrogarlo io, e così mi trovo impegnato ad un'udienza civile e quattro udienze correzionali la settimana. »

Ma, vi è, o Signori, un'ultima accusa, ancor più grave, che è si andata con arte indicibile insinuando.

Si è detto che la sentenza della sezione di accusa era stata *concertata, concordata*, o una frase analoga, e si sapeva già prima che fosse stata legalmente proferita, e prima ancora che si pubblicassero le requisitorie del pubblico ministero.

Signori, io non so con queste parole *di concerto* o *concordia* della sentenza a chi si sia voluto alludere. Se mai fosse nel pensiero di alcuno di riferirle alla mia persona, io le respingo col più alto disdegno, e crederei offendermi se ritenessi doverne fare giustificazione. (*Bene!*) Se le si riferiscono ai magistrati della sezione d'accusa, io credo che quegli onesti magistrati le respingeranno con eguale disdegno dalla loro onesta toga. (*Benissimo!*)

Ma quando una accusa sì grave si gitta sulla magistratura, è mestieri provarla, non limitarsi a semplici congetture o sospetti. Ora, quali prove sono state addotte, indicate in conferma di un'accusa sì ingiuriosa? Ho inteso dire che, in comprova del grave sospetto, si sia narrato che molti giorni prima della sentenza l'onorevole commendatore Peranni, sindaco di Palermo, abbia chiamato un sostituto procuratore generale, e tutto commosso e rabbrivito gli abbia detto di aver saputo dal generale Masi che la sentenza era stata già concordata o qualche cosa di simile; e che queste stesse cose furono pur dette al cavaliere Guccione, presidente della Corte di assise.

Io non so, o Signori, che cosa il generale Masi abbia potuto dire al commendatore Peranni, che cosa questi al sostituto Procuratore generale; e molto meno so chi, e sopra quali argomenti, abbia detto quelle od altre cose, sia al Masi, sia al Guccione. Tutte codeste non sono in fondo, tutto al più, che voci di voci. Nè mi meraviglierei punto che queste ed altre sieno andate in giro in quei giorni in cui gravissima era la commozione degli animi, e, secondo i partiti, le passioni, gl'interessi, ognuno

intendeva e interpretava a suo modo quegli inusitati procedimenti. Anche nelle cause e nei processi meno gravi e meno concitati di quelli, succede spessissimo che prima del giudizio corrano voci, si facciano vaticini e fino scommesse sull'esito del giudizio, sul pronunziato della Corte e fino sulle opinioni personali dei giudici, senza che per questo si possa mettere in dubbio l'integrità di quella, o l'onestà di questi.

Ma per buona ventura anche qui, a fronte di quelle dicerie e di quelle inconsulte voci, vi sono documenti gravissimi che fanno fede della onestà dei giudici, dell'indipendenza della sentenza; e questi documenti, per fortuna maggiore, provengono ancor essi dal procuratore generale.

Sulla fine di settembre o in sul principio di ottobre, quando appunto si avvicinava il pronunziarsi della sentenza della sezione di accusa, il procuratore generale ed il presidente della sezione della Corte di appello, commendatore Crispi-Floran, telegrafarono al Ministero, che essi credevano di esaminare, d'accordo col procuratore generale della Corte di cassazione, se fosse stato il caso di rinviare i processi ad altra corte per *motivi di sicurezza pubblica*.

Notate che la domanda di rinvio voleva farsi per *motivi di sicurezza pubblica*, ma non vi è parola che accenni a diffidenza, a sospizione qualunque sulla imparzialità dei magistrati. Eppure la legge permette questo rinvio, non pure per l'uno, ma ancora per l'altro motivo; non solo per motivi di *sicurezza pubblica*, ma ancora di *suspizione legittima*.

Fu risposto che non pareva vi fossero motivi di sicurezza pubblica che avessero potuto consigliare di domandare il rinvio dei processi; che questo nuovo incidente avrebbe ritardato ancora la decisione della causa; che, ad ogni modo, si attendevano notizie più circostanziate.

Ebbene, Signori, dopo questo telegramma vennero i rapporti del procuratore generale e del presidente Floran, i quali sinceramente esprimevano i timori di perturbamento nella sicurezza pubblica, che avevano consigliato loro quella domanda; aggiungevano però che considerate più maturamente le cose, avevano poi giudicato non necessario quel provvedimento. Ma nell'un rapporto e nell'altro non vi ha al-

cuna parola che accenni a diffidenza per i giudici, a sospetto per l'imparzialità del loro pronunziato. Anzi nel rapporto del procuratore generale si leggono queste parole:

» Queste furono le prime impressioni che mi fecero tenere un colloquio con la prima presidenza, e quindi il telegramma all' E. V.; ma, guardando con più maturità la situazione, ho considerato che tutto questo partito il quale colle sue minacce, coi suoi giornali, le sue grida, i suoi complotti tenta ancora imporsi al paese, e farsi credere il paese, non conta che qualche centinaio di persone cui sta di fronte la gran maggioranza della popolazione in contegno calmo ed ammirevole; di tal che, non ostante le manovre attuali siano dirette ad intimidire me e la sezione d'accusa, io dichiaro altamente che mi sento pienamente libero e sicuro nell'esercizio del mio ministero, ed è a ritenere che tal sia pure dei magistrati giudicanti. »

Nè meno degne di ricordo sono le parole con le quali il Presidente Floran chiuse il suo rapporto del 6 ottobre: « Io ho manifestato, scrive egli, ai componenti la sezione di accusa esser fermo volere del governo che sia resa giustizia senza riguardi e senza preoccupazioni, come sempre (*Benissimo!*), e li ho esortati, tuttochè per essi non sia d'uopo di alcun ricordo di simil natura, a disprezzare gl'intrighi e le passioni, ed a non rispondere se non al dettato della propria coscienza e della legge. »

Ora, o Signori, i convincimenti della sezione di accusa poterono essere diversi da quelli del pubblico ministero, ma io non ho nè diritto nè ragione per ritenere che l'imparzialità del giudizio non fosse stata nei giudici della sezione di accusa per lo meno tanto integra e sincera, quanto era stata quella del procuratore generale nel promuovere e sostenere l'accusa.

In tutti i casi egli è indubitato che il governo rimase costantemente nei limiti dei suoi doveri, e si tenne fedele a quanto aveva fin dal principio dichiarato: cioè che, iniziato il procedimento, esso sarebbe rimasto affatto estraneo alle deliberazioni che potevano essere prese a quel riguardo, ed avrebbe invigilato soltanto perchè fosse rimasta indipendente da ogni estranea influenza l'azione dei magistrati dell'istruzione, e perchè quella del pubblico ministero si fosse mantenuta nei limiti di quella

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

leale imparzialità che è il primo dovere della giustizia.

Io non aggiungerò che una parola sola.

Signori! è stato grandemente doloroso che, ad occasione di questa disgraziata legge, si sia per la prima volta sparso un sospetto, lanciata una pietra contro la sincerità dei giudizi, contro la imparzialità della magistratura. Finora nessuno l'aveva osato.

Si era tutt'al più dubitato qualche volta dell'indipendenza del pubblico ministero. Era infondato il sospetto, ingiusta l'accusa; eppure valse disgraziatamente a scuotere e debellare in gran parte quella grande istituzione. Ma, per fortuna, la magistratura giudicante, i magistrati inamovibili erano rimasti illesi e rispettati. La religione della giustizia aveva ancora molti credenti, e nella coscienza del popolo rimaneva la fede e la fiducia dei suoi pronunziati (*Bene! bravo!*).

Un terribile passo si è fatto: sincerità di giudizi, indipendenza di giudici, imparzialità di pronunziati, tutto è stato messo in suspizione. Arrestiamoci di grazia; facciamo che rimanga ancora qualche cosa di sacro e di riverito. È questa qualche cosa sia almeno la fiducia nell'indipendenza dei giudici, la confidenza nell'imparzialità della magistratura, la fede nella integrità della giustizia, che è la tutela e la guarentigia di tutti; dei vittoriosi e dei vinti, dei deboli e dei potenti.

(*Segni vivissimi e generali di approvazione. Moltissimi Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sento, o Signori il dovere di sorgere immediatamente per rallegrarmi di vero cuore coll'egregio collega, l'onorevole Senatore De Falco, per le nobili e franche parole con le quali ha saputo in questo recinto rintuzzare le inconsulte e leggere imputazioni che sono state lanciate contro quella amministrazione cui egli apparteneva, e più particolarmente contro il dicastero la cui direzione era a lui affidata. L'onorevole Senatore De Falco ha stimato di fare alcune giustificazioni relative ad atti del suo ministero; la sua onestà, la sua integrità sono troppo note e riconosciute dai suoi colleghi tutti perchè

qui vi fosse bisogno di una apologia; ma era utile, o Signori, era necessario per il paese, era conveniente per la magistratura che sorgesse l'onorevole De Falco per fare quelle franche dichiarazioni che voi avete sentito dal suo labbro, e che da nessun altro potevano essere pronunziate con maggiore sicurezza, opportunità e autorità.

Egli che presiedeva l'amministrazione nel tempo in cui avvennero i fatti dolorosi che l'obbligarono a parlare, egli solo poteva renderne un conto esatto e spiegarvi anche le parti segrete riguardanti gli affari che hanno dato luogo a quelle accuse tanto ingiuste contro la sua amministrazione.

L'onorevole Senatore De Falco è a buon dritto dolente che si sia osato per la prima volta lanciare accuse così gravi contro l'amministrazione della giustizia nel nostro paese. Per altra parte, egli deve consolarsi perchè ha avuto l'occasione di ricevere in questo recinto, come lo riceverà fuori, un'ampia testimonianza che il pubblico presta intera fede alla sua onestà, e la nega a coloro che si sono permessi di accusare senza fondamento i suoi atti ministeriali.

È pure deplorabile cosa che per la prima volta si sia osato di porre in forse la rettitudine dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese; ma, come bene osservava l'onorevole Senatore De Falco, noi dobbiamo confidare che, appunto da questo inconveniente, da queste ingiuste accuse sia per derivare quella luce che, giustificando l'amministrazione della giustizia, non potrà che segnare un nuovo suo trionfo.

L'onorevole Senatore De Falco ha manifestato un desiderio che io ravviso troppo giusto e che non mancherò di soddisfare. Egli, prevedendo che si intenda fare qualche pubblicazione intorno ai fatti che furono narrati a suo carico e temendo che questa pubblicazione per avventura non riesca completa, manifestò il desiderio che, in siffatto caso, il Ministro della giustizia deponga i documenti relativi che si trovano nel Ministero, sul banco della presidenza, o conceda facoltà a lui di pubblicare quegli altri documenti che servano a dare piena luce ai fatti denunciati.

Questo sarà un dovere per il Ministro della giustizia attuale, come credo lo sarà per qua-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

lunque altro che avesse l'onore di reggere l'amministrazione della giustizia.

Spero che non avverrà il caso da lui preveduto, ma, quando avvenisse, stia certo l'onorevole Senatore De Falco che egli avrà a sua disposizione tutti i mezzi atti a spargere la più larga luce e a compiere la sua giustificazione. Io dissi nell'altro ramo del Parlamento, e lo debbo ora confermare avanti il Senato, che un dolore gravissimo ho provato quando questo fatto si produsse per la prima volta nell'altra Camera. Io spero che, la Dio mercè, esso giungerà a tale conseguenza, da non avere più mai a deplorare che si ripeta un simile fatto che potrei dire francamente uno scandalo.

Un voto della Camera elettiva, come Voi sapete, ha deferito all'autorità giudiziaria la cognizione di tutte le denunce che sono state fatte contro il Governo, ed alle quali in parte, per ciò che lo riguardava, ha ora risposto l'onorevole Senatore De Falco.

In questo stato di cose, noi dobbiamo aspettare che l'autorità giudiziaria compia la sua missione, come certamente non mancherà di fare, con piena libertà ed indipendenza. Asteniamoci adunque in questo momento dal pronunciare qualunque giudizio, dal fare qualunque apprezzamento; aspettiamo fidenti quel giudizio che i Magistrati pronuncieranno.

PRESIDENTE. Adesso si fa lo spoglio de' voti e si sospenderà la seduta per qualche minuto.

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora.)

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Comunico al Senato il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Opere idrauliche per preservare la città di Roma dall'inondazione del Tevere:

Votanti	94
Favorevoli	70
Contrarî	24

(Il Senato approva.)

Convenzione per la costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari:

Votanti	94
Favorevoli	89
Contrarî	5

(Il Senato approva.)

Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla Stazione di Ciampino a Nemi:

Votanti	94
Favorevoli	88
Contrarî	6

(Il Senato approva.)

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara:

Votanti	94
Favorevoli	85
Contrarî	8
Astenuti	1

(Il Senato approva.)

Si riprende ora la discussione sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza.

La parola spetterebbe per turno all'onorevole Alfieri; ma avendola egli ceduta all'onorevole Vacca, questi ha la parola.

Senatore VACCA. Non è senza profondo turbamento dell'animo che m'induco a pigliare la parola in questa grave e dolorosa discussione; e, lo confesso, ebbi a vincere molte ripugnanze, perchè da un lato mi riesciva incresevole la posizione anormale, già deplorata più volte in questo recinto, che si è fatta al Senato del Regno, onde ci vediamo tratti a discutere e votare leggi di alto interesse pubblico di fronte alla Camera de' Deputati già chiusa.

Ognun comprende quanto questa posizione torni a scapito del prestigio, del credito, dell'autorità morale del primo Corpo politico dello Stato.

Ed io sono certo d'interpretare un sentimento comune a tutti gli onorandi colleghi che seggono in quest'aula, esprimendo il voto che un simigliante sconcio non abbia a riprodursi mai più.

Un'altra considerazione mi rendeva pure perplesso, ed era la ripugnanza che provavo nel rinfrescare qui una discussione, la quale per mala ventura ha trasmodato per impeto di passioni irose e intemperate divampate negli scom-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

pigliati criterî della pubblica opinione, le quali passioni però in questo alto Consesso non troveranno eco per fermo perchè qui le discussioni procedono calme e serene; come si addice ad un Corpo politico moderatore.

Io dunque piglio animo ad intrattenere il Senato del grave argomento, ma brevissimamente perchè di discorsi e di rettorica se ne ha già di troppo.

Io mi propongo di sintetizzare secondo il veder mio, la situazione che si vien delineando col portato della legge che ci sta dinanzi, e riassumerò questa situazione in due quesiti e due dubbî. Domanderò innanzi tutto se veramente la legge vigente di pubblica sicurezza si abbia a ritenere inefficace, inadeguata alla tutela dell'ordine sociale; — e se d'altra parte i provvedimenti eccezionali siano giustificati abbastanza dalle esigenze della pubblica tranquillità.

Ben so che una legge di pubblica sicurezza inchiude un problema arduo, complicatissimo, in quanto che si tratta di armonizzare il rispetto alle garanzie statutarie, le più preziose perchè proteggono la libertà individuale del cittadino, con l'interesse supremo della società, e il supremo dovere dello Stato di affidare gli onesti, mallevando l'inviolato rispetto alle persone e agli averi.

Ciò premesso io non esito a riconoscere che la legge del 1871 elaborata e rimaneggiata da uomini esperti e competenti offre quanto basta per compiere gli alti fini della tutela della pubblica tranquillità. Io credo di poterne invocare un argomento senza replica, perchè mi basterà ricordare che questa legge ha funzionato efficacemente in momenti e frangenti gravissimi e recenti, quando cioè perigliose e tenebrose associazioni tentarono di tradurre i loro rei propositi in fatti materiali e tumultuosi sotto la temuta bandiera dell'Internazionale. Ed io chieggo se potrebbe affermarsi con verità che il potere politico siasi trovato inerme, o fiacco nell'azione sua preventrice, che pur si spiegò energica e vigorosa. Perchè dunque si avrebbe dopo ciò a dubitare della efficacia della legge vigente di pubblica sicurezza, traendoci fuor dei termini del dritto comune?

E passo così alla seconda mia interrogazione.

Domanderò quindi se sia proprio il caso d'invocare provvedimenti eccezionali, e modi straordinari?

Qui mi giova ricordare, o Signori, che i provvedimenti eccezionali portano in fronte il marchio del sospetto, della diffidenza, della paura, dell'arbitrio; ond'è che allora solo s'invocano e si giustificano i poteri eccezionali, quando veramente gravi pericoli sovrastano alla cosa pubblica. Tal fu il concetto di tutti gli Stati antichi e moderni ordinati a libertà. E poichè parlo qui, in quest'aula, al cospetto di tanta grandezza, mi sia lecito evocare una reminiscenza storico-classica, ricordando che la sapienza romana inventò la Dittatura nell'accidente dei supremi pericoli, e l'immortale flagellatore di Tiberio tollerò, giustificò persino la necessità di velare la statua della Giustizia a nome della salute pubblica con quelle solenni parole: *Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum quod publica utilitate rependitur.*

Or mi sarà lecito domandare se veramente sia dimostrabile e dimostrata l'opportunità, la convenienza, l'urgenza di codesti provvedimenti eccezionali.

Non ricorderò (quel che già troppo si è ripetuto in questo e in altro recinto) che questa legge, a guardarla nella sua genesi, e poi nella sua gestazione laboriosa di otto mesi, solo per questo rispetto, lascia dubitare della convenienza e dell'urgenza sua. Nè starò a ripetervi le opportune avvertenze di altri oratori che mi precessero, stare cioè a confutazione della convenienza, e dell'urgenza di provvisori straordinarie, il parere di parecchi Prefetti, e quel che più monta la relazione stessa non sospetta dell'egregio Segretario generale dell'Interno Commendator Gerra.

Io non voglio tacere però l'impressione che mi lasciava testè la lettura della relazione dell'Ufficio Centrale.

Mi è parso che maggioranza e minoranza riescissero al dubbio nei rispettivi apprezzamenti, colla differenza che la minoranza coloriva più marcatamente i dubbî e le obiezioni, e la maggioranza non dissimulava con grande lealtà le incertezze e le perplessità dei giudizi.

Ma io già preveggo l'obiezione che mi si potrebbe muovere: mi si potrebbe dire, (e già si è detto) che infine codesta legge si presenta colla fisionomia e col carattere di legge generale, lasciando facoltà al Governo di applicarla in ogni parte d'Italia, la quale si cre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

desse minacciata per avventura da grandi perturbazioni e pericoli.

Qui, o Signori, permettetemi che io vi dichiaro un dubbio che fortemente mi travaglia: se la legge avesse conservato schiettamente questo carattere generale, io non mi saprei spiegare il perchè della concitazione sì viva e violenta che si è manifestata nella Sicilia, o dirò meglio nella parte occidentale della Sicilia, centro Palermo: ma ognuno di voi consentirà meco, perchè sarebbe vano il dissimulare l'espressione della coscienza pubblica, che questa legge per deplorabili circostanze che io qui mi guarderei bene dal ricordare, ha assunto evidentemente un carattere locale, e questo è un male ed un male serio. Mi si risponderà esservi un grande equivoco in questa perturbazione morale degli animi in Sicilia. Convengo pur io ch'è un equivoco, tuttavia credo che sia molto urgente di dissiparlo, di chiarirlo, di fare che si comprenda il vero portato di questa legge, che cessino gli allarmi e le preoccupazioni che turbano gli animi e costituiscono una condizione di cose che assolutamente deve cessare e presto, sotto pena di possibili pentimenti.

Ho udito dal labbro dell'onorevole Senatore Amari parole alle quali sono lieto di associarmi, e anche io mi unisco a lui nel disapprovare e detestare le male arti di coloro i quali per fini mal celati e partigiani soffiano dentro a questa inconsulta agitazione.

E qui ricordo una frase felice che cadde dalla bocca dell'onorevole Senatore Cannizzaro nel suo eloquente discorso; egli segnalava quelle mene tenebrose, le quali si tramano nelle ombre del mistero da quella mala genia che egli qualificava argutamente con la frase di *mafia nera*.

Anch'io ho creduto questo, perchè, o Signori, ben mi guarderei di sospettare di poco patriottismo quegli animosi ed egregi uomini i quali misero tutto il loro avvenire, il loro capo, per cooperare al trionfo della unità nazionale: essi tutto al più potranno essere inconsapevoli strumenti di agitazione interessata ed antinazionale.

Eppure la persistente agitazione potrebbe condurre a fatalissime conseguenze: l'una di costituire il Governo nella condizione di non poter patteggiare con la minaccia d'insurre-

zione: l'altra di metterci in mala voce coll'Europa: imperocchè sventuratamente l'Europa già divisa in due campi quanto alla lotta dei partiti che si combattono, ci guarda con un'ottica bicolore; gli uni che rappresentano i principi nuovi, che sono per l'Italia la suprema ragione di essere, ci vogliono, ci desiderano assennati, temperati, ossequenti alla legge e al principio di autorità; gli altri, (e parlo sempre di partiti, alienissimo dal confonderli con la nazione) ci spiano, ci astiano, si costernano della nostra saviezza, si rallegrano degli errori e delle intemperanze nostre.

Dunque, per carità di patria, facciamo di non ismentire la reputazione intemerata che ci procacciò, stima, fiducia e rispetto da tutta quanta l'Europa civile. Ma rendiamoci conto esattamente delle condizioni morali della Sicilia, elevandoci in più alta sfera di considerazioni.

È antico vezzo la doppia corrente di esagerazioni rispetto ai popoli della Sicilia: da un lato esagerazione di vanità per tenacità di stanche tradizioni storiche: e di rimbalzo dal lato dei continentali, falsissimi preconcetti, accuse incaute, che trascendono tal fiata i termini della verità, ed eccitano il rimando dei rancori, dei risentimenti fierissimi, della esplosione violenta dell'amor proprio offeso. Che volete? convien rassegnarsi, e pigliare i popoli come gl'individui, con la mistura natia dei pregi e dei vizî. E poichè il Senatore Borsani, Relatore dell'Ufficio Centrale, stimò atto di lealtà rendere una testimonianza di giustizia alle qualità buone dei Siciliani per le relazioni dell'alto ufficio ch'ei tenne in quell'Isola, sento anch'io il dovere di aggiungervi la mia franca e schietta testimonianza personale, imperocchè a me pure toccava la ventura e l'onore di esercitare alti uffici di magistratura in quell'Isola per lungo corso di tempo, in compagnia dei più eletti magistrati che per la legge di promiscuità del 1837 vennero prescelti alla missione siciliana; ed io dichiaro altamente che a noi non mancò mai il ricambio di stima, di affetto e di rispetto che seppe ciascuno procacciarsi.

Ora, non è a dimenticare ch'è nella natura delle popolazioni insulari (Sicilia e Sardegna) di vivere una vita appartata che s'impronta di un'indole fiera, sospettosa, eccitabile, superla-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

tiva, cui redime e nobilita la esuberanza dell'ingegno e del cuore.

Persuadiamoci una buona volta che l'Italia si è fatta stringendo in fascio improvvisamente popolazioni dissimili, di natura diversa, e correranno ancora molti anni, e forse generazioni, perchè si possa giungere veramente ad adeguarle tutte, fondendo il vario nell'uno che sarà cemento solido dell'unità morale.

Lasciatemi aprir libero l'animo mio accennando alla questione regionale che già preoccupa, e impensierisce assai gli uomini seri, non usi a cullarsi d'illusioni. Strano corso di eventi! Compiuto il programma nazionale con l'insediamento della capitale a Roma, risorge, rialza il capo la questione regionale che dovea credersi sepolta per sempre.

Io non mi esagero punto i pericoli che se ne avranno a temere, perchè consento anch'io nel concetto verissimo di un'etto ingegno nostro che illustra il Senato, che sia, cioè, assai più difficile disfare l'Italia composta ad unità di quel che fosse il farla.

Penso però che sarebbe grande spensieratezza e pel Governo e pel Parlamento il *lasciar fare e lasciar passare*; e che altamente importi all'avvenire d'Italia il provvedere con amorosa cura perchè i tristi germi si spengano in tempo. Ed a combattere codesta fatale tendenza, della quale non è Sicilia la sola colpevole, io non veggo altra via che la politica larga e generosa della fiducia, dell'affetto e del rispetto alla parte più viva della fibra popolare, il sentimento della dignità collettiva del paese. Più volte mi occorre dichiararlo in Senato, ed ora mi sia lecito ripeterlo ancora. Cadranno le tendenze e le ubbie regionali sol quando sarà rimosso il sospetto che una qualunque parte d'Italia, fosse pure la più benemerita, aspiri a sovrainporsi ad un'altra. Suggelleremo così l'unità morale della gran patria italiana!

Io non posso lasciare questo tema senza tener parola dell'incidente sollevato dall'onorevole De Falco. Egli ha fatto appello alla testimonianza dei magistrati che seggono in quest'aula; ed io mi felicito con lui, e più che con lui, coll'ente governo, la cui riputazione è stata nobilmente vendicata dalla testimonianza irrecusabile dell'onorevole De Falco.

E qui mi si permetta che questa stessa te-

stimonianza io renda pure agli uomini onorandi colleghi del già Ministro De Falco e che io ebbi compagni nell'amministrazione del settembre 1864, ed in frangenti gravissimi, stando a capo del gabinetto l'illustre generale Lamarmora, il cui nome incontaminato non sarà cancellato mai dalla storia del risorgimento italiano.

Rendendo questa schietta testimonianza, al mio vecchio amico e collega De Falco, io non esito a dichiarare che nelle relazioni d'ufficio tra esso lui Ministro Guardasigilli e me Procuratore generale della Cassazione di Napoli, giammai occorre un qualunque atto del Ministero che non suonasse il più religioso rispetto alla pienissima indipendenza e della magistratura giudicante, e dell'agente del Pubblico Ministero.

Io non abuserò più oltre dell'indulgenza del Senato, nè le angustie del tempo mi consentono di entrare nel più largo campo della critica della legge che ci sta dinanzi dal lato giuridico: m'importa solo di fare una dichiarazione netta e tutta personale.

Io non ho bisogno di giustificare l'animo mio e gli intendimenti onde son mosso, dei quali risponde in questo momento tutto il mio passato; ed io sarei lieto davvero se il Ministero, rappresentato da uomini che altamente rispetto ed onore, indicando primo il Presidente del Consiglio, il cui nome rifulge per prestanza di coltissimo ingegno, e per antica, e invitta fede all'Italia, e a canto a lui gli egregi uomini che hanno tutti uguali titoli alla stima e alla fiducia pubblica, sarei ben lieto, lo ripeto, se il Ministero potesse additarci una tal via, una tal soluzione, da sgombrare interamente dalla mente mia i dubbi che la turbano.

Attenderò dunque silenzioso il corso della discussione; e, se i miei dubbi, le mie repugnanze si dilegueranno, assai di buon grado darò favorevole il mio voto al progetto di legge; se no, avvezzo come sono a non transigere mai con le mie convinzioni, ponendo l'indipendenza della mia coscienza al di sopra d'ogni qualunque considerazione politica, io con rammarico darò voto contrario alla legge.

(*Vivi segni di adesione.*)

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non intratterrò lungamente il Senato sulle ragioni che determinarono il Ministero a presentare al Parlamento il progetto di legge in discussione, nè sulle condizioni di alcune provincie del Regno, in cui la sicurezza pubblica, gravemente turbata, ha costretto il Governo a promuovere provvedimenti più energici di quelli che erano in suo potere; di queste cose si è ormai tanto parlato e discusso sì in questo che nell'altro ramo del Parlamento, e se ne è tanto stampato, che io metterei a troppo dura prova la pazienza del Senato, se volessi venire di nuovo esponendo tutte le circostanze che hanno indotto il Governo a proporre il presente progetto di legge.

Io mi limiterò invece a ribattere le più importanti obiezioni che sono state fatte in quest'Aula, contro il progetto di legge che è sottoposto alla vostra deliberazione.

La prima e principale fra tutte è questa: Le cause per le quali la sicurezza pubblica in alcune parti della Sicilia è stata ed è tuttora così gravemente turbata, non sono abbastanza note. Il Parlamento col decretare un'inchiesta a questo scopo farà atto provvidissimo. Attendete che l'inchiesta sia compiuta, esaminatene i risultati, e allora giudicherete quali possono essere i provvedimenti veramente efficaci per ristabilire la sicurezza pubblica dov'è stata turbata. Io non credo, o Signori, che vi sia bisogno di attendere il risultato dell'inchiesta per mettere il Governo in grado di riparare ai gravissimi danni che soffre la sicurezza pubblica in alcune provincie della Sicilia. Quando i malandrini armata mano tengono la campagna; quando coi ricatti, col depredare gli armenti, colle scorrerie, tengono i proprietari nelle più gravi angustie ed impediscono ai cittadini di escire dalle porte della città; quando i cittadini sono esposti a dover pagare somme ingenti per liberare i loro congiunti dalle mani dei briganti e salvarne la vita; quando, io dico, tutto questo accade in alcuni circondari, non vi è da attendere a studiare, non v'è da porre indugio nell'esaminare quali siano le cause che produssero questo male.

La prima cosa da farsi è impedire che il male perduri, e far cessare questo scandalo, questa ignominia per il paese che la tollera. Si potrà studiare dopo quali furono le cause che produssero una tale malattia sociale al fine d'im-

pedire che si riproduca; ma intanto il dovere del Governo è quello di tentare tutti i mezzi per distruggere i malandrini, per impedire che essi commettano nuove iniquità; e il dovere del Parlamento, o Signori, è quello di dare al Governo i mezzi per riuscirvi. Ecco il più urgente, il principale compito nostro.

Il Ministero in conseguenza, mentre ha fatto plauso in questo e nell'altro ramo del Parlamento al concetto di una inchiesta la quale metta in piena luce la condizione delle cose in Sicilia, non si tiene esonerato dall'obbligo di insistere presso il Senato perchè sia votata questa legge, la quale lo ponga in grado di provvedere, più efficacemente che in passato non abbia potuto fare, alla sicurezza pubblica, nei circondari ove essa è turbata. Ma si dice: come volete che si possa fare una inchiesta sulla Sicilia, mentre sarà in attività una legge, la quale permetterebbe al governo di mandare a domicilio coatto coloro che la Commissione d'inchiesta volesse chiamare avanti a sè per dar conto delle condizioni della Sicilia?

Ma, o Signori, non dimentichiamo che questa legge riguarda gli ammoniti. Io non credo veramente, e fu già detto nell'altro ramo del Parlamento, io non credo che la Commissione d'inchiesta si rivolgerà agli ammoniti per avere informazioni intorno alla sicurezza pubblica in Sicilia.

Ora come mai una legge, la quale tende ad infrenare i malfattori in quanto sieno sospetti di essere o manutengoli o favoreggiatori di briganti, potrebbe impedire alla Commissione d'inchiesta di compiere liberamente l'ufficio suo?

Domanderò piuttosto a voi, o Signori, come sarebbe possibile che la Commissione d'inchiesta potesse adempiere al suo mandato quando i briganti fossero alle porte della città, minacciassero i cittadini, turbassero l'animo di tutta la popolazione? Ciò non impedirebbe il progredire dell'inchiesta assai più che non possa farlo l'arresto di un mafioso, o di un manutengolo di briganti? La Commissione d'inchiesta potrebbe, con quella calma che è necessaria, portare a termine il proprio lavoro? Io credo dunque, o Signori, che qualora avessero a rinnovarsi le tristi e gravi condizioni in cui alcuni circondari della Sicilia si sono trovati pochi mesi or sono, sarebbe provvidissima l'applicazione di questa legge anche quando la Com-

missione d'inchiesta si trovasse sul luogo per compiere il suo mandato; la presenza di essa sarebbe anzi la più grande garanzia che l'applicazione della legge si facesse con giustizia e con moderazione.

Un'altra obbiezione che si è fatta è, che la legge sia inefficace. Si è manifestata l'opinione che quand'anche si potesse concedere che alle condizioni della sicurezza pubblica, quali sono oggi in alcune provincie del regno, non sia possibile portar rimedio colle leggi attualmente in vigore, noi chiediamo troppo poco; e che coi provvedimenti ideati noi non avremo forza maggiore di quella che già possediamo. Avete la legge, si è detto, del 1871 di cui potete valervi, e basta; questa che voi proponete non ne è che un'inutile modificazione.

E veramente, o Signori, questa legge non è che la modificazione della legge del 1871. Sa il Senato che, secondo la legge del 1871, gli ammoniti dal pretore per casi di sospetto di manutengolismo, di mafia, di camorra, di appartenere a sette di accoltellatori, qualora contravvengano all'ammonizione, sono soggetti ad essere mandati a domicilio coatto.

Or bene, o Signori, fintanto che la legge esige la contravvenzione per poter imporre il domicilio coatto agli ammoniti per oziosità o per vagabondaggio, la cosa è possibile, giacchè l'ozio ed il vagabondaggio sono fatti reali, direi quasi, palpabili, e che facilmente possono provarsi. Ma quando si estese questa legge ai sospetti di manutengolismo, ai sospetti di favorire i briganti, ai sospetti mafiosi, ai sospetti camorristi, ai sospetti accoltellatori, in qual modo si potrebbe far precedere la condanna per contravvenzione prima d'imporre loro il domicilio coatto? Ciò non è quasi mai possibile, perchè l'individuo sospetto, quand'anche si mantenga tale, non può dirsi che per ciò abbia contravvenuto all'ammonizione.

È assai difficile che il giudice possa trovare nella permanenza del sospetto la prova giuridica della contravvenzione all'ammonizione e condannare l'ammonito. Questa è la causa per cui, se vengono condannati per contravvenzione coloro che sono gli ammoniti per oziosità o per vagabondaggio, ben di rado avviene che sieno condannati ammoniti come sospetti manutengoli e favoreggiatori di malandrini. Ora, la legge che

noi abbiamo presentata al Senato, mentre mantiene la necessità dell'ammonizione preventiva per poter mandare le persone sospette a domicilio coatto, ritenendo che l'autorità giudiziaria sia più di ogni altra competente ad imprimere sul capo di un cittadino questo marchio di sospetto che menoma la sua libertà, non esige poi il concorso dell'autorità giudiziaria per ordinare il domicilio coatto, nel caso che l'ammonito perduri a far sospettare di sé; e dà facoltà alla Commissione provinciale, composta del prefetto, del presidente del tribunale e del procuratore del Re, di mandarlo a domicilio coatto quando si mantenga nelle relazioni e nelle abitudini che hanno dato luogo all'ammonizione, e sia da essa giudicato veramente persona pericolosa alla pubblica sicurezza.

Vede il Senato come nella condizione speciale di alcune provincie questo secondo modo di ordinare il domicilio coatto, mentre è assai più proprio alla natura del male che si vuole guarire, avrà anche questo grandissimo vantaggio, che diminuirà cioè il numero degli ammoniti, in quanto che l'autorità politica sicura di potere con certezza mettere la mano sopra coloro che, ammoniti per sospetto di favorire i briganti, è necessario allontanare dai luoghi da essi funestati, potrà restringere ai più pericolosi le proposte per l'ammonizione.

È stato già più volte deplorato il numero eccessivo degli ammoniti, ed il Governo reputa che convenga restringere alquanto le proposte di ammonizioni limitandole ai casi gravi, a coloro cioè che veramente sono la causa del turbamento della sicurezza pubblica in alcune provincie, sia favoreggiando in modo non dubbio il brigantaggio, sia impedendo che si possano avere le tracce dei briganti.

Vede adunque il Senato che i proposti provvedimenti, lungi dall'essere una inutile modificazione della legge del 1871, permetteranno anzi al Governo di ritrarre da quella legge così modificata dei vantaggi che oggi è quasi impossibile di ottenere. Per poter dare un giudizio esatto dei provvedimenti proposti conviene aver presente l'obbiettivo dei medesimi, che è quello di procedere efficacemente all'arresto ed alla distruzione dei malandrini.

Nè deve credere il Senato che questa legge

possa essere atta a correggere tutti i mali che si lamentano nella sicurezza pubblica.

Sono molteplici e diversi i mezzi che occorrono per ristabilire nello stato normale la sicurezza pubblica in alcune provincie, nè tali mezzi vengono dati da questa legge; ma con questa si raggiunge già uno scopo importantissimo, ponendo il Governo in grado di riuscire con maggiore facilità ad arrestare i malviventi.

Non ignora il Governo che occorre impiegare molti altri mezzi per arrivare al fine che egli si prefigge. Fu già detto ieri in quest'Aula che per arrivare a correggere i mali che turbano alcune provincie della Sicilia occorre soprattutto una buona amministrazione, un buon personale.

Il Governo, Signori, non ha atteso questo consiglio per provvedere a migliorare il personale della pubblica sicurezza in Sicilia, e in generale tutta la pubblica amministrazione. Le cure che il Governo spende a questo scopo sono già antiche, i tentativi del Governo per ottenere questi miglioramenti non sono un privilegio dell'attuale amministrazione, sono tentativi che risalgono alle amministrazioni precedenti.

Ma mi concederà il Senato che questa è un'opera lenta, è un'opera che richiede molto tempo e che non si può compiere in breve volgere d'anni.

Però l'amministrazione attuale, la quale, sino dal primo momento che venne al potere, rivolse l'attenzione sua alla sicurezza pubblica, diede opera attiva ed indefessa a migliorarne il personale, ed è con dolore che ho sentito accusare di inettitudine, d'incapacità il personale amministrativo e di pubblica sicurezza che si trova in Sicilia.

Chi pronunciava queste parole deve aver studiato la condizione di quel personale molti anni addietro; se egli si recasse ora in Sicilia, se egli esaminasse ora quali siano i funzionari a cui è affidato l'ufficio della pubblica sicurezza, vedrebbe che un grande cambiamento si è avverato.

Citerò un solo esempio. Nella Questura di Palermo vi erano 74 impiegati, ne furono ritirati 57 e furono sostituiti con altrettanti dei migliori funzionari delle altre provincie del Regno. Di più, ne furono aggiunti altri 20 per

portare il numero degli impiegati della Questura di Palermo a 94.

Ora, nella Questura di Palermo tranne 10 o 12 delegati che sono da lungo tempo a quell'ufficio e che è necessario conservare per la conoscenza che hanno delle persone e anche come guida pei nuovi venuti, tutti gli altri sono stati rinnovati.

Ma mi si dirà che questo non prova niente. L'averli mutati non prova che sieno buoni. Ma, Signori, quando il Governo asserisce che ha preso dalle altre provincie tutti coloro che ha creduti i migliori per mandarli in Sicilia, io credo che non si possa chiedere di più. Il Governo non può improvvisare ottimi impiegati da oggi a domani; quando prende quelli che hanno fatto buona prova altrove che hanno reso buoni servizi in altre provincie, dove certo le condizioni della pubblica sicurezza è stata travagliata quanto in Sicilia; quando, ripeto, prende queste persone, le manda in Sicilia, e si sente dire che sono incapaci, che sono inetti, il Governo non può provare che un sentimento di profondo dolore.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DELL'INTERNO..... Io non credo di avere colle parole che ho detto sollevato un fatto personale.

Io ho dovuto ribattere un'accusa di incapacità gettata sopra tutti i funzionari della Sicilia.

Io credo che, qualora l'onorevole Senatore Cannizzaro andasse oggi a visitare le Questure di Sicilia, sarebbe il primo a dire che esse hanno grandemente migliorato da quello che erano in passato.

L'onorevole Senatore Pepoli diceva che i suggerimenti sul modo di migliorare la sicurezza pubblica in Sicilia li ha dati il Prefetto di Palermo, il quale chiedeva che nei capoluoghi di mandamento fosse stabilito un ufficio di pubblica sicurezza, che tutti i funzionari i quali sono destinati in Sicilia debbano avere un soprassoldo, e ciò per potere incoraggiare i migliori ad assumere quella difficile missione.

Or bene, onorevole Senatore Pepoli, non solo nei capoluoghi di mandamento della provincia di Palermo e di Girgenti, ma anche nei comuni importanti che non sono sede di Pretura sono stati mandati delegati speciali.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

Quanto all'indennità di missione per incoraggiare i migliori impiegati ad andare in quelle provincie, anche questo è stato fatto; e l'onorevole Senatore Pepoli che conosce così bene il bilancio dello Stato, non deve ignorare che ho chiesto al Parlamento ed ottenuto l'aumento di 150 mila lire al Capitolo 53 del Bilancio del Ministero dell'Interno, appunto per poter dare un soprassoldo agli agenti di pubblica sicurezza, mandati nelle provincie minacciate dal malandrino.

Ora vede il Senato, che anche da questo lato, il Ministero non ha mancato di fare tutto quello che da esso dipendeva, per migliorare le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia. Certo è desiderabile che, come accennava ieri l'onorevole Senatore Cannizzaro, i Prefetti di tutte le provincie del Regno si tengano in un perfetto accordo con la più cospicua cittadinanza; è bene che essi abbiano con questa contatti continui e famigliari che permettano loro di conoscere le condizioni delle provincie che amministrano e provvedere anche col concorso dei cittadini al ristabilimento della sicurezza pubblica.

Io davvero, per quanto abbia esaminati i documenti che sono presentati, non trovo argomento per giudicare diversamente dei Prefetti che sono nella Sicilia. Devo dire anzi che i più cospicui cittadini delle provincie siciliane da molti mesi a questa parte mi hanno fatti elogi sinceri, qualche volta calorosi, della maggior parte dei Prefetti che io ho mandato in Sicilia; io non capisco quindi come oggi si venga a dire che quei Prefetti non sono d'accordo colla cittadinanza, che non hanno relazioni con alcuno e sono assolutamente isolati.

Parecchi onorevoli Senatori, parecchi onorevoli Deputati sono venuti da me, non solo a rallegrarsi meco dei Prefetti mandati nelle provincie, ma a propormi anche ricompense per alcuni che le avevano veramente meritate nell'amministrare quelle provincie.

Ora, come si spiega che questi Prefetti siano in tal modo isolati e separati dalla popolazione?

Il Prefetto di Messina ha cambiato, pochi giorni or sono, di residenza, chiamato a reggere la provincia di Genova; ebbene, o Signori, per tre o quattro giorni prima che il Prefetto partisse moltissime persone trassero in casa sua a visitarlo, a salutarlo ed a ringra-

ziarlo dell'opera efficace che egli ha prestato in quella provincia per il ristabilimento della pubblica sicurezza. Il commendatore Berti che era a Girgenti, quando per ragione di salute dovette andare in aspettativa, fu segno delle più calde dimostrazioni di affetto e di stima. Il Prefetto che andò a succedergli a Girgenti, il signor cavaliere Rossi, che fu già molti anni Consigliere Delegato a Palermo, mi è stato indicato da molti Siciliani come il più adatto per quella città.

Ora, non so come vi sia chi possa immaginare che questi Prefetti sieno separati dalla popolazione, che non sieno ben visti, che non possano ottenere la cooperazione dei cittadini.

No, tali asserzioni non risultano fondate in alcun modo, nè dai documenti, nè dai fatti che sono a conoscenza del Ministero. *(Benissimo)*

Dopo che il Governo ebbe adoperato tutti i mezzi che ho accennato per migliorare le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia, or fa quasi un anno, ha preso altri più efficaci provvedimenti; voglio parlare delle così dette istruzioni del settembre 1874, ed è dovuto a quel sistema di repressione il miglioramento che si è ottenuto nelle condizioni della sicurezza pubblica nelle provincie occidentali della Sicilia.

Dopo quel provvedimento, parecchi malandrini sono stati uccisi, altri si sono volontariamente costituiti; ed il malandrino, se è ancora ben lungi dall'essere vinto in quelle provincie, ne sono però scemate non poco le conseguenze funeste; i ricatti che erano assai frequenti e clamorosi; per la qualità delle persone ricattate nello scorso anno, sono andati diminuendo di numero e, dirò così, d'importanza per le persone ricattate; assassini, depredazioni se ne sono commesse in minor numero. Evidentemente i malandrini oggi sono tenuti in soggezione dai diversi mezzi impiegati contro di loro, e non osano commettere, come facevano in passato, così frequentemente i loro infami attentati.

Ma, o Signori, i malandrini vi sono, i capi principali che conducono le bande nelle provincie di Palermo e di Girgenti tengono tuttora la campagna; abbiamo tuttora 1300 latitanti che costituiscono il personale a cui i capi ricorrono ogni volta che vogliono riformare le loro bande. Ed è a questo che bisogna provvedere, e quando si potrà ottenere

che tutti i capi banda siano stati presi od uccisi, quando una gran parte dei latitanti saranno stati arrestati, allora soltanto si potrà dire veramente che i provvedimenti eccezionali non sono necessari; ma fintantochè il miglioramento è soltanto nei sintomi del male, come si può dire che sia cessato il bisogno di provvedimenti straordinari?

Non era dunque naturale che il Governo dopo avere impiegati tutti i mezzi che la legge metteva in suo potere, dopo avere spinto sino agli estremi suoi limiti la esecuzione delle leggi, vedendo come non era riuscito se non a menomare i danni che arreca a quei circondari la esistenza del brigantaggio, senza fiducia che un tale miglioramento fosse duraturo e progressivo, non era egli naturale che il Governo si preoccupasse grandemente di questa condizione di cose, e cercasse con quali mezzi avrebbe potuto armare l'autorità di pubblica sicurezza in modo da potere una volta farla finita con sì grande malanno?

Di più, o Signori, era soltanto la Sicilia che si trovava alcuni mesi or sono nelle condizioni deplorabili che sono state ampiamente descritte?

E la provincia di Ferrara non era molestata da una associazione di malfattori che toglieva ogni sicurezza non solo nelle campagne, ma anche nella città stessa, dove i cittadini erano trucidati sulle porte delle loro case senza che si potesse trovar traccia alcuna degli autori di sì audaci reati?

Or bene, se in oggi mercè l'energia del Governo un centinaio di quei malfattori sono davanti ai tribunali a render conto dei loro misfatti; e la provincia di Ferrara ha riacquisito la sua tranquillità, ed io spero che non vi sarà bisogno di disposizioni straordinarie per mantenerla, ne consegue forse che il Governo non dovesse preoccuparsi delle gravi condizioni nelle quali si trovava lo scorso anno quella Provincia?

Era strano che il Governo pensasse che forse poteva venire il giorno in cui anche nella provincia di Ferrara sarebbe stato necessario di applicare provvedimenti straordinari?

Ed a Forlì, ed a Cesena quali erano le condizioni di pubblica sicurezza, otto o nove mesi sono?

Ricordano i signori Senatori che conoscono quelle provincie, quale era la sicurezza che si

godeva nelle campagne di Forlì e di Cesena? se fosse possibile in quei circondari circolare tranquillamente nè di giorno, nè di notte, e nemmeno fare uso libero degli averi, smerciare come si voleva le derrate, licenziare liberamente i domestici, tanto e sì estesa era l'intimidazione che aveano saputo diffondere le sette?

Era dunque strano che se questa anormale condizione durasse, il Governo rivolgesse il pensiero a mezzi più energici?

Non parlerò della Calabria, dove pur sei mesi fa erano due bande di briganti, una delle quali fu completamente distrutta e l'altra ridotta a due soli individui.

Non parlerò di questa stessa provincia di Roma, nella quale accaddero assassinii e ricatti che l'energia delle Autorità locali ha potuto reprimere severamente ed impedire che si riproducessero. Ma se riflettete, o Signori, che queste cose accadevano quasi contemporaneamente a Ferrara, Cesena ed a Forlì, nella provincia di Roma, in Calabria ed a Salerno ove di giorno, in città, era rapito un giovanetto e fatto morire senza che si potessero scoprire gli autori dell'assassinio; quando, lo ripeto, queste cose succedono quasi contemporaneamente, quando alcune provincie della Sicilia si trovano nelle condizioni gravissime che tutti conoscono, è naturale che il Governo chiedesse di essere armato di mezzi più potenti per porre rimedio a tanto male.

Queste, o Signori, e non altre sono le ragioni che hanno dato origine al disegno di legge che ora si discute.

Le condizioni di sicurezza pubblica in Italia sono veramente cambiate; oggi la sicurezza è stata ridonata a quei circondari che, per qualche tempo, la videro con trepidazione gravemente turbata; ma vi sono alcuni circondari della Sicilia che non ne godono punto. La libertà ivi non la godono che gli assassini e i briganti. Or bene, doveva il Governo, perchè era riuscito con mezzi ordinari a Ravenna, a Ferrara, a Forlì, non occuparsi dei briganti che travagliano alcune provincie della Sicilia, e non insistere su questi provvedimenti, soltanto perchè nel resto d'Italia si era potuto ottenere la tranquillità?

Il Governo, così operando, avrebbe grandemente mancato al suo dovere. Finchè il Go-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

verno vede che in una provincia, in un circondario, in un comune la pubblica sicurezza è turbata in modo straordinario, ha l'obbligo di provvedere con tutti i mezzi che l'esperienza gli addita e che sono in suo potere, ed ha pur quello di domandarne dei maggiori al Parlamento, quando abbia la convinzione che gli ordinari non bastino, finchè sia riescito completamente a ristorarla.

Pensi il Senato alle conseguenze che avrebbe il rigetto di questa legge. Non solo ci mancherebbero i mezzi di repressione che noi chiediamo, ma qualora il Parlamento avesse respinta o sospesa questa legge, il Governo si troverebbe non solo mancante di quei mezzi straordinari che ha chiesti per valersene quando il bisogno lo richiegga, ma vedrebbe menomata ed indebolita in generale l'azione sua.

Moltissimo fece il Parlamento per l'unificazione d'Italia: pensi il Senato che come ha unificato le tasse, come ha unificato tutti gli ordinamenti, deve pure unificare il paese nella pubblica sicurezza. Fintantochè una provincia è in condizioni inferiori alle altre, il Parlamento e il Governo devono adoperare ogni mezzo per far cessare quella condizione di cose eccezionale.

Questo è l'intendimento del Governo, ed esso non dubita che non sia pure l'intendimento del Senato. Esso avrà veramente decretato la definitiva unità della patria, il giorno in cui avrà cooperato ad assicurare la vita e gli averi dei cittadini in tutti i circondari del regno. (*Segni di approvazione.*)

Senatore CANNIZZARO. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Essendo iscritto per la discussione generale, ella potrà servirsene anche per fatto personale.

Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Non avrò che a dare brevi spiegazioni. Io non ho giudicato di tutto il personale amministrativo attuale: ho semplicemente parlato di quei funzionari che avevano scritto alcuni, non tutti i rapporti contenuti nei famosi documenti; e in quei rapporti ho rilevato la più grande imperizia nella politica, nella scienza di pubblica amministrazione, e nel metodo di raccogliere i dati che doveano illuminare il Parlamento sulla diagnosi del mandrinaggio in Sicilia.

Io mi congratulo col Ministro che ha assicurato avere introdotto dei miglioramenti. Credo che precisamente uno di quei Prefetti che ha scritto il peggiore di quei rapporti, sia stato traslocato in altra provincia.

Insisto poi nell'affermare che da quei documenti risulta la totale separazione del paese dai funzionari del Governo; è impossibile che un paese sia unito ad un funzionario il quale dice che tutte le classi di esso sono immorali. Se si vuole, rileggo alcuni brani dei rapporti; ma credo che tutti li hanno letti e deplorati.

È vero o no che qualche Prefetto dice: non è a sperare verun concorso da alcun cittadino, anzi è da evitarlo nelle cose di pubblica sicurezza?

Io adunque qui ho detto che quei documenti manifestano il fatto della sfiducia. Può il signor Ministro Cantelli assicurare che quei rapporti sieno stati scritti da amici dei cittadini dell'Isola? Come può esservi scambievolmente amicizia e fiducia tra un Prefetto ed una cittadina, se il primo accusa di immoralità, corruzione e mafia tutte le classi dei cittadini?

Lascio giudicare tra le affermazioni del Ministero e le mie coloro che hanno letto i documenti; ne lascio giudicare lo stesso segretario generale del Ministero dell'Interno che si è creduto in debito di disdire o rettificare le opinioni espresse in quei rapporti pubblicati.

Del resto, voi ora ci affermate che avete migliorato il personale, che però non avete potuto fare abbastanza con i mezzi ordinari di legge, che potrete andare molto più avanti con questi mezzi straordinari.

Io farò rapidamente alcune osservazioni staccate, per non abusare, all'ora a cui siamo, della pazienza del Senato.

In generale, il domicilio coatto lo capisco come mezzo correzionale per correggere qualche novizio nei reati; ma il domicilio coatto per delinquenti così gravi è un premio.

Vale la pena farsi prendere per mafioso onde essere portato a vivere in altri paesi a spese del Governo.

Il domicilio coatto per gli oziosi e vagabondi può essere un mezzo educativo per toglierli da quell'ambiente e da quelle relazioni che li stanno avviando nella via dei vizii e dei reati. Ma giammai lo capisco per la mafia, per l'uomo che è già corrotto nel delitto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

Mi pare che avete voluto comporre un tribunale speciale per giudicare; udite testimonianze e difesa; ma allora perchè non applicare pene più efficaci? Avreste potuto cogliere i mafiosi colle leggi ordinarie applicandole energicamente. È possibile che essi non incappino qualche volta in trasgressione alla legge che punisce il porto di armi? E se così è, non è meglio punirli severamente colla prigione, anzichè col domicilio coatto? E tanto più che in questi casi non sono necessari nè testimoni nè giurati. Ma lascio ai giureconsulti di esaminare questa legge in se stessa; io parlerò soltanto dell'effetto che essa farà nelle provincie della Sicilia.

Ieri ho dimostrato che nello stato attuale è un fatto, che vi è diffidenza reciproca tra i funzionari del governo ed il paese. Il paese accusa i funzionari pubblici, ed i funzionari pubblici accusano il paese; ora, una prima condizione di una legge di sicurezza pubblica sarebbe di ristabilire la concordia e la reciproca confidenza.

Questo, l'ha detto il segretario generale del Ministero dell'Interno, è cosa facilissima a farsi, purchè i funzionari abbiano la pubblica fiducia; ma affinchè tale effetto si raggiunga, e questo è per me il primo provvedimento di sicurezza pubblica, è necessario eliminare questa legge. A me pare che questa legge allontani invece di avvicinare alla meta. Io non abborro dai mezzi straordinari, quando sono necessari, ma, nell'interesse comune, io credo che invece di questa legge, ora fa mestieri di ravvicinare le autorità e la popolazione, distruggere la diffidenza esistente che li separa.

Ma, se volete ottenere un buon esito in questa via, non pubblicate la legge e non l'applicate. Questo è il mio giudizio, e ve ne dirò brevemente i motivi.

È calda ancora questa impressione, che i pubblici funzionari, a causa della separazione dal paese, hanno spesso fatto giudizi falsi o esagerati. Non dimenticate del Calcara, dell'ottuagenario sacerdote incolpato, per 3 o 4 giorni se volete, di cospirazione con gli accoltellatori. Dunque vi è qualche cosa per cui i pubblici funzionari sono travolti in inganno.

Io non so se per disparità di opinioni, per partiti politici o per altro ciò accada, ma il fatto esiste; esisterà in buona fede, perchè non voglio credere che nessuno di coloro che hanno

iniziati processi contro cittadini onesti, lo abbiano fatto con animo cattivo; il vero è che questo fatto esiste.

E come volete che un paese che si vede giudicato dai suoi pubblici funzionari nel modo che è stato giudicato dai documenti presentati, debba assoggettarsi di buon grado ai tribunali eccezionali in cui essi soli giudicano?

Signori, in faccia a queste opinioni, andate a creare commissioni straordinarie, nelle quali nessuna autorità elettiva è rappresentata, nessuna garanzia esiste per riparare a questa facilità di errori. Io non so da che dipenda; ma uomini onorevolissimi, non meno onorevoli di quelli che attualmente si trovano in Sicilia, sono caduti nello stesso errore di giudicare.

Ebbene, dite a questo paese di accettare di buon grado una legge che dà a tali funzionari molti poteri sulle persone; come volete che lo faccia dopo i ripetuti e frequenti errori dei suoi funzionari, i quali sono arrivati ad accusare di complicità negli assassini un intermerato ottuagenario? e che hanno sempre fitto nel capo che tutti sappiano e che nessuno voglia parlare? E noi vedremo spesso accadere questo fatto, che cioè rispettabilissimi cittadini saranno accusati di non voler fare testimonianza; il Prefetto ed i due suoi compagni si ostineranno nell'opinione che i testimoni sieno renitenti, e così non riuscirete ad altro che ad avere una massa di processi per queste testimonianze.

Se voi aveste voluto raddoppiare di rigore per le testimonianze da farsi dinanzi ai tribunali ordinari, io non avrei nulla da opporre.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È appunto dai Tribunali ordinari che verranno giudicati i testimoni falsi o reticenti.

Senatore CANNIZZARO. No: qui si tratta delle deposizioni fatte dinanzi alla Giunta speciale dove non c'è la guarentigia della difesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cannizzaro è pregato di parlare al Senato. Il dialogo fra Senatore e Senatore è proibito dal nostro regolamento.

Senatore CANNIZZARO. La lettera e) dell'articolo unico della legge, dice espressamente:

« e) Le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e agli individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsità o reticenza nelle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate e non sarà loro concessa la libertà provvisoria durante la procedura che contro di esse sarà istituita. »

Si tratta adunque dei testimoni, come dissi, chiamati a deporre davanti alla Giunta speciale.

Ad ogni modo, io non voglio entrare in maggiori ragionamenti; solo io sostengo che in un paese nel quale si sente profondamente questo timore che i funzionari giudichino col pregiudizio della sfiducia in tutti, una legge come questa, anziché ravvicinare i cittadini ai funzionari, tenderà ad allontanarli.

Se voi pubblicate questa legge, io sono convinto che dovrete forzare assai più che attualmente il concorso dei testimoni, e dovrete deplorare una sempre maggiore astensione del concorso dei cittadini al mantenimento della sicurezza pubblica.

Ma, voi dite che non approvando questa legge si costringerebbe il Governo a stare intanto colle mani alla cintola.

Intorno a questo proposito io avrei molto da dire; ma non mi permetterò di riesaminare se tutti i provvedimenti i quali possono farsi con mezzi ordinari, siano stati fatti; rammenterò così di volo alcune cose.

Il disegno che mi sarei fatto nella mente, una volta intrapresa l'inchiesta, non è che durante l'inchiesta il Governo se ne stesse spettatore dei reati, dei misfatti, dei delitti che possono commettersi; il concetto che mi sarei fatto è che il Governo procedesse nell'amministrazione della polizia molto più vivamente di quello che ha fatto finora; giacché è mia opinione che il numero degli ufficiali delegati non sia sufficiente per le condizioni dell'Isola.

Non parlerò dell'amministrazione giudiziaria. Le ripetute lagnanze che si fanno nel paese non si riferiscono forse ai magistrati, ma all'insufficienza del loro numero.

Ho detto più volte all'onor. Guardasigilli che precisamente vi era quest'opinione nel paese, che i giudici istruttori non avevano fatto tutto quello che potevano fare, forse perchè il loro numero era insufficiente. Ad ogni modo, è opinione di persone degne di fede che seguono l'andamento dell'amministrazione della giustizia e della sicurezza pubblica in Sicilia, che non si sono ancora compiuti tutti quei prov-

vedimenti, tutte quelle organizzazioni che si richiedono onde rendere efficaci le leggi attuali. Avete voi ora, per esempio, organizzata tutta la parte burocratica della questura? Alcun tempo fa ciò non era fatto, ed io sarei contento che si fosse entrati in questa via. È opinione che l'organizzazione della questura non sia ancora all'altezza del bisogno, come anche l'organizzazione giudiziaria, nella quale non mi permetto di entrare molto addentro, giacché non potrei scansare qualche allusione personale che voglio evitare; ad ogni modo è creduta insufficiente. Si assicura che i processi penali non procedono con quella rapidità e con quella speditezza, colla quale potrebbero procedere con un maggior numero di giudici istruttori meglio scelti e meglio adatti. Non si giudica efficace l'azione dei giudici istruttori per debolezza o per insufficienza di numero: il paese crede che non abbiate fatto abbastanza.

Io non esprimo che un'opinione, che non è solamente mia; se questa opinione è falsa, aspetto che sia rettificata; l'inchiesta verificherà se il Governo ha fatto tutto quello che poteva fare con i mezzi ordinari.

Io non vorrei a lungo tediare il Senato; vorrei richiamare l'attenzione sopra uno scritto del signor Pecile.

Il signor Pecile ha scritto un libro sul brigantaggio in Ungheria. Ciò che avvenne in Ungheria somiglia moltissimo al brigantaggio attuale di Sicilia: mantengoli, campagne deserte, corruzione che si comunica in città, relazioni dei briganti anche con impiegati pubblici, in sostanza in tutto si assomiglia, salvo alcune particolari variazioni, che non è importante mettere in rilievo.

Il Governo austriaco mise in opra tutti i mezzi eccezionali, e quanto poté s'impegnò per ispegnere, ma non fece che maggiormente inferocirlo.

Ebbene, il Governo ungherese si propose di domarlo, e raggiunse il suo fine senza veruna legge eccezionale, con soli provvedimenti energici. Fece quello che io ho più volte proposto: un solo uomo, a cui furono delegati alti poteri, i poteri stessi che hanno i Ministri, non al di là dei poteri dei Ministri; alcuni mezzi pecuniari a lui affidati, perchè potesse organizzare le forze e retribuire i buoni servigi.

Con questi mezzi, in poco tempo è riuscito.

Siccome l'ora si fa tarda io non raccomando altro che di leggere il libro di Pecile. Io ho raccomandato questo scritto ad un amico mio siciliano che si occupa di studî sulla sicurezza pubblica, e l'ho pregato di voler fare un raffronto delle condizioni passate della Ungheria colle condizioni attuali della Sicilia, e vedere se le medesime misure sarebbero quelle che riuscirebbero precisamente nelle condizioni in cui versa ora la Sicilia.

Per le ragioni da me esposte io voterò contro la legge. Voterò altresì che questa legge si sospenda fino a che non sarà fatta l'inchiesta; e frattanto propongo niente altro, che il Governo adoperi tutti i mezzi che ha colle sue attribuzioni ordinarie.

Accresca il numero della forza, e sopra tutto l'organizzi, perchè l'organizzazione attuale di diverse forze è il primo dei mali nostri; vi sono 3 o 4 forze che agiscono separatamente, si è voluto riparare con un concerto federativo; invece ci vuole un Governo unitario; bisogna che parta tutto da una sola mente se si vuol fare la guerra al brigantaggio; bisogna che vi sia un uomo solo che guidi tutte le operazioni delle diverse forze, e che abbia la cooperazione della magistratura.

Con questi mezzi straordinari, mi è doloroso il dirlo, se ne farete l'esperienza, vi avvedrete in breve che le mie apprensioni non erano male fondate, giacchè credo che in luogo di migliorare la condizione di quelle provincie, la peggioreranno, poichè allontaneranno sempre più il paese dai pubblici funzionari.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È mia intenzione, per non prolungare questa discussione, di dileguare semplicemente un equivoco, nel quale mi pare che l'onorevole Senatore Cannizzaro sia caduto nell'apprezzare la disposizione che sta scritta nel § E dell'articolo del progetto di legge che discutiamo. Egli ha creduto che quella disposizione la quale permette di mettere in arresto il testimonio sospetto di falsità o di reticenza, non riguardi soltanto le deposizioni che avvengano davanti all'autorità giudiziaria, ma anche le deposizioni che si facessero davanti alla Giunta costituita secondo la prima parte dell'articolo della legge.

Ebbene, io posso assicurare l'onorevole Cannizzaro, che, comunque possano suonare le espressioni del § E, collegato coi precedenti il vero senso di quel paragrafo ne restringe l'applicazione alle sole deposizioni che avvengano davanti all'autorità giudiziaria; e di ciò si persuaderà facilmente l'onorevole Senatore, se considera che l'arresto deve ordinarsi dall'autorità giudiziaria e continuare sino a che si sia avviato e compiuto il procedimento penale stabilito dalla legge contro i testimoni falsi. Or bene, siccome il procedimento di falsa testimonianza o di reticenza non è dalla legge autorizzato che per le sole deposizioni giudiziarie, egli è chiaro che mancherebbe il modo di applicare la disposizione in esame alle deposizioni che si facessero davanti qualunque autorità che abbia carattere amministrativo. La cosa parmi chiara ed indubitata. Giova tuttavia il ricordare, che questa disposizione era contenuta anche nell'articolo 9 del primo progetto ministeriale che l'onorevole Cannizzaro, il quale si è tanto occupato di questa materia, avrà di certo presente. Egli ricorderà che l'articolo 9 diceva: « Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo I la facoltà attribuita dall'articolo 312 del Codice di procedura penale alla Corte ed al Tribunale di ordinare nel pubblico dibattimento l'arresto dei testimoni sospetti di falsità o di reticenza, spetterà anche al giudice istruttore od al pretore nel corso dell'istruzione. » Quest'articolo parlava evidentemente delle sole testimonianze davanti alle autorità giudiziarie.

Questa medesima disposizione si trovava pure inclusa in quell'unico articolo in cui era stato dal Ministero condensato, come fu detto, il primitivo progetto; e invero alla lettera C di quell'articolo unico che era stato dal Ministero surrogato al primo progetto, si leggeva quanto segue:

« Le autorità giudiziarie potranno tenere in arresto le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni e schiarimenti sopra fatti relativi ai reati. Agli individui sopra indicati, ecc. »

Anche questo paragrafo non parlava che di deposizioni giudiziarie.

Infine la proposta che è stata nell'altro ramo del Parlamento surrogata alla seconda proposta ministeriale, riproduce questa medesima disposizione; mutandone le parole unicamente per metterle in relazione colle disposizioni dei

paragrafi precedenti; probabilmente l'aggiunta di quelle parole ha potuto condurre l'onorevole Cannizzaro a credere che se ne fosse allargato il senso e l'applicazione.

Ma così non è per la ragione che ho accennata e che riceve conforto dal riflesso che i proponenti di quell'ementamento intendevano di temperare, non di aggravare la proposta ministeriale nelle singole sue parti.

Osserverò poi che questa disposizione è stata generalmente ammessa e lodata da tutte le parti. Tanto quelli che sostenevano il progetto, quanto quelli che l'oppugnavano, concordavano nel riconoscere che questa disposizione era provvida, singolarmente per la Sicilia. Nè l'onorevole Cannizzaro, che ha dato prove manifeste di avere studiato profondamente lo stato anormale dell'Isola cui appartiene, ignora, come prevalga colà nelle classi volgari un pregiudizio, che della testimonianza in materia penale davanti all'autorità fa una specie di atto d'infamia, e di questa nota d'infamia il testimonio non si può altrimenti liberare, che dimostrando che egli è stato costretto a deporre, che non ha deposto volontariamente, ma che l'autorità lo ha obbligato a compiere questo suo dovere civile.

Ebbene la disposizione in discorso tende precisamente a combattere gli effetti di quel pregiudizio e ad assicurare alla giustizia le deposizioni dei testimoni, ciò che è un bisogno urgente nell'isola di Sicilia; e questo bisogno è talmente generale e antico che l'onorevole Cannizzaro non ignora, come nelle leggi delle Due Sicilie esistesse una disposizione consimile, la quale autorizzava a porre, come si diceva, il testimonio sospetto di falsità o di reticenza, in stato di esperimento, vale a dire a tenerlo in arresto fino a che, ritornato a migliori sentimenti, avesse detto il vero, avesse cioè rivelate quelle cose che l'autorità giudiziaria per buoni motivi riteneva che fossero a sua cognizione. Dunque questa è una disposizione che si presenta assai provvida, e, quanto poi alla sua applicazione, dovendo essere ristretta, come io diceva, alle deposizioni giudiziarie, non presenta alcuno di quegli inconvenienti che dall'onorevole Cannizzaro erano temuti. Ma l'onorevole Cannizzaro ci diceva pure: credete voi che con questa disposizione ravvicinerete le popolazioni all'autorità; credete voi che

farete nascere quella fiducia che è tanto necessaria pel bene della pubblica amministrazione?

Io credo che a questo suo quesito si possa rispondere che queste disposizioni, comunque siano molto limitate, potranno giovare anche al suddetto intento, perchè, sapete voi, o Signori, di quali autorità le popolazioni diffidino, ed in quali manifestino di avere fiducia?

Le popolazioni hanno fiducia in quelle autorità, o Signori, le quali si mostrano atte e potenti a difendere le loro persone e le loro proprietà, ad adempiere in una parola con forza tutte le funzioni governative contro i nemici della società in vantaggio degli onesti e pacifici cittadini.

Io dico dunque che quando riusciremo ad armare l'autorità in modo che le procedure, le quali attualmente in Sicilia hanno spesso per reati più gravi un esito negativo, riescano invece a dare miglior risultato; quando potremo ottenere che i cittadini i quali ricusano il soccorso delle loro deposizioni, siano condotti invece a darlo, anche questo gioverà non poco a reintegrare la fiducia degli amministrati negli amministratori.

Mi permetta poi l'onorevole Senatore Cannizzaro di dirgli, che egli ha molto esagerato le conseguenze dei rapporti dei Prefetti della Sicilia da lui letti.

Egli ha creduto di poterne desumere un argomento generale, che tra quei Prefetti ed i loro amministrati non vi esista nè fiducia, nè confidenza; ma contro questa sua opinione io invocherò dapprima la stessa relazione, da lui lodata, dell'onorevole Deputato Gerra, il quale non riproduce punto questo concetto. L'onorevole Gerra dice anzi che nella Sicilia l'autorità che ispira fiducia, ottiene il concorso e la corrispondenza delle popolazioni; lo che esclude che le autorità, che colà sono, non sappiano in generale ispirare questa fiducia.

Chè se riguardo a qualche Prefetto ha potuto avverarsi il giudizio dell'onorevole Cannizzaro, egli intenderà come non sia giusto il volerlo estendere a tutti i Prefetti; io credo anzi che dal tenore stesso dei loro rapporti si possa desumere, che non pochi di essi sono in buona attenenza con le popolazioni fra le quali esercitano le loro funzioni.

Risulta invero da quei rapporti che alcuni

ebbero quelle nozioni, che in fretta dovettero trasmettere al Governo che con urgenza le richiedeva, da persone che appartenevano appunto all'Isola, cioè dai loro amministrati. Questo dimostra dunque che quel giudizio è per lo meno troppo assoluto ed esagerato.

Comprenderà poi l'onorevole Senatore Cannizzaro, quanto importi l'andar molto cauti in simili giudizi, perchè si possono produrre delle conseguenze assai perniciose al pubblico servizio, le quali sarebbero certamente contrarie affatto ai buoni propositi di chi li ha pronunciati.

Due parole ancora mi permetterò di aggiungere circa la composizione della Giunta la quale sarebbe chiamata a giudicare intorno all'invio a domicilio coatto.

È sembrato ad alcuni degli oratori che presero parte alla discussione, che non sia regolare la composizione di una Giunta, nella quale seggano un amministratore con due magistrati. Si è osservato che i magistrati non possono essere convenientemente adoperati in queste funzioni le quali esigono criterî diversi da quelli propri del giudice.

Si è anche aggiunto, che i magistrati, rimpetto al Prefetto, si possono trovare in una condizione difficilissima. Credo, che se ben si esamina la composizione di quella Giunta di leggieri si è condotti a riconoscere, che la presenza di due magistrati costituisce la maggiore garanzia che si possa desiderare intorno alla saviezza ed alla giustizia dei provvedimenti che sono commessi alla Giunta stessa.

Non è vero, o Signori, che i magistrati siano sempre avvezzi a pronunziare giudizi unicamente secondo le norme giudiziarie.

I magistrati sono spesso adoperati in funzioni, le quali richiedono anche quel criterio discrezionale che dovrà informare i giudizi della Giunta. Dei due magistrati componenti la Giunta l'uno; che è il procuratore del Re, è un magistrato che si può dire di natura mista, di natura giudiziario-amministrativa; inquantochè il Senato non ignora, che il Pubblico Ministero rappresenta presso i Corpi giudiziari il potere esecutivo; e costituisce, direi quasi, il nesso tra l'amministrazione e il Corpo giudiziario. Quindi il procuratore del Re è veramente un funzionario molto adatto a compiere le attribuzioni della Giunta.

Il presidente poi del tribunale, per la sua qualità di magistrato indipendente e inamovibile, offre quelle maggiori guarentigie che si possano desiderare.

Nè è da temersi, o Signori, che l'influenza, qualunque possa essere, del Prefetto, sia mai tale da agire contro il dovere sopra quei magistrati. Io inclino invece, per esperienza, a credere che il Prefetto il più delle volte sarà condotto a seguire i voti ben ragionati e le savie osservazioni dei due magistrati.

Non è, del resto, o Signori, la prima volta che componiamo Giunte consimili con eguali elementi. Ne abbiamo fatto una prova nelle Giunte che si sono costituite per la legge fatta nel 1866; e, per quanto mi risulta, i magistrati in quelle Commissioni hanno fatto ottima prova, perchè hanno esercitato il loro ufficio in modo che fu da tutti riconosciuto utilissimo alla verità ed alla giustizia.

Io era perciò veramente meravigliato nell'intendere che persone che si preoccupano delle conseguenze di questi provvedimenti, come se fossero gravi, pericolosi e troppo contrari ai principî liberali, mettessero avanti dei timori perchè ad applicarli sieno chiamati dei magistrati; quei funzionari cioè che soli ci possono offrire la maggiore guarentigia di legalità e di prudenza.

Io non posso quindi che raccomandare francamente alla saviezza del Senato l'approvazione di questi provvedimenti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sineo.

Senatore SINEO. Mi scusi l'onorevole Guardasigilli, ma credo che questa volta la sua memoria non lo abbia ben servito.

Forse non sarà stato presente quando l'onorevole Pisanelli, autore di questo progetto, lo ha sviluppato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, ero presente.

Senatore SINEO. Allora si ricorderà che l'onorevole Pisanelli nel suo discorso, e mi rincresce ora non sapere in qual punto.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Glie lo dirò io: amo combattere ad armi leali.

Senatore SINEO. Ho letto nel rendiconto le parole dell'onor. Pisanelli, colle quali diceva.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Abbia la bontà di leggere le sue parole; nel rendiconto c'è il suo discorso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

Senatore SINEO. Adesso non posso mettere l'occhio sulle parole dell'onorevole Pisanelli. Egli ha detto in sostanza: guardate come si migliora la condizione della cosa pubblica in questa materia. Le Commissioni d'inchiesta non avevano nessuna sanzione per obbligare i testimoni a rispondere avanti di loro. Noi abbiamo esteso alle inchieste parlamentari l'obbligo, sotto minaccia di pene ai testimoni che non rispondono.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si trattava di testimoni da esaminarsi davanti alla Commissione d'inchiesta.

Senatore SINEO. L'intento dell'onorevole Pisanelli era precisamente di estendere a tutti i testimoni le disposizioni penali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma non si tratta della Giunta.

(Il Senatore Borsani, Relatore, va a parlare all'oratore.)

Senatore SINEO. L'onorevole Borsani crede che le parole dell'onorevole Pisanelli siano applicabili soltanto all'altro progetto di legge; ma, comunque sia il testo, il paragrafo e) del progetto attuale suona precisamente nel senso in cui fu inteso dall'onorevole Cannizzaro.

Il testimonio, chiamato davanti alla Giunta, non è in perfetta libertà; è sotto la minaccia di un processo, nel quale sarà privato perfino del beneficio della libertà provvisoria. È una specie di tortura alla quale si sottopone questo testimonio, per obbligarlo a rispondere nel modo che può piacere alla Giunta.

Ma ci sono obiezioni ancor più serie da fare a questo progetto di legge.

L'onorevole Ministro dell'Interno ha ripetuto poc'anzi ciò che aveva detto più volte il Presidente del Consiglio; essere questa legge diretta contro i malandrini, contro i manutengoli; non poter colpire altri che gli ammoniti, non mai gli uomini onesti.

Ma questa, o Signori, evidentemente è una petizione di principio. Si tratta appunto di vedere se fra gli ammoniti non possano talvolta esservi uomini onesti.

Ricordatevi, o Signori, che le ammonizioni vengono pronunciate inappellabilmente dai semplici pretori senza forma di processo.

Accade purtroppo talvolta che un cittadino malviso dal delegato di sicurezza pubblica o dal brigadiere dei Carabinieri, viene denunciato

come un malvivente, come sospetto. Il pretore presta fede facilmente a questa denuncia e lo ammonisce. Ecco che quest'uomo cambia di condizione; non è più un libero cittadino, è soggetto a quelle gravi disposizioni eccezionali che si vogliono introdurre nella nostra legislazione.

Bisognerebbe almeno assicurare la giustizia in modo che l'ammonizione non potesse essere data, salvo con precauzioni maggiori di quelle ammesse nella legge generale di pubblica sicurezza.

Adunque, o Signori, la nuova legge che vi si propone è evidentemente contraria ai principî generali di diritto, contraria alla libertà individuale, contraria quindi allo Statuto. Essa toglie la libertà ai cittadini; li sottrae dai tribunali ordinari; li sottrae alla tutela dell'ordine giudiziario; li assoggetta ad atti arbitrari talvolta irreparabili.

Essa produrrà immancabilmente sopra una più larga scala l'effetto medesimo che fu già prodotto dalla legge generale di sicurezza pubblica; essa renderà molto più numeroso lo stuolo dei latitanti, lo stuolo di quelli che si abbandonano alla campagna, perchè non trovano garantita la libertà individuale nelle città; e questi danno poi un numeroso contingente al brigantaggio.

Non ripeterò quello che è stato detto dell'incongruità di sancire questa legge, mentre pende l'inchiesta che è stata ordinata. Sicuramente se l'inchiesta non avesse altro scopo che quello che supponeva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; se fosse diretta a sapere se nella Sicilia si debbano coltivare preferibilmente il tabacco o le patate, ed altra cosa simile, se si debbano fare alcuni miglioramenti agricoli ed economici, queste veramente potevano essere questioni separate dalla pubblica sicurezza; ma non così, dopo le spiegazioni che furono date così lucidamente nella seduta di ieri; è messo in chiaro che l'inchiesta da voi accolta ha per principale scopo di conoscere il modo con cui si possa provvedere alle anomalie di pubblica sicurezza che si avverano in Sicilia.

Aspettate dunque il risultato di quest'inchiesta. Fate in modo che quest'inchiesta sia pienamente proficua ed appagante per tutti. Rimovete qualunque ombra di sospetto che la Commissione d'inchiesta possa essere ingan-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

nata con testimonianze non perfettamente libere e spontanee. Lasciate che tutti abbiano libero accesso alla Commissione senza timore di pressioni e di minacce, che potrebbero troppo facilmente essere l'effetto di leggi eccezionali.

Mentre state aspettando i maggiori lumi che potranno sorgere dalla nuova inchiesta, non dovete trascurare quelli che vi somministra l'inchiesta del 1867. Il Senato non ha creduto che fosse un motivo sufficiente per dispensarci dal farne un'altra; ma sino a tanto che l'altra non è fatta, dobbiamo stare nei risultati della prima. Essa è stata fatta con tutta la solennità che si potesse immaginare; e perchè non servirà di base ai nostri giudizi nelle condizioni attuali? Voi trovate in essa oggidì ancora la guida più sicura per decidere se sieno da introdursi mezzi eccezionali, o sieno migliori i mezzi attuali.

In quell'inchiesta furono sentiti 25 Deputati, un ex-Deputato, 3 o 4 Senatori, e tutti dissero che non bisognava ricorrere a mezzi eccezionali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Ma la maggioranza dei Commissarî preferì i provvedimenti eccezionali.

Senatore SINEO. Non parlo ora dell'opinione dei Commissarî; parlo di ciò che sta scritto negli atti dell'inchiesta. Quasi tutti i testimonî sentiti, e certamente i più autorevoli, dichiararono altamente che bisognava respingere i mezzi eccezionali. Furono sentiti, oltre i membri del Parlamento, un Consigliere della Corte di cassazione, il Procuratore generale, il Presidente della Corte di cassazione, il Presidente della Corte d'appello di Palermo. Fu sentito anche l'onorevole Senatore Borsani, che allora era Procuratore generale di Palermo, il quale suggeriva, come mezzo più efficace di tutti, la deportazione per purificare la Sicilia, ma diceva: *basata sopra mezzi legali onde evitare gli arbitrî, seminatori di rancori*. Erano queste le notevoli sue parole riferite negli atti dell'inchiesta. E così molti altri personaggi distinti, come il sig. Balsano, Sindaco di Palermo, il quale alle interrogazioni mossegli dall'onorevole Pisanelli rispondeva in questi termini: « Rifuggo dai mezzi eccezionali, perchè ho veduto quanto poco giovino, quanto danno anzi rechino con sè. »

Così ancora il professore Musmeri il quale soggiunse: « D'altronde qui si è scissi in partiti, e quindi le misure eccezionali diventeranno armi di partito, di favoritismo, d'indebite protezioni. » Ed il sig. F. Ciaccio: « Le misure eccezionali sono pericolose pel dubbio che le persone che hanno da applicarle, commettano equivoci ed errori. » Ed il commendatore Scibona: « Non consiglierò mai misura eccezionale, ch'è contraria al carattere siciliano, in fondo al quale sta gran dose di lealtà, ed anco di sentimento di legalità. » Questo vecchio impiegato soggiungeva: « che la prova delle misure ordinarie non erasi nemmeno tentata, anzichè compita; che vi erano moltissimi colpiti di mandato d'arresto, portatori palesi di armi vietate che non furono nemmeno molestati; » terminava col dire che: « Il principio della legalità severamente e largamente applicata dev'essere la salvezza di Palermo. » Concorda coll'avv. Giacomo Pagano, il quale attribuiva i disordini alle misure eccezionali troppo lungamente sperimentate: « In sette anni non vi è stato modo di vedere quale differenza sostanziale passi tra un governo dispotico ed un governo libero. » Concorda col Deputato di Roccaforte: « Soprattutto, ed in niun caso, nessuna misura eccezionale, che sarebbe la definitiva rovina della Sicilia. Vi ha sete di giustizia e di legalità, e sino a qui si governò con arbitrî presso che continui. »

Mi trarrebbe a lungo il riprodurre tutte le più autorevoli e stringenti deposizioni di consimile tenore che si rinvencono negli atti di quell'inchiesta. Permettete che io citi ancora quella dell'onorevole Deputato Cadolini, già Segretario generale del Ministero dei Lavori Pubblici, che ben conosce la Sicilia, ove egli ha dovuto trattenersi, non solo come valoroso volontario nella eroica spedizione del 1860, ma anche posteriormente per la sua professione d'ingegnere: « In Sicilia, e specialmente a Palermo si può dire che il dispotismo non cessò. Ritorni il Governo alle vie legali, e amorevoli e generose, e gli animi si vedranno mutati, e le condizioni pubbliche notevolmente migliorate. » Ed il deputato La Porta: « Una delle cause della demoralizzazione sono state le disposizioni eccezionali, sempre colà adoperate. Bisognava restituirvi il concetto morale delle leggi coll'imperio assoluto di queste; e invece

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

si bandirono quasi subito, e poi sempre si mantennero misure eccezionali, arbitrarie. L'effetto fu pessimo veramente; si esautorò la legge; si produssero recrudescenze di mali. » Ed il signor Peranni, consigliere municipale, credo che sia lo stesso che abbiamo ora il vantaggio di avere a collega in questo alto consesso...

Voci. Sì, è lui.

Senatore SINEO. Ebbene quell'onorevole nostro Collega diceva sin d'allora: « I mezzi eccezionali penso siano proscritti dalla civiltà. Oltracciò producono inconvenienti maggiori di quelli che si vogliono evitare o reprimere. »

Vedete, o Signori, come i personaggi più rispettabili, più profondamente istruiti delle condizioni dell'Isola proclamarono in coro come si dovesse dar bando ad ogni provvedimento eccezionale.

Essi furono ugualmente concordi nell'affermare che lo stato anormale della Sicilia non era dovuto ad un vizio degli abitanti, ma ad una disgraziata influenza di cattivi impiegati che si erano mandati in Sicilia, e al loro pessimo contegno verso la popolazione, e al modo molto imperfetto con cui esercitarono le loro funzioni.

Non creda l'onorevole signor Ministro dell'Interno che si voglia far risalire quest'accusa sino a lui, nè a taluno tra coloro che lo precedettero nella carica ch'egli occupa.

Con la migliore volontà del mondo si possono fare delle cattive scelte; e quando si è riscontrato coi fatti di averle fatte cattive, non si deve essere stupiti delle conseguenze che una cattiva scelta ha prodotte, nè è lecito il riversarne il peso sopra la popolazione. Bisogna rimediare con la riforma del personale, come oggi dichiara di aver fatto l'onorevole Ministro dell'Interno.

Ebbene, aspettiamo l'esito di queste riforme, vediamo che cosa faranno questi nuovi impiegati. Si è già ottenuto, lo ha detto l'onorevole Ministro, un miglioramento nella sicurezza pubblica; dunque si è trovato un mezzo efficace.

Mi perdoni il signor Ministro; il suo ragionamento mi pare simile a quello di un medico che, dopo aver curato felicemente e quasi guarito l'ammalato col solfato di chinino, per finirlo di curare voglia fargli un salasso.

L'onorevole Ministro ha manifestata la sua

fiducia non solo nell'operato cambiamento del personale, ma anche nelle date disposizioni militari. Si è notato altrove che forse quelle disposizioni non erano appieno coerenti coi principi delle nostre istituzioni. Ma nessuno qui gli ha fatto questo rimprovero. Egli stesso dichiara che con questi mezzi della riforma del personale e delle disposizioni militari, la condizione dell'Isola si è migliorata; nessuno l'ha messo in dubbio.

È dunque affatto inopportuno il promuovere attualmente misure eccezionali, le quali, secondo i risultati autentici che se ne hanno, non solo sarebbero inutili ma anzi perniciose. Perniciose le dissero, non solo le autorità civili, i membri del Parlamento, i membri più autorevoli dei Consigli municipali, le persone più ragguardevoli native del paese e quelle portatesi colà per esercitarvi alti uffici, ma anche i militari continentali, mandati in Sicilia.

Sentite ciò che ha dichiarato il generale Calderini sul proposito dei carabinieri, che pur si resero benemeriti dell'Isola: *se alcuni furono eroi, altri furono tutt'altro, secondo la situazione.* Dunque ci vuole un qualche riordinamento anche per i carabinieri; e questo riordinamento fu suggerito nel seno della Commissione d'inchiesta anche da altri ufficiali superiori, per esempio dal colonnello del 58° reggimento, il quale disse che: *i carabinieri non sono più quelli che erano;* ed il colonnello dei carabinieri interrogato disse: *che gli furono inviati 100 carabinieri, e che questi erano in parte uomini colpiti da parecchie punizioni e dovette fare un processo contro di essi.* A quest'ora dunque, signori Senatori, voi conoscete appieno la ragione per cui non si è ottenuto il ristabilimento della pubblica sicurezza in Sicilia: imperfetta direzione per parte di alcuni impiegati superiori, imperfetto personale nelle forze inferiori. L'onorevole Ministro si è occupato di correggere questi difetti; ebbene, continui con questi mezzi che hanno dato così buon frutto.

Ogni considerazione politica suggerisce al Ministro di astenersi dall'applicazione di misure eccezionali, e suggerisce al Senato di respingerle, se lo si vuol costringere a votarle.

Si è detto giustamente (giustamente fino ad un certo punto) da uno degli onorevoli preopinanti, che noi dobbiamo fare astrazione da quello

che ha luogo nell'altro ramo del Parlamento; che arrivati qui bisogna che la porta sia chiusa, e dobbiamo ignorare tutto ciò che si è fatto nell'altra aula. Certo è che qui non si può mettere in discussione ciò che si è detto nell'altra Camera; non sarebbe conveniente. Le due Camere si professano un mutuo rispetto; e siccome non è neppur possibile qualsiasi ombra di censura dell'una verso dell'altra, così sarebbe qui inopportuna qualsiasi disertazione intorno a ciò che si è detto o risolto colà. Ma noi possiamo senza dubbio raccogliere i fatti che risultano da quei dibattimenti; noi ci possiamo servire dei rendiconti come di qualunque altro documento che possa condurci a conoscere la verità. Non possiamo dissimulare questa circostanza molto notevole, che forse non ha esempio negli annali parlamentari di veruna nazione, che cioè tutti i Deputati delle provincie sulle quali si tratterebbe di esercitare le misure eccezionali che formano l'oggetto di questo progetto, hanno all'unanimità data ripulsa a queste misure.

Ma non credete voi che i Deputati in massa, tutti i Deputati della Sicilia, non rappresentino realmente l'opinione dei loro mandanti, e l'opinione della Sicilia? Ora, per liberare la Sicilia dai malandrini, che sicuramente non desidera di conservarli, volete voi usare un rimedio a cui la Sicilia stessa così altamente ripugna, e contro il quale ha opposta una resistenza così costante, per quanto era dato di poter resistere?

Come potrebbe il Senato, in questa materia specialissima, mettersi in contrasto col voto unanime dei Deputati della Sicilia?

Una voce. Non è il voto unanime dei soli Deputati, ma anche quello di tutti i Senatori della Sicilia. Di tutti senza distinzione.

Senatore SINEO. Sento con molta soddisfazione che al voto di tutti i Deputati della Sicilia si unisce ugualmente il voto di tutti i Senatori che appartengono a quelle provincie. Ma come mai dunque, quando, senza eccezione di sorta, nessun Senatore siciliano, nessun Deputato siciliano vuole aderire a queste disposizioni eccezionali, potreste voi imporle alla Sicilia? Volete che la Sicilia non abbia fede nei suoi Senatori; che non creda all'efficacia del loro voto? — o volete supporre che quei riveriti nostri colleghi siano impazziti al punto di dare ri-

pulso a disposizioni necessarie, indispensabili per l'andamento della cosa pubblica?

Bisogna ben confessare che la singolarissima persistenza dei signori Ministri mette e noi e la Sicilia in una condizione che non ha esempio; sono cose realmente che non si sono mai vedute, e non si devono mai vedere!

Accolga dunque il Ministero, se non il consiglio, la preghiera che per parte mia gli faccio anche a forma di supplicazione, di non esporre quella cara Isola ai pericoli che evidentemente devono nascere da un contrasto così manifesto tra l'opinione pubblica e gli atti del Governo; accolga questa voce supplichevole; l'accolga da parte di chi non ha avuta la fortuna di nascere in quella celebre Isola; non ha nessun vincolo speciale coi suoi abitanti, nessun interesse, salvo quello che tutta Italia debbe avere, di mantenere ferma non solo l'unità politica, ma quel mutuo amore, che debbe rendere feconda la nostra unità, farla rispettata all'estero, ed assicurarci un prospero e lieto avvenire. (*Bene!*)

Se questa preghiera, pur già fatta da molti altri legittimi rappresentanti dell'opinione pubblica, non è accolta neppure in quest'aula, non ostante l'autorità dei colleghi che con me concorrono a formularla, allora il Senato pensi che esso è l'ultimo rifugio delle guarentigie costituzionali, le quali veggonsi in oggi trattate con deplorabile leggerezza.

Per iscuotere le basi dello Statuto si è avuto il sussidio dei giornali umoristici, e molte volte s'è cercato di dare il ridicolo a ciò che avvi di più serio delle nostre istituzioni. In questo modo si è scemato, a cagion d'esempio, l'affetto ed il rispetto alla Guardia nazionale, e l'onorevole Ministro dell'Interno; a quest'ora, ha certamente già dovuto accorgersi di qual danno sia stato l'assoluto abbandono in cui la si è messa.

La Guardia nazionale, in Sicilia, aveva pur dati segni di un valore, di un coraggio e di una abnegazione ammirabile.

Or bene, il signor Ministro si è volontariamente privato di questo mezzo, e non può più chiamare sotto le armi la Guardia nazionale dell'Isola, come non può chiamare quella di Roma, che pure somministrava sicurezza, non meno che splendido ornamento alla capitale.

Questo primo errore concorre a rendere an-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

cor più grave quello che si commetterebbe col-l'applicare in oggi, alla Sicilia, una legge per la quale essa ha dimostrata tanta ripugnanza.

Tocca al senno di quest'alto Consesso il disperdere qualunque funesto presagio. Tocca a voi, signori Senatori, il togliere qualunque pre-testo a collisioni in quelle provincie, le quali non reclamano che l'applicazione sincera del diritto comune, sotto l'egida dell'ordine giudiziario e dei legittimi poteri dello Stato.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a voler riprendere i loro posti in quanto che, essendovi ancora degli oratori iscritti, sarebbe bene che oggi si potesse almeno chiudere la discussione generale.

Senatore PEREZ. Rammento all'onorevole Presidente che io aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. Prima di lei trovansi iscritti i Senatori Alfieri e Miraglia.

Senatore ALFIERI. La cedo.

Senatore MIRAGLIA. Io pure.

PRESIDENTE. L'onorevole Perez ha la parola.

Senatore PEREZ. Signori Senatori! Non mai nella mia vita mi è accaduto di trovarmi così imbarazzato nell'espore i miei pensieri. Da un lato è il forte sentimento che mi spinge a votare contro la legge proposta; dall'altro il timore che nell'espore i motivi di questa mia deliberazione io possa trascendere a parole le quali, varcando la soglia di questo recinto, possano aggiungere esca al fuoco che già divampa nell'opinione pubblica di talune provincie.

Quindi accennerò in parte le ragioni del mio dissenso, in parte le svolgerò. E, pria di tutto, dirò come sia dovere di chi siede in questo supremo Consesso di respingere con una pubblica testimonianza quel che è stato scritto e pubblicato nei documenti che servono d'appoggio alla legge.

Non si getta in faccia a popolazioni intere che hanno il sentimento della dignità di uomini, accuse come quelle che taluni Prefetti si sono permesse. Non si fanno, dirò la parola, sì gravi insulti a popolazioni intere. E se Prefetti di così poco giudizio, di così poca drittura d'animo, possono avere scritto quelle inconsulte parole, quelle parole non si pubblicano in faccia alla nazione, in faccia all'Europa.

Adempiuto così a questo primo mio dovere,

permetterà il Senato che ora entri nella questione.

La legge presente, secondo i sostenitori di essa, riducesi a meno che nulla: anzi, ad una maggiore garanzia che si è voluto dare in ordine all'autorità, che converte l'*ammonizione* in *domicilio coatto*.

Ecco quello che si è detto e ripetuto.

Ora, non discuterò il valore di questa asserzione, ma l'accetterò, perchè è stata sostenuta validamente da coloro che appoggiano il progetto di legge; ed accettandola, dirò: ma allora, a che si riduce la cosa? Ad una questione di puntiglio? A volere la legge perchè la si vuole?

Ma, se voi stessi dichiarate che avete già nelle mani potenti mezzi dalle leggi esistenti per ottenere lo stesso scopo, a che questa nuova legge?

L'onorevole nostro collega, che nomino a cagione di onore, il Senatore De Falco, dopo avere, con quella dottrina che lo distingue, stigmatizzato in genere le misure eccezionali, e ammessele, per casi rarissimi, con tutte le limitazioni possibili, fece un'osservazione per la quale io rimasi, bisogna pur dirlo, assai meravigliato.

Egli disse: questo in genere; ma nel caso in specie però è da considerare che una volta messo avanti il progetto, una volta sorpassate tutte quelle vicende, tutte quelle battaglie parlamentari che sappiamo, scadrebbe l'autorità del Governo, non di questo o quel Ministero ma del Governo in genere, se la legge fosse ritirata o respinta.

Mi permetta l'onorevole De Falco: io non consento minimamente in questo principio. La teorica dell'ostinazione nei provvedimenti governativi è la teorica del dispotismo; non può essere la teorica dei governi liberi.

I governi liberi non sono forti che per l'opinione pubblica, e tanto quanto l'opinione pubblica li appoggia. Quando una legge, sottoposta a tutto il procedimento delle forme parlamentari, trova sì gagliarda opposizione; quando, come vi diceva l'onorevole Sineo, la trova in questo Consesso medesimo da coloro che più sono interessati nella sicurezza pubblica e che più conoscono le condizioni locali, il ritirarla davanti a questa gagliarda opposizione è atto di liberi uomini che s'in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

chinano dinanzi all'opinione pubblica, che confessano di avere sbagliato nel credere perduranti quelle condizioni anteriori, per le quali apparve loro giustificato e impellente un eccezionale rimedio.

Non bisogna infatti dimenticarlo: l'onorevole Ministro dell'Interno diceva che oggi le condizioni sono migliorate, ma che questo miglioramento è un miglioramento di fenomeni, non una radicale guarigione del male; ad espellerne la radice, a rimuoverne le cagioni, esser mestieri di questi provvedimenti, di questa legge eccezionale. Ma poco avanti, nelle prime parole del suo discorso, avea detto che la vera radice del male si sarebbe trovata mercè l'inchiesta, e che intanto urgeva far fronte ai fenomeni, rimuoverli mercè la legge proposta.

Io non saprei davvero come conciliare queste asserzioni. Da un lato ci si dice che questi fenomeni sono migliorati, che coi mezzi ordinari vanno decrescendo i reati contro la sicurezza pubblica, che ad impedirne il ritorno gioverà la inchiesta parlamentare; e dall'altro, ora ci si dice che la legge serve per provvedere a' fenomeni del male, ed ora che la legge serve a torre la radice del male. Io avrò male capito le parole del Ministro dell'Interno, ma, così come le ho apprese, non saprei conciliarle tra loro.

Però, comunque sia, prendo la questione al punto dove l'aveva portata l'onorevole Senatore De Falco.

L'onorevole De Falco aveva detto che in un governo libero e costituzionale, leggi eccezionali allora soltanto sono scusabili ed accettabili quando veramente vi è urgenza, e che tanta debba esser la loro durata quanta è l'urgenza, e tanta la loro estensione quanta l'estensione del male a cui si vuole riparare.

Io non mi varrò dell'argomento che sorge dalle dichiarazioni ministeriali, cioè che gli attentati contro la pubblica sicurezza van decrescendo colla sola azione delle leggi esistenti; non mi varrò di questa dichiarazione, e pure ammettendo che que' reati perdurino, domanderò se veramente sono stati attuati tutti i mezzi non solo che danno le leggi esistenti, ma tutti que' provvedimenti altresì che, senza leggi eccezionali, può e deve escogitare un Governo per mantenere l'ordine pubblico.

La mia opinione è che, di fronte alla man-

canza di codesti provvedimenti, il male che abbiamo lamentato or son pochi mesi non è quanto era da aspettarsi.

Che cosa abbiamo in fatto di sicurezza pubblica in Sicilia?

Tre corpi: carabinieri, militi a cavallo, e guardie di questura.

Ora, io domando se questa triplicità del corpo che deve mirare a perseguire i malfattori e a prevenire i reati, se questa circostanza non basta essa sola a spiegare come l'azione non possa esserne abbastanza efficace a tutela della pubblica sicurezza.

Ed è da notare che di questi tre corpi, quello dei militi a cavallo avendo una materiale responsabilità limitata al circondario assegnato a ciascuna compagnia, potrebbe sospettarsi (io non ne ho la certezza), ma fondatamente potrebbe sospettarsi se questa maniera di ordinamento, lungi dal giovare, non abbia a nuocere alla sicurezza pubblica.

Non sarebbe infatti fuor di luogo il sospetto che precipua mira di ciascuna di quelle compagnie quella esser possa, non tanto di porre in mano della giustizia i malfattori, quanto di respingerli fuori del circondario dove ha la sua responsabilità, poco curando che passino ad infestare gli altri circondari.

In ogni modo, o Signori, un triplice corpo per un solo ed unico scopo è un assurdo.

Aggiungerò di più una domanda: ma l'Isola non è veramente una sola provincia rispetto a sicurezza pubblica?

Io credo di sì. La divisione amministrativa in più provincie, creata per comodo di amministrazione o per mal fondati sospetti verso la nativa unità di tutta l'Isola, dovrebbe cedere di fronte ai veri bisogni della pubblica sicurezza.

Così, come vi ha unico comandante supremo delle armi nell'Isola, dovrebbe pur esservi unica autorità suprema per la sicurezza pubblica in tutta l'Isola; giacchè colla divisione attuale delle sette provincie, per quanta abnegazione si voglia supporre nei capi di esse, per quanto si vogliano ritenere animati dal desiderio di vedere purgata tutta l'Isola, non si potrà negare che le loro cure non sieno specialmente rivolte a purgare la provincia dove ciascun di essi comanda, poco curando, o per lo meno ponendo in seconda linea il preoccuparsi se i mal-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

fattori respinti dalla propria provincia, vadano ad infestare le provincie vicine.

Io credo quindi che l'unicità di corpo e l'unicità di comando sieno due supreme necessità. Così solo potrà dirsi iniziato il sistema che coi soli mezzi ordinari abbia virtù di provvedere in modo efficace alla pubblica sicurezza.

E si vuole una prova dell'utilità di questa unicità di comando e del subordinare il triplice corpo ad un unico indirizzo? Questa prova la dà quel sistema mercè il quale si è avvertito un miglioramento nelle condizioni di pubblica sicurezza in Sicilia. Senza giudicare, senza quindi approvare o disapprovare il sistema della tutela della pubblica sicurezza affidata alla milizia, questo parmi potersi affermare con tutta certezza. Gli utili risultati ottenuti finora sono principalmente dovuti alla unicità della mente che presiede al movimento di tutta la forza pubblica nell'Isola.

Ma ciò non è tutto. Altro disordine cui non vedo siasi provveduto, o provveduto abbastanza in quanto riguarda l'ordinamento della pubblica sicurezza, quello si è che riguarda il numero dei suoi agenti. È desso sufficiente? Io credo francamente che no.

Io so, e posso farne testimonianza, di delegati che non hanno neppure una guardia al loro comando. Che cosa volete che faccia un delegato quando non può neppure mandare a citare una persona sospetta o a farne perseguire le tracce? Non pare a voi che questo delegato in tali condizioni sia un istrumento del tutto inutile

Aumento adunque della forza pubblica: ecco una terza misura ordinaria, e se si vuole straordinaria quanto alla spesa, ma che rientra nella natura dei provvedimenti ordinari non ancora attuati.

E qui bisogna che io distingua. Io non vorrei leggi eccezionali, ma mezzi eccezionali, straordinari, proporzionati al bisogno. E a proposito di questi mezzi, una dimanda potrebbe farsi: Quali sono i mezzi pecuniari di cui possono disporre i funzionari addetti alla pubblica sicurezza? Hanno essi fondi sufficienti per quelle spese segrete senza le quali non si fa polizia? erchè non bisogna illudersi; credere che mercè la sola opera spontanea degli onesti cittadini si possano seguire e sventare le tracce e le trame dei malfattori, è una vera utopia.

Non fu, non sarà mai Governo al mondo che, senza fondi per ispeze segrete, abbia potuto o possa raggiungere questo bene supremo del consorzio civile, la tutela della vita e degli averi dei cittadini. Or io credo che i fondi attuali, se non fanno del tutto difetto, siano assai scarsi al bisogno.

So con certezza di un delegato di questura, mandato con accompagnamento di pubblica forza a scoprire il domicilio di un malfattore che aveva infestate le campagne e ad arrestarlo, senza ch'ei potesse disporre d'un soldo. È egli possibile questo sistema?

E, tra' mezzi che non dipendono da leggi eccezionali, si è egli pensato a quelle riforme negli ordinamenti giudiziari che aver possano influenza sulle cose della pubblica sicurezza? Il sistema dell'istruzione non affidata ai pretori, che sarebbero quelli che avrebbero mezzi immediati di constatare i delitti, non potrebbe per avventura essere una delle cagioni che, per difetto di processi bene istruiti, assicurino la impunità a' delinquenti e con essa incoraggino i delitti contro le persone e gli averi?

Io non ho fatto, Signori, che accennare per sommi capi; potrei entrare in una più estesa rassegna di tutti i mezzi che, sempre nella via delle leggi ordinarie, potrebbero adottarsi e non sono stati adottati, per ottenere miglior servizio di sicurezza pubblica; ma credo che l'importanza dei primi inconvenienti da me accennati sia sufficiente per dimostrare come vi sia molto da fare prima che possano dirsi esauriti tutti i mezzi di prevenzione consentiti dalle leggi ordinarie.

Che nel personale della sicurezza pubblica poi ci siano individui non degni di assumere quelle nobili funzioni (tali pur sono) è un fatto riconosciuto da tutti, non negato dallo stesso Ministro. È forse una dolorosa eredità dei governi e dei rivolgimenti passati. Si dice essersi iniziato un depuramento; ma questo depuramento, per lo meno, completo ancora non si ha. Ecco adunque un altro potente mezzo non ancora adoprato o non del tutto adoprato, e che, unito agli altri di cui ho fatto cenno, il giorno che fosse provata la loro inefficacia, potrebbero dar luogo a dire che i mezzi ordinari non bastano.

E quest'ultima osservazione mi induce ad entrare ora, sotto un solo ma importante a-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

spetto, nel merito intrinseco della legge. Si è tanto discusso sulle maggiori garanzie che presentino il pretore, o la Giunta, col prefetto, col presidente, col procuratore del Re, allorchè trattisi di decidere sui sospetti che l'autorità di pubblica sicurezza presenta onde ottenere che l'*ammonizione* si converta in *domicilio coatto*. Ma si è pensato da chi veramente partono gli indizî, i lumi, le semiprove di quei sospetti?

Non da altri si partono che dalle guardie, dai carabinieri, da altri agenti subalterni della forza pubblica; giacchè non è possibile che il prefetto, il presidente, il procuratore generale del Re, possano verificare personalmente da sè la importanza, la veracità di quegli indizî, di quei sospetti sui quali in ultima analisi è fondata una legge che, non sulle prove, ma sul sospetto condanna.

E ciò è molto importante, o Signori. A che valgono le maggiori o minori garanzie che offre l'autorità destinata a deliberare il domicilio coatto, quando gli elementi su cui il suo giudizio si fonda non sono che asserzioni, sospetti di subalterni agenti, ed agenti non sagaci abbastanza, non irreprensibili tutti?

E questo grave appunto alla legge è pur comune a quella che già esiste, del 1871.

Udiste poco fa dal Ministro come sia di 1300 il numero degli ammoniti, e come pur rilevante sia il numero dei latitanti che ne è conseguito. Il che dimostra il poco giudizio, per lo meno, con cui dagli agenti subalterni della forza pubblica sono state informate le autorità che hanno deciso dell'ammonizione.

Signori, la inchiesta che saviamente è stata approvata dai due rami del Parlamento dirà le cagioni vere per cui la pubblica sicurezza, in qualche provincia e per qualche tempo, ha lasciato a desiderare in Sicilia. Dirà le cagioni profonde che si collegano allo stato sociale, allo stato economico; ma dirà pure lo stato dei servizi pubblici; quindi fornirà i mezzi al Ministero ed al Parlamento di procedere con piena cognizione di causa a quel vasto complesso di provvedimenti che possano essere additati come radicale rimedio ai mali che si lamentano. E qual danno adunque sarebbe di aspettare il risultato di quell'inchiesta, tanto più oggi che lo stato del personale che dovrebbe in ultima analisi apprestare gli elementi all'applicazione

di questa legge eccezionale, è tale da non dovere ispirare fiducia sulla sagacia ed imparzialità dell'opera sua? Che se qualche cosa nel frattempo vuol farsi, ed è giusto si faccia, sia questo il riordinamento della pubblica forza, la sua unità, la unicità del supremo comando di essa per tutta l'Isola, la sua depurazione sotto il rispetto della sagacia e della morale, l'aumento del suo numero, e lo apprestarle quei fondi a spese segrete che sono indispensabili.

Solo così potranno aspettarsi, senza timore di recrudescenze, i risultati dell'inchiesta e le osservazioni imparziali, profonde, quali saranno quelle degli uomini egregi che adempieranno l'inchiesta.

Io quindi fo voto e prego gli onorevoli componenti il Ministero, fra i quali siedono persone che onoro ed amo ad un tempo, a voler ritirare questo progetto di legge, in omaggio della pubblica opinione, in omaggio dell'opinione degl'interessati, giacchè siamo noi, i primi interessati, che vi chiediamo di aspettare l'inchiesta per indi decidervi a proporre quei provvedimenti che il risultato di essa vi mostrerà necessari.

Se questo voto dovesse rimanere ozioso, pregherei il Senato a voler accettare un ordine del giorno, sottoscritto da molti onorevoli nostri colleghi, inteso a sospendere la discussione de' proposti provvedimenti finchè non si abbia il risultato dell'inchiesta. Per me voterei contr'essi sin d'ora, ma in ossequio all'alto senno di quella Commissione parlamentare che farà le sue indagini in Sicilia, ho aderito all'accennato ordine del giorno, che mira a fare pronunziare il Senato dopo che quella avrà dato il suo solenne verdetto. (*Segni di adesione.*)

PRESIDENTE. Spetterebbe ora la parola all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Aderendo alla preghiera di alcuni miei colleghi che desiderano sia chiusa la discussione generale di questo progetto di legge, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Miraglia che ha ceduto la parola all'onorevole Senatore Perez, se anch'esso rinuncia alla parola.

Voci. A domani.

Senatore MIRAGLIA. Il Senato è già stanco di questa discussione.

A me la legge, a dirla schiettamente, non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1875

garba, e prima di votarla sarebbe necessario venissero date delle spiegazioni; ma il tempo è ristretto, ed io non oso proporre emendamenti.

Si sono dette cose gravi, ed aggiungo che le stesse disposizioni della legge potranno dar luogo ad interpretazioni che il Ministero medesimo non potrà risolvere e di queste potrò parlare quando verrà in discussione l'articolo...

PRESIDENTE. Pare dunque che l'onorevole Miraglia voglia aver la parola quando si discuterà l'articolo.

Senatore MIRAGLIA. Me ne rimetto al Senato...

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti altri Senatori, la parola sarà riservata al Relatore.

Una voce. Ve ne sono degli altri...

PRESIDENTE. Alla Presidenza non consta che sia iscritto verun altro oratore.

Domando perciò al Senato se intende che la discussione generale venga chiusa, riservando la parola all'onorevole Relatore.


Chi ammette che la discussione generale sia chiusa, si alzi.

(Approvato.)

Domani si terrà seduta pubblica al tocco pel seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).





SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

LXXXV.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza — Considerazioni del Senatore Amari conte, a nome della minoranza dell'Ufficio Centrale — Dichiarazione del Senatore Guicciardi — Parole del Senatore Sineo per mozione d'ordine — Proposta di 18 Senatori di sospensione del progetto di legge — Discorso del Senatore Cabella a sostegno della proposta, al quale risponde il Presidente del Consiglio — Osservazioni del Senatore Cadorna C: contro la sospensione, e del Senatore Caccia e Sineo in favore — Rejezione della proposta di sospensione — Emendamento del Senatore Sineo al progetto, non appoggiato — Dubbi del Senatore Miraglia — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Parole del Senatore De Luca, cui risponde il Senatore Miraglia — Schiarimenti forniti dal Ministro di Grazia e Giustizia sul comma A dell'articolo unico del progetto — Approvazione dei commi A e B — Spiegazione chiesta dal Senatore Cabella al comma C, fornita dal Ministro dell'Interno — Approvazione dei commi C e D — Osservazioni del Senatore Trombetta al comma E — Spiegazioni fornite dal Ministro di Grazia e Giustizia ai Senatori Miraglia e Trombetta — Approvazione del comma E — Schiarimento fornito dal Ministro dell'Interno al Senatore Miraglia, sul comma F, ultimo dell'articolo — Approvazione del comma F e dell'intero articolo — Risultato della votazione sui due progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

È presente il signor Ministro di Grazia e Giustizia, e successivamente intervengono tutti i Ministri.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

Il Senato ricorda che ieri si è chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore Borsani ha la parola.

Senatore AMARI, *conte*. Chieggo poter dire poche parole a nome della minoranza dell'Ufficio Centrale, e forse l'onorevole Relatore potrà poi, se lo crede, estendere le sue osservazioni su quanto io sto per esporre brevemente al Senato.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *conte*. Quale sia stata l'opinione della minoranza dell'Ufficio Centrale, già venne con precisione accennato dall'egregio Relatore. Su di ciò nulla io ho a ridire.

Nella Relazione sono espressi chiaramente i motivi che mi hanno diviso dalla maggioranza; ed io ho avuto il conforto di riconoscere che tutti gli oratori che finora han presa la parola spiegarono con rara chiarezza ed eloquenza, gl'intendimenti della minoranza meglio assai che

non potrei fare io stesso. Non ripeterò quindi ciò che vi esposero quegli eminenti magistrati, e quegli uomini insigni nelle materie legali e politiche, dei quali taluni hanno sì meritamente seduto nei Consigli della Corona.

Niuno per altro degli onorevoli nostri colleghi ha presa finora la parola per sostenere la legge di provvedimenti straordinari, che sta per votarsi; e me ne compiaccio, essendo questa una prova che il mio dissenso della maggioranza non era nè irragionevole, nè capriccioso; così che a me non resta che toccar brevemente degli argomenti dai quali fui spinto a dividermi dalla maggioranza.

Essi sono due: il primo, che in Sicilia gli ammoniti son tanti che appena vi fosse pubblicata questa legge, prima ancora che venisse posta in esecuzione, sospettando che ogni ammonito possa essere mandato a domicilio coatto, il numero dei latitanti aumenterebbe siffattamente che l'ordine pubblico, la pubblica tranquillità ne saranno altamente e pericolosamente minacciati.

Il secondo motivo del mio disaccordo colla maggioranza è il seguente.

Il Governo, non d'una, ma di due leggi sta per fare alla Sicilia un malaugurato presente: l'una di *dubbio*, l'altra di *certezza*. Una cioè d'inchiesta, colla quale si cerca la verità, che non si conosce, l'altra di provvedimenti eccezionali colla quale si ritengono per *certi* quei fatti che debbono ancora essere verificati! Questa, o Signori, è una contraddizione troppo grave, troppo manifesta! La legge dunque dev'essere se non respinta, almeno sospesa fino a che la verità si conosca, fino a che la luce si faccia, fino a che una coscienziosa Relazione della Commissione d'inchiesta non ne abbia fatto toccar con mano la necessità e l'urgenza.

E per verità è cosa nota, o Signori, anzi è un fatto incontestabile, che in tutti gli ammoniti di Sicilia, lo dico francamente, questa legge incute una specie di spavento, prima ancora di conoscerla partitamente, e credono che, mettendola in esecuzione, ne verrebbe per essi, dirò così, il finimondo: perciò essi cercheranno di mettersi in salvo.

Ora, che cosa faranno costoro? Si getteranno in massa nelle campagne, ognun d'essi diverrà un disperato, terribile latitante. E quanti credete voi che sian questi malandrini? un 1000, un

2000? No, sono di un numero, Signori, che direi straordinario, prodigioso! E siete voi sicuri di farne una compiuta sottomissione? Permettetemi che io vi dica che non li vincerete come si vince una schiera di 8 o 10 mila uomini organizzati a milizia, perchè quella genia non vi affronterà unita in corpo compatto, disciplinato, e avezzo a cimentarsi con truppe regolari. A chi daranno costoro molestia? A chi cagioneranno danni e sventure? Ai piccoli comuni. Quivi turberanno i proprietari con estorsioni, con minacce, con aggressioni, poichè alla fin fine anchè costoro han diritto di vivere;... e d'aria non si vive per certo! Quindi più gravi le imposizioni brigantesche, più onerosi i ricatti, più frequenti i reati di sangue, come già sventuratamente accadeva nei tristi tempi la Dio mercè trascorsi, quando nel regno di Napoli e Sicilia momentaneamente esistette la legge di *fuorbando*; e sebbene sotto un Governo assoluto, sotto una odiosa tirannide, magistrati sapientissimi, egregi personaggi di quel Regno si opposero costantemente a quelle misure eccezionali, e dichiararono ad alta voce: Invece di un solo nemico che forse trema al vostro cospetto, voi avrete molti nemici accaniti e disperati, che metteranno a repentaglio la propria vita con la massima indifferenza ed eterneranno fra voi la guerra civile!!

E questa verità sacrosanta io la ridico ora a Voi. Mettete in esecuzione questa legge, e vi troverete in queste identiche dolorosissime circostanze! Questo io ve lo assicuro da uomo, qual mi vanto, di buona fede, io che non ho preoccupazione di sorta, nè di partito, nè di paese; ed è perciò che vi ripeto ancora una volta: sospendete questa legge, legge di sospetti!

Se non che io mi sento rispondere: Oh! qui ci va della dignità del Governo! Dignità? ma di che? su di che? soggiungo io. Altra dignità io qui non riconosco se non quella della verità e della giustizia! Per questo io diceva in seno alla Commissione: vediamo di trovar modo a che si tenga almeno sospesa questa legge.

Godo che questa opinione, se non è generale, sia divisa da moltissimi degli onorevoli miei colleghi. Perciò quanto mai so e posso raccomando al Senato la proposta di sospensione, cui, altri oratori sosterranno, io spero, ancor più validamente di quello che possa fare io stesso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

E poichè ho la parola, mi duole non vedere al loro posto nè l'onorevole Presidente del Consiglio, nè il Ministro dell'Interno...

Senatore SINEO. Aspetti che vengano.

Senatore AMARI, *conte*... Se si trattasse di un lungo discorso aspetterei, ma non ho che poche parole ad aggiungere e, al mio solito, alla buona.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prosegua pure l'onor. Amari; io ne informerò i miei colleghi.

Senatore AMARI, *conte*. Non ha dubbio, l'inchiesta sarà fatta! Io sono convinto che il senno e l'esperienza dell'onorevole Presidente del Consiglio, il quale sino dal 1860, lo dico con franchezza e compiacenza, si è sempre mostrato e spero che ora più si mostrerà l'amico affezionato dei Siciliani (io non esprimo mai se non quel che sento e quel che penso); egli che conosce meglio degli altri l'indole loro focosa, se così volete chiamarla, saprà che difficilmente in quei paesi si tollerano in silenzio le contumelie e le ingiurie. Sentono i Siciliani meno al vivo la perdita di qualche cosa loro propria, che l'udirsi diretta una parola acerba, un'ingiusta offesa.

Tutto ciò gli è noto, ed è ottimo consiglio l'imprendere in Sicilia e l'attuare un'inchiesta. Se non che, sarebbe cosa assai spiacevole, per non dire scandalosa, che in quel frattempo si trovassero tuttora colà insediate quelle autorità istesse che hanno così slealmente sconosciute e vilipeso quelle popolazioni.

Io confido che l'avvedutezza e l'onestà che cotanto distinguono gli onorevoli membri di questo Ministero, tenendo conto delle mie parole, non permetteranno che abbiano a succedervi scandali, scissure, rancori e vendette.

E quindi, volgendomi ai miei concittadini dico loro: ricordatevi che siete i generosi del 1848 e del 1860; dimenticate perciò le offese e le contumelie di certi esseri che *nesciunt quid dicunt, nesciunt quid faciunt*. E poi dirigendo la parola al Ministero, soggiungo: Per bene della patria, della civiltà, della tranquillità pubblica, del decoro nazionale, lasciate da banda i puntigli, i soprusi, e fate che la concordia si ristabilisca e si mantenga tra popolo e Governo. (*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il mio compito, on. Colleghi, è circoscritto ora entro assai angu-

sti confini; dirò di più; non è molto difficile, tuttochè nella larga discussione che ha avuto luogo nella giornata precedente, all'accurata analisi di fatti siasi associata, e abbia, dirò con essa, congiurato la prepotente eloquenza degli affetti, caldi, concitati, ma nobili, generosi e santi; e per questo appunto tali che attirano facilmente la simpatia e diventano anche nemici formidabili. Nè potrei dire d'altra parte cose nuove e peregrine per cui potrebbe la posizione mia sembrare pregiudicata.

Io credo però che la mia parola non possa essere tutt'affatto inutile. Credo anzi che possa giovare, perchè noi siamo ancora sotto l'impressione di quel linguaggio che ci può condurre lontani dalla nostra meta, il linguaggio dell'affetto; e sta bene che la questione sia ricondotta entro la cerchia dei suoi veri termini.

Questo è l'ufficio che intendo di assumere, e sarò brevissimo. Intendo anzi di limitarmi ad una modesta esposizione delle questioni per richiamarle alla vostra memoria; e dopo ciò lascerò a voi il risolverle.

La Sicilia, o Signori, è una inferma a cui tutti si affollano intorno per ridonarle la salute; ma le infermità offrono al medico diverse posizioni le quali impongono diversi trattamenti. Quando il medico arriva a indovinare la vera causa della malattia, e quando ne trova il germe, esso procede sicuro, e allora la cura è semplice e radicale. Ma quando i sintomi della malattia sono contraddicenti, quando un fenomeno oggi ha dato a supporre ciò che domani dovrà essere contraddetto, il medico è costretto a procedere innanzi con espedienti, con temperamenti di occasione secondo che viene suggerito dai fenomeni giornalieri, e in questo caso la sua prudente condotta non conduce, nè lo potrebbe, a risultati decisivi; ma è la condotta di chi acquista tempo per istudiare meglio e conoscere perfettamente le cause del male e curarlo allora radicalmente.

Eccovi, o Signori, il nostro programma. La Sicilia, o per esempio, la provincia di Palermo è un'inferma a cui vogliamo, a cui dobbiamo dare soccorso, e sappiamo che la Sicilia o una parte considerevole della Sicilia, soffre, sta male, ma non vediamo, non sappiamo di che sta male, nè perchè.

Noi dunque non possiamo per ora intraprendere la cura radicale, ma dobbiamo studiare

il modo di conoscere il male e curarlo, per applicarle appunto il rimedio capace di risanarla completamente; e di qui l'origine della inchiesta.

Noi intanto non dobbiamo abbandonare quelle nobili provincie senza qualche soccorso, senza qualche sussidio di cautele, che valga a lenire le sue sofferenze, od impedire che si aggravino troppo i suoi mali. Eccovi la ragione dei temperamenti che dirò provvisori, ai quali è ricorso il Ministero, e dei quali domanda la nostra approvazione, tanto che gli sia dato di mantenere l'ordine durante le operazioni dell'inchiesta, nel migliore modo giudicato possibile ed opportuno.

Ora, siamo noi concordi in questo pensiero, siamo fedeli al nostro programma?

Quanto alla Commissione d'inchiesta non v'è questione. Il Senato, oserei dire che è stato quasi unanime ad accoglierne il concetto ed ha compreso la necessità di studiare le condizioni di quelle nobili provincie per portarvi un rimedio che fosse degno della nostra civiltà e del Governo.

Ma la difficoltà sorge al momento di deliberare sui mezzi e sui temperamenti provvisori che devono valere a mantenere la Sicilia provveduta in modo che la sua condizione non possa peggiorare, e che si trovi, dirò così, preparata a ricevere poi con frutto i rimedi definitivi, quando sarà compiuta l'inchiesta.

Il dissenso sta qui precisamente, e come lo ha accennato l'onorevole collega Amari, risolve ed è espresso nella proposta di sospensione dall'approvazione della legge, fino a che sia compiuta l'inchiesta.

Ma che vuol dire, onorevoli Collegli, questa sospensione? Vuol dire: noi riconosciamo che la sicurezza pubblica in Sicilia è compromessa, noi riconosciamo che la Sicilia soffre, vogliamo studiare i rimedi opportuni, ma non vogliamo intanto prestarle alcun soccorso; vogliamo abbandonarla a se medesima.

Vi pare ciò serio, vi pare prudente? Ecco il grave dubbio che mi si è affacciato alla mente. Ma a questo primo appunto si risponde cambiando la faccia alla questione.

La causa del malessere della Sicilia, i modi di ripararvi, si dice, li conosciamo. Non vi è mistero, e sappiamo tutti quali sono. Dateci denari, una buona organizzazione della sicu-

rezza pubblica, e una buona scelta di funzionari, con questo sarà riparato a tutto.

Ecco a che si riduce il sistema contrario ai provvedimenti di pubblica sicurezza. E abbiamo udito parlare di rappresentanze prefettizie, delle spese segrete di polizia, dell'insufficienza di mezzi per mantenere una forza pubblica adeguata ai bisogni, del numero scarso dei magistrati, e degli altri funzionari pubblici. Abbiamo udito parlare della divisione degli strumenti della polizia. Vi sono carabinieri, si è detto; vi sono agenti di pubblica sicurezza, vi sono militi a cavallo, vi ha poi il massimo inconveniente di non esservi un centro di comando generale per tutta l'Isola che diriga le operazioni di questi agenti, ed eccovi il massimo difetto del vostro sistema di governo.

Si è detto poi: gli uomini adoperati fin qui si è visto che erano inetti; il Governo ha scelto male, trovi ora persone oneste e intelligenti e queste ci mettano il buon volere di mezzo, e la quiete si farà anche in Sicilia.

Così, o Signori, mi pare che noi dovremo, stando qui in Roma, molti di noi, anche senza avere mai nè vista da vicino, nè praticata la Sicilia, dovremo noi darci ragione delle cause del male e della adeguatezza dei rimedi, cosa nella quale non si trovano mai d'accordo nemmeno i Siciliani!

Ma io non mi fermerò a questa nè ad altre considerazioni già avvertite dal banco ministeriale, e piuttosto domanderò se sono così palesi le cause del male, se i rimedi sono così alla mano che si possano mettere in opera da un giorno all'altro; ma perchè abbiamo noi approvata la proposta di una Commissione di inchiesta?

Questa Commissione d'inchiesta diventa perfettamente inutile; noi adunque abbiamo fatto un atto improvvido, o per dir meglio abbiamo fatto un atto inconsulto, del quale potevamo fare a meno.

Noi abbiamo approvata, o Signori, l'inchiesta, e credo che abbiamo fatto bene, perchè il modo di rialzare la sicurezza in Sicilia non è possibile trovarlo efficace senza prima conoscerne lo stato molto davvicino, e gli studi già fatti non bastano all'uopo perchè non sono stati estesi allora sopra tutta la Sicilia, e poi dall'epoca in cui questi studi furono fatti è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

corso un certo tempo, sicchè può anche dubitarsi della loro importanza attuale.

Dunque l'inchiesta noi l'abbiamo voluta e abbiamo avuto ragione a volerla; ora, perchè dovremo noi abbandonare questa via? Perchè provvedere senz'altro con una riforma definitiva radicale della pubblica amministrazione, anzichè attenerci al proposto sistema degli espedienti provvisori durante l'inchiesta?

A questo proposito mi occorre di chiarire alquanto il concetto che ha la Commissione dello scopo, degli intendimenti e dei frutti che si devono attendere dall'inchiesta.

Il parere della Giunta non è stato inteso a mio avviso abbastanza chiaramente.

Si è detto che la Giunta voleva impicciolire il concetto dell'inchiesta attribuendone uno scopo di indagini che non sono quelle che riguardano direttamente la sicurezza pubblica.

La Commissione Centrale persiste nell'avviso che essa ha già espresso, e se i suoi contraddittori si fossero curati di leggere interamente la relazione, avrebbero visto nell'ultima parte della medesima che i dubbî erano già preventivamente confutati.

Noi vogliamo che l'inchiesta sulle condizioni economiche e sociali della Sicilia, pur rispondendo al suo scopo finale che è determinato dal suo titolo, contribuisca anche al riordinamento della sicurezza pubblica nell'Isola.

Noi abbiamo già detto che vi è un tal nesso fra le condizioni economiche e le condizioni della sicurezza pubblica che non si può studiare il miglioramento dell'una cosa senza contribuire al miglioramento dell'altra.

Noi vogliamo adunque assolutamente e confidiamo che l'inchiesta serva a questo ottimo risultato. Ma ciò che noi vogliamo è qualche cosa di più largo, di più nobile, di più degno di quello che non sarebbe l'istituire una Commissione coll'incarico di andare frugando qua e là per cercare ferri vecchi di polizia da riaccomodare e da rimettere in uso. Certo che è nostro intendimento di venire in soccorso della sicurezza pubblica; ma in che modo? Con quella tale larghezza e varietà di provvidenze e di impulsi, che ci conduca a surrogare gradatamente all'azione della polizia, l'azione della civiltà e del progresso.

Eccovi, o Signori, il nostro programma e il nostro desiderio: questo lo scopo a cui tutti

coloro che amano la Sicilia debbono intendere con noi.

Ora, o Signori, a confermarci nella speranza di conseguirlo pare a me che concorra anche quel sintomo di miglioramento che si è manifestato nella tranquillità pubblica in Sicilia dopo che sono state fatte le proposte per i provvedimenti di pubblica sicurezza.

Badate, o Signori, che non ci facciamo una illusione su questo particolare, e non vogliate soprattutto considerare nelle sole esteriori apparenze e troppo leggermente questo fenomeno.

Se le condizioni della sicurezza pubblica hanno di qualche poco migliorato in Sicilia, dobbiamo però convenire di una cosa, che non ci è verun fatto conosciuto, che in questi ultimi momenti vi abbia dato causa.

Questo miglioramento anzi, che ci lusinga e fa sperare dell'avvenire non è da ora, ma da qualche tempo addietro che si viene manifestando. L'azione dei tristi nell'Isola dà sosta di quando in quando e deve avere un'origine più remota e alquanto diversa dall'azione diretta della polizia. E poichè non furono arrestati i capi dei malandrini, e nessun fatto ha potuto concorrere ad arrestarne l'audacia, non vedo altro che possa aver dato causa a questo fenomeno, se non un miglioramento nelle condizioni della civiltà generale della popolazione dell'Isola.

Per ispiegare il mio concetto ne farò l'applicazione ad una contingenza positiva. Vedete, per esempio Palermo.

Questa grande città che ha un'esuberanza istintiva di vita, Palermo, per lunghissimo volgere di tempo non ha avuto altra attività per la sua popolazione fuor quella del foro e della burocrazia. Palermo, avendo tutta assorbita da questi esercizi la sua attività, ha dimenticato, direbbesi quasi, la fertilità del suo suolo, ha dimenticato la versatilità dell'ingegno dei suoi figli, ha dimenticato la sua posizione geografica, ha dimenticato il suo mare, solo curante delle professioni del foro e della burocrazia, nobili e degne per verità, ma, a condizione, che non siano troppo assorbenti, perchè allora divengono una piaga.

Ora, Signori, questo appunto, secondo me, ha potuto potentemente concorrere, e per molta parte, al malessere della Sicilia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

L'industria nazionale è rimasta inerte: e questa è stata poi la causa del malandrinaggio.

Finalmente, o Signori, Palermo ha compreso la sua posizione; Palermo, si è da qualche tempo data all'industria ed al commercio, ed ha così rialzate le condizioni morali del paese: salutare risveglio che si è comunicato ad altri centri minori che stanno intorno a quella grande capitale.

Ora, è appunto questo miglioramento che ha potuto influire anche a far diminuire l'audacia e la persistenza dei malandrini. Io non voglio cadere in esagerazioni, ma è certo che i malandrini si sentono meno forti, quando hanno contro di essi una popolazione industriale, una popolazione la quale sente che coll'attività personale solamente, può fare il benessere dell'individuo, della famiglia e della società.

Questa è la situazione che ho voluto sottoporre alla vostra considerazione; che se, o Signori, questo miglioramento procede più lento ancora nelle campagne, questo è dovuto in gran parte alla minore intelligenza della gente onde sono popolate; ma è dovuto anche alla permanenza dei malandrini i quali, tuttochè costretti ad un proceder lento e circospetto, fanno ancora grave danno alla industria agricola.

Io domando come si possa nella campagna largamente ed efficacemente promuovere il progresso dell'agricoltura ed il benessere delle popolazioni finché i proprietari sono tenuti come assediati nelle città dai malandrini? Ed intanto mentre noto con compiacenza il sensibile miglioramento manifestatosi nella città di Palermo ed in altri centri minori; mentre mi persuado che questo sintomo di tregua debba fornire materia di studio, alla Commissione di inchiesta, sento altresì che il malandrinaggio non è estirpato e torno al mio punto di partenza.

L'inchiesta chiarirà dove si arresta l'influenza del progresso economico sulla tranquillità del paese, e quale nuovo indirizzo debba prendere l'amministrazione della pubblica sicurezza. Ma è certo che il malandrinaggio dura: ed in presenza del malandrinaggio; di fronte a questo implacabile nemico dell'ordine sociale noi non dobbiamo disarmare il Governo: dobbiamo anzi fornirgli i mezzi necessari per combatterlo an-

ché in aspettazione degli studî che si dovranno fra breve intraprendere.

Io sono lieto anche a questo proposito che la discussione ora ultimata in questo agosto recinto abbia dissipato molti dubbi che potevano mettere una tal quale diffidenza tra il Parlamento ed il Governo. Voi sapete che molti fatti sono stati affermati, fatti gravissimi, veramente enormi, che accennerebbero ad una corruzione grandissima la cui responsabilità risalirebbe non solo ai funzionari della Sicilia, ma persino al Ministero.

Questi fatti avevano prodotto una certa impressione nella pubblica opinione, ed erano non ultima ragione per cui si esitava ad accordare al Governo poteri più larghi di quelli che esso abbia ordinariamente.

Or bene, o Signori, noi non dobbiamo così facilmente arrenderci a questi racconti improvvisati, e divulgati forse in buona fede, pel desiderio di fare del bene alla Sicilia, ma non abbastanza ponderati.

Voi avete udito, o Signori, la maschia eloquenza dell'onorevole De Falco; eloquenza non di parole, ma di ragioni, eloquenza che combatte le asserzioni coll'irrecusabile autorità dei documenti; voi avete udito in qual modo, e come luminosamente egli vi abbia dimostrato che questi fatti, che pur tanto imponevano all'opinione pubblica, non avevano alcun fondamento.

Non arrendiamoci dunque così facilmente alle voci che corrono, alle voci che si sollevano contro i disegni del Governo per rimediare ai mali che affliggono la Sicilia. Siamo, diciamolo pure francamente, siamo disposti ad accettare i consigli, le notizie, i suggerimenti da tutte le parti, ma siamo alquanto diffidenti, e non crediamo sopra tutto che ai fatti che sono autenticati da una dimostrazione chiara e poggiata sopra elementi sicuri, come quella che ci ha fornito ieri l'onorevole De Falco. L'onorevole De Falco ha, secondo me, atterrato il fortillio che poteva allontanare la fiducia pubblica dal Ministero in queste circostanze, e poteva forse sconsigliare molti di noi ad accordare quei provvedimenti, quei mezzi di riparare alla sicurezza pubblica in Sicilia, che ci sono insistentemente domandati.

Ma, appunto perchè questi argomenti non ammettono risposta, si muta il piano dell'op-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

posizione, e così dice: respingete i provvedimenti ad ogni modo, perchè i medesimi sono assolutamente insufficienti.

Ora, io non mi dilungherò a dimostrarvi la ragionevolezza della domanda del Ministro dell'Interno. Cosa vi dice egli? Vi dice: in pendenza dell'inchiesta non vi domando gran cosa; vi domando solo ciò che assolutamente mi è necessario per impedire mali maggiori. Ciò che giova soprattutto è questo: di poter reprimere il mantengolismo. I mantengoli sono la vera forza dei malandrini; e quando avrò modo di allontanarli dal luogo in cui possono soccorrere i malandrini, avrò anche la facilità di aver questi ultimi nelle mani e consegnarli alla giustizia punitiva.

Eccovi la domanda del Governo, che mi par chiara, ragionevole ed anche promettente.

Io poi non temo l'abuso di queste ammonizioni e di queste assegnazioni a domicilio coatto.

È vero che in passato si sono avuti esempi non molto confortanti a questo riguardo; ma è un'illusione che aveva sorpreso nei primi tempi i funzionari della polizia, quella di poter ottenere dei risultati molto più grandi di quelli che non si possono sperare dal rimedio della semplice ammonizione, per cui ne è venuto che si sono avuti tanti ammoniti che era impossibile trovare il modo di sorvegliare e tenere a dovere.

Questo abuso però è cessato già da gran tempo; e dico abuso perchè io ricordo che al 1866 Palermo e la provincia sua di ammoniti ne aveva all'incirca 14,000. Ora vedete se quella cifra enorme non era una vera esagerazione, se non era una vera illusione.

Ma quest'equivoco in cui era caduto il potere, oggi è chiarito, e da gran tempo il numero degli ammoniti è assai diminuito, ed ora sarà ridotto ai minimi termini, perchè, secondo il sistema e il programma del Ministro dell'Interno, le ammonizioni sono destinate principalmente ai mantengoli. Oltre i quali saranno eccezionali, speriamo, le ammonizioni e decrecenti sempre; ma, come in compenso, pare che possiamo ripromettercene risultati maggiori assai, e più efficaci di quelli che si sono ottenuti in passato.

Ora dunque da questo lato io non vedo ra-

gioni per le quali noi avessimo da respingere la legge.

Io poi dirò ancora questa volta coll'autorità dell'onorevole De Falco: Accettiamo questa legge perchè non si diparte molto dal diritto comune, perchè è mite e temperante, perchè dev'essere di breve durata e perchè potrà dare i risultati che si ripromette il Ministro dell'Interno; ma non è atta a nuocere a nessuno. Eccovi le ragioni per cui l'onorevole De Falco diceva ieri: io accetto questa legge; ed io qui le ripeto facendole mie.

Se non che ho un'altra ragione per cui credo che il Senato non debba rifiutare questi poteri al Governo; ed è che non glieli potremmo ricusare senza assumere sopra di noi quella responsabilità che deve tutta pesare sul capo dei Ministri.

Se noi accorderemo al Ministero le chieste facoltà, forse fra sei mesi o fra un anno avremo diritto di domandargli, « qual è il risultato che avete ottenuto da questa legge, per l'approvazione della quale avete così calorosamente insistito? » Che se invece noi gli neghiamo i provvedimenti e succederanno nuovi e più gravi disordini, il Ministero domanderà a noi, perchè gli abbiamo legate le mani, perchè gli abbiamo impedito di agire. Eccovi, o Signori a qual punto io riduco la questione; ed a questo punto io credo che non si possa negare assolutamente al Ministero la facoltà che esso domanda, senza essere imprevedenti ed improvvidi verso la Sicilia.

A noi basta che i poteri domandati dal Ministero non sieno esorbitanti, e su questo solo chiamo l'attenzione del Senato. Del resto, accordiamogli pure i mezzi che esso reputa necessari per compiere la sua missione ed associamo con ciò la sua responsabilità.

Userei altro linguaggio se le domande del Governo mi sembrassero eccessive, e i provvedimenti definitivi, perchè allora temerei che potessero risolvere a danno del paese. Ma le domande sono così moderate che si va fino a dubitare della loro sufficienza, e i poteri temporanei; me ne tengo quindi pago e tranquillo.

Dopo ciò, onorevoli Colleghi, io non intendo di abusare di più della vostra sofferenza. E, sul fondamento delle ragioni esposte, e senza entrare nelle altre speciali questioni che sono state sollevate nel corso di questa discus-

sione, ed alle quali hanno già risposto gli onorevoli Ministri abbastanza chiaramente ed in modo così concludente che sarebbe ora veramente inutile ed indiscreto il ritoccarle, io vi prego, onorevoli Colleghi, di approvare i provvedimenti e di respingere la proposita sospensione della discussione di questa legge fino al compimento dell'inchiesta.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Io sono commissario del secondo Ufficio in questo Ufficio Centrale, ed ebbi il mandato da quell'Ufficio di appoggiare completamente la legge. Però nell'accettare questo mandato feci una riserva mia personale, vale a dire dichiarai che io non dava piena fede alla efficacia ed al valore intrinseco di questa legge.

Ora tengo a fare questa dichiarazione. Se la discussione di questa legge fosse proceduta, come era desiderabile, senza togliersi dal suo vero scopo, e senza involgere altre questioni di ordine diverso e superiore, probabilmente Ministri, Deputati e Senatori, ben facilmente avrebbero potuto mettersi d'accordo nell'adottare opportune determinazioni, ed al caso nel trovare ed accettare quella migliore forma di legge che potesse dar modo a meglio raggiungere lo scopo che è negli intendimenti e nel desiderio di tutti.

Ma poichè la questione trovasi ora spostata ed avviluppata in altre più gravi, credo inutile e superfluo il discuterla, poichè non potrebbe più condurre ad alcun pratico risultato.

Ho poi voluto fare questa dichiarazione mia personale per giustificare il mio voto, perchè ritengo, che nello stato presente di cose, a determinare tale voto debbono concorrere diversi e complicati fattori, i quali, estranei alla legge considerata per se stessa, si attengono invece a considerazioni che toccano a questioni di costituzionalità, di fiducia, ed anche di decoro e prestigio di Governo; considerazioni che, indipendenti da approvazione o disapprovazione che riguardi al merito della legge, possono indurre anche coloro che al pari di me non approvano, a darle non ostante il voto favorevole.

Senatore SINEO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io domando, e mi pare di essere nel mio diritto, la divisione dell'articolo in altrettante parti quanti sono i paragrafi.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma non si è ancora letto, permetta che prima se ne dia lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'articolo unico del progetto:

Articolo unico.

Fino al 1 luglio 1876 nelle provincie, circondari e comuni dove la pubblica sicurezza sia gravemente turbata da omicidii, da grasazioni, da ricatti o da altri crimini contro le persone e le proprietà, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, potranno essere applicate per Decreto reale le disposizioni seguenti:

a) Il Ministro dell'Interno sulla proposta d'una Giunta provinciale composta dal Prefetto, che la presiede, dal presidente e dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia, avrà facoltà di assegnare un domicilio coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia e agli ammoniti indicati nell'articolo 105 della legge 6 luglio 1871, N. 294, serie seconda;

b) Il parere della Giunta sarà richiesto dall'autorità politica del circondario; la Giunta dovrà assumere le opportune informazioni e sentire personalmente il denunciato, previa citazione da notificarsi per mezzo di un agente di pubblica sicurezza;

c) Se la persona citata non compare, la Giunta potrà spiccare contro di essa mandato di arresto: potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso, dentro 15 giorni dall'arresto, deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al Ministro dell'Interno l'assegnazione di un domicilio coatto: il Ministro provvederà sulla proposta entro quindici giorni;

d) Le persone che sieno state arrestate per mandato della Giunta non potranno, se deferite all'autorità giudiziaria, essere ammesse alla libertà provvisoria;

e) Le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e agli individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsità o reticenza nelle loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate, e non sarà loro concessa la libertà provvisoria durante la procedura che contro di esse sarà istituita;

f) Il Ministro dell'Interno non potrà assegnare il domicilio coatto per un tempo maggiore di quello proposto dalla Giunta; esso avrà pure facoltà di rivocare o ridurre l'assegnazione al domicilio medesimo.

PRESIDENTE. Data lettura dell'articolo, debbo ora informare il Senato che i signori Senatori Perez, Lo Schiavo, Della Verdura, Manzoni, Sineo, Irelli, Amari professore, Pepoli Gioacchino, Genuardi, Pisani, Carradori, Cusa, Trombetta, Di Giovanni, Amari conte, Elena, Caccia, Cannizzaro fanno la seguente proposta:

« I sottoscritti Senatori domandano che la discussione della legge pei provvedimenti di sicurezza pubblica, sia differita fino al compimento dell'inchiesta sulle condizioni della Sicilia. »

La parola spetta all'onorevole Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. Abbandonata da molti anni la vita politica, non pensava di prendere la parola in così grave discussione; ma quando sorgono questioni di così alta importanza per gli interessi del paese mi parrebbe essere come un soldato che abbandona il posto alla vigilia della battaglia, se non assumessi la responsabilità del mio voto.

Questo voto io l'avrei dato in silenzio, imperocchè la mia voce non potrebbe avere grande autorità, ultimo come sono fra tanti eminenti colleghi che siedono in quest'aula. Ma poichè il mio giudizio per la sospensione della legge si accorda con quello dei rappresentanti della Sicilia, ho creduto di non poter negare alla loro proposta l'aiuto, qualunque sia, di un voto imparziale. Imperocchè, bisogna pur confessarlo, questo progetto di legge, per quanto concepito in termini generali, riguarda quell'isola. I documenti presentati a giustificazione del progetto, le ragioni che ne furono addotte, le discussioni che si fecero nell'altro ramo del Parlamento, e poi in questo, tutto dimostra, è vano il dissimularlo, che i provvedimenti ri-

chiesti sono principalmente destinati alle provincie siciliane. Sarebbe inutile voler tirare un velo su questa verità; il velo sarebbe troppo trasparente.

Un'altra ragione mi muove a parlare. Per un concorso fatale di circostanze dolorose che io non intendo apprezzare, questa nobile parte d'Italia si è creduta offesa nella sua dignità. Mi affretto a dirlo: essa non ebbe ragione; imperocchè chi potrebbe pensare ad offendere una parte così generosa, così eletta della Nazione, che ha tanto fatto e sofferto per tutti, che ha meritato tanto del bene comune, e a cui dobbiamo in gran parte il nostro risorgimento? Tutti lo riconosciamo, tutti lo proclamiamo. La Sicilia sta in cima agli affetti, alla stima, alla riconoscenza di ogni altra regione italiana. Primi a riconoscerlo e a proclamarlo furono gli stessi Ministri. E questa lode universale, quest'armonia di generale estimazione non può al certo esser contraddetta nè turbata dall'opinione ingiusta e temeraria di qualche subalterno impiegato. La Sicilia sta troppo in alto, perchè possa ritenersene offesa.

Ma pure, ho creduto che a respingere con solenne protesta ogni pensiero di offesa dovesse pur levarsi in quest'aula la voce di persona che non appartenesse a quella regione: sicchè una nostra solenne testimonianza di affetto e di stima venisse ad escludere persino l'apparenza dell'oltraggio.

E a ciò fui spinto ancora, permettetemi che vel dica, da care memorie.

Nella mia prima giovinezza peregrinai la Sicilia, ed un anno intero vi ho dimorato: visitai le sue città, percorsi le sterminate solitudini delle sue campagne: sentii i suoi dolori, vidi aperte le sue piaghe: era il tempo delle sue grandi sventure: conobbi la prostrazione e la miseria delle sue plebi: ma, posso dirvelo, o Signori, conobbi ancora l'altezza di carattere, la generosità, la sete di giustizia di questo popolo generoso; conobbi l'amore con cui era pronto a stringere la mano a chiunque lo avesse aiutato ad alzarsi.

Là ho conosciuto un'eletta di giovani intelletti, nobilissimi per doti di mente e di cuore, fra i quali annoverai molti colleghi nostri: il compianto Emerico Amari, il principe di Scordia, il nostro esimio collega Michele Amari, l'illustre Francesco Ferrara, ora deputato al

Parlamento; una pleiade di giovani intelletti che si raccoglievano intorno ad uno splendido astro, onore e decoro della Sicilia, che poteva chiamarsi il cuore dell'isola: Ruggiero Settimo.

Ebbene, è da questi giovani che imparai a conoscere la Sicilia. E da essi dovevo impararlo, perchè mi pareva che essi ne fossero i più degni rappresentanti. Fu da questi che io potei conoscere quanto tesoro di virtù cittadine vi fosse in quell'isola, la quale era oppressa allora ed infelice, non abbiatta, e soffriva nobilmente il peso delle sue sventure: e non dubitai che verrebbe il giorno del suo risorgimento.

Questi, o Signori, sono i motivi che mi mossero a parlare: ora permettetemi che io vi dica brevissimamente le ragioni per le quali io credo che la miglior cosa che noi possiamo fare sia quella di sospendere la votazione della legge.

A chiedere la sospensione mi basterebbe il fatto, che questa legge tende a sottrarre l'una o l'altra provincia del Regno, in determinate circostanze, dall'impero del diritto comune.

Giureconsulto, io ho consumato la mia vita nel culto delle leggi. Nell'impero della legge io pongo la libertà. Tutto ciò che può sottrarre al diritto comune, non dico soltanto una parte del Regno, ma anche l'ultimo dei cittadini, mi inspira una repugnanza invincibile. Se io volessi qui entrare in una questione di diritto, potrei forse addurre gravi ragioni per dubitare che il potere legislativo potesse concedere al potere esecutivo le facoltà che egli vi richiede, e quella, fra le altre, di poter condannare senza giudizio regolare ad una pena gravissima, quale sarebbe il domicilio coatto per cinque anni, un cittadino qualunque e sia pure il più gravemente sospetto.

Io mi astengo dall'entrare in questo esame; ma però vi dico che questo dubbio solo mi basta per indurmi a chiedere la sospensione della legge.

Non facciamo dunque nè questione di Governo, nè questione di fiducia; e supponiamo che il Governo possa chiedere ed il Parlamento concedere i poteri straordinari che fanno oggetto della nostra deliberazione. Rimane però sempre una questione di fatto. Questi provvedimenti che si sono chiesti, sono essi necessari, sono urgenti, sono opportuni? Queste sono le tre condizioni indispensabili ogni qualvolta si ab-

biano a dare poteri straordinari che vengano a derogare il diritto comune.

Cominciamo dalla necessità.

Quando sono necessarie misure straordinarie, intendo, vi è una legge suprema, quella della pubblica salvezza che può giustificarle: *salus rei publicae suprema lex esto*.

Quando la Repubblica era in pericolo, il Senato romano confidava poteri assoluti ai Consoli con questa formola: *Caveant Consules ne respublica detrimentum patiatur*. Ma oggi esiste questa necessità? I barbari sono alle porte? Lo Stato è all'orlo del precipizio? Una rivoluzione è imminente? No, si tratta non d'altro che di provvedimenti di pubblica sicurezza, si tratta di impedire che i ladri, gli assassini, possano compiere i loro misfatti; si tratta solo di prevenire reati comuni; di cosa perciò che appartiene alle funzioni ordinarie del Governo, alle esigenze quotidiane della vita civile.

Ma allora un primo pensiero sorge nella mia mente, ed è questo: Come mai possa dirsi che le leggi comuni non bastano e si abbia bisogno di provvedimenti straordinari! Non è un rimprovero che si fa alla nostra legislazione dicendo che essa è insufficiente a tutelare la sicurezza pubblica?

Se la cosa è così, non dobbiamo già pensare a provvedimenti straordinari, ma dobbiamo riformare la nostra legislazione.

Sarebbero ben difettose le nostre leggi se fossero insufficienti alla tutela ordinaria del civile consorzio.

Ma può ben accadere, mi si dirà, che il diritto comune non basti; quando cioè la società si trovi in una di quelle condizioni anormali a cui il legislatore non pensò e non provvide nelle leggi comuni. E sia pure; ma allora io domando se è vero che noi ci troviamo in questa condizione anormale, se siano veramente provati quei mali straordinari che senza straordinari rimedi non possono curarsi?

Il Ministero ha acconsentito, il Senato ha votato l'inchiesta. Perchè fu domandata, perchè fu votata, se non appunto per ciò che non conosciamo ancora il vero stato delle cose? Se fossimo già illuminati sulle vere condizioni della Sicilia, così che nulla ci rimanesse a conoscere, a che pro un'inchiesta?

Essa fu ordinata per conoscere le condizioni sociali ed economiche della Sicilia e l'anda-

mento dei pubblici servizi. Così è scritto nella formola che noi abbiamo votata.

E per qual motivo abbiamo voluto conoscere queste condizioni, se non per vedere quali provvedimenti possano adottarsi? Ed allora perchè intanto anticipare provvedimenti che possono essere contrari alle condizioni ancora ignorate del paese in cui devono applicarsi?

Noi confessiamo insomma di non conoscere ancora la natura, l'indole, la gravità del male, nè se, e dove questo male esista e con quali rimedi si debba curare. Ed intanto anticipiamo i rimedi!

La contraddizione è troppo manifesta. E perciò non so persuadermi come dopo avere votato l'inchiesta possano essere da noi consentiti i provvedimenti straordinari che ci sono domandati.

Ma non basta. Un'altra considerazione concorre ad escludere la necessità di questi provvedimenti.

Il Ministero ci ha dichiarato che le condizioni della Sicilia in oggi sono migliorate. Havvi dunque se non guarigione completa dell'infermità, almeno una remissione del male. Ed è quando il male diminuisce che noi dovremo ricorrere a rimedi straordinari? Si è quando le condizioni della pubblica sicurezza migliorano che noi consentiremo misure eccezionali?

Questo non è nè ragionevole nè giusto. Deve bastarci il sapere che, senza bisogno di provvedimenti straordinari, le condizioni del paese sono migliorate, perchè debba essere sospeso il progetto di legge sottoposto alla nostra sanzione.

Ma qui il Ministero fa una riflessione. È vero, egli dice, che il male ha perduto della sua intensità, ma potrebbe riaggravarsi da un dì all'altro, riapparire in tutta la sua forza durante l'inchiesta. Il Ministero non vuole, non deve trovarsi disarmato mentre essa si sta compiendo.

Quest'obbietto c'induce ad esaminare se esiste l'altra condizione che può giustificare l'adozione di provvedimenti straordinari, vale a dire l'urgenza.

Permettetemi qui di ripetere un'osservazione già fatta. Se il caso preveduto dal Ministero si presentasse, se il male si riaggravasse, non per questo il Ministero si troverebbe disar-

mato. Nel Codice di procedura penale, nella legge di pubblica sicurezza del 1871, egli troverebbe un arsenale di armi più che sufficiente al bisogno.

Io credo, o Signori ad una verità molte volte detta e ripetuta in questa discussione. Non sono le leggi che mancano, mancano forse gli uomini. Le leggi migliori a nulla valgono, se non vi sono uomini capaci a farle eseguire. Ed all'incontro poche armi bastano a chi sappia adoperarle. E pur troppo sentiamo spesso questo difetto di capacità. Del che non dobbiamo troppo umiliarci, perchè è una condizione che non può essere rimproverata all'Italia soltanto; anche altre potenti nazioni hanno dovuto deplorare (e ne abbiamo avuto recenti e terribili esempi), questa mancanza. Ad ogni modo deve rinfrancarci da ogni timore una considerazione che mi par decisiva, e fu quella che mi mosse più di ogni altra a proporre la sospensione della legge.

Se veramente i provvedimenti fossero necessari, gli abitanti dell'isola dovrebbero essere stati i primi a chiederli, perchè è ad essi che si vuol fare questo beneficio; è alla sicurezza delle loro persone e dei loro beni che si intende provvedere. Ora, come va che i rappresentanti legittimi di quella nobile parte della Nazione, tanto qui che nell'altro ramo del Parlamento, vi chiedono invece la sospensione?

Se essi non temono pericoli per le loro proprietà e per le loro persone, dobbiamo temer noi? Se essi si accordano nel dire che non vi sia necessità di straordinari provvedimenti, l'urgenza di votarli non è da per sé esclusa? Nessuno certamente vorrebbe far loro l'insulto di credere che essi fossero indotti da non saprei quali timori, a mostrar convinzioni che non avessero. Conosciamo troppo i nostri colleghi, l'elevatezza del loro carattere per poter ammettere siffatta supposizione. E nemmeno potremmo pensare che cedessero all'impulso della pubblica opinione dei loro concittadini. Anche questo sarebbe un'ingiuria al loro carattere, smentita dalla loro quotidiana condotta. Essi tutti, come noi, affronterebbero qualunque impopolarità, pur di rendere servizio al loro paese. Ma, se pur fosse possibile concepire un tal dubbio, questa pubblica opinione, a cui essi cedessero, non sarebbe la prova più sicura, più innegabile che la sicurezza delle persone e delle proprietà non ha bisogno d'essere ga-

rantita con straordinari provvedimenti? Potrebbe essersi formata cosiffatta opinione, se i pericoli veramente esistessero, se i cittadini non si sentissero sicuri nelle persone e negli averi?

Parmi dunque poter concludere senza timore di ingannarmi che non è provata, nè la necessità, nè l'urgenza di straordinari provvedimenti.

Resta a vedere se siano opportuni.

La discussione di questa legge procedette sempre temperata e tranquilla: furono fatte in altro luogo gravissime accuse, le quali, se non all'intenzione di coloro che le facevano, per l'indole loro almeno, potevano rimontare fino ai più alti funzionari dello Stato.

Ieri io ho ascoltato con piacere grandissimo l'onorevole De Falco respingere una parte di queste accuse. Con evidenza invincibile di ragioni, colla incontestabile testimonianza dei documenti, con splendore di eloquenza, e con quella temperanza di modi che è propria dell'uomo che sente la sua dignità ingiustamente oltraggiata, egli ha pienamente giustificata la sua condotta. Certamente egli non ne aveva bisogno, perchè noi tutti conosciamo la sua integrità e la elevatezza del suo carattere. Egli ha pure difeso nobilmente la causa del Ministero di cui faceva parte, sebbene neanche questo avesse bisogno di difesa, poichè ci sono ben noti, e sono superiori ad ogni sospetto, gli uomini onorandi che gli erano colleghi.

Ma, ciò che veramente importava e che a lui premeva certamente più ancora della propria difesa, egli ha rivendicato dinnanzi all'Europa la dignità del Governo e l'onore della nazione. (*Bene!*)

E di ciò io lo ringrazio in nome mio, e vorrei poterlo ringraziare in nome del Senato se avessi facoltà di farlo, perchè son certo che lo farei col plauso di tutti i miei colleghi. Svaniranno nello stesso modo, ne son certo, tutte le altre accuse.

Ma, vi è un fatto che resta dolorosamente provato e che anche l'eminente nostro collega, Senatore Cannizzaro, ha l'altro ieri confermato coi fatti che ci ha rivelati: che fra i funzionari dell'isola e fra quelli specialmente cui è affidata la pubblica sicurezza, non tutti esercitarono degnamente le loro funzioni. Gravi sospetti cadono specialmente su quell'ultimo or-

dine d'impiegati, ai quali è affidata l'esecuzione degli atti di pubblica sicurezza, ma dai quali pure partono quelle prime informazioni che servono a dirigere le mosse degli agenti superiori.

Quindi quei fatti deplorabili che si lamentano, e pei quali è nata negli animi tanta diffidenza. Il Ministero stesso confessò di avere dovuto procedere ad un'epurazione del personale di pubblica sicurezza nell'isola; di averla cominciata. Ma quest'epurazione non è ancora compiuta. Or bene! finchè non siano tutti eliminati quei tristi elementi, finchè una piena confidenza nell'autorità non sia ritornata negli animi dei Siciliani, è opportuno usare straordinari rimedi? Finchè l'opinione pubblica non sia rassicurata, non è prudenza aspettare? Non si corre il pericolo che il rimedio possa accrescere il male anzichè guarirlo? Non bisogna prima esser certi che i nuovi provvedimenti non possano da persone indegne della fiducia del Governo essere usati a danno degli onesti? E fino a che non si abbia questa certezza non sono essi pericolosi?

Anche la terza condizione adunque, l'opportunità, manca ai provvedimenti straordinari che ci sono richiesti.

E allora mi riassumo e dico: se non è provata la necessità, se non è provata l'urgenza, se nemmeno concorre l'opportunità, perchè affrettarci, perchè tentare l'ignoto? Riconosciuto il bisogno di essere illuminati da una inchiesta, aspettiamo che la luce sia fatta. La ragione, la prudenza il consigliano. Non neghiamo, nè concediamo straordinari provvedimenti. Quando avremo tutti interi gli elementi che possono determinare la nostra convinzione, allora daremo il nostro voto.

Questa è la proposta che noi facciamo al Senato; e preghiamo il Ministero a consentirla. Noi la consideriamo come il mezzo migliore di provvedere alla situazione in cui ci troviamo rimpetto al paese, e specialmente rimpetto agli abitanti dell'isola, dei quali dobbiamo ben porre nella bilancia l'opinione, i voti, i desiderî, e tenerne gran conto, poichè è alla sicurezza delle loro persone e dei loro averi che intendiamo provvedere.

Queste sono le ragioni per le quali io voterò la sospensione del progetto di legge. (*Alcuni Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se nessun altro Senatore intende parlare, do la parola al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE. Dirò brevemente, o Signori, le ragioni per le quali il Governo non può accettare la proposta sospensiva testè svolta dall'onorevole Senatore Cabella.

Voi tutti ricordate in quali tristi condizioni di sicurezza versassero nello scorso anno alcune provincie del Regno. E non solo alcune provincie della Sicilia ma anche altre del Continente, e come in quei momenti da ogni parte d'Italia si levasse un grido per stimolare il Governo a porre riparo a tanti e sì gravi mali.

Ed invero, o Signori, ogni altra cura del Governo sarebbe vana ed infeconda se, come fondamento principalissimo, non guarentisse la sicurezza pubblica in tutte le parti del Regno.

Da ogni parte adunque venivano incitamenti al Governo, ed esso prendeva tutti quei provvedimenti che dalla legge gli erano consentiti. Ma l'opinione pubblica commossa lo spingeva ad andar oltre, e lo invitava quasi ad assumere la responsabilità di misure straordinarie, purchè si ottenesse lo scopo.

Sarà facile, dicevano, se si riesce a bene che il Governo ottenga dal Parlamento un *bill* d'indennità. Il Governo resistette a queste esortazioni; esso stimò che non convenisse in un paese libero tener altra via se non quella di adoperare i mezzi consentiti dalla legge, e qualora questi mezzi non sembrassero bastevoli, venire al Parlamento a chiederne dei maggiori.

Non si trattava qui, nè dei nemici alle porte, come accennava ora l'onorevole preopinante, nè d'insurrezioni le quali mettessero a repentaglio le istituzioni nostre. Si trattava semplicemente di briganti, di assassini, di accoltellatori. E perciò non parve il caso che, secondo la legge suprema della pubblica salute, il Governo potesse prendere sopra di sè di adoperar mezzi necessari, comunque eccedessero i limiti imposti dalla legge comune.

Tale fu il procedere del Governo, ed io mi son chiesto più volte se ebbe torto o ragione.

Certo, a chi considera l'acerbità di questa discussione (non parlo del Senato, dove al con-

trario fu nobilissima e piena di temperanza), e l'agitazione che in taluni paesi ha cagionato, potrà parere che il Governo avrebbe fatto molto meglio prendendo arditamente quei provvedimenti che stimava necessari e chiedendo poscia di essere assoluto del suo operato. Ma chi tien conto delle vere pratiche costituzionali, di ciò che può costituire un precedente pericoloso, converrà che il Governo ebbe ragione se, qualunque fossero per essere le conseguenze, preferì di tenersi stretto alla legalità, e di chiedere poscia al Parlamento i mezzi di cui credeva aver bisogno.

Il Ministero presentò dunque la sua legge, e l'impressione che si manifestò nella pubblica opinione fu, avere egli chiesto mezzi non abbastanza sufficienti per lo scopo.

Ma era suo convincimento che in un paese libero non si debba uscire fuori della legge comune, se non per quel tanto che è strettamente necessario nei limiti o di tempo o di luogo.

Ad ogni modo, l'osservazione e l'accusa che si faceva alla legge proposta dal Ministero era tale da renderne, per dir così, più agevole l'accettazione per parte di tutti. Eppure così non avvenne.

Vero è che in questo intervallo di tempo, e per le nostre assidue cure, le condizioni di alcune provincie, le quali erano travagliate nella sicurezza pubblica, realmente migliorarono. Doveva il Ministero fermarsi e ritirare la propria legge o rimandarla ad altro tempo?

Se, come ieri diceva il mio collega Ministro dell'Interno, i provvedimenti presi con tutto il vigore possibile nei limiti delle leggi attuali avessero riuscito a sterminare quei briganti, a togliere di mezzo quegli accoltellatori; se essi fossero morti nelle fazioni contro le truppe o venuti in potere della giustizia, comprendo che, liberata la società da coloro che la minacciavano, avrebbe potuto sospendersi la trattazione di quei provvedimenti. Ma questo fatto si limitava ad alcune provincie; in altre invece era piuttosto una sosta, un nascondersi, e non comparire all'aperto di quei briganti spaventati dalle truppe, dalla vigilanza governativa; ma non perciò erano caduti nelle mani della giustizia: rimanevano ancora là pronti ad irrompere al primo momento in cui la vigilanza stessa diminuiva, in cui la forza repres-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

siva apparisse meno vigorosa. E dinanzi a questo poteva il Governo rinunziare a quei mezzi che prima aveva creduto necessari? E se, rinunziatovi, fosse avvenuta di nuovo una recrudescenza di quei delitti; se il malandrinnaggio avesse assunto nuovamente le proporzioni che aveva or sono appena dieci mesi, quale responsabilità avrebbe assunto il Governo? Che non si sarebbe detto contro di lui? — Si sarebbe detto questo per lo meno: riconosciuta la necessità di essere armati di mezzi più efficaci, voi stessi li avete chiesti al Parlamento e poi, illusi da una tranquillità apparente che celava sotto il fuoco insidioso, non avete avuto nè il senno nè l'animo di insistervi.

Guardiamo la legge in se stessa: l'articolo che vi è sottoposto è identico a quello fra gli altri presentato nel 1871, come provvedimento ordinario di sicurezza pubblica. La differenza precipua consiste in questo, che cioè il Governo invece di farne un provvedimento costante introdotto nella legislazione per cui si possa chiamarlo legge comune, ha voluto al contrario che ne fosse riservato l'uso soltanto là dove il bisogno si manifestasse e nei limiti del bisogno medesimo.

Adunque come, e perchè ha suscitato tanta contrarietà?

Io ho udito dire che la legge non è necessaria e che non è efficace.

L'onorevole Senatore Perez si propose di dimostrare la legge non essere necessaria, ma egli restrinse la sua dimostrazione soltanto alle provincie della Sicilia, e non ci diede ragione alcuna per la quale egli argomentasse non essere necessaria per le altre provincie. Tutto il suo argomento fu limitato alle provincie della Sicilia, anzi dovrei dire meglio ad alcune provincie dell'Isola, perchè, ripeterò qui quello che dissi altrove, che vi sono provincie nell'Isola che godono tanta tranquillità quanta ne possono godere talune quietissime nel centro o nel settentrione della Penisola.

L'onorevole Senatore Perez, parlando adunque di quelle sole provincie, conveniva che mezzi rigorosi si erano presi, e riconosceva che progressi assai si erano fatti, ma non bastavano. Egli trovava prima di tutto opportuno che si dovesse ad un Prefetto solo, ad un capo solo amministrativo affidare la pubblica sicurezza

di tutta l'Isola; e veramente queste facoltà il Ministero aveva chiesto nel suo primo progetto di legge. Io non so se si possa senza una legge fare quello che l'onorevole Senatore Perez proponeva per la parte amministrativa; certo può esser molto ragionevole per la sicurezza pubblica e più particolarmente se si tratta della direzione militare delle operazioni contro il brigantaggio.

Ora, in quanto alla direzione militare è soddisfatto l'onorevole Senatore Perez nel suo desiderio, perchè in Palermo si concentra l'indirizzo delle truppe contro il brigantaggio.

Egli soggiungeva: voi avete un triplice corpo per lo stesso scopo, e questo è assurdo. Ora, io credo che in quanto alle guardie di pubblica sicurezza ed ai carabinieri è agevole lo scorgere che è impossibile fondere questi due corpi in un solo, nè lo scopo è identico e chi ben guarda vedrà che il carabiniere ha una speciale missione, che non può essere affidata alle guardie di pubblica sicurezza, come, d'altra parte, il carabiniere non farebbe tutto quello che fa la guardia di pubblica sicurezza, e facendolo perderebbe parte di quella disciplina, di quel carattere che oggi lo rende così vigoroso e rispettato.

Però egli è vero, in quelle provincie, come ha detto l'onorevole Senatore Perez, vi è una terza maniera di corpo che non ha riscontro nel resto del Regno d'Italia; corpo ibrido, ne convengo, quello, cioè dei militi a cavallo. Ma io dubito forte che senza una legge speciale si possa togliere di mezzo completamente questo corpo. Forse potrà riformarsi, ed è ciò che studia il Ministro dell'Interno; riconosco anch'io che vi è qualche cosa da fare; ma non potrei credere che la cessazione dei militi a cavallo possa essere la panacea contro il malandrinnaggio, contro il brigantaggio che imperversa in alcune di quelle provincie.

L'onorevole Perez poi ha trovato che nè il numero della truppa basta, nè bastano i fondi, nè gli impiegati, specialmente inferiori, sono così epurati come sarebbe desiderabile.

Quanto al numero della truppa, dirò prima di tutto che in quanto all'esercito esso non è destinato a fare la pubblica sicurezza dei paesi. Esso coadiuva in momenti di necessità la forza a ciò ordinata, ma non è questo lo scopo dell'esercito; il suo scopo è di prepararsi a di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

fendere il paese dai nemici stranieri che lo invadessero. Non possiamo stabilire come massima che l'esercito sia sempre adoperato ad uso di pubblica sicurezza. A me pare che questo ne guasterebbe il prestigio e la disciplina. E se ora, pur troppo, noi siamo costretti in quelle provincie ad adoperare una parte dell'esercito a servizio di sicurezza pubblica, ciò dovrebbe al più presto cessare, e la truppa esser sottratta a questo servizio che non è conforme alla sua indole, se non nei momenti di necessità e di estremo pericolo.

Eppure, abbiamo avuto nell'anno passato richieste di militari per servizi di pubblica sicurezza per 32,880 uomini in Sicilia. E in quanto ai carabinieri, dove nell'organamento dovrebbero nell'isola essere 2000, noi ne abbiamo più di 3000. E il numero delle guardie stesse di sicurezza pubblica è cresciuto notabilmente, e si sono aperti ventidue nuovi Uffici a tal fine solo nello scorso anno; dimodochè il Governo ha fatto, o Signori, ogni sforzo per giungere allo scopo; ma non può far tutto colle sole forze materiali; uopo ancora è che egli abbia i mezzi giuridici onde svelare ed allontanare i manutengoli, che sono quelli nei quali il brigantaggio si alimenta e trova modo di propagarsi.

Anche quanto ai fondi, se l'onorevole Senatore Perez guarda il nostro bilancio vedrà che i fondi di sicurezza pubblica per quelle provincie furono largamente spesi, e l'anno scorso furono impiegati oltre due milioni di lire oltre a quelli inscritti nel bilancio ordinario.

Infine, rispetto agli impiegati, non bisogna meravigliarsi se nelle basse sfere della polizia si trovino talvolta uomini i quali sono intinti della pece stessa di coloro che perseguono; questo non è particolare all'Italia, questo è proprio di tutte le nazioni del mondo.

Gli agenti della bassa polizia che sono costretti sempre a trovarsi in contatto coi malfattori o con uomini che devono denunciarli, contraggono non di rado essi stessi macchia degli stessi mali. Se non erro, è avvenuto in Inghilterra anche recentemente (senza parlare dei risultati dell'inchiesta del 1828), che in quel famoso corpo dei *policemens* di Londra tanto stimato si trovò che una mano di essi era associata ai malfattori.

Per verità il Governo deve fare continua-

mente opera di miglioramento del personale, e la fa, ma non è da credere nè da sperare che si arrivi alla perfezione, nè che anche arrivandovi ciò possa bastare.

Io credo che è una serie complessa di mezzi quella che può farci raggiungere il fine; ma se ci sono necessari molti mezzi per raggiungere questo fine, vorrete voi, o Signori, negarci intanto quest'uno il quale in sè stesso non ha nulla di grave, riguarda soltanto gli ammoniti, cioè una classe la quale è già stata dal potere giudiziario ammessa come sospetta?

Non vogliate negare al Governo il mezzo di avere su questa classe un'azione più rapida, più vigorosa, e di colpire i manutengoli senza tutta la lentezza di un giudizio ordinario.

Quanto all'inefficacia della legge, io non ne parlerò perchè ieri il mio collega il Ministro dell'Interno vi ha dimostrato il contrario con molta maggior competenza della mia. Ma è pur singolare che abbiano scrupolo a votare questa legge, quelli che per avventura credessero che sia insufficiente alla grandezza del danno che si vuole evitare.

Signori, questa questione avrebbe dovuto essere studiata con la massima calma e serenità da tutti.

Era una questione che doveva assolutamente essere superiore, estranea alle parti politiche; non vi era nulla di più semplice che di unirvi tutti quanti, qualunque fosse in altra materia politica l'opinione nostra, e studiare qual era il rimedio più efficace per raggiungere lo scopo della sicurezza pubblica. Sventuratamente le parti politiche si mescolarono fin da principio alla trattazione di questa legge. Esse rappresentarono questa legge come una violazione dello Statuto, come qualcosa che alterasse profondamente il regime costituzionale, essi la rappresentarono sotto forme tali, da indurre la persuasione che ogni uomo amante di libertà dovesse respingerla, e un'eco n'abbiamo sentito pure ieri in questo recinto quando altri invocò il Senato, ultimo presidio della libertà costituzionale, scongiurandolo che dovesse respingere quest'articolo di legge che la violava.

Ma l'esagerazione è per se stessa troppo evidente: inoltre nei paesi i più costituzionali, leggi assai più gravi furono sancite senza che sorgesse alcuno ad accusare quelli che le pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

ponevano e le votavano, di aver violate le leggi fondamentali del Regno; sarebbe dunque stato agevole mostrare la nullità di questa accusa, quando ne sorse un'altra più grave ancora. Non solo si volle dare a questa legge un carattere politico, ma si volle altresì attribuirle un carattere regionale. Indarno il Governo aveva detto fin dall'origine come egli accennasse non solo ad alcune provincie della Sicilia, ma ad alcune altre provincie nel continente, e nella espressione chiarissima della legge si parlava senza distinzione di tutte le provincie le quali fossero turbate da omicidi, da grassazioni, da reati contro le persone e le proprietà. Invano questo fu dai Ministri più volte ripetuto. Si volle in ogni modo riguardare questa legge come diretta esclusivamente contro la Sicilia. In verità era più giusto dire a favore della Sicilia, perchè quando la legge avesse ottenuto lo scopo di togliere un male di cui gli stessi abitanti dell'isola cotanto si lamentano, si sarebbe dovuto riconoscere che il Governo era mosso da un'intenzione benevola, non malevola, nel proporvi questo progetto di legge, e, ripeto, se avesse fatto buona prova avrebbe ben meritato della cittadinanza di quella nobile parte del Regno.

Però il Governo ebbe sin da principio in animo, ed ha anche in oggi, che in qualunque parte del Regno si presentassero quei gravi fatti di cui si parla, ivi devono applicarsi i rimedi straordinari che noi richiediamo. Ma sventuratamente la opinione pubblica fu in tutti i modi (lasciatemelo dire) fuorviata. Si parlò di una legge draconiana, di giudizi statari, di soppressione di tutte le libertà, e si arrivò a falsarne il concetto in tal guisa che la opinione pubblica della Sicilia se ne commosse.

Io confesso il vero, udii con piacere l'onorevole Senatore Amari.

Senatore AMARI (*interrompendo*). Voleva parlare dei documenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE. Parlerò ancora dei documenti. Non tema, non me ne dimentico.

Si disse: ma voi avete pubblicato dei documenti che hanno dato corpo alle ombre, e che hanno fatto credere che voi realmente volevate offendere la Sicilia.

Prima di tutto, quei documenti non sono ri-

stretti alla Sicilia, ma parlano di molte altre provincie.

E poi, come bene ricordò il Ministro dell'Interno alla Camera dei Deputati, richiesto dalla Commissione di fornirle tutto ciò che poteva chiarire questa questione, presentò ad essa i documenti e poscia stampandoli ritenne di non togliere sillaba, per non essere accusato di avere alterato i documenti medesimi.

Parecchi di questi documenti sono stati qui commendati: che se qualcuno nello scrivere al Ministero aveva espresso i suoi pensieri inconsultamente e senza avvertire che le frasi non eccedessero la intenzione, come mai per questo sbaglio parziale poteva attribuirsi al Governo stesso l'intenzione di estendere ad una popolazione intera ciò che è diretto solamente contro ai malvagi; di offendere una parte di Italia così nobile, alla quale egli ha mostrato tante volte la sua stima, il suo rispetto, il suo affetto? E sia pur giusto che a questo abbiano opposto un risentimento anche troppo vivace, ma come dedurre che questa legge avesse una politica intenzione anzichè uno scopo di pubblica sicurezza? Quanto a me io non lascerò giammai di protestare contro di ciò, e contro al carattere regionale che si è dato a questa legge. Ed è ben vero che nello scorso anno alcune provincie della Sicilia furono travagliate da fatti delittuosi; ma non erano esse le sole provincie che lamentavano la recrudescenza dei delitti.

Io protesto ancora una volta contro l'intenzione che si volle attribuire a questa legge, cioè di offendere una nobilissima parte del Regno, una parte alla quale tutti sanno quanto dobbiamo per il passato e quanto l'Italia può aspettarne per l'avvenire.

Adunque, o Signori, questa alterazione del vero concetto della legge fu il primo movente per cui l'opinione pubblica si commosse. Se non che io dico appunto: non ostante tutto quello che dalla parte avversa fu fatto per ispirar la diffidenza, come bene narrò l'onorevole mio amico Senatore Amari, io trovo ancora una prova del senno di quelle popolazioni nel non essersi lasciate disviare dalla linea retta dalle insinuazioni e dalle calunnie che sono state sparse ad arte.

Ora, quale sarebbe la logica conclusione? La conclusione non sarebbe già la sospensiva della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1875

legge, sarebbe una conclusione che nessuno degli oratori, appartenente a quelle provincie, ne ha tratto, ma che pure sarebbe la sola logica, vale a dire un emendamento che dicesse: fino al 1° luglio, nelle provincie turbate dal malandrino, potranno essere applicati provvedimenti straordinari, ad eccezione delle provincie siciliane.

Voci. No.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE. Questa sarebbe la conclusione, poichè nelle altre parti del Regno l'opinione pubblica reclama che, ove questi fatti si verificassero, ivi si applicasse la legge.

Io spero, e mi affido che quando la calma sarà venuta, quando saranno cancellate, ed è a desiderarsi che lo siano al più presto, certe dolorose impressioni, alle quali han fatto allusione alcuni degli oratori riguardo ai documenti, quando si sarà vista la legge stessa, e se ne sarà riconosciuta la vera portata, l'opinione pubblica la riconoscerà come uno dei mezzi efficaci per restituire la sicurezza a cui tutti anelano.

Ora, o Signori, io riassumo il mio dire in breve, perchè non voglio abusare della vostra pazienza, e d'altronde non vorrei entrare in un argomento che non mi appartiene, e dico che il Governo non può accettare la proposta sospensiva per due ragioni: una ragione — si è che, avendo ritenuto come necessaria questa legge; il rinunciarvi non avrebbe nessuna ragione.

L'onorevole Perez diceva ieri, che nei paesi liberi quando si è commesso uno sbaglio, egli è degno e nobile il ritirarsene, e che questo è uno dei vantaggi del sistema costituzionale: certo perchè i Ministri possono essere mutati senza scuotere la compagine del Governo. Ma io dico che noi non crediamo di aver commesso un errore, e siamo d'avviso che questa legge sia un complemento di quella di pubblica sicurezza del 1871.

L'esperienza ci mostrerà se essa sarà sufficiente o se vi sarà bisogno di altri provvedimenti. Nè l'esservi un'inchiesta sulla Sicilia è una ragione, perchè si debba sospendere l'applicazione della legge ove fosse necessaria.

Potrebbe il Governo abusare di questa legge in una provincia dove fossero i rappresentanti della Camera e del Senato presenti? Può mai il

Governo abusare e convertire in persecuzione degli onesti uomini una legge destinata a reprimere i malandrini e gli accoltellatori?

Ma, si chiede, l'applicherete voi questa legge?

A questo io rispondo quello che dissi nell'altro ramo del Parlamento: il Governo crede necessario di essere munito di questa facoltà, crede inoltre che, verificandosi in qualche provincia una recrudescenza di delitti contro le persone e contro la proprietà, sia dover suo lo applicarla, ma certamente non l'applicherà che laddove veramente il bisogno si manifesti, nei limiti del bisogno e durante il tempo che il bisogno stesso se ne manifestasse; egli non desidera adoperare senza necessità quest'arma; se le armi che già possiede fossero efficaci abbastanza per poter ottenere lo scopo, niente di meglio, ma egli sa di averne in mano una ancora più forte, colla quale ove sia d'uopo possa raggiungere lo scopo.

A me sembra che nè più semplice, nè più chiara possa essere la mia risposta.

E del resto vi prego di ricordare quello che diceva ieri il mio collega dell'Interno, e che rispondeva anticipatamente a quanto l'onorevole conte Amari chiedeva questa mattina, cioè che il Governo è inteso a ciò principalmente che il personale che nella Sicilia dovrà specialmente attendere alla sicurezza pubblica sia il migliore, il più accurato, quello che meglio corrisponda al fine quanto è possibile, quello che ispiri nelle popolazioni la maggior fiducia.

Ma, o Signori, tutte queste ragioni avrebbero potuto essere sorpassate; considerazioni politiche, considerazioni anche, se vogliamo, di opportunità avrebbero potuto mettersi sulla bilancia, se alcune circostanze speciali non avessero dato a questa legge un carattere che, a mio avviso, è assai superiore alla sua ovvia significazione.

Quando, o Signori, si è venuto a dire che questa legge non era che la continuazione di un sistema, anzi un mezzo più potente perchè esso si svolgesse, un sistema, dico, di immoralità e di corruzione, quando si è detto che questa legge non era che l'anello ultimo di una catena che cominciava col Regno d'Italia e che continuava ancora sino ad oggi onde si era cercato di trovare nei più turpi elementi della società i mezzi di mantenere la sicurezza pubblica, allora o Signori, il tener fermo a che questa

legge fosse votata dal Parlamento aveva un significato anche più alto, e più importante di quel che possa avere come semplice presidio di sicurezza pubblica.

Io mi rallegro sommamente della nobile temperanza colla quale è proceduta in questo augusto Consesso la discussione presente, e mi rallegro anche con coloro i quali, quantunque i più avversi alla legge, che han trovato inefficace o non necessaria, pure hanno reso la debita giustizia al Governo ed agli sforzi da lui fatti per ricondurre la tranquillità nell'isola, ed alle intenzioni colle quali non solo noi, ma i nostri predecessori hanno cercato di sciogliere quel problema difficilissimo di ridonare completa sicurezza pubblica a tutte le parti del Regno; ma non possiamo dimenticare che sursero e si diffusero altrove le accuse alle quali ho accennato.

Ora, in questo stato di cose, l'adozione della legge è un atto che ha un'importanza ben più grande che non possa essere quella di un voto ad un Ministero, o un mezzo più o meno efficace contro certi delitti; imperocchè ha per effetto di mantenere in faccia al paese ed in faccia all'Europa alto il decoro del Governo, di associarsi ad esso nella dichiarazione che mai e poi mai non fu intenzione sua, nè lo sarà, di adoperare mezzi indegni, di servirsi della corruzione, dell'immoralità, ma sibbene di adoperare mezzi onesti e rispettabili per raggiungere lo scopo di ben governare (*Vivi segni di approvazione.*)

Senatore CADORNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA. Prego il Senato di permettermi di esporre in poche parole i motivi del voto che darò contrario alla sospensione di questa legge. Ho preferito di astenermi dal prendere parte a questa discussione, seguendo l'esempio di molti altri miei amici, coi quali ho comuni le opinioni intorno a questo soggetto.

Ho creduto di farlo pel meglio, e ancora tacerei se, al punto in cui è giunta la discussione, non mi paresse conveniente ed opportuno il fare una esplicita dichiarazione.

Lo stato anormale della sicurezza pubblica in Sicilia non è omai più una questione. Tutti, fautori e avversari di questa legge l'ammettono. Ora, egli è proprio di tutti gli stati anormali

che si producono in una società, che i mezzi ordinari coi quali la società stessa si regge o vengano meno, o diventino insufficienti al buon andamento della cosa pubblica.

Egli è per ciò uso costante di tutti i Governi e specialmente degli Stati liberi, che allora quando si verificano tali fatti che mettano la società in condizioni anormali, si ponga mano a misure straordinarie, le quali tengano il luogo di quei mezzi ordinari che non possono più efficacemente funzionare.

È naturale che allorquando in alcuna parte di uno Stato un numero più o men grande di uomini facinorosi ed audaci s'impone colla violenza all'universale, vengano meno al Governo i mezzi ordinari per governare. Cambiate i governanti; succederà sempre lo stesso, perchè la causa prima del male continuerà ad esistere. Le leggi perdono l'appoggio efficace delle popolazioni; i testimoni non giovano ai giudizi penali; la giustizia non funziona più regolarmente; e l'impunità dà nuova esca alla causa prima del male, e lo accresce. La poca efficacia dell'azione del Governo scema ancor più la fiducia, e l'appoggio dei cittadini, che lo accusano in cuore di venir meno alla loro difesa; e la privazione di questo aiuto morale e materiale paralizza, ed arresta ancora più l'azione del Governo.

Da questo circolo non si esce che a patto di mettere la mano sulla causa prima di tanti mali e di distruggerla; e quando questa stessa causa ha reso inefficaci i mezzi ordinari di Governo, non se ne esce regolarmente che armando il Governo stesso di mezzi straordinari, i quali suppliscano a quelli ordinari, che sono divenuti insufficienti, e inefficaci. Egli è perciò che nei paesi più liberi è uso costante di applicare mezzi straordinari nei casi e negli stati straordinari ed anormali della società: e nessuno mai ha creduto che si recasse ingiuria ad una parte dello Stato o ad una provincia, per ciò solo che contro coloro che turbano la pubblica pace si adotti alcun mezzo, il quale serva alla tutela della massima parte della società dello stesso paese e, quel che è più, della parte onesta.

Ce ne hanno dato solenni e ripetuti esempi l'Inghilterra, l'America; e perfino la Svizzera; e questi esempi mi pare dovrebbero allontanare il timore che vengano con ciò violati i principi

di libertà, della libertà praticamente intesa, ed applicata, nè che si faccia torto alla massa della popolazione onesta alla di cui difesa queste leggi sono sancite.

Io non discuterò sul valore pratico di questo disegno di legge; debbo anzi confessare, che temo non sia per essere, nel presente caso, abbastanza efficace. Ma allo stato attuale delle cose che da nessuno è negato, in uno stato di cose che esistette anche, non ha guari, in altre provincie del Regno e che pur troppo potrebbe anche riprodursi, non mi è possibile nè il rigettare questi provvedimenti, nè il sospenderli.

Per altra parte poi, esaminando questa legge che ci si trova? Forse che essa è diretta contro partiti od opinioni o fazioni politiche, o contro qualche cosa che abbia del politico? Questa legge è concepita di un unico soggetto, degli ammoniti, e contro gli ammoniti sono dirette tutte le disposizioni che si contengono nella medesima.

Io non posso concepire come in uno stato anormale da tutti confessato, in uno stato che è conseguenza inflitta da un Governo caduto sotto il peso delle sue colpe, un provvedimento, il quale non riguarda che gli ammoniti, non possa reputarsi necessario o possa disgustare o ferire la giusta suscettività della parte sana della gran maggioranza onesta del paese stesso infestato da questo male.

Non è senza dispiacere che io ho visto la pubblicazione delle relazioni di autorità provinciali di carattere affatto confidenziale, e non destinate alla pubblicità. Non entrerò nel soggetto di queste relazioni diverse fra di loro, poichè noi non discutiamo l'opinione di un Prefetto, ed il Governo ha pubblicato le opinioni più svariate. Dirò solo che mi è doluto che esse abbiano potuto essere abusate come arma di tutti quei partiti che sono sempre pronti a collegarsi per combattere l'autorità costituzionale del Governo, e che me ne sono rammaricato come di un danno amministrativo.

Al buon governo di ogni Stato è assolutamente necessario che tra gli amministratori subalterni e il centro governativo regni e sia continua la più confidenziale e sicura corrispondenza. È necessario che tutti questi impiegati siano collocati in condizione di poter dare liberamente il loro avviso anche a costo

della possibilità che essi cadano in errore nei loro giudizi.

Credo poi che non abbiamo da aspettare la inchiesta per sapere che la pubblica sicurezza si trova minacciata, e che è in uno stato veramente anormale e di una gravità non comune, e che perciò ed intanto occorre di provvedere senza dilazione.

La inchiesta certamente servirà a chiarire quali altri mezzi si possano adoperare, quali siano le cause sociali del male, come esso si possa più efficacemente curare e frenare; ma che ora, ed allo stato attuale delle cose, l'autorità abbia bisogno di essere rafforzata contro la causa prima, efficiente di questi disordini, non se ne può dubitare. I fatti che conosciamo non hanno più bisogno di veruna inchiesta per essere rivelati.

Perciò sono fermamente convinto, che l'inchiesta che è stata ammessa non possa essere invocata come motivo per sospendere l'adozione del disegno di legge che sta dinanzi al Senato.

Anch'io, o Signori, sono un vecchio soldato della libertà, ma dichiaro altamente che crederei di venir meno a tutta la mia vita, se al momento in cui si tratta di armare il Governo contro i briganti che si impongono ai galantuomini, io negassi il mio voto a questa legge, o ne ammettessi la sospensione.

Un altro motivo di un altro ordine mi induce a votare contro la sospensione di questa legge; ed è di natura politica.

Dirò io pure che con sommo contento, e quasi con un senso di orgoglio, ho visto confermata anche da questa discussione l'opinione che il paese ha di questo altissimo Consesso. Ma fuori di qui, nel paese in generale, la questione non è stata trattata in questo modo. Si è fatta una requisitoria contro il Governo costituzionale dell'Italia; sono state attaccate l'onestà e la buona fede di tutti i Ministri che si succedettero dal 1860 sino al presente; e gli insulti e la calunnia non sono stati risparmiati onde pervertire il senso delle popolazioni, onde scuotere l'autorità del Governo costituzionale dell'Italia nostra, accusandolo di essere stato per quindici anni continui traditore della patria; che non altrimenti avrebbe potuto essere se fosse vera anche solo una parte di ciò di che furono accusati gli uomini onorandi

che lo tennero nelle mani. In faccia a questo attentato, in faccia a questo pericolo, io mancherei alla mia coscienza se il mio voto non fosse di fiducia nel Governo, e non concorresse a sostenere la sua forza e la sua autorità. Voterò adunque contro la sospensione della presente legge.

Ho finito, o Signori, e concedetemi solo di dire, che io credo che coloro i quali, pur sinceramente amando la libertà, negano in certe straordinarie circostanze al Governo i provvedimenti necessari a tenere alta e rispettata la sua forza e la sua autorità, ed a tutelare la libertà pratica della grande maggioranza onesta del paese, preparano, senza volerlo, la rovina della libertà. (*Segni di approvazione su vari banchi.*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Erami proposto di non chiedere la parola su questo progetto di legge; ma stamane due sentimenti si sono in me destati, che mi fecero adottare un diverso partito; il primo è dettato dal vivo bisogno che sento di esprimere la più sentita gratitudine verso l'onorevole Senatore Cabella. Questo valentuomo che ha trovato una parola generosa verso le provincie siciliane, accetti che sia ringraziato da me, nativo di Sicilia, e son sicuro che a me si associano tutti coloro che hanno avuto i natali in quella cara terra.

Il secondo sentimento, sotto il di cui impero tuttora mi trovo, è venuto fuori dal por mente principalmente alla parte storica di questa legge, che con splendido stile il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto precedere ad ogni altro suo dire. Egli ha ricordato come prima delle elezioni parlamentari, imponenti reclami, continue voci giungevano al Governo da tutte le parti d'Italia sulla perturbata pubblica tranquillità. E tanto eran gravi, che ci fu un momento in cui il Governo dovè a se stesso proporre il partito, se con un decreto reale fosse stato d'uopo sospendere le garanzie sancite dalla legge statutaria.

Ma il Presidente del Consiglio dei Ministri, da quel valentuomo che è, narra essersi schierato fra i sostenitori della negativa, pur adottando in codesta materia le norme che ad uomini consumati nel Governo dello Stato hanno dettato esser sempre da anteporre a qualsiasi

disposizione sulle guarentie dello Statuto, emessa dal potere esecutivo, il concorso del Parlamento, all'uopo interessato con apposito progetto di legge.

Però egli con tutto il calore della sua eloquenza ci ha testè detto, ed assicurato nel modo il più assoluto, che andò a codesto ordine di idee sotto la prepotente spinta della pubblica opinione, cosicchè credè il Governo fare omaggio ad essa quando si accinse a presentare alla Camera elettiva l'attuale progetto di legge.

Ciò non è esatto. Tutto altro progetto e non affatto questo che discutiamo, fu dal Governo presentato nella tornata del 5 dicembre 1874; ed allora io domando, come sia avvenuto, o Signori, che siffatto progetto è scomparso? Ma se è scomparso, o per dir meglio, se è stato ritirato, non s'indugierà darmi ragione per proclamare che quell'opinione pubblica cotanto perturbata e quelle gravissime condizioni di sicurezza pubblica, che spingeano il Governo a dar opera a tale un progetto, il quale cominciava a manomettere la libertà individuale, ponendola in balia del Prefetto, ad offendere la inviolabilità del domicilio dei cittadini, a mutare la procedura penale, ed a creare nuovi reati di stampa, o non erano quali il Governo le aveva creduto, od anzi tutt'altro era il criterio del Parlamento sull'indole di quelle.

A dippiù, Signori, quando il Governo, iniziatore di in progetto, lo ritira, non significa forse tale suo atto che egli ha fatto a se stesso due considerazioni: o che le ragioni motrici del progetto non poterono essere giustificate, o che il progetto non esprimeva il bisogno del paese? Ma qui non è tutto.

Il Governo si diede tantosto a manipolare un altro progetto di legge, quello stesso che da taluni fu addimandato progetto condensato. Ma eppure, dov'è andato, o Signori, quest'altro progetto? È scomparso pur esso, ed a tale segno che alla Camera elettiva mancò affatto ogni proposta d'iniziativa del Governo.

Per me, m'ingannerò, siffatta ritirata di qualsiasi progetto addimostri una sola cosa, ed è appunto che di quelle imponenti circostanze di pubblica sicurezza, così splendidamente dal Presidente del Consiglio testè narrate od esagerate o non erano da tanta urgenza, da tanto grave pericolo informate da giustificare i prov-

vedimenti elaborati dal Ministero. Ma seguiamo i fatti.

Cosa è sorto invece in surrogazione di questi due progetti di legge? Da una eletta mano di Deputati, solleciti di scansare al paese una crisi ministeriale, venne presentato un progetto di legge, il quale essenzialmente consiste nel fare alla legge del 7 luglio 1871 alcune modificazioni.

Questo appunto è il progetto di legge che viene adesso dinanzi a voi, e neppure cotesto è quale fu proposto alla Camera elettiva, chè, nel durare della discussione ebbe fatta un'aggiunta, la quale, credetemelo, questa è la mia genuina convinzione, gli ha tolto quel carattere generale che quei valentuomini che lo proposero volevano dargli. E davvero, o Signori, quando nella stessa discussione si vota un'inchiesta da compiere nel volgere di un anno, ma con aver fine in un giorno fisso, e questa inchiesta è espressamente ordinata attuarsi nelle sole provincie Siciliane, e questo giorno fisso e quest'anno preciso si ripetono nel testo della legge per la durata de' novelli provvedimenti di sicurezza pubblica, non sarà egli vero che quell'indirizzo che si mette sopra la busta di una lettera sia stato mercè tale aggiunzione praticato sul progetto di legge verso le provincie siciliane?

Dunque, per me la legge attuale, e in ciò rispondo all'onorevole Senatore Cadorna e all'onorevole Presidente del Consiglio, non è legge generale, è legge per la Sicilia.

E l'onorevole Presidente del Consiglio quando testè commosse il Senato dicendo, che anzichè veder sorgere la proposta di una sospensione, si aspettava di sentire proporre che nell'articolo primo si collocassero le parole: «eccetto che per le provincie della Sicilia», si fece ad aggiungere che dai Senatori nativi della Sicilia non poteasi negare alle altre provincie di terraferma di aversi per esse le misure eccezionali. Onorevole Presidente, è ingegnoso questo richiamo di proprietà fatto a nome delle suddette provincie, per misure che derogano ai diritti dello Statuto, ma non è esatto; avvegnachè quando nel primo articolo di questa legge si aggiunsero le stesse indicazioni di tempo e di durata che furono collocate nella legge sulla inchiesta, allora non si può, con la mano sulla coscienza, allegare che quella legge concerna

quelle altre provincie per le quali la Camera elettiva non volle che l'inchiesta si facesse, ma solamente la statui per le provincie della Sicilia.

Ieri l'onorevole Ministro dell'Interno, ed oggi l'onorevole Presidente del Consiglio, v'hanno detto come nelle Provincie mezzane d'Italia, imperversava sincronamente alla Sicilia il male della mafia, della camorra, degli accoltellatori. L'egregio Ministro dell'Interno volle aggiungere che dall'attuale Governo fu data opera a cotanti mezzi energici, ma sempre ordinari, da far pel momento sparire tutti quei mali che affliggevano quelle provincie d'Italia.

Ma, o Signori, quale è il mezzo legale con cui il Governo ottenne questo effetto? Fu la legge del 1871 applicata severamente, applicata diligentemente, col concorso di un nerbo maggiore di forze mandato colà, ed è così che si è avuta l'avventura di ottenere quel risultato che l'onorevole Ministro dell'Interno ieri ci fece con gradimento conoscere.

Or dunque, o Signori, io vi domando, se le circostanze pari che erano nelle altre provincie dell'Italia voi le avete così valentemente sanate colla legge del Luglio 1871, perchè credeste che alla Sicilia fosse stata necessaria un'altra legge? Perchè quegli espedienti energici, perchè quei provvedimenti di accrescimento di forza, quella destinazione di onesti e zelanti funzionari, fatti contro gli accoltellatori di Ravenna, gli assassini di Forlì, ed i grassatori di altre contrade non debbono venire adoperati con la stessa energia contro i mafiosi di Palermo, gli accoltellatori di Messina, i grassatori di Girgenti? E che forse è venuto in mente al Governo che gli uomini iniqui che hanno stanza nelle provincie siciliane sieno affatto speciali, abbiano delle eccezionali qualità, sieno insomma una variante nella razza?

Non è possibile che abbiate creduto un sol momento alla esistenza di un differenziale; siete troppo pratici per non intendere che i malfattori sono ovunque gli stessi. Ed allora come si spiega che non avete adoperato la stessa vostra solerzia nel fare eseguire nelle provincie siciliane la legge del Luglio 1871? Come, e perchè siete così tenaci nel volere la sanzione di questo progetto di legge? Se verso di questo non avete viscere di paternità, se l'accettaste da altri proposto; perchè le preghiere, perchè gli scongiuri, perchè le parole affettuose

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

di uomini consumati nelle pubbliche amministrazioni, di uomini devoti al Governo, non possono giungere all'orecchio del Governo stesso per commoverlo, per persuaderlo in codesta congiuntura solenne, di accettare la sospensione di questa legge fino al compimento della inchiesta?

Ma il motivo di tanta ostinazione lo avete testè inteso dalla bocca del Presidente del Consiglio dei Ministri. Egli (e l'onorevole Senatore Cadorna lo ha ripetuto) ha detto: noi siamo stati in occasione di cotesta legge attaccati in tutte le nostre attribuzioni, nella nostra onestà, nel nostro zelo per il pubblico bene. Con grave scandalo è stato conculcato il principio di autorità, si è arrivati a dire che siamo continuatori di un sistema infame e perverso di governare con l'aiuto dei perversi. Come espiazione di tante offese, per rispondere a tante calunnie, per ovviare a tanti scandali, dobbiamo assolutamente domandare l'approvazione di questo progetto di legge.

Ma, Signori, e quando mai in quest'aula così dignitosa, e così rispettabile, quando mai nel pensiero di voi illustri colleghi, quando mai dalla bocca di alcuno di noi sono state proferte le più sbiadite frasi, le più leggiere parole che possano accennare alle manifestazioni testè fatte dal Presidente del Consiglio? E non fuori di questa aula volgendomi, quando mai è avvenuto che nel discutere un progetto di legge, un non scarso numero di Senatori nel rivolgere al Governo la domanda di sospensione siasi addotto per argomento onde negarla o ciò che i giornali di opposizione hanno a torto asserito, o ciò che nella Camera elettiva e nella lotta dei partiti politici si è detto dai Deputati? Eppure i Deputati, al pari di noi, hanno libertà di parola. Eppure i Deputati non poterono diminuire la crudele impressione, e direi generale, fatta dai documenti pubblicati dal Governo! Ma qualunque cosa sia avvenuta di tal natura bisognava, io credo, seppellirla in cuore, non trascinarla in quest'aula. Ed è meno opportuno invero, Signori, trascinare qui quelle querimonie, qui ove niuno di noi ha mancato alla sua missione, qui ove niuno di noi, piuttostochè alle svariate cause delle sventure di quel paese, ha avuto la disgrazia di far onta al suo buon senso, ed alla verità per sospettare che gli uomini che hanno

fatto l'Italia avrebbero potuto, per un sol momento, venire al partito di sgovernare, di vituperare, di sovvertire le sue più belle provincie. Anatema a chi potrebbe concepire questo degradante sospetto! Adunque, Signori, fate alle nostre preghiere il sacrificio di quel puntiglio avvegnachè non ne siamo noi la causa la più remota che si possa immaginare.

Ma volgiamoci ad altro. Questa legge che si presenta al Senato è una legge necessaria? È una legge di cui non si possa fare a meno per colpire i malandrini, i grassatori?

No, Signori, io vengo dalla Sicilia, ho fatto stanza in due capoluoghi di provincie, sono stato precisamente a Palermo, e ho fatto spesse gite nelle sue circostanti campagne: e son lieto dirvi che colà regnano sufficiente sicurezza e la più grande quiete.

Già avete colà rinforzato la milizia; voi avete duplicati i carabinieri, avete accresciuti i militi a cavallo, avete dato fuori ed attuate le istruzioni del 1° settembre 1874, con il concorso zelante e provvido delle autorità militari; e con questo vigore di precauzioni, con questa energia di provvedimenti voi siete sulla strada di un miglioramento positivo nella sicurezza pubblica di quelle poche provincie che ne pativano difetto.

Or quando vi state avvicinando a quella meta, a quello scopo che avete raggiunto nelle provincie mezzane d'Italia soltanto con l'energica applicazione della legge del 1871, perchè vi fate solleciti di altri provvedimenti, di altre misure che non sono accettate dai Siciliani, e che d'altronde sono meno secure nella loro riuscita di quello che fosse l'attuale legge del 1871?

Una cosa sola mi preoccupa ed è che da queste misure, che io direi eminentemente antipatiche a quelle popolazioni, ne potrebbero venire altri mali. E davvero se con il comma a) del solo articolo di questa legge voi manderete al domicilio coatto i sospetti e gli ammoniti, li vedrete fuggire a centinaia da quelle città ove hanno propria stanza, e vedrete che si getteranno nella campagna, ove associati al non molto esteso numero di briganti, daranno improba fatica ai nostri soldati per perseguitarli e catturarli.

Ebbene, vedremo noi con ciglio asciutto spargere il sangue dei nostri benemeriti soldati per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

la cattura di siffatti mercenari della maffia, e di disperati individui spinti da misure di sospetto al fuorbando?

Quel senno che regola, signori Ministri, gli atti della vostra vita governativa debbe farvi rammentare in questa congiuntura che l'uomo forte è sempre l'uomo prudente, e che al timone del Governo voi non avete paura dei movimenti, e delle parole di piazza. A voi è noto che il senno de' governanti, la loro generosità, la loro vigorosa maniera di applicare le leggi hanno ricondotto le popolazioni le più fuorviate al retto sentiero, alle virtù cittadine, al rispetto della legge.

A popoli liberi devesi soltanto per estremo bisogno far vedere velata la statua della Libertà.

Io non debbo, o colleghi, di più tenervi occupati ad ascoltarmi. Io mi raccolgo nel dirvi che non avete innanzi voi una legge che appartenga all'attuale Ministero. Allontanate ogni dubbio di offendere l'amor proprio di esso.

Il Ministero istesso a questa legge ha dato assistenza, come lo ha detto il Presidente del Consiglio, per fare argine a tante improntitudini contro il Governo dirette. Sia dunque il vostro animo, o colleghi, affatto estraneo a quelle, sempre più disposto a commuoversi per accettare il voto di sospensione che testè vi venne proposto: e nella vostra unanimità il Governo troverà quanto gli basta per restar fermo al suo posto.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Ho poche parole da dirvi, Signori, ma vi prego di ascoltarle.

L'onorevole Presidente del Consiglio faceva un appello allo studio calmo e sereno di questo progetto di legge. Egli esprimeva il rincrescimento che non si fosse proceduto per questa via; io lo prego ad ascoltarmi per pochi minuti e forse vedrà che con ragione gliene domandiamo la sospensione. E con questo risponderò anche all'onorevole Senatore Cadorna, il quale forse non avrebbe avuto bisogno delle mie spiegazioni se la carica che egli occupava poco tempo fa non lo avesse tenuto lontano dal paese. Egli ignora probabilmente che cosa veramente siano in oggi in Italia gli ammoniti. Egli, vecchio soldato della libertà, non s'immaginava probabilmente, rientrando nel suo

paese, di trovarvi una classe intera di cittadini messa fuori della legge. Sappia dunque come si diventa ammoniti. Un semplice Pretore, o Signori, senza forma di processo, senza possibilità di regolari difese, ammonisce un individuo, ed ecco che l'ammonito non ha più la libertà individuale; non ha più inviolabilità nè di persona, nè di domicilio; è privato della tutela dell'ordine giudiziario inamovibile. Crederà forse taluno che siavi qualche rimedio contro questa terribile degradazione, come eravi contro la *capitis minutio* dei Romani. Gli schiavi in allora potevano ottenere l'emancipazione, diventare almeno liberi. Ma non è così pei poveri ammoniti: una volta che siete ammoniti lo siete per tutta la vita. L'onorevole Borsani diceva poco fa che in Sicilia vi sono 14,000 persone ammonite.

Una voce. No, no.

Senatore SINEO. Così almeno ho udito. Se la cifra non è questa, si rettificherà. Tanto meglio se sono in numero minore; ma qualunque sia il numero sarà sempre soverchio, sintantochè l'ammonizione può essere inflitta per effetto di sfrenati arbitri.

Non vengano a dirci l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole Cadorna che noi prendiamo qui le difese dei malviventi, dei malandrini, dei manutengoli. Con queste malponderate allegazioni essi fanno un torto ai loro colleghi delle due Camere. Nè presso il Senato, nè presso la Camera elettiva nessuno si mostrò tenero pei malviventi. Oggi qui nessuno vuol domandare la sospensione di questa legge per un riguardo agli scellerati. Vogliamo bensì guarentigie per tutti, giacchè sappiamo pur troppo che talora per semplice errore di un pretore, e talvolta ancora per cagioni più deplorabili, possono essere messi nel novero dei malviventi persone meritevoli di ogni riguardo. Vogliamo ciò che vuole lo Statuto: che la legge sia uguale per tutti, che tutti siano giudicati dai loro giudici naturali, che la sorte di qualsiasi regnicolo non possa essere decisa che dall'ordine giudiziario inamovibile, e con la tutela delle forme salutari sancite dalla legge. Ma c'è o non c'è nello Statuto che nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali? C'è o non c'è nello Statuto che la libertà individuale è garantita? C'è o non c'è nello Statuto che noi dobbiamo tutti essere giudicati da una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

magistratura inamovibile? Ebbene, tutto questo è rifiutato a quei poveri diavoli di ammoniti, fra i quali vi saranno dei scellerati, perchè credo che non sempre si ammonisca ingiustamente, ma evidentemente l'ingiustizia di un'ammonizione è fra le cose possibili. E come? Voi ammettete che dal giudizio di un tribunale collegiale si possa ricorrere in appello; voi ammettete che contro il giudizio supremo dei giurati, contro una sentenza di Corte d'Assise si possa avere ricorso in Cassazione, e non volete che un cittadino possa reclamare contro il decreto di un semplice pretore che lo mette fuori della legge e lo spoglia di tutte le prerogative del cittadino?

Quando si tratta di sancire una legge la quale tende a rendere più grave questa condizione di cose, poichè dà ad una Giunta il potere di autorizzare il Ministero a disporre della libertà degli ammoniti, quando si tratta di votare questa legge è ben naturale che vediamo se c'è premura, se è essenziale di votarla adesso, se si corre pericolo, se il Governo è disarmato quando non possa mandare a domicilio coatto anche un onesto uomo che sia stato per errore ammonito.

Ecco la questione richiamata ai suoi veri termini.

Io vi prego, signori Senatori, vi prego di meditare su queste poche mie parole. Non so se mi sarò spiegato oggi abbastanza chiaramente.

Queste cose veramente le ho già dette nella tornata precedente. L'onorevole Cadorna una volta mi faceva l'onore di prestare un poco più di attenzione alle mie parole. L'onorevole Presidente del Consiglio, preoccupato da quell'idea che bisogna reintegrare l'onore del Governo, non mi ha neppur egli prestata sufficiente attenzione; evidentemente non ha tenuto conto delle mie parole. Io prego il Senato di tenerne maggior conto, e di astenersi, se lo crede, dal discutere oggi una legge che ci porta a risolvere così gravi questioni. Oppure, se poi si vorrà assolutamente discutere oggi, prego il Senato di dare ascolto alle ulteriori considerazioni che gli sottoporro per giungere ad emendare la legge, la quale, come sta scritta, contiene evidentemente una violazione della Costituzione, un'intollerabile ingiustizia.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta di sospensione.

« I sottoscritti Senatori domandano che la discussione della legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza sia differita sino al compimento dell'inchiesta sulle condizioni della Sicilia. »

Firmati: Perez - Lo Schiavo - Della Verdura - Manzoni - Sineo - Irelli - Amari, *prof.* - Pepoli G. - Genuardi - Pisani - Carradori - Cusa - Trombetta - Di Giovanni - Cabella - Amari, *conte* - Elena - Caccia - Cannizzaro.

Chi approva questa proposta sospensiva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso più volte la lettura dell'articolo unico della legge. A questo articolo si propone un emendamento dal Senatore Sineo che, in sostanza, equivale ad un contro progetto. Esso è concepito nei termini seguenti:

Art. 1.

Fino al 1. luglio 1876 saranno in vigore nella Sicilia le seguenti disposizioni:

Art. 2.

Avrà sede in Palermo un Ispettore generale di sicurezza pubblica, al quale il Ministro dell'Interno potrà delegare tutte le facoltà che egli crederà opportune tra quelle che gli competono per provvedere al buon governo dell'isola.

Art. 3.

L'Ispettore generale di pubblica sicurezza di Sicilia avrà grado e stipendio di Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Presso l'Ispettore generale di sicurezza pubblica di Sicilia sarà nominato un Segretario generale con grado e stipendio di Consigliere di Stato.

Art. 5.

Avrà sede in Palermo un Ispettore generale di Grazia e Giustizia e dei Culti, al quale il Guardasigilli potrà delegare tutte le facoltà

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

che egli crederà opportune fra quelle che competono al suo dicastero.

Art. 6.

L'Ispettore generale di Grazia e Giustizia e dei Culti avrà grado e stipendio di Presidente di Corte di Cassazione.

Art. 7.

Presso l'Ispettore generale di Grazia e Giustizia e dei Culti di Sicilia sarà nominato un Segretario generale con grado e stipendio di Consigliere di Cassazione.

Art. 8.

L'Ispettore generale di sicurezza pubblica, d'accordo con quello di Grazia e Giustizia, sulla proposta della sezione degli appelli correzionali della Corte d'appello di Palermo avrà facoltà di assegnare un domicilio coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia, e agli ammoniti indicati nell'art. 105 della legge 6 luglio 1871, N. 294, serie seconda.

Art. 9.

Il parere della sezione degli appelli correzionali sarà richiesto dall'autorità politica del circondario: la sezione dovrà assumere le opportune informazioni e sentire personalmente il denunciato, previa citazione da notificarsi per mezzo di usciere.

Art. 10.

Se la persona citata personalmente o iteratamente non comparisce, la Corte potrà spiccare contro di essa mandato di arresto: potrà anche, per gravi ragioni di pubblica sicurezza, ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso, dentro 24 ore dall'arresto, deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre all'Ispettore generale di sicurezza pubblica l'assegnazione di un domicilio coatto: l'ispettore generale provvederà sulla proposta entro quindici giorni.

Art. 11.

Le persone che siano state arrestate per mandato della sezione correzionale non potranno, se deferite all'autorità giudiziaria, essere ammesse alla libertà provvisoria.

Art. 12.

(Identico alla lettera e) dell'articolo del progetto).

Art. 13.

L'ispettore generale di sicurezza pubblica, ecc. Il resto identico alla lettera f).

Art. 14.

Il Guardasigilli potrà aggiungere un vicepresidente e nominare un avvocato del Re presso i tribunali nei quali crederà opportuno questo aumento di personale.

L'avvocato del Re avrà qualità di primo sostituto del procuratore del Re, grado e stipendio di vice-presidente del tribunale.

Art. 15.

Gli ammoniti dal pretore in virtù dell'articolo 70 della legge di sicurezza pubblica potranno introdurre appello contro l'ammonizione entro giorni 15 da quello in cui essa fu pronunciata, se presenti, altrimenti dal giorno della notificazione.

Art. 16.

Per le ammonizioni anteriori l'appello potrà essere introdotto entro giorni 15 da quello della inserzione della presente legge nel *Giornale Ufficiale* del Regno.

Art. 17.

L'appello contro le ammonizioni del pretore non avrà effetto sospensivo.

Art. 18.

In un regolamento approvato con decreto reale, si daranno le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. »

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento contenuto in 18 articoli.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(Non è appoggiato.)

Se nessun altro chiede la parola, passeremo alla votazione dell'articolo unico.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ieri non rinunciai alla parola, ma il mio turno per parlare giunse troppo tardi, quando cioè il Senato aveva deliberato la chiusura della discussione generale. Riverente a

questa deliberazione, mi guarderò bene di entrare indirettamente nella discussione generale; e se non ho potuto ampiamente svolgere le mie idee contro il progetto di legge, avvedendomi che la maggioranza è già disposta a dargli il voto favorevole, non mi resta che a presentare alcune osservazioni sul merito della legge medesima per evitare le si dienò erronee interpretazioni.

Non posso però fare a meno di manifestare il mio rincrescimento per avere inteso da uomini autorevoli che coloro i quali portano opinione contraria al progetto pensassero ad avversare il Governo nella pronta e severa repressione del malandrinaggio e del brigantaggio; chè anzi è fermo mio convincimento che un rimedio inefficace fa ingalluzzire i malandrini ed i briganti. Ben diceva l'onorevole Presidente del Consiglio che il Governo deve provocare dal Parlamento mezzi più efficaci per conservare l'ordine e la tranquillità, là dove è compromessa per la frequenza di gravi reati che compromettono la sicurezza delle persone e delle proprietà.

Ma io dichiaro che se una bella regione del Regno si trovasse in tali deplorevoli circostanze, accetterei la discussione di un progetto di legge inteso ad aggravare temporaneamente le pene non solo, ma anche ad abbreviare le forme giudiziarie. E sotto questo punto di veduta il Governo presentò un progetto di legge che avrebbe meritato una seria discussione; ma questo progetto venne abbandonato.

Riconosco le convenienze parlamentari e la necessità di dovere accettare delle modificazioni ad un progetto di legge; ma queste modificazioni non debbono esser tali da snaturare dalle basi fondamentali il principio a cui esso è informato.

Il Governo però ha accettato il sistema proposto dall'onorevole Pisanelli, che nella forma e nella sostanza diversificando dal progetto ministeriale, mena alla conseguenza legittima che a rimedi straordinari non è mestieri ricorrere.

Ora, se il Governo crede di aver vinto con l'adozione di questo progetto di legge, io penso che non gli spetta la palma della vittoria.

Mi si permetta di presentare brevi considerazioni sul merito delle disposizioni contenute nell'unico articolo della legge proposta, e comincerò dalla composizione della Giunta.

Se la questione fosse vergine, io non ammetterei l'intervento di magistrati negli atti dell'amministrazione, essendo amministrativi e non giudiziari i provvedimenti di una Giunta presieduta dal Capo politico della provincia. Il solo dubbio che un magistrato potesse deviare da quella linea di condotta che è tracciata dalla legge pel sacerdozio della giustizia, fa venir meno la confidenza in colui che deve ispirarla a tutti, senza distinzione di partito.

Non dubito del buon volere e della rettitudine di un presidente e di un procuratore del Re destinati a far parte della Giunta; che anzi son certo che non faran prevalere le esigenze dell'autorità politica; ma sono gli atti della Giunta che, per loro medesimi, possono compromettere il prestigio dell'autorità giudiziaria. Ma poichè abbiamo in Italia esempi di provvedimenti eccezionali e di Giunte composte di magistrati e di autorità politiche, bisogna adattarsi al proposto sistema, nella speranza che i magistrati, componenti la Giunta, impieghino tutto il loro zelo ed esperienza nel raccogliere le prove, ed evitare che gl'innocenti vengano calunniati.

E su questo punto debbo dire agli onorevoli Ministri che in molti si è trasfuso il convincimento che i presidenti ed i procuratori del Re, membri della Giunta, potrebbero non essere indipendenti nella loro opinione, stante la presidenza del Capo politico della provincia. Imperciocchè si dice: se dai documenti pubblicati dall'onorevole Ministro dell'Interno si ha che i prefetti hanno denunziati in massa i pretori, hanno proposto tramutamenti di giudici istruttori, di procuratori del Re e di consiglieri della Corte d'appello, chi non vede che l'autorità politica vuol essere preponderante negli atti dell'amministrazione della giustizia? Per vero, queste cose che vengano scritte e pubblicate sono deplorevoli; e lo stesso onorevole Presidente del Consiglio ha, con molta abilità, ammesso le circostanze attenuanti in favore dei prefetti, i quali, a suo modo di vedere, non intendevano offendere le popolazioni e le autorità giudiziarie, e che alle parole poco misurate, per non dir altro, non bisognava poi dare tale interpretazione da andare al di là dell'intenzione dei signori prefetti. E mi gode l'animo che ieri, l'on. Ministro Guardasigilli abbia esposto francamente, in seguito a

forbito discorso dell'onorevole Senatore De Falco, che il Governo tutela la indipendenza della magistratura.

Guai al paese se la magistratura fosse direttamente o indirettamente sotto la sorveglianza dei prefetti: avremmo una magistratura politica, ispirata ai mutabili cangiamenti dei ministeri; ed un Governo rappresentativo che funzionasse in tal modo, sarebbe il peggiore di tutti i dispotismi. È buono che talvolta avvenga qualche scandalo per ricavarne frutti salutari, ed impedire ai governi che si trascorra all'arbitrio.

Dopo quello che si è detto nei due rami del Parlamento sulla discussione di questa legge, voglio sperare che non vi sarà in Italia un Ministro che tramuterà un magistrato per fini politici, e per prendere ingerenza negli affari giudiziari; e non ho a dubitare che da oggi innanzi penserà bene un prefetto di scrivere al Governo sulla condotta della magistratura, essendo nell'interesse dello stesso Governo di respingere e condannare arbitri di simil natura.

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA. Venendo ora al merito delle attribuzioni della Giunta, mi è sôrto un dubbio che ho di già comunicato all'onorevole Relatore della Commissione, e sul quale saranno opportune le spiegazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli.

La Giunta, io domando, può proporre il domicilio coatto degli ammoniti i quali non hanno contravvenuto all'obbligo a cui furono sottoposti dal Pretore? A me pare di no; perciocchè se l'ufficio precipuo della Giunta è quello di supplire al giudizio della contravvenzione all'ammonizione, non mi pare che la semplice iscrizione nella lista degli ammoniti possa conferire il diritto alla Giunta a proporre il domicilio coatto. Se si desse alla legge questa intelligenza, si verrebbe veramente a compromettere la pubblica sicurezza, stantechè gli ammoniti, temendo il domicilio coatto, passerebbero ad ingrossare le bande dei briganti. Egli è certo che l'articolo della legge offre questo dubbio, e sarà salutare una esplicita dichiarazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli o dell'Interno ad oggetto di stabilire una linea di condotta uniforme fra tutte le Giunte, e dare la speranza agli ammoniti, che se non

daranno motivi di reclami e vivranno pacifici, non saranno molestati.

Ed un altro dubbio dev'essere chiarito e risolto dagli onor. Ministri. Lo scopo a cui mira questa legge è quello di facilitare al governo il compito di mandare a domicilio coatto persone pericolose alla pubblica tranquillità. Il Governo adunque è responsabile dei provvedimenti che adotta; ed offenderei la lealtà degli onorevoli Ministri, se pensassi che il Governo accetta il presente progetto di legge per declinare la responsabilità della sua esecuzione. Or così essendo le cose, il Governo ben a ragione avea con l'articolo 12 del suo primitivo progetto di legge stabilito che la Giunta dava un parere, dovendo rimaner libere le mani al Ministro dell'Interno per i provvedimenti del domicilio coatto. Sarebbe assurda una teorica di responsabilità ministeriale senza libertà di azione. Ma col presente progetto di legge la Giunta non dà parere, è deliberante per domicilio coatto, ed il Ministro dell'Interno altro non può fare che grazia alle persone proposte pel domicilio coatto. Cosicchè, avvevendo un caso grave, di doversi mandare a domicilio coatto persone per le quali la Giunta non ha fatto alcuna proposta pel domicilio coatto, il Ministro dell'Interno non avrebbe facoltà di ordinarlo, non ostante che il Governo fosse pienamente convinto di doversi adottare questo provvedimento nello interesse della pubblica sicurezza.

Sono due adunque le conseguenze del sistema che volete approvare; la prima si è che il Governo non viene a guadagnare ma a perdere la facoltà, per la legge ora in vigore, che ha di mandare al domicilio coatto persone pericolose; la seconda è che non ha responsabilità per i disordini che possono avvenire in un circondario dove la Giunta ha creduto di non proporre il domicilio coatto di persone che il Governo crede meritevoli di questo castigo; o in altri termini, nel conflitto di opinioni fra la Giunta ed il Governo; è in questo caso preponderante il giudizio della Giunta. Un sistema di questa natura non entra nella mia mente, perchè rende debole un Governo che dev'essere, invece, forte e responsabile.

Un altro dubbio si è sollevato dall'onorevole Cannizzaro, se cioè le persone chiamate a de

porre innanzi la Giunta potessero essere arrestate per reticenza o falsa testimonianza.

Questo dubbio non mi sembra grave, poichè, non essendo reato la reticenza o falsa testimonianza innanzi ai Corpi amministrativi, non possono evidentemente le Giunte arrestare le persone da esse chiamate a deporre. Peraltro la redazione dell'articolo non è felice; e poichè il dubbio si è sollevato, oserei pregare l'onorevole Ministro di esternare la sua opinione affinchè serva di utile consiglio alle deliberazioni della Giunta.

Se non che mi avveggo che il Senato vuol finita sì lunga discussione; epperò non dirò altro. Volendosi votare dalla maggioranza questo non felice progetto di legge, si compiacciano almeno gli onorevoli Senatori che intendono approvarlo di dare ascolto alle spiegazioni che forniranno gli onorevoli Ministri sui dubbî da me proposti, per non vedere verificato l'inconveniente che le diverse Giunte non s'informassero nelle loro deliberazioni ai medesimi principî.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per procedere con maggior ordine e chiarezza, io proporrei che le domande fatte dall'onorevole Senatore Miraglia ricevessero la loro risposta a misura che si discuteranno i diversi paragrafi dell'unico articolo di cui si compone l'attuale progetto di legge, ed ai quali le sue domande si riferiscono.

A me pareva che al discorso dell'onorevole Miraglia dovesse precedere la lettura del progetto medesimo. Io intendo come sia avvenuto che il suo discorso abbia preceduto la lettura dell'articolo, perchè l'onorevole Presidente non ha potuto preveder ciò che l'onorevole Miraglia avrebbe detto; ma dopo che sono note le parole e le intenzioni dell'onorevole Miraglia, io non veggo come la discussione possa procedere in modo diverso da quello che ho indicato. Quindi, acciocchè le risposte alle domande dell'onorevole Miraglia riescano più chiare, e più intelligibili, il Ministero si riserva di farle allorchè verranno in discussione i diversi paragrafi del progetto, tanto più che l'onorevole Sineo ha domandato che la discussione abbia luogo per divisione sulle diverse parti dell'articolo unico del progetto.

Senatore DE LUCA. Onorevole signor Presidente, io ho chiesto di parlare. Vorrei rispondere pochissime parole all'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Chiedo scusa all'onorevole Miraglia che tanto stimo, onoro e pregio; ma non posso celare la dolorosa impressione in me destata dalla esposizione del suo primo dubbio.

Egli, parmi, che nel discorrere della composizione della Giunta pel domicilio coatto, siasi preoccupato della influenza dei prefetti, giudicandola in certa guisa nociva alla giustizia ed alla libertà di voto degli altri componenti la Giunta. Ma poscia, considerato che il procuratore del Re deve ritenersi come appartenente alla magistratura, così, rimanendo la maggioranza a questa, ogni dubbio svaniva. Ma non basta; se non ho male udito, parmi che sia andato anche più oltre. Egli ha avvertito il Ministero di possibili rapporti segreti dei prefetti contro gli altri membri della Giunta, laddove essi non fossero del suo avviso nelle deliberazioni.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore DE LUCA. Questi dubbî dell'onorevole Senatore, certamente senza che egli lo abbia voluto, menano a due spiacevoli conseguenze.

La prima è la possibilità che egregi magistrati subiscano l'influenza dei prefetti, e offendano la giustizia. La seconda, che possano esservi prefetti non solo capaci di commettere ingiustizie e soprusi, ma siano ben anche così abbietti da stendere proditoriamente rapporti calunniosi contro i loro colleghi della Giunta.

È già tempo che un vezzo plebeo disdice ogni onorabilità, ogni amore di libertà e di patria, ogni sentimento di giustizia, ad uomini onorandissimi per patriottiche e civili virtù, appena assumono l'ufficio di Prefetto o di Ministro. Ben so che l'onorevole Miraglia non attinse a fondi così bassi e melmosi le sue convinzioni; ma non vorrei che soggiacesse all'ambiente fitzioso e deleterio delle paludi: e quindi mi permetta che altamente io qui dica che i prefetti sono cittadini onesti, liberali, devoti alla patria ed interessati alla giustizia quanto ogni altro,

e che in tali virtù non la cedono a chicchessia, nè a Deputati, nè a Senatori, nè a Ministri.

Essi stanno all'avanguardia delle battaglie sociali, sono esposti ai colpi più duri e virulenti, e combattono strenuamente appunto per sostenere quella libertà che la licenza ed il delitto tentano di conculcare; e quindi non è maraviglia se i colpevoli gridano contro coloro che temono di più.

Essi possono errare: *errare humanum est*, ma non sono liberticidi, nè possono esserlo, perchè anch'essi hanno lavorato e sofferto per la libertà.

Io sono Prefetto, ma credo di aver portato io pure il mio granello di arena all'edificio nazionale. Ho lungamente sofferto, ho combattuto, e spesso arrischiata la vita per questo supremo bene della libertà, dell'indipendenza e dell'unità italiana, quando i più di coloro che ora ne menano vanto, allora non vi pensavano neppure. Quando il parlar di libertà era delitto capitale, gli odierni corifei di piazza non fiatavano; qualcuno anzi godeva dei nostri patimenti. Ma non ti curar di lor, ma guarda e passa — e ritorniamo all'argomento.

Or come si può supporre che queste libertà che abbiamo tanto amato, tanto desiderato, cui abbiamo tutto sacrificato, possano essere violate e conculcate da noi?

Io venero e rispettò la magistratura giudiziaria, ma rivendico anche per la classe dei prefetti il diritto all'amore della libertà, della giustizia e della patria, e quindi alla stima che ad essi è dovuta.

Detto ciò, altro non mi resta a dire.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia per un fatto personale.

Senatore MIRAGLIA. Io ho molta stima per l'onorevole Senatore De Luca, le cui sofferenze politiche sono note, e credo che a cagione della distanza che ci separa, non mi abbia inteso. Dai segni manifestatisi in quest'aula durante il discorso dell'onorevole De Luca parmi provato assai chiaramente che il Senato, il quale mi ha onorato della sua attenzione, non ha inteso dal mio labbro una sola parola che avesse potuto in minima parte fare allusione all'onorevole De Luca o ad altri prefetti coi quali ho, nelle diverse regioni ove ho esercitati alti uffizi, vissuto in pace. L'onorevole De Luca non è in causa, poichè nei documenti pubbli-

cati dall'onorevole Ministro dell'Interno non ho trovato alcun suo rapporto come prefetto di una provincia. Se ho con severe parole deplorato taluni rapporti di autorità politiche, ho analizzato i principî, ma ho rispettato le persone. Al vanto di maledico non ho agognato, non agogno, e non agognerò giammai.

E poichè l'onorevole De Luca ha inteso difendere con generose parole gli onorevoli prefetti delle provincie, io gli dirò che in tempi assai difficili mi sono come Capo di magistratura trovato in contatto con più prefetti, e con tutti, lo ripeto, sono stato in armonia, non per debolezza di animo o perchè ne avessi temuto la preponderanza, ma perchè la concordia tra le diverse autorità contribuisce potentemente al bene del pubblico servizio. (*Bene!*)

Fermo nel sostenere le prerogative della carica, ho evitato d'invadere quelle degli altri; ma sosterrò sempre il principio della inviolabilità della magistratura in faccia ai prefetti ed ai Ministri; e fui sempre disposto, lo sono e lo sarò a rientrare nella pace della vita privata anzichè tollerare un arbitrio o una offesa alla indipendenza della magistratura. (*Benissimo!*) E queste cose dicendo io in pieno Parlamento, come le dissi altre volte, dimostrano quanto mi stia a cuore la dignità del Governo. Un Governo arbitrario uccide se stesso, ed il peggiore degli arbitri sarebbe quello di attentare alla indipendenza del magistrato. Un Ministro che si rispetta non considera come amico un Capo di magistratura che si striscia al potere e che gli si dichiara amico durante il Ministero. Le amicizie che si contraggono nel Ministero durano quanto durano i portafogli (*ilarità generale anche nelle tribune*); ma fortunatamente l'amicizia mia con le persone dei Ministri passati e presenti non ha il suo fondamento nei loro portafogli, ed è per questa ragione che ad essi non dispiace il mio linguaggio franco, leale e riverente. (*Segni d'approvazione.*)

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Ringrazio l'onorevole Senatore Miraglia delle nobili e generose spiegazioni che si è compiaciuto darmi, e specialmente delle parole che ha avuto la cortesia di pronunciare a mio riguardo. Esse mi sono grate oltre ogni dire, perchè mi vengono dirette da un eccelso magistrato, onore e decoro del fero

italiano, di cui tutti ammirano le patriottiche e cittadine virtù, e l'altissima intelligenza e dottrina.

Esse mi sono di gran conforto, e dileguano sin l'ultima traccia di sciocchi e nauseanti oltraggi che altrove possano essere stati pronunziati da labbra menzognere.

PRESIDENTE. Rileggeremo l'articolo della legge per votarlo *comma per comma*.

Articolo unico.

« Fino al 1° luglio 1876 nelle provincie, circondarî e comuni dove la pubblica sicurezza sia gravemente turbata da omicidî, da grassazioni, da ricatti o da altri crimini contro le persone e le proprietà, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, potranno essere applicate per Decreto Reale le disposizioni seguenti:

a) Il Ministro dell'Interno, sulla proposta d'una Giunta provinciale composta dal Prefetto, che la presiede, dal presidente e dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia, avrà facoltà di assegnare un domicilio coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia e agli ammoniti indicati coll'art. 105 della legge 6 luglio 1871, N. 294, serie seconda;

Se nessuno domanda la parola sopra questo comma lo pongo ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sopra il paragrafo A l'onorevole Senatore Miraglia ha proposto un suo dubbio ed ha chiesto, se l'elemento della contravvenzione continua ad essere necessario perchè possa essere imposto il domicilio coatto ad alcune delle persone contemplate in questo paragrafo cioè le sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, oppure quelle che sono comprese nell'art. 105 della legge di pubblica sicurezza.

Voi non ignorate, o Signori, che secondò la legge attuale, come lo rammentava l'onorevole Senatore Miraglia, perchè le persone pericolose o sospette, già giudicate dal pretore che le sottopone all'ammonizione, possano essere mandate al domicilio coatto, debbono subire un secondo giudizio di contravvenzione al-

l'obbligo contratto nell'atto dell'ammonizione. È insorta questione anche sotto la legge attuale, se allorchè si tratta non degli oziosi, dei vagabondi o di mendicanti, ma delle persone semplicemente sospette di cui parla l'articolo 105 della legge di sicurezza pubblica del 6 luglio 1871, il giudizio della contravvenzione debba essere giudiziario od amministrativo.

Debbo dichiarare che l'opinione che il giudizio debba essere giudiziario e non amministrativo è prevalente. Però alcuni non mancano che tenendo riguardo all'indole delle indagini credono debba essere piuttosto amministrativo che giudiziario, imperocchè è molto difficile il potere stabilire giudiziariamente che uno abbia contravvenuto alla ammonizione di non mantenersi sospetto.

Che uno abbia contravvenuto alla qualità di ozioso, di vagabondo, di mendicante, si può facilmente e con mezzi giudiziari stabilire, ma che un tale in qualche modo abbia contravvenuto alla ammonizione di non più mantenersi sospetto in un determinato genere di reati è quasi impossibile lo stabilirlo nei modi giudiziari.

Per queste considerazioni si era ritenuto da taluni che il giudizio dovesse essere amministrativo; ma checchè sia di ciò, venendo all'oggetto del quesito, io non esito a dichiarare che secondo il § A il domicilio coatto non potrà mai essere dalla Giunta proposto per alcuno di questi individui se non quando egli continui a dar luogo alle sospicioni o ad altre cause per cui sia stato ammonito.

Se costui non si ribella alla ricevuta ammonizione, non è ragionevole che la Giunta lo proponga pel domicilio coatto che mancherebbe di causa.

Se un individuo ammonito, più non si rende mendicante, ozioso o vagabondo, nè più dà luogo a essere ritenuto sospetto, comprenderete, o Signori, che nessuna Giunta, a meno che la si volésse supporre assolutamente irragionevole, potrà mai concepire l'idea di mandarlo a domicilio coatto.

Mi pare adunque che il dubbio proposto dall'onorevole Miraglia non abbia molto fondamento e che trovi in ogni caso la sua spiegazione nelle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. Leggo il comma b):

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

« b) Il parere della Giunta sarà richiesto dall'autorità politica del circondario: la Giunta dovrà assumere le opportune informazioni e sentire personalmente il denunciato, previa citazione da notificarsi per mezzo di un agente di pubblica sicurezza; »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

« c) Se la persona citata non comparisce, la Giunta potrà spiccare contro di essa mandato di arresto; potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovrà in tal caso, dentro 15 giorni dall'arresto, deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al Ministro dell'Interno l'assegnazione di un domicilio coatto; il Ministro provvederà sulla proposta entro 15 giorni; »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Chiederei una spiegazione su quest'articolo.

Nella lettera c) è detto che quando le persone siano arrestate, la Giunta: *dovrà dentro 15 giorni dall'arresto deferirle all'autorità giudiziaria, o proporre al Ministro dell'Interno l'assegnazione di un domicilio coatto.* Nel caso che la Giunta, invece di rimettere l'arrestato all'autorità giudiziaria, deliberasse proporre il domicilio coatto, non si ripete la condizione scritta nel caso della lettera b), cioè che l'arrestato abbia ad essere *personalmente sentito*. Vorrei che ogni dubbio fosse tolto, e restasse quindi ben inteso che, anche quando si tratta di persona arrestata, s'intende che debba sempre essere sentita personalmente, prima d'inviarla a domicilio coatto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il comma c) secondo me contiene due disposizioni affatto distinte: la prima riguarda le persone citate a comparire davanti alla Giunta le quali non siano comparse; queste potranno dalla Giunta esser fatte arrestare e in questo caso è naturale che, una volta arrestate, la Giunta dovrà interrogarle come se fossero comparse spontaneamente.

La seconda parte del comma c) riguarda invece tutte le persone indicate nel comma a),

contro le quali per gravi motivi di sicurezza pubblica potrà essere ordinato dalla Giunta, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo. In tal caso la Giunta nel termine di giorni 15 dovrà deliberare o di deferire queste persone arrestate all'autorità giudiziaria, ovvero dovrà proporre al Ministro dell'Interno l'assegnazione di un domicilio coatto.

Nel primo caso una volta che si deferisce l'arrestato all'autorità giudiziaria non vi è alcun bisogno che la Giunta lo interroghi. Nel secondo caso però, trattandosi di proporre l'assegnazione di un domicilio coatto, la Giunta è naturale che dovrà interrogare l'arrestato.

Senatore CABELLA. Questa è appunto la spiegazione che io desiderava.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma c).

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« d) Le persone che siano state arrestate per mandato della Giunta non potranno, se deferite all'autorità giudiziaria, essere ammesse alla libertà provvisoria; »

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo comma.

Chi approva il comma d), voglia alzarsi.

(Approvato.)

« e) Le persone chiamate a deporre e a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati ed agl'individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsità o reticenza nelle loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate, e non sarà loro concessa la libertà provvisoria durante la procedura che contro di esse sarà istituita; »

Ha la parola l'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Signori! Io non fo un discorso: dirò solo poche parole; confido anzi di stringere le mie osservazioni entro dieci minuti, e a tal uopo non perderò di vista l'orologio che mi sta al fianco (*ilarità*). Anch'io mi tengo nel campo legale; non attacco la legge dal lato della necessità, dell'opportunità, della convenienza; io mi limito a deplorare in questo comma e) due gravi imperfezioni; imperfezioni, che l'onorevole Senatore De Falco, nel suo splendido discorso di ieri molto benevolmente ha appellato semplici inesattezze; ma anche le inesattezze non dovrebbero trovare luogo in una legge. Io oso invece appellarle gravi errori legislativi, che sono sfuggiti pro-

tabilmente a coloro, che hanno salvato questo scampolo di legge dal naufragio dell'altro ramo del Parlamento. Si è appunto dopo la tempesta, dopo la bufera, quando si naviga in acque tranquille come in questo recinto, che si possono verificare le sofferte avarie, che si può riconoscere se si è salvato qualche cosa di prezioso, di buono, di utile, di servibile. Oh! la ricognizione è tutt'altro che soddisfacente. Ciò che si è salvato abbisogna di essere rammentato e corretto. Rileggo il comma e) per meglio fissarvi l'attenzione del Senato.

« e) Le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e agli individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsità o reticenza nelle loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate, e non sarà loro concessa la libertà provvisoria durante la procedura che contro di esse sarà istituita. »

Il primo di questi errori io lo trovo nell'essersi autorizzato l'arresto delle persone semplicemente sospette di falsità o di reticenza nella loro deposizione.

Qui non si tratta, Signori, di camorristi, di briganti, di malfattori, di accoltellatori, di mafiosi, si tratta di qualunque persona, anche la più onesta ed intemerata, che può essere tradotta in carcere per un semplice sospetto di falsità o di reticenza, ed alla quale viene assolutamente interdetta la libertà provvisoria. Davvero che io non posso indurmi a credere che sia stato intendimento del Governo, e molto meno dell'onorevole Guardasigilli, tanto severo al riguardo delle garanzie costituzionali, di presentare all'approvazione del Senato questa disposizione, la quale non trova riscontro nelle leggi più eccezionali e nelle istesse leggi statarie.

È evidente, Signori, che con questa disposizione il Governo intese semplicemente di estendere all'istruzione scritta la facoltà che l'articolo 312 del Codice di procedura penale accorda alle Corti d'appello e ai tribunali, di ordinare l'arresto delle persone che si rendono colpevoli di falsità o di reticenza nel corso del dibattimento.

Ciò è tanto vero che il primitivo progetto ministeriale, progetto assai più grave e più efficace in alcune parti che non è questo, a-

veva appunto richiamato l'articolo 312 del Codice di procedura penale.

Se fosse stata riprodotta una tale disposizione, l'onorevole Senatore Cannizzaro non sarebbe caduto nell'equivoco in cui è caduto ieri, e che ha occasionato analoga spiegazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli. Io stesso vi sarei incappato, se non avessi prima esaminato il progetto, stato respinto dall'Ufficio Centrale dell'altro ramo del Parlamento.

Quell'articolo era così concepito :

« Art. 9. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo primo, la facoltà attribuita dall'articolo 312 del Codice di procedura penale alla Corte ed al tribunale di ordinare nel pubblico dibattimento l'arresto dei testimoni sospetti di falsità o di reticenza, spetterà anche al giudice istruttore ed al pretore. »

Ed affinché non si creda che l'articolo 312 del Codice di procedura penale sia concepito in termini elastici, e tali da potere autorizzare l'arresto dei testimoni semplicemente sospetti di falsità o di reticenza nelle loro testimonianze, è necessario ch'io ricordi al Senato questa disposizione. Essa è così concepita :

« Se dai risultamenti del dibattimento la deposizione di un testimone appare falsa, o se un testimone nelle sue deposizioni occulta la verità sopra un fatto di cui consta dal dibattimento avere egli cognizione, la Corte o il tribunale potrà, sull'istanza delle parti, od anche d'ufficio, ordinare che il testimone sia immediatamente arrestato, e che si proceda contro di esso ecc. »

Come vede il Senato, il Codice di procedura penale provvede con quest'articolo al caso di flagrante reato di falsità o di reticenza. E lo dimostra viemmeglio il successivo articolo 315, così concepito :

« Qualora la falsa testimonianza o la reticenza abbiano luogo avanti il pretore, questi ne stenderà verbale ecc. »

Queste norme verrebbero necessariamente osservate nell'applicazione della presente legge ove fosse stato riprodotto l'articolo 9 del primitivo progetto ministeriale; ma il progetto in discussione non si preoccupa punto di flagrante reato; non accenna tampoco al concorso di prove o d'indizi.

Basta un semplice sospetto perchè un testi-

mone sia arrestato, sottoposto a procedimento penale, ed escluso dalla libertà provvisoria.

Questo è grave, onorevoli Signori, immensamente grave; perchè il sospetto è un elemento aereo, è una cosa vaga, senza norma senza limite, senza base.

Il sospetto è un dubbio, una diffidenza, una impressione, e spesse volte si confonde con l'arbitrio.

E quest'arbitrio non verrà esercitato sul maffioso, sul camorrista, sul malandrino, alla cui repressione è diretta la presente legge; ma può essere esercitato sul cittadino onesto, il quale venga erroneamente o maliziosamente giudicato come consapevole di fatti che gli sono interamente ignoti; cosicché ben si può dire che con questa inconcepibile disposizione si ristabilisce nientemeno che una specie di tortura per i testimoni.

Da sempre più mi confermo nella persuasione che si tratti di un semplice materiale errore, e che il Governo non abbia avuta intenzione di presentare una disposizione che oso chiamare inostruosa, e la quale, se la legge sarà approvata (e lo sarà pur troppo), rimarrà come un brutto anacronismo nel corpo delle leggi italiane.

Il secondo sbaglio sta, a mio avviso, nell'essersi con questa disposizione sconvolta l'economia del Codice penale e del Codice di procedura penale a riguardo della falsa testimonianza e della reticenza, mentre sono mantenute in vigore quelle stesse disposizioni legislative che ne impediranno la pratica applicazione o la renderanno enormemente ingiusta ed assurda.

Il dotto Ministro Guardasigilli e gli esimii giureconsulti che siedono in quest'aula, conoscono meglio di me le gravi ed intricate questioni che si agitarono dai penalisti e dai commentatori a riguardo della falsità e della reticenza nell'istruzione preparatoria. Ma oramai i dubbii e le incertezze sono cessati; tanto chiari e precisi sono i termini in cui trovansi concepite le relative disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.

S'intese di stabilire col comma e) che le persone sospette di falsità o di reticenza nella istruzione preparatoria potessero essere arrestate, sottoposte ad immediato procedimento penale, ed escluse dalla libertà provvisoria.

Ma se tale era l'intendimento del Governo, perchè non ha proposto in pari tempo l'abrogazione degli articoli 179 del Codice di procedura penale, 372 e 373 del Codice penale? Tutti tre questi articoli, e specialmente il secondo, sono d'ostacolo alla istituzione del procedimento immediato, sì, e come lo stabilisce il progetto in discussione, per la semplice ragione che, pendente lo stadio della istruzione preparatoria, non si può esercitare l'azione penale a riguardo della falsità e della reticenza.

« Se dai risultamenti dell'istruzione, » così l'art. 179 del Codice di procedura penale... (avverta il Senato che qui si tratta dell'istruzione preparatoria), « se dai risultamenti dell'istruzione, la deposizione di un testimone appare falsa, o se un testimone, nella sua deposizione, occulta la verità sopra un fatto di cui consta dall'istruzione aver egli conoscenza, il giudice lo avvertirà di nuovo delle pene stabilite dagli articoli 365, 366, 369 e 373 del Codice penale, e se l'avvertimento rimane inefficace, ultimato il processo in cui il testimone si è reso colpevole di falsità o di reticenza, procederà contro di esso nei modi di legge. »

Vede il Senato, che a termini di quest'articolo, quand'anche fosse flagrante la falsità o la reticenza del testimone, il giudice istruttore non può procedere contro di lui; deve attendere che sia definita la causa nella quale intervenne la falsità o la reticenza.

Lo stesso divieto di procedere si contiene nell'art. 473 del Codice penale, così concepito:

« Le pene stabilite dagli articoli precedenti contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza saranno diminuite di un grado se il testimone o perito fu sentito senza giuramento.

» In tali casi non si potrà procedere se non dopo ultimata la causa in cui il testimone o il perito sonosi resi colpevoli di falsità. »

È chiaro pertanto, che a termini delle leggi in vigore non vi è azione penale contro il testimone falso o reticente nello stadio della istruzione scritta.

Ma mi si risponderà probabilmente, che se i precitati due articoli non furono abrogati esplicitamente dalla legge in discussione, l'abrogazione è necessariamente implicita. Io mi arrendo a questa osservazione; li terrò come a-

brogati; ma dov'è la penalità? Questa legge autorizza l'arresto del testimone, autorizza il procedimento, ma non stabilisce alcuna sanzione penale; ed il vigente Codice resiste alla innovazione che si vuole introdurre.

L'art. 472 che non è abrogato nè esplicitamente nè implicitamente, stabilisce nientemeno che, *nei giudizi penali il colpevole di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza non soggiace a pena semprechè nella orale discussione si ritratti o palesi il vero prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.*

Ciò vuol dire, che fino a quel punto l'azione penale è sospesa: locchè attiene alle esigenze dell'oralità della procedura, ed alle garanzie dell'imputato, il quale ha diritto di assistere alle testimonianze. L'istruzione preparatoria è di fondamento all'accusa; ma scompare nel pubblico dibattimento, tranne nei casi dalla legge specialmente determinati.

Ora, quale sarà la conseguenza di questa disposizione del progetto?

Il testimone imputato di falsità o di reticenza nell'istruzione scritta, sarà tradotto in carcere, sottoposto a procedimento penale ed escluso dalla libertà provvisoria.

Rimarrà in carcere 4, 5, 6 mesi, e forse anco un anno; si aprirà quindi il dibattimento ed egli paleserà il vero, o ritratterà la sua disposizione per timore di una condanna.

Ciò essendo, il Codice lo dichiara immune da pena; cade l'azione penale che era rimasta in sospeso, e si dovrà riconoscere, ch'egli ha scontata preventivamente ed ingiustamente la pena di un reato che non esisteva.

Giudichi il Senato se io non era assistito in ragione nel dire, che questa disposizione è apertamente erronea. Essa stabilisce l'arresto ed il procedimento per la falsità e la reticenza nella istruzione preparatoria, e non si occupa della pena da irrogarsi al colpevole; la quale pena manca nel Codice; cosicchè sarà arbitrario l'arresto, arbitraria la detenzione.

A fronte di queste considerazioni non posso a meno di proporre la soppressione del comma *e)* del progetto: ma con quale fiducia?

Io rispetto altamente le considerazioni politiche che inducono il Governo a desiderare la pronta sanzione di questo disegno di legge, non ostante le gravi sue imperfezioni; io rispetto queste considerazioni politiche, come

rispetto altamente gli uomini che stanno al potere perchè non dimenticherò mai ciò che ciascuno di essi ha fatto od ha sofferto per l'Italia.

Ma io, membro del Parlamento, non posso a meno di deplorare che così importanti progetti di legge vengano sottoposti alle deliberazioni del Senato in queste strette, mentre la Camera elettiva è aggiornata di fatto, nè sarà possibile di riconvocarla attualmente; per guisa che il Senato si trova costretto ad approvare la legge con i suoi difetti ed errori per evitare inconvenienti politici.

Oh sì! non vi è dubbio, il Senato voterà questa legge per considerazioni politiche. Ma al di sopra delle considerazioni politiche, onorevoli Signori, vi è qualche cosa di ben più grave; vi è l'autorità della legge che ne scapita grandemente; vi è il prestigio delle istituzioni che si va miseramente sciupando; ed io deploro che il Senato debba assumere una parte di questa grave responsabilità in faccia al paese e all'Europa.

E benchè la mia voce non sia una voce autorevole in questo augusto Consesso, nessuno però mi potrà contrastare il diritto di un rispettoso lamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il paragrafo segnato colla lettera *E* ha dato argomento alla proposizione di un dubbio da parte dell'onorevole Miraglia, e a due censure mosse dall'onorevole Trombetta.

Comincerò dal dare risposta al dubbio.

L'onorevole Miraglia riproducendo un'osservazione, che venne già fatta nella tornata di ieri dall'onorevole Cannizzaro, dimandava nuovamente, se l'arresto dei testimoni sospetti di falsità e di reticenza di cui tratta il paragrafo *E*, possa aver luogo per deposizioni che non avvengano davanti all'autorità giudiziaria, e che, per esempio, intervenissero davanti alla Giunta che è costituita secondo il paragrafo *A*.

Ebbi già l'onore di dichiarare ieri al Senato, che, a mio avviso, la disposizione del paragrafo *E* non può ammettere altra interpretazione se non quella limitativa alle deposizioni che avvengono davanti all'autorità giudiziaria.

Secondo me due argomenti molto chiari emergono dalla disposizione stessa in appoggio di quest'interpretazione.

In primo luogo, l'ordine d'arresto non può emanare che dall'autorità giudiziaria; ora, quest'arresto contro testimoni sospetti di falsità o di reticenza non può essere ordinato che in continenza dell'atto; cioè nel momento in cui il testimonio viene da chi lo esamina riconosciuto sospetto o di falsità o di reticenza. Ora, se l'arresto non può essere ordinato che dall'autorità giudiziaria, se quest'arresto non può aver luogo che nell'atto stesso della deposizione e del rifiuto di deporre, voi comprendete che qualunque altra autorità che non sia giudiziaria, non potrebbe ordinarlo.

L'altra parte del paragrafo E che mi sembra dover condurre alla stessa interpretazione è quella dove si parla della procedura penale da instituirsi contro il testimonio a carico del quale cadono i sospetti di falsità o di reticenza.

Ora, il procedimento penale non può, a termini delle nostre leggi, farsi che per deposizioni giudiziarie. Se adunque non si tratterà di una deposizione giudiziaria, ma di una deposizione fatta davanti ad altre autorità, come per deposizioni seguite davanti ad esse non potrebbe aver luogo il procedimento penale, così non si potrebbe neanche far luogo all'arresto del testimonio. E questa cosa mi pare abbastanza chiara senza che occorra di entrare in maggiori dilucidazioni; e quanto a me esprimo intiera la fiducia, che questo paragrafo non potrà mai essere dall'autorità giudiziaria interpretato altrimenti, come ritengo che nessuna autorità amministrativa si arrogerebbe il diritto o la facoltà di ordinare un arresto il quale è manifestamente riservato alla sola autorità giudiziaria.

Ora vengo alle due censure fatte dall'onorevole Senatore Trombetta che le difese con molto calore.

Io premetto che non mi pare che egli abbia tenuto sufficiente conto del carattere di questa legge. Se noi trattassimo di una legge ordinaria, di una legge che debba essere conformata ai principi comuni del diritto, intenderei facilmente le osservazioni fatte dall'on. Senatore Trombetta, e dividerei forse interamente le opinioni da lui manifestate. Ma non dimentichiamo, o Signori, che noi stiamo facendo una

legge che ha un carattere straordinario e che precisamente porta il titolo di *Provvedimenti straordinari*; una legge, cioè, la quale nel concetto suo implica derogazione al diritto comune. E non è per altro, o Signori, che questa legge ha destato tanto rumore, ha suscitato tante apprensioni, se non perchè si dilunga dal diritto comune. Se non si facesse che camminare sulle tracce del diritto comune, nessuno l'avrebbe impugnata, perchè sarebbe cosa semplice e forse anche inutile il farla.

Se dunque si vogliono ragguagliare tutte queste disposizioni alla stregua del diritto comune, si potrebbero censurare tutte, più o meno acerbamente, di quanto abbia fatto l'onorevole Senatore Trombetta.

Venendo ora alla disposizione del paragrafo E in particolare, non dimentichiamo anzitutto, o Signori, il concetto fondamentale della legge, che ho dianzi accennato, cioè, che noi ci troviamo davanti ad una legge eccezionale, straordinaria, la quale più o meno deroga al diritto comune.

Ciò posto, in qual modo ed in qual senso potrebbe questa disposizione essere censurata? Nel senso precisamente che nella tornata di ieri veniva additato dall'onorevole Senatore De Falco che mi spiace di non veder presente.

Egli vi diceva che bisognava che i criteri di questa legge non si dilungassero dal diritto comune al di là del necessario. Ora, l'onorevole Senatore Trombetta, prendendo in mano il Codice penale e quello di procedura penale, leggendone degli articoli, ha con facilità e in modo irrefragabile dimostrato che questa disposizione si allontana da alcune norme stabilite dall'uno e dall'altro Codice.

Credo che nessuno gli potrà mai contestare questa verità; ma quel che occorre, o Signori, di vedere si è se questa disposizione si scosta fuori dal dovere e dal bisogno del diritto comune; in una parola se questa disposizione non sia veramente richiesta dallo scopo a cui i provvedimenti straordinari sono indirizzati. A questo riguardo mi basterà ricordare all'onorevole Trombetta, che questa disposizione ebbe la rara fortuna nell'altro ramo del Parlamento di piacere a tutte le parti, a chi stava per Troja e a chi stava contro Troja.

Tutti hanno accettato questa disposizione come buona, e l'accettarono tanto come buona

che la maggioranza della Commissione proponeva di tradurla in diritto comune, voleva farne una regola generale, mentre il Governo più temperato si limitava a domandare che fosse ammessa come disposizione straordinaria. Aggiungerò che coloro i quali conoscono la cessata legislazione delle due Sicilie, ricordano che questa disposizione, come attemperata all'indole di quel popolo, era scritta nella legislazione generale, e l'arresto dei testimoni sospetti di falsità o di reticenza si soleva chiamare collocamento del testimonio *in esperimento*; e questo, o Signori, altro non era che lo stato d'arresto in cui il testimonio si collocava finchè si fosse reso più ubbidiente alla verità. Voi vedete dunque che questa disposizione ha, anche nel diritto comune di quella parte del regno a cui singolarmente la sua applicazione sarebbe diretta, un importante precedente che gli serve di base.

Ma io voglio andare più in là, e farò qualche osservazione che spero sarà anche apprezzata dall'onorevole Trombetta sul terreno del diritto comune; intendo cioè di dimostrare che non corriamo quei pericoli di cui egli mi è sembrato essersi oltre il bisogno preoccupato.

Il § E parla, è vero, dell'arresto di persone sospette di falsità e di reticenza. L'onorevole Senatore Trombetta diceva: ma questa espressione è tanto elastica che vi può condurre all'arresto di qualunque persona, che il capriccio del giudice voglia considerare come sospetta di falsità o di reticenza, sia pure una persona onesta ed intemerata.

Ma siamo permesso di chiedere all'onorevole Trombetta, antico e degno magistrato, se egli crede che quando questa legge debba essere applicata, non da un commissario di polizia, ma dall'autorità giudiziaria, si possano temere i pericoli che egli prevede. Ma crede egli che un giudice possa essere così insensato da voler sostituire il capriccio suo all'apprezzamento del vero sospetto, del sospetto fondato? Che cosa stabiliscono le leggi comuni per l'arresto preventivo? Le leggi comuni stabiliscono, che bisogna che esistano sufficienti indizi di reità, perchè il giudice possa ordinare l'arresto dell'imputato.

Ma vi è forse una gran differenza tra l'espressione che richiede sufficienti indizi di reità, e quella la quale accenna ad un so-

spetto di falsità o di reticenza, se si riflette che il sospetto non si può intendere altrimenti che di un sospetto fondato e non di un sospetto aereo?

«Vede dunque l'onorevole Trombetta che questa espressione posta per la sua applicazione nelle mani di giudici, che dobbiamo ritenere e sensati e giusti, non ci espone a verun grave pericolo?»

«Peraltro, l'onorevole Senatore Trombetta non notava; che il § in esame contiene l'aggravazione del reato di falsa testimonianza ed anzi una specie di reato nuovo. Egli vi ricordava le disposizioni del Codice di procedura penale, le quali prescrivono che si proceda soltanto a processo finito contro i testimoni sospetti di essere falsi, e inoltre la disposizione del Codice penale, che a questi testimoni riserva sempre la facoltà di ritrattarsi nel dibattimento pubblico sino a che il processo sia ultimato. E tutto questo è vero.»

Ma se noi ci troviamo in presenza di uno stato anormale di cose per cui la giustizia penale fallisce al suo scopo singolarmente per le difficoltà enormi di far parlare i testimoni qualora noi si adoperino questi mezzi repressivi che già con buon frutto e in tempi normali furono adoperati in alcune provincie d'Italia, io vi domando, o Signori, se possiamo esitare ad adottare questo rimedio in un provvedimento straordinario limitato alla durata di un anno, il quale è sicuramente più severo del diritto ordinario, ma che finisce oggi per punire colui che sarà convinto di falsità e di reticenza?

A questo proposito mi permetto di ricordare all'onorevole Trombetta, che nel nuovo Codice penale, stato recentemente discusso ed approvato dal Senato, precisamente sopra questa materia il diritto esistente è stato riformato, perchè l'esperienza ha dimostrato che esso dava luogo a gravi difficoltà ed a numerose questioni nella pratica, sicchè la giurisprudenza si è scissa in diversi campi. Non è dunque nè troppo grave, nè pericoloso il dipartirsi in questi provvedimenti dalle disposizioni imperfette della legge ora esistente adottando un temperamento che già il Senato approvò quale regola comune.

Io dunque spero che l'onorevole Senatore Trombetta si persuaderà che si può ammettere questa disposizione senza punto temere di andare al di là dello scopo che la legge straor-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

dinaria si è prefisso, e vado persuaso che questa mia opinione sarà divisa dal Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni sul comma e), lo rileggo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« f) Il Ministro dell'Interno non potrà assegnare il domicilio coatto per un tempo maggiore di quello proposto dalla Giunta; esso avrà pure facoltà di rievocare o ridurre l'assegnazione al domicilio medesimo. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Desidererei di sapere dall'onorevole Ministro dell'Interno, se un Ministro abbia la facoltà di mandare qualcuno a domicilio coatto contro il parere della Giunta.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare evidente che dal momento che il Ministro non può assegnare un tempo maggiore di quello che la Giunta propone, il Ministro non può mandare a domicilio coatto colui che la Giunta non propone abbia ad esservi mandato.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggo il comma f) per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

La legge constando di un articolo unico, si passerà immediatamente alla sua votazione a squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Inchiesta sulla Sicilia.

Votanti	94
Favorevoli	79
Contrari	15

(Il Senato approva.)

Provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

Votanti	95
Favorevoli	66
Contrari	29

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno è esaurito.

I signori Senatori saranno a suo tempo convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6).

RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

DEL

SENATO DEL REGNO

durante il 1° periodo della Sessione del 1874-75 della 42^a Legislatura
dal 25 novembre 1874 a tutto il 29 giugno 1875

ELENCO

dei progetti di legge discussi
ed approvati dal Senato

1. Codice penale del Regno d'Italia.
(Iniziato in Senato.)
2. Modificazioni alla legge 25 giugno 1865, N. 2337, sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.
(Iniziato in Senato.)
3. Disposizioni sulle società ed associazioni commerciali.
(Iniziato in Senato.)
4. Stato di prima previsione dell'Entrata per l'anno 1875.
5. Esercizio provvisorio degli stati di prima previsione della Spesa per l'anno 1875.
6. Dono nazionale al Generale Giuseppe Garibaldi.
7. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1871.
8. Certificati ipotecari.
(Iniziato in Senato.)
9. Leva marittima dell'anno 1875, sulla classe del 1854.
10. Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed

i Tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario.

(Iniziato in Senato.)

11. Abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1 della legge 14 giugno 1874.

(Iniziato in Senato.)

12. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1875.

13. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1875.

14. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1875.

15. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, per l'anno 1875.

16. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'anno 1875.

17. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'anno 1875.

18. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875.

19. Approvazione di una convenzione addizionale col Belgio sulle cartoline postali.

20. Alienazione di alcune navi della Regia Marina.

21. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'anno 1875.

22. Leva militare sopra i giovani nati nel 1855.

23. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'anno 1875.

24. Approvazione della Convenzione colla casa d'Erlanger per la posa e manutenzione di un cordone sottomarino fra il continente italiano e la Sardegna.

25. Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

26. Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'Esercito.

27. Modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'Esercito, in quanto riguarda i militari in congedo illimitato.

28. Tassa d'entrata nei Musei e luoghi di scavi nel Regno.

29. Proroga dei termini accordata colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle Depu-

tazioni provinciali, per la vendita dei terreni già ademprivili appartenenti ai Comuni.

30. Convenzione postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874.

31. Convenzione del 10 dicembre 1874, con la Francia, per la determinazione della frontiera nel Tunnel del Cenisio.

32. Istituzione delle casse di risparmio postali.

33. Disposizioni preservative dalla Doryphora, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874, preservativa dalla Phylloxera.

34. Convenzione per la cessione dei beni alla Provincia di Palermo a titolo di dotazione della Colonia Agricola di San Martino della Scala presso Palermo.

35. Spesa straordinaria per lavori di restauro generale del Palazzo Ducale di Venezia.

36. Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellamare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa.

37. Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

38. Maggiori spese ai residui 1874 e retro iscritti nel Bilancio definitivo di previsione pel 1875.

39. Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati Italiani in Egitto.

40. Spese straordinarie per lavori di difesa dello Stato.

41. Provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro.

42. Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica.

43. Approvvigionamenti di mobilitazione dell'esercito.

44. Modificazioni alla legge 14 giugno 1874, N. 1999, sui lavori di difesa del Golfo della Spezia.

45. Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari.

46. Affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili.

47. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873.

48. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874.

49. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874.

50. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.

51. Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.

52. Approvazione di una dichiarazione relativa alla Convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874, tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.

53. Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio d'una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea Roma-Civitavecchia) a Fiumicino.

54. Modificazioni all'art. 100 della legge elettorale.

55. Maggiore spesa per l'approfondimento ed allargamento dei canali di grande navigazione nell'estuario di Venezia.

56. Spesa straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene avvenute nel 1872.

57. Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio.

58. Maggiore spesa occorrente alla costruzione d'un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave, lungo la strada nazionale Callalta, in provincia di Treviso.

59. Maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma.

60. Maggiori e straordinarie spese a compimento di lavori in corso nell'arsenale militare marittimo di Spezia.

61. Maggiore spesa per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia.

62. Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

63. Tassa sopra alcune qualità di tabacchi.

64. Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio.

65. Riordinamento del Notariato.

66. Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria.

67. Approvazione della Convenzione fra le Finanze e il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali, e pel com-

pimento della costruzione d'un carcere giudiziario a sistema cellulare.

68. Tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donnizetti nella basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo.

69. Proroga della facoltà accordata al Governo per la riunione di piccoli Comuni.

70. Spesa straordinaria per continuare i lavori della Carta topografica d'Italia.

71. Bilancio definitivo dell'entrata e della spesa per l'anno 1875.

72. Inchiesta sulla Sicilia.

73. Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere.

74. Autorizzazione al Governo di anticipare lire cinque milioni in Buoni del Tesoro alla Società di navigazione a vapore *La Trinacria*.

75. Provvedimenti ferroviari d'urgenza.

76. Convenzione per la costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato, per Romano e Chiari.

77. Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.

78. Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata, a sezione ridotta, dalla stazione di Ciampino, sulla linea Roma-Napoli, a Nemi.

79. Provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

ELENCO

dei progetti di legge rimasti a discutere.

1. Riforma del Codice per la Marina mercantile.

(Iniziato in Senato.)

2. Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

3. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

(Iniziato in Senato.)

4. Modificazioni del Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1875

di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati.

5. Alienazione dei fabbricati demaniali, posti in Roma, piazza Colonna, ed in Torino, piazza Carlo Emanuele II.

INTERPELLANZE

1875, 16 febbraio — Del Senatore Poggi, al Ministro dell'Istruzione Pubblica, sul Decreto del 7 gennaio 1875, relativo al riordinamento degli esami di licenza liceale.

1875, 4 marzo — Del Senatore Duchoquè, al Ministro dei Lavori Pubblici sul servizio postale dal continente all'Isola d'Elba.

1875, 11 maggio — Del Senatore Rossi Alessandro, al Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sulle condizioni giuridico-economiche degl'impiegati civili dello Stato.

1875, 26 giugno — Del Senatore Pepoli Gioachino, al Ministro dell'Interno, sull'applicazione ed osservanza dei provvedimenti finanziari votati nella passata sessione, in rapporto ai bilanci comunali.

RIASSUNTO

Progetti di legge presentati . . . N. 84
 Id. discussi ed approvati N. 79
 Id. rimasti a discutere . . . » 5
 —
 Totale . . . N. 84

Interpellanze N. 4

Petizioni presentate N. 171

Riferite dalla Commissione per le petizioni nella tornata del 15 maggio 1875 . N. 8

Riferite dalle Commissioni dei vari progetti di legge cui avevano attinenza . . » 156

Non riferite, perchè mancanti dell'autenticità . . . » 6

Rimaste pendenti » 1

Totale . . . N. 171

Sedute pubbliche N. 85

Comitati segreti » 1

QUADRO

dei progetti di legge presentati da ciascun Ministero dal 23 novembre 1874 al 29 giugno 1875.

	Presentati	Approvati	Allo studio delle Commissioni od Uffici Centrali
Ministero di Agricoltura, Industria e Comm.	5	5	»
» degli Esteri . . .	5	5	»
» delle Finanze . . .	29	28	1
» di Grazia, Giustizia e Culti . . .	7	6	1
» della Guerra . . .	10	9	1
» dell'Interno . . .	3	3	»
» della Pubblica Istruzione . . .	3	2	1
» dei Lavori Pubblici	13	13	»
» della Marina . . .	4	3	1
D'iniziativa del Senato . .	»	»	»
Id. della Camera Elettiva	5	5	»
TOTALE . . .	84	79	5

Dalla Segreteria del Senato il 3 luglio 1875.

L'indice sarà pubblicato coll'ultimo volume della sessione.

